

Tenere in cella chi è in attesa del processo costa 500 milioni l'anno

Il Giornale, 31 dicembre 2017

Un terzo dei detenuti nelle carceri italiane è lì in attesa di giudizio. Ma questo si sa. O, almeno, si dovrebbe sapere. Per numero di persone in attesa di giudizio l'Italia è al vertice della classifica europea. E anche questo si sa. O, almeno, si dovrebbe sapere. Tenere in carcere migliaia di persone molte delle quali potrebbe risultare innocenti, costa al Paese 500 milioni l'anno. E questo non si sa. Ma si dovrebbe sapere.

A dare, finalmente, i dati è la direzione generale che si occupa di diritti umani che fa capo al Consiglio d'Europa. E i dati, elaborati dal sito di data journalism Truenumbers.it, per l'Italia, sono deprimenti. Anzi, sconvolgenti.

Prendiamola alla larga: secondo l'Eurostat, nel 2014, il 20% dell'intera popolazione carceraria europea era in attesa di giudizio.

Complessivamente gli Stati europei spendono 1,6 miliardi di euro per mantenere in carcere persone che attendo il giudizio definitivo. Una cifra che, secondo il Consiglio europeo, potrebbe essere ridotta addirittura ad appena 162 milioni se solo i sistemi giudiziari fossero più efficienti e se si armonizzassero a livello europeo le leggi che regolano la detenzione preventiva. E adesso veniamo a noi. Secondo i dati dell'Annual Penal Statistics (2015) del Consiglio d'Europa, l'Italia è il Paese europeo con più persone in carcere in attesa di giudizio: battiamo Paesi molto più popolosi di noi, come la Germania.

Ne teniamo dietro le sbarre 17.169, poco più della Francia e circa 3.500 in più rispetto ai tedeschi. Quello che colpisce è che la Germania ha 20 milioni di abitanti in più dell'Italia e questo significa che il numero dei detenuti in attesa di giudizio nelle carceri tricolori è assolutamente sproporzionato rispetto al numero degli abitanti.

Lo stesso ragionamento vale per il confronto Italia-Francia dato che i francesi sono circa 67 milioni e noi 60,6.

Insomma: c'è qualcosa che evidentemente non funziona. E, anzi, peggiora. Secondo i dati aggiornati al 31 marzo di quest'anno, infatti, (dati del Ministero della Giustizia) le persone detenute erano 56.289 rispetto ad una capienza massima di 50.211 posti.

Le persone in carcere in attesa di giudizio sono aumentate a quota 19.390 considerando sia quelle in attesa del primo giudizio sia quelle condannate in via non definitiva. Ovviamente tra questi ultimi ci sono anche colpevoli che hanno fatto ricorso contando che sulla Ruota della fortuna che è la giustizia italiana esca il codicillo giusto che li faccia uscire dal carcere, ma è lo stesso Consiglio d'Europa a chiedere che lo strumento della carcerazione preventiva venga usato solo in casi eccezionali, quando non è oggettivamente possibile utilizzare altri strumenti per rendere inoffensive le persone pericolose.

L'intoppo che rende le carceri sovraffollate è sempre l'eterno problema della lentezza della giustizia. Basta guardare quanti giorni un presunto innocente passa in carcere prima di essere giudicato. Alcuni Paesi europei gli fanno trascorrere in galera un anno. Ma è una media: significa che molti trascorrono dietro le sbarre anche più tempo. Si tratta di Paesi come Lettonia, Portogallo, Grecia, Ungheria. La media di detenzione di una persona in attesa di giudizio in Italia è di 180 giorni.

La Francia, che, come detto, ha quasi lo stesso numero di presunti innocenti in carcere, li tiene dietro le sbarre solo 116 giorni e la Germania 120. Con una giustizia efficiente probabilmente si potrebbe arrivare magari non ai 30 giorni svedesi, ma almeno ai 60 britannici. Anche perché l'inefficienza, qualsiasi inefficienza, costa. E quella della giustizia costa tantissimo: tenere in carcere 17.169 persone per, mediamente, 180 giorni pesa sul bilancio dello Stato quasi 500 milioni l'anno, 489,3 per la precisione.

Una cifra incredibile se si considera che la Francia, con poche meno persone in carcere di noi, spende molto meno della metà: 216,1 milioni l'anno. Significa che ogni giorno spendiamo 158,3 euro per mantenere dietro le sbarre una persona presunta innocente rispetto ai 109,4 euro che spende Parigi con la differenza che noi siamo sopra la media europea (111,5) e loro sono sotto. Il Paese che, al giorno, spende di più per i propri detenuti è la Svezia: ben 429,7 euro pro capite. L'Olanda è seconda con 278,6 euro. Quei quasi 500 milioni sono oggettivamente uno spreco che potrebbe essere eliminato con nuove norme sulla carcerazione preventiva e l'utilizzo di strumenti alternativi al carcere. Con lo snellimento del sistema, in altre parole, la spesa totale per il sistema carcerario italiano potrebbe scendere dagli attuali 2,7 miliardi di euro l'anno. Basterebbe più efficienza.

Il tema tortura non appassiona i magistrati italiani e non è una loro priorità
di Enrico Zucca

La Repubblica, 31 dicembre 2017

Sul sito "Questione Giustizia" di Magistratura Democratica, a novembre, Enrico Zucca, uno dei pm del processo Diaz, ha scritto un lungo articolo sullo spunto delle sentenze Diaz e Bolzaneto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ne riportiamo qui un passaggio.

"Il caso Bolzaneto, come quello della Diaz, consente alla Corte di risparmiare una censura allo svolgimento dell'indagine e all'accertamento giudiziale sotto il profilo temporale, nonostante l'obiettivo dilatazione dell'iter

Detenuti presenti aggiornamento al 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione

Situazione al 31 dicembre 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.608	1.850	77	341	16	1
BASILICATA	3	416	499	18	75	3	0
CALABRIA	12	2.705	2.606	53	522	25	0
CAMPANIA	15	6.157	7.195	329	948	196	7
EMILIA ROMAGNA	10	2.811	3.488	159	1.770	64	14
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	480	678	30	280	10	2
LAZIO	14	5.258	6.237	363	2.625	55	3
LIGURIA	6	1.118	1.418	68	744	35	7
LOMBARDIA	18	6.226	8.429	462	3.814	75	11
MARCHE	7	894	937	24	310	15	4
MOLISE	3	264	414	0	137	3	0
PIEMONTE	13	3.973	4.192	171	1.884	46	14
PUGLIA	11	2.342	3.367	136	484	59	0
SARDEGNA	10	2.706	2.380	45	813	32	2
SICILIA	23	6.431	6.342	147	1.219	87	3
TOSCANA	16	3.145	3.281	129	1.617	100	22
TRENTINO ALTO ADIGE	2	506	403	21	292	3	0
UMBRIA	4	1.331	1.370	56	488	17	3
VALLE D'AOSTA	1	181	196	0	117	2	0
VENETO	9	1.947	2.326	133	1.265	28	9
Totale nazionale	190	50.499	57.608	2.421	19.745	871	102

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Ingressi dalla libertà
Anno 2017

Regione di detenzione	Uomini	Donne	Totale
Detenuti Italiani + Stranieri			
Abruzzo	786	94	880
Basilicata	211	12	223
Calabria	1.675	91	1.766
Campania	4.890	429	5.319
Emilia Romagna	2.834	261	3.095
Friuli Venezia Giulia	900	92	992
Lazio	4.940	485	5.425
Liguria	1.622	122	1.744
Lombardia	7.294	602	7.896
Marche	752	43	795
Molise	227	-	227
Piemonte	3.780	356	4.136
Puglia	3.795	181	3.976
Sardegna	871	58	929
Sicilia	4.370	176	4.546
Toscana	2.383	191	2.574
Trentino Alto Adige	604	44	648
Umbria	472	42	514
Valle d'Aosta	82	-	82
Veneto	2.150	227	2.377
Totale Detenuti Italiani + Stranieri	44.638	3.506	48.144
Detenuti Stranieri			
Abruzzo	275	25	300
Basilicata	38	-	38
Calabria	239	21	260
Campania	857	78	935
Emilia Romagna	1.740	147	1.887
Friuli Venezia Giulia	509	53	562
Lazio	2.348	255	2.603
Liguria	1.031	55	1.086
Lombardia	4.300	348	4.648
Marche	362	23	385
Molise	49	-	49
Piemonte	2.089	169	2.258
Puglia	918	61	979
Sardegna	149	19	168
Sicilia	947	39	986
Toscana	1.562	90	1.652
Trentino Alto Adige	442	27	469
Umbria	288	25	313
Valle d'Aosta	36	-	36
Veneto	1.349	114	1.463
Totale Detenuti Stranieri	19.528	1.549	21.077

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 dicembre 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	169	103	53	37	193	1.370	117	1	1.850
Basilicata	82	42	53	8	103	314	0	0	499
Calabria	662	238	203	65	506	1.433	1	4	2.606
Campania	1.331	838	707	284	1.829	4.013	7	15	7.195
Emilia Romagna	530	367	214	51	632	2.242	83	1	3.488
Friuli Venezia Giulia	170	71	32	16	119	383	6	0	678
Lazio	946	753	441	154	1.348	3.928	13	2	6.237
Liguria	279	112	73	12	197	938	1	3	1.418
Lombardia	1.266	760	603	125	1.488	5.670	3	2	8.429
Marche	162	52	49	14	115	660	0	0	937
Molise	24	19	32	7	58	332	0	0	414
Piemonte	634	269	230	45	544	2.981	33	0	4.192
Puglia	751	321	196	98	615	1.995	4	2	3.367
Sardegna	235	62	107	17	186	1.938	21	0	2.380
Sicilia	1.380	636	398	152	1.186	3.767	8	1	6.342
Toscana	463	277	142	45	464	2.351	0	3	3.281
Trentino Alto Adige	64	36	15	2	53	286	0	0	403
Umbria	107	66	54	28	148	1.111	1	3	1.370
Valle d'Aosta	9	9	15	3	27	160	0	0	196
Veneto	370	204	126	40	370	1.579	6	1	2.326
Totale detenuti Italiani + Stranieri	9.634	5.235	3.743	1.203	10.181	37.451	304	38	57.608
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	51	31	17	8	56	221	13	0	341
Basilicata	20	11	5	0	16	39	0	0	75
Calabria	105	77	68	1	146	269	1	1	522
Campania	206	143	112	22	277	461	1	3	948
Emilia Romagna	317	269	151	28	448	988	16	1	1.770
Friuli Venezia Giulia	93	38	10	5	53	134	0	0	280
Lazio	447	383	202	31	616	1.558	2	2	2.625
Liguria	182	71	46	5	122	436	1	3	744
Lombardia	716	497	355	47	899	2.199	0	0	3.814
Marche	80	29	25	4	58	172	0	0	310
Molise	7	9	16	1	26	104	0	0	137
Piemonte	351	141	131	16	288	1.237	8	0	1.884
Puglia	189	85	42	8	135	159	1	0	484
Sardegna	84	25	58	3	86	634	9	0	813
Sicilia	319	200	125	11	336	562	2	0	1.219
Toscana	325	198	90	27	315	976	0	1	1.617
Trentino Alto Adige	52	30	12	1	43	197	0	0	292
Umbria	43	33	21	1	55	390	0	0	488
Valle d'Aosta	1	7	12	2	21	95	0	0	117
Veneto	252	137	79	18	234	777	1	1	1.265
Totale detenuti Stranieri	3.840	2.414	1.577	239	4.230	11.608	55	12	19.745

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
 Situazione al 31 dicembre 2017

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul totale stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
AFGHANISTAN	49	0	27	0	0	0	76	0	0,4%
AFRICA DEL SUD	5	0	2	0	0	0	7	0	0,0%
ALBANIA	1.067	17	1.528	11	3	0	2.598	28	13,2%
ALGERIA	171	1	285	0	5	0	461	1	2,3%
ANGOLA	1	0	4	0	0	0	5	0	0,0%
ARABIA SAUDITA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
ARGENTINA	11	2	14	2	0	0	25	4	0,1%
ARMENIA	2	0	1	0	0	0	3	0	0,0%
AUSTRIA	1	0	5	1	0	0	6	1	0,0%
AZERBAIJAN	3	0	1	0	0	0	4	0	0,0%
BAHAMAS	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
BANGLADESH	29	0	39	0	0	0	68	0	0,3%
BELGIO	12	0	9	1	0	0	21	1	0,1%
BENIN	2	0	4	0	0	0	6	0	0,0%
BIELORUSSIA	8	0	4	0	0	0	12	0	0,1%
BOLIVIA	4	2	11	0	0	0	15	2	0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA	46	8	151	43	2	0	199	51	1,0%
BRASILE	58	16	75	15	1	0	134	31	0,7%
BULGARIA	63	12	84	12	0	0	147	24	0,7%
BURKINA FASO	9	0	13	0	0	0	22	0	0,1%
BURUNDI	0	0	5	0	0	0	5	0	0,0%
CAMERUN	8	0	6	1	0	0	14	1	0,1%
CANADA	1	0	3	0	0	0	4	0	0,0%
CAPO VERDE	5	0	6	0	0	0	11	0	0,1%
CECA, REPUBBLICA	3	1	9	0	0	0	12	1	0,1%
CECOSLOVACCHIA	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
CIAD	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
CILE	20	2	68	4	1	0	89	6	0,5%
CINA	71	4	167	14	0	0	238	18	1,2%
COLOMBIA	50	6	50	3	1	0	101	9	0,5%
CONGO	1	0	5	0	0	0	6	0	0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	4	1	0	0	0	0	4	1	0,0%
COREA, REPUBBLICA DI	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
COSTA D'AVORIO	46	1	62	0	1	0	109	1	0,6%
COSTA RICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
CROAZIA	18	4	75	24	1	0	94	28	0,5%
CUBA	29	3	33	4	1	0	63	7	0,3%
DANIMARCA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
DOMINICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA	47	5	87	8	0	0	134	13	0,7%
ECUADOR	57	4	111	9	0	0	168	13	0,9%
EGITTO	314	1	334	0	2	0	650	1	3,3%
EL SALVADOR	15	0	34	0	0	0	49	0	0,2%
EMIRATI ARABI UNITI	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
ERITREA	26	0	31	0	0	0	57	0	0,3%
ETIOPIA	9	1	12	1	0	0	21	2	0,1%
EX YUGOSLAVIA	14	0	57	14	1	0	72	14	0,4%
FILIPPINE	24	2	55	8	0	0	79	10	0,4%
FINLANDIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
FRANCIA	37	3	44	1	0	0	81	4	0,4%
GABON	26	0	42	0	0	0	68	0	0,3%
GAMBIA	231	0	132	0	0	0	363	0	1,8%
GEORGIA	113	2	70	2	0	0	183	4	0,9%
GERMANIA	12	1	34	2	0	0	46	3	0,2%

GAMBIA	231	0	132	0	0	0	363	0	1,8%
GEORGIA	113	2	70	2	0	0	183	4	0,9%
GERMANIA	12	1	34	2	0	0	46	3	0,2%
GHANA	91	2	77	4	2	0	170	6	0,9%
GIAMAICA	1	0	3	0	0	0	4	0	0,0%
GIORDANIA	1	0	3	0	0	0	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	7	0	8	0	0	0	15	0	0,1%
GRECIA	10	0	16	0	0	0	26	0	0,1%
GUATEMALA	1	1	3	0	0	0	4	1	0,0%
GUIANA	2	0	1	0	0	0	3	0	0,0%
GUIANA FRANCESE	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
GUINEA	36	0	33	0	0	0	69	0	0,3%
GUINEA BISSAU	10	0	5	1	0	0	15	1	0,1%
HAITI	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
HONDURAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
INDIA	62	1	89	1	0	0	151	2	0,8%
INDONESIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
IRAN	13	0	3	0	1	0	17	0	0,1%
IRAQ	31	0	28	0	2	0	61	0	0,3%
ISRAELE	4	0	9	0	0	0	13	0	0,1%
KAZAKHSTAN	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
KENIA	3	0	7	0	0	0	10	0	0,1%
KIRIBATI	8	0	0	0	0	0	8	0	0,0%
KOSOVO	43	0	44	1	0	0	87	1	0,4%
KYRGYZSTAN	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
LETONIA	11	0	6	1	0	0	17	1	0,1%
LIBANO	6	0	11	0	1	0	18	0	0,1%
LIBERIA	14	1	29	0	0	0	43	1	0,2%
LIBIA	66	0	50	1	1	0	117	1	0,6%
LITUANIA	12	0	40	4	0	0	52	4	0,3%
MACAO	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MACEDONIA	26	2	63	3	0	0	89	5	0,5%
MADAGASCAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
MALDIVE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
MALESIA	2	0	2	1	0	0	4	1	0,0%
MALI	58	0	31	0	0	0	89	0	0,5%
MARIANNE SETT., ISOLE	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MAROCCO	1.429	18	2.266	29	8	0	3.703	47	18,8%
MARSHALL, ISOLE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
MAURITANIA	6	0	2	0	0	0	8	0	0,0%
MAURITIUS	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
MESSICO	7	4	4	0	0	0	11	4	0,1%
MICRONESIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MOLDOVA	90	1	105	4	0	0	195	5	1,0%
MONTENEGRO	5	0	23	4	0	0	28	4	0,1%
MOZAMBICO	1	1	2	0	0	0	3	1	0,0%
NAMIBIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
NEPAL	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
NICARAGUA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
NIGER	16	1	8	1	0	0	24	2	0,1%
NIGERIA	689	123	435	55	1	0	1.125	178	5,7%
NORVEGIA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
OLANDA	5	0	11	0	0	0	16	0	0,1%
PAKISTAN	139	0	109	1	0	0	248	1	1,3%
PARAGUAY	5	1	1	1	0	0	6	2	0,0%
PERU	61	10	158	15	0	0	219	25	1,1%
POLONIA	44	3	83	10	0	0	127	13	0,6%
PORTOGALLO	6	0	14	0	0	0	20	0	0,1%

PERU	61	10	158	15	0	0	219	25	1,1%
POLONIA	44	3	83	10	0	0	127	13	0,6%
PORTOGALLO	6	0	14	0	0	0	20	0	0,1%
RIUNIONE	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
ROMANIA	912	76	1.668	141	8	1	2.588	218	13,1%
RUANDA	1	0	4	0	0	0	5	0	0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE	23	3	27	5	0	0	50	8	0,3%
SENEGAL	204	0	269	3	0	0	473	3	2,4%
SERBIA	67	4	173	17	0	0	240	21	1,2%
SIERRA LEONE	13	0	9	0	0	0	22	0	0,1%
SIRIA	42	0	34	0	0	0	76	0	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	4	0	18	1	0	0	22	1	0,1%
SLOVENIA	7	0	16	1	0	0	23	1	0,1%
SOMALIA	44	1	36	0	0	0	80	1	0,4%
SPAGNA	16	5	33	1	0	0	49	6	0,2%
SRI LANKA	20	0	26	0	2	0	48	0	0,2%
STATI UNITI	7	1	11	2	0	0	18	3	0,1%
SUDAN	20	0	21	0	1	0	42	0	0,2%
SVEZIA	1	0	2	0	0	0	3	0	0,0%
SVIZZERA	7	1	11	2	0	0	18	3	0,1%
TAILANDIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
TAJIKISTAN	0	0	1	1	0	0	1	1	0,0%
TANZANIA, REPUBBLICA	12	0	29	3	0	0	41	3	0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	21	0	24	0	0	0	45	0	0,2%
TOGO	4	0	2	0	0	0	6	0	0,0%
TUNISIA	726	6	1.377	8	9	0	2.112	14	10,7%
TURCHIA	11	0	37	0	0	0	48	0	0,2%
TURKMENISTAN	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
UCRAINA	129	4	134	14	0	0	263	18	1,3%
UGANDA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
UNGHERIA	5	1	13	3	0	0	18	4	0,1%
URUGUAY	1	0	14	2	0	0	15	2	0,1%
UZBEKISTAN	1	1	2	0	0	0	3	1	0,0%
VENEZUELA	6	2	17	4	0	0	23	6	0,1%
VIETNAM	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
YEMEN	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
ZAIRE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
ZAMBIA	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
ZIMBABWE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
nazionalità non precisata	7	1	8	1	0	0	15	2	0,1%
totale detenuti stranieri	8.082	374	11.608	526	55	1	19.745	901	100,0%

(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 dicembre 2017

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
ABRUZZO	778	57	134	7
BASILICATA	105	14	7	2
CALABRIA	594	23	61	5
CAMPANIA	2.057	180	153	29
EMILIA ROMAGNA	638	62	322	26
FRIULI VENEZIA GIULIA	396	35	106	10
LAZIO	2.000	138	628	70
LIGURIA	688	35	282	18
LOMBARDIA	3.703	333	1.769	214
MARCHE	268	11	70	1
MOLISE	177		10	
PIEMONTE	2.003	132	878	68
PUGLIA	1.496	60	134	16
SARDEGNA	1.039	45	258	22
SICILIA	2.411	72	224	8
TOSCANA	1.962	130	1.016	54
TRENTINO ALTO ADIGE	275	26	122	5
UMBRIA	417	35	124	13
VALLE D'AOSTA	99		41	
VENETO	1.554	149	724	65
Totale nazionale	22.660	1.537	7.063	633

Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti per area di provenienza - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti presenti stranieri per
area geografica

Situazione al 31 Dicembre 2017

Continente	Aree	Detenuti
Europa	UE	3.387
	Ex Jugoslavia	715
	Albania	2.598
	Altri paesi Europa	587
	Totale Europa	7.287
Africa	Tunisia	2.112
	Marocco	3.703
	Algeria	461
	Nigeria	1.125
	Altri paesi Africa	2.578
	Totale Africa	9.979
Asia	Medio Oriente	237
	Altri paesi Asia	1.120
	Totale Asia	1.357
America	Nord	22
	Centro	274
	Sud	800
	Totale America	1.096
Altro		26
Totale detenuti stranieri		19.745

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Situazione al 31 dicembre 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	5	6	2	3	7	9
EMILIA ROMAGNA	FORLI' CC	0	0	1	1	1	1
LAZIO	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	4	4	10	10	14	14
LOMBARDIA	BERGAMO CC	0	0	1	1	1	1
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R." CR	2	2	0	0	2	2
LOMBARDIA	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	0	0	5	6	5	6
MARCHE	PESARO CC	0	0	1	1	1	1
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	6	7	5	5	11	12
PUGLIA	LECCE "N.C." CC	0	0	1	1	1	1
UMBRIA	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC	0	0	1	1	1	1
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA" CRF	4	4	3	4	7	8
Totale		21	23	30	33	51	56

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

processuale, già a limite ultradecennale. Non si dubita infatti, come in pochi altri casi, né dell'impegno dello zelo della magistratura inquirente, né della fermezza dimostrata dalle corti giudicanti.

Il quadro della magistratura che emerge tuttavia dalle diverse e non poche condanne della Corte Edu sotto il profilo procedurale dell'art. 3 è affatto diverso, forse più rappresentativo della reale situazione di tutela dei diritti umani in relazione al divieto convenzionale in questione, nessuno ha mai censurato lo scarso impegno dei magistrati o li ha mai richiamati a responsabilità. L'appiattimento sulle versioni ufficiali delle forze di Polizia e la rinuncia a priori nell'attivazione dell'indagine, quello che la Corte Edu non si stanca di denunciare, è anzi la scorciatoia che evita problemi e tensioni con le forze dell'ordine.

Si aprirebbe in questa direzione altro profilo di riflessione, relativo al palese conflitto d'interessi che può caratterizzare l'ufficio del pubblico ministero in relazione alle denunce contro la polizia giudiziaria, proprio a cause dell'ordinaria e quotidiana collaborazione. La simbiosi degli organi inquirenti assume aspetti anche più complessi, se si analizzano i rapporti di vertice. Il mancato adempimento degli obblighi di sospensione dal servizio e di rimozione dei funzionari e agenti coinvolti amplifica questa situazione, come i casi del G8 hanno evidenziato. Occorre esserne consapevoli e trovare adeguati rimedi istituzionali, se non v'è, come pare, alcun messaggio di chiarezza da parte della magistratura nei casi concreti.

In realtà proprio il ruolo di garanzia del pm è stato sollecitato dallo stesso Comitato europeo per la prevenzione della tortura, in occasione di un recente rapporto nel quale s'invitavano le autorità italiane, per assicurare pronta ed efficace indagine nei casi di maltrattamenti, a istituire un servizio specializzato, sotto la direzione del pubblico ministero, per la trattazione delle denunce concernenti agenti delle forze di Polizia o dell'Amministrazione penitenziaria. Nonostante l'attivismo organizzativo dei dirigenti degli uffici di procura, non risulta che alcuno si sia attivato in questa direzione, né abbia mai dato priorità con la dovuta enfasi a procedimenti per fatti asseritamente in violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Un criterio di priorità legislativo, convenzionale e costituzionale, che non ha mai troppo appassionato la magistratura. Teniamone conto nell'ormai trita discussione sui criteri di priorità. Così come dovrebbe tenersi conto dell'assenza della voce della magistratura nel dibattito sull'approvazione della legge n. 110/2017, salvo sporadici comunicati a cose in gran parte fatte e ancor più rari interventi individuali".

Nulla la notifica al difensore se l'imputato ha eletto il suo domicilio di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2017

L'irritualità della notifica della citazione a giudizio fatta al difensore di fiducia, malgrado l'imputato abbia eletto il suo domicilio altrove, non può essere sanata solo perché l'avvocato non dimostra che il suo assisto non è stato nelle condizioni di conoscere l'atto.

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 58120, si esprimono sulla nullità a regime intermedio della notifica "irregolare". E lo fanno prendendo le distanze da una precedente pronuncia, resa sullo stesso argomento sempre dal Supremo consesso nel 2008 (sentenza 19602).

In quell'occasione le Sezioni unite si erano mostrate favorevoli alla possibilità di "rimediare" in caso di notifica avvenuta nelle mani del difensore anziché nel luogo indicato dall'imputato. I giudici avevano ritenuto sanabile la nullità generale a regime intermedio, se è dimostrato che il "disguido" non ha impedito al diretto interessato di avere notizia dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. In ogni caso la nullità era considerata priva di effetti se non dedotta con tempestività.

Secondo questo indirizzo, infatti, anche se non si può fare un'acritica equiparazione tra la notifica al legale e quella presso il domicilio eletto, il rapporto di fiducia che lega l'imputato al suo difensore farebbe sorgere una sorta di presunzione di conoscenza, imponendo all'avvocato di fornire una prova contraria.

Ora la sentenza 58120 si dissocia da questa tesi. Secondo i giudici in assenza di una sanatoria codificata, non ci si può basare sul solo rapporto fiduciario per generalizzare e decidere che la notifica è nota all'imputato anche se non è arrivata a lui. Addossare all'avvocato l'onere di dimostrare la perdurante esistenza o meno del rapporto con il suo assisto, vuol dire - precisano le Sezioni unite - raggiungere il "risultato paradossale di "sterilizzare" automaticamente un vizio che si ammette integrare una nullità di ordine generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fiduciario), ogniqualvolta la notifica pur irregolare sia compiuta a mani del difensore di fiducia".

Chiarito dunque che il legale che intende contestare l'invalidità della notifica non deve provare l'interruzione dei contatti con il cliente, il Supremo collegio precisa che il giudice può comunque desumere dagli atti dei motivi obiettivi di "sanatoria" della nullità. Può accadere nel caso il ricorso sia stato proposto personalmente dall'imputato (facoltà ora esclusa dalla riforma del Codice di rito penale), o nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia stato nominato al solo scopo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio che si sostiene di non conoscere o, per finire, nell'eventualità in cui il domicilio dichiarato sia inesistente.

Sardegna: aumentano nelle carceri sarde i detenuti col regime di alta sicurezza

linkoristano.it, 30 dicembre 2017

“Il 2017 negli Istituti Penitenziari della Sardegna passerà alla storia con numerose ombre a partire da 3 suicidi (2 a Cagliari-Uta; 1 a Sassari-Bancali), numerosi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo. Insufficienti i direttori, uno dei quali (Marco Porcu) con tre incarichi, un'altra (Patrizia Incollu) con due; assenti i Vice Direttori; inadeguati gli Agenti della Polizia Penitenziaria (mancano circa 700 unità); insufficienti gli Educatori per un'organizzazione che è finalizzata al recupero e al reinserimento di chi ha commesso reati”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione “Socialismo Diritti Riforme”, con riferimento alla situazione nelle strutture penitenziarie isolate dove “le pecche limitano l'applicazione della legge sull'ordinamento penitenziario e il pieno rispetto del dettato costituzionale”.

“Mentre sono al minimo storico gli operatori penitenziari, di anno in anno - sottolinea Caligaris - aumentano le persone private della libertà. Al 30 novembre (ultimo dato utile) erano 2.265 oltre un quarto delle quali (683) straniere. Sono anche cresciuti i detenuti in regime Alta Sicurezza (Cagliari, Oristano, Nuoro, Tempio) e quelli in 41bis (Sassari). A Nuoro una sezione è destinata a presunte terroriste islamiche”.

Complessivamente le detenute sono una cinquantina. Le problematiche degli Istituti Penitenziari sardi sono fortemente connesse con l'alta percentuale di detenuti in doppia diagnosi, cioè persone che oltre alla tossicodipendenza hanno disturbi mentali. Nelle carceri inoltre sono presenti molti anziani malati e persone afflitte da depressione”.

“Il 2018 - conclude la presidente di SDR - dovrà necessariamente essere un anno di cambiamento, così come il Ministro Andrea Orlando ha evidenziato. Ma dovrà registrare anche una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni regionali. È indispensabile attivare Case di Accoglienza, a regime di sicurezza meno afflittivo, per quelle persone le cui condizioni di salute mentale non permette loro di reggere la vita in cella.

È necessario promuovere attività di formazione all'interno degli Istituti per consentire un reinserimento sociale. I volontari hanno un ruolo importante ma non possono sostituirsi alle Istituzioni. Nel formulare a tutti gli operatori penitenziari gli auguri di buon lavoro per il 2018, auspichiamo quindi una maggiore presenza delle Istituzioni con iniziative concrete anche a sostegno delle cooperative sociali”.

Semilibertà all'ergastolano, anche se è introverso

di Angela Pederiva

Il Gazzettino, 30 dicembre 2017

Un ergastolano può avere diritto alla semilibertà, malgrado abbia ucciso e sia introverso, al punto da non dare prova di un suo completo ravvedimento. L'ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, che aveva rigettato l'istanza di ammissione alla misura alternativa presentata da un detenuto nel carcere di Padova. Ora il caso dovrà dunque essere riesaminato, com'era già accaduto in occasione di una vacanza-premio in Valle d'Aosta, prima ammessa, poi impugnata e quindi concessa, anche se ormai troppo tardi.

Protagonista della vicenda è Gianni Piras, condannato all'ergastolo per omicidio e concorso in tentato omicidio, nell'ambito della sanguinosa faida di Siurgus Donigala nella provincia del Sud Sardegna. Una storia di rancori e rappresaglie fra clan rivali, iniziata negli anni '80 con due attentati agli allevamenti di maiali e sfociata in una lunga serie di rapine, traffici di armi e assassinii. Fra questi anche l'agguato a Dario Piludu, ucciso con otto colpi di fucile dai fratelli Antonio e Gianni Piras, il 26 maggio 1998.

Per quel delitto (e per un secondo sfiorato) il 51enne, all'epoca residente in Emilia Romagna, è incarcerato al Due Palazzi. Fine pena mai, disse la sentenza, passata in giudicato. In realtà negli anni il recluso ha intrapreso un percorso di rieducazione, scandito da inserimento lavorativo e permessi-premio, come sarebbe dovuto essere il soggiorno in hotel a Cervinia programmato dal consorzio Giotto nel luglio del 2013, già oggetto di uno scontro fra Procura e Tribunale. Ora la nuova richiesta, questa volta per la semilibertà.

Un'istanza respinta lo scorso 8 marzo dalla Sorveglianza di Padova, secondo cui “pur a fronte di condotta penitenziaria che si manteneva regolare, e dell'impegno profuso nello svolgimento del lavoro esterno”, Piras “aveva solo avviato il processo di revisione critica del passato deviante (e dei gravissimi reati che lo connotavano, inseriti nel più ampio quadro di una sanguinosa faida inter-familiare), mentre l'osservazione psicologica palesava persistenti difficoltà d'introspezione ed interlocuzione, figlie del carattere e della cultura di origine del detenuto”. Un rifiuto contestato dalla difesa dell'ergastolano, anche sulla base del giudizio positivo espresso dal gruppo di osservazione e trattamento, che ha tenuto conto degli indicatori di “progressiva risocializzazione”, tra cui “lo stesso sforzo di riavvicinamento all'opposto clan familiare ed il risarcimento del danno in corso”.

Ricorso accolto dalla Suprema Corte, per la quale il Tribunale “può discostarsi dal parere degli esperti” ma deve

“offrire di ciò giustificazione adeguata”, senza “limitarsi ad opporre il dato storico dei pur gravi delitti commessi o aspetti personologici, quali la riservatezza di matrice temperamentale e culturale”.

Non solo carcere: la giustizia può essere anche riparativa

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 30 dicembre 2017

L'istituto giuridico è previsto in uno dei decreti attuativi della riforma penitenziaria. Nel film “La parte degli angeli” di Ken Loach, ambientato in Scozia, c'è un giovane ragazzo, Robbie, con il passato da teppista, che riduce su una sedia a rotelle un suo coetaneo per un diverbio stradale. Per lui non c'è la punizione carceraria, ma un percorso in comunità per fare lavori socialmente utili che inizia dopo un toccante incontro con la madre della vittima, che in presenza di funzionari della giustizia e dei servizi sociali lo apostrofa disperata: “Vedi come hai ridotto mio figlio? Ti rendi conto?”. A quel punto Robbie ha una reazione disperata, piange, si mette la mano tra i capelli, trema.

Robbie si è reso conto del male che ha fatto.

Ken Loach punta il suo film su una fase importante della “giustizia riparativa”. Stando agli studi in materia, quest'istituto giuridico, abbatte in modo sensibile il rischio di recidiva. Ma non solo. La giustizia riparativa considera il reato come un danno alla persona e ne pone il rimedio in capo all'autore. Il Garante nazionale per i diritti dei detenuti Mauro Palma aveva spiegato a Il Dubbio che la “giustizia riparativa” “fa in modo che si può rispondere alla commissione di un male predisponendo un percorso che faccia acquisire consapevolezza e si riannodi quel filo sociale che con la commissione del reato si è reciso”.

C'è una convinzione collettiva che il crimine sia un'offesa contro lo Stato, che le persone che commettono un reato debbano essere punite esclusivamente con la detenzione carceraria e che le decisioni sul come trattare gli autori di reato debbano essere eseguite da parte di amministratori della giustizia attraverso un procedimento legale formale. Ciò che è incredibile della “giustizia riparativa” è che modifica tutte queste assunzioni: essa vede infatti il crimine non come un'offesa contro lo Stato, ma come un danno alle persone e alle relazioni e, invece di punire gli autori del reato esclusivamente con la galera, si preoccupa di riparare il dolore inflitto dalla commissione del crimine. Non solo viene presa in considerazione la vittima, ma anche tutte le vittime del reato specifico. Sempre Mauro Palma, a Il Dubbio, aveva fatto l'esempio di chi si è macchiato di violenza sessuale. L'incontro non deve avvenire necessariamente con la sua vittima, ma con un gruppo di persone vittime di tale violenza. Le vittime e l'autore del reato possono così ricoprire un ruolo attivo, così come la collettività, che può sostenere la vittima e aiutare l'autore di reato ad attenersi agli accordi presi per la riparazione del danno.

L'esperienza italiana - La “giustizia riparativa” non è esplicitamente contemplata dall'attuale ordinamento penitenziario, quindi è ancora di nicchia. Per questo c'è un decreto - che intende valorizzarla e inserirla nero su bianco nell'ordinamento - elaborato dalle commissioni, istituite dal ministro della Giustizia Orlando e prontamente visionate dall'ufficio del Garante Nazionale, che dovranno passare al vaglio del Consiglio dei ministri per poi attuare in pieno la riforma dell'ordinamento penitenziario. Se a livello internazionale i riferimenti normativi più importanti sono la Raccomandazione del 1999 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale, la Risoluzione dell'Onu del 2002 e la direttiva europea del 2012, anche in Italia qualcosa si è mosso nel recente passato. Nel 2002 il ministero della Giustizia ha istituito una Commissione di studio sulla “Mediazione penale e la giustizia riparativa” che nel 2005 ha emanato le Linee di indirizzo sull'applicazione della “giustizia riparativa” e della mediazione reo/vittima nell'ambito dell'esecuzione penale di condannati adulti.

In Italia le pratiche di “giustizia riparativa” nell'ambito dell'esecuzione della pena sono ancora in via di sperimentazione. Concretamente, da qualche anno sono in corso alcune sperimentazioni di incontri di mediazione reo/vittima mediante l'intervento di un terzo indipendente rispetto agli operatori deputati al trattamento, su autorizzazione specifica del ministero attraverso la stipula di convenzioni ad hoc con centri e uffici di mediazione sparsi sul territorio nazionale. Queste attività devono necessariamente conservare le caratteristiche loro proprie legate ai principi di confidenzialità, volontarietà e gratuità degli interventi. Un esempio virtuoso è il “Progetto Sicomoro”, patrocinato dal ministero della Giustizia. Il nome si ispira al brano evangelico in cui Zaccheo si nasconde fra i rami dell'albero, ma viene riconosciuto da Gesù, che lo chiama per nome e suscita in lui un ravvedimento. Parliamo di una iniziativa promossa dalla Prison Fellowship Italia Onlus, che dal 2009 intende supportare migliaia di detenuti di alcune carceri italiane per favorirne il reinserimento sociale. Concetti chiave per una completa descrizione del Progetto sono quelli di avvicinamento e di comprensione reciproca. In concreto, esso si è sostanziato in otto incontri settimanali tra condannati definitivi e vittime non dirette. In ogni occasione è stato promosso l'approfondimento di tematiche quali quella del perdono, del pentimento, della responsabilità, della riparazione e della riconciliazione, che si sono ritenute utili a favorire un sincero confronto tra le parti coinvolte. Le sessioni hanno consentito a vittime e rei di raccontarsi, di mostrarsi nell'intimità delle loro ferite e delle loro debolezze, e dunque di conoscersi e di riconoscersi l'uno nell'altro.

Nelson Mandela - Si è capito che la “giustizia riparativa” supera l’idea della sanzione come pena e mira a ricostruire una relazione tra le persone coinvolte, vittime e colpevole. Il pioniere di questo nuovo modo di fare giustizia è stato Nelson Mandela. Con la sua elezione nel 1994 si segnò la fine della politica di segregazione razziale istituita dalla popolazione bianca (gli afrikaner) nei confronti della popolazione nera, ovvero la fine dell’apartheid. Nonostante la dichiarazione della fine di questo regime, il paese era inevitabilmente diviso e lacerato dalle violenze degli anni passati. Per costruire un nuovo stato, una nuova comunità, era necessario costruire una nuova identità collettiva. Perché questo fosse possibile vennero istituite le Commissioni di Verità e Riconciliazione. La Commissione di Verità e Riconciliazione fu essenzialmente un tribunale (composto da tre comitati) che aveva lo scopo di raccogliere le testimonianze delle vittime e degli autori dei crimini commessi da entrambe le parti durante il regime e concedere il perdono (attraverso l’amnistia) per le azioni svolte durante il periodo dell’apartheid. Andare di fronte alla Commissione post apartheid per confessare azioni commesse e sofferenze subite è stato il modo per riaccendere le relazioni con la comunità di cui si è parte. Quel ristabilire relazioni si fa giustizia concreta, non ha bisogno di pene e indica la determinazione nel tornare a camminare insieme.

Intercettazioni, più tutela della privacy

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 30 dicembre 2017

L’Anm: troppo spazio alla polizia giudiziaria - Orlando: preoccupazioni non fondate. Una maggiore tutela della privacy. Senza però compromettere l’utilizzo di uno strumento che era e resta assolutamente fondamentale per le indagini.

È su questo doppio binario che si muove la nuova disciplina delle intercettazioni che ieri è stata approvata definitivamente dal Consiglio dei ministri. Un via libera che è però occasione di botta e risposta tra il ministro della Giustizia Andrea Orlando e l’Associazione nazionale magistrati. Così, Orlando, prima spiega che “abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalità e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno” e poi sottolinea che quella dell’Anm sull’eccessivo potere dato dalla riforma alla polizia giudiziaria “mi pare onestamente una preoccupazione non fondata, anche perché il testo è cambiato nel senso auspicato dall’Anm anche se non esattamente come richiedeva.

C’è un’interlocuzione tra pm e polizia giudiziaria per cui alla fine è sempre il pm ad essere il dominus dell’indagine”. Già, perché l’Anm ha messo nel mirino la riforma soprattutto per, parole del presidente Eugenio Albamonte, “strapotere della polizia giudiziaria nella selezione delle intercettazioni”. Infatti, uno dei cardini del decreto legislativo varato ieri prevede il divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni considerate irrilevanti per le indagini e di quelle che contengono dati personali sensibili; nel verbale dovranno essere indicate solo la data, l’ora e il dispositivo su cui la registrazione è stata effettuata. In questo modo, però, avverte Albamonte, “senza che venga indicato un minimo di contenuto dell’intercettazione ritenuta irrilevante diventa impossibile un vero controllo da parte del pm”.

Il pubblico ministero, nella lettura dell’Anm, non potrà dunque evitare che avvengano “errori” di trascrizione, come quelli assurti a loro modo alle cronache, non solo giudiziarie, da ultimo nella vicenda Consip (dove il riferimento è al fraintendimento sulle parole dell’ex parlamentare Italo Bocchino su un incontro mai avvenuto tra il padre dell’ex premier Matteo Renzi, Tiziano, e l’imprenditore Alfredo Romeo).

Per l’Anm è uno scivolone che si sarebbe potuto evitare se si fosse voluto restringere l’area dell’irrilevanza, come peraltro era stato chiesto anche dai principali procuratori del Paese, confinando il divieto al solo materiale “manifestamente irrilevante”. Richiesta poi tradotta nelle condizioni messe nero su bianco dal parere approvato al Senato, ma non accolta in sede di redazione finale del decreto da parte del ministero. E per l’Anm, a non funzionare c’è anche la limitazione alle sole inchieste per reati di mafia e terrorismo dell’utilizzo dei virus informatici (o trojan horses).

Tuttavia Orlando rivendica che “ora abbiamo un quadro più chiaro delle procedure mediante le quali vanno tolte dai fascicoli le conversazioni che non hanno rilevanza penale, c’è un procedimento di contraddittorio per definire cosa deve andare e cosa non deve andare nei fascicoli e ci sono una serie di responsabilità in riferimento ai capi degli uffici in ordine alla custodia e alla distruzione di ciò che non è rilevante”. Tra l’altro, ricorda il ministro, la riforma agevola le intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. Perplessità però sono avanzate anche dall’avvocatura.

Con le Camere penali che lamentano la compressione del diritto di difesa. Non convince i penalisti l’esiguità del tempo a disposizione per l’esame del materiale intercettato. Anche dopo l’ultimo intervento che ha elevato da 5 a 10 giorni il termine, con una proroga sino a 30 giorni nei casi di particolare complessità. Al di là degli ultimi emendamenti, contesta l’Unione “il vulnus di questa riforma resta: non dare copie agli avvocati di tutto il materiale intercettato”.

Una ferita tanto più grave, visto che oggi “tanti processi si fanno sulla base delle intercettazioni: migliaia di colloqui captati anche nei procedimenti più banali, con numeri che diventano 10-20 volte maggiori nei casi giudiziari di maggiore importanza. Per questo aver corretto i termini per la consultazione del materiale depositato cambia poco, visto che in procedimenti dove “il 98% per cento del materiale intercettato è irrilevante, non bastano 10 giorni” per trovare invece le conversazioni utili alla difesa. Una ricerca che sarà possibile solo ai grandi studi legali.

Sarà il Pm a garantire sulla riservatezza

Nessun ingresso nel procedimento penale per le intercettazioni su dati sensibili o, comunque, irrilevanti. Era il principio della legge delega ed è stato tradotto nel decreto legislativo con un meccanismo che vede una prima selezione affidata alla polizia giudiziaria. Sarà quest'ultima infatti a dovere predisporre un verbale nel quale dell'intercettazione irrilevante ci sarà una traccia solo sommaria (data, ora e dispositivo dell'operazione).

Il pm sarà informato dalla polizia giudiziaria per verificare l'asserita irrilevanza delle comunicazioni: gli ufficiali di pg, cioè, hanno l'obbligo di informare il pubblico ministero in tutti i casi in cui è dubbio se procedere nel verbale alla trascrizione delle conversazioni. Il pm allora potrà disporre la trascrizione delle comunicazioni, anche di quelle che contengono dati sensibili, che a suo giudizio devono essere comunque ritenute significative rispetto ai fatti oggetto d'indagine.

Tutto il materiale confluirà comunque in un archivio vigilato dal pm: sarà lui a garantire sulla riservatezza della documentazione, in maniera tale da escludere, fin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone e fatti estranei alla vicenda oggetto di investigazione. Agli avvocati sarà assicurata una “sola” facoltà di ascolto e di esame, ma non di copia. Il decreto mette poi in campo una procedura in due fasi, che prevede il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e la successiva acquisizione, a cui il giudice provvede sulla base di un contraddittorio tra le parti di tipo cartolare (richieste scritte e memorie); se necessario, il giudice può fissare udienza, con la partecipazione del pubblico ministero e dei soli difensori, per provvedere all'acquisizione e al contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, delle comunicazioni irrilevanti e inutilizzabili.

Ordinanze cautelari, sì alla pubblicazione

È la più significativa tra le novità introdotte nell'ultimissima versione del decreto. E, a parziale bilanciamento delle restrizioni al diritto di cronaca, apre all'accesso delle ordinanze cautelari da parte dei giornalisti. Si sottolinea che il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o fino al termine dell'udienza preliminare, non riguarda l'ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, diventa pubblicabile. In questo modo, spiega il ministero della Giustizia, si realizza il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco: tra l'efficienza investigativa direttamente collegata all'obbligatorietà dell'azione penale, la riservatezza delle persone coinvolte dalle operazioni di intercettazione e la libertà di stampa con il connesso diritto all'informazione.

“Non v'è allora ragione - si osserva - per sottrarre l'ordinanza cautelare elaborata secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione”. Con la sua esecuzione o notificazione viene infatti meno il segreto. Se all'acquisizione ordinaria segue la possibilità di pubblicazione, il meccanismo di acquisizione predisposto per il caso di procedimento cautelare risponde alle medesime esigenze di tutela della riservatezza: esclusione di ogni conversazione irrilevante, di ogni riferimento inutile a terzi estranei o da cui si ricavano dati sensibili. Resta la forte perplessità della Fnsi.

“Sbaglia chi crede che la tutela del diritto di cronaca possa esaurirsi nel diritto di richiedere copia delle ordinanze del Gip. Questa norma, inserita nel provvedimento approvato dal governo, rappresenta un passo in avanti rispetto al testo iniziale, ma non può limitare il diritto dei giornalisti a pubblicare ogni notizia rilevante per l'opinione pubblica, anche se irrilevante ai fini del processo penale”.

Sessualità dietro le sbarre

di Vittorio Sgarbi

Il Giornale, 29 dicembre 2017

A proposito del carcere, e della tortura, la privazione della libertà e l'obiettivo della rieducazione, spesso mancato, non possono essere anteposti alla natura e agli istinti dell'uomo. Mi riferisco alla sfera sessuale e affettiva, che nessuna pretesa rieducazione, neanche in nome di principi religiosi, può limitare.

In nome di quale astratto principio io devo interdire l'istinto e l'esercizio della sessualità, costringendo un detenuto a orientarsi inevitabilmente verso l'omosessualità e alla idealizzazione di una dimensione amorosa impraticabile? Io conosco bene questa condizione, perché, con minor trauma, l'ho vissuta in collegio, nelle sordide camerate, nei bagni alla turca.

Lì ho avvertito la frustrazione sessuale dei preti, e ho sfiorato le attrazioni bisessuali di alcuni compagni predisposti. E non era un carcere! E i fine settimana i genitori ti portavano fuori, restituendoti all'aria libera. Ricordo che, una volta, salii su una vetturetta dell'autoscontro, invitando una ragazza con me.

Alla fine della corsa, il prete che ci accompagnava pretese di salire al posto della ragazza; e io lo mandai al diavolo, aprendo una stagione di conflitti, che segnò il mio successivo soggiorno (e anche il mio carattere) fino a quando fui cacciato. Ora, come può lo Stato torturare in carcere, fino a deviarne la sessualità, un uomo che si pretende di rieducare, come dispone l'articolo 27 della Costituzione? Come la mettiamo? E i magistrati non ne avvertono la responsabilità?

Oltre il carcere. Così la giustizia riparativa riconcilia vittime e carnefici
di Paolo Viana

Avvenire, 29 dicembre 2017

Condivisione e aiuto reciproco per curare le ferite: una sfida culturale che per funzionare ha bisogno di coinvolgere la società civile. L'impegno della Chiesa nei territori.

“L'uomo non è il suo reato e il carcere non è l'unico modo per scontare la pena. Anzi, potrebbe addirittura non rispondere in modo adeguato alle indicazioni del dettato costituzionale, la 'rieducazione del condannato', se è vero che coloro che vivono l'espiazione della pena solo con la misura detentiva ricadono nella recidiva, per il 70%”.

Chi dice queste cose è di parte. Pietro Borrotzu fa il prete. E neanche un prete qualsiasi. Uno di quei sacerdoti che marciano con i lavoratori e accolgono i detenuti; insomma, uno che vive la propria vocazione con le mani sporche di umanità, alternando i modi spicci al silenzio sornione dei barbaricini. Recentemente, con la sua Associazione “Ut Unum Sint” ha promosso un seminario sulla giustizia riparativa che ha lasciato il segno. Come lo lascia, ogni giorno, la cooperativa sociale con cui organizza nel Nuorese l'accoglienza dei familiari dei detenuti, dei detenuti in permesso premio, gli inserimenti lavorativi di ex-detenuti presso aziende agricole e commerciali, con la formula delle borse lavoro e della “messa alla prova”.

Al seminario, cui hanno partecipato anche sette detenuti della Sezione Alta Sicurezza del carcere di Badu e Carros e quattro di Mamone, don Pietro ha fustigato la società delle tentazioni, che condanna chi vi cade. Tesi indigeribile per chi alla tentazione ha saputo resistere; perché più solido, o più timido; oppure perché la vita gli ha regalato quel che gli altri devono sudarsi e che alcuni decidono di prendersi con la violenza. Don Pietro fa il prete ma non vive sulla luna: sa bene che le sue idee non sono popolari. Sono le stesse di don Raffaele Grimaldi, ventitré anni nel carcere di Secondigliano.

“C'è un lungo percorso da fare - dichiara - e servono gli strumenti idonei. Occorre provvedere alla formazione dei mediatori, che hanno un ruolo fondamentale nella mediazione penale, non sempre facile. Essi si trovano davanti a persone che devono recuperare integralmente la loro vita e hanno bisogno di accompagnatori professionalmente preparati. Solo se si investe in questo processo innovativo, penale, processuale e culturale, c'è la possibilità di facilitare l'incontro tra la vittima e il reo”. Il prossimo ottobre don Raffaele riunirà cappellani carcerari e associazioni di volontariato in un convegno nazionale che si terrà a Napoli. “Parleremo anche di giustizia riparativa, su cui c'è grande fermento, anche se è un cammino in salita e troppo spesso - annuncia - viene frainteso dalla società”.

Il riferimento è alla convinzione (errata) che la giustizia riparativa serva a convincere il magistrato di sorveglianza ad essere di manica larga nell'attribuzione dei permessi. “È tutt'altra cosa, è un percorso lungo e laborioso, doloroso, che porta il detenuto a rimettersi in discussione e che abbisogna della disponibilità della vittima o della famiglia della vittima, ma non condiziona il decorso della pena” afferma il cappellano.

Di questo percorso esiste anche un racconto, contenuto nel ‘Libro dell'incontro’, richiamato durante il seminario di Nuoro dall'avvocata Mariangela Torrente; ha spiegato che la giustizia riparativa “intende reintegrare nella società sia la vittima che il colpevole, ricomporre la ferita lasciata aperta dagli anni di piombo”. Nelle famiglie delle vittime, anche in quel caso, c'era “una domanda di giustizia non esaurita: avvertivano la sensazione di una insufficienza, nonostante la condanna e le pene inflitte ai terroristi. Nel libro dell'incontro si applica “la giustizia orizzontale” che è quella di reggere lo sguardo dell'altro, di chi mi sta di fronte e lasciarmi interrogare”. In quel caso, ha funzionato. Dell'incontro tra la vittima, con il suo dolore, e il reo, che deve chiamare per nome il male che ha fatto, parla anche padre Francesco Occhetta nel volume La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione. A Nuoro c'era anche il giovane gesuita della Civiltà Cattolica, a sostenere che attraverso un mediatore il reo deve “riparare” ciò che ha rotto: lo chiede l'Europa e anche la legge italiana. Tuttavia padre Occhetta è convinto che il modello possa crescere solo dal basso. Per questo negli ultimi mesi è entrato nelle carceri di Benevento, Campobasso, Nuoro e Trani per incontrare i detenuti e gli operatori della giustizia.

“Vedo crescere questo modello attraverso la riflessione, la pratica e soprattutto il dialogo con gli operatori di giustizia e Procuratori della Repubblica, Provveditori, Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, Direttori delle

carceri, i responsabili della Polizia penitenziaria ecc.” ha spiegato. La Chiesa nelle carceri ispira da tempo la sua azione a questo modello, generando attraverso le associazioni laicali esperienze di grande valore, ma c’è bisogno che le buone azioni si strutturino in cultura condivisa e in leggi: “La riparazione - sottolinea padre Occhetta - è un modello duro e occorre che le parti lo scelgano volontariamente; la mediazione non è negoziazione e l’utilizzo di misure alternative aiuterebbe la macchina della giustizia a diminuire i tempi dei processi e a umanizzare la riabilitazione durante l’espiazione della pena”.

La giustizia riparativa è innanzi tutto “un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia retributiva (incentrata sul rapporto tra il reato e la pena) e della giustizia riabilitativa (più attenta al recupero del detenuto).

Si tratta quindi prima di tutto di un modello culturale, che ha un nobile precedente nelle “Commissioni Verità e Riconciliazione” del Sud Africa, volute da Nelson Mandela, in una fase di superamento del conflitto”, si legge in un testo che richiama l’evento fondativo della giustizia riparativa ai nell’istituzione, in Canada, dei Programmi di riparazione vittima-colpevole. Questi ultimi risalgono alla prima metà degli anni 70 e introdussero nella sentenza di condanna stabilita dal giudice alcuni accordi di riparazione scaturiti da una serie di incontri tra rei e vittime di reato; secondo quest’interpretazione, la giustizia riparativa si inserisce quindi in un contesto di tentativi e di esperienze di soluzione della controversia orientati a una risposta riparativa, possibilmente concordata tra offensori, vittime e comunità civile, e, in prospettiva, potrebbe portare a una riforma. È l’auspicio di chi la coltiva, ci sono già delle sperimentazioni nell’ambito della giustizia minorile e anche l’istituto della “messa alla prova” anche per gli adulti e la possibilità di estinguere il reato con “lavori di pubblica utilità” si inscrivono in questo percorso.

Papa Francesco ha detto che bisogna “rendere giustizia alla vittima, non giustiziare l’aggressore”, ma don Pietro non si fa illusioni. Sa che riannodare i fili spezzati con l’atto criminoso non è semplice né scontato, anche se è provato che la società ci guadagnerebbe, se è vero che scontare la pena con misure alternative abbatte la recidiva fino al 5%, mentre il 41bis e l’ergastolo ostativo “non estinguono il danno provocato dal reato e non raggiungono l’obiettivo di una società riconciliata”.

Riannodare i fili è l’immagine che si usa in Sardegna per rappresentare questo percorso, perché non è solo un’immagine ma anche un’attività: “Nei nostri 10 anni di attività nel mondo della detenzione - spiega suor Annalisa Garofalo, della cooperativa “Ut unum sint” - abbiamo sempre fatto riferimento al progetto da cui è nata la nostra storia. “Riannodare i fili spezzati dal reato significa accompagnare coloro che hanno beneficiato del progetto in un cammino di libertà e di inserimento lavorativo e di rielaborazione del reato.

Abbiamo sempre intrecciato fili simbolicamente identificati con il vissuto di ciascuna persona inserita nel progetto. Abbiamo utilizzato diversi telai fino ad oggi. Ed ora utilizziamo telai per tessere tutti i tipi di filati e creare degli arazzi”. I colori rappresentano i vissuti dei detenuti e al centro c’è sempre il rosso, il colore delle vittime.

Da sapere: una sfida anche culturale che vuole riparare il danno - Con il termine “giustizia riparativa” si intende un percorso che ha l’obiettivo di permettere a chi ha commesso un reato di rimediare alle conseguenze delle sue azioni. Per fare questo è necessario attivare un processo che, grazie all’intervento di mediatori, coinvolga, purché vi aderiscano liberamente, le vittime (o i familiari) i rei, e la società civile. Non è un modo per accorciare la durata della pena, ma per tentare di riparare un danno. Il crimine, in questo senso, viene visto anche come qualcosa che provoca la rottura di aspettative e legami sociali, e per questo ci si può attivare per tentare di ricomporre questa frattura.

Il Garante nazionale dei detenuti: “questa riforma ha reso più umano il carcere”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 28 dicembre 2017

È una delle persone che più si è battuta per portare a termine l’iter per l’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Parliamo di Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale. Attraverso il suo ufficio, composto da Emilia Rossi e Daniela de Robert, ha potuto visionare i decreti e formulare delle proposte prese poi in considerazione dall’ufficio tecnico di Palazzo Chigi.

All’indomani dell’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario, Mauro Palma ha espresso soddisfazione, auspicando che le modifiche introdotte, fortemente volute dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e definite attraverso un’ampia consultazione, trovino al più presto una concreta attuazione. Il Garante ha commentato con Il Dubbio i punti principali della riforma.

È stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri una prima parte importante dei decreti delegati. Quali sono?

Il primo testo approvato riguarda l’assistenza sanitaria. Il punto caratterizzante di questa disposizione è l’equiparazione tra malattie fisiche e psichiche. Ci sono una serie di norme riguardanti il trattamento sanitario in

carcere. Ad esempio c'è la previsione di sezioni specificatamente riferite all'infermità psichica sopravvenuta durante la detenzione, in questa maniera si rafforza la gestione sanitaria del carcere con un ruolo determinante delle Asl. Un altro aspetto fondamentale è che il medico non farà parte della commissione di disciplina e avrà quindi la libertà di chiedere l'interruzione di un eventuale situazione di isolamento che non sia compatibile con lo stato psichico fisico della persona.

Poi ci sono le misure alternative.

Sì, per quanto riguarda il testo sulle misure alternative c'è da dire che vengono messi in atto una serie di cambiamenti. Parliamo ad esempio dell'affidamento in prova. Secondo l'ordinamento attuale questa misura alternativa viene applicata alle persone che non hanno superato i tre anni di pena. Con il nuovo ordinamento la soglia si allarga a quattro, relativamente a quella da eseguire. Sempre per l'affidamento in prova, ci sono diverse indicazioni sull'esecuzione.

Ad esempio coloro che non hanno una dimora propria, possono accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, oppure a un luogo di dimora sociale appositamente creato per l'esecuzione della pena. Poi, altro elemento importante, c'è anche il discorso relativo alla responsabilizzazione. All'atto dell'affidamento ci sarà un piano di trattamento individuale in cui ci sono i rapporti con l'Uepe (Uffici per l'esecuzione penale esterna) e con altri soggetti pubblici o privati con finalità di cure e sostegno. Viene considerato anche attraverso l'assunzione di specifici impegni per attenuare le conseguenze del reato e, cosa molto importante, l'adoperarsi anche a favore della vittima. È interessante sottolineare che verrà istituita anche una specie di affidamento in prova per le persone con infermità psichica e sarà una sorta di presa in carico terapeutica.

Ma le misure alternative riguardano anche i reati ostativi?

Sì, ma vengono esclusi coloro che sono accusati di criminalità organizzata e terrorismo. Però rimangono tutti gli altri reati che rientrano nel 4bis per i quali i magistrati hanno la possibilità di rivalutare un percorso.

Secondo lei è giusta questa esclusione?

Io sono contro il concetto teorico di ostatività. Sono dell'idea che la preclusione automatica toglie al giudice la possibilità di valutazione. Si tratta di una questione di cultura giuridica. Il giudice deve avere la possibilità di valutare, magari non concederà i benefici, ma è giusto che abbia potuto valutare il cambiamento o meno di una persona. Penso al libro "Fine pena ora" del magistrato Elvio Fassone. Lui aveva condannato all'ergastolo un mafioso, ma poi ha potuto osservare il cambiamento: perché togliere al giudice la possibilità di valutazione?

Per quanto riguarda invece la valorizzazione della giustizia riparativa?

Ancora non l'hanno approvata perché è un decreto a se. Questa misura, su base volontaria, è già esistente nel nostro ordinamento e ha avuto risultati positivi, ma di nicchia. Secondo me il risultato culturalmente più importante è che la giustizia riparativa ha introdotto il principio che non necessariamente a un male bisogna reagire con un altro male: in fondo la privazione della libertà è un altro male. La giustizia riparativa, invece, fa in modo che si può rispondere alla commissione di un male predisponendo un percorso che faccia acquisire consapevolezza e si riannodi quel filo sociale che con la commissione del reato si è reciso.

Affettività e lavoro penitenziario: altri due capitoli importanti della riforma.

Ancora non sono stati approvati perché richiedono risorse finanziarie e ancora deve essere approvata la legge di bilancio. In alcuni istituti penitenziari europei sono autorizzati gli incontri tra partner, ma ci sono delle situazioni che lasciano molto a desiderare. È necessario perciò predisporre dei mini-moduli sufficientemente attrezzati nei quali accogliere adeguatamente le coppie. Per questo servono risorse finanziarie.

Meno carcere più pene alternative: ecco la riforma
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 27 dicembre 2017

L'Ordinamento Penitenziario del 1975 sarà finalmente aggiornato. serve solo il parere delle Commissioni di Camera e Senato sui decreti attuativi. Lo spirito della riforma dell'ordinamento penitenziario, che è ad un passo dall'attuazione, si può sintetizzare così: meno carcere e più pene alternative. Il 22 dicembre scorso, in extremis, il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame preliminare, i decreti attuativi: ora le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno a disposizione, anche nel caso di scioglimento del Parlamento, quarantacinque giorni per esprimere un parere sulla conformità dei decreti alla legge delega. Solo a quel punto l'ordinamento penitenziario del 1975 sarà finalmente aggiornato mettendo in atto altre concezioni più avanzate, per dare un senso all'esecuzione

penale che ha come faro il principio dell'articolo 27 della Costituzione italiana

Soprattutto nella parte dell'articolo 27 che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Un principio, quest'ultimo, che non ha ancora trovato piena applicazione, come dimostrano le sentenze della Corte Europea e le bacchettate da parte di diversi organismi internazionali come l'Onu.

I principi ispirati dagli Stati Generali - Ancora non si conoscono nel dettaglio i contenuti dei decreti, ma sappiamo che si sono ispirati ai lavori degli Stati generali sull'esecuzione della pena - istituiti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando - che si erano conclusi a maggio del 2016.

Furono diciotto i tavoli ed erano composti da operatori penitenziari, giuristi, componenti dell'associazione come Antigone e anche personalità politiche come Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale. Il lavoro degli Stati generali ha fornito indicazioni preziose per l'attuazione della delega in materia penitenziaria, ma, soprattutto, configura una grande operazione culturale volta a superare un sistema ancora carcero- centrico, che identifica troppo sbrigativamente la sanzione penale con la reclusione in carcere. I lavori dei 18 tavoli hanno caratterizzato una nuova e inedita attenzione agli spazi architettonici, ai luoghi e tempi (verso una detenzione meno "carceraria), all'affettività e alla sessualità in carcere, alle vulnerabilità sociali dietro le sbarre (minori, donne, tossicodipendenti), al disagio psichico e alle sue conseguenze sul trattamento, ai sistemi di contenimento della pericolosità sociale dei soggetti non imputabili (pensiamo alle Rems), alla valorizzazione degli elementi del trattamento (tipo l'istruzione, la cultura, lo sport) e, infine, al lavoro carcerario. Non è stata esclusa nemmeno un'attenzione particolare alla pena perpetua (in particolare l'ergastolo ostativo), nel senso di una sua progressiva "umanizzazione", come anche una riconsiderazione delle finalità e dei presupposti dei regimi "differenziati" (il 41bis e circuito "alta sicurezza") e del sistema delle preclusioni (art. 4bis) per dare nuovo slancio e contenuto alla "discrezionalità" delle decisioni della magistratura di sorveglianza sui percorsi rieducativi del singolo.

Probabilmente, gli ultimi punti riguardanti i reati ostativi, - forse anche per l'opposizione del Movimento Cinque Stelle - non sono stati presi in considerazione dai decreti attuativi della riforma.

I criteri direttivi dei decreti approvati - In attesa di conoscere i testi approvati, un primo obiettivo che traspare dalla lettura dei criteri direttivi è quello dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso. In sintesi, ci sarà l'allargamento della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come la "messa alla prova" e il lavoro esterno, o altre forme di espiazione della pena come la cosiddetta "giustizia riparativa". Tutte misure che favoriscono l'abbattimento della recidiva. In altri termini si sono, in concreto, poste le basi per semplificare le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitare il ricorso alle misure alternative, eliminare automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, incentivare la giustizia riparativa, incrementare il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscere il diritto all'affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale ed assicurare effettività alla funzione rieducativa della pena. Da dette procedure restano esclusi - come già detto - i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. A questo si aggiunge la valorizzazione al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l'utilizzo di collegamenti via Skype, al riordino della medicina penitenziaria, all'agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto. Va però sottolineato che il diritto alla sessualità sembra per ora impraticabile per via delle strutture inesistenti e non basterebbero i soldi previsti dalla legge di bilancio.

L'impegno delle Commissioni e del Garante - I decreti sono stati elaborati dalle tre commissioni coordinate da Glauco Giostra e istituite dal ministro Orlando quando, a giugno del 2017, la legge penitenziaria passò in via definitiva. Le tre commissioni avevano tempo di elaborare i decreti attuativi entro fine dicembre, ma grazie anche alla pressione esercitata dal Partito Radicale attraverso lo sciopero della fame di Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli e ai 30 mila detenuti che hanno aderito al Satyagraha, i componenti delle commissioni hanno lavorato ininterrottamente per cinque mesi fino a consegnare con largo anticipo, sul tavolo di Palazzo Chigi, i testi dei decreti. Quest'ultimi erano poi stati tramessi all'ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti, presieduto da Mauro Palma e composto da Emilia Rossi e Daniela De Robert, per visionarli e apportare delle osservazioni. L'11 dicembre scorso, il Garante aveva consegnato l'ultima parte dei decreti e il resto della storia la conosciamo. Il 22 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato in maniera preliminare tutti i testi. Il guardasigilli, all'indomani dell'approvazione, ha espresso felicitazioni e, soprattutto, ha ringraziato il Partito Radicale per il suo impegno. "Se si deve citare una forza politica - ha detto il ministro Orlando ai microfoni di Radio radicale devo ringraziare i radicali. A volte loro diffidavano delle reali opportunità di riuscita di questo lungo percorso e per questo mi sono sentito messo in mora da loro, ma senza questo stimolo non saremmo arrivati dove siamo arrivati. La battaglia pubblica e politica - chiosa Orlando l'hanno fatta i Radicali".

Parla Rita Bernardini. “Grazie ai 30mila detenuti e alla lezione di Marco Pannella”

di Valentina Stella

Il Dubbio, 27 dicembre 2017

“La resistenza più potente è stata quella dei media che hanno alimentato campagne d’odio, omettendo di riconoscere che una pena riumanizzante dà alla società molta più sicurezza”. Se la riforma dell’ordinamento penitenziario è arrivata in questa legislatura, lo si deve anche allo sforzo inesauribile del Partito Radicale e di Rita Bernardini che con continui solleciti al governo e con costanti digiuni di dialogo - anche pericolosi per la salute della dirigente radicale, insieme con altri esponenti radicali come Deborah Cianfanelli, sono riusciti ad incassare questo risultato.

In extremis, o come ha scritto lei in “zona Cesarini”, il governo ha approvato i decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. Meglio tardi che mai.

In molti non ci credevano. Credo che sia stato vincente il modo che ci ha insegnato Pannella nell’agire politico: comportati “come se” il risultato sia stato già raggiunto e vedrai che la realtà intorno a te cambia nella direzione che auspichi. È una questione di convinzione.

Quali gli aspetti positivi del provvedimento?

Posso rispondere solo per grandi linee perché i testi ancora non si conoscono. Credo che l’aver indirizzato l’esecuzione penale più sulle misure alternative che sul carcere sia ottimo, sempre che si destinino risorse umane ed economiche a questo scopo. Riservare il carcere solo ai casi più gravi significa ridurre drasticamente la popolazione e, di conseguenza, avere la possibilità e i mezzi per aumentare le attività risocializzanti, quali scuola, lavoro, sport, cultura, affetti: tutto questo lo si può avere però solo se il carcere non diviene estraneo, come è purtroppo oggi al territorio ove si trova, e alle istituzioni rappresentative.

Quali gli aspetti negativi?

Si doveva avere il coraggio di abolire il doppio binario che esclude dal trattamento individualizzato alcune categorie di detenuti quali quelli dichiarati appartenenti alla criminalità organizzata: anche per loro occorre prevedere una pena costituzionale. La pena nella pena del 41-bis e l’isolamento devono scomparire se vogliamo essere uno Stato di diritto ove vigono i diritti umani fondamentali, quelli universalmente riconosciuti.

Questa riforma arriva dopo 4 anni la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per le condizioni inumane e degradanti delle nostre carceri. Quali sono state le resistenze più forti che hanno impedito il risultato appena ottenuto?

La resistenza più potente è stata quella dei mass-media che hanno alimentato campagne d’odio, omettendo di riconoscere quanto ci dicono le indagini scientifiche e cioè che una pena riumanizzante dà alla società molta più sicurezza della semplificazione contenuta nella drastica e definitiva segregazione carceraria.

Quanto ha pesato l’apporto di Marco Pannella prima e del Partito Radicale adesso?

Io credo molto se è stato lo stesso ministro della Giustizia a riconoscerlo. Anche quando Orlando ha richiamato l’importanza del messaggio alle Camere di Napolitano del 2013 occorre ricordare quanto Marco Pannella abbia stimolato il Presidente che per buona parte del suo duplice mandato aveva invece ritenuto inutile rivolgersi al Parlamento con lo strumento previsto dall’art. 87 della Costituzione.

Commentando la riforma il ministro Orlando a Radio Radicale ha ringraziato prima i radicali, poi Napolitano e il Papa. Una scelta non casuale?

Mi ha fatto davvero piacere: direi che ci sia stata, nel dialogo, una felice sinergia. Come dimenticare la telefonata di Bergoglio a Pannella in sciopero della sete? E, a pensarci bene, gli unici che hanno richiesto la vietatissima “amnistia” sono stati proprio Pannella (per una vita), Napolitano (con il messaggio alle Camere), Papa Francesco (con il Giubileo dei carcerati e non solo).

Lei ci ha tenuto subito a ringraziare “30.000 detenuti che hanno aderito al Satyagraha, a coloro che hanno digiunato partecipando alle diverse fasi della lotta nonviolenta dall’estate del 2016”. Una lotta nonviolenta, costante, fuori dai riflettori ma che è stata un pezzo importante del puzzle.

Il filosofo Aldo Masullo riferendosi al digiuno di decine di migliaia di detenuti ha parlato di “salto culturale” della popolazione reclusa, un loro “ritorno alla società” pur rimanendo segregati in una cella. Un tempo c’erano le rivolte, oggi c’è questa forma nonviolenta di reagire alla violenza delle istituzioni spesso incapaci di rispettare le loro stesse leggi. È un notevole passo avanti. Una massa critica capace di cambiare la realtà circostante cambiando in primo luogo se stessa.

Quali saranno i prossimi passi?

Ah, ora comincia il bello non solo perché in Italia ottenuta una riforma occorre fare in modo che questa sia attuata, ma perché la lotta più profonda e difficile deve necessariamente riguardare il fronte della Giustizia che da noi è il più grande problema sociale, istituzionale e civile che abbiamo.

La tradizione non cambia: anche quest'anno il 31 e l'anno prossimo - il primo gennaio - sarà prima a Rebibbia e poi a Regina Coeli.

Il 31 con Sergio D'Elia ed Elisabetta Zamparutti diremo addio all'anno appena trascorso assieme ai detenuti e ai "detenenti" di Rebibbia, mentre il primo giorno dell'anno sarò felice di visitare Regina Coeli insieme all'Ambasciatore Claudio Moreno che in quel carcere c'è stato da detenuto più di vent'anni fa: sarà interessante ripercorrere con lui quei corridoi, quelle sale, quelle celle per rivivere situazioni e condizioni vedremo quanto diverse da quelle di tanti anni fa.

Questo risultato arriva qualche giorno dopo il superamento dei 3000 iscritti al Partito Radicale che lo hanno salvato dallo scioglimento. Cosa si augura per il 2018?

Di completare l'obiettivo dei 3.000 anche per il 2018 e, quindi, di convocare il Congresso ordinario nel 2019 per progettare e costituire insieme agli iscritti, centinaia dei quali non italiani, il Partito della nonviolenza transnazionale e transpartito, dello Stato di diritto, degli Stati uniti d'Europa, del diritto umano alla conoscenza.

Viaggio nel lavoro delle Commissioni per la riforma dell'esecuzione penale
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 26 dicembre 2017

Il presidente e una componente dei gruppi di lavoro raccontano 5 mesi di impegni pressanti e ritmi serrati, tra professionalità, studio, rinunce e passione. Due anni di studi e ricerche, registrati sotto il nome di "Stati generali dell'esecuzione penale", con migliaia di pagine di documenti da passare al setaccio e tradurre in norme. Poi la nomina delle commissioni, a luglio, e l'avvio di incontri, confronti, scontri, anche, per sostenere le proprie posizioni e aprirsi a quelle degli altri. Una spada di Damocle a forma di clessidra sulla testa di ognuno, a dettare i ritmi serratissimi di un lavoro non retribuito, svolto solo per passione e dovere verso lo Stato. E, alla fine, la soddisfazione di aver contribuito a scrivere una parte delle leggi che mirano a cambiare la vita a migliaia di persone, e, con esse, una pagina importante della storia del nostro Paese: quella che vuole riportare sullo stesso binario le parole carcere, giustizia e dignità.

Ma cosa significa lavorare in una commissione ministeriale, quali sono gli impegni, i tempi, gli imprevisti? Lo abbiamo chiesto al presidente della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario e coordinatore delle altre due commissioni (minorile e misure di sicurezza), Glauco Giostra, già coordinatore del comitato scientifico degli Stati generali e al timone, in passato, di altre commissioni ministeriali. E alla giurista Lina Caraceni, docente di Diritto penitenziario all'Università di Macerata e componente della Commissione sui minori.

"E' la prima volta che parlo dei lavori della Commissione che ho avuto l'onore di presiedere - spiega il presidente Giostra. Ed è la prima volta per una precisa scelta: ci è sembrato inopportuno, a me e a tutti i componenti delle Commissioni, riferire delle proposte che andavamo elaborando prima che il Ministro operasse le sue scelte politiche. Posso dire che l'impegno delle Commissioni è stato davvero eccezionale, non pensavo si potesse contare su studiosi e professionisti di prim'ordine che in modo assolutamente gratuito fossero disposti a sacrificare ferie estive, impegni professionali, doveri familiari per cercare di imbastire, in tempi strettissimi, la più importante riforma penitenziaria dopo quella del 1975. Ovviamente, senza neppure la gratificazione di un riconoscimento o di un sostegno esterno. Anzi".

Come è cominciata questa nuova esperienza professionale?

"Tutto è iniziato alla fine di luglio, quando il Ministro Orlando, nel discorso di insediamento delle tre Commissioni, ci ha precisato che l'anno previsto per l'esercizio della delega si riduceva a pochissimi mesi, incluso quello di agosto. Era consapevole del sacrificio che ci chiedeva, ma dovevamo far del tutto per conseguire l'obiettivo, magari consegnando parti del lavoro strada facendo. In particolare, per quanto riguarda la mia Commissione, ci siamo subito organizzati in Sottocommissioni tematiche (di cui è traccia evidente nell'impianto dello schema di decreto legislativo approvato ieri). E dopo aver lavorato separatamente in estate, a settembre abbiamo iniziato l'esame in plenaria delle proposte formulate dalle singole Sottocommissioni".

Che aria si respirava all'interno delle Commissioni?

"Si è trattato di un lavoro serrato e ultra vires - spiega Glauco Giostra, ma condotto sempre con grandissima

motivazione ideale. Ci si incontrava tutte le settimane per due giorni al Ministero. Si usciva provati da quelle riunioni no-stop, ma con soddisfatto entusiasmo. Il week end, poi, era dedicato alla messa a punto di quanto deciso in Commissione, alla elaborazione di una relazione illustrativa, alla predisposizione di 'emendamenti' migliorativi, al coordinamento delle proposte delle diverse Sottocommissioni. Ricordo scambio di mail alle 4 del mattino, quando chi riusciva a tirare in lungo la notte passava 'il testimone' a chi sapeva essere già operativo in ore antelucane. So bene che dall'esterno tutto ciò possa apparire poco credibile o, peggio, retorico. In tempi come questi in cui conta più chi parla di chi lavora, chi critica di chi costruisce, si guarda con comprensibile incredulità ad una narrazione che riferisce di autorevoli professionisti che hanno dato ogni energia per servire una causa ideale, ben sapendo che nessuna gratitudine sarà loro espressa e nessuna critica sarà loro risparmiata. Eppure le cose stanno proprio così".

"Pur provenendo da esperienze e storie molto diverse - sottolinea il presidente, respiravamo un senso di appartenenza ad una squadra e ad un importante compito civile. Ma non posso concludere questa risposta senza dirle che abbiamo avuto sempre durante i lavori, fatto non meno anomalo per la mia ormai non breve esperienza, una stimolante interlocuzione e un proficuo dialogo con il Capo dell'ufficio legislativo, in uno spirito di costruttiva e serena collaborazione, pur nella diversità dei ruoli. Come pure abbiamo potuto contare, in tutti i momenti più delicati, sul costante, convinto sostegno del Capo di Gabinetto. Ora continueremo ad affiancare il Ministro nel corso del successivo iter istituzionale della riforma, con la speranza che riesca nel non facile compito di condurre in porto questo suo alto disegno innovatore, cui ha lavorato con lungimiranza sin dall'istituzione degli Stati generali dell'esecuzione penale".

Professione: docente di Diritto penitenziario all'Università di Macerata, Lina Caraceni ha fatto parte della Commissione presieduta dal magistrato Francesco Cascini e che si è occupata del settore minorile.

"La mia esperienza è stata davvero straordinaria - racconta la docente, un'occasione dal punto di vista personale e professionale di grande crescita. Perché un conto è studiare le norme, un altro è produrle. Bisogna tenere conto dell'obiettivo che si vuole raggiungere e scriverlo in poche righe. Occorre che abbiano un linguaggio tecnico appropriato, comprensibile e mantengano il significato che si vuole dare a quelle parole. Non è così semplice, soprattutto quando si lavora da punti di vista diversi, tenendo conto delle professionalità e anche del retroterra culturale che ognuno porta con sé. E' un lavoro complesso ma molto stimolante e arricchente proprio perché il tuo punto di vista si deve confrontare e resistere, a volte, alle obiezioni che nascono dagli altri. E da questo confronto costante e costruttivo viene fuori, poi, la sintesi delle posizioni, quella che ci consente di raggiungere l'obiettivo".

Dal punto di vista personale che cosa vuol dire lavorare in commissione?

"E' stata un'esperienza straordinaria ma anche molto faticosa - sottolinea Lina Caraceni: io non ho avuto un giorno di ferie o di riposo dal 19 luglio. Perché devi lavorare ai testi su cui poi ti confronti, una volta che hai partecipato alla discussione si torna a casa e si ragiona sui punti di vista proposti dagli altri per vedere di trovare la quadra delle diverse posizioni. Ogni tanto arriva uno stimolo da qualcuno e si ricomincia a lavorare, daccapo. Ed è stato così, ogni giorno, dal 19 luglio. Ovviamente tutto deve essere conciliato con la vita personale e quella professionale perché niente può restare in sospeso e il lavoro della commissione è qualcosa che si aggiunge a quello che già stai facendo. E, anzi, che dà anche un altro senso a quello che stai facendo: per esempio, per un professore universitario aver lavorato alla stesura di un testo che poi dovrà spiegare ai propri studenti nelle aule, significa aver un punto di vista privilegiato, che ci consente anche di trasmettere ai nostri studenti, che saranno poi gli operatori della giustizia di domani, il significato e il senso profondo che sta dietro un testo che hai contribuito a elaborare".

Quando voce e cuore cambiano la vita, la musicoterapia nelle carceri

di Alice Zampa

lifegate.it, 25 dicembre 2017

Dalle carceri agli ospedali la musicoterapia ha il potere di abbattere le barriere e ridare speranza. In prima linea c'è Mozart 14, l'associazione che ha raccolto l'eredità del maestro Claudio Abbado.

Tutti abbiamo sentito parlare dei benefici della musicoterapia in contesti di sofferenza o disagio sociale. Ma non tutti abbiamo avuto occasione di scoprire e approfondire quale enorme ripercussione questa attività possa avere su tutta la società e quindi su ciascuno di noi. A lavorare proprio nel solco di questa consapevolezza è Mozart 14, associazione con sede a Bologna, che porta la musica nelle carceri, nei reparti di pediatria e neonatologia, e nei contesti segnati da disabilità. Tante attività portate avanti con passione e determinazione da operatori e volontari, con un potere terapeutico capace di influenzare positivamente tutti i soggetti coinvolti. A godere dell'effetto benefico di note e armonie vocali non sono, infatti, soltanto i diretti interessati ma tutti i soggetti coinvolti o toccati dall'esperienza. A raccontarcelo proprio loro: i responsabili e i musicoterapeuti della Mozart 14.

Nata nel 2014, l'associazione porta avanti la missione sociale ed educativa avviata da Claudio Abbado, il grande maestro d'orchestra scomparso nello stesso anno. A guidarla oggi è sua figlia Alessandra Abbado, un compito che lei assolve con passione e convinzione: "Nella mia vita ho avuto la fortuna di stare affianco a persone che hanno dato molto alla società: i miei genitori", ci ha detto nel corso della conferenza stampa, organizzata a lo scorso 7 novembre presso Anteo Spazio Cinema a Milano, per raccontare le iniziative di musicoterapia portate avanti dall'associazione. "Con Mozart 14 desidero continuare a restituire dignità alla sofferenza e al disagio sociale attraverso i valori musica. L'obiettivo è farlo donando speranza, cultura e bellezza a chi non ce l'ha davanti agli occhi o a chi, magari, non l'ha mai vista".

Ambasciatore internazionale e grande sostenitore di Mozart 14 è il pianista e compositore Ezio Bosso, presente all'incontro di Milano. "Io vivo e credo nella musica", ha detto Bosso, il quale dal 2011 convive con una sindrome neurodegenerativa che però non gli ha mai impedito di continuare a suonare. "La musica è capace di salvarti e cambiarti la vita. Non è un fenomeno consolatorio o d'intrattenimento, ma è parte della nostra vita. Qui non si tratta solo di 'carcerati che suonano' perché i carcerati siamo tutti noi. Il primo imprigionato sono io in tanti momenti e ne sono testimone anche per questo". Profondamente legato all'associazione e ad Alessandra Abbado che considera "come una sorella", Bosso ha sottolineato con forza la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti a sostenere e divulgare realtà e iniziative come quelle promosse da Mozart 14, perché "la musica migliora la vita di tutti". Una delle espressioni più note dell'impegno dell'associazione è il Coro Papageno, primo coro composto da detenuti e detenute della Casa circondariale Dozza di Bologna, inaugurato nel 2011 proprio per iniziativa di Claudio Abbado e oggi diretto dal maestro Michele Napolitano. Da qualche anno è lui a svolgere le lezioni settimanali con i coristi. "È un amalgama bellissimo quello che si crea durante le prove d'insieme, che coinvolgono carcerati, carcerate e coristi volontari" ci spiega la coordinatrice dei laboratori Matilde Davoli, "non solo dal punto di vista musicale ma anche da quello umano".

I momenti clou di questa attività sono i due concerti annuali, uno dei quali aperto al pubblico. Un'occasione d'incontro unica, in cui tutta la società può partecipare e godere di quegli effetti benefici generati dalla musicoterapia. Una sorta di catena virtuosa di bellezza che genera bellezza, che prende vita in un contesto dove le barriere più invalicabili sono, spesso, proprio quelle del pregiudizio culturale e dell'incomunicabilità. Qui la musica diventa più che mai "esercizio all'ascolto dell'altro", quale "fondamento della convivenza civile".

E proprio la grande umanità che la musicoterapia riesce a tirare fuori dalle persone è al centro del documentario Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel Coro Papageno diretto dalla regista Enza Negroni e presentato al 13esimo Biografilm Festival di Bologna. Un film commovente, in grado di raccontare con sensibilità il percorso personale delle carcerate e dei carcerati coinvolti nel coro.

Dalle prove settimanali fino al concerto conclusivo, il documentario ripercorre i momenti cruciali di un anno eccezionale segnato dall'incontro con la pop star Mika (entrato in carcere per registrare con i coristi l'Ave Verum di Mozart per la sua trasmissione Casa Mika), dall'esibizione in Senato in occasione della festa europea della musica, e da quella nella Basilica di San Pietro in Vaticano davanti a Papa Francesco al giubileo dei carcerati. Oltre alla musica e ai canti che accompagnano tutto il documentario sono le testimonianze dirette dei detenuti e delle detenute ad accorciare le distanze con contesto così lontano dalla nostra esperienza quotidiana. Il velo del pregiudizio viene lacerato dai racconti a cuore aperto.

Squarci di luce che illuminano gli angoli bui delle carceri

di Agnese Moro

La Stampa, 24 dicembre 2017

Le feste ebraiche e cristiane della seconda metà di dicembre, al di là degli specifici contenuti religiosi e di fede, richiamano la nostra attenzione sul continuo confronto tra luce e tenebra che il progressivo abbreviarsi delle giornate mette sotto i nostri occhi.

Allargandosi dall'ambiente fisico, a quello sociale ed esistenziale. Le tenebre dentro di noi e intorno a noi infatti non mancano. Come non mancano coloro che provano a squarciarle per far passare un poco di luce, anche nei luoghi più oscuri e inaccessibili.

E' uno dei tanti modi con cui si può descrivere il senso di ciò che fanno coloro di cui questa rubrica si sforza di parlare. Tra questa moltitudine di persone oggi vorrei ricordare coloro che, in tanti modi diversi, provano a illuminare quei luoghi davvero bui che sono le nostre carceri. Ancora più bui in questi giorni che chiamano vicinanza e affetti, ai quali quei luoghi riservano pochissimo spazio.

Per farlo prenderei a prestito l'esperienza di Ristretti Orizzonti, attiva nel carcere Due Palazzi di Padova e non solo, che celebra in questi giorni i 20 anni di attività. C'è il buio della invisibilità del carcere per chi non ci vive, lavora, va a trovare qualcuno o vi svolge un'attività di volontariato.

I muri che impediscono ai detenuti di uscire, impediscono anche a chi sta fuori di vedere, di sapere. C'è poi il buio

delle coscienze dei colpevoli che non hanno ancora capito le proprie responsabilità; e quello di coloro che le hanno capite e che non possono cambiare ciò che è stato. C'è il buio della disperazione di chi ha subito lunghe condanne, e quella dei loro incolpevoli familiari. C'è il buio del pregiudizio di chi sta fuori che "nessuno cambia davvero". O quello ancora più insidioso "io non sono come loro".

C'è il buio di chi sta lì innocente e spera che qualcuno si accorga di lui. La luce portata da Ristretti Orizzonti ha avuto la forma della rottura dell'isolamento e dell'ignoranza, con continue iniziative di comunicazione dall'interno all'esterno e viceversa, con il sito internet (ristretti.org), la rivista, i convegni con il coinvolgimento di tecnici, familiari e vittime, e, soprattutto, con gli incontri dentro e fuori del carcere tra i detenuti e i ragazzi delle scuole che tanti frutti ha portato per entrambi. Guidata dalla intelligente, cocciuta e umile speranza di quelli di Ristretti Orizzonti che tutto possa cambiare.

Ordinamento penitenziario, il lungo cammino dell'attesa riforma
di Patrizio Gonnella

Il Manifesto, 24 dicembre 2017

Con il varo dei decreti delegati si è concluso un percorso iniziato nel 2013. Ma c'è ancora molto da fare. In extremis, il governo ha approvato le nuove norme penitenziarie. La riforma è quasi arrivata al traguardo a quarantadue anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario che a sua volta sostituiva il regolamento fascista del 1931 (fondato sugli assiomi del lavoro obbligatorio, del silenzio e della preghiera) e a quattro anni abbondanti dalla condanna umiliante della Corte europea dei diritti umani per le condizioni degradate di vita e i diritti negati nelle nostre carceri. Le Commissioni Giustizia delle due Camere hanno a disposizione, anche nel caso di scioglimento delle stesse, quarantacinque giorni per esprimere un parere sulla conformità dei decreti alla legge delega.

La riforma è esito di un percorso lungo, articolato, importante che merita di essere riassunto seppur in poche righe. Molti sono i protagonisti di questo processo. Era il 2009 quando l'Italia fu condannata dalla Corte di Strasburgo nel caso Sulejmanovic per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Il detenuto era costretto a vivere in uno spazio troppo ristretto - meno di tre metri quadri - per un periodo di tempo significativo. Inoltre mancava nel nostro ordinamento un meccanismo di tutela giurisdizionale effettiva nel caso di violazione dei diritti del recluso.

Nel frattempo il numero di detenuti cresce a dismisura, fino a quasi 68 mila unità alla fine del 2010. Il sovraffollamento raggiunge il tasso drammatico del 170%, ossia cento posti per centosettanta detenuti. Il Governo Berlusconi dichiara addirittura lo stato di emergenza nazionale prodotto dal sovraffollamento, come se fosse una catastrofe naturale e non invece l'esito di tre legge mafiose, ossia la Bossi-Fini sull'immigrazione, la Fini-Giovanardi sulle droghe, la ex Cirielli sulla recidiva. In quel periodo, Antigone organizza, direttamente o indirettamente, una vera e propria class action. Più di mille detenuti sono aiutati a presentare ricorso alla Corte europea. Altri tremila si muovono per altre vie.

Sino al 2013 non accade nulla, tanto da costringere i giudici europei a emettere una sentenza di condanna "pilota", che riconosce il carattere sistemico delle violazioni riscontrate. A gennaio 2013 l'Italia è condannata all'unanimità nel caso Torreggiani. La decisione è confermata dalla Grand Chambre a maggio 2013. Nelle prigioni italiane la gente reclusa è ordinariamente maltrattata.

È a questo punto che parte un processo riformatore. Non era scontato che avvenisse. Della giustizia internazionale c'è chi come il Regno Unito ha deciso di fare carta straccia. La neo-nominata ministra della Giustizia Anna Maria Cancellieri nomina due commissioni. Quella presieduta da Mauro Palma elabora una serie di proposte che mirano a stravolgere in meglio la vita dentro le galere: si scrive che essere detenuto non significa essere costretto a stare ventidue ore in una cella (spesso stretta, affollata e malmessa). L'altra commissione, con finalità di revisione normativa, è presieduta dal professore Glauco Giostra. Ovviamente le resistenze sono molte. A lavorare per superarle l'instancabile Marco Pannella con il suo mondo Radicale e l'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano che invia su questo tema un messaggio alle Camere, l'unico nei suoi nove anni presidenziali.

Tra la fine del 2013 e il 2015 vengono approvate norme importanti in materia di liberazione anticipata, misure alternative, custodia cautelare, rimedi giurisdizionali, rimedi risarcitori, istituzione di autorità di garanzia alla quale è nominato proprio Mauro Palma. La Corte Costituzionale, nel frattempo, cancella pezzi significativi della legge Fini-Giovanardi sulle droghe.

Alla Giustizia arriva il ministro Andrea Orlando che ha un'intuizione importante: istituisce gli Stati generali sull'esecuzione della pena. Diciotto tavoli con la partecipazione di operatori penitenziari, accademici, esperti, componenti di associazioni. Duecento persone a lavorare per proporre radicali cambiamenti normativi e operativi nella vita penitenziaria.

A fine 2015 i detenuti sono 52mila circa, ossia 16mila in meno rispetto a due anni prima. Un risultato notevole ottenuto senza far uso di provvedimenti di clemenza. A maggio 2016 gli Stati generali concludono i loro lavori alla

presenza del capo dello Stato nel carcere romano di Rebibbia. Il clima politico e culturale inizia però a deteriorarsi. La riforma penitenziaria va a finire in un grande contenitore dove ci sono anche norme di classica ispirazione securitaria, come l'aumento di pene per i furti.

A giugno 2017 la legge penitenziaria passa in via definitiva. È una legge delega. Alcuni punti (quali ad esempio diritti dei detenuti stranieri, libertà di culto, diritti delle donne, nuove regole per i minori) sono il frutto di uno specifico lavoro di advocacy che Antigone ha svolto con i componenti delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. A luglio il ministro Orlando nomina tre commissioni per elaborare i decreti. A coordinare i lavori viene richiamato Glauco Giostra. Un ampio gruppo di esperti coordinato da Antigone elabora proposte alternative avendo contezza che nelle commissioni ci sono molte anime, alcune delle quali conservatrici. Forte è la pressione della radicale Rita Bernardini per far sì che i lavori si accelerino.

Siamo al dunque. I decreti per riformare l'ordinamento penitenziario per adulti, per istituirne uno per minori, in materia di misure di sicurezza, di misure alternative e sulla giustizia riparativa hanno preso forma. Non ne conosciamo ancora i contenuti. Essendo un articolato lungo e complesso, va analizzato norma per norma. Quello che vorremmo, affinché non possa considerarsi un'aspettativa delusa, è un grande rilancio delle misure alternative (di buon auspicio la previsione nella legge di stabilità dell'assunzione di circa trecento assistenti sociali) togliendo paletti e preclusioni, il superamento dell'ergastolo ostativo, una forte liberalizzazione della vita carceraria improntata troppo spesso alla vessatorietà inutile, l'intensificazione dei rapporti tra i detenuti e il mondo esterno anche attraverso la tecnologia, il riconoscimento del diritto alla sessualità, l'abolizione delle misure di sicurezza detentive, un ordinamento penitenziario per gli istituti per i minori improntato a una logica esclusivamente pedagogica nonché mille altre cose di buon senso come l'attenuazione del modello disciplinare. Il detenuto non è un oggetto nelle mani dei suoi custodi.

Per questo motivo è previsto nella legge delega che il regime di vita nelle carceri debba sempre essere rispettoso della dignità della persona. È questo un cambio di paradigma che forse non travolgerà lo spirito correzionalista della legge penitenziaria del 1975 ma potrebbe fungere da limite a tentazioni di abusi, arbitrii, maltrattamenti. Nel nome della dignità ad esempio va radicalmente ridotto l'impatto dell'isolamento per gli adulti e ancor di più per i ragazzi. L'isolamento fa male alla salute fisica e a quella psichica. La dignità umana è non degradazione dell'uomo a cosa. È fondamento di tutti i diritti.

Il 2017 è stato un anno odioso per i diritti umani. Sono stati sdoganati razzismo e intolleranza. In questo clima arriva la riforma penitenziaria. I detenuti sono risaliti fino a 58 mila unità. Il sovraffollamento si è riproposto come tema pubblico. Taluni sindacati autonomi di Polizia penitenziaria hanno iniziato a contestare riforme di buon senso come la sorveglianza dinamica, ossia il fatto che il detenuto non debba stare chiuso in cella tutto il giorno come un animale in gabbia.

Va dato atto al ministro della Giustizia Orlando di avere resistito alla platea giustizialista. Ora si tratterà di vedere cosa è scritto nelle norme, ossia se trattasi di una piccola o di una grande riforma. Non sarà facile nei prossimi anni avviare un altro percorso riformatore. Quello iniziato nel 2013 si è concluso. Speriamo bene e auguri per un 2018 con meno sbarre e più dignità.

Cambia il carcere ora cambiamo anche lo sguardo
di Paolo Borgna

Avvenire, 24 dicembre 2017

Ogni tanto, anche dalla politica, giungono buone notizie. I decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario emanati dal governo sono un'ottima notizia. Siamo di fronte a un importante aggiornamento dei principi della legge penitenziaria del 1975, operato sulla scia della giurisprudenza costituzionale ed europea. Riforma attesa e giusta, da far capire e far funzionare. I decreti legislativi di riforma dell'ordinamento penitenziario emanati dal Consiglio dei ministri, in forza della delega del giugno scorso, sono un'ottima notizia.

La riforma accoglie, su quasi tutti i punti, un intenso lavoro preparatorio, portato a termine in pochi mesi dalla Commissione presieduta, con grande capacità di composizione, dal professor Glauco Giostra; attingendo all'elaborazione culturale degli "Stati generali dell'esecuzione penale" voluti dal ministro Orlando nel 2015 e formati da giuristi, operatori penitenziari, professori, rappresentanti di associazioni e ministri di culto. Siamo di fronte a un importante aggiornamento dei principi della legge penitenziaria del 1975, operato sulla scia della giurisprudenza costituzionale ed europea, della evoluzione del costume e del mutamento della popolazione carceraria (basti pensare che, nel 1975, gli stranieri presenti nelle carceri italiane erano l'1%, mentre oggi sono il 33%). Sono i principi della nostra Costituzione, che indicando, come finalità della pena, la "rieducazione del condannato", bandisce tutti i "trattamenti contrari al senso di umanità" (art. 27, comma 3) e "ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizione di libertà" (art. 13, comma 4).

Sono i principi che, nella Carta del 1948, segnarono il felice incontro tra lo spirito d'umanità dell'Illuminismo (la

“dolcezza della pena” raccomandata dal Beccaria) e il senso di fraterna solidarietà che scriveva Calamandrei - “è l’immenso dono fatto dal Cristianesimo alla civiltà”. Sono i principi che noi troviamo realizzati nel quotidiano comportamento di tanti operatori e volontari del carcere, che ci insegnano che dignità e rispetto di ogni persona vanno pensate e difese ogni giorno, soprattutto quando riguardano un uomo o una donna privati della libertà. Perché l’offesa a questa dignità ci riguarda sempre: anche se distante da noi. E quando si smarrisce questo sentimento di reciprocità umana, di uguale e insopprimibile dignità di ogni persona, anche le virtù civiche, come l’amore per la legalità, possono generare mostri. Sono i principi che avevano ispirato l’ordinamento penitenziario del 1975: che aveva definitivamente affermato che, oltre alla perdita della libertà personale, il detenuto non può essere privato di altri diritti e dunque deve poter mantenere il più possibile i legami con la società, a cominciare dalla famiglia; non deve perdere il diritto alla speranza; deve poter studiare e, volendo, imparare un lavoro. Questi principi, la riforma varata ieri li ha rinverditi, rafforzati e meglio ancorati a una normativa pazientemente studiata e calibrata: superando troppo rigide presunzioni legali di irrecuperabilità sociale per gli autori di reati gravi; rendendo più facili i colloqui, anche pervia telematica (soprattutto per gli stranieri che spesso non hanno familiari in Italia); facilitando la possibilità di comunicare e di accedere alle informazioni; prevedendo un nuovo permesso per ragioni familiari di particolare rilevanza; tutelando meglio le detenute donne e madri; favorendo le attività riparative in favore della vittima del reato; rendendo più facile il dialogo con i ministri di culto e più organico il ruolo dei mediatori culturali.

Allo stesso tempo, la riforma ha accentuato la possibilità di accedere a pene extra murarie e alle cosiddette “misure di comunità”, anche diminuendo i tempi di decisione della magistratura. Affiancando però a queste misure alternative una maggiore responsabilizzazione del condannato, un arricchimento delle prescrizioni che le devono accompagnare e modulando meglio i controlli sulla loro osservanza. Il governo non ha invece esercitato la delega sul punto della Legge che - in sintonia con altre legislazioni europee - prevedeva il “riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute”.

È un punto delicato, al cui accoglimento ostavano problemi di varia natura (anche di edilizia carceraria), su cui si dovrà tornare con tempi più lunghi, non infinitamente dilazionabili. L’intera riforma è sorretta da un’idea di fondo: un carcere che rinuncia a educare, che isola completamente il detenuto dal mondo esterno, non crea maggiore sicurezza ma alimenta rancori profondi che, alla lunga, generano maggiore devianza, odio, radicalizzazioni sociali (nutrite anche da strumentalizzazione della religione).

Spiegare questo ai cittadini che, giustamente, chiedono maggiore sicurezza, è in questo momento storico impresa difficile ma non impossibile. Un’impresa che presuppone una forte attitudine di leadership: la capacità di ascoltare le diverse esigenze e richieste dei cittadini, di coniugarle in una mediazione superiore e di dare a esse risposte ponderate ed effettive, senza andare a rimorchio dello “spirito del tempo” ma essendo capace di spiegare e convincere. Il fatto che la politica abbia, oggi, affrontato questa sfida - cercando, su questo difficile terreno, un ruolo di guida e informazione degli elettori - è un buon segnale. Appunto: una buona notizia che ci viene dalla politica.

Carcere, si cambia: il consiglio dei ministri avvia la riforma
Orlando
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 24 dicembre 2017

Approvati i decreti delegati. In primo piano: misure alternative, riforma dell’assistenza sanitaria, semplificazione dei procedimenti, eliminazione di automatismi e preclusioni, volontariato e vita penitenziaria. Restano al palo affettività e lavoro. Prospettive incerte per minori, giustizia riparativa e misure di sicurezza.

Meno carcere e incremento delle misure di comunità “che senza indebolire la sicurezza della collettività, riportano al centro del sistema la finalità rieducativa della pena” indicata dalla Costituzione che impone di sottoporre il condannato ad un programma individualizzato, eliminando preclusioni all’accesso dei benefici sulla base della tipologia di reato. Riorganizzazione delle attività negli uffici del settore penitenziario per restituire efficienza al sistema, riducendo i tempi dei procedimenti e risparmiando sui costi. Diminuzione del sovraffollamento, “sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno della recidiva. Valorizzazione del ruolo della Polizia Penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze”.

Sono questi i principi fondanti dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e approvato ieri, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri. Un’approvazione arrivata nell’ultimo momento utile, mentre all’interno degli istituti di pena italiani il sovraffollamento ha ricominciato a mordere con 58.115 detenuti presenti, rispetto ai 50.511 previsti dalla capienza regolamentare. Un provvedimento che dimostra la forte volontà nel portare a termine il complesso lavoro di riforma, avviato 3 anni fa con gli Stati generali sull’esecuzione penale promossi dallo stesso Guardasigilli, e che tende a restituire dignità all’esecuzione penale italiana, assicurando, al tempo stesso, maggiore sicurezza al Paese. Un

risultato commentato positivamente e che si propone di cambiare il volto del sistema carcere italiano, nel recente passato al centro anche di sanzioni europee.

“Il provvedimento - si legge in una nota del Ministero -, redatto avvalendosi dei lavori della commissione istituita dal ministro Orlando nel luglio 2017 e presieduta dal prof. Glauco Giostra (presidente della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario e coordinatore dei lavori delle altre due commissioni, n.d.r.) si inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma della materia penale ed è volto principalmente a rendere più attuale l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee”. “Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in 6 parti - spiega la nota -, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma dell'assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria”.

Restano fuori dal documento approvato le proposte in tema di lavoro penitenziario (programma rimasto al palo per mancanza di risorse economiche) e di affettività. Appare di esito politico incerto la sorte della proposta delle altre due commissioni: quella su minori e giustizia riparativa, e quella sulle misure di sicurezza. Anche se, per quanto riguarda i minori e la giustizia riparativa, gli addetti ai lavori confidano nel fatto che una volta incardinata la riforma penitenziaria, le relative proposte possano essere veicolate dagli altri decreti in itinere e vedere finalmente la luce. Quello che si registra, dunque, è un risultato parziale, ma pur sempre molto significativo, sia per il periodo storico che per l'importanza che riveste per migliaia di persone e per la sicurezza di tutto il Paese.

I commenti. “È un lavoro durato molti anni e del quale sono orgoglioso - ha commentato a caldo il ministro della Giustizia, Andrea Orlando - Questa per me è una giornata molto importante”.

“Esprimo sincera soddisfazione per l'esercizio da parte del Governo della delega in materia penitenziaria - dichiara Marcello Bortolato, presidente del tribunale di Sorveglianza di Firenze e componente della Commissione Giostra, quella che ha lavorato sulla riforma dell'ordinamento penitenziario -, auspicando che l'approvazione dei decreti attuativi, primo intervento organico a quarant'anni dalla riforma del 1975, costituisca l'inizio di una nuova stagione per l'affermazione dei diritti in carcere e per l'effettiva realizzazione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena. In attesa di esaminarne il contenuto e valutarne l'impatto sugli uffici di sorveglianza, auspico una rapida conclusione dell'iter di definitiva emanazione, pur nell'ormai prossima conclusione della legislatura, per restituire al sistema nel suo complesso garanzie, dinamismo ed efficacia”.

Soddisfazione anche dal garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. “Si tratta di un passo importante - sottolinea il Garante - che riguarda la vita detentiva, l'accesso alle misure alternative, con la semplificazione di molte procedure, e l'introduzione di percorsi di giustizia riparativa”. “Il Garante - si legge in una nota del suo ufficio - auspica che le modifiche introdotte, fortemente volute dal ministro Orlando e definite attraverso un'ampia consultazione, trovino al più presto una concreta attuazione”.

Ferranti (Pd): nessun automatismo su esclusione carcere per condanne fino a 4 anni

Adnkronos, 24 dicembre 2017

Con l'approvazione del decreto Orlando da parte del Consiglio dei ministri di ieri va avanti l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dalle Camere, attesa da anni, ora le commissioni competenti dovranno dare il proprio parere”. Lo afferma la presidente della commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti.

“Purtroppo - aggiunge - un provvedimento così complesso viene strumentalizzato e ridotto ad una barzelletta da alcuni esponenti politici. Non esiste nessun automatismo che preveda l'esclusione dal carcere per chi è condannato ad una pena inferiore ai quattro anni. Questa è una totale stupidaggine. E ricordo che siamo stati noi, a proposito di severità nei confronti di chi commette un crimine, a volere l'innalzamento delle pene minime per i reati di allarme sociale come furti in abitazione o rapine, proprio per garantire pene certe e rigorose ai responsabili. Il Pd, inoltre, ha voluto prevedere nella legge di bilancio l'assunzione di ben 300 nuovi assistenti sociali che andranno a rafforzare gli uffici Uepe che dovranno proprio occuparsi dell'affidamento in prova”.

Orlando “libera” i ladri ma condanna i reati d'odio

di Luca Fazzo

Il Giornale, 24 dicembre 2017

La riforma del Guardasigilli azzera le pene inferiori ai 4 anni: niente più carcere per truffatori e spacciatori. Da una parte l'onda inarrestabile dei furti, delle rapine, dei “reati predatori” che popolano le paure degli italiani; dall'altro l'allarme sulla presunta recrudescenza razzista e neofascista.

Messo di fronte questi due pericoli, il ministro della Giustizia Andrea Orlando sceglie di dare risposte diverse, che la dicono lunga su quale consideri la vera emergenza: la seconda, quella dei cosiddetti “reati d'odio”. Così precetta i

magistrati italiani, ordinando corsi accelerati di severità verso questi reati. Mentre ieri sera porta in Consiglio dei ministri e fa approvare la riforma che apre le porte al trattamento morbido dei reati da strada: d'ora in avanti, chi viene condannato con pene fino a quattro anni non passerà più per il carcere, e potrà accedere direttamente ai percorsi di riabilitazione.

La novità sta nel testo del decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario, che è stato approvato ieri dal governo e dovrà affrontare ora i pareri delle commissioni giustizia delle due Camere. Ma il percorso è già segnato nel comma 85 della legge delega del giugno scorso: "Prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni". Significa che anche una condanna definitiva a tre anni e undici mesi non verrà espiata, e il colpevole rimarrà libero in attesa dell'affidamento in prova: in questo tetto rischiano di ricadere la grande maggioranza dei condannati per reati contro il patrimonio dei cittadini, da chi truffa le vecchiette a chi scippa, a chi irrompe di notte nelle ville.

È una riforma che Orlando ha portato avanti tenacemente con l'obiettivo dichiarato di utilizzare sempre meno lo "strumento carcere" e di facilitare il ricorso alle pene alternative, come la semilibertà e l'affidamento ai servizi sociali. Orlando ha scelto anche di sfidare l'impopolarità che potrebbe derivargli da misure che vanno a beneficiare i responsabili della "paura diffusa" che secondo l'ultimo rapporto Istat "Delitti, imputati e vittime dei reati" colpisce trasversalmente gli italiani di ogni grado di cultura. È una paura cui lo stesso rapporto riconosce di essere basata su dati di fatto, ovvero la crescita costante tra il 2010 e il 2014 dei furti e delle rapine in abitazione. È una crescita che solo nell'anno successivo ha segnato una lieve inversione di tendenza, ma restando su numeri impressionanti: che dicono - per esempio - come ogni giorno nove italiani subiscano lo choc di trovarsi i rapinatori in casa.

La percentuale degli autori di questi reati che viene scoperta e processata è quasi insignificante: nel 2014, solo il 2,7% dei furti in abitazione è stato risolto. Ora la riforma Orlando offre una via d'uscita soft anche ai pochi casi in cui il responsabile si ritrova davanti al giudice: tutto nell'ottica di ridurre l'affollamento carcerario e di favorire il reinserimento sociale dei condannati. Contemporaneamente, Orlando invoca invece condanne più severe nei confronti di quella che considera la vera minaccia alla convivenza democratica, i cosiddetti reati d'odio.

In una lettera alla Scuola di formazione della Magistratura il ministro maltratta i giudici che non hanno inflitto condanne esemplari ai responsabili dei reati di antisemitismo: categoria non prevista dal codice, sotto la quale il ministro sembra ricomprendere l'istigazione all'odio razziale e anche l'apologia di fascismo. Secondo Orlando, "pare cogliersi un calo dell'attenzione tanto nel contesto sociale quanto nelle risposte giudiziarie, oscillanti e non sempre assistite da percorsi motivazionali compiutamente sviluppati". E chiede corsi appositi, per insegnare ai magistrati a essere meno indulgenti: almeno su questo versante.

Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Agenpress, 23 dicembre 2017

Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in 6 parti, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma dell'assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria.

Ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che, senza indebolire la sicurezza della collettività, riportano al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall'art. 27 della Costituzione; razionalizzare le attività degli uffici preposti alla gestione del settore penitenziario, restituendo efficienza al sistema, riducendo i tempi procedurali e risparmiando sui costi; diminuire il sovraffollamento, sia assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere, sia potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale in modo da arginare il fenomeno della recidiva; valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze.

Sono questi i principi fondanti dello schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento penitenziario elaborato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando e approvato oggi, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri. Il dlgs, recante "Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83, 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), o), r), s), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103", attua la delega per la riforma della disciplina in materia contenuta nella legge 103/2017, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario".

Il provvedimento, redatto avvalendosi dei lavori della commissione istituita dal Ministro Orlando nel luglio 2017 e presieduta dal prof. Glauco Giostra, si inserisce nel più ampio programma sotteso alla riforma della materia penale ed è volto principalmente a rendere più attuale l'ordinamento penitenziario previsto dalla riforma del 1975, per adeguarlo ai successivi orientamenti della giurisprudenza di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee. Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in 6 parti, corrispondenti ad altrettanti capi, dedicate alla riforma dell'assistenza sanitaria, alla semplificazione dei procedimenti, alla eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario, alle misure alternative, al volontariato e alla vita penitenziaria.

La riforma penitenziaria passa, in “zona Cesarini”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 23 dicembre 2017

Ora toccherà alle Commissioni competenti dare il parere di conformità alla delega (che può arrivare anche a Camere sciolte) e finalmente l'iter di approvazione sarà chiuso. Il Consiglio dei Ministri, grazie al pressing del ministro della Giustizia Andrea Orlando, ieri ha approvato, in esame preliminare, i decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario. Plaude il guardasigilli: “Un lavoro che è durato molti anni e del quale sono molto orgoglioso. In zona Cesarini arriviamo a concludere questo percorso.

Oggi è una giornata per me molto importante”. Sì, come dice il ministro, si è arrivati a concludere questo percorso in “zona Cesarini”, perché a breve c'è lo scioglimento delle Camere e il Consiglio dei ministri non avrebbe più avuto la possibilità di licenziare tali decreti. Ora toccherà alle Commissioni competenti dare il parere di conformità alla delega (che può essere dato anche a Camere sciolte) e finalmente, si potrà dire che l'iter di approvazione è definitivamente chiuso.

Non potevano mancare le felicitazioni espresse da Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, che, assieme a Deborah Cianfanelli, presidente del comitato Radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei”, ha intrapreso a più riprese lo sciopero della fame per aiutare il Guardasigilli a portare a compimento l'approvazione della riforma. “Grazie Ministro Andrea Orlando, grazie Governo Gentiloni dice pubblicamente Rita Bernardini - per aver salvato la Riforma dell'ordinamento penitenziario in zona Cesarini.

Grazie al Partito Radicale, ai 30 mila detenuti che hanno aderito al Satyagraha, a coloro che hanno digiunato partecipando alle diverse fasi della lotta nonviolenta dall'estate del 2016. Ora sarà importante leggere il contenuto della riforma - conclude - augurandoci che corrisponda alle indicazioni del Parlamento e, da subito, fare in modo che sia effettivamente attuata”.

Ancora non conosciamo nel dettaglio il contenuto dei decreti licenziati dal Governo, ma dalle puntuali informazioni del Garante nazionale delle persone private della libertà, sappiamo che il Ministero ha elaborato cinque distinti decreti delegati: di riforma dell'ordinamento penitenziario per adulti e per i minori, di riforma delle alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza, di disciplina delle misure di giustizia riparativa.

Questi decreti sono frutto del lavoro delle commissioni ministeriali che hanno dato corpo alla delega parlamentare, ispirandosi alle riflessioni degli Stati Generali sull'esecuzione della pena. Una riforma, quindi, senza precedenti, visto che siamo rimasti fermi a un ordinamento penitenziario che risale al 1975, quando, nel frattempo, sono maturate altre concezioni più avanzate per dare un senso all'esecuzione penale che ha come faro il principio dell'articolo 27 della costituzione italiana, soprattutto quella parte che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Pene che non sono esclusivamente carcerarie. Infatti la riforma punta molto alla valorizzazione dell'esecuzione penale esterna: ci sarà l'allargamento della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come la “messa alla prova” e il lavoro esterno, oppure altre forme di espiazione della pena come la cosiddetta “giustizia riparativa”.

Altro aspetto valorizzato è la salute in carcere. Soprattutto quella mentale. Ci sarà la creazione di sezioni speciali riservate ai casi di infermità mentale sopravvenuta dopo la condanna e l'opzione di rinviata esecuzione della pena in particolari circostanze. Resta però l'incognita riguardante il diritto all'affettività in carcere contemplato dai decreti, in maniera specifica la possibilità di concedere ai detenuti incontri intimi con i partner. Per garantire questo diritto ci vogliono strutture adeguate che sono del tutto inesistenti nelle carceri, quindi ci vogliono i soldi: i fondi stanziati dalla legge di Bilancio per coprire le spese necessarie per gli interventi di edilizia carceraria non potrebbero bastare.

Riforma Orlando: più misure alternative contro il sovraffollamento delle carceri

di Vincenzo R. Spagnolo

Avvenire, 23 dicembre 2017

La misura arriva in un momento in cui le prigioni sono di nuovo stracolme: 58.115 detenuti, rispetto ai 50.511 previsti dalla “capienza regolamentare”. In zona Cesarini, arriviamo a concludere questo percorso. È un lavoro durato molti anni e del quale sono orgoglioso. Oggi è una giornata per me molto importante”.

È ancora mezzogiorno quando il Guardasigilli Andrea Orlando anticipa con una breve dichiarazione la decisione presa poi in serata dal Consiglio dei ministri. L'esultanza, pacata ma evidente, del ministro dà la misura dell'importanza del via libera preliminare alla riforma penitenziaria, che arriva in un momento in cui le carceri italiane sono di nuovo stracolme.

Nonostante gli interventi degli ultimi anni infatti, la popolazione carceraria è attualmente assestata (indicano i dati del Dap al 30 novembre 2017) sui 58.115 detenuti, rispetto ai 50.511 previsti dalla “capienza regolamentare”: ciò significa circa 7.600 persone in più, in base a quanto previsto dalle tabelle. In una tale situazione, le norme licenziate

ieri dal Cdm puntano proprio a ridurre il ricorso al carcere in favore di soluzioni che “senza indebolire la sicurezza della collettività, riportano al centro del sistema la finalità rieducativa della pena indicata dall’art. 27 della Costituzione”.

È uno dei principi cardine dello schema di decreto legislativo di riforma dell’ordinamento penitenziario elaborato dal ministro Orlando, approvato ieri, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri. Il testo ora dovrà essere vagliato dalle Commissioni parlamentari competenti, per un parere non vincolante, per poi tornare in Cdm per il via libero definitivo, forse entro gennaio. “È un passo importante, auspichiamo che le modifiche trovino al più presto una concreta attuazione”, fanno sapere dall’ufficio del Garante dei diritti delle persone detenute.

E un “grazie” al Guardasigilli e al governo “per aver salvato la riforma” arriva da Rita Bernardini, del coordinamento di presidenza del Partito Radicale, che da martedì aveva ripreso lo sciopero della fame per sollecitarla. Pene alternative anti sovraffollamento. Il provvedimento punta a “diminuire il sovraffollamento”, sia “assegnando formalmente la priorità del sistema penitenziario italiano alle misure alternative al carcere” (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione anticipata), sia “potenziando il trattamento del detenuto e il suo reinserimento sociale”, in modo da “arginare il fenomeno della recidiva”.

Lo schema di decreto legislativo attua la delega per la riforma contenuta nella legge 103 del 2017 ed è stato redatto anche sulla base dei lavori della commissione presieduta dal professor Glauco Giostra, istituita a luglio da Orlando. Il risultato è un’attualizzazione dell’ordinamento (introdotto nel 1975) per adeguarlo ai successivi orientamenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corti europee.

Più efficienza, meno costi. Lo schema di decreto legislativo è suddiviso in 6 parti: assistenza sanitaria; semplificazione dei procedimenti; eliminazione di automatismi e preclusioni nel trattamento penitenziario; misure alternative; volontariato e vita penitenziaria. Le misure mirano a razionalizzare le attività degli uffici, per aumentarne l’efficienza, ridurre i tempi e risparmiare sui costi. Altro obiettivo è quello di valorizzare il ruolo della Polizia penitenziaria, ampliando lo spettro delle sue competenze.

Carenza di educatori. Secondo l’associazione Antigone, in alcune carceri si sarebbe tornati a scendere sotto lo spazio minimo previsto (3 mq per detenuto). Le situazioni più preoccupanti, in base ai dati del Dap, sono in Lombardia (8.524 detenuti in 18 istituti, a fronte di una capienza di 6246), Campania (7.321, a fronte di 6.135 posti tabellari); Lazio (6.332, a fronte di 5.258 letti). Anche il Garante dei detenuti in Piemonte ha inviato al capo del Dap Santi Consolo un dossier sulla grave situazione dei 13 penitenziari regionali, in cui si segnalano fra l’altro la “mancata manutenzione degli edifici e degli impianti, con infiltrazioni d’acqua, riscaldamento insufficiente o sistemi idraulici mal funzionanti”.

E sempre Antigone, in due terzi delle strutture visitate nel 2017, ha scoperto la presenza di celle senza doccia (un Dpr del 2000 le prevede) e la mancanza di educatori: a Busto Arsizio, se ne conta uno ogni 196 reclusi, a Bologna uno ogni 139. Una carenza che, senza nuovi bandi, riduce le chance di una vera rieducazione, capace di favorire il reinserimento di chi uscirà al termine della pena.

Quasi 8 mila detenuti di troppo, carceri italiane sull’orlo del collasso

Agi, 23 dicembre 2017

Le carceri italiane sono di nuovo sull’orlo del collasso: la popolazione carceraria, secondo la “capienza regolamentare”, dovrebbe essere di 50.511, ma al 30 novembre 2017, sono i dati ufficiali dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), il numero dei reclusi era di 58.115. Vale a dire 7.604 unità in più rispetto alla regola.

Proprio alcuni giorni fa, a proposito della riforma delle carceri, il ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva annunciato, in un’intervista a Repubblica, che “I testi dei decreti attuativi (della riforma, ndr) sono da settimane a Palazzo Chigi e credo che ci siano le condizioni per vararli prima di Natale: sarà all’ordine del giorno in uno dei prossimi Consigli dei Ministri”.

Nella riforma - spiega il Guardasigilli - “viene valorizzato l’uso delle pene alternative durante l’esecuzione della condanna. Ma anche nel carcere si introduce maggiore responsabilizzazione: più occasioni di lavoro, di studio, di attività. Ma nello stesso tempo basta con gli automatismi: accedi agli sconti di pena e alle misure alternative solo se c’è un comportamento di responsabilità e segua percorsi di rieducazione”.

Il ministro ha ragione, la rieducazione, il recupero del detenuto è uno snodo fondamentale per evitare che il recluso, una volta ottenuta la libertà, torni a commettere crimini. Ma è altrettanto vero che il sovraffollamento degli istituti penitenziari non favorisce il reinserimento di chi commette crimini, perché in spazi ristretti qualsiasi attività mirata al recupero del detenuto ne risente e spesso chi viene rimesso in libertà grazie ai vari sconti di pena previsti dalla Legge Gozzini, torna a macchiarsi di reati a volte anche più gravi di quelli commessi. In altre parole da un lato bisognerebbe garantire la certezza della pena e dall’altro il funzionamento delle strutture chiamate a recuperare il detenuto e valutare se realmente possa accedere ai benefici della legge Gozzini e quindi riconquistarsi

anticipatamente la libertà.

“Il tasso di sovraffollamento - denuncia in un rapporto l’associazione Antigone - è al 113,2% e in alcune carceri si torna a scendere sotto lo spazio minimo previsto di 3 mq per detenuto”. Non solo, “Nel 68% degli istituti da noi visitati in questi primi mesi del 2017 ci sono celle senza doccia (come invece richiesto dall’art. 7 del Dpr 30 giugno 2000, n. 230), e solo in uno, a Lecce, e solo in alcune sezioni, è assicurata la separazione dei giovani adulti dagli adulti, come richiesto dall’art. 14 dell’Ordinamento penitenziario. Inoltre l’Italia è uno dei paesi dell’Unione Europea con il più basso numero di detenuti per agenti (in media 1,7), mentre ciò che manca sono gli educatori. A Busto Arsizio ce n’è uno ogni 196 detenuti e a Bologna uno ogni 139”. Insomma è chiaro che in queste condizioni il carcere, visto non solo come luogo detentivo, ma anche come occasione per preparare il detenuto a una nuova vita, non può funzionare.

Le situazioni più drammatiche per il sovraffollamento dei reclusi, sempre in base ai dati del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, sono in Lombardia che nei suoi 18 penitenziari ospita complessivamente 8.524 detenuti quando la capienza massima è di 6246; la Campania: 15 istituti con 7.321 detenuti (capienza massima di 6.135); il Lazio con i suoi 6.332 detenuti distribuiti in 14 carceri che potrebbero ospitare al massimo 5.258 persone; l’Emilia Romagna: con 10 strutture in cui sono ospitati 3.502 detenuti quando la “capienza regolamentare” ne prevede 2.811 e la Puglia con 3.400 detenuti rinchiusi in 11 penitenziari che potrebbero ospitarne al massimo 2.342. Secondo Antigone le ragioni della crescita del numero dei detenuti da un lato dipende dal “numero enorme di processi penali pendenti. Oltre 1,5 milioni di cui più di 300 mila dalla durata irragionevole e quindi prossimi alla violazione della legge Pinto. I tempi lunghi dei processi influiscono sull’eccessivo ricorso alla custodia cautelare che continua a crescere arrivando all’attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%”; dall’altro dal “fatto che si registra un cambiamento anche nelle pratiche di Polizia e giurisdizionali, effetto questo della pressione dell’opinione pubblica” e dalle campagne dei l a partire da casi eclatanti” cavalcati dalle “sirene del populismo penale”. “Sirene” che spesso cavalcano i reati commessi dagli extracomunitari, spesso irregolari. Ma su questo aspetto, i dati più recenti in possesso del Viminale dimostrano un calo sensibile di stranieri arrestati o denunciati: al 30 settembre del 2016 erano 246.083, al 30 settembre 2017, 185.815.

Riforma penitenziaria: domani rush finale al Consiglio dei ministri

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 22 dicembre 2017

Più risorse per l’esecuzione penale esterna. E un sempre più probabile via libera alla sospirata riforma penitenziaria nel Consiglio dei ministri di domani. Il guardasigilli Andrea Orlando l’aveva promesso e tiene fede alla parola data. Riguardo al potenziamento dell’organico del servizio sociale in forza all’esecuzione penale esterna, e a un sensibile aumento degli stanziamenti di bilancio per migliorare l’attività degli uffici, il ministro della Giustizia si era impegnato in occasione di un’interrogazione parlamentare.

Da una parte dunque è in corso un rush finale che tiene impegnati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e di via Arenula per avere sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani i decreti legislativi sul carcere. Dall’altra, è stato approvato un emendamento della legge di Bilancio 2018, che permette 296 assunzioni di assistenti sociali per il nuovo Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità.

Arriva un plauso da Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale degli assistenti sociali: “La decisione della Commissione bilancio della Camera di dare il via libera alla proposta di rendere funzionalmente più idonei gli Uffici di servizio sociale del Ministero della Giustizia - preposti alla esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti in coerenza con la nuova attenzione del Legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale dell’imputato e sua messa alla prova - prevedendo, per il triennio 2017/ 2019, l’assunzione di 296 assistenti sociali, va nella direzione giusta”.

Continua ancora Gazzi: “Si tratta di un risultato decisivo tutto finalizzato, nell’importante e delicatissimo campo della esecuzione penale esterna, a migliorare il servizio reso ai cittadini e che si inserisce nell’alveo della recente riforma della organizzazione del Ministero della Giustizia che ha ridisegnato, dopo decenni caratterizzati da tagli agli organici del personale, nessun turnover e tagli lineari alle risorse finanziarie, il nuovo ruolo del Servizio sociale ed in particolare della figura dell’assistente sociale”. E conclude: “Va dato atto al Ministro Orlando di aver mantenuto l’impegno formulato nell’aprile del 2016 nel corso di un incontro con il Consiglio nazionale ed anzi di aver sensibilmente rafforzato la presenza degli assistenti sociali nell’esecuzione penale esterna. Inizialmente, infatti era prevista l’immissione di 60 nuove unità nel biennio 2017/2018 ora invece salite alle 296 attualmente previste”. L’emendamento approvato, inoltre, risulta essenziale in vista della riforma dell’ordinamento penitenziario che, tra le altre cose, intende valorizzare di più l’esecuzione penale esterna. Ricordiamo che siamo ad un passo dall’approvazione e i decreti attuativi potrebbero, a breve, passare al vaglio del consiglio dei ministri. A premere affinché ciò avvenga è ancora una volta il Partito Radicale attraverso l’azione non violenta.

Dalla mezzanotte di martedì scorso, infatti, Rita Bernardini della presidenza del Partito radicale e Deborah Cianfanelli, presidente del comitato Radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei”, hanno intrapreso nuovamente lo sciopero della fame. Iniziativa nonviolenta sostenuta anche dai radicali di Milano Lucio Bertè e Mauro Toffetti. Ma che cos'è l'esecuzione penale esterna e perché è così importante rafforzare l'organico? Si tratta dell'applicazione di misure alternative al carcere e sanzioni di comunità, applicabili, grazie alla nuova legge sulla “messa alla prova”, anche prima della sentenza di condanna. Una misura, non detentiva, che abbassa la recidiva e quindi crea più sicurezza nella società. Fino a 2 anni fa faceva parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Dap). Dal 2015 è passata al Dipartimento della Giustizia Minorile, che ha assunto la dicitura di Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. Questa contaminazione con il settore minorile ha lo scopo di valorizzare la pena scontata sul territorio, rispetto all'internamento carcerario, come avviene per i giovani: a fronte di poche centinaia di ragazzi reclusi, molti sono i giovani autori di reato affidati a servizi sociali ed esecuzione esterna. Gli uffici predisposti a tale applicazione sono gli Uepe (Uffici di Esecuzione Penale Esterna) che hanno il compito di gestire l'applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che per i loro particolari requisiti possono espiare la pena nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti penitenziari. Inoltre gli Uffici svolgono su richiesta dell'Autorità giudiziaria le “inchieste sociali” e le “indagini socio-familiari”, e prestano consulenza negli Istituti Penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario. Nell'attuare i propri compiti istituzionali l'Ufficio si coordina con Istituzioni pubbliche e private e Servizi Sociali presenti nel territorio. La finalità del reinserimento nella società, secondo le ultime ricerche nel settore, viene raggiunta in misura maggiore quando l'esecuzione della pena avviene all'esterno del carcere. Studi di settore hanno evidenziato una percentuale di recidiva del 70% dei condannati che hanno espiato la pena in Istituto penitenziario contro una percentuale di recidiva del 20% tra condannati che hanno beneficiato di una misura alternativa. Tuttora nuovi studi confermano l'efficacia anche in termini economici delle misure alternative per garantire il reinserimento sociale dei condannati. L'emendamento approvato per la legge di bilancio che prevede l'assunzione di nuovi assistenti sociali è di vitale importanza per attuare questo percorso.

Orfani di femminicidio: approvata la legge

di Ilaria Muggianu Scano

Corriere della Sera, 22 dicembre 2017

È stata approvata da Camera e Senato la legge con la quale verranno introdotte alcune garanzie per gli orfani di crimini domestici. La legge è stata redatta da Anna Maria Busa, consigliera regionale sarda (Centro Democratico), primo firmatario Roberto Capelli. Fino ad oggi la legge italiana consentiva all' uxoricida di non essere escluso dall'eredità della vittima. Da poche ore questi sono i 5 punti in cui la legge determina un cambiamento radicale a favore degli orfani per Femminicidio:

- Il gratuito patrocinio: i figli con meno di 26 anni delle vittime uccise dall'altro genitore potranno rivolgersi al miglior avvocato senza dover affrontare nessuna spesa. Il gratuito patrocinio è previsto già nella legge che tutela le vittime dello stalking, ma da oggi sarà esteso anche agli orfani di genitori uccisi dall'altro coniuge
- È introdotto il sequestro conservativo dei beni dell'omicida, in modo che questo possa risarcire i figli dopo che è stata emessa la sentenza definitiva; 3- Il giudice ha l'obbligo di riconoscere il 50% di risarcimento presunto ai figli già con la sentenza di primo grado
- Sospensione del diritto alla pensione di reversibilità del congiunto ucciso a partire dal momento della richiesta a rinvio a giudizio del coniuge indagato
- Indegnità a succedere, componente rivoluzionaria della nuova legge. Se fino a oggi i figli e i familiari della vittima erano costretti ad intentare, e a vincere, una causa civile contro il coniuge omicida per escluderlo dall'eredità, adesso con la nuova legge verrà introdotta l'indegnità a succedere e quindi il coniuge omicida verrà automaticamente escluso dall'eredità dei beni dell'altro coniuge.

Anna Maria Busa nel redare la legge ha trovato ispirazione dal caso di Vanessa Mele, che a soli sei anni, nel 1998, perse la madre per mano del padre. La legge consentì all'uomo di ottenere la reversibilità della moglie sottraendo di fatto alla bambina l'unica fonte di sostentamento.

Custodia in carcere, il decorso del tempo non attenua le esigenze cautelari

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2017

Corte di cassazione - Sentenza 21 dicembre 2017 n. 57132. Nuova doccia fredda per l'immobiliarista Stefano Ricucci che resta in carcere per false fatturazioni. La Cassazione, con la sentenza n. 57132 del 21 dicembre 2017, ha nuovamente bocciato - a distanza di poco più di un anno dalla precedente decisione (n. 54213/2016) - la richiesta di

revoca della custodia cautelare intramuraria presentata da Ricucci. Per i giudici, infatti, a seguito della condanna in primo grado, nel frattempo intervenuta, deve ritenersi che le esigenze cautelari non siano mutate o meglio siano state rafforzate.

“Non è comprensibile - si legge nella sentenza - come la sostanziale modifica della situazione di riferimento, possa essere desunta dall'avvenuta affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione alle condotte che hanno costituito la base fattuale in relazione alla quale è stata emessa la misura cautelare a carico del Ricucci”. “Una siffatta sopravvenienza - prosegue la III sezione -, comportando la focalizzazione e puntualizzazione del quadro indiziario, appare semmai idonea ad aggravare e non certo ad alleviare la posizione cautelare dell'imputato, rendendo più pressanti le ragioni che avevano giustificato la adozione della misura in questione”.

Né può ritenersi, argomenta la Cassazione, che in sede cautelare siano ammissibili istanze difensive “volte a porre in discussione l'accertamento contenuto nella sentenza di I grado - sebbene questa sia ancora non definitiva - della esistenza a carico del soggetto che sia stato assoggettato alla applicazione di una misura cautelare, degli elementi idonei alla provvisoria affermazione della sua penale responsabilità, essendo l'unica sede idonea a tale valutazione quella del gravame avverso la sentenza in questione”. Per cui è “del tutto eccentrica” l'“ampia ricostruzione con la quale il ricorrente tenderebbe a dimostrare la esistenza di elementi tali da escluderne la colpevolezza”.

Riguardo poi alla contestazione del requisito dell'attualità, la Cassazione ricorda che “in relazione alle misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare”.

E sotto questo profilo, come rilevato nel febbraio scorso dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Riesame, le esigenze cautelari non si potevano considerare attenuate a seguito della condanna di Ricucci in I grado, “posto che nessun elemento era emerso nel corso del giudizio che potesse far ritenere l'esistenza di segni di ravvedimento in quello o comunque tale da comportare una attenuazione del quadro cautelare”. Quanto poi ai gravi indizi di colpevolezza, “l'esistenza della sentenza, con la quale era stata affermata la penale responsabilità del prevenuto, escludeva la possibilità di una loro considerazione in senso più favorevole per l'imputato”.

Se il legale sbaglia addio remissione in termini ma si può pretendere il risarcimento
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2017

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 21 dicembre 2017 n. 57130. L'errore del legale nel calcolare i tempi per il ricorso, non può essere considerato caso fortuito o di forza maggiore: è dunque preclusa la possibilità di remissione nei termini. La Cassazione pur consapevole di qualche verdetto più favorevole ad imputati “vittime” della scarsa diligenza del difensore, afferma il no alla “seconda chance”.

Ma ricorda al cliente che l'inadempimento dell'incarico professionale non è tale da restare senza conseguenze sul piano giuridico. Per la Suprema corte (sentenza 57130) è giustificata sia la richiesta di risarcimento danni sia la sollecitazione di una “censura” sul piano deontologico. I giudici ribadiscono la linea dura, sottolineando il dovere del cliente di monitorare il corretto operato del legale, anche se citano dei casi in cui l'ignoranza della legge penale da parte del difensore era stata considerata una situazione imprevedibile tale da integrare il caso fortuito (cassazione 35149/2009).

Campania: il Garante “spazio e libertà, comandamenti per rendere migliori le carceri”
di Andrea Aversa

vocedinapoli.it, 22 dicembre 2017

I primi 100 giorni del nuovo Garante dei detenuti per la Campania sono stati concentrati su coloro che soffrono di specifiche patologie psichiche. Samuele Ciambriello, intervistato da VocediNapoli.it, è stato nominato Garante dei detenuti per la Campania lo scorso mese di settembre al posto della compianta Adriana Tocco deceduta ad agosto. Il professore e giornalista è un fiume in piena ed ha manifestato forte entusiasmo per la sua attività che è iniziata tempo fa, a partire dall'impegno con l'associazione “La Mansarda”: “Voglio partire dai numeri, solo nel 2017 sono stati 50 i suicidi nelle carceri di tutta Italia, 4 nella nostra regione (1 a Santa Maria di Capua Vetere, 2 a Poggioreale ed 1 ad Avellino); nel 2016, in Campania, abbiamo registrato 770 episodi di autolesionismo e 87 tentati suicidi”. I dati enunciati da Ciambriello sono molto significativi e rappresentano uno scenario sconcertante. Un contesto che vede il sistema carcerario al collasso, con i detenuti, gli agenti penitenziari e tutti coloro che lavorano e vivono nelle patrie galere, vittime di un regime disumano e degradante. Sullo status della giustizia e delle carceri italiane si è spesso soffermata anche la Cedu (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) che più volte ha condannato il nostro paese denunciando questo scempio.

Ma il neo Garante ha le idee chiare e la sua attività per questi primi 100 giorni si è focalizzata su una piaga sociale che coinvolge i detenuti affetti da particolari patologie psichiche. “C’è un sommerso delle patologie psichiche nelle carceri campane che bisogna far emergere per porre fine allo stato di disagio e di abbandono in cui versano i detenuti e per creare delle strutture che siano vero e reale superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari”. L’ha ribadito anche ieri all’interno dell’aula del Consiglio Regionale della Campania, dove si è discusso del seguente tema: “La salute mentale nelle carceri campane: fotografia in bianco e nero”.

“A quasi 40 anni dell’approvazione della legge Basaglia che dispose la chiusura dei manicomi, la legge 81/2014 ha dato avvio alla definitiva chiusura degli Opg, avviando l’apertura delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). In Campania sono stati definitivamente chiusi gli Opg di Napoli e di Aversa e sono state attivate 6 Articolazioni psichiatriche e 4 Rems che, però sono insufficienti, se si pensa che a Napoli non ce n’è ancora nemmeno una.

Inoltre, le Rems presenti in Campania sono strutture piccole, che possono ospitare un massimo di 20 persone, distribuite sul territorio, pensate come luoghi di cura e reinserimento sociale, luoghi che dovrebbero accogliere solo autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente, ma anche socialmente pericolosi e non adatti a soluzioni totalmente restrittive. Nella realtà dei fatti, corriamo il rischio che esse diventino dei nuovi piccoli manicomi”. ha dichiarato Ciambriello.

Ma abbiamo avuto modo di parlare anche di altre questioni importanti come quella del sovraffollamento, “una piaga che sta causando gravi conseguenze all’interno delle carceri e non solo ai detenuti ma anche agli agenti penitenziari”, a sua volta fenomeno legato alle gravi responsabilità che hanno Governo e Parlamento, “è conosciuto il numero della percentuale che corrisponde ai detenuti reclusi per reati gravi o di criminalità organizzata? Solo il 6%.

Questo vuol dire che le carceri sono piene di persone che potrebbero scontare la pena in modo alternativo. Penso anche ai tanti stranieri, ai tossicodipendenti o ai giovani che finiscono in carcere per due leggi vergognose: la Bossi-Fini sull’immigrazione e la Fini-Giovanardi sulle droghe”.

Poi una piccola parentesi sui decreti attuativi relativi alla riforma del sistema penitenziario che sono al momento al palo del Governo. Sulla questione è molto attivo il Partito Radicale che attraverso lo sciopero della fame dell’Onorevole Rita Bernardini ha avviato una lotta non violenta attirando l’attenzione del Ministro della giustizia Andrea Orlando che ha garantito una rapida approvazione.

Sulla vicenda Samuele Ciambriello è ottimista: “Sono sicuro, saranno approvati. Anche se dopo anni, li aspettiamo dal 1985, non posso che esserne felice. Questi decreti miglioreranno l’organizzazione penitenziaria e agiranno su alcune questioni di massima importanza per la vita dei detenuti in carcere, come ad esempio quella dello spazio affettivo. I penitenziari saranno alleggeriti e inoltre avrà luogo un duplice processo di responsabilizzazione, sia da parte dei detenuti che degli educatori. E poi vorrei aggiungere una cosa di cui non si è affatto discusso, della validità della ‘messa alla provà anche per gli adulti e non solo per i minori”.

In conclusione abbiamo parlato della questione lavoro, un tema di grande importanza che riguarda i detenuti, sia quando sono in carcere che quando ne usciranno, “il lavoro per i detenuti all’interno dei penitenziari è fondamentale perché, oltre a impegnarli gli consente di non finire tra le braccia della criminalità organizzata. Un detenuto che lavora è più responsabile e si prepara meglio alla vita che avrà quando tornerà un uomo libero.

Proprio per questo bisogna ampliare le possibilità di lavoro fuori dai penitenziari, che è cosa ben diversa dallo stato di semi libertà. Bisogna favorire progetti di reinserimento, corsi di formazione già dall’interno delle carceri, convenzioni con privati e associazioni di volontariato del terzo settore. In merito mi sto attivando per attivare dei concorsi regionali”. A questo punto non ci resta che augurargli buon lavoro.

Carceri minorili, ingiusto gestirle con le stesse regole di quelle per adulti

di Susanna Marietti

Il Fatto Quotidiano, 21 dicembre 2017

L’associazione Antigone ha presentato lunedì il suo quarto Rapporto sulle carceri minorili italiane, ospitato sul nuovo portale ragazzidentro.it, interamente dedicato alla giustizia penale minorile. È un tema di cui non si sente molto parlare. Difficilmente i media raccontano cosa succede nel sistema della giustizia minorile, chi sono i ragazzi che vi entrano, come funziona l’esecuzione delle pene, cosa fanno i giudici, gli operatori, i servizi sociali.

È ben più facile sentir parlare delle carceri per adulti che di quelle per i minori. Perché accade questo? Perché la giustizia minorile in Italia funziona. E allora, dov’è la notizia? Nessuna situazione drammatica, nessun caso eclatante, nessuna condanna da parte dell’Europa nei confronti delle istituzioni italiane, nessuna tragedia annunciata di suicidi o malattie non curate.

E invece dovremmo parlare della nostra giustizia penale minorile almeno per due motivi. Il primo è che essa costituisce qualcosa di cui possiamo e dobbiamo essere fieri di fronte all’intera Europa. Far conoscere il nostro

modello significa sperare di riuscire a esportarlo, a diffonderlo, a migliorare altre condizioni con il nostro esempio. Il secondo è che, comunque e sempre, si può fare di meglio. E dunque è giusto discuterne e ragionarvi. Non è un caso che il titolo del Rapporto di Antigone sia “Guardiamo oltre”. Ci sono vari aspetti nell’esecuzione penale per i minorenni rispetto ai quali dobbiamo oggi guardare oltre.

Dal Rapporto emerge come, al 15 novembre, siano 452 i ragazzi detenuti nelle 16 carceri minorili italiane. Il carcere è qui realmente extrema ratio, cosa che certo non accade nel sistema degli adulti (dove i detenuti sono oggi oltre 58.000). Se, tra gli adulti, ogni cento persone segnalate dall’autorità giudiziaria si riscontrano circa 25 condanne e sono infine in 7 a entrare in galera, tra i minori i numeri scendono a 10 condanne e, di media, meno di 4 ingressi in Istituto.

Cosa c’è dunque che non va? Sicuramente l’incapacità anche del sistema minorile di superare la propria selettività. La scelta dei 4 che entrano in carcere non è dettata solo dalla gravità del reato commesso ma anche e soprattutto dalla marginalità sociale del ragazzo, dal suo essere o meno dotato di legami famigliari o altro sostegno sul territorio. Non a caso ben il 44% della popolazione detenuta nelle carceri per minori è composto da giovani stranieri. Chi non ha una dimora stabile, chi vive in un campo rom, chi non ha una famiglia che può assicurare un legame duraturo con gli assistenti sociali, fatica a essere destinatario delle tante misure alternative alla detenzione o al processo che il codice di procedura penale minorile permette.

Dobbiamo dunque guardare oltre. Dobbiamo inventarci modalità ulteriori di presa in carico sul territorio che siano inclusive e non lascino da parte ragazzi ancora in via di formazione cui la società non può permettersi di rinunciare etichettandoli come criminali. E poi dobbiamo guardare oltre anche una volta fatto ingresso in carcere. Non è possibile che le carceri per minori siano gestite con le stesse regole delle carceri per adulti. Gli adolescenti hanno esigenze differenti rispetto agli adulti e necessitano di competenze differenti. Era il 1975 quando il legislatore scrisse che l’ordinamento penitenziario degli adulti sarebbe stato applicato ai minori per il solo tempo strettamente necessario a redigerne uno apposito. Ciò non venne mai fatto. Adesso il ministro Orlando ha annunciato che prima di Natale avremo, tra le altre cose, nuove regole carcerarie per gli Istituti di pena minorili. Per chi si occupa di carcere è un momento storico. Aspettiamo di leggere i contenuti della riforma e speriamo davvero che sia di portata memorabile.

Tenuta del fatto: il Gip non può archiviare de plano se l’indagato si oppone
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 20 dicembre 2017 n. 56942. Il gip non può archiviare de plano il procedimento per la particolare tenuta del fatto senza notificare la decisione all’imputato che si era già dichiarato contrario. La Corte di cassazione, con la sentenza 56942 depositata ieri, accoglie il ricorso contro la scelta del giudice delle indagini preliminari di archiviare senza fissare un’apposita udienza, malgrado ci fosse un atto di opposizione da parte del diretto interessato.

La Suprema corte ricorda che il Dlgs 28 del 2015 che ha introdotto la particolare tenuta del fatto, ha in effetti previsto la possibilità di anticipare la dichiarazione di non punibilità in fase di indagini preliminari per rendere più incisiva la finalità deflattiva della norma ed effettivo l’alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari. Il procedimento di archiviazione deve però necessariamente prevedere un “confronto” con l’indagato o con la persona offesa sulla richiesta del Pm, che li metta nella condizione di contestare la particolare tenuta del fatto, nel caso dell’indagato perché punta ad una piena assoluzione nel merito e nel caso della parte lesa perché ha interesse a dimostrare che il fatto non è di lieve entità.

Per questo la norma prevede che sia la persona offesa sia quella sottoposta alle indagini preliminari sia no avviate della richiesta di archiviazione alla quale possono opporsi entro 10 giorni e il giudice, se non rileva motivi di inammissibilità, deve fissare l’udienza camerale dandone notizia al Pm, all’indagato e alla parte lesa. È dunque evidente, per la Cassazione, che il mancato esame dei motivi dell’opposizione presentata dal ricorrente determina la nullità insanabile del decreto del Gip.

Riforma delle carceri appesa ad un filo
di Valter Vecellio

lindro.it, 21 dicembre 2017

Pressing radicale su Palazzo Chigi. Ok di Orlando, si attende il sì di Gentiloni. Tra qualche mese saremo chiamati a decidere quali senatori e quali deputati mandare in Parlamento. Un po’ tutti sono impegnati a far promesse di futuri bengodi. L’esperienza del recente passato dovrebbe, potrebbe, insegnare qualche cosa, ma non è detto. Non è vero che la storia sia maestra di vita.

Qui limitiamoci a osservare e ad annotare che nessuno dei concorrenti a un posto al desco partitocratico fa anche un accenno, nei suoi programmi, alla madre di tutte le emergenze, al problema di tutti i problemi: la giustizia e la sua appendice più drammatica e urgente: il carcere. Semplicemente, ignorano, deliberatamente, la questione. È altro che interessa.

Così continuano a languire, nonostante lodevoli e apprezzabili propositi del ministro della Giustizia, riforme necessarie per velocizzare i processi, smaltire gli arretrati spaventosi, rendere più rispondenti alle esigenze della società legislazioni obsolete e farraginose, rendere più vivibili carceri sovraffollate di poveri cristi che non dovrebbero essere detenute. Questioni che qui abbiamo denunciato mille volte e al lettore ben note.

Annotiamo, su questo fronte, l'unica novità. Dalla mezzanotte riparte il Satyagraha di alcuni dirigenti del Partito Radicale, rivolto al Presidente del Consiglio Gentiloni. Rita Bernardini, Deborah Cianfanelli e altri militanti del partito di Marco Pannella danno atto al ministro della Giustizia Orlando di aver trasmesso da tempo al capo del governo Paolo Gentiloni i decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario; al tempo stesso riprendono l'iniziativa nonviolenta "rivolta all'approvazione da parte del consiglio dei Ministri di una riforma sempre più necessaria e urgente per le condizioni in cui versano le carceri del nostro Paese, a partire dalla salute dei detenuti sempre più vittime di abbandono sanitario spesso a causa di irresponsabili decisioni dei giudici di sorveglianza, come testimonia la vicenda di Marcello Dell'Utri, più che mai rappresentativa dei tantissimi casi di detenuti che in carcere non sono adeguatamente curati persino quando sono affetti da malattie gravissime".

Il ministro della Giustizia Orlando fa sapere, intervistato da "Repubblica" che i testi dei quattro decreti "sono da settimane a Palazzo Chigi in attesa di essere approvati in Consiglio dei ministri". Secondo le intenzioni, daranno corpo alle nuove norme riguardanti le misure di sicurezza, le pene alternative, la giustizia riparativa e l'ordinamento dei carceri per adulti e di quelli per minori.

Ma l'approvazione di palazzo Chigi non è sufficiente. Per concludere l'iter entro la fine della legislatura, pena l'azzeramento di tutta la riforma, occorre un ulteriore passaggio nelle commissioni Giustizia parlamentari, a cui farà seguito la definitiva deliberazione del governo. Di qui l'allarme e la "pressione" dei Radicali: se i decreti delegati non troveranno posto nell'ordine del giorno del prossimo Cdm che si dovrebbe tenere il 22 o il 23 dicembre (il governo si è mostrato particolarmente sensibile all'opposizione di alcune sigle sindacali di polizia penitenziaria), andrà in fumo la riforma messa a punto da decine di esperti riuniti per mesi attorno a tavoli di lavoro ad hoc.

Le misure del piano carceri, in cella spazio all'affettività
di Valentina Errante

Il Messaggero, 20 dicembre 2017

La riforma dovrebbe ottenere sabato il via libera del Consiglio dei ministri. Visite dei parenti, asili per i figli dei detenuti. "Stanze per il sesso" rinviate: mancano i soldi.

Dall'allargamento della popolazione carceraria che potrà ottenere i benefici di legge, come l'affidamento in prova e il lavoro esterno, che adesso saranno preclusi solo ai condannati di mafia o terrorismo, alle nuove misure che tuteleranno la vita detentiva e l'affettività in carcere, con un'attenzione speciale riservata alle mamme di bambini piccoli.

Sono tre i decreti del cosiddetto "Piano carceri" che sabato dovrebbero ottenere il varo del consiglio dei ministri, anche se, non è escluso, che vengano accorpate in un solo testo. Dopo l'approvazione, toccherà alle commissioni, che potranno esprimersi anche a camere sciolte, esaminarli e portare avanti l'iter della riforma.

Al momento restano fuori (ma la delega è di un anno) le nuove norme che consentiranno ai detenuti di avere anche incontri intimi con relativi compagni e le cosiddette "misure di sicurezza" che si applicano in caso di libertà vigilata, o detenuti condannati alle case lavoro, alle colonie agricole o agli ospedali psichiatrici. L'obiettivo è quello di alleggerire la popolazione carceraria con maggiore attenzione per i diritti dei detenuti.

Estensione benefici - In gergo si chiama 4bis, ossia l'articolo dell'ordinamento penitenziario che riguarda i cosiddetti reati ostativi alla concessione dei benefici previsti dalla legge, finora preclusi a molti detenuti condannati per fatti considerati di elevata pericolosità sociale. Adesso invece sarà il giudice di sorveglianza, del quale aumenta il potere discrezionale, a stabilire, a prescindere dai fatti che hanno portato alla condanna, se dare il permesso per il lavoro esterno o l'affidamento ai servizi sociali. Anche per i condannati all'ergastolo verranno meno alcune "ostatività".

Continua a restare fuori dai benefici, invece, chi sia in carcere per reati di mafia o terrorismo. Mentre adesso potrà ottenere l'affidamento in prova anche chi sia condannato a quattro anni, prima il tetto era di tre anni. In base ai dati degli uffici per l'Esecuzione penale esterna, la popolazione carceraria ammonta a 56.436 persone e 45.456 scontano una pena all'esterno del carcere. Di questi, 9.782 sono "messi alla prova", mentre l'affidamento ai servizi sociali coinvolge 13.651 condannati. Resta fuori, per il lungo iter della legge di Bilancio che avrebbe dovuto prevedere lo stanziamento dei fondi necessari, la possibilità di concedere ai detenuti incontri intimi con i partner. Le nuove misure prevedono tuttavia una maggiore attenzione per i colloqui con i familiari e per le mamme, con la creazione di

asili riservati ai piccoli che abbiano meno di tre anni e la creazione di nuovi istituti a custodia attenuata per detenute madri che abbiano bimbi fino a sei anni e non possano usufruire dei benefici. È un intervento di tutela anche per i 100 mila bambini le cui relazioni affettive con genitori passano attraverso il carcere, il luogo che frequentano per mantenere il loro legame con il padre o con la madre detenuti. Maggiore attenzione anche per i colloqui con i familiari.

La salute - Un intero capitolo è dedicato alla salute in carcere, con la creazione di sezioni speciali riservate ai casi di infermità mentale sopravvenuta dopo la condanna e l'opzione di rinviata esecuzione della pena in particolari circostanze. Il decreto prevede anche nuove disposizioni sulla possibilità di studio e lavoro in carcere, con la creazione di nuove figure all'interno degli istituti, come operatori e docenti, per garantire l'inserimento dei detenuti.

Carceri, il diritto all'affettività subito
di Stefano Anastasia e Franco Corleone
Il Manifesto, 20 dicembre 2017

Rivolgiamo un appello al ministro Orlando, che tenacemente ha perseguito questo progetto di riforma, affinché sia chiaro da subito che l'affettività ne è una parte integrante, annunciando sin d'ora che le relative previsioni normative saranno decise dal successivo Consiglio di ministri. Nella sua prossima riunione, l'ultima prima dello scioglimento delle Camere, il Consiglio dei Ministri approverà i primi decreti di riforma dell'ordinamento penitenziario, frutto del lavoro delle commissioni ministeriali che hanno corpo alla delega parlamentare, ispirandosi alle riflessioni degli Stati Generali sull'esecuzione della pena. Un intervento utile e opportuno perché dalla legge del 1975 molto è cambiato nelle carceri italiane.

Già nel 2005 Alessandro Margara - ispiratore della legge Gozzini e autore del regolamento penitenziario del 2000 - affrontò l'esigenza di un adeguamento dell'ordinamento sul fronte dei diritti e della dignità della persona e riscrisse l'intero testo di legge con importanti innovazioni. La sua proposta fu presentata alla Camera dei Deputati il 3 novembre del 2005 con le firme, tra gli altri, di Marco Boato, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fanfani e Giuliano Pisapia. Dopo dodici anni, quindi, si realizza un progetto a lungo perseguito.

Dalle puntuali informazioni del Garante nazionale delle persone private della libertà, sappiamo che il Ministero della giustizia ha elaborato cinque distinti decreti delegati, di riforma dell'ordinamento penitenziario per adulti e per i minori, di riforma delle alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza, di disciplina delle misure di giustizia riparativa.

Misure necessarie e urgenti (si pensi alla revisione della disciplina delle misure di sicurezza all'indomani della chiusura degli Opg, o alla prima approvazione di una regolamentazione specifica dell'esecuzione penale per i minorenni), si affiancano a revisioni indirizzate nel senso del riconoscimento dei diritti dei detenuti, della decarcerizzazione e della sperimentazione di nuove pratiche di giustizia riparativa.

Si tratta, dunque, di un complesso apparato normativo che è necessario che arrivi tutto a compimento, senza accantonamenti che potrebbero essere ingiustificatamente invocati con il pretesto dello scioglimento delle Camere, alle cui Commissioni competenti spetta dare il parere di conformità alla delega concessa con la legge (e che può essere dato anche a Camere sciolte).

Siamo dunque preoccupati che il disegno riformatore subisca incidenti di percorso, proprio per il periodo delicato in cui si viene compiendo e che potrebbe motivare resistenze e opposizioni strumentali. Bisognerà vigilare, quindi, sui contenuti dei decreti, affinché rispondano alle aspettative dei detenuti e degli operatori coinvolti negli Stati generali. Ma oggi, in particolare, siamo preoccupati del fatto che la norma sulla coltivazione delle relazioni affettive delle persone detenute non è presente nel testo che andrà al prossimo Consiglio dei ministri. Il Governo, infatti, è in attesa della copertura di spesa per i necessari interventi di edilizia presente nella legge di bilancio in corso di approvazione.

Ma il rischio che si ripeta quanto avvenuto nel 2000, quando il Consiglio di Stato bloccò la norma sull'affettività contenuta nel regolamento perché non era supportata da un'adeguata previsione di legge, ci preoccupa. Le diffuse resistenze - a un tempo moralistiche e vessatorie - a un diritto riconosciuto in tutti i paesi europei, recentemente sono state esplicitate da alcuni sindacati di polizia penitenziaria con argomenti inqualificabili per dei pubblici ufficiali.

Intercettazioni. C'è il carcere per chi diffonde video e audio in modo fraudolento
di Luigi Chiarello

Italia Oggi, 19 dicembre 2017

Il Consiglio dei Ministri vara il Dlgs che riscrive la disciplina delle intercettazioni. Entra nel codice penale il delitto di "diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente". Chiunque diffonda audio e video, in modo fraudolento e con ogni mezzo, allo scopo di arrecare danno alla reputazione o all'immagine altrui sarà punito con la reclusione fino a quattro anni. Previsto anche un giro di vite a tutela della riservatezza delle comunicazioni tra

avvocato difensore ed assistito.

È il divieto di trascrizione, anche sommaria, di comunicazioni e conversazioni considerate irrilevanti per le indagini. Stesso divieto per i dati considerati “sensibili” dalla legge. Non è finita. Arriva anche una nuova disciplina per il deposito degli atti relativi alle intercettazioni, per la selezione del materiale raccolto e, non da ultimo, per le modalità di intercettazioni mediante captatori informatici. Tutto questo è previsto da un decreto legislativo, approvato ieri in seconda lettura dal Consiglio dei ministri, recante disposizioni in fatto di intercettazioni e comunicazioni; il provvedimento è attuativo della delega prevista dalla legge n. 103/2017, all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e).

L’obiettivo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è confermare “il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine” e creare “giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione”. Ma andiamo con ordine. Diffusione audio e video. Come detto, tra le misure principali, il testo prevede: l’introduzione nel Codice penale del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”.

La reclusione fino a 4 anni scatta per chiunque diffonda riprese audio o video, fatte in modo fraudolento, di incontri privati o registrazioni (pur esse fraudolente), ma anche conversazioni (anche telefoniche o telematiche), svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario. Oppure per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Comunicazioni tra difensore e assistito.

Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre a verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni. Divieto di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti per le indagini. Il divieto riguarda le intercettazioni reputate irrilevanti, sia riguardo all’oggetto d’indagine, sia in relazione ai soggetti coinvolti.

Ma il divieto si estende anche alle conversazioni o comunicazioni contenenti dati personali sensibili (ove non fossero ritenute rilevanti a fini probatori). Viene fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre per decreto che comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale, quando vengano ritenute rilevanti. Stessa cosa per i dati personali sensibili. Deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e selezione del materiale raccolto. Viene introdotta una nuova disciplina, consistente in una procedura in due fasi.

Questa prevede, in primis, il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti. E solo dopo, l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pm viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, il dlgs ridefinisce la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pm e prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato.

Captatori informatici (trojan horse). Il dlgs prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pm nel proprio programma d’indagine. In più, vanno disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa. O quando l’indagine non riguardi i delitti più gravi, tra cui mafia e terrorismo. Il Cdm ha poi approvato in via definitiva altri due dlgs: uno sui richiedenti asilo e l’altro per facilitare la tutela consolare dei cittadini Ue.

Rapporto dell’Associazione Antigone: sono 452 i detenuti negli Istituti Penali Minorili di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 dicembre 2017

Nonostante alcune criticità, la giustizia minorile italiana rimane un modello virtuoso. È questo ciò che emerge da Guardiamo Oltre, il 4° Rapporto di Antigone sugli Istituti di Pena per Minorenni (Ipm) presentato ieri a Roma durante una conferenza stampa.

Nel rapporto - che si può visionare nel nuovo portale di Antigone all’indirizzo “ragazzidentro.it”, specifico per gli istituti penali per minorenni - si legge che al 15 novembre 2017 i presenti nei sedici Istituti Penali per Minorenni in Italia sono 452. I minorenni sono il 42%, mentre i maggiorenni il 58%.

Le ragazze sono 34 (pari all' 8%) mentre gli stranieri sono in totale 200 e rappresentano il 44% della popolazione detenuta. Il carcere, per i minorenni, è davvero utilizzato come extrema ratio. Infatti, sempre secondo Antigone, le presenze nei nostri Istituti penitenziari per minorenni, ormai dalla metà degli anni 80 si aggirano attorno alle 500 unità. Negli ultimi anni, tra gli adulti, per ogni 100 segnalati dall'autorità giudiziaria, c'erano circa 25 condannati ed entravano in carcere circa 7 detenuti.

Tra i minori, per ogni 100 segnalati dall'autorità giudiziaria, c'erano meno di 10 condannati ed entravano in Ipm meno di 4 ragazzi. Per quanto riguarda l'età, in media, i giovani adulti - coloro che possono restare in Ipm fino al compimento del venticinquesimo anno di età sono il 58% dei presenti. La media è più alta per gli Italiani, che sono il 65%, e più bassa per gli stranieri, solo il 50%, ed ancora più bassa per le femmine, che sono invece in prevalenza (59%) minorenni.

Alto il numero dei ristretti in custodia cautelare, che va a colpire soprattutto gli stranieri. Infatti nel rapporto si legge che è in custodia cautelare il 48,2% dei ragazzi, ma il dato cambia molto se si guarda all'età e la nazionalità. Tra i minorenni, quelli in custodia cautelare sono l' 81,6%, tra i giovani adulti solo il 24,0%. I ragazzi in custodia cautelare sono minoranza tra gli italiani (44,0%) e maggioranza tra gli stranieri (53,5%). Sempre dal rapporto si evince che tra i ragazzi entrati in Ipm nel corso dell'anno sono assolutamente prevalenti i reati contro il patrimonio, il 59% del totale, e addirittura il 67% tra i ragazzi stranieri. I reati contro la persona sono una minoranza (17%), ancor più tra gli stranieri (15%).

Altro dato è la provenienza. Campania e Sicilia sono le regioni di provenienza di ben oltre la metà dei ragazzi italiani detenuti in Ipm. Circa il 10% viene dalla Lombardia, pochi meno dal Lazio. Dalla Puglia l' 8 novembre veniva il 4,4% dei ragazzi italiani, dalla Calabria il 3,6%. C'è un vero e proprio 'boom' quello dell'applicazione della messa alla prova nella giustizia minorile registrato negli ultimi anni: si è passati dai 788 provvedimenti di sospensione del processo per messa alla prova nel 1992 ai 3.757 casi del 2016. Altro dato che emerge è la presenza dei bambini negli Ipm. Sì, perché nonostante la giovane età, tra i 1.207 ragazzi passati per i nostri Ipm nel 2017, ben 49, il 4,1%, era genitore di almeno un figlio.

Sempre nel corso dell'anno ben 10 ragazze sono state detenute con il proprio bambino. Un capitolo a parte riguarda i minori stranieri. Dal rapporto di Antigone emerge che secondo gli ultimi dati statistici, rappresentano il 52% degli ingressi nei Centri di prima accoglienza, il 39% dei collocamenti in Comunità, il 48% degli ingressi in Ipm, il 44% delle presenze statiche in Ipm e solo il 26% dell'utenza degli Uffici di servizio sociale per i minorenni. Gli stranieri in percentuale vengono maggiormente sottoposti a misura cautelare detentiva: rappresentano il 45% di coloro sottoposti a prescrizioni, il 43% di coloro cui viene prescritta la permanenza in casa, il 49% di coloro per cui viene disposto il collocamento in comunità, ma il 55% di coloro che vengono sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere. Mentre il 42% degli italiani presenti sono senza condanna definitiva, guardando agli stranieri la percentuale sale al 49%. Nel primo semestre del 2017 le nazionalità straniere più rappresentate negli Ipm sono quelle dei minori provenienti dalla Romania (48 ingressi) e dal Marocco (36), dato che è rimasto costante dal 2014. Il 56% delle imputazioni riguardanti reati contro il patrimonio si riferiscono a soggetti stranieri, mentre si scende al 39% guardando ai delitti contro la persona e al 31% per i reati contro l'incolumità pubblica, che quasi per la totalità sono violazioni della legge in materia di stupefacenti. Il numero di minori cui è stato contestato il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nel 2017 è pari a zero.

Emergenza baby detenuti, metà provengono da Campania e Sicilia

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 19 dicembre 2017

C'è un'amara sorpresa per il Sud, nascosta nei numeri del nuovo rapporto Antigone sulle carceri: dei 452 detenuti reclusi in Istituti per minori, ben oltre la metà proviene dalla Campania e dalla Sicilia. Ma se a questo dato aggiungiamo anche il 4,4 per cento dei giovani carcerati pugliesi, e il 3,6 per cento di quelli calabresi, si arriva alla drammatica constatazione che più della metà dei ragazzi oggi prigionieri negli istituti minorili, sono meridionali. Se si considera che la restante parte della popolazione carceraria junior è per il 44 per cento costituita da giovani stranieri, è facile intuire come i giovani del centro e del Nord rappresentino una minima parte del quadro detentivo complessivo.

A determinare lo squilibrio tra giovani meridionali e settentrionali, non è però come si potrebbe arguire il maggiore tasso di delinquenza che vige al Sud. Si tratta soprattutto di opportunità di scontare la pena grazie a misure alternative al carcere, che in Meridione sono enormemente inferiori. Per il Sud una vera beffa, dato che l'istituto della sospensione del processo e la relativa messa alla prova nei minorenni ha un esito positivo nell'80 per cento dei casi. I nostri giovani, i giovani del Sud, potrebbero quindi redimersi e trovare percorsi di vita alternativi, ma le chance alternative a loro disposizione sono così ridotte da obbligarli a restare in carcere. Nel complesso, il dossier che ogni anno l'associazione Antigone elabora nel tentativo di denunciare le storture del nostro sistema

penitenziario, rileva che in realtà i minorenni reclusi sono soltanto il 42 per cento, mentre i maggiorenni ammontano al 58 per cento del totale.

La legge 117 del 2014 ha consentito infatti a tutti i minori che hanno commesso un reato prima della maggiore età, di restare nel circuito penale minorile fino a venticinque anni. Una riforma che già l'anno scorso si prestò molte polemiche in seguito ai disordini che scoppiarono ad Airola tra detenuti "abbastanza adulti" e altri propriamente minori.

Tra i 452 detenuti nelle carceri minorili, si scopre poi che 34 sono ragazze (pari all'8%). E che negli ultimi trent'anni il numero di giovani in prigione non è variato: infatti dalla metà degli anni 80 si aggirano attorno alle 500 unità. Il rapporto Antigone racconta anche per quali tipi di reati i minorenni sono finiti tra le sbarre. I delitti prevalenti sono quelli contro il patrimonio che rappresentano il 59% del totale. Ma i reati contro il patrimonio sono anche quelli nettamente più diffusi tra i giovani detenuti stranieri: se ne sono resi protagonisti il 67 per cento. Nonostante la giovane età, tra i 1.207 ragazzi passati per le nostre carceri nel 2017, ben 49, il 4,1%, era genitore di almeno un figlio. E sempre nel corso dell'anno sono state ben dieci le ragazze che hanno scontato il loro periodo in prigione: minori carcerate in compagnia del proprio bambino.

Brindisi: storie dal carcere, il cappellano racconta la vita dietro le sbarre

di Lucia Pezzuto

brindisioggi.it, 18 dicembre 2017

"Piange dalla mattina alla sera, sta male, è pentito di quello che ha fatto ed è consapevole del dolore che ha procurato alla sua famiglia e a quella della vittima" così Don Nino Lanzillotti, cappellano della casa circondariale di Brindisi, descrive uno dei tanti detenuti che in questo momento si trovano nella struttura carceraria di Brindisi.

L'uomo di cui racconta è accusato di omicidio volontario e la sua è una delle tante storie dietro le sbarre.

Don Nino da poco più di un anno si occupa dei detenuti del carcere di Brindisi e da qualche mese ha anche assunto l'incarico di vice direttore della Caritas Diocesana. "Il rapporto con i detenuti non è semplice - dice - non è semplice perché ci vuole tempo per acquistare stima e fiducia. Ma sono persone che hanno bisogno soprattutto di essere ascoltate". Attualmente Don Nino si occupa di circa duecento detenuti, non solo è accanto a loro ma, per quello che può, cerca di aiutare anche loro famiglie. "Quando un ragazzo entra in carcere - dice - inevitabilmente i rapporti con la famiglia diventano più difficili soprattutto se ci sono di mezzo i figli. Si cerca di tenere saldi i legami ma non è facile. Alla fine il detenuto si sente comunque solo".

Tra pochi giorni sarà Natale e la solitudine di cui parla Don Nino si farà sentire ancora di più, il carcere, si sa, è il luogo dove le persone pagano il loro debito con la giustizia ma è anche un luogo di recupero e riabilitazione.

"Il futuro spaventa tutti qua dentro, soprattutto i più giovani - dice Don Nino - la paura è quella che una volta fuori di qui nessuno voglia avere a che fare con te, che nessuno voglia darti un'altra opportunità". In carcere la soglia dell'età dei detenuti si è abbassata di molto, la fascia media della popolazione carceraria è compresa tra i 18 e i 24 anni. Molti di questi ragazzi con il passare del tempo acquisiscono consapevolezza dei loro errori e cercano in qualche modo il riscatto impegnandosi in attività di formazione, altri invece si chiudono nel silenzio e lì capisci che hanno fatto una scelta diversa.

"Da quando sono qui è aumentato il numero dei giovani che partecipa alla messa - dice Don Nino - all'inizio erano meno di dieci. Oggi sono circa cinquanta. Partecipano volentieri, chiedono di poterti parlare e ascoltano i consigli. Tutto sommato non è male cinquanta su duecento, è un bel risultato. Mi dispiace, invece, quando ti rendi conto che c'è chi non è intenzionato a cambiare vita. Escono dal carcere dopo aver scontato la pena e li vedi tornare qualche settimana dopo perché hanno commesso di nuovo qualche reato".

I ragazzi che si trovano in carcere Don Nino li conosce tutti, alcuni ancora prima che finissero dietro le sbarre. "Una volta mi sono trovato faccia a faccia con un mio alunno, mi è dispiaciuto incontrarlo in carcere ma gli ho detto: hai visto cosa è successo, quante volte ti ho detto che saresti finito male. Lui mi ha sorriso. Qui la gente è chiusa in una cella per i motivi più disparati.

C'è chi ha rubato per dare da mangiare ai figli, c'è chi ha usato violenza in un momento di rabbia, c'è chi è finito nella trappola della droga. Una cosa però tutti hanno in comune ed è la mancanza della famiglia. A questi ragazzi è mancato in qualche modo il sostegno della famiglia, per questo cerchiamo di aiutarli a riallacciare i rapporti con i parenti, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli".

Nella politica del carcere l'incontro con i famigliari è uno dei momenti più importanti per questo all'interno della struttura c'è una sala anche per accogliere i bambini che incontrano i loro papà. In questi giorni Don Nino è impegnato nel raccogliere doni per questi bambini: "Chiedo una mano a chiunque voglia contribuire a regalare un sorriso a questi bambini. Cerchiamo di raccogliere un giocattolo per ciascun bambino affinché il giorno di Natale possa trovarlo sotto l'albero e pensare che sia un dono del suo papà, un abbraccio virtuale". Chiunque voglia contribuire regalando un gioco può farlo rivolgendosi direttamente alla casa circondariale di Brindisi e chiedendo di

Don Nino, il cappellano.

Intervista al ministro Orlando: “riforma delle carceri prima di Natale”

di Gianluca Di Feo

La Repubblica, 18 dicembre 2017

I testi dei Decreti attuativi sono da settimane a Palazzo Chigi e credo ci siano le condizioni per vararli prima di Natale.

Ieri un tunisino è stato espulso dall'Italia. Nel penitenziario di Sollicciano aveva più volte minacciato gli agenti, vantandosi di essere un “terrorista”. E un anno esatto fa Anis Amri, un altro tunisino che aveva manifestato in prigione i primi segni di radicalismo islamico, si preparava a uccidere 12 persone a Berlino. In tutta Europa le carceri sono state la culla della violenza fondamentalista, ma il ministro della Giustizia Andrea Orlando ritiene che la nostra situazione sia meno allarmante.

“Da noi le seconde generazioni di immigrati cresciute nel disagio sono meno numerose e questo si rispecchia anche nella situazione carceraria. Le persone monitorate sono 506, ma solo per 150 si ipotizza un alto rischio di radicalizzazione mentre le altre vengono tenute d'occhio anche dopo segnali minimi. Grazie poi al coordinamento del Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, le informazioni della polizia penitenziaria vengono condivise con le altre forze dell'ordine per valutare al meglio le singole posizioni. In ogni caso, il rischio non deve essere sottovalutato”.

Spesso alla radicalizzazione si arriva attraverso percorsi di disagio personale, come quello del ventenne Amri, e sotto la spinta di imam improvvisati o estremisti.

“Abbiamo disposto un programma, confrontandoci con altri paesi europei, che va oltre il monitoraggio e prevede un intervento psicologico. I detenuti che provengono da paesi musulmani sono circa 11mila e, anche se solo meno del 5 per cento viene monitorato a vario livello, garantire il culto è un fattore decisivo. Sia per impedire che questo argomento venga usato dagli estremisti per fare proselitismo, sia per evitare che i riti siano officiati da imam senza controllo. In carcere le dinamiche sono le stesse del mondo esterno: il degrado sociale aiuta la devianza e la clandestinità nel culto contribuisce all'uso distorto della religione come propaganda d'odio”.

Nel 2014 Matteo Renzi presentò la riforma delle carceri come un punto chiave del programma di governo. Lei poi l'ha portata avanti in solitudine: manterrà la promessa di vararla entro l'anno?

“I testi dei decreti attuativi sono da settimane a Palazzo Chigi e credo ci siano le condizioni per vararli prima di Natale: sarà all'ordine del giorno in uno dei prossimi Consigli dei ministri”.

Il concetto di fondo di questa riforma è meno carcere e più pene alternative...

“Sì, viene valorizzato l'uso delle pene alternative durante l'esecuzione della condanna. Ma anche nel carcere si introduce maggiore responsabilizzazione: più occasioni di lavoro, di studio, di attività. Allo stesso tempo basta con gli automatismi: accedi agli sconti di pena e alle misure alternative solo se c'è un comportamento di responsabilità e segui percorsi di rieducazione”.

Quali sono gli ostacoli? C'è un problema di fondi?

“I fondi sono già stati accantonati con la legge di bilancio. Abbiamo aumentato gli agenti reclutandone circa 2000, ci dovrebbero essere assunzioni di operatori sociali. Quello che manca è un ripensamento organizzativo e culturale. Spesso si crede che il carcere efficiente sia quello dove non succede nulla, spingendo i detenuti a comportamenti passivi che sono il presupposto alla recidiva. Io credo invece in un penitenziario dove si innova, si sperimenta, ci si assumono delle responsabilità permettendo di rieducare”.

Le forze politiche non sembrano molto interessate alla realtà dei penitenziari, salvo quando si discute di detenuti eccellenti...

“La realtà del carcere non porta voti ed è spesso oggetto di banalizzazioni: è un grande luogo di esorcismo sociale; si pensa che una volta messa in prigione una persona, la società si è liberata del problema. Questo è uno strumento retorico, di propaganda, senza comprendere che un carcere che non rieduca genera insicurezza: la recidiva rappresenta anche un uso poco razionale delle risorse pubbliche perché così la detenzione diventa solo un intervallo nella carriera criminale. Insomma si tratta di un tema importante non seguito dal dibattito politico. Per fortuna ci sono eccezioni, non da poco: i Radicali, associazioni come Antigone. Credo che se si riuscirà ad arrivare all'approvazione della riforma molto lo dobbiamo all'attenzione del presidente emerito Napolitano, del Papa e del presidente Mattarella”.

Siamo alle soglie della campagna elettorale, non teme che questa riforma che prevede la riduzione dell'uso del carcere possa venire fraintesa dagli elettori o impugnata dalla destra?

“Dobbiamo fare lo sforzo di spiegare bene che stiamo costruendo un modello di pena che crea più sicurezza e che è più conveniente per tutti. L'esperienza della riforma degli istituti per minorenni ha raggiunto questo obiettivo: abbiamo un sistema con i tassi più bassi in Europa di recidiva. È un esempio che serve per raccontare quello che stiamo per fare in tutte le carceri”.

Cassino (Fr): nel carcere nasce lo Sportello per i diritti dei detenuti
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 16 dicembre 2017

Sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'istituto e l'università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Anastasia: "Iniziativa che rafforza il sistema di garanzia dei diritti in un carcere che sta soffrendo molto il ritorno del sovraffollamento penitenziario. Spero di poter diffondere esperienze di questo genere in tutti gli istituti della Regione".

Nasce lo Sportello per i diritti dei detenuti, dopo la firma del protocollo d'intesa tra carcere e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza. A dare la notizia, dai social, il garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia.

“Il protocollo sottoscritto oggi - spiega il garante a Redattore Sociale - consentirà alle persone detenute di avere un primo orientamento sui loro diritti attraverso una costante presenza in carcere di una equipe qualificata di docenti, tutor e studenti di giurisprudenza. Quando, all'esame dei singoli casi, dovesse emergere la necessità di un intervento istituzionale del Garante, i responsabili universitari del progetto potranno mettersi immediatamente in contatto con il mio ufficio”.

Il Protocollo ha il fine di “supportare l'attività di monitoraggio e analisi del Garante presso la Casa Circondariale San Domenico di Cassino con i mezzi, le risorse e le competenze della Università attivabili attraverso uno “Sportello per i diritti” - si legge nel documento.

Favorire l'effettività dei diritti e delle opportunità riservate alle persone in stato di detenzione. Promuovere il maggior collegamento tra i detenuti stessi e gli ambiti istituzionali preposti al trattamento penitenziario e al successivo reinserimento nella vita sociale. Rendere disponibili per i docenti e per gli utenti dell'Università occasioni di apprendimento e di esperienza professionale. Formare "operatori per i diritti" dei detenuti, selezionati sia tra i frequentanti dei corsi post-universitari (che riconosceranno a tale attività lo status di “ tirocinio” essenziale al conseguimento dei relativi titoli di studio), sia tra detenuti dello stesso Istituto di Cassino”.

“Si tratta - prosegue Stefano Anastasia - di una iniziativa che rafforza significativamente il sistema di garanzia dei diritti in un istituto che sta soffrendo molto il ritorno del sovraffollamento penitenziario (oggi erano 140 i detenuti oltre la soglia regolamentare, alcuni dei quali alloggiati nel terzo letto a castello). Considerata la delicatezza del momento e la prossima approvazione dei decreti delegati di riforma dell'intero ordinamento penitenziario, spero di poter diffondere esperienze di questo genere in tutti gli istituti della Regione”.

“Abbiamo accettato con grande entusiasmo il progetto dello Sportello sui Diritti proposto dal Garante - commenta l'avvocato Sarah Grieco, tra i responsabili dello Sportello. Anzi ringrazio personalmente Stefano Anastasia per aver pensato al nostro ateneo. Si tratta indubbiamente di una sfida completamente nuova ma siamo pronti a metterci in gioco per consentire ai nostri studenti di poter toccare con mano la difficile realtà carceraria. E al tempo stesso per fornire un supporto concreto ai detenuti e al garante stesso. Il carcere deve aprirsi alla società e questa è un'ottima occasione per tutta la nostra comunità”.

Campania: il Garante dei detenuti “bisogna liberarsi della necessità del carcere”
di Marco Martone

scrivonapoli.it, 15 dicembre 2017

Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, è intervenuto in collegamento telefonico alla trasmissione radiofonica “Oltre l'ostacolo”, andata in onda sulle frequenze di Radio Svago Web. Ciambriello ha parlato della delicata condizione dei detenuti in Campania, dando anche alcuni allarmanti dati. Proprio in questi giorni Ciambriello è stato in visita al carcere di Bellizzi Irpino, dove nel 1984 aveva lavorato come volontario assieme a monsignor Riboldi, creando una cooperativa che si occupa di detenuti politici e comuni.

L'emergenza carceri è un dramma di difficile soluzione, come si esce dalla fase di stallo in cui si trova la Campania?
“Noi siamo convinti che alla persona che sbaglia vada tolto il diritto alla libertà, non quello alla dignità. In tal senso è indispensabile che il carcere sia un luogo a misura d'uomo, in grado di reinserire i detenuti nella società, altrimenti

è un fallimento”.

I dati a sua disposizione non sono confortanti.

“Se pensiamo che l’80 per cento delle persone che esce dal carcere vi fa ritorno, vuol dire che così come è strutturato non serve. A questo si aggiunga che non tutti quelli che entrano in carcere sono colpevoli. Molti escono senza aver subito neanche il processo di primo grado, poi chiedono un risarcimento per ingiusta detenzione. Lo scorso anno oltre 1000 detenuti in Italia e circa 300 a Napoli hanno chiesto e ottenuto un risarcimento. Un tema sulla giustizia, questo, che riguarda tutti”.

Cosa fare allora?

“Per evitare che tante persone vadano in prigione, bisogna liberarsi della necessità del carcere. Cominciare, ad esempio, con i lavori socialmente utili, utilizzare maggiormente lo strumento degli arresti domiciliari. C’è un altro dato allarmante che voglio far conoscere. Tra immigrati e tossicodipendenti in Campania, quasi il 60 per cento sono in carcere. Con la legge Bossi-Fini sugli immigrati e Fini-Giovanardi sulle tossicodipendenze, abbiamo messo in carcere tante persone anche per piccoli reati. Oggi si va in carcere per gli assegni a vuoto, per non aver pagato gli alimenti dei figli, per cavalli di ritorno, per reati amministrativi, questo si può evitare o no?. E c’è un altro dato sorprendente. Tra i settemila detenuti nella regione Campania, nemmeno il 5 per cento è accusato di reati legati alla camorra al 416 bis. I veri delinquenti della malavita organizzata stanno fuori. Dato che deve far riflettere. Abbiamo aperto le porte del carcere a tante questione pensando che sia quella la risposta al bisogno di sicurezza, ma non è così purtroppo”.

Che ricordo ha di monsignor Riboldi?

“Quando l’ho incontrato ho visto un pastore i cui abiti puzzavano delle sue pecore. Viveva l’umanità del suo popolo, del suo gregge, della sua diocesi. Era una persona i cui gesti e le cui parole erano una scintilla, un lievito. Noi abbiamo bisogno di questi uomini di chiesa, e anche nella classe medica, intellettuale e politica. Abbiamo bisogno non di chi vive di politica ma di chi vive per la politica. Abbiamo bisogno di preti che tutto il giorno operano per una chiesa dei poveri e per i poveri”.

Diritti (e doveri) effettivi: il carcere come risorsa per più coesione sociale
di Renato Balduzzi

Avvenire, 15 dicembre 2017

La cronaca di questi mesi ci ripropone il tema della funzione della pena e della compatibilità tra tutela dei diritti fondamentali e condizione carceraria. In alcune discussioni non traspare tuttavia una sufficiente consapevolezza della portata necessariamente generale delle proposte avanzate: non ci possono detenuti di serie A e detenuti di serie B, quello che viene chiesto per uno deve valere per tutti, a parità di situazioni e presupposti. In queste settimane poi, l’attesa dei decreti legislativi, attuativi della legge delega n. 103/2017, aggiunge interesse al tema.

Proprio in questa materia, è stato presentato ieri (all’Università di Roma 3 dal prof. G.M. Flick, dall’avvocato De Federicis e da chi scrive) il volume, curato da Marco Ruotolo e Silvia Talini, “I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale”: un libro con finalità sia scientifiche sia didattiche, nel quale gli autori, in larghissima parte giovani studiosi, aiutano il lettore a muoversi in un mondo complesso, evitando semplificazioni e ideologismi preconetti. Filo rosso del libro è la proposta di far entrare dentro all’universo carcerario e al diritto che lo regola, quello penitenziario, il diritto costituzionale: inteso non solo, secondo la nota immagine di Santi Romano, come tronco dal quale si dipartono i diversi rami del diritto, ma proprio come linfa che li penetra dall’interno, il cui nucleo è costituito dalla nozione di dignità umana, mai scalfibile né incrinabile, che costituisce l’identità di una collettività organizzata. Si tratti della tutela della salute o dell’accesso all’istruzione, della libertà religiosa o del diritto-dovere del lavoro, dell’esercizio di libertà collettive o della riservatezza delle comunicazioni, la prospettiva da perseguire dovrebbe essere quella di rendere effettive le regole costituzionali e legislative: è allargando le tutele, con le cautele e la prudenza che le situazioni esigono, che si può vincere il rischio di recidiva e dare un significato reale alla funzione rieducativa della pena. Così pure, è dando alla magistratura di sorveglianza risorse e attenzione che potrà ancor di più rappresentare un raccordo tra amministrazione penitenziaria e detenuti, a vantaggio di tutto il corpo sociale (e forse il Csm potrebbe rinnovare il monitoraggio delle buone prassi organizzative nei rapporti tra tale magistratura e gli istituti di pena). Infine, accanto ai diritti, i doveri, che nella prospettiva della Costituzione hanno carattere orizzontale e solidale: la loro declinazione può rafforzare una condivisa cultura della pena in senso costituzionalmente orientato, così da trasformare il carcere da luogo da rimuovere, o le cui problematiche siano da delegare solo a specialisti, in una risorsa per più coesione sociale.

Notti senza acqua nelle carceri italiane

di Stefano Liburdi

Il Tempo, 14 dicembre 2017

Circolare Dap. Interrotta l'erogazione idrica nelle celle dalle 23.00 alle 5.30. Il provvedimento partirà a gennaio. A ogni detenuto una tanica con 20 litri. L'emergenza idrica arriva nelle carceri e a pagarla, neanche a dirlo, saranno i detenuti.

Quasi fosse una pena accessoria da aggiungere a quella stabilita da un tribunale, chi si trova a scontare la pena detentiva, vedrà interrotta dal prossimo gennaio l'erogazione di acqua nelle ore notturne all'interno della propria cella. La circolare che sta provocando il malcontento dei detenuti e di chi vive il carcere, è stata redatta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla fine del mese di novembre a firma del direttore del Dap Santi Consolo e stabilisce la chiusura dell'erogazione idrica "in via sperimentale" dalle ore 23.00 alle ore 5.30.

La Circolare è stata indirizzata a tutti i direttori delle carceri e ha il fine di evitare "ulteriori dispersioni e contenere i consumi" e di conseguenza, ci si augura nel provvedimento, permetterà di raggiungere "rilevanti economie di risorse finanziarie da destinare al rifacimento delle reti idriche interne, avviando un circuito virtuoso di ulteriore abbattimento dei costi e dei consumi idrici".

Esclusi dal provvedimento i "reparti sanitari con degenze, articolazioni per la salute mentale e reparti di lavorazione con particolare consumo d'acqua". Si salva anche il personale della polizia penitenziaria.

Ad ogni detenuto sarà però fornito un contenitore di acqua con una capienza massima di 20-25 litri da utilizzare come "riserva idrica". Dunque, calcolando una media di quattro persone a cella (ma in alcune sono parecchie di più) si può arrivare ad avere quattro contenitori con una capienza totale di 80-100 litri di acqua da consumare nelle ore notturne. È normale pensare che in questo modo lo spreco di acqua sarà ancora più elevato, tenendo inoltre conto che nel periodo invernale il consumo di questo bene prezioso risulta, dati alla mano, notevolmente ridotto.

Con una lettera datata 31 agosto, è stato informato del provvedimento anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. "Ho risposto al Dap con una lettera il 5 settembre scorso" ha detto Palma contattato da Il Tempo.

Nella risposta il Garante ha espresso (tra lo stupore di molti) il suo parere favorevole al Dap: "Rappresento la mia comprensione sulla necessità di risolvere la problematica realizzando anche maggiore economia ambientale. Tuttavia ritengo che l'interruzione notturna temporanea dell'erogazione idrica dalle 24 alle 6 (l'orario inizialmente previsto n.d.r.) possa essere ridotta dalle ore 0.30 alle 5.30". Poi a voce, Palma ha esortato il Dap: "Ovviamente bisognerà fornire una riserva di acqua per la notte".

Il Garante però la Circolare non l'ha mai vista: "Non so come poi l'abbiano fatta e se sono state seguite le mie indicazioni sugli orari. Ho solo ricevuto la telefonata di un provveditore che mi informava del documento". Dunque a un problema di cui nessuno nega l'esistenza, cioè le reti idriche vecchie e la dispersione di acqua, si risponde con un provvedimento che va a danno dei soli detenuti, gli unici a cui si chiede un sacrificio. La decisione di chiudere i rubinetti, sembra avere una valenza provvisoria, giusto il tempo necessario per controllare tutta la rete idrica e ripararla. Ecco, in Italia sappiamo che nulla è più definitivo di un provvedimento "temporaneo", quindi questa disposizione fa paura soprattutto perché va a pesare su chi vive in una condizione psicologica già difficile.

Il detenuto sta pagando, giustamente, gli errori commessi nella sua vita precedente, ma nel carcere deve intraprendere il percorso per una sua riabilitazione e un futuro reinserimento nella società esterna. Vivere in condizioni di disagio, come spesso accade nelle carceri italiane, certo non favorisce questo processo ma, al contrario, incattivisce la persona. È bene ricordare che l'articolo 27 della nostra Costituzione recita che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Bene, speriamo che una tanica con 20 litri di acqua dentro, possa contribuire a rieducare una persona reclusa.

Avellino: "il carcere non è allontanamento dal mondo ma preparazione per ritorno a vita"

di Chiara Iacobacci

orticalab.it, 13 dicembre 2017

La sfida del direttore Pastena. Il direttore della Casa circondariale "Antimo Graziano" di Bellizzi sulla sinergia con la Soprintendenza di Avellino e Salerno ed il mondo delle associazioni, a sostegno del reinserimento dei detenuti: "Chi ha commesso dei reati ha il diritto di reinstaurare un rapporto con la società civile. Le difficoltà non ci spaventano: c'è un universo di persone che lavora insieme a noi"

A margine della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "L'Altro Natale", svoltasi questa mattina presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino, il direttore della Casa Circondariale di Bellizzi, Paolo Pastena ha commentato positivamente la sinergia instaurata dall'amministrazione carceraria con la

Soprintendenza ed il mondo delle associazioni per un coinvolgimento dei detenuti, nell'ambito della rassegna e non solo, per sostenerne il reinserimento.

“Oggi - ha affermato Pastena - abbiamo sottoscritto con la Soprintendenza un protocollo importante, per consentire che l'opera di manutenzione della struttura dell'ex Carcere Borbonico di Avellino possa vedere la partecipazione, a titolo gratuito, dei detenuti”. Come previsto dall'articolo 21, la possibilità di lavorare all'esterno è un passo fondamentale verso la riabilitazione: “Chi ha commesso dei reati, ha il diritto di reinstaurare un rapporto con la società civile. La collaborazione con un centro di cultura, contenitore di iniziative al alto valore simbolico, per il nostro istituto penitenziario è importantissima”.

Numerose sono le attività che da tempo la direzione mette in campo per il reinserimento e il recupero dei detenuti nei più svariati ambiti: “Puntiamo a ricostruire il legame tra chi ha sbagliato e il mondo reale - spiega Pastena - c'è un universo di soggetti che lavora in tal senso al nostro fianco, primo fra tutti la scuola”.

Ovvero il Geometra e il Liceo Artistico di Avellino che hanno delle sedi all'interno della struttura e che con le loro attività impegnano, per altro, i detenuti-studenti in attività extracurricolari. Una possibilità importante, soprattutto per chi si trova a ricominciare a studiare in età di adulta: “È una continua sperimentazione la nostra. Siamo consapevoli che diverse fasce d'età prevedono modalità di apprendimento differenti ma restiamo convinti che tutti meritino la possibilità di sperimentare le proprie competenze. Particolarmente significativo, per i detenuti-studenti, è stato il progetto che li ha visti impegnati nel vero e proprio allestimento di un museo all'interno dell'Istituto Agrario “De Sanctis”: quell'esperienza è stata per loro il motore di un rinnovato entusiasmo e di una riscoperta creatività”.

Un grande lavoro quello dell'amministrazione carceraria che si scontra, però, con le difficoltà che quotidianamente ci si trova a dover fronteggiare, dalla carenza di risorse a quella di personal: “Le difficoltà non mancano mai, a maggior ragione in un luogo come una casa circondariale: una struttura in sé complessa da gestire. Gli ostacoli non ci devono, però, spaventare né fermare nella realizzazione di questi progetti. Ringrazio quanti contribuiscono a fare in modo che il carcere non sia solo un momento di allontanamento dal mondo reale ma costruisca la fase di preparazione per un ritorno alla vita”.

Un ultimo sguardo sul futuro. “Proveremo a dare una grande spinta alle attività di formazione e a quelle lavorative: la formazione professionale mirata è il nostro obiettivo. La richiesta che arriva da tutti i detenuti è sempre la stessa: rendersi utili. È fondamentale, per mantenere un legame costruttivo con i propri affetti e per sentirsi autonomi: il lavoro si conferma il cardine del reinserimento e il solo strumento in grado di conferire dignità all'essere umano”.

Napoli: Tribunale di sorveglianza, il caos è qui
di Gigi Fiore

Il Mattino, 13 dicembre 2017

Un ufficio sommerso da carte, procedure complesse, competenze aumentate nel tempo. Un ufficio sotto il tiro degli avvocati ormai da diversi mesi. Non c'è pace per il Tribunale di sorveglianza che, nella classifica di doglianze che motivano l'astensione dalle udienze iniziata lunedì dai penalisti, è al primo posto. Undici magistrati a Napoli (dieci in servizio), quattro ad Avellino e quattro a Santa Maria Capua Vetere, è di quegli uffici, come il Tribunale per i minori, di competenza distrettuale. Un unico ufficio, un unico presidente per le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.

Ad ogni udienza, non sono iscritti meno di un'ottantina di fascicoli, su materie che riguardano la gestione della pena, con decisioni sulle condizioni carcerarie, sulle pene alternative, ma anche sulle riabilitazioni necessarie a ripulire il casellario giudiziario. Insomma, tanto lavoro con appena 24 persone addette a mansioni amministrative.

Spiegano nell'ufficio: “Molti sono prossimi alla pensione, alcuni sono arrivati dopo l'abolizione delle Province da altri uffici della pubblica amministrazione. Si spera in nuovi concorsi e assunzioni”. Risultato, che fa tanto indispettare gli avvocati, sono le file chilometriche con attese che arrivano anche a un'ora e mezza, dinanzi all'ufficio informazioni dove è al lavoro un solo impiegato di cancelleria.

Tanto da far commentare all'avvocato Riccardo Polidoro, responsabile carcere dell'Unione Camere Penali italiane: “Le gravissime e croniche disfunzioni del Tribunale di sorveglianza costringono gli avvocati ad espletare il proprio mandato in condizioni mortificanti”.

La verità è che, per decidere una misura alternativa, i giudici della Sorveglianza hanno bisogno del parere di esperti, di relazioni aggiornate della polizia giudiziaria come eventualmente di psicologi, medici o assistenti sociali. Carte su carte, con non meno di 4mila fascicoli in attesa di decisione.

Poco tempo fa, un'udienza con undici procedimenti è stata soppressa senza preavviso per l'assenza improvvisa di un giudice. Gli avvocati lo hanno saputo solo attraverso un cartello affisso fuori l'aula di udienza. E scrivono nel documento della Camera penale napoletana: “non ne erano specificate le ragioni”.

All'udienza successiva, il giudice del collegio è stato rimpiazzato. Le lamentele degli avvocati riguardano soprattutto i ritardi di decisione delle istanze per le misure alternative, quelle dalle procedure complesse, e di liberazione

anticipata.

Ma le competenze della Sorveglianza aumentano e appesantiscono il lavoro. Come le famose decisioni sul 35ter, che poi sarebbero le istanze per condizioni carcerarie disumane. Si sono tanto moltiplicate da aver fatto commentare al procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo: “Appare davvero urgente la semplificazione dell’attività della magistratura di sorveglianza, oggi più che mai investita di competenze sempre crescenti”.

E, nella sua ultima relazione al Parlamento, il garante nazionale dei diritti delle persone detenute ha riferito di avere a sua volta ricevuto 108 istanze-reclami scritte di persone in carcere o in misure alternative e 126 semplici segnalazioni.

Di fatto, espressione di sfiducia verso i Tribunali di sorveglianza. Materia delicata, che quasi sempre si esaurisce nelle decisioni prese dai singoli Tribunali di sorveglianza se gli ultimi dati diffusi dal primo presidente di Cassazione, Giovanni Canzio, parlano di soli 2.769 ricorsi arrivati dalla Sorveglianza e definiti. Sono appena il 4,8 per cento dei 57.725 procedimenti penali decisi l’anno scorso dalla Cassazione.

Ad aiutare i magistrati nel loro lavoro sono i cosiddetti “esperti di sorveglianza” (psicologi, medici, sociologi, criminologi), che partecipano alla camera di consiglio e potrebbero, in teoria, scrivere anche i provvedimenti con i giudici. A Napoli sono 40, in tutt’Italia 428.

Spiegano al Tribunale di sorveglianza: “Solo a Milano è nata una vera scuola di formazione per questi esperti. A Napoli se ne è sempre parlato, ma non si è mai attuato nulla”. Eppure, gli esperti sono necessari a fornire elementi per le decisioni. Come per la famosa “messa in prova”, che è la premessa per decidere misure carcerarie alternative. Nel distretto napoletano, chi deve fare verifiche esterne ha a disposizione solo due auto per spostarsi sul territorio. Dice ancora l’avvocato Riccardo Polidoro: “I tribunali di sorveglianza a Napoli, come molte corti d’appello, sono in affanno per disfunzioni organizzative. Finora, inutili sono state le nostre richieste di un’ispezione straordinaria”.

Anche il presidente del Tribunale di Sorveglianza napoletano, Adriana Pangia, magistrato che ha presieduto sezioni del tribunale penale partenopeo e una corte d’Assise, che ha preso possesso dell’incarico nell’aprile del 2016, si è rivolta al ministero della Giustizia.

E ha sollecitato l’attuazione del programma informatico in grado, con opportune schermate e regole d’accesso, di consentire agli avvocati di acquisire informazioni sui procedimenti in corso. Un’innovazione che eviterebbe le file chilometriche all’ufficio informazioni. Sarebbe una novità fondamentale. I numeri delle misure alternative e della messa in prova sono in continuo aumento. Un anno fa, in tutta l’Italia erano in totale 43mila. Un anno dopo, sono diventati 47mila con 10mila messe alla prova.

Sono quattro le sezioni del Tribunale di Sorveglianza napoletano, ma Giuseppe De Carolis, primo presidente della corte d’appello napoletana, nella sua ultima relazione ha scritto: “Risulta ulteriormente aumentata la pendenza dei procedimenti nel Tribunale di sorveglianza di Napoli e nell’ufficio di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere”. Situazione diffusa in tutta Italia, se a Milano la Sorveglianza ha un arretrato di 26mila fascicoli da smaltire. E, per questo, commenta Attilio Belloni, presidente della Camera penale di Napoli: “La nostra protesta, con astensioni che termineranno venerdì prossimo, ha per obiettivo sollecitare il governo ad adottare in tempi rapidi i decreti attuativi della riforma Orlando a modifica dell’ordinamento penitenziario”.

Milano: ritardi cronici del Tribunale di sorveglianza, attese di sei mesi per un’udienza

di Cristina Bassi

Il Giornale, 13 dicembre 2017

E i condannati restano liberi in attesa delle decisioni. Detenuti appesi a una richiesta di misura alternativa al carcere (domiciliari, affidamento in prova) o di scarcerazione anticipata. Tempi di attesa: cinque, sei mesi. Condannati in via definitiva a meno di tre anni fuori dalla prigione ma dentro il limbo del dubbio. Tra carcere effettivo oppure altri modi di scontare la pena. Attesa: due, tre anni. Sono i frutti avvelenati delle difficoltà del Tribunale di sorveglianza, denunciate dall’Unione delle camere penali che ieri ha indetto una giornata di mobilitazione.

Il malfunzionamento della macchina è peggiorato nell’ultimo anno e riguarda tutto il Paese. Negli ingranaggi restano schiacciati carcerati che avrebbero diritto ai benefici previsti per legge. Sono tantissimi quelli che potrebbero uscire dalle celle, ma non ottengono neppure la fissazione dell’udienza davanti al giudice di sorveglianza.

Non è possibile fare una stima. Parlano però chiaro i dati sul sovraffollamento delle carceri del distretto sotto la giurisdizione della Corte d’appello di Milano. Sono a oggi 6.863 le persone detenute (2.967 sono stranieri), a fronte di una capienza regolamentare di 5.167. L’indice di affollamento è del 132,82 per cento. Vale a dire che ogni 100 posti letto previsti ci sono 132,82 persone. Nella casa circondariale di San Vittore i detenuti sono 1.054, dovrebbero essere 828 (indice di affollamento del 127%. Gli stranieri sono 685). Il triste record tocca a Como, dove il tasso di sovraffollamento arriva al 194,8 per cento: 450 effettivi per 231 posti.

La colpa dei ritardi, spiegano gli avvocati come già denunciato dal presidente del Tribunale di sorveglianza Giovanna Di Rosa, è delle carenze di organico. A Milano mancano tre magistrati su 12 previsti dall’organico e 10

membri del personale amministrativo su 43. “A Como - sottolinea Paolo Camporini, della Camera penale lariana - è rimasto solo un educatore su quattro. Si tratta della figura che redige le relazioni di sintesi, senza le quali le istanze di misura alternativa vengono inevitabilmente respinte”. Così Monica Gambirasio, presidente della Camera penale di Milano: “Da novembre sono state già annullate otto udienze con detenuti già fissate. In questo modo si ledono i diritti dei detenuti. E siamo molto preoccupati per il 2018. Chiediamo l’intervento del ministero della Giustizia e del Csm”. La situazione è su una china pericolosa: “I fascicoli della Sorveglianza da smaltire - avverte l’avvocato Eugenio Losco, delegato della Camera penale - a gennaio erano 22mila. Al 30 novembre erano diventati 26mila”.

Modena: l’allarme di avvocati e volontari “carcere sovraffollato e manca un giudice”

di Carlo Gregori

Gazzetta di Modena, 13 dicembre 2017

Al Sant’Anna il numero di detenuti torna a livelli di guardia: quasi 500, oggi in lieve calo. Per i detenuti ci sono solo tre educatori anziché i sei previsti. Nella Casa di Lavoro di Castelfranco i 90 detenuti sono tenuti all’interno perché molto difficile creare percorsi di socializzazione col mondo esterno e quindi reinserirsi. A questa situazione critica si aggiunge da qualche mese la mancanza di un magistrato di sorveglianza: ne resta uno solo che si deve fare carico di tutte le richieste dal sistema detentivo modenese.

L’allarme arriva dalle Camere Penali di Modena unitamente con i volontari da che da tanti anni si prodigano per reinserire i detenuti: l’associazione Carcere Città rappresentata ieri da Paola Cigarini e la Cooperativa Giorni Nuovi rappresentata da Francesco Pagano.

I dati sono impressionanti: in una struttura carceraria come Sant’Anna che dovrebbe contenere al massimo 350 detenuti, oggi sono rinchiusi quasi 500 persone. I magistrati di sorveglianza dovrebbero essere due, ma il secondo è arrivato e poco dopo è andato a Trento, lasciando sola il giudice Francesca Ranfagni.

Che ora ha un carico di oltre un terzo delle domande in più. Sono permessi per qualche ora, ma anche uscite e liberazioni anticipate: atti che i detenuti aspettano con ansia. Commenta l’avvocato Francesco Muzzioli, con Gianpaolo Ronsisvalle per l’Osservatorio Carcere delle Camere Penali: “Se non si ripristina la situazione, non ci si può aspettare che incattivimento”. L’incattivimento del sistema in sé che da punitivo diventa ingiustamente repressivo e anche del detenuto che per la rabbia accumulata si lascia andare a rivolte e gesti di autolesionismo, ormai all’ordine del giorno.

Il sovraffollamento è frutto di questa mancanza di certezze e di una possibilità di accedere all’esterno del carcere (oltre che l’assenza dell’utilizzo del braccialetto elettronico, altra battaglia degli avvocati modenesi). A Castelfranco, poi, dove si trova una Casa di Lavoro, gli internati soffrono della mancanza di percorsi per uscire e quindi restano dentro il Forte perché diventa estremamente difficile valutare se sono socialmente pericolosi o non più.

Sia a Sant’Anna che a Castelfranco, infine, c’è una grande carenza di educatori, le figure che servirebbero proprio per il reinserimento e per non ricadere nel circolo del crimine e quindi di nuovo del carcere: a Modena sono tre invece di sei e a Castelfranco uno solo. Si deve poi considerare che l’educatore segue solo i carcerati definitivi, che sono solo il 40%.

Poi c’è l’assenza di prospettive all’esterno, ricordata dai volontari. Il “dopo carcere” non esiste: nessuno è disposto a dare lavoro. “Non c’è interesse. Per questo facciamo un appello pubblico alle forze economiche modenesi - dice Pagano - chiediamo di aprire un tavolo con Confindustria, associazione e sindacati per studiare un piano di inserimento degli ex detenuti nel mondo del lavoro. Anche poche unità all’anno sarebbe un successo”. Infine il dramma interno al carcere. Cigarini e Pagano hanno ricordato che solo grazie ai volontari i detenuti hanno sapone, bagnoschiuma, shampoo e spesso la carta igienica.

Gli incassi dei “pusher” non sfuggono alle tasse

di Marco Mobili

Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2017

I proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite civili, penali o amministrative, se non sono stati già sottoposti a sequestro o confisca penale, vanno sempre tassati in quanto classificabili tra i redditi “legali” indicati dal Tuir con l’articolo 6. Non solo.

Già dal 2006 con il decreto legge n. 248, è stato definitivamente chiarito che i proventi illeciti non classificabili nelle categorie di reddito indicate dal Tuir devono, comunque, essere considerati “redditi diversi”, e sono soggetti sempre e comunque a tassazione. La sola deroga al prelievo del Fisco scatta quando il contribuente ha perso il possesso del patrimonio per via di un provvedimento di sequestro o confisca, sempreché l’esecuzione della misura ablatoria sia intervenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è maturato il possesso delle somme.

A ricordarlo è il Comando generale della Guardia di Finanze nel nuovo Manuale operativo contro l’evasione e le

frodi fiscali licenziato la scorsa settimana e che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2018 (www.gdf.gov.it). La precisazione del Comando generale arriva all'indomani di un'operazione effettuata dalle Fiamme Gialle di Gela (CL), che hanno proposto alle Entrate la ripresa a tassazione, secondo le regole descritte, dei proventi illeciti conseguiti da due "pusher" rinviati a giudizio. L'avvio dell'indagine economico-finanziaria è partita dalle segnalazioni di altre forze di polizia che, con le autorità di vigilanza e gli organi giurisdizionali, sono tenuti a comunicare alla Guardia di Finanza (articolo 36 del Dpr 600/73) i fatti che possono costituire violazioni tributarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività.

Nel Manuale operativo la Gdf ricorda anche che, sui proventi illeciti, i costi non ammessi in deduzione sono soltanto quelli relativi ai beni e servizi direttamente utilizzati per l'effettuazione del delitto non colposo, non essendo sufficiente, invece, l'astratta riferibilità al reato: in questo senso, l'indeducibilità colpisce i costi di tutti i fattori produttivi che sono in un rapporto diretto con il delitto.

C'è poi anche la rilevanza Iva. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 3550 del 12 marzo 2002 e n. 24471 del 25 settembre 2006), come riportato nella Direttiva n. 1 del 2018, ha di fatto esteso l'applicazione anche all'Iva: "per il principio di neutralità fiscale dell'Iva - scrive la Gdf - se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente e illecitamente, non vi è distinzione tra operazioni lecite e illecite, potendosi al più escludere il tributo per le operazioni vietate in assoluto".

Arresti facili e carceri piene, così la giustizia nega la civiltà

di Francesco Petrelli

Il Mattino, 13 dicembre 2017

I dati del sovraffollamento carcerario tornano ad essere preoccupanti. Abbiamo superato i 58.000 detenuti con un sovraffollamento che oramai ha raggiunto la percentuale del 115 % (con punte fino al 204 % come Larino in Molise, sebbene picchi di sovraffollamento caratterizzino i territori del nord Italia: Como, Brescia e Bergamo). Le proiezioni indicano tassi di crescita che condurranno presto a livelli di criticità non altrimenti tollerabili.

La condizione attuale, oggetto da tempo di denunce inascoltate, di campagne di sensibilizzazione, di carovane radicali e di manifestazioni degli avvocati penalisti, appare desolante. Lo stato degli istituti di pena e delle case circondariali del nostro Paese è notoriamente disomogeneo.

Come nella sanità, anche per il trattamento carcerario ad alcune realtà d'avanguardia si affiancano (e sono purtroppo la maggioranza, con una ovvia preminenza nel meridione d'Italia) condizioni di oggettiva disumanità, nelle quali i servizi igienici "sono a vista", lo spazio fra un letto a castello e il soffitto è di poche decine di centimetri, il sovraffollamento claustrofobico, con spazi vitali limitatissimi, l'osservazione "scientifica" dei condannati sostanzialmente inesistente, la rieducazione conseguentemente obnubilata.

Le condizioni di alcuni Tribunali di sorveglianza (è di questi giorni la denuncia dei penalisti napoletani) al di sotto dei limiti di tollerabilità. E, tuttavia, accanto al dato strutturale che evidentemente è il primo a rendere manifesta la criticità del sistema, vi è una realtà parallela all'interno della quale conviene calare una sonda.

È la realtà della politica giudiziaria, della cultura della penalità, di tutto ciò che di fatto ruota attorno al fenomeno del carcere ed a quel sistema "carcerocentrico" che si è andato costruendo in questi anni anche attraverso una sapiente inoculazione nella collettività dell'equazione "più carcere, più sicurezza".

Una equazione che finisce con l'assegnare al processo penale le improprie fattezze di macchina produttiva di pene esemplari ed un ruolo palinogenetico che certo non gli appartiene. Che induce la magistratura ad utilizzare sempre e comunque la custodia in carcere, schivando ogni riforma in materia, determinando una presenza nelle carceri di detenuti in attesa di giudizio che contribuisce a determinare il collasso del sistema.

Difficile non cogliere in tutto questo la contraddizione di un legislatore che, da un lato moltiplica le pene, esclude benefici, limita il ricorso alla giustizia negoziata, allarga il solco del doppio binario, avalla il ricorso alle pene come sfogo del risentimento sociale, per poi dall'altro fingere meraviglia di fronte alle conseguenze di quella politica dissennata.

Servirebbe una nuova cultura della libertà personale e della dignità dell'uomo, che non attenda di volta in volta le condanne dell'Europa sulla condizione o la bocciatura dell'Onu della legge sulla tortura, per fingere di adeguarsi a quei richiami, inscenando "svuota-carceri" e modesti rimedi estemporanei, dimenticando che già nella nostra carta costituzionale sono scritti i principi dell'umanità della pena e della sua finalità non retributiva, della presunzione di innocenza e della inviolabilità della libertà personale, che da soli dovrebbero essere in grado di governare la giustizia penale. Senza l'Onu e senza la Cedu.

La riforma dell'esecuzione e della sorveglianza, che doveva essere il fiore all'occhiello della riforma Orlando, e che doveva coronare il percorso più performante, è rimasta indietro, arranca fra mille dubbi e perplessità, incapace di liberarsi dalle pastoie del passato. Mentre intorno le carceri mostrano oramai rassegnate un'immagine indegna di un Paese civile.

Omicidio stradale: accertamento del nesso causale tra regola cautelare violata e morte

di Andrea Alberto Moramarco

Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2017

Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 6 luglio 2017 n. 2838. La violazione di una regola cautelare in materia di circolazione stradale da parte di un automobilista non è sufficiente di per sé a far presumere l'esistenza del nesso causale tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso verificatosi a seguito di incidente.

Il nesso eziologico tra la condotta colposa e il danno deve escludersi quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere. Ad applicare le regole dell'accertamento del nesso causale nei reati stradali è il Tribunale di Firenze con la sentenza 2838/2017, che si è pronunciata su una vicenda alquanto singolare nella sua dinamica.

I fatti - L'incidente che ha dato origine alla vicenda processuale si è verificato a Sesto Fiorentino, in un tratto di strada a senso unico di marcia, con larghezza costante di 3,10 metri e costeggiata da ambo i lati da marciapiedi molto stretti e, precisamente, è avvenuto immediatamente dopo una curva a 90 gradi, che obbliga ad una velocità particolarmente moderata. Nello specifico, una donna anziana con andatura barcollante e appesantita dalla spesa, mentre percorreva la strada a piedi in direzione opposta al senso di marcia dei veicoli, cadeva accidentalmente in prossimità del marciapiede proprio nel momento in cui sopraggiungeva un autocarro, che schiacciava la signora con la ruota posteriore destra causandone il decesso. In seguito si scopriva che il veicolo aveva una larghezza di 2,10 metri, ovvero di 10 centimetri superiore rispetto a quanto consentito dalla segnaletica stradale. L'uomo alla guida dell'autocarro veniva così tratto a giudizio per omicidio colposo per aver contribuito a cagionare l'evento transitando con il suo veicolo su quel punto esatto di strada, nonostante il cartello stradale vietasse il transito per mezzi aventi larghezza superiore a 2 metri.

La decisione - In dibattimento la singolare vicenda viene ricostruita attraverso l'utilizzo di filmati e dei pareri di consulenti tecnici e del medico legale, che consentono al Tribunale di assolvere l'automobilista dall'accusa di omicidio colposo, in quanto la morte della sfortunata signora non è causalmente connessa con la condotta colposa dell'imputato, reo di non aver osservato la segnaletica stradale.

Sul punto, il giudice fiorentino richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità spiega che la violazione di una specifica norma dettata per la disciplina della circolazione stradale "non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere".

Ciò vale a dire, nella vicenda in esame, che il rispetto del divieto di transito non osservato dall'automobilista non avrebbe di per sé impedito la morte della signora "inciampata e caduta accidentalmente proprio quando il furgone le è passato accanto, occupando in tale modo la strada". In sostanza, conclude il Tribunale, non è ravvisabile nella fattispecie un nesso di causalità tra la caduta della persona offesa e il passaggio del veicolo: la morte della signora si sarebbe verificata anche se la condotta dell'automobilista fosse stata conforme alla regola precauzionale, in quanto si è trattato di una caduta accidentale e la produzione dell'evento lesivo inevitabile.

Appello penale: la mancata riassunzione della prova decisiva

Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2017

Prova penale - Prova decisiva - Appello - Mancata riassunzione della prova decisiva. La mancata assunzione di una prova decisiva è configurabile quando sia dimostrata, all'interno della motivazione della decisione impugnata, l'esistenza di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo dello stesso provvedimento e riguardanti punti di decisiva importanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse proceduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello, tali da determinare un esito diverso del giudizio.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 21 novembre 2017 n. 52809.

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze. La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, c.p.p. si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 31 agosto 2017 n. 39746.

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Casi di ricorso - Mancata assunzione di una prova decisiva - Prova decisiva - Nozione - Ambito di operatività. Deve ritenersi “decisiva”, secondo la previsione dell’articolo 606, comma 1°, lettera d), c.p.p. la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. In ogni caso, peraltro, il carattere di prova decisiva è escluso sia con riguardo al confronto, sia con riguardo all’accertamento peritale.

- Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 luglio 2017 n. 33770.

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Giudice di pace - Procedimento - Applicabilità - Limiti. Anche in relazione al processo innanzi al giudice di pace, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova dei quali sia stata chiesta formalmente l’ammissione, e non nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte mediante l’invito al giudice del merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 32 del d.lgs. 274 del 2000 (che richiama implicitamente la disciplina dell’art. 507 cod. proc. pen.) e questi abbia ritenuto tale mezzo di prova non necessario ai fini della decisione.

- Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 luglio 2017 n. 32620.

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di prova decisiva - Accertamento peritale - Prova decisiva - Esclusione - Conseguenze. La perizia non rientra nella categoria della “prova decisiva” e il relativo provvedimento di diniego non è censurabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), c.p.p., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione.

- Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 12 dicembre 2016 n. 52517.

Piemonte: le carceri scoppiano, l’appello delle Camere Penali “più misure alternative”
di Giuseppe Legato

La Stampa, 12 dicembre 2017

Un detenuto su tre aspetta la sentenza definitiva. E i braccialetti elettronici sono finiti. “Il sovraffollamento delle carceri piemontesi, Torino compresa, si sta pericolosamente e vertiginosamente riavvicinando ai livelli del 2013 quando l’Italia venne condannata dalla Corte di Giustizia Europea con la nota sentenza Torreggiani”. L’avvocato Antonio Genovese, vicepresidente delle Camere Penali “Vittorio Chiusano”, lancia l’allarme sulla situazione carceri in città e in regione. In Piemonte sono attualmente detenute 4211 persone a fronte di una capienza massima di 3.973 detenuti.

Il dato di Torino è ancora più significativo: capienza regolamentare 1.065 persone. Ve ne sono ristrette 1.361 (141 donne, 1.220 uomini) al 30 novembre 2017. “Gli stranieri sono 634 con tutto quello che ne consegue in termini di difficoltà di gestione legate alla lingua, alle abitudini e alle difficoltà di inserimento in programmi di trattamento” aggiunge l’avvocato Davide Mosso dell’Osservatorio carceri “c’è un sovraffollamento e c’è un tema che investe il ricorso alla custodia cautelare in carcere anziché alle cosiddette “misure cautelari alternative”.

L’appello - Da qui l’appello. “Il concetto che vogliamo trasmettere - spiega l’avvocato Roberto Trincherò, presidente della Camere Penali di Piemonte e Valle d’Aosta - è che tra i fini della pena - lo prevede la Costituzione - c’è anche la rieducazione. Non è solo esclusivamente punizione. Il sovraffollamento delle carceri e quindi le condizioni non adeguate degli istituti fanno sì che la rieducazione ne risenta moltissimo.

I numeri del ricorso alla custodia cautelare in carcere sono eccessivi e da ciò ne deriva una mancata applicazione di principi fondamentali”.

In 1.200 aspettano sentenza definitiva - Al momento, in Piemonte, sono 632 i detenuti in carcere in attesa di sentenza di primo grado, 287 gli appellanti e 225 coloro che aspettano il giudizio definitivo di Cassazione. Traduzione: 1144 persone, che beneficiano della presunzione di innocenza, sono ristrette in cella. Il 27% della popolazione carceraria non ha ancora una condanna definitiva.

“La custodia cautelare può essere in carcere ma anche domiciliare - aggiunge Trincherò. E questo non significa sostenere che tutti i provvedimenti in questione siano sbagliati. Non si ritiene scorretta per principio la scelta di un magistrato, ma ci sono molti mezzi, affinché invece che in carcere, la custodia venga disposta in altri luoghi”.

Insomma sempre di misura cautelare si tratta.

Finiti i braccialetti elettronici - C’è un tema di scelte e un tema anche di giurisprudenza “specifico in Piemonte - sottolinea l’avvocato Genovese -. Specifico e un po’ particolare. Non è facile ottenere una detenzione alternativa. Ad esempio se l’imputato non risarcisce il danno non viene concesso l’affidamento in prova e quindi la misura alternativa. Va risarcita la persona offesa, ma non è questo l’unico presupposto su cui si basa l’accesso alle misure di detenzione alternative come quelle degli arresti domiciliari con uso del braccialetto elettronico”.

Proprio nei giorni scorsi, in risposta alla concessione di questo regime di detenzione a due trafficanti di droga di origine albanese condannati a Torino, si è scoperto che i braccialetti elettronici sono di nuovo finiti. E che questo comporta soggiorni aggiuntivi in carcere che oscillano tra i 20 e i 30 giorni. Un diritto inaccessibile.

Lombardia. Impossibile uscire dal carcere per chi ne ha diritto, la rabbia dei legali

di Manuela D'Alessandro

glistatigenerali.com, 12 dicembre 2017

C'è Como, dove i detenuti che ne avrebbero il diritto non vengono scarcerati perché a stendere le relazioni sui loro progressi da allegare alle istanze di misure di prevenzione o liberazione anticipata è rimasto un solo educatore su quattro che erano.

Spiega l'avvocato Paolo Camporini della Camera Penale Iariana che "le istanze vengono così rigettate per mancanza della documentazione di sintesi". C'è Milano, dove chi potrebbe lasciare il carcere non lo può fare perché, mancando 3 magistrati su 12 alla Sorveglianza e 10 persone su 43 nel personale amministrativo, i tempi di attesa per decidere sulle richieste sono biblici ("ritardi anche di 2 anni nella fissazione delle udienze e c'è un arretrato che continua a crescere, al momento di 26mila fascicoli", dà i numeri l'avvocato Eugenio Losco, consigliere con la delega al carcere della Camera Penale).

C'è mezza Lombardia (anche Lecco, Monza, Pavia, Busto Arsizio, Sondrio e Varese) dove per il presidente della Camera Penale milanese Monica Gambirasio "la popolazione carceraria non vede risposta alle proprie legittime istanze e, al contempo, assiste a un drammatico peggioramento delle proprie condizioni di vita". A San Vittore, per dire, ci sono 6863 persone a fronte di una capienza regolamentare di 5167.

Oggi gli avvocati si mobilitano - termine tecnico, sarebbe meglio dire si arrabbiano - per denunciare la "grave crisi" dei Tribunali di Sorveglianza e delle carceri in quello che viene spesso indicato come un distretto giudiziario se non modello, comunque meglio della media in un Paese fustigato più volte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per come umilia i detenuti. E si appellano per l'ennesima volta negli ultimi mesi al Ministro Andrea Orlando e al Csm per rimediare.

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati Remo Danovi annuncia di avere istituito dieci borse di studio per altrettanti praticanti che avranno il compito di "prestare aiuto alla Sorveglianza per sei mesi mi auguro prorogabili a un anno anche se resta il grave problema del sovraffollamento e di una disumanità dello Stato che non ha paragoni".

A ottobre, il Presidente della Sorveglianza Giovanna Di Rosa era arrivata a chiedere ai legali milanesi di occuparsi delle spese di assicurazione e viaggio per i "volontari" della giustizia che nei Tribunali suppliscono al deficit di personale nelle cancellerie. Una giustizia che per salvarsi deve affidarsi al volontariato o alle borse di studio fa paura.

Napoli: carceri affollate e arresti "facili", gli avvocati marciano in toga

di Viviana Lanza

Il Mattino, 12 dicembre 2017

Carceri sovraffollate, tribunali di Sorveglianza in affanno, ricorso ad arresti preventivi sempre più diffuso con i numeri più alti in Campania. Per gli avvocati napoletani la misura sta per essere colma e per protesta hanno marciato in toga dal Palazzo di Giustizia alle porte del carcere di Poggioreale.

Il percorso non è stato lungo ma è stato carico di partecipazione e di motivazioni. Per i diritti dei detenuti, in passato i penalisti si sono più volte battuti organizzando manifestazioni, scioperi e proteste, ma ieri è stata la prima volta che sono scesi in strada.

E al loro fianco c'erano anche i colleghi civilisti, i rappresentanti di associazioni forensi, come Il Carcere Possibile Onlus, Nuova avvocatura democratica e Unione giovani penalisti napoletani, i Radicali con la presenza dell'onorevole Rita Bernardini, e alcuni comuni cittadini, inclusa una delegazione di ex detenuti organizzati.

Tutti hanno marciato silenziosi in un corteo che ha seguito il perimetro del carcere di Poggioreale, il più grande istituto di pena del Mezzogiorno, la struttura nel cuore della città dove il sovraffollamento è spesso l'emergenza.

L'iniziativa di mettersi in marcia verso le porte del carcere è partita dalla Camera penale di Napoli, che fino a venerdì si asterrà dalle udienze sempre per protesta, e ha trovato l'adesione delle Camere penali del distretto campano. "È un grido di allarme che gli avvocati rivolgono al governo affinché adotti in tempi rapidi i decreti attuativi della riforma Orlando di modifica dell'ordinamento penitenziario" spiega l'avvocato Affilio Belloni, presidente della Camera penale di Napoli.

"Siamo scontenti della partecipazione alla manifestazione. Secondo il trend di crescita della popolazione carceraria, che è di tremila detenuti all'anno, nel 2020 si potrebbe raggiungere la cifra record di 67mila detenuti. Sarebbe intollerabile e la situazione, da drammatica qual è, diventerebbe esplosiva". Il sovraffollamento è tornato a essere la

criticità portando dietro di sé una scia di conseguenze, incluse le più tragiche. “Solo nel 2017 - aggiunge Belloni - ci sono stati 50 suicidi di detenuti in carcere. Il governo deve intervenire subito”.

I dati del Dap, aggiornati al 30 novembre e diffusi dall'Osservatorio carcere dell'Unione camere penali, parlano di 58.115 reclusi presenti nelle carceri italiane a fronte di una capienza di 50.511, circa la metà dei quali è in attesa di giudizio definitivo e circa 10mila addirittura in attesa del primo grado. C'è un esubero di 8mila detenuti, dei quali 1.200 si trovano nelle carceri campane. A Poggioreale fino a un mese fa si registravano 2.219 detenuti su una capienza di 1.1637 unità, nel penitenziario di Secondigliano 1.326 detenuti a fronte dei 1.021 previsti e nel carcere femminile di Pozzuoli 160 a fronte di 109.

“La situazione peggiora di giorno in giorno - afferma l'avvocato Riccardo Polidoro, responsabile dell'osservatorio carcere dell'Unione Camere Penali Italiane. Il ministro Orlando ha fatto qualcosa ma è ancora poco perché non si vedono risultati concreti. Ci vuole una riforma strutturale dell'ordinamento penitenziario e del codice penale che consenta meno carcerazione e più misure alternative, e soprattutto più risorse per i tribunali di Sorveglianza e per le carceri con più polizia penitenziaria e in particolare più educatori e psicologi”.

“Per i decreti attuativi manca solo il nullaosta del governo - precisa Rita Bernardini lanciando un allarme. In Campania la situazione è drammatica anche perché si registrano i più alti numeri di custodia cautelare in carcere”. A sostenere la battaglia dei penalisti si sono schierati anche i colleghi del settore civile, testimoniando che i problemi dei detenuti, dei Tribunali di Sorveglianza e del ricorso alla misura cautelare non sono temi di nicchia.

“Di fronte alla soppressione dei diritti civili l'avvocatura è sempre unita - dichiara Maurizio Bianco, presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli - Questo momento segna il senso dell'unione tra civilisti e penalisti, tra Consiglio dell'ordine e Camera penale”.

Per il vicepresidente del Consiglio forense Salvatore Impradice “la dignità di una nazione, di uno Stato di diritto, di una giurisdizione non può tollerare l'indegnità delle condizioni carcerarie, i tempi attraverso i quali vengono esaminate le posizioni dei singoli condannati, le condizioni attraverso le quali vengono applicate le misure cautelari personali”. Come vice coordinatore dell'Organismo congressuale forense, Armando Rossi sottolinea “la necessità di richiamare l'attenzione sulle condizioni degli istituti di pena italiani che non dovrebbero essere utilizzati come pattumiera sociale ma momento di recupero che la società deve garantire a chi è colpito dalla sanzione penale”. Il penalista Arturo Frojo, consigliere dell'ordine forense, ricorda il grande impegno dell'avvocatura a tutela dei diritti dei detenuti: “Speriamo che il governo si assuma questa responsabilità perché negli ultimi dieci anni è stato silente. Il regime carcerario deve essere giusto e equo, la vita dei detenuti decorosa”.

Un auspicio arriva anche dal consigliere penalista Alfredo Sorge: “Ci auguriamo che questa espansione delle problematiche penali al Consiglio dell'ordine diventi una espansione verso tutta la società”. L'obiettivo è sensibilizzare società e politica. “Il problema è ormai datato ed è ancorato a una prospettiva carcerocentrica che dovrebbe essere da sempre superata - dice l'avvocato Gennaro Paipais, presidente dei giovani penalisti napoletani. Si assiste a un abuso della carcerazione preventiva”. La causa, tuttavia, non è solo quella per le condizioni in carcere ma anche per le disfunzioni del tribunale di Sorveglianza che comportano ritardi nelle decisioni tali che a volte i provvedimenti arrivano fuori tempo, quando la pena è stata già espiata. “Quale delegato ai rapporti con il tribunale di Sorveglianza non posso che evidenziare una situazione al collasso - afferma Gabriele Esposito, consigliere dell'ordine forense - Invito il Ministro a venire personalmente e non inviare ispettori, al fine di constatare il degrado che condividiamo con giudici e cancellieri”.

Milano: “pochi magistrati di sorveglianza e pratiche ferme”, la protesta degli avvocati di Giuseppe Guastella

Corriere della Sera, 12 dicembre 2017

Le gravi carenze negli organici dei magistrati (ne mancano 3 su 12) e del personale amministrativo (33 presenti su 43 posti) del Tribunale di sorveglianza di Milano è la causa determinante dell'arretrato di 26 fascicoli che si riflette in modo negativo sulla popolazione carceraria del distretto, che ha raggiunto il 132,82% della capienza con 6.863 detenuti reclusi a fronte di una di 5.167 posti disponibili.

Anche a Milano la condizione del tribunale e dei detenuti è stato il tema della giornata di mobilitazione degli avvocati delle Camere penali che hanno chiesto l'intervento del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Consiglio superiore della magistratura.

“La preoccupazione è alta”, dice Monica Gambirasio, presidente della Camera penale, che ha parlato di “disagio nella popolazione carceraria che non vede risposta alle proprie legittime istanze, vittima di un peggioramento delle condizioni all'interno delle celle. L'arretrato allunga la lista dei detenuti che, pur avendone diritto, non possono accedere alle misure alternative”.

Milano: “meno di tre metri quadrati in cella”, 400 detenuti hanno presentato denuncia di Franco Vanni

La Repubblica, 12 dicembre 2017

Nell'ultimo anno sono quintuplicati i ricorsi dei detenuti nelle carceri milanesi che denunciano condizioni inumane e degradanti. Si tratta dei carcerati che, direttamente o tramite il proprio legale, si sono rivolti all'ufficio di Sorveglianza milanese, denunciando di avere a disposizione in cella meno di quei tre metri quadrati che sono considerati dalla giustizia europea (poi recepita nella nostra legislazione) come soglia minima di “trattamento umano”.

Nei dodici mesi dello scorso anno giudiziario, da giugno 2015 a giugno 2016, i ricorsi presentati sono stati 80. Allo scorso giugno sono diventati 400. Un dato che rende conto della drammatica situazione delle carceri del distretto della Corte d'appello milanese, dove a fronte di 5.167 posti i detenuti sono 6.863, con un sovraffollamento del 133 per cento. Lo strumento del ricorso, introdotto nel 2014, se accolto garantisce uno sconto della pena residua pari a un giorno per ogni 10 già trascorsi in carceri sovraffollate.

Oppure, nel caso la pena sia stata scontata, a un indennizzo pari a 8 euro per ogni giorno in cella con meno di tre metri quadrati di spazio per persona. La situazione più drammatica è al carcere di Como (per cui è competente l'ufficio di Sorveglianza di Varese) dove a fronte di 231 posti in cella, i detenuti sono 450, insieme con quello di Lodi (92 detenuti per 45 posti).

Il quintuplicarsi in un anno dei ricorsi solo a Milano - che in molti casi vengono poi accolti - si inserisce nel quadro di sofferenza di personale del tribunale di Sorveglianza, denunciato dalla Camera penale milanese. Gli avvocati penalisti del foro cittadino ieri hanno indetto una giornata di agitazione, segnalando come dei 12 posti di giudice teoricamente in organico solo 9 sono coperti. E dei 43 posti di personale amministrativo, 10 oggi sono vacanti, solo a Milano.

A fronte di un arretrato di 26mila pratiche riguardanti detenuti. Una carenza di organico che riguarda anche gli uffici di Varese e Pavia, e che mina i diritti dei carcerati. Monica Gambirasio, presidente della Camera penale di Milano, parla di “un grande disagio per la popolazione carceraria, che non vede risposte alle proprie istanze”, con “condannati che attendono due anni e oltre per essere ammessi alle misure alternative”.

L'avvocato Eugenio Losco, delegato per le carceri della Camera, sottolinea come i ritardi nella gestione delle domande riguardino anche chi è stato condannato a pene inferiori ai tre anni, e sia in attesa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Per quanto riguarda Como, il presidente della locale Camera penale Paolo Campanini denuncia che “a stendere relazioni sui detenuti da allegare alle istanze di misure alternative o di liberazione anticipata è rimasto un solo educatore”, con conseguenti “inaccettabili ritardi”.

Una boccata di ossigeno per l'ufficio di Sorveglianza milanese viene dalla decisione dell'Ordine degli avvocati, presieduto da Remo Danovi, di istituire dieci borse per praticanti, che diano una mano nella gestione delle pratiche. Ma non può essere una soluzione definitiva. Giovanna Di Rosa, da un anno presidente del tribunale di Sorveglianza, ha più volte segnalato le carenze di organico al ministero della Giustizia e agli enti locali.

Ora commenta: “Alla Sorveglianza, ogni minuto perso è un minuto di ritardo sulla vita dei detenuti e delle loro famiglie. Nonostante grandissimi sforzi, il nostro distretto ha le carceri più affollate d'Italia. Il personale e i magistrati devono essere integrati completamente e al più presto”.

Torino: la Cassazione dà ragione al detenuto “in cella il letto toglie lo spazio vitale”

di Giovanni Falconieri

Corriere della Sera, 12 dicembre 2017

Lo spazio minimo vitale nella cella di un carcere deve essere almeno di tre metri quadrati. Per determinarlo, “dalla superficie complessiva della camera è necessario detrarre non solo l'area destinata ai servizi igienici e agli arredi fissi, ma anche quella occupata dal letto a castello”. Perché il letto rappresenta una “struttura tendenzialmente fissa e non facilmente amovibile”.

Con questa ordinanza, pubblicata il 7 dicembre, la terza sezione civile della Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un detenuto del carcere Lorusso e Cutugno, assistito dall'avvocato Roberto Lamacchia, che aveva chiesto un indennizzo al ministero della Giustizia. Nel valutare lo spazio disponibile nella cella, il Tribunale di Torino aveva preso in considerazione anche quello occupato dal letto.

Ora la Corte suprema ha stabilito che quell'impostazione è errata e ha restituito gli atti al giudice di merito. La battaglia, si fa per dire, si combatte attorno al letto a castello. Per il giudice di Torino non si tratta di un arredo fisso, per la Cassazione lo è perché rappresenta una struttura “dal peso ordinariamente consistente, non amovibile, né fruibile per l'estrinsecazione della libertà di movimento nel corso della permanenza nella camera detentiva e, quindi, idonea a restringere, per la sua quota di incidenza, lo spazio vitale minimo all'interno della cella”.

Quello spazio deve essere “pari o superiore a tre metri quadrati”. “Dalla superficie lorda della cella - scrivono ancora

i giudici nella loro ordinanza - deve essere detratta l'area occupata dagli arredi affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo".

E a proposito di diritti dei detenuti, la Camera penale Vittorio Chiusano accende di nuovo i riflettori sulla situazione carceraria delle strutture penitenziarie del Piemonte, sottolineando la necessità di "migliorare una realtà che fortunatamente non è critica come in altre regioni italiane". "Una prima questione - spiega l'avvocato Pierfranco Bottacini - riguarda il sovraffollamento. C'è la tendenza a considerare la custodia cautelare come l'unica soluzione: giudici e legislatori, però, dovrebbero cambiare passo".

"Noi - sottolinea invece il presidente della Camera penale piemontese, Roberto Trincherò - non siamo contrari alla pena. Ma il carcere deve essere rieducativo, non punitivo. E il sovraffollamento, in molti casi, ostacola, impedisce e vanifica le attività rieducative". Ecco perché, quando la legge lo consente, occorrerebbe utilizzare di più misure alternative come gli arresti domiciliari e la detenzione domiciliare con l'ausilio del braccialetto elettronico. Nei 13 istituti piemontesi i detenuti sono oggi 4.211 e la capienza ufficiale è di 3.973. Quelli in attesa di una sentenza definitiva sono poco più di mille. Al Lorusso e Cutugno gli ospiti sono 1.361 e la capienza regolare è di 1.065.

A livello regionale il sovraffollamento è del 6 per cento, in città tocca quota 22. Sono numeri, questi, che per gli avvocati della Camera penale del Piemonte non rientrano negli standard stabiliti dall'Europa. E come se non bastasse, spiegano ancora i legali, i Tribunali di sorveglianza "sono oberati di lavoro e i tempi di smaltimento delle pratiche si allungano sempre di più".

Salute e incompatibilità con il carcere. Se il magistrato "diventa" anche medico

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 12 dicembre 2017

Un'analisi sul potere dei pm dopo il caso dell'ex senatore Marcello Dell'Utri. L'ultima parola spetta sempre alle toghe. Anche per quanto riguarda gli aspetti sanitari. Il rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma dell'istanza presentata da Marcello Dell'Utri, finalizzata al riconoscimento dell'incompatibilità del regime carcerario per motivi di salute, ha messo in evidenza un'altra "particolarità" del sistema giudiziario italiano.

Dell'Utri, in carcere ormai da oltre tre anni, aveva presentato ad aprile un'istanza di sospensione della pena per motivi di salute. L'ex senatore di Forza Italia, 76 anni compiuti, da tempo cardiopatico e con una grave forma di diabete, è affetto anche da un adenocarcinoma prostatico. Patologie che per i suoi medici lo rendono incompatibile con il regime detentivo.

Incompatibilità sottolineata anche dal medico del carcere che in due relazioni ha evidenziato come a Rebibbia non sia possibile praticargli cure e terapie necessarie. In vista dell'udienza che doveva decidere sull'istanza, il sostituto procuratore generale della Capitale Pietro Giordano aveva nominato due consulenti affinché effettuassero una perizia sul suo effettivo stato di salute. Anche questi medici erano giunti alle medesime conclusioni dei colleghi: le condizioni di Dell'Utri sono incompatibili con il carcere. Il pg, però, nel parere aveva deciso di non tenere in alcun conto della relazione presentata dai suoi consulenti. Dello stesso avviso, giovedì scorso, il Tribunale di sorveglianza. Il motivo è semplice: il giudizio di compatibilità con il carcere spetta sempre al magistrato. Che quindi, in casi come questo, si "sostituisce" ai medici, diventando lui stesso medico. Per i giudici, infatti, le patologie cardiache e oncologiche di cui Dell'Utri soffre, "sono sotto controllo farmacologico e non costituiscono aggravamento del suo stato di salute. La terapia può essere effettuata in costanza di detenzione sia in regime ambulatoriale che di ricovero ospedaliero". Nel provvedimento il Tribunale descrive un "quadro patologico affrontabile in costanza di regime detentivo. La pena può assumere il suo carattere rieducativo non prestandosi a giudizi di contrarietà al senso di umanità", ha poi aggiunto il collegio.

L'avvocato Taormina "Tribunali di sorveglianza nel caos, chi sta male rischia di morire"

di Luca Rocca

Il Tempo, 12 dicembre 2017

Coi Tribunali di Sorveglianza (Tds) l'avvocato Carlo Taormina ha a che fare ogni giorno, e la sua esperienza lo porta a dire che quello di Roma è il più arroccato su posizioni di totale chiusura quando si tratta di concedere domiciliari o sospensione della pena ai detenuti magari gravemente malati, come nel caso di Marcello Dell'Utri, al quale ha negato la scarcerazione nonostante il parere favorevole di quasi tutti i medici.

Intanto, avvocato Taormina, pensa sia giusto concedere la grazia a Dell'Utri?

"Adesso c'è una situazione di immediatezza sulla quale intervenire, perché le condizioni di salute di Dell'Utri sono

veramente gravi. Ciò non significa che, contemporaneamente, non si possa pensare anche ad una soluzione come la grazia, tenendo presente che Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, un reato inesistente nel codice penale”.

Quando i consulenti nominati dal procuratore generale di Roma Pietro Giordano hanno scritto, nelle loro perizie, che Dell'Utri doveva essere scarcerato per andarsi a curare in strutture adeguate, il pg li ha ignorati avallando, al contrario, le conclusioni opposte dei periti del Tds. È consueto?

“È molto strano. Ma il Tds di Roma ha una posizione giurisdizionale molto autoritaria. La mia esperienza mi porta a dire che siamo di fronte al Tds più chiuso d'Italia, dove esistono posizioni di assoluta indifferenza rispetto al detenuto. Da quando, ad esempio, decide sul 41bis in tutta Italia, non ha mai negato, che io ricordi, la sua applicazione. Questi vogliono campare tranquilli, come, evidentemente, lo stesso pg. Anche se Giordano è un ottimo magistrato, molto equilibrato. Purtroppo, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. Credo, però, che quello di Dell'Utri sia un caso sul quale la Cassazione potrebbe dare un contributo chiarificatore. Ma quando? Dell'Utri vive in una situazione di costante pericolo, e la Suprema Corte interverrà fra tre o quattro mesi. Potrebbe essere troppo tardi”.

L'ex segretaria dei Radicali Italiani, Rita Bernardini, sostiene che i pg che ignorano il parere dei medici, arrogandosi il diritto, di fatto, di decretare la pena di morte di un detenuto, andrebbero denunciati.

“Una strada complicata, non solo perché cane non morde cane, ma anche perché diranno che si tratta di valutazioni sulle quali non si può intervenire, perché la giurisdizione non può essere interessata da alcuna interferenza”.

Ma per quale ragione il sistema dei Tds si è inceppato?

“Abbiamo un ordinamento che prevede che i giudici che dichiarano la responsabilità di un imputato siano gli stessi che applicano la sanzione e la determinano, mentre in tutti gli ordinamenti anglosassoni, a cui noi, come processo, apparteniamo, c'è il cosiddetto “processo bifasico”, che prevede la fase in cui c'è un giudice che stabilisce se sei responsabile o meno, e la seconda fase, con un giudice diverso, che decide il trattamento sanzionatorio da applicare. In buona sostanza, i nostri Tds non stabiliscono la sanzione da applicare, perché davanti a loro si arriva quando è già stata determinata. Il loro compito, dunque, in molta parte è mortificato. Non a caso, i Tds sono considerati come giurisdizione di serie C. Eppure, noi abbiamo una Costituzione che ci obbliga alla riabilitazione della persona, allo scopo di farla uscire il prima possibile dal carcere per reinserirla nella società. Ma i Tds, che avrebbero questo compito, lo espletano in modo molto carente. Hanno tradito la loro missione”.

C'è il rischio, come ha evidenziato l'avvocato Rosalba Di Gregorio, storico difensore di Bernardo Provenzano, che i Tds identifichino, ormai, la famosa “compatibilità” con la non imminenza della morte?

“Sono pienamente d'accordo. Purtroppo, noi siamo un paese codardo nel quale prevalgono non solo le sentenze politicizzate ma anche il giustizialismo dei cittadini, che evocano sempre la durezza della pena, il buttare via le chiavi. Per cui, diamo anche un supporto a questa impostazione becera della giurisdizione di Sorveglianza”.

Riforma carceri. Orlando: “Decreti attuativi in Consiglio ministri entro due settimane”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 12 dicembre 2017

L'approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario è sempre più vicina. Secondo il ministro della Giustizia Andrea Orlando, i decreti attuativi della riforma dovrebbero arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri entro queste due settimane.

Lo ha detto prima di recarsi al carcere fiorentino di Sollicciano, dove nel pomeriggio si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio comunale organizzata grazie al contributo dell'associazione del partito radicale “Andrea Tamburi”. Sempre nella giornata di ieri, l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ha inviato al ministro della Giustizia il proprio parere articolato e dettagliato sull'ultima parte dei decreti relativi al sistema delle misure di sicurezza.

In apertura della sua analisi. Il Garante ha ritenuto doveroso evidenziare alcune perplessità legate alla stessa legge di delega - quale il mantenimento del sistema del “doppio binario” della pena e delle misure di sicurezza o il rischio di far saltare l'impostazione del sistema Rems, attuato dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, fondato sulla previsione di strutture esclusivamente rivolte a persone non imputabili.

Ha tuttavia apprezzato le soluzioni ricercate in linea con la volontà ben espressa nella Relazione introduttiva di evitare automatismi, di dare contenuto positivo alle misure stesse e di fissare limiti in base al principio del “minore sacrificio possibile”. Il Garante nazionale esprime soddisfazione per la rinnovata collaborazione con il ministero

della Giustizia; collaborazione che nell'analisi dello schema di decreto ha trovato un fecondo terreno di scambio. Ora tutta la prima parte del lavoro è conclusa. I decreti dovranno essere messi all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, dopodiché dovranno essere visionati dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, per poi avere l'approvazione definitiva della riforma.

La protesta dei penalisti contro le carenze del nostro sistema penitenziario
di Riccardo Polidoro*

camerepenali.it, 12 dicembre 2017

Il resoconto della giornata di protesta. Parte dalle Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di Napoli, la protesta dei penalisti per le carenze del nostro sistema penitenziario. Una marcia che, dal Palazzo di Giustizia, ha portato gli Avvocati fino a Poggioreale, per manifestare il loro dissenso verso la continua emergenza. L'iniziativa è stata fatta propria dall'Osservatorio Carcere dell'U.C.P.I. che ha sollecitato le altre Camere Penali a mobilitarsi affinché le manifestazioni fossero replicate negli altri Distretti. Moltissime Camere Penali hanno aderito e la situazione, a livello nazionale è davvero preoccupante.

Al 30 novembre 2017, sono 58.115 i detenuti nelle carceri italiane, a fronte di una capienza regolamentare di 50.511 unità. Ci sono quindi circa 8.000 detenuti in più. In attesa di primo giudizio, vi sono 10.074 detenuti in custodia cautelare. I detenuti "condannati non definitivi" sono 10.239. Per un totale di 20.313 detenuti "presunti innocenti". In Campania, ci sono 6.135 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare dei 15 istituti di 7.321 unità. Circa 1.200 detenuti in più. (Dati Dipartimento Amministrazione Penitenziaria al 30 novembre 2017). Il sovraffollamento, unita alla cronica mancanza di personale e alla fatiscenza delle strutture non consente alcuna attività di "rieducazione" e la maggior parte dei detenuti è ristretto in condizioni disumane e degradanti.

I Tribunali di Sorveglianza. A Napoli ed in molte Corti di Appello, sono in affanno per disfunzioni organizzative. Tale circostanza non consente ai detenuti che ne avrebbero diritto di usufruire di misure alternative, permessi e addirittura della liberazione anticipata. Quest'ultima, a volte, viene concessa quando il detenuto è già uscito.

A Napoli, le gravissime e croniche disfunzioni del tribunale di sorveglianza, costringono gli Avvocati ad espletare il proprio mandato in condizioni mortificanti che pregiudicano significativamente il diritto di difesa dei detenuti. Inutili e senza esito sono state le richieste di un'ispezione straordinaria, mentre la situazione peggiora di giorno in giorno, fino a giungere recentemente ad un avviso affisso fuori l'aula di udienza che comunicava, senza specificarne le ragioni, l'annullamento di ben 11 udienze collegiali. A ciò si aggiungano i ritardi con cui vengono decise le istanze di misure alternative e quelle di liberazione anticipata, le estenuanti file a cui sono costretti gli Avvocati per avere notizie, con tempi di attesa medi pari ad un'ora e trenta minuti.

A Milano, per denunciare la "situazione grave" in cui si trovano gli Uffici e i Tribunali di Sorveglianza di tutta Italia, come quello milanese che ha un arretrato da smaltire di oltre 26 mila fascicoli a fronte di magistrati e personale sotto organico, e le carceri dove il sovraffollamento sta sfiorando livelli "altissimi". Questa mattina in una conferenza stampa al Palagiustizia di Milano è stato di nuovo lanciato l'allarme per una situazione che vede, come a Como, il triste primato del carcere che ha un sovraffollamento del 194,8% e "persone che per questioni amministrative non vengono scarcerate anche se ne avrebbero il diritto - ha spiegato l'avvocato Paolo Campanini, presidente della Camera Penale della città lariana -. E questo perché - ha proseguito - a stendere le relazioni sui detenuti da allegare alle istanze di misure alternative o liberazione anticipata" è rimasto un solo educatore. "Gli altri tre se ne sono andati". Monica Gambirasio, presidente delle Camere Penali di Milano, ha spiegato che la "preoccupazione è alta" per la situazione del Tribunale di Sorveglianza del capoluogo lombardo che porterà "grande disagio sulla popolazione carceraria che non vede risposta alle proprie legittime istanze" e al contempo "assiste ad un drammatico peggioramento delle proprie condizioni di vita. Le persone condannate, poi, devono attendere due anni e oltre per essere ammesse alle misure alternative".

Anche la Camera Penale di Venezia ha aderito all'iniziativa. Per quanto riguarda gli istituti penitenziari veneziani, attualmente a S. Maria Maggiore (maschile) sono presenti 230 detenuti (114 in attesa di giudizio, 116 in esecuzione pena) a fronte di una capienza regolamentare di 163; alla Giudecca (femminile) sono 78 le detenute su una capienza di 115, ma i dati significativi riguardano la percentuale delle straniere (80%) ed il numero delle detenute in esecuzione pena (61). Una situazione francamente intollerabile tanto per i detenuti quanto per il personale penitenziario. Nel distretto di Venezia, le carenze del Tribunale di Sorveglianza riguardano tanto il personale amministrativo (rimangono sistematicamente scoperti i posti di quanti vanno in pensione), quanto il numero dei magistrati in servizio. In particolare, all'Ufficio di Sorveglianza di Venezia, su una previsione ministeriale di tre magistrati (per gli istituti di Venezia, Treviso e Belluno e per le misure alternative nelle tre province), vi è attualmente un solo magistrato effettivo ed un magistrato applicato sino al prossimo aprile, distaccato dall'Ufficio di Sorveglianza di Padova, rimasto così sguarnito di un'unità nonostante le importanti esigenze di quel territorio. Il posto scoperto del terzo magistrato incide negativamente soprattutto sui tempi delle decisioni in materia di

applicazione provvisoria delle misure alternative e della legge 199 (esecuzione della pena presso il domicilio), alterando la funzione deflativa assegnata a tali misure. I tempi per la celebrazione delle udienze relative alle misure alternative richieste da condannati in stato di libertà hanno subito un inevitabile allungamento (da un minimo di 6 mesi ad 1 anno di attesa all'incirca), mentre le udienze per le misure alternative richieste dai detenuti vengono fissate entro un paio di mesi quando è in esecuzione una pena con scadenza ravvicinata, ovvero almeno entro 5/6 mesi dalla domanda quando la pena in esecuzione è di più lunga scadenza.

La situazione più critica è senza dubbio quella da tempo denunciata dagli assistenti sociali dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, competente per l'esecuzione delle misure alternative disposte dalla magistratura di sorveglianza oltreché ai sensi della legge 67/2014, per la messa alla prova disposta dai giudici ordinari. I numeri delle misure alternative e della messa alla prova sono in crescita: a livello nazionale, complessivamente a dicembre 2016 erano circa 43.000, saliti a novembre 2017 a circa 47.000, di cui ben 10.000 in messa alla prova. Tutto senza alcun potenziamento degli organici U.E.P.E..

La legge 67/2014 prevedeva a 6 mesi dall'entrata in vigore una verifica sul fabbisogno del personale, ma così non è stato e a distanza di oltre 3 anni non è ancora previsto un concorso per funzionari di servizio sociale e solo nel 2017 sono stati reclutati alcuni esperti di servizio sociale a rapporto professionale e senza alcuna formazione specifica.

Le molteplici difficoltà organizzative dell'U.E.P.E. Venezia (es.: vi è una sola auto di servizio per provincia ma un solo agente autorizzato alla guida; il dirigente dell'U.E.P.E. Venezia, con funzione di coordinamento di tutti gli U.E.P.E. del Triveneto, è al contempo direttore della Casa Circondariale di Venezia), le insufficienti risorse di personale, la tendenza degli Enti locali a non rinnovare la convenzione con il Tribunale ordinario per i lavori di pubblica utilità sono criticità che rischiano di condurre al fallimento delle CD. Misure di comunità.

Nella situazione attuale, infatti, da un lato è difficile garantire la presenza in carcere di assistenti sociali U.E.P.E. per l'elaborazione dei progetti a sostegno delle misure alternative per i detenuti, d'altro lato, la frustrazione della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità costituisce un ritorno inaccettabile alla prospettiva del carcere, come unica sanzione.

L'Osservatorio Carcere sta raccogliendo i dati di tutti i Distretti, per la richiesta di urgenti ispezioni e provvedimenti urgenti.

*Avvocato, Responsabile dell'Osservatorio Carcere dell'Ucpi

Napoli: parenti dei detenuti contro l'ergastolo, un sit-in per chiederne l'abrogazione
di Antonio Sabbatino

Il Roma, 11 dicembre 2017

Una "forma estrema di tortura, incostituzionale e disumana", simile "alla pena di morte che si consuma lentamente nella sofferenza alla quale sono soggetti anche i familiari dei detenuti". Ed è per questo che associazioni come Liberarsi, Fuori dall'ombra, Yairaiha Onlus, Ristretti Orizzonti chiedono l'abolizione del "fine pena mai".

"Liberiamoci dall'Ergastolo", l'iniziativa organizzata in diverse città d'Italia in concomitanza dell'anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, tocca anche Napoli con un sit-in all'esterno del carcere di Secondigliano.

Affermano gli organizzatori: "In Italia oggi sono 1.174 le persone condannate all'ergastolo, e sette su dieci sono condannate all'ergastolo "ostativo", impossibilitate ad accedere a qualunque misura alternativa o attenuativa anche dopo 26 anni di detenzione".

Secondo Pietro Ioià, esponente dell'associazione Ex Detenuti Organizzati di Napoli e che denunciò i pestaggi e le torture alla Cella Zero del carcere di Poggioreale, "nella nostra Costituzione c'è l'articolo 27 che prevede come oltre alla condanna ci debba essere una rieducazione. Che senso ha tenere sepolta una persona per tutta la vita?".

Presenti al sit-in anche le madri e le mogli di alcune persone detenute all'ergastolo mori regione. In una lettera consegnata al Garante dei Detenuti della Campania Samuele Ciambriello, affermano: "il prezzo di queste condanne lo paghiamo anche noi andando da un carcere all'altro e non capiamo il perché di continui trasferimenti che ti fanno perdere anche quel minimo di punti di riferimento. E assieme a noi nostri figli". "L'80% dei detenuti - afferma Ciambriello - come per l'80% è recidivo. Il carcere, se si vedono questi dati, sta diventando un fallimento".

Bari: presidio sotto il carcere in solidarietà ai detenuti in sciopero della fame

ilsudest.it, 10 dicembre 2017

Negli ultimi 20 anni la repressione penale e il carcere hanno assunto un ruolo centrale - prima ancora che della stessa lotta ai fenomeni criminali che necessiterebbe di strumenti ben più efficaci di prevenzione - per la gestione, il controllo e la stessa creazione delle paure sociali variamente indotte e declinate attraverso l'esaltazione mediatica di singoli episodi particolarmente violenti che favoriscono la percezione di una permanente "emergenza sicurezza" attraverso cui garantirsi la gestione e il controllo del potere tout court.

Populismo penale e stato d'eccezione permanente sono i paradigmi entro i quali i governi promuovono le politiche securitarie attraverso cui contenere le "pericolosità sociali". Quest'ultima risulta essere una categoria ambigua, indefinita ed eminentemente politica, un marchio stigmatizzante che autorizza la repressione al fine di disciplinare e controllare chiunque, libero o detenuto che sia, sulla base del nulla, arrivando alla brutale sospensione e limitazione delle libertà individuali attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione per le persone libere o del 14 bis/41 bis per i detenuti.

Un'ideologia securitaria che estende sempre più il confine della carcerazione trasformando le nostre stesse città in carceri a cielo aperto, sacrificando sull'altare del giustizialismo lo stato di diritto. Un'ideologia diffusa ed egemone che dobbiamo affrontare attraverso la decostruzione dell'armamentario emergenziale e giustizialista che tanto ha contribuito a far crescere tra la gente la richiesta di pene esemplari, per qualsiasi condotta fuori dagli schemi tracciati dalla "decorosa normalità" delle classi dominanti.

I destinatari dei processi di criminalizzazione e carcerazione appartengono a specifiche categorie sociali (ceti popolari-migranti-attivisti) e prevalentemente provenienti da aree geografiche specifiche (meridione-sud del mondo). Tra le 57.994 persone detenute, 19.915 sono migranti mentre oltre il 90% dei 38.000 italiani provengono dalle regioni del Sud Italia a confermare il carattere profondamente classista e razzista dell'istituzione carceraria e del sistema repressivo. I dati numerici della popolazione carceraria preannunciano una nuova fase di emergenza carceri e possiamo scommettere fin da subito che, svanite le aspettative di (finta) riforma dell'ordinamento penitenziario con un governo ormai agli sgoccioli, questa sarà cavallo di battaglia bipartisan per le prossime elezioni politiche con la promessa ovviamente della costruzione di nuove carceri, l'introduzione di nuovi reati e il raddoppio delle pene esistenti. Questi sono i temi che portano voti e consenso in una società preda alla paura e all'insicurezza, in cui si lavora costantemente per la guerra tra gli ultimi.

In questo quadro politico è sempre più urgente rimettere al centro i temi del garantismo e del diritto, dell'amnistia, dell'abrogazione del codice Rocco e di tutte le leggi liberticide e classiste sino ad oggi varate, dell'abolizione del 41bis e dell'ergastolo in quanto massime espressioni dello stato penale che torturano e uccidono giorno dopo giorno. Negli ultimi anni, tra mille limiti, nonostante i circuiti differenziati impongano il divieto di comunicazione tra le diverse sezioni di Alta Sicurezza, la popolazione detenuta si è organizzata per far emergere i meccanismi perversi che li costringono ad essere marchiati a vita come "socialmente pericolosi" senza che abbiano alcuna possibilità di cambiamento o di uscita da questi gironi infernali, perché abbandonati a se stessi, con condanne lunghe ed ergastoli che l'ostatività del 4 bis trasforma in pena di morte quotidiana in barba al valore rieducativo della pena sancito nella nostra costituzione. Il prossimo 10 dicembre migliaia di uomini ombra e di detenuti "temporanei" in diverse carceri italiane aderiranno alla giornata di digiuno e mobilitazione per l'abolizione dell'ergastolo lanciata da Carmelo Musumeci assieme a diverse associazioni, in occasione dell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. È una data che dobbiamo sostenere tutti per rafforzare la lotta e amplificare la voce dei detenuti oltrepassando il silenzio mediatico cui saranno sottoposti, attraverso una rete di solidarietà esterna che si faccia carico di organizzare in contemporanea qualsiasi forma di mobilitazione.

Bologna: il digiuno dei penalisti contro l'ergastolo
Corriere di Bologna, 10 dicembre 2017

La Camera Penale di Bologna invita al digiuno contro l'ergastolo. "Facciamo nostre le riflessioni dell'Osservatorio carcere nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane e invita i propri iscritti ad aderire alla giornata di digiuno" domani, domenica dieci dicembre, da parte di molti detenuti. Questo digiuno è una "forma di protesta contro l'ergastolo ostativo" al fine di partecipare all'iniziativa organizzata all'associazione "Liberarsi Onlus" e indirizzata a sensibilizzare principalmente la politica e le istituzioni affinché recepiscano i contenuti evocati nella dichiarazione dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e decidano di promuovere riforme legislative rivolte all'abrogazione delle norme sull'ergastolo ostativo, che nei fatti costituisce un "fine pena mai".

Cosenza: protesta contro l'ergastolo, detenuti a digiuno
quicosenza.it, 10 dicembre 2017

Domenica 10 dicembre, per l'anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, migliaia di detenuti e tutti gli uomini ombra, digiuneranno affinché l'ergastolo, la pena di morte in vita, possa essere cancellato per sempre dal nostro ordinamento. "Una barbarie giuridica e soprattutto una vergogna umana. Assieme agli ergastolani digiuneranno familiari, intellettuali, artisti, attivisti, semplici cittadini per dare voce e dignità ad una lotta che da troppi anni viene strumentalizzata dalla politica per alimentare la fabbrica penale nell'indifferenza di buona parte della società che, ancora oggi, è convinta che l'ergastolo equivale a 25 anni di carcere.

L'ergastolo - scrivono in una nota congiunta Cosenza contro il Carcere, Non Solo Marange collettivo di mutuo

soccorso Bari, Liberiamoci dal carcere Napoli - è la condanna più crudele che la mente umana possa aver concepito, più crudele dei delitti stessi che prevedono questa condanna. Una condanna senza tempo che rende vano qualsiasi tentativo di cambiamento o di rielaborazione critica della propria vita, dei propri crimini, delle ferite aperte in una società che non si ferma a riflettere sulle devastazioni sociali, prima ancora che ambientali, che sono state perpetrate al sud. Territori dove la presenza dello Stato si manifesta solo in divisa o con amministratori abbuffini che continuano a ricattare la gente e a speculare sui bisogni, creando miseria economica ed umana.

Ed è proprio qua che anche le mafie e le cosiddette criminalità organizzate trovano terreno fertile. Quelle riconosciute come tali e quelle dei colletti bianchi che pure all'ergastolo non ci finiranno mai. Alla retorica securitaria tripartisan fa troppo spesso da cornice un'antimafia di sola facciata che ha costruito l'ennesimo carrozzone che recita da oltre 25 anni sempre lo stesso copione funzionale alla gestione della paura e delle politiche penali. Le poche voci libere, che si "sporcano le mani" realmente (dentro e fuori le carceri) cercando di costruire alternative concrete, non hanno spazio. Quasi fosse un disegno preordinato, un circolo vizioso dove si rincorrono fatti e luoghi, dove si bruciano vite da vittime o da carnefici. Assassino o vittima del proprio fratello di strada. Fratelli di sangue che dovrebbero lottare assieme alla propria gente per un riscatto reale del sud. Lottare assieme per la giustizia sociale, sottraendosi aprioristicamente ai meccanismi perversi di un potere malato che porta morte e galere per la gente del sud. Domenica all'esterno dei penitenziari di Cosenza, Bari e Napoli si terranno dei presidi di solidarietà per rendere visibile lo sciopero della fame dei detenuti, per dare voce alle ragioni di questa lotta. A Cosenza l'appuntamento è per le 12.00 di domenica sotto il carcere di via Popilia, a Bari alle 11.00 e a Napoli dalle 10.00 sotto il carcere di Secondigliano. Non lasciamoli soli".

Arrestati con la droga, ora dovranno pagare le tasse sui guadagni dello spaccio

La Stampa, 10 dicembre 2017

La guardia di finanza di Gela (Caltanissetta) ha tassato i guadagni realizzati da alcuni spacciatori di droga, finiti al centro di alcune indagini. In particolare, con l'operazione denominata "Samarconda", condotta dalla polizia, era stata posta fine all'attività di commercializzazione di ingenti quantitativi di cocaina proveniente dalla Calabria, con l'arresto di una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La compagnia della guardia di finanza di Gela ha avviato una serie di controlli per quantificare e tassare i proventi generati dallo spaccio. Sulla base delle indagini eseguite e degli incroci con i dati acquisiti dalle altre forze di polizia, i finanziari di Gela hanno così concluso due controlli di carattere fiscale nei confronti del capo della banda e di uno dei favoreggiatori, per attrarre a tassazione, per l'anno d'imposta 2015, i proventi frutto delle loro attività illecite.

I due, secondo quanto ricostruito dai finanziari, con il traffico illegale di droga avevano realizzato grossi guadagni e mantenuto un tenore di vita elevato e di certo non proporzionato a quanto dichiarato al fisco. Infatti, come emerso dalle indagini, con redditi dichiarati pari a zero, avevano ottenuto in realtà proventi per oltre 50mila euro.

Napoli: celle piene, lunedì 11 dicembre la marcia dei penalisti

Il Mattino, 9 dicembre 2017

Una marcia della Camera penale di Napoli verso il carcere di Poggioreale andrà in scena lunedì mattina, a partire dal Palazzo di giustizia, in concomitanza con l'inizio di una settimana di astensione dalle udienze. Un caso che ripropone all'attenzione la questione carceri, o meglio, l'«sos sovraffollamento delle celle».

La giunta della Camera penale, rappresentata dal presidente Attilio Belloni, intende così dare seguito a un pacchetto di astensioni finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'imbutto delle procedure dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, sulla mancanza di investimenti per garantire speditezza dei fascicoli e migliorare la condizione dei detenuti, seguendo i dettami della Costituzione della stessa".

Napoli: penalisti in marcia per i detenuti, lunedì sfileranno anche i Radicali

di Fabrizio Ferrante

Ristretti Orizzonti, 9 dicembre 2017

Lunedì 11 dicembre a Napoli si terrà un corteo indetto dalla Camera Penale di Napoli, mirante a evidenziare ancora una volta le problematiche insite nel sistema giudiziario. "Una marcia per i detenuti" è il titolo della manifestazione che partirà dalla sede della Camera Penale partenopea, presso il Tribunale al Centro Direzionale, per concludersi all'esterno del carcere di Poggioreale.

Alla mobilitazione hanno aderito anche associazioni o gruppi esterni al mondo dell'avvocatura: in particolare saranno presenti i Radicali sia nella pattuglia che si riconosce e milita nel Partito Radicale con l'associazione Penna

Bianca, sia alcuni militanti di Radicali Italiani che a Napoli collaborano con il dirigente nazionale del movimento, Raffaele Minieri.

Non è un caso se proprio i Radicali (che seppur divisi condivideranno la stessa piazza) abbiano scelto di appoggiare l'iniziativa delle Camere Penali e non solo in virtù della recente sinergia messa in campo per la raccolta firme a favore della legge di iniziativa popolare sulla separazione delle carriere in magistratura.

A leggere le argomentazioni che porteranno lunedì in piazza i penalisti, infatti, riemergono battaglie sempre attuali che da anni Marco Pannella aveva iniziato a combattere. Se le carceri sono l'anello terminale della catena della malagiustizia è evidente come le disfunzioni partano da prima e secondo i promotori del corteo: "Le inefficienze e le disfunzioni del tribunale di sorveglianza di Napoli ostacolano il diritto di difesa dei detenuti".

Si citano inoltre, nel testo che annuncia l'appuntamento di lunedì, "il trattamento disumano e degradante" - come definizione della Cedu e del Comitato per la prevenzione della tortura - a cui sono sottoposti i detenuti, più volte al centro degli appelli e degli scioperi della fame di Pannella e dei Radicali già durante il primo mandato di Giorgio Napolitano al Quirinale che nel suo messaggio alle Camere parlò di "tremenda urgenza che ci umilia davanti all'Europa".

Era l'otto ottobre 2013, qualche anno è passato ma i trattamenti inumani sono tutt'ora denunciati con iniziative in questo senso già in corso proprio a Napoli (con l'avvocato radicale Raffaele Minieri) dove molti detenuti stanno scegliendo il ricorso alla giurisdizione contro le condizioni di detenzione non sempre legali.

Sovraffollamento e abuso della custodia cautelare sono le altre due criticità all'ordine del giorno: i numeri in questo caso sono eloquenti e raccontano di 7450 detenuti in più nelle carceri italiane per un totale di circa 58 mila ristretti in poco più di 50 mila posti di capienza regolamentare. Compresi quelli ricavati togliendo spazi di socialità per una cifra originaria di 37 mila, portata a quella attuale di 50 mila che tuttavia rimane passibile di osservazioni.

Sovraffollamento che in Campania è particolarmente impattante, visto che le cifre riportate dai penalisti napoletani parlano di 1.142 detenuti oltre il numero di posti disponibili. Già le recenti visite ispettive effettuate da Radicali Italiani avevano evidenziato il sovraffollamento di ritorno: a Poggioreale ci sono 2.210 detenuti in 1.637 posti, a Secondigliano oltre 1.300 in circa 800 posti e a Santa Maria Capua Vetere 960 ristretti in 850 posti.

Tra questi detenuti molti sono in custodia cautelare e anche in questo caso si tornano a evidenziare questioni da tempo sul tavolo: su 57994 detenuti ci sono 20515 persone in attesa di giudizio, spesso anche del primo grado. Di questi, le cifre dicono che una percentuale vicina al 50% finiscono assolti al termine del processo dopo un periodo di ingiusta detenzione. La manifestazione partirà alle ore 11 all'esterno del Palazzo di Giustizia dove ha sede la Camera Penale di Napoli e si concluderà all'esterno del vicino carcere di Poggioreale.

Domani digiuno contro l'ergastolo
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 9 dicembre 2017

Una iniziativa dell'Associazione Liberarsi Onlus in occasione dell'anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani. Tra le adesioni quella della Camera penale di Milano: "una pena perpetua, senza via di scampo".

Aumentano le adesioni al digiuno organizzato dai detenuti ed ergastolani di tutta Italia contro la pena dell'ergastolo. Parliamo dell'iniziativa - già annunciata su Il Dubbio - che si svolgerà domani, domenica 10 dicembre, in occasione dell'anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo. Arriva l'adesione ufficiale da parte dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Anche la Camera penale di Milano ha già annunciato la sua partecipazione. "La pena dell'ergastolo - scrivono i penalisti di Milano -, se comminata per i reati previsti dal primo comma dell'art. 4 bis del nostro ordinamento penitenziario, è caratterizzata dalla impossibilità di accesso ai benefici penitenziari.

Una pena perpetua, senza via di scampo. L'unica modalità di uscita dal tunnel del "fine pena mai" è il riconoscimento di una condotta da parte dell'ergastolano di collaborazione effettiva, ovvero, dopo gli interventi della Corte Costituzionale, recepiti poi nell'art. 4 bis, della impossibilità o della irrilevanza della collaborazione".

La Camera penale di Milano denuncia che la non revisionabilità della pena di durata indeterminata è in palese contrasto con la finalità di risocializzazione della pena prevista dalla nostra Carta Costituzionale e la preclusione assoluta lede persino l'autonomia di giudizio della magistratura di sorveglianza nel proprio compito di valutazione dell'individuo sulla base della personalizzazione del trattamento che sta alla base del nostro sistema penitenziario e dell'esecuzione penale in genere. "Il sistema si pone - sottolineano i penalisti - in contrasto con i più recenti principi del diritto penale moderno, rinvenibili nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo tali principi ogni Stato deve disciplinare chiaramente le modalità e le tempistiche della revisione anche della pena dell'ergastolo, riconoscendo anche a questa categoria di detenuti il "diritto alla speranza", ricompreso nell'art. 3 Cedu.

Questo diritto - prosegue la Camera penale di Milano - è, per i giudici di Strasburgo, insito nella persona umana, in

quanto, se è vero che i condannati all'ergastolo "effettivo" sono responsabili di gravi reati e le loro condotte hanno inflitto ad altri indescrivibili sofferenze, tuttavia, essi conservano un'umanità fondamentale e hanno la capacità intrinseca di cambiare. Ne consegue che, indipendentemente dalla quantità della pena loro inflitta, essi conservano la speranza di riscatto per gli errori commessi".

Gli avvocati della camera penale di Milano ricordano che hanno organizzato incontri ed eventi di riflessione sul punto, non ultimo quello dello scorso 22 novembre presso la Casa di reclusione di Opera alla presenza dell'onorevole Elvio Fassone, autore del libro Fine pena: ora e con la partecipazione attiva degli stessi ergastolani. Hanno aderito alle mobilitazioni indette dall'Unione delle Camere Penali italiane per l'abolizione dell'ergastolo ostativo.

Hanno inoltre partecipato con l'Osservatorio carcere Ucpì al tavolo 16 degli Stati Generali dell'esecuzione penale proprio al fine di ridisegnare o quantomeno ridurre l'ostacolo normativo alla concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per i reati di cui all'art. 4 bis. "La recente revisione dell'ordinamento penitenziario però denuncia i penalisti - non ha previsto il superamento dell'ergastolo ostativo né ha modificato le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, accesso ancora subordinato al requisito della collaborazione". Proprio per tutte queste motivazioni, per la camera penale di Milano è doverosa la loro partecipazione alla giornata del 10 dicembre contro l'ergastolo, organizzata dall'associazione "Liberarsi".

Fine pena mai: siamo morti che camminano

di Carmelo Musumeci

Il Dubbio, 9 dicembre 2017

Sono un ergastolano in regime di semilibertà e da circa un anno svolgo attività di volontariato in una struttura della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Ma io rappresento quasi un'eccezione e perciò continuo ancora a lottare contro il carcere a vita, per i miei compagni e per me, perché comunque il mio fine pena rimane nel 9.999.

L'Associazione Liberarsi Onlus ha organizzato un giorno di digiuno nazionale per domenica 10 dicembre 2017 (anniversario della dichiarazione dei diritti umani) contro la pena dell'ergastolo. Si può aderire e avere più informazioni sul sito www.liberarsi.net. Ecco perché bisognerebbe abolire questa terribile e crudele pena: la pena dell'ergastolo è una sentenza senza speranza e con questa condanna gli ergastolani muoiono ancor prima di finire la loro pena.

E li vedi camminare in carcere in modo diverso da tutti gli altri prigionieri, perché fanno su e giù come morti in vita. Si muovono come spettri, guardando il tempo che va via, facendo una decina di passi avanti e una decina di passi indietro. Perduti per sempre in un mondo perduto, senza avere nulla, neppure il nulla, per cui attendere, sperare e vivere. Camminano senza neppure pensare, perché non riconoscono più il mondo che li ha visti nascere. La loro sembra una passeggiata della morte, con la morte e per la morte, e marciano da un muro all'altro, privi di sogni e di ogni speranza. Passeggiano nelle loro celle, da una parte all'altra, senza saper cosa fare. Indecisi a volte se morire o vivere. Vagano in un fazzoletto di cemento per mesi e anni.

Da una parete all'altra con una pena senza fine. E con un giorno uguale all'altro. Muoiono un po' a ogni passo, per tornare di nuovo a morire ancora un po' ogni volta che incontrano il muro di fronte e si fermano per girarsi.

Camminano sapendo che non possono guardare in faccia il futuro, consapevoli che possono solo guardare il tempo che va via, perché il loro domani è già tutto scritto, e il loro futuro sarà una lenta agonia senza rimedio che durerà un'intera vita.

I passi degli ergastolani sono lenti e corti, forse perché non possono andare da nessuna parte e i loro sogni finiscono dove iniziano, e muoiono passo dopo passo. I loro cuori si spengono dentro a poco a poco, perché avranno sempre un presente uguale al futuro, poiché la loro vita diventerà una malattia o una morte lenta, bevuta a sorsi.

Questi sono i discorsi che spesso alcuni ergastolani fanno fra di loro:

"Ho perso il piacere di vivere perché mi sembra di vivere in mezzo al nulla".

"Hai ragione, qui tutto sembra assurdo e la nostra condanna che non finirà mai lo è ancora di più".

"Se non sai il giorno, il mese e l'anno in cui finirà la tua pena, praticamente sei inghiottito da un buco nero e hai davanti a te una distanza infinita senza nessun orizzonte".

"Vivere un'intera vita chiuso in una gabbia è certamente la peggiore delle torture".

"Questa terribile condanna avvelena l'esistenza e se cerchi di resistere diventi ancora più matto".

"Hai ragione, l'ergastolano non può fare altro che ammazzare il tempo in attesa di crepare lui stesso".

"Se c'è una cosa che l'ergastolano ha è il tempo: per questo camminiamo lentamente e forse perché più piano ci muoviamo e più il tempo passa in fretta".

"Il guaio peggiore è che abbiamo troppo tempo e poche cose per viverlo".

"Ormai non possiamo fare altro che osservare la nostra vita trascorrere senza di noi, perché non potremo più vedere

il mare, i fiori, gli alberi e i sorrisi dei bambini e il nostro presente sarà uguale al nostro futuro, per tutti i giorni a venire”.

“Penso che una buona pena dovrebbe essere la medicina per curare il malato e non certo il veleno per farlo soffrire senza scampo”.

“Speriamo di vivere il meno possibile, per accorciare la nostra pena e far uscire almeno il nostro cadavere anche senza di noi”.

Patrizio Gonnella: “Italia malata d’odio, nessuno deve morire in carcere”

di Giulia Merlo

Il Dubbio, 8 dicembre 2017

“La pena nei confronti di chiunque, non solo nei confronti dell’ex parlamentare, deve essere mite, umana, ragionevole. e mai vendicativa”. “Il principio vale per tutti: nessuno deve morire in carcere”. Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, una Ong che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie del sistema penale e delle carceri, commenta il rigetto dell’istanza di sospensione della pena per Dell’Utri e descrive la parabola in atto in Italia: “La nostra società si sta ammalando dell’idea che tutti debbano pagarla, senza guardare alle storie e nemmeno alle malattie”.

Presidente, l’ha sorpresa la decisione del Tribunale di Sorveglianza?

Guardi, se le dicessi di sì questo significherebbe un pregiudizio da parte mia nei confronti del giudice. Invece, quando una decisione si muove sul terreno delicato della vita e della salute, io spero che le scelte di giustizia siano prese senza risentire del clima circostante.

Ma secondo lei una influenza c’è stata?

Mi limito a dire che ci sono tantissimi casi - e la nostra associazione ne segue molti - di persone anche meno note di Dell’Utri, in cui si respira un’aria di pressione dell’opinione pubblica esterna sui tribunali. Bisogna vedere se anche nel caso di Dell’Utri si è verificato questo.

Il caso di Dell’Utri è particolare perché le perizie di parte e del tribunale erano concordi nel ritenere il suo stato di salute incompatibile con la vita carceraria.

Io credo che nessuno debba essere trattato meglio degli altri, ma nessuno debba nemmeno essere trattato peggio. La giustizia deve essere uguale per tutti: se, come hanno detto medici e periti della procura, la malattia cardiaca determinava l’incompatibilità, ci si aspettava che questa venisse riconosciuta. Io immagino, infatti, che i medici abbiano certificato il vero nelle loro perizie e il fatto che i loro pareri siano stati concordi è un elemento oggettivo.

Eppure così non è stato.

La pena nei confronti di chiunque, non solo di Dell’Utri, deve essere mite, umana, ragionevole e mai vendicativa. Invece, si sente un sapore di vendetta. La posizione di Antigone è chiara: nessuno deve morire in carcere, lo abbiamo detto anche per Totò Riina e lo ripetiamo in questo caso.

E ora che cosa succederà?

Immagino che la partita giudiziaria non finisca qui e che gli avvocati di Dell’Utri chiedano il differimento della pena, usando tutte le vie del diritto interno per far riconoscere il diritto alla salute del detenuto. Parallelamente, esiste il percorso davanti alla Corte europea.

Sul piano teorico, ritorna la questione del bilanciamento del diritto alla salute con il potere dello stato all’esecuzione della pena.

Sono state scritte moltissime sentenze, sia delle corti interne che di quelle europee, che stabiliscono che prima del potere di punire viene il rispetto della dignità umana. Cassazione, Corte Costituzionale e Corte Europea hanno chiarito che non si può punire quando la punizione può mettere a repentaglio la vita della persona. È un dato inequivocabile, sancito dall’articolo 32 della Costituzione e dall’articolo 3 della Convenzione europea. Questa è la modernità, piaccia o non piaccia a chi facilmente prende posizione.

Il caso di Dell’Utri è diventato un po’ un tabù, almeno per la politica?

Questa è una questione che non dovrebbe riguardare la politica. È evidente che in campagna elettorale tutto si enfatizza, ma la politica è debole quando dimostra di usare singole persone come incarnazione del male assoluto. Politica e giustizia non dovrebbero mai incontrarsi, tuttavia oggi è in atto un circolo vizioso enfatizzato dai media e

dal web.

Forse a influenzare la decisione è stato il reato per cui Dell'Utri ha subito la condanna a 7 anni di carcere: concorso esterno in associazione mafiosa?

Non so dire se questo abbia influito, ma non è il punto. Uno Stato forte non deve aver paura nemmeno del più pericoloso dei terroristi ed è in grado di controllare chiunque, in strutture ospedaliere o ai domiciliari. La questione è un'altra: la nostra società si sta ammalando dell'idea che tutti debbano pagarla, e la debbano pagare tutta fino in fondo, senza guardare in faccia le storie e le malattie dei singoli.

Una sorta di giustizialismo introiettato?

Peggio, una sindrome d'odio in cui ci si divide in amici e nemici. E non c'è giustizia in questo.

Il dramma di M.G., in cella per un reato commesso 30 anni fa

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 8 dicembre 2017

Il reato era caduto in prescrizione. L'uomo si era rifatto una vita onesta e una famiglia. ora è rinchiuso nel carcere di Mammagialla, a Viterbo, per scontare 12 anni e otto mesi. Finisce in carcere a distanza di decenni dal momento in cui, appena maggiorenne, aveva commesso il reato. Nel frattempo aveva trovato un lavoro onesto e formato una famiglia.

Come se non bastasse, l'uomo ha appreso, durante il colloquio con il pm, che il suo reato, in realtà, era andato in prescrizione dopo 21 anni. Gli avvocati precedenti, probabilmente, avrebbero dovuto farlo presente nel momento in cui il reato è caduto in prescrizione, perché, si sa, i magistrati non sono obbligati a ricordarlo.

Ha scelto lui di essere trasferito in questo carcere, in maniera tale da essere vicino alla famiglia. "Poco più che adolescente e abbandonato dai genitori - racconta la figlia a Il Dubbio, ha affidato nel capoluogo sardo la sua esistenza a scelte di vita sbagliate". Perché l'ha fatto? "Per andare avanti - spiega la figlia, e come lui stesso mi ha spiegato, perché è arrivato un giorno in cui dei ragazzi di strada, proprio come lui, gli hanno offerto un lavoro. Un lavoro illegale, certo, perché a Cagliari a dei ragazzi di strada un lavoro legale chi l'avrebbe mai offerto? Lui preso dal bisogno lo ha accettato, racimolando così quei quattro soldi necessari ad andare avanti". Parliamo di M. G., condannato per un reato che ha commesso in Sardegna dal 1987 al 1990. Poi cambia, decide di lavorare onestamente e si trasferisce a Roma. Ed è lì che, nel 1994, incontra la futura moglie e formerà una famiglia con la nascita di due figlie nate nel 1997 e nel 1998. "Una vita fatta di grandi sacrifici, ma serena", racconta la figlia. Arriviamo al 2010 quando viene condannato dal tribunale di Cagliari in 1° grado a 14 anni e 8 mesi. Fa ricorso. Nel 2012, dopo ben 22 anni dal reato, arriva la condanna in appello a 12 anni e 8 mesi. Assieme agli avvocati attende che i magistrati depositino la sentenza di condanna, perché per fare ricorso in Cassazione serve leggere le motivazioni. Dopo tre anni, finalmente il tribunale di Cagliari tira fuori la sentenza e quindi gli avvocati difensori fanno ricorso alla Corte suprema sottolineando che il reato, in realtà, risulta prescritto.

Ma la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità. Quindi niente da fare, una persona che da decenni risulta estraneo alle logiche delinquenziali e da solo si è reinserito nella società, si trova costretto a subire la carcerazione. Sia dal punto di vista legale (formalmente il reato risulta prescritto) che da quello morale, risulta drammatico pensare che una persona che ha commesso l'ultimo reato nel 1990, debba subire la carcerazione con un animo e una vita completamente diversi rispetto a più di 26 anni fa.

Ora l'avvocato di fiducia tenta di utilizzare le ultime carte chiedendo l'incidente di esecuzione nei confronti della Corte d'appello. L'imputato infatti non ha partecipato al processo d'appello, visto che non era stato ufficialmente convocato. Parliamo di lesione al diritto di difesa. La Corte d'appello di Cagliari se ne lava però le mani e respinge il ricorso. Come ultima istanza non rimane che un nuovo ricorso alla Cassazione, ma anche alla Corte europea, sottolineando che si parla di un reato prescritto da tempo.

Il detenuto ristretto in una cella inferiore ai 3 mq dev'essere risarcito

sportellodeidiritti.org, 8 dicembre 2017

Per la determinazione dello spazio minimo individuale va detratto non solo lo spazio destinato a servizi igienici e arredi ma anche l'ingombro del letto a castello. Va applicata la sentenza della Corte Edu che ha condannato l'Italia. Il detenuto ha diritto all'indennizzo da parte del Ministero della Giustizia se lo spazio minimo vitale in cella è inferiore ai tre metri quadri. E per determinarlo in cella detentiva collettiva occorre far riferimento alla superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento e, pertanto, occorre detrarre dalla complessiva superficie della cella non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi

ma anche lo spazio occupato dal letto a castello, costituendo quest'ultimo una struttura tendenzialmente fissa e comunque non facilmente amovibile.

A stabilire questi principi, la significativa ordinanza 29323/17 della Cassazione civile pubblicata il 7 dicembre. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile hanno accolto il ricorso di un detenuto avverso il decreto del tribunale di Torino, che aveva agito per chiedere la condanna del ministero della Giustizia ad oltre 23 mila euro per essere stato ristretto in un più istituti di detenzione piemontesi in celle comuni dalle minuscole dimensioni.

Con il primo motivo il ricorrente aveva lamentato che il Tribunale di Torino non avesse scomputato dalla superficie complessiva della cella l'ingombro del letto e ha sostenuto che ciò avrebbe determinato una notevole riduzione del computo dei giorni trascorsi negli istituti di pena di Torino e Asti in condizioni inumane e degradanti.

La Suprema Corte ha ritenuto valida tale doglianza e ha ricordato che lo stesso collegio, in sede penale, ha più volte affermato che, "ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo inframurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, in base all'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte Edu in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani", il giudice deve detrarre dalla superficie lorda della cella l'area occupata dagli arredi.

Ora, in tale prospettiva, si considera un ingombro anche il letto a castello, struttura "dal peso ordinariamente consistente, non amovibile, né fruibile per l'estrinsecazione della libertà di movimento nel corso della permanenza nella camera detentiva e, quindi, idonea a restringere, per la sua quota di incidenza, lo spazio vitale minimo all'interno della cella".

Per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una decisione che rende giustizia in materia di condizioni di detenzioni, che in Italia continuano ad essere purtroppo permanentemente inumane e degradanti in molteplici istituti carcerari sul territorio nazionale, così non garantendo il rispetto della funzione della pena che non è solo quella della sanzione, ma nel suo requisito costituzionalmente essenziale e primario è quella della rieducazione e riabilitazione del condannato. Per tali ragioni, continueremo ancora più convintamente ad agire per la tutela di tutti i detenuti che lamentano situazioni analoghe.

Alle Sezioni unite il rinvio al Pm per la valutazione sulla tenuità del fatto di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2017

Saranno le Sezioni unite a dovere valutare la natura del provvedimento con il quale il Gip dispone la restituzione degli atti al Pm per la valutazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Lo ha deciso la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 55020 della Quarta sezione penale depositata ieri. All'interno della Cassazione si è venuto infatti delineando un contrasto di orientamenti sull'abnormità della scelta del Gip. Contrasto non privo di conseguenze, in realtà, perché se l'abnormità venisse riconosciuta, allora il provvedimento del giudice delle indagini preliminari diventerebbe ricorribile in Cassazione.

L'ordinanza sposa la linea della non abnormità, mettendo in evidenza, per confutare, le tesi della posizione opposta. Innanzitutto, osserva, in questo caso non si tratta dell'esercizio di un potere, da parte del Gip, che non gli sarebbe attribuito dall'ordinamento, visto che a stabilirlo è l'articolo 459 comma 3 del Codice di procedura penale (poteri di rinvio al Pm in caso di impossibilità di accoglimento delle sue richieste).

E ancora, non sembra possa profilarsi un'abnormità nel senso di un'imposizione al Pm di un adempimento tale da concretizzare un atto nullo nel corso del procedimento. "non è dato infatti ravvisare profili di nullità in alcuna delle determinazioni che l'organo requirente potrebbe adottare in conseguenza della sollecitazione del Gip ad esaminare l'eventuale configurabilità della particolare tenuità del fatto".

Chi ritiene colpita da abnormità la decisione del Gip mette in luce invece come questa sarebbe presa sulla base di semplici considerazioni di opportunità, cosa che non sarebbe possibile proprio nel rispetto della disposizione del Codice di procedura. Ma così non è, afferma l'ordinanza, perché, una volta esclusa l'ipotesi della restituzione degli atti quando non è possibile il proscioglimento, il Gip ha a disposizione un'area nella quale, ritenendo di non dovere accogliere la richiesta del Pm per un decreto di condanna, gli restituisce gli atti.

Tuttavia, anche su questo aspetto l'ordinanza prende posizione per contestare l'esistenza di una sovrapposizione della valutazione del Gip rispetto a quella del Pm. C'è invece solo un invito al pubblico ministero perché valuti l'esistenza o meno della nuova causa di non punibilità e, in caso affermativo, proceda all'archiviazione. La valutazione del giudice delle indagini preliminari si limita cioè a un esame dell'astratta applicabilità al caso concreto dell'istituto.

Ergastolo, perché va abolita la pena che "non esiste"

di Maria Luisa Boccia

Il Manifesto, 8 dicembre 2017

“Abbiamo un sogno: l’abolizione dell’ergastolo in Italia. Con l’ergastolo, la vita diventa una malattia, e gli ergastolani non vengono uccisi, peggio, sono lasciati morire. Molte persone pensano che la pena dell’ergastolo non esista, quindi è inutile toglierla. Ma se non esiste, perché c’è? Molti non sanno che con questa terribile condanna si raggiunge il confine dell’inesistenza perché la vita non vale più nulla e viene resa peggiore della morte”.

Con queste parole si apre la Campagna “Digiuna per la vita”, di cui Il Manifesto ha dato notizia martedì 5 dicembre nella rubrica delle lettere. A me hanno ricordato la campagna “Mai dire mai”, promossa da ergastolani nell’autunno 2007. Consisteva in una lettera al Presidente della Repubblica, di poche righe. “Io - seguiva il nome - chiedo che la mia condanna sia tramutata in pena di morte, perché sono stanco di morire un poco ogni giorno”.

Il presidente Napolitano rispose, rinviando al Parlamento di intervenire nel merito. Senza alcun seguito, non certo per la rapida fine della legislatura. Oggi come allora sono gli ergastolani a porre con forza ed intelligenza la questione dell’abolizione dell’ergastolo. Ed oggi, come allora, dobbiamo innanzitutto sconfiggere un fantasma: quello che l’ergastolo non esiste. Che il “fine pena mai” è soltanto una condanna simbolica, ma di fatto, non la patisce nessuno. È il principale argomento contro l’abolizione dell’ergastolo. Del tutto falso, serve ad alimentare l’allarme sociale: la richiesta di pene certe, sempre più alte e severe, necessarie per contrastare i crimini, per la sicurezza di tutti e tutte.

Insomma le leggi devono prescrivere più reati e più carcere, anche più ergastolo; i giudici devono emettere sentenze più severe; le condanne devono essere applicate senza sconti. Come scrisse Patrizio Gonnella anni fa, su queste pagine, si vorrebbe trasformare tutti i detenuti in ergastolani. Oggi questo messaggio, di allarme è diventato martellante. Incapace di governare la crisi sociale, rimuovendone le cause, ricreando legami e convivenza e garantendo qualità della vita, la politica si aggrappa al nocciolo duro dello Stato minimo, quello del monopolio della forza. Riduce il patto tra governanti e governati allo scambio tra libertà e sicurezza. Si rinuncia alla prima, in porzione più o meno grande, in cambio della promessa di sicurezza.

Non importa se la paura e l’insicurezza invece di ridursi si dilatano. Quello che conta è orientarle verso la minaccia rappresentata dall’altro. Da chi è “straniero”, il e la migrante, o da chi è “estraneo”, il diverso, l’anormale. Da chi ha commesso un reato, e di conseguenza è portato al crimine. Non si tratta, ovviamente, di negare responsabilità e gravità dei reati, per i quali è adottata la pena dell’ergastolo. Ma di chiedersi se è la giusta pena.

Se vi è reato, per quanto efferato, che possa motivare la reclusione a vita. Quel “mai” che annulla il corso del tempo, lo congela. E con esso, l’esistenza di uno - più raramente di una - di noi. È una domanda che a molti e molte appare astratta, per non dire priva di senso. Il primo ostacolo, per farne una domanda sociale, è l’isolamento del carcere. Per lo più, infatti, si ignora cosa avviene dentro il carcere, come si vive la pena. È sufficiente sapere che il colpevole è recluso, che quella porta non si aprirà. Semmai interessa la macabra contabilità dei costi e benefici. Quanto ci costano le carceri piene, e quanto spendiamo per ogni ergastolano. Quanti sono gli ergastolani e quanti di loro scontano per intero la pena.

Né interessa ai più che l’ergastolo contrasta con il fine della pena, scritto nella Costituzione italiana, di riabilitazione e reinserimento sociale del condannato/a. Più in radice, la pena non dovrebbe mai essere lesiva della dignità della persona. Dovrebbe essere proporzionata, per quantità e qualità. Diversamente dal reato, che può essere disumano nella sua efferatezza, la pena non può essere né crudele né disumana. In quanto privazione illimitata di libertà l’ergastolo è una pena più crudele della pena di morte. È una condizione di vita disumana. Si può vivere per sempre reclusi, senza essere privati di umanità? Come si vive senza nessuna possibilità di ritrovare i rapporti, gli affetti, la comunicazione e gli scambi con gli altri esseri umani, non reclusi, e con il mondo?

Le parole degli ergastolani, raccolte nell’appello per la Campagna digiuna per la vita, descrivono cos’è, nella quotidianità, la pena senza fine.

Quanto sia privo di senso vivere, se non si può neppure immaginare un domani. Di questo dovremmo parlare, per porre, in concreto, il problema dell’abolizione dell’ergastolo. Dovremmo guardare alle singole vite deprivate per sempre di dignità umana. Se anche fossero poche, pochissime, sarebbe comunque un costo troppo alto. Se anche una sola vita patisce una pena disumana, questo è in contrasto ad ogni principio di giustizia e deve interessarci. Perché è colpito un bene indivisibile qual è la libertà personale. Dovremmo parlare all’amore per la libertà che è in ogni essere umano. Trovare il modo di parlare dell’ergastolo non con il linguaggio del diritto ma con quello della vita. Perché di vite concrete, di persone incarnate si tratta.

Il digiuno dei detenuti contro la pena dell’ergastolo: domenica, 10 dicembre 2017

camerepenali.it, 8 dicembre 2017

L’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane aderisce al digiuno contro la pena dell’ergastolo in occasione dell’anniversario della dichiarazione dei diritti umani. Molti detenuti ed ergastolani, domenica prossima

10 dicembre, attueranno, in occasione dell'anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, un digiuno contro la pena dell'ergastolo. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione "Liberarsi Onlus" per ricordare alla classe politica e all'opinione pubblica che in Italia esiste la "Pena di morte nascosta", come ha dichiarato, tra gli altri, anche Papa Francesco.

L'abolizione dell'ergastolo ostativo è una delle tante battaglie dell'Unione delle Camere Penali Italiane e l'Osservatorio Carcere, nel partecipare all'iniziativa, invita tutti i penalisti ad aderire collegandosi al sito www.liberarsi.net.

L'Osservatorio carcere Ucpì

Presidi di solidarietà per l'abolizione dell'ergastolo

Ristretti Orizzonti, 8 dicembre 2017

Domenica 10 dicembre, per l'anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani, migliaia di detenuti e tutti gli uomini ombra, digiuneranno per affinché l'ergastolo, la pena di morte in vita, possa essere cancellato per sempre dal nostro ordinamento. Una barbarie giuridica e soprattutto una vergogna umana. Assieme agli ergastolani digiuneranno familiari, intellettuali, artisti, attivisti, semplici cittadini per dare voce e dignità ad una lotta che da troppi anni viene strumentalizzata dalla politica per alimentare la fabbrica penale nell'indifferenza di buona parte della società che, ancora oggi, è convinta che l'ergastolo equivale a 25 anni di carcere.

L'ergastolo è la condanna più crudele che la mente umana possa aver concepito, più crudele dei delitti stessi che prevedono questa condanna. Una condanna senza tempo che rende vano qualsiasi tentativo di cambiamento o di rielaborazione critica della propria vita, dei propri crimini, delle ferite aperte in una società che non si ferma a riflettere sulle devastazioni sociali, prima ancora che ambientali, che sono state perpetrate al sud. Territori dove la presenza dello Stato si manifesta solo in divisa o con amministratori abbuffini che continuano a ricattare la gente e a speculare sui bisogni, creando miseria economica ed umana. Ed è proprio qua che anche le mafie e le c.d. criminalità organizzate trovano terreno fertile. Quelle riconosciute come tali e quelle dei colletti bianchi che pure all'ergastolo non ci finiranno mai. Alla retorica securitaria tripartisan fa troppo spesso da cornice un'antimafia di sola facciata che ha costruito l'ennesimo carrozzone che recita da oltre 25 sempre lo stesso copione funzionale alla gestione della paura e delle politiche penali. Le poche voci libere, che si "sporcano le mani" realmente (dentro e fuori le carceri) cercando di costruire alternative concrete, non hanno spazio.

Quasi fosse un disegno preordinato, un circolo vizioso dove si rincorrono fatti e luoghi, dove si bruciano vite da vittime o da carnefici. Assassino o vittima del proprio fratello di strada. Fratelli di sangue che dovrebbero lottare assieme alla propria gente per un riscatto reale del sud. Lottare assieme per la giustizia sociale, sottraendosi aprioristicamente ai meccanismi perversi di un potere malato che porta morte e galere per la gente del sud.

Domenica all'esterno dei penitenziari di Cosenza, Bari e Napoli si terranno dei presidi di solidarietà per rendere visibile lo sciopero della fame dei detenuti, per dare voce alle ragioni di questa lotta. A Cosenza l'appuntamento è per le 12 di domenica sotto il carcere di via Popilia, a Bari alle 11 e a Napoli dalle 10 sotto il carcere di Secondigliano. Non lasciamoli soli!

Cosenza contro il Carcere

Non Solo Marange - Collettivo di mutuo soccorso Bari

Liberiamoci dal carcere - Napoli

Onu: la legge sulla tortura e il 41bis sono da rivedere

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 7 dicembre 2017

Il Comitato Onu contro la tortura ha presentato a Ginevra le conclusioni e le raccomandazioni. Rivedere la legge che introduce il reato di tortura, perché incompleta e modificare il 41bis per allinearla agli standard internazionali sui diritti umani. Sono i principali rilievi mossi all'Italia dal Comitato Onu contro la tortura (Cat) che ha presentato, ieri, a Ginevra, le conclusioni e le raccomandazioni sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. A proposito della recente adozione della legge che introduce il reato di tortura, pur prendendo atto che stabilisce un reato ben specifico, il Comitato ha ritenuto che la definizione contenuta nella legge "sia incompleta in quanto non menziona lo scopo dell'atto in questione".

Inoltre, ha osservato ancora il Comitato, il reato non include le specifiche relative all'autore, con un riferimento a pubblici ufficiali. Non solo: la legge contiene anche una "definizione significativamente più ridotta di quella contenuta nella Convenzione e stabilisce una soglia più elevata per il reato".

Il Comitato, quindi, ha suggerito all'Italia di "portare il contenuto dell'articolo 613bis (reato di tortura, ndr) del Codice Penale in linea con l'articolo 1 della Convenzione, eliminando tutti gli elementi superflui e identificando

l'autore e i fattori motivanti o le ragioni per l'uso della tortura". Per gli esperti dell'Onu, dunque, le "discrepanze tra la definizione della Convenzione e quella incorporata nel diritto interno creano spazi reali o potenziali per l'impunità".

A sollevare al Comitato dell'Onu contro la tortura il problema della difformità del reato di tortura, oltre all'associazione Antigone, è stato il Partito Radicale. Elisabetta Zamparutti, della presidenza del Partito Radicale e tesoriere di Nessuno tocchi Caino che con Marco Accorroni ha curato il ricorso, ha dichiarato: "Di tutta evidenza, l'Italia continua a violare l'obbligo di introdurre quel reato di tortura che si era impegnata a far proprio oltre 26 anni fa. In questo modo lo Stato manifesta debolezza e non forza, autoritarismo e non autorevolezza.

Ci auguriamo che lo Stato italiano assicuri, come chiesto dal Cat, la conoscenza delle sue raccomandazioni in modo che cresca la consapevolezza dei cittadini sui principi dello Stato di Diritto". Tra le raccomandazioni espresse dal Comitato, c'è anche quella di garantire che le denunce per tortura, maltrattamenti e uso eccessivo della forza siano esaminate in maniera imparziale e fare in modo di assicurare che tutte le vittime di tortura e maltrattamenti ottengano riparazione. Infatti, Il Cat, a novembre, ha chiesto spiegazioni sui casi delle violenze nei confronti di detenuti ad Asti dove c'è stata la recente condanna dal parte della Cedu e anche il caso riguardante l'ex detenuto Giuseppe Rotundo, colui che aveva denunciato di essere stato denudato e picchiato in cella d'isolamento nel carcere foggiano di Lucera.

Mentre in Italia ancora non si affievoliscono le polemiche sulla nuova circolare sul 41bis che ha semplicemente uniformato le regole preesistenti per tutte le carceri che ospitano la detenzione speciale, il Comitato dell'Onu, nella relazione di ieri, conferma invece la sua critica al regime speciale e invita il governo italiano ad allineare il 41bis alle regole minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei prigionieri (regole Nelson Mandela). Sempre sul fronte della detenzione, gli esperti esprimono apprezzamento per l'istituzione del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà, ma chiedono all'Italia di "continuare i suoi sforzi per migliorare le condizioni di detenzione e alleviare il sovraffollamento".

Gli esperti del Cat hanno anche confermato le critiche sul memorandum tra Italia e Libia, l'accordo sottoscritto lo scorso febbraio che punta a risolvere "alcune questioni che influiscono negativamente sulle Parti, tra cui il fenomeno dell'immigrazione clandestina e il suo impatto, la lotta contro il terrorismo, la tratta degli esseri umani e il contrabbando di carburante". Il Comitato, su questo punto ha espresso "profonda preoccupazione" per la mancanza di garanzie che permetterebbero di riconsiderare la cooperazione alla luce di possibili gravi violazioni dei diritti umani. L'Onu ha comunque apprezzato gli sforzi compiuti dall'Italia per rispondere al grande flusso di richiedenti asilo, persone bisognose di protezione e migranti irregolari, ma ha esortato il paese a garantire che le procedure accelerate previste dagli accordi di riammissione e dalla legge siano soggette a "una valutazione approfondita caso e per caso dei rischi di violazione del principio di non respingimento".

Innocenti in cella, risarcimenti per 21 milioni di euro in soli cinque mesi

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 7 dicembre 2017

Ventuno milioni di euro in soli cinque mesi. È questa la cifra che racconta i guasti del sistema giudiziario. Da gennaio a fine maggio lo Stato italiano è stato condannato a pagare secondo i dati del ministero dell'Economia 21 milioni di danni a 475 cittadini che hanno subito un'ingiusta detenzione.

Uomini comuni, professionisti, malcapitati di ogni estrazione sociale, che si sono trovati chiusi in cella da un momento all'altro prima dello svolgimento di un regolare processo, o che hanno passato mesi o addirittura anni in carcere in seguito a una condanna definitiva, per poi essere scarcerati perché innocenti con tante scuse e pochi spiccioli di indennizzo per l'errore giudiziario.

Il primato delle ingiustizie, com'è ormai tradizione consolidata, appartiene al Sud. E in particolare alla Calabria, dove sono stati versati 4 milioni e mezzo di euro per un errore giudiziario e 74 ingiuste detenzioni nella corte d'Appello di Catanzaro. Ma la Campania segue a ruota: Napoli, con 63 risarcimenti registrati fino al 31 maggio di quest'anno e risarcimenti per 1,9 milioni di euro complessivi, è la seconda città italiana per casi di ingiusta detenzione.

La città si avvia a celebrare quindi un'altra annata nera, in perfetta sintonia con un 2016 da incubo che ha visto la Corte di Appello di Napoli liquidare 350 indennizzi per ingiusta detenzione ad altrettanti cittadini arrestati ingiustamente, per un totale di 4 milioni e duecentomila euro di risarcimenti.

Nella bolgia dell'ingiustizia napoletana, fatta di tempi biblici, di abusi della custodia cautelare, di carceri campane sovraffollate dove 7.219 detenuti devono sgomitare in spazi previsti per 6.120 persone, le storie di malagiustizia sono varie e drammatiche.

E riguardano protagonisti involontari come Vittorio U., operaio quarantenne in un'officina di Frosinone, che ha trascorso quattro anni della sua vita tra Poggioreale Santa Maria Capua Vetere perché gli inquirenti napoletani lo

avevano scambiato per un pericoloso boss della camorra attivo nel narcotraffico. L'uomo era stato arrestato in un blitz che aveva portato all'arresto di altre 47 persone, e subito rinchiuso in carcere in regime di custodia cautelare. In dibattimento, il suo avvocato Francesco Galella grida a gran voce all'errore giudiziario, ma il pm è inflessibile: per il meccanico-boss accusato di spacciare droga direttamente dall'Olanda e dall'Inghilterra chiede 24 anni di carcere. Intanto il processo continua. Va avanti per quasi quattro anni. Poi la sentenza: Vittorio U. è innocente. Non è il Pablo Escobar del frusinate, ma solo un semplice meccanico che lavora in officina dalla mattina alla sera. Un comune lavoratore che però ha trascorso 1.460 giorni dietro le sbarre, in attesa di giudizio.

Sposato e padre di tre figli, Vittorio è innocente ma appena uscito di galera paga il marchio dell'infamia. Trova soltanto piccoli lavoretti che fanno vivere di stenti lui e i suoi bambini. Infine, dopo una lunga trafila, la boccata d'ossigeno a novembre di quest'anno: dalla Corte d'Appello di Napoli un risarcimento di 352mila euro per ingiusta detenzione, ma anche la difficile sfida di reinventarsi una vita daccapo.

In questo Paese l'ingiusta galera è come la livella di Totò: come la morte non risparmia nessuno. Napoli è stata salomonica: non ha risparmiato l'operaio, ma neanche l'ingegnere. La storia è quella di Claudio Tomada, ingegnere friulano di 58 anni che viene arrestato dai carabinieri di Udine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Napoli. Il 3 dicembre 2013 Tomada viene prelevato a casa e portato in caserma con l'accusa di riciclaggio e associazione a delinquere di stampo mafioso.

In questo caso i magistrati napoletani si sono fatti persuasi che il professionista abbia usato fior di denari riconducibili al clan camorristico La Torre-Boccolato per realizzare un impianto per la panificazione in Costa d'Avorio, del cui progetto sarebbe l'architetto e il redattore materiale. Intanto l'uomo trascorre venti giorni agli arresti domiciliari.

Poi il tribunale della Libertà di Napoli si accorge che dei soldi illeciti usati da Tomada si sa ben poco, e che l'accusa dà per scontato che questi vengano da camorristi di cui le attitudini criminali sono tutt'altro che certe. Infine, la pietra tombale sull'inchiesta: dopo tanto rumore si scopre che il famoso panificio in Costa d'Avorio non esiste neppure.

“Siamo in presenza di un progetto che ha visto impegnato l'indagato in vista della sua possibile realizzazione - scrivono i giudici del Tribunale della Libertà - ma che è rimasto tale, in quanto privo di un significativo principio di esecuzione e che si è arenato quasi sul nascere, non si sa neppure per quale motivo”. Nonostante la fragilità dell'impianto accusatorio, l'ingegnere friulano si vede riconosciuta l'innocenza più di due anni dopo.

Il Gip lo scagiona il 12 febbraio del 2015 da ogni reato contestato. In manette per nulla nel 2013, Tomada ottiene il risarcimento per l'ingiusta detenzione soltanto il 26 luglio di quest'anno. Ma a quattro anni dall'arresto, mentre la sua carriera da professionista è stata azzerata dalle accuse, riceve di obolo di 10mila euro per il “conseguente discredito sociale e danno all'immagine”. Avrebbero potuto essere molti di più, dato che era del tutto innocente. Ma anche se il gip lo ha assolto, la Corte d'Appello insiste: a Tomada tocca un risarcimento ridotto per questioni morali L'uomo ha avuto “una condotta di ambigua frequentazione, non sorretta da idonea giustificazione”, scrivono i giudici.

Nella catena di deduzioni e controdeduzioni, che in fondo è il cardine di un giusto processo, si insinuano però a Napoli, più che altrove, troppi granelli che inceppano il meccanismo. Disfunzioni, da tempo irrisolte, come quelle che denunciano gli avvocati penalisti della Campania che si asterranno dalle udienze in tutti i tribunali della regione dall'11 al 15 dicembre.

I legali denunciano la presenza di un solo cancelliere allo sportello per le relazioni con il pubblico, e attese che arrivano a un'ora e mezzo per accedere a informazioni vitali. Segnalano che le misure alternative, che pure potrebbero alleggerire le carceri campane, registrano ritardi per i continui rinvii delle udienze. E infine la circostanza più beffarda di tutte: le istanze di liberazione anticipata, spiegano gli avvocati delle Camere penali campane, non di rado vengono decise a Napoli dopo che il fine pena è già maturato.

Salerno: “Domus misericordiae”, una Casa-famiglia per reinserire i detenuti

di Giuseppe Pecorelli

Il Mattino, 6 dicembre 2017

Il progetto di don Petrone: abbandonati da tutti vinciamo il pregiudizio. “Liberare la pena. Detenzione, misure alternative, integrazione” è il titolo di un convegno sul carcere come luogo possibile di riscatto e di reinserimento sociale.

Si terrà alla Colonia San Giuseppe alle 18 di venerdì 15 dicembre e avrà come relatori Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Regione Campania; don Marco Russo, direttore della Caritas diocesana di Salerno-Campagna-Acerno; Carlo Sica, segretario dell'associazione “Migranti senza frontiere”; don Rosario Petrone, cappellano della casa circondariale “Antonio Caputo” di Salerno.

Nel 2016 la Caritas italiana ha lanciato un progetto dal nome “Liberare la pena”, una proposta per agevolare il

reinserimento sociale dei detenuti e per rendere più efficace l'attuazione di misure come la detenzione domiciliare, le pene alternative al carcere, l'affidamento.

Ora quell'iniziativa si concretizzerà anche per i detenuti della casa circondariale di Salerno, grazie al progetto "Labbraccio misericordioso", attuato dall'associazione "Migranti senza frontiere". Il referente del progetto, sostenuto dall'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Salerno (Uepe), diretto da Rita Romano, è don Rosario Petrone, cappellano del carcere di Fuorni.

"Con questa iniziativa - spiega il sacerdote - vogliamo realizzare tre azioni. La prima è la sensibilizzazione di tutta la comunità: singoli cittadini, istituzioni pubbliche e private, scuole, parrocchie. Vogliamo che si vinca il pregiudizio nei confronti dei detenuti. Non dimentichiamo mai che la detenzione ha la funzione di rieducare. Il primo ad entrare in Paradiso è un detenuto pentito, cui lo preannuncia Gesù Cristo sulla croce".

Don Petrone è parroco di Sant'Eustachio a Brignano, il quartiere dove, l'8 novembre 2016, è stata inaugurata la "Domus misericordiae", una struttura di accoglienza e ospitalità per detenuti soggetti a misure a pene alternative alla detenzione. "Quella - continua il cappellano - è una grande opera di housing sociale, che ha coinvolto e coinvolge la comunità parrocchiale, l'ufficio diocesano Migrantes, la Caritas, l'Uepe e la Casa circondariale di Salerno.

L'housing sociale è la seconda finalità del progetto che stiamo portando avanti. Vogliamo creare strutture che abbiano lo scopo di ospitare detenuti beneficiari di misure alternative al carcere. È una specie di casa famiglia, in cui queste persone sono seguite in tutto: se ne cura l'inserimento sociale e l'avviamento al lavoro e si garantisce il supporto di psicologi ed educatori". Il terzo obiettivo del progetto è accompagnare i detenuti domiciliari. "A volte ci troviamo di fronte a situazioni complesse - dice ancora don Petrone - uno degli esempi è quello di chi è in detenzione nella propria abitazione, non può uscire di casa, ma magari è solo. Non può fare nemmeno la spesa. Chi lo accudisce? L'Uepe, che svolge un lavoro fondamentale, riferisce che sono 143 i detenuti domiciliari nella sola città di Salerno. Alcuni sono abbandonati da tutti. Ora, grazie alla Caritas e alla disponibilità di don Marco Russo, l'Uepe ha formato un'equipe di volontarie che si occuperanno dei primi dieci detenuti segnalatici. Cercheremo prima di capire i loro bisogni e poi di aiutarli".

Sfondato il muro dei 58mila detenuti, sono 7.604 in più rispetto ai posti disponibili

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 6 dicembre 2017

Superati i 58mila ristretti nelle patrie galere. Il trend del sovraffollamento è in esponenziale crescita. Al 30 novembre, infatti, secondo i dati messi a disposizione dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito del ministero della Giustizia -, siamo giunti a ben 58.115 detenuti per un totale di 50.511 posti disponibili secondo i dati ufficiali della capienza regolamentare. Questo vuol dire che risultano 7.604 detenuti in più. Basti pensare che il mese precedente risultavano 7.450 reclusi in più, mentre due mesi fa - ovvero al 30 settembre - erano 7.153 i detenuti che sfioravano il numero dei posti regolamentari. Sono dati che non fanno altro che confermare il trend in crescita per quanto riguarda il sovraffollamento. I numeri risulterebbero addirittura maggiori se venissero prese in considerazione l'esistenza di celle ancora inagibili.

Situazione ben documentata dal rapporto annuale dell'ufficio del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale: ovvero l'alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti ancora non disponibili.

Per quanto riguarda i bambini dietro le sbarre, il numero non è sostanzialmente cambiato: al 30 novembre risultano 58 presenze, mentre il mese scorso erano 60.

Maglia nera per quanto riguarda la prevenzione dei suicidi in carcere: con il suicidio avvenuto il 2 dicembre avvenuto nel carcere sardo di Uta, siamo giunti a 48 suicidi dall'inizio dell'anno. Sono dati - soprattutto quelli relativi al sovraffollamento che attestano la necessità di puntare sulla decarcerizzazione e il sostegno delle misure alternative. Misure già esistenti, ma che verranno rafforzate dalla riforma dell'ordinamento penitenziario.

I decreti attuativi della riforma, però, ancora devono passare al vaglio del Consiglio dei ministri e la legislatura è agli sgoccioli. Proprio per questo, Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio d'Elia e Maurizio Turco, coordinatori della Presidenza del Partito Radicale hanno dichiarato: "Il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito dà atto al ministro della Giustizia Andrea Orlando di aver trasmesso al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni i decreti attuativi (i primi da almeno un mese) della riforma dell'ordinamento penitenziario che però sono ancora in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

A Paolo Gentiloni - spiegano gli esponenti radicali - il Partito Radicale ha inoltre chiesto da venti giorni un incontro urgente che resta ancora in attesa di una risposta. L'ultima volta che Paolo Gentiloni ha condiviso il suo tempo con il Partito Radicale è stato più di due anni fa, quando ricopriva la carica di Ministro degli Esteri e Marco Pannella era ancora in vita, in occasione della "Seconda Conferenza Internazionale- Universalità dei Diritti Umani per la transizione verso lo Stato di Diritto e l'affermazione del Diritto umano alla Conoscenza".

Per noi - concludono, coordinatori della Presidenza del Partito Radicale, l'urgenza è quella di discutere di questa vera e consistente eredità che ci ha lasciato Marco Pannella così come dell'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario sempre più necessaria rispetto alle condizioni in cui versano le carceri del nostro Paese”.

Notti a secco: in carcere da gennaio niente più acqua dalle 23 alle 5,30 del mattino

di Giovanni Maria Jacobazzi

Il Dubbio, 6 dicembre 2017

Lo prevede una Circolare del Dap che sarà operativa dal prossimo mese di gennaio. La rete idrica delle prigioni italiane è un colabrodo. Impianti vetusti e contatori inefficienti stanno generando consumi “ben superiori ai normali parametri riferibili all’edilizia civile residenziale e comunitaria”. Per evitare, quindi, “ulteriori dispersioni e contenere i consumi”, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto che la soluzione migliore sia quella di “chiudere in via sperimentale l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle ore 5.30 del mattino” nelle celle dove il consumo giornaliero sia superiore a 0,5 mc per detenuto. La chiusura dei rubinetti scatterà dal prossimo mese di gennaio, come disposto nel provvedimento dello scorso 28 novembre a firma del direttore del Dap Santi Consolo ed indirizzato a tutti i direttori delle carceri.

La rete idrica delle prigioni italiane è un colabrodo. Impianti vetusti e contatori inefficienti stanno generando consumi “ben superiori ai normali parametri riferibili all’edilizia civile residenziale e comunitaria” Per evitare, quindi, “ulteriori dispersioni e contenere i consumi”, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ritenuto che la soluzione migliore sia quella di “chiudere in via sperimentale l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle ore 5.30 del mattino” nelle celle dove il consumo giornaliero sia superiore a 0,5 mc per detenuto.

La chiusura dei rubinetti scatterà dal prossimo mese di gennaio, come disposto nel provvedimento dello scorso 28 novembre a firma del direttore del Dap Santi Consolo ed indirizzato a tutti i direttori delle carceri. Nella nota con cui vengono assetati dal contrappello alla sveglia i detenuti italiani si legge che è stato acquisito il preventivo parere del garante dei detenuti e che la disposizione risponde alle “direttive del ministro della Giustizia finalizzate all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare demaniale in uso all’amministrazione penitenziaria”. Per le esigenze durante la notte, ad ogni detenuto sarà data una brocca dalla capienza massima di “20/ 25 litri da utilizzare come riserva idrica”.

Oltre al ritorno delle brocche, come nelle prigioni del Regno delle Due Sicilie, nella nota del Dap si invitano i direttori delle carceri italiane a una verifica del corretto funzionamento dei contatori cercando nel contempo di ottenere dai gestori dei servizi idrici “condizioni contrattuali a tariffe agevolate”. Sono esclusi dall’utilizzo delle brocche i “reparti sanitari con degenze, articolazioni per la salute mentale e reparti lavorazione con particolare consumo d’acqua”. Eventuali casi particolari ove non utilizzare i catini nell’orario notturno saranno “valutati dai provveditori e segnalati al Dap” per la prevista autorizzazione.

La chiusura dei rubinetti nell’orario notturno e il conseguente utilizzo delle brocche, nelle intenzioni del Dap permetterà di raggiungere “rilevanti economie di risorse finanziarie da destinare al rifacimento delle reti idriche interne avviando un circuito virtuoso di ulteriore abbattimento dei costi e dei consumi idrici”. Inoltre, sempre per ottimizzare i costi, è prevista l’installazione di impianti di raccolta dell’acqua piovana e di quelle reflue da utilizzare per i “servizi di pulizia e l’irrigazione colturale”.

Rubinetti aperti e nessuna brocca per il personale della polizia penitenziaria accasermato che viene escluso dalla partecipazione a questo percorso virtuoso finalizzato al risparmio idrico. In base agli ultimi dati disponibili sul sito del ministero della Giustizia, riferiti al 2014, per il pagamento di tutte le utenze delle carceri sono stati spesi 140 milioni di euro. Per fare un raffronto, nello stesso anno, le Procure hanno speso solo di intercettazioni telefoniche 250 milioni di euro.

Carceri, diamo il via a un piano Marshall degli istituti di pena

di Susanna Marietti*

Il Fatto Quotidiano, 6 dicembre 2017

Sembrerebbe che nei prossimi mesi, finalmente, ci saranno nuove assunzioni nell’Amministrazione Penitenziaria. Sarà vero? Speriamo proprio di sì. L’operatore penitenziario ricopre un ruolo di enorme rilievo e prestigio sociale. Nelle sue mani la collettività affida persone che dovranno essere custodite, intrattenute, sostenute, aiutate. È un lavoro che, insieme a pochi altri, ha una sua mission ben delineata dalla nostra Carta Costituzionale, che agli articoli 13 e 27 afferma che “la libertà personale è inviolabile” e “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Sono trascorsi più di vent’anni da quando è stato assunto l’ultimo direttore penitenziario. Dieci anni o forse più dall’ultimo concorso per educatore penitenziario. E ancora a quella graduatoria si attinge oggi. Non vi sono al

momento mediatori culturali alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. Quei pochi che operano negli Istituti di pena sono alle dipendenze di Enti Locali o di Cooperative sociali.

Anche la situazione degli assistenti sociali non è troppo diversa, nonostante debbano adesso farsi carico di seguire le migliaia di persone che richiedono la messa alla prova, l'istituto giuridico che nel 2014 è stato introdotto anche per gli adulti e che permette all'imputato di vedersi estinto un reato minore se segue con profitto un programma di prescrizioni sotto il controllo, appunto, dei servizi sociali e dopo una loro preliminare indagine.

Dura è la situazione degli psicologi, operativi in base all'articolo 80 dell'Ordinamento Penitenziario, costretti in un limbo amministrativo e la cui professionalità di lunga data sarebbe assurdo e autolesionista perdere. Va fatto di tutto per tenerli dentro l'Amministrazione, a supporto dei tanti detenuti che ne hanno bisogno.

I detenuti sono oggi circa 58.000. Un buon regalo di Natale per il nostro sistema penitenziario sarebbe quello di porre, al fianco di una riforma coraggiosa - e non minimale - delle norme che regolamentano le nostre carceri, datate al 1975, un piano Marshall del mondo carcerario con centinaia di nuove assunzioni nelle professioni direttive, educative, sociali, sanitarie. Ci sono sicuramente migliaia di giovani neo-laureati motivati e pronti a partecipare a concorsi per lavorare negli istituti di pena.

Tutte le riforme richiedono una rivoluzione organizzativa a proprio supporto. Nuove assunzioni aiuterebbero il sistema a rigenerarsi. Tutti coloro che lavorano in un carcere - direttori, poliziotti, educatori, assistenti sociali, psicologi e funzionari amministrativi - svolgono un lavoro fortemente usurante e a serio rischio di burn out. Sarebbe stato giusto inserirli fra i titolari del diritto ad andare in pensione prima dei 67 anni. Quanto meno andrebbe garantita a tutti gli operatori penitenziari una mobilità volontaria dopo anni di impiego.

Oggi siamo alle soglie di una riforma che ci auspichiamo sia epocale. A giorni il Ministero della Giustizia renderà pubblici i decreti attuativi della legge con la quale il Parlamento nel giugno scorso ha delegato il governo a ripensare l'esecuzione della pena. Ci auguriamo che ci sia spazio anche per ripensare il lavoro di chi svolge un compito tanto prezioso per la società.

*Coordinatrice associazione Antigone

Opera (Mi): Progetto Sicomoro, i parenti delle vittime incontrano i killer di Luisa Cornegliani

fanpage.it, 5 dicembre 2017

I parenti delle vittime hanno incontrato, in carcere, persone che si sono rese colpevoli di atroci delitti. Si chiama Progetto Sicomoro, promosso dall'associazione Prison Fellowship, che è presente in 136 nazioni. Si tratta di uno strumento di giustizia riparativa: per alcune settimane vittime e carnefici, si incontrano, si confrontano e alla fine si aiutano reciprocamente.

“Mi ha dato la pace. Sono entrata piena di rabbia, esco libera”. Elisabetta Cipollone è una mamma che ha perso il proprio figlio in un grave incidente stradale, causato da un pirata della strada. Il suo Andrea è stato travolto e ucciso nel 2011, a soli 15 anni, mentre attraversava sulle strisce pedonali, sotto gli occhi del fratello gemello. Ha lottato perché l'uomo che l'ha assassinato fosse condannato a una pena esemplare, si è battuta per l'omicidio stradale raccogliendo firme in tutta Italia. Come può una mamma che ha perso il proprio figlio trovare la pace? Dov'è avvenuto questo processo che l'ha finalmente liberata dalla rabbia per quello che era capitato a lei e al suo Andrea? Sembra incredibile, ma è in carcere che questa mamma ha trovato la serenità perduta. E l'ha aiutata un assassino. Sì, proprio così, un uomo che aveva commesso il più atroce dei delitti, prima di finire dietro le sbarre a Opera, nel Milanese, una delle più grandi prigioni europee, con la più numerosa sezione dedicata ai cosiddetti 41bis, cioè al carcere duro. Com'è possibile?

È lei stessa a spiegarlo. Dice: “È stata un'esperienza illuminante. Non conoscevo la realtà del carcere. Sono entrata piena di pregiudizi, poi mi sono accorta che dietro a quelle persone, che si sono macchiate di crimini orribili, ci sono uomini. Mi sono resa consapevole di tante cose. Per esempio, ci sono persone che nella loro vita hanno conosciuto solo il male. Infrangere la legge per loro è stata la più naturale delle scelte, se non addirittura l'unica possibile.

Mentre io facevo questa presa di coscienza, altrettanto faceva la persona che avevo davanti. Io ho cercato di fargli capire quali conseguenze ha il reato su chi lo subisce, anche indirettamente: lo choc, la paura, il dolore della perdita.

Mettersi l'uno nei panni dell'altro è utilissimo. Non ho cambiato idea: credo fermamente nella certezza della pena.

Chi commette un reato, grave o piccolo che sia, deve pagare il suo debito con la società, ma perché questo avvenga, il carcere si deve trasformare in un'esperienza positiva. Anche se rinchiusi, i detenuti possono fare grandi cose. L'ho visto personalmente. E quando queste persone torneranno libere, saranno davvero pronte a lasciare per sempre la vita criminale. Pensi che un detenuto, con fine pena mai, ossia che non uscirà mai di prigione, mi ha detto: “Io ora sono libero, anche se sto qua dentro. Il male che ho fatto non si cancella, ma farò qualcosa di buono da qui in avanti”.

Il progetto a cui Elisabetta Cipollone ha partecipato si chiama Progetto Sicomoro, promosso dall'associazione Prison

Fellowship, che è presente in 136 nazioni. Si tratta di uno strumento di giustizia riparativa: per alcune settimane vittime e carnefici, si incontrano, si confrontano e alla fine si aiutano reciprocamente. Non è un progetto premiale, ossia non dà sconti di pena né benefici. Il concetto è semplice, la sua realizzazione è più complicata, ma finora ha dato grandissimi risultati.

Basti pensare che ha funzionato persino con le vittime del genocidio avvenuto in Rwanda tra Hutu e Tutzi. È una realtà istituzionale in Canada, negli Stati Uniti, dov'è nato, e in tutto il Nord Europa. Dice la presidente dell'associazione italiana Marcella Reni, 60 anni: "Facciamo incontrare due dolori, certi che dove c'è stato un mare di male possa generarsi un'onda di bene. Parlando si scopre che il dolore del carnefice è lo stesso della vittima e i cuori si uniscono. Nel 99,9 per cento dei casi non c'è stata recidiva. I detenuti, trattati con dignità a prescindere dal crimine che hanno commesso, fanno un duro lavoro di introspezione, insieme con le vittime degli stessi reati che hanno compiuto. Ne nasce un progetto di vita che risana anche la società. Quando torneranno liberi, non commetteranno più gli stessi errori".

Lo dicono le statistiche, dal 2009, quando in Italia è nata l'associazione, a oggi. Il progetto ha dato risultati positivi soprattutto con i detenuti peggiori, quelli cioè che hanno commesso i crimini più gravi.

Continua Marcella Reni: "C'è uno 0,01 per cento di carcerati che non ha finito il progetto e che una volta uscito è tornato a delinquere. Si tratta di piccoli criminali, rapinatori con alle spalle storie di droga. A Ivrea, durante l'ultimo progetto, solo un carcerato su 11 non ce l'ha fatta a proseguire: era in attesa della sentenza della Cassazione, che è stata durissima. Per lui il carico emotivo è stato eccessivo e si è fatto da parte.

Al contrario collaborano stabilmente con noi killer di mafia, detenuti con fine pena mai, ergastolani. All'inizio per tutti è stata durissima. Hanno avuto un crollo emotivo, hanno dovuto ricorrere al supporto degli psicologi del carcere per farcela. Molti di loro prima non ricordavano il volto delle loro vittime, l'avevano cancellato, preferendo sentirsi a loro volta vittime del sistema, di un carcere crudele, di un giudice poco comprensivo, poi d'improvviso sono diventati consapevoli. Un killer di cosa nostra, Roberto C., mi ha raccontato di aver rammentato, grazie a noi, le ultime parole che avevano proferito molte delle sue vittime, le loro espressioni di terrore. Per lui è stato nello stesso tempo atroce e salvifico. Dopo, ha cercato i parenti delle oltre 50 persone che ha assassinato, ha provato ad avere un dialogo con loro.

Ha aiutato e aiuta altri detenuti. A volte parla ai ragazzi delle scuole superiori. Insomma fa del bene, è diventato un esempio. Spesso mi dice: "La riparazione del male che ho fatto consiste proprio nel raccontare a tutti quanto fossi bestia. Vedo negli occhi di chi ascolta, la scintilla del bene e della giustizia". Roberto C. è uno che ha sparato a un anziano del suo paese perché, quand'era piccolo, gli aveva dato schiaffo. Adulto, divenuto un sicario, si è vendicato. Su un punto non hanno dubbi né Marcella Reni, né Elisabetta Cipollone. Perché il carcere redima, deve essere un'esperienza formativa. Dicono in coro: "Dal male nasce solo male. Dare dignità ai detenuti, considerarli persone è la cura migliore per la nostra società". A Natale l'associazione organizza pranzi con detenuti in dieci carceri italiane: a cucinare è uno chef stellato, a tavola ci sono proprio loro, i carcerati, a servirli sono i parenti delle vittime e a volte personaggi dello spettacolo.

Conclude Elisabetta Cipollone: "Sono entrata in carcere assetata di giustizia, mi sono sentita riconosciuta nel mio bisogno proprio da chi ha commesso il reato che mi aveva portato via mio figlio. Lo so che è incredibile da credere, ma il desiderio di vendetta e il rancore si sono trasformati in liberazione e comprensione.

Durante il progetto c'è un momento molto particolare: si getta una pietra in una bacinella e si osservano i cerchi concentrici che nascono dall'impatto con l'acqua. Il detenuto deve fare un disegno: per ogni cerchio deve indicare il nome delle sue vittime. Ha una settimana, perché all'inizio non sa cosa scrivere. Alla fine non gli basta un foglio".

Carceri, la lunga attesa di una riforma promessa
di Patrizio Gonnella

Il Manifesto, 5 dicembre 2017

In uno dei momenti più bui della storia italiana associazioni, operatori, avvocati, magistrati, giuristi, detenuti sono tutti in attesa della riforma dell'ordinamento penitenziario. Sono passati quasi cinque anni da quando l'Italia fu condannata dalla Corte europea dei diritti umani nel caso Torreggiani con una sentenza che ci ha fatto vergognare davanti all'Europa intera. Il sovraffollamento da un lato e l'assenza di tutele per i detenuti dall'altro hanno determinato la condanna.

Lo scorso giugno, esito di un lungo percorso di riforme iniziato all'indomani della condanna da parte dei giudici di Strasburgo, tra le mille cose negative e liberticide di un 2017 nero per i diritti umani, è stata approvata la legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario, a quarantadue anni dall'entrata in vigore della prima legge sugli istituti penali del nostro paese, che, a sua volta, aveva sostituito il regolamento carcerario fascista del 1931. Immediatamente a seguire il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha messo in piedi tre commissioni per dare vita a nuove regole carcerarie per gli adulti e per i minori, per modificare e ampliare il sistema delle misure alternative,

per ridurre le asprezze delle misure di sicurezza, per introdurre embrioni di giustizia riparativa.

A disposizione dei commissari c'era il lavoro articolato, approfondito, e per molti versi garantista, dei tavoli di lavoro messi in piedi dal Ministero in occasione degli Stati generali sull'esecuzione della pena che hanno costituito un'innovativa e ricca occasione di partecipazione diffusa alle decisioni pubbliche in materia di pena. Gli Stati generali hanno mostrato una massa di operatori ed esperti che ha una cultura della pena mediamente più avanzata rispetto alla classe politica e all'opinione pubblica.

Il lavoro delle Commissioni è terminato e tutte le loro proposte, dopo essere state vagliate e a tratti criticate dal garante nazionale delle persone private della libertà, sono al momento nelle mani del Ministro della Giustizia e del Governo che dovrà approvarle in via definitiva e trasmetterle alle Camere per il nulla osta finale. Un percorso che rischia di essere accidentato. Di fronte alle paure di chi afferma che in piena campagna elettorale occuparsi di prigionieri e prigionieri farebbe perdere consenso e voti mi sento immediatamente di replicare che i decreti sulla sicurezza e sull'immigrazione dello scorso febbraio, la campagna contro le ong, gli accordi con la Libia non hanno prodotto neanche un voto in più per i partiti della maggioranza, anzi. L'elettorato progressista e democratico si è sentito abbandonato, sperduto.

C'è dunque in zona Cesarini la possibilità di lasciare un segno prima che questa legislatura muoia. Le aspettative del ricco mondo penitenziario non vanno tradite. Ciò che ci attendiamo senza troppi freni, remore, cautele è quanto meno: un nuovo ordinamento penitenziario per i minori ispirato a principi pedagogici e non punitivi con grande apertura all'esterno e senza vincoli nel rapporto carcere-territorio; eliminazione dei limiti normativi all'accesso alle misure alternative, ampliamento di queste ultime e superamento dell'ergastolo ostativo; riconoscimento del diritto alla sessualità dei detenuti e delle detenute; attenuazione del modello disciplinare e riduzione dell'uso dell'isolamento punitivo e giudiziario; previsione di diritti ad hoc per gli stranieri e libertà di culto per tutti; abolizione di tutte le misure di sicurezza detentive. E ovviamente tanto altro in termini di qualità della vita interna, di ore trascorse fuori dalla cella, di diritti per le donne detenute.

Speriamo anche che, nel nome di una fantomatica efficienza, non si tolgano garanzie giurisdizionali conquistate con fatica, anzi che tali tutele si estendano. E che la giustizia riparativa non si riduca a lavorare gratis o a chiedere perdono alle vittime quale condizione (ipocrita) per avere una chance di libertà. Dunque, che riforma sia, piena, coraggiosa, alta. Se così non fosse sarebbe un'enorme occasione buttata al vento.

Riccardo Polidoro (Ucpi): “facciamo del carcere una grande impresa
di Giacomo Di Stefano

prometeolibero.com, 5 dicembre 2017

Intervista a Riccardo Polidoro, responsabile dell'Osservatorio Carcere Ucpi. L'Osservatorio Carceri dell'Unione Camere Penali Italiane è lo strumento con il quale i penalisti monitorano lo stato dei penitenziari del nostro Paese. Un lavoro delicato e prezioso con il quale si visitano le carceri e si denunciano le situazioni più degradanti per la dignità dei detenuti.

Il responsabile è Riccardo Polidoro, noto penalista campano, che nel 2003 ha fondato “il Carcere Possibile”, Onlus della Camera Penale di Napoli, con l'obiettivo di avvicinare l'opinione pubblica alle problematiche della detenzione. A Prometeo Libero racconta i problemi delle carceri italiane e alcune soluzioni per risolverli.

Le visite nelle carceri sono tra le attività più importanti dell'Osservatorio. A parte il sovraffollamento, quali sono le problematiche urgenti e particolarmente gravi che non riescono a trovare spazio sui giornali?

“I problemi sono innumerevoli, dai pochissimi educatori, psicologi, agenti di polizia penitenziaria, alle questioni sanitarie. La magistratura di sorveglianza non effettua tutti i controlli che dovrebbe fare perché oberata di lavoro. In pochissimi casi abbiamo riscontrato visite costanti dei Magistrati. Importantissima la presenza del volontariato. Se non ci fossero i volontari in carcere non si farebbe nessun tipo di attività”.

La sentenza Torreggiani che cosa ha comportato nella pratica?

“L'obbligo per il nostro Paese d'intervenire sul sovraffollamento. Ma ciò è avvenuto con provvedimenti tampone e non strutturali. Il sovraffollamento è stato risolto solo parzialmente e ormai da tempo abbiamo un trend di crescita delle presenze. L'Europa ha già espresso nuove critiche. Tra le varie censure della Torreggiani vi era anche quella dei metri quadri insufficienti delle stanze di pernottamento, le c.d. celle e l'amministrazione penitenziaria è stata costretta, ove possibile, a tenere aperte le stanze durante parte della giornata. Ciò avrebbe dovuto consentire ai detenuti di svolgere attività di lavoro, di studio e di socializzazione, ma, nella maggior parte dei casi, tale apertura ha dato solo la possibilità di passeggiare lungo il corridoio del reparto e incontrare gli altri detenuti”.

Quali sono le possibili soluzioni?

“L’amministrazione penitenziaria potrebbe essere la più grande impresa italiana. Ha l’amministrazione centrale a Roma, il Dap, che potrebbe essere la sede legale, ci sono 11 provveditorati regionali che potrebbero essere le filiali e oltre 200 istituti su tutto il territorio che potrebbero rappresentare gli stabilimenti. E soprattutto oltre 50mila detenuti che sarebbero i dipendenti ed enormi spazi all’aperto inutilizzati”.

La detenzione basata sulla produzione potrebbe dare grandi risultati?

“Esatto, se l’amministrazione penitenziaria basasse tutto sul lavoro vi sarebbero grandi risultati, sia dal punto di vista delle risorse, sia per la formazione professionale dei detenuti e sarebbe rispettato il dettato costituzionale dell’articolo 27, che prevede il trattamento dei detenuti. Questa è la strada da perseguire e alcune piccole realtà dimostrano di saper produrre cose di qualità. Penso a Milano Bollate e ad altre strutture in cui si producono prodotti dolciari di altissimo livello. Ma l’opinione pubblica fa fatica a superare i pregiudizi”.

Come si fa a far capire all’opinione pubblica che i detenuti non sono mostri?

“Lo dico sempre, prima di rieducare i detenuti dovremmo educare l’opinione pubblica. Purtroppo la gente pensa che buttando la chiave si risolvano tutti i problemi. Ma non è così. Come Camere Penali abbiamo proposto al Ministero della Giustizia una pubblicità progresso sul senso della pena, perché è importante entrare nelle case e spiegare le ragioni per destinare maggiori risorse alla detenzione. Risorse finanziarie, di uomini e mezzi, ma anche nuove idee per un’esecuzione della pena conforme alla legge”.

Per un detenuto finire in un carcere piuttosto che in un altro può essere determinante. Quali sono tra i penitenziari nazionali quelli più problematici?

“Sono molte le strutture problematiche. Poggioreale dopo la Sentenza Torreggiani aveva 1.500 detenuti, ora ne ha oltre 2100 e giorno dopo giorno le presenze crescono. Non ha spazi per consentire a tutti lo studio, il lavoro e manca il personale. Ma questi problemi riguardano la maggior parte degli istituti. Vi sono poi gravissimi problemi strutturali. Penso a Sollicciano, a Firenze, un istituto relativamente nuovo, dove vi sono infiltrazioni dal tetto ed è crollata parte del muro di cinta”.

L’indulto o l’amnistia possono rappresentare una soluzione?

“Sono la soluzione necessaria quando il sovraffollamento non consente il rispetto delle norme. In Italia dovrebbero essere costantemente emanati. Se dopo la Torreggiani ci fosse stato l’indulto, probabilmente si poteva intervenire con modalità più concrete ed efficienti. In linea di principio, invece, sono contrario, nel senso che sono istituti emergenziali che allontanano ancora di più l’opinione pubblica dalle vere soluzioni per risolvere le problematiche legate alla detenzione. La verità però è che il nostro Paese è in continua emergenza ed allora ha l’obbligo morale di concedere l’indulto”.

Treviso: blitz del ministro Orlando in carcere
di Giorgio Barbieri

La Tribuna, 4 dicembre 2017

La visita a sorpresa del responsabile della Giustizia: “Non è una situazione di eccellenza, ma certamente accettabile”. È stato un vero e proprio blitz quello del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che nel tardo pomeriggio di venerdì si è presentato davanti al carcere di Santa Bona per una visita a sorpresa. Ad accoglierlo, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Francesco Massimo. “Il numero dei detenuti è compatibile con il numero di posti regolamentari”, ha commentato il ministro all’uscita dalla visita, “tuttavia non si può dire che sia una situazione di eccellenza, ma certamente accettabile”.

L’iniziativa rientra in una serie di attività che Andrea Orlando sta compiendo regolarmente quando va in visita nelle province italiane e così ieri il ministro ha sfruttato gli incontri che aveva in programma a Padova e a Mestre per visitare il carcere di Treviso. “Ho fatto una visita senza preavviso alla casa circondariale”, ha sottolineato il ministro Orlando con un post sul suo profilo Facebook, “ho sempre preferito visitare i nostri istituti penitenziari senza prima avvisare. Credo che sia il modo migliore per rendersi conto dei problemi, evitare l’ufficialità, poter scambiare alcune opinioni con gli uomini e le donne della polizia penitenziaria e dell’amministrazione, per comprendere meglio le condizioni di lavoro e detenzione”.

Per quanto riguarda il carcere di Treviso, il ministro Orlando ha detto anche che “alcuni interventi, in particolar modo di edilizia, devono essere ancora attenzionati e che in questi anni abbiamo lavorato per cambiare il sistema penitenziario. Abbiamo realizzato il riallineamento delle carriere atteso da anni. Affrontato e superato la condanna della Cedu, ridotto il sovraffollamento. Le condizioni del carcere sono migliorate, anche se resta ancora molto da fare. A brevissimo questo percorso troverà compimento con l’approvazione dei decreti che contengono la riforma dell’ordinamento penitenziario. Anche nella legge di bilancio e nel decreto fiscale abbiamo previsto molte novità, a partire dal rafforzamento degli organici”.

Il ministro aggiunge che “lo abbiamo fatto con un obiettivo. Avvicinare al dettato costituzionale il nostro sistema, perché siamo convinti che la sicurezza si persegua anche attraverso l’opera di reinserimento dei detenuti. Questo lavoro è reso possibile dell’impegno generoso degli uomini e le donne di questa amministrazione che non smetterò mai di ringraziare”.

Dopo il Due Palazzi di Padova la Casa circondariale di Treviso è comunque il carcere con il numero più alto di detenuti che hanno deciso di tornare a frequentare la scuola. Su 180 ospiti sono 120 coloro che sono impegnati in attività scolastiche dentro il carcere di Santa Bona. All’interno del carcere ci sono anche due campi sportivi, quattro palestre, cinque aule, due biblioteche, un locale di culto, un laboratorio e una officina.

Il 41bis? Proporzionale. Piscitello: in equilibrio tra tutela e diritti

di Marzia Paolucci

Italia Oggi, 4 dicembre 2017

Il direttore generale del Ministero della Giustizia interviene sul (contestato) regime. Detenuti ex 41bis dell’ordinamento penitenziario di nuovo sulla ribalta giudiziaria: dai rilevi del Comitato anti tortura - Cat - delle Nazioni Unite alla morte di Totò Riina, mai uscito dal regime di carcere separato e comunque ancora considerato il capo indiscusso di Cosa Nostra. “Un regime proporzionale ed efficace che deve essere sul filo di lana rispetto alla necessità di garantire insieme tutela e sicurezza al cittadino e diritti ai detenuti.

Un equilibrio sottile che va rispettato”. Lo definisce tale Roberto Calogero Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, componente della delegazione italiana convocata a Ginevra dal Cat. Un magistrato critico verso il ruolo che ricopre: “Il magistrato non deve essere famoso”, dichiara con convinzione.

Alle spalle dieci anni di distrettuale antimafia a Palermo, oggi si occupa del versante amministrativo dell’esecuzione della pena. “Mi occupo del trattamento del detenuto dal suo ingresso in carcere alla scarcerazione, tutto passa per questa direzione generale”, ricorda a Italia Oggi dal suo ufficio di dipartimento a Largo Luigi Daga.

“Il carcere separato del 41bis risponde a una necessità: quella di far smettere ai capi mafia di continuare a fare i mafiosi in carcere rendendo impossibili o comunque più difficili le comunicazioni dal carcere alle organizzazioni criminali.

Il carcere non riusciva a interrompere quella catena di comando necessaria alle organizzazioni criminali e allora nel 1992, dopo due stragi, è intervenuto il legislatore. Il 41bis viene emanato con decreto legge dopo la prima strage e convertito successivamente alla seconda strage, nell’agosto del 1992. Un regime differenziato che ritengo necessario e indispensabile per far fronte a queste associazioni criminali tutt’altro che finite e che comporta una deroga a tutta una serie di prescrizioni dell’ordinamento penitenziario.

Nel tempo - ne ripercorre le tappe - ci sono stati almeno tre interventi legislativi degni di essere considerati: gli

ultimi due risalgono al biennio 2008-2009 per il Pacchetto Sicurezza 1 e 2 che resero il regime meno discrezionale rispetto alle volontà del potere politico vincolando lo stesso ministro all'adozione di una serie di prescrizioni, prima facoltative e ora obbligatorie. Un'oggettivizzazione di un sistema che era nato temporaneamente, suscettibile di proroghe e che solo dopo si è stabilito avesse una sede nell'ordinamento giuridico italiano in via permanente e quando lo si è fatto, è avvenuto con legge ancorandolo a dei presupposti di verifica da parte della giurisdizione".

Aggiustamenti? "La Corte costituzionale, negli anni, ne ha limato, migliorandoli, gli istituti di concreta applicazione. Un detenuto al 41bis ha colloqui limitati: non più di uno al mese, compresi quelli con i difensori. La Suprema corte è intervenuta dicendo che la difesa è un diritto di ognuno e non può essere soggetta a limitazioni. Di recente, invece, la Corte ha stabilito che il detenuto non possa acquistare libri direttamente ma solo tramite l'istituto". I detenuti sottoposti a questo particolare regime sono una minoranza: "Circa 730 in tredici istituti", risponde Piscitello, "e sette gli internati che scontano la pena nella Casa di lavoro di Tolmezzo dove si lavora in orti e serre con le stesse limitazioni del 41bis, la durata è stabilita dal magistrato di sorveglianza. Il 95% dei reati commessi sono a caratterizzazione mafiosa, oggi in minima parte quelli con finalità terroristiche. Non più di una decina di casi di videosorveglianza ma non c'è nessuna videoregistrazione come invece accade nei colloqui. Circa 20 persone sono in carcere dal 1992 ma si tratta del gotha delle associazioni mafiose. Le riunioni in "gruppi di socialità" da due a quattro persone, sono consentite per un massimo di due ore al giorno". Scandito il susseguirsi o meno delle proroghe: "Il regime è disposto con un decreto del ministro della Giustizia che ha valenza di quattro anni, allo scadere dei quattro anni il mio ufficio", spiega Piscitello, "cura l'istruttoria per l'eventuale proroga che passa per una richiesta fatta alla procura distrettuale antimafia che ha chiesto originariamente il 41bis, alla Procura nazionale antimafia e tutta una serie di informative agli organi centrali delle Forze dell'Ordine. Se la proroga è confermata, il Ministro emana un decreto di proroga che ha una vigenza di due anni. Sia il decreto che le proroghe successive possono essere impugnati davanti alla magistratura di sorveglianza".

Accade? Certo che sì. "Tutti impugnano ma le percentuali di accoglimento sfiorano appena il 10% a dimostrazione del fatto che non c'è alcuna proroga automatica vista l'esistenza di un atto amministrativo del ministro valutato dal tribunale di sorveglianza di Roma che controlla la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto alla base del provvedimento. Senza contare che anche davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, il detenuto può sempre percorrere la strada del ricorso in Cassazione".

Limitazioni al ricorso personale in cassazione estese alle misure cautelari
di Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2017

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 7 novembre 2017 n. 53203. Con i commi 54 e 63 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata eliminata la possibilità per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, con la conseguente inammissibilità del ricorso in caso di presentazione personale da parte dell'imputato e tale "eliminazione" vale anche per i ricorsi in tema di misure cautelari personali e reali previsti rispettivamente dagli articoli 311 e 325 del Cpp, senza che rilevi il fatto che il novum normativo abbia espressamente inciso solo sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del Cpp, e non formalmente sulle disposizioni contenute nell'articolo 311 del Cpp, relative al ricorso per cassazione in tema di misure cautelari personali, e neppure su quelle contenute nell'articolo 325 del Cpp, relative al ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali.

È pur vero, infatti, che l'articolo 311, comma 1, continua ad attribuire la facoltà di ricorso per cassazione contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310 anche all'imputato e al suo difensore, e, parimenti, l'articolo 325 ammette anch'esso l'imputato e il suo difensore al ricorso per cassazione nella materia delle misure cautelari reali.

Peraltro, al di là del dato formale, la finalità dell'intervento di riforma introdotto con la legge n. 103 del 2017, che mira, tra l'altro, a garantire maggiore efficienza al controllo di legittimità e alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche cercando di evitare la proposizione di ricorsi per cassazione destinati con grande frequenza alla declaratoria di inammissibilità per mancanza dei requisiti di forma e di contenuto, dovuta alla obiettiva incapacità del ricorrente personale di individuare e censurare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato, deve indurre a ritenere che nel combinato disposto delle due norme modificate dalla legge n. 103 del 2017 ben può leggersi la regola dell'esclusione, espressa e generalizzata, della sottoscrizione personale del ricorso per cassazione per l'imputato e i soggetti al medesimo legislativamente equiparati. In definitiva, l'imputato, anche rispetto ai provvedimenti cautelari personali e reali non è più legittimato a sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, ma, a pena di inammissibilità, deve esercitare il suo diritto di impugnazione esclusivamente per il tramite di un difensore iscritto nell'albo speciale, munito di specifico mandato (e ciò a far data dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, anche laddove il provvedimento da impugnare fosse stata adottato in

data anteriore, in quando, dovendosi avere riguardo all'applicazione della regola del tempus regit actum, l'actus da considerare temporalmente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, è l'atto di impugnazione in sé e per sé, e, in questa prospettiva, ciò che rileva è l'individuazione, a quel momento, del soggetto a tal fine legittimato a sottoscriverlo).

Va notato che la Corte, nel risolvere la questione, ha ritenuto di non dovere attendere il pronunciamento delle sezioni Unite, il cui intervento era stato chiesto dalla sezione V, con ordinanza 8 novembre 2017, Aiello, in ordine al quesito se in materia di misure cautelari debba o no ritenersi sussistente la possibilità per l'imputato di ricorrere personalmente in cassazione, per non essere state formalmente modificati gli articoli 311 e 325 del Cpp, giacché il novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 aveva riguardato esclusivamente le disposizioni generali in materia di impugnazione contenute negli articoli 571 e 613 del Cpp.

L'orientamento più recente - Più in generale, in ordine alla innovata disciplina limitativa della possibilità di ricorrere personalmente in cassazione, si è affermato che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie circa il regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione, presentati personalmente dall'imputato ai sensi del previgente dettato di cui agli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del Cpp, ma trattati dalla Corte di cassazione dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai citati commi 54 e 63 della legge n. 103 del 2017, vertendosi in tema di successione di norme processuali relative alle impugnazioni, deve farsi applicazione del principio (già affermato dalle sezioni Unite, 29 marzo 2007, Lista), in forza del quale, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Infatti, poiché l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria avviata con il sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza, il quadro normativo cui occorre fare riferimento per regolare le ipotesi di modificazioni delle impugnazioni, quali quelle riguardanti le relative modalità, è quello del tempo in cui tale diritto è venuto a esistenza: vale a dire, il momento di adozione del provvedimento impugnabile (cfr. sezione V, 26 settembre 2017, Cante).

Napoli: avvocati penalisti in marcia per i diritti dei detenuti

La Repubblica, 3 dicembre 2017

Mobilizzazione l'11 dicembre contro "il trattamento disumano dei reclusi". Vite impossibili. Sono quelle dei detenuti ingoiati in un sistema che non funziona e che non rispetta i diritti umani. Per questo motivo, ma soprattutto per sollecitare il governo perché vengano attuati in tempi stretti (prima della fine della legislatura) i decreti attuativi che dovrebbero favorire le misure alternative al carcere, le Camere penali del distretto della corte d'Appello di Napoli hanno organizzato per il prossimo 11 dicembre alle ore 11 la "Marcia per i detenuti", con partenza dalla sede della Camera penale per raggiungere il carcere di Poggioreale. Intanto scatterà la delibera di astensione dalle udienze dall'11 al 15 dicembre.

Alla manifestazione hanno già aderito i radicali, l'associazione Antigone, l'Osservatorio carceri. Dunque il clamore dell'iniziativa, ma anche la speranza di ottenere l'attuazione di quei decreti attuativi - fondamentale per migliorare l'intera situazione dei detenuti in Italia - che dovrebbero ad esempio far passare da tre a quattro gli anni previsti per la sospensione della pena con l'affidamento in prova.

"Altrimenti - spiega il presidente della Camera penale, avvocato Attilio Belloni - la situazione diventerà drammatica, con una previsione di 67 mila detenuti nel 2020. Bisogna muoversi in tempi stretti, prima della fine della legislatura". Naturalmente alla base della marcia di protesta che vuole sollecitare il governo ci sono però dei punti chiave. Primo fra tutti le inefficienze e le disfunzioni del Tribunale di sorveglianza di Napoli "che ostacolano - si legge sulla nota delle Camere penali - l'esercizio di diritto di difesa dei detenuti".

Inoltre il trattamento "disumano e degradante dei detenuti denunciato anche nel rapporto del Comitato prevenzione tortura del Consiglio d'Europa", e il sovraffollamento delle carceri, "oramai una "emergenza nazionale con 7.450 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, di cui 1.142 in Campania".

Infine l'uso eccessivo delle misure cautelari della custodia in carcere. Un dato tra tutti: su 57.994 detenuti 20.515 non hanno riportato condanne definitive. Condizioni di vita drammatiche, in molti casi. E che a volte finiscono nelle aule giudiziarie come nel caso del processo "Cella zero", con dodici agenti di polizia penitenziaria imputati per sequestro di persona, abuso di potere, lesioni sulla base di una serie di testimonianze di detenuti su quanto hanno dovuto subire nel carcere di Poggioreale.

Come il caso del giovane che portava il busto ortopedico per alcune fratture che venne maltrattato e picchiato e al quale venne tolto il busto, oppure il detenuto sulla sedia a rotelle sparito nella "cella zero" per tre giorni (a Natale) e poi tornato con segni di violenza sul viso e sul corpo. E ancora, racconta un detenuto della "sveglia dei secondini sbattendo mazze di ferro sulle sbarre cui dovevamo rispondere in piedi prontamente, le urla dei ragazzi che venivano

dalle celle di punizione, di notte, che per non sentirle mi premevo i pugni sulle orecchie, il carceriere Hulk che faceva paura solo nominarlo”.

Umanizzare la pena per evitare i suicidi in carcere

di Nicola Ferroni (Psichiatra)

caffè.ch, 3 dicembre 2017

Togliersi la vita in carcere. Morire in e di carcere. Considerando il tasso di suicidi nella popolazione svizzera, vi è un aumento di 7 volte all'interno delle mura di un penitenziario mentre i tentativi di suicidio e l'automutilazione fino a 30 volte superiore ma annualmente molto variabile. Un dato che ritroviamo esponenziale in tutta l'Europa.

Un dato che era di 20 volte superiore anche negli Stati Uniti fino ad una trentina di anni fa, prima che il Governo americano decise di organizzare un Ufficio alla prevenzione dei suicidi in carcere mettendo a disposizione un'èquipe che aveva il compito di formare il personale penitenziario. Ciò ha permesso una diminuzione dei suicidi di oltre il 50 per cento. Ma la problematica è complessa e l'ipotesi dello psichiatra Penrose rimane valevole: vi è un rapporto inversamente proporzionale tra il numero di letti psichiatrici e tasso di incarcerazione.

Ma come leggere questi dati dal profilo medico e perché i detenuti più di altri giungono ad una scelta così radicale di togliersi la vita? Dobbiamo partire dal vissuto di chi, improvvisamente, si vede aprire uno dopo l'altro i cancelli di un penitenziario che scandiscono rumorosamente la vita prima e quella che sta per iniziare dal momento in cui il detenuto raggiunge la propria cella; ed è il momento del trauma.

In un breve frangente tutto vacilla. Subito la consapevolezza di aver perso alcune delle libertà più importanti per la vita di un essere umano: quella di muoversi, di comunicare, di gestire la propria quotidianità. Improvvisamente si è soli. La solitudine, l'essere segregati, la perdita di autonomia, il doversi adattare a spazi ridotti, il senso di impotenza, possono indurre un detenuto a scegliere di togliersi la vita. Come detto rimane comunque una scelta: la prevenzione trova i suoi limiti quanto incontra il libero arbitrio.

“Un atto di eliminazione di se stesso - l'Oms nel 1998 definisce così il suicidio- deliberatamente iniziato ed eseguito dalla persona interessata, nella piena consapevolezza o aspettativa di un risultato fatale”. Quindi il togliersi la vita è una soluzione estrema a un dolore intollerabile. Non che in carcere il dolore sia quantificabile diversamente, ma in carcere il senso di smarrimento e di drammatica impotenza decisionale e l'isolamento, il distacco improvviso da ciò che si era prima, possono aumentare il rischio di suicidio. E ne siamo consapevoli. Lo spazio ed il tempo cambiano, la distanza dal “fuori” improvvisamente diventa immensa e tutto ciò che appartiene al periodo precedente alla carcerazione sembra inesorabilmente lontano.

L'entrata in carcere, ripeto, è traumatica. Per questo i primi giorni, le prime settimane, i primi mesi di reclusione, presentano un tasso di suicidi più importante. Sono i primi momenti in cui vi deve essere attenzione e prevenzione maggiore.

Siamo coscienti che vi è priorità di una umanizzazione della pena. Le persone che si occupano dei detenuti, gli operatori che si prendono cura quotidianamente di loro, sanno quanto sia importante la relazione, la comunicazione. Nei nostri penitenziari si cerca di coinvolgere attivamente il detenuto, consapevoli di quanto necessaria sia la sua risocializzazione. Un modo questo, forse l'unico, per restituire a chi è privato della propria libertà, fiducia nel futuro e la resilienza nella disperazione.

Detenuto in isolamento e responsabilità del medico del carcere

di Aldo Antonio Montella (Avvocato)

responsabilecivile.it, 2 dicembre 2017

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4°, n° 53150/2017. Prima di addentrarci nell'analisi della sentenza in esame, risulta opportuno ad avviso di chi scrive illustrare brevemente la normativa dettata dal Legislatore, in materia di diritto alla salute del soggetto detenuto. Orbene, la figura del soggetto detenuto-condannato, all'esito della trattazione del processo penale a suo carico, definito con sentenza divenuta irrevocabile, risulta disciplinata dalla Legge n° 354 del 26 luglio 1975, definita Legge sull'Ordinamento Penitenziario (d'ora in poi O.P.), che enuncia diritti, doveri e benefici del medesimo.

Ebbene, l'art. 39 co. 2 O.P. sancisce espressamente l'obbligo di sottoporre a costante controllo sanitario il soggetto detenuto, garantendo, di tal guisa, la propria tutela alla salute. In particolare, la norma de qua sancisce la regola cautelare dell'obbligo in capo al sanitario di una certificazione, attestante il regime di compatibilità del detenuto con il sistema carcerario nonché la regola cautelare di sottoporre a costante controllo sanitario il detenuto, nel corso del periodo di espiazione della pena. Ne consegue, dunque, che il sanitario del carcere deve sottoporre a visita medica il detenuto sia all'atto dell'ingresso in carcere, sia nel corso della detenzione, anche se manca una espressa richiesta del detenuto, e segnalare l'eventuale sussistenza di malattie che richiedono particolari cure, anche in strutture esterne

all'istituto penitenziario.

Ancora, il diritto alla salute della persona in carcere risulta garantito anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione Edu, che sancisce espressamente il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti disumani e degradanti; dalle Regole penitenziarie Europee e dalla deliberazione approvata dall'Onu nel dicembre del 1982, relativa ai "principi di etica medica per il personale sanitario in ordine alla protezione dei detenuti", che sancisce l'obbligo in capo al personale medico in servizio presso l'istituto carcerario di prestare le dovute cure ai soggetti reclusi, proteggendo la loro salute fisica e mentale, affinché nei confronti dei medesimi venga assicurato il medesimo trattamento che sarebbe adottato nei riguardi di un soggetto libero.

Infine, risulta opportuno segnalare che, nell'ambito della elencazione delle fonti normative poste a fondamento del diritto inviolabile della salute del condannato, vi è altresì la Riforma della Medicina Penitenziaria, operata dal D.Lgs. n° 230/1999, che ha disposto il trasferimento della sanità all'interno degli istituti carcerari dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale.

Dunque, fatto questo breve excursus in tema di fonti normative che disciplinano il diritto alla salute del soggetto detenuto, analizziamo, ora quanto sottoposto al vaglio degli Ermellini. Tizio, ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dai carabinieri veniva dapprima ricoverato e poi, allorché le sue condizioni di salute miglioravano, veniva trasferito presso il carcere ove scontava la propria pena in isolamento. Improvvisamente, poi, il suo quadro clinico mutava in negativo e Tizio, all'esito di uno shock emorragico, decedeva. Dunque, ai sanitari in servizio presso l'istituto di pena veniva ascritto in rubrica il delitto di omicidio colposo, in quanto nell'ottica accusatoria costoro avrebbero omesso di effettuare i dovuti accertamenti tecnici, cagionando la morte del detenuto (Tizio).

Il medico del carcere, pertanto, all'esito della celebrazione di un processo penale a suo carico, veniva dapprima condannato in primo grado e poi la Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l'imputato. I parenti del detenuto, costituiti parte civile nel processo penale celebrato a carico del sanitario del carcere, adivano per i soli effetti civili la Suprema Corte che annullava la sentenza e rimetteva gli atti al giudice civile competente per valore, ritenendo che il medico, in ragione della storia clinica del detenuto, avrebbe dovuto monitorare con attenzione e visite approfondite il paziente e segnalare, in caso di necessità, al direttore del penitenziario la necessità di trasferire il detenuto presso un nosocomio specializzato.

"Più braccialetti meno carcere", ieri la manifestazione nazionale delle Camere Penali
firenze.it, 1 dicembre 2017

Una situazione vergognosa, uno dei tanti misteri italiani. Non usa mezzi termini Riccardo Polidoro, responsabile dell'Osservatorio carceri dell'Unione delle camere penali italiane, riferendosi all'utilizzo dei braccialetti elettronici per i detenuti agli arresti domiciliari.

"A oggi sono 2mila, del tutto insufficienti: ci sono liste di attesa per detenuti che potrebbero uscire ma che non lo fanno perché non c'è la disponibilità del braccialetto - dice Polidoro - le cronache se ne sono occupate per casi clamorosi, come quello dell'attore Domenico Diele o dell'imprenditore Alfredo Romeo, che hanno aspettato settimane per uscire dal carcere in attesa che ci fosse la disponibilità del braccialetto.

I dati sono mortificanti per il nostro paese - sottolinea - abbiamo una norma che esiste da 17 anni, che prevede il controllo a distanza del detenuto agli arresti domiciliari e che da 4 anni dovrebbe essere la regola, e si dovrebbe anzi motivare perché il braccialetto non viene usato. Nei primi 10 anni ci sono state pochissime applicazioni - ricorda - i casi si contano sulle dita di una mano con milioni di euro spesi all'anno senza che venisse utilizzato nessun braccialetto perché sembrava non funzionasse quindi il giudice non lo prendeva proprio in considerazione".

Quanto agli esiti futuri della misura, "il ministero dell'Interno ha bandito una gara che è stata vinta dalla Fastweb ma non si è capito per quanti braccialetti, con quali modalità e di che tipo di dispositivi si tratta. Quelli attualmente usati sono desueti - denuncia Polidoro - c'è una centralina che deve essere posta all'interno dell'abitazione, la Telecom deve perimetrare la casa. Ormai si possono usare quelli con il Gps che sono molto più utili".

"Con il dispositivo Gps, spiega il responsabile dell'Osservatorio carceri dell'Ucpi, potrebbero essere facilmente utilizzati per le misure alternative, per le cosiddette sanzioni di comunità, come nel caso di persone che devono scontare pochi mesi. Ci sarebbe un grosso sfollamento delle carceri, visto che il numero dei detenuti sta aumentando costantemente e arriveremo ben presto ai numeri di qualche anno fa. Il ministero della Giustizia, che fornisce periodicamente i dati sulle presenze nelle carceri non dà mai quelli sul numero di braccialetti utilizzati, ne abbiamo fatto più volte richiesta ma senza successo. Vogliamo capire qual è lo stato dell'arte - ribadisce Polidoro - come Osservatorio Carceri è il terzo anno che facciamo questa iniziativa, ogni 30 novembre. In occasione della giornata nazionale - fa sapere Polidoro - gli avvocati portano un braccialetto di plastica con su scritto "Più braccialetti meno carcere".

Macerata: convegno “Il carcere che verrà, verso la riforma del sistema penitenziario”

ilmascalzone.it, 30 novembre 2017

Convegno promosso dal Garante dei diritti e dall’Università di Macerata in programma per il 1° ed il 2 dicembre. Previste due sessioni su “Infanzia e carcere: quale tutela?” e su “L’eredità degli Stati generali nella delegata per la riforma dell’ordinamento penitenziario”.

Quale futuro per il sistema penitenziario italiano? Il quesito viene riproposto dal Garante dei diritti, Andrea Nobili, attraverso il convegno “Il carcere che verrà”, organizzato con l’Università di Macerata e patrocinato dall’Ordine degli avvocati maceratese, da quello degli assistenti sociali delle Marche e della Società San Vincenzo de Paoli. L’iniziativa, ospitata proprio nell’Università di Macerata che in questi anni ha riservato particolare attenzione al tema del carcere - il corso di laurea in Giurisprudenza è uno dei pochi in Italia ad avere un corso di diritto penitenziario - prevede due distinti momenti di riflessione. Nel pomeriggio del 1° dicembre, all’Auditorium di Unimc, incontro su “Infanzia e carcere: quale tutela?” Tema in agenda per il 2 dicembre, invece, “L’eredità degli Stati Generali nella delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario”, con un incontro al “Polo didattico Pantaleoni”.

“In Italia i figli dei detenuti che vivono il problema della separazione da un genitore sono circa centomila. Il convegno - sottolinea Nobili - intende porre al centro del dibattito il principio della tutela dell’interesse superiore del minore, al quale deve essere garantito il mantenimento del rapporto con il genitore, sia durante, sia oltre la detenzione, cercando di evitare che eventuali ricadute negative possano incidere sul loro percorso di crescita”. Ad affrontare questo delicato problema sono chiamati Gian Piero Turchi, psicologo dell’Università di Padova; Francesco Cascini, presidente della Commissione ministeriale in tema di ordinamento penitenziario minorile; Antonio Crispino, collaboratore del Corriere della Sera; Antonio Marsella dell’Università del Salento; Lia Sacerdote dell’associazione “Bambini senza sbarre”; Piergiorgio Morosini del Consiglio Superiore della Magistratura. Per l’appuntamento del 2 dicembre l’attenzione è riservata agli obiettivi perseguiti attraverso il percorso di approfondimento promosso dal Ministro Orlando ed effettuato negli ultimi due anni per procedere verso una sostanziale modifica dell’attuale legge penitenziaria. Il dibattito parteciperanno Lina Caraceni, docente di diritto penitenziario dell’Università di Macerata; Glauco Giostra, presidente della Commissione di riforma dell’ordinamento penitenziario; Fabrizio Siracusano dell’Università di Catania; Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze; Gabriele Terranova dell’Osservatorio carceri - Unione delle camere penali; Lucia Castellano, direttore generale esecuzione penale esterna e messa alla prova. Moderano le due diverse sessioni il Garante e la Presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Maria Cristina Ottavianoni.

Rimini: Camera penale “con il braccialetto elettronico meno detenuti nelle carceri”

riminitoday.it, 30 novembre 2017

In occasione della III edizione della “Giornata dei Braccialetti”, la Camera Penale di Rimini condivide e si associa alla denuncia dell’Unione delle Camere Penali Italiane circa l’illegale detenzione di tutti coloro che, pur avendo ottenuto gli arresti domiciliari, restano in carcere per la mancata disponibilità dei braccialetti elettronici e sollecita il Governo a porre rimedio a questo ingiustificato ritardo.

Diciassette anni fa è entrato in vigore l’art. 275 bis cpp, che prevede una particolare modalità esecutiva degli arresti domiciliari, ossia gli arresti domiciliari “controllati” (l’autoreclusione è garantita dall’uso di una specie di cavigliera, che consente di monitorare in modo continuativo gli spostamenti di una persona, allertando prontamente le forze dell’ordine in caso di allontanamento del soggetto dal luogo di esecuzione degli arresti); a fine 2013, poi, il legislatore ha stabilito che la prescrizione degli strumenti elettronici di controllo debba rappresentare la regola (la custodia cautelare in carcere è uno strumento da utilizzare come extrema ratio); sempre a fine 2013, infine, ha preso vita il nuovo art. 58 quinquies Ordinamento Penitenziario, che conferma l’utilizzo del braccialetto elettronico come strumento di controllo, anche dopo la condanna dell’imputato, nell’ipotesi di concessione della detenzione domiciliare.

L’intento è quello di contrastare il sovraffollamento carcerario e ridurre i rilevanti costi pubblici della detenzione. Senonché, nonostante la Magistratura stia facendo sempre più ricorso a questa misura, le scorte di braccialetti in dotazione alla polizia giudiziaria sono limitate e insufficienti. Duemila in tutto gli strumenti disponibili sul territorio nazionale, che portano alla creazione di una lista non regolamentata (in attesa di poter fruire dei dispositivi elettronici utilizzati da altri imputati) e, soprattutto, che portano a una sostanziale disapplicazione delle norme (gli imputati sono costretti a subire una detenzione carceraria che gli stessi giudici hanno riconosciuto sproporzionata ed inadeguata per la tutela della collettività), in contrasto con l’esigenza di superare e prevenire il sovraffollamento nelle carceri italiane.

Anche dopo l’aggiudicazione del recente bando di gara per la produzione di braccialetti elettronici, indetto per migliorare la situazione, non si hanno notizie precise sulla quantità e qualità dei nuovi braccialetti e sui tempi di

utilizzabilità. Mentre il sovraffollamento carcerario sta aumentando di giorno in giorno. Secondo i dati al 31 ottobre scorso a fronte di una capienza regolamentare di 50.544 unità, sono presenti nelle carceri italiane 57.994 detenuti, di cui 10.249 in attesa del giudizio di primo grado e quindi “presunti innocenti”.

Il giornalismo patibolare che spiana la strada alle fake news

di Goffredo Pistelli

Italia Oggi, 30 novembre 2017

L'agenda s'è già spostata sulle fake news, perché il New York Times, nientemeno, ha denunciato strane convergenze fra siti paragrillini e paraleghisti, smentite da grillini e leghisti ufficiali. E Matteo Renzi, che aveva recentemente accennato a un'attività russa sui social in coincidenza della campagna referendaria, ha chiesto, non una legge, ma ai padroni degli stessi social network di vigilare.

Tutto corre veloce e così è stata rapidamente archiviata la fase forcaiola che ha accompagnato le molestie sessuali in ambito cinematografico italiano. Fase culminata in un pubblico processo tv al regista Sergio Brizzi, accusato e subito mediaticamente condannato da un programma d'assalto e poi, a ruota, dalla giuria popolare di Twitter, presieduta da Asia Argento, in quanto vittima di molestie, e da una processione di magazine femminili adoranti, che pensano così di rifarsi una verginità engagée.

Il cortocircuito sta proprio qui, perché, sovente, quelli che strillano contro le fake news sono gli stessi che alimentano i processi sommari, le sentenze lampo, la Cayenna informativo-giudiziaria. Forse, prima di denunciare le fake news (ottima cosa, lo facemmo nell'ottobre dell'anno scorso documentando fole che bersagliavano l'allora premier Renzi) prima di denunciare le bufale online, dicevamo, converrebbe riflettere un po' anche su questa attitudine, di tanti giornalisti, a ergersi a Saint Just de noantri, pronti a far rotolare le teste per il gaudio di milioni di tricoteuses che condividono i filmati dei servizi sui social.

Perché le notizie farlocche, artatamente diffuse, abbeverano la stessa sete di sangue e di teste idealmente mozzate che loro, gli implacabili addattori al pubblico ludibrio, i guardiani della morale pubblica, elegantemente, alimentano.

E allora, si può inarcare il sopracciglio scandalizzandosi per le notizie false, per il numero imponente delle persone che le condividono, quando un deputato regionale siciliano, Cateno De Luca, è stato trattato come il nuovo Girolimoni, linciato moralmente come un Gheddafi della politica siciliana, sol perché l'avevano arrestato, ai domiciliari, il giorno dopo del voto regionale? Si può pontificare sulle fake news e praticamente ignorare, pochi giorni più tardi, che il gip ha rimesso in libertà quell'Al Capone della politica regionale, per l'inconsistenza degli indizi accusatori?

Come si fa a non capire che questa informazione patibolare, che vuol essere giustizia spietata e senza garanzie, è ciò che ara oggi il terreno dove le fake news germoglieranno facilmente domani?

Consiglio nazionale forense e Garante dei detenuti, insieme per la tutela dei diritti

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 30 novembre 2017

Oggi sarà sottoscritto un protocollo d'intesa dal Presidente del Cnf Andrea Mascherin e da Mauro Palma.

L'obiettivo è quello di promuovere e incentivare iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia e formazione sui temi della funzione della pena.

Tutelare, insieme, i diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Una collaborazione, già sancita ufficialmente l'anno scorso, tra il Garante dei detenuti e l'avvocatura che ora sarà operativa grazie al protocollo di intesa che verrà sottoscritto questa mattina, alle ore 10:30, presso la sede del Consiglio nazionale forense, dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma e il presidente del Cnf Andrea Mascherin.

La finalità dell'intesa consiste nella realizzazione di azioni comuni volte a promuovere e incentivare, anche tramite le Fondazioni del Consiglio, gli Ordini territoriali degli Avvocati e i Garanti regionali o locali, iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia e formazione sui temi della funzione (anche costituzionale) della pena, della esecuzione della stessa, sia nel circuito carcerario che non, al fine di fornire una informazione garantistica quanto più consapevole possibile.

Le parti si impegneranno a raggiungere diversi obiettivi, come lo sviluppo delle competenze in materia di esecuzione della pena anche attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e dell'educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei detenuti e delle persone private della libertà personale; il potenziamento delle conoscenze in materia di esecuzione della pena, condizioni della

detenzione, modalità alternative di esecuzione della pena, tutela dei diritti umani, diritti fondamentali della persona, giurisprudenza delle Corti europee; sviluppo e implementazione della conoscenza del ruolo dell'avvocato durante la fase esecutiva sia nell'ambito delle attività processuali che ultra-processuali e orientamento alla professione di Avvocato nell'ambito dell'esecuzione della pena.

L'attuazione di questi obiettivi consisterà nell'individuazione di modalità operative uniformi con le quali gli Ordini territoriali degli Avvocati, nella realizzazione degli eventi informativi e formativi, assicurino lo svolgimento di eventi e/o percorsi specifici in materia di esecuzione della pena, condizioni della detenzione, misure alternative, tutela dei diritti fondamentali della persona, tutela dei diritti umani; attuazione di corsi di formazione tenuti da avvocati e da esperti individuati dal Garante e tavoli di lavoro di tipo tecnico-scientifico per lo studio di tematiche attinenti in generale alla esecuzione della pena elaborando e/o raccogliendo idonei materiali illustrativi e divulgativi. Il progetto condiviso, in sintesi, è la tutela dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale. Una tutela che verrà portata avanti attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multidisciplinare e multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del detenuto o della persona privata della libertà personale per la tutela dei propri diritti.

Verrà, inoltre, sensibilizzata la società civile, oltre che gli operatori della giurisdizione nonché gli esercenti le professioni sanitarie e le persone detenute, al valore della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Per finire, ci sarà un impegno per elaborare un programma di incontri su base locale, sia nel circuito carcerario che fuori dello stesso, con il fine precipuo di diffondere e pubblicare una "Carta nazionale dei diritti della persona detenuta o della persona privata della libertà personale".

"41bis: vietato dire buongiorno, colloqui limitati e costrette a denudarsi"

Il Dubbio, 30 novembre 2017

Nel memoriale dell'ex Br Nadia Lioce le condizioni di vita al 41bis, i divieti totali, le misure disciplinari, la riduzione dei colloqui, dei quaderni, dei libri, delle sigarette. e la proibizione assoluta di rivolgere la parola agli altri detenuti.

Pubblichiamo alcuni passi della memoria scritta da Nadia Lioce in cui descrive le condizioni di vita in regime di 41bis. Nadia Lioce è l'esponente delle nuove Br che fu arrestata nel 2003 dopo uno scontro a fuoco nel quale morì un agente della Polfer. È stata successivamente condannata all'ergastolo per gli omicidi D'Antona e Biagi.

Il testo di questo memoriale è stato depositato dai suoi legali nel corso dell'udienza che si è tenuta lo scorso 24 novembre davanti al Tribunale dell'Aquila chiamato a pronunciarsi sulla denuncia per "disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone e oltraggio a pubblico ufficiale". Dopo una lunga serie di misure restrittive che avevano portato alla drastica riduzione del numero dei libri, quaderni e documenti tenuti in cella, Lioce aveva dato vita ad una serie di proteste battendo con una bottiglietta di plastica sul blindato delle propria camera detentiva.

La parola segregata - Non un "buongiorno" può essere scambiato. Così come effettivamente disposto dalla direzione dell'istituto de L'Aquila in data 6 novembre 2016. Un divieto di scambio di saluto tra detenuti presenti all'interno di una medesima sezione, che in concreto interrompe questa sopravvissuta tradizione e che è una delle espressioni, materializzate, di quella ambiguità aleggiante sulle regole del 41bis, che si genera tra disposizioni di legge, disposizioni del decreto di 41bis, apparentemente a raggio di azione circoscritto; e contenuti di giurisprudenza costituzionale (esempio: sent. C. Cost. 122/2017) che, dagli asseriti legittimi limiti alla comunicazione dei detenuti appare escludere, e con un argomento pesante quale quello dell'invulnerabilità della persona, la possibilità di precludere comunicazioni tra detenuti compresenti in una sezione, in quanto argomenta di limitazioni alla facoltà dei detenuti di intrattenere colloqui diretti con persone esterne all'ambiente carcerario. Uno slittamento che pare essere potuto avvenire in una condizione generale formata da una reiterazione di rappresentazioni pubbliche del carcere come un "santuario", ovvero luogo in cui chi vi si trovi è invulnerabile, incontrollabile e incoercibile, opposte alla realtà della prigione, in cui le libertà sono a priori residue, e chi vi è rinchiuso è "coatto", che hanno sollecitato un'aspettativa pubblica giustificante le scelte politiche alla base della legiferazione.

In ogni caso, ricostruendo gli avvenimenti, "la parola" segregata fu in realtà introdotta già da una circolare ministeriale nell'agosto 2008, cioè circa 10 anni fa, plausibilmente come sperimentazione della successiva introduzione legislativa. La "parola", ovvero quella facoltà innata del genere umano che storicamente presso un po' tutte le civiltà ne tipicizza la dignità rispetto alle altre specie animali, viene criminalizzata in se stessa.

Verso il detenuto in 41bis che non si auto-inibisce, lo è dal 2008 in poi con la sanzione disciplinare, sebbene non prevista come indisciplina specifica dall'ordinamento penitenziario né dal regolamento di esecuzione almeno fino al settembre 2017, ma, si presume, suscettibile di sanzione in quanto inosservanza di un ordine. Ma verso chiunque altro "consentisse" al detenuto in 41bis di "comunicare" con "l'esterno" (presumibilmente anche del gruppo) - dal personale penitenziario, all'avvocato, al familiare, a chiunque solidarizza previsione legislativa del 2009 è l'incriminazione penale. E tenuto conto che "verba volant", che significa che le parole non hanno consistenza

materiale, né in se stesse potenzialità di effetti materiali, intorno a questa criminalizzazione è venuto a formarsi un grumo anti-giuridico potenzialmente ad alto tasso di criminogenità, potendo chiunque essere accusato di qualunque cosa.

Questa innovazione legislativa, insieme a quella che andava a creare un regime speciale per il diritto di difesa del detenuto in 41bis limitandone le ore di colloquio e la durata delle telefonate (ne-anni arrivate alla consulta e dichiarate incostituzionali) e insieme centralizzazione presso un unico Tribunale di Sorveglianza - quello territoriale del Ministero decretante la misura- dei reclami contro i decreti di 41bis, andarono ad integrare il nuovo paradigma del "carcere duro". Un paradigma la cui specificità rispetto al precedente è la capacità di proiezione di conseguenze a largo raggio, molto oltre l'ambito dei suoi "ristretti" o dell'intera popolazione detenuta, venendo ad incidere sul ruolo e sull'operatività di tutta la Magistratura di Sorveglianza.

Il regolamento emendato - Fino al 2005, la sezione 41bis femminile era quella di Rebibbia, a Roma, dove le restrizioni applicate erano quelle di legge e generali, e il personale penitenziario era ordinario. Quella sezione nel 2009 chiuse. In quella aquilana, aperta nell'ottobre 2005, per applicare il "massimo rigore" fu adottato l'espedito di elaborare ed affiggere nella saletta della sezione un regolamento apposito per la sezione, che voleva dare l'impressione che, data la peculiarità di genere della sezione, essendo femminile in un carcere esclusivamente maschile, ne servisse uno apposta, altrimenti esisteva un regolamento di istituto che era vigente a tutti gli effetti. In realtà, quando nel 2006 fu chiesto di poter acquisire il regolamento d'istituto - tutti gli istituti devono averne uno - non fu opposto un diniego, non sarebbe stato giustificabile, ma fu affissa una copia del regolamento mancante di alcune pagine iniziali e anche al suo interno. Se ne dovette perciò reclamare l'affissione nella sua interezza al Magistrato di sorveglianza. E infatti così fu fatto quando il magistrato lo ordinò. Allora si poté scoprire che, quelle mancanti, erano pagine concernenti modalità di perquisizione personale, quantità e generi alimentari, di vestiario e altro, detenibili in cella. Ambiti in cui la prassi nella sezione femminile non osservava il regolamento a scapito delle detenute, fino a quel momento ancora poco esperte.

La sottoscritta farà alcuni esempi pratici: le "perquisizioni personali con denudamento" venivano fatte con denudamento integrale nonostante il regolamento d'istituto prescrivesse che il detenuto restasse con gli indumenti intimi. Un altro esempio: il regolamento d'istituto prevedeva che in cella si potessero detenere 10 pacchetti di sigarette. Quello di sezione non contemplava l'argomento, sicché la quantità detenibile veniva comunicata oralmente. Diventarono 8, poi 6, poi 4. E il momento della decisione di ridurre da 8 a 6 ecc. era quello in cui nel corso della perquisizione della cella, a quel tempo settimanale, se ne trovavano 7, poi 5 e così via. Alla detenuta veniva contestata la detenzione di un "eccesso", alla prevista e scontata rimostranza, la prima volta c'era l'avvertimento, la seconda il rapporto disciplinare. E così per ogni variazione in senso restrittivo che potesse/ volesse essere inventata. A quel tempo, fino a tutto il 2009, era un metodo, poi è diventato periodico, mentre, più in generale, anche sui generi detenibili in cella il dipartimento ha sussunto molte delle potestà prima in capo, almeno formalmente, ai direttori.

Reati puniti con l'ergastolo fuori dal rito abbreviato
di Claudia Morelli

Italia Oggi, 30 novembre 2017

I reati più gravi, quelli puniti con l'ergastolo, rimarranno fuori dall'ambito di applicabilità del rito abbreviato, che permette al condannato di ottenere uno sconto di pena come "contropartita" di aver chiesto di essere giudicato già in fase di udienza preliminare e non in dibattimento. Con conseguente deflazione dei processi penali.

La nuova disciplina riguarda i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. A meno che alla medesima data sia già stata presentata richiesta. Mercoledì l'aula della Camera ha approvato, anche con i voti del Pd, un provvedimento proposto dalla Lega, che non ha invece potuto contare sui voti "dell'alleato" politico alle prossime elezioni, Forza Italia che ha ritenuto il testo di stampo "giustizialista" e con profili di incostituzionalità.

Il provvedimento comunque passa all'esame del Senato. In linea generale, sono esclusi dall'applicabilità del rito abbreviato i reati puniti con la pena dell'ergastolo ma il testo disciplina alcune ipotesi nelle quali comunque l'imputato di un reato gravissimo può accedervi, sia in fase di udienza preliminare sia in fase dibattimentale sempre che processualmente non si sia addivenuti da una diversa qualificazione del fatto-reato, con conseguente derubricazione.

Il provvedimento modifica anche un aspetto del rito abbreviato per tutti gli altri reati gravi che non sono puniti con l'ergastolo ma sono di competenza della Corte d'assise, per fare in modo che in questi casi sia sempre la corte d'assise (con la integrazione dei giudici popolari) ad emettere sentenza e non il giudice delle indagini preliminari. Altro aspetto riguarda i delitti contro la persona (cioè tutti quelli previsti dagli articoli 575 a 623bis del codice penale) che, se non puniti con l'ergastolo, possono accedere al beneficio ma "ridotto": lo sconto di pena infatti dovrà essere calcolato sulla pena stabilita tenendo conto anche delle circostanze aggravanti quali l'aver agito con crudeltà

e sevizie, che non potranno più essere “compensante”, diciamo, con quelle attenuanti.

Nel testo approvato dalla commissione giustizia, che comunque ha ricevuto il via libera dalla commissione affari costituzionali, non era prevista una norma transitoria, che è stata introdotta in aula con emendamenti del Pd per rendere applicabile la normativa restrittiva anche ai processi in corso.

Riforma del rito abbreviato: stop agli sconti di pena per i reati più gravi

di Liana Milella

La Repubblica, 29 novembre 2017

Su proposta della Lega la Camera esclude i reati più gravi dalle riduzioni di pena. Forza Italia si smarca. “Non si può parlare di garantismo se c’è l’assassino con il coltello in mano. Se non si è d’accordo su questo non si è d’accordo su nulla”.

Parola di Matteo Salvini, il leader della Lega, contro Forza Italia. Dopo il nient a Gallitelli, in sole 48 ore, il secondo round, nell’aula di Montecitorio, si gioca sul “rito abbreviato”. La Lega propone una legge che vieta il processo rapido, con sconto di pena di un terzo, per tutti i reati gravi, da ergastolo, compresi stalking e femminicidio, ottiene i voti del Pd, di M5S e di Fratelli d’Italia, ma il partito di Berlusconi si defila.

“Problemi di costituzionalità” dice l’avvocato forzista Francesco Paolo Sisto. Finisce con un’astensione che però irrita pure le donne del partito dell’ex Cavaliere. Infatti votano a favore della proposta leghista alcune deputate, tra cui Daniela Santanché, Michaela Biancofiore e Gabriella Giammanco. Che commenta: “Sì, certo, che ho votato per la legge leghista. Perché l’abbreviato è accettabile solo per piccoli reati, ma non certo per chi ha usato violenza, come nei casi di femminicidio o di stalking”.

Non vota a favore, ma esce dall’aula, l’ex ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna. Anche se, a suggerire la bocciatura della proposta leghista, che ha poi scatenato l’ira di Salvini, in realtà è stato Nicolò Ghedini. Niente a che vedere con qualche processo particolare, come pure si mormora tra i banchi della Camera.

La ragione è tutt’altra. Abolire l’abbreviato significherebbe, secondo il guru giuridico di Berlusconi, non deflazionare i processi, ma soprattutto costringere le donne a testimoniare in aula e rispondere anche a dure cross examination, e sottoporsi poi a una giuria popolare in corte di assise. Dunque una pura questione di diritto. Ma tant’è.

In vista delle elezioni e dell’alleanza tra Forza Italia e Lega, quello che colpisce, a su cui il Pd non fa sconti, è la prima spaccatura tra i due partiti proprio sulla giustizia. Che in aula ha visto da una parte il leghista Nicola Molteni, colui che ha firmato la proposta, e dall’altra il forzista Sisto. “Nessuno sconto o premio ad assassini e criminali” dice Molteni, che ricorda come la norma sull’abbreviato fosse già stata approvata alla Camera nel 2015, ma al Senato fu “dimenticata” durante la discussione del processo penale. Usa parole dure Molteni: “Il Senato ha pensato vergognosamente di affossarla”.

Tant’è che l’allora ministro della Famiglia Enrico Costa, che ieri ha votato a favore, scrisse ai presidenti delle Camere per recuperarla. Purtroppo, anche stavolta, il Senato sarà la tomba dell’abbreviato, nonostante l’ampia maggioranza (318 sì, 33 no, 30 astenuti) che lo ha licenziato alla Camera, perché i tempi non consentono di votare la norma anche lì. Ma resta lo scontro tra Lega e Forza Italia, su cui i Dem non risparmiano le ironie.

“Se il buongiorno si vede dal mattino...” dice il renziano David Ermini, commentando il no di Forza Italia a una riforma “giusta ed equilibrata”. Il capogruppo dei Democratici in commissione Giustizia Walter Verini è netto: “Ogni giorno si registra una frana nell’alleanza tra Forza Italia e la Lega. Dopo la sconfessione di Berlusconi da parte di Salvini per il generale Gallitelli, candidato durato neanche qualche ora, eccoci allo scontro sull’abbreviato. Insomma Forza Italia e Lega stanno litigando a tutto campo”. Come dice la Pd Stefania Covello, “è un matrimonio di puro interesse finalizzato alla spartizione del potere”.

Stop agli sconti di pena per i reati più gravi: la legge leghista passa, ma senza i voti di Fi

di Elisa Calessi

Libero, 29 novembre 2017

A giudicare il clima che c’era ieri alla Camera dei deputati tra leghisti e azzurri, è ragionevole dubitare su cosa accadrà nei prossimi mesi. Ma, del resto, il quadro è chiaro: destinati a stare insieme, nonostante le differenze siano tante, tantissime. E le diffidenze pure. Non solo sulla leadership. Si è visto ieri a Montecitorio.

L’oggetto dello scontro, come già in passato, è stata la giustizia. In particolare la proposta di legge della Lega, sostenuta anche dal Pd e dall’intera maggioranza, di eliminare dal codice penale la possibilità di accedere al rito abbreviato, quindi a uno sconto di pena, per reati gravi come l’omicidio di un congiunto, lo stupro, lo stalking. Testo approvato in serata con 318 voti a favore, 33 contrari e 30 astenuti.

In Commissione, infatti, Lega e Fratelli d’Italia hanno stretto un accordo con il Pd, ottenendo che la proposta,

presentata dal leghista Molteni, fosse fatta propria da tutta la maggioranza, sull'onda del clamore per i reati di femminicidio. Già in quella sede, però, Forza Italia ha deciso di astenersi. E lo stesso ha fatto in Aula, trovandosi sulle stesse posizioni di M5S e Sinistra Italiana. "Se non si è d'accordo sulla cancellazione dello sconto di pena e il rito abbreviato per i colpevoli di omicidio e stupro, non si è d'accordo su nulla", ha messo in chiaro Salvini in una conferenza stampa convocata alla Camera.

A far infuriare il leader della Lega è il fatto che nella notte il partito azzurro ha presentato emendamenti soppressivi dell'intera legge, insieme a Mdp e Sinistra italiana. Da qui la sfuriata di Salvini e la minaccia di far saltare l'alleanza con Fi: "A Berlusconi chiedo serietà: un'alleanza c'è, se c'è serietà".

Scontro che segue alla presa di distanza di Salvini rispetto all'idea di Berlusconi di proporre come candidato premier del centrodestra il generale dell'Arma dei Carabinieri Leonardo Gallitelli. È la giustizia, però, che ha riaperto antichi dissapori, tornando a separare le due destre: da una parte Forza Italia, dall'altra Lega e Fratelli d'Italia. Sulla giustizia "si pone un problema politico serio", si mormorava ieri nei crocchi leghisti in Transatlantico.

"Sorprende l'astensione di Fi, spero che si ravveda: dovrebbe porsi il dubbio di come mai i loro alleati in questa battaglia sono Sinistra italiana e Mdp", si è sfogato il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano Fedriga. Francesco Paolo Sisto, deputato di Fi e autore di uno degli emendamenti all'articolo 1 della proposta Molteni, minimizzava: "Con la Lega non c'è nessun disaccordo, i temi della giustizia penale non sono temi politici, ma giuridici. Riguardano scelte che prescindono dalla condivisione di un percorso politico".

Per il Carroccio non è così. Sono temi dirimenti per la campagna elettorale. E la spaccatura rischia di avere conseguenze, almeno nel breve termine, se è vero che l'incontro previsto tra Berlusconi, Salvini e Meloni, dopo la giornata di ieri, è probabile sarà rinviato.

Per una volta è il Pd a puntare il dito contro le divisioni altrui: si tratta, per il dem David Ermini, "di una proposta di buon senso, per questo il Pd la sostiene; lo scontro cui stiamo assistendo tra Fi e Lega è, perciò, assurdo: avviene su una riforma giusta ed equilibrata. Viene da dire: se il buongiorno si vede dal mattino". Ed è naturale che si traggano le conseguenze sul dopo: "Assistiamo a una battaglia fra forze che pretendono di presentarsi al Paese come alleate, ma che evidentemente pensano solo a un patto di potere nel completo disinteresse dei cittadini", ha detto la deputata dem Fabrizia Giuliani.

Dichiarazioni senza difensore utilizzabili nell'abbreviato

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 29 novembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 28 novembre 2017 n. 53662. Le dichiarazioni spontanee anche rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Il perimetro di utilizzabilità è però circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed agli eventuali riti a prova contratta, esso non hanno invece alcuna efficacia probatoria in dibattimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 53662 del 28 novembre, affermando un principio di diritto.

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'imputato a tre anni di reclusione emessa all'esito di un giudizio abbreviato per rapina aggravata. Il ricorrente aveva eccepito, tra l'altro, che le dichiarazioni rese dall'indagato non sarebbero utilizzabili visto che era stato "già colpito da indizi di reità" essendo stato riconosciuto dall'offeso nel corso della ricognizione fotografica. La Cassazione però afferma che dalla sentenza impugnata si evince che l'imputato aveva deciso "spontaneamente" di rendere dichiarazioni alla polizia nel corso della fase di ricerca del colpevole, senza dunque subire pressioni o sollecitazioni. Ed il codice "non prevede alcuna limitazione all'esercizio di tale facoltà di interlocuzione spontanea dell'indagato con l'autorità procedente, sia essa la polizia giudiziaria che il pubblico ministero".

Per cui, una volta escluso che le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato siano affette da inutilizzabilità patologica, il collegio ha ribadito la loro utilizzabilità nel giudizio abbreviato, posto che l'articolo 350, comma settimo, c.p.p. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale. Correttamente dunque, continua la sentenza, la Corte di appello ha affermato la utilizzabilità delle dichiarazioni contestate.

La Suprema corte ricorda poi che vi è un diverso indirizzo in base al quale "qualunque "dichiarazione" sia essa spontanea, che sollecitata assunta senza le garanzie previste dall'art. 64 cod. proc. pen. è radicalmente inutilizzabile in quanto la regola prevista dall'art. 63 comma 2 cod. proc. pen. ha una portata generale estensibile anche alle dichiarazioni raccolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria". Tuttavia la II Sezione penale ritiene che tale orientamento vada disatteso in quanto "la lettera dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. è esplicita nel prevedere l'inutilizzabilità "relativa", ovvero solo dibattimentale delle dichiarazioni spontanee, il che impedisce di ritenere che la regola specifica in essa prevista possa essere "vanificata" dalla disciplina generale che sancisce l'inutilizzabilità

assoluta delle dichiarazioni rese dall'indagato senza garanzie". La norma, prosegue, "si configura piuttosto come un'espressa eccezione a tale regola, che trova la sua ratio nella natura eminentemente "difensiva" e "libera" delle dichiarazioni spontanee. La scelta personalissima dell'indagato di offrire la propria versione dei fatti è, infatti, tutelata dal codice di rito sia che l'accusato decida di rivolgersi alla polizia giudiziaria, sia che lo stesso si presenti al pubblico ministero".

Ripristinare le pensioni e le indennità di disoccupazione ai detenuti
osservatori@repressione.info, 29 novembre 2017

Lettera aperta al ministro della Giustizia. Associazione Yairaiha e Cobas assieme chiedono il ripristino delle prestazioni disoccupazioni e delle pensioni revocate ai detenuti per effetto della Fornero.

"Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Presidente dell'Inps Prof. Tito Boeri. Con l'entrata in vigore della L. 92/2012, in base all'art.2 commi 58/63, dallo scorso maggio sono state revocate le prestazioni previdenziali a circa 15.000 detenuti. Molti detenuti si sono rivolti alle scriventi per essere supportati nelle procedure legali al fine di riottenere la prestazione previdenziale revocata. Per alcuni di loro è stata presentata diffida nei confronti dell'Inps per il ripristino delle pensioni e dell'indennità di disoccupazione(Naspi) revocati in precedenza, in quanto detto provvedimento va a ledere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione(artt. 25 e 38) svincolati, peraltro, dal titolo del reato.

In merito all'indennità di disoccupazione c'è da sottolineare che la Legge, al comma 58 dell'art.2, stabilisce che il giudice debba dimostrare la provenienza fittizia della contribuzione da cui deriva la prestazione ed anche in assenza di pronunciamenti giuridici in merito: in ciò, va evidenziato il carattere arbitrario della revoca in quanto la prevalenza dei detenuti lavora alle dipendenze del Ministero della Giustizia stesso.

A seguito della recente sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, Daniela Matalucci, con cui si dispone il ripristino della pensione di invalidità a favore del detenuto e che costituisce un precedente importante, vi invitiamo a voler ripristinare i trattamenti previdenziali revocati sino ad oggi e a voler rivedere una norma che nello specifico pone una discriminante ulteriore su persone che stanno già scontando la pena per i reati commessi. La richiesta di un vostro intervento immediato mira a ristabilire innanzi tutto il diritto di coloro che si sono visti da un giorno all'altro revocare il beneficio ; inoltre, a fronte della sentenza di Teramo volta a ribadire i principi costituzionali ignorati dalla Legge Fornero, consideriamo opportuno da parte dell'Inps evitare la valanga di ricorsi che incombe, e l'ulteriore danno erariale per il futile esborso di spese legali a carico INPS, ovvero dei suoi contribuenti lavoratori e pensionati. Certi che avvierete una riflessione in tempi brevi, vogliate gradire distinti saluti.
per Associazione Yairaiha Onlus (Sandra Berardi)
per Cobas Confederazione dei Comitanti di Base (Vincenzo Miliucci)

Detenuti africani, speranza imprigionata
di Lorenzo Rosoli

Avvenire, 29 novembre 2017

Sono il 16,52% dei reclusi in Italia. Poveri, lontani dalle famiglie: per loro è più facile finire in carcere e più difficile accedere alle misure alternative. Presentato a Opera dossier di "Nigrizia".

Se sei africano, sarà più facile finire in prigione. E restarci. Forse per una "vocazione" a trasgredire e delinquere più forte fra gli stranieri che fra gli italiani, come vuole la vulgata populista e securitaria che va per la maggiore? No. La realtà delle cose dice altro. Dice, ad esempio, che "agli stranieri si applica con maggiore facilità la custodia cautelare in carcere", in particolare per il "pericolo di fuga" o di "reiterazione della condotta illecita". Dice, dati alla mano, che in materia di misure alternative "i detenuti o condannati stranieri hanno difficoltà ad accedervi principalmente perché non hanno radici stabili nel nostro Paese", annota Mario Angelelli, presidente di Progetto Diritti Onlus.

È, questa, una delle voci raccolte nel dossier "L'Africa dietro le sbarre", pubblicato dalla rivista Nigrizia, storico mensile dei Comboniani. Un ritratto lucido e appassionato, quello presentato ieri nel teatro della casa di reclusione di Opera, alle porte di Milano, dall'autrice del dossier, Carolina Antonucci, alla presenza del direttore di Nigrizia padre Efrem Tresoldi e del redattore Gianni Ballarini, introdotti dal direttore di Opera, Giacinto Siciliano (che presto andrà a dirigere San Vittore) e dal cappellano don Antonio Loi, moderati dal consigliere regionale Fabio Pizzul, in dialogo con Valeria Verdolini, sociologa del diritto, presidente di Antigone Lombardia, e con le testimonianze offerte da alcuni detenuti.

Come Samuel, fuggito dalla Nigeria, dove gli hanno ucciso il padre, la madre, i fratelli, le sorelle: arrivato in Italia, la combinazione micidiale di povertà, marginalità, assenza di legami e reti lo ha trascinato in una deriva che lo ha portato fino al carcere. "Per uno straniero è più facile essere fermato e arrestato. E gli sarà più difficile avere un

bravo avvocato, vista la sua fragilità economica, come gli sarà più difficile accedere alle misure alternative, pensate per chi - com'è in genere per il detenuto italiano - ha famiglia, relazioni stabili, una comunità di riferimento - spiega Verdolini. Il fatto è che il carcere non corrisponde più alla realtà della popolazione carceraria odierna”.

L'ordinamento penitenziario, regolato dalla legge di riforma del 1975, ha preso la sua forma attuale prima che le migrazioni internazionali sviluppassero il loro impatto, sottolinea dal canto suo Antonucci. Ed è una “criminalità di sussistenza, surrogato della possibilità di lavoro, quella che riguarda tanti stranieri: reati commessi per vivere e mangiare”, osserva l'autrice del dossier. “Non è facile costruire percorsi di reinserimento per chi non ha famiglia, non ha nessuno, e magari la prospettiva dell'espulsione dall'Italia. Eppure il carcere dev'essere utile, anzitutto per la persona reclusa”, aveva detto in apertura il direttore Siciliano.

Gli studi, sia nazionali sia internazionali, si ricorda nel dossier, documentano come la pena detentiva sia la più costosa e nel contempo la meno idonea a ridurre la recidiva. Ma per investire sulle misure alternative serve una precisa volontà politica, una lungimiranza auspicata ieri a più voci, perché il carcere sia, come ha detto don Loi, un “imparare a camminare insieme, a condividere speranze”.

“Nel nostro Paese sono soprattutto tossicodipendenti e migranti a finire in prigione”, si legge nel dossier. Al 30 aprile 2017 su 56.436 detenuti in Italia, gli stranieri erano 19.268. Al secondo semestre 2016, sul totale dei carcerati, gli africani erano il 16,52%. Di questi, il 37,37% erano marocchini, il 21,57% tunisini, il 9,92% nigeriani, il 7,25% egiziani e il 4,96% senegalesi. Quasi tutti maschi: il 97,6%.

Misure alternative: solo il 3,1% dei reclusi marocchini ne usufruisce, quando rappresentano il 6% sul totale dei detenuti. Analoga difficoltà d'accesso per tunisini e nigeriani. Fra i problemi messi in risalto dal dossier: la povertà; la lontananza delle famiglie; i trasferimenti, più frequenti per gli stranieri che per gli italiani; la difficoltà di esercitare il diritto al culto; l'“anomalia delle sezioni etniche”, formatesi negli istituti di pena e giustificate con “ragioni di sicurezza”, ma tali da pregiudicare i percorsi di integrazione, rieducazione e reinserimento.

Firenze: “più braccialetti meno carcere”, il 30 novembre manifestazione nazionale Ucpi
camerepenali.it, 28 novembre 2017

Per il 3° anno consecutivo la Camera Penale di Firenze - quest'edizione unitamente alla Camera Penale di Pisa - organizza la “Giornata dei braccialetti”, dando seguito all'iniziativa voluta dall'Osservatorio Carcere “+ braccialetti - carcere” al Congresso dell'U.C.P.I. di Cagliari del 2015. Per il 3° anno consecutivo la Camera Penale di Firenze - quest'edizione unitamente alla Camera Penale di Pisa - organizza la “Giornata dei braccialetti”, dando seguito all'iniziativa voluta dall'Osservatorio Carcere “+ braccialetti - carcere” al Congresso dell'U.C.P.I. di Cagliari del 2015.

L'Unione Camere Penali Italiane, da tempo, denuncia la mancata applicazione dell'art. 275 bis C.P.P., in vigore ormai da 17 anni e da 4 anni considerata la regola da seguire nella concessione degli arresti domiciliari. Dal 2000 la norma ha trovato rarissima applicazione, con costi pari a milioni di euro. Solo recentemente i Magistrati l'applicano nei limiti consentiti dal numero degli apparecchi disponibili, duemila. Liste di attesa e ingiustificate detenzioni in carcere non sono bastate ad accelerare i tempi per eliminare una delle tante vergogne del nostro sistema penale. Dopo l'aggiudicazione del recente bando di gara per migliorare la situazione, non si hanno notizie precise sulla quantità e qualità dei nuovi braccialetti e sui tempi di utilizzabilità. I dati al 31 ottobre scorso, confermano che il sovraffollamento sta aumentando di giorno in giorno. A fronte di una capienza regolamentare di 50.544 unità, sono presenti nelle carceri italiane 57.994 detenuti, di cui 10.249 in attesa del giudizio di primo grado e quindi “presunti innocenti”. Il braccialetto elettronico, applicato con successo in altri Paesi Europei, è uno degli strumenti indispensabili per una maggiore concessione degli arresti domiciliari e, se fornito di moderne tecnologie, potrebbe favorire anche un aumento delle misure alternative, oggi dette di comunità. A Firenze e nelle altre città, il 30 novembre, i penalisti metteranno a fuoco la situazione attuale, per chiedere conto al Governo di questo ingiustificato ritardo.

I 35 Garanti dei diritti dei detenuti si riuniscono oggi a Firenze

Il Dubbio, 28 novembre 2017

Gli incontri proseguiranno il 1° e il 2 dicembre all'auditorium di Santa Apollonia. Oggi, a Firenze, presso Palazzo Bastogi, si terrà un incontro del Coordinamento nazionale dei garanti dei diritti dei detenuti con più di 35 garanti da varie parti d'Italia, tra cui il Garante nazionale Mauro Palma, quello regionale della Toscana Franco Corleone e il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria Antonio Fullone.

Ad aprire i lavori sarà lo stesso Franco Corleone, seguiranno i saluti delle autorità: il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani; Luigi Dei, rettore dell'Università degli studi di Firenze; Paolo M. Mancarella, rettore dell'Università di Pisa; Francesco Frati, rettore dell'Università degli studi di Siena; Pietro

Cataldi, Rettore dell'Università per Stranieri di Siena; il già citato Antonio Fullone e Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze.

I temi che principalmente verranno trattati riguardano il continuo e progressivo aumento della popolazione detenuta, i decreti delegati di riforma dell'ordinamento penitenziario e del regime delle misure di sicurezza, il monitoraggio post chiusura degli Opg e il funzionamento delle Rems, la costituzione della rete Npm (National Preventive Mechanism) tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali, attualmente all'esame del Comitato Onu per la prevenzione della tortura. Il Npm si è difatti istituito in Italia con l'insediamento del garante nazionale dei detenuti. Sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente, come richiesto agli stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat). Tale protocollo, infatti, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2002, prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed è stato ratificato dall'Italia nel 2012. Nel 2014 il Garante nazionale è stato designato dall'Onu come organismo di "National Preventive Mechanisms". Gli incontri proseguiranno venerdì 1° e sabato 2 dicembre presso l'Auditorium di Santa Apollonia.

Il Ministro Orlando: "entro l'anno concluderemo la riforma delle carceri"

Askaneews, 26 novembre 2017

"Penso che ci siano assolutamente tutti i termini perché la riforma delle carceri sia conclusa entro fine anno questo è anche il sistema per affrontare in modo strutturale una questione, che più volte abbiamo dovuto affrontare in passato, che è quella del rischio di condanne del nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Così il Ministro Orlando intervenuto a "Storiacce" di Raffella Calandra, su Radio 24 si esprime in merito alla riforma delle carceri e aggiunge: "La prima trincea dei provvedimenti è già alla Presidenza del Consiglio, quindi compete al Presidente del Consiglio definire l'ordine del giorno.

Il Ministro poi prosegue: "Io non credo che si debba temere in termini di consenso perché penso che si debba e si può spiegare all'opinione pubblica che un carcere che funziona male è un carcere che genera insicurezza, dove aumenta la recidiva e dove alla fine i soldi spesi dai contribuenti rischiano di alimentare più la spirale criminale che non un percorso di rieducazione e di reinserimento".

Andrea Orlando poi spiega: "Naturalmente ci vuole anche una capacità di riconoscere quando c'è un ravvedimento, quando c'è una capacità di rimettersi in gioco e quando non c'è e questo è l'impianto che abbiamo cercato di dare alla riforma, quindi nessun elemento di cancellazione della responsabilità, ma viceversa una più forte definizione delle responsabilità del detenuto, ma anche di chi deve valutare il suo comportamento e io credo che sia un elemento di civiltà che viene ad essere conquistato, ma è anche un elemento a tutela di una comunità che deve essere sicura e per questo deve poter esigere un carcere che funziona meglio"

Lo Stato si distingue dalla mafia col rispetto dei diritti fondamentali - "Penso che lo Stato si debba distinguere dalla mafia anche per il modo in cui tratta gli individui rispetto ai diritti fondamentali della persona che non sono soppressi neppure quando ci si trova di fronte al più esperto dei criminali". Con queste parole, il ministro della Giustizia - Andrea Orlando - intervistato per la trasmissione Storiacce - rivendica la decisione di concedere un permesso speciale ai familiari di Riina, per poterlo raggiungere poco prima della morte.

"Nel momento in cui ci si avvicina al momento della morte credo che l'elemento dell'umana pietà debba caratterizzare l'azione dello stato democratico, non solo perché è giusto ma anche per distinguersi appunto da chi pietà non l'ha avuta nel corso di tutta la sua esistenza"

41bis non funziona? Assurdo - Sull'allarme lanciato da un sindacato di Polizia penitenziaria, ora che si discute della successione di Riina, che i boss facciano uscire dal carcere messaggi, il Ministro commenta: "Stiamo parlando di una cosa assurda perché o il 41 bis non funziona, e allora andava denunciato quando non funzionava, ma non è che rischia di funzionare meno dopo la morte di Totò Riina" e sottolinea: "Noi non abbiamo elementi per dire che il 41 bis sia diventato più permeabile rispetto al passato. È uno strumento che sta funzionando, è uno strumento che ha consentito di isolare i boss all'interno del carcere.

Dobbiamo semplicemente mantenerlo e mantenere quell'impianto, non abbiamo specifiche misure da assumere in ragione di un fatto" e prosegue sottolineando che "Nessuna indagine mette in evidenza questa eventualità che è stata denunciata, tra l'altro, soltanto da una sigla sindacale. Il 41 bis è pensato, studiato e gestito in modo tale da evitare anche che situazioni di stress lo possono mettere in discussione, quindi noi non abbiamo nessuna segnalazione del fatto che il 41 bis in qualche modo sia diventato meno efficace rispetto al passato e né che vada in crisi sulla base di eventi di carattere straordinario".

Per il ritorno in libertà dei mafiosi possiamo solo controllare con le forze di polizia - "È un tema reale che mi è stato posto anche dalla magistratura palermitana, cioè il fatto che dopo aver scontato la pena, alcuni importanti capi di caratura criminale molto elevata si ritrovano sul territorio. Bisognerà vedere se hanno mantenuto ancora quella forza

che avevano quando sono andati in carcere. Però è anche vero che non c'è nessuno strumento, se non quello dell'attività di prevenzione di controllo sul territorio, che ci consenta in qualche modo di privare della libertà una persona che ha espiato la sua pena. Semmai c'è da chiedersi se le pene sono adeguate, noi in alcuni casi siamo intervenuti per aumentarle”.

Così il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, in merito alla questione del ritorno in libertà dei mafiosi e aggiunge: “È un tema reale che non si può risolvere con un provvedimento specifico, bisogna utilizzare tutti gli strumenti di cui disponiamo quindi l'attività delle forze di polizia, la magistratura in funzione di attività di prevenzione e quant'altro prevede il nostro ordinamento”.

Taranto: l'odissea di Angelo Massaro dopo vent'anni in cella per un errore giudiziario
di Vittorio Ricapito

La Repubblica, 25 novembre 2017

“La burocrazia non mi fa lavorare”. La sua odissea non è ancora finita. Angelo Massaro ha 51 anni e 20 li ha trascorsi ingiustamente in galera per un omicidio mai commesso. Uscito dal carcere a febbraio scorso dopo la revisione del processo, ha aperto con la moglie e i figli una pescheria a Fragagnano ma combatte ancora con i paradossi della burocrazia e gli errori del suo passato: “Vivo nel terrore di tornare in carcere e lo Stato non mi permette di rifarmi una vita”.

Massaro è interdetto dai pubblici uffici e per essere riabilitato deve pagare allo Stato 100mila euro, le spese di giustizia di una sentenza per droga di 20 anni fa e di alcuni ricorsi persi. “Ma se non mi fanno lavorare, come faccio a guadagnare quei soldi? Dovrei fare il delinquente?”.

La mattina lavora part-time in un negozio di frutta. Vorrebbe occuparsi da titolare della pescheria, ma non può avere la licenza e teme di commettere errori. Prima di aprire ha scritto al prefetto e ai carabinieri. “Ho mandato la dichiarazione dei redditi della mia famiglia per dimostrare che è tutto in regola e ho chiesto se stavo commettendo un reato.

Mi hanno risposto che avrebbero indagato”. Con il sostegno di moglie e figli Massaro sta ricostruendo piano piano la sua vita, interrotta a fine 1995 con l'arresto per l'omicidio di Lorenzo Fersurella. È stato vent'anni in carcere per una consonante male interpretata in una intercettazione telefonica. Disse alla moglie che avrebbe fatto tardi perché portava u muers, termine dialettale per indicare un carico pesante, in quanto aveva un mezzo meccanico attaccato al rimorchio dell'auto. Ma fu interpretato come u muert, il cadavere. “Le prove della mia innocenza c'erano”, racconta ancora Massaro. “Sarebbe bastato controllare la mia auto. Nessuno mi ha ancora chiesto scusa per quell'errore giudiziario”.

Dopo la scarcerazione ha riottenuto le patenti e ripreso gli studi di giurisprudenza cominciati in cella. Mentre lui studia diritto privato, i suoi avvocati stanno preparando la richiesta di risarcimento danni per l'ingiusta detenzione. “Stare in carcere da innocente ti segna, ti fa diventare matto”, va avanti. “Per avere i permessi premio dovevo dimostrarmi pentito, ma non riesco perché sapevo di essere innocente. Un giorno ho trovato perfino una corda sul letto e una voce dal corridoio mi suggeriva di impiccarmi perché non sarei mai uscito. Ancora oggi patisco problemi di salute per quella esperienza e non riesco neanche a immaginare quale cifra possa valere essere stato lontano dalla mia famiglia”.

Uscito dal carcere Massaro ha dovuto anche adattarsi alle nuove tecnologie. Sta imparando a usare lo smart-phone, Internet e i social network. “Ho aperto un profilo Facebook in cui racconto la mia esperienza e critico il sistema penitenziario di questo Paese. In Italia lo Stato non aiuta gli ex detenuti a reinserirsi nella società”.

Ivrea (To): giustizia riparativa in carcere, detenuti e vittime insieme

La Sentinella del Canavese, 25 novembre 2017

Un'altra giustizia è possibile. È approdato anche nella casa circondariale di Ivrea, primo istituto penitenziario di Piemonte e Valle d'Aosta a sperimentarlo, il progetto Sicomoro, promosso da Prison Fellowship Italia Onlus finalizzato a supportare migliaia di detenuti di alcune carceri italiane per favorirne il reinserimento sociale.

Il progetto, che prende il nome dall'albero di evangelica memoria tra i cui rami si era nascosto Zaccheo, detestato esattore delle tasse e collaboratore dei romani, per vedere passare Gesù e che dopo averlo incontrato cambiò radicalmente stile di vita, propone, appunto, un approccio nuovo al fare giustizia.

È un programma di giustizia riparativa, studiato per essere svolto all'interno delle carceri e che riunisce insieme, su base volontaria, persone che hanno subito dei reati con detenuti. Prison Fellowship Italia Onlus è nata nel 2009 in occasione della XXXIII Convocazione nazionale animatori del movimento cattolico Rinnovamento nello Spirito Santo ed il progetto Sicomoro, patrocinato dal Ministero della Giustizia, è già stato applicato nel carcere di Opera a Milano, nelle case circondariali di Rieti, Modena, Tempio Pausania e nel progetto europeo Building Bridges di

Frosinone e Milano.

L'iniziativa ha raggiunto ottimi risultati anche in Paesi con realtà sociali molto complesse come il Ruanda, la Cambogia ed il Pakistan. "Sicomoro mette a confronto persone che hanno subito reati con soggetti che i reati li hanno commessi- spiega Pierfrancesco Vacca, referente locale del movimento Rinnovamento nello Spirito Santo. Vi sono alcuni facilitatori, persone che hanno il compito di introdurre, di presentare il programma e preparare detenuti e vittime. I risultati del progetto nella casa circondariale eporediese saranno presentati giovedì 30 novembre, alle 10, durante una conferenza stampa che si terrà nella sala polivalente del medesimo carcere.

Detenuti: le pena nella pena

di Tania Careddu

altrenotizie.org, 25 novembre 2017

I risultati della ricerca "Accesso alla giustizia in carcere: alcune evidenze basate su un questionario fra pari", condotta dalla Casa della libertà e dal Centro Studi Sofferenza Urbana.

Essere dentro il "sistema giustizia" ed esserne esclusi. Un paradosso che investe i detenuti quando devono fare i conti con la risoluzione di questioni legali non connesse alla pena che stanno scontando. Ossia, sebbene siano esposti a linguaggi e procedure giuridiche, siano supportati da un avvocato, o lo sono stati prima della condanna definitiva, benché si relazionino con il magistrato di sorveglianza o con il giudice procedente, a causa della restrizione della libertà personale incontrano ostacoli che impediscono il normale accesso alla giustizia per tutto ciò che non concerne la storia penale per la quale sono detenuti. Per cui, benché gli istituti penitenziari offrano servizi volti a ovviare agli impedimenti, la reclusione rappresenta un ostacolo ingombrante a farsi parte attiva nella gestione delle loro questioni legali-amministrative. Esasperando la condizione afflittiva e intralciando la reale (?) finalità riabilitativa della detenzione.

Sebbene la ricerca "Accesso alla giustizia in carcere: alcune evidenze basate su un questionario fra pari", condotta dalla Casa della libertà e dal Centro Studi Sofferenza Urbana, sia stata effettuata nelle carceri milanesi di Bollate e di San Vittore, i risultati ottenuti potrebbero essere estendibili. E sono problemi legati al diritto di famiglia, con annesse questioni riguardanti il patrimonio o il reddito (vedi sfratti e pignoramenti), o la perdita di sussidi e sostegni per il nucleo familiare, o problematiche aperte con la Pubblica Amministrazione, relative a sanzioni o a tasse. Oppure questioni legate al rilascio o al rinnovo di documenti, principalmente carta d'identità e patente.

Non solo la detenzione rappresenta un motivo per rinunciare a risolverle ma sembra, anche, incrementarle. La sistemazione delle quali pare essere connessa pure a due fattori determinanti a stabilire la possibilità o meno di utilizzare gli strumenti messi a disposizione del carcere. E cioè la maggiore o minore mobilità per i detenuti all'interno della struttura penitenziaria e l'essere in attesa di giudizio.

Condizione, quest'ultima, che sistema il detenuto-imputato in una posizione ancor più complessa (se possibile): escluso dalle logiche trattamentali, fa fronte anche a situazioni particolarmente restrittive che rendono meno agevole, rispetto a una più elevata mobilità degli altri reclusi, la fruizione dei mezzi offerti dall'istituto. E le difficoltà si acquisiscono quando a essere coinvolti sono gli 'ospiti' più vulnerabili, privi, cioè, di una rete di supporto (di solito familiare) o stranieri.

E l'accesso alle cure e ai farmaci? Talvolta ostico tanto da sembrare una pena accessoria. Per esempio, l'inserimento dei detenuti in liste d'attesa ordinarie, li penalizza: l'opportunità di accedere alla visita, una volta arrivato il proprio turno, dipende dalla disponibilità delle scorte di polizia, non sempre assicurata.

Da aggiungere a tutto ciò il mancato diritto alla scelta del medico di base, obbligati come sono a rivolgersi al medico di reparto, limitandosi così il diritto di ogni paziente - e quindi anche del recluso - a un rapporto personale, diretto e continuativo con lo stesso. Inoltre, la mancata restituzione degli esiti di eventuali analisi cliniche effettuate, l'utilizzo di cartelle cliniche cartacee che accompagnano il detenuto ma, quasi sempre, con grande ritardo, fanno perdere la sua storia clinica. La mancanza di libertà è un grave vulnus al patrimonio giuridico inalienabile di ogni essere umano. Tutela della salute e accesso equo alle cure compresi.

Semplificare il sistema per rendere comprensibili le decisioni dei giudici

di Andrea R. Castaldo

Il Sole 24 Ore, 24 novembre 2017

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. Così almeno dispone l'articolo 125 del Codice di procedura penale, al comma 2. E a rincarare la dose, il monito della Carta Costituzionale, il cui l'articolo 101 si apre con la dichiarazione di principio che "La giustizia è amministrata in nome del popolo".

Ma se poi il popolo italiano, il legittimo destinatario, non intende il significato e si smarrisce nei meandri insidiosi del formalismo, come la mettiamo? È il dato sconcertante che si ricava da un sondaggio del Consiglio d'Europa,

datato 2013 ma ancora attuale, sulla comprensibilità delle decisioni emesse dai giudici nei rispettivi Paesi. Ebbene, in Italia solo il 14% degli intervistati ammette di essere pienamente soddisfatto, contro la media europea del 46% e addirittura con un gap di 14 punti percentuali inferiore rispetto alla Nazione con il minor tasso di fiducia. Ora, se è facile individuare le cause che concorrono a generare un clima negativo, pressoché impossibile è trovare il bandolo della matassa.

Proviamo allora a elencarne alcune, senza pretesa di completezza. Innanzi tutto, la normativa vigente: un ammasso di regole, stratificate nel tempo, carenti di una riforma organica che metta ordine e faccia sistema. Inoltre, la tecnica di redazione dei testi legislativi, specie nel settore penale, spesso poco comprensibile già sul piano linguistico. Un risultato tutto sommato ‘coerente con i molteplici passaggi parlamentari e aperto alle inevitabili intese, o meglio compromessi, in vista dell’approvazione finale. Così, scelte ispirate al disincantato pragmatismo dell’obiettivo da perseguire sacrificano la purezza dei contenuti. Ma accanto a ciò si fa strada il meccanismo perverso di un legislatore che intenzionalmente delega il giudice nell’interpretazione, con il recondito fine di non impegnarsi apertamente nella soluzione di problemi politicamente scomodi, salvaguardando il proprio consenso elettorale e passando la patata bollente al potere giudiziario.

Cosicché, soprattutto in aree sensibili, le norme varate sono porose, leggibili in varie direzioni, dichiaratamente esposte all’effetto riempitivo dell’applicazione giurisprudenziale. Un esempio riguarda la legislazione antiterrorismo, che punisce le condotte di partecipazione a una milizia terroristica, di arruolamento e di addestramento, consegnando nelle mani del giudice la probatio diabolica di distinguere situazioni che non trovano a monte alcuna definizione a sostegno. Dal canto suo, la magistratura italiana è ben lieta di supplire alle inerzie della politica e di alimentare le offerte votive al totem della soluzione dei conflitti sociali con un ruolo creativo. Ancora un esempio si rivela utile. Il Kirpan è un pugnaleto sacro che la religione Sikh impone ai propri seguaci di indossare come oggetto di culto.

Almeno sino ad oggi non si sono registrati casi di aggressione a terzi dipendenti da esso. Ma, secondo la normativa vigente, si tratta di porto di arma impropria, come tale punito, a meno che non ricorra un “giustificato motivo”. Ebbene, il compito di fare chiarezza, in difetto di un codicillo che specificasse se i fattori culturali potessero annoverarsi quali ragioni giustificative, si è lasciato alla giurisprudenza, che in maniera ondivaga e richiamando l’adesione a presunti valori occidentali, ha deciso per il divieto di indossare il Kirpan.

Ciò però genera, da un lato, l’effetto-leva dell’incremento dei procedimenti penali, il cui innesco è di frequente dettato da motivazioni poco nobili, riassumibili nell’intento di provocare fastidio e disdoro all’incolpato di turno, dall’altro comporta inevitabilmente incertezza nella pronuncia finale. Non di rado si assiste così a una girandola di decisioni contrastanti, basate sul medesimo materiale probatorio, che finiscono con l’allungare i tempi della giustizia e alimentare la sfiducia del cittadino, al quale sfugge se tali mutamenti siano frutto di errori o di differenti visioni culturali.

Se allora si vuole quanto meno invertire la china, è necessario intervenire sui fattori che incidono a monte e provare a disinnescare gli automatismi che si generano, tra cui l’apertura di un procedimento penale e soprattutto l’iscrizione nel registro degli indagati, una misura nata con il lodevole scopo di garantire l’adeguata conoscenza, funzionale all’efficace difesa e trasformata in una gogna mediatica e nell’anticipazione di colpevolezza.

In questa condivisibile direzione si muove la circolare interna del 2 ottobre del Procuratore di Roma, che, nel dare istruzioni sul quando e se iscrivere qualcuno nel registro degli indagati, smarca il pm da una visione burocratica segnalando come tale iscrizione debba avvenire formalmente attraverso un’individuazione mirata e selettiva del presunto responsabile del reato, ma sostanzialmente con un occhio alle negative implicazioni reputazionali ed economiche che produce.

Migliucci: “nel decreto intercettazioni non c’è parità tra pm e difensore”

di Errico Novi

Il Dubbio, 24 novembre 2017

Intervista al presidente dell’Ucpi “Tutto il materiale sarà nell’archivio della procura, noi potremo solo sentire senza avere copia. E le nostre telefonate resteranno a disposizione degli inquirenti”. “È un pregiudizio, neppure sottile, che si scorge in tanti passaggi del decreto intercettazioni. Emerge con chiarezza quando si impedisce a noi avvocati di ottenere copia delle comunicazioni non ammesse dal giudice. Come se si desse per scontato che saremmo noi, di solito, a trasferirle alla stampa”.

Il presidente dell’Unione Camere penali Beniamino Migliucci è contrariato per più di un dettaglio delle norme varate dal governo e ora sottoposte alle commissioni Giustizia del Parlamento. “Nell’audizione alla Camera ho ricordato che il cialtrone può esserci da entrambe le parti, ma che i fatti attestano come gli “ascolti” finiti sui giornali provengano nell’80 per cento dei casi dal circuito inquirente”. Obiettivo del provvedimento è impedire che conversazioni private e irrilevanti per la giustizia vengano pubblicate. “Ma tutto è concepito sulla base di un non

detto: saremmo noi difensori l'elemento permeabile".

Ci dica perché, presidente Migliucci.

Partirei dalla modifica dell'articolo 103 del Codice di procedura, che disciplina l'inutilizzabilità delle conversazioni tra difensore e assistito. Avevamo chiesto che fossero distrutte, se casualmente captate. In subordine, che fossero trasmesse subito al gip in modo che fosse lui a decidere se davvero sussistano motivi tali da impedirne la distruzione. Invece viene sì tutelata la riservatezza verso l'esterno, perché il divieto di trascrivere le comunicazioni del difensore sarebbe inderogabile, ma non c'è una tutela interna al procedimento. Il file esiste, la polizia lo ascolta, può riferirne al pm che a sua volta potrebbe riascoltarlo, scoprire la strategia difensiva. Così non va, tanto più che la delega viene tradita: vi si prevedeva di tutelare la riservatezza, non solo di impedirne la diffusione. E sia chiaro, qui non si tratta di privilegio, ma di sacralità della funzione difensiva.

E l'Ucpi non obietta solo su questo punto.

Ce n'è un altro infatti, sempre relativo alla compressione del diritto di difesa. L'avvocato non può trarre copia delle intercettazioni, può solo prendere visione di quelle trascritte o ascoltarle se non sono state trascritte. Vuol dire naufragare nel mare delle bobine alla ricerca di una conversazione che l'indagato o il teste magari ti segnalano. Senza brogliacci, e senza poter copiare i file, è impresa sovrumana. Dopodiché, se pure l'avvocato riesce a rintracciare i brani che ritiene debbano essere inseriti nel fascicolo, il gip decide a riguardo anche senza contraddittorio tra le parti.

L'udienza filtro è prevista "quando necessario".

Ecco: e chi lo stabilisce? Il giudice, sì, ma su quale base? Come faccio a spiegare, fuori da un contraddittorio, le ragioni per cui chiedo di inserire un brano? Sempre come se la parità nel contraddittorio fosse un ammenicolo superfluo. Potranno pensarlo i magistrati, noi no di certo. E non è finita qui.

In che senso?

Immaginate cosa vorrebbe dire in un maxiprocesso, per gli avvocati, consultare e tenere a mente le intercettazioni, senza estrarne copia e quindi con la sola possibilità di prendere appunti a penna. Con decine di indagati e quindi di difensori. Gli avvocati di coloro che non possono permettersi il mega-studio con 20 dipendenti dovrebbero trascorrere mesi attaccati all'auricolare. Vorrei aggiungere un'altra cosa.

Dica.

Dopo l'udienza, o la "non-udienza" stralcio, se io avvocato realizzo che tra le comunicazioni ascoltate o lette dopo il deposito ce n'era una in effetti utile al mio assistito, torno nell'ufficio del pm e, a leggere la norma, pare che debba chiedergli il permesso di riesaminare il materiale custodito nel suo archivio segreto. C'è anche il rischio che lui mi chieda perché sono alla ricerca di quel brano. Dopodiché, di nuovo, non posso copiare nulla. Sempre e solo appunti a penna, o a memoria. Mi pare tutto frutto di un pregiudizio nei confronti di noi avvocati, da cui discende una chiara disparità tra le parti. Il pm continuerà ad avere tutto registrato nell'archivio segreto, che si trova nel suo ufficio: può sentire, cercare, riascoltare quando vuole. L'avvocato deve frugare, se ci riesce. Io credo che il decreto intercettazioni avesse obiettivi anche ragionevoli ma che poi non riesca a perseguirli. Perché pone divieti ma non li accompagna con sanzioni.

Il relatore del ddl penale, in cui era inserita la delega, Felice Casson, sostiene che se il pm fa trascrivere quanto non pertinente o necessario alle indagini, è passibile di procedimento disciplinare. A maggior ragione qualora fossero trascritte le comunicazioni col difensore.

Bene, lo mettano per iscritto. Non va bene dire "non preoccupatevi, l'illecito sarà perseguito anche se non è esplicitamente previsto". Sia inserito nella norma, che si tratti di sanzione disciplinare o anche penale. Del pm ma anche della polizia. Altrimenti restiamo noi avvocati a essere oggetto di pregiudizio, e i magistrati ancora una volta immuni da qualsiasi possibile conseguenza.

Lotta alle mafie, arriva la Carta di Milano
di Nicola Grolla

La Stampa, 24 novembre 2017

Il ministro Orlando: "Nuove direttive per combattere il crimine del XXI secolo". "La mafia non ha vinto ma non ha nemmeno perso. L'amara verità è che sta cambiando, rischiando di risultare l'unico corpo sociale che ha resistito alla modernizzazione della società. Per questo dobbiamo darci nuove direttive per battere la mafia del XXI secolo".

Con queste parole il ministro della Giustizia, Andrea Orlando ha dato inizio ai lavori degli Stati generali della lotta alle mafie, una due giorni di conferenze e tavole rotonde (23-24 novembre) al Palazzo Reale di Milano che sintetizzano il lavoro svolto sul territorio nazionale nell'ultimo anno: 16 tavoli di discussione gestiti da un Comitato scientifico di 30 esperti che hanno messo nero su bianco oltre 100 proposte. Il tutto per arrivare alla pubblicazione della "Carta di Milano".

La scelta del capoluogo lombardo è tutt'altro che casuale. Qui, nella capitale economica, la mafia mostra i vecchi e nuovi metodi del suo operare: dalla classica intimidazione alla transizione finanziaria passando per l'infiltrazione nel tessuto socio-economico. "Sappiamo che la mafia c'è ma ne facciamo un presupposto per il nostro operato", ha ribadito il sindaco Giuseppe Sala. Un esempio? Il forte utilizzo per fini sociali degli oltre 170 beni confiscati sul territorio milanese. "Il passo successivo - ha continuato Sala - sarà estendere le buone pratiche comunali a tutta l'area metropolitana senza che queste si trasformino in medagliette di merito, ma diventino occasioni di confronto". Perché, prima ancora della lotta alla mafia, quel che serve è una presa di consapevolezza culturale del problema: "È una chiamata di corresponsabilità", ha rilanciato Orlando. Due i punti su cui, secondo il ministro, bisogna intervenire: "Il primo riguarda l'azione sul territorio. Il secondo passa attraverso il rilancio della cooperazione giudiziaria internazionale".

Per farlo, gli Stati Generali sono divisi in tre panel tematici. Il primo, su mafia e internazionalizzazione. Il secondo, su una nuova consapevolezza del pericolo mafioso che riesca ad andare oltre la solita retorica che separa illegalità e illegalità, Stato e antistato: "Le organizzazioni mafiose non sono isolate, si mescolano fra loro e si innestano nel tessuto socio-economico. Decidono di comune accordo chi dev'essere il comandante della barca piena di stupefacenti che parte dall'America latina e il porto in cui arriva in Italia", ha affermato il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho. Il terzo, sull'ordinaria azione di contrasto che non vuole essere solo presenza militare, ma costante impegno culturale.

Rems: la Cassazione non bacchetta lo Stato se la Regione gioca d'anticipo
di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 24 novembre 2017

La Regione non può imputare una responsabilità allo Stato per la tardiva realizzazione di una struttura Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) invece del vecchio Opg (ospedale psichiatrico giudiziario), quando sia la Regione stessa a provvedere d'urgenza a tale struttura. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 53325/17.

La storia della Rems - La decisione della Corte, quindi, non lascia sul campo colpevoli e innocenti. I Supremi giudici, infatti, hanno ripercorso l'exkursus storico-giuridico fatto dalla regione Veneto in merito alla struttura Rems ribadendo la competenza statale a occuparsi delle strutture di detenzione. È emerso come le Regioni abbiano in materia essenzialmente compiti di programmazione e non di diretta gestione: spetta allo Stato provvedere, essendo competente ad attivare il sistema Rems a livello nazionale, mentre la ripartizione regionale è soltanto eventuale. E il quadro - si legge nella sentenza - non è stato modificato dal Dl 211/2011 che ha previsto le Rems: la legge non ha trasferito alle Regioni la competenza in materia di sicurezza, né altri compiti dello Stato, cui, infatti, vengono assegnate le competenze necessarie, mentre le Regioni devono assumere il personale qualificato, predisporre un programma delle strutture destinate ad accogliere le persone cui è stata applicata la misura di sicurezza dell'Opg, nonché delle attività e organizzare i corsi di formazione del personale. In definitiva la Regione ha sostenuto come è lo Stato a dover disciplinare, finanziare, regolare, controllare, monitorare il nuovo sistema dell'assistenza psichiatrica ed è responsabile dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Ora la Cassazione non si è espressa su ritardi, responsabilità e competenze, ma è stata molto concreta. Laddove, quindi, la macchina statale si muova in ritardo e, invece, la Regione giochi d'anticipo e predisponga come nel caso concreto una struttura d'urgenza non sussiste alcuna responsabilità.

Conclusioni. Per concludere l'appello della regione Veneto è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Certo è che probabilmente vista l'estrema delicatezza della materia è auspicabile che in forza di una collaborazione tra Stato e Regioni si riesca a garantire un trattamento più umano agli ex internati delle Opg.

"Bisogni e aspettative dei detenuti in vista del loro rientro in società: uno studio esplorativo"
criminalmente.com, 23 novembre 2017

Questo è il titolo del libro scritto da Elena Rossi, autrice di CriminalMente. L'abbiamo intervistata in vista della presentazione che si terrà a Torino, il 23 novembre alle ore 17:00. Location dell'evento sarà il Museo del Carcere "Le Nuove", in via Paolo Borsellino, 3. L'autrice del libro è Elena Rossi, nata a Città di Castello (PG). Ha conseguito la laurea triennale a L'Aquila in Scienze dell'Investigazione e la laurea magistrale a Torino in Psicologia

Criminologica e Forense. A febbraio 2017 è entrata a far parte dello staff di CriminalMente come autrice e come conduttrice.

Come ti senti e quali sono le tue sensazioni alla vigilia della presentazione del tuo primo libro?

“Sono emozionata e, perché no, anche un po’ ansiosa. Ci sono state molte adesioni, questo mi lusinga e mi rende felice. Vuol dire che l’argomento ha una risonanza da non sottovalutare. Il tema è tanto attuale quanto spigoloso”.

Quanto ha contato la tua formazione universitaria nel prodotto finale?

“Sicuramente la mia formazione, tanto quella triennale, quanto quella magistrale hanno contato e influito. Mi sarebbe stato molto più difficile “avvicinarmi” all’ambiente penitenziario con una preparazione diversa. Sono molti di più gli aspetti sociologici, quelli alla base della mia ricerca, rispetto a quelli psicologici. Ma lo sfondo è il “mondo criminale”, con i suoi aspetti sociologici, psicologici, relazionali ed istituzionali”.

Hai in mente di ripetere questa esperienza o hai altri progetti nel tuo futuro?

“Sarebbe bello poter condurre altre ricerche, è stato un lavoro lungo ma assolutamente formativo e stimolante. Avrei in mente altri aspetti cruciali che necessitano di approfondimento. Quello che vorrei è che il lavoro che c’è dietro a certi tipi di ricerche, non rimanga “solo” un libro, ma che abbia anche delle applicazioni concrete, reali e funzionali”.

Opera (Mi): Siciliano “lascio un carcere più umano, conosco i detenuti uno a uno”

di Luca Fazzo

Il Giornale, 23 novembre 2017

Dopo dieci anni lo storico direttore dice addio a Opera per guidare San Vittore: “Ho dato a tutti una chance”. Dieci anni ad Opera, nel carcere che ha ospitato Totò Riina e gli ultimi brigatisti rossi, Fabrizio Corona e l’Olimdo della strage di Erba. A dirigere tutto, Giacinto Siciliano, 51 anni: che ora lascia la prigione con vista sulla tangenziale per andare a dirigere San Vittore.

È stata dura?

“Sicuramente impegnativa. Opera ospita detenuti prevalentemente di criminalità organizzata e ad alto tasso di pericolosità. In questi anni abbiamo avviata una trasformazione che, senza cambiare la tipologia dei detenuti, puntasse a sperimentare nuove forme di gestione e di trattamento di chi è chiuso qua dentro. E per fare questo è stato necessario un cambiamento culturale sia delle persone che ci lavorano sia dei detenuti, che sono stati chiamati a assumersi responsabilità che prima non avevano”.

Però l’immagine di Opera continua a essere quella di un posto dove non è facile cavarsela.

“Ma oggi è anche un carcere vivo, dove le persone possono essere coinvolte in attività di rilievo, e dove si conciliano le esigenze di trattamento con quelle di sicurezza. Oggi, sinceramente, non penso che possa essere considerato un carcere particolarmente opprimente: certo, ha una sua storia, ha detenuti di un certo spessore, ma è un istituto in cui si è lavorato per dare delle chance a tutti a prescindere dal livello di pericolosità. A parte i detenuti di massima sicurezza, quelli al 41 bis: lì è un altro discorso. A dirmi che l’immagine di Opera è cambiata è anche l’atteggiamento della città. Una volta per Milano era come se questo carcere non esistesse, anche se siamo a dieci minuti dal centro. Oggi non è più così. Basti pensare alle migliaia di studenti che entrano qua dentro o che incontrano i detenuti nelle loro scuole”.

Come ci si è arrivati?

“La parola chiave è stata sfida. Se oggi si respira un clima diverso è perché abbiamo spinto i detenuti a mettersi in discussione, a farsi coinvolgere. Il problema era ridurre l’ozio, perché fin quando una persona è chiusa in una stanza è difficile che cambi. I fatti ci hanno dato ragione. Qui abbiamo una struttura tradizionale e una a trattamento avanzato, sull’esempio del carcere di Bollate. Ebbene: chi è passato in questo reparto e poi è uscito per fine pena o perché ha ottenuto misure alternative, ha avuto un tasso di recidiva che non supera il 15 per cento, che è un risultato eccezionale soprattutto se guardiamo allo spessore di alcuni vissuti criminali”.

Come si dirige un carcere con millecinquecento detenuti?

“La mia sfida è stata avere relazioni e rapporti diretti con quasi tutti. Per me non sono nomi, sono collegati a fatti e storie. Li ho martellati uno per uno: hai una possibilità, gli ho detto, puoi scegliere se metterti in gioco o tirarti indietro. Decidi, prenditi la responsabilità”.

Quante porte chiuse ha trovato?

“Ne ho trovate, non è tutto rose e fiori. Ma molte porte che erano chiuse nel tempo si sono aperte. A restare blindate sono veramente poche”.

Ma poi ci sono quelli al 41bis, massima sicurezza. Per loro nessuna chance, e condizioni che alcuni considerano inumane.

“Il 41bis è una norma eccezionale che risponde a esigenze eccezionali. In teoria la norma non impedisce un percorso di reinserimento. Certo serve che ci sia la disponibilità del detenuto a mettersi in discussione, una adesione a logiche culturali diverse. Ma il detenuto di mafia non parla con lo Stato. Se sceglie di farlo, se prende le distanze dal contesto che lo ha portato a delinquere, e avvia un reale percorso di revisione critica la situazione può cambiare”.

Adesso la attende San Vittore, una bolgia sovraffollata.

“Ma sa una cosa? Quando ero a Monza, un carcere fatto di celle singole o a due posti, la gente preferiva San Vittore, e se cercavamo di portarli a Monza si chiudevano in cella per protesta. Forse perché era più comodo, forse perché era considerato più vivo. Oggi il problema di San Vittore sono i numeri e anche la rapidità del turnover, le porte girevoli che rendono difficile un percorso di trattamento. A Opera avevo tempo, adesso dovrò reinventarmi”.

Da trent'anni, ogni tanto salta fuori qualcuno che dice: chiudiamolo.

“San Vittore è una struttura vecchia per definizione, inadeguata agli standard attuali, che verranno ulteriormente alzati. Ma avere una struttura carceraria al centro della città costringe tutti a fare i conti con questa realtà. Il carcere esiste ed esistono i detenuti”.

A un milanese che sta per finire in carcere, quale dei tre consiglierebbe?

“Fino a ieri avrei ovviamente risposto Opera. Adesso dico che è l'intero sistema penitenziario milanese ad essere una realtà avanzata. Sono sempre prigionieri. Ma meglio di tante altre”.

Che tipo era Riina?

“Se fosse ancora vivo le risponderei”.

Nola (Na): rendite sicure su sorveglianza e punizione, ecco come nasce il maxi-carcere di Luigi Romano

napolimonitor.it, 23 novembre 2017

Quando si parla di carcere gli animi non sono mai distesi. Il desiderio di sicurezza, tema centrale della prossima campagna elettorale, è stato uno dei principali motivi di azione dell'attuale governo, con gli interventi del ministro Orlando sul codice e il processo penale, e quelli del Viminale con il provvedimento sulla cosiddetta “sicurezza delle città”.

Il quadro sarà completato dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, anzi fa riflettere il silenzio che avvolge il provvedimento, lasciando intendere la precisione tattica con cui il ministero “maneggia” l'affare giustizia.

L'impostazione repressiva delle ultime manovre legislative non si giustifica però con i dati. Le relazioni presentate dal ministero degli interni negli ultimi due anni testimoniano come l'Italia sia tra le nazioni più sicure d'Europa, perché diminuisce complessivamente il tasso di incidenza dei reati: le rapine (-10,62%), i furti (-6,97%), l'usura (-7,41%), lo sfruttamento della prostituzione/pornografia minorile (-3,03%).

Del resto, lo stesso ministro Minniti ha spiegato nella relazione di presentazione al parlamento del decreto sulla sicurezza urbana, che la posizione del governo in materia è politica: “La nuova società, tendenzialmente multi-etnica, richiede una serie di misure di assicurazione delle comunità [...], finalizzate a rafforzare la percezione che le istituzioni concorrano unitariamente alla gestione delle problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale”.

Ciò che interessa, in sostanza, è calmare gli spasmi dello stomaco e i battiti del cuore: le strategie classiche di tutela del diritto penale non trovano spazio nel dibattito, risultando mediaticamente poco attraenti e offrendo la sponda a disposizioni repressive spesso ibride, come il cosiddetto “Daspo urbano”, o alle “creative” misure preventive personali (obbligo di dimora, sorveglianza speciale, foglio di via) fondate sulla presunta pericolosità del soggetto e non sulla commissione di un reato.

Parallelamente al consolidamento di questo scenario, nel paese si costruiscono nuove prigioni. Allo stato attuale la Campania ne ha ben quindici per adulti, con un numero di detenuti di 7.278, più di mille reclusi rispetto a quanto previsto dagli organici.

Dopo la Lombardia è la regione con la popolazione detenuta più numerosa, la prima se confrontiamo le reclusioni

con il numero di residenti. I dati sono in netta crescita, sebbene la riforma Orlando debba ancora produrre i suoi effetti. L'aumento delle pene minime e massime per i reati contro il patrimonio, come il furto in abitazione e con strappo, infatti, non solo manterrà nelle carceri per un tempo maggiore oltre la metà dei detenuti, ma l'innalzamento dei limiti sanzionatori determinerà un ricorso ancora più massiccio alla custodia cautelare. Le linee di tendenza di questo quadro drammatico sono riscontrabili analizzando ciò che accade a Poggioreale, dove a fronte di una capienza tollerata di 1.644 detenuti, sono imprigionate oltre 2.000 persone.

L'Italia, che ha subito diverse condanne dalla Corte di Strasburgo per il sovraffollamento e per il trattamento brutale dei detenuti, comincia a confrontarsi con questi dati. La soluzione identificata, naturalmente, non è il ricorso alle misure alternative, alla diminuzione delle pene, alla depenalizzazione dei reati minori; anzi, amnistie e indulti sono anni luce lontani dall'agenda politica del paese degli sceriffi e controllori.

Il ministero della giustizia ha deciso piuttosto di chiudere un appalto, con la collaborazione del ministero delle infrastrutture, per la creazione di un nuovo istituto penitenziario a Nola, nella località di Boscofangone (Masseria Cianciulli). Un mega-carcere che ospiterà 1.200 detenuti, dunque tra i più popolosi in Italia, e che considerando gli attuali indici di sovraffollamento potrà arrivare a sfiorare la soglia dei 2.000.

La struttura insisterà su diciotto ettari di terreno, e secondo quanto esposto dal Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nella relazione illustrativa firmata dall'architetto Ettore Barletta, il costo stimato dell'opera ammonterà a centoventi milioni di euro. Il valore dell'investimento è però destinato a crescere, dal momento che prima della costruzione quel terreno dovrà essere bonificato, come in più occasioni ha ribadito l'architetto Corrado Marcetti (Fondazione Michelucci), insistendo su terreni oggetto per anni di interrimento di materiale tossico. A questi già rilevanti costi si aggiungeranno quelli per il riassetto del quadro idrogeologico, necessario dopo l'innalzamento della falda acquifera che ha già causato l'allagamento dei terreni confinanti con il centro commerciale Vulcano Buono.

Sul progetto del supercarcere, il ministero stesso cade in contraddizione. Gli Stati generali dell'esecuzione penale (lavori durati circa un anno, organizzati per iniziativa del Guardasigilli in diciotto tavoli di esperti del settore e con costi quindi a carico della comunità) avevano indicato una strada precisa riguardo le parole-chiave per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni penitenziarie. Prima di ogni cosa la capienza dell'istituto, che inizialmente, nel caso di Nola, doveva ospitare 450 detenuti, poi aumentata a 900, per arrivare infine a 1.200.

Sebbene i tavoli tecnici avessero espresso tutt'altro parere, proponendo la nascita di strutture di contenimento per un numero minore di detenuti, al fine di favorire le attività delle cosiddette "aree trattamentali" e le misure di reinserimento, da questo punto di vista la posizione del governo è stata irremovibile: una enorme prigione dagli appetibili costi di gestione.

La localizzazione geografica del carcere, centrale per la vicinanza delle arterie della A30 Caserta-Salerno e dell'asse mediano (che agevoleranno i trasferimenti e le traduzioni dei detenuti nei tribunali, in particolare in quello di Aversa Napoli-Nord, sempre più importante per la gestione del contenzioso penale campano) rende la struttura estranea ai centri urbani e alle comunità locali.

Una scelta che renderà "impermeabile" il supercarcere: i familiari avranno problemi per i colloqui, e l'attività dei detenuti "lavoranti esterni" - oggi sempre minore per la mancanza di fondi pubblici e per il bigottismo dei nostri territori - sarà quasi impossibile. Costruire un istituto penale in un posto del genere significa tenere reclusi i soggetti in una dimensione sospesa, dove non c'è nulla fuori e nulla dentro.

Inoltre, all'interno del Tavolo 1 degli Stati generali, si era deciso di non costruire dentro il perimetro degli istituti di pena i locali per il personale non residente della polizia penitenziaria, perché si voleva scongiurare l'eccessiva militarizzazione dello spazio, evitando di creare un accasermamento che avrebbe contribuito a tendere i rapporti nelle carceri. Anche gli immobili destinati alla semilibertà dovevano essere dislocati in un contesto di vita sociale attivo, per permettere il reinserimento dei soggetti, ma entrambe le direttive risultano completamente ignorate dal progetto nolano.

Per quanto riguarda la costruzione degli spazi interni, il progetto è blindato. Se gli Stati generali avevano cercato di valorizzare quanto più possibile la "vigilanza dinamica" - con l'idea di diminuire le zone di esclusiva reclusione, disincentivando l'ozio e la "sorveglianza statica", creando maggiori spazi per la socialità e le attività lavorative, ricreative e scolastiche - a Nola si costruirà un vero e proprio lager, con alte torri sovrastanti la struttura e lo schema disorientante dei bracci, proprio come la Prison de la Santé di Parigi (1867), Le Nuove di Torino (1870) o il più "recente" carcere di Poggioreale (1901).

L'associazione Antigone e la Fondazione Michelucci il 22 marzo di quest'anno, in occasione di un incontro tenuto all'Università di Roma Tre, hanno criticato fortemente il progetto del Dap. La "progettazione di massima" è però passata come definitiva - la planimetria, il bando, il calcolo compensi, le note di fattibilità, le relazioni di presentazione dell'opera sono pubblicate sul sito del ministero delle infrastrutture, l'area è stata individuata e pare che proprio in questi giorni siano cominciati gli espropri.

La gara per affidare la progettazione esecutiva è stata chiusa e vinta dalla società Mythos Consorzio Stabile,

impegnato già in precedenza nella costruzione delle cosiddette Grandi opere, per 3,7 milioni di euro. Non resta che vigilare ora sui delicati sviluppi (affidamento lavori, bonifiche, gestione) di quello che è stato propagandato come “modello illuminato di carcerazione”, ma che a totale dispetto delle indicazioni degli Stati generali, si realizzerà nell’ordinaria ed ennesima istituzione totale.

Il ministro Orlando: “mafia in politica, ecco come fermarla”

di Giuseppe Guastella

Corriere della Sera, 23 novembre 2017

Da oggi a Milano gli Stati generali. Il ministro: “Impermeabili alle cosche solo con una rivoluzione culturale. Fabbricare gli anticorpi che proteggano imprese, partiti, istituzioni dalla infezione mafiosa, a cominciare dal Nord”. “Fabbricare” gli anticorpi che proteggano imprese, partiti, istituzioni dalla infezione mafiosa, a cominciare dal Nord: è la terapia della radicale operazione culturale che studieranno da oggi a Milano gli Stati generali della lotta alle mafie (domani alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella) voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Ministro, l’immaginario comune a stento riconosce la presenza della mafia a Milano e in Lombardia, le indagini della magistratura dimostrano che il fenomeno spesso è sottovalutato...

“Lo è da tempo, il problema è che c’è stato un ritardo a riconoscerlo e questo ha aperto spazi alle mafie che dobbiamo chiudere. Credo che riconoscere che la mafia non è ormai solo nelle regioni di insediamento tradizionale, che agisce utilizzando gli strumenti finanziari, che si introduce nell’economia, nei partiti e nella società anche in realtà diverse è un utile segnale di consapevolezza. La mafia è diventata una grande multinazionale con rapporti con la criminalità di altri Paesi. Abbiamo bisogno di strumenti anche nuovi per contrastarla”.

Quali?

“Gli Stati generali sono un modo importato per individuarli, a essi daremo seguito con momenti di approfondimento in tutto il Paese. È importante il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, ma altrettanto importante è l’attività di contrasto sul fronte sociale, economico, finanziario e politico. Se la mafia non avesse addentellati in questi ambiti, sarebbe criminalità comune”.

Le mafie oggi si mimetizzano per non allarmare la gente, investono nelle imprese al Nord per riciclare il denaro. Come si interviene?

“Con il codice antimafia abbiamo potenziato gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti che continua a essere a mio avviso il principale fronte e abbiamo introdotto il reato di auto riciclaggio che consente di intervenire anche quando l’accumulazione del capitale è molto risalente nel tempo. Però, siamo sempre nell’ambito della repressione”.

E non basta?

“Quello che è emerso dalla discussione (16 tavoli di lavoro e un comitato scientifico hanno operato per più di un anno, ndr) è che va rovesciata completamente la prospettiva”.

In che modo?

“Non preoccupandoci solo di come si contrasta la mafia, ma di come si costruiscono dei soggetti sociali, economici e politici, istituzionali e professionali che siano impermeabili alla mafia. Gli anticorpi non valgono solo per la mafia, ma anche per altri fenomeni come la corruzione, strumento attraverso il quale sempre di più la mafia entra nelle istituzioni. Per esempio, credo sia fondamentale una legge che regoli il funzionamento dei partiti politici e delle lobby”.

Attualità politica: come giudica la decisione di Mdp di correre da solo e l’attività di mediazione di Fassino?

“Speriamo che la dannazione divisiva storica della sinistra non si riproponga ancora. Non mi pare che dobbiamo semplicemente costruire un polo dell’alternanza, siamo in un momento in cui dovremmo costruire un fronte contro una destra dalle venature fasciste”.

È più un problema di spaccatura tra singoli o tra idee?

“C’è una differenza di analisi che va rispettata e su cui bisognerebbe confrontarsi. Se si ritiene che siamo di fronte a un lepenismo transitorio che poi verrà assorbito da una destra di stampo europeo, allora si può fare finta di niente. Se invece si ritiene, come io penso, che si tratti di un fenomeno che rischia di essere egemone nella destra, allora le contromisure devono essere diverse. L’idea che la partita si giochi tutta sulla primazia nel campo di centrosinistra

non fa i conti con questo tema. Oggi bisogna andare oltre il centrosinistra perché c'è da costruire un fronte che abbia le caratteristiche della reazione democratica a questo fenomeno”.

Domiciliari, no al ricorso fai da te
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2017

L'impossibilità di fare ricorso personalmente in sede di legittimità, prevista dal nuovo Codice di rito penale, vale anche per le misure personali e reali. La Cassazione (sentenza 53203 depositata ieri) risolve un punto controverso della legge 103/2017 e, in particolare, quello relativo al modificato articolo 311 del Codice di procedura penale. Sulla portata del divieto di adire la Corte di legittimità in prima persona la giurisprudenza ha manifestato opinioni divergenti, facendo sorgere dei dubbi che le Sezioni unite sono state chiamate a chiarire (ordinanza 51068/2017). Ma la V sezione ritiene di poter decidere senza attendere il responso.

Con la pronuncia di ieri i giudici si discostano dall'orientamento assunto nell'ordinanza di rinvio favorevole “alla persistente ammissibilità del ricorso personale in materia di misure cautelari personali”. La sentenza 53203 condivide infatti la tesi divergente (sentenza 42062/2017) che esclude la legittimazione personale dell'imputato o dell'indagato anche nei casi delle misure cautelari.

Nel caso esaminato la Suprema corte ritiene dunque inammissibile il ricorso personale proposto contro la misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo l'entrata in vigore della legge 103/2017. Prima di spiegare le ragioni della scelta, i giudici precisano che riguardo al principio della legge vigente al momento dell'atto, va considerata la data della presentazione del ricorso e non quella della pronuncia del provvedimento impugnato. Detto questo, il collegio nega che la riforma del 2017 non abbia inciso sulle disposizioni dell'articolo 311 relative alle misure cautelari personali e neppure su quelle contenute nell'articolo 325 relativo alle misure cautelari reali.

E lo fa guardando all'intenzione del legislatore che, come si evince dalla relazione illustrativa del Ddl e dagli atti parlamentari, era di scongiurare il proliferare di ricorsi “fai da te” destinati a non superare il filtro di ammissibilità per mancanza di requisiti di forma e contenuto. Un altro obiettivo era evitare l'uso strumentale del ricorso personale da parte dei difensori non abilitati al patrocinio in Cassazione.

Da un punto di vista tecnico la Cassazione afferma che i nuovi articoli 571 e 613 contrappongono al principio generale della legittimazione personale all'impugnazione, la regola generale, sia pur settoriale, della necessità della difesa tecnica. Il legislatore non è intervenuto direttamente nel testo degli articoli 311 e 325 non per lasciare all'imputato “un'isola” di legittimazione, ma perché non lo riteneva necessario a fronte di una disciplina generale. La strada prescelta non è in contrasto né con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo né con la Costituzione perché il diritto di difesa non è violato ma anzi rafforzato dalla previsione della difesa tecnica.

La Cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento forense, ha escluso l'autodifesa nel processo penale anche per gli avvocati, in assenza di una previsione di legge che la legittimi. Questo senza entrare in rotta di collisione con la Cedu che concede allo Stato la possibilità di limitare il diritto all'autodifesa, prevedendo la presenza di avvocati davanti ai propri tribunali, per assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Omicidio stradale aggravato, no domiciliari se familiare l'ha agevolato
di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2017

Corte di Cassazione - Sentenza 22 novembre 2017 n. 53170. No ai domiciliari per il reato di omicidio stradale aggravato se in famiglia c'è qualcuno che ha aiutato il colpevole nella fuga. La Cassazione, sentenza 53170 di mercoledì 22 novembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo di origine straniera contro la misura della custodia in carcere decisa dal tribunale della libertà di Venezia.

L'imputato aveva lamentato il vizio di motivazione relativamente alla inidoneità del domicilio per il “coinvolgimento” del fratello. La Cassazione dopo aver ribadito che la valutazione del giudice di merito, se correttamente motivata, non è sindacabile, ha affermato che nel caso specifico essa “non può dirsi incongrua o manifestamente illogica”, poiché il fratello convivente “in ben tre occasioni, aveva fornito all'indagato i veicoli di cui era titolare e alla guida dei quali era stato fermato; inoltre, lo aveva agevolato nella fuga e nell'ottenimento di prestazioni mediche in regime di anonimato”.

Il tribunale dunque ha legittimamente valutato “l'elevato pericolo di reiterazione, la peculiarità del fatto contestato e la negativa influenza del fratello” ritenendo “inadeguata la detenzione domiciliare, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, valutando unicamente adeguata la custodia inframuraria”. Più in generale, osserva la Cassazione, il ricorrente pretende una “inammissibile rivalutazione nel merito del compendio indiziario e della situazione cautelare del prevenuto, svolgendo considerazioni anche in ordine alla “portata” della segnalata

violazione delle prescrizioni attinenti alla misura domiciliare in atto, circostanza la cui valutazione ai fini cautelari è rimessa alla competenza esclusiva del giudice di merito, laddove sia congruamente e logicamente motivata, come avvenuto nel caso di specie, non potendosi impedire al Tribunale di valorizzare una simile circostanza nell'ambito del giudizio in materia di esigenze cautelari, che implica una necessaria analisi dei comportamenti processuali ed extraprocessuali del soggetto interessato”.

Macerata: convegno “Il carcere che verrà. Verso la riforma del sistema penitenziario”
mediterraneanews.org, 22 novembre 2017

Organizzato dal Garante regionale dei Diritti dei Detenuti in collaborazione con l'Università di Macerata, l'Ordine degli Avvocati di Macerata, l'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e la Società di San Vincenzo De Paoli, venerdì 1 e sabato 2 dicembre si svolgerà a Macerata il convegno “Il carcere che verrà. Verso la riforma del Sistema penitenziario”.

La prima sessione inizierà alle 15 di venerdì nell'auditorium dell'Università e avrà per tema: “Infanzia e carcere: quale tutela”. Interverranno Francesco Cascini, magistrato e Capo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità; Antonio Crispino, giornalista collaboratore del Corriere della Sera; Antonio Marsella, docente di Politica Sociale Università del Salento; Lia Sacerdote dell'Associazione Bambini senza Sbarre e Piergiorgio Morosini, componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Introdurrà i lavori Gian Piero Turchi, psicologo dell'Università di Padova. A presiedere la sessione sarà Andrea Nobili, Garante Regionale dei diritti di adulti e bambini. Porterà i saluti della San Vincenzo De Paoli Claudio Messina, volontario penitenziario e delegato nazionale del Settore carcere.

La sessione di sabato 2 dicembre si terrà invece presso il Polo didattico Pantaleoni e affronterà il tema della riforma dell'Ordinamento penitenziario, sulla base delle risultanze degli Stati generali dell'esecuzione penale. L'introduzione sarà affidata a Lia Caraceni, docente di Diritto penitenziario all'Università di Macerata. Si confronteranno sul tema: Glauco Giostra, che presiede la Commissione di Riforma dell'Ordinamento penitenziario; Fabrizio Siracusano dell'Università di Catania; Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze; Gabriele Terranova, dell'Unione Camere Penali e Lucia Castellano, D.G. dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Esecuzione Penale Esterna. In veste di moderatore Maria Cristina Ottavianoni dell'Ordine degli Avvocati maceratese.

Per partecipare al convegno è necessario accreditarsi inviando una e-mail a: garantediritti@consiglio.marche.it
Note - Si calcola che nell'Unione Europea siano circa 800.000 i minori che vivono una situazione di separazione a causa delle detenzioni di uno o di entrambi i genitori. Ogni anno in Italia sono circa 100.000 i minori che varcano le soglie degli Istituti penali per andare a trovare i loro cari (padri, madri, fratelli, sorelle, nonni, zii). I dati sopra citati sono una stima molto prudente, poiché non rilevata nelle statistiche ufficiali, ma frutto di un'analisi di associazioni di volontariato che si occupano dei detenuti e dei loro figli.

Nelle carceri italiane ci sono attualmente circa 60 bambini di età compresa da pochi mesi a 6 anni, che vivono dietro le sbarre con le loro madri, anche se in regime di custodia attenuata rispetto alle altre detenute. La presenza dei bambini in carcere è una scelta della madre, che spesso non ha altre alternative che tenere con sé il figlio, perché anche il marito è detenuto o non ci sono parenti cui affidare il bambino.

Dal 1975 ad oggi vi sono stati vari interventi legislativi tendenti a correggere questa stortura, poiché i bambini sono per definizione innocenti e hanno diritto a vivere una condizione adatta al loro sviluppo fisico e mentale, cosa che il carcere, pur con tutti gli accorgimenti possibili, non può garantire. “Mai più bambini in carcere” è diventato lo slogan di varie associazioni (come “A Roma insieme”) che da anni si battono per eliminare questa palese ingiustizia, ma i bambini che vivono in cella con la madre continuano a crescere con i ritmi carcerari, ad orari fissi, tra divise e chiavistelli, sbarre e blindi, odori e rumori del carcere.

Un'alternativa assai più vivibile per le madri ed i bambini sono gli Icam (Istituti a Custodia Attenuata per detenute madri). Il primo sorse nel 2006 a Milano, ma in questi anni solo pochi altri se ne sono aggiunti (a Venezia e a Torino, ma questi nelle pertinenze del carcere).

Gli Icam sono concepiti per essere al di fuori delle strutture carcerarie, seppure in case attrezzate per garantire la sicurezza. Quindi ancora porte blindate e sbarre alle finestre, ma i locali sono assai più accoglienti e colorati, molto simili ad un ambiente familiare. Gli agenti hanno abiti civili, ci sono più educatori e il volontariato è molto attivo nel seguire i bambini, accompagnandoli fuori durante la giornata. Tuttavia i piccoli continuano a percepire le inevitabili restrizioni, vedono persone femminili di cui non comprendono il ruolo, mentre manca completamente la figura maschile di riferimento. La Casa famiglia protetta è un'altra possibile soluzione nei casi in cui alla madre vengano concesse misure alternative alla detenzione. Vi sono associazioni disponibili ad accogliere, con tutte le precauzioni e i vincoli imposti, ma passare all'attuazione pratica non è così scontato. È una situazione molto complessa da districare per il legislatore, che deve comunque garantire l'espiazione della pena della madre, tutelare i diritti del

bambino e il rapporto madre-figlio, particolarmente importante in tenera età.

Liguria: tossicodipendenti in carcere, serve più personale sanitario

genovapost.com, 22 novembre 2017

Ieri mattina in consiglio regionale il capogruppo di FdI-An e presidente della commissione Sanità della Regione Liguria, Matteo Rosso ha interrogato l'assessore alla sanità ligure sulla possibilità di incrementare il servizio Ser.T all'interno del carcere di Marassi.

Organico - "Il Ser.T è un servizio fondamentale all'interno della struttura, considerando che il 40% dei detenuti è tossicodipendente, ma la pianta organica del servizio è costituita da un medico e due infermieri per circa 280 pazienti detenuti con patologie legate alla dipendenza e un turn-over molto elevato per via degli accessi giornalieri - ha spiegato Rosso - Inoltre il sabato, la domenica e i giorni festivi la copertura del servizio è garantita dal medico di guardia e dalle infermiere dei Ser.T territoriali con turnazioni programmate per la somministrazione del metadone.

L'attivazione di percorsi di trattamento strutturati per pazienti detenuti tossicodipendenti/alcolodipendenti riduce il rischio di recidiva nella commissione di nuovi reati ed è quindi estremamente importante potenziare il servizio".

Replica - Per la giunta ha risposto l'assessore alla Sanità e Sicurezza Sonia Viale che "ha ribadito l'attenzione che deve essere rivolta alla salute dei detenuti ed a il contesto in cui operano gli agenti di polizia penitenziaria. Inoltre ha illustrato nel dettaglio le diverse iniziative messe in campo in questo settore da Asl 3. Tra queste, in particolare, la prossima acquisizione da parte del Sert di un'assistente sociale par time, che si occuperà nello specifico dei problemi di tossicodipendenza". Viale "ha aggiunto che è in atto una procedura per aumentare le ore di servizio del medico dedicato alle tossicodipendenze, portandole da 24 a 36 e ha puntualizzato che "ruotano" tre infermieri mentre l'Asl agisce in modo coordinato e congiunto con Comune e associazionismo. C'è la continua manifestazione di volontà di promuovere iniziative per le famiglie dei detenuti, che devono essere sostenute, anche per evitare recidive".

Escono dal carcere, provano a ripartire: in un volume la vita dei detenuti

lavocedeltempo.it, 21 novembre 2017

Problemi e aspettative dell'inserimento dopo la detenzione, a Torino la presentazione del libro. Esplorare le aspettative e i bisogni dei detenuti nella fase della loro uscita dal carcere e del rientro in società. L'elaborazione di due questionari, uno rivolto ai detenuti e l'altro al personale penitenziario, è diventato un libro scritto da Elena Rossi ("Bisogni e aspettative dei detenuti in vista del loro rientro in società", Antonio Stango editore) che verrà presentato giovedì 23 novembre alle ore 17 presso il museo del Carcere Le Nuove di Torino, via Paolo Borsellino 3, ingresso libero.

Presenteranno il libro Giampaolo Zancan (avvocato penalista), Antonio Pellegrino (psichiatra e coordinatore regionale dei servizi sanitari penitenziari del Piemonte), Marco Bozzi (psicoterapeuta presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno" di Torino) e Giovanni Cellini (docente universitario). Moderatore il giornalista Paolo Girola. Al termine della presentazione è prevista la visita guidata al Museo del Carcere.

41bis, sovraffollamento, suicidi: viaggio nel carcere italiano

di Gaetano De Monte

osservatoriodiritti.it, 21 novembre 2017

La morte di Totò Riina mentre si trovava al regime 41 bis riaccende il dibattito sul sistema carcerario italiano. Mentre il Comitato Onu contro la tortura chiede chiarimenti al nostro Paese. La notizia della morte dell'ex capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina, mentre si trovava ancora al 41 bis, ha riaperto il dibattito sulle condizioni del sistema carcerario italiano. Pochi giorni prima, il 14 novembre, erano arrivate le censure mosse all'Italia da parte del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, formulate nel corso della 62esima sessione. Una serie di constatazioni da cui partire per una sorta di viaggio-inchiesta all'interno del nostro ordinamento penitenziario.

I rilievi mossi dalle Nazioni Unite riguardano la nuova legge sulla tortura di recente approvata dal Parlamento italiano, considerata insufficiente e non adeguata ai parametri della Convenzione Onu contro i trattamenti inumani e degradanti, perché "è basata sull'assenza di una serie elementi che rendono il reato di tortura difficile da dimostrare, in primis la crudeltà e il trauma psichico. Inoltre, la genericità della previsione ne rendono difficile l'accertamento. Si evidenzia anche la mancanza di un fondo per risarcire le vittime". E non è l'unico monito mosso dalle Nazioni Unite contro l'Italia.

Carcere duro del 41 bis al vaglio delle Nazioni Unite - Susanna Maietti, la coordinatrice nazionale dell'associazione Antigone che ha partecipato nei giorni scorsi alle audizioni a Ginevra, ha detto: "In ambito penitenziario, il Comitato dell'Onu ha sollevato delle perplessità sul fatto che un detenuto possa essere sottoposto al regime di carcere duro

del 41 bis anche per più di vent'anni, ritenendo eccessivamente lungo il periodo di isolamento a cui sono sottoposti". Non solo. Prosegue la coordinatrice di Antigone: "L'Italia è stata invitata a limitare l'uso della custodia cautelare, anche al fine di ridurre il sovraffollamento nelle carceri". E ancora: "Sotto la scure degli esperti dell'Onu sono finite anche le celle zero".

Cella zero: dove i detenuti dormono per terra - Quasi tutti i reparti di isolamento dei penitenziari italiani contengono almeno una "cella zero". Sono state definite in questo modo perché sono completamente vuote, prive di mobili, letti, di qualsiasi oggetto. Qui il detenuto è costretto a dormire sul pavimento, e, nello stesso spazio, anche ad esercitare i bisogni primari e fisiologici. "Lì dentro si può essere rinchiusi per qualche ora, al massimo per qualche giorno", dicono le circolari in materia emanate in passato dal Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. All'interno ci possono finire i carcerati in preda a crisi isteriche o psichiatriche, e, soprattutto, chi disobbedisce alla disciplina carceraria.

Carcere Poggioreale: polizia penitenziaria a processo - Intanto è cominciato a Napoli il 16 Novembre, subito rinviato a marzo 2018, il primo processo che vede imputati dodici agenti della polizia penitenziaria, accusati di aver pestato diversi detenuti nelle celle zero del carcere di Poggioreale. Sul giudizio incombe la prescrizione, dato che i fatti risalirebbero a diversi anni fa. Ma come ha rivelato proprio qualche giorno fa Pietro Ioia - che fu il primo a parlare dei violenti pestaggi subiti a Napoli negli anni Ottanta e Novanta ed è oggi presidente dell'associazione degli ex detenuti organizzati napoletani, "ultimamente abbiamo presentato alcune denunce relative a presunti pestaggi che avrebbero ancora luogo a Poggioreale". Dice Ioia: "Una di queste denunce è stata accolta dalla procura che ora ha aperto un'inchiesta. Si tratta della vicenda che riguarda un uomo di nazionalità slava che sarebbe stato picchiato soltanto perché si era opposto all'inserimento di un altro detenuto nella sua cella, motivandolo con il sovraffollamento". In effetti, il carcere di Napoli risulta sovraffollato. Attualmente vi sono ospitate 2.100 persone, a fronte di una capienza massima che è di 1.500 detenuti.

Suicidi in prigione: diritti umani e regime 41bis - L'eccesso di suicidi, le violenze, il sovraffollamento, la negazione di qualsiasi diritto nei confronti dei reclusi a cui viene applicato il regime di carcere duro del 41bis sembrano essere i tratti distintivi dell'ordinamento penitenziario italiano secondo il monitoraggio quotidiano dell'Osservatorio sulle carceri Ristretti Orizzonti. Secondo le ricerche del centro studi di Padova, dal 2000 a oggi (dati aggiornati al 9 novembre) sono morte in carcere 2.717 persone. Tra questi decessi, 980 sono quelli classificabili come suicidi. Soltanto nell'anno in corso, 47 persone si sono tolte la vita in cella, su un totale di 106 persone che sono decedute quest'anno (per svariati motivi) mentre si trovavano reclusi.

Il Comitato Onu contro la tortura chiede chiarimenti - Oltre i numeri, però, ci sono le ferite, spesso le morti, legate al disagio della detenzione. Per alcune di queste vicende, il Comitato Onu contro la tortura ha chiesto al Governo italiano di avere chiarimenti, lamentando la mancanza di informazioni al riguardo. Per alcuni di questi casi considerati oscuri, tuttavia, la giustizia italiana sta facendo il suo corso. Giuseppe Rotundo, detenuto per una modica quantità di cocaina nel carcere di Lucera, vicino a Foggia, ora ha finito di scontare la pena. Nel gennaio del 2012 aveva denunciato di essere stato denudato e picchiato, fino allo svenimento, dagli agenti della locale polizia penitenziaria. Rotundo ha raccontato di essere stato legato, trascinato, nudo e sporco di sangue, in due diverse celle di isolamento. Il suo corpo sopravvissuto al supplizio è stato fotografato pieno di lividi ed ematomi. Così, date le prove fotografiche, il processo giudiziario per poter stabilire la verità dei fatti si è potuto celebrare. Ed è tuttora in corso.

Detenuto con problemi psichici in carcere a Roma - Più recente è un'altra storia su cui il Comitato Onu ha chiesto di fare luce. Quella di Valerio Guerrieri, 21enne con problemi psichici, suicidatosi il 24 febbraio del 2017 all'interno del carcere romano di Regina Coeli, è una vicenda ancora avvolta da mistero su cui la procura di Roma sta cercando di vederci chiaro. Agli inizi di ottobre, il pubblico ministero Attilio Pisani ha chiesto il rinvio a giudizio di due agenti della polizia penitenziaria. L'accusa è di omicidio colposo per non aver applicato correttamente il protocollo, che imponeva di sorvegliare il detenuto ogni quindici minuti in quanto affetto da manie suicide. Valerio Guerrieri in carcere non sarebbe dovuto esserci, dato che era in attesa da diversi mesi di essere trasferito in una Rems, cioè in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Questo tipo di struttura dal 1° Aprile 2015 ha sostituito definitivamente i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. Le Rems sono destinate a persone "non imputabili" a causa di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, sordomutismo e che siano socialmente pericolosi.

"Regina Coeli è un caos, io ogni mattina mi sveglio e soffro, mentalmente e psicologicamente. Io vi do la mia parola di uomo che se mi trasferite seguirò tutte le terapie che mi avete dato, andrò al Sert. Io sono convinto di curarmi, perché voglio avere una vita normale. Ho 21 anni". Sono le parole dette da Valerio Guerrieri ai giudici di Roma nell'udienza del 14 febbraio 2017. Dieci giorni prima di impiccarsi con un lenzuolo in carcere.

di Roberto Fronzuti

pensalibero.it, 21 novembre 2017

I detenuti sono costretti in spazi individuali inferiori ai 3 metri quadrati (1,75 per 1,75) il minimo consentito; uno spazio angusto - di per sé palesemente insufficiente - che lo Stato non riesce a garantire. Il nostro Paese ha collezionato numerose sanzioni da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo (nel 2013 ha condannato lo Stato italiano al pagamento di 100mila euro a sette detenuti), per il permanente sovraffollamento delle carceri, che versano in uno stato vergognoso. Dopo gli effetti positivi del provvedimento cosiddetto "svuota carceri", con l'attuale costante aumento stiamo ritornando alla situazione pregressa al decreto, emanato con la pretesa di risolvere il problema. Non è stato così...

Rispetto alla situazione di emergenza del 2010, il provvedimento del governo teso ad alleggerire il numero dei detenuti, aveva dato ottimi risultati, ma con il ritmo d'incremento attuale di 3000 all'anno, arriveremo ben presto a superare ogni record. Attualmente la popolazione carceraria è di 56.187 mila, oltre 6.000 in più di quanti ne sono previsti dalla legge. I detenuti sono costretti in spazi individuali inferiori ai 3 metri quadrati (1,75 per 1,75) il minimo consentito; uno spazio angusto - di per sé palesemente insufficiente - che lo Stato non riesce a garantire. Il trattamento disumano riservato dallo Stato ai detenuti, comporta una situazione inaccettabile, che porta tanti giovani a togliersi la vita. Quest'anno, nei primi sei mesi ben 30 persone si sono tolti la vita dietro le sbarre; eppure basterebbero delle regole meno rigide per migliorare il morale di chi vive in prigione. Consentire più visite, telefonate anche in video, l'arrivo di pacchi ed altro ancora, ma anzitutto aumentare la quota di lavoro esterno da parte di chi deve espiare una pena, per migliorare le condizioni dei condannati.

Lo Stato non dovrebbe far gravare la sua inadeguatezza su chi è già stato colpito - a torto o a ragione - da un grave problema, infliggendo una pena aggiuntiva ben più dura di quella sanzionata dal magistrato: una condanna a vivere in condizioni disumane. Gli unici che da sempre si occupano seriamente della situazione delle "carceri" sono i Radicali; sì perché agli uomini politici nostrani interessa la demagogia, quella che porta voti. Noi abbiamo provato a far pervenire un pacco a un detenuto a San Vittore; le difficoltà sono inimmaginabili, in termini di orari e generi consentiti. Per non parlare della possibilità di avere dei colloqui, anche da parte dei giornalisti; non è affatto facile. Carcere e giustizia, sono due grandi problemi legati fra di loro: un terzo della popolazione che occupa i penitenziari è in carcerazione preventiva (in attesa del processo). È un dato inaccettabile, perché si priva della libertà una persona presunta innocente fino al terzo grado di giudizio. A maggior ragione se si considerano gli innumerevoli errori giudiziari dei quali sono rimasti vittime anche degli uomini politici illustri come Clemente Mastella (cadde il governo e dopo nove anni è stato assolto), Calogero Mannino, l'ex ministro Antonio Gava (riconosciuto innocente dopo morto, i familiari hanno ricevuto un indennizzo di 200 milioni di lire), l'avvocato Serafino Generoso, mentre dopo tanti anni il caso di Enzo Tortora, grida ancora vendetta.

Per risolvere il problema dell'affollamento dei luoghi di reclusione basterebbe applicare i domiciliari al 50% dei detenuti in carcerazione preventiva. Non è difficile, basterebbe la volontà politica di affrontare le cose una volta per tutte. Mentre per la giustizia diventa sempre più inderogabile una riforma radicale, che comprenda anche la separazione delle carriere, fra pubblici ministeri e magistratura giudicante.

Quelli che son felici solo se mettono qualcuno alla gogna

di Piero Sansonetti

Il Dubbio, 21 novembre 2017

Sono tre storie diverse, e riguardano tre personaggi diversissimi tra loro, ma tutte e tre hanno in comune un elemento: la voglia di gogna, di linciaggio, di ricerca del capro espiatorio e poi di realizzazione della cerimonia dello scannamento.

Le storie di Carlo, Cateno e Fausto. Chi sono lo capite dalle fotografie: Carlo è Carlo Tavecchio, presidente della Figc (cioè della federazione italiana gioco calcio) fino a ieri verso mezzogiorno, quando si è dimesso, travolto dalla sconfitta della nazionale con la Svezia e dalla furia dei giornali e dell'opinione pubblica.

Cateno (nome singolarissimo) è Cateno De Luca, consigliere regionale siciliano appena eletto, arrestato per motivi francamente misteriosi due giorni dopo la vittoria elettorale, e ieri finalmente scarcerato dopo essere stato trattato dai giornali come un criminale conclamato. Fausto, infine, è il regista Fausto Brizzi, annientato da giornali e Tv, dipinto come un maniaco sessuale e uno stupratore, demolito nell'immagine e nel morale ma, forse, innocente.

Le dimissioni di Tavecchio, diciamo pure, erano doverose e scontate. Perché dopo una grande sconfitta sportiva è vecchia usanza che l'allenatore e il capo della federazione siano sostituiti. Successe così nel 1958, dopo la mancata qualificazione ai mondiali di Svezia, e successe così anche nel 1966, dopo l'eliminazione ai gironi per mano della nazionale della piccola Corea del Nord (gol di un dentista, calciatore dilettante) che allora era governata dal nonno del terribile Kim Jong (anche il nonno, Kim Il Sung, era parecchio spietato).

Doverose le dimissioni ma non era doveroso il linciaggio. Tavecchio non è un personaggio simpaticissimo, il suo

mandato in Figc è stato costellato di gaffe ed errori diplomatici. Tuttavia non è stato il peggio dei peggiori. È lui che nel 2015 riuscì a reclutare Antonio Conte, uno degli allenatori più forti del mondo.

E riuscì a trovare gli sponsor che permettessero di pagare il suo stipendio altissimo senza prosciugare le casse della federazione (e Conte ottenne ottimi risultati con una nazionale modesta); è lui che ha introdotto la Var nel campionato (sarebbe la moviola Tv in campo: clamorosa innovazione); è lui che ha messo in ordine i conti della Figc (l'Italia è quasi l'unica federazione calcistica coi conti in ordine). Forse, prima di mandarlo via, potevamo dirgli grazie, invece di coprirlo di sputi. Ha sbagliato a prendere Ventura quando Conte ha lasciato?

Non c'era di molto meglio sul mercato degli allenatori. E poi, Ventura, prima del pasticcio svedese era stato un discreto allenatore e aveva avuto diversi successi. Su Brizzi non voglio sbilanciarmi. Non conosco i fatti. Se ha molestato, se ha stuprato, se ha commesso dei reati, che a me paiono gravissimi, deve essere processato. Però mi sembra che nessuno lo abbia denunciato, e quindi che è impossibile processarlo.

Allora forse l'uso vigliacco della potenza dell'informazione (senza certezze, senza riscontri, senza prove, con pochi indizi) non è uno strumento di avanzamento della trasparenza ma piuttosto di una idea giustizialista che sfiora il totalitarismo. Poi c'è Cateno, che ieri finalmente è stato scarcerato e ha rilasciato dichiarazioni dure. Questo Cateno è stato processato negli anni scorsi 14 volte e sempre assolto.

Quindi, tecnicamente, è un perseguitato. Quando l'altro giorno l'hanno messo in mezzo di nuovo, e arrestato, i mass media si sono scatenati (scusate il gioco di parole) contro di lui. Impresentabile, corrotto, mafioso. Quando due giorni dopo è arrivata la quindicesima assoluzione, silenzio. Nemmeno un accenno di scuse. Anzi, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo di Massimo Fini che chiedeva che gli fossero tolti i domiciliari e fosse sbattuto in cella.

Crucifige, Crucifige. Era il verso ripetuto di una famosa poesia del duecento, di Jacopone da Todi. A lui era chiaro che il giustizialismo era un'infamia. Quasi mille anni fa. Oggi invece torna, il giustizialismo, e torna sempre più trionfo, spietato, altezzoso. Sulle ali del grillismo.

Su twitter, ieri (per fortuna) ho letto un twitt di Enzo Bianchi, teologo e monaco piuttosto noto nel mondo cristiano. C'era scritto così: "Ancora oggi ci sono persone rigide e legaliste che passano la vita a spiare i peccati degli altri e a scovare le presunte eresie degli altri: dopo una tale fatica, incattiviti, hanno la faccia che si meritano". E di seguito al twitt don Enzo - che oltre ad essere un teologo è anche molto spiritoso - ha pubblicato la faccia che viene ai giustizialisti. È quella che vedete in questa pagina, sotto il titolo.

Sì a richiesta per ingiusta detenzione se la misura cautelare non è giustificata
di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 21 novembre 2017

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 novembre 2017 n. 52645. Legittima l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione non solo in merito alla custodia cautelare in carcere ma anche per gli arresti domiciliari. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 52645/17.

I fatti - La Corte, infatti, ha puntualizzato come l'imputato fosse stato completamente scagionato dall'imputazione principale che lo aveva condotto in carcere. Tuttavia la Cassazione non ha compreso il motivo con cui i giudici di seconde cure non avessero accolto il ricorso dell'imputato contro gli arresti domiciliari. Misura cautelare che era stata emessa per il solo fatto che l'imputato avesse frequentazioni con il soggetto che in realtà era risultato colpevole nella vicenda escludendo a priori che tra i due potesse esserci un rapporto di amicizia e non necessariamente di una cooperazione criminale. La Corte d'appello di Firenze si era limitata a ribadire l'idoneità degli indizi a giustificare l'emissione dell'ordinanza cautelare, effettuando una semplice elencazione degli elementi posti alla base della stessa e omettendo, invece, di procedere all'analisi demandata già in passato dalla stessa Cassazione. Il giudice della riparazione, si legge nella sentenza, non deve ritenersi giudice d'appello della sentenza di assoluzione e sindacare l'assoluzione, inoltre la formula dell'assoluzione risulta neutra anche ai fini della riparazione in quanto il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita spetta a chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile di assoluzione con una delle formule indicate nella prima parte dell'articolo 314 del Cppe a tal riguardo non ha rilievo se a tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza o per la insufficienza o contraddittorietà della prova, se cioè l'assoluzione sia stata pronunciata sulla base del primo o secondo comma dell'articolo 530 del Cpp.

Il principio di diritto - La Corte ha così espresso il principio di diritto secondo cui "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione".

Attività consentite al giudice nell'incidente di esecuzione penale

Il Sole 24 Ore, 21 novembre 2017

Esecuzione penale - Incidente di esecuzione - Poteri del G.E. - Verifica della sola regolarità della sentenza esecutiva - Aumento di pena in applicazione della continuazione - Competenza del giudice di merito. In sede di incidente di esecuzione il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo giuridico-processuale su cui si fonda l'intera esecuzione penale e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso di svolgimento del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza stessa. Inoltre, la determinazione dell'aumento di pena in continuazione è una scelta di merito che non può essere sindacata in sede esecutiva se non nell'ipotesi di pena illegale.

• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 agosto 2017 n. 39046.

Pena - Esecuzione - Incidente di esecuzione - Vizi - Procedimento di cognizione - Titolo esecutivo. L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi relativi al procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta.

• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 ottobre 2017 n. 47346.

Pena - Esecuzione - Incidente di esecuzione - Titolo esecutivo - Esistenza - Sentenza di condanna - Omessa notifica. Le nullità prospettate come incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione, con l'effetto che sarebbe stato abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione avesse dichiarato non esecutiva una sentenza di condanna, sul rilievo dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia dell'imputato, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione.

• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 13 ottobre 2017 n. 47346.

Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Incidente di esecuzione - Revoca della sospensione condizionale - Valutazione - Presupposti - Casellario giudiziale. Il giudice dell'esecuzione, investito, con incidente di esecuzione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, deve valutare, al fine di apprezzare la sussistenza dei relativi presupposti, tutto ciò che risulti dal certificato del casellario giudiziale.

• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 aprile 2017 n. 19372.

Esecuzione penale - Esecuzione (in genere) - Incidente di esecuzione - Art. 670 c.p.p. - Titolo esecutivo - Esistenza - Controllo. In sede d'incidente di esecuzione attivato ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo della esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, e che pertanto non si estende all'apprezzamento di questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge, ovvero all'apprezzamento di nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente alla data del passaggio in giudicato della decisione, quali quelle correlate alla contestata ritualità delle notificazioni relative alla instaurazione del rapporto processuale, che avrebbero potuto eventualmente giustificare una richiesta di restituzione nel termine.

• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 settembre 2017 n. 42831.

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Strumento utilizzabile - Incidente di esecuzione e non ricorso straordinario per errore di fatto - Fattispecie in tema di abolitio criminis in materia di stupefacenti. In tema di "abolitio criminis" non rilevata dal giudice della cognizione, lo strumento per ottenere la revoca della sentenza di condanna va individuato nell'incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p. e non nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis dello stesso codice. (Fattispecie in cui la S.C. ha riqualificato come incidente di esecuzione, ordinando la trasmissione degli atti al tribunale competente, il ricorso straordinario per errore di fatto proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte territoriale confermativa della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma primo-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non più previsto come tale già prima dell'ordinanza stessa, giusta sentenza della C. Cost. 25 febbraio 2014, n. 32).

• Corte di cassazione, sezione II penale, ordinanza 7 dicembre 2016 n. 52242.

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnabilità - Esclusione - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie. In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono autonomamente impugnabili, in considerazione del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., è tuttavia

consentita l'opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie relativa al rigetto della richiesta di nomina di uno stimatore, presentata dai promissari acquirenti di beni sequestrati al promissario venditore).

• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 17 marzo 2016 n. 11426.

Piemonte: cibo bio e filiera corta, ma il Tar blocca il bando per le carceri

di Federica Cravero

La Repubblica, 20 novembre 2017

Cibo biologico, uova di galline allevate a terra, formaggi Dop e frutta di filiera corta: quest'estate aveva fatto tanto parlare (e anche parecchio sparlare) la decisione del ministero della Giustizia di indire un bando per la fornitura delle derrate alimentari all'interno delle carceri che prevedesse una parte consistente di "acquisti verdi", più sani, più buoni e più leggeri per l'ambiente, così come imposto dal Codice degli appalti.

Tuttavia su quel bando pende la sospensiva decisa dal Tar del Piemonte, che ha bloccato la gara dopo il ricorso di un'azienda di ristorazione, la Alessio Srl. La società, che ha sede a Vercelli, è già fornitrice per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Piemonte. Proprio per questo ha potuto confrontare i termini del nuovo bando triennale con quelli del precedente. Scoprendo alcune anomalie di non poco conto.

A partire dal valore economico: 3 euro e 90 centesimi al giorno per ogni detenuto. Stessa cifra del bando precedente.

Il problema è che nella vecchia gara d'appalto non c'erano requisiti così specifici come l'obbligo di inserire il 40 per cento di prodotti biologici e il 20 per cento Dop, che naturalmente sono più costosi, rendendo pressoché impossibile presentare un'offerta più bassa. E soprattutto il bando non è chiaro a proposito della tipologia di prodotti che devono rispettare i vincoli di qualità, né su come debbano essere calcolate le percentuali. Così, assistita dagli avvocati milanesi Maurizio Zoppolato e Laura Pelizzo e dalla torinese Antonella Borsero, la società vercellese ha presentato ricorso al Tar di Torino.

Il tribunale amministrativo non ha ritenuto sufficienti le spiegazioni dell'amministrazione penitenziaria e disposto la sospensiva in attesa di decidere sul merito nella prossima udienza a gennaio. Di fatto il provvedimento del Tar ha valore solo per i lotti del bando che riguardano il Piemonte. Tuttavia il ministero ha dovuto prendere atto che del disappunto sollevato anche in altre regioni italiane.

"Le materie prime di qualità sono uno degli aspetti che contribuiscono alla qualità del pasto - spiega il direttore del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, Domenico Minervini - In generale che in cella si mangi bene è importante perché va tenuto conto che ci sono parecchi detenuti che non possono permettersi il sopravvitto". E soprattutto è importante che il cibo allenti le tensioni all'interno degli istituti penitenziari, anziché aumentarle.

"Ogni mattina - prosegue Minervini - le cassette di alimenti freschi che vengono consegnati nelle cucine sono controllati dalla commissione mensa, di cui fanno parte anche i rappresentanti dei detenuti. Ma sono anche molto importanti i cuochi: noi da anni inseriamo solo persone che abbiano esperienze certificate nella ristorazione o che abbiano seguito corsi di formazione durante la detenzione. Così come conta il fatto che le attrezzature siano ben funzionanti: per quattro mesi per esempio da noi si sono rotti gli ascensori e questo ha vanificato l'utilità dei carrelli scaldavivande che invece sono fondamentali per far arrivare i pasti caldi nelle celle".

Codice antimafia, oggi il debutto

di Giovanbattista Tona

Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2017

Più attenzione nel valutare se mettere i sigilli alle imprese toccate dalla mafia. La riforma del Codice antimafia (legge 161/2017, che modifica il decreto legislativo 159/2011), entrata in vigore ieri e da oggi operativa, valorizza gli strumenti di prevenzione alternativi alla confisca e invita i giudici a intervenire in maniera graduata e proporzionata al grado di compromissione dell'azienda rispetto ai condizionamenti illeciti. Il sequestro e la successiva confisca rimangono necessari quando dalle indagini patrimoniali sui soggetti socialmente pericolosi emergono elementi certi circa la sproporzione dei beni di cui dispongono, anche indirettamente, rispetto ai loro redditi leciti o quando vi sia motivo per ritenerli frutto di attività illecite o reimpiego di proventi delittuosi.

La "vecchia" normativa - Già prima della riforma, l'articolo 34 del Codice antimafia prevedeva che il tribunale disponesse l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili per svolgere attività economiche il cui libero esercizio da parte dei titolari potesse agevolare le persone ritenute socialmente pericolose. La misura toglieva il potere di amministrazione dell'impresa a chi disponeva dei beni, ma senza sequestrarli. Si trattava di un provvedimento cautelare a tempo (sei mesi prorogabili fino a 18), attraverso il quale il tribunale con un suo amministratore giudiziario gestiva l'impresa, verificava le sue condizioni patrimoniali, l'origine delle sue risorse e le modalità di esercizio dell'azienda, segnalava al pubblico ministero ogni profilo di illiceità e infine disponeva la confisca se riteneva provato che i beni fossero frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego. In caso contrario, dopo

aver “bonificato” le prassi aziendali e avere reciso eventuali legami anche di sola soggezione con soggetti pericolosi, restituiva l’impresa e il potere di gestirla al suo titolare.

La riforma - Lo strumento dell’amministrazione giudiziaria viene rafforzato dalla riforma che riscrive l’articolo 34 e lo collega alle ipotesi di indagini finanziarie, di verifica di eventuali infiltrazioni mafiose per il rilascio della certificazione antimafia, di accertamenti dell’Anac in base all’articolo 213 del Codice degli appalti. Se a seguito di queste attività emergono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di alcune attività economiche sia sottoposto all’intimidazione mafiosa o possa agevolare persone sottoposte a misura di prevenzione o a procedimento penale per gravi reati (tra questi anche l’associazione finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione), il tribunale dispone l’amministrazione giudiziaria senza sequestro.

L’applicazione dello strumento può essere chiesta dai soggetti legittimati a richiedere la misura di prevenzione. La durata è ora fissata in un anno, prorogabile di sei mesi solo per due volte, quando la relazione dell’amministratore giudiziario evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto all’impresa e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che hanno determinato la misura. Se durante l’amministrazione giudiziaria vi sia concreto pericolo che i beni vengano sottratti, alienati o dispersi, e vi sia motivo di ritenere che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, il tribunale può disporre il sequestro ma sempre per un tempo non superiore in totale a due anni.

Il controllo giudiziario - A conclusione del periodo di amministrazione giudiziaria il tribunale ora ha più alternative rispetto a prima della riforma. Può restituire l’azienda “bonificata”, oppure, se sono emersi elementi univoci circa l’origine illecita dell’impresa, disporre la confisca dopo un’udienza in contraddittorio. Ma può anche attenuare la misura disponendo il controllo giudiziario, misura del tutto nuova prevista con l’articolo 34-bis del Codice. Il controllo giudiziario scatta quando l’imprenditore ha agevolato in maniera occasionale soggetti socialmente pericolosi e sussistono circostanze di fatto da cui si può desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose nell’azienda, idonee a condizionarne l’attività. In questo caso il tribunale fissa delle prescrizioni particolarmente intense a chi gestisce l’impresa e, senza togliergli i poteri di gestione, lo sottopone alla vigilanza di un amministratore giudiziario che riferisce al giudice delegato ogni due mesi. Il controllo giudiziario ha durata da uno a tre anni e può essere chiesto anche dalle stesse imprese destinatarie di interdittiva antimafia per affrancarsi dai sospetti derivanti dal provvedimento prefettizio.

Omicidio stradale: meno pirati al volante, 35 guidatori arrestati

di Alessio Ribaudò

Corriere della Sera, 20 novembre 2017

Il bilancio un anno e mezzo dopo la legge. È calato del 20% chi scappa dopo gli incidenti grazie alle pene più severe per chi uccide con l’auto. A poco più di un anno e mezzo dall’introduzione della legge sull’omicidio stradale è tempo di un primo bilancio. Secondo i dati di polizia stradale e carabinieri - dal 25 marzo del 2016 sino al 29 ottobre di quest’anno - sono stati 35 i guidatori arrestati in flagranza dopo incidenti stradali gravissimi e altri 576 sono stati denunciati alla magistratura. Senza considerare che altri cinque automobilisti sono stati arrestati per lesioni gravi o gravissime e altri 1.124 sono stati denunciati per lo stesso motivo. Calano di oltre il 20 per cento i pirati della strada che si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso dopo incidenti gravi. Un risultato di cui molti dubitavano, prima dell’approvazione della legge, sostenendo che con pene più elevate sarebbero aumentati i casi di guidatori in fuga dopo aver provocato incidenti gravissimi.

La portata della riforma - “I numeri sono numeri ma per capire in profondità la portata di questa riforma del Codice, bisognerà attendere le prime sentenze definitive della Cassazione”, spiega il prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della polizia di Stato, “e solo a quel punto potremo vedere se le pene più alte hanno avuto come reazione un effetto deterrente, dando maggiore consapevolezza alla guida”.

Le prime sentenze - Ora si rischia sino a 18 anni e dai tribunali, arrivano le prime pesanti sentenze. A Messina, con rito abbreviato, un conducente ha avuto inflitti 11 anni per aver travolto, nel giugno del 2016, l’auto di Lorena Mangano, studentessa universitaria, che poi è morta in ospedale. La sentenza d’Appello è attesa per febbraio prossimo ma la pubblica accusa ha già chiesto la conferma del primo grado. “La nostra famiglia sente questa legge come profondamente giusta”, spiega Stefano, fratello di Lorena, “perché ha inasprito le pene però occorre anche educare gli automobilisti. Chi guida in modo spericolato, sotto l’effetto di sostanze o alcolici deve capire che è come se avesse una pistola in mano e spara alla folla. Lo hanno detto anche i giudici in aula durante il processo. Io spenderò tutta la mia vita a spiegarlo e ricordare Lorena. Se anche riuscirò a convincere una sola persona mia sorella non morirà mai nelle coscienze”.

I dati degli incidenti nel 2017 - Intanto, sempre secondo i dati di Stradale e carabinieri - nei primi dieci mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2016 - gli incidenti sono diminuiti del 3,3 per cento ma è aumentato il numero delle vittime dell’1,5 per cento. Un dato che sembra esiguo ma è allarmante perché l’Unione europea chiede

una forte riduzione. “In Italia, entro il 2020, dovrebbero scendere del 50 per cento ma sarà molto difficile raggiungere questo obiettivo”, argomenta Sgalla, “malgrado l’impegno delle forze di polizia negli ultimi anni sia stato notevolissimo per contrastare antiche piaghe come gli eccessi di velocità o la guida in stato di ebrezza. Basti pensare che grazie anche a strumenti come autovelox o tutor abbiamo inciso nettamente sul numero di vittime in autostrada e siamo passati da poche migliaia di controlli con etilometri a 1,2 milioni nei primi 10 mesi del 2017”. Controlli - I controlli sono costanti e sono state ritirate anche 38.862 patenti, sottratti 2,5 milioni di punti e comminate 1,7 milioni di multe. In particolare, sono diminuite quelle per eccesso di velocità (-16,6%), mancato uso del casco (-16,6%) e guida in stato di ebrezza (-2,8%). A preoccupare, invece, sono i dati sulla guida mentre si usa lo smartphone (+9,7%), sul mancato uso delle cinture di sicurezza (+8,2%) e sotto effetto di droghe (+4%). Le cause e le possibili soluzioni - “Gli incidenti sono spesso causati da più fattori ma la distrazione, nel 2016, è stata la prima causa(16% nel 2016)”, sostiene Sgalla, “seguita dal mancato rispetto della precedenza e dei semafori (15%)”. Le soluzioni sono allo studio. “Dobbiamo scoraggiare al massimo l’uso di smartphone e tablet per chi è alla guida”, conclude Sgalla, “ma sarà più complicata di altre battaglie vinte. Dovrà passare dai maggiori controlli in strada, ricorrendo anche ad auto civetta e dalla collaborazione con le aziende di telecomunicazione che dovranno aiutarci a trovare soluzioni tecnologiche. Servirebbe, poi, far capire agli italiani che è meglio spendere soldi in optional salvavita come la segnalazione di oltrepassamento di carreggiata piuttosto che nella vernice metallizzata. Bisognerà pure migliorare le infrastrutture stradali diminuendo il numero di auto in circolazione. Specialmente in città dove possono essere sostituite da mezzi pubblici e biciclette. In ultimo, servono campagne sociali e di educazione stradale per i ragazzi che spesso, però, hanno una sensibilità maggiore al rispetto del codice rispetto ai genitori”.

Dalle “Iene” a “Quarto grado”: quando la tv si sostituisce al tribunale
di Chiara Maffioletti

Corriere della Sera, 20 novembre 2017

Recentemente c’è stato un cambio di paradigma e il processo mediatico non è più un’operazione parallela al processo penale, ma si sostituisce completamente a esso. Seguendo una puntata di Quarto Grado in onda venerdì sera su Rete4, dedicata per larga parte alla storia criminale di Totò Riina e poi al consueto aggiornamento su casi di cronaca aperti, mi è parsa evidente un’importante modifica nel modo in cui la tv affronta ora i casi di giudiziari. Fino a poco tempo fa, il concetto di processo mediatico significava qualcosa di ben preciso. Terminata la prima fase di pura registrazione (Un giorno in pretura), la tv si affianca alla giustizia per svolgere un dibattito parallelo a quello nelle aule di tribunale. Ascolta gli imputati e le arringhe dei loro avvocati, riesamina le prove (spesso seguendo opportune imbeccate provenienti dalle difese o dalle parti civili), ascolta le opinioni delle compagnie di giro fatte dai soliti criminologi, psichiatri e opinionisti mirando a convincere la “pancia” di colpevolisti e innocentisti.

Dal caso Cogne in avanti, passando per tutti i crimini che hanno più scosso l’opinione pubblica, questo è stato il modello dominante e anche Quarto Grado è un programma che ha basato la sua fortuna proprio su queste logiche consolidate. Ma recentemente abbiamo assistito a un deciso cambio di paradigma, come ha dimostrato l’inchiesta delle Iene sullo scandalo sessuale nel cinema italiano, ripresa da molte altre trasmissioni (non ultima Piazzapulita di giovedì sera): non più affiancamento ma sostituzione. Il processo mediatico non è più un’operazione parallela al processo penale, ma si sostituisce completamente a esso: istruisce spontaneamente il caso, raccoglie le prove, convoca e ascolta i testimoni, sentenza e condanna, senza nemmeno ci sia più nemmeno l’esigenza di un passaggio in aula, figuriamoci la presunzione d’innocenza. Non è un problema di merito (è giusto che se ci sono stati degli abusi vengano alla luce) ma di metodo, con la verità mediatica che soppianta inesorabilmente la verità processuale.

Ripristino della pensione Inps a detenuti e condannati per reati “ostativi”

abruzzoweb.it, 20 novembre 2017

Il giudice del lavoro di Teramo, Daniela Matalucci, ha disposto il ripristino dell’erogazione della pensione che l’Inps, in base alla legge Fornero, aveva revocato a migliaia di detenuti e condannati (15mila secondo dati Inps) per reati “ostativi”, quelli cioè che incriminano atti che rappresentano solo il presupposto della concreta aggressione al bene giuridico, come ad esempio la detenzione di armi.

Lo rende noto l’avvocato aquilano Fabio Cassisa, che aveva fatto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento di revoca della pensione di invalidità civile disposta dall’Istituto previdenziale nei confronti di un suo assistito, L.S., soggetto condannato per gravi reati ostativi (tra cui quello previsto dall’art. 416 bis del Codice penale, cioè associazione di tipo mafioso), attualmente sottoposto a sospensione della pena per gravi motivi di salute. La sentenza è stata emessa e pubblicata nel mese di ottobre 2017.

La revoca della pensione - spiega Cassisa in una nota - era stata disposta in base all'art. 2, commi 58/63 L. n. 92/2012 (meglio nota come legge Fornero), la quale prevede detta sanzione a carico di soggetti condannati per alcuni dei reati cosiddetti ostativi (quelli più gravi, ritenuti di maggior allarme sociale, quale l'associazione mafiosa) fino al termine del periodo di esecuzione della pena inflitta.

Con questa sentenza il giudice del lavoro di Teramo ha giustamente annullato il provvedimento di revoca emesso dall'Inps, con conseguente ordine di ripristino della prestazione assistenziale a favore del ricorrente, condannando l'ente previdenziale al versamento degli arretrati dovuti dalla revoca in poi. Si tratta del primo provvedimento giudiziario in Italia che dispone in tal senso - continua l'avvocato. L'Inps, in base alla suddetta normativa e su disposizione del Ministero della Giustizia, ha cominciato a revocare le prestazioni assistenziali solo a partire dal mese di maggio del 2017, nonostante la norma sia in vigore dal 2012.

Il ricorso era fondato su due distinti motivi di doglianza, entrambi di rilievo costituzionale. Con il primo motivo l'avvocato del ricorrente ha dedotto come la normativa in questione non possa ritenersi applicabile nei confronti di soggetti non detenuti (perché in sospensione della pena per motivi di salute - come il proprio assistito -, o anche perché sottoposti a misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova ai servizi sociali), ancorché condannati in via definitiva per i gravi reati previsti dalla normativa in questione. Ciò in quanto diversamente si incorrerebbe nella violazione dell'art. 38 della Costituzione., che prevede come principio assoluto che ogni cittadino inabile al lavoro e provvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

Con il secondo motivo l'avvocato Cassise, ritenendo che la misura della revoca delle prestazioni assistenziali costituisca una sanzione amministrativa accessoria alla condanna penale e che, dunque, detta sanzione abbia natura penale, ha eccepito come la stessa non possa trovare applicazione retroattiva, in quanto diversamente detta normativa finirebbe col violare l'art. 25 della Costituzione, il quale dispone l'irretroattività della legge in ambito penale e, dunque, anche delle sanzioni accessorie a condanna penale (nel caso di specie, il reato era stato commesso dal ricorrente prima dell'entrata in vigore della norma).

La pronuncia assume grande rilevanza giuridica - commenta Cassise - anche in considerazione del fatto che con essa il giudice del lavoro, sulla base dei motivi di ricorso, pur non rimettendo la questione alla Corte Costituzionale, come richiesto dallo stesso legale, per mancanza di specifica rilevanza nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha dato una lettura costituzionalmente orientata della norma e nelle motivazioni della sentenza ha individuato i criteri ermeneutici a sostegno della natura penale della sanzione accessoria, assumendo come non possa legittimarsi alcuna applicazione retroattiva della sanzione accessoria della revoca della prestazione assistenziale, pena l'illegittimità costituzionale del disposto normativo.

Come detto, si tratta della prima pronuncia in ambito nazionale che abbia disposto il ripristino del diritto pensionistico in favore di un soggetto condannato per reati ostativi a seguito della revoca della prestazione in base alla legge Fornero. La pronuncia è destinata ad avere eco e risalto nazionale - continua Cassise - anche per la grande rilevanza economica della questione, posto che, secondo dati Inps, in ambito nazionale le prestazioni assistenziali revocate in base alla normativa sopra richiamata sarebbero circa 15.000. In considerazione della novità della questione giuridica posta alla sua attenzione, il giudicante ha, infine, disposto per la metà la compensazione delle spese di lite, condannando per la seconda metà l'Inps alla refusione delle spese legali sostenute dal ricorrente.

La pronuncia, allo stato non impugnata dall'Inps, anche se indirettamente ha ribadito principi costituzionali cardine dell'ordinamento giuridico italiano, evidentemente ignorati da chi ha promulgato la legge in esame - dice l'avvocato - Il primo principio giuridico da evidenziare attiene il diritto di ogni cittadino (art. 3 Costituzione) a vedersi corrispondere la pensione di vecchiaia, di invalidità o le altre forme assistenziali a prescindere dal fatto che abbia commesso gravi reati, in quanto il principio costituzionale in questione mira a garantire a tutti il diritto ad un sussidio economico necessario per una dignitosa sopravvivenza (art. 38 Costituzione). Il secondo principio, anche questo di rango costituzionale, prevede che nessuno possa essere punito e colpito da una sanzione avente natura penale, ancorché accessoria, per un fatto commesso prima dell'entrata in vigore della norma che dispone la sanzione (art. 25 Costituzione).

Riforma carceraria. Migliore: “la sfida è il via libera entro l'anno”

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 19 novembre 2017

Il Sottosegretario Gennaro Migliore assicura che i decreti attuativi sono in fase di stesura avanzata. “Ho grande rispetto e amicizia nei confronti di Rita Bernardini che ha fatto lo sciopero della fame per incalzare il governo, ma sento di poterla rassicurare. Come ha ribadito il ministro Orlando i decreti sono pronti. Una parte di questi è già passata al vaglio del Garante nazionale e un'altra parte è quasi alle stampe in Commissione, che ha lavorato in modo indefesso su un corpus legislativo molto complesso. La riforma dell'ordinamento penitenziario verrà approvata nei

tempi previsti. La porteremo a casa entro fine anno, al di là di ogni polemica”.

Stralciare il provvedimento dalla riforma penale, come chiesto da Bernardini a suo tempo, non avrebbe consentito di guadagnare tempo, dato lo stato di massima urgenza in cui versano le nostre carceri?

“Le leggi si fanno sulla base del consenso reale che si misura in Parlamento. Molti, a partire da forze populiste come Lega e M5S, nutrono la convinzione che chi finisce in carcere dev’essere messo dentro e che vada buttata la chiave. È già successo con la messa alla prova, che hanno sprezzantemente chiamato “misura svuota-carceri”. Una riforma come questa, che promuove misure innovative volte a individualizzare il trattamento, era troppo importante perché potesse finire preda di agguati. Se l’avessimo scorporata, sarebbe finita su un binario morto”.

Intanto però il sovraffollamento è tornato a crescere, e l’Onu ha censurato l’Italia: siamo in media al 120 per cento. “Non più di tre giorni fa ero a Ginevra davanti al Comitato delle Nazioni unite contro la tortura dove il problema è stato affrontato. Abbiamo ricordato alla commissione che in seguito alla sentenza Torreggiani, il governo Renzi prima e quello Gentiloni poi, si sono mossi con impegno. Oggi ci sono 45mila persone sottoposte a misure alternative al carcere, ma prima che arrivassimo noi erano 26mila. L’area del controllo penale è stata estesa e il meccanismo sanzionatorio funziona meglio. In secondo luogo, abbiamo fatto presente che per quanto riguarda i metri quadri disponibili per ciascun detenuto, abbiamo gli standard più elevati d’Europa. Nel resto dei Paesi europei, i posti disponibili si calcolano con la formula dei 4 metri quadri pro capite. Se si parla di sovraffollamento, è solo perché vogliamo mantenere parametri di agibilità superiori”.

Medie e standard a parte, il problema tuttavia esiste. E si presenta talvolta in realtà sovraffollate come Poggioreale, dove giorni fa un detenuto ha denunciato di essere stato picchiato dalle guardie, dopo aver protestato per l’aggiunta di un piano sui letti a castello che già ospitavano 5 persone.

“Non abbiamo finora lesinato il nostro impegno, conosciamo le realtà più problematiche e cerchiamo ogni giorno di ovviare alle difficoltà che emergono. Abbiamo avviato la ristrutturazione di numerosi padiglioni, ad esempio. Prima del nostro governo ce n’erano 45mila posti per 67mila detenuti, oggi siamo a 51mila posti per 57mila persone. Nonostante un’eredità pesantissima, abbiamo fatto molti progressi”.

In carcere proseguono i suicidi, l’assistenza sanitaria resta deficitaria, i posti disponibili limitati. La riforma riuscirà a cambiare le cose?

“Gli interventi previsti dalla riforma saranno molto utili perché permettono di costruire percorsi alternativi al carcere. Stiamo inoltre rafforzando i protocolli relativi alle Rems a tutela dei malati psichiatrici e avviato una forte azione di monitoraggio sul rischio suicidi, lanciata dalla direttiva del ministro Orlando. Anche una sola vita perduta è una sconfitta per lo Stato. Nelle carceri si gioca una cruciale sfida di civiltà”.

Nessuno tocchi Caino: “41bis regime inumano, va abolito”

Il Fatto Quotidiano, 19 novembre 2017

Nessuno tocchi Caino, la lega internazionale per l’abolizione della pena di morte, si schiera contro l’applicazione del carcere duro. “Il coro di voci che inneggiano alla morte di Riina, avvenuta in regime di 41bis, non sovrastano l’autorevolezza degli organismi internazionali, dal Comitato Onu per i diritti umani al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, che continuano a chiedere all’Italia modifiche normative affinché il legittimo interesse sociale a combattere la criminalità organizzata sia bilanciato con il rispetto dei diritti umani, con l’umanità di un trattamento che preveda il contatto umano anche per chi finisce in questo regime” si legge in una nota.

“Uno Stato che resta sordo, cieco e muto rispetto a quelli che sono i suoi stessi impegni nei confronti della Comunità internazionale e agli appelli degli organismi internazionali - argomenta l’associazione umanitaria - rischia di perdere la forza necessaria a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, perché le emergenze si affrontano con un’estensione dello Stato di diritto e non con la sua abdicazione, come diceva Leonardo Sciascia”.

Il ministro Orlando: “il regime 41bis è fondamentale”

La Stampa, 19 novembre 2017

Il carcere duro “resta uno strumento fondamentale per impedire che ci sia una forma di collegamento tra i boss e la criminalità esterna”. Dopo la morte di Totò Riina, rimasto fino all’ultimo al 41 bis, lo ribadisce il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che torna a fugare i dubbi di chi teme uno smantellamento di questo regime carcerario per effetto delle nuove norme dettate “Il regime 41 bis è fondamentale” con una recente circolare del dipartimento che amministra il sistema penitenziario.

“Il carcere duro è stato disciplinato secondo le indicazioni del consiglio d’Europa che ci chiedeva un’omogeneizzazione del 41 bis per tutti gli istituti”, spiega il Guardasigilli. Intanto il Sindacato di polizia penitenziaria lancia l’allarme: “La successione di Riina scatenerà una guerra anche nelle carceri”; per questo va intensificata la vigilanza “nei 13 istituti penitenziari dove sono in cella 740 detenuti per reati di criminalità organizzata e terrorismo in regime di carcere duro”.

Carceri, la riforma dispersa: boom di suicidi nelle celle lager

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 19 novembre 2017

Carceri sovraffollate e boom di suicidi mentre, attesa da anni, c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario approvata dal Parlamento il 23 giugno scorso che affida al governo un’ampia delega. Le ultime bozze dei decreti attuativi sono state trasmesse al Garante dei detenuti solo l’altro ieri. E i tempi, visto che si è a fine legislatura, sono davvero risicati.

Il numero 47 si è tolto la vita in una cella di Santa Maria Capua Vetere il mese scorso. Ma Gaetano Della Monica, che numero non si sentiva, ha infilato la testa in una busta e l’ha annodata al tubo del gas del fornellino. Da uomo libero si era guadagnato il nomignolo di re dei falsi matrimoni, ma in carcere ha sposato la morte.

Proprio come altri 46 prima di lui da gennaio a oggi stipati in cella, uno sull’altro, come topi su una nave che affonda. Sullo sfondo, attesa da anni, c’è la riforma dell’ordinamento penitenziario approvata dal Parlamento il 23 giugno scorso che affida al governo un’ampia delega. Il ministro Orlando l’ha fortemente voluta e di questo gli va dato atto, ma dopo cinque mesi le bozze dei decreti attuativi non sono ancora sul tavolo del Consiglio dei ministri. Su pressione delle radicali Bernardini e Cianfanelli, in sciopero della fame negli ultimi trenta giorni insieme a 10mila detenuti, si era parlato di fine estate, ma niente. Le ultime bozze dei decreti attuativi sono state trasmesse al Garante dei detenuti proprio l’altro ieri, nelle stesse ore in cui le prime sono state spedite dal Guardasigilli a Palazzo Chigi. Orlando assicura che la partita sarà chiusa entro il 31 dicembre.

Ma una volta approvati dal Consiglio dei ministri, i decreti dovranno passare in uno snervante ping pong alle commissioni giustizia del Senato e della Camera, che a loro volta dovranno esprimere un parere sui provvedimenti, che di nuovo, come in un gioco dell’oca, dovranno tornare tra le mani del governo per l’eventuale approvazione definitiva. E i tempi, visto che si è a fine legislatura, sono davvero risicati.

La barca è ancora in alto mare, insomma, e rischia di finire inghiottita dai marosi di fine legislatura. Un flop epocale.

Nata dal lavoro di una commissione di esperti che toccano con mano ogni giorno il dramma carcerario, e presieduta dal penalista Giostra, la riforma va dopo 40 anni di buio (l’ultimo riordino è del 1975) nella direzione giusta.

Semplifica il ricorso alle misure alternative, elimina automatismi e preclusioni che impediscono a molti l’accesso ai benefici penitenziari, incentiva la giustizia riparativa, e incrementa il lavoro fuori e all’interno dei penitenziari.

Prevede modifiche per migliorare l’assistenza sanitaria spesso deficitaria, specie in campo psichiatrico, e nuove misure di sicurezza.

Importanti misure sono previste anche per agevolare l’integrazione dei detenuti stranieri, delle donne (le madri in particolare), e politiche, in equilibrio tra una sorveglianza più stretta e maggiore libertà di culto, destinare a tenere sotto controllo il proselitismo e la radicalizzazione dei reclusi di fede islamica.

La riforma valorizza poi il volontariato e riconosce il diritto all’affettività. In sintesi restituisce ai detenuti quei diritti negati, che la Costituzione assegna ai detenuti, e spesso hanno reso pura utopia la funzione rieducativa della pena.

Per le nostre carceri sovraffollate, sulle quali di recente è calata anche la scure dell’Onu, un’occasione da non fallire: mentre la politica celebra le sue opprimenti liturgie, nelle cappelle delle carceri continuano a suonare le campane a morto. Dal 1990 a oggi più di 1.400 suicidi, di cui 47 solo quest’anno.

Più altri ventimila sventati, di cui 1.006 solo nel 2016: i numeri dicono che dietro le sbarre si sfiorano i dieci harakiri ogni diecimila detenuti. I comuni cittadini che in Italia si tolgono la vita sono uno ogni 5mila: in carcere la frequenza risulta circa 20 volte superiore. E ci sono poi i casi di autolesionismo: 8.540 casi nel 2016 e 1.262 soltanto nei primi due mesi del 2017.

Tutta colpa della disperazione? Non proprio. Dopo due anni in controtendenza, il rapporto Antigone ha segnalato che la popolazione detenuta è passata dalle 54.912 presenze del 31 ottobre del 2016 alle 57.994 presenze del 31 ottobre 2017, con una crescita di 3.082 detenuti in un anno. Nel semestre compreso tra l’aprile l’ottobre del 2016, la crescita era stata invece di 1.187 detenuti. Se il trend attuale dovesse consolidarsi, alla fine del 2020 si sfonderebbe dunque la soglia record di 67mila detenuti: numeri senza precedenti.

A oggi siamo a un tasso di sovraffollamento del 120%, che ci è costato la censura dell’Onu, ma a Como (192%) Latina (196,1%) e Larino (195,3%) si toccano picchi ben più ampi che collocano Puglia (145%) e Lombardia (135%) ai primi posti tra le realtà carcerarie più sovrappopolate. Non va molto meglio in Campania, dove sono detenuti 7278 adulti a fronte di 6136 posti, il che significa che più di migliaio di persone “sono una vicino all’altra e

dormono su materassi adagiati a terra”, spiega il nuovo garante dei detenuti, Samuele Ciambriello. Troppi carcerati, pochi poliziotti penitenziari: ce ne sono 4100 ma ne mancano 400. “Molti dei problemi che abbiamo in Campania - mette a verbale Ciambriello - sono legati proprio a sovraffollamento e mancanza di personale”.

Problemi come quelli riesplosi di recente a Poggioreale, dove mancano all'appello 200 agenti: ai primi di ottobre un suicidio, nei giorni scorsi un'aspra contesa sorta da motivi di sovraffollamento che ha spinto un detenuto a denunciare alcuni agenti che lo avrebbero picchiato. In un carcere che ospita oggi 2100 persone ma non potrebbe accoglierne più di 1500, l'uomo sarebbe insorto di fronte all'aggiunta di un altro piano sui letti a castello che già ospitavano cinque persone in una cella già strapiena e fatiscente.

Agghiacciante anche il bilancio in campo sanitario, dove i detenuti sono stati trattati fino a oggi come cittadini di un altro mondo: i Lea, ossia i Livelli essenziali di assistenza a garanzia della salute sono approdati in carcere solo quest'anno. Il risultato di tanta trascuratezza è nei numeri diffusi dal Simspe, la Società italiana di medicina e sanità penitenziaria: due carcerati su tre, sebbene mediamente giovani, sono malati. E la metà di loro non sa di avere una patologia. Anche in questo caso, dalla Campania non arrivano buone notizie. I detenuti - dice il garante regionale Ciambriello - aspettano dai sei ai dieci mesi per ottenere una visita cardiologica e fino a due anni per un intervento chirurgico, e gran parte di questi ritardi dipendono dalla difficoltà di garantire il personale necessario per l'accompagnamento in ospedale e dalla disponibilità degli specialisti ospedalieri”.

Tra celle minuscole, scarsa igiene, e poca assistenza, nelle carceri sono rinchiusi 5mila detenuti positivi all'Hiv, 6500 portatori di epatite B e tra i 25 mila e i 35 mila sono positivi all'epatite C.

E la situazione degli ammalati psichiatrici, spesso esplose in tutta la sua gravità in casi come quello di Valerio Guerrieri, 22enne con problemi psichiatrici che si è suicidato nello scorso febbraio a Regina Coeli.

Aspettava da tempo di essere ricoverato in una Rems - le nuove strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari che a oggi hanno accumulato liste d'attesa da 300 persone - ma nessuno è riuscito a trovargli un posto. Ma la patologia più grave e diffusa di tutte è quella che affligge 20.493 detenuti in attesa in giudizio.

Un terzo del popolo carcerario. Uomini e donne nel limbo, innocenti fino a prova contraria, che pagano con il carcere i ritardi di un sistema penale inadeguato che impiega fino a vent'anni per una sentenza definitiva. Ma forse, questo, è un male incurabile.

La giustizia penale da riformare
di Massimo Krogh

La Repubblica, 18 novembre 2017

I processi penali fuori delle regole temporali sono divenuti ormai abituali, e purtroppo Napoli, meravigliosa città ma indietro a nessuno per disordine e litigiosità, al riguardo offre un notevole contributo alla giustizia senza tempi. Forse non è superfluo un accenno al percorso legislativo che nel concreto ha prodotto esiti diversi da quelli desiderati.

Prima del 1989, il nostro processo penale era regolato dal codice Rocco (1931), di natura semi-inquisitoria, nel quale la fase del giudizio (dibattimento) era molto sacrificata; non vi erano esami e controesami come oggi, tutto si risolveva in una veloce “conferma” di quanto raccolto nell'istruttoria. Pertanto, i tempi processuali erano molto più ridotti rispetto ad oggi, ma in un contesto che appariva privilegiare la fase istruttoria rispetto a quella del giudizio. Sicché il legislatore, per mettersi al passo con le società più avanzate in materia dei diritti della gente (mondo anglosassone, che aveva cominciato a succhiare il latte dei diritti nel 1215 - Magna Charta), pensò di introdurre un codice processuale di rito semi-accusatorio; ciò avvenne nel 1989. Nel rito semi-accusatorio, tipico delle società moderne industrialmente più avanzate, si prevede un fortissimo controllo di legalità; reso necessario dal fatto che l'avanzamento industriale, con l'effetto consumistico, provoca anche una crescita potenziale e spesso effettiva della criminalità sia comune (e organizzata) sia economica.

Ciò impone di attribuire un forte potere all'organo che presiede al controllo di legalità, cioè al pubblico ministero, peraltro nelle democrazie ogni potere, per forte che sia, è soggetto alla regola del bilanciamento, che si sostanzia nell'istituzione di contropoteri che evitino l'eccesso di esercizio del potere. Il legislatore italiano nell'89, nell'affidare enormi poteri all'ufficio del pubblico ministero, ha trascurato il problema del bilanciamento.

Oggi si può indagare dappertutto senza “funzionanti” limiti di competenza nella fase investigativa, e quanto al tempo, i “paletti” temporali sono quotidianamente scapolati con piccoli artifici processuali, convalidati dalla giurisprudenza (fatta da giudici non terzi). Di qui processi “fiume”.

In definitiva, anche in questo rito le indagini hanno espropriato e allontanato il verdetto, che il codice dell'89 avrebbe invece voluto privilegiare e rendere quanto più breve possibile. Il legislatore non tenne conto del medio standard culturale del Paese e delle strutture e dei mezzi in cui introduceva il nuovo rito; più avanzato, ma bisognoso d'una diversa cultura sociale e di altri mezzi per funzionare.

Forse oggi l'eccesso di potere conferito senza bilanciamenti all'ufficio del pubblico ministero rappresenta una delle cause delle disfunzioni giudiziarie rompendo il necessario equilibrio fra indagine e processo; inoltre, compromette i rapporti istituzionali dello Stato (ad esempio con la politica), ed incide negativamente sul funzionamento sia della pubblica amministrazione che dell'impresa, per il clima d'intimidazione presente nel Paese

Queste considerazioni inducono a essere favorevoli alla separazione delle carriere Giudici/Pm. Anche per adeguarsi al resto del mondo occidentale, visto che siamo l'unico paese ad avere un pubblico ministero che, nei fatti e nel contesto dell'opinione pubblica, è considerato (impropriamente) un giudice.

Carceri, buone notizie dal ministro Orlando. Ma non è finita

agenzia radicale.com, 18 novembre 2017

Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli hanno sospeso lo sciopero della fame durato nell'ultima fase 30 giorni e portato avanti per chiedere al governo l'emanazione dei decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, provvedimenti adottati dallo stesso ministro. Le due esponenti del partito radicale hanno incontrato per circa 1 ora il ministro Orlando, incassando la riconoscenza per l'importante attività di supporto attraverso dell'iniziativa nonviolenta intrapresa per sollecitare l'azione del governo in materia di carceri.

Ma ciò non basta. Orlando ha ancora bisogno di aiuto, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri dei approvare circa il 60/70 per cento dei decreti delegati già arrivati e che riguardano in particolare le modifiche dell'ordinamento penitenziario e l'ultima parte relativa alle misure di sicurezza, le pene alternative e il carcere minorile. Al termine dell'incontro con il ministro di Giustizia, Bernardini e Cianfanelli si sono dette comunque soddisfatte, dopo le rassicurazioni che entro la metà di dicembre il tutto arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi.

“Quindi, le cose stanno marciando bene - ha sottolineato Bernardini - e i contenuti tutto sommato sono positivi”. In particolare, “per quanto riguarda la sanità penitenziaria e l'affettività in carcere”. Purtroppo non è previsto quanto richiesto da i radicali (ma che non poteva esserlo nella delega) in merito “all'aumento dei giorni di liberazione anticipate”. In compenso, verrà stabilita “una forma di aumento dei giorni legata alla partecipazione al lavoro e ai lavori di pubblica utilità. Questi saranno al massimo 30 giorni in un anno e riguarderanno quei i detenuti che aderiscono al piano trattamentale”.

“È previsto senz'altro l'aumento del lavoro, grazie anche al rifinanziamento della legge Smuraglia che dà la possibilità alle imprese di intervenire”. A tal proposito, Bernardini ha sottolineato l'importanza che vengano proposti ai detenuti dei lavori qualificati da fare in carcere”. Anche perché, cuoco a parte, attualmente i lavori in carcere sono sostanzialmente non qualificati. Restano da vedere le misure alternative. Si sa che è “prevista una maggiore diffusione che inciderà sul sovraffollamento penitenziario, con misure di semplificazione per quanto riguarda l'intervento dei magistrati di sorveglianza”.

Insomma, il quadro è da considerare positivo. Tuttavia, Bernardini e Cianfanelli invitano a non abbassare la guardia, appellandosi anche agli 11mila detenuti che le hanno sostenute in questi giorni di Satyagraha: perché “non è finita”. “Ancora un po', poi la strada dovrebbe essere in discesa”. Per ora si è preso atto che “questo venerdì la riunione del Consiglio dei ministri è saltata”, perché il Premier Gentiloni è all'estero. Si attende di verificare “cosa accadrà venerdì prossimo e se la questione verrà messa all'ordine del giorno. Inizia per questo la nuova fase della battaglia nonviolenta”.

Roma: il Comune apre 4 Centri di accoglienza per ex detenuti

laprimapagina.it, 17 novembre 2017

Offrire la garanzia per ex detenuti e condannati del diritto di recuperare la propria autonomia e costruirsi un nuovo progetto di vita, grazie ad azioni di stimolo, sostegno e orientamento. A questo mira il Campidoglio (Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale) che lancia una procedura aperta per affidare la gestione di quattro centri d'accoglienza, per la durata di tre anni.

Tre strutture accoglieranno persone tra i 18 e i 59 anni, dedicando ciascuna due posti a giovani adulti (18-29 anni). Il quarto centro dovrà ospitare ultrasessantenni, sviluppando interventi specifici per i bisogni della terza età.

Particolare attenzione è riservata ai giovani adulti: di loro si occupa un accordo tra Campidoglio (Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute) e Ministero della Giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità) che punta a sviluppare percorsi d'inclusione mirati.

Per chi è in età da lavoro è previsto il sostegno all'autonomia. Le attività: counseling, verifica delle attitudini lavorative, individuazione partecipata di iniziative per il reinserimento (corsi di formazione o apprendistato, affiancamento nella ricerca di lavoro). Per gli utenti in età pensionabile sono invece previsti percorsi d'inserimento nel volontariato e di aiuto nella fruizione di servizi pubblici e del privato sociale, comprese le strutture di accoglienza per la terza età.

Tutte le attività dovranno essere organizzate in modo da assicurare precisi requisiti. Verrà inoltre promossa l'integrazione con gli altri servizi territoriali, in particolare sul versante socio-sanitario. La gestione deve comportare l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio. Entro i primi 15-30 giorni dall'accoglienza di un ospite dovrà venir definito il piano d'intervento personalizzato. Il fascicolo contenente l'intera documentazione di ciascun ospite dovrà risultare costantemente aggiornato.

“La nostra azione politica è basata su un principio essenziale ma irrinunciabile: mettere sempre la persona al centro”, spiega l'assessora Laura Baldassarre (Persona, Scuola e Comunità Solidale). “Questa iniziativa si sposa alla perfezione con gli articoli 2 e 27 della Costituzione, che promuovono il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti dell'uomo e del rispetto della sua dignità, compresa quella delle persone detenute e condannate. La pena deve assolvere una funzione rieducativa, con strumenti di reinserimento nella comunità e nel tessuto sociale”.

“Puntiamo quindi”, aggiunge Baldassarre, “su una forte connessione con i servizi territoriali, valorizzando attività di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento. Abbiamo sviluppato un'azione specifica per i giovani adulti, affinché venga tutelata la loro specificità, senza catapultarli subito tra gli adulti. L'obiettivo finale è il recupero dell'autonomia e la costruzione di un nuovo progetto di vita”.

Rita Bernardini sospende lo sciopero della fame e oggi incontra il Ministro Orlando
di Veronica D'Agostino

openmag.it, 17 novembre 2017

Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, in sciopero della fame da oltre 30 giorni, incontrerà oggi il ministro Orlando per discutere il tema carceri. La partita sembra ormai chiusa. Finalmente dopo oltre un mese di protesta, finalizzata all'approvazione dei decreti sull'ordinamento penitenziario, l'ex parlamentare, già Segretaria di Radicali Italiani, fondatrice del Fronte Radicali Invalidi, del Movimento dei Club Pannella-Riformatori e cofondatrice dell'Associazione Luca Coscioni, è riuscita ad attirare l'attenzione sul dramma delle carceri in Italia.

Ci spieghi meglio cosa succede...

La notizia veramente buona è che il Ministro, dopo 30 giorni di nostro sciopero della fame, è intervenuto a Radio Radicale per dire che i tre quarti dei decreti attuativi del nuovo ordinamento penitenziario sono stati inviati al Consiglio dei ministri; inoltre ha chiesto il nostro aiuto per fare in modo che il Presidente del Consiglio li calendarizzi e li licenzi al più presto.

Orlando ha accettato il dialogo comprendendo che la nonviolenza non è ricatto ma una forma nobile di lotta che vuole far emergere il lato migliore dell'interlocutore. Così io e Deborah (Cianfanelli ndr) abbiamo sospeso lo sciopero e il 16 novembre alle otto di sera saremo ricevute dal ministro.

Quanto è importante una riforma strutturale della giustizia per le casse del nostro Stato e quale sarebbe, in questo senso e sulla questione carceri, la scelta più urgente da compiere?

Ormai non è solo il Partito Radicale ad affermare che una riforma strutturale e organica della giustizia farebbe guadagnare più di 2 punti di Pil al nostro Paese. In Italia lo Stato della giustizia ha raggiunto livelli di inefficienza assolutamente intollerabili, sconosciuti in altri Paesi democratici, per i quali, da anni ed in modo permanente, versiamo in una situazione di sostanziale illegalità per quanto riguarda le carceri, tale da aver generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'enorme numero di processi pendenti sia nel settore civile che in quello penale e l'impossibilità che questi siano definiti in tempi ragionevoli hanno ormai determinato una sfiducia generalizzata dei cittadini nel sistema giustizia. Noi abbiamo chiaro quel che si dovrebbe fare a partire da un provvedimento di amnistia per ristabilire un minimo principio di legalità. Ma il nostro Paese è ostaggio delle burocrazie che sono ben insediate in ogni angolo delle nostre istituzioni e non potrebbe che essere così se contiamo 150.000 leggi e 35.000 fattispecie di reato.

Occorrerebbe un'opera seria di semplificazione per arrivare ai livelli che si registrano in Europa: la Francia di leggi ne ha 7.000, la Germania circa 6.000, la Gran Bretagna 3.000: noi 20 o 50 volte di più.

In questi giorni abbiamo assistito all'inizio del processo a carico di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Coscioni (di cui lei è cofondatrice), per il suicidio assistito di Dj Fabo. Nel linguaggio radicale cos'è la disobbedienza civile?

È una forma di lotta maledettamente seria. Se una legge è irragionevole, contraddittoria, stupida, la si viola per dimostrarlo; ci si assume la responsabilità, ci si autodenuncia. È Storia il fatto che Marco Pannella finì nelle carceri di Regina Coeli nel 1975 per aver fumato in pubblico uno spinello. È realtà il fatto che un'istituzione come la Direzione Nazionale Antimafia solo da due anni a questa parte si sia pronunciata a favore della legalizzazione della

cannabis per colpire significativamente la criminalità mafiosa. Ci sono voluti decenni di scandali radicali per giungere alla presa di posizione della Dna, mi auguro che non ce ne vogliano altrettanti per la classe politica italiana ancora incapace di decisioni un minimo ragionevoli. Lo scandalo non sono io che ho fatto decine e decine di disobbedienze civili e ripetutamente ho coltivato marijuana sul mio terrazzo; lo scandalo, a pensarci bene, è la Procura della Repubblica di Roma che non mi arresta e nemmeno mi processa a differenza di quello che fa quotidianamente nei confronti di migliaia di consumatori coltivatori o piccoli spacciatori con cui riempie le carceri.

Il prossimo anno si voterà il nuovo governo. Il Partito Radicale avrà il suo spazio?

Lei corre troppo. Prima di fare il nuovo governo, ci saranno le elezioni che avverranno con una legge elettorale aberrante modificata a pochi mesi di distanza dal voto, un comportamento, quello delle nostre istituzioni, letteralmente fuorilegge secondo la Commissione di Venezia che raccomanda vivamente di non modificare la legge elettorale a un anno dal voto. Da anni, l'Italia non è una democrazia, non è uno Stato di diritto, ma anche per l'illegalità del sistema giustizia e per il sistema dell'informazione pubblica e privata che espelle i non graditi: pende, proprio su questo, una denuncia circostanziata della Lista Pannella davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quanto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito, una regola statutaria prevede che non si possa presentare "in quanto tale", con il proprio nome e il proprio simbolo, alle elezioni. La stessa regola valeva per tutti i soggetti dell'area radicale alcuni dei quali però, dopo la morte di Pannella, hanno cambiato idea. Marco non aveva mai voluto - e quanto aveva ragione! - che i radicali si trasformassero in uno dei tanti partitini partitocratici del sovraffollatissimo e indecente panorama politico italiano.

Legge elettorale, informazione minacciata, brexit, Barcellona, Europa, immigrazione, diritti: quale sarebbe stata la priorità di Pannella?

Quello che so è che l'ultima nuova (e antica) battaglia che ha lasciato Marco a chi vorrà raccoglierla è quella del riconoscimento in sede Onu del "diritto umano alla conoscenza" attraverso l'affermazione dello Stato di diritto e della democrazia. Il Partito Radicale ha raccolto in pieno questo suo lascito nella sua mozione congressuale approvata l'anno scorso a Rebibbia.

Un bilancio a 50 anni dalla sua nascita: il movimento femminista ha tradito, in parte, gli scopi per il quale era nato? Oggi parlare di femminismo ha ancora senso?

Mai fatto parte del movimento femminista. Negli anni 70 il Partito Radicale già rispondeva appieno alle mie idee e il Movimento di liberazione della donna era federato su obiettivi precisi, in particolare, quello per la legalizzazione dell'aborto. Senza bisogno di "quote rosa" nel 1976 il PR candidava in tutt'Italia donne capolista e metà delle liste erano formate da donne. Dei quattro eletti di allora due erano donne (Bonino e Faccio) e due maschietti (Pannella e Mellini).

Quali sono gli strumenti, secondo lei, per combattere la cultura maschilista alla base della nostra società e che alimenta la violenza contro le donne?

Intanto occorre ottenere parità di diritti: è inconcepibile che in Italia gli uomini a parità di lavoro e di mansioni debbano guadagnare più delle donne, fare carriere più rapide, occupare i vertici massimi delle aziende. Da questo punto di vista credo che occorra perseguire la strada dei ricorsi alle giurisdizioni superiori italiane, europee, onusiane. Da parte nostra, noi donne dobbiamo finirla di frignare e dobbiamo prenderci ciò che ci spetta; ma dobbiamo anche finirla - come purtroppo non di rado accade - di ricattare i padri mettendo di mezzo i figli o di denunciare a distanza di anni - a mezzo stampa e non nei tribunali dove c'è la possibilità di difendersi - violenze, molestie, abusi o avance sessuali come sta accadendo oggi. La violenza contro le donne non si combatte con la brutalità di leggi unicamente repressive, ma con più istruzione, più cultura, più rispetto dei diritti umani fondamentali per tutti.

Come si immagina tra 10 anni e come sarà l'Italia che verrà?

Ci vorrebbe Pannella per rispondere a questa domanda e per un semplice motivo: nella sua vita si è sempre comportato "come se" ciò che desiderava per se stesso e per la società in cui era immerso fosse stato già raggiunto. È così che, con il Partito Radicale, ha centrato obiettivi che sembravano impossibili ai più. Noi, per quel che possiamo, cerchiamo di fare tesoro di questa sua indicazione.

Appello ok senza piano di sentenza

di Dario Ferrara

Italia Oggi, 17 novembre 2017

Appello ammissibile anche se non contiene un progetto alternativo di sentenza. È dunque sufficiente che l'atto indichi le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, senza necessità di ricorrere a forme sacramentali. E ciò perché la riforma del 2012 non ha trasformato il giudizio di gravame in un'impugnazione a critica vincolata: il processo d'appello, insomma, resta un grado di merito e l'atto che lo introduce non può essere considerato una sorta di anticipato ricorso per cassazione. L'obiettivo del dl sviluppo 83/12 è spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste.

Con sentenza 27199/17 del 16 novembre le sezioni unite civili della Cassazione risolvono una questione di massima di particolare importanza. Accolto il ricorso della società di leasing contro la sentenza che dichiara inammissibile l'appello perché manca "una sia pur sintetica disamina e confutazione delle molteplici argomentazioni poste a base della sentenza impugnata".

In realtà dopo le modifiche agli articoli 342 e 434 Cpc il testo vigente non contiene più il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione. È sufficiente indicare le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice e le circostanze dalle quali deriva la violazione di legge: diversamente scatta l'inammissibilità.

Insomma: se il nodo critico è la ricostruzione del fatto, esso va indicato con la necessaria chiarezza. Altrettanto vale per l'eventuale violazione di legge. E se in primo grado le tesi della parte non sono state vagliate si possono riprendere le linee difensive svolte in precedenza, con i dovuti adattamenti. È vero: alla parte volitiva l'atto di appello deve affiancare una parte argomentativa che contrasta e confuta le ragioni addotte dal primo giudice. Ma non può ritenersi che con il richiamo alla "motivazione dell'atto di appello" contenuto negli art. 342 e 434 cpc il legislatore abbia voluto porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello della stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.

Quelli che vogliono il carcere duro per gli altri perché non sanno di essere liberi
di Iuri Maria Prado

Il Dubbio, 17 novembre 2017

Nulla, quanto l'orribile situazione delle carceri, denuncia la rovina civile del nostro Paese. E nulla, quanto la generalizzata indifferenza per quell'orrore, denuncia la bassezza delle classi politiche e di governo che non si dice per minima sensibilità liberale, ma già solo per rispetto dell'ordinamento costituzionale, avrebbero dovuto e dovrebbero occuparsi di migliorare le condizioni di vita dei detenuti.

Governa le carceri una situazione di intollerabile afflizione e annientamento di ogni diritto (già il diritto di non ammalarsi, il diritto di ricevere cure adeguate, il diritto di disporre di spazi appena vivibili: già questi diritti, ormai normalmente riconosciuti anche alle bestie, sono negati a una quantità detenuti): e di fronte a questa situazione conclamata, nota a tutti, nessuno fa nulla. Perché? Perché nessuno mette in campo iniziative e soluzioni rivolte a far cessare questa vergogna? La risposta, semplice e terribile, è quella che ben si conosce: proporsi a difesa dei diritti dei detenuti, protestare l'esigenza non si dice umanitaria e cristiana, ma, ripeto, anche solo costituzionale e di diritto, che la vita rinchiusa delle persone incarcerate sia almeno decente, ecco, tutto questo non paga.

Anzi costa. Costa la perdita di voti, di consenso. Perché configge con un sentimento radicato e diffusissimo, che si oppone quasi naturalmente e come un obbligato movimento di viscere a qualsiasi ragione di riforma civile su questo fronte. Qual è infatti la ragione profonda per cui si fa fatica a dire, e quasi pare una bestemmia, che il detenuto dovrebbe poter vivere decentemente quantunque carcerato?

Qual è la ragione intima per cui ripugna generalmente l'idea che il carcerato abbia diritto di mangiare bene, di disporre di spazi vivibili e puliti, di potersi dedicare ad attività interessanti, studiare, leggere, fare sport, e magari di poter avere una vita affettiva e sessuale? Per quale motivo anche solo ipotizzare un'organizzazione di quest'altro tipo suscita addirittura sdegno, e la risposta per cui semmai bisognerebbe riservargli pane e acqua?

Dice: "Ma come? Quello ha rubato, ha truffato, ha ucciso, e noi dovremmo anche trattarlo bene? Noi fuori, gente onesta, a faticare per arrivare a fine mese, mentre quelli, delinquenti, come in un albergo di lusso". Questa risposta, che è la risposta comune, dipende dalla comune indifferenza per il bene primario che in realtà è sottratto al detenuto: la libertà. Dipende dalla comune mancanza di senso liberale della vita. Dipende dalla condizione di mancanza di libertà che affligge innanzitutto la vita di quelli che stanno fuori.

Come chi sta fuori non avverte, non apprezza lo stato di libertà di cui in teoria gode, così egli non avverte quale sia la portata della privazione che affligge il detenuto, cioè appunto la mancanza di libertà. Ecco perché chi sta fuori pretende che il detenuto mangi male. Ecco perché pretende che viva in spazi angusti. Ecco perché si rivolta anche alla sola idea che il detenuto possa coltivare interessi, distrarsi, magari divertirsi.

Ecco, infine, perché chi sta fuori pretende che il detenuto "soffra". Perché chi sta fuori condivide in realtà con il detenuto la medesima condizione di mancanza di libertà. E non avvertendo da questo punto di vista nessuna differenza di stato tra sé e il detenuto, allora chi sta fuori non tollera che quello stia "bene".

Non gli importa che quello, in realtà, per quanto bene possa mangiare, per quante comodità e piacevolzze (si fa per dire) gli siano concesse, comunque non è libero. Non gli importa perché gli è indifferente la libertà: la propria, innanzitutto, e dunque l'altrui.

È questa la ragione per cui l'orrore delle carceri dovrebbe rappresentare un problema per tutti. Questa la ragione per cui le condizioni incivili in cui vivono i carcerati dovrebbero riguardare tutti, preoccupare tutti, costituire una pena per tutti. Perché in questa vergogna è implicata una questione di libertà: non quella dei detenuti, conculcata: ma quella di chi sta fuori, malvissuta.

“Fino a prova contraria”, di Annalisa Chirico. Un viaggio tra gogna e impunità

Di Goffredo Buccini

Corriere della Sera, 16 novembre 2017

Nella repubblica giudiziaria è assente madama giustizia. Al massimo del clamore per un avviso di garanzia corrisponde la massima probabilità di svanire “nelle more di dibattimenti senza fine”, mentre gli autentici processi “si celebrano sulle pagine dei giornali”. Talché falso e vero divengono inestricabili agli occhi dei cittadini e l'unica pena certa diventa appunto l'umiliazione mediatica, naturalmente preventiva, alla faccia della presunta innocenza. È un libro di ossimori e paradossi “Fino a prova contraria”, di Annalisa Chirico, giornalista del Foglio: “Gogna e impunità marciano unite”, scrive infatti lei che, a dispetto dell'età (è poco più che trentenne), ci accompagna in un viaggio dentro una storia antica, tra la nascita del giustizialismo e il “populismo penale”, il crollo dei partiti, il disperato aggrapparsi di una politica “inetta e screditata” a un gancio togato che la legittimi, sino all'oggi, Tempa Rossa e Consip, echi di un'Italia vecchia che tira a fondo quella nuova, risorse che diventano anomalie in un carosello di reciproco discredito. “Siamo l'unico Paese al mondo dove ben due magistrati hanno fondato un partito per candidarsi alla guida dell'esecutivo e un magistrato in aspettativa pretende di candidarsi, e si candida, alla guida di un partito”, scrive la Chirico tratteggiando, senza nominarli, i profili di Tonino Di Pietro, Antonio Ingroia e Michele Emiliano.

“Siamo l'unico Paese al mondo dove una corrente organizzata di magistrati scende in campo per contrastare, con comizi e pubbliche assemblee, un referendum promosso dal governo in carica”, aggiunge, riferendosi al pronunciamento di esponenti di punta di Magistratura Democratica contro la riforma bocciata il 4 dicembre. È un libro su certa giustizia, dunque, ma non è affatto un libro contro le toghe (tra i primi a ravvisare il rischio che i magistrati, sentendosi investiti dal popolo, potessero munirsi di “spada fiammeggiante” per cacciare “i reprobri all'inferno” si cita un galantuomo spesso impropriamente ascritto al giustizialismo come Saverio Borrelli). È un libro che non fa sconti a Md, la corrente “rossa” che nel 1971 teorizzava la giustizia di classe, e tuttavia le rende il merito d'essere stata “fucina di elaborazione culturale”, antesignana nel garantismo. In definitiva, è il libro di una giovane italiana che, innamorata della “politica come missione”, ne sogna ancora il primato. Magari in un'Italia meno faziosa e paradossale, che sappia separare le “carriere di magistrati e giornalisti” (sic) e rammenti le parole di Giovanni Falcone: “La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, ma del khomeinismo”.

Tortura e 41-bis, l'Onu ora bacchetta l'Italia

di Marzia Paolucci

Italia Oggi, 16 novembre 2017

Concetto di tortura troppo generico, reato imprescrivibile e non risarcibile. Il Comitato della Nazioni unite contro la tortura (Cat) boccia la legislazione italiana in materia approvata solo a luglio scorso, le politiche migratorie, il sistema di detenzione con 25 anni di 41bis e sul perché si apre la discussione con il governo italiano.

La sessantaduesima sessione del Comitato svoltasi a Ginevra il 14 e 15 novembre critica la legge sulla tortura, la gestione delle politiche migratorie con il decreto Minniti-Orlando sull'immigrazione e gli accordi con la Libia per arginare il traffico dei migranti e il carcere ex 41-bis, passi che si tratti di oltre una decina di fattispecie di reato, tutte gravissime.

Nel mirino delle Nazioni unite anche la custodia cautelare, il dramma del sovraffollamento carcerario e dei suicidi in carcere. Temi diversi mescolati tutti insieme alla luce di un nostro equivocabile concetto di tortura messo in discussione dai rilievi del Comitato.

E se dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, c'è “rispetto per gli organismi internazionali e quel che rappresentano”, per la delegazione italiana, ha risposto tra gli altri Roberto Calogero Piscitello, direttore generale detenuti e trattamento del Dap del ministero della giustizia. Un passato da sostituto procuratore della Dda di Palermo e la voglia di dirla tutta sul carcere duro, anzi, corregge, “separato” del 41bis.

“Un istituto di valenza fondamentale: l'Italia è l'unico paese occidentale con fenomeni di criminalità organizzata interni, per questo la sua istituzione nel 1992. Oggi interessa 721 detenuti di cui solo sette internati e nel tempo sono

venute meno tante delle restrizioni iniziali: il limite agli incontri con il proprio difensore e grazie all'ultima circolare del 2 ottobre scorso il permesso di svolgere i colloqui con i figli minori di anni 12 senza vetro divisorio. La videosorveglianza è ridotta a pochissimi casi e durante il giorno ci si può trovare in gruppi di massimo quattro persone fino a due ore al giorno". Ma soprattutto non si rinnova automaticamente come devono aver capito a Ginevra: "Dopo quattro anni, in prima approvazione e due anni per le successive proroghe".

Il paese dove Giustizia è Politica
di Annalisa Chirico

Il Foglio, 16 novembre 2017

L'Italia sembra ormai condannata alla commistione permanente tra i poteri dello Stato. Ma un antidoto c'è. "La legge è uguale per tutti" e "la giustizia è amministrata in nome del popolo".

Così recita la scritta che campeggia nelle aule dei tribunali italiani. Fino a prova contraria, "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva". Questo sancisce la Costituzione e questo s'insegna nelle facoltà di Giurisprudenza. Eppure l'Italia sembra aver imboccato un sentiero che porta dritti verso un modello assai diverso da quello tipico delle democrazie liberali, fondato sulla separazione dei poteri e sulla supremazia della legge applicata da una burocrazia togata indipendente e imparziale.

Da qualche decennio assistiamo a un processo all'apparenza irreversibile: la graduale trasformazione del nostro paese in una repubblica giudiziaria. Dove giustizia e politica s'intrecciano, si confondono, si equivalgono. Dove la legge è diseguale per tutti, muta nelle forme, nei tempi e nei contenuti a distanza di poche decine di chilometri. Dove l'amministrazione della giustizia non pare ispirarsi alla volontà del popolo sovrano, ma sembra piuttosto asservita alle mutevoli esigenze e ai capricci di chi dirige i singoli uffici giudiziari. Dove il principio costituzionale della presunzione d'innocenza è ridotto a un artificio retorico privo di riscontro pratico.

Oggi "fino a prova contraria" è una formula senza senso, a causa di una gigantesca falla nel sistema. I processi durano troppo a lungo e in non pochi casi si estinguono prima di arrivare a sentenza. La giustizia sommaria, incentrata sul circo mediatico-giudiziario e sul sovradimensionamento dell'inchiesta, diventa l'unico strumento risolutivo, per quanto imperfetto, sul quale i cittadini possano contare.

Le indagini, che dovrebbero rappresentare una mera ipotesi accusatoria, assumono il valore inappellabile di una condanna preventiva. Il dibattimento si riduce a un rito da espletare nel generale disinteresse per le sorti del processo. È una giustizia di primo impatto. Nella repubblica giudiziaria gogna e impunità marciano unite.

Nelle more dei dibattimenti senza fine i processi veri si celebrano sulle pagine dei giornali, le vittime apprendono l'arte del vivere con lentezza, i colpevoli restano a piede libero nell'attesa di una sentenza che li assicurerà - forse, un giorno - alla giustizia che non c'è. Vige l'equazione giustizia=politica: l'intreccio incestuoso tra chi applica la legge e chi quelle leggi le fa ha sovvertito le regole democratiche. Siamo l'unico paese al mondo dove ben due magistrati hanno fondato un partito per candidarsi alla guida dell'esecutivo e un magistrato in aspettativa pretende di candidarsi, e si candida, alla guida di un partito.

Siamo l'unico paese al mondo dove una corrente organizzata di magistrati scende in campo per contrastare, con comizi e pubbliche assemblee, un referendum promosso dal governo in carica. Come se prendere parte, schierandosi apertamente nell'agone politico, non costituisse una flagrante violazione del dovere di imparzialità imposto dalla Costituzione a chi è chiamato non solo a essere terzo, ma anche ad apparire tale.

Nel nostro paese Giustizia è Politica perché la magistratura ha conquistato una preminenza eccezionale, ha assunto il ruolo di suprema autorità incaricata di applicare il codice morale al posto di quello penale, al fine di imporre il "buon esempio". Giustizia è Politica perché nella repubblica giudiziaria il ministero della Giustizia è affollato di magistrati. Altri, di ordini diversi, collaborano con i ministri dei principali dicasteri.

Altri ancora siedono in Parlamento e nelle assemblee politiche: dal 1994 in poi il numero dei togati parlamentari è triplicato rispetto al periodo precedente. Giustizia è Politica perché la politicizzazione della giustizia italiana è un Giano bifronte: da una parte, taluni con indosso la toga perseguono obiettivi politici con mezzi giudiziari, acquisiscono notorietà non per le condanne ottenute ma per il clamore delle inchieste, gli arresti eccellenti, il protagonismo mediatico che si rivela poi un formidabile trampolino di lancio verso altri scranni.

Dall'altra parte, una classe politica inetta e screditata politicizza la giustizia ogni qualvolta vi ricorre per risolvere questioni extragiudiziarie, strumentalizzando, all'occorrenza, avvisi di garanzia e arresti preventivi allo scopo di contrastare un avversario. Giustizia è Politica perché, dopo anni di giustizia a orologeria, abbiamo scoperto la politica a orologeria.

Si pensi all'inchiesta pomposamente denominata Mafia Capitale che ha tirato la volata al movimento di Beppe Grillo nella corsa al Campidoglio, mentre l'allora sindaco, Ignazio Marino, veniva infilzato dai suoi stessi colleghi di partito per una vicenda di scontrini risultata penalmente irrilevante. O al caso siciliano, dove una presunta intercettazione, rivelatasi inesistente, è diventata la "scintilla" per invocare il passo indietro del governatore Rosario

Crocetta e accelerare il suo avvicendamento.

“È il sintomo di un'altra anomalia italiana. La tentazione di agganciare ogni tentativo di ribaltamento degli equilibri politici a qualche iniziativa della magistratura, come se la politica avesse sempre bisogno di un appiglio giudiziario a cui attaccarsi, prima di muoversi”, ha commentato il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, intervenendo pubblicamente per smentire l'esistenza della scellerata dichiarazione di cui non c'è traccia negli atti investigativi. Tacciare i politici di uso politico della giustizia: un'autentica novità dopo vent'anni trascorsi a discutere del contrario. Giustizia è Politica perché nel vuoto decisionale lasciato da un legislatore timoroso, incapace di risolvere sul piano normativo questioni sensibili come matrimoni gay e fine vita, la magistratura è chiamata a colmare tali lacune a colpi di sentenze creative che “fanno legge” anziché limitarsi ad applicare quella esistente. Giustizia è Politica perché ci sono magistrati pronti a imbastire indagini e processi non per accertare eventuali responsabilità, ma per riscrivere pezzi di storia patria, per condurre campagne moralizzatrici, per legittimare cure mediche bocciate dalla scienza ufficiale, per criminalizzare apparati dello Stato in nome di una pretesa, e indimostrata, verità. Giustizia è Politica perché oggi l'Italia vive un'epoca radicalmente nuova: le toghe direttamente impegnate in politica sono una specie in via di estinzione, e la giustizia si fa politica grazie a un movimento che non conta nei suoi ranghi magistrati ma cittadini comuni, spesso senza un passato professionale alle spalle.

Il M5S è la quintessenza del populismo giudiziario. Deve la propria ragion d'essere alla delegittimazione della classe politica seguita ad alcune inchieste, perciò brandisce l'avviso di garanzia come un'arma contundente contro l'avversario, applica il principio del “siamo tutti colpevoli fino a prova contraria”, professa il ruolo salvifico dei magistrati, invoca l'espansione del controllo giurisdizionale. L'equilibrio fra i poteri dello stato si dimostra sempre più precario. L'Italia sembra condannata alla commistione permanente. Altro che separazione, sia benedetto Montesquieu. Il primato della politica Esiste un antidoto contro la repubblica giudiziaria: si chiama “primato della politica”.

Soltanto una politica forte, consapevole della propria missione, può essere il motore del cambiamento. Non è un caso che, in più occasioni, autorevoli magistrati, nonché il Consiglio superiore della magistratura, abbiano invocato l'intervento del legislatore al fine di regolare materie rilevanti per l'amministrazione della giustizia. Si pensi soltanto alle cosiddette “porte girevoli”: la delibera, adottata nel 2015 dal plenum di Palazzo dei Marescialli, prevede il divieto di svolgere contemporaneamente funzioni politiche e giurisdizionali (per scongiurare i casi di pm assessore o giudice sindaco, consentiti dalla legge vigente).

Il documento approvato dall'organo di autogoverno della magistratura considera la “discesa in campo” del magistrato come un percorso irreversibile: al termine dell'esperienza politica, la toga deve essere ricollocata nei ranghi dell'Avvocatura dello stato o della dirigenza pubblica, senza che possa tornare a svolgere il ruolo di pm o giudice.

Sono trascorsi mesi, anzi anni, e in Parlamento si discute una legge che vedrà la luce chissà quando e che, per paradosso, introduce norme più blande e permissive di quelle concepite dai magistrati. Che dire poi delle circolari di autoregolamentazione interne alle procure, ovvero dei ripetuti moniti, provenienti dalla magistratura associata, contro l'uso politico della giustizia a opera di chi brandisce avvisi di garanzia e soffiata giornalistiche per risolvere conti interni ai partiti. La supplezza togata è l'altra faccia dell'inerzia politica.

Un movimento fondato da un comico ha costruito il proprio successo elettorale sulla falsa credenza che i politici siano una massa di ladri e corrotti, e che il penale rappresenti la panacea di tutti i mali, il lavacro per la società intera. Meglio i buoni a nulla che i capaci di tutto. Nel “circo mediatico-giudiziario”, secondo la celebre definizione dell'avvocato francese Daniel Soulez Larivière, i capisaldi dello Stato di diritto vengono sacrificati sull'altare del fanatismo punitivo. L'articolo 27 della Costituzione?

Da riformulare: siamo tutti colpevoli fino alla sentenza definitiva. La prescrizione? Va abolita. La democrazia rappresentativa? Meglio la tirannia del clic. Per tornare a governare il fenomeno giudiziario, nelle sue molteplici sfaccettature e senza derive autoritarie (la paura dell'uomo solo al comando ha fatto sprofondare il paese nel pantano immobilista), serve una classe politica credibile. Spetta a essa, e non alla magistratura, il compito di selezionare il proprio personale. In questo quadro la burocrazia togata è un alleato, non un nemico. La stragrande maggioranza dei novemila magistrati italiani è composta da professionisti che intendono tutelare l'autorevolezza e l'onore della categoria.

Il protagonismo di pochi getta discredito su tutti. Se la macchina dei tribunali si dimostra all'altezza delle aspettative dei cittadini, i magistrati sono più forti nella società. Contro la repubblica giudiziaria dobbiamo anzitutto mettere in sicurezza l'abc dello stato di diritto. Basterebbe mandare a memoria la lezione di Giovanni Falcone sull'informazione di garanzia, “non una coltellata da potersi infliggere così ma qualcosa che deve essere utilizzata nell'interesse dell'indiziato”.

È “profondamente immorale che si possano avviare delle imputazioni e contestare delle cose nella assoluta aleatorietà del risultato giudiziario”. “La cultura del sospetto non è l'anticamera della verità, è l'anticamera del khomeinismo”. Una volta salvaguardati i pilastri della democrazia, si potrà ragionare sui diversi campi d'intervento.

C'è una gigantesca questione organizzativa che non va elusa; esistono uffici giudiziari che, a parità di norme e risorse, registrano divari di produttività ragguardevoli. Un buon magistrato non è per forza un buon dirigente, oltreoceano il court manager non è laureato in Giurisprudenza ma in Business administration.

Bisogna proseguire nella direzione di una magistratura specializzata per venire incontro alle esigenze delle imprese: le ragioni del diritto e dell'economia non sono destinate a fare a pugni, né può ritenersi libero il paese dove l'imprenditore onesto ha paura del magistrato. C'è un'eccessiva domanda di giustizia, un gran numero di illeciti sarebbero affrontati in modo più efficace e celere nell'ambito della stessa amministrazione e, in ogni caso, con metodi di risoluzione extragiudiziale.

È necessario separare le carriere di magistrati e giornalisti, non limando l'ennesimo avverbio di un divieto già in vigore, ma introducendo sanzioni effettivamente dissuasive (una multa di poche decine di euro non lo è). E, infine, quale effetto deflattivo avrebbe sul carico pendente l'introduzione di una regola semplice: se lo stato ti assolve, nessun tribunale può processarti una seconda volta per i medesimi fatti. È il principio del *ne bis in idem*, un'invenzione degli antichi romani.

Nella "Via della schiavitù" Friedrich von Hayek ricorda che una società imbrocca il sentiero dell'autoritarismo quando "si diffonde l'idea che, se si vuole che le cose vengano fatte, le autorità responsabili devono essere liberate dalle catene della procedura democratica".

Serve una classe politica che torni a fare, a decidere. Se così non accadrà, si affermerà l'ingannevole idea che la dittatura dell'algoritmo sia, tutto sommato, un'alternativa preferibile a pastoie procedurali e parlamenti vintage. È la sfida del futuro, anzi, del presente.

Dna, se il prelievo è complesso può scattare l'avviso alla difesa
di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 16 novembre 2017

In un procedimento penale, il prelievo di tracce biologiche per la raccolta del Dna non è assimilabile ad un accertamento tecnico preventivo, in quanto attività semplicemente "esecutiva", e come tale non richiede le particolari cautele - avviso all'indagato, alla persona offesa, alla difesa ecc. - previste per gli esami "non ripetibili". Tuttavia, e questo è un passaggio decisivo della pronuncia, se l'operazione risulti particolarmente complessa, allora anche al prelievo dovranno essere applicate le regole previste per l'acquisizione della prova scientifica.

Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza 239 del 15 novembre, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dalla Corte di assise di appello di Roma - chiamata a giudicare un caso di omicidio - dell'articolo 360 del codice di procedura penale"ove non prevede che le garanzie difensive riguardano anche le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del Dna", sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Dunque se è priva di fondamento la tesi del giudice rimettente secondo cui "il prelievo di tracce biologiche, per sua natura, avrebbe caratteristiche tali da farlo assimilare in ogni caso a un accertamento tecnico preventivo e da richiedere quindi le medesime garanzie difensive". "Ciò però - prosegue la Consulta - non esclude che tale prelievo, come altre operazioni di repertazione, richieda, in casi particolari, valutazioni e scelte circa il procedimento da adottare, oltre che non comuni competenze e abilità tecniche per eseguirlo, e in questo caso, ma solo in questo, può ritenersi che quell'atto di indagine costituisca a sua volta oggetto di un accertamento tecnico, prodromico rispetto all'altro da eseguire poi sul reperto prelevato".

Infatti, prosegue la Corte, come ha già rilevato la Cassazione (n. 2476/2015), possono verificarsi situazioni in cui per la repertazione del campione biologico necessario agli accertamenti peritali "si debba ricorrere a tecniche particolari e in tal caso anche l'attività di prelievo assurge alla dignità di operazione tecnica non eseguibile senza il ricorso a competenze specialistiche e dovrà essere compiuta nel rispetto dello statuto che il codice prevede per la acquisizione della prova scientifica".

Del resto, conclude, è significativo il fatto che, con la sentenza di annullamento all'origine del giudizio, la Corte di cassazione (n. 6256/2015) ha ritenuto che nel caso in esame si fosse trattato di "attività richiedente cognizioni certamente specifiche, ma esecutive e quindi non identificabile nell'accertamento tecnico irripetibile ai sensi dell'art. 360 c.p.p."

Secondo i giudici di legittimità, dunque, "nessun avviso doveva essere dato in previsione della esecuzione dei prelievi delle tracce organiche (trattandosi di mero rilievo non comportante valutazioni)". Al contrario, il giudice di merito ritenendo la procedura non rispettosa dei diritti della difesa aveva stabilito la nullità degli atti di ispezione e prelievo di Dna della vittima sulle scale. Si tratta dunque di un apprezzamento da fare di volta in volta perché una cosa è il prelievo di un capello, paragonabile a qualsiasi altri reperti, altra quello in cui entrino in gioco complesso competenze specialistiche.

Rems, un patto tra Stato e Regioni
di Raffaele Barone, Roberto Mezzina e Pietro Pellegrini
Il Manifesto, 15 novembre 2017

Accordo su quasi tutti i punti, in particolare quelli riferiti allo statuto della “persona con misura di sicurezza” (non più “internato”), con la scomparsa di ogni riferimento al regolamento penitenziario. Il 24 ottobre il Coordinamento Nazionale delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) è stato ricevuto dal sottogruppo di lavoro del Ministero della Sanità e delle Regioni. Il coordinamento si è costituito con l’obiettivo di vigilare sulla piena realizzazione della legge 81/2014 e valorizzare le buone pratiche che in alcune regioni si sono avviate con la chiusura degli Opg e l’apertura delle Rems.

Il radicamento territoriale, in connessione con tutta la rete dei servizi, è forse il cambiamento più significativo. In questa prospettiva la Rems non sostituisce in alcun modo l’Opg, tanto che i criteri d’invio, l’accesso, la cura, la dimissibilità sono tutti elementi che nella legge 81 connotano in maniera innovativa le strutture che accolgono pazienti in misura di sicurezza detentiva (da considerare “residuale” rispetto ad altre forme di misura di sicurezza) e con le quali risulta inconciliabile il regolamento penitenziario dell’Opg.

Ciò in una situazione in cui, purtroppo, il codice penale e il codice di procedura penale restano ancora inalterati: persiste il “doppio binario”, il concetto di incapacità e di non imputabilità esclude “il folle reo” dal normale percorso giudiziario. La misura di sicurezza “detentiva”, nonostante che le sentenze della corte costituzionale la abbiano parzialmente modificata, si basa sul riconoscimento della pericolosità.

La persistenza dell’incapacità e della pericolosità come figure giuridiche di riferimento rafforza la contraddizione tra cura e custodia, già propria del manicomio civile. Una contraddizione che piuttosto che scomparire si trasforma in un equilibrio da gestire con intelligenza. Il clima dell’incontro è stato positivo con la disponibilità ad accogliere le proposte che dovranno essere confrontate anche con altri interlocutori, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

È stata accolta la richiesta del Coordinamento di essere consultato su tutte le questioni che riguardano l’applicazione della legge 81/2014, così per la prima volta potranno aver voce in capitolo gli operatori che si trovano in prima linea a gestire una serie di contraddizioni e difficili equilibri tra i diversi poteri. Vi è stato accordo su quasi tutti i punti, in particolare quelli riferiti allo statuto della “persona con misura di sicurezza” (non più “internato”), con la scomparsa di ogni riferimento al regolamento penitenziario; su una visione del sistema di accesso che vede la Rems come “soluzione residuale” rispetto alla prevenzione e alla messa in campo di alternative da parte dei Dipartimenti di Salute Mentale; alla visione stessa della Rems non come luogo chiuso in sé, ma come insieme di servizi che si integrano tra loro; sulla globalità del piano di cura e del “progetto terapeutico riabilitativo individuale” che comprende le uscite sul territorio per relazioni sociali e lavorative e non solo singoli permessi.

Si è fatto inoltre riferimento alla figura del garante delle persone private della libertà; alla facilitazione di un “cruscotto operativo regionale interistituzionale” con la Magistratura e il Dap, che eviti l’assegnazione casuale alle Rems e fornisca soluzioni alternative concordate; all’abolizione della precisazione sui livelli di sicurezza, all’esclusione dei sanitari da qualsiasi atto o pratica che non siano di rilevanza sanitaria e terapeutico-assistenziale. Gli esiti dell’incontro saranno discussi in una riunione sul tema che si terrà a Trieste il 17 novembre in occasione della conferenza internazionale The right [and the opportunity] to have a life (Trieste 15 - 18 novembre) promossa dal Dipartimento di Salute Mentale in collaborazione con l’Oms (triestementalhealth.org).

Orlando: ci sono condizioni per mettere a Ogd la riforma dell’Ordinamento penitenziario
di Francesca Donnarumma
contattonews.it, 15 novembre 2017

Il ministro della giustizia Andrea Orlando si dice convinto che Gentiloni metterà a Ogd riforma dell’Ordinamento penitenziario, ed ha dichiarato: “È un obiettivo che dobbiamo portare a casa” perché si tratta di un “elemento di civiltà”, e “sono convinto che Gentiloni voglia mettere all’ordine del giorno questo provvedimento”. Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha risposto, intervistato da Radio Radicale, alla domanda su quando andrà al Consiglio dei ministri la riforma dell’ordinamento penitenziario.

“Non ho titolo per dire quando e come sarà iscritta all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri. Farei un’invasione di campo se dicessi quando, ma da ora ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire”, ha affermato Orlando. Il ministro ha poi invitato Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli a sospendere lo sciopero della fame che stanno facendo a sostegno della riforma, dicendosi pronto a incontrarle “anche dopodomani. proseguiamo insieme l’attività di pressione ma troviamo forme diverse”.

Andrea Orlando chiede a Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli di sospendere lo sciopero della fame. Quanto all’iniziativa di Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli, della presidenza del Partito Radicale, in sciopero della fame da 30 giorni affinché vengano emanati tali decreti, inviati ieri da via Arenula a Palazzo Chigi, Orlando ha risposto:

“non esponiamo Rita e Deborah e chiedo a loro di non esporsi a rischi per la loro salute, in qualche modo seguiamo insieme una attività di pressione ma troviamo delle forme diverse”.

Le date, ha osservato il Guardasigilli, “non sono molto diverse da quelle che avevamo detto perché l’invio a Palazzo Chigi è avvenuto ieri ma la chiusura del lavoro è avvenuta molto prima perché, prima di mandare i decreti a Palazzo Chigi, dovevamo assumere il parere di un’altra serie di soggetti, come il garante dei detenuti e altri ministeri competenti e quindi era fondamentale prima acquisire queste valutazioni”.

Il lavoro del ministero si è concluso da diverse settimane, l’acquisizione dei pareri necessari si è conclusa soltanto ieri e quindi c’erano le condizioni per iscriverlo al pre-consiglio dei ministri. La delega, ha spiegato il ministro della Giustizia, “non aveva una scadenza stretta, ma che io ho voluto esercitarla per evitare il rischio che non fosse esercitata in futuro.

Non è stato un grande sacrificio ma ho fatto il mese di agosto a Roma perché volevo costruire le condizioni per rispettare i tempi che mi ero dato su questo obiettivo. Devo dire che con qualche settimana di ritardo ce l’abbiamo fatta, sono convinto che questo sia un obiettivo che dobbiamo portare a casa e che considero davvero un elemento di civiltà”, ha concluso il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Tortura e 41bis: l’Onu critica duramente l’Italia
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 15 novembre 2017

Sovraffollamento, carcere duro e maltrattamenti ai reclusi sono gli altri aspetti evidenziati. Per il Comitato delle Nazioni Unite la recente legge prevede elementi difficili da dimostrare. Apprezzata l’istituzione del Garante dei detenuti

Il comitato dell’Onu contro la tortura solleva molte critiche sul rispetto dei diritti umani in Italia. La legge italiana che ha introdotto il reato di tortura è da cambiare, dubbi sull’applicazione del regime duro ex 41 bis e gestione delle politiche migratorie inaccettabili. Sono questi e altri ancora i dubbi e critiche sollevate dal Comitato Onu contro la tortura che monitora l’attuazione di uno dei principali Trattati internazionali sui diritti umani, la Convenzione contro la tortura e altre punizioni inumane, crudeli e degradanti.

A darne notizia è l’associazione Antigone presente a Ginevra per partecipare ai lavori delle Nazioni Unite.

“Antigone - spiega in comunicato Susanna Marietti, la coordinatrice nazionale - sta partecipando ai lavori di questa sessantaduesima sessione per la quale abbiamo presentato anche uno specifico rapporto indipendente nel quale abbiamo segnalato le nostre preoccupazioni su alcuni di quelli che sono stati poi i rilievi del Comitato”.

Continua sempre Marietti: “Il Comitato muove una critica profonda alle politiche del governo sui temi dei migranti e della tortura, segnalando quanta poca attenzione sia stata posta sul terreno della difesa dei diritti umani. Quello che chiede dunque che, conformemente ai rilievi delle Nazioni Unite, si straccino gli accordi con la Libia e con il Sudan e si interrompano immediatamente gli accordi di collaborazione con paesi dove sono provate e testimoniate torture e violazioni dei diritti umani, che sia reintrodotta l’appello per i richiedenti asilo, che si adottino politiche dirette a ridurre il numero di persone in custodia cautelare, che si prendano provvedimenti disciplinari nei confronti di personale coinvolto in episodi di violenza. E che si cambi la legge sulla tortura rendendola coerente con la definizione Onu”.

Quindi critiche durissime dal parte dell’Onu. Tra i rilievi più importanti che il rapporto sull’Italia del comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (Cat) ha formulato ieri mattina all’Italia, durante la sessantaduesima sessione del Comitato stesso, riguarda appunto la legge sulla tortura recentemente approvata dal Parlamento italiano.

Secondo il Comitato non è conforme alla Convenzione Onu e va cambiata. Secondo il Cat, infatti, la definizione di tortura prevista dalla legge aggiunge elementi che rendono la tortura difficile da dimostrare (la crudeltà, il verificabile trauma psichico, le condotte plurime), il reato è stato concepito come generico e dunque commettabile da chiunque e non solo da pubblici ufficiali, inoltre non è imprescrittibile e non c’è un fondo per risarcire le vittime. Altro rilievo mosso al nostro Paese riguarda la raccomandazione ad istituire un comitato nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani. Molto apprezzata è stata invece l’istituzione del Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà, che risponde al Meccanismo Nazionale di Prevenzione stabilito dalle Nazioni Unite, incarico attualmente ricoperto da Mauro Palma.

Sempre Antigone ha fatto sapere che, in ambito penitenziario, il Comitato dell’Onu solleva dubbi sul fatto che un detenuto possa essere sottoposto al regime duro di cui all’articolo 41bis anche per vent’anni, nonché sull’eccessivo isolamento in cui vengono posti. Invita a ridurre l’uso della custodia cautelare che ha tra i più alti tassi in Europa. È preoccupato del sovraffollamento che supera il 120%. Valuta positivamente l’introduzione della sorveglianza dinamica ma denuncia la scarsità degli educatori e gli operatori sociali. Denuncia inoltre i troppi i casi di collocazione dei detenuti in regime d’isolamento, ovvero l’utilizzo delle cosiddette “celle lisce”.

Il Cat chiede i dati sui casi di violenza nei confronti dei detenuti, perché mancano informazioni a riguardo.

“Altrimenti - afferma il Comitato Onu - il fenomeno della tortura e dei maltrattamenti non è misurabile”. Chiedono spiegazioni sui casi delle violenze nei confronti di detenuti ad Asti dove c'è stata la recente condanna dal parte della Cedu e anche il caso riguardante l'ex detenuto Giuseppe Rotundo.

Quest'ultimo caso vale la pena ricordarlo. Condannato a un anno e dieci mesi per dieci grammi di cocaina, ha scontato la pena nel carcere foggiano di Lucera. Il 12 gennaio del 2012, in pieno inverno, Rotundo aveva denunciato di essere stato denudato e picchiato in isolamento. Lo avrebbero torturato fino allo svenimento da una squadra di agenti penitenziari per punirlo a causa di un'offesa verbale nei confronti dell'agente preposto e poi trascinato per i piedi, nudo e ancora sporco di sangue, in un'altra cella di isolamento con dentro soltanto un materasso sudicio. Il processo per ristabilire verità e giustizia, è ancora in corso.

Il suo caso è unico nel suo genere perché, di solito, i corpi dei detenuti pieni di lividi ed ematomi vengono fotografati solo da morti. Giuseppe Rotundo invece è sopravvissuto alla tortura e ha potuto denunciare l'accaduto con tanto di prove fotografiche.

Il Comitato ha chiesto anche spiegazioni all'Italia sui casi di Valerio Guerrieri - storia raccontata sulle pagine de Il Dubbio e che riguarda un diciottenne con problemi psichiatrici suicidatosi nel carcere di Regina Coeli, mentre in realtà doveva essere ricoverato in una Rems - e Alfredo Liotta, morto nel carcere di Siracusa per non essere stato curato nonostante il suo evidente deperimento fisico. Rispetto alle violenze di polizia il Comitato Onu è preoccupato dell'assenza di provvedimenti disciplinari e penali nei confronti del personale delle forze dell'ordine che si è reso disponibile delle violenze a Genova, Napoli e Val di Susa.

Non si placano le polemiche sul 41bis
di Massimo Bordin

Il Foglio, 15 novembre 2017

Il ministro Orlando chiede di rendere alcune norme emergenziali più compatibili con le norme europee. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando parlando ieri a Radio Radicale ha ribadito di ritenere necessario il cosiddetto doppio binario che caratterizza, rispetto alla legislazione ordinaria, quella antimafia ma nel contempo ha evidenziato la necessità di rendere alcune norme emergenziali più compatibili con le norme europee prodotte dalla Corte di Strasburgo.

Altrimenti, ha sostenuto il ministro, rischia di saltare tutto e di questo occorre consideri chi critica i provvedimenti in materia da parte del governo, accusandoli addirittura di favorire la mafia. Orlando probabilmente pensava anche alle polemiche nate nelle ultime settimane su una circolare ministeriale sulla applicazione del regime carcerario 41 bis. La Circolare porta la data del 2 ottobre e già il giorno dopo l'onorevole Beppe Lumia, membro della commissione antimafia del gruppo Pd, aveva invitato la commissione a valutarla attentamente perché, secondo lui, alleggeriva il carcere duro a tutto vantaggio della mafia.

A smentirlo il giorno dopo provvedeva non un membro del governo ma il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Nondimeno la presidente della commissione, Rosy Bindi, due settimane dopo, si doleva col direttore del dipartimento carceri di non essere stata preventivamente consultata e cinque giorni fa due deputati del M5s presentavano una interrogazione nella quale sostenevano che la circolare violava la legge, smentiti nel giro di 48 ore da un loro collega del Pd, Davide Mattiello, e dal garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. L'argomentazione del ministro ha un senso, la polemica sulla circolare invece no ma sembra che ai fini del dibattito politico ciò non abbia alcun rilievo.

Arresti domiciliari, evasione se si porta il cane a spasso nel cortile

di Andrea Alberto Moramarco

Il Sole 24 Ore, 15 novembre 2017

Corte d'appello di Roma - Sezione III penale - Sentenza 5 giugno 2017 n. 4418. Colui che è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può allontanarsi, senza autorizzazione, dalla sua abitazione per nessun motivo.

Nemmeno per portare il proprio cane nel giardino condominiale per i suoi bisogni. In tal caso scatta, infatti, il reato di evasione. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma con la sentenza 4418/2017 che, tuttavia, ha riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la scarsa rilevanza offensiva della condotta.

Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione il quale, una mattina di gennaio, veniva sorpreso dalle Forze dell'ordine alle ore 07:40 del mattino nei giardini condominiali pertinenti la sua casa in calzoncini e ciabatte e con il suo cane al guinzaglio. Tratto in arresto per il reato di evasione, l'uomo si giustificava ammettendo sì di essersi allontanato dalle mura di casa, ma solo per portare fuori l'animale per i suoi bisogni, come dimostrava, tra l'altro, il suo abbigliamento non idoneo ad un

allontanamento dal luogo designato per la misura restrittiva. Il Tribunale, tuttavia, riteneva integrato il reato di cui all'articolo 385 comma 3 c.p., seppur considerando il fatto non connotato da gravità, e condannava l'uomo alla pena di 6 mesi.

La vicenda proseguiva, poi, in appello dove la difesa chiedeva l'assoluzione in quanto l'allontanamento era dipeso da una causa di forza maggiore legata allo stato del cane e, ad ogni modo, non vi era l'intenzione dello stesso soggetto di violare la misura cautelare impostagli, né tantomeno il fatto contestato poteva essere considerato di grande allarme sociale.

La decisione - La Corte d'appello conferma la rigida linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza in materia di evasione ritenendo integrato il reato previsto dall'articolo 385 comma 3 c.p., per la configurabilità del quale basta semplicemente un allontanamento non autorizzato dal luogo designato per la misura cautelare. Tuttavia, per i giudici capitolini, è possibile applicare al caso di specie la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis c.p., essendo ravvisabili tutti gli elementi della particolare tenuità del fatto.

In particolare, quanto al profilo oggettivo, la condotta incriminata è sintomatica di una scarsa offensività, posto che la violazione del regime di detenzione è, infatti, avvenuto per poco tempo e nelle pertinenze dell'abitazione, "essendosi limitato l'imputato a portar fuori il cane di mattina presto, con abbigliamento pacificamente inidoneo ad allontanarsi ulteriormente". Quanto all'aspetto soggettivo, invece, il comportamento dell'uomo è sicuramente legato a contingenze momentanee, il che consente di ritenere non punibile la sua condotta.

Oggi le principali agenzie di stampa sono le Procure
di Nicola Quatrano*

Il Dubbio, 14 novembre 2017

Non è certo per questo che ho deciso di firmare la richiesta di referendum sulla separazione delle carriere, per quanto anche quel "pare brutto" presenti qualche pericolo. Mi ha convinto il fatto che lo slogan della magistratura associata, il ritornello di sempre che la carriera deve restare unica per "mantenere il Pm nella cultura della giurisdizione", è ingannevole come certe pubblicità un po' spregiudicate.

Io penso, al contrario, che l'unicità della carriera rischi invece di trascinare anche il giudice nella cultura del Pm, e che quest'ultima stia di fatto acquisendo caratteri sempre più autonomi dalla "pura" giurisdizione. Non è dunque solo la questione un po' astratta, per quanto decisiva, di parità tra accusa e difesa.

Faccio un esempio. Di recente, è dovuto intervenire il legislatore per sanzionare di nullità le ordinanze di custodia cautelare prive di una "autonoma valutazione". Alcuni Gip (non tutti, per fortuna) avevano infatti preso l'abitudine di "esercitare la giurisdizione", semplicemente copiando e incollando (speriamo dopo averla letta) la richiesta del Pm, che era a sua volta un copia- incolla della informativa della Polizia Giudiziaria. E finiva che la stessa informativa diventasse, come per incanto, anche ordinanza del Riesame, e poi sentenza di condanna e via di seguito... fino al passaggio in giudicato. Di questo passo, il giudice sarebbe diventato superfluo!

In termini più generali, poi, credo che la questione delle carriere debba partire da una constatazione di fondo: esistono profonde differenze tra Pm e giudice, che rendono il primo un esponente "ibrido" della giurisdizione. Sul piano strutturale, per esempio, mentre il giudice decide in assoluta solitudine, il pubblico ministero è parte di una organizzazione gerarchica dotata di formidabili mezzi, rappresenta un apparato che, come tutti gli apparati, ha le sue logiche e i suoi interessi, non per forza coincidenti con quelli della giurisdizione. Vi sono anche strutture semiautonome come le Dda, che sono collegate tra loro e con la Dna nazionale, e lavorano a stretto contatto coi vari corpi investigativi speciali. Non può dimenticarsi, inoltre, che le Procure stanno anche progressivamente assumendo un ruolo e un rilievo sempre più schiettamente politici. Le indagini e i loro tempi, certo, ma anche il fatto che esse costituiscono oggi la principale agenzia di stampa del Paese. E non tanto per l'anomalia delle fughe di notizie, quanto per le ordinarie conferenze stampa che seguono ogni operazione. Sono queste oramai a riempire i giornali, a condannare e assolvere al posto delle sentenze, talvolta a fare e disfare governi, perfino a dettare in qualche modo l'agenda politica del Paese.

Il secondo aspetto della diversità col giudice è di tipo "ideologico". I Pm interpretano sempre più il loro ruolo in termini di "lotta" e di "guerra" (alle mafie, al terrorismo, alla criminalità) e, come tali, diventano spesso vedette mediatiche, idoli dei partiti e dei gruppi che a questi valori si ispirano. Ma questi sono concetti che devono (o dovrebbero) essere totalmente estranei alla cultura del giudice, cui compete di condannare o assolvere l'imputato (chiunque esso sia) senza pregiudizi e solo sulla base delle prove in atti.

Bisognerà un giorno affrontare il tema della "politicalità" senza responsabilità politica delle Procure (sommessamente credo che il Procuratore debba essere eletto dal popolo). Intanto, occorre adottare le cautele da subito possibili per tutelare la libertà del giudice dalla eccessiva vicinanza con un Pm così forte e intriso di "politicalità". Separare le carriere deve servire allora a evitare, per esempio, che il giudice tenda a fidarsi più del Pm che dell'avvocato perché si tratta di un collega, perché ha la medesima formazione, partecipa ai suoi stessi convegni, milita nella stessa

corrente.

E soprattutto evitare che le logiche “ibride” delle Procure entrino di diritto nel Csm dei giudici, possano decidere della loro carriera, valutarne la professionalità, promuoverli o sanzionarli disciplinarmente. Evitare infine che questo tipo di Pm possa andare in Cassazione e contribuire, con la sua cultura e la sua ideologia, alla formazione di quella giurisprudenza cui il giudice deve tendenzialmente uniformarsi. Poche e semplici ragioni, niente più che l'essenza della separazione e dell'equilibrio tra poteri, troppo importanti, però, perché possano essere sacrificati agli interessi di una corporazione.

*Magistrato del Tribunale di Napoli

L'equo compenso torna per gli avvocati, professionisti divisi
di Federica Micardi

Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2017

L'equo compenso per i professionisti potrebbe avere un chance grazie al Dl fiscale. Nel decreto, con un emendamento, è stato riproposto l'equo compenso per gli avvocati. Il Consiglio nazionale dei commercialisti si dice favorevole alla sua approvazione, anche se riguarda un solo Ordine. “Se passasse - dichiara il consigliere delegato ai compensi e alla deontologia Giorgio Luchetta - sarebbe più facile estenderla anche a tutti gli altri soggetti ordinistici, svolgendo un ruolo di apripista”.

Di diverso avviso il Cup - Comitato unitario delle professioni - e la Rpt - Rete delle professioni tecniche, che chiedono che l'equo compenso venga esteso a tutte le professioni ordinistiche e non. “Non si possono creare livelli diversi di tutele tra lavoratori autonomi che hanno le medesime esigenze e gli stessi diritti”, si legge in un comunicato congiunto diramato ieri. Secondo Cup e Rpt, “i professionisti devono essere tutti tutelati soprattutto da una pubblica amministrazione che addirittura, in qualche caso, ritiene possibile pretendere prestazioni professionali ad un euro, istituendo l'economia dell'immaginario”. In questo senso, Cup e Rpt citano il Consiglio di Stato (sentenza 4614 del 3 ottobre).

A riportare la Pubblica amministrazione nel dibattito sull'equo compenso è anche il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, che auspica “l'introduzione dell'equo compenso delle prestazioni professionali a partire dai contraenti “forti” come le pubbliche amministrazioni”; di contro, l'emendamento pro-avvocati nel Dl fiscale, quando parla della necessità di un equo compenso, lo fa in merito a banche, assicurazioni e “grandi imprese”.

Cup e Rpt stanno organizzando una grande manifestazione a Roma per il 30 novembre, lo slogan scelto è “L'equo compenso è un diritto” (domani alle 11.30 ci sarà al teatro Brancaccio di Roma la conferenza stampa di presentazione della manifestazione). Per l'equo compenso si è già manifestato a Roma il 14 maggio; allora gli organizzatori furono gli Ordini di Roma di avvocati, ingegneri, architetti e medici e l'ordine degli avvocati di Napoli. Che l'equo compenso sia un tema molto sentito dai professionisti lo dimostra anche l'adesione alla petizione lanciata il 13 ottobre scorso su change.org. L'idea è partita dalla base e ha coinvolto associazioni ed enti di diverse categorie professionali; ad oggi la petizione ha raccolto 25.846 firme (alle 19,15 di ieri).

Campania: il Tar regionale boccia il disciplinare del bando per il vitto dei detenuti
di Fabio Postiglione

Corriere del Mezzogiorno, 14 novembre 2017

“No” al nuovo disciplinare dopo il ricorso di due aziende escluse dalla gara. Il Tar della Campania ha bocciato, cancellandolo, il piano di ministero della Giustizia e Dap di somministrare cibo gourmet ai detenuti reclusi nelle carceri della Campania. Pietanze raffinate e “bilanciate” con il giusto apporto di ingredienti nutrienti ma soprattutto scelti con cura e con il rispetto obbligatorio dei criteri di “tipicità e territorialità”.

Il nuovo disciplinare della discordia è stato stoppato (per ora) con un provvedimento deciso dai giudici amministrativi dopo un ricorso presentato da due delle ditte escluse dalla gara ma che per anni si sono occupate delle mense dei penitenziari. Erano state tagliate nettamente fuori per le nuove e stringenti regole che pretendeva il Ministero e che hanno scatenato un vespaio di polemiche fino alla decisione di due giorni fa di cancellare, in via temporanea, il provvedimento emesso dall'autorità amministrativa.

Al centro del contendere il menù da “stella Michelin” che era stato imposto dal disciplinare del bando di gara che il ministero della Giustizia aveva stilato e chiuso pochissime settimane fa per il triennio 2018-2021, per la regione Campania (anche se il provvedimento è per tutti gli istituti di pena d'Italia) ad un costo per il vitto dei quindici penitenziari regionali di quasi trentacinque milioni di euro all'anno. E gli esempi sono tantissimi e scritti nero su bianco nelle regole per partecipare alla gara. Frutta e verdura di produzione biologica.

Ortaggi rigorosamente freschi e di stagione in ogni giorno dell'anno. Pasta, riso e formaggi con certificazioni “Dop”,

“Igp” e “Stg”. Il pane fresco, prodotto da forni che usano farine naturali - recitava il bando -, deve arrivare puntuale alla mensa a mezzogiorno, carne e pesce devono provenire da allevamenti certificati e bio-sostenibili. E come spuntino si dovevano servire due banane al giorno che però dovevano essere acquistate dai circuiti del commercio equo e solidale. E non solo, perché era ben precisato che gli stessi standard di altissima qualità dovevano esserci anche per “patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte uht, yogurt, uova, olio extravergine devono provenire per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti, per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da sistemi di produzione integrata”. Le uova, ad esempio, devono provenire da allevamenti all’aperto mentre i “prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i calendari di stagionalità”. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.

Riforma penitenziaria, a Palazzo Chigi i primi decreti attuativi
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 14 novembre 2017

Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli confermano di voler continuare lo sciopero della fame. Approdati a Palazzo Chigi i primi decreti attuativi per l’approvazione dell’ordinamento penitenziario.

Con una nota, l’Ufficio Legislativo del ministero della Giustizia ha fatto sapere di aver inviato a Palazzo Chigi i primi decreti legislativi previsti nell’ambito della riforma del sistema penale, decreti che hanno già ricevuto nei giorni scorsi il parere del Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma. Nel contempo sono stati inviati al Garante, per il previsto parere, gli schemi di decreti legislativi riguardanti la giustizia riparativa e l’ordinamento penitenziario minorile.

Appena ricevuto il parere, anche questi decreti saranno prontamente trasmessi a Palazzo Chigi. Prima dell’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri, i testi saranno sottoposti, in un incontro, dal ministro Orlando alle organizzazioni sindacali. I primi decreti, quindi, dovranno passare al vaglio del Consiglio dei ministri - ancora non sono all’ordine del giorno - per dare l’ok e trasmetterli alle commissioni Giustizia del Senato e della Camera. Ci sarà, quindi, un ulteriore parere, e - come ha annunciato il ministero - saranno sottoposti alla visione dei sindacati di polizia, per poi ritrasmetterli al Consiglio che non dovrà fare altro che dare l’approvazione definitiva. Un corsa contro il tempo visto che siamo quasi a fine legislatura.

Proprio per sollecitare la fine dell’iter dei decreti, continua lo sciopero della fame - oramai al 30esimo giorno - intrapreso da Rita Bernardini della presidenza del Partito radicale e da Deborah Cianfanelli, presidente del Comitato radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei”. La stessa Bernardini ha confermato di voler continuare l’azione non violenta in attesa che i decreti vengano messi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Riforma delle carceri: lite tra i penalisti di Napoli e il Sottosegretario Migliore
di Viviana Lanza

Il Mattino, 14 novembre 2017

Il tono è stato severo, la replica dura. Il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore ha bacchettato l’intervento del presidente della Camera penale di Napoli, Attilio Belloni. “Sfiora la calunnia” ha affermato il rappresentante del governo.

L’occasione è stata la giornata della legalità della pena in cui è stata presentata la guida aggiornata su diritti e doveri dei detenuti. I temi dibattuti sono stati quelli della situazione nelle carceri, dell’esecuzione penale e della riforma dell’ordinamento penitenziario, la cosiddetta “riforma Orlando”.

È stato Belloni il primo a prendere la parola, elencando dati sul sovraffollamento secondo cui in Campania si registrano 1.142 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, con Poggioreale a quota 2.219 a fronte di 1.637 e il boom di detenuti in attesa di giudizio, e soprattutto in attesa di un processo di primo grado, e di indennizzi per ingiusta detenzione (300 a Napoli con una spesa complessiva di 4 milioni di euro).

“È di nuovo emergenza e mi preoccupa - ha aggiunto l’avvocato Belloni - il ritardo con il quale il Ministero sta redigendo i decreti attuativi della riforma Orlando. Non vorrei che fosse un ritardo finalizzato alla scadenza della delega e spero che il sottosegretario ci assicuri che così non è”. E ha segnalato le criticità in tema di esecuzione penale: “Dovrebbe essere il terreno principale sul quale investire” ha detto, elencando le disfunzioni del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dove “per assumere un’informazione ai terminali, nonostante il presidente Pangia si attivi in tutti i modi per la soluzione dei problemi, facciamo un’ora e mezza di fila per sapere se è stata presa una decisione, e la prima udienza viene normalmente rinviata perché non ci sono le informazioni”.

I penalisti in platea hanno annuito con un applauso, il presidente del Tribunale di Sorveglianza Adriana Pangia ha confermato parlando di “disfunzioni, fascicoli che non si trovano, attese per avere notizie, la mancanza di un front-

office” e assicurando che “è allo studio un programma per consentire ai difensori interessati di verificare le notizie estensibili”.

Poi è arrivata la dura replica del sottosegretario alla Giustizia: “L’avvocato è disinformato, gli do qualche informazione in più - ha ribadito Migliore - Ciò che è stato fatto dal punto di vista normativo ed economico non ha precedenti negli ultimi trent’anni”.

Migliore ha sottolineato gli interventi normativi, “sono provvedimenti strutturali e non spot”: la messa alla prova, l’approvazione del nuovo ordinamento penitenziario a completamento di una riforma che risale al 1975, l’aumento della paga dei lavoratori in detenzione, le ulteriori 900 assunzioni nella polizia penitenziaria, il potenziamento allo studio di assistenti sociali e psicologi.

“Sfiora la calunnia - ha ribadito, parlando dell’intervento del rappresentante dei penalisti - nel dire che c’è l’intento volontario di ritardare l’attuazione dei decreti. I decreti di delega ci sono, una parte consistente dei decreti ha già il concerto del garante nazionale ed è ora all’approvazione del Consiglio dei ministri e altri decreti saranno consegnati di qui a qualche giorno. Il nostro intento - ha concluso il sottosegretario ponendo l’accento sul lavoro delle commissioni - è di accelerare i tempi, non abbiamo interesse di attendere passivamente la conclusione della legislatura”.

Alla dura replica del sottosegretario alla Giustizia, la camera penale di Napoli ha risposto con un comunicato: “Il tono è inaccettabile. La Camera Penale - si legge - rivendicando il proprio ruolo di garante in difesa dei detenuti, invita per l’ennesima volta il ministero della Giustizia ad adottare ogni provvedimento utile alla risoluzione delle annose e ormai croniche problematiche legate all’esecuzione penale fornendo al Tribunale di Sorveglianza di Napoli i mezzi e le risorse necessari”.

Nessuno dei relatori ha negato i problemi legati a sovraffollamento e al rispetto dei diritti in carcere. Tutti hanno lodato l’iniziativa della guida che, tradotta in cinque lingue e distribuita nelle carceri, illustra regole e le tutele previste nella vita dietro le sbarre. L’opera è stata dedicata alla memoria di Adriana Tocco, la garante per i diritti dei detenuti deceduta nei mesi scorsi.

La sua eredità è stata raccolta da Samuele Ciambriello intervenuto al dibattito assieme ai rappresentanti de “Il Carcere Possibile Onlus” presieduto dall’avvocato Sergio Schlitzer e della Commissione studio che ha lavorato alla guida, presieduta da Monica Mirante, magistrato di Sorveglianza, e composta dagli avvocati Elena Cimmino, Sabina Coppola, Angelo Mastrocola e Carla Maruzzelli. Sono intervenuti, inoltre, l’avvocato Salvatore Impradice per l’Ordine degli Avvocati, l’avvocato Riccardo Polidoro per l’Osservatorio carcere delle Camere penali e componente di una delle Commissioni al lavoro per il Ministero, Rita Bernardini dei Radicali, il dirigente del Dap Domenico Schiattone.

Radicali in sciopero della fame per i decreti sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario

basilicatanet.it, 13 novembre 2017

Maurizio Bolognetti, membro della Presidenza del Prntt e Consigliere dell’Associazione Coscioni ha iniziato uno sciopero della fame l’11 novembre. “Cinque giorni di digiuno nonviolento, di digiuno di dialogo, per chiedere che in questo nostro benedetto Paese, patria del Diritto Romano, le Istituzioni rispettino la loro propria legalità, il Dettato costituzionale e le Convenzioni internazionali a tutela dei Diritti umani.

Centoventi ore di sciopero della fame - sottolinea Bolognetti - per chiedere, per dirla con Marco Pannella, che il nostro Stato interrompa la flagranza di reato contro i Diritti umani e la Costituzione repubblicana.

Cinque giorni di digiuno, a sostegno delle mie compagne Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli, per chiedere al Ministro Orlando di rispettare la parola data e gli impegni assunti.

Ora, subito, occorre che si approvino i decreti legislativi relativi alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Occorre che il nostro Paese rispetti quell’art. 27 della Costituzione nel quale si afferma che le pene “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Nell’Italia Stato canaglia, Stato criminale sul piano tecnico-giuridico, occorre quotidianamente battersi per onorare la Legge, il Diritto, lo Stato di diritto, il Diritto a poter conoscere per deliberare.

Nei Palazzi del Potere, coloro che possono e sono chiamati a decidere e che dovrebbero onorare la Legge, farebbero bene a rileggere di tanto in tanto quel che scriveva oltre due secoli fa Cesare Beccaria: “Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. E ancora: “Parma un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio”.

Parafrasando Beccaria si potrebbe dire che in Italia da troppo tempo stiamo assassinando la Costituzione e lo Stato di diritto. Vale per le violazioni dell’art. 27 della Costituzione, ma anche per quell’art.32 negato in luoghi dove inquinanti seriali avvelenano impunemente acqua, terra e aria. Vale per carceri assurde a luoghi di tortura per

detenuti e Agenti di Polizia penitenziaria e vale per chi giustamente si definisce un avvelenato di Stato. Io sto con Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli. Io sto con Marco Cappato che difende la dignità della vita, consentendo a un uomo di poter scegliere come e quando porre fine alle sue sofferenze, rompendo le catene di uno Stato che pretende di decidere per noi”.

41bis. Uno Stato forte non ammette eccezioni al rispetto della Costituzione
di Patrizio Gonnella

L'Espresso, 13 novembre 2017

Nel panorama asfittico della politica italiana da qualche settimana a giorni alterni si è aperto un dibattito intorno al 41-bis secondo comma dell'ordinamento penitenziario. La discussione pubblica è stata originata da una circolare dell'amministrazione penitenziaria (Dap) che ha risistemato i contenuti di un regime carcerario estremamente duro nonché più volte messo sotto esame giurisdizionale per i rischi di degenerazione verso trattamenti disumani e degradanti.

La circolare è stata messa sotto accusa da chi (alcuni parlamentari del M5S), nel nome della lotta alla mafia, ha affermato che sarebbe in corso il tentativo del Governo di smantellare il 41-bis, desumendo tale esito non solo dalla circolare ma anche dall'ipotetico ridimensionamento del Gruppo Operativo Mobile (Gom) della Polizia Penitenziaria e dal tentativo legislativo di superamento dell'ergastolo ostativo. Anche la presidente della Commissione antimafia Rosi Bindi ha sollevato dubbi intorno alle nuove disposizioni del Dap.

L'oggetto di cui si discute è una circolare di una cinquantina di pagine che, come ogni provvedimento amministrativo, non potendo cambiare la legge in base al principio della gerarchia delle fonti del diritto, si limita a risistemare l'esistente con interpretazioni che, tra restrizioni e allargamenti, di fatto lascia il regime sostanzialmente inalterato, con tutte le sue contraddizioni e vessazioni inutili. Tra queste ultime c'è quella relativa alla compressione ingiustificata del diritto all'informazione. I detenuti sottoposti al regime 41-bis non potranno ad esempio acquistare Il Manifesto o l'Avvenire mentre potranno informarsi leggendo altri quotidiani. Che senso ha questa proibizione? Va ricordato che il 41-bis secondo comma è stato introdotto dalla legge 356 del 1992. Inizialmente prevedeva un regime detentivo a carattere temporaneo, avendo una data di scadenza pari a tre anni. L'applicazione del secondo comma dell'articolo è stata prorogata diverse volte nel corso del decennio seguente (nel 1995, nel 1999, nel 2000 e nel 2001), finché con la legge n. 279 del 2002 il regime divenne stabile. Era previsto come temporaneo per evitare censure di illegittimità costituzionale.

In questo periodo di tempo la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi molteplici volte sull'articolo 41-bis secondo comma e ha dovuto porre limiti all'esonazione di potere nelle mani dell'amministrazione della giustizia, al fine di far rispettare gli articoli 13 e 27 della Carta Costituzionale.

La circolare è dunque semplice risistemazione della normativa esistente, senza particolari passi in avanti verso un regime che sarebbe stato auspicabile ridimensionare nella modalità eccessivamente rigide di esecuzione. Più che altro la circolare mira a omogenizzare le pratiche. Troppe volte accade che si assiste a trattamenti troppo diversificati da carcere a carcere. Il DAP ricorda ciò che la legge già prevede affinché l'Italia non sia messa sotto accusa dagli organismi giudiziari e diplomatici internazionali. Fortunatamente gli Stati, almeno quelli democratici, non possono fare proprio come gli pare.

Infine alcune osservazioni a margine. 1) L'articolo 27 della Costituzione nel prevedere che 'Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo' non ammette eccezioni. Nel nome della difesa della Costituzione si sono creati comitati ad hoc che hanno visto la partecipazione di molti tra coloro che oggi vorrebbero invece ridurre la portata dell'articolo 27, vissuto pretestuosamente e ingiustamente come un ostacolo e non come un obbligo. 2) Siamo in attesa dei decreti legislativi che dovrebbero dare finalmente piena attuazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario. Se non dovesse esserci un superamento dell'ergastolo ostativo ci troveremmo di fronte a un'occasione sprecata. L'ergastolo senza prospettiva di rilascio rischia inoltre la censura da parte della Corte europea dei diritti umani. È del tutto sacrosanto ogni ridimensionamento della portata repressiva dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario che inseguendo pericolosi automatismi trasforma la pena in mera retribuzione e vendetta. 3) La lotta alla mafia si fa prima di tutto nei quartieri, nella società. Si fa ovviamente anche con la Polizia e con l'investigazione mai dimenticando che la forza dello Stato è nel suo essere ontologicamente diverso da chi deve perseguire. Lo Stato democratico forte non ha paura di un detenuto fino a impedirgli di abbracciare un figlio. 4) Chi per legge interna e internazionale ha poteri di monitoraggio, garanzia e ispezione delle prigioni nel nome della prevenzione della tortura e del rispetto dei diritti delle persone private della libertà, deve poterli esercitare senza restrizione alcuna. Altrimenti come ci potremmo mai opporre a quei paesi non democratici che non vogliono intralci su come trattano i loro detenuti "pericolosi"? 5) I corpi speciali di Polizia, e nel caso in questione i GOM, non vanno trascinati in questo dibattito. Ogni strumentalizzazione è pura demagogia. È il Parlamento che deve decidere come trattare i propri detenuti. Ci sono

Paesi democratici e sicuri dove non solo non esistono corpi speciali di Polizia penitenziaria ma dove l'intera sicurezza nelle carceri è affidata a personale non in divisa. Bisogna aver visto affermava Piero Calamandrei nel mettere sotto inchiesta le carceri italiane nel secondo dopoguerra. L'Italia di recente è stata condannata a Strasburgo per la tortura consumata nelle prigioni di Bolzaneto e Asti. Uno Stato forte è uno Stato che non ammette eccezioni al diritto e alla esigibilità dei diritti.

Se la vita al "carcere duro" alla fine non sembra poi così dura
di Roberto Galullo

Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2017

Dura la vita al carcere duro: ciabatte, caffè, biscotti e... bicarbonato. "Le prescrizioni - scrive Santi Consolo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella circolare 3676/6126 firmata con il direttore generale Calogero Roberto Piscitello il 1° ottobre sull'organizzazione del circuito detentivo speciale - non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata, per i soggetti".

Un principio costituzionale rivisitato, con uno sguardo rivolto ai diversi sistemi penitenziari europei, che la circolare declina in 41 fittissime pagine, che spaziano dal contatto dei detenuti tra loro e la comunità esterna, minori compresi, ai doveri dei direttori degli istituti, ai controlli (rigorosamente non invasivi), all'affettività con i propri cari e alla riservatezza con i legali. La vita di Totò Riina - tanto per ricordare il più famoso tra i circa 500 detenuti ristretti al carcere duro - non deve essere così dura a leggere le disposizioni che lo Stato, da poco più di un mese, è tenuto a riservargli.

Rancio ottimo e abbondante - Il rancio è ottimo e abbondante. No, non quello servito dall'amministrazione penitenziaria ma il sopravvittuto che, lui come tutti gli altri, possono acquistare con il cosiddetto "modello 72". Basta una "X" su un apposito spazio per scegliere come rendere più golosa la giornata tra 60 generi alimentari, 11 tipi di bevande e 20 tipi di frutta e verdure. Vino, caffè, biscotti e bicarbonato compresi. Con una tisana (ammessa in elenco), si dorme meglio.

Il Sole-24 Ore c'è - Semplici gesti di una vita domestica che si possono svolgere stando in ciabatte di plastica (niente sabot, legno o sughero), passandosi tra le labbra uno stuzzicadenti (ammesso tra i 51 casalinghi in lista), fumando una sigaretta (tra le 19 marche previste), guardando la tv (compreso Rai Yoyo e Rai Gulp che sono canali tematici per bambini) o leggendo un giornale (tra le 53 testate incluse). Il Sole-24 Ore c'è. Libero, tanto per citarne uno, no. Sia chiaro: tutti acquisti possibili e valutati dalla direzione, a meno che "non si tratti di beni di carattere voluttuario e/o tali da manifestare una posizione di potere e supremazia del detenuto/internato". Comunque - con una sorta di garanzia rimborsati o soddisfatti - se il Riina di turno dovesse scoprire che le merendine ordinate sono difformi dalla sua "comanda", può rispedirle al mittente.

Atti giudiziari e pc - La cassa a disposizione, prescrive la circolare, è abbastanza capiente: 500 euro al mese ma non oltre 150 euro a settimana, ai quali aggiungere 100 euro per spedire la corrispondenza. I farmaci sono extra budget. Il pc non è consentito ma il detenuto può consultare su supporti informatici, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e comunque sotto controllo, il materiale giudiziario voluminoso (articolo 14.1).

I controlli in ingresso ed in uscita sono devoluti ad un esperto informatico (laddove c'è) ma appare quantomeno improbabile verificare il contenuto di atti processuali particolarmente corposi e i cui contenuti sono sconosciuti a chi effettua i controlli. Tra le righe può essere introdotto qualunque messaggio o addirittura atti aggiuntivi. Inoltre la circolare prevede che, quando il detenuto al 41-bis consegna gli atti processuali al difensore, deve essere applicata la norma sulla corrispondenza riservata per motivi difensivi, vale a dire che deve essere garantita l'assenza di lettura degli atti. In altre parole: nessuno può leggere il materiale in uscita.

A colloquio controlli ferrei (anche di tipo audiovisivo) ma il contatto con figli e nipoti sotto i 12 anni non si può negare e dunque niente vetri divisorii. Va sottolineato che, solitamente, i controlli sui minori non sono mai invasivi e non hanno quell'incisività che contraddistingue le verifiche sugli adulti. Una telefonata allunga la vita e così ne è prevista una al mese (registrata, se lo chiede l'autorità giudiziaria e se non si effettua il colloquio), mentre i colloqui con i difensori sono faccia a faccia, senza limiti di durata e frequenza.

Qualcuno non ci sta - La questione del 41-bis è molto complessa e, da ultimo venerdì scorso, 10 novembre, i parlamentari del M5S delle commissioni Giustizia e Antimafia, hanno presentato un'interpellanza urgente al ministro della Giustizia Andrea Orlando, attraverso i portavoce Giulia Sarti e Vittorio Ferraresi. Un'interpellanza per provare a chiarire i troppi punti che messi in fila disegnano, secondo i grillini, un vero e proprio smantellamento silenzioso del carcere duro.

La circolare non è proprio piaciuta al Movimento, perché "di fatto allarga le maglie per i mafiosi detenuti: gli avvocati possono consegnare atti processuali su supporto informatico, ma nessuno ha tenuto conto che potrebbero diventare un mezzo per comunicare ordini all'esterno. Il garante nazionale dei detenuti svolgerà colloqui riservati, disposizione che va contro la legge dato che non c'è nessuna norma dell'ordinamento penitenziario che possa

permettere questa situazione. Sui garanti locali, regionali e comunali, non c'è chiarezza se possano effettuare visite o colloqui riservati dato che si parla di "incontri", con tutti i rischi che ne derivano. La circolare allenta anche i controlli sulle telefonate, giornali e denaro, senza che vi sia un parere vincolante della Direzione distrettuale antimafia. Si prevede l'eliminazione del vetro divisorio nei colloqui con un minore, affermando il principio che i figli possano abbracciare i padri, con rischio di usare i figli per inviare "pizzini". Sarebbe da sottolineare che i padri potrebbero fare scelte diverse, piuttosto che quella di delinquere se vogliono abbracciare i propri figli. La circolare introdotta oltremodo non ha avuto nessun passaggio in commissione Antimafia nonostante un anno e mezzo di lavori preparatori e di interlocuzioni tra Dap, ministero della Giustizia e Garante dei detenuti. Di fatto quello che si sta creando è un indebolimento del 41 bis, a danno dei cittadini e della sicurezza dello Stato".

Il Gom impoverito - Il Movimento 5 stelle solleva anche la questione del Gruppo operativo mobile (Gom), preposto principalmente alla sorveglianza dei detenuti al 41bis e dei terroristi. All'aumento di compiti è corrisposta, al contrario, una diminuzione di organico e di risorse economiche e l'eliminazione della figura del "funzionario delegato" che permetteva una gestione autonoma delle risorse, che invece è stata data al nucleo scorte. Le unità del Gom sono diminuite da 619 a 593 negli ultimi sette anni, nonostante la previsione di 821 unità che era stata stabilita, ora ridotta all'obiettivo delle 620 unità "senza capire che ne servirebbero 200 in più per garantire controlli seri", dicono i 5stelle.

Altre note dolenti - La circolare contiene, a parte quelle evidenziate dai parlamentari del M5S, altre criticità che dovranno essere giudicate alla prova dei fatti. Sulla socialità la circolare (articolo 3.1) non vieta ma limita gli incontri "tra i vertici delle medesime famiglie, di gruppi alleati e di gruppi o clan contrapposti". Invece l'articolo 11 sulle attività comuni sembrerebbe non porre particolari limitazioni alle attività (biblioteca, palestra, sala hobby). Salta all'occhio anche il fatto che la circolare (articolo 23.1) consente il ricorso, pur con mille cautele da parte della direzione carceraria e del dipartimento, ai medici di fiducia indicati dal detenuto, il quale potrebbe essere invece tranquillamente seguito dai medici della Asl/sanità penitenziaria, che possono acquisire tutta la documentazione sanitaria del mondo dai medici di fiducia del detenuto stesso.

Curiosità - L'articolo 16 prevede che ai colloqui sono ammessi i familiari entro il terzo grado di parentela o affini. Ebbene, tra i parenti di primo grado ci sono genitori e figli ma, curiosamente, non compare il coniuge o il convivente.

La risposta del Governo - La Sottosegretaria di Stato per la Giustizia Federica Chiavaroli ha risposto subito all'interpellanza, chiarendo che al fine di evitare disparità di trattamento sul piano applicativo e allo scopo di armonizzare e di rendere coerenti prassi esecutive difformi, è stata elaborata una nuova ed unitaria circolare generale, tenuto conto dei pareri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute.

Chiavaroli ha affermato che "il parere della Direzione distrettuale antimafia nella gestione del peculio, dei giornali e delle conversazioni telefoniche viene richiesto per garantire un'istruttoria più approfondita e più attenta. Il parere, tuttavia, non è vincolante, non essendo attribuita dalla legge all'autorità giudiziaria la competenza nelle citate materie. Lo scambio di materiale giuridico tra difensore e detenuto, sia esso in formato cartaceo o elettronico e che, comunque, viene sottoposto a controllo, avviene con le modalità previste dal codice di procedura penale a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente tutelato. I supporti informatici vengono consentiti solo su espressa autorizzazione delle competenti autorità giudiziarie, che dovranno certificare che il materiale non è consultabile in formato cartaceo. Il colloquio visivo senza vetro divisorio con i figli minori di anni dodici è una previsione introdotta sin dal 1998 in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 1997. Anche tali colloqui, comunque, sono sottoposti a videoregistrazione ed ascolto, come previsto dalla normativa vigente.

L'attività del Garante nazionale dei diritti dei detenuti è regolata dalla Convenzione di New York del 18 dicembre 2002, ratificata con la legge 9 novembre 2012, n. 195, e il Garante, in quanto organismo di monitoraggio indipendente, è autorizzato ad accedere senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni 41-bis incontrando detenuti ed internati e potendo svolgere con essi incontri riservati senza limiti di tempo". Per quanto riguarda il Gruppo operativo mobile "sono stati programmati interventi di rafforzamento strutturale. L'organico specifico del Gom sarà, infatti, portato a 620 unità".

La replica - Come prevede il regolamento, Ferraresi ha replicato. "Non ci sembra logico, per esempio - ha detto il parlamentare - che un'amministrazione debba fare fronte con i propri soldi, con il proprio denaro, a presidi ortopedici o a vari oggetti descritti nella circolare, quando i detenuti normali vivono una situazione di assoluto tracollo, di assoluta inesistenza di principi rieducativi e in condizioni di tortura. Non è possibile garantire ai boss mafiosi, che sono la figura più importante di contrasto allo Stato, di sostituzione della mafia allo Stato, dei presidi del genere. Allora, prima ci occupiamo del benessere generale di tutti detenuti, perché tutti i detenuti vivono delle situazioni incredibili ammassati nelle celle, alle stazioni di polizia penitenziaria, alle mense e ai gabbiotti, dove vivono praticamente rinchiusi gli agenti, e poi magari ai presidi ortopedici per i 41-bis (...) Oppure, in merito al peculio, alla gestione del denaro, dell'invio del denaro all'esterno o dell'invio del denaro al detenuto: lo sa che molti,

nelle nostre carceri, mantengono un predominio assoluto con i pacchi di sigarette Marlboro, con il sopravvitto, con l'invio del denaro all'esterno? E, secondo lei, la Dda non deve esprimere un parere vincolante sulla gestione del denaro ai mafiosi, cioè praticamente il primo punto di contrasto alla mafia? Il primo punto su cui Borsellino e Falcone hanno dato la vita, oltre all'ergastolo ostativo, era la gestione dei soldi e la Dda non deve poter esprimere un parere vincolante sulla gestione dei soldi? Rimango veramente senza parole”.

Ferraresi va oltre: “Non capisco perché gli si debbano dare dei supporti informatici, delle chiavette, con dispositivi addirittura, c'è scritto nella circolare, Kindle, degli Ipad. Viene dato questo supporto a un boss mafioso: con tutte le truffe informatiche che già a fatica riusciamo a controllare nel nostro Paese, figuriamoci cosa riusciranno ad imboscare dentro questi dispositivi informatici, cosa riusciranno a fare.

In merito al vetro divisorio non c'è scritto da nessuna parte che non deve essere garantito, perché la Corte europea dei diritti umani e la Corte costituzionale dicono che deve essere favorito ovviamente il contatto e lo scambio con parenti e familiari, ma dice anche che, per motivi di sicurezza, va assolutamente lasciato lo Stato libero di intervenire con strumenti che possano impedire lo scambio di informazioni e il pericolo di sicurezza per la nazione. Nessuno dice che non devono avere rapporti, ma, quando si parla di vetro divisorio, si parla di un contatto che, in tutti questi anni, come abbiamo visto dalle indagini che nascono, consente il passaggio di pizzini, di comunicazioni dall'esterno all'interno. Lei crede, se sono riusciti a corrompere alcuni agenti, che alcuni figli non possano essere utilizzati per lo scambio di informazioni?”.

Ingiusta detenzione. Lettera dell'On. Pezzopane a Mattarella, per risarcimento a Petrilli
abruzzoweb.it, 13 novembre 2017

Un adeguato risarcimento per chi, come Giulio Petrilli, ha subito un'ingiusta detenzione. Questo l'appello che lancia la senatrice Stefania Pezzopane, in una lettera inviata al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, affinché si possa arrivare ad una soluzione per il caso dell'aquilano Giulio Petrilli e più in generale sul tema del risarcimento per ingiusta detenzione.

“Avevo assunto questo impegno con Giulio, mio amico da anni, dopo il sit-in davanti a Montecitorio lo scorso mese di settembre, a cui ho preso parte insieme ad altri parlamentari, a giuristi e a giornalisti. Tempo fa - ricorda la senatrice - avevo anche inviato un appello al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, per chiedere di intervenire sul tema”.

“Quella di Giulio Petrilli è una storia particolare e triste - si legge nella nota inviata a Mattarella - Giulio Petrilli venne arrestato all'età di venti anni, nel pieno della giovinezza. Impegnato a sinistra con il Pdup Manifesto, studente universitario, venne prelevato alla vigilia di Natale del 1980 e detenuto per sei anni con l'accusa di partecipazione a banda armata Prima Linea.

Un'accusa che prevedeva anche la detenzione nei carceri speciali e sotto regime articolo 90, più duro dell'attuale 41 bis. I giudici d'appello del Tribunale di Milano, dopo sei anni, lo scagionarono completamente con la sentenza emessa l'otto marzo 1986 e l'assoluzione fu confermata dalla Corte di Cassazione il 25 luglio del 1989. Dopo questa durissima esperienza, Giulio ha riannodato per quanto possibile i fili della sua vita, ma non ha dimenticato l'ingiustizia subita e si è sempre impegnato per avere un equo risarcimento. Parliamo di una vita, senza giovinezza, dove nessun indennizzo lenirà le ferite, ma lo stesso sarebbe stato doveroso da parte dello Stato”.

“Giulio Petrilli - viene spiegato - ha percorso tutte le strade giudiziarie possibili per vedersi riconosciuto questo diritto. Tuttavia tutte le istanze sono state respinte, in virtù del primo comma dell'articolo 314 del Codice Penale, che esclude il risarcimento in caso di dolo e colpa grave dell'imputato. Nel caso di specie, le “cattive frequentazioni” di Petrilli avrebbero tratto in inganno gli inquirenti”.

“A mio avviso - prosegue la nota - questo comma, che introduce un giudizio morale contiene elementi di anticostituzionalità e pertanto andrebbe sottoposto al giudizio della Consulta. La privazione per ingiusta libertà deve essere risarcita. Per Enzo Tortora fu commesso lo stesso errore. Mi rivolgo a lei, Egregio Presidente, consapevole della Sua sensibilità e della Sua attenzione sul tema dei diritti, affinché si possa arrivare ad una soluzione e si possa restituire a Giulio, e ai tanti come lui che hanno subito un'ingiustizia, una vita dignitosa”.

“Ma quale bavaglio!”. Soro difende legge sulle intercettazioni
di Giulia Merlo

Il Dubbio, 12 novembre 2017

Botta e risposta a distanza sulle intercettazioni tra il garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, e il segretario della Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) Raffaele Lorusso. Soro, rispondendo alle domande durante un convegno sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali a Cagliari, ha detto di apprezzare il decreto voluto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, “che nel complesso va nella direzione da

noi auspicata da anni, cioè di limitare l'abuso di informazioni che vengono raccolte per una finalità che è quella di accertamento dei reati e non per offrire informazioni ai giornalisti”.

E proprio su questo punto ha liquidato le preoccupazioni dei giornalisti che hanno urlato al bavaglio: “L'istituto dell'intercettazione non è stato pensato per i giornalisti, ma per il magistrato inquirente. I giornalisti hanno mille strumenti e il diritto di pubblicare tutto quello di cui vengono a conoscenza, ma le intercettazioni non sono state ideate per loro. Purtroppo c'è stato un abuso per cui adesso anche una modesta misura di cautela viene interpretata come un bavaglio, è un'enorme sciocchezza”.

Proprio quest'ultimo inciso ha creato frizioni con l'Fnsi. “È singolare che il presidente dell'Autorità garante della privacy definisca sciocchezze quelle che in realtà sono principi più volte stabiliti dalla Cedu in tema di pubblicazione di notizie coperte da segreto. Se avesse letto le sentenze, avrebbe facilmente dedotto che l'introduzione di una pena detentiva fino a tre anni a carico di chiunque, giornalisti compresi, dovesse rendere pubbliche notizie contenute in atti d'indagine considerati irrilevanti, rappresenta una forma di bavaglio per i giornalisti”, è la piccata replica di Lorusso, contrario all'ipotesi per un giornalista di incorrere nella fattispecie penale di concorso in rivelazione di atti coperti da segreto, nel caso di pubblicazione di intercettazioni ritenute dalla magistratura non di interesse per l'indagine e quindi custodite nell'archivio riservato del pm.

“La Corte - ha proseguito Lorusso - ha ribadito che il giornalista è tenuto a pubblicare tutte le notizie di interesse generale e di rilevanza sociale, anche se coperte da segreto, perché esiste il diritto dei cittadini ad essere informati. È vero che le intercettazioni sono materiale investigativo non a disposizione della stampa, ma quello che Soro dimentica è che non è compito del giornalista mantenere il segreto sulle notizie. Tale obbligo grava semmai su chi per dovere d'ufficio deve custodire quegli atti e la violazione non può in nessun caso essere addebitata ai giornalisti”.

Immediata la risposta di Soro, che ha rispedito al mittente le critiche: “Lorusso si documenti, non ho mai espresso apprezzamento per alcuna nuova fattispecie penale volta a sanzionare la diffusione di conversazioni, contenute in atti d'indagine, ritenute irrilevanti ai fini del procedimento. Il mio apprezzamento era rivolto alle misure di cautela introdotte dal decreto per limitare l'ingresso, nel fascicolo processuale, di conversazioni ritenute irrilevanti, in particolare se contenenti dati sensibili”.

Il Garante chiama in causa anche il diritto dei cittadini alla privacy, sottolineando come “il criterio cui deve attenersi il giornalista resterà, anche dopo il decreto, quello dell'interesse pubblico della notizia e dell'essenzialità dell'informazione, ma nel rispetto della dignità della persona”.

Un dibattito, quello intorno alla pubblicabilità delle intercettazioni, che è destinato a dividere e che ha assunto nuovi connotati con l'introduzione dell'archivio riservato del pm, in cui confluiscono quelle ritenute non rilevanti. Proprio questo elemento, che copre col segreto gli ascolti irrilevanti, riaccende il confronto pubblico sul bilanciamento dei diritti in campo: la privacy dei cittadini, il diritto all'informazione e la tutela delle indagini.

Decreti attuativi della riforma dell'O.P.: il volontariato sia coinvolto nelle consultazioni di Ornella Favero (Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia)

Ristretti Orizzonti, 12 novembre 2017

“Ritengo il ruolo del volontariato nelle carceri italiane un elemento decisivo”*: sono sue parole, ministro Orlando, se lo pensa davvero ci faccia leggere i testi dei decreti attuativi della riforma penitenziaria e ne discuta anche con noi. Gentile ministro Orlando, sono stati da poco consegnati al Garante Nazionale i primi testi dei decreti attuativi della riforma dell'Ordinamento penitenziario e abbiamo letto che è sua intenzione convocare i sindacati della Polizia penitenziaria per discutere i contenuti di questi decreti.

Non sappiamo come stiano davvero le cose, sappiamo però che bisogna correre per non rischiare di buttare via tutto il lavoro fatto, ma non vogliamo certo farle perdere tempo. Le scriviamo per dirle che ci sembra importante che il Volontariato sia coinvolto almeno in una rapida “consultazione”, scriviamo “almeno” perché avremmo voluto esserlo anche nelle Commissioni che stanno scrivendo i decreti attuativi della Riforma, per la semplice ragione che riteniamo che le nostre associazioni abbiano un ruolo fondamentale in tutte le fasi dell'esecuzione penale, e che in questi anni il Volontariato abbia accumulato un patrimonio di conoscenze dirette, “sul campo”, che sarebbero utili anche ai giuristi e agli esperti che stanno lavorando nelle Commissioni.

Gentile Ministro, tante volte nelle sue relazioni di fronte alle autorità europee l'abbiamo sentita lodare la straordinaria presenza del Volontariato nelle carceri italiane, il suo ruolo propulsivo, la sua capacità di costruire percorsi di accompagnamento delle persone detenute, dal carcere al reinserimento nella società, l'abbiamo sentita, nel suo messaggio al Premio Castelli il 6 ottobre scorso nella Casa di reclusione di Padova, dire: “C'è moltissimo da fare e la spinta delle Istituzioni, dell'associazionismo, del volontariato è preziosa affinché l'amministrazione penitenziaria avverta appieno il cambiamento in atto e sia confortata da un sostegno sociale indispensabile affinché i cambiamenti si realizzino nel più breve tempo possibile”.

Ecco, il Volontariato può contribuire con forza al cambiamento necessario nelle carceri, e può anche, con il suo apporto di energie, di risorse, di idee, arginare il rischio di un nuovo degrado, legato a un pericoloso ritorno del sovraffollamento, per questo è importante che conosca i testi dei decreti attuativi della riforma, che ne discuta, che dia il proprio apporto critico, che si senta valorizzato e realmente apprezzato, e non piuttosto usato nelle situazioni di emergenza.

Grazie dell'attenzione, la nostra speranza è che lei accolga la nostra richiesta e ci incontri poi per ascoltare le nostre osservazioni sui testi dei decreti attuativi della riforma.

*Dal messaggio del ministro Orlando al premio Castelli, Casa di reclusione di Padova, 6 ottobre 2017

Il detenuto può avere colloqui telefonici (anche al cellulare) con i familiari
di Angela Pederiva

Il Gazzettino, 11 novembre 2017

La Cassazione annulla il rifiuto del Tribunale di Venezia: “le visite in prigione possono affiancarsi ai contatti telefonici”. Un detenuto può avere diritto a chiamare la sua amata, anche se si trova in carcere. Così la Cassazione ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di un 37enne siciliano, di usufruire dei colloqui telefonici con i familiari, magari pure attraverso il cellulare.

Ora il giudice delle indagini preliminari dovrà nuovamente riesaminare il caso, alla luce delle puntualizzazioni formulate dalla Suprema Corte. Il 1° dicembre 2016 una banda aveva preso di mira la filiale di Chirignago del Credito Cooperativo di Marcon. I taglierini in pugno e una spinta al cassiere: tanto era bastato per arraffare un bottino di 82.000 euro.

Ma poco dopo, grazie alle indagini-lampo della polizia, i delinquenti erano stati sorpresi a spartirsi i soldi in un monolocale di Zelarino, ancora con la colla sulle dita nel vano tentativo di non lasciare impronte. Erano in sei, cioè un'ex guardia giurata veneziana che aveva fatto da basista e cinque trasfertisti che erano arrivati dalla provincia di Catania.

Fra loro c'era Orazio Moschetto, ritenuto dall'accusa uno dei due uomini che erano fisicamente entrati nell'istituto a minacciare i dipendenti e rubare il denaro. Una responsabilità che, del resto, l'arrestato aveva subito ammesso. Proprio per questo il suo avvocato aveva chiesto che gli fosse consentito di telefonare alla famiglia, ma lo scorso 11 aprile quella domanda era stata respinta dal gip, “rigoito motivato con la possibilità, da parte dell'istante, di incontrare comunque la compagna e di avere con lei colloqui diretti in carcere”, come hanno riassunto gli “ermellini” nella sentenza.

Quel rifiuto è stato cancellato dalla Cassazione, a cui la difesa di Moschetto si era rivolta affermando che “il ricorrente non è persona pericolosa, è reo confesso del reato per il quale è in carcerazione preventiva” e ricordando che “una circolare del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria, ndr) rende possibili, con opportune cautele e limitazioni, anche i colloqui telefonici mediante apparecchiature cellulari”.

La stessa procura generale, peraltro, aveva chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato “giacché immotivato”. Domanda accolta dalla Suprema Corte, secondo cui “i colloqui in carcere integrano una modalità di contatto con i familiari da parte del detenuto distinta, parallela e non esclusiva”.

“Più fondi per rendere operativa la riforma penitenziaria”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 11 novembre 2017

La Senatrice Maria Mussini, del Gruppo Misto, ha presentato un emendamento alla manovra. si attende la fine dell'iter dei decreti legislativi che dovranno avere l'approvazione definitiva del consiglio dei ministri. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti della legge di Bilancio.

Nel testo c'è anche l'articolo 44 che prevede un fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. Un fondo, istituito presso il ministero della Giustizia, che stanziava una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni per l'anno 2019 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del ministero dell'Economia all'attuazione, appunto, della legge approvata il 23 giugno scorso in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

La senatrice Maria Mussini (vicepresidente del gruppo Misto) ritiene che le dotazioni siano insufficienti e non correttamente distribuite da un punto di vista temporale. Per questo motivo ha presentato un emendamento che chiede di aumentare la dotazione del fondo il primo anno. “Non esistono riforme a costo zero - ha detto la senatrice Mussini durante il suo intervento - e non sostenere economicamente i prossimi decreti delegati significa affossarne i contenuti prima ancora che vedano la luce”.

La senatrice ha ribadito la necessità della riforma, soprattutto in luce del fatto che “la situazione delle carceri nel

nostro paese è grave e che è stata oggetto di significative censure e condanne”. Sempre Mussini ha sottolineato: “A ciò aggiungiamo che i provvedimenti di questa legislatura orientati a risolvere il sovraffollamento carcerario con l’aumento delle misure alternative hanno avuto un effetto limitato con conseguenze onerose: la decompressione degli istituti penitenziari - ha continuato la Mussini - è stata temporanea e in compenso l’esecuzione penale esterna non è stata affatto supportata da un adeguamento del personale ad essa dedicato e neppure con la necessaria formazione e preparazione di tutti gli interlocutori, compresi quelli che sul territorio e fuori dall’amministrazione penitenziaria sarebbero chiamati a dare un loro contributo significativo”.

La senatrice ha ricordato anche le deleghe consegnate con la legge 103/ 2017 che dovranno dare risposte al tema del superamento effettivo degli ex Opg e al potenziamento della tutela della salute mentale in carcere. Soprattutto per questo servono più soldi, perché - ha spiegato sempre la Mussini - “è un fatto che la sola costituzione delle articolazioni per la salute mentale in carcere sarà molto più onerosa della ridicola cifra messa a bilancio”.

Nel frattempo però è ancora in corso l’iter per l’approvazione dei decreti attuativi per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Come già riferito, la settimana scorsa i primi decreti attuativi sono stati inviati al Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma che li ha prontamente visionati e rimandati al ministro ponendo delle indicazioni di necessarie integrazioni e modifiche a singoli articoli.

I decreti elaborati devono però ancora passare al vaglio del Consiglio dei ministri per dare l’ok e trasmetterli alle commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei deputati. Poi saranno loro a dare un ulteriore parere e ritrasmetterlo al Consiglio che non dovrà altro che dare l’approvazione definitiva. Una corsa, quindi, contro il tempo visto siamo quasi a fine legislatura e agli inizi di una campagna elettorale che farà leva soprattutto sul tema sicurezza. Proprio per sollecitare la fine dell’iter dei decreti, continua lo sciopero della fame - oramai al 27esimo giorno - intrapreso da Rita Bernardini della presidenza del Partito radicale e da Deborah Cianfanelli, presidente del Comitato radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei”.

Ricordiamo, ancora una volta, che Il provvedimento definitivamente approvato il 14 giugno dalla Camera, e intitolato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, contiene un’ampia delega al governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario.

La parte più importante dei decreti è stata elaborata e riguarda i temi della sanità penitenziaria, della semplificazione dei procedimenti, giurisdizionali e non, dell’eliminazione di automatismi e preclusioni per l’accesso, da parte di detenuti e internati, ai benefici penitenziari, del rafforzamento dei diritti dei detenuti e internati e del lavoro penitenziario.

Un secondo obiettivo perseguito dal legislatore è una profonda riforma dell’esecuzione intramuraria della pena detentiva. A questo fine, il provvedimento contiene un lungo elenco di criteri relativi all’incremento delle opportunità di lavoro, alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l’utilizzo di collegamenti via Skype, al riordino della medicina penitenziaria, all’agevolazione dell’integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto. Nelle direttive per i decreti c’è anche il riconoscimento del diritto all’affettività. Testo, in realtà, già elaborato durante gli Stati generali per l’esecuzione penale.

Per garantire questo diritto - finora non riconosciuto - ci vogliono le cosiddette “love rooms”, tecnicamente si chiamano “spazi per la cura degli affetti”, che metterebbero fine alla “pena di fatto” accessoria consistente nella negazione della sessualità dei detenuti. Ma sorge un problema strutturale: mancano le risorse per dotare le prigioni delle “love rooms”. Un motivo in più per aumentare le dotazioni per poi mettere in pratica la riforma dell’ordinamento penitenziario.

Friuli Venezia Giulia: suicidi in carcere, ok della Regione al piano di prevenzione
quotidianosanita.it, 10 novembre 2017

Il provvedimento recepisce il piano nazionale approvato in Conferenza unificata a luglio. Secondo i dati della Regione, nel 2016 in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 614 detenuti, ci sono stati 124 atti di autolesionismo e 9 tentati suicidi. I tentativi di suicidio hanno riguardato tutti soggetti di sesso maschile e soprattutto la fascia di età tra i 21 e i 24 anni. I detenuti provenienti dall’Africa e dall’Asia hanno tassi di tentato suicidio più alti.

Anche il Friuli Venezia Giulia, con le sue cinque case circondariali, si trova a doversi confrontare con i problemi legati alla condizione carceraria. A questo scopo, la Giunta regionale ha adottato, su proposta dell’assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, il piano regionale per la prevenzione delle condotte suicidarie e dei gesti autolesivi in carcere e indicazioni per i piani locali.

“Il provvedimento, che non comporta spesa a carico del bilancio regionale, recepisce il piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, approvato in sede di conferenza unificata Stato-Regioni lo scorso luglio. Dal piano regionale discenderà poi la definizione, o l’aggiornamento, dei piani operativi locali tra il singolo istituto penitenziario e la competente azienda sanitaria”, spiega la Regione in una nota.

Lo strumento regionale sostanzialmente persegue in primo luogo l'obiettivo di inquadrare dal punto di vista epidemiologico il fenomeno del suicidio e del gesto autolesivo nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. In secondo luogo il piano definisce la sua architettura organizzativa per quanto riguarda il livello regionale e locale, individuando gli elementi essenziali dei Piani di prevenzione locale.

Il piano regionale è stato sottoposto ad un processo di condivisione in sede di osservatorio permanente per la sanità penitenziaria e all'attenzione del gruppo risk manager degli enti del servizio sanitario regionale che non ha espresso pareri negativi.

Per quel che riguarda la casistica dei fenomeni, secondo i dati riferiti dalla Regione, nel 2016 in Friuli Venezia Giulia su un totale di 614 detenuti si sono registrati 124 atti di autolesionismo e 9 tentati suicidi. Il penitenziario con il più alto tasso di autolesionismo, sempre nel 2016, è stato quello di Udine (82 casi su 128 detenuti), mentre quello di Tolmezzo non ha registrato alcun episodio.

Nel dettaglio, da un'analisi fatta sul periodo 2010-16, risulta che i tentativi di suicidio hanno riguardato tutti soggetti di sesso maschile, mentre l'età maggiormente rappresentata è quella giovanile, in particolare tra i 21 e i 24 anni. Sul fronte della provenienza geografica i detenuti provenienti dall'Africa e dall'Asia hanno tassi di tentato suicidio più alti rispetto agli europei e agli italiani. Da rilevare infine che, sempre nella fascia temporale 2010-16, si sono verificati 3 casi di suicidio nelle carceri del Friuli Venezia Giulia.

Il documento regionale, fornendo indicazioni per i Piani locali in base alle indicazioni del piano nazionale, assegna alle aree operative che si trovano nelle componenti volontarie, professionali e detenute all'interno del carcere tre campi d'azione: sostegno, attenzione e decisione.

“In tale ambito - precisa la Regione nella nota - gli elementi essenziali della strategia sono rappresentati dalla rilevazione del rischio (assenza di rete familiare, assenza di esperienze detentive, abitudini legate all'uso di sostanze stupefacenti), dal presidio delle situazioni potenzialmente stressanti (ingresso, colloqui con i familiari e corrispondenza con l'esterno), dal lavoro integrato e multidisciplinare (tra personale di area penitenziaria e sanitaria) e dalla gestione dei casi a rischio (alloggiamento e interventi sanitari)”.

“Questo piano regionale - ha spiegato Telesca - è un lavoro importante, il quale fa parte del grande tema della sanità penitenziaria che abbiamo acquisito come Regione Friuli Venezia Giulia quattro anni fa e che si traduce in una maggior sorveglianza sanitaria in carcere non solo nella cura delle malattie ma anche nell'opera di prevenzione legata alle azioni di autolesionismo”.

Il carcere e una riforma che si aspetta ormai da tempo
di Luigi Iorio*

avantionline.it, 10 novembre 2017

Riforma dell'Ordinamento Penitenziario. Sembra che questa volta al fotofinish avremo la tanto attesa riforma che, ove venga approvata, seguirà le riforme più significative in tema di ordinamento penitenziario che si sono susseguite negli anni. In particolare la legge 663/1986 (legge Gozzini), la legge 165/1998 (legge Simeone - Saraceni) e la legge 40/2001 (legge Finocchiaro).

Il Ministero della Giustizia ha annunciato di aver trasmesso i decreti attuativi al Garante nazionale dei detenuti per eventuali osservazioni. Immediatamente dopo i decreti passeranno al vaglio del Consiglio e poi verranno inviati alle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Un iter lungo da portare avanti nei tempi sempre più esigui di fine legislatura.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, la cosiddetta riforma Orlando, prevede, tra le tante novità, anche la modifica dell'ordinamento penitenziario. L'obiettivo del legislatore con tale provvedimento è duplice: da un lato riordinare il sistema penitenziario semplificando le procedure innanzi al magistrato di sorveglianza, il ricorso alle misure alternative eliminando preclusioni per l'accesso ai benefici per i detenuti e incrementando il lavoro esterno e intramurario, eliminare automatismi e preclusioni ai benefici penitenziari, valorizzare sempre più il volontariato. Dall'altro, l'obiettivo, per certi aspetti, il più importante e innovativo è la volontà di migliorare la vita del detenuto durante il suo periodo di restrizione: ad esempio attraverso la necessaria osservazione scientifica della personalità del detenuto in vista di una futura riabilitazione.

Esso inoltre prevede diversi criteri relativi all'incremento delle opportunità di lavoro, al riordino della medicina penitenziaria, all'agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto al fine di evitare ulteriore proselitismo e radicalizzazione tra detenuti islamici. Da ultimo vi è anche la previsione di attività di giustizia riparativa.

Se la riforma sarà approvata in una corsa contro il tempo potremo avere un carcere più aperto. Aperto a corsi professionali, al lavoro, allo sport, aperto dunque verso l'esterno, in un confronto continuo e costante con la società civile. Un carcere trasparente, immediatamente percepibile dai magistrati di sorveglianza, dai garanti, dal mondo associazionistico.

Da 25 giorni senza cibo per sollecitare la riforma dell'Ordinamento Penitenziario.

cittadellaspezia.com, 10 novembre 2017

La battaglia dell'avvocato spezzino Deborah Cianfanelli coinvolge il Ministro Orlando: "Recepisca ed invii al CdM le bozze sulla riforma penitenziaria. Carceri sempre peggio, i detenuti si suicidano". Poi l'appello per salvare il Partito Radicale.

"La prego di non scrivere che questa è una protesta, la mia, la nostra è una vera e propria lotta". Dall'altro capo del telefono c'è Deborah Cianfanelli, avvocato ed esperto di diritto penale e della famiglia, ma soprattutto sentinella spezzina del glorioso Partito Radicale.

La professionista è balzata alle cronache nazionali per la recente decisione-shock di iniziare una dieta per ricordare al Ministro Andrea Orlando la parola data rispetto all'emanazione dei decreti attuativi del nuovo ordinamento penitenziario.

Nel 2015 scrisse un articolato dossier circa le gravi inadempienze dello Stato italiano in materia di rispetto delle norme europee con particolare attenzione all'irragionevole durata dei processi, ai risarcimenti che ne derivano (Legge Pinto) ed alle conseguenze sul fronte economico. Un'iniziativa che Cianfanelli condivide con la collega Rita Bernardini, con la quale porta avanti un'altra battaglia: quella della sopravvivenza del Partito Radicale, rimasto orfano ormai da un anno e mezzo del suo fondatore Marco Pannella.

Dal 10 ottobre 2016 è presidente del Comitato Radicale per la Giustizia "Pietro Calamandrei" - carica rimasta vacante dopo la scomparsa dell'istrionico leader. È autrice dell'esposto per danno erariale presentato presso la procura della corte dei conti del Lazio unitamente a Pannella, Bernardini e Laura Arconti. A Cds racconta i perché della sua scelta.

Innanzitutto avvocato come sta?

"Potrei stare meglio. Sono venticinque giorni di digiuno, non è la prima volta che lo affronto ma non per così tanto tempo. Dal 16 ottobre porto avanti questa lotta insieme alla collega Bernardini innanzitutto per conquistare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema della riforma penitenziaria. Digiuno vero? Sì, assolutamente, secondo la modalità dei tre cappuccini al giorno che quanto meno garantiscono al metabolismo di lavorare e a me di continuare la mia attività".

Perché è arrivata a tanto?

"Perché di Radicali, delle nostre battaglie, non si parla più. A parte la parentesi sulla morte di Pannella, siamo stati completamente spenti. E stiamo per chiudere, se qualcuno ancora non l'avesse inteso. Se non raggiungiamo i tremila iscritti entro l'ultimo anno, come avevamo detto nell'ultimo congresso, finisce una storia nata nel 1955. Ci mancano circa 700 iscritti per rimanere in vita".

L'altra questione riguarda invece la riforma penitenziaria.

"Il Ministro Orlando deve mantenere la parola data. Sono stati varati i decreti attuativi su una riforma fondamentale viste le condizioni disperate in cui versano i carcerati italiani. Lui per prima sa quanto è importante, visto che ci sono chiare linee guida sulla risistemazione dell'ordinamento. È necessaria una semplificazione per attribuire misure alternative alle pene detentive. Anche per i reati di mafia? Io penso che alcuni 41 bis non siano umano e una pena non rieducativa non è costituzionale. La possibilità di accedere a benefici come il lavoro esterno o interno, la giustizia riparativa, il volontariato. La riforma le prevede, ora non si perda più tempo".

Che cosa la preoccupa?

"Chi è giustizialista vede i film americani, in cui le celle sono belle e pulite. Se andasse a verificare la realtà in un qualsiasi carcere capirà. Sono in costante aumento i suicidi, la gente non ce la fa più. Quel che mi preoccupa è che le procedure per una legge del genere sono molto lunghe e questa legislatura politica sta entrando negli ultimi mesi di lavoro. Orlando deve mandare i decreti attuativi al consiglio dei ministri, so che alcune bozze sono già pronte ma tutto si è fermato. E considerando che sarà poi il Parlamento e le commissioni a dover ricevere e analizzare il testo, il rischio è che si arrivi al voto con tutto quanto ancora in alto mare".

Per quanto ha intenzione di portare avanti il digiuno?

"Fino a quando il Ministro non invia i decreti al Consiglio dei Ministri. Nel frattempo cercheremo di sensibilizzare l'opinione pubblica nonostante i media non ci considerino".

Se la giustizia ritorna giusta

di Luigi Labruna

La Repubblica, 10 novembre 2017

Ricordate la “refola”, la mia riflessione su “Repubblica” di un paio di settimane fa sul “Paese della giustizia differenziata”, dedicata alla gip di Firenze Belsito, che aveva mandato in carcere tre cingalesi incensurati accusati di aver comprato con carte di credito e documenti falsi telefonini e iPad nella sua città?

La giudice aveva motivato la mancata concessione degli arresti domiciliari con la circostanza che essi erano residenti a Napoli, “città ad alta densità criminale, nella quale il carattere saltuario dei controlli di polizia non sarebbe stato idoneo ad evitare il concreto pericolo di evasione”.

Bene. Apprendo dal loro difensore, avvocato Ferone, che il Tribunale del riesame del capoluogo toscano ha invece disposto che gli accusati siano scarcerati e ha sostituito (sentite, sentite) quella eccessiva misura cautelare con l’obbligo di “dimora a Napoli” (sì, a Napoli), accompagnato da quello di presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.

Ma forse - oltre alla indubbia efficacia della difesa, che ha evidenziato come la prognosi più evidente e giusta per una eventuale condanna dei cingo-napoletani a causa dei reati compiuti fosse quella di una pena non superiore ai tre anni - forse l’intervento allarmato e ironico del nostro giornale non è stato inutile. Ed è possibile che qualche giudice lo abbia letto.

Se è vero che, al contrario della loro collega, i magistrati del Riesame non solo hanno annullato la misura cautelare della carcerazione ma hanno smentito il suo assunto discriminatorio nei confronti del “paradiso abitato dai diavoli” non manifestando nessuna riserva sulla capacità della polizia napoletana di fare il suo mestiere nonostante il caos qui imperante su tanti piani e l’imperversare indubbio della malavita.

Ne sarà contento stavolta il signor questore. Ma ancor di più soddisfatti saranno quei cittadini che, nonostante tutto, conservano fiducia nel buon senso dei giudici e credono ancora (con qualche ingenuità?) che nel nostro Paese la legge sia davvero eguale per tutti. Anche per i poveri napoletani.

La prescrizione del reato non comporta la revoca della confisca diretta

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2017

Corte di cassazione - Sentenza 9 novembre 2017 n. 51988. La pronuncia che accerta la prescrizione del reato - in questo caso percezione indebita di fondi pubblici - non comporta anche la revoca della confisca diretta di somme di denaro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 9 novembre 2017 n. 51088, accogliendo il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro contro la decisione di secondo grado.

Il Tribunale ritenuta la responsabilità dell’imputato, che aveva taciuto di essere sottoposto ad una misura di sorveglianza speciale per non perdere i contributi statali e comunitari, lo aveva condannato a 2 anni di reclusione, ordinando altresì la confisca dei beni mobili ed immobili per un valore di 42.975 euro e di ulteriori 75.489 euro indebitamente percepiti dalla moglie a cui aveva intestato la propria attività. La Corte di appello, preso atto della prescrizione, revocava la confisca per equivalente. Ma nel dispositivo parlava genericamente di “revoca della confisca di quanto in sequestro”. Per cui, prosegue, la decisione, “correttamente” il Procuratore Generale ha segnalato che “il dispositivo, nel provvedere nel senso della revoca della confisca senza alcuna specificazione in ordine alla sua natura, diretta o per equivalente”, si pone “in contrasto” con la motivazione e, in ogni caso, “non è in linea con la natura della confisca che abbia ad oggetto somme di denaro”, né col rapporto tra la confisca diretta e l’estinzione del reato per prescrizione.

Per i giudici di legittimità infatti qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario deve essere qualificata come confisca diretta. In questi casi il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato, “può disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e, infine, alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio”.

E così è accaduto nel caso specifico dove la responsabilità accertata dal Tribunale di Crotone non ha subito modifiche in secondo grado. La Corte di Appello infatti ha dovuto prendere atto della prescrizione “con salvezza, tuttavia, dell’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e, infine, alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto”.

Più in generale, ricorda la Cassazione, sia la Cedu (sentenza Varavara) che la Consulta (n. 239/2009 e 85/2008) giudicando su di un caso di lottizzazione hanno affermato che “di per sé, non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, ai soli fini della confisca del bene”. Mentre per le Sezioni unite “la confisca del prezzo del reato non presenta connotazioni di tipo punitivo, dal

momento che il patrimonio dell'imputato non viene intaccato in misura eccedente il pretium sceleris".

Alcol-test in ospedale con obbligo di avviso difensivo

di Maurizio Caprino

Il Sole 24 Ore, 10 novembre 2017

Corte di cassazione, sentenza 9 novembre 2017, n. 51284. Quando un guidatore coinvolto in un incidente viene portato in ospedale, non è vero che non ci sia mai l'obbligo di avvisarlo che può farsi assistere da un avvocato, prima di sottoporlo a un prelievo del sangue dal quale verrà accertato se è in stato di ebbrezza o no.

La Quarta sezione penale della Cassazione (sentenza 51284/2017, depositata ieri) afferma infatti che bisogna distinguere tra due situazioni: quella in cui il prelievo sarebbe comunque stato compiuto, nell'ambito delle cure mediche prestate al ferito e quella in cui il prelievo avviene solo perché richiesto dalla polizia giudiziaria.

Solo nella prima situazione si ricade nella giurisprudenza consolidata, secondo cui l'avviso non è necessario. Nella seconda, invece, l'interessato va espressamente avvertito (se è in condizioni di comprendere), anche se non è necessario che provvedano le forze dell'ordine (può farlo anche il personale medico).

Questi chiarimenti si sono resi necessari nella situazione particolare cui si riferisce la sentenza: agli atti del processo c'era un modulo per il consenso informato al prelievo, firmato dall'imputato, da cui si desumeva che l'esame era stato chiesto dalla polizia e che non era stato dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Quest'ultimo elemento era bastato a far ritenere al Gup inutilizzabile l'esito dell'esame.

Ma la Procura generale ha impugnato in Cassazione il provvedimento, argomentando che il prelievo era stato effettuato a seguito d'incidente, ipotesi che rende obbligatorio (articolo 186, comma 5, del Codice della strada) l'esame del tasso alcolemico, a prescindere dalla presenza di indizi di reato. Tale obbligo "assoluto" renderebbe arbitrario distinguere tra il prelievo effettuato nell'ambito della cura e quello svolto solo perché richiesto dalla polizia.

Secondo la Cassazione, il comma 5 non implica che la misurazione del tasso alcolemico in caso d'incidente sia svolta con prelievo ematico: si può usare anche l'etilometro, che richiede sempre l'avviso della facoltà di farsi assistere, ma non l'intervento di sanitari, e fornisce dati altrettanto utilizzabili nel processo penale. Ma ciò non toglie che ci siano "diversità afferenti alla natura degli atti e alle condizioni cui soggiace la loro utilizzabilità nel processo penale". E solo quando non c'è cura medica l'atto ha vera natura di polizia giudiziaria e quindi devono esserci già indizi di reato e occorre l'avviso.

Rems del Lazio: passo avanti per evitare reclusioni illegittime

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 9 novembre 2017

Firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della giustizia e Corte d'appello. Sottoscritto il protocollo d'intesa tra il ministero della Giustizia, la Presidenza della Corte di Appello di Roma, la Procura Generale di Roma e la Regione Lazio, in materia di Rems (Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza).

Il Protocollo contiene misure organizzative e impegni programmatici finalizzati a rendere effettive le previsioni di legge che hanno disposto la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Si tratta di rendere effettiva l'esecuzione delle misure di sicurezza - applicate in via definitiva o provvisoria - nei confronti di soggetti che, affetti da vizio parziale o totale di mente, vengono condannati a scontare le stesse all'interno delle Rems del Lazio.

Nella regione sono cinque le Rems attive, di cui due si trovano a Palombara, le altre tre a Subiaco, Pontecorvo (struttura che ospita solo donne) e Ceccano. A firmare il protocollo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il presidente della Corte d'appello di Roma Luciano Panzani e Giovanni Salvi, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello.

L'accordo prevede prima di tutto la definizione delle modalità operative di collaborazione tra magistrato/ perito-consulente/ Asl/ Dsm (Dipartimento salute mentale) e Uepe, gli uffici per l'esecuzione penale esterna. Il protocollo stabilisce, inoltre, una tempestiva ed efficace comunicazione tra direttore della Rems, referente Asl/ Dsm e magistratura e la regolamentazione delle modalità con le quali inviare gli internati presso luoghi di cura esterni. Un punto fondamentale è l'accordo con la prefettura, che ha la competenza nell'area dov'è situata la Rems, per avere standard comuni di sicurezza interna e perimetrale delle residenze. Per attuare tutto questo sarà necessaria la condivisione dei dati relativi al movimento e alle liste dei ricoverati e quella dei dati sulla posizione giuridica e cartella sanitaria delle persone internate.

La Regione Lazio, inoltre, assicura nelle strutture presenti sul territorio regionale, livelli di assistenza terapeutica, ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale, ospedaliera diversificati e proporzionati ai diversi livelli di sicurezza al fine di garantire, con il solo intervento sanitario, adeguato ricovero anche ai soggetti di difficile gestione.

L'emanazione e l'esecuzione dei provvedimenti di presa in carico, che devono essere eseguiti nel territorio della Regione Lazio, saranno precedute e accompagnate da progetti terapeutici individuali. I dipartimenti di salute mentale dell'Asl, con il perito/ consulente e con il magistrato, concorreranno all'individuazione del trattamento terapeutico più appropriato.

In prossimità della scadenza della misura di sicurezza, il magistrato di sorveglianza potrà autorizzare un periodo di licenza finale di esperimento della durata di sei mesi - eventualmente rinnovabile - durante il quale il paziente, sottoposto al regime della libertà vigilata, potrà essere inserito in una struttura terapeutica residenziale o presso la famiglia al fine di proseguire la fase di riabilitazione e reinserimento nel territorio con opportuno Progetto terapeutico individualizzato. L'accordo prevede, infine, anche che periodicamente venga convocato il Tavolo Sanità-Magistratura istituito presso la Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, per monitorare l'applicazione del protocollo d'intesa.

“È un passo importante per ridurre l'abuso di misure di sicurezza e facilitare le funzioni sanitarie delle Rems”, dichiara il garante regionale dei detenuti Stefano Anastasia. “Le Rems - sottolinea il garante - sono ormai una importante realtà del nostro sistema di esecuzione penale. Nella Regione Lazio ne sono attive cinque che in due anni hanno ospitato 170 persone che altrimenti sarebbero state destinate a perdersi nell'inferno degli ospedali psichiatrici giudiziari”.

Sempre Anastasia spiega però che, purtroppo, l'intero circuito delle Rems è in sofferenza per un uso eccessivo che si fa dell'internamento, in modo particolare in via cautelare, prima ancora che sia acclarata la incapacità d'intendere e di volere dei presunti autori di reato.

Proprio su queste stesse pagine de Il Dubbio, Stefano Anastasia aveva infatti denunciato la presenza illegittima di reclusi in carcere, in attesa di essere ricoverati nelle Rems. Casi che poi sono sfociati in tragedia. Come la storia di Valerio Guerrieri, un ragazzo di 22 anni che si era ammazzato durante la permanenza al carcere di Regina Coeli. Da dieci giorni aveva un provvedimento di misura di sicurezza e non doveva stare in carcere.

Diagnosi ritardata, specialista responsabile anche se la malattia è incurabile

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2017

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 8 novembre 2017 n. 50975. L'essere affetti da una malattia incurabile non è sufficiente a scriminare la condotta del medico che ritardi di molti mesi la corretta diagnosi. Anche il prolungamento della vita, di settimane o anni, è infatti un elemento che va preso in considerazione ai fini della valutazione della responsabilità penale (e civile) del medico. Lo ha stabilito la IV Sezione penale della Corte di cassazione, sentenza 50975 dell'8 novembre 2017, annullando con rinvio ai soli effetti civili, vista la prescrizione del reato, la sentenza di assoluzione “inspiegabilmente” emessa dalla Corte di appello di Bari. Lo specialista era finito sotto processo per omicidio colposo per aver scambiato un tumore al pancreas per un'ernia iatale, arrivando alla corretta diagnosi soltanto quando la malattia era ormai in fase troppo avanzata per qualsiasi intervento.

Secondo il giudice di merito invece la questione “se una diversa diagnostica, più tempestiva, avrebbe potuto ritardare o meno l'esito infausto resta al di fuori della tipicità penale, non essendo contemplato in alcuna fattispecie l'evento che ne sarebbe l'effetto (il ritardo del decesso per cause naturali), non costituendo di certo omicidio colposo, né integrando il reato di lesioni colpose”. Inoltre, è certo che “la patologia pancreatica era ad esito infausto inevitabile, allo stato delle conoscenze attuali, e che il sanitario non ha compiuto alcuna azione che ha provocato la morte della paziente”, per cui “è evidente che l'accusa di aver commesso un omicidio “per colpa” è del tutto infondata”. “La causa della morte è stata infatti la patologia, e l'azione del medico non poteva evitarla e non l'avrebbe evitata”.

Al contrario per la Suprema corte, dato per scontato che in tutti i casi di morte conseguente ad errore diagnostico “la causa della morte è sempre la patologia”, va valutato “se vi sia stata una colpevole omissione nel disporre gli opportuni accertamenti diagnostici”. Del resto, nel campo oncologico, “assurge a fatto notorio che la diagnosi precoce è fattore di assoluto rilievo”. In taluni casi per approntare delle terapie salvifiche. In altri - come in quello del tumore al pancreas - “per apprestare un intervento chirurgico e delle terapie molto probabilmente non salvifiche, ma idonee quanto meno ad allungare significativamente la vita residua del paziente”.

Non può dunque escludersi la responsabilità del medico il quale “colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all'intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso”.

Ed il consulente di parte civile, in tutti i gradi di giudizio, ha evidenziato come “una diagnosi corretta e la prescrizione da subito, sin dalla prima visita, di un accertamento attraverso ago aspirato che avesse subito consentito di individuare la formazione neoplastica al pancreas, avrebbe consentito un intervento chirurgico che non avrebbe

scongiurato l'esito infausto, ma avrebbe consentito alla persona offesa un significativo prolungamento della vita". Ciò anche in ragione del fatto che dalla radiografia al torace dell'aprile 2008 non si evidenziavano metastasi polmonari (situazione ben diversa da quella riscontrata nell'agosto 2008, allorché, per le dimensioni del tumore e per la presenza delle metastasi polmonari, ogni tipo di intervento sarebbe stato inutile).

È inammissibile l'opposizione via pec al decreto penale
di Enrico Bronzo

Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2017

Corte di cassazione - Sentenza 50932/2017. "In assenza di una norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna da parte del destinatario a mezzo di posta elettronica certificata" (Pec). Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 50932 depositata ieri.

La sentenza, nel respingere il ricorso, ha confermato un'ordinanza del tribunale di Macerata che nel gennaio 2014 dichiarò inammissibile l'opposizione a un decreto penale svolta dall'imputato e pervenuta via Pec alla cancelleria l'ultimo giorno utile. Il dispositivo ricorda che nonostante l'articolo 461 del Codice di procedura penale preveda la presentazione mediante dichiarazione ricevuta dalla cancelleria, per univoca giurisprudenza sono ammesse le forme previste dagli articoli 582 e 583 del Codice di procedure penale tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e quindi anche tramite il servizio postale.

Così come il Dpr 68/2015 equipara il valore legale della Pec alla raccomandata con ricevuta di ritorno. Però nel processo penale manca una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte, a differenza di quello civile. Allo stato attuale del processo penale telematico, infatti, le parti private e i propri difensori possono assumere soltanto la posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni, mai quello di soggetti agenti. Il decreto legge 179/2012, poi convertito nella legge 212/2012, con l'articolo 16 ha infatti introdotto l'obbligatorietà delle comunicazioni e delle notificazioni in via telematica a carico solo della cancelleria nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla legge ad avere la posta elettronica: nel civile per tutti gli atti, nel penale per tutti i destinatari tranne che per l'imputato, per il quale restano ferme le forme tradizionali. Diversa infine è la situazione del deposito di atti di parte: nel civile il procedimento è sostanzialmente concluso nel penale non è stato neppure avviato.

Il giudice Nicola Quatrano: "per punire i mafiosi gli togliamo i figli? che assurdità!"

di Errico Novi

Il Dubbio, 9 novembre 2017

"Lo si vede nelle singole decisioni prima ancora che in formulazioni teoriche come quella per cui, secondo la delibera del Csm, le famiglie dei mafiosi sarebbero di per sé "maltrattanti" nei confronti dei loro figli". Nicola Quatrano non è un magistrato qualsiasi. Da pm è stato protagonista delle indagini sulla "Tangentopoli partenopea", da giudice ha inflitto ergastoli a boss del calibro di Carmine Alfieri.

Oggi presiede uno dei collegi del Riesame al Tribunale di Napoli. Ma non si tratta solo delle attività con la toga addosso: Quatrano è un militante. Di sinistra. Fa missioni in Mauritania come osservatore internazionale per i diritti umani.

Scrivendo sul Corriere del Mezzogiorno, dorso campano del Corriere della Sera. E martedì scorso ha firmato un editoriale in cui ha sostenuto appunto che forse non è interesse di un minore figlio di camorristi avere la fedina penale pulita ma sviluppare un disagio per il distacco dai genitori. Detto da un magistrato potrà suonare peggio di una bestemmia. Forse è solo un atto d'amore per la verità.

Va bene dottore. Complimenti per il coraggio. Ma chissà che diranno alcuni suoi colleghi.

La deriva moralistica c'è, in certe decisioni è evidente. Quando si tratta di teorizzare, invece, è più difficile che un magistrato ceda a quel tipo di impostazione, anche se poi capitano delibere come quella approvata alcuni giorni fa dal Csm: la "famiglia mafiosa" sarebbe di per sé "maltrattante" nei confronti dei bambini. E su quale presupposto si fonda l'analisi? Sul fatto che essere mafiosi non è bello?

Non è chiaro.

Un conto è il disagio che deriva da condizioni di degrado, di estrema povertà, da un quadro psicologico non adeguato dei genitori: e lì intervengono i servizi sociali. Ma non è che il contesto mafioso comporti di per sé tale condizione degradante. Ci sono figli di boss che vengono mandati a studiare all'estero. Mi chiedo cosa c'entri quell'inoltrarsi nel presunto carattere "maltrattante" delle famiglie mafiose con i compiti del giudice. Oltre che con gli interessi dei bambini.

La sua è una prospettiva molto lontana dal mainstream dell'antimafia.

Ma no, moltissimi miei colleghi la pensano in questo modo, magari non sono quelli che amano apparire, ma il buonsenso esiste anche tra i magistrati.

Secondo Rosy Bindi il Mattino ha criticato aspramente il nuovo Codice antimafia perché, acrobatico sillogismo, è edito da un costruttore. Chissà cosa dirà di lei.

Non cerchi di spingermi su questo terreno. Nel momento in cui scelgo di dire pubblicamente queste cose mi espongo a legittime critiche, certo: le ascolterò. Ma le sue ipotesi maliziose sono inutili.

La delibera sui figli da portar via ai boss, i sequestri preventivi ai corrotti: tutti prodotti di una stessa logica? Credo proprio di sì. E il problema, come ho scritto sul Corriere del Mezzogiorno, è che non ci si ferma un attimo a riflettere su questi anni di misure severissime, di pene sempre più alte: una corsa sfrenata. Ebbene: cosa hanno prodotto? Certo, alcuni grandi cartelli criminali sono stati scompaginati, ma non è affatto detto che la qualità della vita delle persone sia migliorata. C'è in giro una violenza sempre più incontrollabile, la droga continua a scorrere a fiumi, non c'è una piazza di spaccio che sia stata chiusa davvero. Quando la criminalità è così diffusa e al Sud coinvolge così ampie fasce di popolazione, come si fa a liquidarla come un fenomeno esclusivamente criminale, a non riconoscere che si tratta di una questione sociale, politica, che in termini politici va affrontata, oltre che con misure repressive?

E invece i sequestri "di prevenzione" si estendono dalle indagini di mafia a quelle per corruzione. Avevo riserve anche sui sequestri ai mafiosi, considerato che il Codice li consente anche in presenza di elementi indiziari modesti. È vero che la Cassazione parla di valutazioni più approfondite, di previsione di condanne, ma resta un'enorme sproporzione tra la gravità dei possibili effetti che queste misure possono avere e il livello modesto del quadro indiziario richiesto per applicarle. A maggior ragione non mi convince l'allargamento a un'altra tipologia di reati, come quelli contro la pubblica amministrazione.

Quali sono i "gravi effetti"?

Sequestrare un'azienda è peggio che sbattere una persona in carcere per cinque anni. Finire in cella da innocenti è terribile ma non irrimediabile. Se ti portano via l'azienda, e chi la prende in carico non è capace di tenerla in vita, quando ti assolvono ti trovi un cumulo di macerie al posto di quello che avevi realizzato in una vita. Molto peggio. Tutto questo, appunto, come se si avesse una benda sugli occhi e non ci si rendesse conto delle conseguenze di determinate scelte.

Persino magistrati come lei e Cantone restano inascoltati: perché?

Credo ci sia una forte influenza dell'antimafia militante, o dell'anticriminalità militante com'è più corretto definirla: un sistema, per non dire una lobby, che coinvolge esponenti delle Procure come della società civile. La loro impostazione trova pieno accoglimento e sostegno da parte della stampa e del legislatore: sono forti. Ma il vero nodo non è neppure questo.

E qual è?

Il punto è che in tutti in questi anni non c'è mai stato un momento di riflessione sulla validità di determinate politiche di contrasto del crimine organizzato. Adesso non c'è neppure più l'alibi dell'inadeguatezza degli strumenti. Abbiamo alle spalle 25 anni di attenzione straordinaria, apparati giudiziari e di polizia operativi giorno per giorno. Se nonostante tutto questo la violenza, la droga e le piazze di spaccio restano, non è che c'è qualcosa di sbagliato?

A quali alternative pensa?

Depenalizzare la droga, per esempio, piuttosto che reprimerne l'uso. Sarebbe una soluzione migliore, meno costosa e meno tragica per l'esistenza di centinaia di migliaia di persone.

Si riferisce ai consumatori?

No: a quelli che la droga la vendono. Il mio sogno è che la vitalità imprenditoriale dimostrata dai clan di Scampia nell'inventare la cocaina low cost possa esprimersi in un'attività lecita. Ma mi rendo conto che è complicato e perciò sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, anzi mi augurerei che la si estendesse a tutte le droghe, sotto il controllo dello Stato. La Dna lo propone, inascoltata, da anni. Il punto di partenza è decidere, a proposito dei criminali, se parliamo di nemici da annientare o di problema da risolvere. Nel primo caso, buttiamo la chiave. Altrimenti proviamo a offrire qualche alternativa di lavoro: perché oggi, a Scampia, non è che un ragazzo abbia molte alternative allo spaccio. Sarà brutto per qualcuno, ma è così.

Processi lenti? C'è un software che li accelera, ma lo usano soltanto cinque giudici

di Maurizio Tortorelia

Panorama, 9 novembre 2017

Qual è il primo difetto della giustizia italiana? Lo sanno anche i bambini e lo ammette perfino il Consiglio superiore della magistratura: la lentezza. Quello che pochi sanno è che il difetto nasce non solo da ignavia, burocrazia e scarse risorse, ma anche da una violazione di legge: in sede civile, per esempio, all'inizio di ogni processo l'articolo 81 delle disposizioni d'attuazione del Codice di procedura obbligherebbe i giudici a fissarne l'intero calendario.

Dovrebbero stabilire date, orari e durate di ogni udienza, fino alla sentenza. Però nessuno lo fa.

Parrà strano, se non paradossale, ma il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha da tempo a disposizione una soluzione informatica che potrebbe migliorare la situazione in tutti i tribunali, penali e civili, eppure sembra non volersene servire.

La soluzione si chiama A-Lex, è stata elaborata da una software-house bolognese, la Cnc, che dal 1984 produce applicazioni di nicchia: è un'agenda informatica online che in un secondo propone al giudice le migliori date per le udienze, applicando algoritmi che minimizzano la durata di ogni tipo di processo. Oggi, nella maggior parte dei casi, i giudici usano un'agenda cartacea; sono rari quelli che adottano una versione elettronica.

Risultato? Tempi morti e, ogni anno, decine e decine di giorni persi. A-Lex, invece, incastra tra loro tutti i procedimenti aperti e lascia comunque al magistrato la facoltà di accettare la soluzione o di chiederne una alternativa.

L'agenda individua gli spazi liberi in base alle priorità del giudice; recupera anche i tempi persi alla chiusura di un processo; è capace perfino di gestire i "buchi" lasciati per attività urgenti, e gestisce eventi inattesi e emergenze improvvise. Messa a punto nel 2012, ottenuto alla fine del 2013 il via libera dal ministero, A-Lex è stata sperimentata per quasi quattro anni.

Oggi la usano stabilmente cinque giudici tra Roma, Pesaro, Urbino e Cremona, e tutti hanno ottenuto drastici tagli dei tempi morti. Altri 11 magistrati la stanno testando a Milano, Monza, Genova, Lucca, Foggia e Rimini. "La loro risposta è entusiasta" dice a Panorama l'amministratore di Cnc, Paolo Umiliacchi. A-Lex non è costata nulla allo Stato. I 300 mila euro spesi fin qui sono stati versati dalla Fondazione Giuseppe Pera di Lucca, grazie ai suoi sponsor: Confindustria, Abi, Assonime, Ania.

Il problema è che da mesi la Fondazione propone l'agenda in regalo al ministero, che però nicchia. Se la donazione non si concretizzerà, i finanziamenti si fermeranno: gli sponsor non intendono continuare se A-Lex non verrà lanciata su ampia scala. Così, però, tutto il lavoro verrà buttato via. E, ancora una volta, sarà stato tempo perso

"I bimbi devono abbracciare il papà". Il lascito di Roberti sul 41bis

di Errico Novi

Il Dubbio, 9 novembre 2017

Il Procuratore alla bicamerale antimafia: bene la Circolare Consolo. È solo un caso, una coincidenza. Ma certo l'audizione di Franco Roberti ieri davanti alla commissione Antimafia si farà ricordare anche perché avvenuta nel giorno in cui il Csm ha scelto il suo successore alla Dna, Federico Cafiero de Raho.

Roberti si congeda in Parlamento: da oggi è formalmente in pensione. Non tralascia però di lasciare un segno importante su due temi delicatissimi, dopo essersi già segnalato come il procuratore Antimafia che in ben tre consecutive relazioni annuali ha sollecitato la legalizzazione delle droghe leggere. All'organismo bicamerale presieduto da Rosy Bindi, infatti, Roberti propone di superare il "concorso esterno in associazione mafiosa, sempre difficile da provare" e definire piuttosto un "416 quater sul patto imprenditoriale-malavitoso, che individui il rapporto fra professionisti e mafiosi".

Non solo, perché il capo uscente della Superprocura sconfessa proprio Bindi, Beppe Lumia e il resto della commissione sul 41 bis. Più precisamente, sulla circolare con cui il direttore dell'Amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, ha uniformato alcuni aspetti applicativi del regime detentivo, a cominciare dai colloqui tra i boss e i figli minori. I vertici della bicamerale avevano intravisto pericoli e manifestato perplessità. Roberti dice: "Il nostro giudizio è favorevole. Ci sono indubbiamente dei rischi come la caduta del vetro divisorio con i minori: bisogna fare un bilanciamento rispetto ai diritti che queste persone hanno, il minore può essere utilizzato per portare informazioni all'esterno, ma c'è il diritto del minore ad abbracciare il padre". Parole che resteranno agli atti del Parlamento.

E che non sarà facile bollare come una sottile forma di fiancheggiamento ideologico al crimine, come avvenuto in più di una recente occasione, da parte di Palazzo San Macuto, nei confronti di chi ha osato proporre valutazioni garantiste. "Io sarei per un 416 quater", è dunque la frase che rappresenta uno dei lasciti di Roberti. Basta con il concorso esterno, impalpabile e probabilmente illogico. E un altro dogma vacilla, nel corso dell'audizione: quello

secondo cui alla commissione parlamentare Antimafia spetterebbe selezionare i candidati per le elezioni. “Credo che sia una responsabilità politica: le istituzioni e la commissione hanno eseguito tempestivamente le attività necessarie, ma questo rimanda a una valutazione politica preventiva rispetto alla formazione delle liste”. E poi arriva quella che per alcuni parlamentari della bicamerale pure dev’essere vissuta come una doccia fredda: il giudizio del procuratore uscente sulla circolare di Consolo, “l’abbiamo vista e ci siamo pronunciati in modo sostanzialmente favorevole”. fino al passaggio sui bambini che hanno “diritto ad abbracciare il padre” persino se costui è un capomafia. Bindi ringrazia Roberti per i suoi anni a via Giulia. Ma dice: “L’audizione è sostanzialmente un’occasione di saluto istituzionale e ringraziamento personale del procuratore”. Macché. È stata un lascito da mettere in cornice.

Mattarella ha concesso due grazie negli ultimi due mesi
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 8 novembre 2017

Fino al 31 gennaio 2016 erano stati cinque i provvedimenti di clemenza del presidente. Notizia della scorsa settimana è la grazia concessa dal presidente Sergio Mattarella a Livio Bearzi, dirigente scolastico friulano che fu preside del convitto aquilano “Domenico Cutugno”, travolto dal terremoto e spezzò la vita di tre studenti che vi alloggiavano.

Bearzi era da pochi mesi a dirigere l’istituto. Ma tanto bastò per condannarlo in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 4 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, per omicidio colposo plurimo e lesioni personali.

Numerosi gli attestati di stima, dalla regione del Friuli agli studenti aquilani, a fronte di una condanna che appariva sorprendente, soprattutto se paragonata a scandali che hanno caratterizzato la gestione del prima e dopo-terremoto. Il dirigente fu ritenuto colpevole per la mancata ristrutturazione dell’ottocentesco edificio del Convitto e l’assenza di un piano sicurezza. Bearzi - che intanto era rientrato a Udine e dirigeva in istituto comprensivo - si trovò dietro le sbarre dal 10 novembre al 23 dicembre 2015, quando il suo avvocato, Stefano Buonocore ottenne dal magistrato di sorveglianza di Udine l’affidamento in prova ai servizi sociali, confermato nell’aprile 2016 dal Tribunale di Trieste e che lo vede tuttora svolgere volontariato in un consorzio di accoglienza ai profughi.

Ma non è l’unica grazia che il Presidente Mattarella ha concesso quest’anno. Il mese scorso l’ha concessa anche a Fabrizio Spreafico, uno che nel 1997, all’età di 23 anni, strozzò la madre per una questione di soldi. Ora è un uomo ed è gravemente malato. Condannato a 18 anni e 4 mesi dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano il 23 marzo del 1999, ha espiato circa 8 anni di pena in carcere. Infatti nel 2005, per motivi gravi di salute, ha ottenuto la sospensione dell’esecutività della pena ed è uscito di cella per curarsi. Spreafico, essendo orfano anche di padre, è stato accolto nella sede centrale di Roma della Congregazione dei Padri Rogazionisti dove gli è stato offerto anche un lavoro.

Alla notizia della grazia, Spreafico ha manifestato la propria gioia dicendo di essersi tolto il peso di questa condanna “anche se i sensi di colpa per aver ucciso mia madre restano”. A giugno Mattarella ha concesso la grazia a Nicola Giuseppe Scomparin, condannato a vent’anni e due mesi di reclusione dalle autorità thailandesi per detenzione di sostanze stupefacenti. La domanda di grazia è stata accolta favorevolmente dal momento che “la pena detentiva già scontata da Scomparin è notevolmente superiore a quella normalmente inflitta in Italia per fatti analoghi”.

Le “grazie” del Presidente - Il presidente Mattarella, dall’inizio del suo insediamento, secondo quanto risulta dal sito del Quirinale, aggiornato al 31 gennaio del 2016, ha concesso 5 grazie a detenuti condannati per reati comuni. Il numero ovviamente risulterà superiore quando verrà aggiornato l’anno 2017 che sta per concludersi. Si è trattato di 2 decreti di grazia per pene detentive temporanee (di cui uno anche per la pena accessoria inflitta con la condanna) e di 3 decreti con cui sono state concesse grazie parziali (riduzione della pena detentiva temporanea). Nessuno dei provvedimenti di grazia è stato adottato su difforme avviso del ministro competente o in assenza di domanda dell’interessato.

Nei primi due anni di Presidenza, sono state sottoposte all’attenzione del Presidente Mattarella sia le pratiche che hanno dato luogo all’adozione dei 5 provvedimenti di grazia sia altre 733 domande (o proposte) di grazia oppure di commutazione di pene. Di esse 485 sono state rigettate e 249 archiviate o “poste agli atti”. Delle domande rigettate, 117 hanno riguardato condannati la cui pena non era in corso di esecuzione perché era stata concessa la sospensione condizionale o perché l’esecuzione della pena detentiva era stata sospesa a norma dell’art. 656 c. p. p., ovvero condannati che sin dall’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo un periodo di detenzione carceraria, erano stati ammessi a misure alternative al carcere (affidamento in prova; detenzione domiciliare; semilibertà): in questi casi il presidente della Repubblica ha ritenuto che le esigenze poste a fondamento della domanda di clemenza risultassero già adeguatamente tutelate per effetto degli ordinari strumenti personali, sostanziali e processuali, e penitenziari. In 130 ulteriori casi, l’archiviazione della pratica è stata disposta direttamente dall’Ufficio: è accaduto quando la

domanda di clemenza era palesemente priva dei requisiti che potevano consentirne la trattazione. Complessivamente, sono state ad oggi trattate e definite dal Presidente Mattarella 868 pratiche di grazia o commutazione di pena.

Le “grazie” degli altri - Nella classifica delle grazie concesse dai vari presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano è il presidente della Repubblica che ha concesso meno grazie durante il suo mandato. Nella classifica, infatti, risulta l'ultimo per numero di grazie concesse: 23 nel primo settennato e neppure una dopo la rielezione. Considerando che le richieste giudicate ammissibili sono state oltre 1.800, si tratta dell'1,3 per cento.

L'ultima grazia concessa da Napolitano - la penultima è stata concessa ad Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale - è spettata a Joseph Romano, colonnello dell'Air Force One, condannato nel 2012 nell'ambito della vicenda del rapimento dell'ex imam di Milano Abu Omar. Al tempo del sequestro, Romano era capo della sicurezza della base di Aviano dove venne portato l'imam prima del trasferimento prima alla base Nato di Ramstein e poi in Egitto. Napolitano è stato assai contenuto e in tre casi, durante il suo mandato, ha negato la clemenza nonostante il ministro della Giustizia avesse espresso parere favorevole. Nemmeno nel secondo mandato le occasioni sono mancate. Eppure solo nel primo anno il capo dello Stato ha respinto tutte le 320 richieste di clemenza che avevano superato la fase istruttoria.

Tutt'altra storia rispetto agli oltre 15mila atti di clemenza di Luigi Einaudi, in un'Italia segnata dalla violenza e dalla criminalità anche come conseguenza della dilagante povertà figlia della guerra. Fra i beneficiati, sebbene con suo profondo rammarico, ci furono anche numerosi collaborazionisti: quelli maggiormente responsabili erano riusciti a evitare le conseguenze dell'epurazione grazie all'amnistia di Togliatti e a Einaudi, come spiegò lui stesso, non sembrava giusto che alla fine gli unici a pagare fossero quelli meno coinvolti.

Giovanni Gronchi ne concesse 7.423, Antonio Segni/ Cesare Merzagora 926, Giuseppe Saragat 2.925, Giovanni Leone 7.498, Sandro Pertini 6.095 e Francesco Cossiga 1.395. Dal presidente Oscar Luigi Scalfaro in poi, il numero della concessione della grazia è sceso vertiginosamente. Quest'ultimo concesse 339 grazie, a seguire Carlo Azeglio Ciampi con 114, fino ad arrivare a Napolitano con 23. Con Scalfaro siamo nel periodo di tangentopoli e le stragi mafiose: da allora ci fu un inasprimento delle pene, il ripristino della carcerazione dura con il 41 bis e fu modificato l'articolo della Costituzione riguardante l'amnistia.

Intercettazioni, rispettare la norma sul segreto vuol dire bavaglio?

di Guido Salvini*

Il Dubbio, 8 novembre 2017

Il decreto prevede che le conversazioni irrilevanti siano conservate in un archivio riservato. Non possono essere diffuse ma non vengono nemmeno distrutte. Il commento pubblicato in prima pagina il 5 novembre da La Repubblica a firma Liana Milella su un aspetto della riforma del governo Orlando in materia di intercettazioni è davvero sconcertante.

Il decreto legislativo del Governo prevede che le intercettazioni irrilevanti per l'indagine e contenenti dati sensibili e circostanze di carattere privato siano conservate in un apposito archivio riservato da costituirsi in ogni Procura con un vincolo di segretezza e sotto la responsabilità del Procuratore capo. Non possono cioè per la loro natura essere diffuse ma non vengono nemmeno distrutte perché, ed è del tutto ragionevole, è possibile che qualche conversazione nel corso del processo acquisti rilevanza e, ad esempio su richiesta dei difensori, possa essere ascoltata e acquisita.

Devono rimanere riservate, tanto per intendersi, conversazioni come quella con la “sguattera del Guatemala” nell'indagine che aveva toccato il ministro Guidi. La giornalista, molto vicina alle Procure come il quotidiano per cui scrive, lamenta con grande enfasi come bavaglio, parola magica, alla libertà di stampa, il fatto che per il giornalista che pubblica le intercettazioni riservate sia prevista una pena sino a tre anni di reclusione.

In realtà, e alla fine anche l'articolo lo spiega, non si tratta di un reato specifico introdotto in danno dei giornalisti ma semplicemente del fatto che pubblicando le intercettazioni riservate ora previste dal decreto il giornalista concorre nel reato di cui all'articolo 326 Codice penale, la rivelazione di segreti d'ufficio, con chi gliel'ha fornite, magistrato, poliziotto o carabiniere che sia. Un reato per cui comunque, diversamente da quanto si legge con toni di allarme nell'articolo, non si finisce in cella.

La giornalista di Repubblica rimpiange forse il sistema precedente, quello della pubblicazione selvaggia di pagine di intercettazioni, spesso ambigue e difficili da interpretare ma ottime per colpire, il sistema in cui si rischiava di incorrere solo in una contravvenzione, la pubblicazione arbitraria di atti di cui all'articolo 684 codice penale, che si poteva estinguere con una multa appena superiore a quello da pagare per un divieto di sosta.

Il punto è che non si vuole capire un principio fondamentale. Le intercettazioni servono come strada per indagare su specifici reati e non sono una indefinita raccolta di notizie politiche e di costume destinate alla pubblicazione, anche con le migliori intenzioni, da parte di giornalisti che le carpiscono fraudolentemente o stanno comodamente seduti in redazione nell'attesa che qualcuno le metta nella buca delle lettere del suo giornale. Altrimenti non esisterebbe

l'articolo 15 della Costituzione che prevede la libertà e la segretezza delle comunicazioni e qualsiasi amministrazione o azienda privata potrebbe, se ne ha i mezzi, tranquillamente procedere ad intercettare cittadini o dipendenti per trarne qualche vantaggio.

Ricordiamo che un'intercettazione non rilevante per un'indagine e decontestualizzata da tutto quello che le sta intorno, se pubblicata, può schiantare una persona, non solo un uomo politico ma ciascuno di noi. Nessuno scandalo dunque per l'introduzione dell'intercettazioni riservate che nemmeno il Pubblico Ministero ha deciso di utilizzare e per le sanzioni a chi commette questo abuso che è punito in ogni parte d'Europa. Ed anche l'Ordine dei Giornalisti dovrebbe fare la sua parte punendo, magari con una sanzione disciplinare, i suoi iscritti che sviliscono la loro professione diventando strumenti e complici di violazioni spesso dettate da finalità tutt'altro che nobili.

*Magistrato

Il Tar bocchia gara per pasti in carcere a prezzi irrisori
di Guglielmo Saporito

Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2017

Tar Piemonte, ordinanza 30 ottobre 2017 numero 474. Va sospesa la gara, bandita dal Ministero della Giustizia, per l'approvvigionamento delle derrate alimentari e confezionamento pasti di alcuni istituti penitenziari del Piemonte, perché la diaria giornaliera indicata a base d'asta non garantisce un'offerta di qualità, competitiva e remunerativa. Questo è l'orientamento del Tar Torino, espresso nell'ordinanza 30 ottobre 2017 n. 474, che riguarda le case circondariali di Alessandria, Novara ed Alba cioè su gare per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di Euro. Con un'articolata motivazione, il Tar dubita dell'adeguatezza della diaria individuata quale base d'asta, perché il Ministero avrebbe utilizzato tabelle di una società di servizi che opera nel settore della ristorazione e di un'azienda pubblica di Viareggio, traendone spunti per analizzare i costi di un Casa circondariale: tuttavia, secondo il Tar, per le esigenze di una casa circondariale sono diverse da quelle di mense scolastiche e residenze sanitarie assistite.

Oltretutto, osservano i giudici, si sono applicate erroneamente le percentuali minimi di alimenti di produzione biologica (40%) e quelle (20%) provenienti da sistemi di produzione integrata, nonché IGP, DOP e STG (specialità tradizionali garantite). Scendendo nel dettaglio, secondo il Tar la previsione di costo di una prima colazione (€0,24) è irrisoria ed inspiegabilmente la stessa per ogni casa circondariale; a ciò va aggiunta anche l'impossibilità di possibilità di ricarico (e quindi di ricavare utile dalla rivendita delle derrate alimentari), con una complessiva censura dell'appalto. Poiché poi la diaria posta a base d'asta è risultata inadeguata, ne è risultata contaminata anche l'offerta tecnica, spostando la gara da offerta economicamente più vantaggiosa ad offerta sulla base del prezzo più basso. Tutto ciò, insieme alla mancanza di uno studio specifico finalizzato ad individuare il costo delle derrate alimentari, esclude che l'importo a base d'asta possa garantire un'offerta di qualità, competitiva e remunerativa.

Il provvedimento cautelare del Tar Piemonte, sospendendo la gara, si occupa anche degli effetti di tale provvedimento urgente: si chiarisce infatti che la sospensione di una procedura a rischio di annullamento, se le offerte non sono ancora aperte, corrisponde ad un interesse generale.

Sullo stesso tema, si è spesso anche il Tar Veneto, per la casa circondariale di Padova: con ordinanza 432/2017, i giudici hanno respinto l'istanza cautelare di un'impresa concorrente ritenendo, tra l'altro, che l'offerta da formulare non appariva antieconomica in quanto il valore percentuale previsto dai criteri ambientali minimi (criteri fissati con decreto per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva) è riferito a macro-categorie e non a singoli alimenti, e quindi è caratterizzata da profili di flessibilità rispetto ad un servizio nel quale il costo del lavoro incide in modo limitato; inoltre, la stima della base d'asta risulta effettuata prevedendo un servizio di sopravvitto, che consente il ricavo di utili ulteriori, che allontanano la tesi dell'anti-economicità di un'eventuale offerta.

Tra le due ordinanze, del Veneto e del Piemonte, sorge quindi un contrasto, che permane anche se le gare sono autonome in quanto riguardano le esigenze di specifiche case circondariali. L'ordinanza del Tar Piemonte, peraltro, risulta ben più documentata rispetto a quella del Veneto, anche perché emessa all'indomani di una precedente ordinanza istruttoria (Tar Torino, 361 / 2017). Rimane quindi aperto il problema delle gare di approvvigionamento di derrate alimentari per il confezionamento dei pasti nelle case circondariali, quantomeno fino al prossimo febbraio, data entro la quale sarà emessa la sentenza definitiva del Tar piemontese.

Prescrizione ampia sui recidivi
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2017

Effetto recidiva sulla prescrizione. Sia sul termine base sia sul limite previsto in caso di interruzione. Lo puntualizza la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50619 della Terza sezione penale depositata ieri, per effetto della quale il termine di prescrizione per il reato di falsa fatturazione, commesso dal recidivo è stato fissato in 16 anni e 8 mesi.

Limite che è frutto dell'applicazione concorrente dell'articolo 157, comma 2, e 161, comma 2 del Codice penale. Per la Cassazione così non è violato il principio del ne bis in idem, anche se sul punto esiste un orientamento diverso, Per la sentenza la recidiva reiterata, come circostanza aggravante ad effetto speciale incide sia sul calcolo del termine di prescrizione ordinario del reato, e, in presenza di atti interruttivi, anche sul calcolo del termine massimo. Effetto che era stato invece contestato dalla difesa che aveva negato l'applicazione congiunta delle due norme che hanno il medesimo effetto di dilatazione dei termini.

La Cassazione ricorda che il principio del ne bis in idem non deve essere considerato allargabile anche alle ipotesi in cui il legislatore non lo ha espressamente previsto. Lettura sulla quale alla fine non dissente neanche la Corte costituzionale, che (sentenza n. 200 del 2016), pur privilegiando nell'individuazione dello stesso fatto una concezione di carattere più storico che legale, ha tuttavia messo in evidenza come di fatto identico si può parlare solo quando esiste coincidenza assoluta tra condotta-evento-nesso causale.

Nella fattispecie della prescrizione, l'articolo 157 disciplina la fisiologica durata parametrandola alla durata massima della detenzione prevista per i singoli reati, con la previsione del secondo comma che inviata a non tenere conto né dell'effetto delle aggravanti né di quello delle attenuanti, con l'eccezione di quelle aggravanti che determinano una pena diversa da quella ordinaria e di quelle a effetto speciale. Invece l'articolo 161 - avverte la Cassazione - non disciplina a ben vedere la durata della prescrizione, quanto piuttosto gli effetti per questa degli atti interruttivi. Così, se il reato è stato commesso da un soggetto recidivo, l'interesse pubblico coerente con l'allarme sociale provocato da chi ha già dimostrato propensione a delinquere conduce a un'estensione del termine di prescrizione sino ai due terzi del limite fisiologico.

Ordine d'indagine europeo anche per i reati tributari

di Jean-Paule Castagno

Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2017

Il decreto legislativo n. 108 del 21 giugno 2017 ha introdotto, in attuazione della direttiva 2014/41/EU, l'ordine di indagine europeo (Oei): un nuovo strumento per l'acquisizione transnazionale degli atti investigativi e delle prove che permette il loro trasferimento attraverso un titolo giudiziale unico e unificato nello spazio europeo mediante la diretta ed immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati, senza alcun intervento di filtro "politico". L'Oei - già implementato in dodici Stati membri tra i quali Olanda, Francia, Gran Bretagna e Spagna - sostituisce il vecchio sistema delle rogatorie che resterà, invece, in vigore nei rapporti fra l'Italia e gli Stati dell'Unione che non hanno aderito alla direttiva (ossia Danimarca e Irlanda) nonché nei rapporti fra l'Italia e gli Stati che non appartengono all'Unione (come Islanda e Norvegia).

Attraverso l'Oei, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro può richiedere all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro di procedere ad ogni atto investigativo funzionale all'acquisizione di una prova (perquisizioni e sequestri, intercettazioni, ascolto di persone sia esse testimoni sia esse accusati, acquisizioni di informazioni presso banche ed istituti finanziari, ecc.) in relazione a reati per i quali ormai si è giunti ad una armonizzazione a livello europeo (associazione per delinquere, traffico illecito di stupefacenti, corruzione, riciclaggio, criminalità informatica, criminalità ambientale, truffa, estorsione) o quando la fattispecie per cui si procede è punita in entrambi gli Stati coinvolti. Sul punto novità di rilievo è la possibilità di richiedere l'Oei anche in procedimenti per reati tributari, generalmente esclusi dal campo della cooperazione transnazionale.

Il decreto distingue tra l'ipotesi dell'ordine di indagine emesso dall'autorità italiana (procedura attiva) da quella in cui esso sia stato emesso, invece, dall'autorità straniera (procedura passiva). Nel primo caso viene disciplinata la sola fase di emissione posto che la sua esecuzione avverrà secondo le regole e modalità dell'ordinamento dello Stato straniero di esecuzione: in merito alla validità degli atti di indagine eseguiti all'estero, nel silenzio del decreto, è l'articolo 14 della direttiva a stabilire che lo Stato di emissione debba garantire tutele analoghe a quelle riconosciute per gli atti di indagine eseguiti nel territorio nazionale.

Nel secondo caso, invece, a fronte di un ordine emesso dall'autorità straniera, viene disciplinata la sola fase di esecuzione prevedendo che l'autorità giudiziaria possa rifiutarsi di riconoscere un determinato Oei in un numero particolarmente limitato di casi, quali, ad esempio, la presenza di vizi formali della richiesta o il rischio che l'esecuzione dell'atto investigativo possa ledere i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.

Il difensore conserva un ruolo fondamentale in entrambe le fasi. Con riferimento alla procedura attiva ha un potere di iniziativa, potendo richiedere all'autorità giudiziaria l'emissione di un Oei e può avanzare riesame contro l'Oei emesso dall'autorità italiana avente ad oggetto il sequestro a fini di prova, in una fase precedente rispetto al riconoscimento da parte dell'autorità straniera. Con riferimento alla procedura passiva il difensore ha diritto di assistere all'esecuzione dell'atto e ad esserne informato nei tempi previsti dalla normativa interna entro cinque giorni dalla notifica del decreto di riconoscimento di un Oei proveniente dall'estero, può avanzare opposizione al giudice competente e, nel caso di sequestro a fini di prova, proporre ricorso per Cassazione contro la decisione di

quest'ultimo.

Innocenti evasioni

di Francesco Bisozzi

Vanity Fair, 8 novembre 2017

Nella riforma dell'ordinamento penitenziario mancano le risorse per le cosiddette "love room". Eppure all'estero, in Paesi sia cattolici sia musulmani, sono ormai una consuetudine.

I detenuti dovranno aspettare ancora: i decreti per la riforma dell'ordinamento penitenziario sono pronti, ma non c'è traccia delle cosiddette "love room". Il governo, cui quest'estate era stato chiesto di riconoscere il diritto all'affettività dei reclusi, si è fermato a metà strada, decidendo di tutelare esclusivamente i rapporti familiari, con misure che rimoduleranno per esempio la durata delle visite. Mancano le risorse per dotare le prigioni delle "stanze del sesso", fa sapere il ministero della Giustizia.

"Negli istituti penitenziari europei in cui sono autorizzati gli incontri tra partner, ci sono situazioni che lasciano molto a desiderare, è necessario perciò predisporre dei mini-moduli sufficientemente attrezzati nei quali accogliere adeguatamente le coppie", ci spiega il Garante dei detenuti Mauro Palma, che nei giorni scorsi ha visionato il testo della riforma e richiesto integrazioni. Contrario Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe): "Le priorità sono altre, le risorse a disposizione andrebbero utilizzate per innalzare i livelli di sicurezza".

Il Sappe ricorda i numeri, per esempio, delle evasioni: circa una settantina da inizio 2017, tra fughe vere e proprie e mancati rientri dai permessi. Di "spazi per la cura dell'affetto", come si dice in linguaggio tecnico, si parla da decenni. Un tentativo d'introdurre gli incontri di coppia nelle carceri già era stato fatto nel 2000, ma il Consiglio di Stato si oppose. Un altro è stato compiuto da Alessandro Zan del Pd, che a fine 2013 ha presentato una proposta di legge a favore del diritto all'intimità dei reclusi, rimasta poi ferma alla Camera.

La legge per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario approvata a giugno, nella quale è previsto "il riconoscimento del diritto all'affettività", poteva segnare una svolta: se ne riparlerà (forse) dopo la Legge di bilancio. Il governo però è in scadenza e anche se dovessero saltar fuori le risorse necessarie appare improbabile che il progetto si realizzi. Intanto nelle carceri italiane oggi ci sono oltre 56 mila detenuti (il tasso di sovraffollamento è al 113,2 per cento secondo l'associazione Antigone). L'unico strumento che i reclusi hanno a disposizione per soddisfare i propri bisogni sessuali è rappresentato dal permesso premio. La legge lo prevede proprio al fine di coltivare gli interessi affettivi: ha una durata massima di 15 giorni e non può superare il limite dei 45 giorni annui. Chi si è sposato durante la detenzione può anche chiedere un permesso per "consumare il matrimonio".

Ma solo una ristretta élite di prigionieri, circa il 30 per cento del totale, ha diritto a certi benefici. Oltre all'Italia, sono contrarie alle "stanze del sesso" la Gran Bretagna e la Nuova Zelanda. E negli Usa sono sempre meno gli Stati che prevedono gli incontri di coppia: sono passati da 17 a 4 in meno di 30 anni, complice la necessità di abbattere i costi. Numerose ricerche indicano, tuttavia, che nelle carceri in cui è consentito fare sesso si riscontra meno violenza. Autorizzano questo tipo di visite 31 Stati del Consiglio d'Europa (su 47), più Australia, Brasile, Israele e persino Iran. In Canada i detenuti una volta ogni due mesi possono addirittura trascorrere un intero weekend d'amore con i loro partner.

Nel cattolico Messico, dove non bisogna per forza essere sposati per beneficiare del servizio, anche le persone dello stesso sesso hanno diritto agli incontri di coppia. L'India ha autorizzato il sesso in carcere nel 2015, ma solo a scopo procreativo. In Arabia Saudita, dov'è consentita la poligamia, il detenuto può appartarsi con ogni moglie una volta al mese. E in Qatar per i prigionieri in cerca d'intimità sono state costruite all'interno delle carceri persino delle ville.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione

Situazione al 30 novembre 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.608	1.853	73	363	12	1
BASILICATA	3	416	532	19	82	4	0
CALABRIA	12	2.714	2.656	51	536	26	0
CAMPANIA	15	6.135	7.321	345	965	193	7
EMILIA ROMAGNA	10	2.811	3.502	162	1.771	59	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	480	667	29	284	11	3
LAZIO	14	5.258	6.332	370	2.659	57	2
LIGURIA	6	1.118	1.415	69	753	31	8
LOMBARDIA	18	6.246	8.524	458	3.928	76	12
MARCHE	7	894	934	16	310	12	3
MOLISE	3	264	413	0	136	4	0
PIEMONTE	13	3.973	4.211	170	1.910	44	13
PUGLIA	11	2.342	3.400	135	471	62	0
SARDEGNA	10	2.706	2.265	49	683	30	2
SICILIA	23	6.435	6.463	146	1.235	86	3
TOSCANA	16	3.145	3.285	121	1.629	96	22
TRENTINO ALTO ADIGE	2	506	417	22	304	3	0
UMBRIA	4	1.332	1.392	59	502	19	3
VALLE D'AOSTA	1	181	206	0	121	1	0
VENETO	9	1.947	2.327	133	1.261	28	8
Totale nazionale	190	50.511	58.115	2.427	19.903	854	99

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	171	102	53	46	201	1.365	115	1	1.853
Basilicata	83	50	49	9	108	341	0	0	532
Calabria	651	270	211	66	547	1.448	1	9	2.656
Campania	1.415	838	727	302	1.867	4.020	10	9	7.321
Emilia Romagna	578	328	222	65	615	2.223	83	3	3.502
Friuli Venezia Giulia	175	56	28	15	99	386	6	1	667
Lazio	1.010	786	428	156	1.370	3.932	12	8	6.332
Liguria	276	113	76	14	203	934	0	2	1.415
Lombardia	1.360	709	630	126	1.465	5.694	3	2	8.524
Marche	169	43	50	12	105	656	0	4	934
Molise	28	20	32	6	58	327	0	0	413
Piemonte	632	287	225	52	564	2.982	32	1	4.211
Puglia	784	318	193	106	617	1.991	4	4	3.400
Sardegna	245	66	78	17	161	1.837	22	0	2.265
Sicilia	1.490	648	399	146	1.193	3.762	11	7	6.463
Toscana	463	277	140	42	459	2.361	2	0	3.285
Trentino Alto Adige	60	35	17	5	57	300	0	0	417
Umbria	126	50	59	28	137	1.127	1	1	1.392
Valle d'Aosta	10	10	14	3	27	169	0	0	206
Veneto	348	224	116	46	386	1.586	5	2	2.327
Totale detenuti Italiani + Stranieri	10.074	5.230	3.747	1.262	10.239	37.441	307	54	58.115
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	55	35	22	9	66	227	15	0	363
Basilicata	19	14	3	1	18	45	0	0	82
Calabria	113	82	61	1	144	278	1	0	536
Campania	234	134	111	21	266	464	1	0	965
Emilia Romagna	354	233	155	33	421	979	14	3	1.771
Friuli Venezia Giulia	102	32	8	3	43	139	0	0	284
Lazio	477	388	197	37	622	1.557	1	2	2.659
Liguria	193	69	49	8	126	432	0	2	753
Lombardia	792	449	390	46	885	2.250	1	0	3.928
Marche	85	21	27	5	53	172	0	0	310
Molise	8	8	14	1	23	105	0	0	136
Piemonte	363	153	124	21	298	1.243	6	0	1.910
Puglia	194	80	40	5	125	149	1	2	471
Sardegna	83	25	30	2	57	534	9	0	683
Sicilia	343	204	131	10	345	543	3	1	1.235
Toscana	321	207	91	28	326	980	2	0	1.629
Trentino Alto Adige	49	32	12	4	48	207	0	0	304
Umbria	57	20	26	2	48	397	0	0	502
Valle d'Aosta	1	7	12	2	21	99	0	0	121
Veneto	234	150	68	21	239	787	1	0	1.261
Totale detenuti Stranieri	4.077	2.343	1.571	260	4.174	11.587	55	10	19.903

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 novembre 2017

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO	CC	53	47		22
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA	CC	235	180	8	18
ABRUZZO	AQ	SULMONA	CR	307	393		7
ABRUZZO	CH	CHIETI	CC	79	140	29	25
ABRUZZO	CH	LANCIANO	CC	209	217		26
ABRUZZO	CH	VASTO	CL	197	156		24
ABRUZZO	PE	PESCARA	CC	273	326		93
ABRUZZO	TE	TERAMO	CC	255	394	36	148
BASILICATA	MT	MATERA	CC	132	165		25
BASILICATA	PZ	MELFI	CC	126	176		1
BASILICATA	PZ	POTENZA "ANTONIO SANTORO"	CC	158	191	19	56
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "ROSA SISCA"	CC	122	138	15	34
CALABRIA	CS	COSENZA "SERGIO COSMAI"	CC	218	218		38
CALABRIA	CS	PAOLA	CC	182	171		78
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	263	209		47
CALABRIA	CZ	CATANZARO "UGO CARIDI"	CC	639	522		93
CALABRIA	KR	CROTONE	CC	120	124		62
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	34	24		7
CALABRIA	RC	LOCRI	CC	89	90		12
CALABRIA	RC	PALMI "FILIPPO SALSONE"	CC	152	154		14
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	302	361		82
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE PANZERA"	CC	186	269	36	12
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	407	376		57
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "PASQUALE CAMPANELLO"	CC	277	309		37
CAMPANIA	AV	AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI	CC	501	537	22	74
CAMPANIA	AV	LAURO	ICAM	35	6	6	2
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L. FAMIGLIETTI R. FORGETTA G. BARTOLO"	CR	126	171		17
CAMPANIA	BN	BENEVENTO	CC	261	387	67	61
CAMPANIA	CE	ARIENZO	CC	55	79		17
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	274	209		16
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	560	379		68
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	819	981	61	198
CAMPANIA	NA	NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE	CC	1.637	2.161		286
CAMPANIA	NA	NAPOLI "PASQUALE MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1.020	1.379		73
CAMPANIA	NA	POZZUOLI	CCF	109	151	151	27
CAMPANIA	SA	EBOLI	CR	54	35		
CAMPANIA	SA	SALERNO "ANTONIO CAPUTO"	CC	367	491	38	85
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA	CC	40	46		4
EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"	CC	500	781	83	431
EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA "COSTANTINO SATTA"	CC	244	370		136
EMILIA ROMAGNA	FO	FORLI'	CC	144	136	22	52
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA	CR	219	101		21

ROMAGNA	FO	FORLI	CC	144	136	22	52
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA	CR	219	101		21
EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	CC	369	484	32	308
EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	395	460	18	290
EMILIA ROMAGNA	PR	PARMA	CR	468	574		197
EMILIA ROMAGNA	RA	RAVENNA	CC	49	81		44
EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	297	354	7	196
EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI	CC	126	161		96
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	GORIZIA	CC	57	54		27
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	PORDENONE	CC	38	66		34
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	TRIESTE	CC	143	215	29	126
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	TOLMEZZO	CC	149	177		23
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	UDINE	CC	93	155		74
LAZIO	FR	CASSINO	CC	203	330		146
LAZIO	FR	FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"	CC	510	586		181
LAZIO	FR	PALIANO	CR	140	80	4	11
LAZIO	LT	LATINA	CC	77	124	30	30
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	373		220
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE PASSERINI"	CR	144	85		30
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	357	419	4	246
LAZIO	RM	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	276	332	332	160
LAZIO	RM	ROMA "RAFFAELE CINOTTI" REBIBBIA N.C. 1	CC	1.178	1.457		490
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	75		6
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	443	338		66
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	620	953		487
LAZIO	RM	VELLETRI	CC	411	560		231
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	432	620		355
LIGURIA	GE	CHIAVARI	CR	45	50		20
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	546	693		354
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	141	69	70
LIGURIA	IM	IMPERIA	CC	61	97		71
LIGURIA	IM	SAN REMO "N.C."	CR	219	217		114
LIGURIA	SP	LA SPEZIA	CC	151	217		124
LOMBARDIA	BG	BERGAMO	CC	321	588	37	330
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "NERIO FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	189	338		187
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	72	132	53	52
LOMBARDIA	CO	COMO	CC	231	450	48	237
LOMBARDIA	CR	CREMONA	CC	393	455		299
LOMBARDIA	LC	LECCO	CC	53	75		33
LOMBARDIA	LO	LODI	CC	45	92		48
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.252	1.239	129	436
LOMBARDIA	MI	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.054	93	685

LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.252	1.239	129	436
LOMBARDIA	MI	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.054	93	685
LOMBARDIA	MI	MONZA	CC	423	630		291
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.345		362
LOMBARDIA	MN	MANTOVA	CC	104	148	14	93
LOMBARDIA	PV	PAVIA	CC	518	659		312
LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	CR	239	409	84	210
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	358		44
LOMBARDIA	SO	SONDRIO	CC	26	31		12
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO	CC	240	431		256
LOMBARDIA	VA	VARESE	CC	53	90		41
MARCHE	AN	ANCONA	CC	256	281		101
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	82		26
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO	CC	101	125		35
MARCHE	AP	FERMO	CR	41	60		19
MARCHE	MC	CAMERINO	CC	41			
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE	CR	202	156		24
MARCHE	PS	PESARO	CC	153	230	16	105
MOLISE	CB	CAMPOBASSO	CC	107	153		59
MOLISE	CB	LARINO	CC	107	209		51
MOLISE	IS	ISERNIA	CC	50	51		26
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA"	CC	237	286		171
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	267	302		147
PIEMONTE	AT	ASTI	CR	207	244		14
PIEMONTE	BI	BIELLA	CC	394	448		252
PIEMONTE	CN	ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"	CR	142	43		18
PIEMONTE	CN	CUNEO	CC	427	262		171
PIEMONTE	CN	FOSSANO	CR	133	94		49
PIEMONTE	CN	SALUZZO "RODOLFO MORANDI"	CR	462	353		127
PIEMONTE	NO	NOVARA	CC	158	174		49
PIEMONTE	TO	IVREA	CC	197	243		85
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1.065	1.361	141	634
PIEMONTE	VB	VERBANIA	CC	53	67		18
PIEMONTE	VC	VERCELLI	CC	231	334	29	175
PUGLIA	BA	ALTAMURA	CR	52	82		2
PUGLIA	BA	BARI "FRANCESCO RUCCI"	CC	299	383		55
PUGLIA	BA	TURI	CR	99	138		3
PUGLIA	BR	BRINDISI	CC	120	192		31
PUGLIA	BT	TRANI	CC	231	328		45
PUGLIA	BT	TRANI	CRF	42	26	26	7
PUGLIA	FG	FOGGIA	CC	368	486	16	78
PUGLIA	FG	LUCERA	CC	145	176		38
PUGLIA	FG	SAN SEVERO	CC	65	95		21
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	615	938	70	160
PUGLIA	TA	TARANTO	CC	306	556	23	31
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	124		92
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "ETTORE SCALAS"	CC	561	603	28	131
SARDEGNA	CA	ISILI	CR	130	92		52
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	38		4
SARDEGNA	NU	LODE' "MAMONELODE"	CR	393	200		146
SARDEGNA	NU	NUORO	CC	370	152	4	18
SARDEGNA	OR	ORISTANO "SALVATORE SORO"	CR	265	267		18
SARDEGNA	SS	ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"	CR	156	131		45
SARDEGNA	SS	SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"	CC	454	500	17	171
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"	CR	168	158		6
SICILIA	AG	AGRIGENTO	CC	282	255	20	93

SARDEGNA	SS	ALGHERO GIUSEPPE TOMASIELLO	CR	156	131		45
SARDEGNA	SS	SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"	CC	454	500	17	171
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"	CR	168	158		6
SICILIA	AG	AGRIGENTO	CC	283	355	39	92
SICILIA	AG	SCIACCA	CC	84	73		42
SICILIA	CL	CALTANISSETTA	CC	181	274		46
SICILIA	CL	GELA	CC	48	46		11
SICILIA	CL	SAN CATALDO	CR	134	92		13
SICILIA	CT	CALTAGIRONE	CC	539	414		128
SICILIA	CT	CATANIA "BICOCCA"	CC	138	189		8
SICILIA	CT	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	279	404	25	76
SICILIA	CT	GIARRE	CC	58	75		10
SICILIA	EN	ENNA "LUIGI BODENZA"	CC	166	149		41
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA	CC	46	34		7
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	CC	393	203	9	45
SICILIA	ME	MESSINA	CC	296	243	29	18
SICILIA	PA	PALERMO "PAGLIARELLI"	CC	1.170	1.354	44	207
SICILIA	PA	PALERMO "UCCIARDONE"	CR	565	437		82
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE	CC	83	87		16
SICILIA	RG	RAGUSA	CC	189	132		41
SICILIA	SR	AUGUSTA	CR	372	450		48
SICILIA	SR	NOTO	CR	182	195		25
SICILIA	SR	SIRACUSA	CC	529	628		118
SICILIA	TP	CASTELVETRANO	CC	44	51		15
SICILIA	TP	FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"	CR	93	48		7
SICILIA	TP	TRAPANI	CC	563	530		139
TOSCANA	AR	AREZZO	CC	101	31		10
TOSCANA	FI	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	90	101		46
TOSCANA	FI	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	500	720	87	478
TOSCANA	GR	GROSSETO	CC	14	23		13
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA	CC	48	47		15
TOSCANA	LI	LIVORNO	CC	391	235		76
TOSCANA	LI	LIVORNO "GORGONA"	CR	87	90		46
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO "PASQUALE DE SANTIS"	CR	338	302		169
TOSCANA	LU	LUCCA	CC	62	96		49
TOSCANA	MS	MASSA	CR	179	207		74
TOSCANA	PI	PISA	CC	206	274	34	157
TOSCANA	PI	VOLTERRA	CR	187	177		63
TOSCANA	PO	PRATO	CC	592	599		339
TOSCANA	PT	PISTOIA	CC	57	46		22
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO	CR	235	277		41
TOSCANA	SI	SIENA	CC	58	60		31
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	BOLZANO	CC	87	111		88
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	419	306	22	216
UMBRIA	PG	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	366	59	233
UMBRIA	PG	SPOLETO	CR	452	471		93
UMBRIA	TR	ORVIETO	CR	106	99		56
UMBRIA	TR	TERNI	CC	411	456		120
VALLE D'AOSTA	AO	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	206		121
VENETO	BL	BELLUNO	CC	90	86		53
VENETO	PD	PADOVA	CC	171	219		147
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	566		252
VENETO	RO	ROVIGO	CC	207	131		90
VENETO	TV	TREVISO	CC	141	211		94
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	115	74	74	34

VENETO	RO	ROVIGO	CC	207	131		90
VENETO	TV	TREVISO	CC	141	211		94
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	115	74	74	34
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	163	230		140
VENETO	VI	VICENZA	CC	286	273		131
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	336	537	59	320
Totale				50.511	58.115	2.427	19.903

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi.

(**) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

AltraCittà
www.altravetrina.it

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
 Situazione al 30 novembre 2017

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul totale stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
AFGHANISTAN	45	0	28	0	0	0	73	0	0,4%
AFRICA DEL SUD	5	0	1	0	0	0	6	0	0,0%
ALBANIA	1.068	16	1.513	10	3	0	2.584	26	13,0%
ALGERIA	175	1	287	0	4	0	466	1	2,3%
ANGOLA	1	0	4	0	0	0	5	0	0,0%
ARABIA SAUDITA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
ARGENTINA	13	2	13	2	0	0	26	4	0,1%
ARMENIA	2	0	1	0	0	0	3	0	0,0%
AUSTRIA	1	0	5	1	0	0	6	1	0,0%
AZERBAIJAN	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
BAHAMAS	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
BANGLADESH	30	0	37	0	0	0	67	0	0,3%
BELGIO	11	0	9	1	0	0	20	1	0,1%
BENIN	2	0	4	0	0	0	6	0	0,0%
BIELORUSSIA	7	0	4	0	0	0	11	0	0,1%
BOLIVIA	3	2	11	1	0	0	14	3	0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA	42	9	157	41	1	0	200	50	1,0%
BRASILE	60	14	72	14	1	0	133	28	0,7%
BULGARIA	62	9	88	13	0	0	150	22	0,8%
BURKINA FASO	7	0	12	0	0	0	19	0	0,1%
BURUNDI	0	0	5	0	0	0	5	0	0,0%
CAMERUN	9	0	6	1	0	0	15	1	0,1%
CANADA	1	0	4	0	0	0	5	0	0,0%
CAPO VERDE	5	0	6	0	0	0	11	0	0,1%
CECA, REPUBBLICA	3	1	13	2	0	0	16	3	0,1%
CECOSLOVACCHIA	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
CIAD	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
CILE	24	3	68	3	1	0	93	6	0,5%
CINA	76	6	171	16	1	0	248	22	1,2%
COLOMBIA	56	7	54	3	0	0	110	10	0,6%
COMORE	1	1	0	0	0	0	1	1	0,0%
CONGO	2	0	6	0	0	0	8	0	0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
COREA, REPUBBLICA DI	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
COSTA D'AVORIO	45	1	60	0	1	0	106	1	0,5%
COSTA RICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
CROAZIA	21	7	71	20	2	1	94	28	0,5%
CUBA	27	3	36	4	0	0	63	7	0,3%
DANIMARCA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
DOMINICA	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA	51	7	90	8	0	0	141	15	0,7%
ECUADOR	57	2	111	9	0	0	168	11	0,8%
EGITTO	320	1	337	0	2	0	659	1	3,3%
EL SALVADOR	13	0	35	0	0	0	48	0	0,2%
EMIRATI ARABI UNITI	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
ERITREA	35	0	23	0	0	0	58	0	0,3%
ETIOPIA	10	1	11	1	0	0	21	2	0,1%
EX YUGOSLAVIA	16	0	60	15	1	0	77	15	0,4%
FILIPPINE	21	2	54	7	0	0	75	9	0,4%
FRANCIA	34	2	45	2	1	0	80	4	0,4%
GABON	29	0	42	0	0	0	71	0	0,4%
GAMBIA	228	0	129	0	0	0	357	0	1,8%
GEORGIA	119	2	69	1	0	0	188	3	0,9%
GERMANIA	15	1	34	3	0	0	49	4	0,2%

GAMBIA	228	0	129	0	0	0	357	0	1,8%
GEORGIA	119	2	69	1	0	0	188	3	0,9%
GERMANIA	15	1	34	3	0	0	49	4	0,2%
GHANA	93	3	76	4	2	0	171	7	0,9%
GIAMAICA	1	0	3	0	0	0	4	0	0,0%
GIORDANIA	1	0	3	0	0	0	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	5	0	8	0	0	0	13	0	0,1%
GRECIA	10	0	15	0	0	0	25	0	0,1%
GUATEMALA	1	1	3	0	0	0	4	1	0,0%
GUIANA	2	0	1	0	0	0	3	0	0,0%
GUIANA FRANCESE	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
GUINEA	42	0	35	0	0	0	77	0	0,4%
GUINEA BISSAU	9	0	5	1	0	0	14	1	0,1%
HAITI	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
HONDURAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
INDIA	57	1	92	2	0	0	149	3	0,7%
INDONESIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
IRAN	13	0	3	0	0	0	16	0	0,1%
IRAQ	31	0	28	0	3	0	62	0	0,3%
ISRAELE	5	0	8	0	0	0	13	0	0,1%
KAZAKHSTAN	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
KENIA	3	0	7	0	0	0	10	0	0,1%
KIRIBATI	8	0	0	0	0	0	8	0	0,0%
KOSOVO	43	0	43	0	0	0	86	0	0,4%
KYRGYZSTAN	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
LETONIA	12	0	4	1	0	0	16	1	0,1%
LIBANO	7	0	11	0	1	0	19	0	0,1%
LIBERIA	13	1	28	0	0	0	41	1	0,2%
LIBIA	65	0	46	1	1	0	112	1	0,6%
LITUANIA	15	0	38	4	0	0	53	4	0,3%
MACAO	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MACEDONIA	32	3	60	3	0	0	92	6	0,5%
MADAGASCAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
MALESIA	3	0	1	1	0	0	4	1	0,0%
MALI	56	0	34	0	0	0	90	0	0,5%
MALTA	2	0	0	0	0	0	2	0	0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MAROCCO	1.477	18	2.248	29	8	0	3.733	47	18,8%
MARSHALL, ISOLE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
MAURITANIA	5	0	3	0	0	0	8	0	0,0%
MAURITIUS	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
MESSICO	7	4	4	0	0	0	11	4	0,1%
MICRONESIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
MOLDOVA	96	0	98	4	0	0	194	4	1,0%
MONTENEGRO	7	0	23	4	0	0	30	4	0,2%
MOZAMBICO	1	1	2	0	0	0	3	1	0,0%
NAMIBIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
NEPAL	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
NICARAGUA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
NIGER	16	1	8	1	0	0	24	2	0,1%
NIGERIA	675	121	437	50	3	0	1.115	171	5,6%
OLANDA	5	0	11	0	0	0	16	0	0,1%
PAKISTAN	137	0	111	1	0	0	248	1	1,2%
PARAGUAY	5	1	1	1	0	0	6	2	0,0%
PERU	60	10	152	14	0	0	212	24	1,1%
POLONIA	50	4	83	8	0	0	133	12	0,7%
PORTOGALLO	7	0	14	0	0	0	21	0	0,1%
QATAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%

POLONIA	50	4	83	8	0	0	133	12	0,7%
PORTOGALLO	7	0	14	0	0	0	21	0	0,1%
QATAR	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
RIUNIONE	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
ROMANIA	971	78	1.690	146	7	1	2.668	225	13,4%
RUANDA	0	0	4	0	0	0	4	0	0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE	22	2	28	5	1	0	51	7	0,3%
SENEGAL	207	0	272	2	0	0	479	2	2,4%
SERBIA	66	2	172	16	0	0	238	18	1,2%
SIERRA LEONE	15	0	8	0	0	0	23	0	0,1%
SIRIA	40	1	34	0	0	0	74	1	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	4	0	17	1	0	0	21	1	0,1%
SLOVENIA	6	0	15	1	0	0	21	1	0,1%
SOMALIA	44	1	33	0	0	0	77	1	0,4%
SPAGNA	22	6	30	1	0	0	52	7	0,3%
SRI LANKA	21	0	26	1	1	0	48	1	0,2%
STATI UNITI	6	1	11	2	0	0	17	3	0,1%
SUDAN	20	0	19	0	1	0	40	0	0,2%
SURINAME	1	1	0	0	0	0	1	1	0,0%
SVEZIA	2	0	1	0	0	0	3	0	0,0%
SVIZZERA	7	1	11	2	0	0	18	3	0,1%
TAILANDIA	0	0	1	0	0	0	1	0	0,0%
TAJIKISTAN	0	0	1	1	0	0	1	1	0,0%
TANZANIA, REPUBBLICA	13	0	29	3	0	0	42	3	0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	21	0	24	0	0	0	45	0	0,2%
TOGO	3	0	4	0	0	0	7	0	0,0%
TUNISIA	747	5	1.375	7	9	0	2.131	12	10,7%
TURCHIA	9	0	39	0	0	0	48	0	0,2%
TURKMENISTAN	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
UCRAINA	136	5	135	16	0	0	271	21	1,4%
UGANDA	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
UNGHERIA	3	0	14	3	0	0	17	3	0,1%
URUGUAY	2	0	17	3	0	0	19	3	0,1%
UZBEKISTAN	0	0	2	0	0	0	2	0	0,0%
VENEZUELA	7	3	16	4	0	0	23	7	0,1%
VIETNAM	3	0	0	0	0	0	3	0	0,0%
YEMEN	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
ZAMBIA	1	0	1	0	0	0	2	0	0,0%
ZIMBABWE	1	0	0	0	0	0	1	0	0,0%
nazionalità non precisata	5	1	8	1	0	0	13	2	0,1%
totale detenuti stranieri	8.261	376	11.587	522	55	219.903	900	100,0%	

(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l'elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
30 novembre 2017

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
ABRUZZO	769	56	131	7
BASILICATA	104	14	7	2
CALABRIA	593	23	61	5
CAMPANIA	2.044	179	151	29
EMILIA ROMAGNA	632	61	316	25
FRIULI VENEZIA GIULIA	390	34	104	10
LAZIO	1.990	137	625	69
LIGURIA	682	35	278	18
LOMBARDIA	3.677	329	1.758	213
MARCHE	266	11	69	1
MOLISE	175		10	
PIEMONTE	1.989	128	872	67
PUGLIA	1.487	60	133	16
SARDEGNA	1.031	45	256	22
SICILIA	2.388	71	223	8
TOSCANA	1.953	130	1.012	54
TRENTINO ALTO ADIGE	271	25	119	5
UMBRIA	410	35	121	13
VALLE D'AOSTA	99		41	
VENETO	1.535	146	714	63
Totale nazionale	22.485	1.519	7.001	627

Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Situazione al 30 novembre 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	4	5	2	3	6	8
EMILIA ROMAGNA	FORLI' CC	0	0	1	1	1	1
LAZIO	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	5	6	8	8	13	14
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R." CR	2	2	0	0	2	2
LOMBARDIA	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	0	0	5	6	5	6
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	9	12	5	6	14	18
PUGLIA	FOGGIA CC	1	1	0	0	1	1
PUGLIA	LECCE "N.C." CC	0	0	1	1	1	1
TOSCANA	FIRENZE "SOLLICCIANO" CC	1	1	0	0	1	1
UMBRIA	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC	0	0	1	1	1	1
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA" CRF	3	3	2	2	5	5
Totale		25	30	25	28	50	58

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Il diritto all'affettività e quel comunicato volgare dell'Uspp
di Riccardo Polidoro*

Il Dubbio, 5 novembre 2017

Nel leggere il comunicato dell'Uspp, dal titolo "Eiaculazione Penitenziaria. Al via i rapporti sessuali dei detenuti in carcere... ma fateci il piacere", si ha l'immediata sensazione di trovarsi innanzi ad una c.d. "notizia spazzatura", dunque falsa, per la volgarità del contenuto, che giunge al suo apice nelle conclusioni: "non più afflittività della pena, ma affettività del pene". Il controllo sul sito ufficiale del sindacato ci conferma quello che, a dire il vero, temevamo: la notizia è vera ed il comunicato è firmato dalla segreteria nazionale.

Quella che abbiamo letto, dunque, non è una "notizia spazzatura", ma una spazzatura di notizia. Si possono avere opinioni diverse, ma vanno espresse con modalità civili, al fine non solo di contribuire al dibattito in corso, ma anche per non penalizzare la categoria che si rappresenta, in quanto il testo del comunicato fa precipitare la polizia penitenziaria nel buio di un linguaggio rozzo e scurrile, indegno di un Corpo che tanto da al Paese e che, in questi ultimi anni, ha trovato da parte della politica, un'attenzione in passato sconosciuta.

È il caso di ricordare, allora, al Sindacato che in Europa il diritto all'affettività è già operativo in moltissimi Paesi e che, il nostro è in forte ritardo rispetto alla sua concreta applicazione, tenuto conto che in alcuna norma italiana è previsto il "divieto all'affettività" ed è stato necessario inserire tale diritto nella recente Legge Delega al Governo per "muovere le acque" da sempre stagnanti.

In Germania, in Francia, in Spagna, in Olanda, in Svizzera, in Belgio, in Norvegia, in Svezia, pur sotto varie forme, sono autorizzate le visite affettive dei detenuti. Sui 47 Stati del Consiglio d'Europa, già 31 riconoscono tale diritto e gli effetti sono molto positivi, sia per la sicurezza interna degli istituti, sia per il reinserimento del detenuto che, nello scontare la pena, non è stato privato del rapporto umano e delle relazioni personali. La Polizia Penitenziaria invece di trincerarsi in una battaglia di retroguardia, potrebbe fornire un utile contributo sulle modalità operative degli incontri, che in una situazione precaria da un punto di vista strutturale e non solo, sono di complessa e difficile attuazione.

Il Sindacato, invece, preferisce il facile consenso, anche strizzando l'occhio ad un'opinione pubblica sempre più propensa a "buttare la chiave", perché vittima di una disinformazione che rappresenta il peccato originale e più grave dei nostri media, ma soprattutto della politica che lascia sconosciute ai cittadini le ragioni perché la nostra Costituzione dal 1948 e l'Ordinamento Penitenziario dal 1975, prevedono non solo la punizione del detenuto, ma anche le attività che possano consentire il suo reinserimento sociale.

Tra queste, non ultima, il rapporto con la famiglia, dove mai alcuna esclusione - se non per ragioni motivate di sicurezza - vi è stata degli incontri intimi. Il Governo, investito di una delega precisa, ha la possibilità di equiparare il nostro Paese agli altri europei, riconoscendo il diritto all'affettività. Lo farà? Vedremo. Il comunicato dell'Uspp rappresenta il primo di una lunga serie di attacchi a tale diritto, che saremo costretti a leggere nelle prossime ore. Saranno giorni infiammati da una campagna elettorale dove l'affettività sarà ridotta al sesso, in slogan volgari e banali che ridicolizzeranno il nostro Paese, dinanzi ad un'Europa che sui diritti civili ci continua a "bacchettare".

*Responsabile Osservatorio Carcere Ucpi, Componente Commissione per la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Ravenna: al via un progetto per la deradicalizzazione islamica nelle carceri
ravennatoday.it, 7 novembre 2017

L'obiettivo specifico è quello di dare vita a un programma di riabilitazione post detenzione che riguardi i detenuti segnalati come maggiormente "a rischio" di radicalizzazione islamica".

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ospita lunedì e martedì nella sede di Ponte Nuovo il meeting iniziale di un importante progetto europeo denominato "Fair - Fight Against Inmate Radicalization", che associa dieci partner di nove nazioni europee (Italia, Slovenia, Olanda, Malta, Portogallo, Romania, Ungheria, Lituania, Finlandia), e di cui la fondazione stessa è ideatrice e lead partner.

Il responsabile scientifico è il sociologo bresciano Claudio Renzetti. Il progetto, che avrà durata biennale ed è finanziato dal programma europeo "Justice" per un milione di euro, si propone di articolare interventi per la deradicalizzazione islamica all'interno delle carceri: tramite iniziative di formazione per operatori carcerari, e tramite apposite "interviste" ai detenuti segnalati come maggiormente "a rischio" di radicalizzazione islamica. Al termine, l'obiettivo specifico è quello di dare vita ad un programma di riabilitazione post detenzione che riguardi appunto questa tipologia di detenuti. In Italia, il progetto verrà portato avanti all'interno di tre istituti carcerari: quello di Forlì, quello di Bologna e quello torinese delle Vallette.

"Siamo molto soddisfatti perché l'Unione Europea ha riconosciuto l'interesse della nostra proposta e l'ha inserita fra i progetti da finanziare - sottolinea Patrizio Lamonaca, direttore della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo e coordinatore di "Fair" - Con questo progetto, di cui è capofila, la Fondazione allarga la sua attività anche in ambito

europeo, a dimostrazione di uno sforzo costante per crescere negli interventi di sostegno nei confronti di categorie svantaggiate di utenti”.

“La riforma per dare certezze quando si violano i diritti umani”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio , 7 novembre 2017

Parla Rita Bernardini, giunta al 23esimo sciopero della fame insieme a Deborah Cianfanelli. Nonostante gli sforzi fatti dal governo, il sovraffollamento è in continuo aumento. Ogni mese si suicidano i reclusi nonostante il piano nazionale per la prevenzione del suicidio in carcere, sono ancora troppo pochi i ricorsi alla pena alternativa e, in generale, gli istituti penitenziari non rispettano pienamente il dettato costituzionale.

Una via di uscita da questa situazione è la modifica all'Ordinamento penitenziario. Il governo, sulla base di precise linee guida dettate dal legislatore, è delegato a risistamarlo semplificando tra l'altro le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all'affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale e assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena.

Ma l'iter per l'approvazione rimane ancora lungo. L'unico movimento politico a chiedere al governo di andare avanti senza tentennamenti sulla riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso la rapida attuazione dei decreti attuativi, è il Partito Radicale. E lo fa attraverso il Satyagraha, l'iniziativa non violenta che vede coinvolti migliaia di detenuti. Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, è giunta al 23esimo sciopero della fame.

Lei, con la presidente del Comitato Radicale per la Giustizia “Pietro Calamandrei” Deborah Cianfanelli, assieme ai 11.000 detenuti che hanno aderito al Satyagraha, il 16 ottobre ha ripreso a oltranza lo sciopero della fame per chiedere al ministro Orlando di mantenere gli impegni sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. Notizia della settimana scorsa è che i primi decreti attuativi sono stati inviati al garante nazionale dei detenuti Mauro Palma che li ha prontamente visionati e rimandati al ministro ponendo delle osservazioni. È una buona notizia che lascia ben sperare per la piena attuazione della riforma?

Non mi pare che, almeno per ora, ci sia la consapevolezza da parte del governo che, a tirarla ancora per le lunghe, tutto rischi di saltare. Insomma, quella “prepotente urgenza” denunciata dall'ex Presidente della Repubblica nel 2011 e poi confermata - sotto la pressione nonviolenta di Marco Pannella - con il messaggio alle Camere del 2013, non è sentita come dovrebbe. A proposito, che fine ha fatto Napolitano? Da lungo tempo non dice più una parola sulle condizioni di detenzione e sul malfunzionamento della giustizia nel nostro Paese. Pensa forse che sia tutto risolto?

La situazione delle carceri resta drammatica. Perché pensa che sia importante l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario? È un punto d'arrivo, oppure solo l'inizio?

La situazione delle carceri continua ad essere drammatica. Noi lo sappiamo perché le celle le frequentiamo e dunque conosciamo in presa diretta la disperazione e l'isolamento che vive ogni giorno la comunità penitenziaria. La riforma dell'Ordinamento penitenziario, se fosse approvata dal governo secondo la delega ricevuta dal Parlamento, sarebbe un buon “nuovo inizio”. Un po' come quando i sindacati strappano un contratto: da quel momento inizia la lotta per metterlo in atto. Per cominciare a ridurre il sovraffollamento, i decreti dovrebbero prevedere di aumentare i giorni della liberazione anticipata da un lato e, dall'altro, un maggiore accesso alle pene alternative al carcere che sempre pene sono, ma molto più efficaci ai fini di un vero reinserimento sociale del detenuto, senza ricadute nel reato.

Eppure, c'è chi reputa pericolosi i decreti attuativi. Proprio il mese scorso, l'onorevole Vittorio Ferraresi del Movimento Cinque Stelle e membro della Commissione giustizia, durante l'intervista ai microfoni di Radio Radicale ha detto espressamente che le deleghe sono pericolosissime per la sicurezza e la legalità all'interno delle carceri. Gli sbandieratori della Costituzione dimostrano ogni giorno di più di non averla letta o, se l'hanno letta, di non averla compresa. Parlano di legalità e di certezza della pena ma non si pongono il problema della certezza del diritto anche nell'esecuzione penale quando questa viola i diritti umani. Ciò che mi angoscia, lo confesso, è che non considerano mai le conseguenze di ciò che dicono e fanno, probabilmente sottovalutando il fatto che le leggi e attuazioni liberticide delle stesse possono colpire anche loro.

A proposito di forze politiche. Nel panorama politico, indubbiamente, il Partito Radicale è uno dei pochi, se non l'unico, che costantemente compie viste all'interno dei penitenziari, porta avanti denunce sul funzionamento della giustizia e in generale vigila sullo stato di diritto del nostro Paese. Un partito che non è esente però da critiche. Ad

esempio c'è il Sappe, uno dei maggiori sindacati di polizia penitenziaria, che più volte prende posizioni contro voi del Partito Radicale. Eppure non dovrebbe appoggiarvi visto che la disumanità e degrado attuale delle carceri logora anche gli agenti penitenziari?

Innanzitutto occorre distinguere i sindacati penitenziari dalla platea dei 35.000 agenti. Se la massa si è notevolmente evoluta negli ultimi anni, i dirigenti sindacali ai massimi livelli sono regrediti sempre di più verso posizioni securitarie e repressive. Il problema, a mio avviso, è uno solo: poiché da anni non svolgono più il ruolo istituzionale che gli è assegnato, che è quello di salvaguardare i diritti degli agenti (stipendi, qualità e quantità di lavoro), i capi sindacali stanno perdendo consensi nella base degli iscritti, stufa dei loro favoritismi, dei loro privilegi, delle loro chiacchiere senza costrutto, del loro seminare odio. Perché se c'è una cosa che la massa degli agenti sicuramente ha capito è che se i detenuti sono trattati come previsto dalla legge, il loro stesso lavoro ne guadagna in termini di qualità quotidiana.

Il Partito Radicale ha una tradizione anticlericale, eppure dialogate perfino con la Chiesa. Recentemente, infatti, lei è stata invitata a tenere una conferenza sulla situazione carceraria italiana promossa dalla comunità monastica dei monaci e delle monache camaldolesi di Roma.

La nonviolenza di Pannella ha profonde radici nella cultura cristiana. Di formazione crociana e quindi liberale, Pannella si è sempre riconosciuto in quel "perché non possiamo non dirci cristiani" del filosofo di Pescasseroli: un conto sono questi valori, un altro è il potere temporale della Chiesa che Marco e il suo Partito Radicale hanno sempre contrastato. Risale al 1979 la marcia contro lo sterminio per fame nel mondo da Porta Pia a Piazza San Pietro che fu accolta con gratitudine da Papa Wojtyła e con non poche smorfie di disappunto di una parte del popolo radicale. Sulle cose che contano, Marco ha dialogato sempre con tutti, privilegiando spesso le persone più lontane dai suoi principi e dalle sue idee.

Però il Partito Radicale rischia di chiudere se non raggiunge, entro il mese di dicembre, i 3000 iscritti. A che punto siete, il rischio è davvero concreto?

Siamo a 2.400 iscritti e quindi ne mancano "solo" 600. Il tempo a disposizione però è poco: 53 giorni. Il rischio è che cadiamo proprio mentre ce la stiamo per fare. E così sarà se non ci sarà un gesto di solidarietà e di vicinanza da parte di coloro che ci conoscono a dispetto dell'ostracismo e della censura dei grandi mezzi di informazione.

Quando la difesa è (il)legittima
di Antonino Condorelli

Corriere del Veneto, 7 novembre 2017

Dal sito del Senato risulta "non ancora iniziato l'esame" del ddl recante le discusse modifiche in materia di legittima difesa, trasmesso dalla Camera il 4 maggio scorso, e tutto fa ragionevolmente prevedere che le proposte di riforma, già oggetto di contrastanti valutazioni politiche, saranno probabilmente affrontate solo nella prossima legislatura, anche se non si può certo escludere che esse tornino di estrema attualità proprio nel corso della ormai (di fatto) avviata campagna elettorale.

La cronaca del resto è densa di continui riferimenti al tema, che rimane di estrema e scottante attualità, anche se con sovrapposizioni ed equivoci agevolati dalla sua indubbia complessità tecnica e politica. Tutti sappiamo come la sicurezza dei cittadini, minacciata da più parti e non sempre adeguatamente garantita dalle istituzioni, sembra stare, o dovrebbe stare, a cuore di coloro che ci governano o ambiscono di farlo. Alcune cose possono comunque essere sicuramente chiarite. Innanzitutto bisognerebbe che tutti avessero l'onestà intellettuale di sgombrare il campo da una pericolosa e irrealizzabile illusione: poiché si tratta di "giustificare fatti tipici di delitto contro la persona" (uccisioni, ferimenti etc.), non è possibile fare a meno della indagine penale che tale giustificazione deve necessariamente accertare, e nessuna legge potrà mai evitarlo. Ogni contraria affermazione è fuorviante, e strumentale ad uno sfruttamento demagogico delle dolorose vicende delle vittime, e non mira realmente a risolverne, né ad attenuarne, le sofferenze che certo, come in tanti altri casi, sarebbero in buona misura ridotte da una diversa rapidità ed efficienza del servizio Giustizia.

Positivo, piuttosto, al riguardo il principio sancito dall'art.2 che pone a carico dello Stato il costo della difesa della "persona dichiarata non punibile" per essersi legittimamente difesa, anche se appare macroscopica e inaccettabile la discriminazione nei confronti di coloro che invece siano stati assolti per insussistenza o estraneità al fatto, e che dovrebbero continuare a sopportare i costi della loro difesa.

Altro limite tecnicamente insuperabile, anche da parte dei più accesi, e non saprei quanto sempre consapevoli, sostenitori della "difesa sempre legittima", è quello costituito dall'art.2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, secondo cui la morte non può essere volontariamente inflitta ad alcuno (e quindi neanche agli aggressori).

Quanto costa all'Italia la giustizia-lumaca

di Fabio Bogo

Affari & Finanza , 7 novembre 2017

Alla vigilia delle elezioni è scattata la tradizionale corsa al consenso. Si promette la cancellazione dell'allungamento dell'età pensionabile, si torna a rilanciare l'abolizione della tassa di successione, si ribadisce la necessità di abolire il fiscal compact, si insiste sul reddito di cittadinanza. Tutte misure, nelle motivazioni di chi le propone, capaci di imprimere una svolta all'economia. Nessuno però sembra occuparsi dei tempi della giustizia, amministrativa e civile, che rappresenta un peso non indifferente per la crescita del Paese.

Nonostante sia intervenuta una riforma che aveva come scopo, con l'accorpamento delle sedi giudiziarie, proprio l'accorciamento dei tempi dei processi, la situazione è ancora sconcertante. Nel 2016 - secondo una recente analisi della Banca d'Italia - la durata media effettiva nei tribunali era di 1.100 giorni per il contenzioso ordinario e di 1.250 per quello commerciale, con differenze sensibili sul territorio che penalizzano ulteriormente il Sud, dove la durata dei processi è mediamente del 40 per cento superiore a quella del resto del Paese.

In cifre, ecco la durata media dei procedimenti: 3 anni per il contenzioso ordinario; 3,4 per quello commerciale; 1,5 per lavoro e previdenza; 7,6 per i fallimenti; 4,2 per le esecuzioni immobiliari e sette mesi per quelle mobiliari.

Numeri vieppiù impietosi se confrontati con quelli internazionali. Il rapporto Doing Business della Banca Mondiale, che analizza la tempistica della risoluzione delle dispute commerciali, vede infatti l'Italia al penultimo posto nella classifica Ocse: peggio di noi fa solo la Grecia. Anche qui parlano i numeri: 850 giorni per l'Italia, 409 in Germania, 367 in Portogallo, 335 per la Francia, 330 in Spagna.

Questo macigno, secondo Bankitalia, inceppa gravemente il funzionamento dell'economia. Una giustizia efficiente rimuove infatti gli ostacoli all'ingresso di nuove imprese su mercato e migliora l'accesso al credito, permettendo a nuovi attori di affacciarsi sulla scena anziché perpetuare la presenza di quelli meno efficienti ma ritenuti più affidabili in quanto più anziani. Poi permette, nel campo del diritto fallimentare, di risolvere presto i contenziosi e aiutare un rapido reimpiego delle imprese in crisi.

L'inefficienza della giustizia insomma ha un costo pesante. Non solo rallenta i tempi di consegna dei lavori pubblici e pesa sulle condizioni di finanziamento delle aziende, ma contribuisce al nanismo del sistema: la sola riduzione del 50 per cento della durata delle procedure civili accrescerebbe le dimensioni medie delle imprese manifatturiere di circa il 10 per cento. Alla faccia di tante altre ricette.

La tortura tra prevenzioni, sanzioni e legge "incerta"

di Angela Caporale

vociglobali.it, 6 novembre 2017

La Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti compirà 33 anni il prossimo 10 dicembre, ma non si può considerare una tutela acquisita.

Al contrario, sono molti ancora i Paesi dove la tortura viene impiegata contro oppositori politici, detenuti o semplici cittadini, come denuncia il rapporto annuale di Amnesty International che punta il dito, in particolare, contro Turchia, Iran, Russia, Israele ed Egitto. Sono 27, in totale, i Paesi che non hanno né firmato né ratificato la convenzione e dove, di conseguenza, non vi è alcuno strumento internazionale che faccia riferimento a questo tipo di diritto che mira alla garanzia della vita e della dignità umana.

L'Italia non è tra questi, poiché ha ratificato la Convenzione Onu nel 1989, tuttavia è stato necessario attendere 28 anni affinché il reato di tortura entrasse effettivamente nell'ordinamento italiano con la legge 110/2017, approvata da entrambi i rami del Parlamento nel luglio di quest'anno. Una data storica per chi, da anni, si batte affinché il divieto di perpetrare la tortura così come qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante venisse finalmente riconosciuto anche ai cittadini italiani.

Un percorso irto di ostacoli e segnato da episodi dolorosi come la "Macelleria messicana" della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, come i fatti sono stati più volte descritti durante gli interrogatori sia dall'allora vicequestore Michelangelo Fournier che dal pubblico ministero Enrico Zucca. Una vicenda che è costata all'Italia una pesante condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emessa nel 2015 che non lascia spazio a dubbi: quello fu un caso di tortura.

Più di recente si è aggiunta una nuova condanna della Cedu che ha ritenuto l'Italia responsabile anche dei fatti della caserma Bolzaneto, sempre durante il G8 genovese, dove vennero rinchiusi per 3 giorni interi più di 200 persone sottoposte ad abusi fisici e psicologici. Le motivazioni si ripetono: l'Italia viene condannata per le azioni dei poliziotti e per non aver condotto un'indagine efficace.

I casi, tuttavia, non finiscono qui: la morte di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi, per fare solo due esempi, hanno scosso profondamente l'opinione pubblica che si è unita alla battaglia dei familiari perché fosse garantita almeno

una forma di giustizia.

E proprio di questo lungo percorso e delle ombre che ancora aleggiano sull'efficacia della nuova legge si discuterà a Napoli martedì 7 novembre all'interno dell'ex Opg occupato "Je sò pazzo" in occasione del IX Festival del Cinema dei Diritti Umani di cui Voci Globali è media partner.

All'incontro dal titolo "La tortura tra prevenzione e sanzioni" prenderanno parte Ilaria Cucchi, sorella di Stefano ucciso nel 2009 mentre era in stato di custodia cautelare, i docenti dell'Università di Salerno, Giso Amendola e Francesco Schiaffo, e il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury.

Proprio a Noury, impegnato nella battaglia per il rispetto del divieto di tortura in Italia e nel mondo, chiediamo quali sono i punti più critici che la nuova legge ha introdotto nell'ordinamento italiano. "Dopo 30 anni di attesa, ci aspettavamo un testo migliore poiché l'impressione è che questa legge sia stata pensata più per escludere che per includere", spiega il portavoce della Ong a Voci Globali.

In particolare, evidenzia che su due aspetti vi sia l'impressione che l'Italia si discosti, almeno parzialmente, dalla Convenzione delle Nazioni Unite: la definizione di "tortura psicologica" che si prevede vada verificata e dimostrata attraverso analisi e verifiche che possono risultare molto invasive per la vittima, e il fatto che il reato di tortura venga definito come "comune" con l'aggravante se operato da pubblico ufficiale, quando la tortura per se è definita proprio come un reato specifico di chi indossa una divisa.

"In generale - spiega Noury - l'impressione è che il legislatore italiano si sia attenuto ad una definizione vecchia per cui la tortura è tutto ciò che lascia un segno tangibile, mentre ignora le pratiche più diffuse oggi come l'imposizione di posizioni stressanti, le minacce a sé e alla propria famiglia, l'isolamento prolungato, l'esposizione ad ambienti privi di luce o troppo luminosi, temperature molto fredde o molto calde e altre forme di tortura psicologica."

Queste azioni, in Italia, sembrano configurarsi come reati di serie B, meno rilevanti rispetto agli atti che lasciano dei segni sul corpo; una definizione che sembra scorporare quella data dal diritto internazionale che vieta ogni tipo di tortura e atto crudele, disumano e degradante in ogni forma.

Il superamento del tabù dell'inserimento della parola "tortura" nel Codice Penale italiano è però, secondo il portavoce di Amnesty International Italia, una buona notizia "soprattutto - aggiunge - se consideriamo tutte le pressioni e le resistenze che ci sono state anche contro una legge così. Il rimpianto è che, se anche questo testo non pienamente soddisfacente fosse stato in vigore già da anni, avrebbe avuto una funzione preventiva, oltre che punitiva, in più." Infatti, dal punto di vista giurisdizionale la legge che introduce il reato di tortura non è retroattiva, ma questo elemento può dare maggior visibilità e legittimità alle battaglie di chi ha denunciato in passato casi di tortura ed è ancora in cerca di giustizia.

L'azione di Amnesty International, infatti, non si ferma. "In primo luogo infatti - spiega Noury - vogliamo agire per migliorare questa legge ed emendarla, quando ci saranno le condizioni parlamentari per farlo. Poi, continua l'impegno a tenere d'occhio tutti i processi in corso e che seguiranno, con l'auspicio che ci sia finalmente giustizia anche nei casi in cui non potrà essere pronunciata la parola tortura, in modo che ci siano sanzioni equivalenti alla gravità del reato commesso" e far sì che un diritto fondamentale non resti solamente sulla carta.

Il coraggio dei testimoni di giustizia cerca una legge
di Roberto Galullo

Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2017

Chissà se quel pugno di persone - 80 testimoni di giustizia alla fine del 2013, ultimo dato distinto, seguito nel tempo da statistiche che li registrano insieme ai collaboratori - avrebbe mai pensato di entrare nel cuore di Papa Francesco. Nel messaggio rivolto alla Commissione parlamentare che il 19 settembre per la prima volta è stata ricevuta in udienza speciale al Vaticano, il pontefice è stato chiarissimo: "Non si può dimenticare che la lotta alle mafie passa attraverso la tutela e la valorizzazione dei testimoni di giustizia, persone che si espongono a gravi rischi scegliendo di denunciare le violenze di cui sono state testimoni. Va trovata una via che permetta a una persona pulita, di uscirne senza subire vendette e ritorsioni".

Parole ancora più significative se si pensa che sono state pronunciate a poche ore dal 27 anniversario dall'assassinio del giudice Rosario Livatino, ucciso il 21 settembre 1990 mentre percorreva la statale 640 di Porto Empedocle diretto al Tribunale di Agrigento. Proprio Papa Francesco nel corso di un'altra storica udienza al Consiglio superiore della magistratura il 17 giugno 2014, aveva invitato i giudici a essere di "integrità morale per l'intera società", citando due modelli a cui ispirarsi: Vittorio Bachelet e lo stesso Livatino, definito "testimone esemplare, giudice leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona umana".

Due figure diverse di testimoni - l'una sostiene, mentre l'altra amministra - ma entrambe al servizio della Giustizia. Una via va trovata anche perché la legge è ferma al 2001, quando venne modificata la precedente disciplina del 1991. Sono passati 16 anni dall'ultimo intervento ma nel frattempo il mondo è cambiato e la necessità di

salvaguardare i testimoni di giustizia - che a differenza dei collaboratori o pentiti che dir si voglia, non hanno nulla a che fare con contesti criminali e anzi spesso ne sono vittime - è aumentata.

Sta di fatto che la proposta di legge A.C. 3500, presentata il 16 dicembre 2015 (prima firmataria Rosy Bindi) che vorrebbe introdurre una normativa speciale riservata ai soli testimoni, giace in Parlamento.

Molte le novità che si vorrebbero introdurre: la definizione del testimone di giustizia, ancorata a parametri più stringenti; la personalizzazione e gradualità delle misure (è data preferenza nell'adozione di misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta, adottato col programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (attualmente garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando una piena assistenza al testimone per tutte le sue necessità; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Avviso Pubblico, Arci, Acli, Centro studi Pio La Torre, Cgil, Cisl, Uil, Legambiente, Lega Coop, Libera e Sos Impresa hanno inviato un appello al presidente del Senato Pietro Grasso e ai senatori di tutte le forze politiche affinché approvino il testo della riforma nel più breve tempo possibile, senza apporvi alcuna modifica. L'importanza della nuova disciplina è sottolineata dal testimone Rocco Mangiardi.

“Non si contano ormai più le volte che erroneamente, o ancor peggio, per incompetenza - dichiara Mangiardi al Sole 24 Ore del lunedì - mi sono sentito tacciare per collaboratore di giustizia. Tutte le volte che questo avviene, per chi come me non proviene da nessuna cosca mafiosa ma bensì da una scelta di campo netta e precisa, è un vero pugno allo stomaco.

Fosse per me, preferirei essere chiamato più semplicemente per quello che in realtà mi sento da sempre essere: cittadino responsabile. Tuttavia, la nuova proposta di legge, se finalmente - come spero - venisse approvata, rappresenterebbe un vero spartiacque contribuendo a portare molta chiarezza”.

Intercettazioni: carcere fino a 3 anni per chi pubblica conversazioni da archiviare

Il Fatto Quotidiano, 6 novembre 2017

Il Guardasigilli aveva assicurato che il provvedimento non intaccava la libertà di stampa, ma così come rivela la Repubblica sarà applicabile la norma che prevede il carcere per la rivelazione del segreto d'ufficio. Sindacato e ordine: “Pesanti ripercussioni sul diritto di cronaca e sul diritto dei cittadini ad essere informati”.

“Il provvedimento che abbiamo approvato in via preliminare non restringe la possibilità dei magistrati di utilizzare le intercettazioni, non interviene sulla libertà di stampa e sul diritto di cronaca, interviene solo su come vengono selezionate le intercettazioni”. Parola del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Solo tre giorni fa. Oggi la Repubblica invece scrive perché i cronisti rischiano fino a tre anni di carcere nel caso di pubblicazione delle intercettazioni, che considerate irrilevanti, finiscono nell'archivio a disposizione delle parti.

All'articolo 3 del decreto al comma 5 dell'articolo 268-quater spunta la trappola: “Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio riservato ... sono coperti da segreto”.

Eccola la parolina magica: “segreto” per conversazioni irrilevanti penalmente, ma che invece possono essere di pubblico interesse. L'eventuale pubblicazione di queste intercettazioni potrà essere perseguita con il reato di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con il pubblico ufficiale già usato per intimidire i cronisti. Anche perché come fanno notare da giorni sindacato e ordine dei giornalisti è assente il diritto a pubblicare ogni notizia rilevante. Il decreto presenta anche altri ostacoli alla libertà di stampa: “Le critiche sollevate da magistrati, avvocati, giuristi e associazioni dei giornalisti dovrebbero indurre il governo a rivedere la proposta sulle intercettazioni e il Parlamento a sollecitare radicali modifiche - scrivono in una nota Federazione nazionale della Stampa italiana e Ordine dei giornalisti - Sulla cosiddetta essenzialità rischia di innescarsi un grave conflitto con pesanti ripercussioni sullo stesso diritto di cronaca e sul diritto dei cittadini ad essere informati su questioni essenziali come la conoscenza di vicende di mafia, corruzione e malaffare”.

Nel testo, fanno notare, “non casualmente, manca per l'ennesima volta il riconoscimento del diritto di pubblicare ogni notizia che abbia il requisito del pubblico interesse e della rilevanza sociale, a prescindere dalla rilevanza penale, così come stabilito in diverse occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il governo finge di ignorare che non tutto ciò ha rilevanza per l'opinione pubblica deve avere necessariamente rilevanza penale”.

Per questo, aggiungono Fnsi e Odg, “va salvaguardato il diritto dei giornalisti di pubblicare le notizie, anche se coperte da segreto o senza alcuna rilevanza penale, che possano contribuire a rendere l'opinione pubblica informata”. Per questa ragione, “oltre a sollecitare le opportune modifiche, Federazione nazionale della stampa italiana e Ordine dei giornalisti saranno al fianco dei colleghi che dovessero essere denunciati, o subire qualsiasi forma di censura, per aver deciso di rispettare gli obblighi deontologici ed il dovere di informare.

La nostra critica al testo approvato dal governo è ulteriormente rafforzata dall'assenza di una qualsiasi iniziativa tesa a contrastare le cosiddette querele bavaglio, diventate il vero strumento di aggressione e minaccia contro i cronisti che tentano di illuminare i territori occupati da mafie e malaffare”.

Di fronte a questo quadro, prosegue la nota, “la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Ordine nazionale dei giornalisti promuoveranno riunioni congiunte degli esecutivi, predisponendo un calendario di iniziative che coinvolgeranno tutte le strutture regionali e nazionali. Non è più possibile accettare che si trovino tempi e maggioranze in Parlamento quando si tratta di dare una stretta sulle intercettazioni e non si trovi mai la volontà politica per cancellare il carcere per i giornalisti e per dare una stretta a chi insidia il diritto di cronaca e l'articolo 21 della Costituzione”.

Nel Codice antimafia la confisca diventa preventiva

di Daniele Piva

Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2017

La riforma del Codice antimafia (legge 161/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore dal 19 novembre) appare di vasta portata, spaziando anche al codice penale e di rito o alle disposizioni di attuazione sino alla responsabilità amministrativa da reato degli enti e alla confisca allargata.

Al di là delle modifiche in tema di procedimento di applicazione, impugnazione, tutela dei terzi ovvero amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, quello che emerge è l'ennesima scommessa del legislatore sulle misure di prevenzione che ora assurgono ora a vero e proprio “sistema” intorno al quale far ruotare l'intero contrasto alla criminalità economica, anche al costo di assimilare fenomeni tra loro diversi, non senza incorrere in qualche contraddizione.

In primo luogo c'è l'ampliamento dei destinatari dei provvedimenti agli indiziati del reato di assistenza agli associati, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (per la quale viene anche innalzata la pena edittale), stalking e soprattutto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione, dapprima rientranti nel sistema solo nei casi di criminalità seriale o abituale eventualmente integranti fattispecie di pericolosità generica individuati dall'articolo 1 del Dlgs 159/2011, peraltro sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale alla luce dei principi affermati dalla Cedu nella sentenza de Tommaso, le cui ricadute si sono già viste nella recente sentenza Paternò della Cassazione.

In secondo luogo ci sono gli interventi diretti alle attività d'impresa: dall'estensione di diritto del sequestro e della confisca di quote sociali totalitarie a tutti i beni aziendali, all'introduzione della misura del controllo giudiziario dell'azienda destinata a trovare residua applicazione ogniqualvolta l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale risulti occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa.

Davvero singolare, inoltre, l'allineamento della disciplina della confisca di prevenzione per equivalente a quella sanzionatoria, per effetto dell'eliminazione del presupposto della finalità di dispersione e occultamento dei beni: da un lato, infatti, se ne esclude l'applicabilità in mancanza di una formale condanna in sede penale, dall'altro se ne amplia l'applicazione ante delictum in virtù di una dichiarata natura preventiva. Sul versante della tempistica, dirimpante potrebbe infine rivelarsi l'introdotta vincolo di trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale e di quelli nei quali vi siano beni sequestrati in funzione della confisca allargata, assimilata ormai a quella di prevenzione non più solo per ratio ma anche per disciplina, attesa l'estensione a tutti i reati individuati dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, unitamente alla parificazione in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni, tutela dei terzi e trasmissibilità a eredi o aventi causa, nonché la sua possibile applicazione, sia pur in forma solo diretta e non per equivalente, persino in assenza di formale condanna, da parte del giudice d'appello o della Corte di cassazione quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia.

Anche qui in adesione al dictum della Cassazione nel caso Lucci ma sempre in precario equilibrio tra istanze di garanzia propugnate dalla Cedu e riserve espresse dalla Corte costituzionale (sentenza 49/2015). Un leitmotiv che invero percorre l'intera riforma ma che, in definitiva, il legislatore sembra aver risolto a favore dell'efficienza, in attesa di futuribili contrasti e possibili ennesimi “rimpalli” tra giurisprudenza interna e sovranazionale come quello cui si assiste oggi in tema di prescrizione nel caso Taricco. Quanto alla confisca allargata le modifiche chieste dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella saranno introdotte con un emendamento al decreto legge fiscale.

Intercettazioni, i cronisti rischiano tre anni

di Liana Milella

La Repubblica, 5 novembre 2017

Con la nuova legge si può contestare al giornalista la rivelazione di segreto. Allarme Fnsi: modificare il decreto. Fino a tre anni di carcere. È questo il primo frutto avvelenato del decreto sulle intercettazioni. Da sei mesi a tre anni per il giornalista che, facendo il suo lavoro, troverà e deciderà di pubblicare una registrazione considerata “irrelevante” dal pubblico ministero per il suo processo, ma relevantissima invece per la notizia che contiene. Un documento con la classificazione di segretezza - come esplicitamente è scritto nel decreto del Guardasigilli Andrea Orlando - che però è stato temporaneamente escluso dal fascicolo processuale. Troppo facile quindi, per chi vuole incriminare il giornalista, non contestargli l’articolo 684 del codice penale, cioè “la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”, arresto fino a 30 giorni o ammenda da 51 a 258 euro, quindi obliabile. Visto che il documento è segreto e in quel momento è “fuori”, anche se temporaneamente, dal procedimento penale, si può contestare al giornalista, in concorso con il pubblico ufficiale che gli ha dato la notizia, l’articolo 326 del codice penale, “rivelazioni di segreti d’ufficio”. Un reato pesante, punito appunto con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Proprio nelle stesse ore in cui la Federazione nazionale della stampa chiede al governo “di rivedere la proposta sulle intercettazioni” e sollecita al Parlamento “radicali modifiche”, tra i magistrati e gli esperti di diritto dell’informazione serpeggia l’allarme sul rischio delle manette per i cronisti. Basta leggere il testo del decreto all’articolo 3 e seguire i passaggi. “Gli atti e i verbali relativi a comunicazioni e conversazioni non acquisite sono immediatamente restituiti al pm per la conservazione nell’archivio riservato e sono coperti da segreto”. E ancora: “Non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni acquisite al fascicolo processuale”. Quindi i nastri scartati dai magistrati e chiusi nella cassaforte ad alta sicurezza le cui chiavi e la cui responsabilità sono nelle mani del solo capo della procura, in questa fase non sono inseriti nel fascicolo processuale, nel quale invece figurano tutti gli altri atti e le registrazioni che hanno avuto il via libera del pm perché considerati utili e necessari per provare il reato. È ovvio che non si potranno più applicare le stesse regole se il cronista pubblica gli atti del procedimento penale, che contiene le carte sdoganate e ammesse dal pm, o se invece diffonde il materiale divenuto top secret ed escluso proprio per questa ragione dal fascicolo.

Nel primo caso si continuerà a contestare l’articolo 684, la “pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale”, nel secondo scatterà la rivelazione di un segreto d’ufficio. Sia il premier Gentiloni che il Guardasigilli Orlando, presentando il decreto a palazzo Chigi, hanno insistito sul fatto che il diritto di cronaca “è salvo”. È vero che il decreto non interviene sulle pene per chi pubblica gli atti. Ma questo non deve stupire perché proprio il 326, la rivelazione di segreti d’ufficio in concorso con il pubblico ufficiale, è stata più volte utilizzata per colpire e intimidire i cronisti. E si trattava di atti sì segreti, ma che non erano stati espressamente esclusi dal fascicolo del processo e inseriti volontariamente in una sorta di limbo di segretezza.

Proprio come avviene adesso con la nascita dell’archivio riservato che, dopo 180 giorni dalla piena entrata in vigore del decreto, giusto il tempo per le procure di organizzarsi, diventerà obbligatorio per ogni ufficio.

È evidente allora che il mestiere del cronista si complica e diventa ancora più a rischio. Non solo, come scrive la Fnsi, ci sarà l’obbligo per le toghe di utilizzare “quando è necessario solo i brani essenziali delle intercettazioni” che spingerà nella zona grigia del segreto notizie che magari non hanno rilevanza penale, ma ne hanno dal punto di vista giornalistico. Ma per di più pubblicare quelle carte diventerà estremamente rischioso, con la prospettiva concreta di finire in cella per aver rivelato intercettazioni segrete che soprattutto la politica non vuole vedere sui giornali.

Il diritto all’affettività e quel comunicato volgare dell’Uspg
di Riccardo Polidoro*

Il Dubbio, 5 novembre 2017

Nel leggere il comunicato dell’Uspg, dal titolo “Eiaculazione Penitenziaria. Al via i rapporti sessuali dei detenuti in carcere... ma fateci il piacere”, si ha l’immediata sensazione di trovarsi innanzi ad una c.d. “notizia spazzatura”, dunque falsa, per la volgarità del contenuto, che giunge al suo apice nelle conclusioni: “non più afflittività della pena, ma affettività del pene”. Il controllo sul sito ufficiale del sindacato ci conferma quello che, a dire il vero, temevamo: la notizia è vera ed il comunicato è firmato dalla segreteria nazionale.

Quella che abbiamo letto, dunque, non è una “notizia spazzatura”, ma una spazzatura di notizia. Si possono avere opinioni diverse, ma vanno espresse con modalità civili, al fine non solo di contribuire al dibattito in corso, ma anche per non penalizzare la categoria che si rappresenta, in quanto il testo del comunicato fa precipitare la polizia penitenziaria nel buio di un linguaggio rozzo e scurrile, indegno di un Corpo che tanto da al Paese e che, in questi ultimi anni, ha trovato da parte della politica, un’attenzione in passato sconosciuta.

È il caso di ricordare, allora, al Sindacato che in Europa il diritto all’affettività è già operativo in moltissimi Paesi e che, il nostro è in forte ritardo rispetto alla sua concreta applicazione, tenuto conto che in alcuna norma italiana è previsto il “divieto all’affettività” ed è stato necessario inserire tale diritto nella recente Legge Delega al Governo

per “muovere le acque” da sempre stagnanti.

In Germania, in Francia, in Spagna, in Olanda, in Svizzera, in Belgio, in Norvegia, in Svezia, pur sotto varie forme, sono autorizzate le visite affettive dei detenuti. Sui 47 Stati del Consiglio d'Europa, già 31 riconoscono tale diritto e gli effetti sono molto positivi, sia per la sicurezza interna degli istituti, sia per il reinserimento del detenuto che, nello scontare la pena, non è stato privato del rapporto umano e delle relazioni personali. La Polizia Penitenziaria invece di trincerarsi in una battaglia di retroguardia, potrebbe fornire un utile contributo sulle modalità operative degli incontri, che in una situazione precaria da un punto di vista strutturale e non solo, sono di complessa e difficile attuazione.

Il Sindacato, invece, preferisce il facile consenso, anche strizzando l'occhio ad un'opinione pubblica sempre più propensa a “buttare la chiave”, perché vittima di una disinformazione che rappresenta il peccato originale e più grave dei nostri media, ma soprattutto della politica che lascia sconosciute ai cittadini le ragioni perché la nostra Costituzione dal 1948 e l'Ordinamento Penitenziario dal 1975, prevedono non solo la punizione del detenuto, ma anche le attività che possano consentire il suo reinserimento sociale.

Tra queste, non ultima, il rapporto con la famiglia, dove mai alcuna esclusione - se non per ragioni motivate di sicurezza - vi è stata degli incontri intimi. Il Governo, investito di una delega precisa, ha la possibilità di equiparare il nostro Paese agli altri europei, riconoscendo il diritto all'affettività. Lo farà? Vedremo. Il comunicato dell'Uspp rappresenta il primo di una lunga serie di attacchi a tale diritto, che saremo costretti a leggere nelle prossime ore. Saranno giorni infiammati da una campagna elettorale dove l'affettività sarà ridotta al sesso, in slogan volgari e banali che ridicolizzeranno il nostro Paese, dinanzi ad un'Europa che sui diritti civili ci continua a “bacchettare”.

*Responsabile Osservatorio Carcere Ucp, Componente Commissione per la Riforma dell'Ordinamento Penitenziario

Napoli: a Secondigliano un Centro di ascolto per le famiglie dei detenuti

linkabile.it, 4 novembre 2017

Il nuovo Centro di ascolto per le famiglie dei detenuti di Secondigliano diventa realtà. Nata per rispondere a diverse esigenze, la struttura, che sorgerà accanto alla Casa Circondariale napoletana, sarà inaugurata oggi, 4 novembre, alle ore 11.00.

Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, don Raffaele Grimaldi, Ispettore Generale dei Cappellani, Don Enzo Cozzolino, Direttore della Caritas di Napoli, Gaetano de Donato, Governatore del Distretto Rotary International 2100, a.r. 2016/2017, Francesco Nania, Tesoriere del Distretto Rotary International 2100, a.r. 2016/2017, Samuele Ciambriello, Garante Regione Campania dei detenuti, Orazio Vitiello, Vice presidente dell'Associazione “La Carità genera carità” - Onlus, ed il Cappellano del Carcere di Secondigliano, don Giovanni Russo, alcuni membri della Direzione del Carcere e tutti i volontari della Caritas.

Nella nuova struttura, realizzata grazie alla generosità del Rotary e dell'Associazione “La Carità genera carità”, opereranno figure professionali specializzate nell'assistenza alle famiglie di chi vive la dura realtà del carcere. Ulteriore spazio di incontro per la formazione degli stessi assistenti volontari, il nuovo centro di ascolto offrirà assistenza materiale alle famiglie dei detenuti, risponderà alle loro domande, le accompagnerà nei percorsi di mediazione familiare, fungerà da deposito di abbigliamento e di kit per l'igiene personale, o di altro materiale utile ai detenuti. Soprattutto, offrirà sostegno morale alle famiglie in attesa di colloquio con i propri familiari in carcere, fornendo anche informazioni utili.

La disciplina intercettazioni complica la vita alla difesa

di Caterina Malavenda

Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2017

Per valutare portata, limiti e difetti del decreto legislativo intercettazioni bisogna aspettare il testo definitivo. Giovedì il Consiglio dei ministri ha approvato, in prima lettura il Dlgs che ora sarà sottoposto al parere del Parlamento. Se è vero, come la relazione conferma, che lo scopo principale del legislatore era garantire la segretezza delle comunicazioni, non vi è dubbio che lo abbia raggiunto: sia con la creazione dell'archivio riservato del Pubblico ministero sia con l'introduzione di una “procedura bifasica”, che disciplina ex novo il deposito degli atti sulle intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, ma a quale prezzo questi obiettivi siano stati centrati è troppo presto per dirlo. Già ora, però, sembra che quello più alto debbano pagarlo i difensori degli indagati, costretti a districarsi fra numerose difficoltà, e gli estensori di provvedimenti cautelari e informative, da redigere col bilancino e modiche quantità di conversazioni.

Le norme sulla selezione delle comunicazioni intercettate sembrano pensate per complicare la vita alla difesa: la ricerca della privacy a tutti i costi ha inciso non solo sulla chiarezza ma anche e soprattutto sul principio generale,

secondo cui tutti gli atti che l'indagato ha diritto a conoscere non sono più segreti, anche se le indagini sono in corso. E l'indagato conosce gli atti anche quando è il suo avvocato a prenderne visione, facendone copia, se può. Anche se, secondo il decreto, non sempre potrà. Sostenere che alcuni di questi atti rimangono segreti, anche dopo che l'avvocato li ha esaminati, è forzatura non trascurabile. Infatti, tutti i verbali e le registrazioni e ogni atto a esse relativo, conservati nell'archivio riservato, anche se il difensore ne conosce il contenuto, sono segreti, a eccezione di quelli acquisiti al fascicolo delle indagini. Non viene chiarito se esista un obbligo conseguente, per il difensore, di tenere segreti al suo assistito tutti gli atti, che non entreranno a farne parte, anche se è difficile ipotizzare che legga ed ascolti tutto, per selezionare ciò che serve, senza parlarne con il suo assistito. E, se lo fa, quegli atti dovrebbero perdere la loro segretezza, se non fosse per la norma che stabilisce il contrario, senza individuare, però, alcuna condotta penalmente sanzionata.

Si è inteso forse introdurre un obbligo al silenzio per il difensore passibile, in caso contrario, di incriminazione per rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale? Nessun dubbio, invece, pare esserci sul reato che commetterebbe il pubblico ufficiale che rendesse noto il contenuto di quell'archivio, violando il suo segreto d'ufficio. Eppure anche qui, qualche dubbio sorge, ove ciò non accadesse parlando con i giornalisti (il vero incubo degli estensori della legge delega) ma redigendo atti processuali. Il decreto vieta la trascrizione, anche sommaria, di comunicazioni irrilevanti per le indagini, in atti di cui, prima o poi, avranno conoscenza le parti e il giudice, per impedire che vengano pubblicate. Inoltre, inibisce la riproduzione di brani non essenziali delle conversazioni intercettate nelle richieste di misure cautelari, nelle relative ordinanze e persino nelle informative, per la stessa ragione.

La violazione di tale divieto, conseguente all'errore più o meno colpevole del redattore dell'atto, e la propalazione, dunque, di conversazioni destinate a rimanere segrete in quell'archivio non potranno che comportare responsabilità penali, oltre che disciplinari per l'estensore. Parti processuali diverse, contrapposte per ruolo e funzioni, si trovano accomunate dalle incertezze e dai rischi, che derivano da una legge che appare in più parti superflua. Dettata dall'esigenza di arginare la diffusione, con andamento carsico, di intercettazioni nella più parte dei casi non più segrete, ma soprattutto tutte di evidente interesse pubblico.

Pescara: "La pena e il suo fine, recuperare l'umano", convegno all'Auditorium Petruzzi
ilpescara.it, 3 novembre 2017

Si parla di recuperare l'umano al convegno inaugurale della mostra "Dall'amore nessuno fugge". Osservando la realtà carceraria da un'altra angolazione si vedono gli uomini e non le sbarre, l'umanità al posto del reato, le potenzialità future e non solo gli errori del passato. Hanno guardato così le carceri in Brasile quelli delle Apac. Un modello che nasce dalla gratuità, un esperimento che, secondo alcuni, era destinato a naufragare presto, incagliandosi nell'insidia di una fiducia mal riposta.

Se ne parla nel convegno inaugurale "Dall'amore nessuno fugge" che si terrà a Pescara lunedì 6 novembre alle ore 18 presso l'Auditorium Petruzzi in via delle Caserme 24. Per l'evento è stato richiesto l'accreditamento formativo all'Ordine degli avvocati d'Abruzzo.

Al convegno interverranno Federica Chiavaroli, Sottosegretario alla Giustizia, Maria Rosaria Parruti, Presidente del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, Franco Pettinelli, Direttore della Casa Circondariale di Pescara, Germano D'Aurelio, 'Nduccio, ormai da tempo attivo con la sua associazione "Fratello Mio" a favore dei detenuti, Francesco Lo Piccolo, giornalista e presidente dell'associazione Voci di dentro che da dieci anni vede impegnati molti volontari nelle carceri, ed un ex detenuto con la sua testimonianza.

Il Garante: ok ai decreti per la riforma dell'O.P., servono integrazioni
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 novembre 2017

Mauro Palma resta in attesa della restante parte. Rita Bernardini sottolinea la scrupolosità dell'esame. Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma ha inviato ieri al ministro della Giustizia il proprio parere su una parte importante dei decreti attuativi che gli sono stati inviati il 27 ottobre scorso.

Il Garante - si legge in un comunicato ufficiale - ha riferito che ha effettuato un'analisi articolata e dettagliata del testo relativa esclusivamente a quanto ricevuto finora. Questo riguarda una parte del lavoro svolto dalle Commissioni nominate dal ministro riguardanti i temi della sanità penitenziaria, della semplificazione dei procedimenti, giurisdizionali e non, dell'eliminazione di automatismi e preclusioni per l'accesso, da parte di detenuti e internati, ai benefici penitenziari, del rafforzamento dei diritti dei detenuti e internati e del lavoro penitenziario. Esprimendo il complessivo apprezzamento per il testo presentato, in uno spirito di cooperazione, il Garante nazionale ha formulato indicazioni di necessarie integrazioni e modifiche a singoli articoli, nel perimetro definito dai

criteri direttivi della legge delega e nella prospetti- va indicata dall'ampio dibattito sviluppato dagli Stati generali dell'esecuzione penale. Il Garante - che è tenuto a esprimere il proprio parere su ogni proposta di legge relativa al proprio ambito di competenza - resta in attesa della restante parte dello schema di decreto, riaffermando la propria disponibilità a esprimere analoghi pareri sui testi che perverranno, negli stessi tempi rapidi che si sono osservati in questa occasione.

Un plauso alla celerità e accuratezza del lavoro di Mauro Palma in merito alla visione dei decreti, giunge da Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, che assieme all'avvocata Deborah Cianfanelli, presidente del comitato Radicale per la Giustizia "Pietro Calamandrei", sono al 19esimo sciopero della fame per chiedere che vengano al più presto approvati i decreti attuativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Nel frattempo il ministro Orlando ha fatto sapere che convocherà i sindacati della polizia penitenziaria per discutere i contenuti dei decreti attuativi.

Colazione, pranzo e cena a 3,90 euro: per il Tar non è garantita la qualità

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 3 novembre 2017

La diaria giornaliera è rimasta uguale a quella evidenziata in un rapporto della Corte dei conti del 2014 e i reclusi sono costretti a ricorrere al "sopravvitto".

La diaria giornaliera prevista per garantire dei pasti di qualità per i detenuti piemontesi non è stata ritenuta sufficiente. Per questo motivo il Tar del Piemonte ha sospeso la gara suddivisa in lotti indetta dal ministero della Giustizia relativo all'affidamento del servizio di mantenimento dei detenuti e internati degli istituti penitenziari del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta attraverso l'approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale per il confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai ristretti negli Istituti penitenziari, con assicurazione del servizio di Sopravvitto. Il valore stimato dal bando corrisponde per un totale 24.193.104,00 Iva esclusa per un totale di 36 mesi di erogazione del servizio da parte del vincitore di gara.

Una gara però sospesa - il sette settembre scorso sono scaduti i termini di presentazione - perché i giudici ritengono che la diaria giornaliera (€3,90 per detenuto per tre pasti quotidiani) indicata a base d'asta non fosse sufficiente a garantire una offerta di qualità, competitiva e remunerativa. L'udienza di merito è fissata al 10 gennaio 2018. Nel frattempo, questa sospensione, riapre la questione rimasta tuttora irrisolta del vitto e sopravvitto dei penitenziari. Sì, perché la diaria giornaliera è rimasta tale e quale a quanto ha denunciato un vecchio rapporto della Corte dei Conti, risalente al 2014, che mette all'indice il business del vitto e conseguentemente il sopravvitto. Se con tre euro e 90 viene garantita la colazione, pranzo e cena a ciascun detenuto, viene da se immaginare che nessuno di loro riesca a sfamarsi con quello che offre lo Stato. Motivo per il quale i detenuti sono costretti a ricorrere al cosiddetto "sopravvitto": gli alimenti da acquistare negli empori interni agli istituti.

I prodotti in vendita sono gestiti dalla stessa ditta appaltatrice che fornisce anche i generi alimentari per la cucina. Il problema è che i prodotti in vendita hanno cifre da capogiro e non tutti i detenuti hanno la possibilità di acquistarli. Per capire i prezzi abbiamo l'esempio recente di un listino riportato da una lettera di denuncia dei detenuti del carcere di Secondigliano: 500 grammi di provola 4,30 euro, un chilo di banane 99 centesimi, cento grammi di prezzemolo 0,26 euro, una bottiglia di olio extravergine da un litro 4,99 euro, 250 grammi di caffè 2,70 euro, un chilo di scarole in confezioni 2,30 euro. una singola bottiglia d'acqua da un litro e mezzo va da 0,37 a 0,55 euro. E così via. I detenuti evidenziano nel prezzario anche alcuni articoli da cucina, come la bomboletta gr. 190 (2,05 euro) e una serie di articoli natalizi: biglietti augurali (1,35 euro), datteri gr. 250 (1,49 euro) e i mustaccioli gr. 400 (4,50 euro). E ancora: carta igienica 10 rotoli (2,42 euro), l'accendino bic (1,02 euro).

L'istituzione del sopravvitto risale al 1920 - anno nel quale fu stabilito il Regolamento Generale per gli stabilimenti carcerari - e le ditte che si vincono le gare d'appalto per entrambi i servizi nelle carceri italiane sono 14. Società che però, indirettamente, vengono facilitate dai bandi stessi: uno dei criteri di selezione, come si legge nel recente bando, è il "fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto del presente appalto nel triennio 2014 - 2016".

Quindi viene da se pensare che abbiano più chance

le ditte che nel triennio precedente abbiano regolarmente svolto rapporti analoghi con gli enti pubblici. Da anni i detenuti segnalano che i prezzi sono troppo cari, e da anni i volontari che provano a fare una verifica nei supermercati della zona hanno verificato che i prezzi interni al carcere sono uguali a quelli dei negozi.

Apparentemente quindi sembrerebbe che il costo del 'sopravvitto' rispetti l'ordinamento penitenziario, il quale recita: "I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'Istituto". Ma non è esattamente così. La regola dell'ordinamento è vecchia e andrebbe aggiornata. Era l'epoca in cui non esistevano i discount, e i prezzi erano accessibili.

Oggi, soprattutto con la crisi economica, molte persone non possono permettersi di fare spesa nei negozietti e quindi

ricorrono ai discount, oppure fanno acquisti nei mercati a Km zero dove hanno tagliato i costi del trasporto e distribuzione. Ma per i detenuti non è così. Per loro vale la dittatura del prezzo unico e ciò crea malumore all'interno delle carceri. Soprattutto quando c'è un gran numero di detenuti che non hanno una famiglia alle spalle, basti pensare agli immigrati. Un problema che esiste da anni. Eppure proprio grazie ad un esposto del partito radicale, nel 2011, l'allora capo del Dap aveva predisposto un'indagine approfondita e una valutazione attenta sui costi del sopravvitto.

Più reati punibili solo a querela
di Giovanni Galli

Italia Oggi, 3 novembre 2017

Colpevole punito se il danneggiato ne ha interesse. Il consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera a uno schema di decreto che estende la procedibilità a querela di parte a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo.

Si punta ad alleggerire i tribunali favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità. Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati" dà attuazione alla legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103) con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi.

Il fine ultimo è quello di un alleggerimento dei carichi che gravano sui tribunali. In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

Viene fatta salva, in ogni caso, spiega una nota di Palazzo Chigi, la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio.

"In tal modo", si legge nella nota, "le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa".

Ecco la riforma delle intercettazioni: un po' meno fango
di Giulia Merlo

Il Dubbio, 3 novembre 2017

Via libera del governo al decreto legislativo che riforma le intercettazioni. Un'approvazione che ora mette il dl sul binario delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, che potranno esprimere un parere (non vincolante) entro 45 giorni. Se non lo fanno, il provvedimento diventa operativo.

"Abbiamo affrontato un tema annoso, senza restringere la facoltà dei magistrati e delle forze dell'ordine di utilizzare le intercettazioni nelle indagini, e senza interferire sulla libertà di stampa e sul diritto di cronaca, ma riducendo il rischio della fuga di notizie se non sono legate a fatti penalmente rilevanti" è il commento a caldo del ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Il Consiglio dei Ministri si è espresso, dando il via libera preliminare al decreto legislativo che riforma le intercettazioni. Un'approvazione che ora mette il dl sul binario delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, tenute a esprimere parere non vincolante sul testo nel termine di 45 giorni, decorsi i quali le norme sulle intercettazioni potranno comunque essere emanate dal Governo.

"Il provvedimento affronta un tema annoso, non restringe la facoltà dei magistrati e delle forze dell'ordine di utilizzare le intercettazioni nelle indagini", anzi, "in un passaggio rende più semplice la richiesta intercettazioni per i più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione, e non interviene sulla libertà di stampa e il diritto di cronaca ma riduce il rischio della fuga di notizie se non sono legate a fatti penalmente rilevanti" è il commento a caldo del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che su questo decreto ha investito non poca della sua credibilità. Il Guardasigilli ha sottolineato i due aspetti da bilanciare: da una parte la riservatezza delle comunicazioni rilevanti e dunque la necessità di far fronte al rischio di divulgazione sulla stampa, dall'altra la necessità di disciplinare gli

ascolti, tenendo ferma l'insostituibilità delle intercettazioni come mezzo di prova. "Le intercettazioni non sono disposte per far luce sulla sfera personale dei singoli ma per perseguire reati" ha ribadito Orlando, cui ha fatto eco anche il premier Paolo Gentiloni: "Noi non limitiamo l'uso delle intercettazioni ma contrastiamo l'abuso, sappiamo che questo strumento è fondamentale per le indagini e in nessuno modo vogliamo limitare la possibilità di disporre di uno strumento per la magistratura fondamentale per contrastare i reati più gravi". Il primo ministro ha definito "giusta ed equilibrata" la proposta e ha ricordato come il testo potrà essere "arricchito nelle commissioni parlamentari", seppur con proposte non vincolanti.

Quanto ai contenuti del testo, Orlando ha illustrato le norme soprattutto per quanto riguarda la procedura di selezione delle intercettazioni. "Un primo vaglio viene effettuato dalla polizia giudiziaria, sotto il controllo del magistrato. Un vaglio che serve a togliere ciò che non è penalmente rilevante". Per quanto riguarda le garanzie della difesa, invece, "c'è un meccanismo che può portare anche a un contraddittorio per verificare se ciò che viene prodotto è rilevante penalmente e l'ultima parola è rimessa a un giudice terzo", ha proseguito Orlando, sottolineando come il decreto rafforzi "l'individuazione delle responsabilità nella custodia delle intercettazioni" e tuteli gli avvocati "attraverso l'impossibilità di trascrivere le intercettazioni tra il cliente e il suo legale".

Il varo in Cdm ha suscitato le immediate reazioni della galassia giudiziaria, oltre che del mondo politico. L'Anm, per bocca del presidente Eugenio Albamonte, ha definito "apprezzabile" lo sforzo del governo, definendo "centrato l'obiettivo di piena tutela della privacy e della riservatezza di chi con le indagini nulla c'entra: condividiamo questo aspetto".

Unico aspetto criticato dal sindacato delle toghe è la norma sull'utilizzo dei software spia Trojan Horse: "Questa è la parte più debole della riforma. Si tratta di un arretramento che non risponde allo spirito della giurisprudenza. Non si è compreso che questo strumento tecnico serve a mettere al passo coi tempi le capacità investigative".

Lo stesso parere favorevole, invece, non è condiviso dalle Camere Penali Italiane. Il segretario Francesco Petrelli ha sottolineato come il decreto "rischia di segnare un arretramento sotto il profilo delle garanzie della difesa", perché "non sancisce un divieto di ascolto delle conversazioni assistito-avvocato, ma un divieto di trascrizione, comportamento che per altro non è coperto da alcuna sanzione".

Inoltre, "la selezione tra materiale rilevante e irrilevante non avviene nel pieno contraddittorio tra le parti e scandito da tempi che consentano al difensore di esaminare e conoscere bene il materiale intercettato, che è spesso molto vasto e che il pm le conosce da mesi: così si pongono le condizioni per un contraddittorio zoppo".

Sul fronte politico, invece, se Alternativa Popolare plaude al testo, volano strali da parte del Movimento 5 Stelle e Forza Italia. "Una riforma semplicemente ridicola - tuona il deputato forzista Francesco Paolo Sisto. Penalizza l'esercizio dei diritti della difesa, con complicazioni procedurali che rendono pressoché impossibile il contraddittorio su quanto intercettato. Si tratta della triste conferma che questo governo ha a cuore solo gli interessi delle procure". E anche il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio, impegnato nella campagna elettorale siciliana, attacca il governo sul testo: "Governo e Pd hanno coronato il sogno di Berlusconi: limitare l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche per la magistratura". Ora la palla passa alle commissioni parlamentari, ma l'approvazione in Cdm era l'ultimo giro di boa necessario per mettere al sicuro il testo prima della fine della ghigliottina di fine legislatura.

Il passo indietro della riforma delle intercettazioni
di Andrea Fabozzi

Il Manifesto, 3 novembre 2017

Il Consiglio dei ministri esercita la delega e vara il decreto per limitare la diffusione degli ascolti irrilevanti nelle indagini. Soddisfazione dei magistrati, avvocati penalisti contrari. Magistrati e giornalisti abbastanza soddisfatti, avvocati penalisti contrariati assai: la nuova legge sulle intercettazioni durante le indagini, annunciata come una rivoluzione, non cambia molto lo status quo.

Assai più timida rispetto alle prime ipotesi circolati al ministero della giustizia, ha preso forma ieri in una bozza di decreto delegato (la legge delega è entrata in vigore il 3 agosto dunque il termine di tre mesi per il governo scadeva oggi). Il decreto sarà adesso sottoposto alle commissioni giustizia di camera e senato che devono esprimersi in 45 giorni, scadenza che arriva quasi a coincidere con la fine della legislatura. O addirittura la supera, nel caso in cui il governo non vorrà adattarsi alle indicazioni del parlamento (in quel caso sono previsti altri 10 giorni di esame in commissione).

Proprio a ridosso dello scioglimento delle camere, dunque, arriverà quella riforma delle intercettazioni che tanto ha fatto litigare destra e sinistra nell'ultimo quarto di secolo, quasi esclusivamente in relazione alle intercettazioni di esponenti politici. "Finalmente dopo anni di discussione abbiamo una soluzione a mio avviso giusta ed equilibrata", ha detto il presidente del Consiglio Gentiloni. Mentre il ministro della giustizia Orlando ha assicurato che "il testo non restringe la facoltà dei magistrati e degli investigatori di usare le intercettazioni come strumento di indagine, non

interviene sulla libertà di stampa, ma solo sulla procedura attraverso la quale vengono selezionate le intercettazioni”.

La distinzione, in realtà presente già nella legge in vigore, è tra intercettazioni irrilevanti per le indagini e intercettazioni rilevanti. La novità è che un primo vaglio del materiale è affidato alla sola polizia giudiziaria, che non potrà più trascrivere nemmeno sommariamente il contenuto delle intercettazioni irrilevanti o che contengono dati personali sensibili.

Il pubblico ministero non interviene direttamente in questa fase, se non avendo precedentemente dato istruzioni e direttive perché la polizia giudiziaria possa orientarsi nel caso di contenuto dubbio. Il materiale inutilizzabile è custodito sotto la responsabilità del pm.

Nella fase successiva tutte le conversazioni, anche quelle non trascritte, vengono depositate in modo da consentire l'esame dei difensori, che però non potranno fotocopiare il testo delle trascrizioni (potranno copiare l'audio): tutti gli accessi all'archivio del pm saranno registrati. A quel punto pubblica accusa e difesa dovranno trovare un accordo su quale materiale accludere agli atti e quale stralciare come irrilevante; in caso di mancato accordo deciderà un giudice a seguito di una sorta di udienza-filtro. La procedura è più lunga ma nelle intenzioni del governo eviterà la circolazione di intercettazioni irrilevanti.

Ma è caduta la previsione più stringente della prima bozza ministeriale, che vietava di accludere agli atti dell'indagine - tipo i provvedimenti cautelari, strumento classico per veicolare al pubblico le intercettazioni durante la fase delle indagini - il testo integrale dei colloqui, prevedendo la possibilità di fare solo una sintesi.

Per i giornalisti, la Federazione nazionale della stampa ha tenuto a ribadire che “non potrà mai far venir meno il diritto-dovere del giornalista di pubblicare qualsiasi notizia, anche coperta da segreto, che abbia rilevanza per l'opinione pubblica”. Il diritto di cronaca è stato previsto (assieme al diritto alla difesa) come eccezione nel caso di un altro divieto contenuto dal decreto e sanzionato con il carcere: quello di registrare e diffondere in maniera fraudolenta una conversazione tra privati.

Per l'Unione delle Camere Penali, invece, il nuovo testo “rischia di segnare un arretramento sotto il profilo delle garanzie della difesa perché lascia ampio margine alla interpretazione” della polizia giudiziaria e “non sancisce un divieto assoluto di ascolto delle conversazioni tra assistito e avvocati” per le quali è stato inserito solo un divieto di trascrizione. Per l'Associazione magistrati, infine, “è centrato l'obiettivo di piena tutela della privacy e della riservatezza di chi con le indagini non c'entra nulla”. Non piace invece alle toghe che sia stato l'imitato - sostanzialmente ai reati di mafia e terrorismo - l'uso dei trojan, i captatori informatici comandati da remoto che sono in grado di registrare conversazioni ambientali.

Se l'indagine vale più delle garanzie di Giovanni Verde

Il Mattino, 3 novembre 2017

Il legislatore aveva dato delega al governo verno per l'emanazione di un decreto in materia di intercettazioni, fissando i criteri ai quali si sarebbe dovuto attenere. Erano criteri assai ampi. Il legislatore delegato, ad esempio, doveva dettare norme per garantire la riservatezza dei colloqui con il difensore; per tutelare le persone occasionalmente coinvolte nelle intercettazioni, per evitare la diffusione indebita di dati sensibili.

Ma anche per rendere possibili le intercettazioni utilizzando il captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (il cosiddetto trojan). Oggi il decreto è stato predisposto e dovrà essere emanato dal Capo dello Stato. Si era parlato di un'udienza “filtro”, nella quale, nel contraddittorio delle parti, si sarebbero valutate le registrazioni da stralciare perché irrilevanti o perché acquisite indebitamente.

Di essa nel decreto non c'è traccia. Resta che il pm deposita gli atti entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, chiedendo al giudice l'autorizzazione all'acquisizione e dandone contestuale comunicazione ai difensori, che hanno cinque giorni per prenderne visione e fare richieste ed osservazioni.

Nei successivi cinque giorni il giudice decide. Gli atti stralciati vanno conservati in un archivio tenuto dal pubblico ministero. Alle parti è lasciata la possibilità di chiederne la distruzione a tutela della riservatezza. Soltanto dopo che il giudice abbia disposto la trascrizione delle registrazioni le parti possono estrarne copia. Ci chiedevamo prima e continuiamo a chiederci oggi se questo sistema sia a ragionevole tenuta, posto che di regola le intercettazioni si dipanano in migliaia di pagine trascritte (così che il controllo in tempi brevi è del tutto aleatorio) e che, una volta acquisite, restano (a quanto pare) utilizzabili.

Lascio da parte la segretezza dei dati conservati nell'archivio (le esperienze pregresse non sono incoraggianti). Il secondo comma dell'art 266 c.p.p. risulta oggi così modificato: “Negli stessi casi (indicati nell'art. 266) è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, “che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile” (frase aggiunta). Tuttavia qualora queste avvengano nella dimora dell'indagato, “e si procede per delitti diversi da quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3- quater” (mafia e

terrorismo, ndr), l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa".

In sostanza il legislatore delegato ha equiparato totalmente alle tradizionali intercettazioni l'uso del "trojan". Era questo il compito che gli aveva affidato il legislatore delegante? O non avrebbe dovuto il legislatore delegato disporre limiti ulteriori, in considerazione della particolare invasività dello strumento "captatore"? Il legislatore si è limitato a disporre (inserendo un comma nell'art. 267 c.p.p.) che "Il decreto che autorizza l'intercettazione... mediante inserimento di captatore informatico... indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di mafia e terrorismo, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono".

Di più: il pubblico ministero può fare a meno dell'autorizzazione in caso di urgenza, ma soltanto nei procedimenti per delitti di mafia e terrorismo. Di sicuro la delega si è limitata a prevedere che fosse disciplinato espressamente l'uso del "trojan".

Non diceva altro. Il legislatore ha utilizzato la vaghezza del criterio, procedendo a una sua completa assimilazione alle tradizionali intercettazioni. Si potrebbe dubitare della correttezza della delega e della ragionevolezza della disciplina predisposta dal legislatore delegato. Staremo a vedere. Il cittadino è avvertito. Da oggi, è possibile che egli sia "captato" a sua insaputa e soltanto perché si ritiene che possa essere coinvolto in un qualsiasi reato (essendo l'elenco dei reati per i quali sono possibili le intercettazioni, di cui all'art. 266 c.p.p., pressoché illimitato).

E forse, se non è colto dalla sindrome giustizialista (alimentata da chi della denuncia ha fatto una professione), potrebbe andare indietro negli anni, a quei periodi non esaltanti della nostra storia (ben rappresentati, ad esempio, nei romanzi di Maurizio De Giovanni che hanno per protagonista il commissario Ricciardi).

Potrebbe essere indotto a riportare quei tempi, in cui vi era un controllo ossessivo delle nostre vite, ai tempi attuali, in cui il controllo è reso anche più invasivo per i mezzi tecnici a nostra disposizione. E potrebbe chiedersi per che cosa i nostri Padri hanno lottato, se i diritti fondamentali di libertà consacrati nella nostra Carta costituzionale sono considerati poca cosa, in quanto essi cedono alle esigenze della legalità, che li sopravanza.

Il presidente dell'Anm si duole perché la legge costituirebbe un passo indietro rispetto a una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione che ampliava la possibilità di utilizzare i captatori informatici, in quanto "dare al pubblico ministero più strumenti per intercettare serve a rendere effettiva l'efficacia investigativa".

Il punto è questo. Le esigenze dell'indagine penale fanno aggio sui diritti di libertà, che sono il sale della democrazia. Ci dobbiamo rassegnare. Tutto ciò non può non porre un ulteriore problema. I pubblici ministeri fanno parte di un corpo unico, la magistratura, al quale è affidata l'amministrazione della giustizia. Bisogna ritenere, pertanto, che il ruolo della magistratura sia quello del contrasto alla illegalità. Questo, tuttavia, può essere il compito dei pubblici ministeri. Di sicuro non è il compito dei giudici, ai quali spetta una funzione essenziale di garanzia, quale è quella di emanare la decisione (di condanna o di assoluzione) a conclusione del giusto processo.

Oggi assistiamo ad una singolare inversione di metodo, perché le esigenze di una parte (quella requirente) di un organismo che amministra giustizia prevalgono su quelle dell'altra parte (quella giudicante), che dovrebbe costituire invece il perno principale dell'organizzazione. E non è un caso che a capo dell'Anm vi siano per solito pubblici ministeri (o giudici rimasti nell'intimo pubblici ministeri).

È una situazione ibrida che sarebbe necessario dipanare, perché lo statuto dei pubblici ministeri non può essere completamente assimilato a quello dei giudici. Se essi reclamano e ottengono di potere indagare sulle nostre vite private senza alcun limite e se di ciò non possiamo fare a meno, bisogna trovare dei rimedi per fronteggiare adeguatamente i possibili abusi.

All'extracomunitario convivente spetta il permesso per motivi familiari

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2017

Consiglio Stato - Sentenza 31 ottobre 2017 n. 5040. Il Consiglio Stato, sentenza n. 5040/2017, ha stabilito che anche in assenza di un reale rapporto di lavoro subordinato, qualora sussista un rapporto di convivenza "evidente e dichiarato", la Questura non può emanare un provvedimento espulsivo basandosi sulla sola assenza dei requisiti di reddito. Per il Collegio, che ha accolto il ricorso di una cittadina extracomunitaria contro la decisione del Tar Lombardia (che aveva confermato il diniego al rilascio del permesso della questura di Brescia), nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro (collaborazione domestica), il rapporto di convivenza onerava comunque l'Amministrazione a valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. Anche se tale disposizione, prosegue la decisione, è stata introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, "non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale".

Una simile conclusione prosegue la sentenza "non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza

sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall'art. 1, comma 36, legge 20 maggio 2016, n. 76, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile", ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di "vita privata e familiare", contenuta nell'art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo include, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale".

Mentre, prosegue la decisione, "la circostanza che l'attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme introdotte dalla legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche al convivente straniero di cittadino italiano, non osta all'applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali". Non può che discenderne, conclude il Cds, l'illegittimità del decreto della Questura "nella misura in cui, pur correttamente rilevando che non sussistessero i presupposti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non ha però valutato in violazione dell'art. 5, comma 9, del d. lgs. n. 286 del 1998".

Reggio Emilia: visita del Partito Radicale "in 44 nell'ex Opg, la situazione è critica"

La Gazzetta di Reggio, 3 novembre 2017

Nuova ispezione della delegazione del Partito Radicale: "Pochi gli agenti e per di più non formati". La situazione nel carcere della Pulce rimane delicata relativamente alla presenza di detenuti psichiatrici. L'ha constatato ieri la delegazione del Partito Radicale che, dopo la visita ispettiva del 24 febbraio scorso, è tornata nella struttura di via Settembrini. In febbraio erano 153 i malati psichiatrici (su un totale di 351 detenuti), con 50 di loro sotto osservazione nel nuovo reparto dell'ex Opg in cui opera un solo psichiatra una volta alla settimana.

Ora il numero è calato a 44 internati sotto osservazione "ma in percentuale è una quantità molto superiore - rimarca Monica Mischiatti (associazione Piero Capone) che fa parte della delegazione radicale che ha incontrato i cronisti davanti alla Pulce - rispetto a tanti altri istituti carcerari e con la prospettiva, al momento, di non poter essere trasferiti nelle strutture riabilitative conosciute come Rems (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Quindi il carcere si deve organizzare - conclude - per poter affrontare questo problema davvero serio".

Nelle Rems viene trasferito (nella struttura riabilitativa della propria regione di residenza) chi ha espiato la pena ed è incapace d'intendere e di volere, mentre restano nell'ex Opg gli internati che non hanno ancora saldato i conti con la giustizia ma anche quei detenuti che in carcere peggiorano visibilmente sul piano psichiatrico ("Perché il carcere produce queste forme di malattia"). Quindi i 44 detenuti psichiatrici restano - a Reggio - in una sorta di "limbo", oltretutto sotto l'osservazione insufficiente non solo da un punto di vista numerico (quanto ad agenti penitenziari e personale sanitario), ma anche sul piano della specifica preparazione ad affrontare le malattie mentali.

"Nell'ex Opg di Reggio la gestione senza l'adeguata preparazione medica per la tutela della salute mentale - spiega l'ex parlamentare radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, presidente dell'istituto Luca Coscioni - non è un problema da poco per gli agenti penitenziari, con rischi connessi. Per non parlare del medico presente che è un precario a cui da 15 anni viene rinnovato il contratto annualmente.

La nostra proposta? Bisogna cominciare a ragionare come in un'azienda privata in cui si ha attenzione per la salute e la preparazione professionale dei propri dipendenti. Durante l'ispezione - aggiunge - abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo del coordinatore sanitario Georgios Vertsonis. Continueremo a tenere sotto controllo la situazione che rimane di criticità".

Verona: Andrea Mirenda diventa magistrato di sorveglianza

Corriere di Verona, 3 novembre 2017

Dopo la protesta pubblica contro un "sistema carrieristico" va ad occuparsi di detenuti. Per l'ufficialità si attende solamente la pubblicazione dei prossimi Bollettini Ufficiali del Ministero della Giustizia, a metà o fine mese. Ma alla fine, l'annunciata (e clamorosa) decisione del giudice Andrea Mirenda diventerà realtà: l'ormai ex presidente della sezione fallimentare prenderà servizio all'ufficio di magistrato di sorveglianza.

"Vado ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati" aveva scritto il giudice a fine luglio sulla propria bacheca Facebook. E il plenum del Csm nelle scorse settimane ha dato il via libera alla sua domanda di trasferimento: resterà all'ex Mastino ma non si occuperà più di imprese per andarsi ad occupare dei detenuti. Una scelta "inusuale" annunciata dopo le nomine dei presidenti di Tribunale di Pordenone e Rovereto e del Procuratore di Napoli, nomine che avevano scatenato il dibattito.

“Dopo 32 anni la scelta è fatta. Ed è nel senso di un gesto controcorrente, di composta protesta verso un sistema giudiziario improntato oramai ad un carrierismo sfrenato, arbitrario e lottizzatorio, che premia i sodali, asserve i magistrati alle correnti, umilia la stragrande maggioranza degli esclusi e minaccia l’indipendenza dei magistrati con la lusinga della dirigenza o la mortificazione di una vita da travet” aveva denunciato pubblicamente Mirenda. “Lascio un posto semi-direttivo di prestigio, dove avrei potuto restare ancora per anni, per andare ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati” era l’annuncio. Protesta condivisa e sostenuta dalla sezione scaligera dell’Associazione Nazionale Magistrati che anche nella riunione di fine settembre aveva votato quasi all’unanimità la proposta di “incarichi semi-direttivi a rotazione” tra i magistrati, con l’obiettivo di evitare distorsioni correntizie nel momento della scelta degli uffici giudiziari. Da Verona era stata rilanciata l’idea di una turnazione delle presidente delle varie sezioni dei tribunali e dell’incarico di procuratore aggiunto per consentire a tutti i magistrati di “sperimentare l’onere di un incarico semidirettivo evitando nomine “facilitate”.

Codice antimafia alla Consulta

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2017

Corte di cassazione - Sentenza 49194/2017. Sarà la Corte costituzionale a stabilire se la norma del Codice antimafia che impone l’obbligo di “vivere onestamente e rispettare le leggi” deve considerarsi abolita per effetto della “sentenza De Tommaso” della Corte europea per i diritti dell’uomo.

La Cassazione (ordinanza 49194) ha sollevato d’ufficio la questione di costituzionalità dell’articolo 75, comma 2 del Dlgs 152/2011 che impone le due prescrizioni, considerate dalla Cedu generiche e indeterminate, ai soggetti sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Sull’onda della sentenza De Tommaso, adottata dalla Grande Camera, si erano espresse le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 40076) che, adeguandosi alla Cedu, avevano di fatto messo in atto un’abrogazione giurisprudenziale del reato. Per i giudici della sezione remittente però quel verdetto non basta, anche perché emesso nell’ambito di un ricorso considerato ammissibile e dunque non destinato a incidere sul giudicato.

Secondo la Suprema corte, la Consulta è l’unico organo che ha la capacità di incidere sulla legge con efficacia retroattiva “e che può assegnare alla condotta prevista dall’articolo 75, comma 2, del Dlgs 159/2011, la connotazione “stabile” necessaria per garantire la prevedibilità della sanzione e il sostanziale rispetto del principio di legalità”. Per la Cassazione, la valutazione del giudice delle leggi non è evitabile.

Il ricorso all’interpretazione adeguatrice della giurisprudenza di legittimità è, infatti, uno strumento “dedicato” al caso concreto, e per questo inadeguato a dare certezza quando sono in gioco condotte penalmente rilevanti o un’interpretazione abolitiva a “vocazione generale” che, in caso di un procedimento inammissibile è destinata a travolgere il giudicato.

I giudici, appurata dunque l’impossibilità di comporre il contrasto per via interpretativa e attraverso l’interpretazione adeguatrice, verificano l’esistenza di un ulteriore requisito per “rivolgersi” alla Consulta: la necessità di riconoscere alla sentenza De Tommaso la natura di diritto consolidato. Una qualità - in virtù della quale scatta l’onere conformativo da parte del giudice ordinario - che il verdetto di Strasburgo possiede. Per la Cassazione, la sentenza è stata emessa dalla Grande Camera dopo attenta valutazione del diritto interno. E il principio affermato, malgrado autorevoli opinioni dissenzienti, non può essere considerato “creativo”.

Napoli: a Secondigliano apre centro d’ascolto per le famiglie dei detenuti

Il Roma, 1 novembre 2017

Il nuovo centro di ascolto per le famiglie dei detenuti di Secondigliano diventa realtà. La struttura, che sorgerà accanto alla casa circondariale, sarà inaugurata sabato alle ore 11. Al taglio del nastro saranno presenti, tra gli altri, don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani, Don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas di Napoli, Gaetano de Donato, governatore del distretto Rotary International 2100, Francesco Nania, tesoriere del distretto Rotary International 2100, Samuele Ciambriello, garante Regione Campania dei detenuti, Orazio Vitiello, vice presidente dell’associazione “La Carità genera carità” e il cappellano del carcere di Secondigliano, don Giovanni Russo.

Nella nuova struttura, realizzata grazie alla generosità del Rotary e dell’associazione “La Carità genera carità”, opereranno figure professionali specializzate nell’assistenza alle famiglie di chi vive la realtà del carcere. Il nuovo centro di ascolto offrirà assistenza materiale alle famiglie dei detenuti, risponderà alle loro domande, le accompagnerà nei percorsi di mediazione familiare, fungerà da deposito di abbigliamento e di kit per l’igiene.

41 bis, quella circolare ha solo uniformato il carcere duro di Maria Brucale*

Il Dubbio, 1 novembre 2017

L'obiettivo raggiunto è stato quello di creare una parità di trattamento negli istituti di pena. Il provvedimento non contiene alcuna apertura verso i diritti e le garanzie dei reclusi in 41 bis. non dischiude spiragli, non fa concessioni. Il regime del 41 bis, nato come emergenziale in esito alle note stragi del 1992 per impedire ai boss di veicolare ai sodali in libertà i loro impulsi criminali, dopo 27 anni dall'emergenza ha visto mutata e mortificata la sua originaria essenza giustificatrice.

A seguito di due riforme normative e di numerosi rimbrotti da parte della Corte Europea - che ricorda all'Italia il carattere emergenziale della misura afflittiva e la necessità che la stessa non si protragga a carico di un soggetto per tempi illimitati in assenza di specifiche, motivate, ed attuali situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici - nonché delle inascoltate raccomandazioni del Cpt europeo, il 41 bis è entrato in modo permanente nell'ordinamento penitenziario e, diversamente dalla sua iniziale ispirazione ideativa, è esteso a ben più ampie categorie di detenuti. Basta la mera partecipazione a un sodalizio, contestata con un'ordinanza di custodia cautelare, perché un soggetto, ancora solo indagato, venga colpito dalla speciale misura.

Le restrizioni, le preclusioni del regime, appaiono spesso del tutto sconnesse da effettive esigenze di sicurezza e palesano una logica di mera afflizione, espressione plastica di una ragion di Stato pallido simulacro dello Stato di Diritto. Nel gennaio 2017, nella relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2016, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si soffermava proprio, se pur molto brevemente, sul 41 bis e dava notizia di una apposita circolare, già elaborata e trasmessa al Capo di gabinetto per la condivisione, che "si prefigge di raggiungere una piena funzionalità del regime nel corretto bilanciamento degli interessi connessi alla sicurezza penitenziaria ed alla dignità del detenuto, titolare di diritti soggettivi che non devono venire meno per effetto della sottoposizione al regime speciale, con l'esclusione di ogni disposizione che possa essere interpretata come inutilmente afflittiva". Nella relazione del ministro Orlando si legge, dunque, a chiare lettere che adesso non è così, cioè in questo momento la norma dell'ordinamento penitenziario, l'art. 41bis, è interpretata e applicata ponendo ai detenuti in tale regime limitazioni meramente afflittive. Che si tratti di uno strumento con caratteristiche di investigazione e di tensione all'ottenimento della collaborazione con la giustizia da parte del detenuto, all'accusa o all'autoaccusa, si trova scritto tra le righe della medesima relazione che offre numeri e dati significanti: nel corso delle impugnazioni rivolte al Tribunale di Sorveglianza di Roma (nel 2009 è stato istituito un tribunale speciale unico, quello di Roma, che si occupa dei decreti ministeriali), i decreti annullati sono stati sei, mentre quelli revocati a seguito di intrapresa attività di collaborazione con la giustizia sono stati undici.

Il dato è assai rilevante perché rappresenta nella pratica come il 41 bis con le vessazioni che lo caratterizzano, la compressione dei diritti soggettivi, la sostanziale eliminazione di quella soglia di individualità che è vita, che è attività, che è reattività, è servito a portare queste persone ad una collaborazione con la giustizia, una collaborazione che è, dunque, estorta e molto spesso non è affatto un segnale di ravvedimento.

La circolare sul regime di cui all'art. 41 bis O. P. è stata, infine, pubblicata soltanto il 2 ottobre. E, tuttavia, non sembra affatto quella di cui aveva parlato il Ministro Orlando. Il documento di 52 pagine, infatti, descrive ed enuclea capillarmente le regole della speciale carcerazione attraverso una specificazione meticolosa di ciò che è consentito e di ciò che non lo è. L'obiettivo raggiunto è quello di creare una uniformità di trattamento tra tutti gli istituti di pena ed escludere che le singole amministrazioni possano operare discrezionalmente su ciò che va concesso o negato. Le prescrizioni di legge, infatti, tese in astratto ad impedire il collegamento dei sodali con l'esterno devono, poi, essere riempite da modalità applicative che possono risultare non uniformi. Nessuna riforma della materia, dunque. E, del resto, nessun potere di modifica normativa appartiene a uno strumento di rango subordinato quale la circolare, espressione del potere della P. A. e destinato a disciplinare aspetti regolamentari interni.

Il provvedimento ministeriale non contiene alcuna apertura verso i diritti e le garanzie dei reclusi in 41 bis. Non dischiude spiragli, non fa concessioni. Reitera con un linguaggio brutale, stigma di isolamento e di repressione, uniformandole, le note prescrizioni e vessazioni che fanno della persona detenuta nel regime derogatorio un sepolto vivo.

Purtroppo a parlare della circolare troviamo spesso chi non ha mai saputo come funzionassero le cose ed è pronto a gridare allo scandalo perché questi ristretti particolarmente pericolosi possono anche guardare la tv, perché non sono stati fucilati e perché c'è perfino chi li vorrebbe ancora uomini. Nessuna riflessione è espressione lucida di un'analisi che muove dalla conoscenza del preesistente e, dunque, capace di valutare un eventuale cambiamento. Così si accendono i riflettori della paura sulla estensione a tutte le sezioni di 41 bis della possibilità di consentire ai detenuti genitori di minori di dodici anni di trascorrere con loro, oltre la barriera di vetro che separa il ristretto dai suoi familiari, non più solo 10 minuti dell'ora al mese di colloquio consentita, ma l'ora intera. Una concessione, questa, già operante in diversi istituti in virtù di decisioni della magistratura di sorveglianza che aveva ravvisato la assurda illogicità del comprimere in dieci minuti il tempo da concedere allo scambio fisico di effusioni tra il

detenuto e il figlio minore. Ma logica e regime derogatorio non vanno di pari passo. La circolare rappresenta in modo plastico l'essenza di un impeto di punizione ed annichilimento che in nessuna misura guarda a criteri di attenzione alla sicurezza.

Così è scritto che il detenuto potrà essere autorizzato a tenere in cella matite colorate; che potrà portare negli spazi di socialità un pacchetto di fazzoletti, una penna, una matita, un foglio, una bottiglietta d'acqua; che non potrà acquistare libri, giornali, riviste se non per il tramite dell'amministrazione penitenziaria; che non potrà cucinare e potrà acquistare cibo al sopravvitto corrispondente al "fabbisogno personale"; che potrà appendere al muro della cella soltanto una foto di un familiare, delle dimensioni consentite; che il minore verrà "posizionato" per il colloquio nello spazio del detenuto/internato e poi "riconsegnato" sotto stretto controllo da parte della polizia penitenziaria; che per chiedere la copia della propria cartella clinica, il detenuto dovrà attendere permessi e autorizzazioni, così per ottenere la visita di un medico di fiducia; che quando isolato godrà della socialità "da solo" e se appare ragionevole che abbia perso la testa per la prolungata esclusione, al punto da far temere per la sicurezza propria o del personale penitenziario, potrà essergli tolta parte del mobilio dalla cella; che verrà "movimentato" per accedere all'aria e alla socialità e nel corso di tale "movimentazione", il blindo delle altre celle resterà chiuso e ancora tutta una serie di minute, puntualissime prescrizioni su ogni aspetto del non vivere di persone che hanno solo due ore al giorno per attività diverse dalla cella da spendere in spazi angusti e spogli, mai davvero all'aperto, senza visione di prospettiva, senza cielo.

*Componente della Commissione di riforma dell'ordinamento penitenziario e del direttivo di Nessuno Tocchi Caino

Sovraffollamento sempre più grave, urgente la riforma dell'ordinamento penitenziario di Stefano Anastasia*

Ristretti Orizzonti, 1 novembre 2017

Urge come il pane la riforma dell'ordinamento penitenziario che ieri il Ministro Orlando ha mandato per il parere al Garante nazionale delle persone provare della libertà. A livello nazionale, siamo ormai a 58.000 detenuti, 80.00 in più della capienza regolamentare, con un tasso di sovraffollamento del 115%.

Il Lazio è ormai oltre il 120% e in alcuni istituti (Regina Coeli, Cassino e Latina) è stato superato anche il livello di guardia fissato dall'Amministrazione penitenziaria nella capienza cosiddetta "tollerabile". Servono scelte coraggiose e urgenti di decarcerizzazione e a sostegno di misure penali esterne.

*Garante dei detenuti del Lazio

Giustizia lenta? Una lettera senza risposta di Gian Antonio Stella

Corriere della Sera, 1 novembre 2017

Tanti si chiedono, come hanno fatto Pietro e Andrea Ichino, perché il dicastero di via Arenula la tiri in lungo da due anni senza decidere se accettare o meno il regalo di un'agenda digitale messa a punto da una équipe di studiosi "capace di aiutare i magistrati nella programmazione del lavoro".

"Già da tempo ho inviato alla tua Carità una lunga lettera in risposta a quella che tu mi ricordi di avermi fatto recapitare... Non so se tale lettera abbia avuto ancora la sorte di arrivare nelle tue mani..." Ogni volta che Agostino scriveva a Girolamo restava in ansia per mesi, stagioni, anni... Qui no. La lettera aperta di Pietro e Andrea Ichino al ministro della Giustizia Andrea Orlando, pubblicata sul Corriere due settimane fa, è arrivata sicuramente a destinazione. Eppure, risposte zero. Non ha avuto un minuto il ministro, non uno i tre sottosegretari né il capo di gabinetto, il direttore generale... zero.

Per carità, come dice il proverbio, domandare è lecito, rispondere è cortesia. È da immaginare, però, che non solo il senatore e giurista e il fratello economista siano interessati alla risposta ma anche tanti italiani che, davanti ai tempi biblici della giustizia civile si fanno la stessa domanda: perché il dicastero di via Arenula la tira in lungo da due anni senza decidere se accettare o meno (e in questo caso, ovvio, dovrebbe spiegare perché no) il regalo di un'agenda digitale messa a punto da una équipe di studiosi "capace di aiutare i magistrati nella programmazione del lavoro" e quindi in grado di dare una svolta alle nostre elefantache procedure con un guadagno per l'intera società? Come spiegava la lettera, "pochi sanno che all'inizio di ogni giudizio civile la legge obbligherebbe il giudice a fissare e comunicare alle parti l'intero Calendario del processo, con data e durata di ciascuna udienza, fino alla discussione finale".

Un miraggio. Tanto più che i magistrati usano ancora, in larga parte, le agende di carta. Sulle quali annotano via via il programma, forse, con penna e calamaio. Perché dunque non usare la "A-Lex", l'agenda elettronica "intelligente e personalizzabile", già pronta e pagata grazie alla Fondazione Giuseppe Pera e altri sponsor, "che consente al giudice di fissare l'intero calendario di ciascun processo fin dall'inizio".

Unica condizione per il dono: che sia messa a disposizione dei magistrati interessati. Oggi una decina su 9000. Pochissimi. Uno di loro, Maurizio Paganelli, entusiasta, ha detto al Carlino: “Non costa nulla, accorcia i tempi, soddisfa utenti e avvocati...”. Era stracolmo di arretrati: li ha dimezzati. E allora? Se il ministero ha delle ragioni, per rifiutare il dono, perché non dirle? Certi silenzi, si sa, alimentano cattivi pensieri.

La proposta del Csm: “Una legge per togliere i figli ai clan”

di Virginia Piccolillo

Corriere della Sera, 1 novembre 2017

L'appello del Consiglio Superiore della Magistratura a Parlamento e Guardasigilli: via la patria potestà ai mafiosi se li educano al crimine. “Riprendiamoci i nostri ragazzi”. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all'unanimità, con il “sì convinto” del vicepresidente Giovanni Legnini, la risoluzione che chiede al Parlamento e al ministero della Giustizia di sostenere ciò che giudici minorili coraggiosi, in zone degradate del Mezzogiorno, hanno già iniziato a fare. Ovvero togliere la potestà genitoriale ai mafiosi che coinvolgono i figli nelle loro attività criminali.

Tanti i “bambini” che, come ha fatto notare il consigliere togato, Antonello Ardituro, “vengono utilizzati nelle piazze dello spaccio o nelle cosiddette “case dei Puffi” a Scampia”. Troppi i minori educati ai crimini e a volte addirittura all'omicidio. Un fenomeno difficile da contrastare perché soprattutto culturale e sociale. Che dovrebbe essere affrontato in sinergia da istituzioni ed enti locali con politiche e investimenti, che non ci sono. Ma che non può essere, per questo, scaricato sui magistrati di frontiera.

Lo ha sottolineato ieri il vicepresidente Legnini, plaudendo alla risoluzione della VI commissione: “Il Csm - ha fatto notare il vicepresidente - si mostra capace di intervenire su temi sensibili e sottoporre al legislatore interrogativi e proposte in modo che non siano fatti pesare solo sulle spalle dei giudici questi temi complessi”. “La scelta che si fa - rimarca Legnini - è netta: la tutela dell'interesse del minore. E, come in altri casi, si parte dall'esperienza difficile e sofferta di alcuni uffici giudiziari valorosi”. “Un lavoro svolto in silenzio e mettendo a rischio la propria incolumità”, evidenzia il presidente della VI Ercole Aprile.

Nella risoluzione il Csm invita a considerare “famiglia maltrattante”, psicologicamente, quella che spinge i bambini fuori della prospettiva di valori positivi in cui il minore ha il diritto di crescere. Da lì il sostegno a possibili provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale, fino alla dichiarazione di adottabilità dei figli dei boss, che “pur costituendo l'extrema ratio”, possono divenire “indispensabili per salvaguardare il superiore interesse del minore a uno sviluppo psico-fisico rispettoso dei valori della convivenza civile”. Soddisfatto Ernesto Carbone (Pd) che dal 2013 ha proposto alla Camera un ddl che va in questa direzione. D'accordo il capo della Dna, Franco Roberti. E il primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio ammette: “È un problema difficile. Dobbiamo tentarle tutte”.

Come tutelare i figli dei mafiosi: ci deve pensare il Csm?

di Valter Vecellio

L'Opinione, 1 novembre 2017

Sicuramente i consiglieri Ercole Aprile e Antonello Ardituro sono animati dalle migliori intenzioni e non ci si vuole gingillare più di tanto con l'aforisma una volta attribuito a Carlo Marx, un'altra a Max Stirner (per non dire di Ovidio e Dante) e cioè che le strade infernali sono, appunto, lastricate da buoni propositi.

È però buona regola innanzitutto osservarle, le regole. Il Csm, di cui certamente con merito fanno parte Aprile e Ardituro, ha dei compiti fissati dall'articolo 105 della Costituzione: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Ce n'è quanto basta, e infatti si ha ragione di ritenere che i componenti del Csm abbiano un'agenda fitta di impegni e lavoro. Tra questi impegni rientra anche “la tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata”? Chissà. Ci può anche stare, alla fine, se raccomandano, come riassume “Il Dubbio”, di potenziare “gli strumenti a disposizione dei giudici minorili, con una azione sinergica da parte dei servizi minorili dei servizi sociali e una collaborazione, quando necessario, con gli uffici giudiziari ordinari”.

Più prosaicamente, da profani, e senza fare ricorso a linguaggi tecnici da “sacerdoti”, si vorrebbe suggerire al ministro dell'Interno una più fattiva collaborazione con quello dell'Istruzione; e nel senso che se ne ricava da attenta lettura di uno dei più famosi racconti di Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”.

Merita particolare attenzione una riflessione la pagina dove si descrive il duello verbale tra il capitano Bellodi e il capo-mafia don Mariano Arena. Divagano sul genere umano, il presente e il futuro, la chiesa cattolica, il potere e, prima di arrivare alla famosa e suggestiva elencazione dei generi dell'umanità, si ragiona sulle ingenti somme di

denaro, depositate in tre diverse banche, che sono nella disponibilità del mafioso: e il suo non far nulla, in apparenza; la denuncia dei redditi ridicola; il reale reddito, elevato: al punto che la figlia studia e vive in un costoso collegio svizzero; e a suo nome risultano cospicui versamenti in denaro. “Lasci stare mia figlia”, ruggisce Arena, e in un sussulto di difesa e auto-conservazione dice: “Mia figlia è come me”.

Non è dato sapere come sia la figlia di Arena nel racconto, ma nel concreto sì; molte figlie e figli di mafiosi sono come i loro padri e le loro “famiglie”, ma per fortuna molti altri no. Come dice Bellodi ci sono spiragli che autorizzano cauto ottimismo, che vale la pena di allargare: “Immagino lei se la ritroverà davanti molto cambiata: ingentilita, pietosa verso tutto ciò che lei disprezza, rispettosa verso tutto ciò che lei non rispetta”.

La cultura, insomma, come autentica arma di riscatto; il “sapere”, il diritto a conoscere. In fondo tutti i totalitarismi, di tutte le epoche, hanno sempre avuto in sospetto - fondato sospetto - tutti coloro che sanno, conoscono. E per tornare alla mafia, al crimine organizzato: “Un corteo di meno, la lettura in più di un libro”, consigliava Leonardo Sciascia; affiancato da Gesualdo Bufalino: “Contro la mafia? Molti più maestri e scuole di quante ce ne siano”. Affermazioni recepite, nella passata legislatura, dai deputati del Partito Radicale sotto forma di iniziative parlamentari. Lasciate miseramente cadere.

Una finale annotazione, amarissima: che delitto, che scempio, apprendere che giorni fa, migliaia di libri dell’editore napoletano Tullio Pironti, per responsabilità dell’amministrazione comunale di Napoli, li si è lasciati marcire in un deposito e poi mandati al macero. Consenziente l’editore, potevano essere utilmente distribuiti nelle scuole, nelle carceri, per strada perfino. Invece no. Un patrimonio di cultura distrutto.

E dire che il sindaco Luigi De Magistris è stato un magistrato: e avrebbe dovuto mostrare una sensibilità che a quanto pare non ha avuto. E qui viene in mente il dialogo tra il vecchio professore e un suo vecchio alunno diventato magistrato, in una magistrale pagina, sempre di Sciascia, di “Una storia semplice”. Dialogo sull’italiano, il ragionare, la carriera, la giustizia: radicale e implacabilmente beffarda. Ma a questo punto conviene fermarsi. Il lettore faccia da sé, e da sé ne spremi il giusto succo.

Milano: mancano i giudici, i detenuti non possono lasciare il carcere
affaritaliani.it, 31 ottobre 2017

Mancano i giudici della Sorveglianza a Milano e i detenuti che hanno diritto a misure alternative al carcere non possono uscire anche se ne avrebbero diritto. Nei giorni scorsi, il Presidente Giovanna Di Rosa ha dovuto sopprimere numerose udienze già in calendario.

Per questo, la Camera di Penale di Milano scrive al Ministro Andrea Orlando chiedendogli di “adottare ogni intervento utile quantomeno a contenere la condizione di grave disagio e disservizio”. E dalla missiva si viene anche a sapere che nelle settimane scorse “il Presidente Di Rosa si è rivolta agli avvocati chiedendo di sostenere gli oneri assicurativi di volontari che potrebbero prestare la loro opera a supporto della cancelleria”. In sostanza, si chiede ai legali milanesi di occuparsi delle spese di assicurazione e di viaggio per i “volontari” della giustizia che già in altri Tribunali suppliscono al deficit di personale nelle cancellerie.

Una richiesta, questa, “che sarà valutata ma che anche nell’ipotesi di un esito positivo non risulterà risolutiva del problema la cui dimensione nella sola Milano considerando due case di reclusione e una circondariale sta conducendo di nuovo a un livello di sovraffollamento analogo a quello precedente la nota sentenza Torreggiani (che portò la Corte europea a condannare l’Italia per la violazione dei diritti umani nelle celle troppo strette)”.

Attualmente il saldo a Milano è di meno 4 magistrati ma arriverà presto a meno cinque quando il 2 novembre uno di quelli in servizio andrà in Corte d’Appello. Gli avvocati fanno presente al Guardasigilli, come già emerso sulla stampa nei giorni scorsi, che “migliaia di fascicoli giacenti precludono la fuoriuscita dal circuito inframurario di condannati ritenuti meritevoli di reinserimento nel tessuto sociale” e considerano che “il problema non è solo il Csm” che non rimpiazza chi se ne va “ma è più vasto e ha anche natura politica laddove si parla di carenza di risorse umane ed economiche, oltre che di poteri di indirizzo e concerto tra il Ministro, il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria e il Consiglio Superiore”.

Orlando invia al Garante dei detenuti i decreti attuativi della riforma penitenziaria
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 31 ottobre 2017

Le Commissioni hanno concluso il lavoro prima della scadenza prevista per il 31 dicembre. Siamo ad un passo dall’attuazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha annunciato di aver trasmesso i decreti attuativi al Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma.

Toccherà a quest’ultimo esaminarli e fare eventuali osservazioni, dopodiché i decreti passeranno al vaglio del Consiglio dei ministri per dare l’ok e trasmetterli alle commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei deputati.

Poi saranno loro a dare un ulteriore parere e ritrasmetterlo al Consiglio che non dovrà altro che dare l'approvazione definitiva. Una corsa, quindi, contro il tempo visto siamo quasi a fine legislatura e agli inizi di una campagna elettorale che farà leva soprattutto sul tema sicurezza.

Le tre Commissioni, istituite il 20 luglio scorso dal Guardasigilli per redigere i decreti, hanno lavorato incessantemente e hanno finito prima del tempo previsto per il 31 dicembre.

Importante è stata la pressione, su iniziativa del Partito Radicale, del Satyagraha. Parliamo dell'iniziativa violenta indetta il 16 agosto scorso e che sta vedendo protagonisti oltre 10.000 detenuti. Continua lo sciopero della fame - al 16esimo giorno - intrapreso da Rita Bernardini della presidenza del Partito radicale e da Deborah Cianfanelli, presidente del comitato Radicale per la Giustizia "Pietro Calamandrei" per sollecitare la fine dell'iter dei decreti. Quindi, se tutto andrà avanti senza intoppi, si attuerà una radicale modifica dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento definitivamente approvato il 14 giugno dalla Camera, e intitolato "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", contiene un'ampia delega al governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Un primo obiettivo che traspare dalla lettura dei criteri direttivi è quello dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso.

Ci sarà la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; la revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza; la previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria. Sempre nel senso di un utilizzo della pena detentiva come extrema ratio, si prevede il superamento degli automatismi che precludono o limitano l'accesso alle forme extra-murarie di esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono pericolosi, anche in relazione ai casi dell'ergastolo ostativo.

Un secondo obiettivo perseguito dal legislatore è una profonda riforma dell'esecuzione intramuraria della pena detentiva. A questo fine, il provvedimento contiene un lungo elenco di criteri relativi all'incremento delle opportunità di lavoro, alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l'utilizzo di collegamenti via Skype, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento del diritto all'affettività, all'agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto.

Tra questi merita un'attenzione la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative. Una vera e propria rivoluzione dell'ordinamento penitenziario. Tutti punti che sono stati elaborati dalle commissioni e messi nero su bianco nei decreti che il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma potrà visionare.

Nello spazio minimo della cella di 3 mq non rientra anche l'area riservata ai letti
di Giampaolo Piagnerelli

Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 30 ottobre 2017 n. 49793. Detenuti e condizioni carcerarie. La Cassazione ha affrontato la delicata questione e con la sentenza n. 49793/17 e ha accolto la richiesta del detenuto di essere stato recluso in una cella inferiore ai 3 metri quadrati, condizione questa espressamente vietata dall'articolo 3 della Cedu.

La soglia dei 3 mq - Il conteggio il reo l'aveva fatto decurtando dai 3 mq minimi previsti, gli spazi legati alla presenza degli arredi fissi e del letto. A conti fatti, quindi, lo spazio vitale era ridotto a soli 2,42 mq. La Corte a tal proposito ha fornito due chiarimenti di fondamentale importanza in materia. È stato sottolineato come per spazio minimo individuale in cella debba essere intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto occupante la cella e idonea al movimento con conseguente necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto. La seconda importante puntualizzazione riguarda la grandezza oggettiva della cella in rapporto al tempo trascorso in strutture più ampie.

Contano le condizioni igieniche e servizi forniti - Quindi nel caso di sussistenza di forte presunzione di trattamento degradante del detenuto, costituito dall'essere stato costui ristretto in stanza di detenzione in cui lo spazio per il suo movimento sia stato inferiore ai 3 mq, per il superamento di tale presunzione occorre considerare, unitamente, la brevità della permanenza in cella in tale condizione, l'esistenza di sufficiente libertà di circolazione fuori dalla cella, l'esistenza di adeguata offerta di attività da svolgersi fuori della cella, le buone condizioni complessive dell'istituto di detenzione, l'assenza di altri aspetti negativi del trattamento penitenziario quanto a condizioni igieniche e servizi forniti.

Reformatio in peius, divieto anche con riferimento all'appello di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2017

Corte di cassazione, Sesta sezione penale sentenza 30 ottobre 2017 n. 49717. Nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per ragioni diverse da quelle di tipo esclusivamente processuale, il divieto di reformatio in peius, che opera anche nel giudizio di rinvio, non va rapportato alla sentenza di primo grado, ma a quella annullata. È questo il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 49717 della Sesta sezione penale della Cassazione, depositata ieri.

La Corte ricorda innanzitutto il principio consolidato in base al quale il divieto di reformatio in peius trova applicazione anche al giudizio di rinvio.

Con la puntualizzazione però che, se la sentenza di secondo grado è stata annullata per ragioni esclusivamente processuali, il parametro cui bisogna fare riferimento è costituito dalle decisioni contenute nella pronuncia del giudice di primo grado. In questa ipotesi infatti, sottolinea la Cassazione, non c'è stato il consolidamento di posizioni di carattere sostanziale in capo all'imputato e, pertanto, il divieto di peggioramento deve essere riferito a quanto deciso nell'ambito della sentenza di primo grado.

Tuttavia nel caso esaminato dalla Cassazione, ci si trova davanti a una sequenza di atti che non è possibile contestare sul piano della forma: il vizio che ha condotto all'annullamento della pronuncia di appello infatti è di natura sostanziale visto che ha impedito la ricostruzione dell'iter attraverso il quale il giudice è arrivato alla decisione e dunque incide sulle ragioni della deliberazione stessa.

È così accolto uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa di uno dei boss della 'ndrangheta in Lombardia.

Dovrà cioè scontare 12 anni e non 14, cioè quanto stabilito in sede di giudizio di secondo grado dalla Corte d'appello e non la pena decisa dal tribunale in primo grado. La Corte di cassazione, tra l'altro, in una delle prime applicazioni della riforma del processo penale dell'agosto scorso procede direttamente alla rideterminazione della pena sulla base del nuovo articolo 620 lettera l) del Codice di procedura penale.

Infatti, avverte la Cassazione nel dettaglio, "il limite derivante dalla pur immotivata riduzione di pena disposta nei confronti dell'odierno ricorrente deve ritenersi operante, onde la disposta conferma non può che essere rapportata, per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, alla meno gravosa pena irrogata con la sentenza della Corte d'appello di Milano annullata con la ricordata pronuncia n. 34147 del 21 aprile 2015, in tale senso potendo procedere alla rideterminazione della pena questa Corte, ai sensi dell'articolo 620 lettera l) del codice di rito".

La motivazione apparente della sentenza quale motivo di ricorso per Cassazione

Il Sole 24 Ore, 31 ottobre 2017

Impugnazioni penali - Ricorso in Cassazione - Motivazione apparente - Riesame delle risultanze probatorie - Testimonianza assistita ex articolo 197-bis c.p.p.- Inammissibilità. La nozione di motivazione apparente e, dunque, inesistente è configurabile solo quando tale motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa: si tratti di casi, quindi, in cui il ragionamento espresso dal giudicante a sostegno della propria decisione sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. Pertanto, a fronte di un percorso argomentativo sufficientemente puntuale da parte del giudice di merito, il motivo di ricorso in cassazione teso alla denuncia di una motivazione apparente si risolve innegabilmente nella richiesta di una rivalutazione contenutistica del materiale probatorio raccolto nel giudizio a quo incompatibile con i limiti propri del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità.

• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 9 settembre 2017 n. 40075.

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Giudice di legittimità - Disposizione di legge sostanziale e processuale - inosservanza - Motivazione apparente - Linee argomentative del provvedimento. Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del

tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente sconcordate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2016 n. 21191.

Misure cautelari - Reali - Sequestro penale - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Motivi di censura - Difetto di motivazione - Esclusione. In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 c.p.p. può essere proposto soltanto per “violazione di legge”, nella cui nozione rientrano la “mancanza assoluta” di motivazione o la presenza di una “motivazione meramente apparente”, in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non rientra l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell’articolo 606 c.p.p. A tal riguardo, dovendosi precisare che “motivazione assente” è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre “motivazione apparente” è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 novembre 2015 n. 44012.

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Cassazione - Motivi - Ricorso “ex” articolo 311 c.p.p. - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura.

• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2015 n. 49153.

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione - Indicazione della sola fonte di prova - Motivazione apparente - Sussistenza. In tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorché il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo.

Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 dicembre 2015 n. 49168.

Piemonte: troppo pochi i soldi per i pasti dei detenuti, il Tar sospende la gara d’appalto di Massimiliano Peggio

La Stampa, 31 ottobre 2017

Tre euro e 90 centesimi il budget per ogni carcerato per colazione, pranzo e cena. Troppi pochi i soldi per preparare i pasti ai detenuti. Il Tar del Piemonte ha sospeso la gara suddivisa in lotti indetta dal Ministero della Giustizia per la “fornitura di prodotti alimentari con quote minime obbligatorie” derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale (d.o.c., i.g.p., s.g.t., biologici), da destinare alla preparazione dei pasti per i detenuti degli istituti penitenziari del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, avendo ritenuto che la diaria giornaliera (tre euro e 90 a detenuto per tre pasti quotidiani) indicata a base d’asta “non fosse sufficiente a garantire una offerta di qualità, competitiva e remunerativa”.

Più risorse all’esecuzione penale esterna

di Marzia Paolucci

Italia Oggi, 30 ottobre 2017

Orlando promette fondi. Il guardasigilli ha risposto a un’interrogazione alla Camera. Un potenziamento dell’organico del servizio sociale in forza all’esecuzione penale esterna e un sensibile aumento degli stanziamenti di bilancio per migliorare l’attività degli uffici.

È questo quanto ha prospettato il 25 ottobre scorso dal ministro della giustizia Andrea Orlando intervenendo alla

camera in sede di risposta all'interrogazione di 20 deputati avente come oggetto il potenziamento di personale in dotazione agli uffici dell'esecuzione penale da tre anni sotto la direzione e il coordinamento del dipartimento di giustizia minorile e di comunità.

La normativa - Divenuti dal 2015 con decreto della presidenza del consiglio articolazioni territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, questi uffici così modificati rientrano oggi nel complessivo percorso di riforma del ministero ancora in corso di attuazione. In particolare gli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale del 17 novembre 2015, individuano rispettivamente gli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna. Il loro principale campo di intervento è quello relativo all'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione a cui si è aggiunto l'ulteriore carico di lavoro derivante dall'istituto per la messa in prova degli adulti.

L'interrogazione - Nell'interrogazione presentata alla camera la scorsa settimana il cofirmatario Walter Verini dei Ds ha chiesto al ministro Orlando "quali iniziative intenda adottare per verificare la reale necessità di incremento degli organici degli assistenti sociali degli uffici di esecuzione penale esterna per consentire un miglior funzionamento del sistema delle pene che si basi anche sulle misure alternative".

In premessa dell'interrogazione, una serie di punti imprescindibili: il mutato assetto organizzativo, l'esigenza di proporre un programma di potenziamento che consenta di gestire il flusso dei procedimenti molto aumentati dalla riforma del 1975 che oggi rivela un inadeguato impianto organizzativo per via della trasformazione del fenomeno e la necessaria azione di integrazione e potenziamento degli organici del personale della giustizia.

Pronta la risposta del ministro Orlando intervenuto al question time della camera: "L'organica revisione dell'esecuzione della pena continua a rappresentare uno dei primari obiettivi dell'impegno di questi anni. A partire dalle riflessioni innescate dalla crisi del modello tradizionale di repressione penale, si è inteso costituire un modello di esecuzione penale fondato su misure che siano limitative ma non privative della libertà personale e che si svolgano nel territorio riconoscendo come estrema ratio la detenzione inframuraria".

Orlando ha poi inquadrato l'istituto nel contesto normativo di riferimento riportando il dato di una delle misure di esecuzione esterna più diffuse: "Con la riforma che ha interessato l'apparato ministeriale, è stato istituito il dipartimento della giustizia minorile e di comunità a cui sono stati demandati la direzione e il coordinamento degli uffici di esecuzione penale esterna operanti sul territorio.

Il processo di rafforzamento del dipartimento appare poi tanto più essenziale in vista della legge delega 103 del 2017 che intende tra l'altro valorizzare di più il sistema dell'esecuzione penale esterna. L'esame dei dati statistici della popolazione in esecuzione penale esterna mostra già a legislazione vigente una notevole crescita delle sanzioni di affidamento in comunità passate da 31.000 a 45.587 al 15 ottobre 2017". Un trend di crescita che rappresenta un chiaro indice della "necessità di rafforzare le strutture degli uffici attraverso l'incremento degli organici attualmente previsti.

"A tal fine", ha concluso Orlando, "nell'ambito dell'istruttoria del disegno di legge di bilancio in corso, il ministero della giustizia ha proposto l'ampliamento degli organici degli uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori e degli adulti, con un sensibile aumento degli stanziamenti di bilancio, indispensabile per la piena realizzazione degli obiettivi di riforma".

Risarcimento per l'ingiusta detenzione, la perseveranza apre nuove vie alla Giustizia
di Marcello Pesarini*

Ristretti Orizzonti, 30 ottobre 2017

Giungono buone notizie dal Presidio del 25 ottobre 2017, in piazza Montecitorio, a Roma, davanti alla Camera dei deputati, per tornare a chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione.

Al sit-in, promosso dall'aquilano Giulio Petrilli, riconosciuto innocente dalla Cassazione dopo aver trascorso sei anni in carcere con l'accusa di partecipazione a banda armata, hanno partecipato, tra gli altri, la radicale Rita Bernardini, già firmataria di una Pdl sull'estensione del risarcimento alla ingiusta detenzione e candidata Garante dei detenuti in Abruzzo, il giornalista Piero Sansonetti, il giurista ed ex senatore Giovanni Russo Spina, la senatrice del Partito democratico Stefania Pezzopane, il segretario nazionale di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo, il deputato di Articolo 1-Mdp Gianni Melilla, firmatario della Pdl n.2187 per la cancellazione degli articoli relativi alla condotta dolosa, che impedisce ogni anno il risarcimento in Italia di 6000 domande su 7000.

Al presidio ha aderito, pur senza partecipare fisicamente, anche l'ex senatrice Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, vittima di uno dei più clamorosi casi di malagiustizia.

"In Italia", si legge nel manifesto della mobilitazione, "può accadere che una persona sia detenuta ingiustamente per tanti anni e non venga mai risarcita!". "La ex segretaria radicale Rita Bernardini ha preso l'impegno di fare una denuncia alla commissione diritti umani dell'Onu, la senatrice Pezzopane di scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella", fa sapere Petrilli in una nota. Nel riportare le scarse notizie, il comitato intende

mantenere l'informazione a tutti i firmatari/firmatarie degli appelli, a partire dal 2010, e ringraziare chi lo ha sostenuto e lo sostiene tutt'ora.

Nessuna battaglia per la Giustizia è antitetica ad un'altra, ci sentiamo di riaffermare. La lunga, lenta ma efficace campagna per le pene alternative, per le misure alternative, per l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione, viaggiano assieme alla campagna per l'abolizione della clausola di condotta dolosa e con l'introduzione del reato di tortura. Informando tutti i firmatari e le firmatarie, li invitiamo a diffondere l'informazione.

*Comitato per il diritto al risarcimento per l'ingiusta detenzione

Il Paese della giustizia differenziata

di Luigi Labruna

La Repubblica, 30 ottobre 2017

Ma che ve ne fate dell'autonomia "differenziata" che otterrà l'Emilia. O di quella che sarà concessa a Lombardia e Veneto. Quel privilegio è reso possibile dalla Costituzione (articolo 116). Agli abitanti di Napoli, invece, è stata rifilata da qualche giorno, aummaumma, una ben più delicata e anomala "differenziata". Riguarda addirittura la Giustizia.

E con la Costituzione fa a pugni. Viola, infatti, il sacro principio, scritto pure sulle pareti dei tribunali, secondo cui "la legge è uguale per tutti" aggiungendovi l'exceptio: "tranne che per i residenti a Napoli". Quando ho letto l'Ansa con la notizia non volevo crederci. Così ho chiesto al difensore degli indagati, avvocato Riccardo Ferone, di farmi avere copia del provvedimento.

E ho verificato che davvero la motivazione con cui la gip di Firenze Paola Belsito ha disposto la custodia cautelare in carcere di tre cingalesi, "incensurati" ma "gravati da precedenti di polizia", accusati di aver usato in quella città carte di credito e documenti falsi per "acquistare" telefonini e iPad, inizia così: "La misura degli arresti domiciliari non appare idonea a soddisfare le esigenze cautelari, considerato che i prevenuti sono residenti a Napoli, città ad alta densità criminale, nella quale il carattere saltuario dei controlli di Polizia non sarebbe idoneo ad evitare il concreto pericolo di evasione, considerata altresì l'elevata abilità degli indagati di celare la propria identità".

Dopo "la giustizia ridotta a ciondolo" appeso a un braccialetto elettronico in mancanza del quale i condannati ai domiciliari continuano a essere tenuti in carcere (ricordate?), ancora una volta si fa pagare incivilmente ad alcuni imputati ("residenti a Napoli") carenze e disfunzioni proprie dello Stato e della Polizia. Spero solo che, così, la gip Belsito abbia voluto soccorrere il nostro povero questore inducendo i delinquenti nostrani a trasferirsi altrove.

Ad esempio a Udine. Dove, dopo meno di due mesi di carcere, ha ottenuto i domiciliari un assassino conclamato, Francesco Mazzega reo di aver strangolato la fidanzata Nadia. Poi dicono! Povera giustizia, povera Italia (e povera Napoli).

Sospeso l'ordine di carcerazione se la pena residua non supera il limite dei tre anni

di Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, 30 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 10 ottobre 2017 n. 46562. A norma dell'articolo 656, comma 10, del Cpp, il pubblico ministero che cura l'esecuzione delle pene detentive, è tenuto a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza, se la residua pena da espiare, determinata ai sensi dell'articolo 656, comma 4-bis, del Cpp, non supera i limiti indicati dal comma 5 dello stesso articolo. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 46562 del 10 ottobre scorso. A tal riguardo - proseguono i giudici penali della prima sezione - il pubblico ministero deve provvedere alla determinazione della pena da espiare computando le detrazioni previste dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e il periodo di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, ed è tenuto alla sospensione se la pena così determinata non risulta superare il limite dei tre anni, ovvero quello di quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-

ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, o quello di sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del Dpr n. 309 del 1990.

In tema di limiti di pena residua rilevanti per far scattare l'obbligo di sospensione dell'ordine di carcerazione, la Corte prende espressamente le distanze dalla recente decisione della stessa Cassazione (sezione I, 31 maggio 2016, Fanini), laddove, adottandosi una interpretazione evolutiva del disposto dell'articolo 656, comma 5, del Cpp, e pur in assenza di alcun dato formale a supporto, si era sostenuto che, nel caso di richiesta di sospensione correlata a un'istanza di affidamento in prova, il limite di pena edittale dovesse considerarsi quello di quattro anni, e non già quello di tre, sul rilievo, appunto, dell'applicazione estensiva a tutti i casi di affidamento di cui all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario della specifica disciplina dettata nel comma 3 bis dello stesso articolo 47.

Qui la Corte ricusa la possibilità di adottare in materia penale il canone dell'interpretazione evolutiva, perché in

contrasto sia con il principio costituzionale della riserva di legge, sia con quello della separazione dei poteri.

Investire nel carcere più umano

di Paolo Foschini

Corriere della Sera, 29 ottobre 2017

All'inizio di questa settimana per due detenuti di San Vittore è arrivata dal tribunale una buona notizia: i magistrati che si occupano dei loro rispettivi casi li hanno autorizzati a partecipare a un concerto esterno con il coro di cui fanno parte. Peccato solo che il concerto c'era già stato, il 30 settembre.

Il che è roba da nulla rispetto ai tantissimi, e aumenteranno, indicati ieri dal bel pezzo di Giuseppe Guastella come la folla dei "liberi-sospesi": che il loro conto lo avrebbero anche già pagato salvo restare in galera perché nessuno esamina il loro fascicolo. Il che è roba da nulla rispetto ai circa 20 mila in Italia (più di un detenuto su quattro) con meno di tre anni che per legge potrebbero scontare fuori, facendo qualcosa di utile per sé e per altri anziché guardando il soffitto in cella. Il che è tutta roba da nulla, se vogliamo dirla col suo nome, rispetto al fatto che di chi sta in galera al novantanove di noi su cento importa esattamente questo: nulla.

E nulla purtroppo importerà, a novantanove su cento, che un ufficio pure tra i più efficienti d'Italia come il Tribunale di sorveglianza di Milano - quello che appunto si occupa non di mandare gente in galera ma di decidere su chi e come debba restarci o uscirne - sia stato costretto ad annunciare che da novembre toglierà dal calendario, causa drammatica carenza di organico, un giorno di udienze ogni settimana.

Con buona pace degli ottomila fascicoli di arretrato e del sovraffollamento delle carceri che nel solo distretto di Milano comprimono - con i 6.723 dell'ultimo dato aggiornato - 1.553 detenuti in più di quelli che ci starebbero. Per carità: ovvio che la coperta è corta per tutti. Non ne esiste uno, dentro al Palazzo di giustizia, di ufficio che non sia sotto organico. E per la regola di cui sopra possiamo tutti star sereni che anche il giorno in cui lo Stato avrà un euro con cui assumere un magistrato lo manderà in Procura per arrestarne ancora, non alla Sorveglianza per tirarli fuori. Perché la sicurezza, certo. Eppure è proprio sulla sicurezza, che bisognerebbe fare un pensiero.

Magari seguendo il ragionamento del provveditore delle carceri lombarde e ora di tutto il Nordovest, Luigi Pagano, il quale proprio ieri ha raccolto i dati di un rilevamento commissionato a tutti i suoi direttori: in Lombardia ci sono circa 1.600 detenuti con meno di tre anni da scontare, di cui 1.300 con meno di due anni, di cui 830 con solo un anno. Fa notare che anche solo trovando per questi una pena alternativa fuori dal carcere - niente di più niente di meno di quel che prevede la legge, nei casi in cui si può - l'affollamento rientrerebbe nei limiti.

E se lo Stato non può pensarci da solo lui lancia un appello a imprenditori, aziende, grandi strutture: "Dare un lavoro a queste persone sarebbe il primo passo perché in galera non ci tornino". Perché se è vero che di loro a nessuno importa nulla, ed è così, magari potremmo anche solo pensare un po' a noi. E chiederci quanta sicurezza in più ci dà, se è questo che ci importa, investire denaro per metter dentro chi fa una rapina piuttosto che impegnarlo affinché quando esce non torni subito a farne un'altra.

Dal perdono responsabile all'abolizione del carcere, attraverso le misure alternative

di Raffaele Crisileo (Avvocato)

Ristretti Orizzonti, 29 ottobre 2017

Le ipotesi di Gherardo Colombo e Luigi Manconi. Non appena si diffonde la notizia di un delitto, subito si pensa che, chi lo ha commesso, debba essere incarcerato. Ed allora cerchiamo un'altra prospettiva di analisi.

Il magistrato Gherardo Colombo, nel suo libro "Il perdono responsabile" - che ho avuto modo di leggere e rileggere in questi giorni - sostiene l'inadeguatezza del carcere e la necessità di modelli alternativi perché la pena retributiva è stato un fallimento per il recupero del trasgressore. Infatti il 60% dei detenuti, una volta liberi, ricommettono reati; neppure si ripara il danno alla vittima. Inoltre, secondo il dott. Colombo, questo tipo di detenzione lede i diritti della persona: perché chi commette un reato non può essere annientata!

Bellissima questa espressione, che trova la nostra più ampia condivisione. Ma il carcere trionfa nella nostra società perché di fronte al reato la risposta della collettività è ancora emotiva. Ed invece dovrebbe trionfare la giustizia "riparativa" che insegna al colpevole ad essere responsabile ed a dialogare con chi ha subito il torto e con la comunità. Se tutto ciò in prigione non si può fare il carcere non serve. Ecco perché condividiamo la giustizia "riparativa"! È questo quello che il giurista Gherardo Colombo chiama "perdono responsabile". Egli però sa che, oggi, un'idea del genere non è recepita bene nella nostra società.

Ma quali sono le possibili misure alternative? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Innanzitutto il magistrato Colombo propone la mediazione penale: il colpevole affronta un percorso attraverso cui capisce l'errore e chiede perdono alla vittima, risarcendola anche simbolicamente; le dà così ristoro alle sue sofferenze. Altre soluzioni proposte potrebbero essere, ad esempio, l'affidamento ai servizi sociali o a comunità non carcerarie.

Scrive Gherardo Colombo “La gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere; la maggior parte di essi non viene riabilitata, ma semplicemente repressa e privata di elementari diritti; la condizione carceraria è di una durezza inconcepibile per chi non la viva; la cultura della retribuzione costringe le vittime dei crimini alla semplice ricerca della vendetta, senza potersi giovare di alcuna autentica riparazione, di alcuna genuina guarigione psicologica”.

È possibile pensare a forme diverse di sanzione, che coinvolgano vittime e condannati in un processo di concreta responsabilizzazione? Ecco un'altra domanda da porsi. Nel suo libro Gherardo Colombo studia le basi della cd. giustizia riparativa, che emerge negli ordinamenti internazionali.

Bellissimo questo suo pensiero laddove afferma: “Quando ho iniziato la carriera di magistrato ero convintissimo che la prigione servisse, ma presto ho cominciato a nutrire dubbi. Anche se non l'ho detto mai, ritenevo giusto, ad esempio, proporre che i giudici, prima di essere abilitati a condannare, vivessero per qualche giorno in carcere come detenuti. Continuavo a pensare che il carcere fosse utile; ma piano piano ho conosciuto meglio la sua realtà e i suoi effetti. Se il carcere non è una soluzione efficace, ci si arriva a chiedere: somministrando condanne, sto davvero esercitando giustizia?”. E noi concordiamo nel ritenere che il carcere emargina; che le celle annullano e basta. Ma quella del dott. Colombo non è la voce di chi grida in un deserto.

Il Sen. Luigi Manconi, parlamentare e fondatore dell'Associazione Buon Diritto, concorda nel ritenere che, fra coloro che escono dalla prigione dopo aver scontato la pena, quasi il 70% torna a delinquere; una percentuale maggiore rispetto a chi ha beneficiato di misure alternative o ha pagato con sanzioni diverse dalla reclusione. E allora, come intervenire? Il Sen. Manconi, coautore del libro, “Abolire il carcere” lancia proposte per cambiare il sistema appunto con concrete misure alternative che, se applicate, potrebbero essere - secondo noi - una ricetta vincente. Ma molti temono che, se si abolisse il carcere, potrebbe essere compromessa la sicurezza del cittadino. Ed invece non è così! Per garantire questa sicurezza - afferma il parlamentare - la risposta non è la prigione, ma le sanzioni patrimoniali, la mediazione penale, le attività riparatorie; istituti che stanno diffondendo in diversi Paesi europei, in primis in Svezia che da tempo sta realizzando quel reinserimento sociale cui la pena deve tendere. Ed allora il carcere deve perdere la sua centralità. Tutto questo perché? Perché il carcere è solo uno sterile processo di “spoliazione”: quando la cella si chiude la vita si svolgerà tra quelle quattro piccole mura senza fare nulla, per tutti il tempo della pena. Per questo concordiamo con Gherardo Colombo e Luigi Manconi sul fatto che la realtà del carcere non va augurata ad alcuno. Ed allora occorre dare voce a questi sentimenti affinché si realizzi una nuova società sull'esempio svedese.

Processi G8, l'ultima follia: il ministero della Giustizia che risarcisce se stesso
di Marco Preve

La Repubblica, 29 ottobre 2017

Le spese legali dei gratuiti patrocinati relativi alle decine di parti offese per la Diaz e Bolzaneto. Sedici anni dopo le torture della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, lo Stato italiano, incapace di perseguire efficacemente i colpevoli ai quali venne addirittura garantita la progressione di carriera, non è neppure in grado di ottenere dai colpevoli il rimborso delle spese legali legate al processo. Clamoroso? Lo è ancora di più il corto circuito istituzionale che vede il ministero della Giustizia risarcire sé stesso, con i soldi di tutti gli italiani, poiché non è in grado di far pagare i colpevoli. Questa ennesima vicenda di burocrazia impazzita che ruota attorno al G8 del 2001 vale qualcosa come sei milioni di euro. Non esattamente bruscolini.

Il tema riguarda le spese legali per le parti offese che nei processi Diaz e Bolzaneto usufruirono del gratuito patrocinio. Trattandosi per lo più di persone molto giovani, per la maggior parte straniere, molti dei pestati ed arrestati che passarono dalla scuola Diaz al lager di Bolzaneto usufruirono dell'assistenza legale gratuita garantita dallo Stato. Alla fine dell'odissea giudiziaria le spese degli avvocati sono state saldate dai fondi ministeriali a disposizione della Corte d'Appello, in questo caso di Genova. Automaticamente il Campione penale, ovvero una sezione della stessa Corte ha reso esecutivi i precetti di recupero delle spese attraverso il braccio operativo di Equitalia Giustizia (questo il nome prima della trasformazione di Equitalia).

Ogni notifica ha raggiunto i condannati, ma anche i prescritti ma responsabili civili, tutti però condannati in solido con i rispettivi ministeri, ovvero quelli dell'Interno (polizia) e di Giustizia (agenti, dirigenti e medici dell'amministrazione penitenziaria). Così, tutti i condannati appena ricevuta la notifica di pagamento l'hanno contestata con un ricorso. Le richieste sono così passate sotto la competenza di Equitalia Riscossioni che ha ricominciato la trafila.

E i condannati del G8 hanno risposto con la stessa moneta: ricorso e invito ad andare a chiedere le somme ai ministeri. E questo è accaduto. Risultato: decine, poi centinaia di ricorsi e pratiche impantanate. Stante l'impossibilità di sbloccare la situazione, e per evitare un paradossale pignoramento dei conti ministeriali da parte di Equitalia per soddisfare il credito degli stessi ministeri, i vertici dei dicasteri di Giustizia e Interno a luglio si sono

riuniti e hanno preso una decisione. Quella di pagare loro le spese legali per i gratuiti patrocini. In sostanza il Ministero della Giustizia risarcisce sé stesso al posto dei condannati.

Nonostante la soluzione appaia surreale è naturalmente legittima. Resta però un ultimo capitolo da scrivere. Ovvero, come i Ministeri di Interni e Giustizia decideranno di rivalersi sui condannati dei due processi simbolo del G8. È evidente, infatti, che sono i pubblici funzionari che torturarono, che permisero la tortura o che si voltarono dall'altra parte mentre veniva perpetrata, coloro che devono pagare le spese. Se i dirigenti dei Ministeri non ci proveranno saranno a loro volta passibili di azioni della Corte dei Conti per danno erariale.

Milano: mancano magistrati, niente permessi e benefici di legge per i detenuti
di Giuseppe Guastella

Corriere della Sera, 28 ottobre 2017

Rinvii di mesi, udienze cancellate e celle piene. Di mese in mese, il numero dei detenuti aumenta con preoccupante costanza. Vista da una cella angusta, la prospettiva per centinaia di detenuti delle carceri milanesi è drammatica. Hai diritto all'affidamento in prova, a lavorare all'esterno o ad avere un permesso e potresti uscire dal carcere?

Ai mesi che dovevi già aspettare prima che un giudice esaminasse il tuo caso ora se ne aggiungeranno altri ancora perché il Tribunale di sorveglianza, con una decisione senza precedenti, ha annullato una serie di udienze a causa della carenza di magistrati.

Le carceri italiane sono di nuovo sovraffollate. Di mese in mese, il numero dei detenuti aumenta con preoccupante costanza avvicinandosi sempre più al record raggiunto negli anni scorsi prima dei provvedimenti che hanno svuotato le celle. Più detenuti vuol dire maggiore carico di lavoro per i magistrati di sorveglianza che vigilano sull'esecuzione delle pene occupandosi anche di permessi o delle misure alternative, come l'affidamento in prova ai servizi sociali.

Al 31 agosto scorso, nelle 13 carceri del distretto di Milano (Lombardia occidentale) erano reclusi 6.723 persone, 1.553 in più della capienza, con un indice di affollamento medio del 130% che raggiunge picchi del 184,4% a Lodi, del 172,9% a Busto Arsizio e del 142,4% ad Opera dove, a fronte di una capienza di 918 posti, ci sono 1.307 detenuti. Per smaltire un arretrato di ottomila fascicoli che si era accumulato a partire dal 2014, a novembre scorso il Tribunale di sorveglianza di Milano si rimboccò le maniche e, nonostante la mancanza di tre magistrati sui 12 previsti in organico e con un carico di lavoro del 50% in più furono portate da tre a quattro le udienze settimanali, in ciascuna delle quali vengono trattati 80 fascicoli.

In qualche anno l'arretrato sarebbe stato azzerato, se però nel frattempo fossero arrivati i rinforzi sui quali si era fatto espressamente conto. Ma fino a ora le continue e insistenti richieste del presidente Giovanna Di Rosa, che si è insediata a luglio 2016, sono finite nel nulla e il Csm solo a giugno scorso ha pubblicato i posti vacanti permettendo così ai candidati di presentare domanda.

Da allora, tra arrivi e altre partenze, il saldo a Milano è di meno quattro magistrati di sorveglianza ma arriverà presto a meno cinque quando il 2 novembre uno di quelli in servizio andrà in Corte d'Appello. Quest'ultimo trasferimento senza rimpiazzo è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché il carico di lavoro salirà fino a un insostenibile più 70%.

Nel provvedimento con cui cancella le udienze, approvato dal Consiglio giudiziario, Di Rosa scrive che "l'eccezionalità e la gravità della situazione", consigliano una riorganizzazione "per arginare in qualche maniera l'insostenibile pressione dei flussi di lavoro". Per ora, la soluzione è stata, appunto, l'eliminazione delle udienze dei prossimi 8 lunedì, a partire dal 6 novembre. La cosa potrebbe sembrare marginale, ma non lo è.

Perché l'eliminazione di un'udienza innesca un effetto domino su centinaia e centinaia di detenuti che sono in carcere i quali, sebbene abbiano la priorità, vedranno allungarsi inevitabilmente i tempi di risposta alla richiesta di un qualsiasi beneficio di cui potrebbero avere diritto. Ripercussioni anche sui quasi undicimila condannati a pene fino a tre anni (in taluni casi fino a 4 o anche a 6 anni) per le quali è stata sospesa l'esecuzione della pena.

Sono i cosiddetti "liberi-sospesi", fantasmi giudiziari che da lunghissimo tempo aspettano di sapere se andranno o no in affidamento ai servizi sociali o in un programma di disintossicazione dalla droga e che ora dovranno attendere ancora di più prima di chiudere il conto con la giustizia oppure di andare in carcere, se non meritano benefici perché sono pericolosi.

Fp-Cgil: 500 agenti penitenziari distaccati rientrano nelle carceri

Asknews, 28 ottobre 2017

Impegno di Orlando, al via anche confronto su tema aggressioni. "Cinquecento poliziotti penitenziari distaccati faranno rientro nelle carceri e si apre finalmente il confronto sul problema delle aggressioni subite dal personale". A farlo sapere è la Fp-Cgil Polizia Penitenziaria al termine di un confronto con il ministro della Giustizia, Andrea

Orlando, aggiungendo che: “Da anni chiediamo che il personale di Polizia Penitenziaria in esubero nelle sedi non detentive faccia rientro nelle carceri, così come abbiamo spinto con decisione per ottenere un confronto per trovare soluzioni condivise che mettano in sicurezza il personale a fronte del progressivo aumento delle aggressioni subite. Per questo siamo soddisfatti delle decisioni assunte dal Ministro della Giustizia Orlando”.

Inoltre, prosegue la Fp-Cgil Polizia Penitenziaria, “non ci è ben chiaro il metodo con cui sarà selezionato il personale che dovrà fare rientro negli istituti penitenziari. Noi abbiamo proposto fin dall’inizio del confronto col ministro un metodo oggettivo, ribadito nell’ultimo confronto, ossia far rientrare nelle carceri di appartenenza tutti i poliziotti distaccati nelle sedi non detentive dopo il 31 dicembre 2011 e, sulla base dei dati forniti dall’amministrazione penitenziaria, avremmo ottenuto approssimativamente lo stesso risultato annunciato dal Guardasigilli nel corso del confronto. Ma - precisa la categoria - la nostra proposta non è passata al tavolo di confronto. Ci auguriamo comunque che si usi un metodo che possa evitare favoritismi. Il solo modo è partire dall’ultimo distaccato in ordine cronologico e procedere fino al raggiungimento della dotazione organica prevista”.

Per la Fp-Cgil Polizia Penitenziaria “non si tratta della soluzione definitiva del problema della carenza di organico, ma è senza dubbio un aiuto concreto per il personale di Polizia Penitenziaria che si trova in prima linea nelle sezioni detentive delle nostre carceri ed è costretto a lavorare con il 30% di unità in meno. Ora Orlando - conclude la Fp-Cgil Polizia Penitenziaria - mantenga l’impegno assunto e convochi subito un tavolo di confronto per trovare soluzioni concrete al triste fenomeno delle aggressioni che il personale di Polizia Penitenziaria continua a subire ogni giorno”.

Connessione tra reati anche senza autori identici

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2017

Per le Sezioni unite non è necessario che chi commette gli illeciti sia lo stesso soggetto. Per la connessione tra reati non è necessaria l’identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Lo hanno chiarito le Sezioni unite penali della Cassazione con informazione provvisoria resa dopo l’udienza del 26 ottobre. Resta ovviamente ferma la necessità di individuare un legame finalistico tra i due illeciti.

Viene risolto in questo modo, ma le motivazioni saranno disponibili solo tra qualche tempo, un contrasto tra le sezioni semplici della stessa Corte risalente nel tempo. In discussione c’è l’interpretazione da dare all’articolo 12, comma 1, lettera c) del Codice di procedura penale. Una norma, che, dopo il decreto legge n. 367/91, indica la ragione della connessione in termini oggettivi (“se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri”) una consistente linea interpretativa (di recente, per esempio, la sentenza n. 5970 del 2016) ritiene necessaria, soprattutto nel caso di reati commessi in concorso la piena coincidenza soggettiva tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

A questo orientamento se ne contrapponeva poi un altro, concretizzando un contrasto favorito anche dalla versione della disposizione antecedente l’intervento del 2001 (sino ad allora era infatti scritto nel Codice, “se una persona imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri”), secondo il quale, proprio per la natura oggettiva del collegamento, non è richiesto per la connessione teleologica che ci sia una perfetta identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo.

E questo sia nell’ipotesi di reati in concorso, sia “mono-soggettivi”, con gli evidenti riflessi sulla determinazione della competenza per connessione. In realtà la questione era già stata sottoposta in due occasioni alle Sezioni unite che però non avevano, per ragioni diverse di inammissibilità, mai potuto affrontare la questione nel dettaglio.

Asti: torture in carcere, il governo resiste e ora paga doppio

di Andrea Giambartolomei

Il Fatto Quotidiano, 27 ottobre 2017

Nel 2004 due detenuti furono picchiati e lasciati senz’acqua e senza materassi al freddo. Claudio Renne non ha fatto in tempo a vedere la sentenza che gli dà un po’ di giustizia. Il 10 gennaio è morto in carcere, dove era detenuto per reati comuni, dopo una lunga malattia. Soltanto ieri la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto che lui e Andrea Cirino, un altro ex detenuto della Casa circondariale di Asti, sono stati vittime di una tortura i cui responsabili sono rimasti impuniti.

Il governo italiano ha violato il terzo articolo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (che vieta i trattamenti inumani) ed è stato condannato a pagare 80 mila euro a Cirino e 80 mila alla figlia di Renne: “Ricordo che negli ultimi tempi aveva difficoltà a parlare - racconta il suo avvocato Mauro Caliendo, ma voleva che, dopo tutti questi patimenti, qualcosa potesse andare in eredità a sua figlia”. Così sarà. È una storia dura quella di Renne e di Cirino, assistito dall’avvocato Angelo Ginesi. I due era detenuti per reati comuni ad Asti, quando il 10 dicembre 2004

scoppia un litigio tra Cirino e un agente della polizia penitenziaria. Renne interviene e per entrambi è l'inizio delle vessazioni. In attesa di entrare nell'ufficio del comandante della penitenziaria, ricevono le prime sberle.

Denudati, vengono rinchiusi in una cella il cui letto non ha materasso, la finestra non ha vetri, il water non ha acqua. L'inverno è vicino e il radiatore non funziona. Per un po' non ricevono cibo, che poi viene razionato. Ogni giorno arriva una spedizione di agenti per picchiarli. Un giorno uno strappa con forza il codino di Renne. Gli agenti avrebbero anche cercato di impiccare Cirino, che si è risvegliato in ospedale con delle lesioni al collo: per lui, alto 1,82 metri, sarebbe stato impossibile impiccarsi a un gancio all'altezza di 1,75 metri nella cella di isolamento in cui non avrebbe potuto tenere neanche i lacci per le scarpe.

Questi abusi non emergono fino a quando, durante un'inchiesta sullo spaccio di droghe portate in carcere da alcuni agenti, un poliziotto dice ai pm di questi raid punitivi contro i reclusi più irrequieti e rompe l'omertà. Alla fine, alla sbarra con l'accusa di maltrattamenti aggravati finiscono cinque agenti, ma il 30 gennaio 2012 il giudice Riccardo Crucoli assolve uno degli agenti, derubrica i maltrattamenti in abuso d'autorità per altri due (reato già prescritto), mentre per altri due l'accusa diventa quella di lesioni personali, improcedibile senza querela. Nessuno viene condannato per quei fatti che "potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura", scriveva Crucoli nelle motivazioni.

Ma l'Italia non aveva attuato ancora la Convenzione dell'Onu contro la tortura e il reato non esisteva ancora. Nel 2013 gli avvocati presentano un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ieri è arrivato il verdetto: Renne e Cirino sono stati torturati in carcere. I giudici di Strasburgo avevano invitato i legali a fare una proposta risarcitoria: "Avevamo chiesto 45 mila euro, ma il governo l'ha respinta. Ora la Corte ci ha riconosciuto un indennizzo maggiore", dice l'avvocato Ginesi.

"Per anni in Italia non c'è stato modo di avere giustizia - afferma Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone -. Ancora una volta abbiamo dovuto aspettare una decisione europea. Questo è un caso di tortura in prigione". Ed è il primo per l'Italia: finora Strasburgo ci aveva condannato per le pessime condizioni delle carceri e per la tortura avvenuta nella scuola Diaz di Genova durante il G8 del 2001.

Il "nuovo" 41-bis non convince la Commissione parlamentare Antimafia di Antonella Mascali

Il Fatto Quotidiano, 27 ottobre 2017

Perplessità sulla Circolare che attenua il regime "duro". Il Dap in audizione: carenze strutturali nei penitenziari La Commissione parlamentare Antimafia ha dubbi sulla nuova circolare del 2 ottobre sul 41-bis, il carcere speciale per mafiosi e terroristi, sia sul fronte della sicurezza sia su quello delle responsabilità, "troppe" per i direttori delle carceri.

La presidente Rosy Bindi in punta di fioretto ha pure contestato a Santi Consolo, il capo del Dap (il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) ascoltato ieri, che quella circolare non sia stata sottoposta a un parere preventivo della stessa Commissione "anche perché noi avevamo aperto un'inchiesta proprio sull'applicazione del 41-bis. Ora possiamo sperare che le segnalazioni" eventuali "saranno prese in considerazione?".

Consolo rimanda al ministro della Giustizia Andrea Orlando. "La valutazione politica sulle autorità alle quali la circolare deve andare non la posso fare io. Io le posso promettere che se una richiesta la valutiamo positivamente, la sottoporremo al Gabinetto del ministro che valuterà a chi trasmettere la circolare".

E il direttore generale, Roberto Piscitello, ricostruisce: "La bozza l'ho data a gennaio all'autorità politica, che ha deciso a chi sottoporla". Consolo ha rivendicato la bontà del provvedimento teso a rendere "omogenee" le prassi dei direttori nelle carceri, ora diverse fra loro.

Bindi, però, non la vede così: "Non è la circolare che si adegua alle carenze strutturali?". Consolo ammette che le carenze strutturali ci sono e complicano l'applicazione del 41-bis: "Noi vogliamo rendere il più efficace possibile il 41-bis, consapevoli che soffre di carenze strutturali e voi avete ragione a lamentarvi se le celle sono una di fronte all'altra o se le passeggiate sono affollate", perché favoriscono la comunicazione "proibita" tra mafiosi, ma racconta che ha provato a far riaprire la struttura di Cagliari e finora non ci è riuscito, e ha spinto per l'apertura di Cuneo dove a fine anno è prevista l'apertura di due sezioni. La Bindi, poi, manifesta un altro dubbio: "Non è che questa circolare rischia di scaricare sul personale responsabilità oggettive di carenze strutturali?". Consolo dice di no: è stata fatta anche per "evitare abusi".

Si è entrati poi nel merito di alcuni punti della circolare, con domande di Davide Mattiello del Pd e Giulia Sarti del M5S. Tra le risposte in chiaro (altre sono secretate) quella sul problema dei medici di fiducia dei detenuti: "Lo consente la legge, ora abbiamo messo dei paletti perché ci vuole un'autorizzazione, sentite anche le Dda", ha spiegato Consolo, che ha allargato le braccia sul problema degli avvocati: in pochi assistono la maggior parte dei detenuti mafiosi e il diritto alla difesa esclude controlli.

Un altro punto discusso è stato quello sulla caduta del vetro divisorio per i colloqui con bambini sotto i 12 anni. Per

il Dap non c'è un problema sicurezza: “Gli agenti sono in grado di accorgersi di un passaggio di messaggi”. Non la pensano così i Gom, il reparto speciale della polizia penitenziaria, che al Fatto (con disappunto di Consolo che in Commissione ha messo in dubbio l'articolo) hanno detto che il rischio è alto.

Consolo (Dap): 723 detenuti al 41-bis, le unità del Gom saliranno a 620

Ansa, 27 ottobre 2017

“Sono complessivamente 723 i detenuti al 41bis, a cui si aggiungono 8 ristretti per fatti di terrorismo e 2 collaboratori, per un numero totale di 733”.

Sono i dati sui detenuti in regime di carcere duro comunicati dal capo del Dap, Santi Consolo, nel corso dell'audizione in commissione Antimafia. Accanto a quella mafiosa, ha aggiunto Consolo, “oggi abbiamo un'altra emergenza, quella terroristica, e i detenuti in AS2”, il regime di alta sicurezza riservato a chi ha commesso reati con finalità di terroristiche o eversive, “stanno raggiungendo le 70 unità”.

“Altra problematica - ha spiegato Consolo - è quella del personale”, che oggi conta in totale “circa 37 mila unità a fronte di un organico che ne prevede 42mila. Presso il Gom, ossia il Gruppo Operativo Mobile della Polizia penitenziaria chiamato a vigilare in particolare sui 41bis, “ci sono 597 unità. Nel decreto sulle nuove piante organiche se ne prevedono 620.

A breve andremo ad implementare il Gom con altre 10 unità e garantiremo le 620 unità”. In audizione, insieme a Consolo, c'era anche il direttore del Gom, generale Mauro D'Amico, sia Roberto Piscitello, che guida la Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dap.

Ingiusta detenzione. Sit-in a Montecitorio per ottenere adeguati rimborsi

Libero 27 ottobre 2017

Una delegazione guidata dall'aquilano Giulio Petrilli ieri ha organizzato un sit-in a Roma, davanti Montecitorio, per richiedere un adeguato risarcimento a chi subisce un'ingiusta detenzione, assumendosi l'impegno di inoltrare una formale denuncia alla commissione dei Diritti umani dell'Onu. Nel manifesto della mobilitazione si legge: “In Italia, può accadere che una persona sia detenuta ingiustamente per tanti anni e non venga mai risarcita”.

Petrilli aveva solo 20anni quando è stato accusato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, per poi essere assolto in appello e definitivamente in Cassazione. I dati nazionali parlano chiaro, su 4 milioni di vittime (dello Stato) che hanno subito un'ingiusta detenzione o un errore giudiziario solo 25mila hanno ottenuto un parziale o totale risarcimento. I manifestanti chiedono “l'abolizione del comma del dolo, che impedisce l'applicazione di molti risarcimenti per ingiusta detenzione” e la retroattività della “riforma del codice di procedura che nel 1989 ha introdotto la riparazione per ingiusta detenzione”.

Alla manifestazione era presente anche l'Onorevole Gianni Melilla che ha presentato all'esame del parlamento una proposta di legge a sua firma per la modifica del comma del dolo, in particolare gli articoli 314 e 643 sull'ingiusta detenzione.

Torture, l'Italia nei guai: l'Europa ci condanna

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 27 ottobre 2017

Due sentenze su Bolzaneto e il carcere di Asti. Era il 10 dicembre del 2004 quando nel carcere di Asti due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne, furono torturati. Lo ha stabilito ieri la Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia per le azioni degli agenti penitenziari e perché i responsabili non sono stati puniti per la mancanza della legge sul reato di tortura.

Lo Stato dovrà quindi versare 80mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere all'inizio di quest'anno. Ma ieri i giudici di Strasburgo hanno condannato l'Italia anche per un altro motivo: per i fatti di Bolzaneto. Si tratta della seconda condanna che la Corte europea ha emesso sui fatti del G8 del 2001. La prima era relativa alle violenze commesse alla scuola Diaz.

Era il 10 dicembre del 2004 quando nel carcere di Asti due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne, furono torturati. Lo ha stabilito ieri la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per le azioni degli agenti penitenziari e perché i responsabili non sono stati puniti per la mancanza della legge sul reato di tortura.

Lo Stato dovrà quindi versare 80mila euro per danni morali ad Andrea Cirino e alla figlia di Claudio Renne, morto in carcere all'inizio di quest'anno. Ad annunciare la morte di quest'ultimo - avvenuto l'11 gennaio scorso - era stata l'esponente del Partito radicale Rita Bernadini con un post su Facebook: “È morto uno dei detenuti torturati nel carcere di Asti. Mi ha dato la triste notizia il Garante dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano. Claudio era

ricoverato alle Molinette dal 27 dicembre, giorno in cui Bruno Mellano lo aveva ancora visto in carcere, perché rifiutava di andare in ospedale, ma nella stessa giornata si era convinto e lo avevano trasferito; stava molto male". La storia ha dell'incredibile, anche se non è l'unica. Il 10 dicembre del 2004, Claudio Renne, all'epoca 30enne, di Novara, e Andrea Cirino, oggi 37enne, di Torino, reclusi nella casa circondariale della frazione di Quarto per reati contro il patrimonio, hanno un diverbio con un agente della polizia penitenziaria. Tornato dai colleghi, l'agente racconta di aver subito un'aggressione da parte dei due detenuti. A quel punto parte una spedizione punitiva contro Renne e Cirino, portati da un gruppo di agenti nella sezione isolamento, denudati e tenuti in celle prive di vetri nonostante il freddo.

I due detenuti vengono quotidianamente picchiati, insultati, privati del sonno e della possibilità di lavarsi, tenuti senza materassi, lenzuola, coperte e con il cibo razionato. Un agente ha schiacciato la testa di uno dei due con i piedi. "Non mi facevano dormire. Faceva così freddo che ero costretto a stare tutta la notte per terra, attaccato a un piccolo termosifone.

Non appena mi addormentavo, alzano lo spioncino e gridavano: "Stai sveglio, bastardo!". Poi arrivavano i passi con gli anfi e allora capivo: mi rannicchiavo. Loro entravano in sette od otto nella stanza e partivano calci, pugni, schiaffi. Speravo solo che la raffica finisse, ma non finiva mai", ha raccontato anni dopo Cirino.

Il 23 novembre del 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva dichiarato ammissibile il ricorso di due detenuti sottoposti a torture e il ministero della Giustizia aveva offerto un risarcimento - rifiutato - di circa 40mila euro ciascuno ai due detenuti per revocare la causa davanti alla Corte Europea. L'indagine giudiziaria sui fatti di Asti iniziò nel 2005 in seguito a due intercettazioni del 19 febbraio 2005 nei confronti di alcuni operatori di polizia penitenziaria sottoposti a indagine per altri fatti.

La Cassazione, il 27 luglio del 2012, confermò quello che accadde all'interno del carcere piemontese. La sentenza aveva stabilito che i fatti "potrebbero essere agevolmente qualificati come tortura". Ma il reato di tortura, in Italia, è stato introdotto nell'ordinamento italiano solamente tre mesi fa, il giudice quindi ha dovuto procedere per reati più lievi, arrivando ad assoluzioni e prescrizioni.

L'associazione Antigone, che si era occupata della vicenda di Asti, ha espresso felicitazioni per la sentenza. "Per lunghi anni in Italia non c'è stato modo di avere giustizia - dichiara il presidente Patrizio Gonnella, ancora una volta abbiamo dovuto aspettare una decisione europea. Questo è un caso di tortura in prigione. Ci auguriamo che ci sia una presa di coscienza e che non ci sia impunità per i responsabili".

Il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma ha ricordato che le due sentenze di condanna sono un campanello d'allarme che richiede importanti e urgenti azioni da parte dell'Italia. La prima è la prevenzione, che "consiste - si legge nel comunicato del Garante - nell'inviare inequivoci messaggi che maltrattamenti e tortura non sono minimamente tollerati o coperti, bensì perseguiti penalmente e disciplinarmente".

Il Garante chiede pertanto di sapere se e quali provvedimenti siano stati presi rispetto alle persone che hanno agito, permesso o non adeguatamente vigilato negli episodi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha definito come tortura, sia nella caserma di Bolzaneto che nel carcere di Asti. "L'introduzione del reato di tortura nel codice penale - scrive sempre l'ufficio del Garante - consente oggi al nostro Paese di rispondere in maniera adeguata a gravi violazioni dei diritti umani come quelle avvenute nei casi delle due sentenze odierne".

Tuttavia Mauro Palma ribadisce che messaggi, anche impliciti, di impunità non possono essere tollerati e che l'azione preventiva deve essere significativamente rafforzata. "In questa azione il Garante - conclude il comunicato - è pronto ad affiancare l'Amministrazione e, quale contributo in tale direzione, presenterà a breve i propri standard relativi alla privazione della libertà in ambito penale, così come emergono dalle raccomandazioni formulate nei Rapporti sulle visite finora realizzati".

**Bolzaneto e Asti, la tortura è nelle carceri
di Patrizio Gonnella***

Il Manifesto, 27 ottobre 2017

Strasburgo: stop all'impunità. La legge non basta contro i torturatori. Oltre 4 milioni di euro di risarcimenti e l'ennesima brutta figura internazionale. A 16 anni di distanza dal G8 di Genova, dopo le sentenze sulla Diaz, e 13 anni da quanto accaduto nella prigione di Asti, arrivano altre due condanne da Strasburgo, le ennesime, per tortura. Non una parola qualunque ma tortura. Stavolta, tuttavia, ci sono alcune sostanziali differenze rispetto al passato nella decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

In primo luogo le condanne sono state due, per due fatti ben diversi tra loro. Da una parte ci sono le vicende del G8 di Genova e della caserma di Bolzaneto. Già in passato per le torture e le violenze avvenute nel luglio 2001 l'Italia era stata condannata dalla Corte di Strasburgo, sia per gli episodi della scuola Diaz che proprio per quanto avvenne a Bolzaneto. Dall'altro le brutalità commesse nelle prigioni di Asti nel 2004.

Ciò che accomuna tuttavia i due casi è che riguarda delle prigioni. Nel caso di Bolzaneto un carcere improvvisato.

Nel caso di Asti una galera vera e propria (per la prima volta l'Italia viene condannata per tortura in un carcere). Prigioni dove sono avvenute violenze brutali, minacce fasciste, fino allo scalpo verificatosi nella sezione di isolamento del carcere piemontese.

La seconda novità rispetto al passato è l'entità dei risarcimenti alle vittime che superano di gran lunga quelli a cui finora la Corte di Strasburgo ci aveva abituato, arrivando in alcuni casi a riconoscere fino ad 85 mila euro ad un singolo ricorrente.

Al di là della cronaca dei fatti, tuttavia, la doppia sentenza di oggi fotografa ancora una volta il clima di impunità che si era strutturato in Italia. Per lunghi anni nel nostro paese non c'è stato modo di avere giustizia e, ancora una volta, abbiamo dovuto aspettare una decisione europea.

Ora l'Italia da qualche mese ha una legge e il termine tortura è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di dire già all'indomani dell'approvazione, il testo è molto lontano da quello della Convenzione delle Nazioni Unite che era quello che chiedevamo.

Altro elemento di queste sentenze che non può essere tralasciato è quello dell'impunità per gli autori delle violenze. Alcuni dei responsabili degli episodi oggi giudicati come tortura dalla Corte Europea sono ancora in servizio e a rispondere dei loro atti criminosi sarà solamente lo stato italiano dal punto di vista pecuniario.

Nei prossimi giorni l'Italia andrà sotto osservazione dinanzi al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura.

Antigone ha presentato un rapporto indipendente sulla situazione del Paese sul quale vedremo come risponderanno le autorità italiane dopo questa ennesima condanna. In ogni caso, quello che oggi chiediamo è: che sia adottato un codice di condotta per i comportamenti in servizio di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine; che ci sia sempre l'identificabilità di tutti coloro che svolgono compiti nei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico; che si interrompano le relazioni sindacali con quelle organizzazioni che difendono, anche in sede legale, i responsabili di questi comportamenti; che dinanzi a questi casi lo Stato si costituisca parte civile; che vengano assunti tutti i provvedimenti amministrativi del caso contro gli autori delle violenze; che venga istituito un fondo per il risarcimento delle vittime di tortura.

*Presidente di Antigone

La proposta del Csm "Cari giudici, togliete i figli ai mafiosi"

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 26 ottobre 2017

Pronta la decadenza della potestà genitoriale. Secondo Palazzo dei Marescialli i bambini nati in una famiglia di affiliati devono essere equiparati a quelli nati in famiglie dove i genitori sono alcolisti o tossicodipendenti.

I figli nati in una famiglia mafiosa devono essere equiparati a quelli nati in famiglie dove i genitori hanno problemi di alcolismo o tossicodipendenza. Ed è pertanto necessario procedere con provvedimenti giudiziari che comportino la decadenza della patria potestà e il successivo allontanamento del minore dalla residenza familiare, con il suo affidamento ad una struttura che consenta di crescere in un contesto idoneo per l'età. È questo il contenuto della risoluzione che il Plenum del Consiglio superiore della magistratura sta discutendo su iniziativa dei consiglieri Ercole Aprile e Antonello Ardituro, in materia di "tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata".

Per prevenire e recuperare i minori è, dunque, indispensabile intervenire sulla sfera familiare e/ o sociale di provenienza, in quanto è una delle prime cause che incidono sul percorso di crescita. In particolar modo nelle regioni meridionali si riscontra un frequente coinvolgimento di minori in attività illecite legate ad associazioni criminali, spesso di tipo mafioso (attività che consistono, ad esempio, nello spaccio di stupefacenti, estorsioni, omicidi).

Forse anche a causa del condizionamento mediatico esercitato da alcune recenti fiction, il fenomeno si è accentuato e la "cultura" mafiosa ha fatto presa sui giovani provenienti da contesti malavitosi. La ricerca del potere, la facile ricchezza e realizzazione di sé, prevalgono sulla pacifica convivenza e mettono le istituzioni sotto una luce negativa. La soluzione è l'adozione di provvedimenti di decadenza o limitazione della potestà genitoriale (fino ad arrivare alla dichiarazione di adottabilità) e di collocamento del minore in strutture esterne al territorio di provenienza, per eliminare il legame con i condizionamenti socio-ambientali. Pur costituendo l'extrema ratio, la salvaguardia del superiore interesse del minore ad un corretto sviluppo psico-fisico prevale sull'autonomia riconosciuta ai genitori nell'adempimento del dovere educativo. La famiglia di origine, come nei casi in cui i genitori siano dei tossicodipendenti o degli alcolisti, è "famiglia maltrattante" che, per le modalità con cui "educa" i figli, ne compromette lo sviluppo psicofisico.

Per il Csm vanno, in primis, potenziati gli strumenti a disposizione dei giudici minorili, con una azione sinergica da parte dei servizi minorili e dei servizi sociali, e una collaborazione, quando necessario, con gli uffici giudiziari ordinari. Fondamentale, poi, un riassetto normativo che renda più efficace ed effettiva l'applicazione di questi provvedimenti e che investa anche il diritto penale (introducendo la pena accessoria della decadenza dalla potestà

genitoriale per i reati associativi di tipo mafioso) e processuale (dove si prevede ora l'affidamento alla famiglia anche di minori che abbiano commesso gravi reati). Un discorso a parte riguarda invece i figli minori di testimoni e collaboratori di giustizia per i quali oltre ad una tutela psicologica bisogna porre in essere le condizioni per un loro inserimento nelle località protette.

L'On. Gianni Melilla (Mdp): "risarcire le persone ingiustamente incarcerate"

articolo1mdp.it, 26 ottobre 2017

"Ieri abbiamo promosso, insieme ad altre personalità politiche e a Giulio Petrilli, ingiustamente detenuto per 6 anni, una manifestazione per chiedere finalmente giustizia per tutte le persone assolte dopo essere ingiustamente incarcerate per anni. Su 7mila domande annue che chiedono il risarcimento per ingiusta detenzione, ne vengono accolte al massimo mille e cinquecento, anche per inconfessabili ragioni di risparmio da parte dello Stato. La causa di questa ingiustizia deriva da una norma per cui l'assolto da ogni imputazione non riceverà nulla se le sue frequentazioni o i suoi comportamenti hanno determinato un "dolo o una colpa grave". Contro questa norma ingiusta e discrezionale ho presentato una proposta di legge che chiede l'abrogazione di questa norma contenuta nell'articolo 643 del codice penale.

Il danno devastante provocato da una ingiusta detenzione deve essere risarcito secondo il dettato costituzionale. La vita di migliaia di persone innocenti è stata devastata, sul piano personale, familiare, professionale. Lo Stato non può girarsi da un'altra parte". Così in una nota Gianni Melilla, deputato di Articolo 1-Mdp.

Gli ufficiali del Gom: "I 41-bis oggi stanno al grand hotel"

di Antonella Mascali

Il Fatto Quotidiano, 26 ottobre 2017

La squadra d'élite della Penitenziaria denuncia: "Carcere sicuro per i super boss. Quello duro invece lo fanno tutti gli altri". "La verità è che il 41-bis, il carcere duro, come lo chiama la stampa, lo fanno i detenuti comuni, non i mafiosi".

Parola di ufficiali del Gom, il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, diretto dal generale Mauro D'Amico, alle prese tutti i giorni con l'applicazione di quello che preferiscono chiamare carcere "sicuro" per i mafiosi o terroristi che non devono portare all'esterno messaggi di morte e affari sporchi.

Diversi uomini del Gom rompono il silenzio e accettano di parlare con Il Fatto, ma dietro anonimato per ovvi motivi di sicurezza: spesso sono minacciati di morte. In 594 controllano 734 detenuti. Sembrano tanti a chi non è un addetto ai lavori ma, spiegano, fanno fatica a fare tutti i controlli meticolosi che devono eseguire e accumulano straordinari. E mentre i detenuti al 41-bis sono aumentati, i Gom sono diminuiti: 50 in meno rispetto all'anno scorso e quasi 700 rispetto a cinque anni fa. Durante la nostra conversazione, dicono all'unisono che il problema "umanitario" tornato alla ribalta recentemente non esiste. La vergogna sono "i detenuti comuni ammassati in piccole celle. Chi sta al 41-bis ha una cella singola a misura europea con bagno e quasi sempre doccia, e tv. Garantito materasso e guanciaie ortopedici, se è necessario".

Pessime anche le caserme dove vivono ufficiali e agenti del Gom. A Novara, in inverno, devono mettere i cartoni alle finestre per il freddo; a Roma c'è un appartamento chiamato "favela" con 11 posti letto e un solo bagno. In diverse caserme gli agenti si sono dovuti comprare la lavatrice. A L'Aquila sono rimasti cinque giorni senza acqua calda, a Parma per 45 giorni è rimasta chiusa la mensa su ordine della Asl.

E se un agente per motivi di servizio deve restare in una sede oltre gli otto mesi regolamentari, perde i 12 euro di indennità e gli tocca pure pagare 70-80 euro al mese per dormire in caserma. Si sentono "non riconosciuti, isolati" ma finora non una parola all'esterno, perché? "Abbiamo fatto un giuramento di fedeltà alla Repubblica e uno tra noi di lotta alla mafia", rispondono per tutti un paio di loro che hanno alle spalle una ventina di anni di servizio.

Sono coloro che hanno una lunga esperienza i più perplessi su alcuni punti della nuova circolare sul 41-bis del 2 ottobre scorso, primo fra tutti quello sulla caduta del vetro divisorio durante gli incontri tra i boss e i loro figli o nipoti diretti, che hanno meno di 12 anni. È una concessione del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) rispetto alla legge sul 41-bis.

Chi vede le cose dall'esterno la ritiene una decisione civile, soprattutto per i bambini che così possono scambiarsi gesti di affetto con genitori o con i nonni. Ma la realtà dei mafiosi è "feroce", ribattono gli uomini del Gom, "non si fanno scrupoli a usare i bambini per dare ordini". È già successo con Giuseppe Setola, del clan dei Casalesi o con Vito Vitale, capomafia di Partinico, per esempio. Tranne "in caso di gravi sospetti, non possiamo neppure fare perquisizioni corporali dei mafiosi per verificare che non passino pizzini ai bambini".

Un altro dei punti "critici" per il Gom riguarda la possibilità per gli avvocati difensori di dare ai loro assistiti materiale processuale su supporti informatici. "In un dischetto può esserci altro e noi non possiamo verificarlo per il

diritto alla difesa”. Prima di salutarci, un ufficiale dice: “Si deve sapere che il 23 maggio (giorno della strage di Capaci, ndr) i mafiosi in carcere si fanno ancora gli auguri”.

Torino: oggi la consegna ai detenuti della Guida ai diritti e del vademecum
cr.piemonte.it, 25 ottobre 2017

Mercoledì 25 ottobre, a partire dalle ore 9, la guida ai diritti e il vademecum con i riferimenti utili per la comunità penitenziaria saranno presentati e consegnati ai detenuti della Casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. All'incontro saranno presenti la vicepresidente del Comitato regionale per i Diritti umani Enrica Baricco, con il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Bruno Mellano e la direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino Laura Scomparin.

“Nato da un'idea del Comitato, condivisa dal garante dei detenuti - dichiara Baricco - il vademecum si propone come strumento conoscitivo e informativo che, insieme alla guida ai diritti realizzata dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, intendiamo consegnare ai detenuti ristretti nelle tredici carceri del Piemonte per fornire loro informazioni e contatti utili come, ad esempio, i recapiti delle associazioni di volontariato che operano nelle carceri regionali. Il Comitato ha sostenuto fin dall'inizio il progetto nella convinzione che le sinergie tra istituzioni siano fondamentali per raggiungere obiettivi importanti come aiutare i detenuti italiani e stranieri a essere consapevoli dei propri diritti e a trovare opportunità di reinserimento nella società”.

Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre Mellano prende inoltre parte a una serie di proiezioni tra Torino e Asti del docu-film “Spes contra spem - Liberi dentro” di Ambrogio Crespi, che affronta temi legati all'ergastolo e alle pene ostative. Si comincia il 26 alle 10 nella Sala delle Colonne del Comune di Torino per proseguire alle 13 nella Casa circondariale Lorusso e Cutugno con una proiezione chiusa al pubblico ma aperta alla stampa e alle 17 nell'Aula A1 del Campus Einaudi di Lungo Dora Siena 100/A nell'ambito della rassegna “eVisioni 2017 - Prove di libertà”, curata dal professor Claudio Sarzotti del dipartimento di Giurisprudenza. Si prosegue il 27 alle 9 alla Casa di reclusione ad alta sicurezza di Asti, frazione Quarto Inferiore 266, anche in questo caso con la partecipazione dei detenuti e degli operatori dei media.

All'iniziativa - proposta e realizzata dal garante in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria, il Comune e l'Università degli studi di Torino - intervengono Sergio D'Elia e Sergio Segio, rispettivamente segretario e componente del direttivo dell'Associazione Nessuno tocchi Caino ed Elisabetta Zamparutti, rappresentante italiana del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

Prodotto dall'Associazione Nessuno tocchi Caino e Indexway, presentato con successo alla 73esima Mostra internazionale del cinema di Venezia e alla Festa del cinema di Roma su stimolo e impulso del ministro della Giustizia Andrea Orlando, “Spes contra spem” è il frutto del dialogo e della riflessione comune di detenuti e operatori penitenziari della Casa di reclusione di Opera (Mi): dalle testimonianze raccolte emerge l'immagine di un carcere che, rendendo possibili ai detenuti percorsi individualizzati di cambiamento e di revisione critica del proprio operato, riesce - in alcuni casi - ad avvicinarsi alla previsione costituzionale dell'art. 27, contribuendo a rendere le persone coinvolte protagoniste di un profondo cambiamento e, quindi, autenticamente libere.

“Da Orlando un grande contributo per uscire dal sovraffollamento”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 25 ottobre 2017

Plauso del Segretario generale aggiunto del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni. “L'Italia ha compiuto un passo quasi storico, nel senso che si è riusciti a chiudere la procedura sulla questione Torreggiani”. Per la quale, l'8 gennaio 2013, era arrivata la condanna della corte europea.

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando incassa un plauso dal Consiglio d'Europa per i suoi sforzi nel migliorare la situazione penitenziaria del nostro Paese. È avvenuto ieri in occasione della firma su una convenzione dei reati legati ai beni culturali, che ha l'obiettivo di combattere i traffici illeciti di beni archeologici, compresa la lotta al finanziamento del terrorismo. “L'Italia ha compiuto un passo quasi storico, nel senso che si è riusciti a chiudere la procedura sulla questione Torreggiani”, ha detto il segretario generale aggiunto del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni.

“Erano anni che se ne parlava e non si riusciva a uscire da questa situazione. Uno dei più grandi contributi del ministro Orlando - ha spiegato sempre Dragoni - è essere riuscito a creare una mobilitazione generale attraverso gli Stati generali di tutti coloro che a livello italiano potevano dare un contributo su come uscire dal tunnel della sovrappopolazione carceraria”. Dragoni ha aggiunto che il Consiglio d'Europa continuerà ad “accompagnare, non dico sorvegliare, gli sforzi che il ministero della Giustizia potrà mettere in atto per controllare la situazione e garantire un minimo di 4 metri quadri per coloro che si trovano in cellule con altri condannati”. La sentenza Torreggiani,

ricordiamo, pronunciata l'8 gennaio 2013, costituì una pesante condanna nei confronti dell'Italia e del suo sistema penitenziario.

Il caso Torreggiani e altri, sottoposto all'attenzione della Corte nell'agosto del 2009, venne depositato da sette ricorrenti contro lo Stato italiano per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea, ovvero la proibizione di trattamenti inumani e degradanti. Dalla sentenza Torreggiani sono ormai trascorsi più di quattro anni, durante i quali il legislatore italiano ha adottato diverse misure per arginare il problema del sovraffollamento carcerario e della sistematica violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti imposto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Gli sforzi fatti dall'Italia avevano ricevuto una valutazione positiva da parte del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che ha permesso una proroga per l'esame finale dei risultati ottenuti. Il guardasigilli, durante l'incontro con i giornalisti, ha detto che i decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario - importante anche per ridurre il sovraffollamento visto che valorizza le pene alternative - sono in dirittura d'arrivo. "Sono in fase di invio - ha spiegato Orlando, ci siamo. Siamo al drafting (alla redazione finale, ndr) e poi verranno inviati a Palazzo Chigi. Il ritardo è stato determinato dalla decisione di attenderli per dare precedenza al decreto sulle intercettazioni, perché la delega aveva una scadenza di tre mesi".

Un plauso al ministro Orlando viene anche da Rita Bernardini e Deborah Cianfanelli del Partito Radicale, che sono in sciopero della fame da 10 giorni proprio per incoraggiare e aiutare il guardasigilli a rendere attuativa la riforma dell'ordinamento penitenziario. "Una pena che corrisponda a quanto prescritto dalla nostra Costituzione - spiegano - è un obbligo per uno Stato che voglia definirsi democratico e, per un partito come il Partito Radicale che il carcere ha imparato a frequentarlo da decenni grazie all'opera di Marco Pannella, corrisponde ad un "dover essere" che ci impegna quotidianamente perché conosciamo la sofferenza di tutta la comunità penitenziaria e perché siamo convinte che una "pena legale", ispirata all'umanità scritta in costituzione, rende anche più sicura la vita di tutti i cittadini".

L'Italia se ne frega della Corte europea dei diritti umani

di Andrea Fioravanti

linkiesta.it, 25 ottobre 2017

Siamo il primo paese europeo con sentenze Cedu non eseguite. Dal sovraffollamento delle carceri alla detenzione illegale nei Cie, il nostro Paese non si adegua abbastanza per tutelare i diritti umani. Almeno diminuiscono i processi e i risarcimenti. Subiamo condanne per non aver rispettato i diritti umani, accumuliamo milioni di risarcimento ogni anno, non li paghiamo in tempo, né aggiorniamo velocemente le nostre leggi. E il "gioco" ricomincia.

L'Italia è il primo paese con più sentenze della Corte europea dei diritti umani non eseguite. Secondo una tabella elaborata da Politico, su 9944 sentenze Cedu non implementate, 2219 riguardano l'Italia: il 22,3%. Per capirci, una su cinque. Distanza siderale rispetto a Francia con 56 sentenze non eseguite e Germania con solo 17. Stati non proprio famosi per il rispetto dei diritti umani come Russia (1540) e Turchia (1342) sono più virtuosi di noi.

Insomma, facciamo peggio di tutti e 47 i Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa.

Dal 1949 l'Italia fa parte di questa organizzazione internazionale, che non c'entra nulla con l'Unione europea, creata per tutelare i diritti umani in Europa. E la Cedu, dal 1959, è la sua corte di giustizia alla quale tutti i cittadini dei 47 Paesi membri possono adire quando credono di aver subito una violazione dei propri diritti. Come ha fatto Silvio Berlusconi ricorrendo contro la Legge Severino che lo ha interdetto dai pubblici uffici dopo la sua condanna per frode fiscale.

La corte con sede a Strasburgo pronuncia le sentenze basandosi sulla convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre del 1950. L'articolo 46 vincola gli Stati ad adeguarsi alle sentenze della Cedu: risarcendo con una "equa compensazione" chi vince la causa e, nel caso, imponendo ai governi di modificare o aggiornare una legge per tutelare in futuro chi subirà una violazione del diritto umano in questione.

Non importa come nel dettaglio, purché lo faccia. Lo Stato deve conformarsi quindi e anche velocemente e ha al massimo sei mesi per comunicare quali misure ha adottato o intende adottare. Se non lo fa, interviene il comitato dei Ministri, l'organo decisionale del Consiglio d'Europa, con dei richiami.

Il 94% delle sentenze non eseguite (2105) sono o classificate come "enhanced" cioè hanno bisogno di azioni urgenti o riguardano cambi fondamentali nel sistema. Lo stesso comitato dei Ministri ci ha inserito nel gruppo di Paesi con problemi strutturali, alcuni non risolti da oltre dieci anni. Con noi ci sono anche Russia, Ungheria e Moldavia.

Nel nono rapporto sull'implementazione delle sentenze Cedu, pubblicato a giugno, il cdm segnala le sentenze italiane più gravi non eseguite. Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto modificando delle o adottando dei provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto abbastanza. Come nel caso del sovraffollamento delle carceri. Per il Consiglio d'Europa nonostante la legge Sono ancora tanti gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".

A partire dal caso Richmond Yaw e altri c. Italia del 6 ottobre 2016 sull'ingiusta detenzione presso i Cie (centri di identificazione ed espulsione). Secondo la Corte manca una legge adeguata perché i risarcimenti si possono solo chiedere in un processo penale e sono troppo lenti i tempi di attesa per decidere se un rifugiato debba restare o meno nel Cie.

Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto modificando o adottando dei provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto abbastanza. Come nel caso del sovraffollamento delle carceri. Il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva applaudito alla riforma voluta dal ministro Orlando per rimediare alle dure condizioni dei detenuti dopo la sentenza Torreggiani v Italia del 2013, definendola addirittura un "modello da seguire". Ma secondo un report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), pubblicato l'8 settembre il problema del sovraffollamento nelle carceri non sembra risolto. Sono ancora tanti secondo il report, gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".

Non solo carceri. Dal 5 luglio l'Italia ha finalmente una legge sul reato di tortura e il Governo ha risarcito quasi tutti i 163 ricorrenti che hanno subito delle violenze nella caserma Diaz durante il vertice G8 di Genova del 2001. Ma non basta. La stessa presidenza del Consiglio dei ministri ammette nella relazione presentata al Parlamento il 1° settembre, che bisogna ancora adeguarsi perfettamente alla sentenza Cestaro del 2015, per evitare un'altra condanna legata alla violazione del reato di tortura (Art.3).

Negli ultimi tre anni il governo italiano sta cercando di smaltire l'enorme mole di sentenze non attuate. Secondo la relazione siamo finalmente usciti dalla classifica dei dieci Stati del Consiglio d'Europa con più condanne. Con "sole" 15 sentenze nel 2016, siamo passati da decimi a quindicesimi. Se diminuiscono i processi contro l'Italia, lo fanno anche i risarcimenti: dai 77 milioni di euro versati nel 2015, l'Italia è scesa a quasi 16 milioni nel 2016. Ci sono ambiti dove il Governo si è finalmente adeguato alle sentenze della corte di Strasburgo. Per esempio sulle espulsioni di massa dei migranti verso la Libia, giudicate dalla Cedu una violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Roma. Il faldone Italia è ancora corposo (i casi contro il nostro Paese sono il 7,8% del totale) ma secondo il Governo italiano la maggior parte riguarda l'eccessiva durata dei processi o l'insufficienza degli indennizzi Pinto, la legge che regola il risarcimento nei casi di violazione dei diritti umani. I provvedimenti in questo caso sono stati aggiornati e i casi simili saranno progressivamente chiusi.

Gli anni di carcere si conteggiano per il titolo di soggiorno nell'Ue
di Enrico Bronzo

Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2017

Dopo cinque anni, la permanenza in uno Stato membro dà ai cittadini europei il diritto al permesso di soggiorno permanente e dopo altri cinque anni questo viene rafforzato col divieto di allontanamento "a meno che non sussistano motivi gravi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Secondo il parere dell'avvocato generale (figura simile a quella del procuratore) della Corte europea, Macjell Szpunar, per il calcolo dei dieci anni che danno diritto alla protezione rafforzata del diritto di soggiorno vanno inclusi quelli che vengono eventualmente passati in prigione in caso di condanne per reati commessi nel Paese ospitante.

Il parere non vincola il giudizio della Corte, che si esprimerà con sentenza tra qualche mese. L'avvocato generale si è espresso su due casi simili. Uno riguarda un italiano che nel 1985 si trasferì nel Regno Unito con la moglie, nel 1998 si separò e andò a vivere con un uomo che poi uccise nel 2001. Condannato a otto anni nel 2002, nel 2006 è uscito. Ed ha avuto ragione nel ricorso contro la sua espulsione decisa nel 2007.

Condotte risarcitorie, nodo congruità
di Caterina Malavenda

Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2017

Risale a qualche settimana la decisione di un Gup, che ha ritenuto congrua un'offerta risarcitoria modesta, che la persona offesa non aveva accettato ed ha, perciò, dichiarato estinto il reato di stalking, del quale l'imputato avrebbe dovuto rispondere, applicando l'istituto, previsto dal nuovo articolo 162 ter del Codice penale ("estinzione del reato per condotte riparatorie") introdotto dalla legge 103/2017. Lo scalpore che la notizia ha suscitato, però, non deve mettere in discussione l'utilità di una norma, il cui evidente scopo deflattivo si coniuga con la volontà di bilanciare la comprensibile aspettativa risarcitoria delle persone offese e la necessità che essa non assuma fini speculativi, paralizzando la definizione del processo.

Se si procede a querela di parte, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia integralmente risarcito il danno ed eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose della sua condotta, anche se l'offerta sia stata rifiutata dall'interessato, ma ritenuta congrua dal giudice. Tale soluzione può essere adottata fino all'apertura del dibattimento, non è chiaro se persino all'esito delle indagini

preliminari, visto che la norma non lo prevede espressamente, probabilmente per le obiettive difficoltà di sentire la persona offesa, se non fissando un'apposita udienza in camera di consiglio.

Se le parti raggiungono un accordo, nessun problema si frappone all'esito processuale previsto, mentre non poche sono le questioni da risolvere, quando l'estinzione del reato dipenda dalla valutazione di congruità del giudice. L'imputato deve formulare offerta reale, ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del Codice civile, una procedura tutt'altro che semplice e che può essere ancor più difficoltosa, se l'offerta non viene accettata e si debba, perciò, ricorrere al deposito, che spiega i suoi effetti solo quando sia stato ritenuto valido con sentenza passata in giudicato. Si potrà probabilmente ovviare, effettuando l'offerta reale risarcitoria "banco iudicis", cioè depositando in udienza apposito assegno circolare, come già previsto, a tutela dell'imputato, in casi in cui particolari effetti positivi dipendano dalla effettiva messa disposizione dell'avente diritto della somma risarcitoria, ad esempio per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6 del Codice penale. Più complessa è la devoluzione al giudice della valutazione di congruità, spesso in assenza di qualunque parametro obiettivo o tabella di riferimento. Se il problema, infatti, è meno stringente in relazione ad alcuni reati, ad esempio le lesioni semplici, per le quali è possibile usare anche le tabelle milanesi, esso diventa più complicato in relazione ad altri reati, perseguibili a querela, primo fra tutti la diffamazione, specie se a mezzo stampa o con altri mezzi di pubblicità, in presenza dei quali gli indici di quantificazione, pure individuati dalla giurisprudenza, non garantiscono risultati omogenei. La vexata quaestio del risarcimento a carico di giornalisti ed editori ha formato oggetto di attenzione, anche da parte della Corte europea, che ne ha rilevato l'efficacia deterrente sulla circolazione delle informazioni, essendo più facile che un giornalista abbandoni un caso, se rischia indennizzi importanti, piuttosto che per la paura del carcere. Aver svincolato l'estinzione del reato dai desiderata delle persone offese, spesso incapaci di una valutazione obiettiva delle conseguenze patite, è un passo avanti notevole, cui dovrebbe affiancarsi una equa considerazione delle caratteristiche della persona offesa, compresa la professione svolta, evitando così valutazioni esorbitanti, che possano apparire un ingiustificato privilegio. Per la quantificazione, il giusto rilievo potrà esser dato alla pubblicazione di una rettifica, solo se, per modalità e contenuto, sarà visibile, fungendo così da risarcimento in forma specifica e non se, seminascosta, risulterà quasi inutile; all'intensità del dolo, distinguendo fra l'eventuale errore, spesso incolpevole, del giornalista e la pervicace volontà di offendere, magari con una mirata e falsa campagna stampa; alle conseguenze, effettivamente derivate dal reato, tenendole distinte da quelle, artificiosamente costruite, mediante il ricorso a consulenze e testimonianze inaffidabili; alla identificabilità del diffamato, spesso neppure citato o irriconoscibile, se non dai parenti più stretti e alla sua notorietà che, garantisce il libero accesso ai mezzi di informazione, dunque una replica più efficace di una rettifica e, quindi, la riduzione del danno. Una soluzione auspicabile per chiudere rapidamente centinaia di processi, evitando, che diventi una lotteria, il cui esito rimanga affidato a una discrezionalità che, senza parametri certi e, soprattutto, la sensibilità necessaria, potrebbe diventare arbitrio, non importa a favore di quale parte processuale.

41bis: novità, divieti e nodi irrisolti

di Stefano Anastasia

Il Manifesto, 25 ottobre 2017

Un codice penitenziario speciale: questa sembra essere l'ambizione della recente circolare con cui l'Amministrazione penitenziaria ha dato nuove disposizioni per l'organizzazione del circuito detentivo previsto dall'art. 41bis. Nel merito, la disposizione più significativa pare essere quella che consente ai minori di dodici anni di partecipare al colloquio familiare stando dalla parte del padre o del nonno detenuto per tutta la sua durata, mentre gli altri parenti sono dall'altra parte del vetro divisorio. Non solo: la perquisizione del detenuto che vada o torni dal colloquio dovrà essere eseguita con il metal detector e solo in casi eccezionali (e sulla base di motivazioni scritte) attraverso il suo denudamento.

Piccole cose, ma non irrilevanti in un sistema che mantiene prescrizioni legali e amministrative incomprensibili, se il fine è quello di impedire comunicazioni verso i gruppi criminali di appartenenza. Restano così senza spiegazione, per esempio, le limitazioni all'acquisto di beni o generi alimentari o al possesso di foto, libri, colori e quant'altro. Questo articolo, per esempio, non potrà essere letto nelle sezioni 41bis: questo giornale, infatti, così come l'Avvenire o il Mattino, il Foglio o il Dubbio, non può esservi acquistato.

D'altro canto, non potrà essere neanche ascoltato tramite Radio radicale o qualche altra emittente, stante il divieto di ricezione delle radio in modulazione di frequenza.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura nella sua ultima relazione sull'Italia, resa pubblica il mese scorso, formula alcune raccomandazioni sul 41bis.

Salvo la possibilità di cumulare due ore di visita non usufruite (il minimo che si poteva concedere alla richiesta di accumulare tutte quelle non utilizzate), la circolare non interviene su ciò che gli è precluso per legge (un'ora di colloquio settimanale senza vetro divisorio, salvo rischio individuale e motivato; una telefonata al mese,

indipendentemente dal fatto che il detenuto abbia o non abbia fatto il colloquio con i familiari), ma neanche su ciò che avrebbe potuto disciplinare, come lo svolgimento di almeno quattro ore di attività fuori dalla cella, o modalità tempestive ed efficaci di attuazione delle decisioni dei magistrati di sorveglianza.

Tra le inadempienze c'è anche quella che avrebbe potuto disciplinare a termini di legge i colloqui con i Garanti, di cui ha scritto in questa rubrica Franco Maisto all'indomani di un provvedimento giurisdizionale che ha disapplicato una circolare che parificava i Garanti ai familiari nelle forme e nel numero dei colloqui, di fatto privando i detenuti in 41bis della possibilità di incontrarli, se non rinunciando all'unico colloquio mensile loro consentito con i familiari.

Vi si fa riferimento solo in un articolo riguardante le modalità di esecuzione delle "visite del garante", in cui si riconosce al Garante nazionale la facoltà di incontrare riservatamente e senza limiti di tempo i detenuti in 41bis in quanto "Meccanismo nazionale di prevenzione previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Onu contro la tortura" e ai garanti territoriali di incontrarli durante la visita accompagnata dal personale dell'Istituto, con la superflua specificazione che questi "incontri" non incideranno sul numero di colloqui con i familiari cui essi hanno diritto.

Nulla si dice, invece, su quanto giudicato illegittimo dai giudici di Terni e di Sassari, e cioè che i veri e propri colloqui con i garanti, espressamente previsti per legge, siano assimilati a quelli con i familiari, conteggiati con essi, effettuati con il vetro divisorio e, se del caso, ascoltati e videoregistrati. Un'occasione persa, cui speriamo che la riforma penitenziaria in via di approvazione voglia mettere riparo.

Bologna: l'allarmismo sociale dei giornalisti in occasione della visita del Papa di Bledar Shehi

bandieragialla.it, 24 ottobre 2017

Mercoledì 11 ottobre. Come ogni giorno apro e leggo "Il Resto del Carlino". Dopo qualche pagina trovo un titolo che attira la mia attenzione: "Detenuti a tavola con il papa sono evasi dopo il pranzo". Proseguo curioso. L'articolo spiega che si trattava di detenuti della casa di lavoro di Castelfranco (MO). Sfoglio ancora le pagine della Gazzetta e trovo un altro titolo e articolo: "Due detenuti fuggiti il 1° ottobre all'uscita da San Petronio. La polizia in curia". Vado avanti con Il Giornale e ancora un altro articolo: "La grande fuga. Caccia ai due detenuti: sorveglianza attenuata" ecc. Penso che il direttore de Il Resto del Carlino non avesse altri argomenti per riempire le pagine del giornale.

Giovedì 12 ottobre. Il Resto del Carlino riempie due pagine al riguardo. "Evasi dopo il pranzo con il Papa: adesso indaga l'anticrimine" ecc. Il sig. Durante (del Sappe): "Gli internati sono soggetti socialmente pericolosi e andrebbero sorvegliati con maggiore attenzione". Dimentica il sig. Durante che solo in Italia - a differenza del resto d'Europa - esiste la Casa di lavoro, il cosiddetto "ergastolo in bianco": un detenuto, dopo aver scontato la pena, se viene dichiarato dal giudice "delinquente abituale" viene spedito alla casa di lavoro per uno, due, tre anni e ogni volta che sbaglia la condanna alla Casa di lavoro inizia daccapo. Per questo si chiama "ergastolo bianco".

Parla ancora il direttore della Casa di lavoro: "I carcerati ogni giorno escono e rientrano, ma nessuno ne parla mai. È stato il contesto, ovvero la visita del Papa a scatenare l'allarme. Non facciamo allarmismo sociale". L'arcivescovo Zuppi aggiunge. "Per la sicurezza è stato fatto il massimo. Le procedure sono state rispettate. Come se fossi il capo di una squadra multe". Accendo la TV e girando per i canali mi fermo al TG5. Inizia il telegiornale. Il titolo di apertura: "Rocambolesca fuga di due detenuti dal pranzo con il Papa".

Per un attimo ho pensato che a fuggire sia stato Nazzareno, uno del penale qui della Dozza, ritratto nella foto con il Papa durante il pranzo. "Strano - ho pensato - era già andato tante volte in permesso". Poi mi sono ricordato le parole del cappellano, padre Marcello: "I detenuti erano 19 in tutto e tutti permessanti". Capisco che ogni fatto di cronaca fa notizia. Ma quale "rocambolesca fuga" se i detenuti erano liberi come negli altri giorni di permesso? Per poco non davano la colpa al Papa: perché il Papa è venuto a Bologna? Perché la messa con i poveri? Perché con i detenuti? perché, perché, perché? Conclusione: il Papa è colpevole. (D'altronde, Zuppi si è "discolpato": "Per la sicurezza è stato fatto il massimo". Lo arresteranno?).

Alcuni giornalisti fanno "terrorismo sociale" e diffondono paura come fossimo in un film. Che si fumano certi giornalisti? La fantasia cavalca oltre la realtà. Alleluia! D'altronde, siamo in Italia e le cose belle (come in carcere) durano poco e poco se ne parla e si getta il discredito su quanto c'è di buono, come la visita e i gesti di papa Francesco. Comunque sia, io dico. "Benvenuto Papa Francesco, ovunque tu vada".

Roma: ripartono gli "Incontri Celimontani" con una riflessione su carcere e giustizia

acistampa.com, 24 ottobre 2017

Gli interventi di un'esponente politica di lungo corso, di una biblista, di un monaco patrologo, di un filosofo e di un

artista ex-ergastolano in conversazione tra loro. E ancora; le testimonianze di due cappellani, di un giurista, la tavola rotonda con tre esponenti di partiti, associazioni, istituzioni. E infine, ma tutt'altro che ultimo per importanza e spessore, un dialogo tra un familiare di una vittima e due ex terroristi. Per conoscere, capire, riflettere.

Giovedì 26 ottobre alle 18 riprendono gli "Incontri Celimontani", la serie di seminari mensili, di taglio volutamente non accademico e rivolti a tutti, che le comunità monastiche dei monaci e delle monache camaldolesi di Roma promuovono ogni anno nella cornice del monastero di San Gregorio al Celio.

Quest'anno la riflessione è incentrata sul tema "Il carcere e la giustizia: redenzione e riconciliazione?" e intende svilupparsi come una meditazione collettiva a più voci sul tema dell'amministrazione della giustizia e sulle sue ripercussioni sulla vita reale delle persone. Un tema costante nell'apostolato della Chiesa e del ministero dei Pontefici romani. Basterebbe solamente ricordare, nel secolo appena trascorso, le udienze, le celebrazioni nelle carceri e le visite dei Papi ai detenuti, da San Giovanni XXIII a Papa Francesco, passando per Paolo VI e Benedetto XVI. O gli appelli a provvedimenti di clemenza, come quello di Papa Wojtyła al Parlamento italiano nel 2002 o quello recente di Papa Francesco in occasione del Giubileo della Misericordia.

Pensando alle "centinaia di migliaia di famiglie che, soltanto in Italia, sono profondamente segnate dai problemi della giustizia - scrivono i curatori degli incontri, padre Innocenzo Gargano e madre Michela Porcellato - non abbiamo le cifre precise, ma certamente esse sono molto alte, nonostante che certe verità non abbiano mai o quasi mai l'onore di apparire in qualunque pagina dei nostri giornali o dei mass media in generale. È grave - proseguono i due religiosi - constatare la condizione assolutamente disumana in cui il carcerato viene ridotto", così come "di coloro che sono finiti in simili situazioni personali nonostante la propria innocenza o il cattivo funzionamento dei vari livelli di amministrazione della giustizia".

Da questa premessa nasce un interrogativo. "È proprio impossibile trovare soluzioni alternative al carcere quando ci si trova di fronte a situazioni oggettivamente lesive della giustizia, non riuscendo a trovare una strada che permetta di realizzare il principio della distinzione tra peccato e peccatore, che pure sembra aver fatto da sempre parte dell'annuncio ebraico cristiano in questa nostra terra martoriata?".

"Di fronte a questa sfida - concludono padre Gargano e madre Porcellato - abbiamo cercato di raccogliere i pareri di persone che sanno cosa sia realisticamente oggi un carcere, ma anche di persone che osservano l'intera problematica a partire dalla tradizione ebraico-cristiana e dalle conquiste dell'illuminismo, che sono alla base dell'attuazione pratica della giustizia in Italia e in gran parte del mondo occidentale".

A inaugurare gli "Incontri", giovedì 26 ottobre, sarà Rita Bernardini, esponente storica del Partito Radicale, che farà il punto sulla situazione carceraria oggi in Italia. Della "prassi che va sotto il nome di RIB nell'Antico Testamento" parlerà il 16 novembre la biblista Pina Scanu, mentre il 21 dicembre sarà padre Gargano a inquadrare la questione nel Nuovo Testamento e nel Vangelo di Matteo. Un dialogo possibile fra vittime e responsabili sarà quello fra Agnese Moro, figlia del Presidente della DC ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, e gli ex terroristi Adriana Faranda ed Ernesto Balducci, il 18 gennaio 2018. Del carcere e della necessità di liberarsene, espresso in forma dubitativa, parleranno il filosofo Franco Miano e l'attore ex detenuto Cosimo Rega, giovedì 15 febbraio. A confrontarsi sul disagio giovanile e sulle alternative al carcere saranno padre Gaetano Greco e don Giovanni Carpentieri, il 15 marzo, e a riflettere su processi ed esperienze giuridiche sarà, il 19 aprile, il giurista Antonio Mantello. Infine, il 17 maggio 2018, una tavola rotonda con Stefano Anastasia Giagni (Associazione Antigone), Ida del Grosso (Ministero della Giustizia) e Rita Bernardini concluderà il ciclo degli incontri.

Estesa la procedibilità a querela
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2017

Pacchetto giustizia al prossimo Consiglio dei ministri. Sul tavolo del Governo, questa settimana, approderanno tre provvedimenti penali di spessore: due decreti legislativi, in attuazione della delega di agosto, su intercettazioni e procedibilità a querela e un disegno di legge sulle agro-mafie frutto del lavoro della commissione Caselli.

Sul tema delle intercettazioni, nel definire l'area della rilevanza processuale facendo confluire in un archivio tutto il materiale registrato (con possibilità di accesso da parte degli avvocati), il testo sembra essere ormai definito dopo un confronto con Anm e Camere penali, mentre il ministero della Giustizia scopre ora le carte su un altro aspetto della riforma che ha come obiettivo una sensibile riduzione dei casi che approdano in giudizio, senza toccare l'obbligatorietà dell'azione penale.

L'intervento punta ad allungare la lista dei delitti perseguibili a querela, inserendo i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, con l'eccezione della violenza privata e i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. La procedibilità d'ufficio viene in ogni caso conservata quando:

1) la persona offesa è incapace per età o infermità;

2) ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale oppure le circostanze indicate nell'articolo 339 del codice penale;

3) nei reati contro il patrimonio, il danno prodotto alla persona offesa è di rilevante gravità.

Per i nuovi reati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto, il termine per presentare la querela decorre dalla medesima data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato; se è pendente il procedimento, il pubblico ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Il decreto va poi letto in parallelo alla norma prevista dalla medesima legge delega, in realtà operativa già da agosto, che introduce una nuova causa di estinzione del reato a vantaggio di chi mette in atto condotte riparatorie (senza che peraltro la persona offesa possa opporsi). La nuova causa infatti è applicabile ai soli casi di reati soggetti a querela di parte. Il "combinato disposto" delle due misure allora dovrebbe raggiungere un effetto non tanto di depenalizzazione, quanto comunque di alleggerimento dei carichi di lavoro dei tribunali.

Misure di prevenzione: la pericolosità sociale alle Sezioni unite

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2017

Corte di cassazione - Ordinanza 48441/2017. Per il via libera alla misura di prevenzione personale nei confronti di un soggetto indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa serve una motivazione "rafforzata" sull'attualità della pericolosità sociale o si può dare per presunta? La Cassazione per sciogliere i dubbi sul punto ha chiesto l'intervento delle Sezioni unite (ordinanza 48441).

Oltre ai contrasti interpretativi a rendere opportuni i chiarimenti, c'è anche la sentenza De Tommaso, con la quale la Corte dei diritti dell'Uomo, il 27 febbraio scorso, ha condannato l'Italia per la vaghezza delle prescrizioni del "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", imposte dal Codice antimafia con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Rapido è stato sul punto il rimedio delle Sezioni unite (si veda il Sole 24 Ore del 6 settembre 2017) che hanno negato il rilievo penale dell'inosservanza delle due generiche previsioni.

Tuttavia quell'intervento non basta a fronte della necessità, segnalata dalla sentenza De Tommaso, di ancorare l'applicazione delle misure di prevenzione a principi di chiarezza e precisione.

Una certezza che manca in presenza di tesi discordanti. Il collegio remittente parte dal procedimento esaminato in cui ad un commercialista, indiziato di appartenere ad un'associazione mafiosa, era stata applicata la sorveglianza speciale (articoli 4 e 6 del Dlgs 159/2011, "codice antimafia"), in base alla cosiddetta pericolosità qualificata. Che è stata data per "scontata", in virtù degli indizi di appartenenza pur senza una specifica condanna penale e malgrado i "precedenti" fossero risalenti nel tempo.

Il collegio remittente aderisce alla tesi secondo la quale, quando, come nella vicenda esaminata, non c'è un giudicato penale e gli indizi sono lontani nel tempo rispetto alla decisione di applicazione della misura, il giudice deve fornire una motivazione "in positivo" per giustificare la sua scelta. La Cassazione ricorda però che in un consistente numero di pronunce, anche recenti, si è affermata la tesi opposta. In caso di emersione di indizi che rendono possibile inquadrare il soggetto nella categoria prevista dall'articolo 4 del codice antimafia, per l'applicazione dalla misura non servirebbe alcuna particolare motivazione in tema di attualità della pericolosità.

Né sarebbe influente il fattore della distanza del tempo tra l'emersione degli indizi e il momento della decisione di limitare la libertà personale. Per i sostenitori di questa tesi esiste, infatti, una "presunzione relativa ex lege", che sarebbe onere del diretto interessato incrinare, dimostrando il suo recesso dal "clan" o la disintegrazione del sodalizio. Con una sostanziale inversione dell'onere delle prove. Ora la parola passa alle Sezioni unite.

Può integrare un reato complesso l'omicidio stradale aggravato dall'uso di stupefacenti

di Fabio Piccioni

Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2017

Tribunale di Grosseto - Sentenza 28 agosto 2017. A seguito dell'entrata in vigore della legge 41/2016 è esclusa l'ipotesi di concorso di reati tra l'articolo 589-bis del codice penale e la fattispecie di cui all'articolo 187 del codice della strada (e, mutatis mutandis, di cui all'articolo 186 del Cds). Nel caso esaminato l'indagato veniva, inizialmente, iscritto nel registro delle notizie di reato per rispondere in concorso di reati del delitto di "omicidio stradale" e della contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. A seguito di stralcio, nel procedimento de quo, il Gpp di Grosseto, con decreto in data 28 agosto 2017, ha disposto, a seguito di apposita richiesta presentata dal Pm - sebbene per motivi diversi - l'archiviazione della notizia criminis in ordine al reato di cui all'articolo 187 del codice della strada.

La pronuncia - L'archiviazione è disposta perché la contravvenzione prevista dall'articolo 187 del Cds resta assorbita nel delitto di cui all'articolo 589-bis del Cp aggravato ai sensi del comma 2.

Secondo la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'articolo 589 previgente, in caso di omicidio colposo e di contemporanea violazione delle norme sulla circolazione stradale, si configurava un concorso tra il delitto e la contravvenzione (in tal senso, Cass. Pen., sez. IV, 28/1/2010, n. 3359 e Cass. Pen., sez. IV, 30/11/2012, n. 46441).

La Suprema Corte, infatti, aveva osservato che la circostanza aggravante prevista dall'allora vigente comma 3 dell'articolo 589 non riguardava solo i "conducenti" di un veicolo in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti ma anche tutti quei soggetti i quali "pur non direttamente impegnati nella fase della circolazione intesa come guida di un veicolo, sono tuttavia anch'essi obbligati al rispetto di norme relative alla disciplina della circolazione stradale, a garanzia della tutela degli utenti della strada".

In relazione alle nuove ipotesi di omicidio stradale aggravate dall'uso di sostanze, invece, le cose cambiano: l'impostazione data dal legislatore alle fattispecie aggravate di cui all'articolo 589-bis commi 2, 3 e 4 del Cp, grazie allo specifico richiamo costruito sul proprium delle fattispecie contravvenzionali del codice della strada, si riferisce solo a chi si ponga "alla guida di un veicolo a motore".

Ne deriva che la nuova formula "potrebbe" integrare l'ipotesi di reato complesso (in tal senso, anche Cass. Pen., Sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 2403).

Gli elementi positivi di concessione delle attenuanti generiche. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 24 ottobre 2017

Reato in genere - Circostanze del reato - Circostanze attenuanti generiche - Elementi positivi di concessione - Giudizio discrezionale - Motivazione. La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza nei confronti dell'imputato, richiamando anche eventuali precedenti penali, seppur risalenti, l'intensità del dolo, la reiterazione delle condotte.

Le circostanze attenuanti generiche hanno infatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato sulla base di situazioni che incidano effettivamente sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità delinquenziale dell'incolpato: il riconoscimento o meno di tali circostanze richiede un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice e che è sottratto al controllo di legittimità in presenza di congrua motivazione.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 ottobre 2017 n. 48341.

Sentenza - Requisiti - Motivazione - Circostanze attenuanti generiche - Mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo - Motivazione - Contenuto. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex articolo 27 Cost.

- Corte di cassazione, sezione VII, ordinanza 22 settembre 2016 n. 39396.

Reato - Circostanza - Circostanze attenuanti generiche - Giudice di merito - Articolo 133 c.p.- Concessione del beneficio - Personalità del colpevole. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.

- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42804.

Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche - Parametri di riferimento - Motivazione. Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, la ratio dell'articolo 62-bis del Cp non imponendo, d'altronde, al giudice di merito, in caso di diniego, di esprimere una valutazione su ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente che indichi gli elementi di prevalente rilevanza che ostano alla concessione.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43242.

Suicidi in carcere, punizioni disciplinari per chi sopravvive

di Chiara Penna

chiarapenna.it, 24 ottobre 2017

Il numero dei suicidi in ambito penitenziario è di molto superiore rispetto alla frequenza con cui purtroppo si tolgono la vita le persone libere. In alcuni casi è vero che molti detenuti erano affetti da malattie invalidanti e ricoverati in Centri Clinici Penitenziari, ma sono stati registrati molti casi di suicidio anche tra soggetti non gravemente malati. Cercare la giustificazione di tali gesti nel disturbo mentale o nella tossicodipendenza non è, dunque, la strada giusta per affrontare il problema, così come poco efficaci appaiono gli interventi punitivi nei confronti di chi sopravvive. Il tentativo di suicidio compiuto in carcere è, infatti, punito disciplinarmente (come avviene anche per gli atti di autolesionismo, il tatuaggio, il piercing), riconducendo l'azione a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento esecutivo Ord. Pen. e prevedendo sanzioni ex art. 39 Ord. Pen. come il richiamo, l'isolamento e l'esclusione dalle attività.

Al fine di rispondere adeguatamente al fenomeno, si dovrebbe piuttosto ragionare sulle motivazioni che spingono al compimento di tali azioni, sul momento in cui si verificano, sulla ragione per cui un soggetto è ristretto e sulle condizioni delle carceri italiane. Se infatti l'ingresso in carcere ed i giorni immediatamente seguenti sono un momento nel quale il rischio suicidio appare molto elevato, restano alti anche i numeri dei suicidi di chi paradossalmente è giunto a fine pena, poiché l'elemento che accomuna i suicidi è la mancanza totale di prospettive nell'animo del detenuto.

Non solo, i detenuti per omicidio (che sono il 2,4% di tutti i detenuti, tra attesa di giudizio ed espiazione pena) rappresentano ben il 13% dei casi di suicidio registrati, con un numero di suicidi più alto tra i soggetti autori di omicidi in famiglia e quasi inesistente tra i responsabili di delitti maturati nell'ambito della criminalità organizzata. Ancora, si uccidono più gli italiani che gli stranieri se si considera che su una presenza straniera del 30% circa sul totale dei detenuti, i suicidi degli stranieri sono il 16%.

Tuttavia questa percentuale potrebbe essere sottostimata, in considerazione della maggiore difficoltà a raccogliere notizie sulle morti dei detenuti stranieri, spesso privi di qualsiasi rete di sostegno.

Del resto anche il numero complessivo dei suicidi è probabilmente sottostimato, dal momento che tra i detenuti esiste ad esempio la pratica del drogarsi inalando il gas delle bombolette per alimenti e l'esito mortale di tale condotta viene spesso considerato dall'amministrazione penitenziaria come atto involontario, anche se non di rado si tratta di suicidio.

Si dovrebbe agire, pertanto, per tutti i detenuti ed all'interno di tutti gli Istituti, in termini di prevenzione poiché la mancanza di prospettive che si ingenera in chi è ristretto è data dalla sensazione di non poter trascorrere utilmente la detenzione. Il tempo della pena è, infatti, spesso tempo vuoto, vissuto in Istituti sempre più cadenti e affollati, dove i progetti formativi vengono ostacolati e dove si sopravvive senza alcuna dignità sociale, che dovrebbe invece essere garantita soprattutto a chi è ancora giudicabile. Al contrario proprio il nome di queste persone è pubblicamente ed inesorabilmente associato a vicende criminali che restano impresse nella memoria della gente anche dopo una sentenza di assoluzione.

Non a caso circa un terzo dei soggetti suicidi aveva un'età compresa tra i 20 e i 30 anni e, più di un quarto, un'età compresa tra i 30 e i 40 (in queste due fasce d'età il totale dei detenuti è, rispettivamente, il 36% e il 27%) forse proprio per l'incapacità di affrontare una vita carceraria vissuta in questi termini e per l'impossibilità di intravedere un futuro dopo la detenzione.

Nel dettaglio le statistiche dei suicidi in carcere mostrano i seguenti numeri: dal 2009 al 31 agosto 2016: 423 suicidi.

Di cui: 326 per impiccagione, 764 con il gas, 20 con l'avvelenamento, 6 con il soffocamento. La fascia di età su cui le sofferenze del carcere hanno avuto maggiore incidenza è quella tra i 30 e i 44 anni: 66 i casi di suicidi in età compresa tra i 30 e i 34 anni, 66 tra i 25 e i 29 anni, 65 tra i 35 e 39, 63 tra i 40 e i 44. Le fasce meno colpite sono quelle tra i 17 e 19 anni (5 casi) e dai 60 in su (9 casi).

Elemento che incide, poi, in maniera direttamente proporzionale sul tasso di suicidi è il sovraffollamento carcerario. L'unico modo per migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere sarebbe, dunque, oltre l'affrontare il complesso problema del sovraffollamento, incentivare il ruolo e la presenza degli educatori al fine di garantire il reinserimento del detenuto, la risocializzazione e l'umanità della pena secondo quanto previsto dal dettato costituzionale di cui all'art. 27. La tutela della salute di questi soggetti è, infatti, preciso dovere etico, oltre che giuridico, poiché la condanna a pena detentiva non deve implicare la compromissione dei diritti umani fondamentali.

Ingiusta detenzione: in 30 anni indennizzate 25mila persone, su 4 milioni di vittime

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 24 ottobre 2017

Domani alle 10 manifestazione a Montecitorio del Comitato per il diritto al risarcimento. Un fenomeno che riguarda tanti cittadini italiani arrestati e successivamente rilasciati (dopo tempi più o meno lunghi) perché risultati innocenti. Indennizzo per ingiusta detenzione, un diritto che viene spesso negato. Soprattutto quando, a questo, va a sommarsi il periodo dei cosiddetti “anni di piombo” dove numerosi militanti della sinistra extraparlamentare, accusati ingiustamente di aver partecipato alla lotta armata, non sono stati risarciti. Tra questi c’è Giulio Petrilli che a vent’anni subì sei anni di carcere speciale, per poi essere assolto in appello e definitivamente in Cassazione dall’accusa di “partecipazione a banda armata (Prima Linea) con funzioni organizzative”, ma mai risarcito. Il suo peccato originale del mancato risarcimento è stato, secondo la giustizia, la sua frequentazione con gli esponenti di Prima Linea: le sue frequentazioni avrebbero tratto in inganno gli inquirenti. L’altra motivazione, non di poco conto, è perché la sentenza di assoluzione è arrivata prima della riforma del codice di procedura penale, che nel 1989 ha introdotto la riparazione per ingiusta detenzione, senza però prevedere la retroattività.

Per questi motivi, il Comitato per il diritto al risarcimento per l’ingiusta detenzione, presieduta dallo stesso Petrilli, ha promosso una manifestazione davanti al Parlamento nella mattinata di domani, a partire dalle ore 10. Le prime adesioni provengono da Giovanni Russo Spena (giurista ed ex senatore, attuale responsabile giustizia Prc), Marcello Pesarini (socio Antigone Marche), Italo Di Sabato (responsabile Osservatorio contro la repressione), Haidi Gaggio Giuliani, Francesca Scopellitti (presidente fondazione Enzo Tortora), Maurizio Acerbo (segretario Rifondazione Comunista), Gianni Melilla (deputato Si) e Piero Sansonetti.

La lunga battaglia di denuncia ed informazione politica nel Paese iniziata dopo il 2000 - quando si sono avvicinati a Petrilli militanti di sinistra, volontari nel campo della giustizia, giuristi e avvocati, con l’intenzione di permettere a chi ne avesse diritto di avere risarcita almeno in parte la sofferenza subita, e a coloro la cui assoluzione era giunta prima del 1989, anno di revisione dell’ordinamento penale, di usufruire della retroattività - ha evidenziato che su ben 4 milioni di persone vittime ingiusta detenzione ed errori giudiziari, solo 25.000 hanno ottenuto il risarcimento. Grazie alla proposta di legge promossa da Rita Bernardini del Partito Radicale, nel 2012 Petrilli si è visto prima concedere e poi negare qualsiasi risarcimento per i motivi sopradetti. Dopodiché si è giunti, grazie all’onorevole Gianni Melilla di Sinistra Italiana, con il ddl 2871 recante “Modifiche agli articoli 314 e 643 dell’ingiusta detenzione” a quello che potrebbe essere l’atto costruttivo e risanatore di tante sofferenze e parzialità. L’intenzione dei promotori della manifestazione è che “venga ripreso in considerazione un capitolo particolare della giustizia e della storia italiana negli anni 70”.

L’ingiusta detenzione si tratta di un fenomeno che riguarda tanti cittadini italiani arrestati e successivamente rilasciati (dopo tempi più o meno lunghi) perché risultati innocenti. E non sempre vengono risarciti. In media risulta che su settemila domande annue presentate per risarcimento da ingiusta detenzione, ne vengono accolte al massimo mille e cinquecento. Questo solamente per quanto riguarda la riparazione per ingiusta detenzione. È necessario, infatti, distinguere quest’ultima dagli errori giudiziari.

Nel primo caso si fa riferimento alla detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece una condanna a cui sia stata data esecuzione e un successivo giudizio di revisione del processo in base a nuove prove o alla dimostrazione che la condanna è stata pronunciata in conseguenza della falsità in atti. Nel caso di ingiusta detenzione, l’indennizzo consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l’importo di 516.456 euro. La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo.

Nel caso dell’errore giudiziario, invece, c’è un vero e proprio risarcimento. Il caso più eclatante di risarcimento è avvenuto un anno fa. Si tratta del più alto risarcimento per un errore giudiziario riconosciuto in Italia. Sei milioni e mezzo per ripagare 22 anni di carcere da innocente e circa 40 anni vissuti con una spada di Damocle sulla propria esistenza, tra galera e attesa delle decisioni dei giudici.

Parliamo di Giuseppe Gulotta che era stato accusato, quando aveva 18 anni, dell’omicidio di due carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falchetta, trucidati il 26 gennaio 1976 ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. Arrestato, è stato costretto sotto tortura a confessare un reato mai commesso.

Dopo 36 anni, di cui 25 trascorsi dietro le sbarre, Gulotta ha ottenuto la revisione del processo grazie alla confessione di un carabiniere. È stato assolto - come gli altri dei quali due sono morti e altri due fuggiti - definitivamente nel 2012. Dopo il riconoscimento della sua innocenza e del diritto al risarcimento, a febbraio del 2016 è arrivato il momento del pagamento da parte dello Stato.

Avellino: “carcere affollato e malsano”, la Cassazione chiede chiarezza

Il Mattino, 23 ottobre 2017

Lamentavano sia il sovraffollamento nelle celle, legato all’esistenza di reparti per la detenzione con uno spazio abitabile inferiore a 3 metri quadri sia, più in generale, una situazione penitenziaria non rispettosa della dignità delle persone detenute a causa delle condizioni generali igienico-sanitarie e della gestione degli spazi disponibili.

In entrambi i casi il magistrato di sorveglianza di Avellino aveva respinto la richiesta, ritenendola in un caso inammissibile e nell'altro non più attuale. Conclusioni che non sono state condivise da due diversi collegi della prima sezione penale presso il Palazzaccio.

Nel primo caso (presidente Domenico Carcano, relatore Antonio Cairo) gli ermellini hanno ritenuto che "il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza, all'esito di istruzione documentale della domanda, con acquisizione della relazione della direzione della casa circondariale sulle condizioni di detenzione ivi applicate, non risponde ai requisiti per essere assimilato ad un decreto di inammissibilità della domanda, come inteso dal suo redattore". Non sussistono infatti i necessari presupposti rappresentati dal "difetto delle condizioni di legge" o dalla "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Da qui l'annullamento del decreto impugnato.

Nel secondo caso (presidente e relatore Patrizia Antonella Mazzei) il collegio giudicante ha ritenuto che ai fini della riduzione della pena - che rappresenta uno dei possibili risultati risarcitori del ricorso non è necessario il presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo. Ed anche in questo caso il decreto è stato impugnato. "Ciò impone l'annullamento - scrive infatti la Cassazione in sentenza - del provvedimento impugnato per inosservanza, rilevabile anche di ufficio, del principio del contraddittorio di cui all'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso, rispettoso delle regole anzidette, allo stesso Magistrato di sorveglianza di Avellino, il quale procederà nel contraddittorio delle parti, esteso all'amministrazione penitenziaria, e uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato in tema di pregiudizio risarcibile".

Un giorno da "ospiti" in carcere ci aiuta a allontanare il razzismo
di Alessandra Ballerini

La Repubblica, 23 ottobre 2017

È certamente un problema di linguaggio, ma anche di naturale, primitiva, umanissima, paura e, ovviamente, di pessima politica. Il razzismo si nutre anche e soprattutto di questi fattori. Ma non solo.

Anche di disagio, solitudine, disinformazione e indifferenza. A Multedo, in questi giorni, lo si sta capendo bene, mentre ci si trova, forse per la prima volta in un quartiere della nostra Genova operaia e solidale, a dover fare i conti con un "manipolo" di cittadini, spero non completamente e di certo non dichiaratamente, razzisti, che si oppongono scompostamente all'accoglienza di una dozzina di richiedenti asilo.

Avrebbero dovuto esserci anche loro nello splendido Teatro dell'Arca all'interno della casa circondariale di Marassi, ad assistere alla presentazione del libro di Luigi Manconi e Federica Restà "Non sono razzista ma. La xenofobia degli italiani e gli imprenditori della paura" Forse, se gli xenofobi di Multedo si fossero trovati in questa eterogenea ed attentissima platea, composta da poliziotti penitenziari, giornalisti, pensionati, insegnanti, educatori, psicologi, studenti, avvocati, detenuti, magistrati e "personalità" cittadine, superato lo stupore iniziale, avrebbero potuto, in qualche modo, trovare un conforto al loro smarrimento e alla loro solitudine. Nessun politico italiano credo sia in grado di comprenderli meglio di Luigi Manconi.

Non perché ne condivida il pensiero o le scelte, tutt'altro, ma perché si interroga incessantemente, da lustri, sulle cause e sui possibili vaccini e rimedi alla xenofobia. I cittadini paurosi e urlanti di Multedo non troveranno nessuno che sappia ascoltarli (seppure senza alcuna simpatia, nel senso etimologico del termine) con più preoccupata attenzione del presidente della Commissione Diritti umani al Senato.

Manconi, infatti, è consapevole, a differenza di molti altri politici che o ignorano la paura, o peggio la cavalcano e strumentalizzano, che in quella frase (tipica di molti "potenziali razzisti") - "non sono razzista ma..." - si nasconde la richiesta di aiuto di chi si trova, senza altri strumenti che non siano le catene, ad affrontare l'inquietudine "dell'altro".

In questo straordinario teatro, venerdì sera, davanti a un pubblico partecipe quanto inusuale nella sua composizione, a quelle paure e a quelle, seppure maldestre, richieste di aiuto, si è cercato, insieme al senatore Manconi, al professor Luca Borzani e all'ex sindaco Marco Doria, di trovare delle reali ed efficaci risposte.

Qualche risposta l'offriva già l'ambiente stesso: se i riottosi abitanti di Multedo fossero venuti ad assistere alla presentazione, si sarebbero trovati ospiti (e non "padroni") tra le mura carcerarie, in un luogo di cultura ed arte, insieme a persone o gruppi di persone tutte, in qualche modo, tra di loro estranee, in una convivenza necessaria ma spontaneamente perfetta.

Se si fossero seduti in quella sala respirandone la complicità che si andava creando, forse, i nostri xenofobi di quartiere, avrebbero potuto apprendere nozioni e dati, ascoltare ragionamenti nient'affatto scontati, ma di condivisibile ed immediato buon senso. E, forse, questa immediata complicità con persone così "estrane" avrebbe potuto aiutarli a combattere i loro demoni e la loro solitudine.

Nessuno, infatti, come è stato ricordato, è immune dalla tentazione del razzismo. Ma per non cedervi occorrerebbe riflettere (possibilmente senza subire le manipolazioni mediatiche o politiche degli "imprenditori della paura") e

documentarsi. Si scoprirebbe così che non siamo “invasi” dai profughi e che la vera emergenza non sono le poche decine di migliaia di persone che riescono ad approdare vive, ma le 2700 creature inghiottite dal mare e dalla nostra indifferenza nei soli primi nove mesi dell’anno). E ci si ricorderebbe il nostro recente passato di emigrazione. Nel corso dell’incontro sono stati forniti questi e molti altri antidoti di informazione e di memoria al virus dilagante del razzismo.

La via europea alla giustizia sprint

di Dario Aquaro

Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2017

Un’infermiera italiana, che aveva chiesto il rilascio della tessera professionale europea per esercitare in Irlanda, s’è vista più volte rigettare la domanda dal Nursing and midwifery board of Ireland, perché alcuni documenti mancavano o non erano in lingua inglese. L’autorità irlandese ignorava però le disposizioni del regolamento Ue 2015/983, che prevedono procedure e tempi molto definiti in caso di omissioni e traduzioni di documenti: ha quindi rilasciato la tessera professionale (e adeguato i suoi sistemi interni) solo dopo l’intervento della rete Solvit.

Un’azienda italiana, che aveva invece firmato un accordo con una società di Malta per distribuire lì cinque diversi prodotti, tra integratori alimentari e cosmetici, ha atteso invano - dopo due anni di istruttoria - una risposta dalle autorità maltesi: fin quando non ha fatto ricorso alla rete Ue per la soluzione dei problemi del mercato interno. Perché questo è Solvit: un servizio online (gratuito) ideato per aiutare imprese e cittadini europei a trovare un rimedio ai casi in cui l’amministrazione di un altro Paese non applichi correttamente le norme comunitarie (restano dunque esclusi i contrasti tra imprese o tra i consumatori e le imprese).

Quelli appena raccontati sono solo alcuni dei recenti casi risolti da questa rete “informale”, nata 15 anni fa e a cui è possibile rivolgersi quando non sia stato già avviato un procedimento giudiziario. Il funzionamento è semplice: si contatta il centro Solvit del proprio Paese (home centre), compilando e inviando il modulo presente sul sito. L’istanza viene quindi valutata e inoltrata al centro del Paese chiamato in causa (lead centre): il tutto per cercare una soluzione rapida, entro 10 settimane dall’apertura del reclamo.

A livello complessivo, nel 2016 la maggior parte degli “ostacoli” rimossi da Solvit (2.414 casi affrontati) ha interessato la sicurezza sociale (62,4%), seguita dalla libera circolazione delle persone (19%) e dal riconoscimento delle qualifiche professionali (6,5%). E il podio si ripete - pur se in proporzioni un po’ diverse tra casi ricevuti e casi inviati - anche a livello italiano.

I risultati in Italia - Il centro italiano opera presso il dipartimento delle Politiche europee e nell’ultimo anno si è dimostrato uno dei più efficienti. “Ne abbiamo fatto una nostra eccellenza - commenta il sottosegretario per le Politiche e gli affari europei Sandro Gozi - come ha riconosciuto la Commissione Ue: nel 2016 Solvit Italia è risultato tra i centri che hanno trattato il maggior numero di casi (293), risolvendone il 95%, ben al di sopra della media europea dell’89 per cento. All’Europa dei burocrati preferiamo quella delle buone pratiche come questa: concreta, dalla parte dei cittadini, che moltiplica le opportunità e tutela i diritti”. Tutti gli indicatori italiani, in effetti, sono in crescita (si veda l’articolo in basso), e le ragioni del progresso risiedono anche nella continuità del personale e della struttura al lavoro, che consente di avere uno sguardo sul lungo periodo e stringere una maggior collaborazione con le singole amministrazioni interne: basti pensare che, in campo sanitario, sono addirittura le Asl a interrogare preliminarmente il centro.

D’altra parte, i dati sulle performance riassunti da Bruxelles riguardano i soli casi risolti: mentre non vengono considerati quelli appianati “in anticipo”, rifiutati o reindirizzati ad altri organismi competenti (come il mediatore europeo o il servizio di consulenza giuridica della Commissione Ue). E Solvit Italia - sottolinea il report 2016 - ha mantenuto contatti regolari con i centri d’informazione locale “Europe direct”, i servizi di consulenza “La tua Europa” e i centri europei dei consumatori.

Resta però il nodo dei numeri assoluti, che restano ancora bassi soprattutto sul fronte delle imprese. Le aziende, insomma, usano ancora poco il servizio come strumento alternativo di risoluzione delle controversie (una costante generale, evidenzia la Commissione). La rete - ammettono dal Solvit Italia - è ancora scarsamente conosciuta: il dipartimento sta perciò organizzando la promozione di una serie di eventi, in collaborazione con altri organismi, tra cui l’“Enterprise Europe network”. Ed entro fine anno - assicurano - ci sarà un importante appuntamento per sensibilizzare lo strumento Solvit.

Nulla la notifica all’imputato senza il secondo accesso presso il domicilio

di Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 28 agosto 2017 n. 39472. Nulla la notificazione del decreto di

citazione all'imputato non detenuto, allorché effettuato, da parte dell'ufficiale giudiziario, il primo accesso infruttuoso presso il domicilio, non solo non si sia proceduto al secondo accesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, comma 7, del Cpp, e 59 delle disposizioni di attuazione del Cpp, da far seguire in ipotesi, ai sensi del comma 8 del citato articolo 157, dal deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso e la comunicazione con lettera raccomandata, ma si sia proceduto direttamente alla notifica con il rito degli irreperibili, finanche senza avere fatto precedere il decreto di irreperibilità dall'espletamento delle prescritte ricerche. Lo ha stabilito la Cassazione, sezione terza penale, con la sentenza n. 39472 del 28 agosto scorso.

Notificazione all'imputato detenuto - La Cassazione evidenzia che, in tema di notificazione all'imputato detenuto, allorché sia effettuato, da parte dell'ufficiale giudiziario, il primo accesso infruttuoso presso il domicilio, si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla necessità che l'ufficiale giudiziario debba o no procedere a un secondo accesso e sugli effetti che conseguono all'eventuale inosservanza.

Secondo un primo e maggioritario orientamento (cfr. tra le altre Sezione V, 9 giugno 1998, Tobia), non costituirebbe causa di nullità della notificazione, non rientrando fra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 171 del Cpp, ma darebbe luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 157, comma 7, del Cpp e dall'articolo 59 delle disposizioni di attuazione del Cpp.

Secondo altro orientamento (che la Corte qui sembra privilegiare), invece, la mancata osservanza delle formalità (primo accesso, secondo accesso e solo in via residuale affissione dell'avviso nella casa comunale e invio della raccomandata) determinerebbe nullità della notifica, risultandone compromesso l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato (cfr. tra le altre Sezione VI, 27 ottobre 1997, Nardelli). Nella specie, comunque, la declaratoria di nullità della notifica è stata dichiarata essendosi assorbentemente apprezzata l'irritualità finanche della disposta notificazione col rito degli irreperibili.

Sì al contraddittorio negli accertamenti a tavolino

di Marcello Maria De Vito

Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2017

Ctr Emilia Romagna sentenza 1932/14/2017. Il diritto al contraddittorio deve essere riconosciuto non solo nei casi in cui non è previsto dalla legge, ma anche quando la legge lo esclude, dovendo il giudice, in questa ipotesi, disapplicare la norma contrastante con il diritto comunitario. Quindi, il diritto al contraddittorio si applica anche per le verifiche "a tavolino" e questa interpretazione è conforme ai principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 132/15. Sono questi i principi statuiti dalla Ctr Emilia Romagna con la sentenza 1932/14/2017 (presidente Cocchi, relatore Labanti).

La controversia - L'agenzia delle Entrate ha notificato a una Snc un accertamento, in conseguenza della scarsa redditività e delle risultanze degli studi di settore. La società ha impugnato l'atto, ma la Ctp ha rigettato il ricorso. La Snc propone appello dolendosi, fra l'altro, del mancato contraddittorio preventivo e, quindi, della mancanza dell'effetto presuntivo grave, preciso e concordante dello studio di settore. L'Agenzia si difende affermando di aver inviato, prima dell'accertamento, un questionario con il quale chiedeva documentazione ed eventuali giustificazioni difensive. Secondo il Fisco, dato che i contribuenti hanno prodotto sia la documentazione, sia una relazione giustificativa, nessuna obiezione può esser mossa.

La decisione - La Ctr afferma che è principio fondamentale dell'ordinamento la regola per cui il destinatario di un atto produttivo di effetti sfavorevoli deve avere il diritto di manifestare le proprie ragioni, prima dell'emissione dell'atto. La Ctr sottolinea che con il contraddittorio si dà attuazione al diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, ai principi di imparzialità e buon andamento della Pa (articolo 97 della Costituzione) nonché all'articolo 10 dello Statuto del contribuente. Pertanto, può essere emesso un atto equo e legittimo solo all'esito di un'accurata istruttoria fondata sia sugli elementi acquisiti dall'ufficio, sia su quelli forniti dal contribuente.

L'interpretazione è sancita dalla Corte di giustizia Ue, nonché, con riferimento agli accertamenti standardizzati, dalla Cassazione. Quindi, afferma la Ctr, il contraddittorio preventivo si deve applicare non solo nei casi in cui non sia previsto dalla legge, ma anche in quelli in cui la legge stessa lo esclude espressamente. In tal caso, il giudice deve disapplicare la legge contrastante con il diritto comunitario, dato che la potestà legislativa è condizionata al rispetto degli obblighi internazionali ex articolo 117 della Costituzione. Dunque il contraddittorio è obbligatorio anche per le verifiche "a tavolino" e va esercitato effettivamente. A tal fine, non è sufficiente il semplice invio di questionari o di processi verbali di constatazione, che sono atti dell'istruttoria e non del contraddittorio. Solo in esito a quest'ultimo l'Agenzia può emettere un accertamento tenendo conto di tutti gli elementi del caso. Questa interpretazione, conclude la Ctr, è costituzionalmente orientata, poiché la Consulta nella motivazione della sentenza 132/15, ha sancito che il contraddittorio costituisce principio fondamentale immanente nell'ordinamento, anche in difetto di espressa previsione normativa, a pena di nullità dell'atto finale del procedimento. Quindi, conclude la Ctr, senza alcuna differenza tra tributi armonizzati e tributi non armonizzati.

Oltre le sbarre. 10 anni di indulti, “svuota carceri” e misure alternative alla detenzione
senato.it, 23 ottobre 2017

A che punto siamo col sovraffollamento penitenziario? La relazione in Parlamento del Garante nazionale dei detenuti, il 21 marzo scorso, aveva documentato criticità “inaccettabili” nel sistema carcerario italiano: “Situazioni in cui si ha un affollamento che è quasi del 300% rispetto alla capienza”, “preoccupante profilo qualitativo della detenzione”, “rilevante numero dei suicidi e dei tentati suicidi” a fronte di una tendenza all’aumento delle presenze e al “rallentamento delle uscite, cioè delle misure alternative”.

I primi sei mesi del 2017 hanno confermato la tendenza segnalata dal Garante: con quasi 57mila detenuti al 30 giugno 2017, il tasso di affollamento è salito intorno al 113% (113 detenuti ogni 100 posti a disposizione), 5 punti in più del 2016. Otto Regioni sono oltre il 120%. La Puglia arriva al 148, molto vicino all’indice che nel 2013 ha visto la condanna dell’Italia, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu), per i “trattamenti disumani o degradanti” inflitti ai suoi detenuti: la grave mancanza di spazio (meno di 3 metri quadri a testa), l’assenza di acqua calda, l’insufficiente ventilazione e illuminazione delle celle per i giudici europei costituiscono violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, “proibizione della tortura”.

Parlamento e governo hanno adottato molti provvedimenti, negli ultimi 10 anni, per far fronte all’emergenza: indulto, piani di edilizia penitenziaria, decreti “svuota carceri”, misure alternative alla detenzione. I risultati non sono sempre stati all’altezza delle aspettative. Quali si sono dimostrati gli interventi più efficaci? E dove sono state registrate, invece, le maggiori criticità?

Nel 2006, grazie all’indulto, il numero delle persone dietro le sbarre era diminuito notevolmente (-34,5%), arrivando a 39.005 persone per una capienza di 42.824 posti. Dieci anni dopo ci sono 50.228 posti per 54.653 detenuti. I dati sono contenuti nel dossier dell’Ufficio valutazione impatto del Senato “Oltre le sbarre. 10 anni di indulti, svuota carceri e misure alternative alla detenzione”. Dalle tabelle risulta che l’annus horribilis è stato il 2010, quando risultano 67.961 persone in carcere (+74,2% rispetto al 2006), per 45.022 posti (+5,1%). In pratica ogni tre detenuti erano disponibili due posti; la drammatica situazione ha portato all’apertura di una procedura d’infrazione da parte dell’Europa.

Il governo è corso ai ripari dichiarando lo stato d’emergenza e approvando il piano carceri straordinario, grazie al quale lo scorso anno il Consiglio d’Europa ha deciso di archiviare il dossier, valutando positivamente il lavoro svolto nei primi mesi. Ma i numeri mostrano che il progetto, che prevedeva la realizzazione di 21.700 nuovi posti è stato realizzato solo in minima parte: tra il 2010 e il 2014 la capienza è aumentata solo di 4.415 posti (20,3%). La relazione presentata al parlamento lo scorso marzo, si osserva nel documento dell’Uvi, “ha rilevato ancora molte criticità. Oltre al persistente sovraffollamento, alla vetustà di molte strutture, alla cronica carenza di personale” si segnala la “problematica condizione dei detenuti disabili, omosessuali, transessuali, oppure portatori di gravi patologie fisiche o psichiatriche”.

Gherardo Colombo diventa presidente della Cassa delle Ammende

Il Sole 24 Ore, 22 ottobre 2017

Gherardo Colombo è stato nominato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha nominato nuovo presidente della Cassa delle Ammende, l’ente istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti, programmi di assistenza per loro e le loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Ex magistrato, è stato sostituito procuratore alla Procura della Repubblica di Milano e successivamente consigliere presso la Corte di cassazione. “La nomina di Gherardo Colombo” ha dichiarato il ministro Orlando, “rappresenta un tassello importante dell’opera di riorganizzazione e riforma della Cassa delle Ammende. Sono certo che grazie alla sua esperienza, sensibilità e autorevolezza potrà dare un grande impulso a un ente fondamentale per la promozione della funzione rieducativa della pena”.

Registro indagati: i lineari meriti di una circolare
di Mario Chiavario

Avvenire, 22 ottobre 2017

Sulle notizie di reato bene Pignatone, ma il legislatore? Ha due meriti la recente circolare del procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, diretta a uniformare il comportamento dei magistrati del suo ufficio nella gestione delle iscrizioni nel cosiddetto ‘registro degli indagati’. Primo merito: l’aver messo in evidenza il frequente sovrapporsi, alla fisiologica funzione di garanzia dell’istituto, di aperture, sia pure involontarie, a strumentalizzazioni che ne fanno addirittura un ordigno persecutorio.

Secondo e non meno importante merito: l'aver indicato una strada per porre un freno alla degenerazione salvaguardando però il nucleo essenziale della garanzia cui l'introduzione del registro - una tra le tante innovazioni del codice vigente - fu preordinata. Va premesso che un' almeno piccola parte di responsabilità per la degenerazione denunciata dall'alto magistrato risale a una deformazione terminologica, in sé veniale ma collegata a un contesto, assai meno innocente, che non di rado trasforma il sacrosanto diritto all'informazione in sete di scandali.

In realtà, non di "registro degli indagati" parla il codice (art. 335) ma, in forma ben più neutra, di "registro delle notizie di reato": l'abituale compressione si può spiegare anche per le esigenze di... economia di parole, avvertite soprattutto dai titolisti dei quotidiani, ma ha finito per favorire l'impressione che, quando una denuncia è iscritta in quel registro, già si debbano avere elementi consistenti a carico anche di chi è, magari, oggetto di una semplice denuncia non supportata da alcunché di serio.

Non era questa l'intenzione del legislatore, che volle il registro - e le relative iscrizioni - quale strumento per certificare la data di ricezione della denuncia (così come di ogni altra presa di conoscenza ufficiale dei reati) e per garantire denunciante e denunciato contro eventuali tentazioni di qualche pubblico ministero, propenso a tenere nel cassetto una notizia criminis così da poter compiere in assoluto segreto accertamenti anche di notevole rilievo e da fruire comunque di un sostanziale allungamento del termine che la legge fissa per la conclusione delle indagini. Lo scopo, insomma, era schiettamente di tutela dagli abusi, secondo una logica che trovava un ulteriore, e più noto, tassello nell'"informazione di garanzia", da non confondere, come pur è accaduto in questi giorni, con l'"iscrizione" di cui si parla, e che deve darsi all'indagato quando hanno da compiersi atti di particolare importanza e per i quali è assicurata la possibilità di un'assistenza dei difensori. Le degenerazioni dell'"informazione" così come dell'"iscrizione" sono, peraltro, sotto gli occhi di tutti e, certo, soltanto in piccola parte sono dovute a equivoci terminologici; e se la prima è diventata un "avviso" facilmente trasformabile dai media, tramite la sua pubblicizzazione, in un'anticipata sentenza di condanna, la seconda - riferita agli "indagati" e non alle "notizie", ma ugualmente considerata da molti pubblici ministeri come un "atto dovuto" - ha favorito speculazioni che spesso producono gravissimi e irrimediabili danni per la vita privata e pubblica di una persona (di "effetti pregiudizievoli, sia sotto il profilo professionale, sia in termini di reputazione", parla la stessa circolare).

Non a torto il procuratore Pignatone ne prende realisticamente atto e prospetta una via d'uscita, facendo leva su una disposizione di carattere organizzativo sui compiti della segreteria di ogni Procura della Repubblica, la quale definisce come meramente "eventuale" l'iscrizione di esposti e denunce nel registro delle notizie di reato, e sulla presenza, nell'armamentario degli strumenti documentativi in materia, di altri due registri, accanto a quello delle "notizie" riguardanti "persone note" (cosiddetto modello 21): quello degli "atti non costituenti notizia di reato" (modello 45) e quello delle notizie di fatti costituenti reati ma per i quali l'autore risulta, al momento, ignoto (modello 44).

Anche sulla scorta di un insegnamento, risalente nel tempo, delle Sezioni unite della Cassazione, ne viene una precisa direttiva: la "notizia" va inserita nel primo dei tre registri soltanto dopo che si venga a disporre di riscontri i quali, pur senza supportare necessariamente una convinzione di fondatezza degli addebiti che risultano mossi a una determinata persona (quest'accertamento sarà compito dell'eventuale processo...), ne palesino la plausibilità: vale dire il sussistere, a carico di tale persona, di "specifici elementi indizianti".

Se e finché non vi sia la relativa constatazione, il pubblico ministero avrà altre due vie davanti a sé: qualora il fatto denunciato non sia "descritto nei suoi termini minimi" o risulti "irrimediabilmente confuso" o, addirittura, "neppure in astratto" lo si possa ricondurre a "una fattispecie incriminatrice" si ricorrerà al "modello 45" (una sorta di "cestinazione", insomma, che peraltro, a evitare insabbiamenti clandestini di iniziative "scomode", lascia pur sempre traccia); l'altra strada sarà invece applicabile quando il configurarsi di qualche reato non possa dirsi oggettivamente escluso, ma, appunto, l'indicazione di uno o più autori non appaia supportata se non, al più, da vaghi sospetti; ed è quella del... parcheggio nel registro "modello 44".

La soluzione si muove sul filo di quella che può anche apparire una forzatura letterale (un atto in cui pur si leggono nomi e cognomi viene iscritto come relativo a un fatto "di autore ignoto"...). Escamotage o no, si evita comunque un'intempestiva e incresciosa attribuzione soggettiva del reato e al tempo stesso non risulta frustrata la garanzia di una ragionevole durata delle indagini (pure quando l'autore sia ignoto è previsto un, sia pur particolare, meccanismo di termini).

Resta un interrogativo, che ci si permette di avanzare nonostante la consapevolezza delle obiezioni che sorgono ogniqualvolta, nel quadro di una legislazione già sin troppo "a pioggia", s'invocano ulteriori riforme settoriali per avallare o correggere applicazioni controverse di norme esistenti (e soprattutto sapendo che in questo fine legislatura Governo e Parlamento sono indotti a pensare a ben altro): in proposito non varrebbe la pena di un chiarimento, interpretativo o modificativo, da parte di chi le leggi le fa e non è soltanto chiamato ad applicarle?

Pietro Grasso: "Femminicidi, sui giudici inerti tocca al Csm"

di Anita Fallani e Monica Guerzoni
Corriere della Sera, 22 ottobre 2017

La violenza di genere è “soprattutto” un problema degli uomini. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, aderisce alla campagna di sensibilizzazione #dauomoauomo e lancia un appello a ribaltare il punto di vista, come passo fondamentale per prevenire discriminazioni, stupri e femminicidi. “Tutto ciò che limita una donna nella sua libertà e nella sua dignità è una violenza di genere. Non esistono giustificazioni, attenuanti, eccezioni di alcun genere - scandisce la seconda carica dello Stato al Corriere. Finché questo sarà un problema delle donne, non c'è speranza. È un problema che parte dagli uomini e solo noi possiamo porvi rimedio”.

Presidente, perché continuiamo a parlare di donne maltrattate e non spostiamo l'attenzione sugli uomini maltrattanti?
“Sì, dobbiamo spostare il focus verso l'uomo e trovo questa campagna molto utile e attuale. Dobbiamo collocare gli uomini al centro del dibattito, in modo che imparino a mettere il rispetto della donna al primo posto”.

Nel suo appello al Tg1, dopo l'ennesimo femminicidio, lei si rivolse alle donne con la formula “scusateci tutti”. Qual è stata la reazione degli uomini? Condivisione e voglia di collaborare, o imbarazzo e fastidio?

“Penso che la maggior parte degli uomini abbia condiviso il mio messaggio, però su Facebook tanti mi hanno scritto “come ti permetti di chiedere scusa a nome mio, che non ho mai violentato una donna?”. Toni che fanno pensare. Da ex magistrato non imputavo responsabilità specifiche a nessuno, ma ritengo urgente un cambio culturale. Evidentemente da alcuni non è stato colto il senso, c'è ancora strada da fare”.

Se vede una ragazza in giro da sola per le strade di Roma, ha paura per lei?

“Bisogna creare le condizioni per cui questa paura si riduca, in maniera che ogni donna e ogni ragazza sia libera di poter frequentare ogni luogo a qualsiasi ora. Occorre collaborazione da parte di tutti: per esempio le strade devono essere illuminate e vive e le persone devono mostrare un'attenzione reciproca e solidale”.

Cosa suggerisce ai genitori di figli maschi perché insegnino ai loro ragazzi a non usare la forza nei rapporti d'amore e a rispettare la libertà delle compagne?

“Io ho educato mio figlio e lui sta educando mio nipote al rispetto delle donne, la cui libertà non deve mai essere violata, né ridotta. È sulla educazione e sulla prevenzione che bisogna trasferire questo tema”.

Tante violenze avvengono tra le mura domestiche e purtroppo molte donne non trovano la forza di chiedere aiuto. Forse perché le denunce cadono troppo spesso nel vuoto?

“Chi subisce violenza tende quasi a rimuoverla, c'è un blocco iniziale. Poi arriva il momento della denuncia e lì c'è la paura di subire la riprovazione sociale. Troppe volte si è messa in discussione la vittima piuttosto che il carnefice, andando a vedere come era vestita la persona abusata e se aveva o meno la possibilità di sottrarsi: non è accettabile. Ricordo una vecchia sentenza che riguardava una violenza sessuale ritenuta improbabile perché la ragazza indossava i jeans”.

Una sentenza che fece epoca, in negativo.

“La violenza è violenza e deve essere valutata come tale in tutte le sue manifestazioni, dalla molestia allo stupro”.

In tredici anni sui banchi di scuola, dalle elementari alla maturità, è davvero raro ascoltare una parola sull'amore, l'intimità, il sesso. Non è ora di integrare l'educazione sentimentale nel percorso di studi, invece di lasciare che sia Internet a sostituire la scuola?

“Ho apprezzato molto che il mio appello sia stato fatto oggetto di una circolare diffusa nelle scuole siciliane, per invitare i professori a farne un tema di discussione. Scuola e famiglia devono essere alleati nel trasmettere valori fondamentali, tra cui il rispetto della donna e la parità di genere”.

Spesso si sentono formule che, magari involontariamente, giustificano un femminicidio come innescato dall'amore, dall'abbandono o da un raptus di gelosia. Quanto conta il linguaggio nella prevenzione?

“L'eccessiva spettacolarizzazione di tanti casi drammatici è un errore, l'informazione deve trattarli con maggiore rispetto. La sofferenza di chi subisce una violenza, sia essa una molestia o uno stupro, va messa in primo piano a prescindere dalla tipologia e dall'entità del reato. Anche essere seguite per strada è una molestia”.

Se l'Italia è in cima alle classifiche in Europa quanto a discriminazione di genere è anche per i ritardi della politica. Cosa si deve fare, in concreto, per prevenire questo fenomeno?

“La prima cosa è l'educazione nelle scuole, cambiare comunicazione e imporre il rispetto del mondo femminile. La

seconda necessità è far conoscere i luoghi dove si può denunciare. Bisogna che una donna a rischio sappia di poter chiamare il Telefono Rosa al numero 1522”.

Lei è per inasprire le pene?

“Le leggi ci sono e io temo molto quando si dice aggraviamo le pene. Le cose su cui lavorare sono la celerità della risposta e la protezione della vittima”.

In Italia ogni due giorni una donna viene massacrata dal compagno o dall'ex e le ultime vittime avevano denunciato. Per mettersi al sicuro a chi bisogna rivolgersi?

“Polizia, carabinieri e anche parecchie procure hanno sezioni specializzate che possono raccogliere le testimonianze in appositi luoghi protetti, con l'aiuto di psicologi. È importante che le donne lo sappiano. Oppure, ci si può rivolgere alle associazioni che sono in grado di veicolare la denuncia, in modo che la magistratura possa prendere gli opportuni provvedimenti. Ad esempio, mettere uno stalker agli arresti domiciliari”.

Possibile che un magistrato che non dia seguito a una denuncia non incorra in nessuna sanzione?

“Non voglio nemmeno prospettare una simile ipotesi, ma se ci sono omissioni, soprattutto dolose, il problema riguarda il Csm. Ho fatto il magistrato per 43 anni e quando da procuratore a Palermo ho creato delle sezioni specializzate, ho avuto dei risultati bellissimi”.

Corte costituzionale: patrocini gratis, vale solo il reddito
di Valerio Stroppa

Italia Oggi, 21 ottobre 2017

Il limite di reddito è l'unico parametro che conta per l'ammissione al gratuito patrocinio. Nel calcolo vanno inclusi anche i redditi conseguiti dal coniuge o dagli altri familiari conviventi. Andare a valutare ulteriori fattori “qualitativi”, come le uscite finanziarie sostenute in ragione del numero, dell'età e delle condizioni di salute dei familiari “rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore”. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 219/2017, depositata ieri, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona.

Secondo il giudice del rinvio, l'articolo 76 del Dpr n. 115/2002, ossia la norma che regola le condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello stato nei processi, sarebbe risultato in contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 31 della Costituzione, con violazione del principio di uguaglianza, del diritto alla difesa e del diritto alle agevolazioni in favore delle famiglie numerose. La norma impugnata fissa a 9.296 euro annui il reddito imponibile ai fini Irpef, come risultante dall'ultima dichiarazione, al di sotto del quale un cittadino ha diritto al patrocinio.

Per la verifica della soglia vanno considerati anche i redditi dei familiari conviventi, nonché eventuali redditi esenti (come gli assegni dell'ex coniuge per il mantenimento dei figli o le pensioni di guerra) oppure tassati alla fonte a titolo di imposta (quali per esempio proventi finanziari e capital gain).

Il tribunale di Verona sosteneva che il solo limite quantitativo fosse contrario ai doveri di solidarietà sociale e familiare, non tenendo conto di altri aspetti peculiari riguardo alle effettive esigenze dei nuclei familiari. Negativo però il responso della Consulta. Che tuttavia, nel giudicare inammissibile la questione, sottolinea “l'esigenza di un intervento normativo volto a sanare l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei a incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato”.

Corte europea dei diritti umani: diritto all'oblio “gli archivi online sono fonti storiche”

di Matteo Rizzi

Italia Oggi, 21 ottobre 2017

Se una notizia crea un dibattito di pubblico interesse non può essere censurata e quindi non è possibile richiederne la rimozione dagli archivi online dei quotidiani, perché importanti fonti di ricerca dal valore educativo e storico. Non solo, devono essere considerati: la celebrità dell'individuo, il metodo per ottenere le informazioni e la propria veridicità, il contenuto e le conseguenze della pubblicazione, al fine di richiedere il diritto all'oblio.

Lo afferma la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Fuchsmann v. Germany numero 71233/13 depositata il 19 ottobre a Strasburgo. Il caso riguarda un uomo d'affari ucraino, Boris Fuchsmann, residente in Germania, amministratore di società televisive. Il 12 giugno 2001, il New York Times aveva pubblicato un articolo riguardante Fuchsmann e il suo coinvolgimento in attività di corruzione, per ottenere licenze televisive in Ucraina.

L'uomo aveva presentato richiesta della rimozione del contenuto online alla corte regionale di Düsseldorf. In seguito a vicende interne sulla giurisdizione territoriale del caso, la corte di appello sentenza che non era ravvisabile una censura dell'articolo, visto che la diffusione di notizie di reato riguarda l'interesse pubblico, per di più di un soggetto influente all'interno della società tedesca.

A questo punto, gli avvocati di Fuchsmann hanno chiesto ricorso per violazione, da parte delle autorità tedesche, dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'articolo che tutela il "Diritto al rispetto della vita privata e familiare" non è stato violato. La Corte di Strasburgo, infatti, indica che "il bilanciamento del diritto della vita privata con il diritto della libertà di espressione" della corte tedesca non viola le libertà sancite dalla convenzione.

Sì a permesso di necessità all'ergastolano per la nascita del figlio

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2017

La condanna all'ergastolo non può impedire al reo di stare accanto alla moglie in occasione della nascita del figlio. A chiarirlo la Cassazione con la sentenza n. 48424/17. La Corte, a tal proposito, ha ricordato come l'articolo 30, comma 2, del ordinamento penitenziario prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti il permesso di uscire dal carcere (cosiddetto 'permesso di necessità') con le necessarie cautele esecutive, per eventi familiari di particolare gravità.

Quest'ultima condizione - si legge nella decisione - non sussiste solo in occasione di eventi luttuosi o drammatici. Anche in ragione della funzione rieducativa della pena, infatti, occorre analizzare con attenzione gli eventi familiari e la nascita di un figlio è un momento particolarmente importante per il detenuto.

È stata, quindi, bocciata la tesi del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non avrebbe rappresentato un evento unico e irripetibile in quanto il detenuto avrebbe potuto vedere moglie e figlio in occasione degli incontri programmati. Secondo i Supremi giudici, invece, la nascita di un figlio rappresenta un evento che normalmente implica una notevole intensità emotiva che nella normalità caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute di madre e figlio.

Cassazione: il padre può assistere al parto della moglie anche se in regime di 41bis

Quotidiano di Puglia, 21 ottobre 2017

Per un genitore "la nascita di un figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita". In ragione di questo è possibile il permesso anche per il detenuto all'ergastolo con il regime del 4 bis, che prevede il divieto dei benefici, e si applica per alcuni reati, come quelli di mafia.

Lo ha stabilito la Cassazione, accogliendo il ricorso di un detenuto (originario di Lecce, condannato per reati di criminalità organizzata) cui il tribunale di sorveglianza di Roma aveva, invece, detto no al permesso. La Suprema Corte ha quindi disposto una nuova pronuncia da parte del giudice, che tenga conto di questo principio. Ma ormai, da quanto emerge dalle date dell'iter giudiziario, è troppo tardi: la data prevista per il parto è già passata.

Il detenuto aveva chiesto un permesso di necessità per stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio, a seguito della fecondazione assistita. Il tribunale di sorveglianza aveva negato il permesso, rilevando che la nascita di un figlio non costituiva un evento irripetibile della vita familiare, dal momento che il detenuto avrebbe potuto incontrare la moglie e il figlio neonato durante i colloqui.

Non è così, secondo la prima sezione penale della Cassazione (sentenza n. 48424): "Non può negarsi la natura fortemente coinvolgente dell'evento-parto in sé", sotto il profilo "della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita del figlio e anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità" che giustifica la concessione di un permesso.

Per la Cassazione il tribunale di sorveglianza di Roma non ha tenuto conto di tale "fondamentale elemento di valutazione" escludendo "l'importanza, nell'esperienza umana del genitore detenuto, della partecipazione personale e diretta all'evento della nascita del figlio, che non appare surrogabile dalla possibilità assicurata dall'ordinamento penitenziario di ricevere la visita in carcere del neonato e della madre in un momento successivo".

Dalla sentenza non si evince se il padre abbia poi potuto assistere al parto, ma le date lo escludono: la decisione del tribunale che ha negato il permesso è infatti di oltre un anno fa, il 23 settembre 2016, e la sentenza della Cassazione - emessa il 26 maggio scorso - è stata depositata solo oggi e, dunque, la nuova decisione del giudice non c'è ancora stata.

Giustizia. Il peso delle circolari sulle leggi che verranno
di Caterina Malavenda

Corriere della Sera, 21 ottobre 2017

Potrebbero diventare col tempo un'erosione inaccettabile del potere legislativo. Unanime plauso ha raccolto la circolare del Procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, sulla "osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato", con la quale - i giornali hanno semplificato - egli ha inteso porre un freno all'iscrizione frettolosa dei nomi degli indagati, nell'apposito registro, evitando così le spiacevoli conseguenze che ne possono derivare.

Solo l'avv. Beniamino Migliucci, presidente dell'Unione camere penali, ha mosso qualche obiezione, temendo che la circolare possa diventare "un modo per eludere la necessità di una data certa di inizio delle indagini". Se, infatti, la circolare si è resa necessaria, si legge, a seguito dell'integrazione dei compiti dei Procuratori della Repubblica, cui spetta ora anche quello di assicurare l'osservanza delle disposizioni, relative a quella iscrizione, non possono sfuggire le conseguenze che il momento in cui viene fatta possono avere sull'obbligo per il pm, anch'esso appena introdotto, di formulare le sue richieste, entro tre mesi dalla chiusura delle indagini, la cui durata è prevista dal codice, ma il cui termine iniziale coincide appunto con quello dell'iscrizione.

Sarà il tempo a dire se quelle linee guida, cogenti per i magistrati romani, saranno adottate anche da altre Procure e se, alle auspiccate conseguenze positive, non si aggiungeranno quelle temute dagli avvocati - ad esempio - atti di indagine irripetibili, senza la partecipazione del soggetto, che verrà indagato solo successivamente, ma contro cui, come la circolare ricorda, potranno ugualmente essere usati. Intanto proliferano le circolari delle singole Procure, generate da casi particolari che inducono regole generali ed escono dal chiuso del palazzo di giustizia per finire sui giornali.

Ma perché mai degli atti amministrativi, interni agli uffici e, perciò, indirizzati solo ai loro componenti, attirano l'attenzione dei mass media se, per loro natura, si limitano a sollecitare l'applicazione della legge, così da risultare privi di interesse per chiunque, tranne che per gli addetti ai lavori? La ragione più ovvia è il peso che analoghe circolari hanno avuto e potranno avere, in futuro, non sulla migliore applicazione della legge vigente, bensì sulla formazione di quella futura, finendo per orientare e agevolare, forse anche oltre le intenzioni degli estensori - pur sempre una delle parti processuali che dovrà applicarle - la formulazione di norme, spesso controverse e che forte dibattito generano nell'opinione pubblica.

Basti pensare al recente schema del decreto sulla disciplina delle intercettazioni e al circuito virtuoso che ne ha preceduto la presentazione. Per differenti e contingenti ragioni, infatti, nel giro di alcuni mesi, autorevoli Procuratori sono intervenuti formalmente sulle norme vigenti, per dettare regole applicative interne, ma tutti con uno scopo dichiarato, apparentemente estraneo alla stessa ratio di una circolare: evitare la diffusione - non sempre illecita - di conversazioni irrilevanti per le indagini o inutilizzabili, condotta questa sanzionata, ove penalmente rilevante, ma la cui prevenzione, in via generale, non spetta certo a chi indaga.

Quelle circolari sono state prima recepite dal Csm, per definire linee guida nazionali e realizzare un'autoregolamentazione uniforme e cogente; e poi fatte proprie dal ministro, nella stesura del testo provvisorio di quel decreto, che così appare all'opinione pubblica corredato da una sorta di bollino di qualità, una garanzia contro la quale diventa più difficile sollevare obiezioni. Quando il decreto entrerà in vigore, i magistrati potranno agire esattamente come si ripromettevano di fare, con l'imprimatur del governo e con una singolare conseguenza: se le circolari applicano le norme vigenti, come scrivono gli estensori, allora non ne servono altre e il decreto è palesemente superfluo.

Alcuni commentatori hanno parlato persino di una "riforma fai da te" delle Procure, per sopperire a ritardi e lacune e tutelare le parti più deboli, un fine nobile, certo, ma che rasenta l'invasione di campo, una prassi che rischia di diventare, se dovesse consolidarsi, anche per l'ignavia e l'impotenza della politica, una raffinata, ma pericolosa forma alternativa di tecnica legislativa e, col tempo, un'erosione inaccettabile del potere legislativo.

La giustizia malata e il perverso fascino dell'atto dovuto
di Massimo Krogh

Il Mattino, 21 ottobre 2017

Il Procuratore della Repubblica di Roma, per evitare ingiustificate messe alla gogna, ma, in effetti, anche in aderenza all'attuale stato di intasamento della giustizia, ha prescritto ai sostituti del suo ufficio di evitare l'iscrizione di soggetti nel registro degli indagati sulla semplice logica del "cosiddetto atto dovuto", occorrendo invece "elementi indizianti di carattere specifico".

Il dottor Pignatone merita un grande plauso ed è sperabile che sia seguito da tutti i Procuratori italiani. "Atto dovuto" è divenuta quasi un'espressione magica, in effetti poco comprensibile, ma che ha portato all'ingiusta sofferenza di chi affrettatamente è registrato come indagato, e m definitiva al crollo della giustizia nel Paese.

La spina che fa del processo un martirio, infatti, è la durata, divenuta intollerabile; purtroppo, nelle riforme in atto non si vedono spiragli di luce. Credo non sia superfluo notare che i farraginosi meccanismi processuali, connessi alla piovra della burocrazia che tormenta l'Italia, le carenze materiali di personale, di autoveicoli, persino di La giustizia malata e il perverso fascino dell'"atto dovuto" carta, non sono la causa prima e profonda del disastro (perché di questo si tratta) giustizia.

Difatti, si tratta di carenze da sempre esistite, eppure prima della riforma dell'88 (che ha introdotto il rito semi-accusatorio) i processi penali si esaurivano in termini abbastanza ragionevoli. È certo che la giustizia debba essere potenziata quanto a mezzi nonché snellita nei passaggi, ma il cancro da battere è lo squilibrio che con la riforma dell'88 si è creato nel rapporto fra la sanzione penale e la concentrazione di poteri penali rilasciati con una delega in bianco all'ordine giudiziario e per esso all'ufficio del pubblico ministero che esercita l'azione penale piegandosi, appunto, all'incredibile "fascino" dell'atto dovuto.

La gente è stanca di politici che parlano alla luna, non ne può più di istituzioni che non funzionano e guarda alla magistratura come ³³ solo anticorpo alla decadenza etico-funzionale del Paese. Dunque l'espansione del rimedio penale dilaga senza limiti, ma diffondendosi perde nel contempo una reale efficacia proprio per l'impropria eccessiva diffusione.

Forse andrebbe attenuato il principio di obbligatorietà dell'azione penale, il quale produce un intasamento proibitivo, che incide gravemente sul corso dei processi; altrove, in Europa, vige il principio di "opportunità", i cui parametri sono apprezzati dai vertici dell'ufficio di accusa. In Inghilterra, l'esercizio dell'azione penale è discrezionale, come in tutti i paesi di cultura anglosassone. Vi è poi da dire che abbiamo e manteniamo un regime di notificazioni antiquato. Ritarda la "cartolina di ritorno" e il processo si rinvia, per chi frequenta le aule giudiziarie sono quotidiani i rinvii dei processi per "difetto di notifica".

È diffuso l'uso della "inammissibilità" per ridurre i ricorsi in Cassazione, dove la valutazione di chiusura dei giudici spesso interviene anche impropriamente per rimediare ai vizi del sistema. Sono troppe le cose che hanno portato al crollo della giustizia penale, ma soprattutto ha gravemente nociuto una cultura improvvisata che ha messo nelle mani del pubblico ministero la giustizia "attiva", quella cioè che si muove, si sente e si vede, relegando il giudice, vale a dire l'organo che deve giudicare le persone e pronunciarsi sui fatti, in un'area "passiva", ed aspetta di apparire nella mare delle permanenti disfunzioni.

La riforma dell'88, il cui giudizio è affidato alla storia, mette un enorme potere nelle mani del pubblico ministero ma ha trascurato che lo stesso da noi è in carriera unica con il giudice, donde le naturali perplessità su una effettiva terzietà di giudicante. La giustizia, per sopravvivere quale valore costituente la porta d'ingresso della democrazia, siccome custode del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dovrebbe sempre apparire come in servizio di grande chiarezza e ragionevole moderazione. Non so se ciò avvenga in Italia, dove l'unico processo che vede l'opinione pubblica è quello delle Procure mentre cadono nella "dimenticanza" i passaggi senza fine attraverso le aule dei Tribunali.

Albamonte (Anm): domanda di giustizia ingovernabile, urge depenalizzazione
di Vittorio Nuti

Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2017

Per velocizzare i processi, davanti a una domanda di giustizia "ingovernabile" e che grava solo sui tribunali, "un ridimensionamento del penalmente rilevante attraverso una seria depenalizzazione è inevitabile", trasferendo la tutela "sul piano delle sanzioni amministrative". La prospettiva di un ridimensionamento urgente dell'azione penale arriva dal presidente dell'Anm Eugenio Albamonte.

Apprendo i lavori del 33esimo congresso nazionale della magistratura associata in corso a Siena alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - accolto da una standing ovation dei delegati al suo arrivo al teatro dei Rinnovati - Albamonte ha criticato anche "la sovrabbondante criminalizzazione delle condotte illegali attuata attraverso la sovra produzione di norme che individuano reati".

Solo il 38% dei cittadini ha fiducia nei magistrati - Il ripensamento degli spazi della giustizia penale auspicato dal leader dell'Associazione nazionale magistrati arriva in un momento non facile per i nostri giudici, che soffrono in particolare il calo di fiducia da parte degli italiani: per Albamonte, "solo il 38% dei cittadini ripone un elevato grado di fiducia nella magistratura", con una flessione del 12% dal 2010 ad oggi. Ad accrescere il problema contribuiscono anche i media, che "talvolta per mancanza di preparazione, più spesso per strategie comunicative e di marketing, alimentano la distorsione e cavalcano la protesta sociale contro decisioni talvolta inappuntabili e talaltra opinabili, ma certamente ancorate a una solida ragione giuridica", ha spiegato Albamonte.

Ritardi giustizia causa di "frustrazione e avvilitamento" tra toghe - Un "circuito comunicativo vizioso", quello denunciato da Albamonte, che "quando il merito della decisione investe temi sui quali è più acuita la sensibilità dell'opinione pubblica" determina "lacerazioni gravi e immotivate nella fiducia che i cittadini devono riporre nella

magistratura”. Ma “una scarsa fiducia nella magistratura, come in ogni altra istituzione del Paese, indebolisce la democrazia”, ha messo in guardia il leader delle toghe italiane, che individua una delle cause della distanza della categoria dai cittadini negli “inaccettabili ritardi” nella definizione dei processi civili e penali, ritardi dovuti “in larghissima parte” all’enorme contenzioso e che assai poco dipendono dai giudici che vivono questa situazione con “frustrazione e avvillimento”.

“Non confondere le indagini con le “guerre sante” - Nel suo intervento, il presidente dell’Anm non ha risparmiato critiche ai suoi colleghi, in particolare nel rapporto con la politica, esortandoli a rimanere ancorati “al profilo della responsabilità giudiziaria, che è sempre personale, senza indulgere nella tentazione di adire tribunali morali e sociali”.

La magistratura inoltre “deve rifuggire da visioni sistemiche e fenomenologiche che non trovino riscontro nella serialità delle decisioni giudiziarie, evitando di confondere le indagini con le “guerre sante”, secondo l’insegnamento di Giovanni Falcone”. Soltanto se si interrompe il “vortice” di accuse e strumentalizzazioni reciproche, si potrà “restituire fiducia alla magistratura e alla politica”, ha sottolineato Albamonte.

Carrierismo all’eccesso, rischio emergenza tra i giovani - L’esercizio di autocritica chiesto da Albamonte non risparmia il profilo correntizio e “politico” che da sempre caratterizza le progressioni di carriera tra i magistrati. Un problema antico, che la riforma dell’ordinamento giudiziario - con valutazione periodica della professionalità e la raccolta di titoli che per il curriculum - ha finito per acuire, “distogliendo energie dalle funzioni quotidiane per dislocarle sulla costruzione di titoli fondati su attività extracurricolari, che a loro volta diventano ambite in una logica che privilegia l’acquisizione del titolo allo spirito di servizio”.

Completa il quadro “la mancata trasparenza nell’attribuzione di alcuni titoli rilevanti per la carriera”, che a tratti “rischia di acquisire connotati di carrierismo, burocratismo, acquiescenza ai vertici degli uffici e ricerca della loro approvazione e protezione”. Questo fenomeno, ha concluso Albamonte, “è ancora marginale ma visibilmente percepibile” e se fare carriera aveva “uno scarsissimo appeal” per la “magistratura più anziana e strutturata”, il pericolo del carrierismo “rispetto alle nuove generazioni può diventare emergenza”.

Imperia: i Radicali in visita al carcere “approvare subito i decreti per la riforma dell’Op”
riviera24.it, 20 ottobre 2017

Una delegazione del Partito Radicale visiterà domani il carcere di Imperia, al mattino a partire dalle 9 e quello di Sanremo a Valle Armea alle 14. Le Case circondariali imperiesi rientrano nel quadro degli interventi dei Radicali Italiani, assieme ad altre 33 carceri che sono e saranno visitate nel mese di ottobre. Saranno presenti: da Genova, Stefano Petrella, Tesoriere del Gruppo Radicale Graf; da Imperia, Gian Piero Buscaglia, Segretario della stessa associazione locale riconosciuta, che donerà una valigia di fumetti agli internati, che potranno così evadere, almeno con la fantasia: entrambi sono abilitati a entrar nelle due carceri in compagnia, probabilmente, di un parlamentare o consigliere regionale ligure; sempre da Imperia, Dario Belmonte, Tesoriere nazionale dell’Associazione Radicale Certi Diritti, che proverà a organizzare un’eventuale, breve conferenza stampa, se i tempi piuttosto contingentati lo consentiranno.

“Come da consuetudine, i Radicali si occupano di carceri - è scritto nella nota, entrando fisicamente in tali realtà con iniziative autonome o insieme a parlamentari o consiglieri regionali, “Carovane della Giustizia”, mobilitazioni a tappeto per dozzine di visite concordate con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, e “Grandi Satyagraha” (letteralmente: insistenza per la verità, metodo di opposizione politica propugnato da Gandhi), in continuità con i digiuni portati avanti da Marco Pannella.

Lo scopo - proseguono i Radicali - è quello di sollecitare l’approvazione dei decreti attuativi della Legge Delega di Riforma dell’Ordinamento penitenziario, come promesso ed assicurato dal Ministro Andrea Orlando... “entro l’estate”, ormai trascorsa: manca tutto ciò che riguarda le condizioni interne dei detenuti e la possibilità di accesso alle misure esterne alternative; il 19 Giugno il Ministro si era impegnato ad approntare tale riforma entro il mese di Agosto.

Le carceri sono lo specchio delle questioni aperte nel Paese: perciò Rita Bernardini porta avanti, insieme a centinaia di detenuti, un digiuno a staffetta per rimuovere lo stato di illegalità vigente nei nostri istituti. Al contempo, la mobilitazione radicale rilancia la battaglia sul fronte della Giustizia, non una battaglia a sé, ma che racchiude e riflette le principali questioni aperte nel Paese: l’antiproibizionismo sulle droghe, l’immigrazione, la povertà. Secondo i dati del Dap - evidenziano i Radicali, un terzo della popolazione reclusa sconta una pena per reati legati alla droga, e la stragrande maggioranza ha problemi di dipendenza; una realtà dai costi sociali, sanitari ed economici altissimi e dalle gravi conseguenze sotto il profilo del sovraffollamento carcerario e per il funzionamento della Giustizia.

Una grande riforma antiproibizionista eviterebbe anche tantissimi dei procedimenti che oggi ingolfano la macchina della Giustizia e colpiscono anche giovani e giovanissimi. Le pessime condizioni di vita nelle carceri italiane sono

costantemente oggetto di denunce da parte di organismi internazionali, come quella contenuta nel recente rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa che, nel corso delle visite ispettive, ha accertato gravi violazioni dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti: una grave violazione della legalità costituzionale, che mina le fondamenta stesse dello Stato di Diritto nel nostro Paese”.

Carceri: azzerano la “memoria” degli agenti
di Antonella Mascali

Il Fatto Quotidiano, 20 ottobre 2017

Saranno spostati i funzionari che sono stati 10 anni negli uffici centrali e regionali del Dap: quelli che sanno tutto. C'è un decreto organizzativo voluto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che nel giro di un anno al massimo potrebbe mandare in fumo specializzazioni, esperienze professionali di diverse centinaia di agenti e funzionari di polizia penitenziaria che da anni si trovano a gestire tutti i giorni anche settori delicatissimi come il 41-bis, il carcere per i boss mafiosi e per i terroristi, i collaboratori di giustizia, i reparti carcerari per i jihadisti o per detenuti a rischio “radicalizzazione”, cioè che potrebbero essere reclutati per la “guerra santa”.

Il decreto riguarda solo la Polizia penitenziaria e introduce una nuova regola: il divieto di lavorare più di 10 anni in sedi diverse dal carcere (ufficio centrale del Dap, dipartimento amministrazione penitenziaria e i suoi uffici regionali, scuole della polizia penitenziaria, vigilanza nei tribunali) senza un adeguato periodo di transizione. Non si sa chi sostituirà coloro che hanno già maturato i 10 anni: funzionari preoccupati ci dicono che verranno uomini graditi al ministro. Forse si tratta di considerazioni dettate dall'amaressa, ma un fatto oggettivo c'è, chi succederà loro non può avere il necessario bagaglio di conoscenza per essere efficiente: ci vogliono almeno due anni di formazione altamente qualificata per cominciare a districarsi in un settore strategico per la sicurezza e segnato da una complessità normativa.

Giusto per capire con una semplificazione: è questo tipo di personale che studia ad esempio i clan, permettendo di fare un'analisi che stabilisca poi dove mandare determinati detenuti - e sono migliaia, che pur non essendo al 41-bis sono comunque parte integrante della criminalità organizzata, affinché non possano inviare messaggi all'esterno o non possano comandare dentro i penitenziari o entrare in conflitto con altri detenuti.

Per non parlare della gestione delicatissima del 41-bis o dei detenuti che vogliono collaborare con la giustizia e che devono essere protetti “da orecchie indiscrete” fino a quando non vengono trasferiti in sede appropriate. Sono loro la memoria storica di questo settore, sono loro che danno questo tipo di indicazioni ai vertici amministrativi, di solito magistrati fuori ruolo, magari appena arrivati, che poco o nulla sanno di quel mondo, e che devono dare il via libera. L'IDEA di questo regolamento è nata a settembre quando il direttore del Dap, Santi Consolo, era in vacanza all'estero. C'è stata una riunione con il ministro Orlando, il direttore del personale del Dap Pietro Buffa, ex direttore del carcere di Torino, in piena sintonia con il Guardasigilli e con il vicecapo del Dap Marco Del Gaudio, magistrato fuori ruolo, ex vicecapo di gabinetto proprio di Orlando. Molti di coloro che potrebbero essere trasferiti in breve tempo hanno già consultato degli avvocati amministrativisti i quali pensano che sarebbe un provvedimento da impugnare al Tar perché facilmente attaccabile: non si può, secondo questi legali, far perdere la propria sede al personale amministrativo. I sindacati di categoria hanno già offerto consulenza legale gratuita.

Il decreto potrebbe essere firmato dal ministro già la settimana prossima, Il Fatto ha potuto visionare il testo e riguarda “la definizione dei criteri e delle priorità di assegnazione delle sedi di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”. L'articolo chiave è il numero 5, quello sulle assegnazioni “in posti diversi” dalle carceri: la permanenza negli uffici del Dap “non può superare complessivamente i 10 anni, anche non continuativi “. Alla scadenza, si ha l'obbligo di partecipare”all'interpello” per i posti vacanti, assegnati con determinati criteri già stabiliti. Criteri, invece, che non sono indicati per coloro che dovranno sostituire il personale che ha maturato i 10 anni. Se il testo rimarrà così, centinaia di uomini della polizia penitenziaria dovranno andare via nel giro di 6 mesi o poco più lasciando il vuoto al posto della conoscenza.

È stretta su multe e ammende. Libertà controllata o lavoro sostitutivo per chi non paga
di Antonio Ciccio Messina

Italia Oggi, 20 ottobre 2017

Chi è stato condannato in giudizio al pagamento di multe e ammende e non salda il conto dovrà subire un periodo di libertà controllata (fino a un anno) oppure potrà chiedere di svolgere un lavoro sostitutivo, per un periodo ragguagliato alla sanzione. La stretta è contenuta nella legge di Bilancio 2018. Grazie alle nuove norme, che colmano un vuoto legislativo, si stabilisce un controllo mensile e un'informativa al pubblico ministero.

Multe e ammende: i morosi non potranno più sperare di farla franca, complice la mancanza di norme sulla procedura

da seguire da parte degli uffici giudiziari. Il ddl bilancio per il 2018 colma un vuoto legislativo e introduce l'iter da seguire per stanare chi, condannato, non paga la pena pecuniaria. Grazie alle nuove norme, si stabilisce un controllo mensile e un'informativa al pubblico ministero, che porterà, poi, la pratica sul tavolo del magistrato di sorveglianza. Chi non ha saldato il conto dovrà subire un periodo di libertà controllata (fino a un anno) oppure potrà chiedere di svolgere il lavoro sostitutivo, per un periodo ragguagliato alla sanzione.

Nel ddl trovano posto anche maggiori stanziamenti per indennizzare le vittime di violenza e il lavoro all'esterni dei detenuti, gli straordinari del personale delle cancellerie e i tirocini nei tribunali. Sotto segreto i costi delle intercettazioni, che passano alla competenza del comparto Intelligence. Ma vediamo le novità del pacchetto giustizia previsto nel testo noto dello schema di disegno di legge.

Multe - Le sanzioni pecuniarie sono sostanzialmente lettera morta. Partendo da questo presupposto, il ddl prevede un'articolata procedura che parte da un flusso mensile di informazioni al pubblico ministero sull'andamento delle riscossioni delle pene pecuniarie; quindi l'ufficio del pm riporta le notizie sulle morosità al magistrato di sorveglianza per l'attivazione della conversione, previe le indagini del caso sulla solvibilità del condannato. La relazione tecnica al ddl confessa che non c'è una norma sulla circolazione delle informazioni tra gli uffici e questo "produce conseguenze sul piano del principio dell'effettività dell'esecuzione delle condanne a pena pecuniaria". Tradotto: le casse dello stato non incamerano nulla e il condannato la scampa.

Vittime di violenza - Lo schema di ddl rende disponibili quattromilioni (2,6 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018) per il Fondo per le vittime di reati violenti per gli indennizzi necessari a rifondere le spese mediche e assistenziali nel caso di lesioni personali gravi o gravissime, violenza sessuale e di omicidio. Si rammenta che lo stato interviene solo nel caso in cui la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non punibile o non imputabile.

Stage nei tribunali - Lo schema di ddl bilancio proroga di un anno i tirocini negli uffici del processo: sono interessate 1.115 persone, che fruiranno di una borsa mensile di 400 euro.

Straordinario nelle cancellerie - Il ddl finanzia lo straordinario del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie per le attività di supporto al consiglio direttivo della Corte di cassazione e consigli giudiziari. Viene stanziata la spesa di euro 1.868.000 a decorrere dall'anno 2018: coprirà 100.100 ore annue, da assegnarsi su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione e dai presidenti delle corti di appello.

Intercettazioni - Il ddl bilancio sposta dal ministero della giustizia al comparto intelligence i costi relativi alle attività di intercettazione svolte dalle agenzie: l'obiettivo è tutelare la riservatezza dei dati inerenti l'attività operativa dei servizi di informazione.

Lavoro all'esterno dei detenuti - Il ddl bilancio stanZIA 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per favorire la creazione e la gestione del lavoro di persone in esecuzione penale, dentro e fuori il carcere. Il lavoro carcerario può essere svolto sia collocando l'impresa all'interno degli istituti di pena sia assumendo detenuti in sedi lavorative all'esterno. Le due opzioni sono attivabili da imprese pubbliche, private e cooperative per le quali è previsto un sistema di sgravi contributivi e fiscali.

Pastorale ai detenuti. L'ispettore dei cappellani: "portiamo misericordia"

di Luca Liverani

Avvenire, 19 ottobre 2017

Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani: va rivista la pastorale per l'alto numero di reclusi stranieri. "È un ministero faticoso, ma meraviglioso". Don Raffaele Grimaldi, cappellano per 23 anni a Secondigliano, non ha dubbi. Da gennaio ispettore generale dei cappellani delle carceri, a conclusione del consiglio pastorale nazionale dei delegati regionali illustra i passi intrapresi e gli obiettivi di questa pastorale di frontiera: il consiglio pastorale allargato, con l'inclusione del vescovo di Cerignola Luigi Renna e di suor Annucina Maestroni come referente nazionale delle suore impegnate in carcere. Poi il prossimo convegno nazionale, messo in cantiere, dal 22 al 24 ottobre 2018 a Napoli, con tutti i protagonisti della pastorale dei detenuti, cappellani, religiose, volontari. E infine un'intesa ecumenica con i sacerdoti ortodossi romeni che volontariamente visitano i connazionali in cella.

Il consiglio pastorale è stata anche l'occasione per ragionare su un tema delicato: "Con il vescovo Silvano Maria Tomasi, segretario delegato del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, abbiamo affrontato il tema della scomunica ai corrotti e mafiosi. La nostra presenza in carcere - dice don Grimaldi - vuole essere un aiuto al detenuto perché prenda coscienza del suo male. E invitarlo alla conversione e alla riparazione. Una presenza di Chiesa che non giustifica il male, ma testimonia la Misericordia". Oggi comunque la principale difficoltà pastorale, spiega il cappellano, "è la presenza, nelle carceri da Roma in su, di un gran numero di detenuti stranieri. A Secondigliano tuttora su 1.250 detenuti, gli stranieri sono un centinaio. Nei penitenziari del Centro e del Nord Italia invece quasi la metà sono nordafricani, romeni, albanesi. Questo impone una revisione della nostra missione: un conto è incontrare persone battezzate, altra cosa è confrontarsi con detenuti di religioni diverse".

La presenza dei detenuti estereuropei è anche l'occasione per un lavoro ecumenico, spiega don Grimaldi: "Il 3 ottobre scorso ho invitato al santuario del Divino Amore a Roma tutti i sacerdoti romeni ortodossi - dice - che in Italia da volontari già visitano i loro connazionali detenuti. Ne sono arrivati venticinque da Roma, Chieti, Catania, Reggio Calabria. Con loro c'era il vicario del vescovo ortodosso di Roma. Non sono veri e propri cappellani, ma ho chiesto loro di vivere in profonda comunione la nostra comune missione".

E per i musulmani? L'Islam non ha l'equivalente dell'opera di misericordia "visitare i carcerati". Anzi, considera fuori dalla comunità chi delinque: gli imam non entrano in carcere. "Noi cappellani siamo visti comunque dai detenuti musulmani come un punto di riferimento, non solo per le necessità materiali. Siamo comunque una figura in comunione con tutti".

Il sovraffollamento, spiega don Grimaldi, è ancora un problema, nonostante i passi avanti fatti dall'amministrazione. "Ma ce ne sono molti altri". Uno è l'estrema povertà materiale di molti: "Dobbiamo aiutarli in tutto: non hanno gli indumenti, il necessario per l'igiene personale, nemmeno la scheda telefonica per chiamare la famiglia. Ci aiutano le Caritas diocesane, e un volontariato laico preparato e motivato. In un carcere da 80 posti il cappellano può cavarsela da solo. Ma a Rebibbia o Secondigliano è impossibile". Tra i problemi quotidiani l'ispettore cita anche la burocrazia: "Noi e i volontari siamo bene accolti dalle direzioni e dalla polizia penitenziaria, anche solo perché contribuiamo a creare un clima più sereno. Ma organizzare una qualsiasi iniziativa è sempre una grande fatica". Un ministero mai facile, in ogni caso: "Dobbiamo essere uomini di ascolto, affrontare storie di grande sofferenza. Non abbiamo la bacchetta magica, ma dietro di noi c'è la Chiesa che ci invia. In carcere c'è una comunità cristiana: forse disobbediente, che ha fatto sbagli, ma che attende un annuncio. E i cappellani debbono fare da ponte tra carcere e parrocchie, coinvolgere le comunità "fuori", perché la pastorale "dentro" non diventi debole o nascosta". Dalla loro i cappellani hanno il magistero di Francesco: "Le parole e i gesti del Papa hanno fatto crescere l'attenzione sul carcere della società e anche della politica. A maggio 2016 a Strasburgo ci ha espresso la sua gratitudine 'per la nostra difesa della dignità umana'. Come diceva don Oreste Benzi, 'la persona non è mai il suo errore. I detenuti devono scontare una pena, ma non devono sentirsi emarginati, esclusi, marchiati. Lo dico sempre ai cappellani: ricordate ai fratelli detenuti che conservano comunque la dignità di Dio".

In attesa di giudizio per una fake news, ma già condannato dalla gogna mediatica di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 ottobre 2017

Oggi nuova udienza per Alberto Cubeddu, arrestato il 25 maggio 2016, per l'omicidio di Gianluca Monni. I legali del ragazzo hanno confutato l'informativa dei carabinieri che si basava su una notizia falsa. Dubbi anche sul riconoscimento fotografico fatto da una testimone.

Una storia tortuosa di botte, omicidi e sparizione di un cadavere ambientata in Sardegna. Ma anche gogna mediatica, persone coinvolte - giovanissime - in un'inchiesta giudiziaria. Un ragazzo, in particolare, insieme alla sua famiglia, ne è uscito stritolato sia sulla stampa locale sia dalle chiacchiere, inevitabili, degli abitanti del paese. Ma andiamo con ordine. Tutto iniziò l'8 maggio del 2015, con l'omicidio di Gianluca Monni avvenuto a Orune (provincia di Nuoro), e con il sequestro, l'omicidio e la distruzione del cadavere, mai trovato, di Stefano Masala (28 anni, di Nule), che sarebbe avvenuto la sera prima.

Le prime indagini portarono all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di due ragazzi, Alberto Cubeddu (attualmente 21 anni, di Ozieri, provincia di Sassari) e il cugino Paolo Enrico Pinna (ora 19enne di Nule, provincia di Sassari). Entrambi, il 25 maggio del 2016, furono arrestati con l'accusa di omicidio. Paolo Enrico Pinna era minorenne all'epoca dei fatti per i quali era stato accusato. È stato condannato al massimo della pena, 20 anni, dal Gup del Tribunale dei minori di Sassari, mentre Alberto Cubeddu è ancora in attesa di giudizio, attualmente recluso al carcere duro di Bancali. Oggi è previsto lo svolgimento di un'altra udienza.

L'informativa - Ed è proprio Alberto Cubeddu che si è ritrovato immerso in un ciclone mediatico giudiziario che, per certi aspetti, ha dell'inverosimile. Uno dei motivi per cui la magistratura ha ritenuto di convalidare l'arresto nei confronti di Alberto è relativo a una informativa dei carabinieri ritenuta veritiera per tutte le successive fasi delle indagini fino al processo. Nell'informativa risalente al 9 maggio 2015 c'era scritto che "il ragazzo risulta indagato per tentato omicidio e rapina in concorso con il cugino Paolo Enrico Pinna".

Si riferisce a un episodio avvenuto ad Ozieri il 6 gennaio 2014, ovvero una sparatoria contro un automobilista che stava facendo rifornimento di benzina con il solo obiettivo di rubare la macchina. I magistrati hanno prestato fede all'informativa e l'hanno ritenuta sufficiente a supportare la custodia cautelare descrivendo Alberto Cubeddu come una persona violenta, dedita alle rapine, un tipo pericoloso capace quindi anche di uccidere.

Peccato che tale informativa si è rivelata una bufala. A smascherarla, nel corso dell'udienza del 27 luglio scorso, sono stati gli avvocati Mattia Doneddu e Patrizio Rovelli facendo mettere agli atti una certificazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari (competente per Ozieri) dalla quale risulta che il presunto

procedimento penale contro Alberto Cubeddu non è mai esistito, era contro ignoti e come tale è stato archiviato un anno prima del suo arresto. Quindi, detta in soldoni, la principale motivazione che dette via al suo arresto e giustificazione a quello preventivo, si è basata su una fake news. Una falsa notizia che però ha dato adito alla stampa locale nel dipingere Alberto come un delinquente abituale e alla magistratura di tenerlo in galera.

Ma non finisce qui. C'è anche un altro elemento che è stato utilizzato dalla Procura e sbattuto sulle prime pagine della stampa locale come la prova regina che Alberto Cubeddu era stato senz'altro coinvolto nel duplice omicidio. Eppure, anche in questo caso, la vicenda ha quasi del surreale. Ma per capire meglio, ripercorriamo i fatti del famigerato "delitto di Orune" del maggio 2015. Sullo sfondo, secondo l'ipotesi investigativa, c'è una lite tra ragazzi di Orune e altri di Nule per una ragazza.

Tutto iniziò il 13 dicembre del 2014 ad Orune, nel corso della manifestazione "Cortes Apertas" quando scoppiò un violento litigio tra giovani orunesi e nulesi in trasferta. In una sala da ballo un giovane di Nule (ospite di orunesi) molestò alcune ragazze, tra le quali la fidanzata di Gianluca Monni, che reagì, con i compaesani, cacciando via i nulesi. Uno di loro si ripresentò poco dopo con una pistola in mano, puntandola alla tempia di Monni. A farlo fu proprio Paolo Enrico Pinna, all'epoca minorenne.

Da precisare che il cugino Alberto non era presente in quella festa. L'aggressore fu disarmato e ricacciato via da Orune a suon di botte. Qualcuno però giurò vendetta e pare che a giurarlo fosse proprio Pinna. L'ipotesi giudiziaria vuole che per mesi i due cugini, Paolo e Alberto, avrebbero pianificato l'omicidio, sapendo che Monni prendeva ogni mattina il pullman per andare all'Istituto "Volta" di Nuoro, dove frequentava la quinta classe.

E la mattina dell'8 maggio, con una Opel Corsa nera, Pinna e Cubeddu avrebbero compiuto l'omicidio. Quella Opel Corsa era stata rubata la sera prima a Stefano Masala: quest'ultimo sarebbe stato ucciso - il corpo non fu mai trovato - proprio per rubargli l'auto e far ricadere su di lui la responsabilità dell'omicidio. Ora ritorniamo alla prova: sarebbe la testimonianza di una ragazza che avrebbe visto poco prima del delitto l'auto di un forestiero, con all'interno un ragazzo somigliante ad Alberto Cubeddu, che gli inquirenti ritengono sia quella dell'omicida.

Dai giornali locali era stata definita una super testimone, ma i fatti oggettivi ridimensionano la sua testimonianza. Secondo la tesi, la ragazza avrebbe visto l'auto rubata a Stefano Masala passarle davanti qualche minuto prima che avvenisse l'omicidio di Monni nel paese. Ma non solo. Avrebbe visto anche il volto del passeggero che poi, in seguito ad un riconoscimento fotografico, sarebbe stato attribuito ad Alberto Cubeddu.

Punto primo: la ragazza, inizialmente, ha descritto la macchina grigia e simile alla Punto, mentre in realtà la macchina rubata - quindi dell'assassino - è nera ed è una Opel.

Punto secondo: la ragazza chiarisce che sopra il tetto del veicolo vi fosse un grosso pacco nero ed arancione: l'auto rubata a Masala ed utilizzata nell'omicidio del Monni non aveva alcunché sul tetto, come dimostrano i filmati che l'hanno ripresa pochi minuti prima del delitto.

Punto terzo: la ragazza aveva descritto il volto del conducente - la macchina sarebbe passata una seconda volta e il passeggero si sarebbe esposto fuori dal finestrino - con i capelli chiari e a spazzola, mentre in realtà Alberto è moro e porta i capelli in maniera diversa.

La foto - Ma non finisce qui. La testimone, la sera stessa dell'omicidio viene convocata dai carabinieri del paese per fornire la descrizione. Dopo sei giorni - quando circolarono già i nomi dei presunti coinvolti, quindi anche quello di Alberto a causa di quella falsa informativa - viene riconvocata per fare il riconoscimento fotografico. I carabinieri le mostrarono 30 foto con caratteristiche simili ad Alberto, e lei ha indicato quest'ultimo dicendo che è "il più somigliante" alla persona osservata, aggiungendo però che in quella foto risultava più giovane.

A quel punto i carabinieri la riconvocano mettendo altre fotografie, tra le quali la foto più recente di Alberto, unica foto non segnaletica. La peculiarità è che la foto di Cubeddu era stata tratta da quelle pubbliche del profilo facebook del ragazzo, modificandone lo sfondo. Una modalità legale, ma inusuale perché si è scoperto che oltre al fondo, hanno anche fatto dei tagli: i legali hanno dimostrato che la foto originale ritraeva lui assieme al cugino Paolo Pinna. Non poteva altro che accadere la conferma del riconoscimento.

La vicenda rimane comunque complessa. Nell'ordinanza di custodia cautelare compare anche il nome di Alessandro Taras, 40 anni, di Ozieri, accusato, in concorso con Alberto Cubeddu, di aver incendiato l'auto di Stefano Masala. Il pubblico ministero Andrea Vacca aveva concluso la sua requisitoria sollecitando una condanna a 10 mesi per incendio doloso. Ad aprile è stato assolto, ma nel frattempo era diventato il superteste dell'accusa. Ma è una storia che merita un approfondimento a parte.

Bollate: sussurrare ai cavalli aiuta i detenuti a riscattarsi
di Paola D'Amico

Corriere della Sera, 18 ottobre 2017

Terapia sperimentale a Bollate, veterinari e psicologi indagano l'evoluzione delle emozioni tra i detenuti al lavoro col branco. È in corso al carcere di Bollate, dove vive un branco di 40 cavalli, uno studio pilota che mira a misurare

l'empatia nei detenuti, prima e dopo aver imparato a prendersi cura degli animali. Insieme le facoltà di Medicina e di Veterinaria con il Sert di Bollate.

Cavalli e detenuti protagonisti di un inedito studio sull'empatia e la regolazione degli impulsi. Nel carcere di Bollate, dove nella scuderia gestita dall'associazione di volontariato Asom, costruita dai detenuti sotto la guida di Claudio Villa, da anni trovano casa 40 cavalli, molti dei quali recuperati da situazioni di maltrattamento o abbandono, veterinari e psicologi dell'Università degli Studi di Milano cercano di dimostrare ciò che empiricamente si è spesso osservato. La relazione con i cavalli può essere una "medicina" per migliorare l'empatia, il controllo degli impulsi e la regolazione delle emozioni. Empatia, come spiega Emanuela Prato Previde docente di psicologia alla facoltà di Medicina e Chirurgia, è "la capacità di rispondere a livello affettivo, cognitivo e comportamentale allo stato emotivo dell'altro, di entrare in risonanza".

È noto che la scarsa empatia è componente caratteristica del comportamento violento e criminale unita alla difficoltà a controllare gli impulsi ma "gli effetti dell'interazione con gli animali su questi aspetti sono poco studiati in campioni di persone che hanno commesso crimini, quali la popolazione carceraria", aggiunge Prato Previde che ha avviato lo studio con la facoltà di Medicina Veterinaria, il Policlinico di Milano, il Sert del carcere di Bollate e Asom. I detenuti volontari per lo studio pilota sono stati sottoposti a test psicologici e neuropsicologici standardizzati per valutare eventuali cambiamenti dopo la partecipazione alle attività con i cavalli. Così è stato osservato il comportamento dei cavalli, di cui va garantito il benessere.

Il cavallo è una preda, è sensibile agli stimoli potenzialmente minacciosi e comunica le proprie emozioni con segnali non evidenti. Per questo lavorare con loro - i detenuti frequentano un corso di mascalcia -, può aiutare i detenuti a "sviluppare delle abilità, autocontrollo, inibire le proprie reazioni impulsive, osservare il comportamento non verbale - continua l'esperta -, allenare la capacità di assumere punti di vista diversi dal proprio e preoccuparsi dello stato emotivo del cavallo, che sono anche fondamentali nelle relazioni interpersonali e possono essere valutate con test e questionari validati". Il 25 ottobre, presso la II Casa di Reclusione di Bollate, un seminario presenterà i primi risultati dello studio: 60 i posti ed è necessario prenotarsi subito scrivendo ad asombollate@libero.it.

Del Gaudio (Dap): "per la sorveglianza dinamica ci sono eccellenze e criticità"

di Valentina Stella

Il Dubbio, 18 ottobre 2017

Intervista a Marco Del Gaudio, vice capo del Dap. Si è svolta ieri la prima riunione della commissione di valutazione sullo stato e le modalità di applicazione della custodia aperta negli istituti penitenziari.

Parla per la prima volta, da quando è stato nominato vice capo del Dap (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), il dottor Marco Del Gaudio e lo fa con il Dubbio a margine della prima riunione della Commissione di valutazione sullo stato e le modalità di applicazione della custodia aperta negli istituti penitenziari italiani che si è tenuta ieri e dalla quale al termine verranno emanate delle linee guida. Una modalità di esecuzione della pena destinata ai detenuti di media e bassa sicurezza, istituita nel 2013, con lo scopo di potenziare per i reclusi gli spazi dedicati alle attività trattamentali e per realizzare fattivamente lo scopo riabilitativo della pena.

A quattro anni da quel provvedimento da cosa nasce l'esigenza di questa commissione?

Da un importante monitoraggio. I principi sulla sorveglianza dinamica risultano applicati in maniera disomogenea sul territorio. Ciò, da un certo punto di vista, era prevedibile, perché la capacità di attuare i provvedimenti deriva anche dalle diverse strutture dei penitenziari. La nostra non è una operazione di controllo: si tratta innanzitutto di avere una fotografia dell'esistente. C'è bisogno di circolazione di informazioni.

Quanti sono attualmente gli istituti che applicano la sorveglianza dinamica?

Non si può fare questo tipo di ragionamento perché spesso all'interno di alcuni istituti solo una piccola fetta di detenuti è sottoposta alla sorveglianza dinamica. Quello che a noi interessa sono le modalità. Anche la rilevazione dal nostro applicativo informatico particolarmente avanzato, che ci viene invidiato dalle altre amministrazioni europee, risente della mancanza di conoscenza sulle modalità.

Quali sono le criticità attualmente rilevate?

Mi sono stati riferiti esempi di istituti come assolute eccellenze che andrebbero esportati altrove, accanto a criticità notevoli e non sempre la responsabilità è da addebitare esclusivamente alla natura delle strutture, ma dipende da altri fattori che dobbiamo individuare e superare, ad esempio con più risorse o accorpando negli istituti che hanno le caratteristiche giuste quei detenuti che possono usufruire della custodia aperta.

Alcuni sindacati di polizia penitenziaria si sono detti contrari alla sorveglianza dinamica.

Questa commissione nasce proprio dall'esigenza di dare dei riferimenti chiari alla polizia penitenziaria che invece - mi è sembrato di capire non è affatto contraria, anzi spesso ha manifestato piena adesione alla sorveglianza dinamica. Ci sono sicuramente delle difficoltà e su questo sono d'accordo con i sindacati, che chiedono certezze e uniformità di trattamento.

“Da Anm e avvocatura una proposta comune sulla depenalizzazione”

di Marco Mazzù

Adnkronos, 18 ottobre 2017

Intervista a Eugenio Albamonte (Anm). I rapporti tra magistratura e politica e quelli con Davigo, il sovraccarico delle Procure e la possibilità di decongestionarle attraverso una proposta di depenalizzazione sulla quale l'Anm “ha avviato una riflessione comune con l'avvocatura”: in un'ampia intervista, il presidente dell'Anm Eugenio Albamonte tocca molte delle questioni che saranno discusse anche al congresso del “sindacato” dei magistrati, in programma da venerdì a domenica prossimi a Siena.

Presidente Albamonte, il tema del rapporto tra magistratura e politica resta centrale. E resta da risolvere un quesito: se un magistrato si candida, è giusto che poi torni nelle aule giudiziarie?

Non credo si possa arrivare a un pregiudizio secondo cui un magistrato debba essere considerato un cittadino di serie B, che non può partecipare alla vita politica. Anche perché può contribuire a migliorare la qualità di scrittura delle leggi. Ora, la Costituzione prevede il divieto per i magistrati di partecipare alla vita dei partiti. Potrebbe bastare, ma oggi si è un po' attenuato, sul piano della Costituzione materiale, il principio del divieto di vincolo di mandato. E per questo, considerato anche il sistema elettorale che abbiamo, ci sono meno spazi per quelli che una volta erano gli indipendenti nelle file dei partiti. Dobbiamo farci carico del rischio che presso l'opinione pubblica sia intaccata l'immagine di terzietà dei magistrati. Ed ecco perché l'Anm, seppur con una delibera a maggioranza, si è espressa per l'ipotesi che il magistrato non rivesta più la toga, mantenga la qualifica ma lavori in altri settori, per esempio nelle compagini ministeriali, negli uffici legislativi. Non perché il magistrato possa perdere oggettivamente la capacità di essere terzo, ma per ripristinare, anche con una rinuncia a qualcosa delle nostre prerogative, una generale fiducia nei magistrati di cui c'è bisogno.

Ci sono magistrati che parlano troppo spesso in tv?

Non intervengo su singole vicende che hanno anche mostrato possibilità di interpretazione contrastanti. L'Anm ha un codice deontologico, che non prevede limitazioni al diritto di parola ma che ci esorta vivamente ad avere dei toni compatibili col nostro ruolo. Se ogni volta che un magistrato parla in tv si ricorda che il giorno dopo dovrà vestire una toga e che i cittadini davanti ai quali compare non devono temere una sua faziosità, può dare un contributo, senza interferire appunto nella fiducia che i cittadini devono avere nella giustizia.

Lei ha detto che l'allungamento della prescrizione incide sugli effetti e non sulle cause del problema: si riferiva ai carichi di lavoro che avete nelle Procure?

Certo. Da anni siamo continuamente investiti da nuove ipotesi di reato. Anche per dare una risposta formale a quella richiesta di sicurezza pubblica che anima, a volte fondatamente e a volte meno, il dibattito sociale. Ogni volta si fa una norma penale. Il che sovraccarica il sistema della giustizia, la cui struttura invece resta invariata. Da qui il disavanzo tra richiesta di giustizia e capacità di darle risposta. Uno squilibrio che produce, a sua volta, frustrazione: sia nel cittadino, il quale trova inaccettabile che la risposta consista nella prescrizione del reato, sia in noi. Finiamo per essere, cittadini e magistrati, vittime di un'immagine d'inefficienza.

E la riforma della prescrizione è un rimedio?

Si è trattato di un intervento inevitabile che però ha senso se da domattina si mette mano alle reali cause, e si trovano soluzioni che non siano solo un tampone ma abbiano un ampio respiro.

Una depenalizzazione delle fattispecie che creano minore allarme sociale andrebbe in questa direzione?

Sicuramente. Noi abbiamo pensato come Anm di aprire un dibattito ampio, coinvolgendo i penalisti e l'avvocatura nel suo complesso attraverso il Consiglio nazionale forense, nel tentativo di definire tutti insieme una depenalizzazione più ampia, che restituisca funzionalità proprio con il riequilibrio tra domanda di giustizia e risposta possibile.

Parliamo di Anm. Davigo, con la sua corrente, è uscito dalla giunta. Vi siete sentiti? La frattura è ricomponibile?

La rottura della giunta unitaria non ha inciso sui rapporti personali, per fortuna, e quindi ovviamente ci sentiamo e

c'è sempre stima reciproca e disponibilità alla collaborazione. L'unitarietà delle cosiddette correnti che animano l'Anm e la vita della magistratura era per noi un risultato importante, perché era la prima volta che si riusciva dopo anni a presentarsi, anche rispetto al mondo che ci circonda, in modo compatto e coeso. E ripeto: la magistratura ha bisogno di recuperare credibilità nei confronti degli altri interlocutori e nei confronti dei cittadini, e il modo migliore per farlo era presentarsi in modo unitario. Si è verificato un incidente non facilmente comprensibile per alcuni. Io sono tra quelli che non hanno ben capito quali fossero le cause di questa rottura. Sicuramente c'è sempre la disponibilità a riprendere un percorso comune anche con i colleghi del gruppo di Piercamillo Davigo.

Senta presidente, se dal vostro congresso di questo fine settimana dovesse rivolgere un appello al legislatore, quale tema sceglierebbe?

Dopo anni di tagli, per la prima volta stiamo vivendo un'inversione di tendenza in tema di risorse per la giustizia. Chiediamo che la tendenza a ricominciare a investire venga mantenuta e che l'approccio nuovo, persino rivoluzionario di questa legislatura, sia garantito anche dai governi che verranno.

Codice antimafia, il Colle chiede modifiche

di Lina Palmerini

Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2017

Firma e promulga la legge sul Codice antimafia perché non ci sono "evidenti profili critici di legittimità costituzionale", ma allo stesso tempo Sergio Mattarella sollecita in "tempi necessariamente brevi" un nuovo e "idoneo intervento normativo" per rimediare ad alcuni errori evidenti.

Lo fa con una lettera indirizzata a Paolo Gentiloni in cui mette a fuoco due aspetti: il primo è un'omissione, ossia l'assenza, tra le ipotesi in cui scatta la confisca allargata in caso di condanna, di alcuni gravi reati che erano stati inseriti dal decreto legislativo n. 202, attuativo di una specifica direttiva dell'Unione europea. Il secondo aspetto riguarda la necessità - come da ordine del giorno votato dal Parlamento - di procedere a un attento monitoraggio sull'applicazione della disciplina che prevede, tra le misure di prevenzione, di procedere al sequestro anche per i reati associativi finalizzati alla corruzione.

"Proprio l'estensione degli interventi effettuati e gli aspetti di novità che alcune delle norme introdotte presentano - scrive Mattarella al premier - rendono di certo opportuno che, particolarmente con riferimento all'ambito applicativo delle misure di prevenzione, il Governo proceda a un attento monitoraggio degli effetti applicativi della disciplina, come è stato previsto dall'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 2017". Un punto, questo, su cui si erano sollevate forti critiche politiche e del mondo dell'impresa - e anche tecniche come quelle di Raffaele Cantone. La lettera di ieri del capo dello Stato rafforza l'impegno assunto dalle Camere a un monitoraggio "attento". Anzi, sollecita il Governo affinché provveda subito con iniziative concrete.

Ma è il primo aspetto quello su cui il Quirinale chiede di rimediare in tempi brevi, quell'omissione - ritenuta grave - della confisca allargata a ipotesi di reato come i delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale, l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di falso in monete e banconote, la corruzione tra privati, l'indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento e alcuni reati informatici. È qui che il Colle punta l'indice, su questi "vuoti" che pur "non costituendo una palese violazione di legittimità costituzionale" contengono aspetti fortemente critici. E la ragione non è solo quella "del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea", ma "il grave effetto prodotto dall'impossibilità di disporre il congelamento e la confisca dei beni e dei proventi a seguito di condanna per questi reati".

La lettera, quindi, si conclude rinviando al Governo "la responsabilità di individuare in tempi necessariamente brevi, dei modi e delle forme di un idoneo intervento normativo". Non è chiaro con quale strumento l'Esecutivo rimedierà all'errore - alcuni dicono che sarà il Milleproroghe - sta di fatto che la lettera del Capo dello Stato mette la legge sul binario di una modifica. Con la motivazione che è necessario "assicurare la conformazione del nostro ordinamento agli obblighi comunitari oltreché una piena efficacia dell'azione repressiva in caso di condanna per tali reati".

Estradizione in Italia, tutela ampia per la persona

di Antonio Ciccina Messina

Italia Oggi, 18 ottobre 2017

In Gazzetta Ufficiale il decreto che novella il libro XI del Codice di procedura penale in materia. Ampie tutele per la persona di cui si chiede l'estradizione in Italia. Il decreto legislativo n. 149/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017) novella il libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere e da ampie garanzie a chi si trova all'estero ed è reclamato dalle autorità italiane.

Ma vediamo i punti salienti del provvedimento, che riscrive le disposizioni del codice di procedura a partire da un

principio generale e cioè che il codice di procedura penale ha efficacia residuale; il Cpp cede ai diversi accordi internazionali: se ci sono, prevalgono alle norme del codice di rito penale.

Tra gli istituti oggetto della novella si segnalano le modifiche alla normativa in materia di assistenza giudiziaria, e cioè la parte della cooperazione penale internazionale: l'obiettivo è aiutarsi a raccogliere le prove per colpire forme di criminalità globalizzata, specialmente le mafie e la criminalità organizzata.

Questo obiettivo viene perseguito con una semplificazione dei rapporti sia tra paesi dell'Unione europea sia tra autorità degli Stati che non fanno parte dell'Ue. Nel dettaglio delle disposizioni, il decreto legislativo stabilisce espressamente il principio di prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale: nei rapporti con gli Stati componenti dell'Unione europea, quindi, soltanto in assenza di strumenti di attuazione dei Trattati o quando questi lascino agli Stati membri margini per introdurre disposizioni più specifiche, troveranno applicazione le convenzioni internazionali e le norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, le norme del codice di procedura penale. Invece, nei rapporti con gli stati extra Ue valgono le convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale e, in via residuale, nel rispetto delle disposizioni del libro XI del codice di procedura penale: le richieste di cooperazione giudiziaria potranno essere rifiutate anche in difetto di adeguate garanzie di reciprocità.

Il decreto legislativo detta, inoltre, i principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra gli stati componenti dell'Unione europea e modifica la disciplina in materia di estradizioni, domande di assistenza giudiziaria internazionali, effetti delle sentenze penali straniere, esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e di altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.

Quanto all'extradizione essa potrà essere negata se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori o alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona: stop all'extradizione anche per ragioni di salute o di età da cui derivi il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta.

Quanto, invece, all'extradizione dall'estero la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione sia stata concessa.

La pena accessoria non esclude la depenalizzazione
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 18 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 17 ottobre 2017 n. 47818. La previsione di una pena accessoria non preclude la depenalizzazione del reato. La Corte di cassazione, con la sentenza 47818, ha accolto il ricorso di un farmacista contro la decisione del giudice di primo grado di escludere l'applicazione della cosiddetta depenalizzazione cieca (articolo del Dlgs 8 del 2016) al reato di vendita di farmaci senza autorizzazione (articolo 147, comma 3 del Dlgs 219/2006).

La commercializzazione senza il bollo Aifa, era costata al farmacista 600 euro di ammenda e la sospensione dall'esercizio della professione per 10 giorni. Ed è proprio su questa pena "aggiuntiva" che si era concentrata l'attenzione del giudice di prima istanza, che aveva ritenuto non applicabile la depenalizzazione. Per il Tribunale, infatti, nel caso in esame, la contravvenzione era punita oltre che con l'ammenda anche con la sospensione dall'esercizio della professione.

Secondo la Cassazione però la conclusione raggiunta è sbagliata. L'ambito applicativo della depenalizzazione attuata dal Dlgs 8/2016 - precisa la Suprema corte - è individuato dalla legge delega (67/2014) in base a due diversi criteri di selezione: il primo formale di carattere sanzionatorio, il secondo, sostanziale, che passa per l'individuazione dei comportamenti che possono essere sanzionati per via amministrativa. Quello che interessa nello specifico è il primo criterio (lettera a) comma 2, articolo 2 delle legge delega) che - facendo riferimento a "tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda" - costituisce la clausola generale della depenalizzazione "cieca", utilizzata in già in passato dal legislatore per individuare i reati meno gravi perché non sanzionati con l'arresto o con la reclusione.

Per la Cassazione è evidente l'intenzione del legislatore di riferirsi alla pena principale "che esprime il nucleo essenziale del disvalore del fatto e non anche alle eventuali pene accessorie, le quali potrebbero essere previste anche per le fattispecie punite con la sola pena pecuniaria".

Lo scopo della riforma è infatti - sottolineano i giudici - quello di deflazionare il più possibile il sistema penale, sostanziale e processuale. Nello specifico la depenalizzazione, rispetto al reato contestato, scatta sul semplice presupposto della pena pecuniaria.

Il legislatore ha poi ritenuto di “non comminare sanzioni accessorie per gli illeciti risultanti dalla clausola generale di depenalizzazione “cieca”, solo per la difficoltà di formulare, sia sul piano redazionale che di compatibilità con i limiti derivanti dalla delega, una disposizione altrettanto generale di conversione delle (eventuali) originarie pene accessorie”. E non perché considerava le pene accessorie escluse dalla depenalizzazione.

Sanzioni “aggiuntive” sono espressamente prese in considerazione (articolo 4 comma 1 del decreto) solo per alcune fattispecie oggetto di depenalizzazione normativa. Ma anche in tal caso non sono di ostacolo al “colpo di spugna” sul reato.

Giustizia, la lentezza va contrastata
di Pietro Ichino

Corriere della Sera, 17 ottobre 2017

Il ministero sta tergiversando, non solo per motivi economici, sull'utilizzo di una agenda elettronica che migliorerebbe la calendarizzazione. Pochi sanno che all'inizio di ogni giudizio civile la legge obbligherebbe il giudice a fissare e comunicare alle parti l'intero Calendario del processo, con data, orario e durata di ciascuna udienza, fino alla discussione finale.

Ricerca teorica e osservazioni empiriche mostrano che se questa regola (articolo 81-bis disp. att.) venisse applicata, e se la programmazione rispettasse il principio di concentrazione e trattazione delle cause in modo sequenziale (first in, first out, per categoria di giudizio), si potrebbe ridurre e forse anche dimezzare la durata media dei procedimenti, a parità di carico di lavoro per i magistrati. Senonché questo non accade quasi mai, perché i magistrati non hanno lo strumento informatico indispensabile per farlo.

Ora, immaginiamo che al ministro della Giustizia italiano, alle prese con l'amministrazione giudiziaria più lenta del mondo, un giorno venga offerto questo strumento: un'agenda elettronica intelligente e personalizzabile, che consente al giudice di fissare l'intero calendario di ciascun processo fin dall'inizio, secondo un ordine logico che tiene conto delle diverse categorie di giudizi, e gli consente di operare facilmente gli aggiustamenti necessari strada facendo. Immaginiamo, poi, che alcuni giudici stiano sperimentando questa agenda da tre anni e ne siano entusiasti; e che anche il giudizio degli esperti del ministero sulla funzionalità dell'applicazione sia, senza riserve, positivo.

Immaginiamo infine che i suoi ideatori la offrano al governo gratis, con la sola richiesta che essa sia messa a disposizione dei magistrati interessati ad avvalersene. Non sarebbe questa un'occasione imperdibile per provare ad avviare a guarigione una delle piaghe più gravi del nostro Paese? Questo strumento che consente la fissazione e gestione del Calendario del processo esiste davvero: si chiama A-Lex.

Da due anni, però, il ministero della Giustizia, pur investito della questione ai massimi livelli, sta tergiversando: manifesta apprezzamento a parole ma rinvia di mese in mese l'accettazione di quanto gli viene offerto e l'ampliamento della sperimentazione.

Ne comprenderemmo le ragioni se il ministero rispondesse: “È troppo caro, non possiamo acquistarlo”; ma l'offerta è gratuita. Oppure se rispondesse: “I magistrati dispongono già di un'agenda elettronica che consente di fare il Calendario del processo”; ma i nostri giudici non ne dispongono affatto: quasi tutti usano soltanto agende cartacee, oppure ricorrono alle agende (non intelligenti) offerte da Google o da Microsoft Outlook. Cosa che rende sorprendente l'unica obiezione esplicitata dal ministero riguardo ad A-Lex, ossia il rischio di violazioni della “privacy”.

Ma le agende di Google o di Microsoft Outlook che i giudici sono costretti a usare sono assai meno protette e più a rischio di intrusione di quanto sia un'applicazione come A-Lex, impostata secondo gli standard migliori per la sicurezza informatica, inserita all'interno del sistema informatico dell'amministrazione. Temiamo che il vero motivo del rifiuto sia un altro: in seno al ministero potrebbe esserci qualche dirigente preoccupato dal confronto di quanto si è fatto e speso fin qui per l'attrezzatura informatica degli uffici giudiziari con quanto un gruppo di cittadini volenterosi sono riusciti a realizzare in collaborazione con un piccolo ma efficientissimo produttore di software, con un costo di soli 300.000 euro raccolti dalla Fondazione Giuseppe Pera grazie al contributo e al sostegno di una Fondazione bancaria lucchese, quattro grandi associazioni imprenditoriali e alcune persone che non chiedono niente in cambio. Ma questa non è, evidentemente, una buona ragione per rifiutare di proseguire ed estendere la sperimentazione di una applicazione che potrebbe contribuire a guarire la malattia più grave della Giustizia italiana. Ministro Orlando, se ritiene di rifiutare la donazione, le chiediamo di spiegarne le ragioni all'opinione pubblica.

Legittima difesa, legge che resta una priorità
di Paolo Graldi

Il Messaggero, 17 ottobre 2017

Si riaccende la polemica sulla legge che delimita i casi in cui invocare la legittima difesa. E configurare gli eccessi,

fino all'omicidio volontario. Il caso che fa scendere in campo le opposte fazioni (chi la vuole più rigorosa e chi più larga) è quello dell'avvocato di Latina che ha sparato (alle spalle) a un ladro che stava assaltando la dimora del padre, arrampicato su una scala.

Francesco Palumbo, avvocato, 47 anni, ha ripercorso attimo dopo attimo quei momenti terribili, da quando avvertito con tre sms collegati all'allarme elettronico ha capito che c'erano degli intrusi nella casa del genitore, a quando si è infilato in tasca la pistola (regolarmente denunciata) ed è accorso laddove ha visto dapprima il "palo" e poi i due complici, una "paranza" di pregiudicati napoletani. L'ucciso ha diversi precedenti per furto.

"Ho perso la testa", ha ammesso l'avvocato, sconvolto per l'accaduto. Si difende affermando di aver sparato in aria ma la ricostruzione dei fatti fissa precise responsabilità, che andranno tuttavia approfondite attraverso le perizie già in corso. Sta il fatto che, ascoltato per tutta la notte, Palumbo si deve difendere dall'accusa di omicidio volontario: i colpi alle spalle di un uomo su una scala. Dice che ha avuto paura: il ladro aveva messo una mano in tasca, come per afferrare un'arma. La legge esistente, si sa, fissa contorni abbastanza precisi sulle circostanze in cui è possibile far uso di un'arma. Il pericolo dev'essere reale, le circostanze di luogo e di tempo debbono rappresentare un comportamento non genericamente pericoloso.

Si è dibattuto a lungo sulla materia. La nuova legge che è in discussione, e che tarda ad essere approvata, sembra riuscire a fissare un accettabile equilibrio, un onorevole compromesso, tra chi sostiene che sparare a chi viene scoperto in casa propria basta e avanza per giustificare l'atto e chi afferma che ciò non è accettabile a scatola chiusa e che, sempre, deve scendere in campo l'analisi dei fatti compiuta da un magistrato. Al togato si chiede di stabilire se il comportamento del derubato che ha sparato rientra nei binari considerati leciti.

Chi insegue il ladro che scappa e lo fulmina sparandogli alle spalle, per esempio, è considerato colpevole, nessuna legittima difesa lo protegge. Ora che il tragico episodio di Latina ha rimesso in moto la macchina delle polemiche e delle contrapposte posizioni e ora che anche l'Associazione Nazionale Magistrati fa sentire la sua voce per chiedere di ridisegnare la legge in discussione, ecco che si riaccende il dibattito tra chi sostiene che le norme esistenti hanno bisogno di allargarsi o di restringersi, a seconda di chi vuole lo sparo libero e chi ne vuole ridurre la possibilità a rarissimi casi.

La realtà è che un singolo episodio non può essere utilizzato per orientare i lavori del Parlamento. Perché legiferare sull'onda emotiva di casi caldi di cronaca, come anche cavalcare i furori e le paure (anche quelle fondate) della gente, non consente di elaborare norme che tengano conto di tutti gli interessi che sono in gioco.

Quel che è certo è che la legittima difesa è un diritto sacrosanto e nessuno può metterlo in discussione; ovviamente, come tutti i diritti, deve avere un confine entro il quale tutti debbono riconoscersi, anche quelli che pensano che ammazzare i ladri, sempre e comunque, sia una buona e saggia cosa. Ma per indicare sapientemente quei limiti occorrono menti fredde, lucide e non condizionate dalle emozioni.

Rimedi risarcitori 35ter OP: sull'istanza dell'affidato decide il Magistrato di Sorveglianza
giurisprudenzapenale.com, 17 ottobre 2017

Sulla competenza a decidere sull'istanza riparatoria di cui all'art. 35-ter O.P. proposta dal detenuto in stato di affidamento in prova al servizio sociale

Cassazione Penale, Sez. I, 12 ottobre 2017 (ud. 18 maggio 2017), n. 47052. Presidente Di Tomassi, Relatore Bonito. In merito all'istanza riparatoria prevista e disciplinata dall'art. 35-ter O.P. proposta dal detenuto in stato di affidamento al servizio sociale, la prima sezione della Cassazione si è pronunciata sulla questione se l'istanza debba essere presentata al magistrato di sorveglianza ovvero al tribunale civile, e se, pertanto, sia o meno esclusivamente fruibile, nella fattispecie, il rimedio del risarcimento del danno previsto dal comma 3 della norma.

I giudici di legittimità hanno statuito che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 Cedu nei confronti di soggetti detenuti o internati, appartiene al Magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza riparatoria di cui all'art. 35-ter ord. pen. proposta dal detenuto in stato di affidamento in prova al servizio sociale.

Il principio di "oltre ogni ragionevole dubbio" non incide sul sindacato di sola legittimità
Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2017

Impugnazioni penali - Ricorso per Cassazione - Valutazione degli elementi probatori - Principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - Legge n. 46/2006. Qualora venga dedotto, mediante ricorso per cassazione, la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", la Suprema Corte è chiamata a prendere atto di quanto già accertato dal giudice di merito e a valutare se lo stesso appaia logicamente motivato nella sentenza impugnata. Infatti, la selezione e la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito visto che nessuna risultanza probatoria può avere un significato slegato e o disancorato dal contesto in cui è inserita, potendo solo il predetto

giudice apprezzarne la valenza attraverso la valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio raccolto. Peraltro, la Corte di legittimità non potrebbe mai esaminare i singoli atti probatori in maniera atomistica, restando pur sempre il giudizio di cassazione un sindacato sulla sola tenuta della motivazione, cui è preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 27 settembre 2017 n. 44440.

Sentenza assolutoria di primo grado - Riforma in appello - Diversa valutazione del compendio probatorio - Obbligo di motivazione - Principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - Violazione - Non sussiste. Non viola il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza assolutoria di primo grado valutando diversamente il medesimo compendio probatorio, purché delinea, con adeguata motivazione le linee portanti del proprio alternativo percorso argomentativo, così da mettere in evidenza le ragioni di incompletezza o incoerenza del provvedimento riformato. La sentenza di condanna resa in appello in esito alla assoluzione decisa in primo grado, dunque, non merita censure sul piano della motivazione laddove risulti connotata da uno sviluppo argomentativo che passi da un puntuale e analitico confronto con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, mettendone in luce carenze o aporie, che ne giustificano l' integrale riforma.

- Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 25 febbraio 2016, n. 7726.

Ricorso per cassazione - Riscontri estrinseci - Vizio motivazionale - Controllo di legittimità - Limiti - Illogicità *ictu oculi* - Non sussiste - Condanna oltre ogni ragionevole dubbio - Nozione. Il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" è contenuto nell' articolo 533 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. n. 46/2006, articolo 5, che impone al giudice il ricorso ad un metodo dialettico di verifica dell' ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la auto-contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l' esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Osserva al riguardo il Collegio che il principio suddetto non ha però innovato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell' appello.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 ottobre 2016 n. 44300.

Impugnazioni penali - Ricorso per Cassazione - Valutazione degli elementi probatori - Principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - Legge n. 46/2006. Il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto formalmente dalla Legge n. 46 del 2006, che ha modificato l' articolo 533 c.p.p., costituisce l' espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi - in buona parte già desumibile dal disposto dell' articolo 530 c.p.p., commi 2 e 3 - e che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità. Tale principio non vale ad intaccare l' altro fondamentale cardine in tema di decisione del processo, valido con riferimento al giudizio di legittimità e cioè quello secondo cui, anche dopo la novella normativa dell' articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della Legge n. 46 del 2006, non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell' ambito del giudizio di merito. Infatti, il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un' attenta e completa disamina da parte del giudice dell' appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività.

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 21 dicembre 2015 n. 50068.

I "colletti bianchi" impuniti e la Commissione parlamentare d' inchiesta sulle banche
di Ferruccio de Bortoli

Corriere Economia, 16 ottobre 2017

I colletti bianchi non pagano mai? O, se accade, poco e tardi? Questi e altri interrogativi sono destinati a tornare di stretta attualità nel momento in cui la commissione parlamentare d' inchiesta sulle banche, presieduta da Pier Ferdinando Casini, comincerà il suo incerto cammino.

Ma è poi vero che i reati finanziari o contro la pubblica amministrazione, rispetto all' esperienza di altri Paesi, sono meno perseguiti e raramente puniti? Le sanzioni per la corruzione sono state inasprite nel 2015 (massimo dieci anni)

con limiti al patteggiamento. L'impianto normativo è cambiato sul falso in bilancio dopo anni di visione quantomeno lasca se non giustificativa.

Con il contestato nuovo codice antimafia il sequestro preventivo si estende, fra polemiche e dubbi di legittimità, agli indiziati anche di associazione a delinquere finalizzata a reati contro la pubblica amministrazione. La legge fallimentare, appena approvata definitivamente dal Senato, frutto dei lavori della commissione Rordorf, completa un quadro legislativo in forte, anche se non coerente, evoluzione. In particolare, estende l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata. Certo, se si alza lo sguardo a quello che succede altrove, la nostra stretta sui colletti bianchi impallidisce.

Arsenale inefficiente? Bernard Ebbers, chief executive officer di Worldcom, ha subito la condanna a 25 anni di prigione per quella che è stata definita, nel 2002, come la più grande frode nella storia degli Stati Uniti. Jeffrey Skilling, ceo del gigante energetico texano Enron, costretto alla bancarotta nel 2001, si è preso la bellezza di 24 anni e 4 mesi. In processi durati poche settimane, non lunghi anni. Come da noi, per esempio, con il crac Parmalat. Non sempre l'erba del vicino è però così verde e ben curata. In un articolo apparso sul New York Magazine, si notava come soltanto un manager del Credit Suisse, Kareem Serageldin, fosse stato condannato per la vicenda dei subprime, da cui partì la grande crisi finanziaria del 2008.

E non possiamo dire che la giustizia inglese sia stata particolarmente inflessibile e occhiuta nello scandalo relativo alla manipolazione del tasso Libor (London inter bank offered rate) che ha visto finora poche condanne. Le più pesanti sono andate a Tom Hayes, ex trader di Ubs e Citibank e Jay Merchant, manager di Barclays, rispettivamente a 11 e 6 anni e mezzo di carcere. I vertici degli istituti erano ignari? Si potrebbe poi parlare a lungo anche della vicenda Volkswagen. L'arsenale degli strumenti penali a disposizione della giustizia italiana, per combattere la corruzione e i reati finanziari, è tutt'altro che sguarnito.

Un volume di fuoco, almeno sulla carta, enorme. "Sì, ma spesso inefficiente, contraddittorio - spiega Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale alla Bocconi - e con risultati controproducenti. Sono troppi i procedimenti penali che iniziano e poi non si sa come vanno a finire. Il caso Mastella, che all'epoca nel 2008 fece cadere il governo Prodi, si è risolto dopo quasi dieci anni con una piena assoluzione.

Si dovrebbe riflettere di più su questo e altri episodi, come ad esempio la lunga detenzione cautelare di Silvio Scaglia, ex ad di Fastweb, poi totalmente scagionato. Non è raro che le misure di prevenzione vengano applicate nel processo al di fuori di ogni garanzia. Con effetti devastanti. La verità, se volete paradossale, è che noi sappiamo assai poco del fenomeno della corruzione, ci manca una reale base empirica.

Per gli abusi di mercato, la sanzione arriva a dodici anni con pene pecuniarie elevate, ma modesti risultati in termine di repressione e prevenzione. Le bancarotte di maggiori dimensioni sono spesso sottratte, per ragioni politiche o sociali, ai rigori della legge. I grandi imprenditori con forti debiti verso le banche sono trattati con guanti di velluto, i piccoli e i medi subiscono condanne assai più pesanti".

Facce feroci - "Uno dei temi di fondo - aggiunge Filippo Sgubbi, ordinario di diritto penale a Bologna e docente alla Luiss - è la coesistenza di un doppio binario fra il penale e altre misure. Si attende in proposito una sentenza della Corte di giustizia europea che dovrà chiarire se l'irrogazione della pena sia compatibile, per lo stesso fatto, con una sanzione di tipo amministrativo.

Va compiuta, a mio avviso, anche una riflessione sui sequestri cautelari, per non parlare del carcere preventivo. Può accadere che un singolo cittadino venga a sapere di essere oggetto di un sequestro per equivalente dal blocco della sua carta di credito. Non è accettabile in uno stato di diritto. La riforma Orlando ha rivisto i tempi di prescrizione. Se il processo dura vent'anni però, i sequestri rischiano di essere non solo qualche volta ingiusti ma anche socialmente dannosi". Sia nell'analisi di Alessandri sia in quella di Sgubbi c'è un monito a non pensare che la lotta alla corruzione e alla criminalità finanziaria possa essere fatta solo sul versante penale. Insomma, che basti minacciare di più. Qualche volta la faccia feroce del codice penale non fa alcuna paura.

"Se non vi è una più convinta moralità pubblica - dice Alessandri - un maggior senso di responsabilità della classe dirigente, accrescere le sanzioni non serve. I codici etici sono stati un fallimento. Sull'etica degli affari tante parole, in realtà ci si preoccupa dopo, non prima". Il costo della violazione delle norme, in termini di perdita di reputazione, è in Italia pressoché inesistente. La tendenza a giustificare chi infrange regole di convivenza, non solo leggi scritte, è discretamente diffusa.

L'invocazione dello stato di necessità frequente. Furbi e corrotti non sono espulsi dalla business community (e sarebbe questa la vera pena accessoria) come avviene in altri sistemi. Perché la relazione amicale fa premio sulla bontà della cittadinanza. "Ti giudico io, non il magistrato". Le corporazioni, non raramente, scambiano la difesa a tutti i costi degli iscritti come un'espressione irrinunciabile della loro autonomia.

Novità in banca - E i panni non si lavano nemmeno in casa. Un esempio, che riguarda il sistema bancario, è relativo ai requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, previsti dalla direttiva europea Crd IV, e recepiti con decreto legislativo 72 del 12 maggio del 2015. Finalmente, nei prossimi giorni, dovrebbe essere varato un decreto del ministero dell'Economia in attuazione dell'articolo 26 del Testo unico bancario (Tub).

Per far parte degli organi societari di un istituto di credito saranno necessarie professionalità, competenza e correttezza. La novità è che anche le sanzioni delle autorità indipendenti, oltre ovviamente alle sentenze passate in giudicato, costituiranno un ostacolo all'assegnazione degli incarichi. L'esistenza di "relazioni d'affari" tra soggetti e istituti di credito dovrebbe evitare per il futuro i numerosi casi di debitori diventati amministratori, di grandi affidati in conflitto d'interessi.

Ci sarebbe anche un limite al cumulo degli incarichi - che già esiste per le società quotate - oltre all'obbligo per l'intero consiglio d'amministrazione di esaminare i requisiti dei candidati e motivare le scelte. Regole di buon senso, si potrebbe commentare. Eppure introdotte a fatica, su spinta europea, su pressione della Banca d'Italia e della Consob, fra un certo fastidio degli addetti ai lavori e una generale resistenza al limite del sospetto. Il riflesso di una classe dirigente preoccupata più dall'eccesso di obblighi burocratici per il rispetto delle regole che dalla tendenza ad evaderle.

Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha scritto la prefazione al libro di Andrea Franzoso "Il Disobbediente" (Paper First), storia dell'ex dipendente delle Ferrovie Nord che denunciò spese e sprechi dei vertici. Ha ricordato che l'Anac è destinataria, per la legge Madia del 2014, delle segnalazioni che riguardano la Pubblica amministrazione e ha chiesto una legge che tuteli chi denuncia. La proposta è attualmente in discussione al Senato. Cantone ritiene che vada corretta e rafforzata. La normativa sui cosiddetti whistle blowers, letteralmente fischiatori, fatica ad essere approvata. A molti non piace e non ne fanno mistero. E, se si tentasse di tradurre il termine inglese, molti opterebbero per delatori.

Per i "colletti bianchi" qualche condanna in più, ma non perdono la faccia di Luigi Ferrarella

Corriere Economia, 16 ottobre 2017

Il 28% di detenuti in più per reati di pubblica amministrazione, il 10% in più di carcerati per reati economici: boom! Chi ama sopravvalutare suggestivi paragoni statistici tra i galeotti inamidati nostrani e quelli reclusi invece nelle non patrie galere, nelle ultime stagioni dovrebbe quasi stappare champagne.

A prendere come riferimento i dati ministeriali (che pur faticano a distinguere tra condanne definitive e custodia cautelare), gli 875 censiti nel 2010 per corruzione, concussione e altri reati contro la pubblica amministrazione sono saliti a 1.123 (più 138 per truffa allo Stato), mentre i 775 dietro le sbarre due anni fa per esercizio abusivo di professioni finanziarie, aggio, insider e riciclaggio sono oggi diventati 865. Ma forse non è davvero così importante.

E non solo perché le percentuali sono ancora da prefisso telefonico rispetto ad altri tipi di reati. E neanche solo perché per tutti, e dunque anche per i colletti bianchi, l'ordinamento tende a privilegiare l'esecuzione esterna (non in penitenziari ma in affidamento ai servizi sociali) delle pene fino a 4 anni, come pochi giorni fa nel caso della condanna definitiva del banchiere Cesare Geronzi per il crac Cirio.

Ma soprattutto perché del rarefarsi di colletti bianchi in carcere ci si può meravigliare solo fingendo di scordare la cornice sociale di questa risicata contabilità penale: cornice scolpita dal tendenziale fastidio manifestato da imprese e professionisti - anima della medesima società civile che a parole invoca che chi sbaglia paghi - quando l'azione giudiziaria interviene nelle proprie vicinanze personali o patrimoniali.

Una contestazione di abuso d'ufficio fa ormai sbuffare poco più di una multa sul parabrezza; un'ipotesi di falso viene immancabilmente liquidata come incomprensione giudiziaria di una procedura border-line ma velocizzata a fini di bene; sequestri e confische sono denunciati dalle associazioni imprenditoriali come espropriazioni, anziché considerati come misure che indirettamente ripristinano la concorrenza stravolta e quindi tutelano le imprese oneste spinte ai margini del mercato da quelle "dopate" dall'illegalità.

Nei convegni ci si indigna per la corruzione pubblica, in compenso dentro le aziende dilaga silenziosa quella privata, all'insegna di un "si fa ma non si dice" che solo raramente affiora dietro inspiegabili remissioni di querela: come quella che una grande banca internazionale ha di recente rimesso in Appello nei confronti del proprio ex amministratore, determinandone il proscioglimento pur dopo che il Tribunale lo aveva condannato a quasi 3 anni per averle fatto perdere 16 milioni di fidi concessi a un imprenditore che non ne aveva i requisiti, ma che al banchiere aveva allungato una mazzetta.

E sarebbe ben bizzarro che le celle traboccassero di condannati per evasione fiscale se, a fronte di un tax-gap stimato in 111 miliardi di euro, l'attuale definizione agevolata delle controversie tributarie è la terza di analoghe misure nel 2002 e 2011, aggiungendosi negli anni alle varie versioni degli scudi fiscali, ai condoni parziali e tombali, alla rottamazione delle cartelle, a due edizioni della voluntary disclosure; e se gli stessi magistrati che ora ne sono dolgono sono stati fra i fautori dei decreti fiscali che (spazzando decine di migliaia di fascicoli dagli armadi giudiziari) hanno pattuito di considerare reato le dichiarazioni infedeli solo se l'imposta evasa è superiore a 150.000 euro, o l'omesso versamento Iva solo se il debito è superiore a 250.000.

Una volta tanto, per dirla con l'arguzia del professor Giovanni Maria Flick, in questo panorama il penalista dovrebbe quasi "essere lieto di scoprire di non avere un complesso di inferiorità, ma di essere realmente inferiore: perché è giusto che il suo posto (la repressione a colpi di reati) sia nell'ultima fila e non nella prima" (la prevenzione a colpi di reputazione).

Assistenza legale gratuita: per gli avvocati la priorità ora sono i migranti

di Roberto Miliacca

Italia Oggi, 16 ottobre 2017

Cresce l'attività di assistenza legale gratuita da parte degli studi, specie per i rifugiati. La cultura del pro bono inizia a farsi strada anche in Italia. Certo, a farsene paladini restano principalmente gli studi di matrice anglosassone che operano nel Belpaese, per i quali l'assistenza legale gratuita fa parte integrante del modo di "fare l'avvocato". In Italia, invece, anche per l'esistenza di una normativa specifica in materia di gratuito patrocinio, l'avvocatura ha più difficoltà ad avvicinarsi alla materia.

O, almeno, lo era fin no a qualche tempo fa, prima che nascessero i primi network tra studi che hanno iniziato a promuovere e diffondere la cultura del pro bono anche in Italia. Questa settimana, su Affari Legali, abbiamo sentito alcuni dei maggiori studi legali che si adoperano sul fronte del pro bono, offrendo consulenza legale e rappresentanza in giudizio, gratuitamente e su base volontaria, a favore di organizzazioni non profit oppure persone fisiche che hanno difficoltà ad ottenere assistenza legale.

Di recente, uno dei fronti che sta vedendo maggiormente impegnati gli avvocati, oltre a quelli della violenza sulle donne o alla promozione di politiche di non discriminazione sui posti di lavoro, è quello dei migranti, tema sul quale diversi studi legali stanno prestando assistenza, sia per gli aspetti relativi alle pratiche relative all'ottenimento del diritto di soggiorno, ma anche per la nascita di nuove start up imprenditoriali. Lo studio Dla Piper, per esempio, si sta occupando della costituzione di cooperative sociali per l'inserimento di ragazzi provenienti da paesi in pieno conflitto.

Impegni non di facciata per aiutare chi ha realmente bisogno. Svolgere ore di attività di assistenza legale a titolo gratuito a favore di chi ne ha bisogno. Quella che chiamiamo attività "pro bono" (dal latino "pro bono pubblico", attività resa per il bene pubblico), negli Stati Uniti è sentita quasi come un obbligo deontologico da parte di tutti gli avvocati (c'è un dibattito sempre acceso sul tema). In Italia no.

A parte il gratuito patrocinio a tutela dei meno abbienti, non c'è alcun obbligo, né formale né morale, per gli studi legali o per i singoli professionisti a svolgere azioni o in generale servizi legali "socialmente utili". Eppure qualcosa sta cambiando. A partire dagli studi (non solo di respiro internazionale) che, a prescindere dagli obblighi, vedono nelle attività pro bono un impegno civile per fronteggiare emergenze, come quella dei migranti o della violenza sulle donne.

E che, per assicurare continuità e sistematicità a tali attività, si sono dotati di risorse dedicate nel loro organico o prevedono un monte ore minimo anche cospicuo. Tra il 2000 e il 2016, gli avvocati dello studio Latham & Watkins, a livello globale, hanno dedicato ai servizi legali pro bono 3 milioni di ore. "Per quanto riguarda gli uffici italiani", precisa l'avvocato Gabriele Pavanello, associate di Latham & Watkins, "abbiamo gestito diversi e numerosi gli incarichi sin dal 2008 (anno di stabilimento della practice italiana dello Studio) ad oggi, tanto in ambito stragiudiziale quanto in ambito giudiziale".

Come viene fornito il servizio legale? "Esiste un processo centralizzato a livello globale", spiega Pavanello, "di approvazione della richiesta di assistenza formulata da un potenziale cliente pro bono, preliminarmente valutata dal rappresentante locale del Pro Bono Committee, che, se la ritiene rispondente ai requisiti richiesti dalle policies interne, predispose un breve memorandum esplicativo dell'incarico e del potenziale cliente e lo trasmette al Pro Bono Committee per l'approvazione finale.

Al rappresentante locale del Pro Bono Committee è assegnato tra l'altro il compito di organizzare il team di lavoro su ciascuna nuova pratica pro bono". Tra le attività dello studio c'è anche la sensibilizzazione di tutti gli avvocati a partecipare ad attività pro bono. "Un impegno considerato fondamentale per ciascun professionista tanto che, per policy interna, esiste un numero minimo di ore (pari a 20 ore l'anno) che ciascuno di noi deve dedicare a tale attività". In questa logica non esistono team di lavoro predefiniti, ma vengono formati a seconda delle specificità dell'assistenza richiesta o del cliente.

"Il nostro impegno", conclude Pavanello, "dà allo studio la possibilità di contribuire attivamente alla vita della comunità civile, mettendo la nostra professionalità al servizio di quello che riteniamo un obiettivo fondamentale: garantire ad ogni cittadino un pieno accesso alla giustizia a prescindere dai propri mezzi e dalle circostanze in cui si trovi".

L'attenzione al sociale è parte integrante dei valori e delle policy anche di Hogan Lovells. La chiamano Citizenship, che per loro significa supporto alla comunità locale, rispetto delle diversità, attenzione alla difesa dell'ambiente,

fund-raising, infine assistenza legale gratuita (Pro Bono). “Per diffondere questa cultura”, spiega Francesca Rolla, socia a capo del dipartimento di contenzioso, responsabile delle attività di Citizenship per l’Italia, “lo studio incoraggia professionisti e dipendenti di tutti gli uffici nel mondo a dedicare almeno 25 ore del proprio tempo lavorativo ad attività di Citizenship, con una particolare enfasi all’assistenza pro bono”.

Lo studio ha nominato a livello internazionale una pro bono advisor (Maria Hidalgo) che vi si dedica in via esclusiva. Analogo intento è perseguito attraverso il progetto Hogan Lovells BaSE (Business and Social Enterprise - un programma di formazione internazionale dedicato ai praticanti e ai giovani avvocati di tutti gli uffici) cui partecipano regolarmente giovani professionisti dello studio italiano. Un esempio recente è l’assistenza pro bono ad Anna Cabianca per la fondazione della sede italiana dell’associazione Anna Bella (già attiva in Spagna) che si occupa di programmi per il sostegno e reinserimento delle donne vittime di violenze. In Italia, lo studio assiste anche altre associazioni non profit (tra cui Ring14, Caf Onlus, Ashoka, Peter Pan Onlus, L’Abilità Associazione Onlus) in materia societaria, fiscale e commerciale, fornendo assistenza legale per la costituzione dell’associazione, per l’ottenimento dello status di Onlus, e nella negoziazione di contratti con terzi, in relazione alla registrazione e alla tutela dei marchi e agli aspetti di privacy di assistiti e associati.

Dla Piper conta attualmente 70 professionisti (sui 200 che operano in Italia tra le due sedi di Roma e Milano) impegnati su servizi legali pro bono in modo continuativo. Dal 2014 si è voluta dare una svolta su tale ambito. “Abbiamo una risorsa dedicata”, spiega Alberto Angeloni, partner dello studio e coordinatore delle attività pro bono, “all’interno dello studio. I professionisti scelgono liberamente di aderire o meno ai servizi pro bono, ma ad oggi almeno 1/3 degli avvocati gestisce pratiche sistematicamente, in prima persona o partecipando a team”. Monte ore prodotto tra 2016 e 2017: 2.500 ore di assistenza a titolo gratuito su tutti i settori, con una particolare attenzione all’assistenza dei rifugiati.

“Abbiamo una partnership con l’Unicef e una con l’Unhcr in particolare con il Consiglio italiano dei rifugiati”, aggiunge la criminologa Claudia Barbarano impegnata full time sulle attività pro bono, “per un progetto per l’implementazione dei diritti dei rifugiati che garantisce l’assistenza legale qualificata in materia ad esempio di diritto di soggiorno, ma anche di supporto alle start up”. Un progetto chiave non tanto rivolto alla creazione di imprenditoria o micro imprenditoria, quanto di cooperative sociali per l’inserimento di ragazzi provenienti da paesi in pieno conflitto. “Aiutiamo quei ragazzi che arrivano in Italia con una loro idea, a realizzarla. Ogni anno”, prosegue Barbarano, “cerchiamo di focalizzarci su una particolare emergenza”. In cantiere c’è un corso di formazione legale volto all’empowerment e all’inclusione finanziaria per le donne vittime di violenza domestica e di tratta. Tematica sulla quale lo studio è molto sensibile, vista l’ampia presenza di donne.

Ai due filoni, ovvero rifugiati e donne vittime di violenza, per il futuro lo studio Dla Piper guarda all’assistenza legale a favore di persone con disabilità. “L’assistenza legale è svolta in maniera primaria”, conclude Angeloni, “attraverso le organizzazioni e associazioni (Telefono Azzurro è una di queste), e solo in l’assistenza diretta a privati o cooperative, perché riteniamo che l’aiuto istituzionalizzato possa garantire il migliore e più corretto raggiungimento del target”.

L’impegno nel pro bono come libera scelta di ciascun professionista, è nella policy dello studio Cleary Gottlieb che si impegna a far sì che i suoi professionisti possano, anche per il pro bono, avvalersi dei medesimi strumenti di knowledge management, di organizzazione del lavoro e delle risorse utilizzati per tutti i propri clienti. Cleary Gottlieb ha gestito, su scala mondiale, ben 560 mandati pro bono nel corso del 2016. “In Italia”, racconta Danilo Santoboni, associate di Cleary Gottlieb, “le attività dello Studio sono a sostegno della promozione dell’integrazione sociale: a favore della Comunità di San Patrignano o di Special Olympics Italia, l’associazione sportiva organizzatrice di eventi sportivi in favore di persone con disabilità intellettiva e pluri handicap.

A queste si aggiunge il coinvolgimento dello Studio nelle iniziative a sostegno dell’istruzione e dello scambio culturale (Commissione Fulbright Italia Usa, Zegna Founder Scholarship Program, Fondazione E4Impact in partenariato con l’Università Cattolica di Milano) e l’assistenza ad associazioni che promuovono la cultura e il patrimonio storico del nostro paese, come il Fai e la Fondazione Biennale di Venezia.

Assistenza legale gratuita: il network Pro Bono Italia

di Roberto Miliacca

Italia Oggi, 16 ottobre 2017

La sinergia tra gli studi legali è ancora più calzante nella neonata associazione denominata Pro Bono Italia, che riunisce associazioni di avvocati, studi legali ed associazioni forensi. Quattordici i membri attualmente, a cui si aggiungerà un quindicesimo, DlaPiper. L’obiettivo è culturale, spiega il presidente Giovanni Carotenuto, titolare dell’omonimo studio legale.

“Promuovere e diffondere la cultura del Pro Bono anche nel nostro paese, attraverso un’opera di sensibilizzazione a tutti i livelli su temi che richiedono il nostro impegno verso la società civile. Tramite eventi, iniziative di tipo

culturale, analisi, ma anche progetti transnazionali”. Un tema per tutti, quello dei migranti nei suoi aspetti economici, giuridici, sociali e politici che non è un fenomeno (o un problema) solo italiano ma va letto e affrontato, anche in termini di consulenza stragiudiziale pro bono, a livello europeo e globale.

Pro Bono Italia è un’associazione senza scopo di lucro. “Da statuto”, aggiunge Carotenuto, “non agiamo in prima persona, ma svolgiamo attività di coordinamento dei nostri associati e simpatizzanti”. Una costola dell’Italian Pro Bono Roundtable la si potrebbe definire. L’associazione infatti vede tra i fondatori Asla, Albé e Associati, Ashurst, Carotenuto Studio Legale, Casella e Associati, l’avv. De Agostino, De Berti Jacchia Franchini Forlani, Dentons, Hogan Lovells, l’avv. Ingrassi, Legance, Macchi di Cellere Gangemi, Quintavalle & Riva e White & Case. Molti dei quali hanno attivamente partecipato, e continuano a sostenere, l’Italian Pro Bono Roundtable, la rete di studi legali, avvocati e associazioni non profit promossa da PILnet (The Global Network for Public Interest Law) e attiva fin dall’aprile 2014.

“Le attività di consulenza legale e rappresentanza in giudizio, gratuitamente e su base volontaria, a favore di organizzazioni non profit che perseguono fini di utilità sociale e persone fisiche che hanno difficoltà ad ottenere assistenza legale ed accedere alla giustizia”, prosegue l’avvocato Carotenuto, “saranno svolte tramite gli associati e nel rispetto delle norme sul gratuito patrocinio”. Il modello adottato per la promozione e l’organizzazione è il dialogo fra gli avvocati, le associazioni no-profit, le clearinghouse (Cild e CSVnet) e le legal clinic operanti su tutto il territorio nazionale ed all’estero che, nella mailing list, superano i 300 soggetti. Nel 60% sono avvocati, studi legali (da quelli globali a quelli di medie e piccole dimensioni, comunque a vocazione internazionale), mentre il 40% è composto da Ong, legal clinics, clearing houses.

Le attività formative e iniziative comuni saranno su temi di carattere giuridico, economico, sociale e culturale, finalizzate alla diffusione del Pro Bono in Italia. Inoltre, ci sarà il confronto (già avviato) con i consigli forensi locali, nazionali ed internazionali e le istituzioni competenti, per favorire l’approvazione di leggi, regolamenti, codici e norme deontologiche per lo sviluppo del Pro Bono”. Alla prima riunione dell’associazione lo scorso 20 settembre hanno partecipato anche due rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Milano (Silvia Belloni, delegata del presidente Danovi e Carmelo Ferraro) a dimostrazione di una sensibilità crescente verso il tema del pro bono. Sempre a Milano si svolgerà anche lo European Probon Master Class il 15 novembre come momento di formazione per avvocati, Ong e clearing house.

“L’associazione non rappresenta un cambiamento di prospettiva”, precisa il vicepresidente Stefano Macchi di Cellere, responsabile dell’ufficio di Londra di Macchi di Cellere Gangemi, “ma sottolinea l’interesse e l’impegno di affrontare la tematica del pro bono in maniera organizzata e coordinata, senza sostituire la Roundtable internazionale di PilNet. Promuovere sì il tema ma farlo tramite un soggetto giuridicamente identificato che possa interloquire autorevolmente con i singoli Consigli dell’Ordine, il Consiglio nazionale forense e con le istituzioni in generale”.

Sinistri, non compie reato chi si ferma e poi riparte
di Stefano Manzelli

Italia Oggi, 16 ottobre 2017

Cassazione, sez. IV pen., Sentenza n. 44616/2017. Non risponde del reato di fuga dal sinistro l’automobilista che dopo aver tamponato un veicolo si ferma a discutere con l’altro conducente. In particolare se non risultano feriti e la polizia stradale appositamente contattata non è in grado di intervenire. Lo dice la Cassazione, sez. IV pen. con sentenza n. 44616/2017.

Un conducente frettoloso ha tamponato e si è arrestato qualche decina di metri dopo, fermandosi a parlare con l’altro autista. Dopo aver verificato la mancanza di feriti e aver contattato telefonicamente la Stradale il trasgressore ripartiva senza fornire generalità al soggetto tamponato. Contro la conseguente condanna per fuga dal sinistro ha proposto ricorso in Cassazione. Non è penalmente rilevante la condotta dell’autista che si è fermato dopo l’urto per verificare l’accaduto. L’art. 189 Cds sanziona infatti solo con misure amministrative il conducente che riparte dopo il sinistro senza agevolare lo scambio dei dati, in assenza di feriti.

Ne bis in idem con il nodo della connessione
di Giuseppe Melis

Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2017

La pronuncia della Grande chambre della Corte Edu nel caso “A e B c. Norvegia” (15 novembre 2016, ric. 24130/2011) è stata bersaglio di ripetute critiche, che hanno rilevato l’arretramento di tutela dinanzi alla violazione del ne bis in idem di cui all’articolo 4, del Protocollo 7 alla Cedu.

I giudici di Strasburgo hanno infatti ritenuto che nulla vieti, in linea di principio, la previsione di un sistema sanzionatorio articolato in diverse fasi o procedure, anche dinanzi ad autorità diverse, che prevedano la punibilità

con differenti misure afflittive di un unico illecito, purché sussista tra i diversi procedimenti una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, da verificare sulla base dei seguenti “fattori materiali”:

- la diversa finalità perseguita dalla sanzione amministrativa e penale;
- la prevedibilità di un procedimento cumulativo a fronte della medesima condotta;
- lo svolgimento coordinato dei procedimenti, tale da evitare quanto più possibile la duplicazione dell’attività istruttoria di raccolta e valutazione delle prove;
- l’applicazione delle sanzioni in modo che, nella determinazione di quella successiva, si tenga conto dell’entità di quella irrogata per prima, sì da garantire una proporzionalità complessiva della pena.

Questi fattori non sembrano trovare piena corrispondenza nell’ordinamento sanzionatorio tributario italiano. Per quanto riguarda le finalità perseguite dalle sanzioni, da un lato quelle amministrative hanno chiara funzione punitiva e non già, come nel caso norvegese, funzione compensativa dei costi dell’attività di accertamento, che, diversamente dall’attività di riscossione, finanziata con l’aggio, è pacificamente a carico della fiscalità generale; dall’altro, sussiste ormai una sostanziale identità tra i beni giuridici tutelati dalle sanzioni tributarie amministrative e penali, entrambe sono ispirate al principio di offensività e le sanzioni penali non necessariamente sono riservate a comportamenti caratterizzati da condotte fraudolente.

Quanto al rapporto tra rispettivi procedimenti e processi, emergono invece indicazioni contrastanti. In una direzione vanno i reciproci condizionamenti nella fase di raccolta e circolazione del materiale probatorio, nonché quelle elaborazioni giurisprudenziali che mitigano il cosiddetto “doppio binario” valorizzando gli esiti del procedimento amministrativo; nella direzione opposta, vanno il principio secondo cui la prova penale deve pur sempre formarsi in sede dibattimentale e la reciproca autonomia tra i rispettivi procedimenti e processi.

Poiché la valutazione della Corte Edu avviene in concreto, la possibilità che un coordinamento dei processi venga esclusa appare pertanto tutt’altro che implausibile. Infine, quanto al coordinamento nell’applicazione delle sanzioni, va preso atto come esso sia ampiamente considerato nel nostro ordinamento, vuoi mediante la previsione del cosiddetto doppio binario alternativo (articolo 19, Dlgs 74/2000), che si traduce nell’esecuzione della sanzione amministrativa all’esito negativo del procedimento penale (articolo 21, Dlgs 74/2000), vuoi prevedendo la non punibilità o una circostanza attenuante ad effetto speciale nel caso di estinzione del debito tributario e delle relative sanzioni.

In questo contesto - che rende paradossalmente imprevedibile la stessa applicazione del divieto di ne bis in idem nonostante la Corte valorizzi la prevedibilità in sede di valutazione della connessione - un’importante chiave di lettura proviene dalla successiva sentenza Johannesson (18 maggio 2017, ric. 22007/11), in cui la Corte sottolinea, in senso ostativo all’eccezione della connessione, la tendenziale indipendenza nella raccolta e valutazione delle prove nei due procedimenti e la circostanza che la condanna penale fosse intervenuta ben cinque anni dopo la conclusione del processo amministrativo, e ciononostante la rinvenuta sussistenza degli elementi materiali delle finalità complementari delle sanzioni applicate e della prevedibilità del doppio procedimento.

Così stando le cose, sembra che l’applicazione del criterio temporale alla concreta realtà dei processi penali italiani - in uno con l’implicito riconoscimento che la Corte fa in ordine alla necessaria compresenza di tutti i fattori materiali da essa individuati - confermi la difficile applicabilità dell’eccezione della stretta connessione nell’ordinamento sanzionatorio tributario italiano.

Nuovo codice antimafia. Reati economici e corruzione: stretta sui “colletti bianchi”
anticorruzione.eu, 14 ottobre 2017

Inedito il quadro dei detenuti per reati economici e contro la pubblica amministrazione. Con un trend di crescita significativa in entrambe le categorie. Vediamo nel dettaglio. Nel perimetro dei reati economici vengono fatti rientrare il riciclaggio, la manipolazione del mercato e l’abusivo esercizio della professione finanziaria. In due anni (scarsi), dal 2015 al 2017, si è passati da 775 detenuti a 865 con un aumento di 90 unità. In questa categoria i dati del ministero non permettono di distinguere chi è in carcere per effetto di una sentenza diventata definitiva da chi invece è colpito da misura cautelare.

Cosa che invece è possibile per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. Anche in questo settore della criminalità, dove il reato principale è ovviamente la corruzione, oggetto di misure di riforma nel corso della legislatura (nel 2015, per esempio, con l’aumento delle sanzioni sia nel minimo, ora sei anni, sia nel massimo, adesso io anni e limiti al patteggiamento, con obblighi di riparazione pecuniaria), l’incremento del numero dei detenuti è netto. Su un arco di tempo più ampio, dal 2010 cioè, il totale dei detenuti è passato da 875 a 1.123; in crescita anche quelli a titolo definitivo da 460 a 475, i detenuti per truffa contro lo Stato e contro l’Unione europea sono invece 138.

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel suo intervento al convegno ha per altro esortato a diffidare da una dimensione “panpenalistica”, da un affidamento eccessivo nella giustizia penale, quasi che ogni problema, anche di

coesione sociale, debba essere risolto dall'autorità giudiziaria, ricordando come "Abbiamo provato ad affrontare in maniera più sistematica anche la giustizia penale inserendo da ultimo la riserva di Codice, misure di depenalizzazione, nuove cause di estinzione del reato, dalla tenuità del fatto alle condotte riparatorie. Eppure siamo stati costantemente criticati, a volte anche in maniera sorprendente da parte della magistratura. Che quando poteva intervenire tempestivamente per evitare di commettere quelli che poi ha giudicato errori non sempre lo ha fatto".

La nuova circolare Dap sul 41-bis: cosa cambia
quotidianogiuridico.it, 14 ottobre 2017

Con la Circolare n. 3676/612 del 2 ottobre 2017, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è intervenuto in materia di organizzazione del circuito detentivo speciale previsto all'art. 41-bis O.P.: un provvedimento complesso, suddiviso in 37 puntuali prescrizioni, per 52 pagine, con la previsione del Modello 72 in allegato, un elenco di generi alimentari, bevande e medicinali concessi al detenuto in tale regime.

Una presa di posizione da parte dell'Amministrazione penitenziaria è stata, peraltro, sollecitata di recente sia dalla dottrina e, sul punto, esemplificative sono le conclusioni, in prospettiva di riforma, delineate dal gruppo di esperti del Tavolo 2 - Vita detentiva, responsabilizzazione, circuiti e sicurezza degli Stati generali dell'esecuzione penale, sia dall'Avvocatura italiana e dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Ferma, inoltre, la risposta della Magistratura di sorveglianza, che, in evidente contrasto con le circolari ministeriali, ha espresso forti criticità sulla legittimità costituzionale delle prescrizioni trattamentali del 41-bis O.P. (vedi, da ultima, ord. 9 maggio 2017, n. 772, relativamente al divieto di cottura dei cibi). La Magistratura di sorveglianza, tramite il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis O.P., è altresì progressivamente intervenuta sulle maglie applicative della disciplina normativa, erodendo, in sostanza, le limitazioni trattamentali connesse al regime, che ha finito, in sostanza, per perdere l'originaria omogeneità, verso un riadattamento delle singole prescrizioni sul caso concreto, in un'ottica individualizzante e personalizzata.

In tale quadro, si colloca, quindi, la circolare Dap in esame, che, ad una prima lettura, non sembra aver recepito le sollecitazioni appena esposte: le pressioni mediatiche, la ferrea posizione del Procuratore nazionale antimafia, le preoccupazioni delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso ed il perdurante processo di disapplicazione della prassi amministrativa da parte della Magistratura di sorveglianza hanno contribuito verosimilmente a determinare l'Amministrazione penitenziaria ad adottare un provvedimento conclusivo di segno contrario.

La ratio ispiratrice del documento sembra essere, infatti, l'esigenza di ripristinare l'omogeneità del trattamento e delle singole prescrizioni, secondo una logica fortemente punitiva e degradante per lo stesso detenuto in una prospettiva opposta rispetto agli sforzi profusi da dottrina, giurisprudenza e dallo stesso legislatore, quasi a significare che la disciplina del 41-bis O.P. sia avulsa ed estranea dalle dinamiche garantistiche che l'ordinamento penitenziario sta progressivamente assumendo in questi ultimi anni, dalla sentenza Torreggiani e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un simile irrigidimento della prassi amministrativa, ingiustificato e sproporzionato, rappresenta purtroppo un passo indietro rispetto all'attuale quadro normativo di tutela dei diritti umani del detenuto: tale prassi, invece, di attutire i contrasti che si verificano in sede giurisdizionale, porterà sicuramente ad accentuare lo stato di conflittualità con la Magistratura di sorveglianza, che si vedrà chiamata a valorizzare, per quanto possibile, i margini di umanità del regime speciale, che, però, saranno connessi pur sempre al solo caso concreto.

Ad un'analisi più puntuale, le stesse premesse risultano fortemente contraddittorie: in apertura del documento, infatti, l'Amministrazione penitenziaria esordisce con importanti affermazioni di principio, ribadendo come tali regole debbano rappresentare delle linee guida per la direzione penitenziaria, nei limiti della legge e secondo la potestà rimessa alla singola amministrazione. La loro applicazione, inoltre, deve essere orientata unicamente al fine preventivo e deve essere funzionale ad impedire "la ideazione, pianificazione e commissione di reati da parte dei detenuti e degli internati anche durante il periodo di espiazione della pena e della misura di sicurezza", la cui corretta attuazione - si afferma - "non può prescindere da una valutazione della funzione alla quale sono legate". Si dichiara, per di più, che le prescrizioni "non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiuntiva alla pena già comminata".

Date le premesse, che ben si conciliano con la giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti (vedi, sul punto, Corte cost., n. 135/2013), non si comprendono le ragioni della permanenza di numerose prescrizioni palesemente punitive ed afflittive, come in punto di divieto di cottura dei cibi o in fatto di colloqui con i familiari o, ancora, di corrispondenza e della gestione delle più elementari fasi di vita quotidiana. Si coglie, inoltre, un linguaggio degradante, con una visione del detenuto impersonale (come una matricola, vedi art. 22.1, p. 31, o una sorta di "pacco" che viene di volta in volta "trasferito", "trattenuto", "controllato" e "sorvegliato"), che non trova alcuna giustificazione sul piano trattamentale: molteplici, inoltre, sono

le specificazioni prive di un fondamento giuridico e logico, come, ad es., non si comprende perché l'Amministrazione penitenziaria debba stabilire che il detenuto possa concedersi una sola fotografia l'anno con i propri familiari (art. 13, p. 19), o, ancora, perché sia necessario prevedere che il detenuto possa portare con sé durante i colloqui un solo pacchetto sigillato di fazzoletti (art. 16, p. 23). Oltremodo ingiusta appare la regola per cui il detenuto sia ammesso a trattenere nella propria cella un'unica fotografia o immagine di un familiare e, al di fuori di tale concessione, non sia possibile concedere l'affissione di nessun tipo di immagini, fogli e fotografie (art. 13, p. 19). Allo stesso modo, stride con la ratio di prevenzione e difesa sociale, il divieto di uso del pantaloncino corto, al di fuori della cella, così come l'utilizzo delle ciabatte unicamente per recarsi in doccia (art. 12, p. 19). Assume una portata esclusivamente punitiva la previsione del divieto di usufruire del pentolame, oltre le fasce orarie indicate (dalle 7.00 alle 20.00), così come, rimane una prescrizione con valore simbolico il divieto di ricevere dall'esterno generi alimentari che, secondo l'uso, richiedono cottura e l'impossibilità per lo stesso di disporre di fornelli personali (art. 8, p. 13).

Un'unica e laconica disposizione viene, peraltro, dedicata al trattamento (art. 35, p. 39). Positiva, invece, la previsione di un'apposizione sezione riservata alle udienze con gli operatori penitenziari (art. 22, p. 30), ai colloqui con gli educatori ed operatori del trattamento (art. 22.2, p. 31), alle visite del garante (art. 16.6, p. 26) e, di una parte destinata alla regolamentazione dei reclami (art. 29, p. 37), reclami avverso i DM di sottoposizione al regime speciale (art. 29.1, p. 37), "un atto dovuto e un piccolo passo avanti", secondo una prima lettura elaborata dall'Unione delle camere penali, con il comunicato del 3 ottobre.

Permangono, al contrario, forti perplessità in ordine alla disciplina della permanenza all'aria aperta. Dalla circolare, sembrerebbe emergere addirittura un'ulteriore e diversa interpretazione: secondo l'art. 16, si ammettono due ore all'aria aperta, come limite massimo, che, in base all'art. 11 possono svolgersi o all'aria aperta o in attività ricreative/sportive, alludendo ad un'alternatività delle due ipotesi e, non ad un'unica valutazione di due ore di cui una di permanenza all'aria aperta, così come interpretato dalla circolare DAP dd. 4 agosto 2009.

Irragionevole sotto il profilo costituzionale risulta anche l'elencazione contenuta nel Modello 72, allegata alla circolare, attesa la sua natura vincolante e tassativa (art. 7, p. 11). L'irragionevolezza del suo contenuto emerge nella sua massima evidenza in relazione all'elenco di riviste ammesse: secondo la tabella, infatti, non è possibile per il detenuto in 41-bis O.P. accedere nemmeno - paradossalmente - a Ristretti Orizzonti, rivista che potrebbe, invece, giovare al detenuto in termini di conoscenza e consapevolezza della propria situazione detentiva, anche in una prospettiva di responsabilizzazione e presa coscienza delle proprie azioni criminose.

Da una valutazione complessiva, pertanto, la circolare DAP restituisce agli operatori del settore uno strumento applicativo inflessibile, che non lascia spazi di manovra concreti alle direzioni penitenziarie e rischia di trasformare il 41-bis O.P. in un trattamento sanzionatorio, con un'eccessiva ed ingiusta compromissione dei diritti soggettivi della persona umana, che, in uno Stato di diritto, dovrebbero essere concessi anche al soggetto recluso in regime di 41-bis.

41bis, i pericoli di una riforma fatta da chi ignora la mafia
di Nando Dalla Chiesa

Il Fatto Quotidiano, 13 ottobre 2017

Ho stima e considerazione del ministro Orlando, con il quale ho anche collaborato sulle mafie al Nord. Ma la libertà di giudizio è irrinunciabile. Specie nei tornanti in cui il vento è a sfavore. La vicenda della "riforma" del 41-bis è una di queste. Alla mafia il carcere non è mai piaciuto, se non come residenza temporanea in cui accumulare potere e prestigio; luogo da cui dare ordini di morte, per brindare poi al loro successo. Figurarsi se poteva piacerle il carcere speciale.

E infatti per 25 anni non ha fatto altro che lavorare ai fianchi questa "eresia". Basta ricordare le centinaia di 41-bis revocati dal ministro della Giustizia Giovanni Conso nel 1993. E poi l'abolizione delle carceri speciali di Pianosa e dell'Asinara con il governo dell'Ulivo. Di cui i mafiosi detenuti in regime di isolamento furono informati prima ancora del parlamento. E poi le minacce ai parlamentari-avvocati inadempienti verso Cosa Nostra. Finché nei primi anni duemila Ilda Boccassini notò che di fatto il 41-bis non esisteva più, tanto era stato annacquato. Sapemmo più di recente che nell'ora d'aria i capimafia al 41-bis riuscivano addirittura a tenere veri e propri summit: boss di camorra, 'ndrangheta e Cosa nostra a consesso, a discutere di strategie di affari e di organizzazione.

Ricordo bene quando la Camera approvò la legge. Ricordo il ministro della Giustizia Claudio Martelli entrare in aula ancora terreo per le stragi delle settimane precedenti. E alcuni parlamentari spendere come certa l'opposizione di Magistratura democratica. Vinse la rivolta morale di chi pensava che se qualcosa si doveva a Paolo Borsellino, il minimo era votare la legge che lui aveva voluto. Non per suo tic personale, ma perché, diversamente da tanti giuristi che ne discettano, lui conosceva bene la mafia, e il suo rapporto con il carcere. I boss non dovevano più comandare, non dovevano più essere in condizione di comunicare con l'esterno. Fu un trauma, che per altro produsse una

eccezionale fioritura di collaboratori di giustizia. Uomini d'onore ma non partigiani.

Ebbene, il destino sa apparecchiare i suoi scherzi. Così proprio nel venticinquesimo anniversario della morte di Falcone e Borsellino, quella legge viene irrisa, smontata. Senza particolari sensi di colpa. È la commemorazione senza memoria. Solo che gli eroi dell'antimafia non sono morti per ricevere medaglie e commemorazioni; sono morti per cambiare questo paese.

Che invece li commemora e poi torna indietro, come un pendolo implacabile. Obbedendo alle celebri convergenze di interessi, le stesse teorizzate nel maxi-processo istruito dai due giudici. Interessi nobili e ignobili, ignoranze e consapevolezze, suggeritori sopraffini e assassini impazienti; tutti all'opera mentre per mesi si giura che non si sta toccando niente. Ha ben ragione Luigi Manconi, che (illudendosi) rivendica a sé questo risultato, a ricordare che il 41bis non prevede un di più di afflizione ma un di più (il massimo, vorrei dire) di sorveglianza. Un carcere non duro, ma speciale. Non afflittivo gratuitamente, ma capace di evitare i collegamenti con l'esterno. Sicché non ha senso limitare i giornali. Ma ha molto senso non concedere, come si era incredibilmente arrivati a ipotizzare, i collegamenti Skype.

E avrebbe, ha molto senso, non concedere liberi contatti con folle di personaggi di nomina politica. O i contatti fisici tra i detenuti e i loro familiari. La proposta di abolire i vetri divisorii, almeno con coniuge e figli, era già stata avanzata durante la legislatura 2001-2006. E mi aveva persuaso, per puro istinto umanitario. Giuseppe Ayala, che era con me in commissione Giustizia, ci mise un minuto a gelarmi. E i mafiosi che danno ordini di morte non solo alla moglie ma anche al figlio bambino, sussurrandogli in un orecchio il messaggio che lo zio decodificherà al volo? Ci pensi? Combattere la mafia senza conoscere la mafia, appunto.

Nella richiesta di custodia cautelare nei confronti di Giusy Vitale (era il 1998) la Procura di Palermo rimarcò come il fratello Vito Vitale, approfittando della possibilità concessagli di abbracciare i figli minori in carcere, "non ha esitato a sfruttarla a fondo, passando, oralmente, al figlio poco più che decenne, messaggi di fondamentale importanza per l'associazione mafiosa". Strategie, estorsioni, soldi. Basta rileggersi quell'atto per capire che Borsellino non aveva i tic. E che se non siamo un Paese di Pulcinella la circolare della "riforma" dovrebbe essere ritirata con pudore. Chi può intervenire intervenga. E magari commissioni un bel monitoraggio sulle incredibili perizie mediche e psichiatriche che tengono lontano dal carcere decine di boss mafiosi. Un bel bagno di realtà, occorrerebbe. Tipo quello che è toccato fare alle vittime e a chi se le è piante. Mentre i boss brindavano in carcere a champagne.

Dal 41bis alla "Cella 0", i limiti del carcere sono i limiti dello Stato
di Bruna Di Dio

liberopensiero.eu, 13 ottobre 2017

La genesi del carcere duro non è certo un mistero, soprattutto per chi ha seguito e si è trovato a vivere la stagione degli attentati mafiosi del 1992, affondando le proprie radici in una legge del 1977 che regolava e prevedeva un regime di carcerazione istituito a causa degli anni di fuoco targati col nome terrorismo.

Qualche giorno fa, abbiamo affrontato il tema delle condizioni delle carceri, attraversando i grovigli, le contraddizioni e ciò che di positivo possono offrire tali istituti. Oggi il nostro nuovo percorso ha come epicentro sempre il carcere, ma si dirama verso una detenzione più dura il cui contesto storico ha condizionato non poco la scelta di tale provvedimento.

Il carcere duro - il 41 bis - nasce da una modifica della legge n. 354 del 26 luglio 1975 presente nel quadro normativo dell'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. La stessa venne modificata e sostituita con la legge Gozzini, il cui nome deriva dal suo promotore Mario Gozzi, il 10 ottobre 1986. La norma introdusse il 41 bis, che non si limitò a regolare soltanto situazioni di rivolta interna o il sistema carcerario italiano, nello specifico, vi erano materie che regolavano la detenzione sotto molti aspetti, come: la libertà anticipata; detenzione domiciliare; permessi premio; affidamento al servizio sociale; estinzione della pena dell'ergastolo e tanto altro.

Successivamente agli avvenimenti sanguinari di stampo mafioso del 1992, Giovanni Falcone ebbe l'idea di estendere il 41 bis anche ai mafiosi. Tuttavia, lo stesso provvedimento non ebbe successo se non a seguito della Strage di Capaci del 23 maggio del 1992, dove persero la vita il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta - e solo allora fu introdotto il provvedimento con decreto legge denominato Decreto antimafia Martelli - Scotti, convertito in legge il 7 agosto del 1992. La legge ebbe diverse proroghe fino al 31 dicembre del 2002 e con successive modifiche nello stesso anno in materia di Trattamento penitenziario, mentre nel 2009 vi furono modifiche correlate alle Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Il 41 bis nasce da una profonda esigenza: l'obiettivo non è semplicemente regolare la vita di un detenuto qualsiasi, ma evitare che anche dall'interno del carcere vi possa essere ancora potere ed un ruolo gerarchico del detenuto, nonostante la distanza e la stessa detenzione.

I boss, spesso, cercano di mandare messaggi agli stessi affiliati, provano a detenere il potere gerarchico dando

disposizioni anche attraverso i minimi rapporti che hanno con la propria famiglia. Non è un caso che qualche giorno fa è stata fatta girare una circolare firmata da Roberto Piscitello a capo della Direzione Generale dei Detenuti, da Santi Consolo direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e condiviso con Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, disciplinando così in particolare i rapporti tra il detenuto e i familiari, nella fattispecie con i minori.

Il decalogo dell'organizzazione del circuito detentivo speciale comprende davvero un po' di tutto, ecco alcuni punti interessanti dell'articolo 6 riguardanti la consegna e possesso in camera di oggetti e generi: "Saranno altresì consegnate con le stesse modalità di cui sopra: forbicina (con punte rotonde), taglia unghie (senza limetta), pinzetta (in plastica), rasoio in plastica e rasoio personale autoalimentato. Non sono consentiti generi di toeletta in confezione spray e sono ammessi prodotti contenuti esclusivamente in recipienti di plastica".

Leggendo la circolare, si evidenzia quasi in maniera paranoica ma legittima come la vita del detenuto sia controllata e gestita 24h su 24h nei minimi particolari; dagli oggetti alle passeggiate, alla lettura, fino a giungere al divieto di incontrare specifici detenuti affinché non vi sia alcuno scambio di informazioni.

Il carcere duro, tuttavia, non è solo sinonimo di 41 bis ma anche di condizioni inumane e precarie dei luoghi di detenzione.

Basti pensare alla famosa - e purtroppo reale - cella 0 di Poggioreale e, chissà, in quante possibili celle simili sono sperperate violenze e vere e proprie torture sui detenuti, nel silenzio e nell'indifferenza di tutti: tranne delle mura che non possono raccontare storie che per davvero esistono, hanno nomi e cognomi, identità, accolgono urla, rabbia, pianti e sangue vivo, mentre il dolore pulsa e brucia sulle ferite di un passato scelto per sbaglio delle volte.

Nei luoghi di detenzione c'è sempre una cella 0, c'è sempre quell'aria viziata e qualcuno che ti giudica prima del terzo grado togliendoti la vita a forza di botte: le storie da raccontare sono tante, basti ricordare Stefano Cucchi, Simone La Penna, Marcello Lonzi, Manuel Eliantonio e ancora tanti esseri umani che stavano pagando con la detenzione i propri errori. Eppure, qualcuno ha deciso per loro che non bastava, che l'unica legge per punire chi sbaglia fosse la violenza, i cui errori possono essere scontati, certo, con la morte programmata da un Dio imperfetto chiamato uomo.

Una società malata ha sì bisogno di luoghi di detenzione, ma una società che tutela i diritti e i doveri di ogni singolo cittadino, che si prende cura delle fasce deboli e che tende a distribuire la ricchezza in maniera non eguale, ma equa, non sarebbe sicuramente una società violenta, la cui necessità è internare i "malati", prodotto della società che genera il virus ma non gli anticorpi; si preoccupa di costruire luoghi di detenzione ma non di distribuire il lavoro. Insomma, la contraddizione è all'apice e non alla base, provare a ghettizzare l'effetto e a non estirpare la causa, purtroppo, non porterà esiti positivi, ma solo la costruzione e la trasformazione di democrazie in pseudo democrazie.

Arresti domiciliari, evasione per chi anticipa di un'ora la visita al Sert

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2017

Tribunale di Ivrea - Sezione 2 - Sentenza del 20 giugno 2017 n. 560. Otto mesi di reclusione per chi, posto agli arresti domiciliari, esce con un'ora di anticipo rispetto all'orario prefissato dal giudice per recarsi al Sert. Il Tribunale di Ivrea, sentenza n. 560 del 20 giugno 2017, ha così riconosciuto colpevole di evasione un uomo imputato per traffico di stupefacenti.

L'uomo dopo la convalida dell'arresto era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. A seguito di riesame, il Tribunale della Libertà di Torino aveva poi sostituito la misura con gli arresti domiciliari.

Successivamente, su istanza della difesa, il Tribunale aveva mutato il luogo di esecuzione indicandolo presso l'abitazione dei genitori. Contestualmente il prevenuto veniva autorizzato ad uscire il martedì dalle 11.00 alle 12.00 per recarsi al Sert di zona, "più il periodo di spostamento da casa al luogo dei colloqui", distante poche centinaia di metri.

All'esito di un controllo presso l'abitazione alle ore 9.55, i Carabinieri "non rinvenivano l'imputato e su indicazione della madre si dirigevano presso la vicina sede del Ser.T dove a dire della medesima si era recato per i prescritti colloqui settimanali". Arrivati presso la struttura, constatavano che l'imputato non si era ancora presentato e lo vedevano sopraggiungere soltanto alle 10.13. A quel punto egli giustificava la sua presenza lì - in largo anticipo - con la necessità di percorrere il tratto di strada a piedi.

Per il Tribunale dunque emerge chiaramente che l'imputato "si allontanava volontariamente dal luogo di esecuzione della misura cautelare in atto in una fascia oraria inconciliabile con quella prefissata dall'autorità giudiziaria, essendo stato sorpreso fuori dalla propria abitazione più di un'ora prima dell'orario previsto per l'uscita (le 11.00)". Considerato che il tempo di percorrenza dal luogo di detenzione alla struttura medica, prosegue la decisione, risulta essere di 700/800 metri, "verosimilmente percorribile in 10/12 minuti a piedi, il comportamento tenuto dall'imputato integra - al di là di ogni ragionevole dubbio - il delitto di evasione di cui all'art. 385 c. 3 c.p."

Sul punto, ricorda il Tribunale, la Suprema Corte ha chiarito che “configura il delitto di evasione (...) l’allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare” (Cass. n. 3744/2013, relativa ad un rientro con oltre 30 minuti di ritardo). Mentre non appare applicabile l’ipotesi invocata dalla difesa in quanto “non integra la circostanza attenuante, il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere” (n. 25602/2008). E ancora: “in tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall’abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro”. In questo secondo caso la Cassazione ha chiarito che la circostanza attenuante “implica che l’evaso si adoperi prima della condanna, spontaneamente ed efficacemente, per elidere le conseguenze dannose dell’evasione, consistenti nel dispendio di tempo e di energie per le ricerche e la sua cattura, costituendosi in carcere o consegnandosi ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere” (n. 32383/2008). Infine, riguardo il trattamento sanzionatorio, il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la recidiva equivalente, ha ritenuto adeguata e congrua la pena di mesi 8 di reclusione, disponendo dunque la riduzione di un terzo della pena base per il rito abbreviato.

"Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi", di N. Gratteri e A. Nicaso
nuovatlantide.org, 12 ottobre 2017

Pubblichiamo la prefazione del libro "Reclusi. Il carcere raccontato alle donne e agli uomini liberi" (Carocci Editore) nel quale si ragiona sulla detenzione penitenziaria. Il compito della giustizia non è la vendetta, ma il ravvedimento, la rieducazione e, in caso di successo, il reinserimento sociale. Per questo la galera deve poter essere il luogo dove riflettere su se stessi, dove ritrovare la voglia di esistere e darsi delle regole.

È un libro che coniuga con grande efficacia lo studio scientifico della società con il lavoro quotidiano della Polizia penitenziaria. Uno spaccato a più voci su "quello che c'è dentro", uno sguardo negli abissi della natura umana. Chi non è mai entrato in un carcere immagina i detenuti come tanti dannati dell'Inferno dantesco, schiacciati dal peso dell'errore commesso. I giornali parlano di sovraffollamento e Papa Francesco ricorda continuamente l'importanza di migliorare le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana.

Chi come noi è convinto dell'origine ambientale del male, pensa che non esistano persone geneticamente predisposte al delitto, ma persone psicologicamente più fragili, spesso spinte al crimine da fattori esterni, come la famiglia, la cultura, il disagio sociale o psichico. Se si accetta questo presupposto scientifico, si è consapevoli che il compito della giustizia non è la nemesi, la vendetta, ma il ravvedimento, la metanoia, e dunque la rieducazione e, in caso di successo, il reinserimento sociale.

Bisogna provarci, anche se ci sono detenuti che sfuggono alla possibilità del ravvedimento, avendo giurato fedeltà a un'organizzazione mafiosa che non consente deroghe alla dissoluzione anticipata del contratto di status. Più volte, è stata proposta l'idea di impegnare i detenuti in attività lavorative, suggerendo la modifica della legge sul lavoro stipendiato nelle carceri. Ma, nonostante le statistiche confermino l'importanza dell'occupazione sia come garanzia di riabilitazione sia come calo delle recidive, sono ancora proposte ignorate. Purtroppo, quasi l'80% dei detenuti continua a guardare il soffitto della cella.

Una brava giornalista come Milena Gabanelli, durante una puntata di Report, ha suggerito di cambiare la norma, "ispirandosi ad alcune felici esperienze del Nord America, dove l'amministrazione penitenziaria calcola lo stipendio, ma lo trattiene a compensazione delle spese di mantenimento, lasciando [ai detenuti alcune decine di dollari] per le piccole necessità e concedendo [loro] benefici e sconti di pena". Un sistema che ha incentivato il detenuto a darsi da fare, favorendone il reintegro attraverso l'apprendimento di un mestiere, e consentendo al sistema carcerario di non gravare esclusivamente sulle casse dello Stato. Di lavoro da fare nelle carceri ce n'è tanto, così come ce n'è in tanti altri ambiti sociali, soprattutto quello del volontariato.

Le stesse attività artistico-ricreative sono altrettanto importanti per il reintegro sociale, come ha confermato la felice esperienza di alcuni detenuti del carcere di Rebibbia nel film con cui i fratelli Taviani hanno vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel febbraio del 2008. Sono modelli esemplari di rieducazione del condannato nel paese di Cesare Beccaria, il cui spirito è stato pienamente raccolto nel nostro dettato costituzionale: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (art. 27).

In questo manuale, necessario per capire "quello che c'è dentro", gli autori riflettono sul sistema carcerario e lo fanno dando voce ai detenuti. Le lettere, le istanze presentate al comandante della Casa circondariale di Taranto diventano materiale di studio, di confronto, verso cui orientare l'attenzione del lettore.

La drammaticità delle parole, in alcuni casi, viene accompagnata dalla leggerezza, dal sorriso di un desiderio, di un

sogno, di una necessità che può sembrare trascurabile per la vita di una donna o di un uomo libero ma che nel contesto della detenzione assume la salienza del bisogno, della gratitudine, della consapevolezza che cambiare sia ancora possibile. Il libro prova ad entrare all'interno del sistema carcerario per renderlo più comprensibile, per spiegarlo a chi non conosce le sue trame, la sua organizzazione, la sua burocrazia, il lavoro quotidiano di tanti operatori. Il cittadino libero deve sapere, deve cercare di capire per potersi sottrarre egli stesso all'indifferenza, alla facile condanna.

Il dialogo ad un certo punto del libro si allarga e non sono più due voci ma tante, tutte diverse eppure simili, così sorprendentemente vicine all'essere e ai bisogni delle donne e degli uomini liberi.

Perché dialogare si può. Perché, forse, si deve. Possiamo dire che l'Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di sovraffollamento a cui corrispondono da una parte la volontà di ampliare il numero di posti disponibili, dall'altra, e si tratta della minoranza, di accedere con maggiore facilità alle misure alternative. Quanto queste due posizioni nel tempo hanno provato ad incontrarsi e non a prevaricarsi? Quanto il tempo trascorso in carcere riduce la sensibilità rispetto all'afflittività della pena carceraria? Quanto la durata della carcerazione incide sull'effetto di intimidazione della pena detentiva?

Forse è da queste domande, ma più ancora dalla necessità di porsele, che una riflessione reale dovrebbe partire sull'intero sistema carcerario italiano. C'è bisogno di un senso più profondo di responsabilità. Il carcere deve poter essere il luogo dove riflettere su se stessi, dove ritrovare la voglia di esistere e darsi delle regole. Chi è recluso è una persona. Chi garantisce la sicurezza deve sentirsi persona tra le persone. Luogo di detenzione e luogo di lavoro, il carcere non può essere inteso solo in chiave coercitiva. Per quello che resta, per quello che ancora può essere, per quello a cui ognuno di noi è chiamato a contribuire.

*Nicola Gratteri è un magistrato e saggista italiano, dal 2009 procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Dal 2016 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Attualmente è uno dei magistrati più conosciuti della dda. Impegnato in prima linea contro la 'ndrangheta, vive sotto scorta dall'aprile del 1989.

**Antonio Nicaso è un giornalista, saggista e consulente italiano. È componente dell'International Advisory Council dell'Istituto italiano di Studi strategici Niccolò Machiavelli (Italia) e del Comitato scientifico del "Nathanson Centre on Transnational Human Rights, Crime and Security", all'Università di York (Canada). Nel 2012 è stato nominato codirettore del Centro di semiotica forense presso il "Victoria College" dell'Università di Toronto. Insegna presso la Scuola Italia del Middlebury College a Oakland, California e alla Queen's University a Kingston, Canada. È autore di numerosi bestseller internazionali.

Salerno: le Rems non decollano, la procura "la soluzione è il carcere"
di Viviana De Vita

Il Mattino, 12 ottobre 2017

Malati di mente violenti e pericolosi per i quali è stata già firmata dal gip del tribunale di Salerno un'ordinanza di misura di sicurezza per disporre il loro ricovero nelle Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, che di recente hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Peccato, però, che all'interno di queste strutture non vi siano posti con la conseguenza che queste persone, socialmente pericolose, continuano ad essere libere.

È per questo che la procura starebbe valutando l'opportunità di emettere un'ordinanza di custodia cautelare al fine di portare in cella - all'interno del penitenziario di Fuorni esiste un reparto destinato alla cura dei detenuti affetti da patologie psichiche - questi soggetti che, da più di due settimane, sono destinatari di una misura di sicurezza allo stato inapplicabile perché le Rems della Campania sono tutte piene e risposte negative stanno arrivando anche dalle altre residenze che il Ministero della Giustizia sta contattando in tutto lo Stivale.

Sono almeno due i casi attualmente al vaglio della procura di Salerno e per i quali è stata già emessa il 20 e il 25 settembre scorso un'ordinanza che non riesce ancora a trovare applicazione. Si tratta di un uomo e una donna, entrambi residenti in città, ritenuti socialmente pericolosi a causa di condotte estremamente violente che potrebbero reiterare in qualsiasi momento.

Proprio in virtù dei gravi episodi che i due avrebbero commesso ai danni dei rispettivi familiari, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip la misura di sicurezza all'interno delle Rems. Nelle ultime ore ci sarebbe però un terzo caso che sta preoccupando molto i piani alti del palazzo di giustizia. Il problema, infatti, resta lo stesso: posti nelle Rems non ce ne sono e questi soggetti, liberi di circolare, sono un rischio potenziale per l'intera comunità.

La situazione, che potrebbe divenire esplosiva, è il frutto della riforma che a fine 2016 ha portato alla chiusura degli Opg, definiti nel dicembre 2012 da Giorgio Napolitano un "autentico orrore indegno di un paese appena civile". Oggi in Italia sono attive trenta Rems, che a regime arriveranno a 32, e che possono ospitare fino a 604 pazienti. In Campania ce ne sono quattro: a San Nicola Baronìa nell'Avellinese, a Mondragone, a Vairano Patenora e a Calvi

Risorta in provincia di Caserta. Tutte le strutture locali, le prime ad essere state contattate dalla procura per evitare l'allontanamento del paziente dal territorio di origine e dalla propria famiglia che potrebbe supportarlo nel percorso di psicoterapia effettuato nelle Rems, hanno risposto di essere al completo.

Del caso è stato quindi investito il Ministero della Giustizia, che ha inviato una richiesta ad altre quindici strutture lungo tutta la penisola: finora, però, soltanto due hanno risposto sostenendo di non avere posti mentre per le altre si è ancora in attesa. Ecco perché, anche alla luce di questo terzo caso, la procura starebbe vagliando l'opportunità di emettere un'ordinanza di custodia cautelare e portare queste persone all'interno dello speciale reparto psichiatrico del carcere di Fuorni inaugurato un paio di anni fa e che fornisce un supporto psicologico costante ai detenuti affetti da gravi patologie mentali.

Credito d'imposta per le imprese che assumono lavoratori detenuti

di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

lalentesulfisco.it, 12 ottobre 2017

Domanda da presentare entro il prossimo 31.10.2017. Il Decreto interministeriale del 24 luglio 2014, n. 148 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014) ha previsto alcuni sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Il regolamento di cui trattasi prevede, in favore alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni: i) lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, un credito di imposta di euro 520,00 mensili per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto; ii) lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, un credito di imposta di euro 300,00 mensili per ogni lavoratore assunto e nei limiti del costo per esso sostenuto.

Per entrambe le suddette tipologie di lavoratori (detenuti o in regime di semilibertà) assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito viene riconosciuto nelle stesse misure anche nei confronti dei soggetti che formano i detenuti ai fini lavorativi.

A decorrere dall'anno 2015, i soggetti che intendono fruire di tale credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza (relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare), presso l'istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione necessaria per accedere appunto al beneficio.

Pertanto, il prossimo 31 ottobre 2017 scade il termine per presentare l'istanza di concessione del previsto credito d'imposta: i) in relazione ai lavoratori assunti in esecuzione di pena o di una misura di sicurezza detentiva; ii) presso l'Istituto penitenziario con il quale è stata stipulata l'apposita convenzione; iii) relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare; iv) in cui viene quantificato l'ammontare del credito d'imposta che si intende fruire per l'anno successivo.

L'istanza di cui sopra sarà poi trasmessa, dall'Istituto penitenziario, al competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle stesse (31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio), ovvero per l'adempimento in esame entro il prossimo 15 novembre 2017.

Tenuità del fatto: senza richiesta del Pm archiviazione del Gip nulla

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2017

Corte di Cassazione - Sezione II - Sentenza 4 ottobre 2017 n. 45630. Il giudice per le indagini preliminari non può archiviare per particolare tenuità del fatto se il Pubblico ministero non lo richiede. Concedere una tale possibilità al giudice comporterebbe da una parte un potere di riconoscere la responsabilità, anche se nella dimensione lieve, senza un input della procura, e dall'altra una lesione del diritto di difesa dell'indagato e della persona offesa negando il contraddittorio sull'argomento.

La Corte di cassazione, con la sentenza 45630 del 4 ottobre scorso, accoglie il ricorso della parte lesa contro l'ordinanza con la quale il Gip aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, applicando l'articolo 131-bis che fa scattare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Un'iniziativa presa nonostante la causa di non punibilità non fosse stata invocata dal Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione. Per la Suprema corte l'ordinanza è nulla.

I giudici precisano che una lettura corretta dell'articolo 411 del Codice di procedura penale (comma 1 bis) relativo agli "altri casi di archiviazione" richiede che la richiesta del Pm sia portata a conoscenza delle parti, indagato e persona offesa, per consentire, in camera di consiglio un contraddittorio sul punto. I giudici chiariscono che la necessità di una espressa devoluzione al giudice del possibile riconoscimento della causa di non punibilità

costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dell'archiviazione.

Deroga giustificata dal fatto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità presuppone una valutazione positiva della responsabilità. Il caso si distingue, infatti, dall'ordinaria archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità o infondatezza della notizia di reato "quando il provvedimento di archiviazione non si esprime, neppure implicitamente, sulla responsabilità che, invece è il presupposto del riconoscimento della causa di non punibilità".

È chiaro dunque che non si può attribuire all'organo giudicante la facoltà di riconoscere "direttamente" la responsabilità penale senza alcuna richiesta, né spontanea né indotta con ordine di imputazione coatta, da parte della procura. Il Pm è, infatti, l'unico organo al quale spetta il potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale, anche nella "versione" lieve prevista dall'articolo 131-bis. L'assenza della richiesta specifica incide inoltre sul diritto di difesa privando indagato e offeso della possibilità di esprimere il loro dissenso.

Salerno: "nelle Rems non c'è posto"; malati e pericolosi, ma restano liberi

di Clemy De Maio

La Città, 10 ottobre 2017

Da venti giorni il giudice ha ordinato il ricovero di due persone, ma le residenze per le misure di sicurezza non hanno posti. Per i giudici sono persone "socialmente pericolose", tanto che ne è stato ordinato l'immediato ricovero in Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che di recente hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Eppure dall'emissione di quelle ordinanze sono già passate più di due settimane e altre rischiano di doverne trascorrere ancora, perché nelle Rems della Campania il posto non c'è e risposte negative stanno arrivando anche dalle altre residenze che il Ministero della Giustizia sta contattando in tutta Italia.

È il corto circuito di una normativa approvata nel 2014 e che a fine 2016 ha visto concludersi la fase transitoria, con la chiusura degli Opg e l'affidamento dei pazienti alle nuove strutture che dovrebbero garantire un'assistenza più attenta e, soprattutto, un percorso di riabilitazione. Si tratta di contemperare due esigenze: da un lato la cura della malattia psichiatrica, dall'altro la difesa sociale. Ma quando gli intenti cozzano contro i numeri, e i posti nelle residenze non bastano, il meccanismo salta. Così ci si trova davanti al paradosso che si sta sperimentando in questi giorni nel Palazzo di giustizia di Salerno, in difficoltà ad attuare due ordinanze firmate, rispettivamente, il 20 e il 25 settembre.

Destinatari sono un uomo e una donna, autori di condotte violente che sono state ritenute frutto di una patologia mentale e tali da potersi ripetere, da un momento all'altro, se agli autori non viene prestata quell'assistenza continua e in qualche modo coatta che solo un ricovero è in grado di garantire. L'esecuzione della misura, però, si è scontrata con i numeri. Quelli, appunto, dei posti letto. Le quattro Rems della Campania (a San Nicola Baronia nell'Avellinese, Mondragone, Vairano Patenora e Calvi Risorta in provincia di Caserta) hanno risposto di essere al completo. Sono state le prime ad essere contattate dalla Procura, in base al principio di regionalizzazione posto dalla stessa normativa per provare a evitare l'allontanamento del paziente dal territorio di origine, dove si presume abbia legami familiari e altri contatti che potrebbero supportarlo nel percorso di psicoterapia. Poi del caso è stato investito il Ministero della Giustizia, che ha inviato una richiesta ad altre quindici strutture lungo tutta la penisola: ma finora soltanto due hanno risposto (spiegando di non avere spazio) mentre per le altre si è ancora in attesa. Così a giudici e Procura non resta che incrociare le dita, sperando che nel frattempo di un riscontro positivo non si verifichino altri episodi di violenza.

D'altronde i segnali di conti che non tornano erano arrivati nei mesi scorsi anche da altri tribunali, tanto da indurre il Consiglio superiore della magistratura a un monitoraggio che aveva dato risultati insoddisfacenti proprio sul numero dei posti letto disponibili.

E se da un lato non si riesce a eseguire con tempestività le misure di sicurezza (con buona pace della difesa sociale), l'altra faccia della medaglia è che alcuni detenuti che potrebbero lasciare il carcere per le Rems sono invece obbligati a restare in cella, lasciando così sulla strada anche l'altra esigenza che la legge vorrebbe perseguire: la terapia della patologia psichiatrica, con un'assistenza umanizzata e la fine di quelli che la stessa ministra della salute, Beatrice Lorenzin, ha definito "ergastoli bianchi".

Marche: torna l'allarme sovraffollamento, le carceri diventano un caso

di Stefano Pagliarini

anconatoday.it, 10 ottobre 2017

Nel prossimo fine settimana i Radicali Italiani visiteranno 3 carceri delle Marche insieme a consiglieri comunali e istituzioni delle varie città.

Sovraffollamento, casi di suicidio e autolesionismo tra i detenuti, aggressioni ad agenti di Polizia Penitenziaria, proteste e ritardi nei servizi più basilari come quello odontoiatrico e di consegna dei pacchi dall'esterno. Ma soprattutto l'assenza di un direttore nella grande casa circondariale di Montacuto Ancona e, per tutte le Marche, la posizione vacante di un Provveditore a capo dell'amministrazione penitenziaria.

Insomma, come raccontato da settimana da Ancona Today, si naviga a vista con anche gravi problemi di convivenza tra detenuti come denunciato dallo stesso Ombudsman delle Marche Andrea Nobili. Le carceri anconetane e marchigiane sono diventate un caso ed è per questo che nel prossimo fine settimana i Radicali Italiani e Radicali Marche hanno già annunciato visite ispettive in 3 istituti penitenziari di Ancona ed Ascoli insieme a consiglieri comunali e istituzioni delle varie città.

“Le condizioni sulla situazione carceraria sono state costantemente denunciate negli anni dal Partito Radicale Transazionale e nel luglio scorso è uscito il rapporto del ufficio valutazione impatto del Senato che ci dice che i numeri della situazione carceraria hanno ripreso a peggiorare - si legge in una nota dell'associazione Radicali Marche - In questo scenario abbiamo ritenuto urgente aprire un fronte, a partire da questa settimana, con la visita in 3 istituti marchigiani: Ascoli Piceno, Ancona Montacuto e Barcaglione. Abbiamo trovato come sempre dei compagni di viaggio. Fanno parte della delegazione in visita ad Ascoli la consigliera Flavia Mandrelli (Mdp) e Paula Amadio (Sinistra Italiana). Ad Ancona ci saranno i consiglieri comunali Federica Fiordelmondo (Pd), Michele Fanesi (Pd), Francesco Prospero (M5S), Susanna Dini (Pd) e Matteo Vichi (Psi).

Un'iniziativa rilanciata anche a livello nazionale dal Comitato di Radicali Italiani di cui fa parte Alexandre Rossi (foto a sinistra) che sabato e domenica sarà ad Ancona e ha spiegato: “Siamo impegnati in questa battaglia non solo perché decliniamo la questione giustizia nell'annosa questione dell'amnistia, ma anche perché siamo impegnati in due campagne altrettanto importanti che andrebbero ad impattare positivamente sulle carceri. In primis la campagna “Ero straniero” per il superamento della legge Bossi-Fini e lo sgravamento dei reati connessi alla condizione di clandestinità. E poi la lotta al proibizionismo per la legalizzazione della cannabis che se divenisse realtà vedrebbe uno svuotamento delle carceri italiane, tenendo anche conto che in media il 40% dei detenuti è in attesa del primo grado di giudizio e quindi è recluso da innocente”.

Mattarella: “La toga non è un abito di scena ma segno d'imparzialità”

di Franco Stefanoni

Corriere della Sera, 10 ottobre 2017

“Non si tratta di un simbolo ridondante” ma rappresenta “il senso della funzione” e “viene indossata per rivestire il magistrato”. La toga dei magistrati “non è un abito di scena” ma il simbolo della “garanzia di imparzialità”. Lo ha detto Sergio Mattarella incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio nominati a febbraio. Il capo dello Stato ha sottolineato che “il diritto vive attraverso la conoscenza dei fatti e l'interpretazione delle norme” ma tale interpretazione, “la scelta adottata deve essere plausibile e non può mai esprimere arbitrio: è sempre la norma a dover delineare, perimetrando, l'ambito di riferimento dello ius dicere”.

Per questo la toga “non è un abito di scena. Non si tratta di un simbolo ridondante” ma rappresenta “il senso della funzione” e viene indossata per rivestire il magistrato “che deve dismettere i propri panni personali ed esprimere così appieno la garanzia di imparzialità che si realizza mediante l'esclusiva soggezione alla legge e quindi la conformità ad essa”.

Sono stati presenti, all'incontro, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio, il procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione, Pasquale Ciccolo, il presidente della Scuola superiore della magistratura, Gaetano Silvestri. Dopo gli interventi del vice presidente del Csm Legnini, e del professor Silvestri, il presidente Mattarella ha pronunciato un discorso e ha salutato i nuovi magistrati presenti alla cerimonia.

Il rischio credibilità - “È bene rifuggire da una visione individualistica della propria funzione che può far correre il rischio di perdere di vista la finalità della legge e l'interesse generale della collettività”. “Vi è un delicato confine da rispettare, tra interpretazione della legge e creazione arbitraria della regola”, ha detto ancora il presidente della Repubblica, dopo aver sottolineato che il magistrato non è “uno strumento meccanico”, il capo dello Stato ha però affermato che egli “non deve né perseguire né dar l'impressione di perseguire finalità estranee alla legge ovvero di elevare a parametro opinioni personali quando fa uso dei poteri conferitigli dallo Stato” perché questo metterebbe “a rischio la credibilità della funzione giudiziaria che è un bene prezioso e fondamentale nella società democratica e nel disegno della nostra Costituzione”.

Attività giudiziaria e mezzi di comunicazione - “I magistrati devono inoltre “essere consapevoli che l'attenzione della pubblica opinione rivolta all'azione giudiziaria non può e non deve determinare alcun condizionamento nelle decisioni”. Per Mattarella “oggi forse più che in passato l'attività giudiziaria è spesso al centro del quotidiano

dibattito pubblico, grazie anche all'evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Si tratta di un fenomeno che consente, ancor di più, alla magistratura, nel rispetto delle regole processuali, di amministrare la giurisdizione con la doverosa trasparenza". Ma l'opinione pubblica non deve condizionare le decisioni. "Il processo penale non è una contesa tra privati che possano presumere di orientarlo condizionando i magistrati. Si svolge nelle aule di tribunale" ed è in queste aule che "i fatti vengono ricostruiti secondo l'ordinato svolgersi del processo, le cui singole fasi sono strutturate proprio per assicurare e garantire autonomia e indipendenza".

Cantone: "Ma il magistrato che entra in politica non può rientrare" - Nelle stesse ore, sul tema magistrati è intervenuto anche Raffaele Cantone, a capo dell'Anac, intervenendo alla presentazione del libro di Antonio Bonajuto, ex presidente della Corte d'Appello di Napoli, dal titolo "Pagine di impegno civile". "Non credo che sia corretto che ai magistrati sia impedito l'esercizio della politica", ha detto Cantone, "ma il tema è il rientro in magistratura". "Credo che non possa tornare a indossare la toga - ha affermato - ma il legislatore deve consentire una scelta per il dopo". "Non credo che possa tornare a fare il magistrato - ha concluso - o quantomeno non può tornare a farlo con l'autorevolezza che la toga impone".

"Secondo me i magistrati possono partecipare al dibattito pubblico, ma devono tenere presente che il loro ruolo di imparzialità richiede moderazione". "Penso quello che ha detto il presidente dell'Anm, Albamonte - ha affermato - nel quale mi riconosco e non è una critica a Legnini. Lo stesso Albamonte ha specificato che non si trattava di una critica". "Credo che proprio questo sia lo spirito dell'intervento di Legnini - ha aggiunto - e in questo spirito io mi riconosco, senza logiche del passato". "L'idea di magistrati che parlano solo con le sentenze appartiene al passato e finiva per essere tutt'altro che trasparente - ha concluso. Ben venga il dibattito sui temi della magistratura ma dobbiamo fare attenzione alle cose che si dicono".

Archiviazione per particolare tenuità non ricorribile

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 9 ottobre 2017 n. 46379. Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione. Lo ha stabilito la Terza Sezione penale, con la sentenza 46379/2017, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo contro il provvedimento del Gip che aveva rigettato la sua opposizione.

Secondo il ricorrente "l'ordinanza di archiviazione presuppone una responsabilità, invece la notizia di reato doveva essere archiviata non ex art. 131 bis, c.p., ma perché infondata". Per l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, prosegue, il giudice avrebbe dovuto accertare l'effettiva commissione del fatto reato. Nel caso di specie invece il Gip non esclude "assolutamente la ricorrenza degli elementi costitutivi", senza però motivare sulle argomentazioni dell'opposizione.

Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo i quali "la lesione dell'interesse dell'indagato risulterebbe sussistente solo ed esclusivamente qualora il provvedimento di archiviazione fosse iscritto nel casellario". Per l'iscrizione nel casellario giudiziale però la legge prevede che il provvedimento sia definitivo: "infatti tutti i provvedimenti iscrivibili sono tali solo se definitivi, ovvero non impugnati o altrimenti definitivi (per rigetto dell'impugnazione)". Il decreto di archiviazione, prosegue la decisione, "non risulta impugnabile, e quindi lo stesso per la sua natura di provvedimento sempre provvisorio, per la possibilità di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), non può ritenersi definitivo". "Conseguentemente il provvedimento di archiviazione non deve essere iscritto nel casellario giudiziario perché provvedimento non definitivo".

Per la Cassazione si può dunque affermare un principio di diritto: "Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per Cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell'art. 409 cod. proc. pen. (casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen.) sia perché espressamente previsto dall'art. 409, comma 6, c.p.p., e sia perché il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e pertanto viene a mancare l'interesse ad impugnare, non risultando il provvedimento lesivo di alcun interesse dell'indagato". Va però ricordato, la sentenza è stata depositata oggi ma decisa il 26 gennaio 2017, che il comma 6 dell'articolo 409 c.p.p. è stato abrogato dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 giugno 2017 n. 103 - "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" - con decorrenza dal 3 agosto 2017.

Ad ogni modo, conclude la Cassazione, "le norme che non prevedono l'impugnazione del provvedimento di archiviazione o la rinuncia (non ammessa) da parte dell'indagato all'archiviazione per l'art. 131 bis c.p. risultano conformi a Costituzione, perché nessun effetto pregiudizievole - quale potrebbe essere l'iscrizione nel casellario - risulta dall'archiviazione".

Sentenze non luogo a procedere: ricorso in Cassazione se emesse prima della riforma dei Codici di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2017

Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza ottobre 2017 n. 46430. Le sentenze di non luogo a procedere, emesse prima dell'entrata in vigore delle modifiche sul Codice penale e di rito, sono impugnabili in Cassazione e non in appello. Le nuove disposizioni, in assenza di una disciplina transitoria, si applicano solo ai provvedimenti emessi dopo la loro entrata in vigore.

La Cassazione (sentenza 46430) accoglie il ricorso delle parti civili, contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di dichiarare il non luogo a procedere (articolo 425 del Codice di procedura penale) contro un imputato per omicidio preterintenzionale. L'uomo era accusato di aver accoltellato un rapinatore in casa del nonno per difendere l'anziano parente. Per il difensore dell'imputato il ricorso, proposto dalla madre e dalla zia della persona uccisa, doveva essere dichiarato inammissibile perché attivato in una sede sbagliata. Con la legge 103/2017 (articoli 38,39 e 40), entrata in vigore il 3 agosto, è stato modificato il Codice di rito (articolo 428) stabilendo che la sentenza di non luogo a procedere è impugnabile con l'appello. Il difensore dell'imputato aveva inoltre fatto presente che le ricorrenti non sarebbero state legittimate ad opporsi neppure con il regime precedente non essendo, anche se parti civili, persone offese dal reato ma solo danneggiate. La Cassazione però non è d'accordo.

I giudici chiariscono che, sul punto, la riforma non ha effetto retroattivo e dunque in assenza di specifica disciplina intertemporale, per le sentenze di non luogo a procedere emesse prima delle modifiche valgono le vecchie regole. La Cassazione considera estensibile al caso di specie quanto affermato dalle Sezioni unite (27614/2007) in occasione dell'abrogazione dell'articolo 577 del Codice di rito che prevedeva l'impugnazione della persona offesa per ingiuria e diffamazione. Allora, sempre in assenza di una norma di "passaggio", i giudici affermarono che il principio del tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello in cui l'impugnazione è stata proposta. Per i giudici l'appello è ammissibile e le ricorrenti sono legittimate a proporlo perché rientrano tra i prossimi congiunti da considerare persone offese. E il ricorso è fondato. Il Gup ha anticipato un giudizio di merito, concludendo per la legittima difesa, senza approfondire la dinamica dei fatti. Va chiarito se nipote e ladro si siano fronteggiati ad armi pari, o l'imputato abbia colpito il ladro mentre fuggiva. Differenza che farebbe venire meno la causa di giustificazione del pericolo attuale (legge 59\2006).

Intangibilità decisioni della suprema corte e ricorso straordinario ex articolo 625-bis del Cpp

Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2017

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Articolo 625-bis c.p.p.- Errore di fatto - Errore di percezione - Inammissibilità dell'errore valutativo. La regola dell'intangibilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione, pur avendo perduto il carattere di absolutezza per effetto dell'articolo 625-bis c.p.p., resta a cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato. L'errore di fatto che può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Suprema Corte è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che si traduce in un'inesatta intuizione delle risultanze processuali, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, la cui sussistenza o insussistenza risulti invece in modo incontrovertibile dagli atti. Conseguentemente, va escluso ogni errore valutativo o di giudizio come giustificativo per l'attivazione del ricorso straordinario ex articolo 625-bis c.p.p.

• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 aprile 2017 n. 19633.

Impugnazioni - Cassazione - In genere - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Nozione di errore materiale e di errore di fatto - Applicazione in tema di interpretazione di dichiarazioni testimoniali. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'articolo 625-bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti).

• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 gennaio 2017 n. 3367.

Impugnazioni - Cassazione- Casi di ricorso - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Rigetto del ricorso avverso ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione - Legittimazione dell'imputato assolto - Esclusione - Ragioni. È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'articolo 625-bis c.p.p., circoscritta al solo condannato.

- Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 13 ottobre 2015 n. 41071.

Impugnazioni - Cassazione - Casi di ricorso - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Sentenze della corte di cassazione in materia di misure cautelari - Ammissibilità - Esclusione. È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, trattandosi di un rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna.

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 16 gennaio 2017 n. 1821.

Impugnazioni - Cassazione - Casi di ricorso - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Decisioni ante iudicatum - Ammissibilità - Esclusione. Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum. (In motivazione la S.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materia di misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione).

- Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 marzo 2017 n. 13199.

AltraCivile.it
www.altravettri.it

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.605	1.845	82	354	9	1
BASILICATA	3	416	508	17	77	3	0
CALABRIA	12	2.714	2.646	51	545	24	0
CAMPANIA	15	6.136	7.278	349	963	195	8
EMILIA ROMAGNA	10	2.807	3.482	170	1.735	57	8
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	480	672	26	274	12	2
LAZIO	14	5.262	6.358	384	2.700	59	2
LIGURIA	6	1.118	1.414	68	744	30	6
LOMBARDIA	18	6.246	8.429	456	3.881	76	14
MARCHE	7	894	909	19	314	11	3
MOLISE	3	264	426	0	136	6	0
PIEMONTE	13	3.976	4.210	165	1.909	49	12
PUGLIA	11	2.343	3.413	145	492	56	0
SARDEGNA	10	2.730	2.297	49	678	30	2
SICILIA	23	6.435	6.384	142	1.248	88	2
TOSCANA	16	3.146	3.306	105	1.629	95	23
TRENTINO ALTO ADIGE	2	512	428	23	306	2	0
UMBRIA	4	1.332	1.412	61	524	21	3
VALLE D'AOSTA	1	181	199	0	115	1	0
VENETO	9	1.947	2.378	141	1.291	29	8
Totale nazionale	190	50.544	57.994	2.453	19.915	853	94

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	159	107	53	49	209	1.363	113	1	1.845
Basilicata	71	49	48	8	105	332	0	0	508
Calabria	661	290	190	65	545	1.433	2	5	2.646
Campania	1.415	839	733	301	1.873	3.968	11	11	7.278
Emilia Romagna	553	345	217	61	623	2.224	81	1	3.482
Friuli Venezia Giulia	186	47	31	18	96	385	5	0	672
Lazio	1.055	824	423	154	1.401	3.881	11	10	6.358
Liguria	284	113	67	18	198	930	1	1	1.414
Lombardia	1.361	688	618	134	1.440	5.605	5	18	8.429
Marche	163	52	49	7	108	638	0	0	909
Molise	34	26	31	5	62	330	0	0	426
Piemonte	650	279	243	45	567	2.960	32	1	4.210
Puglia	834	295	199	103	597	1.971	7	4	3.413
Sardegna	248	71	72	14	157	1.867	24	1	2.297
Sicilia	1.471	630	413	162	1.205	3.696	6	6	6.384
Toscana	485	278	127	43	448	2.371	2	0	3.306
Trentino Alto Adige	66	36	18	4	58	304	0	0	428
Umbria	137	55	75	33	163	1.112	0	0	1.412
Valle d'Aosta	11	7	16	4	27	161	0	0	199
Veneto	405	227	109	47	383	1.582	4	4	2.378
Totale detenuti Italiani + Stranieri	10.249	5.258	3.732	1.275	10.265	37.113	304	63	57.994
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	52	34	21	9	64	222	15	1	354
Basilicata	16	17	2	1	20	41	0	0	77
Calabria	126	74	62	3	139	277	1	2	545
Campania	229	136	113	19	268	463	1	2	963
Emilia Romagna	337	239	153	27	419	962	16	1	1.735
Friuli Venezia Giulia	105	27	10	3	40	129	0	0	274
Lazio	500	415	202	38	655	1.539	1	5	2.700
Liguria	197	67	44	7	118	427	1	1	744
Lombardia	810	427	375	55	857	2.198	3	13	3.881
Marche	90	29	27	3	59	165	0	0	314
Molise	11	14	9	1	24	101	0	0	136
Piemonte	367	145	140	16	301	1.236	4	1	1.909
Puglia	220	68	39	6	113	156	2	1	492
Sardegna	85	30	27	1	58	528	7	0	678
Sicilia	361	207	126	10	343	540	2	2	1.248
Toscana	330	204	82	29	315	982	2	0	1.629
Trentino Alto Adige	49	34	14	3	51	206	0	0	306
Umbria	69	25	35	3	63	392	0	0	524
Valle d'Aosta	2	4	15	3	22	91	0	0	115
Veneto	267	161	63	18	242	780	1	1	1.291
Totale detenuti Stranieri	4.223	2.357	1.559	255	4.171	11.435	56	30	19.915

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 ottobre 2017

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO	CC	53	45		18
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA	CC	232	181	8	20
ABRUZZO	AQ	SULMONA	CR	307	401		9
ABRUZZO	CH	CHIETI	CC	79	139	33	25
ABRUZZO	CH	LANCIANO	CC	209	220		21
ABRUZZO	CH	VASTO	CL	197	154		24
ABRUZZO	PE	PESCARA	CC	273	316		90
ABRUZZO	TE	TERAMO	CC	255	389	41	147
BASILICATA	MT	MATERA	CC	132	159		26
BASILICATA	PZ	MELFI	CC	126	178		1
BASILICATA	PZ	POTENZA "ANTONIO SANTORO"	CC	158	171	17	50
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "ROSA SISCA"	CC	122	144	13	38
CALABRIA	CS	COSENZA "SERGIO COSMAI"	CC	218	228		45
CALABRIA	CS	PAOLA	CC	182	188		84
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	263	212		54
CALABRIA	CZ	CATANZARO "UGO CARIDI"	CC	639	523		89
CALABRIA	KR	CROTONE	CC	120	106		54
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	34	25		7
CALABRIA	RC	LOCRI	CC	89	89		12
CALABRIA	RC	PALMI "FILIPPO SALSONE"	CC	152	150		14
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	302	348		84
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE PANZERA"	CC	186	259	38	12
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	407	374		52
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "PASQUALE CAMPANELLO"	CC	277	302		34
CAMPANIA	AV	AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI	CC	501	517	24	59
CAMPANIA	AV	LAURO	ICAM	35	6	6	2
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO"	CR	126	161		16
CAMPANIA	BN	BENEVENTO	CC	261	377	63	59
CAMPANIA	CE	ARIENZO	CC	55	72		16
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	274	205		17
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	560	366		67
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	819	982	57	188
CAMPANIA	NA	NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE	CC	1.637	2.219		311
CAMPANIA	NA	NAPOLI "PASQUALE MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1.021	1.326		70
CAMPANIA	NA	POZZUOLI	CCF	109	160	160	27
CAMPANIA	SA	EBOLI	CR	54	31		
CAMPANIA	SA	SALERNO "ANTONIO CAPUTO"	CC	367	510	39	92
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA	CC	40	44		5
EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"	CC	500	778	82	426
EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA "COSTANTINO SATTA"	CC	244	367		133
EMILIA ROMAGNA	FO	FORLI'	CC	144	125	22	47
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA	CR	215	100		24
EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	CC	369	489	39	309
EMILIA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	205	175	10	20

EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	CC	369	489	39	309
EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	395	475	19	295
EMILIA ROMAGNA	PR	PARMA	CR	468	565	1	188
EMILIA ROMAGNA	RA	RAVENNA	CC	49	81		39
EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	297	348	7	190
EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI	CC	126	154		84
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	GORIZIA	CC	57	51		27
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	PORDENONE	CC	38	62		32
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	TRIESTE	CC	143	219	26	124
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	TOLMEZZO	CC	149	181		25
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	UDINE	CC	93	159		66
LAZIO	FR	CASSINO	CC	203	336		150
LAZIO	FR	FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"	CC	510	579		173
LAZIO	FR	PALIANO	CR	140	84	4	12
LAZIO	LT	LATINA	CC	77	151	28	37
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	382		230
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE PASSERINI"	CR	144	78		23
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	358	425	5	258
LAZIO	RM	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	279	347	347	172
LAZIO	RM	ROMA "RAFFAELE CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1.178	1.424		492
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	80		7
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	443	335		68
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	620	960		481
LAZIO	RM	VELLETRI	CC	411	559		241
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	432	618		356
LIGURIA	GE	CHIAVARI	CR	45	55		25
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	546	696		359
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	141	68	67
LIGURIA	IM	IMPERIA	CC	61	96		65
LIGURIA	IM	SAN REMO "N.C."	CR	219	207		105
LIGURIA	SP	LA SPEZIA	CC	151	219		123
LOMBARDIA	BG	BERGAMO	CC	321	579	38	325
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "NERIO FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	189	330		182
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	72	128	52	50
LOMBARDIA	CO	COMO	CC	231	445	54	247
LOMBARDIA	CR	CREMONA	CC	393	447		296
LOMBARDIA	LC	LECCO	CC	53	74		32
LOMBARDIA	LO	LODI	CC	45	85		41
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.252	1.217	119	434
LOMBARDIA	MI	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.054	92	686
LOMBARDIA	MI	MONZA	CC	423	626		287
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.345		365

LOMBARDIA	MI	CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.054	92	686
LOMBARDIA	MI	MONZA	CC	423	626		287
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.345		365
LOMBARDIA	MN	MANTOVA	CC	104	140	14	83
LOMBARDIA	PV	PAVIA	CC	518	658		312
LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	CR	239	395	87	198
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	368		42
LOMBARDIA	SO	SONDRIO	CC	26	32		14
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO	CC	240	433		253
LOMBARDIA	VA	VARESE	CC	53	73		34
MARCHE	AN	ANCONA	CC	256	268		99
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	74		25
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO	CC	101	128		35
MARCHE	AP	FERMO	CR	41	64		18
MARCHE	MC	CAMERINO	CC	41			
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE	CR	202	150		23
MARCHE	PS	PESARO	CC	153	225	19	114
MOLISE	CB	CAMPOBASSO	CC	107	159		60
MOLISE	CB	LARINO	CC	107	209		46
MOLISE	IS	ISERNIA	CC	50	58		30
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA"	CC	237	277		169
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	267	302		145
PIEMONTE	AT	ASTI	CR	207	253		17
PIEMONTE	BI	BIELLA	CC	394	442		259
PIEMONTE	CN	ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"	CR	142	47		20
PIEMONTE	CN	CUNEO	CC	427	261		169
PIEMONTE	CN	FOSSANO	CR	133	103		53
PIEMONTE	CN	SALUZZO "RODOLFO MORANDI"	CR	462	340		123
PIEMONTE	NO	NOVARA	CC	158	194		61
PIEMONTE	TO	IVREA	CC	197	242		79
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1.068	1.360	137	631
PIEMONTE	VB	VERBANIA	CC	53	69		18
PIEMONTE	VC	VERCELLI	CC	231	320	28	165
PUGLIA	BA	ALTAMURA	CR	52	84		2
PUGLIA	BA	BARI "FRANCESCO RUCCI"	CC	299	412		72
PUGLIA	BA	TURI	CR	99	144		4
PUGLIA	BR	BRINDISI	CC	120	175		28
PUGLIA	BT	TRANI	CC	231	306		36
PUGLIA	BT	TRANI	CRF	42	32	32	9
PUGLIA	FG	FOGGIA	CC	368	507	21	83
PUGLIA	FG	LUCERA	CC	145	173		35
PUGLIA	FG	SAN SEVERO	CC	65	92		21
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	616	940	71	168
PUGLIA	TA	TARANTO	CC	306	548	21	34
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	112		83
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "ETTORE SCALAS"	CC	561	622	28	130
SARDEGNA	CA	ISILI	CR	154	100		53
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	42		5
SARDEGNA	NU	LODE' "MAMONELODE"	CR	393	203		155
SARDEGNA	NU	NUORO	CC	370	149	4	17
SARDEGNA	OR	ORISTANO "SALVATORE SORO"	CR	265	275		18
SARDEGNA	SS	ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"	CR	156	123		36
SARDEGNA	SS	SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"	CC	454	504	17	175
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"	CR	168	167		6
SICILIA	AG	AGRIGENTO	CC	283	372	41	105
SICILIA	AG	SCIACCA	CC	84	64		37
SICILIA	CL	CALTANISSETTA	CC	181	273		48
SICILIA	CL	GELA	CC	48	49		10

SICILIA	AG	SCIACCA	CC	84	64		37
SICILIA	CL	CALTANISSETTA	CC	181	273		48
SICILIA	CL	GELA	CC	48	49		10
SICILIA	CL	SAN CATALDO	CR	134	114		18
SICILIA	CT	CALTAGIRONE	CC	539	393		122
SICILIA	CT	CATANIA "BICOCCA"	CC	138	166		9
SICILIA	CT	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	279	404	23	85
SICILIA	CT	GIARRE	CC	58	78		11
SICILIA	EN	ENNA "LUIGI BODENZA"	CC	166	144		44
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA	CC	46	37		8
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	CC	393	210	8	42
SICILIA	ME	MESSINA	CC	296	227	28	20
SICILIA	PA	PALERMO "PAGLIARELLI"	CC	1.170	1.307	42	203
SICILIA	PA	PALERMO "UCCIARDONE"	CR	565	416		68
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE	CC	83	83		16
SICILIA	RG	RAGUSA	CC	189	138		49
SICILIA	SR	AUGUSTA	CR	372	455		50
SICILIA	SR	NOTO	CR	182	203		26
SICILIA	SR	SIRACUSA	CC	529	626		118
SICILIA	TP	CASTELVETRANO	CC	44	54		14
SICILIA	TP	FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"	CR	93	48		7
SICILIA	TP	TRAPANI	CC	563	523		138
TOSCANA	AR	AREZZO	CC	101	31		10
TOSCANA	FI	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	90	101		45
TOSCANA	FI	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	500	688	69	454
TOSCANA	GR	GROSSETO	CC	15	28		14
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA	CC	48	40		13
TOSCANA	LI	LIVORNO	CC	391	247		81
TOSCANA	LI	LIVORNO "GORGONA"	CR	87	98		52
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO "PASQUALE DE SANTIS"	CR	338	296		163
TOSCANA	LU	LUCCA	CC	62	112		59
TOSCANA	MS	MASSA	CR	179	204		74
TOSCANA	PI	PISA	CC	206	269	36	148
TOSCANA	PI	VOLTERRA	CR	187	176		64
TOSCANA	PO	PRATO	CC	592	657		367
TOSCANA	PT	PISTOIA	CC	57	15		6
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO	CR	235	281		46
TOSCANA	SI	SIENA	CC	58	63		33
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	BOLZANO	CC	93	114		81
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	419	314	23	225
UMBRIA	PG	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	376	61	251
UMBRIA	PG	SPOLETO	CR	452	471		92
UMBRIA	TR	ORVIETO	CR	106	103		57
UMBRIA	TR	TERNI	CC	411	462		124
VALLE D'AOSTA	AO	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	199		115
VENETO	BL	BELLUNO	CC	90	88		55
VENETO	PD	PADOVA	CC	171	225		150
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	567		250
VENETO	RO	ROVIGO	CC	207	132		91
VENETO	TV	TREVISO	CC	141	218		101
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	115	78	78	32
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	163	224		136
VENETO	VI	VICENZA	CC	286	283		141
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	336	563	63	335
Totale				50.544	57.994	2.453	19.915

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
 Situazione al 31 ottobre 2017

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul totale stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
AFGHANISTAN	47	0	27	1	-	-	74	1	0,4%
AFRICA DEL SUD	4	0	2	0	-	-	6	0	0,0%
ALBANIA	1.059	16	1.512	10	3	0	2.574	26	12,9%
ALGERIA	172	1	288	1	4	0	464	2	2,3%
ANGOLA	1	0	4	0	-	-	5	0	0,0%
ARABIA SAUDITA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
ARGENTINA	13	2	11	2	-	-	24	4	0,1%
ARMENIA	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
AUSTRIA	1	0	5	1	-	-	6	1	0,0%
AZERBAIJAN	3	0	-	-	-	-	3	0	0,0%
BAHAMAS	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
BANGLADESH	30	0	37	0	-	-	67	0	0,3%
BELGIO	11	0	9	1	-	-	20	1	0,1%
BENIN	1	0	4	0	-	-	5	0	0,0%
BIELORUSSIA	7	0	4	0	-	-	11	0	0,1%
BOLIVIA	3	2	10	1	-	-	13	3	0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA	51	11	148	40	2	1	201	52	1,0%
BRASILE	63	16	73	14	1	0	137	30	0,7%
BULGARIA	59	9	86	14	-	-	145	23	0,7%
BURKINA FASO	7	0	14	0	-	-	21	0	0,1%
BURUNDI	-	-	7	0	-	-	7	0	0,0%
CAMERUN	10	0	6	1	-	-	16	1	0,1%
CANADA	2	1	4	0	-	-	6	1	0,0%
CAPO VERDE	4	0	6	0	-	-	10	0	0,1%
CECA, REPUBBLICA	7	3	13	2	-	-	20	5	0,1%
CECOSLOVACCHIA	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
CIAD	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
CILE	29	1	66	3	1	0	96	4	0,5%
CINA	85	7	170	15	1	0	256	22	1,3%
COLOMBIA	56	6	51	4	-	-	107	10	0,5%
COMORE	1	1	-	-	-	-	1	1	0,0%
CONGO	2	0	7	1	-	-	9	1	0,0%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
COREA, REPUBBLICA DI	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
COSTA D'AVORIO	49	1	52	0	1	0	102	1	0,5%
COSTA RICA	-	-	3	0	-	-	3	0	0,0%
CROAZIA	24	7	67	17	1	1	92	25	0,5%
CUBA	23	4	35	3	-	-	58	7	0,3%
DANIMARCA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
DOMINICA	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA	49	5	93	6	-	-	142	11	0,7%
ECUADOR	51	2	112	11	-	-	163	13	0,8%
EGITTO	333	1	330	0	2	0	665	1	3,3%
EL SALVADOR	19	0	30	0	-	-	49	0	0,2%
EMIRATI ARABI UNITI	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
ERITREA	40	0	23	0	-	-	63	0	0,3%
ETIOPIA	11	1	10	1	-	-	21	2	0,1%
EX YUGOSLAVIA	18	1	56	13	1	0	75	14	0,4%
FILIPPINE	28	3	54	8	-	-	82	11	0,4%
FRANCIA	35	2	47	3	1	0	83	5	0,4%
GABON	27	0	41	0	-	-	68	0	0,3%
GAMBIA	243	0	121	0	-	-	364	0	1,8%
GEORGIA	121	2	64	1	-	-	185	3	0,9%
GERMANIA	15	3	34	3	-	-	49	6	0,2%
GHANA	101	3	72	4	2	0	175	7	0,9%
GIAMAICA	1	0	3	0	-	-	4	0	0,0%
GIORDANIA	1	0	3	0	-	-	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	4	0	0	0	-	-	4	0	0,1%

GHANA	101	3	72	4	2	0	175	7	0,9%
GIAMAICA	1	0	3	0	-	-	4	0	0,0%
GIORDANIA	1	0	3	0	-	-	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	4	0	9	0	-	-	13	0	0,1%
GRECIA	10	1	17	0	-	-	27	1	0,1%
GUATEMALA	1	1	3	0	-	-	4	1	0,0%
GUIANA	2	0	1	0	-	-	3	0	0,0%
GUIANA FRANCESE	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
GUINEA	45	0	34	0	-	-	79	0	0,4%
GUINEA BISSAU	9	0	5	1	-	-	14	1	0,1%
HAITI	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
HONDURAS	4	2	-	-	-	-	4	2	0,0%
INDIA	69	1	88	2	-	-	157	3	0,8%
INDONESIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
IRAN	12	0	3	0	-	-	15	0	0,1%
IRAQ	28	0	28	0	2	0	58	0	0,3%
ISRAELE	4	0	8	0	-	-	12	0	0,1%
KAZAKHSTAN	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
KENIA	3	0	6	0	-	-	9	0	0,0%
KIRIBATI	8	0	-	-	-	-	8	0	0,0%
KOSOVO	38	0	42	0	-	-	80	0	0,4%
KYRGYZSTAN	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
LETTONIA	9	0	4	1	-	-	13	1	0,1%
LIBANO	5	0	11	0	1	0	17	0	0,1%
LIBERIA	11	1	29	1	-	-	40	2	0,2%
LIBIA	64	1	44	1	1	0	109	2	0,5%
LITUANIA	17	1	34	2	-	-	51	3	0,3%
MACEDONIA	33	4	61	3	-	-	94	7	0,5%
MADAGASCAR	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MALESIA	3	0	1	1	-	-	4	1	0,0%
MALI	62	0	33	0	-	-	95	0	0,5%
MALTA	3	0	-	-	-	-	3	0	0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MAROCCO	1.467	17	2.203	27	8	0	3.678	44	18,5%
MARSHALL, ISOLE	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MAURITANIA	5	0	3	0	-	-	8	0	0,0%
MAURITIUS	2	0	1	0	-	-	3	0	0,0%
MESSICO	8	4	3	0	-	-	11	4	0,1%
MICRONESIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MOLDOVA	88	1	96	3	-	-	184	4	0,9%
MONACO	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MONGOLIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MONTENEGRO	7	0	22	4	-	-	29	4	0,1%
MOZAMBICO	1	1	2	0	-	-	3	1	0,0%
NAMIBIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
NEPAL	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
NICARAGUA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
NIGER	15	1	8	1	-	-	23	2	0,1%
NIGERIA	693	120	435	49	1	0	1.129	169	5,7%
OLANDA	4	0	12	0	-	-	16	0	0,1%
PAKISTAN	140	0	103	1	-	-	243	1	1,2%
PARAGUAY	5	1	3	2	-	-	8	3	0,0%
PERU	66	10	152	16	-	-	218	26	1,1%
POLONIA	57	5	76	7	-	-	133	12	0,7%
PORTOGALLO	7	0	15	0	-	-	22	0	0,1%
QATAR	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
RIUNIONE	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
ROMANIA	998	82	1.702	150	8	0	2.708	232	13,6%
RUANDA	-	-	4	0	-	-	4	0	0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE	29	4	25	5	-	-	54	9	0,3%
SENEGAL	233	0	254	2	-	-	487	2	2,4%
SERBIA	66	2	167	15	-	-	233	17	1,2%
SIERRA LEONE	15	0	8	0	-	-	23	0	0,1%

RUSSIA FEDERAZIONE	29	4	25	5	-	-	54	9	0,3%
SENEGAL	233	0	254	2	-	-	487	2	2,4%
SERBIA	66	2	167	15	-	-	233	17	1,2%
SIERRA LEONE	15	0	8	0	-	-	23	0	0,1%
SIRIA	42	0	33	0	-	-	75	0	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	5	0	19	1	-	-	24	1	0,1%
SLOVENIA	6	0	16	1	-	-	22	1	0,1%
SOMALIA	52	2	33	0	-	-	85	2	0,4%
SPAGNA	21	6	32	2	-	-	53	8	0,3%
SRI LANKA	21	0	28	1	2	0	51	1	0,3%
STATI UNITI	4	0	9	2	-	-	13	2	0,1%
SUDAN	22	0	20	0	2	0	44	0	0,2%
SURINAME	1	1	-	-	-	-	1	1	0,0%
SVEZIA	2	0	2	0	-	-	4	0	0,0%
SVIZZERA	7	1	12	2	1	0	20	3	0,1%
TAILANDIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
TAJIKISTAN	-	-	1	1	-	-	1	1	0,0%
TANZANIA, REPUBBLICA	13	0	30	3	-	-	43	3	0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	18	0	24	0	-	-	42	0	0,2%
TOGO	4	0	4	0	-	-	8	0	0,0%
TUNISIA	748	6	1.358	7	10	0	2.116	13	10,6%
TURCHIA	10	0	39	0	-	-	49	0	0,2%
TURKMENISTAN	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
UCRAINA	136	3	130	16	-	-	266	19	1,3%
UGANDA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
UNGHERIA	4	0	17	3	-	-	21	3	0,1%
URUGUAY	2	0	17	3	-	-	19	3	0,1%
UZBEKISTAN	1	0	2	0	-	-	3	0	0,0%
VENEZUELA	8	3	12	2	-	-	20	5	0,1%
VIETNAM	3	0	-	-	-	-	3	0	0,0%
YEMEN	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
ZAMBIA	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
ZIMBABWE	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
nazionalita non precisata	4	1	9	2	-	-	13	3	0,1%
totale detenuti stranieri	8.424	394	11.435	521	56	219.915	917	100,0%	

(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l'elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 ottobre 2017

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
ABRUZZO	755	54	130	6
BASILICATA	103	14	7	2
CALABRIA	586	23	59	5
CAMPANIA	2.001	177	151	29
EMILIA ROMAGNA	625	61	312	25
FRIULI VENEZIA GIULIA	385	34	101	10
LAZIO	1.963	130	619	65
LIGURIA	669	34	271	17
LOMBARDIA	3.611	320	1.729	208
MARCHE	261	11	69	1
MOLISE	175		10	
PIEMONTE	1.951	127	856	67
PUGLIA	1.467	58	132	16
SARDEGNA	1.008	45	247	22
SICILIA	2.357	70	223	8
TOSCANA	1.920	128	995	54
TRENTINO ALTO ADIGE	269	24	119	5
UMBRIA	402	35	119	13
VALLE D'AOSTA	99		41	
VENETO	1.501	144	697	62
Totale nazionale	22.108	1.489	6.887	615

Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Situazione al 31 ottobre 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	LAURO ICAM	4	4	2	3	6	7
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC	-	-	1	1	1	1
EMILIA ROMAGNA	FORLI' CC	-	-	1	1	1	1
LAZIO	ROMA"GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	4	5	8	8	12	13
LOMBARDIA	BOLLATE"II C.R." CR	2	2	-	-	2	2
LOMBARDIA	MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	-	-	6	7	6	7
PIEMONTE	TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	8	11	5	7	13	18
PUGLIA	FOGGIA CC	1	1	-	-	1	1
PUGLIA	LECCE"N.C." CC	-	-	1	1	1	1
UMBRIA	PERUGIA"NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC	-	-	1	1	1	1
VENETO	VENEZIA"GIUDECCA" CRF	6	6	2	2	8	8
Totale		25	29	27	31	52	60

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Per la revisione dell'accordo Rems Stato-Regioni del 26/02/2015

Contributo all'incontro con i rappresentanti regionali salute mentale e sanità penitenziaria e Coordinamento nazionale REMS
sede della REGIONE TOSCANA - ROMA 24/10/2017

1. Lo stato di attuazione delle REMS in Campania

Allo stato sono state attivate le REMS :

- S. Nicola Baronia (20 p.l.)
- Mondragone (8 + 8 p.l.)
- Calvi Risorta (20 p.l.) che ha sostituito la REMS Roccaromana provvisoria, dismessa anche per difficoltà collegate alla natura della struttura stessa e dell'allocazione molto decentrata.
- Vairano Patenora (12 p.l.) 0

Le REMS della ASL Caserta sono competenti per territorio per CE,,ASL NA1/C, ASL NA2 Nord. La REMS di S. Nicola Baronia è competente per BN,AV,SA e ASL NA/3 Sud

Al 1° agosto 2017, secondo i dati raccolti da Peppe Nese, coordinatore regionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la situazione è questa:

Campania	Misure di sicurezza provvisorie	Misure di sicurezza definitive	totale
Ingressi	31	5	36
presenze	38	25	63

Come si può notare la A.S.L. Caserta da sola ha avuto un ruolo fondamentale, avendo infatti attivato 3 delle 4 REMS presenti. Forse anche per la particolarità di essere stata sede del più antico OPG d'Italia, ma soprattutto perché le condizioni disumane in cui versavano gli internati furono denunciate da parte della Commissione Europea contro la tortura nel 2008 e costarono all'Italia la condanna del Consiglio d'Europa. Poi seguirono nel 2010 le ispezioni della Commissione Marino che diedero il la alla riforma sfociata non senza difficoltà nella l. 81/2014.

Le risposte messe in campo dall'ASL di Caserta per il superamento dell'OPG, sono organizzate dall'U.O. C. Tutela Salute in Carcere ed in subordine dal Dipartimento di Salute Mentale ed operativamente affidate alla U.O.S.D. Salute Mentale Penitenziaria e Superamento OPG.

2. La REMS provvisoria di Mondragone

E' stata la prima REMS provvisoria attivata, frutto di un progetto di intesa tra la UOSM 23 e la UOC Tutela Salute in Carcere. Le funzioni di REMS provvisoria si svolgono presso la struttura h 24 della UOSM 23 e sono sempre più connotate da una forte integrazione con le attività riabilitative e di tutela della salute mentale già qui attive da tempo. Massima è la cura rivolta a mantenere una costante attenzione su pratiche di deistituzionalizzazione: al centro delle pratiche, nell'ottica basagliana vi è il paziente, non la malattia. La scommessa è dunque nella riuscita di una integrazione vera, mirata all'abbattimento dello stigma legato alla figura del *folle reo*. L'obiettivo dichiarato è quello di procedere ad una reale presa in carico degli internati (così come purtroppo ancora sono etichettati i pazienti), scongiurando il concreto rischio di riproporre una logica manicomiale attraverso contenitori separati dal lavoro di salute mentale territoriale. Solo così a

nostro avviso è davvero possibile assicurare gli interventi di cura e di riabilitazione che rappresentano il reale superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e aggiungere un ulteriore tassello verso il completamento della riforma psichiatrica varata con la legge 180 del 1978. In questa ottica inizialmente sono stati dedicati 8 p.l. dei 16 p.l. esistenti, prevedendo una piena integrazione e commistione con la UOSM 23, sia degli operatori, sia degli utenti in residenza che quelli frequentanti il CDR. Successivamente i p.l. sono diventati 16, ma solo per permettere la chiusura dell'OPG di Aversa nei tempi imposti dalla legge.

Finora sono state internate 36 persone e di queste sono state dimesse 25.

anno	ingressi	dimessi
2015	17	8
2016	15	8
2017	4	9

Si è privilegiata la responsabilità territoriale della presa in carico delle persone con misura di sicurezza, operando in stretto rapporto di collaborazione e di sprone con le UUOOSMM di riferimento dei singoli *internati*, con l'obiettivo di proporre alla magistratura di riferimento modalità condivise di cura e presa in carico alternative alla REMS. Tuttavia spesso ci si è imbattuti in CSM restii a farsene carico o nell'ipotesi migliore proponenti PTRI che prevedevano ancora delega al privato, magari sociale, ma ben lontano dai luoghi di residenza delle persone. Con la riproposizione della istituzionalizzazione manicomiale : "recludere, escludere, relegare, segregare, delegare, detenere". E' palese come troppo spesso il ricorso al ricovero in REMS non è apparso come evento residuale, solo dopo aver esperito la possibilità di misure alternative come la legge 81 indica, ma al contrario come principale e fondamentale strumento di risposta alle problematiche penali dei prosciolti. Nelle REMS infatti troppo spesso si scontano i fallimenti terapeutici dei servizi, si evidenziano rapporti deteriorati, spesso caratterizzati da reciproco rifiuto.

Non è stato e non è un percorso semplice. E' stato del tutto ovvio constatare come le logiche istituzionali tendano a riprodursi, incuranti dei luoghi e delle persone coinvolte. Così gli operatori inviati a supporto ed integrazione con quelli della UOSM, si sono spesso dimostrati i più istituzionalizzati, legati a pratiche deresponsabilizzanti per loro stessi e gli utenti, correndo il rischio di far prevalere logiche di "controllo" e di "minimizzazione del rischio" di paventate responsabilità legali. Per questo tipo di operatori sono dure a morire le stereotipate convinzioni sulla pericolosità sociale e sulla non emendabilità della malattia mentale: le stesse logiche che sono state alla base del costituirsi delle istituzioni totali manicomiali! Dunque per molti operatori sanitari e sociosanitari assegnati alla REMS, per lo più con rapporto di lavoro precario e con esperienza certe volte anche brevissima di lavoro in OPG, la struttura è apparsa "**troppo aperta**" e dunque offre "**occasioni di pericolo per le persone a vario titolo ivi ospitate**". Con questa prospettiva l'affrontamento degli eventi critici, che inevitabilmente si sono presentati, è apparso spesso inquinato da false paure e preoccupazioni circa possibili ripercussioni di ordine penale. Figurarsi di fronte ad allontanamenti dalla struttura che di per sé non si configurano come evasione, ma che comunque sollecitavano quantomeno "*rimpianti della sicurezza garantita dall'OPG*" !.

All'opposto, tutti gli operatori della UOSM hanno vissuto la difficoltà legata alla restrizione/mancanza di libertà che comunque accompagna le misure di sicurezza. Una condizione a cui noi tutti non siamo abituati, avendo ormai come stile di lavoro consolidato

negli anni un modello centrato sulle persone e fondato sui diritti e sul rifiuto all'internamento. Lo stesso dicasi per il ricorso alla contenzione meccanica, da noi categoricamente esclusa e mai praticata, ma che viene ancora effettuata in alcune REMS. Men che mai le cosiddette stanze di **deescalation**.

Il vivere tutti insieme in un clima di deistituzionalizzazione è stata la vera arma riabilitativa; ciò comporta impegno e lavoro e può essere una fonte di burn - out, se non si supporta concretamente gli operatori motivati che comunque rappresentano la maggioranza. Altro aspetto non secondario è rappresentato dalla buona integrazione nel contesto territoriale della UOSM 23, consolidatasi negli anni e che ci ha permesso di siglare un protocollo d'intesa con l'Ente Locale teso a prevedere programmi di inclusione sociale, attraverso lavori di pubblica utilità.

Tuttavia non si possono sottacere le difficoltà che almeno inizialmente hanno contraddistinto i rapporti con il DAP: continue richieste di posti letto, incuranti del numero max previsto dalle autorizzazioni all'esercizio delle attività della struttura, così come l'assegnazione *random* delle persone. In questo modo i primi *internati* provenivano dal Lazio e dalla Sicilia. Tanto che al momento vi sono ancora pazienti della ASL di Avellino e della NA 3 Sud !

Nei fatti anche la Magistratura, di Sorveglianza o di cognizione, sostanzialmente ha equiparato le REMS agli OPG: ogni possibile intervento a fini riabilitativi che comporta l'uscita dalla struttura va prioritariamente autorizzato. Così spesso si sono avute per le stesse persone risposte di segno opposto. Così come dovendo chiedere alla Magistratura di cognizione per i pazienti in misura provvisoria, si sono dovute fare richieste a Magistrati di tutta la Campania, spesso senza risposta, creando di fatto disparità evidenti e diseguaglianze tra persona e persona, con tutte le ricadute negative nella relazione terapeutico-riabilitativa.

Altro aspetto critico è rappresentato dalle liste di attesa: se un persona è davvero pericolosa socialmente , come si può attendere che si liberi un posto? Magari aspettando 1 mese a casa, come è avvenuto per una persona poi internata da noi. Forse non vengono percorse tutte le possibili alternative?

In ultimo, ma non per ultimo ricordo le difficoltà che sono state rappresentate dalla presenza di pazienti con disturbo di personalità. Dunque persone che grazie ad un "discreto" funzionamento sociale, hanno "prevaricato" a dispetto dei gravi pazienti psicotici, fragili e privi di potere contrattuale.

Comunque, al di là di tutte queste criticità, penso che l'obiettivo prefissato stato raggiunto: dal 1 aprile, ai sensi del DGR Campania n. 716 del 13.11.2014, si sta passando ad una seconda fase del progetto in cui progressivamente le funzioni di REMS provvisoria cederanno il passo a quelle più squisitamente terapeutico - riabilitative, di stretta competenza ordinaria dei servizi di salute mentale, per utenti della sola ASL CASERTA ed una parte dei posti letto (6-8) dedicata a programmi di contrasto delle misure di sicurezza, nel pieno spirito della legge 81/2014 che tra l'altro ha ridotto il numero di posti REMS a favore dell'utilizzo delle risorse derivanti per il potenziamento dei DSM. Dunque pochi posti in strutture ordinarie del DSM riservati a pazienti con problematiche penali: modello virtuoso di funzionamento che al momento vede oltre noi solo poche altre realtà coinvolte, ad esempio come Trieste.

Dott. Giuseppe Ortano

Direttore UOSM 23

ASL CASERTA

Meno carcere in Italia: ce lo chiede l'Europa

di Matilde Donnarumma

livenet.it, 9 ottobre 2017

I deputati del **Palamento europeo**, il 5 ottobre a Strasburgo, hanno **votato con 474 voti favorevoli, 109 contrari e 34 astensioni** una **risoluzione che invita gli Stati membri a investire nel sistema carcerario** per renderlo stato di diritto, tutela e sostegno per i detenuti e di conseguenza per poter prevenire e contrastare la radicalizzazione che è alla base della ramificazione del terrorismo.

Come è nello spirito delle leggi nei Paesi avanzati, la soluzione ottimale è investire i propri sforzi nella prevenzione e solo come misura di ultima istanza nella carcerazione atta, però, solo alla corretta rieducazione allo scopo di una definitiva reintegrazione dei detenuti nella società.

Attualmente il carcere non offre sempre buone misure correttive, non è di sostegno al detenuto a cui purtroppo spesso capita che venga sottratta la dignità umana attraverso la negazione dei più fondamentali diritti umani.

Attualmente le pene detentive, per il Parlamento europeo, non sono altro che incubatori di criminalità e il rischio di radicalizzazione di matrice terroristica dovrebbe essere un campanello di serio allarme per la sicurezza di tutti gli Stati. È questo il percorso che rischiano di fare le carceri secondo i membri del Parlamento europeo.

“Nella maggior parte dei Paesi dell’Ue, la società civile si è allontanata dalle carceri, la maggior parte delle quali sono vecchie e sovraffollate. È giunto il momento di adottare una concezione più umana della vita carceraria, di vietare le carceri troppo grandi, di promuovere alternative all’incarcerazione e di adeguare le istituzioni al profilo dei detenuti”, ha dichiarato la relatrice del testo, la **francese Joëlle Bergeron degli euroscettici Efd**.

Ricordando che si tratta di una competenza nazionale, la **Bergeron** ha chiesto alle istituzioni comunitarie di “orientare i Paesi verso una gestione delle carceri e dei detenuti più coerente con il rispetto dei diritti umani”.

Il **sovraffollamento** delle carceri rimane un problema in 15 Paesi, tra cui alcuni Stati come l’Ungheria, il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo e l’**Italia**. Se le carceri d’Europa sono prossime alla saturazione nella loro capacità d’accoglienza, le case circondariali la superano regolarmente.

Nel 2014, erano **1.600.324 le persone detenute nelle prigioni dell’Ue**, cifra comprendente sia le persone condannate a scontare una pena definitiva sia quelle accusate di un crimine e che si trovavano in detenzione cautelare.

Alla privazione della libertà, si aggiungono troppo spesso condizioni di detenzione che configurano un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Una delle conseguenze di questo sistema medievale è da riscontrare nell’elevato livello di suicidi in carcere.

Per i detenuti che non rappresentano un grave pericolo per la società, i deputati raccomandano l'adozione di pene alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, i lavori socialmente utili o il **braccialetto elettronico**.

Per contribuire a prevenire invece la radicalizzazione, il Parlamento raccomanda tra le altre cose la formazione del personale e una intelligence carceraria.

La crescente privatizzazione dei sistemi carcerari, invece, non fa altro che peggiorare le condizioni di detenzione e compromettere ulteriormente il rispetto dei diritti fondamentali.

Le reazioni italiane all'Ue

Il Parlamento sollecita per questo gli Stati membri a stanziare risorse adeguate per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle carceri, per differenziare le regole carcerarie in funzione dei detenuti e della loro pericolosità e per fornire ai detenuti un programma bilanciato di attività e di tempo adeguato al di fuori della propria cella.

“È indispensabile affrontare il problema del sovraffollamento che, oltre a comportare spesso violazioni dei diritti umani, ostacola la finalità rieducativa della pena. Anche se la gestione dei sistemi penitenziari è di competenza esclusiva degli ordinamenti nazionali, l'Ue può e deve svolgere un ruolo di salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dei detenuti, che sono innanzitutto esseri umani”, afferma Caterina Chinnici del Pd.

Critico invece l'europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Nord, Lorenzo Fontana, secondo cui “è sconcertante come l'Ue si illuda di combattere la radicalizzazione in carcere ‘evitando le discriminazioni’, ‘sviluppando misure educative’, ‘sostenendo la comunicazione a livello interreligioso’ e ‘sostenendo il dialogo’ con i terroristi”.

Per Fontana “se il buonismo è l'unica contromisura al terrorismo islamico, l'Europa è destinata a soccombere nella lotta all'Islam radicale”.

Il CTP monito contro l'assenza dei diritti umani del detenuto

Anche se le condizioni di vita nelle prigioni sono regolate da numerose leggi e linee guida: dalla costituzione alle leggi nazionali penali e penitenziali e ai principi di diritto internazionale, bisogna oggi puntare i riflettori sulla incostituzionale perdita dei diritti umani del detenuto che è sempre di diritto un cittadino.

Le disposizioni sui diritti umani includono in particolare quelle che proteggono il diritto alla **libertà personale**, bisogna però chiarire i motivi per cui può essere limitata (ad esempio l'**articolo 5, CEDU**, l'**articolo 6, Carta dei diritti fondamentali dell'UE**) e ricordare quelli che vietano la tortura e altre forme di trattamenti o punizioni disumani e degradanti (**articolo 3, CEDU**, **articolo 4, Carta dell'UE**).

Anche le condizioni di detenzione devono rispettare le norme di diritti umani e la **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha ritenuto in numerosi casi che la cattiva detenzione e le condizioni possono costituire una **violazione dell'art. 3, CEDU**.

Sia gli standard dei diritti fondamentali che i principi di giustizia penale ampiamente concordati indicano che la detenzione dovrebbe essere utilizzata solo come misura di ultima istanza, in risposta

a gravi crimini (in quanto comporta la privazione del diritto fondamentale alla libertà) e in particolare, quindi, la detenzione preventiva non andrebbe mai utilizzata.

La detenzione preventiva dovrebbe essere utilizzata solo eccezionalmente, nel pieno rispetto del diritto di essere presumibilmente innocente finché non sia stato dimostrato la colpevolezza (art. 48, Carta UE; Art. 6, CEDU); tuttavia, purtroppo è ancora largamente utilizzata negli Stati membri.

Basta solo ricordare, che **nel 2014, il 20%** della popolazione totale dei detenuti in carcere era privato del diritto fondamentale alla libertà solo per **detenzione preventiva**. Secondo i deputati, la detenzione e in particolare la carcerazione preventiva dovrebbe essere un **opzione di ultima istanza**, da utilizzare solo in casi legalmente giustificati.

Di norma, inoltre, la detenzione penale dopo una condanna dovrebbe solo avere l'obiettivo di promuovere la **reintegrazione sociale della persona condannata aiutando a prevenire la recidiva**.

Non solo le condizioni del carcere sono principalmente responsabilità degli Stati membri, anche l'Unione europea ha ragioni per far fronte a loro, come chiarito dalla Commissione Europea e come indicato nel **programma di Stoccolma del 2010** e in molti Parlamenti europei.

Come la **Commissione e il Parlamento** ha espressamente dichiarato, e come è stato esaminato in diversi studi recenti, la cooperazione giudiziaria e il giusto funzionamento degli strumenti di **mutuo riconoscimento nell'ambito del diritto penale (articolo 82 del TFUE)**, è essenziale per garantire che esistano condizioni di detenzione soddisfacenti in tutti gli **Stati membri**.

La **Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987** per la prevenzione di tortura e trattamenti o punizioni inumani o degradanti hanno **creato un meccanismo di monitoraggio, il Comitato europeo che va sotto lo stesso nome (il "CPT")**, che **ha il potere di visitare qualsiasi posto all'interno della giurisdizione degli Stati parti dove le persone sono private della libertà da parte di un'autorità pubblica**.

Il **CPT è un meccanismo preventivo** contro la tortura e il trattamento inumano; **controlla** quindi sia il comportamento attivo delle **autorità esecutive**, sia la **raccolta di accuse di violenza e di abusi, e le condizioni delle carceri** e di altri istituti di detenzione, verificando se essi rispettano gli **standard che il CPT stesso ha sviluppato nel tempo**.

Tutti i **28 Stati membri dell'UE sono parti alla Convenzione** e quindi soggetti al meccanismo di controllo da esso stabilito.

La **creazione del CPT** e il suo ruolo nel monitorare le condizioni di detenzione ha, inoltre, messo in atto un modello anche nella sfera giuridica internazionale; nel 2002, infatti, è nato un protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, creando un meccanismo di monitoraggio simile attraverso visite regolari nei centri di detenzione.

Sovraffollamento e condizioni di detenzione

Il **Parlamento europeo**, in primo luogo, esorta gli **Stati membri** a rispettare le regole in materia di detenzione derivanti dagli strumenti di diritto internazionale e dalle **norme del Consiglio d'Europa**; ricorda che **la privazione della libertà non dovrebbe costituire una privazione della**

dignità ed invita gli Stati membri ad adottare i **meccanismi indipendenti di controllo nelle carceri previsto dal protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura (OPCAT)**.

Nel testo della risoluzione, in base agli **articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, il Parlamento europeo, tenendo conto: della **dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articoli 3 e 5)**, della **convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (articolo 3 e articolo 8)**, dei **protocolli della CEDU** e della **giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo**, della **convenzione europea del 1987** contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti nonché delle **relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT)**, afferma che gli Stati membri dovrebbero migliorare le condizioni nelle carceri in modo da proteggere la salute e il benessere dei detenuti e del personale, favorire la riabilitazione e ridurre il **rischio di radicalizzazione**.

Le regole per le carceri europee, adottate per la prima volta **nel 1987 e modificate nel 2006**, sono una serie di raccomandazioni emesse dal **Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa**: come tali, non sono vincolanti, ma sono state **approvate politicamente dal CoE**, come pure in diversi **Documenti dell'UE**.

Il punto di partenza di queste norme del Parlamento europeo è che nessuno debba essere privato della libertà se non come misura di ultima istanza e secondo una procedura prevista dalla legge; per le restrizioni i detenuti devono essere limitati a quelle strettamente necessarie, e la detenzione deve essere gestita in modo da facilitare la reintegrazione dei detenuti.

Le regole includono disposizioni dettagliate, in primo luogo, per la tutela delle condizioni fondamentali della vita del detenuto che include anche il supporto legale, il contatto con il mondo esterno, il lavoro (sempre da remunerare equamente), l'esercizio e la ricreazione, l'educazione, la libertà di pensiero, coscienza e religione e molti altri dettagli della vita in carcere.

Alcune linee guida riguardano specificamente il **sovraffollamento** che è un grosso problema molto comune in Europa portando a **conseguenze negative per la privacy dei detenuti**.

Al fondamentale bisogno di **spazi minimi adeguati** si sottolinea anche la necessità di poter svolgere attività al di fuori delle celle, il diritto alla tutela della salute, alla pace e alla sicurezza.

Ed è proprio per il problema del **sovraffollamento** che la CPT ha determinato il minimo esatto della quantità di spazio a cui ogni detenuto deve essere concesso in una cella: la **soglia minima dello spazio per ogni detenuto negli alloggi della prigione è di 6m² (più servizi sanitari)** per una cella singola oppure **4m² per un detenuto in una cella multipla**; inoltre, le pareti della cella devono essere almeno 2 metri l'una dall'altra, **il soffitto di almeno 2,5 metri di altezza** incluso l'**accesso alla luce naturale e all'aria fresca**.

Questi standard sono comunque intesi come minimo: nella stessa relazione, la CPT incoraggia gli Stati, specialmente quando si costruiscono nuove carceri, **a partire da almeno 10m² per una cella che ospita due prigionieri, 14m² per una cella che ospita tre, e così via**.

Le linee guida applicabili riguardano anche ai diritti di una persona che è inizialmente detenuto dalla polizia.

A causa del suo impatto sulla mancanza di privacy e all'aumento del rischio di episodi di violenza, **la CTP, critica anche l'uso di grandi dormitori adibito a molti detenuti.**

Gli standard includono anche una serie di raccomandazioni per quanto riguarda l'accesso alla **qualità della sanità**, di un livello equivalente a quello concesso a tutti i cittadini, tra cui la **medicina preventiva** e misure per prevenire la diffusione delle malattie trasmissibili.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sviluppato la sua giurisprudenza sulle condizioni di detenzione soprattutto sulla base dell'**art. 3 CEDU (divieto di degrado e trattamento inumano o punizione)**, spesso basandosi sulle **norme stabilite dalla CPT**.

Secondo la Corte, le **violazioni dell'art. 3** possono derivare non solo da atti di maltrattamento e violenza da parte delle autorità sui detenuti, o per mancanza di azione a fronte di accuse di maltrattamento tra i detenuti stessi, ma anche per l'imposizione di condizioni di detenzione degradanti, indipendentemente dal fatto che le autorità non avevano mai inteso umiliare i prigionieri.

I detenuti devono continuare a godere dei diritti alla vita familiare, a potersi sposare, alla libertà di espressione, a poter esercitare la propria religione, al diritto di avere un avvocato e al rispetto della propria corrispondenza.

Qualsiasi restrizione a questi diritti deve essere giustificata.

I detenuti dovrebbero anche poter usufruire di programmi, durante la fase di pre-rilascio, atti a facilitarne il reinserimento.

La **formazione del personale delle carceri** è altresì indispensabile per garantire buone condizioni di detenzione.

A tal proposito, a livello internazionale sono stati sviluppati **diversi manuali** per il personale della prigione **concentrandosi in particolare sui diritti umani dei detenuti.**

E, considerando che il **personale penitenziario** svolge una funzione essenziale per conto della comunità, e, tenendo conto, della natura complessa e delicata della loro attività, dovrebbe **beneficiare di una migliore formazione iniziale e permanente** e di condizioni di impiego che si addicano alle rispettive qualifiche e tengano conto del carattere impegnativo di tale lavoro.

La radicalizzazione

Per **Francesca Delvecchio, dottore di ricerca in Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Foggia**, i rimedi al rischio della radicalizzazione del detenuto passano attraverso **i rimedi della prevenzione terziaria: triage iniziale, scelta allocativa e ruolo degli operatori penitenziari.**

Viviamo nella stagione del diritto penale del nemico privilegiando esclusivamente le funzioni securitarie, a discapito delle garanzie fondamentali dell'individuo in quanto cittadino, che le moderne democrazie costituzionali affermano.

È di certo un periodo di grande fermento legislativo: gli interventi si avvicendano in rapida successione mossi dalla necessità di adattare la risposta del sistema penale al perenne divenire che caratterizza il **terrorismo transnazionale.**

Una costruzione illogica e pericolosa tanto a livello sostanziale quanto procedurale, l'impatto con il carcere, unito al sentimento di fallimento esistenziale e la relativa mortificazione, la durezza dell'ambiente e la sofferenza conseguente alla privazione della libertà, l'emarginazione sociale, l'insoddisfazione nei confronti del sistema giuridico e/o carcerario, a cui può aggiungersi la pressione o violenza (fisica/psicologica) del gruppo, l'influenza di **soggetti radicalizzati**, sono tutti elementi che pongono in crisi il detenuto e che possono acuire il sentimento di profondo isolamento e di emarginazione dei soggetti più deboli, generando il rischio di un naturale senso di appartenenza, di identità di gruppo e di tutela che possono costituire i **prodromi di una radicalizzazione**.

Per non sottovalutare il **rischio della radicalizzazione** basti ricordare l'autore della **strage dei mercatini di Natale a Berlino del 19 dicembre 2016**, il ventiquattrenne **Anin Amri**, si era radicalizzato nel corso della sua carcerazione in Sicilia. Detenuto per reati comuni, l'Amri era stato segnalato dal D.A.P. per essere divenuto un **leader all'interno della struttura penitenziaria**.

Attualmente nelle carceri italiane vi sono i 44 soggetti detenuti legati al terrorismo internazionale ristretti nelle sezioni di "Alta Sicurezza" delle case circondariali di Benevento, Brindisi, Lecce, Nuoro, Sassari, Tolmezzo, Torino, Roma Rebibbia e Rossano. Ma, spesso l'indottrinamento avviene nelle sezioni comuni a danno dei nuovi arrivati.

Come combattere questo nuovo fenomeno in emersione? Gli strumenti della repressione e della prevenzione primaria non appaiono sufficienti: quando il fondamentalismo nasce e si sviluppa nelle carceri l'unico strumento valido non può che appartenere alla prevenzione terziaria e va ricercato nel **trattamento rieducativo della pena e nei suoi strumenti**.

L'istruzione, la formazione professionale e la possibilità di accedere al lavoro anche esterno costituiscono sicuramente una risposta incisiva, un approccio che "dall'interno" va integrato con una nuova prospettiva che «abbassi i ponti levatoi tra carcere e società».

A tal proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, raccomanda l'**implementazione di nuove forme di sanzioni alternative alla detenzione**.

Una delle distinzioni tra le varie azioni preventive che ha avuto più fortuna è quella tra azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prima è diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, quando ancora non si sono manifestati segnali di pericolo. La seconda comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza interviene quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulteriori ricadute.

Inportantissimo, dunque, **quest'ultimo tipo di prevenzione che mira a contenere la recidiva**. Ed è chiaro che quest'ultima prevenzione attualmente è completamente assente.

Asurdo come proprio il primo contatto con la realtà carceraria costituisca una zona d'ombra, scarsamente "attenzionata" tanto dal legislatore quanto dalla comunità scientifica, su cui oggi però è necessario puntare i riflettori.

Il pensiero dell'ex Procuratore Gherardo Colombo sulla tortura carceraria

"Un nuovo provvedimento emanato dal DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) del Ministero della Giustizia regolerà, e torturerà democraticamente, i detenuti

sottoposti al regime di tortura del **41 bis**.” questo è stato il pensiero di **Gherardo Colombo, ex Procuratore di Mani Pulite**, quando ha letto questa **circolare del 2 ottobre**.

Ha pensato che difficilmente, per non dire mai, il carcere riesce ad educare il prigioniero.

Lui di gente in carcere ne ha sbattuta parecchia divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, e, nonostante tutto, ha affermato: “Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene. La vendetta non fa altro che peggiorare la realtà. Eppure, il nostro sistema penale fa proprio questo. E niente altro. Garantisce nel migliore dei casi un risarcimento economico. Ma così il dolore della vittima, con il quale solidarizza il nostro senso di giustizia, non incontrerà mai il dolore del colpevole, anch’egli oggetto del nostro senso di giustizia (“deve pagare”). In questo modo crediamo di “fare giustizia”, invece scaviamo un solco. Creiamo nuove lacerazioni. E aumentiamo la recidiva.

Fino a un certo punto della mia vita sono stato convinto che il carcere fosse educativo. Poi ha cambiato idea. Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene.”

Tempo fa, il Procuratore Gherardo Colombo la pensava diversamente, ma, nell’incontro fatto, qualche giorno fa, con un detenuto che conosceva da molto e che aveva finito di scontare la pena, egli decrive lo sconvolgente senso di impotenza che gli aveva generato.

Durante l’incontro, il pensiero dell’ex Procuratore è stata la certezza che dopo tanti anni di carcere, l’ex detenuto, avrebbe impiegato troppo tempo per riadattarsi a una vita normale, quindi, ha cercato di fargli forza, proprio come se stesse andando in guerra perché, purtroppo, per la prospettiva di vita futura non gli sarà facile non ritornare in galera.

Anche se chi commette dei reati va fermato, una volta in carcere la pena dovrebbe fare “male” esclusivamente per fargli cambiare strada. In realtà, invece, il carcere in Italia fa male solo per peggiorare il tipo di vita futura del detenuto che spesso diventa più mafioso di quando è entrato.

L’ex Procuratore si è sempre scontrato con la cultura mafiosa e l’ha sempre combattuta.

Ma ciò che più gli fa rabbia è anche la mafia dei poteri forti, che finge di combattere i mafiosi ma in realtà vuole prendere il loro posto, o mira a vantaggi mediatici o politici.

Tra le istituzioni dell’antimafia ci siano tante persone in buona fede, convinte di fare bene, ma ci siano anche tanti opportunisti.

Poi inizia ad analizzare alcuni brani della circolare che afferma: “Il regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario è una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata.” Su questo primo punto non ha niente da obiettare.

Ma, continuando, non è d’accordo su alcune restrizioni successive che non hanno questo obiettivo, ma tendono esclusivamente a complicare la vita dei prigionieri e che affermano: “È vietato lo scambio di oggetti tra tutti i detenuti/internati, anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità.” Ed allora scrive: “A parte che la solidarietà è un valore, e se un detenuto rimane senza sigarette, sciampo, dentifricio?”.

“Vietato affiggere alle pareti foto.” Perché? Non credo che questo divieto consenta di prevenire contatti del detenuto con l’organizzazione criminale di provenienza. Un prigioniero vive di piccole cose e avere attaccato alle pareti della propria cella le foto dei familiari è importante.

Un’altra restrizione afferma: “Gli effetti personali relativi all’igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi, verranno consegnati ai detenuti/internati all’apertura della porta blindata della camera, e poi ritirati al termine della giornata.” Perché? A mio parere questi oggetti sono più “pericolosi” di giorno che di notte, quando il prigioniero è solo e murato da un cancello blindato.

“È fatto divieto al detenuto/internato di ricevere libri e riviste dall’esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale.” Perché? Credo che la lettura potrebbe aiutare molto a sconfiggere l’anti-cultura mafiosa. “Può detenere all’interno della camera un numero massimo di quattro volumi per volta.” Perché solo quattro libri? Penso piuttosto che ci dovrebbe essere una buona legge per “condannare” i detenuti a tenere più libri in cella e, forse, anche una norma per obbligare chi ha scritto questa circolare a leggere di più.

“I detenuti/internati 41 bis possono permanere all’aperto per non più di due ore al giorno.” Perché? L’aria è criminogena?

“È consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20×30.” Perché troppe foto dei familiari e figurine dei santi fanno male alla sicurezza?”

“Colloqui visivi della durata massima di un’ora, nella misura inderogabile di uno al mese, presso locali all’uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza. Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti sarà garantito con le attuali strumentazioni all’uopo predisposte. Il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta, minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata (dell’ora di colloquio)”. I colloqui sono audio/video registrati, allora perché impedire a una madre o a un padre, anziani, di poter abbracciare il proprio figlio?

Per l’ex Procuratore tutte le numerose ed insensate restrizioni di questo decalogo crea dei mostri vegetali, perché dopo alcuni anni di regime di 41 bis il prigioniero non pensa più a niente e diventa solo una cosa fra le cose.

Per questo egli non crede che proibire ai detenuti di abbracciare figli, padri, nipoti e madri per decenni serva a sconfiggere la mafia, come non serve a questo neppure proibire di attaccare le loro foto alle pareti della cella.

Egli crede che lo Stato possa dire di aver già sconfitto militarmente la mafia, ma forse continua a fare di tutto per alimentare la cultura mafiosa, come anche questo decalogo porterà odio verso lo Stato e le sue istituzioni.

Il ministro della Giustizia: “più agenti nelle carceri, in arrivo 2mila nuove unità”

La Nuova Sardegna, 9 ottobre 2017

Andrea Orlando a Isili annuncia tre milioni per il lavoro nelle colonie penali. “Il lavoro è lo strumento principale per il reinserimento dei detenuti. Farli lavorare è un vantaggio per loro e per la società. È l’unico modo per evitare che tornino a delinquere, una volta scontata la pena”. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ieri, da Isili, dove ha visitato la colonia penale agricola, ha presentato il progetto “Liberamente” che punta a valorizzare proprio le colonie penali. “Le colone agricole penali sono un patrimonio prezioso non solo per il sistema carcerario italiano ma per l’intera società, un patrimonio che è anche occasione per dare concretezza a uno dei pilastri della riforma dell’esecuzione penale, il lavoro”.

Come ha ricordato il ministro “il lavoro è il primo ponte di inclusione che fa parte di un’idea del carcere in grado di superare un muro di indifferenza che lo separa dalla società. Per questo abbiamo deciso di investire, con interventi di riqualificazione edilizia, sulle tre colonie presenti sul territorio sardo, per un importo di circa 3 milioni di euro, già approvati dal ministero delle Infrastrutture”.

Il progetto “Liberamente”. Un progetto ambizioso quello presentato dal ministro della Giustizia che riguarda le colonie di Is Arenas, Mamone e Isili. “Il progetto coinvolge cinque Regioni, inclusa la Sardegna. L’obiettivo è incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato. Gli studi in materia dimostrano, infatti, che tra le persone private della libertà che hanno opportunità lavorative, l’incidenza della recidiva è assai inferiore rispetto a quelle che non vi accedono. Allo stesso tempo i dati relativi al lavoro carcerario indicano come meno del 30% della popolazione detenuta svolga questo tipo di attività”.

Per Andrea Orlando, inoltre, “oggi più inclusione significa più sicurezza: la detenzione in cella, senza la possibilità di accedere ad alcuna attività, rende più insicura tutta la società, perché alimenta un circolo vizioso”. Ecco perché, ha concluso Orlando, “le esperienze delle colonie penali agricole devono essere valorizzate, soprattutto in Sardegna”. Non solo. “La Regione, nell’ultima finanziaria, ha stanziato un apposito fondo di 1 milione di euro per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei detenuti”, ha ricordato l’assessore regionale al Lavoro Virginia Mura.

La carenza di organici. Il ministro Orlando è poi intervenuto sul tema del sovraffollamento delle carceri e sulla carenza di agenti, come hanno più volte denunciato i sindacati. “Stiamo provvedendo nei prossimi mesi all’immissione di 2000 unità, complessivamente, per far fronte alla carenza di organici nelle carceri. Il tema che va affrontato, però, è il rapporto tra quante persone lavorano nei reparti e quante negli uffici.

È in discussione il decreto sulla mobilità, perché si è creato uno squilibrio nel corso degli anni. Questo, naturalmente, non ci esime dal cercare ulteriori soluzioni”, ha concluso il ministro. Sul fronte degli organici nelle carceri risulta in Sardegna una carenza di 534 unità: gli agenti della Penitenziaria sono mille e 300 invece dei previsti 1.834, con problematiche che si riservano anche sul loro lavoro.

Ma c’è di più. Sempre più spesso gli agenti devono affrontare mille difficoltà. L’ultimo episodio risale a qualche giorno fa nel carcere di Uta: alcuni detenuti hanno distrutto le celle di isolamento nelle quali erano ristretti. Nelle carceri sarde, comunque, non c’è sovraffollamento. Il problema è soprattutto l’impossibilità per i detenuti di lavorare. La maggior parte di loro trascorre in cella 20 ore su 24, con conseguenze negative soprattutto in presenza di disturbi psichici e tossicodipendenze.

Nuovo codice antimafia, creditori più tutelati

di Giovanbattista Tona

Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2017

Più certezze per i creditori delle imprese sequestrate alla mafia. È questo uno degli obiettivi della riforma del Codice antimafia che apre nuovi scenari di tutela per chi intrattiene rapporti commerciali in buona fede con persone fisiche e giuridiche colpite da misure di prevenzione patrimoniale.

Al di là delle controverse disposizioni che estendono la disciplina alle condotte di corruzione, il cuore della riforma del Codice antimafia (atto Camera 1039 e altri, approvata da Montecitorio a fine settembre) si concentra sulle norme che possono assicurare la continuità delle attività delle aziende sequestrate in grado di competere sul mercato nella legalità. Viene introdotta una procedura più trasparente per stabilire dopo il sequestro quali siano le aziende che possono proseguire la loro attività e quali debbano essere subito poste in liquidazione. Con la conseguente definizione dei rapporti con dipendenti, fornitori e creditori.

Le relazioni diventano due - Tutto ruota attorno alla nuova formulazione dell’articolo 41 del Codice antimafia (decreto legislativo 159/2011) che, in caso di sequestro di aziende, impone all’amministratore giudiziario di depositare, oltre alla relazione particolareggiata sui beni, da mettere a disposizione delle parti entro 30 giorni dalla sua immissione in possesso, anche un’ulteriore relazione (da redigere entro tre mesi dalla nomina, prorogabili a sei) che contenga una dettagliata analisi sulla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività.

La proposta di prosecuzione - Se l’amministratore formula una proposta di prosecuzione, deve allegare un

programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento e una relazione di un professionista, abilitato secondo i requisiti previsti dall'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare (regio decreto 267/1942), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo.

Alla proposta inoltre l'amministratore deve allegare l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni e deve specificare quali crediti originano da rapporti pendenti al momento del sequestro, quali sono collegati a rapporti essenziali per la prosecuzione dell'attività e quali riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore deve elencare nominativamente anche le persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, distinguendo la natura dei rapporti di lavoro esistenti e segnalando quelli necessari alla prosecuzione. La proposta deve essere esaminata dal tribunale in camera di consiglio con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'agenzia nazionale per i beni confiscati e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono.

La gestione dei crediti - Se la proposta viene approvata, il tribunale impartisce le direttive necessarie e, in base al nuovo articolo 54-bis, introdotto nel Codice antimafia, può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. Inoltre, per i crediti che nell'elenco allegato al programma risultano correlati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività, l'amministratore può essere autorizzato al pagamento anche parziale o rateale delle obbligazioni per prestazioni di beni o servizi, sorte prima del sequestro.

Si tratta di una innovazione assai rilevante. La disciplina previgente "congelava" indifferentemente tutti i crediti sorti prima del sequestro e ne impediva il pagamento fino allo svolgimento del procedimento di verifica della buona fede.

Ora l'amministratore ha il compito di individuare - in caso di prosecuzione dell'attività - i creditori "strategici" e valutare come abbattere la complessiva esposizione debitoria nei loro confronti impiegando gli utili derivanti dall'esercizio dell'impresa. L'articolo 56 del Codice antimafia disciplina (come già prima della riforma) i rapporti ancora in corso di esecuzione e consente all'amministratore, previa autorizzazione del giudice delegato, di subentrare nel contratto in luogo dell'indagato. La nuova disciplina estende la possibilità a tutti i rapporti commerciali, quindi anche a quelli per i quali non vi sia un contratto di durata e in corso di esecuzione. Per i crediti relativi a rapporti risolti dall'amministratore giudiziario o dallo stesso creditore, si deve seguire il procedimento di verifica della buona fede che ha inizio davanti al giudice delegato dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado.

Messa alla prova: apre a Roma il primo sportello d'Italia
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 9 ottobre 2017

Inaugurato in Tribunale il nuovo ufficio Map/Lpu che consentirà ad assistenti sociali, avvocati e funzionari di lavorare insieme, ridurre i tempi e facilitare le procedure per la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità. Mentre imputati e indagati potranno trovare risposte e facilitazioni.

Uno sportello dedicato alla messa alla prova e ai lavori di pubblica utilità per le persone imputate o indagate: un luogo in cui assistenti sociali, avvocati e funzionari del tribunale possano incontrarsi per facilitare le procedure e in cui gli imputati e gli indagati possano trovare risposte e facilitazioni. Parte dal Tribunale di Roma il progetto che il Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità ha in programma di diffondere ora sul resto del territorio italiano.

Lo sportello Map (messa alla prova)/Lpu (Lavori di pubblica utilità) è ospitato al piano terra del Tribunale, nell'ex ufficio informazioni, ed è stato inaugurato mercoledì dal Presidente, Francesco Monastero, che ha spiegato le finalità del progetto volto a semplificare l'iter burocratico e facilitare l'accesso a queste misure. Si tratta del "primo sportello in Italia che informa, fornisce il lavoro di pubblica utilità, invia direttamente all'Uiepe (l'Ufficio interdittoriale per l'esecuzione penale esterna) le domande Map (messa alla prova) per la redazione del programma di trattamento e assicura le attestazioni di presentazione".

"Ho creduto in questo progetto fin dall'inizio - spiega il presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero, presentando quella che definisce una sua creatura -. Tutti i miei giudici mi dicevano che questo istituto, che ha potenzialità espansive di grande livello perché dispone l'estinzione del reato, se la messa alla prova va in porto, e quindi è qualcosa di più, che viene prima e in sostituzione del processo, nonostante questa grande capacità deflattiva non è utilizzato a pieno per una serie di difficoltà di natura burocratica. Da qui, l'idea di aprire in tribunale uno sportello che abbia un collegamento diretto con l'Uepe, che fornisca non solo le informazioni ma che dia la possibilità al procuratore speciale o direttamente all'imputato di chiedere l'appuntamento con l'assistente sociale, che sarà fornito dal nostro software".

"Dunque un semplice software - racconta il Presidente - ma che elimina una serie di passaggi, riducendo i tempi:

dall'aula udienze del primo piano, il difensore o l'imputato scende e raggiunge lo sportello dove il personale dell'Uepe gli darà tutte le informazioni, dirà se la documentazione presentata è completa e ci sarà la possibilità di dare anche un'attestazione della presa in carico della richiesta che, facendo un altro piano di scale, si potrà consegnare direttamente al giudice che sospende il processo. Contemporaneamente si avrà l'appuntamento per l'incontro con l'assistente sociale. Un 'uovo di Colombo' - commenta Francesco Monastero - che tende, nelle nostre intenzioni, a trovare una soluzione alle problematiche di natura amministrativa e burocratica che impedivano l'accesso all'istituto nonostante abbia una potenzialità deflattiva di altissimo livello. Abbiamo fatto il primo passo, ed è importante, anche perché ho trovato la collaborazione di tutti. Adesso bisogna iniziare a lavorare e soltanto i primi due mesi di vigilanza quotidiana ci consentiranno di dire se funziona o meno”.

L'istituzione dello sportello è inserita nel protocollo d'intesa per la messa alla prova sottoscritto dal presidente del Tribunale, dal direttore Uiepe per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal presidente della Camera penale. L'ufficio Map/Lpu sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, e consentirà agli imputati/indagati, ai difensori, alle associazioni o agli enti interessati di “trarre tutte le informazioni utili, anche quelle per la predisposizione delle domande di ammissione alla messa alla prova, nonché acquisire tutti i moduli necessari all'avvio della relativa procedura”.

Su un totale di 45.354 persone (secondo i dati del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, aggiornati al 30 settembre 2017), 9.606 sono quelle che a livello nazionale usufruiscono della messa alla prova e 6.996 quelle impegnate in un lavoro di pubblica utilità.

“Si tratta di un progetto molto importante - commenta Lucia Castellano, Direttore generale del Dipartimento di giustizia minorile e di Comunità - che segue l'orientamento del Dipartimento. Questo modo di procedere abbatte in maniera significativa il pesante carico di lavoro che grava sugli assistenti sociali, il cui rapporto fascicolo/operatore è altissimo, perché si lavora insieme agli altri, la procedura si costruisce insieme e c'è la possibilità di vedere un più alto numero di utenti durante la giornata.

In primo piano, poi, si registra il superamento del “one to one” che a noi interessa molto e, non ultimo, gli Uffici per l'esecuzione penale esterna (Uepe) iniziano ad assumere un ruolo di coordinamento nei confronti del lavoro degli altri soggetti interessati. Il progetto è partito dal presidente del Tribunale di Roma, Francesco Monastero, che ringrazio, mentre a livello nazionale siamo già all'opera per diffondere questa buona pratica sul resto del territorio, affinché, nel tempo, uffici di questo genere siano presenti in tutte le sedi”.

I Radicali: “un terzo dei detenuti in carcere per droga, sovraffollamento inaccettabile”

today.it, 9 ottobre 2017

Mobilizzazione nazionale dei Radicali Italiani per la giustizia nelle carceri: “Violata la legalità costituzionale”.

Secondo i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria il tasso medio di sovraffollamento è del 114% con picchi fino al 200%.

Da lunedì 9 a domenica 15 ottobre Radicali Italiani organizza una settimana di grande mobilitazione nazionale sul fronte della giustizia e delle carceri. Sono oltre cento i militanti coinvolti nelle visite, a cui parteciperanno il segretario Riccardo Magi, il tesoriere Michele Capano, la presidente Antonella Soldo. Accanto ai radicali anche numerosi parlamentari, tra cui Gennaro Migliore, Luis Alberto Orellana, Luciano Uras, Mara Mucci, Massimo Cassano, e rappresentanti delle istituzioni locali, come il sindaco di Pavia Massimo Depaoli e di Cagliari Massimo Zedda.

Secondo i dati del Dap, un terzo della popolazione reclusa sconta una pena per reati legati alla droga e la stragrande maggioranza ha problemi di dipendenza. Una realtà dai costi sociali, sanitari ed economici altissimi e dalle gravi conseguenze sotto il profilo del sovraffollamento carcerario e per il funzionamento della giustizia.

“Una grande riforma antiproibizionista, come quella che proponiamo, eviterebbe anche tantissimi dei procedimenti che oggi ingolfano la macchina della giustizia e colpiscono anche giovani e giovanissimi”, spiega Alessia Minieri, della giunta di segreteria di Radicali Italiani e coordinatrice della mobilitazione.

Molto alta anche la percentuale di detenuti stranieri, che si attesta al 34% con picchi di oltre il 70% in diversi istituti.

Le pessime condizioni di vita nelle carceri italiane, dove - secondo i dati dell'Osservatorio di Antigone - il tasso medio di sovraffollamento è del 114% e in strutture come quelle di Lodi, Larino, Chieti, Como, Brescia Caton Mombello tocca o sfiora il 200%, sono costantemente oggetto di denunce di organismi internazionali, come quella contenuta nel recente rapporto del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa che nel corso delle visite ispettive ha accertato gravi violazioni dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

“Una grave violazione della legalità costituzionale, come da sempre denunciato da Marco Pannella e dai radicali, che mina le fondamenta stesse dello Stato di diritto nel nostro Paese”, concludono i Radicali.

Quante differenze tra i giudici in Europa
di Sabino Cassese

Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2017

Parliamo tanto dei giudici di casa nostra. Ma come sono preparati e scelti, come operano e si organizzano, quale ruolo svolgono nelle loro società i giudici dei Paesi con i quali amiamo metterci a paragone? In Paesi come Regno Unito, Francia e Germania, i giudici svolgono un ruolo non meno influente di quelli italiani, ma in modo meno visibile e meno aggressivo.

Sono presenti nello spazio pubblico, ma parlano attraverso le sentenze, non con interviste, tanto che fino a qualche tempo fa ai giudici britannici era addirittura proibito parlare in televisione. Questo produce un risultato notevole: il potere giudiziario è più rispettato dall'opinione pubblica, la cui stima nei giudici è quattro volte superiore a quella degli italiani nei loro giudici. Questo peso nell'opinione pubblica è dovuto anche al distacco dei magistrati stranieri dalla politica di casa loro, nel senso che essi decidono questioni che riguardano la politica, ma non "stanno dentro" la politica o ambiscono ad entrarvi, nel senso che non usano presentarsi alle elezioni, prendendo così un ruolo pubblico dinanzi all'elettorato.

All'interno, poi, i magistrati degli altri Paesi europei sono meno divisi in correnti e sottocorrenti, meno litigiosi, meno eccitati dalla notorietà dei magistrati italiani e dal loro desiderio di notorietà, più coesi. Questo ha un altro risvolto positivo, che consiste in maggiore attenzione per il funzionamento interno della giustizia, per la rapidità dei giudizi, più interesse a rendere giustizia nei processi, molto meno ad assumere decisioni in sede preventiva, cautelare, fuori e prima dei processi.

Il confronto con l'Italia, a quest'ultimo proposito, è impressionante, se si pensa che nei giorni scorsi, sul quotidiano che conduceva una battaglia per l'estensione dei poteri delle procure in sede preventiva, vi era, in contemporanea, la notizia della assoluzione di Ottaviano Del Turco e di Silvio Scaglia, tenuti per decenni sotto accusa. Tra i molti libri pubblicati all'estero sulla giustizia, i due qui segnalati forniscono ritratti di gruppo molto significativi. Quello inglese contiene 15 scritti, consistenti in lezioni di magistrati e di osservatori, tenute al "Judicial College", un organismo costituito nel 2011 (sulla base di un precedente ufficio operante dal 1979), chiamato a fungere da scuola per la magistratura.

Il quadro che si trae da questi interventi, riguardanti un sistema giudiziario paragonabile per proporzioni a quello italiano (3200 giudici e 6000 "magistrates") è quello di un sistema giudiziario molto attento alla rapidità delle procedure e all'introduzione delle moderne tecnologie, teso ad agevolare l'accesso alla giustizia, preoccupato essenzialmente della protezione dei diritti umani. L'immagine complessiva è anche quella di un sistema giudiziario pronto a recepire le riforme provenienti dal Parlamento britannico (in particolare, quelle promosse dal governo Blair) e a promuovere esso stesso riforme al proprio interno (come quella del 2007, che ha portato alla trasformazione degli "administrative tribunals").

L'altro libro è la seconda edizione, accuratamente aggiornata, dell'opera di uno dei più alti magistrati francesi, chiamato far parte (1998 - 2007) e poi a presiedere (2007 - 2011) la Corte europea dei diritti dell'uomo, quella di Strasburgo. Costa, in questo libro, non parla però soltanto della sua esperienza di giudice di un tribunale sovranazionale, racconta anche la sua esperienza di giudice amministrativo nazionale, del francese "Conseil d'État". E illustra organizzazione e funzionamento della Corte di Strasburgo non solo analizzandone norme e regolamenti, ma anche raccontando la sua personale esperienza.

Ne viene una interessante analisi sociologica di giudici operanti a livello europeo (nei 47 Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa), di cui sono tratteggiate le caratteristiche di età, sesso, origini professionali. A livello europeo, poi, si pongono problemi nuovi, come quello del "dovere d'ingratitude" dei giudici nei confronti degli Stati che li hanno designati alla corte di Strasburgo, una Corte che giudica gli Stati stessi.

Impressionante il carico di lavoro della Corte, il numero delle decisioni prese (19 mila dall'inizio del funzionamento, senza calcolare le decine di migliaia di dichiarazioni di inammissibilità). Accanto al problema della indipendenza dal proprio Stato, le corti internazionali hanno anche altre peculiarità, tutte ben illustrate da Costa, tra cui quella di dover ricorrere frequentemente alla "diplomazia giudiziaria" (la Corte è un tribunale, ma anche una organizzazione internazionale) e quella di dover tenere conto continuamente della dimensione interculturale (a partire dalla varietà delle lingue).

Sardegna: il ministro Orlando "3 milioni per riqualificare colonie penali agricole"

sardiniapost.it, 8 ottobre 2017

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione del suo intervento a Isili alla presentazione del progetto "Liberamente" per la valorizzazione delle colonie penali. "Le colonie agricole penali sono un patrimonio prezioso non solo per il sistema carcerario italiano ma per l'intera società, un patrimonio che è anche occasione per dare concretezza a uno dei pilastri della riforma dell'esecuzione penale, il lavoro". Lo ha dichiarato il ministro della

Giustizia, Andrea Orlando, intervenuto oggi a Isili (Cagliari) alla presentazione del progetto “Liberamente” per la valorizzazione delle colonie penali.

“Il lavoro - ha spiegato - è il primo ponte di inclusione che fa parte di un’idea del carcere in grado di superare un muro di indifferenza che lo separa dalla società”. Da qui, la necessità di una maggiore apertura al territorio delle colonie penali. Ed ecco perché “abbiamo deciso di investire, con l’attivazione di interventi di riqualificazione edilizia sulle tre Colonie presenti sul territorio sardo, per un importo di circa 3 milioni di euro, approvati dal ministero delle Infrastrutture”.

“Grazie all’utilizzo di fondi europei abbiamo attivato il Pon Inclusione, con un progetto di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale. Il progetto coinvolge cinque Regioni, inclusa la Sardegna, e intende intervenire sull’attuale modello del lavoro penitenziario”. Ha evidenziato ancora Orlando. Il ministro ha insistito soprattutto sull’esigenza di “incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato”. Gli studi in materia dimostrano, infatti, che “tra le persone private della libertà che hanno opportunità lavorative, l’incidenza della recidiva è assai inferiore rispetto a quelle che non vi accedono. Allo stesso tempo i dati relativi al lavoro carcerario indicano come meno del 30% della popolazione detenuta svolga questo tipo di attività. Non siamo ancora soddisfatti, ma questo dato vede una continua crescita negli ultimi cinque anni”.

Inoltre, “oggi, più inclusione significa più sicurezza, e le Istituzioni, devono essere consapevoli che oggi la detenzione in cella, senza alcuno sbocco, senza la possibilità di accedere ad attività, rende più insicura tutta la società, perché alimenta un circolo vizioso”. Ecco perché, ha concluso Orlando, “le esperienze delle Colonie penali agricole devono essere valorizzate”. E sul fronte della carenza di organico il ministro ha evidenziato che “stiamo provvedendo nei prossimi mesi all’immissione di 2000 unità, complessivamente, per far fronte alla carenza di organici nelle carceri. Il tema che va affrontato però è il rapporto tra quante persone lavorano nei reparti e quante negli uffici. È in discussione il decreto sulla mobilità - ha aggiunto - perché si è creato uno squilibrio nel corso degli anni. Questo naturalmente non ci esime dal cercare ulteriori soluzioni”, ha concluso il ministro.

Codice antimafia, i penalisti bocciano le nuove regole di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2017

“Una politica preoccupata di accreditarsi presso la opinione pubblica come paladina della lotta alla corruzione, senza macchia e senza riserve, ha così varato una riforma che aumenta pericolosamente la distanza fra il mondo dell’imprenditoria e dell’economia del Paese, inoculando all’interno dell’intera società un formidabile e pericoloso strumento di destabilizzazione economica, e disincentivando l’iniziativa privata e gli investimenti”.

Non usa mezzi termini il presidente delle Camere penali, Beniamino Migliucci, nella relazione di apertura del congresso in corso di svolgimento a Roma. Il nuovo Codice antimafia non piace, e non da oggi, ai penalisti. Averlo approvato in questo scorcio finale di legislatura testimonia “una accelerazione determinata dal desiderio di dimostrare efficienza, condita da una vena di giustizialismo. Poco importa che sia una legge profondamente illiberale che estende ingiustificatamente l’applicazione di norme già sbagliate, retaggio di un’epoca autoritaria, a fattispecie di reato e illeciti che nulla hanno a che vedere con il fenomeno mafioso”.

Tanto più che un’altra agenda era possibile. In questo modo infatti, stigmatizzano i penalisti, sono state lasciate per strada leggi impegnative come lo ius soli, la morte assistita, una decente legge sulla tortura, la legalizzazione delle droghe leggere, le norme sui magistrati in politica. E il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, intervenuto al congresso, ha auspicato che “il Codice Antimafia, misura così divisiva, possa essere interpretato e applicato in modo che le misure di prevenzione siano adottate nel rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali di ciascuno”.

E sull’altro tema “caldo” di questi giorni, l’intervento sulla diffusione delle intercettazioni, Migliucci, apprezzando la disponibilità del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, a un confronto, mette in evidenza che il punto di partenza deve essere il riconoscimento che “le norme del codice di procedura penale poste a tutela del segreto o che stabiliscono il divieto di pubblicazione di atti o di immagini sono state aggirate e disapplicate.

Per evitare che ciò avvenga e che la delega rimanga priva di effetti, è necessario non solo vietare la trascrizione di conversazioni i cui contenuti non siano rilevanti ai fini del procedimento, ma occorre sanzionare tale condotta”. Sanzione che poi dovrebbe presidiare, per scongiurare il rischio di un rimedio solo omeopatico, anche il divieto di ascolto delle comunicazioni tra avvocato assistito.

E sul progetto di legge popolare per la separazione delle carriere tra giudici e Pm, Migliucci ha annunciato che sono state superate le 70.000 firme. Legnini, nel “rispetto” per l’iniziativa delle Camere penali, ha tuttavia ricordato che “nei dieci anni di attuazione della riforma nell’ordinamento giudiziario il principio della distinzione delle funzioni è andato via via consolidandosi e i percorsi professionali di giudici e pm vanno sempre più distinguendosi”.

Il decalogo di tortura al 41bis
di Carmelo Musumeci
imgpress.it, 7 ottobre 2017

Un nuovo provvedimento emanato dal Dap (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) del Ministero della Giustizia regolamerà, e torturerà democraticamente, i detenuti sottoposti al regime di tortura del 41 bis. Quando ho letto questa Circolare ho pensato che difficilmente, per non dire mai, il carcere riesce ad educare il prigioniero, ma alcune volte, per fortuna, riesce a far riflettere. Queste parole di Gherardo Colombo, ex Procuratore di Mani Pulite, che di gente in carcere ne ha sbattuta parecchia, lo confermano: "Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene. La vendetta non può bastare."

Eppure, il nostro sistema penale fa proprio questo. E stop. Garantisce nel migliore dei casi un risarcimento economico. Ma così il dolore della vittima, con il quale solidarizza il nostro senso di giustizia, non incontrerà mai il dolore del colpevole, anch'egli oggetto del nostro senso di giustizia ("deve pagare"). In questo modo crediamo di "fare giustizia", invece scaviamo un solco. Creiamo nuove lacerazioni. E aumentiamo la recidiva. Fino a un certo punto della mia vita sono stato convinto che il carcere fosse educativo. Poi ha cambiato idea. Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene."

Anch'io la penso in questo modo. Questa mattina all'uscita del carcere ho incontrato un detenuto che conoscevo da molto e che ha finito di scontare la pena. Ho pensato che dopo tanti anni di carcere ci vorrà tanto tempo perché si riadatti a una vita normale. Gli ho fatto coraggio, come se stesse andando in guerra perché non gli sarà facile non ritornare in galera. Credo che chi commette dei reati vada fermato, ma una volta in carcere la pena dovrebbe fare "male" esclusivamente per farti diventare buono. In realtà, invece, il carcere in Italia fa male solo per farti diventare più cattivo o più mafioso di quando sei entrato.

Per paura di essere frainteso, scrivo subito che la mafia mi fa schifo e in carcere mi sono sempre scontrato con la cultura mafiosa e a modo mio l'ho sempre combattuta. Mi fa, però, schifo anche la mafia dei poteri forti, che finge di combattere i mafiosi ma in realtà vuole prendere il loro posto, o mira a vantaggi mediatici o politici.

Penso che tra le istituzioni dell'antimafia ci siano tante persone buone, e in buona fede, convinte di fare bene, ma ci siano anche tanti opportunisti.

Ecco alcuni brani di questa circolare: "Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario è una misura di prevenzione che ha come scopo quello di evitare contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata."

Bene! Credo che su questo dovremmo essere tutti d'accordo, ma io non sono d'accordo su alcune di queste restrizioni che non hanno questo obiettivo, ma tendono esclusivamente a complicare la vita dei prigionieri: "È vietato lo scambio di oggetti tra tutti i detenuti/internati, anche appartenenti allo stesso gruppo di socialità." A parte che la solidarietà è un valore e se uno rimane senza sigarette, sciampo, dentifricio?

"Vietato affiggere alle pareti foto." Perché? Non credo che questo divieto consenta di prevenire contatti del detenuto con l'organizzazione criminale di provenienza. Un prigioniero vive di piccole cose e avere attaccato alle pareti della propria cella le foto dei familiari è importante.

"Gli effetti personali relativi all'igiene personale, per loro natura pericolosi e potenzialmente offensivi, verranno consegnati ai detenuti/internati all'apertura della porta blindata della camera, e poi ritirati al termine della giornata." Perché? A mio parere questi oggetti sono più "pericolosi" di giorno che di notte, quando il prigioniero è solo e murato da un cancello blindato.

"È fatto divieto al detenuto/internato di ricevere libri e riviste dall'esterno, dai familiari o da altri soggetti tramite colloqui o pacco postale." Perché? Credo che la lettura potrebbe aiutare molto a sconfiggere l'anti-cultura mafiosa.

"Può detenere all'interno della camera un numero massimo di quattro volumi per volta." Perché solo quattro libri? Penso piuttosto che ci dovrebbe essere una buona legge per "condannare" i detenuti a tenere più libri in cella e, forse, anche una norma per obbligare chi ha scritto questa circolare a leggere di più.

"I detenuti/internati 41 bis possono permanere all'aperto per non più di due ore al giorno." Perché? L'aria è criminogena?

"È consentito tenere nella propria camera immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20x30." Perché troppe foto dei familiari e figurine dei santi fanno male alla sicurezza?"

"Colloqui visivi della durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno al mese, presso locali all'uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza. Il chiaro ascolto reciproco da parte dei colloquianti sarà garantito con le attuali strumentazioni all'uopo predisposte. Il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta, minori di anni 12, avvengano senza vetro divisorio per tutta la durata (dell'ora di colloquio)". I colloqui sono audio/video registrati, allora perché impedire a una madre o a un padre, anziani, di poter abbracciare il proprio figlio?

Mi fermo qui, non elenco tutte le numerose restrizioni di questo decalogo che disciplina questo girone infernale, che

crea dei mostri vegetali, perché dopo alcuni anni di regime di 41 bis il prigioniero non pensa più a niente e diventa solo una cosa fra le cose. Non credo che proibire ai detenuti di abbracciare figli, padri, nipoti e madri per decenni serva a sconfiggere la mafia, come non serve a questo neppure proibire di attaccare le loro foto alle pareti della cella. Credo che lo Stato possa dire di aver già sconfitto militarmente la mafia, ma forse continua a fare di tutto per alimentare la cultura mafiosa, perché anche questo decalogo porterà odio verso lo Stato e le sue istituzioni.

Risoluzione del Parlamento Europeo: "le carceri sovraffollate aiutano il radicalismo"

di Giovanni Maria Del Re

Avvenire, 6 ottobre 2017

Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione dei penitenziari in Europa: va combattuto il sovraffollamento, che può favorire anche il radicalismo, e cercare misure alternative alla cella. Combattere il sovraffollamento delle carceri, che può favorire anche il radicalismo, e cercare misure alternative alla cella. Questa volta è il Parlamento Europeo ad affrontare il complicato tema dei penitenziari, citando l'Italia tra i Paesi con i maggiori problemi. Al centro è una risoluzione approvata ieri in plenaria a Strasburgo (474 sì, 109 no e 34 astensioni) che, va sottolineato, non è specificamente sull'Italia ma sul quadro complessivo dell'Ue.

E tuttavia la Penisola è citata esplicitamente in un paragrafo, in cui si afferma che il Parlamento "deplora il fatto che il sovraffollamento delle carceri, che è molto comune nelle prigioni europee, in particolar modo in Grecia, Francia, Belgio, Italia, Slovenia e Romania, in molti casi abbia un serio impatto sulla sicurezza del personale carcerario e dei detenuti, e anche per quanto riguarda le attività disponibili, le cure mediche e il monitoraggio dei detenuti".

Lo scorso 8 settembre il Comitato per la prevenzione della tortura (che non dipende dall'Ue ma dal Consiglio d'Europa) ha pubblicato un rapporto secondo il quale in Italia il 16% dei detenuti ha a disposizione meno di 4 metri quadri a persona. Complessivamente in tutta l'Ue nel 2014 si trovavano in carcere 1.600.324 persone, incluse quelle in detenzione cautelare. Il sovraffollamento, avvertono gli eurodeputati, favorisce violenze, suicidi ma anche la radicalizzazione, "un fenomeno in crescita", avverte il testo, gli stati dovranno incrementare la lotta. Soprattutto, la risoluzione deplora che la custodia cautelare sia "usata in modo sistematico in molti stati membri", mentre "dovrebbe restare una misura di extrema ratio, da usare solo quando è strettamente necessario e per il più breve tempo possibile".

Più in generale, gli eurodeputati esortano gli stati membri "ad adottare misure non detentive come alternativa al carcere", che "dovrebbero avere la priorità nel caso di detenuti che non presentino un serio pericolo per la società". Si tratta però anche di migliorare le infrastrutture carcerarie e la formazione del personale. "Nella maggior parte dei Paesi dell'Ue - ha dichiarato la relatrice, l'eurodeputata francese indipendente Joelle Bergeron - la società civile si è allontanata dalle carceri, la maggior parte delle quali sono vecchie e sovraffollate.

È giunto il momento di adottare una concezione più umana della vita carceraria, di vietare le carceri troppo grandi, di promuovere alternative all'incarcerazione e di adeguare le istituzioni al profilo dei detenuti". Restando in tema di giustizia, da registrare ieri il voto con cui il Parlamento Europeo ha approvato (456 sì, 115 no e 60 astenuti) in via definitiva l'istituzione della Procura europea.

Il nuovo organo giudiziario Ue (non partecipano Svezia, Olanda, Malta, Ungheria, Polonia, Regno Unito, Irlanda e Danimarca), sarà basato a Lussemburgo e dovrà concentrarsi specificamente sulle frodi ai danni del bilancio Ue, con ampi poteri, tra cui anche l'arresto. "Sarà un salto di qualità nella cooperazione tra autorità nazionali" ha commentato il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Il quale chiede che la procura europea si occupi anche di terrorismo. Stessa richiesta è giunta anche dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, soddisfatto comunque del via libera di Strasburgo.

Corrotti come mafiosi? Orlando difende il nuovo codice antimafia

di Serena Uccello

Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2017

Serviva o meno un nuovo Codice antimafia? Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, trasforma una obiezione in una domanda e nel rispondervi, difende il testo da poco approvato, respingendo così le critiche di chi contesta il travaso delle misure di prevenzione nate per il contrasto alle mafie alla corruzione. Il codice, dice il ministro, serviva perché "i motivi ispiratori del testo sono concreti ed attuali". In testa la "corrispondenza tra il giusto processo e le misure di prevenzione così come ci è stato chiesto dalla Corte dei diritti dell'uomo" e poi l'intervento sulla complessa materia della gestione dei beni confiscati alla luce delle opacità e, in qualche caso, degli scandali emersi negli ultimi anni.

Orlando è intervenuto con i procuratori di Roma, Giuseppe Pignatone, e di Milano, Francesco Greco, e gli aggiunti Ilda Boccassini e Michele Prestipino a un incontro organizzato dal Sole 24 Ore e da Radio24 ("Il racconto della

giustizia che cambia") per i dieci anni del programma radiofonico Storiacce.

"Siamo stati accusati di avere una logica anti imprenditoriale - ha detto il ministro -. Io credo che non sia vero e credo che chiuderemo questa legislatura con l'azione più forte contro questa obiezione: mi riferisco all'approvazione definitiva della legge sul fallimentare". L'attuale diritto fallimentare, ha aggiunto Orlando, "è un retaggio inaccettabile di una stagione completamente diversa e, quella sì, anti impresa". Erano gli anni Quaranta.

"Quello che rivendico è che noi in questi anni abbiamo fatto interventi che hanno progressivamente rafforzato la lotta alla corruzione - ha concluso - e credo che le cose che abbiamo fatto per la giustizia sono anche cose per far funzionare meglio e far competere meglio le aziende sane e pulite". Il ministro Guardasigilli ha ricordato le norme sul falso in bilancio, quelle sull'auto-riciclaggio, l'allungamento dei tempi per la prescrizione. Questo perché, ha detto, "combattere la corruzione è anche un modo per evitare un'aggressione antidemocratica da parte di qualcuno approfittando dell'indebolimento dell'istituzioni".

Ma è sull'estensione ai corrotti delle misure di prevenzione previste per chi è accusato di reati associativi che Orlando ha inasprito i toni. E nei confronti della politica: "Leggo le dichiarazioni di quello che è stato anche il presidente del Consiglio e che è il segretario del mio partito (Matteo Renzi, ndr): ecco voglio chiarire che io non ho mai voluto infrangere il tabù della proprietà privata. Noto tuttavia una foga garantista quando si tratta di aggredire i patrimoni. Vorrei la stessa foga quando discutiamo delle norme contro l'immigrazione clandestina, il reato di tortura, lo stato delle detenzioni".

E riferendosi ai magistrati ha commentato: "Certe obiezioni potevano farcele prima". Il riferimento di Orlando è anche a quanto detto poco prima dal procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone: "Credo ci voglia prudenza nell'estendere gli strumenti del contrasto alle mafie nei confronti di corrotti. Perché i due fenomeni sono fenomeni diversi e perché gli strumenti dell'antimafia hanno un costo sociale molto alto, che non credo potrebbe essere accettato per la corruzione. La società è pronta ad accettare l'applicazione del 416 bis ad un corrotto?". Posizione peraltro ribadita dal procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini. Dai testi approvati a quelli in agenda: il ministro ha, infine, annunciato di puntare all'invio del testo delega relativo alle intercettazioni "per la settimana prossima a Palazzo Chigi".

41 bis, serve una vera riforma

di Luigi Manconi

Il Dubbio, 6 ottobre 2017

Apprezzabili le disposizioni del Dap, ora tocca alla politica. mancano risposte importanti, sulla applicabilità della videosorveglianza, sulle perquisizioni dei familiari e sulla riservatezza dei colloqui con i parlamentari.

Giuro: non è un tic o una ossessione linguistica e nemmeno la manifestazione patologica di una passione smodata per la parola in sé. È il fatto, piuttosto, che, questa volta, le parole pesano ancora più di quanto accade in genere. Per questa ragione ritengo che l'intera discussione sul regime speciale del 41bis sia deformata da un uso errato dei termini che la definiscono. E in primo luogo, che definiscono quello stesso regime. In altre parole, non si tratta in alcun modo di "carcere duro" (o meglio: non dovrebbe trattarsi di "carcere duro"), come immancabilmente si dice. Il regime del 41bis, infatti, non designa un sistema carcerario particolarmente afflittivo, o addirittura sempre più afflittivo: ma qualifica né più né meno quell'organizzazione penitenziaria capace di impedire "i collegamenti" tra persone reclusi e "un'associazione criminale, terroristica o eversiva" esterna al carcere.

Di conseguenza, tutti i provvedimenti, le misure, i divieti e i limiti devono tendere a quel solo scopo: e quanto eccede quel solo scopo è da ritenersi inutile e, di conseguenza, illegale. Il 41 bis, insomma, non è un sistema di sanzioni e trattamenti efferati ("duri") bensì un dispositivo di sicurezza. Dimenticare questo, cioè la ragione prima ed esclusiva del regime di 41bis produce una discussione a dir poco alterata.

E ora veniamo alla recente circolare del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo. La volontà dell'Amministrazione penitenziaria di ridefinire le regole che presidono alla quotidiana applicazione del 41bis va certamente apprezzato. Per alcune disposizioni sono state recepite una parte delle indicazioni della Commissione diritti umani del Senato.

Per esempio: la possibilità di cumulare due ore di colloquio; la facoltà di tenere con sé, senza vetro divisorio, per tutta la durata del colloquio il proprio figlio o il proprio nipote minore di 12 anni; o ancora la possibilità di avere più di quattro libri nella propria cella. Mancano però risposte importanti, sulla applicabilità della videosorveglianza, sulle perquisizioni dei familiari e finanche sulla riservatezza dei colloqui con i parlamentari e con i garanti territoriali. Evidentemente queste e altre disposizioni, anche di rango legislativo, andrebbero riviste nell'ambito di una riforma organica del 41bis, che è stata esclusa dai decreti delegati della riforma della giustizia penale voluta dal Ministro Orlando.

Ma che resta all'ordine del giorno, soprattutto nella prospettiva di quanti non hanno inteso contestare la legittimità di misure speciali di prevenzione per i capi delle organizzazioni criminali. E tuttavia ritengono che esse debbano

essere limitate a quelle strettamente necessarie, senza mai diventare inutilmente vessatorie e limitative di diritti fondamentali universalmente riconosciuti.

Al 41 bis anche i giornali vengono "selezionati"

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 6 ottobre 2017

Nella Circolare del Dap i quotidiani e le riviste ammesse per i detenuti al carcere duro. Al 41 bis, a differenza della detenzione normale, è consentita la lettura solo di alcuni quotidiani a tiratura nazionale. Le linee guida che uniformano il regime duro per tutti gli istituti che lo ospitano, riaffermano la censura dei giornali e riviste che trattano particolarmente i temi del sistema penale dal punto di vista garantista.

A pagina 51 della circolare emanata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria c'è la tabella dove vengono riportati nero su bianco tutti i quotidiani nazionali e le riviste consentite. Si viene così a sapere che al 41 bis, i detenuti possono acquistare La Repubblica, Il Corriere della sera, Il Giornale, Il Giorno, Il Messaggero, Il Sole 24 ore, il Fatto Quotidiano e Italia Oggi. Però vengono esclusi Avvenire, Il Manifesto, Il Foglio, Il Dubbio e Il Mattino, quotidiani a tiratura nazionale che, seppur diversi tra loro, portano avanti delle critiche riguardante il nostro sistema penale. Per quanto riguarda le riviste, i detenuti al 41 bis hanno varie scelte: da Chi, Di Più, passando per Diva, la Settimana Enigmistica, Panorama e l'Espresso.

Mentre però non compare Ristretti Orizzonti, una rivista - conosciuta soprattutto tra gli addetti ai lavori e giornalisti che si occupano di questi temi - fatta in carcere a Padova e che informa sulla giustizia e sull'esecuzione della pena. Il direttore dell'Ufficio detenuti e trattamenti del dap Roberto Piscitello, che ha redatto la circolare sottoscritta anche dal capo del Dipartimento Santi Consolo, spiega a Il Dubbio che non è stata una loro scelta, ma che si sono basati su una norma già preesistente e redatta dalle varie direzioni delle carceri che, a loro volta, le hanno tratte da una vecchia tabella ministeriale. "La tabella si basa sui giornali a tiratura nazionale che hanno un minimo di copie vendute", spiega Piscitello. Rimane però poco chiaro quale sia il criterio utilizzato e perché un giornale può essere acquistato dai detenuti in regime del 41 bis in base al numero di copie vendute, anche in considerazione del fatto che Avvenire è tra i quotidiani più diffusi.

Molto critica Rita Bernardini, l'esponente del Partito Radicale: "Il divieto in 41 bis di acquistare alcuni giornali o riviste come Ristretti Orizzonti si basa sul principio della sospensione della Costituzione. Non credo che sia una casualità che venga limitata la possibilità di acquistare giornali che portano avanti denunce del sistema penitenziario.

Anche noi abbiamo avuto problemi a causa delle censure. Tutto quello che può interessargli direttamente, tipo la lotta del Partito Radicale anche per il superamento del 41 bis e la loro riabilitazione come prevede l'articolo 27 della Costituzione, difficilmente lo possono venire a sapere. D'altronde la posta viene sottoposta a censura".

41-bis. E se invece tornassimo alla Costituzione?

di Piero Sansonetti

Il Dubbio, 5 ottobre 2017

Le nuove regole che disciplinano il 41-bis hanno sollevato polemiche, e probabilmente è solo l'inizio. Chi si occupa seriamente di lotta alla mafia (come il super-procuratore antimafia) non ha niente da eccepire, ma c'è sempre da tener conto del fatto che in Italia accanto all'antimafia c'è un'altra entità - squisitamente politica - che si chiama "compagnia dell'antimafia", la quale di mafia sa pochissimo ma sa bene come si intercettano gli umori del populismo.

E dell'antimafia fa, con abilità, mercato politico. Bene, la compagnia dell'antimafia non ammette nessuna misura, mai, che riduca, anche di un solo grammo, la durezza delle misure contro i mafiosi o contro gli accusati di mafia (presunti innocenti).

E così le disposizioni del Dap, che attenuano, molto molto leggermente, la rigidità del carcere duro (cioè del regime di 41 bis in cella) vengono presentate come una scivolata buonista alla quale ribellarsi. La verità è che ci si dovrebbe ribellare - a norma di Costituzione - alla sola idea che esista il carcere duro (visto che ormai più nessuno si perita di chiamare il 41 bis carcere duro, neanche tra i magistrati e tra i più strenui sostenitori del 41 bis). Dice la Costituzione all'articolo 27: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Che vuol dire? Vuol dire che il carcere duro è escluso dalla Costituzione. Fu concepito come misura di emergenza, e in quanto tale era forse ammesso l'aggiramento delle norme costituzionali. Ma dopo un quarto di secolo è difficile parlare di emergenza. E dunque, se si vuole aprire un dibattito politico serio, e non viziato dalla demagogia, si dovrebbe semplicemente porre la questione di quando abolire il 41 bis e tornare a una situazione di normalità e di legalità nelle carceri. Anche tenendo conto della drastica riduzione della criminalità in questi anni. Quando fu

introdotto il 41 bis il numero degli omicidi era più del doppio rispetto a oggi, e il numero degli omicidi mafiosi almeno il quadruplo.

Dispiace che invece anche esponenti politici di forte sensibilità democratica vogliano mettersi in mostra opponendosi alle misure varate dal Dap. Tra le quali il permesso per i bambini sotto i dodici anni di abbracciare i genitori o i nonni restando con loro per un'ora intera al mese.

Prima potevano farlo solo per un quarto d'ora. Quando parliamo di bambini ci riferiamo ai ragazzi sotto i 12 anni. Il giorno del loro dodicesimo compleanno, il privilegio scade, e da quel momento potranno incontrare il papà o il nonno (o la mamma, o la nonna) solo da dietro un vetro e con un citofono. Davvero qualcuno ritiene che in un paese civile questa misura possa essere considerata lassista?

Carcere duro troppo umano? Il Procuratore nazionale antimafia dice di no
di Giulia Merlo

Il Dubbio, 5 ottobre 2017

Il "decalogo" emanato dal Dap, che punta a uniformare e ad alleggerire il trattamento dei condannati al 41bis è finito sotto il fuoco di fila delle associazioni dei familiari delle vittime e, soprattutto, sotto la lente d'ingrandimento della commissione Antimafia. "La commissione valuti attentamente il contenuto della Circolare del Dap sull'applicazione del 41 bis", ha infatti chiesto il senatore Giuseppe Lumia, componente della Commissione presieduta da Rosy Bindi. A stretto giro è arrivato il commento del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, che ha allontanato qualsiasi illazione: "Nella nuova circolare del Dap non c'è alcun annacramento del 41 bis", ha scandito.

Doveva essere una circolare interna per chiarire una volta per tutte i diritti e i doveri dei detenuti al 41 bis, è diventata terreno di scontro. Il "decalogo" emanato dal Dap, che punta a uniformare il trattamento dei condannati al regime di carcere duro (fino ad oggi rimesso ai singoli istituti di pena) è finito sotto il fuoco di fila delle associazioni dei familiari delle vittime e, soprattutto, sotto la lente d'ingrandimento della commissione Antimafia.

"La commissione valuti attentamente il contenuto della circolare del Ministero della Giustizia sull'applicazione del 41 bis", ha chiesto il senatore Giuseppe Lumia, capogruppo del Pd in Commissione giustizia e componente della Commissione antimafia presieduta da Rosy Bindi. "È giusto dettare principi per rendere omogenea la sua applicazione in tutti gli istituti di pena italiani. Tuttavia è necessario valutare la coerenza di questi criteri con la legge, che è molto rigorosa perché ha l'obiettivo di impedire che all'interno delle carceri i boss possano comunicare con l'esterno, continuando a svolgere il loro ruolo di capi dell'organizzazione" spiega il senatore dopo la seduta della Commissione. Per Lumia, dunque, è necessario verificare che la circolare sia coerente con la legge e non allarghi le maglie del carcere duro, regalando ai boss indebiti alleggerimenti di pena.

A stretto giro è arrivato il commento del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, che ha allontanato qualsiasi illazione: "Nella nuova circolare del Dap non c'è alcun annacramento del 41 bis", ha scandito durante la conferenza stampa sugli arresti del clan Rinzivillo a Gela. Nessun dubbio sul contenuto della circolare, dunque: "la Procura nazionale ha espresso parere favorevole e le previsioni contenute sono perfettamente conformi ai principi del diritto interno, internazionale e al diritto della persona", ha sottolineato Roberti, il quale ha liquidato la polemica con un "bisogna leggere il testo, non c'è alcuna alterazione del 41bis".

Un giudizio, quello del Procuratore nazionale antimafia, condiviso anche dalla maggior parte della Commissione parlamentare antimafia. "Si è discusso solo incidentalmente della circolare, la seduta si occupava di altri temi. Torneremo sull'argomento, qualora ce ne fosse la necessità", ha chiarito Marco Di Lello, deputato membro della commissione sempre in quota Pd, il quale ha condiviso le considerazioni di Roberti.

"Mi trovo in piena sintonia con il Procuratore nazionale antimafia: la circolare ha il pregio di portare omogeneità sul territorio nazionale nell'applicazione del 41bis e non provoca alcun abbassamento di tensione ad un regime carcerario che, comunque, deve essere considerato una misura eccezionale", ha spiegato Di Lello. La richiesta di Lumia, però, è chiara: l'Antimafia si occupi della circolare, verificandone la conformità. "Non la considero una richiesta eclatante, anche perché rientra nelle competenze della commissione. Anche se succedesse, sono tranquillo sulla correttezza del contenuto e non vedo alcun pericolo di contrasti", ha minimizzato il deputato.

Anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha difeso il decalogo, sottolineandone soprattutto gli obiettivi: "Il 41bis deve evitare che chi è in carcere abbia contatti con l'esterno ma, quando non ci sono elementi in conflitto con questa ratio, non bisogna avere condizioni di disumanità", ha detto, rispondendo indirettamente all'Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili.

Nei giorni scorsi, infatti, la presidente Giovanna Maggiani Chelli aveva sostenuto che, dopo la circolare, "in un modo o nell'altro il 41 bis si ammorbida proprio come voleva la mafia la notte del 27 Maggio 1993 in via dei Georgofili a Firenze. Giornali, libri, TV di ogni genere, il nuovo pacchetto benefici per ingannare lo scorrere delle ore, quel tempo che ai nostri figli hanno levato definitivamente sotto due metri di terra". Parole dure, quelle di Chelli, che si riferiscono direttamente ai contenuti della circolare nell'elencazione dei diritti dei detenuti al 41bis.

Nelle 52 pagine, infatti, c'è tutta la vita dei detenuti: dalle dimensioni delle pentole al numero delle foto da tenere in cella, dai colloqui con i familiari alla corrispondenza e ai libri che è possibile ricevere. Il provvedimento specifica per la prima volta le regole del carcere duro, con l'obiettivo di impedire che le seppur minime diversità da carcere a carcere possano essere vissuti dai detenuti come riconoscimento di un potere.

Un provvedimento "che dà omogeneità al 41bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive", ha chiarito il ministro Orlando, il quale ha ricordato che "le restrizioni inflitte dal 41 bis non sono una pena aggiuntiva". Del resto la circolare - atto interno all'amministrazione penitenziaria indirizzato ai direttori degli istituti, ai provveditori dell'amministrazione e al direttore del Gruppo Operativo Mobile - non ha ovviamente alcun potere dispositivo di nuove norme ma solo finalità organizzative. "Bisogna leggere il testo, non c'è alcuna alterazione del carcere duro" ha detto.

Codice antimafia, la giustizia inquinata dal sospetto
di Massimo Krogh

La Repubblica, 5 ottobre 2017

In tema di giustizia, il "Codice antimafia" sembra voler privilegiare la sicurezza rispetto alla legalità, delineando un paese non tanto regolato da leggi e principi quanto dalle ombre oscure del sospetto. Insomma, spazia l'invasione di un populismo giudiziario che ispira i provvedimenti in materia di giustizia, trasformando il processo penale in un sistema di sicurezza nel quale il sospetto può diventare prova. In altri termini, uno Stato ben lontano dal concetto di Stato di diritto.

A tutto ciò non è superfluo aggiungere che gli effetti deleteri di questa situazione si sommano alla intollerabile durata del processo; le sentenze arrivano su fatti persino dimenticati dalla gente, un processo che si sviluppa in tempi sconosciuti persino ai paesi meno avanzati. La incredibile disfunzione giudiziaria non comporta solo la non rara impunità del delinquente per prescrizione dei reati, quanto il calvario dell'innocente intrappolato nel girone infernale di una vicenda penale.

Per una distorsione sistematica divenuta regola, chiunque, quasi a caso, può essere raggiunto da una "informazione di garanzia", cioè da un avviso di reato come "atto dovuto", bastando una denuncia, anche la più inutile o infondata, insomma bastando un sospetto a determinare l'iscrizione di una pendenza-teorema che poi grava per anni sul malcapitato, con le conseguenze gravose provocate delle riforme approvate.

A questo "pasticcio" non di rado si aggiunge la introduzione di nuovi reati ad ogni emergenza; il diritto penale, invece che ultima spiaggia, è ora il muro fra legalità e illegalità. Il dato più sconcertante è che la spinta giustizialista viene dalla strada, vale a dire un vero e proprio stato confusionale divenuto generale e dove i valori sono spesso capovolti nell'assenza di una guida che dovrebbe venire dalla politica; la quale purtroppo è scappata via e quando c'è peggiora le cose.

Nell'inefficienza politica e nella carenza di un'adeguata funzionalità dell'amministrazione pubblica, il potere d'accusa, liberato da anticorpi, è pervenuto ad una condizione di stabile superiorità, non esclusivamente giudiziaria. In questo quadro, si verificano sconfinamenti che possono anche divenire drammatici, ad esempio, in tema di custodia cautelare. Persino Papa Francesco, in un incontro con i giuristi, definì la carcerazione preventiva "una illecita pena occulta che va oltre la patina della legalità".

Il Sommo Pontefice, dal suo altissimo soglio, disse una cosa che s'inquadra perfettamente nei malanni che affliggono quotidianamente la nostra giustizia. Il punto trascurato, purtroppo al centro di un consolidato vuoto culturale, è se sia normale in democrazia che uno Stato possa subire gli eventi giudiziari fino ad esserne modificato. Ciò è avvenuto e avviene da noi; dove il settore giudiziario ha una posizione non equilibrata rispetto alla restante parte dello Stato. Il modello democratico non può prescindere dal frazionamento dei poteri del mondo anglosassone; ma il potere affidato al pubblico ministero per il controllo di legalità non deve essere così forte da annullare i meccanismi di salvaguardia contro gli eccessi. Da noi la giustizia penale ha pericolosamente assunto un improprio ruolo arbitrale.

Per non restare sommersi dall'espansione del rimedio penale, occorre l'individuazione e praticabilità anche di mediazioni in grado di proporre soluzioni differenziate, naturalmente nel rispetto delle soglie di allarme sociale. Soprattutto, a me sembra che dovrebbe funzionare correttamente l'amministrazione pubblica, liberandola dalla soffocante piovra della burocrazia, vero e proprio nemico del cittadino, ma non solo, vero e proprio ostacolo alla tessitura di un abito moderno e civile per la società.

Riforma del Codice di procedura penale: uso equilibrato del filtro di inammissibilità

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 4 ottobre 2017

Nella legge delega per la riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, si affronta il tema della riserva di codice e del cosiddetto filtro di inammissibilità in appello. Per quanto attiene le modifiche al codice di procedura penale sta facendo, infatti, discutere l'articolato già approvato che riforma le impugnazioni in appello.

È stata inserita una norma che introduce nel giudizio di appello il previo vaglio di inammissibilità sull'esempio di quanto già avviene in Cassazione. Perplessità e timori sono stati espressi dall'avvocatura in quanto la nuova normativa allarga le maglie del filtro di inammissibilità: tale giudizio, per certi versi, viene ad assorbire i caratteri propri di quello di merito.

Viene auspicato, come evidenziato da un recente convegno presso il Cnf con la collaborazione del Csm in tema di esame preliminare degli atti introduttivi, che le corti d'Appello facciano un uso estremamente equilibrato di questo nuovo filtro onde evitare che venga calata la scure sui ricorsi in appello con pronunce formalmente di inammissibilità ma che, di fatto, nascondono un giudizio di sostanza al di fuori di un qualunque contraddittorio delle parti.

Sul fronte del codice penale, uno dei principi a cui si dovrà attenere il legislatore è quello della riserva di codice. Il principio prevede che alla sanzione penale si faccia ricorso solo quando non sia possibile tutelare un bene giuridico con altri strumenti dell'ordinamento. Il diritto penale, dunque, come *extrema ratio*.

La legge Orlando si sforza, dunque, di porre un argine alla proliferazione di leggi ed atti ad essa parificati (come i decreti legge e decreti legislativi) il cui ricorso negli ultimi anni ha dato origine ad innumerevoli interventi normativi (in materia penale) per fronteggiare, nella maggior parte delle volte, emergenze sociali e per placare una "sete di giustizia" amplificata da fatti di cronaca. Il risultato di questi interventi di "pronto soccorso" giudiziario è stato quello di rendere arduo nel quotidiano il lavoro degli operatori del diritto circa l'individuazione della norma penale da applicare al caso concreto. Riemerge così l'ideale codicistico ottocentesco di ricondurre in un unico testo, appunto il codice, tutte le norme incriminatrici.

Il disegno del Guardasigilli è anche di eliminare quelle disposizioni normative penali che risultano ormai irragionevoli nel rapporto fra importanza del bene giuridico tutelato e la sanzione penale. Vengono, quindi, inseriti nel codice penale fattispecie di reato già previste in leggi speciali, con contestuale abrogazione espressa delle vecchie norme.

Entrano nel codice penale il reato ex art. 586-bis relativo all'indebito "Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", l'art. 452-quaterdecies, inerente le "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", l'art. 493-ter sull'Indebito "Utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento". Sono, inoltre, dettate norme specifiche a tutela della maternità: l'art. 593bis disciplina l'interruzione colposa di gravidanza, mentre l'art. 593-ter si occupa dell'interruzione di gravidanza non consensuale.

Pietro Maso in tv? Non è uno scandalo, è un'occasione per parlare del reintegro sociale di Filippo Facci

Libero, 4 ottobre 2017

Non è che mi ispiri epidermica simpatia Pietro Maso, l'assassino dei suoi genitori tornato in libertà dopo 22 anni di carcere, e non mi fa impazzire nemmeno Maurizio Costanzo, giornalista di provata esperienza che ha fatto un'intervista a Maso che andrà in onda giovedì su Canale 5.

Ma alle migliaia di ignoranti che in queste ore stanno inondando il web di proteste (in sostanza perché a Maso dovrebbe essere impedito di parlare) c'è solo da spiegare che forse loro non lo sanno, anzi, non lo sanno sicuramente perché sono ignoranti: ma Pietro Maso ha gli stessi diritti giuridici che hanno loro, proprio gli stessi, identici. Anzi, a dirla tutta - ma questa è un'opinione personale - l'intervistato ha pure qualche diritto/dovere mediatico e sociologico in più, perché il suo resta uno dei più clamorosi casi di omicidio a sfondo familiare della cronaca italiana e forse più ne capiamo e meglio è.

"Cosa c'è da capire e da approfondire nell'intervistare un assassino? A chi interessa?", questo, per esempio, hanno scritto sulla pagina Facebook di Maurizio Costanzo. Oppure: "Costanzo e Mediaset, vergognatevi. Dare visibilità, compensi e la possibilità di dire la sua ad un assassino x garantirsi il picco dell'audience. Misera pagina di giornalismo. Nessuno dovrebbe guardarla!".

Tutti, però, dovrebbero leggere i libri. Quelli di scuola, per cominciare. Oppure il libro che Pietro Maso ha scritto assieme a Raffaella Regoli ("Il male sono io", Mondadori) perché sapete, Maso non solo è già stato intervistato, ma appunto, ha firmato un libro: i giudici da social però sanno poco di libri. Guardano la televisione. Non sanno che Roberta Cossia, il magistrato di sorveglianza che firmò il fine-pena di Maso, ha spiegato che lui è a tutti i diritti "un cittadino come gli altri e così dovrà essere considerato".

Non sanno che si è sposato nel 2008 dopo aver ottenuto la semi libertà e un lavoro. Non sanno che il tribunale di sorveglianza ha valutato la riabilitazione di Maso "complessivamente positiva. Ha accettato di fare un percorso di

revisione e di meditazione... e spero - ha detto il giudice - che la gente impari ad accettare che, quando un castigo viene interamente espiato, bisogna passare oltre, abbandonando l'istinto di aggiungere un surplus di punizione non previsto". Non sanno nulla, i coraggiosi giudici da social. Per loro è tutto parolame che non interessa. Non i libri. Neanche i giornali, ormai. Loro definiscono gli autori dell'intervista "sciacalli infami", invitano a boicottare il programma, a vietarlo ai minori: come se non lo trasmettessero a tarda ora, come se fosse programmato su "Boing" alle 5 del pomeriggio. Non è che non sappiamo che cos'abbia fatto Pietro Maso, 26 anni fa, e come l'abbia fatto. La villetta di Montecchia di Crosara, nel veronese, il delitto da Arancia Meccanica. Sappiamo pure che è ancora sotto inchiesta con l'accusa di aver cercato di estorcere soldi alle sorelle. Ma la morale, applicata al diritto, è roba da Paesi islamici. Maso è stato condannato a trent'anni di carcere con un parziale riconoscimento di seminfermità mentale. Dopo 22, è stato rimesso in libertà ed è stato ricoverato in una clinica psichiatrica. I suoi complici hanno preso rispettivamente ventisei e tredici anni, e sono fuori anche loro. Se l'intervista non interessa, c'è la solita idea geniale: non guardarla, cambiare canale, rileggersi l'articolo 27 della Costituzione sulla riabilitazione dei detenuti. Chi guarderà l'intervista invece potrà apprendere, per dire, che uno come Maso è stato chierichetto e ha studiato dapprima in seminario: i genitori erano religiosi. Potrà apprendere del suo carteggio, dal carcere, col vescovo di Vicenza che celebrò le esequie dei suoi genitori. Chissà che cosa farebbero, i giudici da social, se apprendessero che Maso ottenne anche dei permessi-premio e che l'indulto gli ha accorciato la pena di tre anni. Si arrabbierebbero moltissimo, ma è inutile spiegarli che sbagliano, e perché. Certa gente non è redimibile. Se Pietro Maso sia davvero redimibile non sappiamo, ma il percorso che la società ha deciso, lui, l'ha fatto tutto. È finito in galera a vent'anni. Ora ne ha quarantasei.

Diritto all'oblio. Cosa fare nei casi di delitti efferati?
di Umberto Ambrosoli

Il Fatto Quotidiano, 4 ottobre 2017

Meglio il ricordo della vittima o il diritto dell'assassino? Nell'era dell'informazione su Internet, sempre più persone chiedono che non vi sia traccia di loro nelle ricerche in Rete. Ma cosa fare, per esempio, nei casi di delitti efferati? È importante riflettere su contenuti e limiti del diritto all'oblio? Sì. Di più: è urgente. Un uomo è stato condannato a 17 anni di reclusione per aver ucciso nel 2011 la sua compagna: in preda a un raptus, egli l'aveva inseguita nell'appartamento dove lei si era rifugiata per sfuggire alla sua violenza, è entrato da una finestra e con un pugno al volto l'ha uccisa.

Elena Catalina Tanasa è il nome della ragazza. È importante ricordare la sua storia e poterla ricostruire quando ci si interroga sulle radici della bestialità che anima l'uomo dei nostri giorni. È possibile farlo senza poter conoscere l'identità dell'omicida? Domanda attuale, perché Cristian Vasili Lapsa, come riportato domenica dal Corriere della Sera, oggi dal carcere invoca il diritto all'oblio: vuole che il suo nome non sia reperibile in Rete come collegato a quell'omicidio.

Il diritto all'oblio è figlio di quello alla privacy: se quest'ultimo, banalizzando, è il diritto a essere lasciati in pace, quello all'oblio è il diritto a che un segmento della propria storia sia lasciato in pace. Esso esiste da ben prima della Rete, ma con l'avvento del web il suo riconoscimento è diventato esigenza sentita in maniera assai diffusa. La Rete, con i suoi motori di ricerca rende accessibili tantissime informazioni sulle persone, informazioni che per lo più sono selezionate per notorietà. Così un fatto remoto assunto in origine agli onori della cronaca è riattualizzato in occasione di ogni ricerca: anche se nel frattempo il protagonista di quel fatto è cambiato, si è ricostruita una vita. Ogni persona ha diritto di evolvere: pure rispetto alle proprie colpe. Anche per questa ragione l'Art. 27 della Costituzione vuole che la pena sia inflitta per rieducare. E certamente è difficile accettare l'idea di una rieducazione se comunque la società ti risbatte in faccia pubblicamente in ogni momento il tuo errore e ti valuta solo per quello. La giurisprudenza riconosce il diritto all'oblio, ma alcuni limiti vengono posti a seconda del ruolo pubblico del richiedente, della natura della notizia, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza, del tempo intercorso dal fatto. La tecnologia, poi, permette di assecondare on line il desiderio di oblio attraverso il delisting: agendo sull'algoritmo che governa le risposte dei motori di ricerca è possibile impedire che nei risultati appaiano specifiche pagine. La casistica dell'esercizio - o del tentativo di esercizio - del diritto all'oblio è la più varia: ex terroristi neri e rossi, persone coinvolte in procedimenti penali, soggetti dichiarati falliti, ecc.

Ad aprire definitivamente la porta all'esercizio del diritto all'oblio è stato il caso di tale Costeja Gonzalez. Egli aveva chiesto all'Autorità spagnola della privacy che venissero rimosse dal web due pagine reperibili nell'archivio storico di un quotidiano nelle quali vi era l'annuncio di una vendita all'asta connessa a un pignoramento nei suoi confronti effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali. Le pagine erano state pubblicate nel 1998, ma a distanza di tantissimi anni erano facilmente reperibili in Rete digitando il nome del cittadino spagnolo. La vicenda giunse fino alla Corte europea per i diritti dell'uomo ove nel 2014 si confrontarono diversi diritti in gioco: quello di

cronaca (la notizia era vera, legittimamente pubblicata a suo tempo per volontà del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per dare massima evidenza alla procedura d'incanto, era poi legittimamente conservata in un archivio storico), quello all'oblio (il pignoramento effettuato per la riscossione coattiva dei crediti pubblici nei confronti del Signor Gonzalez era stato integralmente definito oramai da anni, la reputazione del richiedente era danneggiata dalla accessibilità ad una notizia priva di attualità e di rilevanza pubblica). La Corte diede ragione al richiedente con una decisione importante e celebre. E paradossalmente Costeja Gonzalez è passato alla storia per aver chiesto di essere dimenticato.

Oggi persone più pragmatiche, furbe, scaltre e certo con consistenti mezzi economici, ogni giorno fanno ricorso a società private che, in assoluta legittimità, garantiscono l'oblio on line non attraverso un vero e proprio delisting, ma con artifici informatici che ingannano gli algoritmi dei motori di ricerca relegando determinate informazioni in posizione talmente remota da non essere suggerita alla curiosità degli utenti della Rete. (È la web reputation, bellezza!). Tra liberazione anticipata e altri eventuali benefici, l'assassino di Elena Catalina Tanasa potrebbe essere libero tra circa sette anni. Se avesse disponibilità economiche, o se la sua domanda di oblio venisse un domani accolta, il suo nome online non evocherà niente. Interrogarci sulle implicazioni del diritto all'oblio e sul dovere della memoria è oramai ogni giorno più necessario.

Quasi flagranza, nessun arresto per chi è inchiodato solo dalle testimonianze di Silvia Marzialetti

Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2017

La quasi flagranza non fa scattare le manette. Nessun arresto - dunque - per un cinquantenne senegalese catturato dalla polizia un'ora dopo aver rubato una birra e due scatolette di tonno in un supermercato. Rapina impropria, l'accusa. L'arresto era scattato sulla base delle informazioni fornite dal personale del supermercato, dopo che l'uomo era riuscito a fuggire, e non nell'immediatezza del fatto. Ma per la Cassazione - come pure per il gip - l'arresto è illegittimo. Con la sentenza 45322 del 2 ottobre, la Cassazione torna quindi sull'annosa questione di "chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

La sentenza rilancia il principio di diritto sancito lo scorso anno quando, alla fine di un lungo dibattito giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite arrivò la sentenza Ventrice (la 39131 del 21 settembre 2016), destinata a fare scuola.

In sostanza, dopo aver riepilogato i diversi orientamenti sul punto, le Sezioni Unite ritennero di aderire all'indirizzo maggioritario in giurisprudenza secondo cui non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato eseguito non a seguito della diretta percezione dei fatti, bensì per effetto e solo dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi. Anche nel caso appena esaminato, la suprema Corte non ha dubbi: anche il ristretto lasso di tempo di un'ora - quello intercorso tra il furto e l'arresto - fa decadere il principio di flagranza. E le testimonianze di terzi non valgono l'arresto.

Campania: è allarme carceri, dieci su sedici sono sovraffollate

Il Roma, 4 ottobre 2017

La percentuale di affollamento nelle carceri in Campania sale a 116%, con un picco nell'istituto di Arienzo, in provincia di Caserta, dove sono ospitati 86 detenuti sui 52 previsti. È quanto emerge da un incontro che si è svolto al consiglio regionale con il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo.

Sono 10 su 16 in totale i penitenziari sovraffollati in Campania, compresi quelli più grandi di Poggioreale e Secondigliano, con un sovraffollamento rispettivamente di 500 e 300 unità. I dati aggiornati a settembre riportano anche lo scarso numero di poliziotti presenti: sono 4.274 sui 4.588.

"Questi sono i numeri di una situazione che rappresenta in pieno la drammaticità delle carceri campane - spiega Di Giacomo. A questo va aggiunto il fallimento della vigilanza dinamica ossia la maggiore fiducia concessa ai detenuti attraverso una serie di concessioni intramurarie prime tra tutte la piena possibilità di muoversi all'interno della sezione senza più essere chiusi all'interno della cella. Questo ha portato in Campania come nel resto d'Italia un aumento degli eventi critici primi fra tutti le aggressioni nei confronti degli agenti penitenziari che oramai sono quotidiane e gli scontri tra detenuti". Dall'inizio dell'anno ad oggi, nelle carceri italiane si sono verificati 44 suicidi. È un trend in continua crescita quello che denuncia Di Giacomo che sottolinea anche "la vergogna dei braccialetti elettronici, costati 110 milioni di euro e con un utilizzo di qualche decina di dispositivi per il decennio 2000-2010. Oggi, invece, vi è la corsa all'uso del braccialetto persino a chi ha ammazzato e se ne va in giro per ore. A questi si concede l'uso del braccialetto elettronico anche dopo 2 mesi di carcerazione". Di Giacomo ha annunciato che chiederà al Guardasigilli Andrea Orlando ed al governo, una revisione dell'attuale sistema carcerario e maggiori

tutele per i poliziotti penitenziari.

Il decalogo per i detenuti al 41bis: sì ai cartoni animati in tv, ma niente calcio

La Repubblica, 4 ottobre 2017

Il ministro Orlando: "strumenti per ridurre il potere dei boss". Le nuove regole per i detenuti al carcere duro: "potranno vedere i figli piccoli. la radio? solo a onde medie". Sì ai cartoni animati di "Rai Yoyo" e alle dirette dal Vaticano di Tv2000, no alle partite di calcio trasmesse da Sky.

Sì alle forbicine con punte arrotondate, al rasoio elettrico a batterie e al taglia unghia (ma senza limetta), no ai deodoranti spray. Sì a una foto di un familiare sistemata alle pareti della cella, no alle ciabatte "cros", "perché lo spessore della suola si presta a manomissione ed occultamento di vario genere". Arriva il decalogo per i 700 mafiosi al 41 bis, il carcere duro istituito dopo le stragi Falcone e Borsellino.

Nel corso degli ultimi anni, una serie di ricorsi avevano creato situazioni diverse in giro per le 12 carceri italiane che ospitano i super boss: alcuni giudici di sorveglianza avevano già tolto in parte il vetro blindato fra il mafioso detenuto e il figlio minore. Adesso, una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lunga 52 pagine regola anche questo aspetto. I boss rinchiusi al carcere duro potranno riabbracciare figli e nipoti che hanno meno di 12 anni durante l'ora di colloquio mensile (videoregistrato). E con loro potranno mettersi in posa, solo una volta all'anno, ma niente selfie, dovrà essere un fotografo di fiducia del carcere a scattare.

Dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Bisogna sempre ricordare che le restrizioni inflitte dal 41 bis non sono una pena aggiuntiva, ma uno strumento teso a isolare i boss, per ridurre il potere criminale". Così, il decalogo stilato dal direttore generale del Dap, Roberto Piscitello, ex pm del pool antimafia di Palermo, ribadisce il divieto di incontri in carcere fra boss al vertice di clan alleati.

Grande attenzione anche alle letture dei padrini che non potranno comprare giornali locali: "È emerso - spiega la circolare - che i detenuti si tengono informati sulle vicende dei loro clan, anche per verificare l'avvenuta esecuzione dei propri ordini veicolati all'esterno". Per i programmi in Tv c'è invece solo un problema tecnico e di costi: sì al digitale terrestre, con il suo pacchetto di news, movie, sport e intrattenimento; no al satellite. "E il telecomando dovrà essere sigillato e piombato, per evitare manomissioni", ribadisce la circolare. No anche alle radio Fm, al 41bis si possono ascoltare solo le onde medie.

"Lo scopo di questa regolamentazione è uniformare il trattamento", spiega Piscitello. "Per evitare disparità e disuguaglianze, per scongiurare un abbassamento della guardia, per impedire soprattutto che privilegi anche minimi, derivati dalla confusione normativa, possano essere vissuti dai detenuti come riconoscimento di un potere". E, allora, ogni settimana i boss potranno fare spesa al massimo per 150 euro. Ogni giorno, non più di due ore all'aria aperta, in palestra o in biblioteca.

Come cambia la vita dei detenuti al 41 bis: le novità introdotte

palermomania.it, 4 ottobre 2017

Dagli arredi delle celle, al cibo e alle bevande, dal taglio dei capelli all'uso della tv, ai colloqui con i familiari. Dagli arredi delle celle, al cibo e alle bevande, dal taglio dei capelli all'uso della tv, ai colloqui con i familiari. È quanto previsto dalla Circolare diffusa dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e che guarda alla vita quotidiana dei detenuti al 41 bis nelle 12 carceri italiane. Lo scopo è quello di "ottenere la più puntuale funzionalità del regime" del carcere duro attraverso una serie di regole che ne garantiscano l'applicazione uniforme.

Obiettivo della circolare, spiega Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento del Dap "è rendere uniforme la vita quotidiana del regime, sotto un duplice profilo. Da un lato l'idea che il rispetto delle garanzie dei detenuti attraverso un trattamento uniforme impedisca pretese posizioni di potere che possono derivare anche dalla concessione di diritti. Deve essere chiaro quali sono le regole e che i diritti sono quelli per tutti e che non sono in alcun modo concessioni. Dall'altra parte qualunque forma di regola imposta non deve valere come forma di afflizione".

La circolare "ha messo dunque insieme tutte le dinamiche quotidiane che riguardano la vita di questi detenuti, e il suo senso sta proprio nel dettaglio - sottolinea - tanto più è dettagliata tanto minore è lo spazio per la discrezione e per l'arbitrio".

Dopo i primi articoli che riguardano la notifica del decreto di applicazione del regime, la custodia dei detenuti in sezioni speciali, le formalità di ingresso e la formazione dei "gruppi di socialità", la circolare affronta una serie di aspetti pratici: gli arredi della stanza, le dotazioni per la pulizia, personali e della cella, il numero e la tipologia del "pentolame": "una pentola di diametro max di 25 cm, un pentolino max 22 cm in lega di acciaio leggera e una macchinetta per il caffè del tipo moka da una tazza che potrà essere usato in cella dalle ore 7 e fino al ritiro alle ore 20 a cura del personale di polizia".

Il fornello a gas "sarà consegnato al detenuto al momento dell'apertura della porta blindata della camera e sarà ritirato alla chiusura del medesimo". Ognuno "avrà il diritto di fruire di un solo fornello e relativa bomboletta del gas, di capacità non superiore a gr. 200". Quanto all'igiene personale "taglio dei capelli avviene, salvo necessità di carattere igienico-sanitarie, una volta al mese, su richiesta dell'interessato, nelle giornate stabilite dalla Direzione nel rispetto delle seguenti prescrizioni da parte del personale di polizia penitenziaria". È poi autorizzato "l'uso di rasoi elettrici e taglia barba autoalimentati con batterie intercambiabili, tramite acquisto consentito esclusivamente attraverso il servizio sopravvitto dell'istituto".

Precise regole anche per le attività di socializzazione: "la permanenza all'aria aperta" è consentita "fino al limite di due ore giornaliere, compatibilmente con l'organizzazione dell'istituto e con l'esigenza di garantire a tutti i detenuti lo stesso trattamento". La circolare indica anche esattamente cosa si può portare nei "cortili passeggio": una sola bottiglietta d'acqua, un solo pacchetto di fazzoletti di carta e di sigarette.

Nella sala pittura "è possibile effettuare disegni a matita o pastello su fogli/cartoncini e dipinti su tela del formato indicato". Negli armadietti "non devono essere consentite giacenze superiori a: n.1 matita, n. 1 gomma, n. 1 tempera matite, n. 1 tela o cartoncino da disegno non superiore a cm 50x50, n. 3 pennelli di varie dimensioni, n. 1 confezione di colori a tempera o ad olio non superiore a 12 colori o n. 1 confezione di colori ad acquarello non superiore a 12 colori o n. 1 confezione di matite colorate non superiore a 12 colori, n. 1 confezione di diluente e/o solvente non infiammabile". Nelle sale lettura i libri non possono essere scambiati tra i detenuti.

Nelle celle "è consentito tenere immagini e simboli delle proprie confessioni religiose, nonché fotografie in numero non superiore a 30 e di dimensione non superiore a 20x30". L'uso del televisore "sarà consentito solo in orari stabiliti, con accensione alle 7 e spegnimento non oltre le 24 al fine di non disturbare il riposo degli altri detenuti/internati", e "non è consentito possedere personal computer portatili". Il fumo è consentito solo "all'interno della propria camera in prossimità della finestra, assicurando la necessaria areazione". I colloqui con i familiari possono avere "durata massima di un'ora, nella misura inderogabile di uno al mese da effettuarsi a intervalli di tempo regolari" e "sono ammesse massimo tre persone".

La Circolare sul 41bis: un atto dovuto e un piccolo passo in avanti
camerepenali.it, 4 ottobre 2017

La circolare del Dap che prevede l'organizzazione del circuito detentivo ex art. 41 bis o.p., dopo 25 anni dall'applicazione del regime speciale, un atto dovuto e un piccolo passo in avanti, col quale vengono almeno tracciate le linee guida di comportamento. Il riconoscimento, in parte, di una storica battaglia dell'Unione Camere Penali Italiane. Il documento della Giunta e dell'Osservatorio Carcere. Il 2 ottobre u.s. il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha inviato ai Provveditori Regionali e ai Direttori degli istituti la circolare 3676/6126, avente ad oggetto le disposizioni relative all'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

In pari data, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha diramato un comunicato stampa e ha dichiarato "è un provvedimento frutto di un'interlocuzione con la procura Antimafia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Garante per i detenuti che dà omogeneità all'applicazione del 41 bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive". "Bisogna, infatti, sempre ricordare - ha aggiunto Orlando - che le restrizioni inflitte dal 41 bis non sono una pena aggiuntiva, ma uno strumento teso a isolare i boss, separandoli dal resto dell'organizzazione e riducendone così il potere criminale. Dopo venticinque anni era tempo di dare un assetto definitivo a questa importante leva nel contrasto alla criminalità organizzata, inquadrandola però in modo più chiaro nella cornice dello stato di diritto. Lo Stato è tenuto a rispettare le regole anche quando è chiamato a contrastare i suoi peggiori nemici". (Ansa).

Nella premessa alla lunga circolare (41 pagine più allegati e 37 articoli), si legge: "Le prescrizioni imposte col decreto del Ministro non sono volte a punire e non devono determinare un'ulteriore afflizione, aggiunta alla pena già comminata, per i soggetti sottoposti al regime detentivo in esame.

Le disposizioni impartite nelle pagine che seguono si prefiggono di ottenere la più puntuale funzionalità del regime e riguardano le modalità di contatto dei detenuti e degli internati sottoposti al regime tra loro e con la comunità esterna, con particolare riferimento ai colloqui con i minori; al dovere in capo al Direttore dell'istituto di rispondere entro termini ragionevoli alle istanze dei detenuti; alla limitazione delle forme invasive di controllo dei detenuti ai soli casi in cui ciò sia necessario ai fini della sicurezza; alla possibilità di tenere all'interno della camera detentiva libri ed altri oggetti utili all'attività di studio e formazione; alla possibilità di custodire effetti personali di vario genere, anche allo scopo di favorire l'affettività dei detenuti ed il loro contatto con i familiari. Le pagine che seguono, pertanto, forniranno precise linee guida per ottenere una regolamentazione omogenea dello svolgimento delle attività nelle sezioni detentive, nell'assoluto rispetto della legge e sulla base delle potestà rimesse alla competenza dell'Amministrazione Penitenziaria".

Da quanto si legge tra le righe, possiamo affermare che vi è un'implicita ammissione che il regime non assicurava una parità di trattamento ai singoli detenuti e che, in molti casi, non veniva rispettata la loro dignità. Ricordiamo che, a fronte dell'iniziativa della Camera Penale di Roma, fatta propria dall'Osservatorio Carcere Ucp, sull'invio di un questionario ai detenuti al 41 bis, solo in un istituto fu concesso ai ristretti di rispondere e il direttore fu sottoposto a provvedimento disciplinare.

La "rivoluzione culturale" a cui aveva fatto riferimento il Ministro Orlando, nell'annunciare prima gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale e poi le Commissioni per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario, ha comunque impedito qualsiasi intervento sull'art. 41 bis. La stessa delega al Governo per adottare decreti legislativi in materia recita: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 41 bis della Legge 26 luglio 1975, N. 354".

La norma non sarà dunque modificata, ma vengono, con la circolare del Dipartimento, finalmente disciplinate le modalità di espiazione della pena, al fine - ci auguriamo raggiunto - di impedire illegittime imposizioni.

Tra i 37 articoli, di cui si compone la circolare, vanno evidenziati l'art. 3.1, che disciplina la "Formazione dei gruppi di socialità"; l'art. 6 sulla "Consegna e possesso in camera di oggetti e generi"; l'art. 11 sull' "Attività in comune"; l'art. 11.5 "Sala Pittura"; l'art. 11.6 "Servizio biblioteca e libri", che in nota indica che "è allo studio la possibilità di dotare il detenuto/internato di un lettore elettronico di testi letterari"; l'art. 16: "Colloqui visivi"; l'art. 16.2: "Colloqui telefonici"; l'art. 16.3: "Colloqui con i difensori"; l'art. 16.6: "Visite del Garante"; l'art. 18.1: "Visto di controllo sulla corrispondenza"; l'art. 22: "Udienze con gli operatori penitenziari"; l'art. 29: "Reclami"; l'art. 29.1: "Reclami avverso i DM di sottoposizione al regime speciale".

La circolare rappresenta un "atto dovuto" da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, nei confronti di coloro che sono detenuti nel circuito detentivo speciale previsto dall'art. 41 bis, ma anche un piccolo passo verso quella "trasparenza" che l'Unione Camere Penali ed altre associazioni chiedono da tempo. Una disposizione che giunge dopo 25 anni, che regola finalmente un regime straordinario ed eccezionale che si dovrebbe applicare "quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" (art. 41 bis O.P.), ma che purtroppo resterà ancora (fino a quando?) nel nostro Ordinamento.

La Giunta U.C.P.I.

L'Osservatorio Carcere U.C.P.I.

Roma: risarcimento per ingiusta detenzione, manifestazione-presidio davanti il Parlamento
osservatoriorepressione.info, 3 ottobre 2017

Mercoledì 25 ottobre prossimo, alle ore 10, manifestazione-presidio davanti il Parlamento a piazza Montecitorio. Manifestazione davanti il parlamento, per rilanciare la battaglia sul diritto ad avere il risarcimento per ingiusta detenzione.

Non possiamo sottometterci a chi ha la forza ma non la ragione. Manifestazione davanti il Parlamento, per denunciare il fatto che in Italia, può accadere che una persona sia detenuta ingiustamente per tanti anni e non venga mai risarcita.

Sei anni di carcere speciale da giovane, all'età di venti anni, per poi essere assolto in appello e definitivamente in cassazione dall'accusa di "partecipazione a banda armata (Prima Linea) con funzioni organizzative", ma mai risarcito per questo errore giudiziario. Non solo io, ogni anno cinquemila persone si vedono rigettare una legittima istanza, per risarcimento da ingiusta detenzione, con motivazioni da "santa inquisizione".

Sono trenta anni che ci battiamo invano per questa giusta causa. Ma le istanze sono sempre state respinte nelle sedi giudiziarie, con la motivazione delle "cattive frequentazioni", che avrebbero tratto in inganno gli inquirenti. Giuridicamente è chiaramente un comma anticostituzionale, per questo organizziamo una manifestazione-presidio davanti il parlamento, per cercare di trovare una soluzione a una giusta rivendicazione, non solo mia ma di tantissime altre persone. Su settemila domande annue presentate per risarcimento da ingiusta detenzione, ne vengono accolte al massimo mille e cinquecento. Le altre, come la mia istanza, bocciate per il giudizio morale di aver avuto cattive frequentazioni, giudizio che non ha nessuna rilevanza penale. Oltretutto andrebbe anche estesa la retroattività per un diritto così importante. L'inviolabilità della libertà personale è un diritto inalienabile. Se lesa va risarcita. Basta trovare scuse ed escamotage da parte dello Stato italiano e degli organi giudiziari. I politici e i parlamentari in particolare non hanno mai fatto nulla per questo. Potrebbero abolire questo comma. Ma non lo fanno e non fanno nessuna battaglia di questo genere, pensando solo a mantenere i loro privilegi fatti di immensi stipendi e vitalizi, per cui al bilancio vanno viste le loro esigenze. I soldi servono per loro e per i manager pubblici ecc., non per i diritti sociali e per chi andrebbe risarcito perché privato ingiustamente della libertà personale, che è un fatto gravissimo. Andrebbe abolito il comma che vieta il risarcimento per ingiusta detenzione per un giudizio comportamentale e non penale. E speriamo che qualcuno denunci questo anche alla Consulta per incostituzionalità. È doveroso riprendere la lotta, organizzando una manifestazione davanti il parlamento. Non possiamo sottometterci a chi ha la forza ma non la ragione.

Giulio Petrilli (comitato per il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione a tutti/e)
Giovanni Russo Spena (giurista ed ex senatore, attuale responsabile giustizia Prc)
Marcello Pesarini (responsabile associazione Antigone Marche)
Italo Di Sabato (Osservatorio Repressione)

Verona: Fatma, la donna che insegna l'Islam in carcere

di Angiola Petronio

Corriere di Verona, 3 ottobre 2017

Da sei mesi va a Montorio, in un progetto pilota. È una donna, è islamica e da sei mesi nel carcere di Montorio fa "assistenza spirituale" ai carcerati musulmani per evitare che si radicalizzino. "Quando qualcuno ha bisogno mi avvisano. E io vado a parlargli". Lei è una donna. E non è una cosa poi così scontata, per quello che sta facendo. Loro sono i detenuti del carcere di Montorio. E i dialoghi tra quella donna e quei carcerati raccontano dell'Islam. Lei si chiama Fatna Ajiz. È nata in Marocco, ed è musulmana. A Verona ci vive da 19 anni. E come suo marito e i suoi due figli, Fatna è cittadina italiana. "Tutta la famiglia", dice con orgoglio. L'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche in Italia, ha scelto questa donna che da anni lavora come mediatrice culturale, per un progetto sperimentale siglato con il Dap, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Un progetto che ha, nel suo piccolo, del rivoluzionario. Perché a predicare il Corano in otto carceri italiane, tra cui Montorio, sono state mandate otto donne. Se è nelle celle che nasce il radicalismo, allora - è stato il pensiero da cui è scaturito il progetto - si può insegnare che non solo quello non è l'Islam e lo si può fare scardinando uno dei principi del fondamentalismo, vale a dire quello che vuole le donne relegate ai margini della società.

Fatna era già la prima donna musulmana ad essere entrata in un carcere come mediatrice culturale, grazie alla cooperativa con cui lavora. Ma adesso può non solo occuparsi dei problemi materiali dei suoi interlocutori, ma anche di quelli spirituali. E questo è da sei mesi nel carcere veronese, Fatna: una "guida spirituale".

"Quando sono arrivata al carcere di Montorio come mediatrice - racconta - ho spiegato alla direzione, alla polizia penitenziaria e a chi lavora nella struttura quali sono le esigenze e le cose fondamentali per chi segue la fede musulmana. Cosa prevede e cos'è il Ramadan, ad esempio. O altre festività. O cosa è permesso mangiare. Così un po' alla volta anche la struttura penitenziaria ha accolto i detenuti islamici".

Ma da mediatrice a "guida spirituale" Fatna è passata grazie a un master seguito all'università di Padova, che analizzava la vita dei detenuti musulmani nelle carceri italiane e il rischio di radicalizzazione all'interno delle celle.

"Quando l'Ucoii e il Dap hanno dato vita al progetto - racconta - hanno chiesto una serie di nominativi. E grazie a quel master è spuntato il mio nome". Fatna ai carcerati racconta di un Islam che molti di loro faticano a ricordare.

"Io gli parlo di un Islam di pace, di accoglienza e di convivenza". Quello in cui lei, per prima, crede. Fatna che port il velo per scelta e non per imposizione. "Il Corano non obbliga la donna in nulla. Il velo per me è una scelta". Anche se, ammette, che "soprattutto in carcere preferisco portarlo. Se devo parlare di religione e la religione in cui credo e di cui parlo lo prevede, mi sembra giusto farlo. Altrimenti più di qualcuno potrebbe mettermi in dubbio".

Non pensa - neanche lontanamente - ad essere paragonata a un "imam donna", Fatna. "Sia chiaro che io non conduco la preghiera. Per quella del venerdì e per le feste sacre dell'Islam quella viene condotta da imam della comunità islamica veronese. Io faccio altro. Io, se qualcuno di questi uomini esprime il desiderio di parlare della propria fede, vado e insieme discutiamo, cerchiamo quelle risposte che loro cercano e che l'Islam sa dare". Quell'Islam "moderato", o "aperto", come lo chiama chi ha della fede nel Corano una conoscenza basata su un radicalismo che non appartiene alla religione musulmana.

E neanche a Fatna. Che con i "pregiudizi" degli integralisti si scontra anche in carcere. "Quando arrivo, sono in pochi a meravigliarsi o a contrariarsi del fatto che io sia una donna. Anzi. Per qualcuno diventa un elemento quasi rassicurante. Ma dipende molto dai Paesi e dalle tradizioni di origine. I marocchini, i tunisini e gli egiziani non hanno nessun problema. Le difficoltà le ho con i pakistani, o gli afgani. Con chi arriva da zone in cui l'Islam mette la donna ai margini, coprendola anche fisicamente. Ma alla fine riesco a dialogare anche con loro". Perché Fatna, con il suo essere donna e parlare di Corano, altro non è se non questo. Il primo avamposto contro l'integralismo. E a Montorio ci sta riuscendo alquanto bene.

Milano: andare al nido in un carcere, a Bollate si sperimenta la vera integrazione

di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 3 ottobre 2017

Nato come asilo per i bambini del personale, il nido "Biobab" ha aperto le porte alle famiglie del territorio e, da dicembre, anche ai figli delle madri detenute. Il direttore Massimo Parisi: "Esperienza sperimentale unica, esempio di integrazione e partecipazione del territorio".

Stanze luminose, mini arredi colorati, giochi e cuscini ovunque. Plastica bandita da ogni ambiente, legno che domina su tutto, toni caldi che riportano alla terra. E fuori, un ampio spazio di verde attrezzato e un orto didattico per toccarla davvero, quella terra, giocare con i cavalli e crescere mantenendo il contatto e i ritmi della natura. Blubaobab è un asilo nido per bimbi dai 5 mesi ai 3 anni ma anche un "luogo di sperimentazione educativa, di incontro e crescita per bambini e famiglie", all'interno del centro per l'infanzia Biobab.

Un'esperienza unica in Italia perché si trova in un carcere, perché è stato uno dei primi nidi aziendali concepiti per i bambini del personale di un istituto di pena, perché ha aperto le porte ai bimbi delle famiglie del territorio e perché da qualche mese ospita anche i piccoli al seguito delle madri detenute: 24 bambini, 24 storie che si intrecciano ogni giorno e raccontano che si può fare. Ottimi risultati e un bilancio positivo nel primo anno di attività per una sfida vinta a pieni voti e che accorcia tutte le distanze a dispetto dei muri, sempre più alti, oltre i cancelli.

Bollate, il "carcere modello", lancia di nuovo i dadi, in una storia che parla una sola lingua: quella dell'integrazione. La racconta il direttore, Massimo Parisi, che ha aperto le porte dell'istituto a stampa e associazioni in un open day organizzato per presentare il nido e l'avvio delle attività del nuovo anno.

"La nostra - spiega il direttore - è un'esperienza sperimentale unica, soprattutto per la forma che ha assunto. Il progetto nasce come nido aziendale nell'ambito del polo per il benessere del personale, di cui fanno parte anche una palestra e il campo sportivo, ed è stato realizzato grazie al contributo del comune di Milano, della Provincia, dell'Asl e della nostra Amministrazione.

Il nido è stato attivato da qualche anno ma all'inizio è rimasto semi vuoto perché il nostro personale non portava i bambini. Forse per una questione di abitudini o per il carattere di novità. Fatto sta che con la cooperativa "Stripes", a cui avevamo affidato il servizio e che aveva già esperienza sul territorio di Rho, ad un certo punto abbiamo pensato di offrire un ritorno al territorio: lo stesso territorio che in qualche modo aveva investito sull'esperienza".

"È così - racconta Massimo Parisi - che abbiamo aperto il nido alle famiglie esterne e questi genitori hanno iniziato a portare i bambini. Credo sia stato quello il primo passaggio importante: le famiglie esterne hanno cominciato a portare i bambini in carcere per farli andare al nido e il carcere è diventato un servizio per il territorio. È un passaggio significativo e rappresenta di per sé una novità, anche in termini di abbattimento dei pregiudizi rispetto al carcere e in termini di cultura dell'esecuzione penale. Ed è stata proprio questa esperienza del territorio a trainare il nostro personale perché piano piano anche i nostri dipendenti hanno cominciato a portare al nido i loro figli".

E mentre la piccola comunità cresceva, si è aggiunto il tassello che ha completato l'opera. "Sì - sottolinea il direttore - perché nel frattempo, nel dicembre scorso, è stata aperta la sezione per le detenute madri con bimbi fino a 3 anni al seguito. È stato allora che abbiamo scelto di ospitare quei bambini nello stesso nido. Oggi l'asilo ospita 24 piccoli ed è al completo: ci sono 14 bimbi delle famiglie del territorio, 8 bambini dei nostri dipendenti e 2 bimbi di altrettante detenute madri.

Penso che la straordinarietà dell'esperienza stia anche in questa integrazione, soprattutto in un periodo in cui, fuori, si erigono muri. Al di là del servizio, importante, per il personale, l'aspetto significativo del progetto riguarda l'integrazione e il contributo arrivato dal territorio, che è stato la chiave di volta. La cooperativa "Stripes" è riuscita ad attrarre le famiglie esterne e il carcere a fornire una sorta di controprestazione. Qui si è creato un servizio e anche il territorio ha contribuito fattivamente".

Nato nel 2015, il progetto sperimentale realizzato dalla cooperativa sociale Onlus Stripes in collaborazione con il ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è diventato oggi un servizio stabile, con una forte attenzione verso le tematiche ecologiche. Il centro per l'infanzia e le famiglie ospita laboratori, incontri tematici e conviviali, corsi e opportunità di formazione, campus estivi e invernali, tutti legati dal filo comune della sostenibilità ambientale.

"Ma il cuore del Biobab - spiega una nota della Onlus -, attorno al quale è nato e si è sviluppato il progetto ed il cui avvio ha rappresentato la realizzazione di un'ambiziosa scommessa, è l'asilo nido. Pensato inizialmente come servizio per i figli dei dipendenti dell'istituto penitenziario, ha poi accolto anche le famiglie del territorio e, infine, i figli di alcune donne detenute nella struttura. Ad oggi l'asilo nido del Biobab è un caso unico nel suo genere sia per l'esperienza di integrazione che concretamente si propone alla cittadinanza sia per l'offerta pedagogica innovativa all'insegna dell'educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale".

In primo piano l'offerta formativa, grazie anche alla collaborazione con le altre realtà già presenti e attive nell'istituto penitenziario. "Tra queste - spiega la nota, la collaborazione con l'associazione "Salto Oltre il Muro", presente nella struttura con un maneggio, che ha permesso la realizzazione di attività di pet-education con i cavalli dedicate ai bambini. Inoltre, la presenza di un ampio giardino all'esterno ha portato alla creazione di un orto didattico nato anche grazie all'impegno dei piccoli ospiti del Biobab che hanno potuto sperimentare in prima persona il contatto con la terra, elemento fondamentale per scoprire l'importanza del contatto tra uomo e natura. Questo è il Biobab, una sfida quotidiana che intende creare un collegamento del territorio con l'istituto penitenziario, un'esperienza sperimentale dedicata ai bambini zero-3 anni, ma anche alle famiglie: uno spazio comunicativo e relazionale orientato a superare barriere fisiche e culturali per crescere insieme".

Processo penale, meno appelli

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2017

Si riduce l'area dei provvedimenti impugnabili. Sia per il pubblico ministero sia per gli imputati. Il Consiglio dei ministri, come anticipato sul Sole 24 Ore del 28 settembre, ha approvato i primi decreti legislativi di attuazione delle deleghe penali contenute nella legge in vigore dal 4 agosto scorso. Il decreto legislativo sulle impugnazioni, che si fonda sui lavori della Commissione ministeriale istituita dal ministro Orlando e presieduta da Domenico Carcano, punta a deflazionare il numero dei procedimenti che gravano sugli uffici giudiziari e a semplificarne i procedimenti sia in appello sia in Cassazione, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

La razionalizzazione del sistema delle impugnazioni, sottolinea il ministero della Giustizia, insieme alla rimodulazione della prescrizione contenuta nella stessa legge, rende concreta la prospettiva che il processo possa concludersi con un accertamento definitivo di colpevolezza o di innocenza entro i 18 mesi di sospensione della prescrizione previsti per ciascuna fase di impugnazione. Nel provvedimento viene, inoltre, ridotta la legittimazione all'impugnazione di merito: al pubblico ministero sarà precluso l'appello delle sentenze di condanna, ossia delle sentenze che hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa punitiva, salvo in alcuni specifici casi (ad esempio, sentenza di condanna che modifica il titolo del reato o che esclude l'esistenza di aggravanti a effetto speciale); al tempo stesso all'imputato sarà precluso l'appello delle sentenze di proscioglimento pronunciate con le più ampie formule liberatorie.

Nel dettaglio, sono specificati i casi nei quali è ammesso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna: se hanno, per esempio, modificato il titolo di reato o escluso l'esistenza di una circostanza a effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Per l'imputato, invece, trattandosi di condanne, nessun limite; limite che invece scatta quanto ai proscioglimenti rendendo non più impugnabili quelli con le formule perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. Intenzione del decreto è di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti, legate all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero e al diritto di difesa per l'imputato, sono soddisfatte.

Viene estesa l'inappellabilità, già stabilita per le sentenze di condanna alla sola ammenda, anche alle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. Previsione giudicata opportuna non solo per finalità di riduzione dei carichi di lavoro ma anche per restituire coerenza complessiva al sistema. Stabilita anche l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Con la riforma si legittima il procuratore generale ad appellare esclusivamente in caso di inerzia del pubblico ministero di primo grado. Inerzia verificatasi già nella fase delle indagini preliminari, con conseguente avocazione da parte del procuratore generale, o successivamente, quando il pubblico ministero trascura di impugnare nei termini, così manifestando acquiescenza. Dell'appello incidentale sarà poi titolare il solo imputato e non il Pm.

Nel Codice penale trova posto la tutela dei valori essenziali

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2017

Al traguardo, con la prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri, anche il decreto sulla riserva di Codice. Il provvedimento anche in questo caso nasce dai lavori di una Commissione ministeriale e rappresenta nelle intenzioni del ministero "l'indispensabile presupposto per una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, conoscenza che consente di dare piena attuazione al principio di legalità anche nei riflessi relativi alla funzione della pena".

Da qui, una norma di principio che riserva al Codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile. In questo modo si permette "di dare avvio ad un processo virtuoso che freni la proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell'area dell'intervento punitivo dello Stato, secondo un più ragionevole rapporto fra il rilievo del bene tutelato e la corrispettiva sanzione penale".

In questo modo vengono collocati nel Codice penale il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o la loro falsificazione, che tutela l'ordine pubblico economico e la fede pubblica; il delitto di trasferimento fraudolento di valori, la cosiddetta intestazione fittizia di beni, reato questo volto alla repressione delle condotte elusive della normativa antimafia di prevenzione.

Intervento anche sull'ordine pubblico, con l'inserimento nel Codice delle circostanze aggravanti dei delitti commessi avvalendosi delle modalità mafiose ovvero di delitti con finalità di terrorismo; delle attenuanti collegate alla dissociazione; dell'aggravante del reato transnazionale destinata a operare tutte le volte che un determinato reato,

punito con pena superiore a quattro anni di reclusione, è caratterizzato dal contributo offerto nella fase di organizzazione o nella sua esecuzione da un gruppo criminale attivo in più paesi.

Nel testo del decreto legislativo che ora passa al Parlamento per l'espressione dei pareri trova posto anche la collocazione all'interno del Codice penale di tutte le misure che disciplinano una delle misure cautelari patrimoniali più incisive, la confisca allargata. E sempre nel Codice penale troveranno posto il delitto di sequestro di persona a scopo di coazione; le norme sanzionatorie stabilite per la violazione di misure previste nel codice civile a tutela delle donne e dei bambini vittime di violenza familiare; le sanzioni per il mancato pagamento dell'assegno di divorzio e delle somme stabilite in sede di separazione dei coniugi.

Cooperazione giudiziaria fra Stati, il riordino arriva al traguardo
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2017

Cooperazione giudiziaria rafforzata. Anche al di fuori dell'Unione europea e di trattati. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato definitivamente, dopo i pareri parlamentari, la riforma del libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere e il cui complesso di norme è destinato a operare in via residuale, solo cioè dove non è prevista una diversa regolamentazione per effetto dell'applicazione di accordi internazionali.

Il decreto legislativo modifica la normativa in materia di assistenza giudiziaria, quella parte della cooperazione penale internazionale indirizzata a disciplinare la raccolta della prova, in modo da superare i limiti dell'attuale sistema normativo e fronteggiare le nuove forme di criminalità, specie di quella organizzata, che hanno esteso il proprio raggio di azione oltre i confini dei singoli Stati. In questa direzione, in chiave di semplificazione, parallelamente alla regolamentazione dei rapporti con i Paesi membri dell'Unione Europea, vengono introdotte regole speciali per la cooperazione tra le autorità degli Stati che non fanno parte della Ue.

Sul fronte delle rogatorie, per esempio, quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione diretta passati 10 giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del ministro della Giustizia.

Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorità giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato può essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.

In materia di estradizione, quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale è stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, e di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.

Sinistri stradali: utilizzabilità probatoria del prelievo ematico senza consenso

Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2017

Sinistro stradale - Accertamenti medico-sanitari - Prelievo ematico - Mancanza di consenso dell'interessato - Utilizzabilità ai fini dell'affermazione di responsabilità. In relazione a un sinistro stradale, è pacificamente ritenuto in giurisprudenza che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della Polizia Giudiziaria, per la verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in assenza di consenso verbalmente espresso dall'interessato purché quest'ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto. È tuttavia necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari ma gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l'accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal guidatore.

• Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 settembre 2017 n. 40709.

Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza - Da alcool - Accertamento dell'alterazione - Modalità - Consenso - Rilevanza - Fattispecie. I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive a incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che

rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue).

- Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 luglio 2012 n. 26108.

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Prelievo ematico - Documentazione medica - Mancanza di consenso - Irrilevanza. Per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza sono sempre utilizzabili i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i criteri e gli ordinari protocolli del pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale. In tal caso, si tratta di elementi di prova acquisiti mediante attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale) mancanza di consenso. Dunque, è diritto del soggetto opporre rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona.

- Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 luglio 2012 n. 26108.

Sinistro stradale - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Accertamenti ematochimici - Assenza di consenso espresso dell'interessato - Utilizzabilità ai fini dell'affermazione di responsabilità. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico su richiesta degli organi della polizia stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano successivamente ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Dunque, in presenza di taluni presupposti (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria), l'accertamento del tasso alcolemico richiesto ai sanitari dagli organi della polizia giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all'effettuazione dell'accertamento stesso.

- Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 febbraio 2014 n. 6786.

Brescia: islamismo in cella, i rischi e i rimedi
di Marco Toresini

Corriere della Sera, 3 ottobre 2017

In queste settimane, le notizie che arrivano dalle carceri bresciane, non sono belle notizie: parlano di tensioni quotidiane, atti di autolesionismo, risse e scontri fra bande rivali. Fra individui che vorrebbero ricreare nelle sezioni di Canton Mombello le leggi e le geografie della strada, con i suoi capi e i suoi gregari, le influenze e le servitù. Eppure fra queste mura si continuano a fare piccoli e grandi miracoli quotidiani; a costruire, con l'impegno di tutti, dalla polizia penitenziaria al personale dell'area trattamentale, una convivenza possibile; a tracciare una strada percorribile verso l'aspetto rieducativo della pena. Brescia ci ha abituato a questi sforzi che sono capaci di fare scuola.

È il caso del progetto lanciato dal ministero (ne ha parlato domenica un'inchiesta del Corriere di Goffredo Buccini) che prevede l'ingresso in carcere di inviati dei centri islamici incaricati di assistere i detenuti musulmani nella preghiera. Un servizio che ha lo scopo di prevenire un culto fai da te che rischia di radicalizzarsi.

Canton Mombello è uno delle otto case circondariali dove è iniziata la sperimentazione e dove, da tempo, per ragioni di sicurezza vengono tenuti sotto osservazione alcuni soggetti a rischio (uno, tempo fa, è stato espulso subito dopo aver scontato la pena, proprio per aver manifestato compiacimento per alcuni attentati terroristici di stampo islamista). Ora in collaborazione con il centro islamico che aderisce all'Ucoii, organizzazione moderata, cinque emissari della moschea di via Corsica entrano non solo a Canton Mombello, ma anche a Verziano per aiutare i musulmani nella preghiera, per predicare un Islam "sano" evitando che isolamento e ignoranza finiscano per oscurare le coscienze dei detenuti.

Presto ci sarà anche una donna che si occuperà delle detenute della sezione femminile per completare l'assistenza al culto che è anche una preziosa arma di prevenzione e di aiuto. Ma Brescia non si è solo fatta parte diligente in quest'opera, aprendo la strada ad altre carceri, ma vuole fare di più. Vuole, attraverso progetti mirati, diffondere l'interculturalità fra gli ospiti delle strutture perché quello che conosci non lo temi e perché la religione da elemento di dialogo non può mai diventare ragione di odio.

Poco meno di una decina di carceri italiane (comprese quella di Rossano Calabro, che ospita gli arrestati per terrorismo internazionale) poi sono diventati oggetto di studio da parte dell'Università di Brescia sui temi della radicalizzazione. Rispondendo ad un questionario centinaia di detenuti stranieri hanno riflettuto sui rischi dell'islamismo e sulla percezione di questo fenomeno nelle anguste celle italiane.

Dai libri ai colloqui, 41-bis uniforme
di Giovanni Negri

Il Sole 24 ore, 3 ottobre 2017

Dagli alimenti alle sigarette, passando per riviste e giornali. Il ministero della Giustizia riordina le misure applicative del "carcere duro", il 41 bis, rendendole omogenee in tutti i penitenziari e con un elevatissimo grado di dettaglio. Per il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, "si tratta di un provvedimento frutto di un'interlocuzione con la procura Antimafia, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Garante per i detenuti che dà omogeneità all'applicazione del 41 bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive. Dopo venticinque anni era tempo di dare un assetto definitivo a questa importante leva nel contrasto alla criminalità organizzata, inquadrandola però in modo più chiaro nella cornice dello stato di diritto".

Ne sottolinea l'importanza anche Roberto Piscitello, direttore generale dei detenuti e del trattamento: "Era importante fornire un punto di riferimento perché sinora la disciplina poteva anche essere diversa da istituto a istituto, prestando il fianco anche a possibili prove di forza da parte dei detenuti, dove differenze anche minime rischiano di passare per riconoscimento di privilegi".

Attraverso 37 norme e un nutritissimo stock di allegati, si dipanano le misure da applicare a 740 detenuti (record storico) per reati legati a criminalità organizzata e terrorismo. Dalle dimensioni delle pentole al numero delle foto da tenere in cella, dai colloqui con i familiari alla corrispondenza e ai libri che è possibile ricevere, uno spaccato del regime carcerario più severo trova posto nella circolare.

Vediamo. Si toccano aspetti di vita quotidiana, per cui la camera del detenuto è dotata degli arredi essenziali: letto, tavolo, armadio, sedia o sgabello, specchio in plexiglass e televisore agganciato a muro, puntualizza il provvedimento. Le pentole devono avere dimensioni prestabilite e non si possono ricevere dall'esterno generi alimentari che prevedono cottura. Il limite di spesa è fissato in 500 euro mensili e 150 settimanali. È permesso inviare ai propri familiari un massimo 350 euro al mese.

Ma sono poi disciplinate le misure più aderenti allo scopo del 41 bis, evitare contatti a rischio sia all'interno sia all'esterno. Così i colloqui visivi con i familiari sono previsti nel numero di uno al mese, della durata di un'ora ciascuno. Tra le novità, la possibilità di incontri senza vetro divisorio con i figli e i nipoti al di sotto dei 12 anni. Nessun limite per i difensori. Due i pacchi che è possibile ricevere ogni mese.

Ammessi quattro libri al massimo al mese, da prendere a prestito dalla biblioteca e da non sottolineare, mentre la visione dei programmi televisivi sarà limitata ai principali canali. Acquistabili i giornali nazionali, ma non quelli locali visto che "è emerso che i detenuti/internati manifestano interesse per tali testate giornalistiche allo scopo di tenersi informati sulle vicende connesse al clan criminale ovvero per verificare l'avvenuta esecuzione dei propri ordini veicolati all'esterno". No a personal computer, mentre, su autorizzazione, sarà possibile la lettura di atti giudiziari digitali.

Telecomando piombato, niente vetro per figli e nipoti: come cambia il "carcere duro"

di Giovanni Bianconi

Corriere della Sera, 3 ottobre 2017

Le nuove regole del "41 bis": figli e nipoti potranno partecipare ai colloqui stando accanto stando accanto ai detenuti, mentre gli altri partecipanti rimarranno dall'altra parte del vetro divisorio. Telecomando sigillato per evitare manomissioni. I figli e i nipoti dei detenuti al "carcere duro" potranno partecipare ai colloqui con il padre o il nonno standogli accanto per tutta l'ora dell'incontro, mentre gli altri partecipanti (al massimo tre) rimarranno dall'altra parte del vetro divisorio; una concessione introdotta per "bilanciare interessi di pari rilevanza, tra tutela del diritto del detenuto a mantenere rapporti affettivi e quello di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", che rappresenta la principale novità del nuovo regolamento sul regime del "41 bis".

Da quando fu introdotto venticinque anni fa per i capi delle organizzazioni criminali, all'indomani delle stragi di mafia del 1992, è la prima volta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria interviene in maniera organica per uniformare i trattamenti tra un carcere e l'altro, entrando nei minimi dettagli di ciò che boss e gregari possono e non possono fare.

"Era tempo di dare un assetto definitivo a questa importante leva nel contrasto alla criminalità organizzata, inquadrandola in modo più chiaro nella cornice dello stato di diritto, perché lo Stato è tenuto a rispettare le regole anche quando è chiamato a contrastare i suoi peggiori nemici", commenta il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

E il direttore dell'Ufficio detenuti e trattamenti del Dap Roberto Piscitello, che ha redatto la circolare sottoscritta anche dal capo del Dipartimento Santi Consolo, spiega: "Era necessario rendere omogenea l'applicazione del 41 bis, evitando sia atteggiamenti troppo permissivi che restrizioni troppo afflittive; il regime di detenzione speciale serve a impedire l'ideazione, la pianificazione e la commissione di nuovi reati, ma non può e non deve trasformarsi in una

pena aggiuntiva rispetto a quella stabilita dai giudici nei processi".

Le nuove regole arrivano insieme alle riflessioni sollecitate dal Dap alla Procura nazionale antimafia e alle Procure distrettuali sul numero record raggiunto dai ristretti al "carcere duro": siamo a quota 729, la capienza massima dei 12 istituti che possono accoglierli. Attualmente ce ne sono una decina in "lista d'attesa", destinati alla meno severa "alta sorveglianza" finché non si libereranno i posti necessari (ne erano stati previsti 90 in più, che però mancano per responsabilità della ditta che doveva costruirli nella prigione di Cagliari). Chi invece è già inserito in quel circuito, da Totò Riina in giù, dovrà attenersi ai 37 articoli varati ieri, completi di prescrizioni apparentemente poco significative, ma utili a dirimere questioni che, in passato, hanno creato problemi e tensioni.

Il telecomando del televisore della cella in cui si possono vedere solo le reti nazionali, "dovrà essere sigillato e piombato al fine di evitarne la manomissione, e frequentemente controllato" dalla polizia penitenziaria; questo perché qualcuno è riuscito a collegarsi con una tv locale campana dove scorrevano messaggi inviati dal pubblico, possibile canale di comunicazione con l'esterno. Lo stesso pericolo può nascondersi nelle cronache dei giornali locali, vietati per impedire che i boss si informino "sulle vicende connesse al clan criminale ovvero per verificare l'avvenuta esecuzione dei propri ordini veicolati all'esterno".

I libri non possono essere acquistati perché andrebbero controllati riga per riga dal personale, e si potranno leggere solo quelli della biblioteca del carcere; via libera alle fotografie da tenere in cella, fino a trenta e "di dimensione non superiore a 20x30 centimetri"; il barbiere è previsto una volta al mese con precise prescrizioni e perquisizioni ogni volta che entra e esce.

Aumentato il numero dei colori che può tenere con sé chi disegna o dipinge; le ciabatte ai piedi sono consentite solo in cella o per andare alle docce, ma sono vietate quelle con la suola alta che "si presta a manomissioni o occultamenti di vario genere". Si possono comprare vestiti, purché "di modico valore, in quanto il vestiario lussuoso potrebbe manifestare una condizione di superiorità su altri detenuti". Come l'acquisto di cibo in più rispetto a quello passato dall'amministrazione, consentito "sempre che non si tratti di beni di carattere voluttuario e/o tali da manifestare una posizione di potere e supremazia del detenuto".

I magistrati che "liberano" madri e figli dalle 'ndrine

di Roberto Di Bella e Luciano Trovato*

Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2017

Le cronache italiane degli ultimi 30 anni sono costellate da fatti di sangue che hanno come protagonisti ragazzi immolati da un sistema criminale che induce bambini e adolescenti a indossare contemporaneamente i panni dei carnefici e delle vittime.

È un fatto ormai riconosciuto che le organizzazioni mafiose, per lo svolgimento di specifiche attività illecite, reclutano ragazzi minorenni, per lo più provenienti da quartieri ad alta disoccupazione e da famiglie in condizioni di disagio. Nella crisi della scuola, della famiglia e delle altre strutture sociali, le mafie sembrano spesso l'unico soggetto che riesce a dare un'identità e una parvenza di integrazione.

Nel meridione (in Calabria, in particolare) le organizzazioni criminali hanno una base prevalentemente familiare: i giovani di queste famiglie hanno da sempre respirato aria di violenza e di prevaricazione, educati a una cultura di mafia funzionale ad assicurare continuità alla "famiglia". I minori nascono e crescono in contesti dove hanno visto uccidere i loro padri, fratelli, parenti. In questi casi, secondo il codice d'onore mafioso, deve scattare la vendetta, perciò violenza richiama violenza.

Fin da piccoli i componenti di queste "famiglie" sono addestrati alla brutalità, all'uso delle armi e della forza anche nei confronti dei familiari più stretti, quando trasgrediscono le regole. In più occasioni si è assistito all'orrore di figli coinvolti nella scomparsa delle loro madri. "Colpevoli" di avere tradito l'onore della "famiglia".

Di non avere saputo aspettare - vedove bianche - i mariti detenuti in carcere. O di avere desiderato una vita libera dai vincoli del terrore. In tali contesti anche le scelte più intime (fidanzamenti, matrimoni) sono condizionate dalla "famiglia" per suggellare sodalizi costruendo di fatto vere e proprie prigioni culturali. Il carcere è considerato un attestato di professionalità da esibire ai propri coetanei in libertà e, soprattutto, ai capi delle organizzazioni criminali. Per un bambino crescere in contesti di mafia non vuol dire solo assorbire la negatività della dimensione valoriale sostenuta dalla sua famiglia, ma vuol dire anche subire la disincentivazione del processo naturale di progressivo distacco dal nucleo familiare di appartenenza e, senza neppure accorgersene, lo schiacciamento della propria individualità.

È il gruppo familiare ad avere identità e non i singoli membri che lo compongono nelle loro diversità e nelle loro peculiarità. Ovviamente la semplice appartenenza a una famiglia mafiosa, qualora questa non trasmetta valori educativi indirizzati alla criminalità, non è presupposto sufficiente per l'intervento giudiziario, ma è anche vero che l'educazione dei figli non può essere lasciata al libero arbitrio dei genitori come se la tutela dell'infanzia dovesse fermarsi sulla soglia di casa della famiglia mafiosa.

I provvedimenti sulla responsabilità genitoriale che da qualche anno la giustizia minorile calabrese sta adottando hanno intercettato un bisogno sociale. Hanno dato uno scossone culturale a un sistema che sembrava intangibile. Ci sono madri di 'ndrangheta, stanche di lutti e carcerazioni, che hanno colto l'opportunità e si rivolgono alla giustizia nella speranza di un futuro diverso per loro e i figli. Ci sono adolescenti che si affidano al loro giudice, che rivendicano la loro libertà. Dimostrare che il futuro non è già scritto, ma da scrivere.

Restituire dignità e pari opportunità a chi ha avuto la sfortuna di nascere in determinati contesti: questa la sfida (e l'opportunità) culturale e giuridica lanciata dalla giustizia minorile calabrese. Nei luoghi di mafia ti insegnano da piccolo l'ineluttabilità delle cose, l'impossibilità di cambiarle. Una rassegnazione che si estende purtroppo a molti settori della società civile e politica. Oggi non è più così. Una nuova coscienza civile sta formandosi. La notizia dei provvedimenti del tribunale per i minorenni, dei primi risultati positivi e la rivolta delle madri hanno aperto una breccia. La necessità di rivalutare le strategie di contrasto culturale al crimine organizzato e di educazione alla legalità è diventata un'esigenza sempre più avvertita dopo anni di perplessità, critiche, dissensi e non più un'idea stravagante di uno sparuto gruppo di magistrati.

"Liberi di scegliere" è l'Accordo quadro - siglato dai ministri della Giustizia e dell'Interno, dalla Regione Calabria e dai Tribunali minorili - che prevede l'istituzione di équipes educative, formate da assistenti sociali e psicologi con specifica esperienza, che sostengano i giovani e i loro nuclei familiari. Una rete specializzata in grado di aiutare i ragazzi a riconoscere i loro bisogni più profondi, compressi dall'ideologia e dalla tradizione educativa mafiosa. All'interno di questo progetto, in occasione del Congresso dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia che si terrà nei prossimi giorni a Catanzaro, verrà firmato un protocollo regionale d'intesa tra i tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro e l'Unicef per la realizzazione di attività di sensibilizzazione in favore della tutela dei minori. Accompagnare i giovani anche dopo la maggiore età, fino al raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa, è l'obiettivo finale. In Calabria, ma non solo, coltivare una speranza di riscatto non è più un'utopia. *Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro

Antimafia, la stagione dell'ignoranza
di Carlo Nordio

Il Messaggero, 2 ottobre 2017

Lo scettico Senofane scriveva che i Traci immaginano gli dei con i capelli biondi e gli occhi azzurri, mentre gli etiopi li dipingono ricci e con la pelle nera; e se un triangolo potesse pensare, concludeva il filosofo, immaginerebbe Dio fatto a triangolo. Questo per dire che ognuno di noi tende a vedere la realtà secondo i condizionamenti dei propri pregiudizi.

Ebbene, le parole della Presidente della Commissione antimafia, Rosi Bindi, secondo la quale alcuni giornali criticano il nuovo codice antimafia perché farebbero "gli interessi dei loro editori e colpiscono la riforma per minare le misure di prevenzione" rientrano proprio in questo schema, e non ci devono stupire. Esse infatti esprimono questa incapacità di svincolarsi dalla limitata prospettiva della propria funzione e di accostarsi al diritto in modo razionale. Poiché dunque non crediamo che questa infelice e grave sortita sia il prodotto di un pensiero riflesso, ma una voce fuggita da una incontrollata emotività, non entriamo nella polemica ma ci limitiamo a due osservazioni, una di natura tecnica, l'altra di ordine empirico. La prima. Acquistando - e leggendo - un codice di procedura penale, l'on Bindi constaterrebbe che esso è stato sottoposto a una tale serie di integrazioni, soppressioni, e modifiche, da rendere problematica la sua applicazione e impossibile la certezza di quel diritto che esso dovrebbe invece garantire. Per rendercene conto non occorre nemmeno essere esperti giuristi.

Basta confrontare, "visum visu" i caratteri italici degli articoli (che rappresentano la versione originale) con quelli in corsivo che ne contengono le dissonanti variazioni. Si vedrà che dell'originario codice Vassalli resta poco o niente, che la stessa Corte Costituzionale ha ripetutamente demolito le sue improvvisate novazioni, e che lo stesso legislatore ha smentito ripetutamente se stesso cambiando le norme adottate magari poco prima.

Non solo. Se l'on. Bindi, con un modico supplemento di spesa - e un impegnativo supplemento di lettura - comprasse un codice commentato, vedrebbe che su uno stesso argomento (può prenderne uno a caso) si sono espressi in modo opposto procure, tribunali, corti d'appello e le stesse sezioni della Cassazione. Colpa dei magistrati impazziti?

No, colpa delle leggi, che sempre più spesso, essendo dettate più dalla vana speranza di raccattare voti che da un efficace indirizzo di tutela, sono costruite in modo tecnicamente improbabile, e spesso atrocemente contraddittorio. Finché non interviene, appunto, la Corte, abrogandole perché "manifestamente irragionevoli". È quanto sta accadendo e accadrà con questo codice antimafia, che, equiparando la corruzione al reato associativo, manifestar incapacità di equilibrare quello che si chiama "il disvalore del reato", cioè la gravità dei comportamenti da punire. Come abbiamo già scritto, di questo passo la estenderemo alla violenza sessuale, all'omicidio stradale e alle altre cosiddette priorità che i partiti enfatizzano ogniqualvolta sentono odore di consenso elettorale.

Disperderemo le energie, e la mafia si sentirà sollevata. La seconda. Sin dal suo apparire, questa legge è stata criticata da persone particolarmente attente al fenomeno della corruzione e qualificate nella sua analisi: il primo è stato proprio Cantone, seguito a ruota dal Presidente della Cassazione, Canzio, e dall'Avvocato Generale, il dottor Nello Rossi, notissimo tra i giudici per esser un autorevole esponente di Magistratura Democratica ed ex segretario dell'Anm. Poi sono arrivate le critiche di Luciano Violante, e degli ex presidenti della Corte Costituzionale Annibale Marini e Giovanni M. Flick.

Qui ci fermiamo, perché l'elenco sarebbe chilometrico, e comprenderebbe anche politici di destra e di sinistra. Gli argomenti sono sempre gli stessi: equiparare corruzione e mafia è dogmaticamente e tecnicamente uno sbaglio. Concludo. Le parole della presidente Bindi, più che argomenti, sembrano sibili di rancore. Come tali, screditano la stessa autorevolezza di un organo della cui utilità ed efficacia molti cominciano a dubitare.

Ma soprattutto non aiutano la lotta alla mafia e tantomeno la prevenzione della corruzione, perché il pasticcio procedurale che ne deriverà le comprometterà entrambe, sollevando tanti e tali cavilli che gli avvocati ne andranno a nozze, dilatando i tempi e rallentando i processi. Ebbene, pare che il governo intenda monitorare, tra un anno, gli effetti di questa stramba novità. Ne ripareremo. Anche se per quell'epoca non ci sarà più questa Commissione antimafia, e probabilmente nemmeno questa presidente a guidarla.

Vittime di reato assistite. L'intesa tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione Dafne di Marzia Paolucci

Italia Oggi, 2 ottobre 2017

Un supporto alle vittime di reato non solo di natura processuale ma soprattutto informativo e psicologico. Nasce per intesa del Ministero della Giustizia e dell'Associazione Rete Dafne Onlus, un primo progetto finalizzato alla mappatura dei servizi di assistenza alle vittime di reato esistenti sul territorio nazionale.

Si tratta di recepire la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" rispetto alle quali l'Italia, ancora non dotata di un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato, è risultata inadempiente.

Il protocollo firmato il 14 settembre scorso in via Arenula dal ministro Andrea Orlando e da Marcello Maddalena, già procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino e oggi presidente dell'Associazione Dafne, vede l'azione congiunta del Ministero della Giustizia e dell'Associazione presente sul territorio nazionale dal 2008 con l'esperienza formatasi a Torino e a Firenze. Di Rete Dafne Onlus, fa parte la città metropolitana di Torino, il Comune di Torino, il Dipartimento di salute mentale dell'Asl T02, l'Associazione Gruppo Abele onlus, l'Associazione Ghenos e la compagnia di San Paolo: una realtà scelta dal Ministero per l'esperienza necessaria a realizzare in tempi brevi la mappatura dei servizi di assistenza alle vittime già esistenti sul territorio nazionale per conto del Ministero della Giustizia", cita il protocollo.

Ma la storia dell'intesa con l'Associazione che nel 2008, anno di nascita, è partita assistendo 12 persone vittime di reato e che quest'anno ha già raggiunto le 197, con il picco più alto in dieci anni di assistenza di 303 nel 2015, va fatta risalire già al 2016 con l'istituzione da parte del Ministero di un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime di reato e l'elaborazione di linee guida da diffondere alle associazioni.

Ora, nell'imminenza della valutazione che la Commissione europea effettuerà nei prossimi mesi sull'integrale adempimento dell'Italia agli obblighi derivanti dalla direttiva UE/2012/29, l'Italia, partecipando a un bando europeo, ha commissionato la mappatura dei servizi esistenti per le vittime di reato all'Associazione che già dispone di un elenco di 1.553 associazioni riconosciute, impegnate nel campo dei servizi di assistenza, ricavato dagli elenchi istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e delle Regioni.

"Siamo un Paese che da poco ha fatto passi avanti per la tutela effettiva delle vittime di reato", ha osservato Orlando, "il fondo che le risarcisce è stato costituito solo due anni fa e significativamente rimpinguato quest'anno, passando da 2,6 a 40 milioni di euro. Ma non è ancora sufficiente. Oggi abbiamo cominciato a costruire una rete di tutte le associazioni che si occupano di sostegno alle vittime prima e durante il processo e che ci consentirà di creare un'alleanza tra istituzioni e associazioni per offrire servizi a chi spesso è impossibilitato ad avere piena consapevolezza dei propri diritti e delle risorse a cui può accedere".

Per Orlando è "un passo importante per l'umanizzazione del sistema giudiziario, per riconoscere le vittime come figura importante, non a chiacchiere, ma concretamente, e per fare in modo che ci sia un'effettiva uguaglianza delle vittime di fronte al processo. Spesso le condizioni economiche e culturali fanno la differenza nel far valere i propri diritti". Il supporto che si vuole dare è sia informativo che psicologico, perché", ha sottolineato il ministro, "avere vicino persone che aiutano a superare il processo è elemento di sollievo".

Un intervento, il suo, concluso accennando a un servizio ulteriore e collegato: gli sportelli di prossimità: "Il piano sarà presentato il 3 ottobre, strutture pubbliche sul territorio finalizzate a rafforzare il servizio giustizia e in cui potrà trovare ospitalità anche questo tipo di servizio. Saranno un front office sul territorio, una sorta di Urp", e "si

troveranno dove non ci sono uffici giudiziari per costruire una rete sul territorio”.

L'iter prevede che l'Associazione Dafne faccia da tramite tra il Ministero e l'associazionismo locale esistente diffondendo loro una lettera in cui il ministro Orlando spiega l'obiettivo della mappatura dei servizi di assistenza alle vittime esistenti sul territorio nazionale con una scheda di rilevazione dell'attività che ogni soggetto potrà riconsegnare all'Associazione compilata nelle risposte da ritrasmettere al Ministero della giustizia. Fine ultimo: “Rilevare le best practice esistenti e promuoverne la diffusione sul territorio nazionale”, riporta il protocollo.

Le "imam" delle carceri

di Goffredo Buccini

Corriere della Sera, 1 ottobre 2017

È stato avviato un progetto sperimentale anti-radicalizzazione su un migliaio di reclusi di otto penitenziari italiani. Fra le guide spirituali ci sono anche quattro donne: "Spieghiamo il Corano, spesso ad analfabeti". La prima volta, al carcere di Bollate, non tutti le hanno prese sul serio: alcuni sono rimasti nelle celle, diffidenti o, forse, oltraggiati da quella presenza femminile. Ma lei e la sua collega Soraya non si sono perse d'animo. "Abbiamo parlato del perdono", dice: "Se il Creatore perdona noi, noi dobbiamo perdonarci a vicenda...". Libro alla mano, Sura 39, versetto 35: "Allah cancellerà le loro azioni peggiori e li compenserà per ciò che di meglio avranno fatto". Yamina e le altre - Già, perché Yamina Salah se l'è studiato a fondo, il Corano, s'è laureata in diritto islamico ad Algeri, è presidentessa delle donne musulmane d'Italia e può spiegare detti e precetti del Profeta a chi non è neppure in grado di leggerli ("in prigione abbiamo trovato un 70 per cento di analfabeti tra la nostra gente, tanti non hanno fatto neppure le scuole, per questo sono così rigidi, chiusi"). L'Ucoii, la più forte organizzazione islamica italiana, ha mandato lei e Soraya Houli a Milano, la marocchina Fatna Ajiz a Verona e la tunisina Fattum Boubaker a Canton Mombello, nel Bresciano, a predicare tra i detenuti che vengono da Paesi musulmani, per prevenire la radicalizzazione, sostituire parole di tolleranza a litanie di rancore: quattro guide spirituali in aggiunta a otto imam accreditati dal nostro ministero. "Un salto culturale", dice Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia: "Una delle maggiori distorsioni del radicalismo sta proprio nel disconoscimento del valore delle donne".

Il progetto sperimentale - "La prima volta erano cinquanta detenuti, nel teatro del carcere", racconta Yamina (Bollate ha un'importante tradizione di recupero legata alle sue attività teatrali): "Poi abbiamo sentito le voci che giravano tra loro... "sono donne in gamba", dicevano. È andata meglio". Il progetto, in gestazione per oltre un anno, è infine partito sei mesi fa: in collaborazione tra il Dap (il nostro dipartimento penitenziario) e l'Unione delle comunità islamiche d'Italia. L'Ucoii, un tempo assai vicina alla Fratellanza Musulmana, è stata riformata con coraggio dal suo presidente Izzedin Elzir, palestinese di Hebron, imam a Firenze, convinto che la fede sia una libera scelta e il velo lo sia ancora di più (ha una figlia diciassettenne, Lin, che, benché credente, non lo indossa): "Alle donne che subiscono imposizioni o violenze noi diciamo: denunciate, denunciate, denunciate".

I numeri - Le carceri coinvolte nel progetto pilota sono per il momento otto (Torino, Cremona, Modena, Sollicciano a Firenze, San Vittore a Milano oltre a Bollate, Canton Mombello e Verona). La partecipazione va dagli 80 ai 140 detenuti per carcere: dunque circa un migliaio di detenuti sugli undicimila provenienti da Paesi islamici oggi reclusi in Italia. È un inizio, un segno. Secondo il XIII rapporto dell'associazione Antigone (che cita il ministero della Giustizia) i detenuti islamici a rischio sarebbero 365. Di questi, 165 sono "monitorati" ("con condanne o precedenti di proselitismo"); 76 "attenzionati" (per atteggiamenti che fanno "presupporre la vicinanza all'ideologia jihadista", il più scontato dei quali è l'esultanza dopo gli attentati) e "124 segnalati" ("per relazioni con soggetti che appartengono ai due precedenti livelli"). Un aggiornamento delle cifre, benché non ufficiale (si tratta di dati riservati), induce a ritenere che sensibili al contagio jihadista possano essere al momento almeno quattrocento detenuti.

I criteri sono elaborati dal Nic, il nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, e dal Casa, il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Migliore sostiene che al Casa circolino "ogni settimana notizie aggiornate che vengono dal carcere e dal mondo attorno al carcere". Il rapporto con le comunità "è fondamentale", dice, per conoscere e prevenire. Ma il terreno è assai accidentato. Il criminologo Alvisè Sbraccia ha spiegato per il dossier di Antigone come gli imam venuti dall'esterno, per bravi e motivati che siano, vengano spesso considerati "spie" dai detenuti musulmani che preferiscono scegliersi un imam tra i compagni di prigionia (per l'Islam, imam può essere chiunque diriga la preghiera e venga eletto dagli altri). Ciò fa capire perché in dieci anni siano stati appena 22 gli imam accreditati dal ministero dell'Interno e ammessi nei nostri istituti di pena. E in fondo dà anche la misura della sfida lanciata dall'Ucoii.

La sfida - Gli italiani convertiti all'Islam sono un centinaio.

"E non devono assolutamente radicalizzarsi perché non potrebbero neppure essere espulsi, appunto in quanto italiani", ragiona Izzedin Elzir: "In carcere ci si può convertire per cose semplici, piccole, per gentilezza, per un dattero...". Nel totale dei detenuti a rischio vanno naturalmente compresi i più a rischio di tutti, quei 44 arrestati per reati di terrorismo internazionale, sottoposti al regime di As2 (alta sicurezza 2) a Sassari e Rossano Calabro.

Da laggiù, la strada delle guide islamiche e della ragione contro il radicalismo appare ancora tutta da inventare. "Eppure dobbiamo spiegare a queste persone, che proclamano con durezza "il Profeta ha fatto così, il Corano dice così", come nella pratica dell'Islam ci siano tante cose che si possono fare in modo più leggero, più facile", sorride lieve Yamina. Che si coccola il ricordo migliore: "A giugno un ragazzo che doveva essere scarcerato mi ha detto: "Quale moschea mi consiglia?". Aveva paura di finire in una moschea radicale, cercava già il pensiero più equilibrato. Uscendo ha pianto".

Codice Antimafia. Cantone avverte: "C'è il rischio di incostituzionalità"

di Conchita Sannino

La Repubblica, 1 ottobre 2017

Nel Codice Antimafia, la legge varata l'altro giorno dalla Camera, secondo Raffale Cantone "ci sono criticità e più rischi che vantaggi ma, adesso, la norma va applicata". E tuttavia Cantone accentua i rilievi critici quando entra nel dettaglio, riferendosi all'estensione delle misure patrimoniali (sequestro e confisca di beni) anche a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Sulle nuove disposizioni in tema di misure di prevenzione, avverte, "si rischia l'intervento della Corte Costituzionale, che potrebbe far venire giù tutto l'impianto normativo, un istituto che finora ha funzionato". Rischio di incostituzionalità per il Codice Antimafia, dunque, riflette il presidente dell'Autorità anticorruzione.

Cantone interviene a Somma Vesuviana alla Festa dei Giovani Democratici. Città simbolica perché alcuni partiti, tra cui il Pd, alle ultime elezioni non hanno presentato nemmeno la lista, in un'atmosfera pesante di minacce e sospetti. "Questa legge - osserva il presidente dell'Anac - contiene norme molto utili sull'uso dei beni confiscati ed è un peccato che ci siano tante polemiche. Avevo affermato in precedenza che non aveva molto senso applicare le norme del codice antimafia alla corruzione, perché non sono né utili né opportune, né aggiungono qualcosa se non elementi critici nel sistema. Ma - conclude Cantone - una volta che una legge è stata approvata da parte di una istituzione è corretto applicarla".

Col rischio, però, aggiunge subito dopo, di sviluppi inattesi sul piano costituzionale. Insomma "non bisogna innamorarsi ideologicamente di questa norma, che potrebbe non aiutare nella lotta alla corruzione ed essere applicata solo in casi marginali. Le misure di prevenzione sono un istituto eccezionale, che non ha senso applicare ai reati di pubblica amministrazione, anche se non spetta a me dire se e quando la legge deve essere modificata".

Alla festa si discute anche di abusivismo edilizio, dopo il terremoto a Ischia. "Un tema già passato di moda", sorride, amaro, Cantone. Che premette: "Sono contrario ad ogni forma di condono". Ma in zone ad alta densità urbanistica e non vincolate "gli abbattimenti non hanno senso, si può pensare ad acquisizioni al patrimonio o al riscatto da parte dei proprietari". Nelle aree demaniali o con vincoli, invece, "bisogna fare gli abbattimenti a cura del giudice penale e con i fondi della giustizia penale, senza sconti a nessuno, sottraendo la materia ai Comuni". Quanto alla legge firmata dal presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, la bocciatura è secca: "Il criterio delle priorità negli abbattimenti giustifica il rinvio sine die", sostiene Cantone. Quindi "sarebbe la solita soluzione all'italiana in cui la questione alla fine non viene mai affrontata".

Ma il presidente dell'Anac vede un suo futuro in politica? Cantone confessa di aver pensato a una possibile candidatura a sindaco di Napoli ma annuncia che alla scadenza alla sua nomina all'Autorità Anticorruzione, nell'aprile 2020, tornerà in magistratura. E Napoli? Cosa pensa Cantone della condizione della città, tra boom del turismo e scarsa vivibilità quotidiana? "Vedendo la situazione di Roma, Napoli ha fatto grandissimi passi avanti", afferma.

"Vive una primavera turistica e questo è un fatto, anche se hanno pesato fattori internazionali. E la città è ridiventata centrale sul piano della cultura, penso al ruolo del San Carlo, del cinema, della vita culturale in generale". Si torna sulla politica. Cantone, intervistato da Ottavio Ragone, responsabile della redazione di "Repubblica" a Napoli, non si sofferma a lungo sulla nascita di Mdp e sullo scontro con il Pd. Il ragionamento è rapido, pacato, ma con una punta acuminata: "Le scissioni non sono mai positive e sono un vizio storico della sinistra".

Codice Antimafia. I critici esagerano: si sequestrerà solo per i reati "associativi"

di Gian Carlo Caselli

Il Fatto Quotidiano, 1 ottobre 2017

Si moltiplicano gli attacchi al nuovo "Codice antimafia". Turba la suscettibilità di vari commentatori l'estensione della disciplina della confisca dei beni mafiosi a chi è accusato di corruzione. L'elenco lunghissimo degli scandali "moderni" (Italcasse, Fondi neri Iri, Lockheed, Banane e Petroli, Teardo, Zampini, Mani pulite e via seguitando fino ad oggi), non consente affatto di ipotizzare che la corruzione sia un tratto genetico della stirpe italiana.

Di corruzione infatti ce n'è ovunque nel mondo. Una specificità tutta italiana però è la lunghezza della black list di

politici, amministratori, imprenditori, faccendieri ecc. che per quanto inquisiti, imputati, arrestati, condannati, patteggiati, indultati, prescritti (anche per fatti di incontestabile gravità) restano sempre saldamente al loro posto, dove possono continuare a "banchettare". Ciò che pone il nostro Paese fuori degli schemi delle democrazie europee. Con il corollario di inerzie, ricatti e veti incrociati che contribuiscono a spiegare perché in Italia la corruzione sia così diffusa ed il suo contrasto incontri tanta "resistenza".

La corruzione non è riconducibile ad un circolo delimitato per quanto esteso, ma è sempre più un vero e proprio sistema. Sul piano legislativo significa che occorrono regole rigorose, non confuse e annacquate, che riescano a rendere la corruzione "non conveniente". Sia per la definizione delle fattispecie penali, sia per la certezza della pena e le sanzioni. Senonché questa "non convenienza" della corruzione di fatto resta ancora nel libro dei sogni (basti pensare all'inconsistenza del numero dei "colletti bianchi" detenuti nel nostro Paese rispetto alle altre democrazie). Forse anche per questo motivo, per introdurre finalmente un qualche deterrente efficace contro la corruzione, si è pensato all'estensione delle misure antimafia. Che in sostanza comportano (per chi sia accusato di corruzione e risulti aver dichiarato un reddito incompatibile con le ricchezze possedute) l'onere di dimostrare la provenienza legittima di tali ricchezze, a pena di espropriazione. Ma attenzione: non in tutti i casi di corruzione. Solo quando insieme alla corruzione sia contestata l'associazione per delinquere.

Trattandosi di una misura che inverte l'onere della prova, certamente va usata con estrema cautela, esigendo dalla magistratura il rispetto di ogni garanzia. Ma in linea di principio, quel che funziona per l'antimafia dal 1982 e senza obiezioni dovrebbe funzionare anche per l'anticorruzione. Eppure c'è chi sembra volersi fasciare la testa anzitempo, perché - appena approvata la legge - si è vincolato il Governo, con un apposito ordine del giorno, a "monitorare" quel che accadrà per correggere eventuali *défaillances*. Ora, ben vengano - se utili - le rettifiche, purché in un quadro di effettiva lotta alla corruzione. E se l'accoppiata corruzione - reato associativo dovesse risultare statisticamente prossima allo zero, si abbia il coraggio di eliminarla, così che l'adozione di misure di prevenzione patrimoniali anche per la corruzione funzioni davvero. Altrimenti si farebbero ancora una volta "evaporare" i fatti gravissimi che la corruzione sistemica esprime.

Che siano fatti gravissimi lo sostiene non qualche incorreggibile "giustizialista", ma papa Francesco: la corruzione è un "cancro sociale profondamente radicato nei governi, nell'imprenditoria e nelle istituzioni; - una pratica abituale nelle transazioni commerciali e finanziarie e negli appalti pubblici". Con la nefasta conseguenza di "ingiustizie che causano sofferenza: ospedali senza medicine, ammalati che non hanno cura, bambini senza educazione". E ancora, con ostacoli frapposti "al funzionamento della giustizia con l'intenzione di procurare impunità"; per cui si catturano "solo i pesci piccoli, mentre si lasciano i grandi liberi nel mare". Parole di cui tutti dovremmo fare tesoro, respingendo ogni retro-pensiero che declassi la corruzione a reato con cui si può convivere.

Ferri: mediazione penale strumento importante per la finalità rieducativa della pena

mm-com.it, 30 settembre 2017

Il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri: "il tema della mediazione penale per la messa alla prova rientra nell'ambito della giustizia riparativa e rappresenta uno strumento importante per garantire la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento dell'autore del reato all'interno della società.

I recenti interventi legislativi attuati dal governo hanno puntato sulla estinzione del reato subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità (l. 67 del 2014) ovvero a condotte riparatorie (l.103 del 2017), con indubbi vantaggi non solo in termini di riduzione dei casi di recidiva, ma anche di valorizzazione della posizione della vittima del reato.

In questo modo si fanno passi in avanti verso la risoluzione del problema del sovraffollamento delle carceri, favorendo altresì la deflazione del processo penale.

I dati forniti dall'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna di Firenze (Uiepe) riportano una percentuale di circa il 50% delle mediazioni positive esperite dal Gennaio 2016 al Dicembre 2017 di cui il 55% attraverso un confronto tra imputato e parte offesa ed il 45% di mediazioni comunitarie, così dimostrando la bontà delle soluzioni di giustizia riparativa ai fini del superamento della lacerazione sociale prodotta dal reato. Occorre quindi promuovere questi istituti tesi a favorire il recupero sociale del reo ed evitare fenomeni di c.d. vittimizzazione secondaria, senza rinunciare, allo stesso tempo, alla tutela della sicurezza della collettività e senza arretramenti dello Stato nel garantire l'effettiva applicazione delle norme".

Lo ha detto il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri è intervenuto al convegno su "La centralità della mediazione penale per la messa alla prova degli adulti" che si è tenuto stamattina presso l'Università degli Studi di Firenze.

La violenza fa paura nel Paese più sicuro di tutto il mondo
di Aldo Varano

Il Dubbio, 30 settembre 2017

In Italia i reati crollano ma la macchina securitaria corre a pieni giri. Mentre giornali tv e talk show raccontano un'Italia sempre più fragile e impaurita in cui dilagano reati predatori, di sangue, di mafia, omicidi (specie femminicidi) che avrebbero subito un'impennata da quando il Belpaese è stato invaso dagli extracomunitari è imbarazzante scriverlo. Ma da dati del ministero dell'Interno, piaccia o no agli industriali della paura che sulla paura campano, emerge una notizia opposta: l'Italia è uno dei paesi più sicuri del mondo sviluppato (e non solo). Incrociando poi questi dati con quelli dell'Unodc (United Nations Office on Drugs and crime, l'ufficio droghe e crimine dell'Onu) si scopre anche che siamo il paese dove le donne corrono il minor rischio di essere ammazzate. Precisazione: Minniti non c'entra nulla (anche se c'ha messo mano un decennio fa da vice ministro con delega al coordinamento di tutte le polizie; Amato ministro e Prodi capo del Governo). L'Italia da un quarto di secolo si muove verso un progressivo incivilimento. Tutti i reati (predatori, omicidi, omicidi di mafia) hanno subito una caduta netta. Nel 2015 (ultimo anno per cui ci sono i dati) si sono registrate 0,65 morti violente per ogni 100mila abitanti. Difficile trovare una percentuale più bassa nel mondo di cui facciamo parte. Fino a un quarto di secolo fa (1991) si registravano circa 2000 omicidi l'anno, nel 2015 se ne sono avuti 469 (- 3,30% del 2014). Non si è trattato di un crollo improvviso ma di una progressiva diminuzione, un trend solidificato che ha visto scendere le morti violente. C'è da aggiungere che il trend, sia pure con minor nettezza rispetto all'Italia, ha investito tutto il mondo occidentale: Europa, Canada, Stati Uniti.

Il rapporto del Viminale al Parlamento (febbraio 2017) sui dati 2015 rispetto al 2014 elenca: violenze sessuali (- 6,04%), rapine (- 10,62%), furti (- 6,97%), usura (- 7,41%), sfruttamento prostituzione/ pornografia minorile (- 3,03%); invece, truffe e frodi informatiche (+ 8,82%), incendi (+ 30,33%), danneggiamenti (+ 1,96%), estorsioni (+ 19,67%).

Gli omicidi sono stati 469, sedici in meno del 2014. Quelli mafiosi sono scesi da 51 a 49. E dalle statistiche non emerge il peso delle droghe leggere e della mancata liberalizzazione. Per esempio, il più 19,67 delle estorsioni è costituito in gran parte da quelle dei ragazzi contro genitori, nonni e parenti minacciati per i soldi della droga; e anche rapine e nei furti (che diminuiscono) appare questa componente: è il prezzo, altissimo, che paghiamo al proibizionismo (che il parlamento, in queste ore, sta rilanciando).

E i femminicidi? Giampiero Dalla Zuanna e Alessandra Minello, studiando i dati Unodc hanno concluso che "l'Italia è il paese sviluppato dove le donne corrono il minor rischio di essere uccise". Spiegano: "Nel periodo 2004- 2015 ci sono stati in Italia 0,51 omicidi volontari ogni 100mila donne residenti, contro una media di 1,23 nei 32 paesi europei e nordamericani per cui si dispone di dati Unodc". In Russia e Usa, per capire, il pericolo di essere ammazzate è quattro volte più alto che in Italia. Il rischio, rispetto alla media dei 32 paesi analizzati dall'Unodc, si abbassa nell'Europa meridionale e ci vede al 32esimo posto, fanalino di coda (uno dei pochi fanalini di cui non vergognarci!) Naturalmente, non basta. È inaccettabile considerare fisiologici gli omicidi per quanto pochi siano. Né è tollerabile che vi siano donne che vengono uccise perché sono donne (in maggioranza assoluta, 51%, dal proprio partner, nel 6% dall'ex, nel 20% dai parenti). E fanno bene i movimenti delle donne, anche in Italia, a mobilitarsi per chiedere maggiore attenzione. È invece vero, ed è fenomeno positivo, che la diminuzione dei morti ammazzati pare essere diventato un dato acquisito.

Il quadro descritto polverizza e rivela il carattere strumentale della teoria, alimentata dai signori della paura, per cui gli immigrati avrebbero fatto crescere la delittuosità in Italia. Negli ultimi dieci anni il paese ha conosciuto una crescita mai registrata di stranieri (ufficialmente 5mln e 14437; stimati, circa 6 milioni) e, nello stesso periodo, il trend dei reati, femminicidi compresi, ha continuato felicemente a decrescere. Questa è la realtà. Altra cosa la sua percezione che subisce pesanti manipolazioni indebolendo la lucidità necessaria per governare ancor meglio la sicurezza. Curiosamente, nel nostro paese, sono le donne straniere a rischiare più delle italiane (e non perché uccise dai connazionali). Che tutto questo sia accaduto nel cuore della crisi economica più lunga dell'ultimo secolo appare miracoloso. Nessuna etnia straniera, inoltre, s'è imposta in Italia come cartello criminale autonomo ed egemone in un settore della malavita, né l'immigrazione ha fornito, se non in maniera marginale, manovalanza alle mafie, qualche spacciatore, un po' di prostituzione. Secondo Pino Arlacchi, il sociologo che ha teorizzato la mafia imprenditrice, tutto ciò sarebbe accaduto non soltanto per l'alta capacità delle polizie italiane, a cui certamente va parte alta del merito, ma anche perché gli immigrati essendo già stati "vittimizzati dalle mafie dei paesi d'origine" e "sfruttati ferocemente dai trafficanti di esseri umani" in grande maggioranza si sono tenuti lontani dagli ambienti mafiosi.

Penale, la stretta sugli appelli. Nel codice doping procurato, aborto colposo, rifiuti
di Claudia Morelli

Italia Oggi, 30 settembre 2017

Stretta agli appelli delle sentenze penali, soprattutto da parte del pm. Il pubblico ministero infatti non potrà più

appellare la sentenza di condanna se non in casi specifici né proporre appello incidentale. L'imputato potrà fare appello alla sentenza di proscioglimento se la formula non è piena (dunque fuori dai casi "perché il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso"). Fanno ingresso nel codice penale nuovi reati come i delitti contro la maternità, contro l'uguaglianza, il doping procurato, l'uso abusivo di carte di credito e si autorizza la confisca dei beni anche nei casi di patteggiamento della pena per i reati contro la p.a.

Lunedì il consiglio dei ministri esaminerà in via preliminare due decreti delegati di attuazione della riforma del processo penale della legge 107/2017, il primo relativo alla modifica della disciplina delle impugnazioni; il secondo relativo alla riserva di codice, nel tentativo di arginare il profluvio di previsioni di nuovi reati al di fuori di un quadro maggiormente ponderato.

Il cdm si occuperà anche dell'esame in via definitiva del decreto che disciplina i rapporti tra autorità giudiziarie di diverse nazionalità nell'amministrazione della giustizia penale.

Impugnazioni. Passa anche da una opera di razionalizzazione (e semplificazione) dei casi di appello l'opera di deflazione del carico di processi penali nelle Corti d'appello. Regole di "buon senso" che hanno trovato una necessaria veste normativa e che, nelle intenzioni del ministro della Giustizia Andrea Orlando, dovrebbero contribuire a porre su un piano di parità parte privata e pubblica accusa, restituendo quest'ultima al perseguimento degli interessi dell'intera collettività e limitando il potere di impugnazione nei limiti in cui le pretese delle parti risultino soddisfatte.

Il Dlgs attua una delle deleghe contenute nella legge 103/2017 disponendo la riduzione dei casi di appello, individuando gli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, limitando l'appello incidentale al solo imputato, modificano il procedimento davanti al giudice di pace.

Con riguardo al primo punto, con riferimento ai processi di competenza del tribunale, segnaliamo che mentre l'imputato potrà appellare in ogni caso contro una sentenza di condanna, il pm potrà farlo solo se essa modifica il titolo del reato, escluda circostanza aggravanti a effetto speciale o stabilisca una pena diversa da quella ordinaria. Ovviamente il pm potrà appellare contro le sentenze di assoluzione mentre l'imputato potrà farlo solo se l'assoluzione non è con formula piena (ma chi appellerebbe una sentenza dichiarativa della prescrizione?).

Specularmente alla legittimazione del pm si muove quella del procuratore generale che tuttavia presuppone l'inerzia del pm.

Completa il quadro della riforma la norma che prevede che il pm possa presentare impugnazione nell'interesse dell'imputato solo con ricorso per cassazione per esempio nei casi di proscioglimento e per ottenere una formula più favorevole. Nei procedimenti penali afferenti a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Per facilitare l'efficienza del grado di appello viene richiesto al giudice di primo grado di fornire unitamente al provvedimento impugnato una serie di dati utili, come per esempio i termini di custodia cautelare in scadenza e quelli di prescrizione.

Riserva di codice. Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. È questo il principio di riserva di codice introdotto dallo schema di Dlgs che attua altro aspetto della legge 103.

Un principio tendenziale visto che nel prosieguo del testo, lo schema di Dlgs introduce nuove ipotesi di reato: il sequestro di persona a scopo di coazione; l'utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti; un Capo dedicato ai delitti contro la maternità, che sanzionano il procurato aborto colposo o senza il consenso della madre e anche il traffico di organi. Vengono introdotti nuovi reati contro l'uguaglianza come la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e quelli contro l'ambiente, come l'organizzazione di attività ai fini del traffico illecito di rifiuti. A tutela del sistema finanziario viene punito con la reclusione anche fino a 5 anni l'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento o il trasferimento fraudolento di valori. Infine nuovi interventi restrittivo per i reati attinenti al terrorismo e alla criminalità mafiosa.

Se la giustizia si allontana dal senso comune

Bruno Vespa

Il Mattino, 30 settembre 2017

Anche per ragioni familiari, ho un alto rispetto dei magistrati. Ma alcuni avvenimenti degli ultimi giorni - del tutto indipendenti l'uno dall'altro - mi hanno indotto a condividere il senso di impotenza e di scoramento che accomuna tanta gente, demente Mastella e la moglie vengono assolti dopo nove anni.

Entrambi hanno dovuto rinunciare all'attività politica nazionale e sono stati insultati come più non si potrebbe. Talvolta la lentezza della giustizia non dipende soltanto da inefficienze burocratiche, ma dal fatto che quando le prove sono fragili i magistrati hanno interesse a far prescrivere i processi. In appello il processo Mastella sarà prescritto.

Anche Filippo Penati, braccio destro di Pierluigi Bersani, ha dovuto interrompere l'attività politica. Il "Sistema Sesto" (San Giovanni) sembrava una macchina intelligente e raffinata di corruzione e finanziamento illecito del partito erede dei partiti nati dal Pci. È stato assolto in primo grado e in appello. Alcuni reati per i coimputati sono andati prescritti.

Cambiamo pagina e andiamo alla cronaca. Mercoledì un uomo di 39 anni aspetta a Milano che una ragazzina di 12 anni rientri da scuola, la segue, entra nel suo palazzo, la sbatte in terra su un pianerottolo e la violenta. La ragazzina ha la lucidità di descriverlo perfettamente, gli investigatori capiscono chi è il mascalzone e l'indomani lo arrestano. L'uomo ha commesso tra il 2004 e il 2006 a Genova una ventina di violenze; sempre a ragazzine, sempre con le stesse modalità (inseguimento, pianerottolo). Spesso costrette ad inginocchiarsi con due coltelli alla gola. Condannato a 14 anni e 8 mesi nel 2006, con revisioni e sconti di pena è uscito dopo otto. Adesso si sta indagando per vedere se nell'ultimo biennio ha violentato altre ragazzine. C'è il sospetto su una aggressione simile alle altre avvenuta due settimane fa.

Andiamo avanti. Nel 2013 un moldavo di 53 anni rientra a casa ubriaco e cerca di picchiare la moglie come fa sempre. Il figlio cerca di difendere la donna e viene ammazzato. L'uomo è condannato all'ergastolo in primo grado e in appello. Ma l'altro ieri la Cassazione annulla le condanne e ordina un nuovo processo che dovrà attenuare la pena, comunque non inferiore ai 16 anni. Perché il figlio non era consanguineo del padre, ma soltanto adottato. L'adottato ha tutti i diritti civili di un figlio, non quello di veder punito adeguatamente il padre che lo ammazza. C'è infine la storia di Francesco Mezzega, 36 anni. La notte del 31 luglio in Friuli uccide la fidanzata, gira tutta la notte col cadavere in auto prima di costituirsi. Dopo 57 giorni è a casa dei genitori: arresti domiciliari con braccialetto elettronico per sorvegliarne i movimenti 57 giorni perché il braccialetto come al solito non si trovava, altrimenti sarebbe uscito dal carcere molto prima.

Si aggiunga la norma appena approvata dal Parlamento che prevede sequestro e confisca dei beni personali e aziendali dell'imprenditore o del professionista semplicemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Beni perduti, aziende fallite perché la confisca avviene molto prima che un giudizio definitivo stabilisca l'innocenza dell'imputato. Una follia giuridica, già considerata da molti incostituzionale. Nel sistema giudiziario romano, la norma e la sua applicazione nascevano da un ampio dibattito e rispettavano alla fine l'aderenza al senso comune di giuristi e di cittadini. In Italia il senso comune - detto anche buonsenso - è dimenticato da tempo.

Benevento: "buttare via la chiave non è la soluzione del problema carcere"

ilquaderno.it, 29 settembre 2017

"E ora la palla passa a me". Dal libro di Antonio Mattone l'invito ad una analisi sociologica e psicologica della detenzione e degli interventi possibili. Una sorta di ipocrisia vittoriana ammantata da sempre la questione della detenzione carceraria in Italia. Da un lato l'art. 27 della Costituzione [Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato], dall'altro una facile risoluzione ai problemi della mancata rieducazione e reinserimento sociale che hanno valso all'Italia, tra l'altro, la condanna di Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo del 2013 per trattamento inumano ai detenuti. Un vuoto legislativo lascia all'azione dei tanti volontari operosi e al senso di umanità di chi vi opera quanto invece andrebbe sancito per vie legali.

Ospite ieri presso la sede del Centro di Cultura "Raffaele Calabria" è Antonio Mattone, esponente della Comunità di Sant'Egidio di Napoli. Autore del libro "E ora la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere". A commentare i temi scottanti connessi con la condizione carceraria sono intervenuti mons. Felice Accrocca arcivescovo di Benevento, Cosimo Giordano già direttore di carceri italiani e tra questi, del carcere di Poggioreale a Napoli; il vicesindaco di Benevento Mario Pasquariello. Ha moderato i lavori Ettore Rossi, direttore dell'Ufficio per i problemi Sociali e il Lavoro della diocesi di Benevento che ha ricordato come il Laboratorio Cives intende mantenere un'attenzione costante sulla realtà del carcere, avendo già approfondito il tema della giustizia riparativa. "Se la società si divide tra chi vuole cancellare anche dalla vista le carceri e chi vuole costruire un ponte tra questo mondo e la comunità, noi siamo da questa seconda parte, perché abbiamo un'umanità che ci accomuna indipendentemente dagli errori commessi da chi è attualmente dietro le sbarre". Luisa Del Vecchio e Antonio Assante hanno letto alcuni passi tratti dal libro.

Cosimo Giordano ha ripercorso gli anni bui del carcere di Poggioreale quando, "in strutture fatiscenti e in condizione di promiscuità, di carenze del sistema sanitario interno e di incapacità di offrire percorsi alternativi di recupero, si consumava il fallimento del sistema carcerario e si lasciava di fatto nelle mani dei clan malavitosi la conduzione della struttura".

Il direttore ricorda la mattanza dei detenuti avvenuta in occasione dell'apertura in via precauzionale delle celle a seguito del terremoto del 23 novembre del 1980. "Anche il mondo dalla parte dei giusti contò le sue vittime: sei

agenti di custodia furono trucidati nello stesso periodo. Le mura del carcere sembravano permeabili: vi si nascondevano coltelli, armi automatiche e candelotti di dinamite.

Fu il fallimento dello Stato, che rispose con la linea dura, “necessaria ma non esaustiva - ha sottolineato Giordano - fu allora che si comprese che la formula del rinchiudiamoli e buttiamo via la chiave aveva fatto il suo tempo. La sentenza Torreggiani, pronunciata dalla Corte di Strasburgo nel 2013, racconta il direttore, aprì la via ad un nuovo modo di concepire la detenzione, anche se ad oggi la strada da percorrere in tal senso è ancora impervia. Molta la riluttanza, anche dello stesso personale di polizia penitenziaria che teme per l’ordine e la sicurezza interna quando si affronta il tema delle carceri aperte”.

“La società civile in genere è disorientata dal clima di recrudescenza terroristica, che finisce col frenare anche il legislatore, anche per motivi meramente elettorali”, denuncia il vicesindaco Mario Pasquariello che, pure, riconosce la necessità di “offrire riscatto a chi lo cerca e pone in capo alle autorità legislative la responsabilità del cambiamento. Se solo ripercorriamo le condizioni ulteriori di abbruttimento di questa estate: quaranta gradi da affrontare in condizioni di sovraffollamento, comprendiamo come una svolta sia non solo necessaria, ma urgente”.

Mons. Accrocca ripercorre la sua esperienza presso una comunità di recupero per tossicodipendenti. “Tutti i ragazzi - sottolinea - avevano già affrontato il carcere e questo non li aveva resi migliori. Perseguire la linea del “buttiamo via la chiave”, argomenta, “paga elettoralmente ma costa allo Stato in termini economici e sociali”. Di fatto ogni detenuto costa allo Stato circa 184 euro al giorno. Denuncia il vuoto gridare nei talk show ed invita a non ragionare con la pancia, ma a riflettere nei tempi e nelle modalità necessarie ad affrontare temi così scottanti, la cui risoluzione non può che riverberarsi con esiti positivi sulla società. Poi conclude con una riflessione sull’attualità dell’arruolamento nelle fila del fondamentalismo e il parallelismo con l’antico arruolamento degli emarginati nella rete della camorra. C’è evidentemente un problema sociale, ma anche valoriale, che va affrontato per evitare a monte che si finisca in carcere.

“Solo perché si è stati in carcere non vuol dire che si diventi migliore”. Così esordisce Antonio Mattone che per l’esperienza ventennale di volontariato si sente di ribadire che il carcere impoverisce, rende disumani e allontana dagli affetti, gli unici che, invece, possono aiutare il recupero. Introduce il tema della giustizia riparativa e riporta il caso del figlio di Giuseppe Salvia, cui è intestato il carcere di Poggioreale essendone stato vicedirettore e fatto uccidere dalla camorra per ordine di Cutolo.

A distanza di anni dall’uccisione del padre il giovane figlio chiese ed ottenne di poter partecipare alla messa di Natale nel carcere insieme ai detenuti, ma in incognito. Da allora, precisa l’autore, non manca di farlo ogni anno ed ha coinvolto anche sua madre. Evidentemente non è la negazione dell’altro, ma il recupero e la riabilitazione che sottraggono vittima e carnefice all’ergastolo del “fine pena mai”, intesi in termini di sofferenza interiore, mai rielaborata.

In Italia ci vogliono 1.600 giorni per una sentenza definitiva
di Paolo Biondani

L’Espresso, 29 settembre 2017

Processi che non finiscono mai, contraddizioni, assurdità che gridano vendetta: il nostro sistema legale resta lontanissimo dagli standard dei paesi più avanzati. Come dimostrano queste storie di ordinaria malagiustizia. Processi lentissimi, tribunali in perenne arretrato, sentenze senza effetti. Sono malattie croniche del nostro sistema legale, che una serie di recenti riforme, dopo decenni di leggi e leggine con risultati nulli o negativi, ora promettono di guarire.

La realtà della giustizia italiana resta però lontanissima dagli standard dei paesi più avanzati. Lo confermano magistrati e avvocati di grande esperienza. E lo documentano troppe vicende che a Londra, Berlino o Parigi suonerebbero inverosimili. Prima di interrogare giuristi e addetti ai lavori, per capire quale diritto possano aspettarsi i cittadini dopo le ultime riforme, conviene partire da qualche caso concreto. Storie di ordinaria malagiustizia. Che fanno comprendere perché, nonostante i primi segnali di miglioramento, tra i professionisti della legge regna ancora il pessimismo.

Il primo caso evidenzia una verità da non dimenticare mai: di ritardata giustizia si può morire. In Sicilia, nel 1993, un piccolo imprenditore edile denuncia per concussione (estorsione di tangenti) il dipendente comunale che gli blocca tutti i cantieri. Dopo lunghe indagini e un processo approfondito, il funzionario viene condannato in primo grado, nel 2001, a cinque anni di reclusione. La condanna è confermata in appello, nel 2006. Quindi l’imprenditore si prepara a incassare il risarcimento: manca solo il timbro della Cassazione. Ma nel 2010 la Corte Suprema annulla tutto, per queste ragioni: “La sentenza d’appello era scritta a penna e in diversi passaggi risultava illeggibile, per cui la Cassazione ha riscontrato difetti di motivazione”, chiarisce l’avvocato Rosario Pennisi.

Tornato in appello, il nuovo processo (il quarto) si chiude nel 2016 con un verdetto capovolto: l’ex condannato viene assolto. A quel punto il denunciante si sente dire che non avrà nessun rimborso, anzi sarà lui a dover pagare le spese

legali. Poche ore dopo, l'imprenditore si uccide. "Aveva affidato la sua vita a questo processo, dopo il blocco dei cantieri era stato aggredito anche dalle banche, si è sentito tradito e rovinato", ricorda il suo avvocato catanese: "Si è sparato nella sua casa, a Linguaglossa. Io resto convinto che avesse ragione. Invece ho dovuto spiegare alla vedova, ai tre figli, che la giustizia ci ha punito dopo averci dato ragione due volte. Un processo non può durare 23 anni e portare a sentenze così contraddittorie".

Dal profondo Sud al ricco Nord, è allo sfascio la legalità quotidiana. In Veneto ogni avvocato può fornire elenchi di orrori giudiziari. Caso più comune: l'omicidio colposo. Nel 2012 un poliziotto che lavora per i tribunali muore in un assurdo incidente stradale. Lascia la moglie, casalinga, e due bimbi di sei mesi e due anni. La procura di Verona chiude l'indagine nel 2014 e nel 2015 l'accusato viene rinviato a giudizio. Ma poi si ferma tutto: il tribunale è intasato di processi. Ora la vedova è bloccata dalla legge, come migliaia di vittime di incidenti o infortuni sul lavoro: il processo penale è destinato alla prescrizione e la successiva causa civile ha una durata prevista, in Veneto, di oltre dieci anni.

"La giustizia in Italia ha toccato il fondo", è l'amaro commento dell'avvocato della vedova, Davide Adami: "Il processo funziona solo nella fase cautelare, con gli arresti, ma i dibattimenti sono un disastro. A Venezia la corte d'appello, che ha croniche carenze di organico, fissa i processi con anni di ritardo. Così i reati ordinari vengono cancellati dalla prescrizione. E la lentezza favorisce anche gli errori giudiziari: a distanza di anni, i testimoni non ricordano e i giudici non hanno più il tempo di approfondire".

La Sardegna è una delle regioni più colpite dal mal di giustizia, con casi di ritardo da primato mondiale. Qui, nel 1960, muore il proprietario di 721 ettari di terreni sulla splendida costa fra Chia e Teulada. Il ricco possidente ne lascia gran parte (508 ettari) ai due figli maschi, scontentando le quattro femmine, che impugnano il testamento per lesione della "legittima", la quota minima obbligatoria. La procedura avanza lentissima e col passare degli anni muoiono giudici, periti, avvocati e gli stessi eredi, per cui la causa si ferma più volte e poi prosegue tra i discendenti.

La sentenza di primo grado viene emessa nel 2009: dall'avvio della causa sono passati 49 anni. Ma la legge prevede anche il giudizio d'appello e la Cassazione, che in teoria potrebbe annullare e far ripetere l'intero processo.

Nel giustizialismo reale c'è solo un problema che preoccupa i cittadini e le imprese più della lentezza dei processi: l'incertezza del diritto. Le leggi dovrebbero essere chiare e condurre a sentenze prevedibili, invece spesso i verdetti sono dubbi e contrastanti. Anche su questioni essenziali per lo Stato come le entrate fiscali. Il più grave caso di evasione degli ultimi anni è documentato dalla lista Falciani: oltre centomila soggetti, tra cui 7.499 italiani, che avevano decine di miliardi in una banca svizzera, quasi mai dichiarati. In Germania, Francia e altri paesi sono piovute condanne e risarcimenti. In Italia i giudici tributari (che spesso non sono magistrati) hanno deciso in ordine sparso: con le stesse prove, alcuni accusati sono stati condannati, altri assolti; molti hanno avuto sentenze contrastanti in primo e secondo grado; qualcuno è riuscito addirittura a far distruggere il suo nome dalla lista per ordine del giudice. In questo caos, si attendeva il faro della prima sentenza della Cassazione, che nell'aprile 2015 ha convalidato la lista Falciani e stangato gli evasori. Pochi giorni dopo, però, un collegio tributario di Milano ha riaperto la via contraria: la lista non vale più, tutti assolti, almeno fino alla nuova Cassazione.

La giustizia che porta al suicidio un imprenditore, ignora la morte di un poliziotto e migliaia di altre vittime di omicidi colposi, fa durare una lite familiare più di mezzo secolo, lascia impuniti gli evasori anche quando la Cassazione sigilla le prove: sembrano casi limite, ma in Italia sono la normalità. L'effetto di una stratificazione storica di leggi sbagliate, che porta un giudice come Piercamillo Davigo, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, a bocciare l'impostazione anche delle ultime riforme: "Si continua a intervenire sull'offerta di giustizia, sulle regole dei procedimenti e sulla magistratura, mentre il problema è un eccesso patologico di domanda: si fanno troppi processi solo per perdere tempo e sperare di farla franca. Negli Stati Uniti il 90 per cento degli imputati chiede il patteggiamento prima dell'unico grado di giudizio, perché teme condanne molto più pesanti. Anche in Germania, Francia o Inghilterra la prescrizione è rarissima. In Italia siamo gli unici ad avere tre gradi di giudizio, la prescrizione più favorevole del mondo e il patteggiamento anche in appello. Il risultato è che non patteggia quasi nessuno, i giudici sono oberati di processi e troppi delinquenti restano impuniti".

Nel ventennio berlusconiano i governi di centrodestra hanno varato leggi punitive per i magistrati: dalla prescrizione più facile, al taglio delle risorse. Dal 2012 i ministri della giustizia hanno studiato riforme diverse, per migliorare soprattutto la giustizia civile: dal processo telematico al tribunale specializzato per le imprese. Ma le novità funzionano solo in alcuni distretti, come Torino, Bolzano o Milano. E la durata delle cause continua a restare sub-europea: in media, più di otto anni.

Anche nel civile, sostiene Davigo, servirebbero "riforme coraggiose": "I giudici italiani decidono molti più processi dei colleghi stranieri, ma sono affogati da quattro milioni e mezzo di cause pendenti: un'enormità. Il problema è che in Italia chi sa di avere torto resiste comunque. Nei paesi dove i processi civili funzionano, c'è un automatismo: chi fa perdere tempo ai tribunali, rischia una stangata. La giustizia può avere tempi decenti se si ha il coraggio di disincentivare l'abuso dei processi".

Il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, vede "luci ed ombre" nelle riforme varate dal ministro Orlando:

“Certamente utile, soprattutto nel civile, è lo sforzo di limitare il sovraccarico della Cassazione, per concentrare la nostra Corte Suprema sui casi veramente dubbi. Se la sentenza definitiva arriva prima, oltre ai tempi si riduce l’incertezza del diritto: la Cassazione può recuperare il suo ruolo-guida ed evitare che i singoli tribunali, nell’attesa, adottino pronunce contrastanti, che creano sconcerto tra i cittadini”.

“Nella direzione della legalità vanno anche le misure per sospendere la prescrizione, che però avranno effetto solo tra molti anni”, aggiunge Salvi. La prescrizione è una specialità italiana: il reato c’è, l’imputato lo ha commesso, ma non può più essere condannato, perché sono scaduti i termini. Il centrodestra nel 2005 ha facilitato questo tipo di impunità. La riforma Orlando è corsa ai ripari riallungando i termini, ma si applica solo ai reati futuri, per decisione della Corte Costituzionale. Per almeno 7-8 anni, dunque, la prescrizione continuerà ad incenerire oltre 130 mila processi all’anno. Con punte di oltre il 40 per cento nelle corti d’appello di Venezia e Napoli.

Di fronte a una giustizia che gira a vuoto, Salvi considera sprecata l’occasione di una riforma strutturale: “In generale è mancata la necessaria consequenzialità logica. Resta, ad esempio, l’annoso problema delle notifiche degli atti, una delle principali cause di ritardo. Non sono state fatte scelte nette di semplificazione, ma con le mezze misure i processi continueranno a saltare. Liberare la Cassazione rischia di servire a poco, se insieme si aggravano i carichi delle corti d’appello. Anche il dovere per i pm di chiudere le indagini in tre mesi rischia di restare inapplicato, se non si aumentano i giudici e il personale: la procura di Roma ha oltre 50 mila indagini già concluse che restano ferme perché è il tribunale a non avere forze sufficienti”.

Consapevole che la crisi dei processi sta demolendo la credibilità dei magistrati, il pg Salvi chiede anche ai colleghi una svolta autocritica: “Per troppi anni abbiamo dovuto concentrarci sulle grandi emergenze: terrorismo, mafia, corruzione. Questo impegno ci ha portato a sottovalutare la giustizia quotidiana. Come magistrati dobbiamo porci il problema di garantire a tutti i cittadini una giustizia realmente efficace”.

Dall’altra parte della barricata, Mario Zanchetti, avvocato e professore di diritto penale, rimprovera al ministro Orlando di non aver consultato i legali, ma gli riconosce “i primi passi nella giusta direzione: sono positive, in particolare, tutte le norme che riducono il sovraccarico di processi evitabili, come l’estinzione del reato per chi ripara il danno. Trovo invece pessime certe ricadute nel vizio delle grida manzoniane: aumentare le pene minacciate per i reati che non si riesce a punire. Ai miei studenti amo ricordare che il codice Rocco, in vigore dal 1930, prevede fino a dieci anni di carcere per un furto di bicicletta, ma non ha abolito i ladri. Oggi la classe politica tende a scaricare tutto sui giudici: ambiente, salute, immigrazione, crisi... E se i processi civili non funzionano, si minaccia il carcere. Più della lentezza delle cause, che non riguarda tutte le regioni italiane, è proprio l’abuso dei processi a tenere lontani molti investitori stranieri”.

Per fermare il cortocircuito tra giustizia ed economia in crisi, il governo ha varato un disegno di legge che punta a rivoluzionare le procedure di fallimento, oggi disastrose. Roberto Fontana è uno dei magistrati convocati dal parlamento per illustrare le “misure d’allerta alla francese”. “Il discorso è semplice”, spiega: “In Italia i fallimenti emergono in ritardo, dopo tre o quattro anni, quando dell’azienda restano solo le macerie. Il danno è enorme. I tribunali fallimentari si trovano a gestire oltre 30 miliardi di passivi all’anno: tasse e contributi non pagati, dipendenti senza stipendio, fornitori indebitati che mandano in dissesto altre imprese. La nostra proposta è di imitare il modello francese: il fisco, l’Inps, i collegi sindacali segnalano le crisi nei primi sei mesi a un organismo camerale, che convoca l’imprenditore prima che sia troppo tardi, con incentivi per chiedere il concordato e limitare le perdite”. Per una volta, la riforma sembra piacere a magistrati, avvocati e politici di ogni tendenza: già votata dalla Camera, attende l’approvazione del Senato. Ma con la finanziaria e le elezioni alle porte, il tempo stringe. E la giustizia rischia un altro fallimento.

La lentezza della giustizia è colpa di leggi repressive come quella sulle droghe
di Stefano Anastasia* e Franco Corleone**

L’Espresso, 29 settembre 2017

Dopo la nostra inchiesta sui problemi dei tribunali italiani, l’intervento di due Garanti dei detenuti. Che puntano il dito sulla presenza di norme che intasano le Aule e un sistema carcerario che non svolge il suo compito. Caro direttore, abbiamo apprezzato la scelta di dedicare la copertina dell’Espresso del 24 settembre alla questione della giustizia, alla sua crisi e ai possibili rimedi. Il nodo, che ha a che fare con la democrazia e con lo stato di diritto, non è nuovo. Da decenni, da diverse posizioni di responsabilità e di impegno, siamo sensibili alle ragioni del diritto penale minimo e del garantismo. Posizioni tacciate di illuminismo e di astrattezza mentre in questi anni prevaleva un sostanzialismo giuridico che ha prodotto giustizialismo panpenalistico.

Le ragioni hanno radici profonde e vengono da lontano. Ci piace ricordare due volumi fondamentali del giurista democratico Achille Battaglia pubblicati da Laterza, “Processo alla giustizia” nel 1954 e “I giudici e la politica” nel 1962. Il baco, avrebbe detto Ernesto Rossi, sta nella incomprensibile (o comprensibilissima?) scelta della Repubblica di non cancellare il Codice penale del 1930, il più fascista dei codici, secondo la definizione del guardasigilli

Alfredo Rocco. D'altronde c'è poco da stupirsi se pochi anni fa nella Aula del Senato la ministra della Giustizia Severino poteva impunemente tessere l'elogio di Rocco, teorico dello stato etico e autoritario. Sono cambiati i problemi? Certo, ad esempio se gli omicidi nel 1949 erano 2.770, l'anno scorso erano meno di 500. La percentuale di impunità negli anni cinquanta si attestava sull'80 per cento. La lunghezza dei processi nel penale e nel civile è un dato di fatto che sembra irrisolvibile, nonostante razionalizzazioni tecniche che non paiono essere risolutive, dall'istituzione del giudice di pace all'accorpamento delle sedi di tribunale. Neppure l'introduzione di riti alternativi e di alternative al processo hanno risolto le difficoltà e hanno sciolto la montagna di arretrato. Sarebbe necessaria una analisi approfondita soprattutto nel civile, scavando sulle abitudini del settore pubblico di alimentare cause inutili e seriali per vertenze sugli stipendi e sulle pensioni.

Comunque alcune questioni devono essere prese di petto, dalla prescrizione alla materia cautelare, dal giudizio di legittimità alle intercettazioni. Ma, nel penale la verità è che la situazione è così grave perché in questi anni vi è stato un aumento abnorme di norme incriminatrici, di fattispecie criminali legate alle continue emergenze. Altro che riforma del codice penale! Tra tutte, la più importante, la legge sulle droghe che dal 1990 quando fu approvata la legge Iervolino-Vassalli, fortemente voluta da Bettino Craxi, aggravata dalla Fini-Giovanardi nel 2006 ha intasato le aule di giustizia.

Basta leggere i dati che abbiamo pubblicato con la Società della Ragione e molte altre associazioni negli otto Libri Bianchi sugli effetti della legge proibizionista. I numeri dei carichi pendenti, delle denunce, degli ingressi in carcere, delle presenze nelle galere, delle segnalazioni ai prefetti danno l'idea plastica di una repressione di massa e di processi che troppe volte sono finiti in suicidi di giovani che non hanno retto la stigmatizzazione o in tardive assoluzioni come nel processo agli organizzatori del festival reggae Rototom.

È un peccato che la lettera che Lirio Abbate ha voluto rivolgere al ministro Orlando non sfiora neppure la complessità di questi problemi, quelli della realtà del carcere e dell'esecuzione penale, ma che ponga come centrale un problema poco più che corporativo, come quello di una ennesima riforma della polizia penitenziaria. Una proposta che confonde l'esecuzione della pena con le funzioni e i controlli di polizia e che, giustamente, non ha avuto alcuna considerazione negli Stati generali dell'esecuzione penale cui ha partecipato l'intero mondo che si occupa di queste cose in Italia. Addirittura Lirio Abbate propone l'ampliamento di competenze dei Gom, il reparto dedicato alla gestione dei detenuti in regime di 41bis, come se fossimo in uno stato di polizia con un sistema carcerario interamente improntato alla massima sicurezza.

Per riformare il carcere c'è bisogno di direttori capaci e adeguati allo spirito degli Stati generali, di educatori e di assistenti sociali negli uffici dell'esecuzione penale esterna. Al contrario di Abbate, noi siamo consapevoli che vi è un legame tra la giustizia e il carcere, nel senso che la galera è la discarica sociale che raccoglie le scorie prodotte da una giustizia di classe, formate da consumatori, di droghe tossicodipendenti, poveri, stranieri, emarginati, ma la risposta non può che essere la limitazione della risposta carceraria e l'affermazione dei diritti, civili e umani per gli ultimi.

Come Garanti e come rappresentanti delle associazioni che si battono per l'abolizione dell'ergastolo e la modifica del 41bis, siamo disponibili a organizzare con L'Espresso, erede della tradizione laica e della cultura democratica, un convegno per ripartire da Cesare Beccaria e non da Bava Beccaris.

*Stefano Anastasia è il garante dei detenuti del Lazio e presidente della Società della Ragione

**Franco Corleone è un blogger dell'Espresso sui temi della giustizia ed è garante dei detenuti della Toscana

Codice antimafia, l'evasione fiscale non giustifica più la sproporzione fra reddito e patrimonio
di Antonio Iorio

Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2017

In presenza di sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti, per evitare la confisca non è possibile giustificare la legittima provenienza dei beni stessi provando che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. È una delle novità del codice antimafia riguardo alle due forme di confisca già previste dal nostro ordinamento.

Per sottrarre le ricchezze ritenute criminali, negli anni sono state introdotte, tra l'altro, due misure ablative molto importanti che permettono, in estrema sintesi, la confisca anche in assenza di dimostrazione certa della provenienza illecita delle ricchezze. Esse si basano, sostanzialmente, su presunzioni legate al carattere ingiustificato delle disponibilità rispetto ai redditi dichiarati dagli interessati ed all'attività da loro svolta.

Sono due misure previste rispettivamente nel procedimento previsto dal Dlgs 159/2011 (la confisca di prevenzione), applicabile anche al di fuori di fatti di mafia, e nell'ambito del procedimento penale (la confisca per sproporzione o allargata, ex articolo 12-sexies del Dl 306/1992). In entrambe le disposizioni, seppur con differenze, è in sostanza data la possibilità all'autorità giudiziaria di confiscare quei beni nella disponibilità della persona nei cui confronti è instaurato il procedimento di prevenzione (nel primo caso) ovvero del condannato per determinati reati (nel secondo

caso) che abbiano un valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Da rilevare che, mentre la confisca prevista dall'articolo 12-sexies è subordinata alla condanna per alcuni delitti, la confisca di prevenzione è ancorata a un giudizio di pericolosità che prescinde dall'accertamento in ordine alla commissione di reati.

L'interessato, per evitare la confisca, deve giustificare la legittima provenienza di tali beni. A questo proposito, in molti casi, il destinatario della misura giustifica la disponibilità allegando proventi non dichiarati al fisco ma conseguiti con attività lecite. Per i casi di confisca di prevenzione, la giurisprudenza di legittimità ha quasi sempre negato che i proventi dell'evasione possano rilevare per provare la provenienza legittima dei beni. Nella confisca allargata, invece, non sono mancate pronunce della Cassazione in senso contrario. I giudici, in sintesi hanno spesso ritenuto che, in questa specifica confisca, si debba tener conto di tutte le fonti lecite di produzione del patrimonio, sia dichiarate ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non dichiarate, in tutto o in parte. Sulla questione sono anche intervenute le Sezioni unite (sentenza 33451/2014), che hanno sostanzialmente avallato questa differente possibilità, a seconda del tipo di confisca, di ricorrere, o meno, ai proventi dell'evasione fiscale per giustificare la sproporzione. Con il nuovo codice noto come antimafia (che in realtà estende una serie di istituti a violazioni che possono non rilevare rispetto all'associazione mafiosa), viene ora introdotta una esplicita modifica in entrambe le tipologie di confisca. Viene così precisato che il proposto per la misura di prevenzione, oppure il condannato nell'altro caso, non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.

L'altolà di Grasso: "Il Codice antimafia non si cambia"
di Dino Martirano

Corriere della Sera, 29 settembre 2017

Il presidente del Senato: "È nel programma del Pd". Ma tra centristi e Forza Italia cresce la protesta. Orfini (Pd): "Un patto per le correzioni ? Io non l'ho fatto". Altolà del presidente del Senato Pietro Grasso a chi, in Forza Italia e tra i centristi, ma anche nel Pd, chiede al governo un decreto correttivo del nuovo codice antimafia con l'intento di mettere in sicurezza i "colletti bianchi" indiziati di corruzione dalle misure di prevenzione antimafia. "Se si tratta di valutare l'applicazione della legge nessun problema - ha detto Grasso.

Se però arriva un decreto che tra due settimane cambia la legge allora sarebbe un segnale negativo, un boomerang per le forze politiche che l'hanno approvata". Ricordando che il codice antimafia è "nel programma del Pd", il presidente del Senato - che da magistrato è stato giudice a latere dello storico maxi processo contro Cosa nostra - ha voluto comunque rassicurare chi teme un'ondata giustizialista: le misure di prevenzione si applicano "quando si tratta di un sistema corruttivo, quando c'è una rete e una reiterazione delle condotte", perché "si tratta di bloccare i soldi che finiscono nei paradisi fiscali e poi non si trovano più".

Brunetta: "Aberrazione giuridica" - Col nuovo codice antimafia varato mercoledì, dunque, si estendono le misure di prevenzione personali e patrimoniali anche agli indiziati di associazione a delinquere finalizzata ai reati contro al pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato). "Un'aberrazione giuridica", per il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, che dice di essere "molto preoccupato perché si consente di confiscare beni senza sentenze passate in giudicato ma solo con attività istruttorie". Mentre Ernesto Auci, deputato di Scelta civica, parla di "follia" perché "basta il solo sospetto di corruzione prima ancora del rinvio a giudizio per vedersi sequestrare i propri beni". Negativo anche il giudizio di Fabrizio Cicchitto (Ap) che, unito ai mille mal di pancia interni al Pd, ha prodotto un ordine del giorno dem, approvato dalla Camera, che impegna il governo a monitorare l'applicazione della legge e, semmai, ad aprire la strada a un decreto correttivo.

Finocchiaro: gli effetti andranno monitorati - Ma Matteo Orfini, presidente del Pd, frena: "Se c'è un patto non l'ho fatto io". E il ministro per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, rassicura i suoi interlocutori: "Ora si estende la possibilità del sequestro e della confisca dei beni ai casi in cui i reati contro la pubblica amministrazione sono collegati a un'associazione criminale, quando esiste una organizzazione che si occupa ad esempio di pilotare appalti o si impossessa di denaro pubblico, spesso con la partecipazione di pubblici funzionari". Certo - rassicura - "la legge andrà monitorata nei suoi effetti e sarà l'applicazione anche prudente che verrà fatta dai magistrati a consentire di verificare la sua efficacia". Rimane però l'interrogativo sull'efficacia di una riforma che estende le misure di prevenzione a molti potenziali soggetti indiziati (ci sono pure gli stalker e i foreign figthers) i cui fascicoli potrebbero intasare, se non paralizzare, le sezioni specializzate dei tribunali distrettuali chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia.

Flick: Codice antimafia legge inutile e dannosa, serve solo per tacitare la piazza

Il Mattino, 29 settembre 2017

"Corruzione e mafia sono diverse, questa è la giustizia del sospetto. Il principio che la corruzione è l'altra faccia

della mafia contribuisce largamente ad accrescere la confusione che caratterizza le misure di prevenzione e la loro applicazione”.

A turbare è peraltro il fatto che misure di prevenzione così pervasive spostano l'afflittività della sanzione penale alla fase preliminare, in assenza di giudicato.

“Il punto è un altro. Stiamo spostando il tiro: dalla repressione che lo Stato non è in grado di fare alla prevenzione. Da un lato chiediamo ai soggetti privati di fare prevenzione sotto minaccia di una pena (penso ai modelli di comportamento e alla compliance del decreto legislativo 231 del 2000); dall'altra moltiplichiamo gli adempimenti burocratici previsti per la pubblica amministrazione. Un'aspettativa illusoria, quella di supporre che chi deve impiegare il tempo a riempire moduli non trovi poi quello per corrompere. Si tratta insomma di forme di prevenzione che rischiano di diventare soprattutto, se non soltanto, apparenza. A ciò si aggiunge che stiamo sostituendo una repressione che si dimostra inefficace con una prevenzione che inevitabilmente finisce per essere fondata soltanto sul sospetto”.

È incostituzionale il fatto che sulla base del sospetto siano mortificati i diritti della difesa, dal momento che il contraddittorio tra le parti è negato dalle misure di prevenzione?

“È fuori di dubbio che nell'ambito delle misure di prevenzione il principio di legalità è fortemente attenuato. Ed è molto attenuato anche il diritto di difesa”.

Come spiega il fatto che un governo di centrosinistra abbia imboccato con la riforma della giustizia prima, e con il nuovo Codice antimafia poi, una deriva securitaria, che resuscita i fantasmi di un diritto illiberale e autoritario?

“La spiegazione è esemplificata dal famigerato reato di clandestinità, che dovrebbe colpire i migranti che si sono introdotti in modo illecito nel territorio dello Stato. È un reato inutile, il cui tentativo di repressione è inefficace e non fa altro che far perdere tempo ai tribunali. La magistratura e la classe politica riconoscono che è inutile, ma non viene abolito perché la gente non capirebbe. Ho paura che la confisca fondata sul sospetto sia stata messa a punto soltanto per lanciare un segnale all'opinione pubblica”.

Ha destato molto stupore, in questo senso, anche l'estensione delle misure di prevenzione allo stalking. Si tratta di un crimine odioso da condannare con forza, ma che cosa c'entra con l'illecito arricchimento e il sequestro dei beni? “Non posso che ribadirlo: si tenta di rispondere alla domanda di tranquillità sociale con rimedi che all'apparenza soddisfano l'opinione pubblica, ma che in realtà sono assolutamente risibili. Si usano le leggi come messaggi sociali da lanciare ai cittadini, a prescindere dalla loro efficacia e dai loro aspetti più problematici”.

Tra sequestri e confische sono finora finite sotto chiave qualcosa come 18mila aziende, per un patrimonio stimato di circa 21 miliardi di euro, spesso mal gestito. Non si rischia così di mettere nelle mani della magistratura, oltre che i destini della politica, anche quelli dell'economia?

“Escludo che il Codice possa essere stato scritto con queste intenzioni, ma è nota a tutti la situazione di contrasto tra economia e giustizia, quella che definirei un'invasione di campo della giustizia nell'ambito economico. Ma nei fatti il legislatore persegue una logica più semplice: usare il pugno di ferro a parole nei confronti di chi non è in grado di difendersi, per dimostrare che la sua azione legislativa serve a qualcosa”.

Il nuovo Codice arriva peraltro dopo una riforma della Giustizia approvata con voto di fiducia, che conteneva anch'essa misure ispirate a un certo populismo penale, come la dilatazione dei tempi della prescrizione.

“Si è parlato con eccessivo ottimismo di una riforma epocale. Ma di fatto la legge sul processo penale si è limitata a toccare due punti essenziali: l'ennesimo dibattito sulle intercettazioni, di cui si discute da venti anni senza trovare una linea ragionevole di intervento, e poi l'allungamento della prescrizione e il suo ancoraggio all'aumento edittale. Un problema questo che non può essere affrontato con un aumento smisurato delle pene”.

Su queste colonne giuristi molto autorevoli hanno esposto una censura unanime: il nuovo Codice antimafia è ritenuto inutile, controproducente e anticostituzionale. Una posizione che anche lei condivide?

“Inutile lo è senz'altro, perché già oggi disponiamo di molti strumenti per privare del profitto il corruttore o il corrotto. E di certo è controproducente, perché non fa altro che aggiungere confusione a confusione.

Sull'incostituzionalità preferisco non pronunciarmi. Dato il mio ruolo passato nella Consulta, sarebbe inopportuno anticipare giudizi. Ma voglio lanciare anche un allarme su un altro fenomeno: la dilatazione del concetto di corruzione, anche rispetto a comportamenti di mala amministrazione colposa, che però sono, giuridicamente parlando, altra cosa. L'enfasi con cui i media portano avanti questa denuncia è preoccupante e contribuisce a confondere nella coscienza civile il diritto con l'etica. Ma c'è anche un altro rischio: che la corruzione venga

combattuta solo in quanto fattore anti-concorrenziale per eliminare i concorrenti, soprattutto a livello di contrasto alla corruzione internazionale. Questo rischia di diventare il diritto dei potenti”.

Firenze: ragazzi autori di reato messi alla prova restaurando panchine

Redattore Sociale, 28 settembre 2017

Sulle panchine di piazza Galilei, ripulite in sei mesi da 12 giovani autori di reato, sono state incise frasi celebri relative agli errori che si commettono nella vita, tra cui: "Non saper rimediare a un errore è cosa peggiore dell'errore stesso"; "L'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla". "Non saper rimediare a un errore è cosa peggiore dell'errore stesso"; "L'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla"; "Gli errori sono il solito ponte tra inesperienza e saggezza". Sono soltanto alcune frasi celebri relative agli errori che si commettono nella vita. Queste e altre frasi sono state incise su quindici panchine nel piazzale Galilei a Firenze. A incidere, durante il restauro delle panchine, sono stati i ragazzini autori di reati.

Nello specifico, tutto il lavoro di pulitura e di restauro delle panchine, durato circa sei mesi, è stato compiuto da 12 giovani italiani e stranieri dai 17 ai 22 anni, che hanno compiuto reati di droga e furti e che sono stati messi alla prova con provvedimento del Tribunale di Firenze. Una positiva valutazione di questa potrebbe valere l'annullamento della condanna. L'operazione, realizzata col determinante contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è stata resa possibile dall'importante lavoro svolto dalle Associazioni Apab e Aleteia in stretta collaborazione col Comune di Firenze. L'iniziativa conclude la fase sperimentale del progetto MeF, ideato dalle associazioni fiorentine Aleteia e Apab per aumentare l'efficacia della giustizia alternativa e realizzato anche in questo caso col determinante contributo della Fondazione CR Firenze. Esso consiste nell'attivazione di percorsi riparativi e di responsabilizzazione della persona che potrebbero portare ad una possibile diminuzione della recidiva attraverso una metodologia integrata di mediazione, riparazione e formazione di soggetti in esecuzione di pena. Solo in Toscana il bacino di utenza interessato si aggira attorno alle 2.000 persone tra adulti e minori in esecuzione pena e in messa alla prova.

Catanzaro: Radicali in visita al carcere "finalmente attuata la sorveglianza dinamica"

cn24tv.it, 28 settembre 2017

Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, accompagnato da Valentina Anna Moretti e da Marco Calabretta, si è recato a visitare nel carcere di Catanzaro "Ugo Caridi" per verificare le condizioni di detenzione e la gestione dell'Istituto. Ad accogliere la delegazione radicale, autorizzata dai vertici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, il Direttore della Casa Circondariale Angela Paravati, l'Ispettore Capo Giacinto Longo ed altro personale del Reparto di Polizia Penitenziaria in servizio nell'Istituto.

La delegazione ha visitato la struttura dell'ex centro diagnostico terapeutico, oggi denominata Servizio Multi-professionale Integrato di Assistenza Intensiva, avviata nelle scorse settimane e destinata all'assistenza sanitaria specialistica delle persone detenute provenienti sia dagli Istituti Penitenziari della Regione Calabria che da altre Regioni d'Italia. Per tanti anni i Radicali Italiani hanno battagliato in Parlamento per l'apertura del Centro Clinico e lo dimostrano le numerose Interrogazioni rivolte al Governo ed in particolare modo ai Ministri della Giustizia e della Salute in questa e nelle precedenti legislature.

"Abbiamo visitato tutta la struttura, nonostante ancora non sia avviata a pieno regime. Per il momento sono attive solo la riabilitazione estensiva a ciclo continuativo con 11 posti letto ed i servizi sanitari generali ed ambulatoriali dell'istituto con 15 branche specialistiche e di un'attività di riabilitazione di tipo fisioterapico con 6 posti letto, anche con una piscina ed attrezzature di ultima generazione. Prossimamente e, comunque entro la fine dell'anno, appena l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ultimerà la selezione del personale paramedico, saranno attivati anche i servizi psichiatrici (3 e 4 piano) e, più precisamente, la Sezione per la tutela intramuraria della salute mentale composta da 8 posti letto e da una Sezione per l'Osservazione Psichiatrica con altri 5 posti letto. Sulla questione, prosegue il radicale Quintieri, continueremo ad essere vigili affinché le procedure non vadano per le lunghe come spesso avviene in questi casi. Tant'è vero che, nei prossimi mesi, torneremo a far visita all'Istituto Penitenziario di Siano.

Per il resto, la delegazione, ha visitato anche la Sezione che una volta ospitava i semiliberi, recentemente ristrutturata con manodopera detenuta, ove sono state allestite - ed a breve saranno funzionanti - 5 camere con annessi servizi, dalle quali i detenuti potranno collegarsi in videoconferenza per assistere ai processi che li riguardano, diminuendo le numerosissime traduzioni extramoenia. Nell'Istituto, al momento della visita, erano presenti 530 detenuti, 83 dei quali stranieri, 285 con condanna definitiva ed altri 245 giudicabili (imputati, appellanti e ricorrenti).

Tra di essi 254 (100 definitivi) appartengono al Circuito dell'Alta Sicurezza (236 all'AS3 criminalità organizzata e

18 all'AS1 ex 41 bis, molti dei quali ergastolani ostativi). Inoltre, per quanto riguarda i detenuti "comuni", vi erano 273 persone appartenenti al Circuito della Media Sicurezza (114 definitivi, 68 dei quali a custodia aperta, c.d. "sorveglianza dinamica") ed infine 1 semilibero e 2 internati.

Il personale del Reparto di Polizia Penitenziaria presente in Istituto è di 280 unità mentre quello della professionalità giuridico pedagogica è di 5 unità. Entrambi sono decisamente carenti rispetto alle esigenze dell'Istituto ed andrebbero subito potenziati. Recentemente, grazie alla Cassa delle Ammende, sono stati approvati e finanziati 2 progetti, presentati dalla Direzione dell'Istituto ed i cui lavori inizieranno a breve.

Uno riguarda il rifacimento del campo sportivo e l'altro la realizzazione dell'area verde, entrambi per la media sicurezza. Altre proposte sono state avanzate ma si è ancora in attesa del parere del competente Ufficio del Provveditorato Regionale della Calabria. È stata ampliata l'area verde con la creazione di un vigneto ed è stato ceduto il laboratorio di ceramica ad una Cooperativa che al termine del corso di formazione previsto per il 23 ottobre, procederà all'assunzione di 2 detenuti appartenenti al Circuito dell'Alta Sicurezza.

Quello che di più positivo abbiamo riscontrato è che il 4 piano del nuovo Padiglione della Media Sicurezza, composto da 68 detenuti, è stato finalmente avviato a "custodia aperta". Catanzaro (dopo Paola che però ha un Padiglione specifico) è il primo Istituto in Calabria ad attuare il modello operativo della "sorveglianza dinamica". Mentre in tutta Italia, da tempo, sono aperte anche le Sezioni di Alta Sicurezza, in Calabria, stiamo ancora valutando, sperimentalmente, di aprirne qualcuna di Media Sicurezza. Questo, conclude Emilio Enzo Quintieri, capo della delegazione radicale, è inaccettabile perché costituisce una disparità di trattamento e più volte lo abbiamo già segnalato ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria chiedendo che le direttive dipartimentali vengano rispettate ed attuate anche in Calabria.

Dap: aumentano i detenuti al 41bis ma mancano strutture, creata una "lista d'attesa"
corrierequotidiano.it, 28 settembre 2017

Negli ultimi anni si registra un "aumento del numero di detenuti sottoposti al regime di 41 bis", ma non vi è una "sufficiente ricettività: alcuni sono in "lista d'attesa" a causa della mancanza di strutture adeguate". A lanciare l'allarme è stato il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Santi Consolo, durante l'audizione svolta oggi in Commissione diritti umani del Senato.

"Ho avuto anche incontri alla Direzione nazionale antimafia con i sostituti procuratori, perché si ragioni sul limitare il numero di persone da sottoporre al 41 bis", ha aggiunto il capo del Dap, che, in particolare ha messo in evidenza il "gravissimo ritardo" che riguarda la realizzazione della struttura per chi è sottoposto al regime di carcere duro nel penitenziario di Cagliari-Uta: "La competenza è del Mit - ha spiegato Consolo - la ditta che seguiva i lavori è fallita, durante un sopralluogo la struttura è risultata in stato di abbandono".

Approvato il nuovo Codice antimafia: confisca dei beni anche per la corruzione
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017

Misure di prevenzione estese agli indiziati di reati contro la pubblica amministrazione e stalking. Trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari. Confisca rafforzata. Controllo delle imprese infiltrate e misure di sostegno alle aziende confiscate meritevoli. È legge con il voto della Camera il nuovo Codice antimafia con un pacchetto di norme già nella fase di redazione oggetto di tensioni e polemiche.

Che hanno poi avuto un riflesso ieri con l'approvazione di un ordine del giorno sul punto più delicato, l'estensione dell'area delle misure personali e patrimoniali a chi è anche solo indiziato di associazione a delinquere finalizzata a peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita, oltre allo stalking. L'ordine del giorno impegna il Governo a valutare, dopo un monitoraggio sulla prima applicazione delle novità, un ripensamento all'equiparazione tra mafioso e corrotti.

Intanto però, dalla Cina, esulta il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "c'è una spinta significativa alla trasparenza della gestione dei beni confiscati e a superare anche elementi di opacità che hanno caratterizzato la questione negli anni passati, diminuendo molto la discrezionalità". In questo senso, osserva Orlando, la legge è molto importante "perché credo si tratti di fare i conti con un patrimonio che ha dimensioni enormi, quindi deve essere gestito secondo regole più chiare rispetto a quelle seguite finora".

Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata dei vuoti in organico, relazioni periodiche sull'operatività delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. Per facilitare le indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di

prevenzione avranno accesso al Sid, il sistema di interscambio flussi dell'agenzia delle Entrate.

Il sequestro di partecipazioni sociali "totalitarie" si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l'ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l'altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco. È stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. È ampliato l'ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l'autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l'ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo è stato destinato a finalità di interesse pubblico.

È introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose che ne condizionino l'attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che hanno impugnato l'informazione antimafia interdittiva di cui sono oggetto.

Una volta disposto, gli effetti dell'interdittiva restano sospesi. Gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all'Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l'altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3).

Nuovo Codice antimafia. Una scelta sbilanciata di dubbia costituzionalità
di Marcello Clarich

Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017

Modifiche al codice antimafia approvate ieri in via definitiva dal Parlamento, ma con una "riserva mentale" nella parte in cui equiparano corrotti e mafiosi ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione. Nel varare in via definitiva il pacchetto di disposizioni, la Camera dei deputati ha approvato anche un ordine del giorno. Un ordine del giorno che impegna il governo a monitorare e a proporre eventuali modifiche delle norme che consentono di sottoporre a misure di prevenzione personali e patrimoniali gli indiziati di reato di associazione a delinquere finalizzata a una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

Ma perché i dubbi dei deputati, già emersi durante l'iter legislativo che ha portato a vari rimaneggiamenti del disegno di legge originario? Va anzitutto ricordato che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l'11 novembre del 2015 prevedeva l'applicazione delle misure preventive personali e patrimoniali agli "indiziati" dei principali tipi di reati collegati alla corruzione previsti dal codice penale. In questo modo però si sarebbe esteso moltissimo un istituto che per tradizione riguarda soprattutto alcune tipologie di delinquenti abituali per i quali si può giustificare una sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Ogni estensione del campo di applicazione va calibrata con estrema cautela. L'"indiziato" di un reato infatti è in una posizione ben diversa dal "condannato" con sentenza passata in giudicato. Attenua, ma non supera il problema il fatto che anche le misure di prevenzione sono disposte da un giudice all'esito di un procedimento in contraddittorio. In uno Stato di diritto esse si possono giustificare, appunto, soprattutto nei confronti di delinquenti professionali o abituali (come i mafiosi) i cui patrimoni, non proporzionati al reddito ufficiale, sono il risultato di attività illecite reiterate.

Di recente il nostro Paese è stato anzi condannato dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo (sentenza del 23 febbraio 2017 nella causa de Tommaso contro Italia) in relazione alla possibilità di applicare misure di sorveglianza speciale preventive sul presupposto di una generica pericolosità di certi individui. Il fatto corruttivo episodico, contemplato nella versione originaria del disegno di legge, non sembrava dunque conforme ai principi costituzionali ed europei. Il testo approvato dal Senato il 7 luglio scorso ha cercato di correre ai ripari restringendo il campo di applicazione della norma agli indiziati dei reati di truffa aggravata e di associazione a delinquere semplice con finalità corruttive. Ma anche la nuova formulazione non elimina del tutto i dubbi sulla razionalità e conformità alle norme costituzionali espressi dai penalisti più sensibili al rispetto delle garanzie dei cittadini e da più parti politiche. La Camera dei deputati in sede di esame finale del testo si è così trovata di fronte a un'alternativa poco piacevole: emendare il testo inviandolo nuovamente al Senato con il rischio, negli ultimi mesi della legislatura, di far naufragare una legge che contiene comunque molte novità importanti; approvare un testo con alcune pecche piuttosto gravi. Da qui l'ordine del giorno, che però lascia il tempo che trova atteso che l'impegno del governo a monitorare la legge è generico e sembra ancora meno credibile la prospettiva di modifiche legislative a tempi brevi. In definitiva, non resta che confidare sul senso di misura dei giudici che applicheranno le nuove norme e forse su qualche intervento dei giudici di Strasburgo o del Palazzo della Consulta.

Processo penale. Più vincoli agli imputati e ai pm sulle impugnazioni

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017

Il ministero della Giustizia alza il sipario sui primi provvedimenti di attuazione della legge delega sul processo penale. All'ordine del giorno del preconseglio dei ministri in calendario per questo pomeriggio (alle 15,30) con riunione del Consiglio dei ministri fissata per le 18, figurano infatti i decreti legislativi che rivedono la disciplina delle impugnazioni e danno esecuzione alla riserva di Codice. Spazio poi all'esame definitivo per il decreto che rivede il libro XI del Codice di procedura penale.

Di rilievo l'intervento sulle impugnazioni, con l'obiettivo di restituire efficienza, coniugando garanzie e tempi: sarà così limitata la ricorribilità per Cassazione delle sentenze d'appello, emesse nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, ai vizi di giudizio e di procedura. Riformulata poi l'area di appellabilità oggettiva del pubblico ministero: l'accusa potrà così appellare liberamente tutti i proscioglimenti, ma potrà impugnare in Corte d'appello le condanne solo nel caso in cui hanno modificato il titolo di reato, oppure hanno escluso l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o ancora hanno stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Rivista poi la possibilità di appello dell'imputato, in modo da permettergli di impugnare tutte le condanne, e vietargli (nuovamente) di appellare i proscioglimenti pronunciati perché "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso". Esclusa poi l'appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda e dei proscioglimenti o dei non luogo a procedere relativi a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Per quanto riguarda il decreto sul nuovo libro XI si stabilisce l'esecuzione sul territorio italiano delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie degli Stati membri e la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di chiedere a queste ultime l'esecuzione delle proprie decisioni. Si prevede la trasmissione diretta delle decisioni tra le autorità giudiziarie: l'autorità italiana riceve, quindi, direttamente le decisioni e i provvedimenti esteri da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato; l'esecuzione non deve, tuttavia, violare gravemente i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, i diritti fondamentali della persona e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La documentazione e le ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie. È prevista la tempestività del reciproco riconoscimento delle decisioni, comprese quelle sulle responsabilità delle società, l'insindacabilità nel merito delle decisioni emesse all'estero, la loro ricorribilità nei modi ordinari e il riconoscimento degli eventuali diritti dei terzi di buona fede.

Le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte da sole come fonte di prova

Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017

Dichiarazioni della parte offesa - Unica fonte di prova della colpevolezza del reo - Ammissibilità - Condizioni - Verifica di attendibilità più rigorosa rispetto alle deposizioni dei testimoni

Le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto. Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, per cui tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. La credibilità della persona offesa dal reato rappresenta, affermano i giudici, una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni.

• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 settembre 2017 n. 42749.

Dichiarazioni della parte offesa - Unica fonte di prova della colpevolezza del reo - Ammissibilità - Indagine necessaria sulla credibilità di chi l'ha resa. La deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa: ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.

• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 1 dicembre 2011 n. 44644.

Dichiarazioni della parte offesa - Unica prova della responsabilità dell'imputato - Ammissibilità - Condizioni. La deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato

purché sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità: infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all'articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

- Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 luglio 2010 n. 29372.

Dichiarazioni della parte offesa - Fonte di prova - Condizioni - Obbligo di motivazione - Reati sessuali - Accertamento - Valutazione delle versioni opposte di imputato e parte offesa. È principio consolidato che la testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata: in particolare, allorché si verta in tema di reati sessuali che, commessi naturalmente "in privato", non possono che essere accertati attraverso la valutazione e la comparazione delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.

- Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 luglio 2008 n. 27322.

Incidente stradale, prelievo ematico inutilizzabile se non necessario per la cura
di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2017

Corte d'Appello di Cagliari - Sezione 1 - Sentenza 18 maggio 2017 n. 360. A seguito di un incidente stradale, il prelievo ematico operato dai sanitari da cui risulta l'assunzione di sostanze psicotrope (o di alcool oltre la soglia consentita) da parte del conducente, non è utilizzabile come prova del reato, qualora la anamnesi del Pronto soccorso - nel caso, trauma torace, contusione bacino - non lo rendeva necessario, ed esso sia stato eseguito su indicazione della Polizia.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Cagliari, sentenza del 18 maggio 2017 n. 360, accogliendo il ricorso di una donna condannata, in primo grado, a otto mesi di reclusione (pena sospesa) ed all'ammenda di 3mila euro, per aver guidato di notte in condizioni di alterazione psicofisica (erano infatti state trovate tracce di cocaina nel sangue), con l'aggravante di aver provocato un incidente.

Secondo la ricorrente infatti dal momento che il prelievo non era stato effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario, "avrebbe dovuto farsi avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, derivandone - in difetto - l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento". Non è dunque applicabile in questa ipotesi l'orientamento di legittimità che prevede l'utilizzabilità degli accertamenti disposti in casi di incidente anche se privi del consenso della parte.

Inoltre, prosegue la decisione, benché sia ormai decorso il termine massimo di prescrizione, deve pronunciarsi l'assoluzione nel merito. Va infatti applicato l'indirizzo di Cassazione per cui "una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze". Un principio, prosegue la decisione, applicabile essendo fondata l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti e mancando altri elemento di prova.

L'avvertimento del diritto a farsi assistere da un difensore, spiega infatti la Corte, comporta una "nullità di ordine generale a regime intermedio". E, come affermato dalle Sezioni Unite, "la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p., può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado".

Il termine dunque risultava rispettato, e la nullità non può reputarsi sanata "con la conseguenza di rendere inutilizzabile a fini probatori l'esito di quell'accertamento". Né l'istruttoria ha evidenziato prova aggiuntive, "neppure di carattere indiziario", idonee a precludere una pronuncia assolutoria, in luogo del semplice decorso della prescrizione. Dalla lettura degli atti e dalla deposizione dell'agente della Polizia Municipale, infatti, emerge che la donna "era fuori dal veicolo, "in piedi, normale", e non vi era alcuna traccia, all'interno del veicolo, o sulla persona, di stupefacente o comunque indicativa di una sua recente assunzione.

Ubriciaco provocò incidente, sentenza creativa: "In discoteca a spiegare i rischi dell'alcol"

di Luigi Ferrarella

Corriere della Sera, 28 settembre 2017

Il 59enne milanese provocò un incidente a dicembre 2015, mentre si trovava in stato di ebbrezza. Il giudice Guido Salvini ha sospeso il procedimento e disposto la messa alla prova per sei mesi presso l'Associazione vittime della strada. Uscire dalla discoteca alle tre del mattino mezzi ubriachi o "strafatti" di droga, stare per mettersi alla guida, e però trovare un tizio che ti mette in mano una cartolina simil-multa con tutte le possibili disastrose conseguenze di quel superficiale comportamento e con le sanzioni potenzialmente rischiate: potrà capitare a Milano il giovedì e il sabato notte a quanti, fuori dalle discoteche, si imbattono non in uno strano vero vigile urbano che elevi contravvenzioni, ma in un normale automobilista che sino all'impatto con il Tribunale era proprio come loro. E che invece adesso, allo scopo di provare a estinguere il processo intentatogli per aver provocato due anni fa un incidente stradale guidando in stato di ubriachezza, svolgerà un lavoro di pubblica utilità nell'Associazione dei familiari delle vittime della strada, piazzando sul parabrezza delle auto o consegnando alle persone le cosiddette "multe morali" quale contenuto del progetto di messa alla prova valsegli ora davanti al giudice la sospensione del processo penale per sei mesi.

Introdotta nel 2014 anche per i maggiorenni sulla scia della pluriennale esperienza positiva tra i minorenni, la messa alla prova è un istituto giuridico con il quale lo Stato prende in considerazione la possibilità di rinunciare alla propria potestà punitiva di un catalogo di reati sotto i 4 anni di pena massima, a condizione però che abbia successo un periodo di prova dell'imputato sotto la guida e il controllo dell'autorità giudiziaria. Prova di che? Della responsabilizzazione dell'autore del reato, e anche della ricomposizione di un rapporto tra l'autore del reato e la vittima, o (laddove non vi sia una vittima diretta) con la collettività.

Dunque questo istituto - nel quale ha un ruolo cruciale l'Uepe, e cioè l'"Ufficio esecuzione penale esterno" che predispose il programma di trattamento, ne controlla l'esecuzione, e infine ne stila gli esiti in una relazione conclusiva al giudice - è un ibrido: la messa alla prova un po' è "pena" (perché come una sanzione tradizionale prevede obblighi e prescrizioni imposte dal giudice all'autore del reato), e un po' invece è "giustizia riparativa", con elementi di mediazione e condotte riparatorie.

Nel caso giudicato dal Tribunale di Milano, un imprenditore 59enne alle tre di notte del 20 dicembre di due anni fa, uscendo da una discoteca e mettendosi alla guida in stato di pesante ubriachezza, aveva provocato un incidente stradale andando a sbattere da solo, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli o investire pedoni. Prima ancora del processo il difensore Giovanni Brambilla Pisoni ha chiesto la sospensione del procedimento e la messa alla prova, il pm ha dato parere favorevole, l'Uepe ha proposto un programma di trattamento, e il giudice Guido Salvini ha valutato che possa avere un esito positivo.

Così, a fronte della sospensione del procedimento per 6 mesi, l'imputato affidato all'Uepe svolgerà un lavoro di pubblica utilità nella Onlus "Associazione familiari e vittime della strada". E cioè dovrà "distribuire fuori dalle discoteche, a Milano e nell'hinterland, materiale con un messaggio di sensibilizzazione contro l'uso dell'alcol alla guida", e "partecipare al progetto di cosiddetta "multa morale": progetto che "consiste nell'individuare persone che commettono infrazioni (quali il telefono alla guida o il mancato uso delle cinture), e consegnare loro una cartolina con la quale vengono illustrate le conseguenze". Il 9 aprile 2018 le parti si rivedranno in Tribunale per fare il punto dell'esperimento in una apposita udienza, e, se la messa alla prova avrà avuto esito favorevole, il giudice dichiarerà estinto il reato.

Al via in aula alla Camera i lavori sul Codice antimafia. Mattiello (Pd): basta oligopoli

di Francesco Cerisano

Italia Oggi, 27 settembre 2017

Beni confiscati trasparenti. Rotazione degli incarichi di gestione e divieto di cumulo. Più trasparenza nell'affidamento degli incarichi di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Non potranno essere nominati sempre gli stessi professionisti e vi dovrà essere un collegamento tra i profili professionali individuati e la tipologia e l'entità dei beni appresi in via cautelare. Gli incarichi detenuti dallo stesso professionista non potranno essere superiori a tre, ma in particolari casi, quando si tratta di gestioni particolarmente complesse o di valore patrimoniale eccezionale, il cumulo degli incarichi sarà vietato.

Lo prevede la proposta di legge di modifica al Codice antimafia (dlgs 159/2011) che dovrebbe tagliare questa settimana alla camera il traguardo dell'approvazione definitiva in terza lettura. Il testo punta ad aprire alla trasparenza un settore fortemente accentrato e oligopolista, dove la concentrazione degli incarichi nelle mani di pochissimi professionisti ha generato abusi come quelli di cui la procura di Caltanissetta ha accusato l'ex presidente della sezione misure e prevenzione del tribunale di Palermo, Silvana Saguto, a capo, secondo i pm, di una cordata di magistrati, avvocati, amministratori giudiziari e investigatori che avrebbe gestito in maniera privatistica e con una

serie di favoritismi i beni sequestrati nel capoluogo siciliano.

Anche per evitare il ripetersi di casi simili, la riforma del Codice antimafia punta a rendere maggiormente contendibile il settore. “E questo dovrebbe essere considerato già un grande risultato”, osserva il relatore Davide Mattiello (Pd). “Siamo consapevoli che il provvedimento non è perfetto e che potrà essere migliorato in futuro anche attraverso i regolamenti attuativi.

E sarà in quella sede che si parlerà di un ritocco delle tariffe, tema che giustamente sta a cuore ai professionisti, e in primis ai commercialisti, ma che non poteva essere affrontato all’interno della normativa primaria”. Il provvedimento è stato licenziato dalla commissione giustizia di Montecitorio senza modifiche rispetto al testo approvato dal senato in seconda lettura lo scorso 6 luglio. La camera lo approverà senza modifiche, per evitare un nuovo passaggio al senato.

Lo aveva annunciato il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, proprio davanti alla platea dei commercialisti riunita a Montesilvano e lo ha confermato anche il relatore. “Il testo è blindato perché vogliamo chiudere quanto prima per dare un segnale importante, in un momento in cui le recenti indagini sugli incarichi universitari e sulla ‘ndrangheta in Lombardia (che hanno portato all’arresto del sindaco di Seregno, ndr) rilanciano l’allarme su quanto la corruzione sia sintomatica di un modo mafioso di esercitare il potere”.

Anche Mattiello non è del tutto soddisfatto del testo finale del provvedimento (“personalmente avrei preferito che la vigilanza sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati passasse alla presidenza del consiglio, ma il senato ha rigettato la novità introdotta nel primo passaggio alla camera e la vigilanza è rimasta in capo al ministero dell’interno”, osserva) ma l’importante ora è portare a casa il voto finale.

Oggi inizieranno i lavori in aula, con l’esame delle pregiudiziali di costituzionalità presentate da Forza Italia che lamenta un indebito allargamento delle misure di carattere penale contenute nel testo. Critiche infondate secondo il relatore che fa notare come “la proposta di legge verta in materia di misure di prevenzione patrimoniale che nulla hanno a che fare con il penale”.

Il M5S dal canto suo non ha presentato pregiudiziali di costituzionalità ma ha annunciato che voterà contro. “Mi auguro che ci ripensino e che almeno si astengano in modo da marcare una distanza da Forza Italia”, auspica Mattiello. “Se ci sarà la volontà politica di chiudere, si potrà arrivare al voto finale già giovedì, altrimenti tutto slitterà alla prossima settimana”.

Da oggi la giustizia tratta tutti da mafiosi
di Alessandro Barbano

Il Mattino, 27 settembre 2017

Cari lettori, mentre leggete questo articolo il Parlamento sta votando perché la giustizia del sospetto diventi in Italia non una patologia del sistema, non un’eccezione, ma la regola. Il codice antimafia, varato nel 2011 dal governo Berlusconi su iniziativa dei ministri Maroni e Alfano, esteso poi da successive disposizioni di legge e dalla giurisprudenza anche ai non mafiosi, purché delinquenti abituali, da oggi sarà applicabile contro tutti i sospettati di reati contro la pubblica amministrazione, compreso il peculato semplice, consentendo il sequestro e la confisca dei beni che si ritengono, presuntivamente, frutto di un’attività criminosa.

Da oggi una gran parte della risposta penale della giustizia italiana sarà affidata al cosiddetto giudizio di prevenzione, un procedimento che non prova la colpevolezza, ma la mera pericolosità sociale, che non acquisisce prove, ma valuta indizi e congetture, che non prevede un pieno contraddittorio tra accusa e difesa, e che rende inutile il processo, poiché anticipa la punizione rispetto alla condanna.

Le misure di prevenzione sono il sistema normativo più illiberale dell’Occidente. Ed infatti rappresentano un triste unicum in Europa. Sono figlie di un diritto cosiddetto del doppio binario, un diritto autoritario adottato dopo l’Unità d’Italia dalla destra storica per debellare i briganti, usato dai governi di fine Ottocento contro i primi sindacalisti e i movimenti operai, fatto proprio dal Fascismo contro i dissidenti, e sopravvissuto fino ai giorni nostri, nonostante la Carta costituzionale non ne facesse menzione, con l’intento, chiaro nei lavori preparatori, di abrogarlo per sempre. È il diritto dei cattivi, delle regole spicce, del fine che giustifica i mezzi. Lo abbiamo eternato per combattere la mafia. E lo abbiamo difeso contro evidenza e ogni censura, come quella della Corte di Giustizia Europea, che solo pochi mesi fa ha esortato l’Italia a circoscriverne le fattispecie di pericolosità sociale, perché ritenute troppo generiche. Da oggi il diritto del doppio binario diventa la regola della giustizia italiana. Una giustizia dove si può entrare inconsapevolmente ben vestiti ed uscirne dopo anni nudi, senza sapere perché.

Il nuovo codice antimafia ottiene il risultato perseguito dalla maggioranza parlamentare: costruire un sistema penale securitario, in cui non è più necessario acquisire le prove, ma è sufficiente alimentare sospetti che non siano immediatamente fugabili, e annientare con la clava di un pm onnipotente la maestà di un giudice terzo inerme. Da ultimo, per rendere la pillola digeribile, il Parlamento inserisce tra i reati per i quali sono possibili sequestri e confische anche lo stalking, un crimine odioso, contro il quale la pubblica opinione auspica misure più severe. Ma la

Corte costituzionale non potrà mai assecondare la confisca dei beni di uno stalker, poiché non c'è nessun rapporto tra la natura della violenza e l'arricchimento indebito che la legge pone come presupposto. Tant'è. Una censura di costituzionalità val bene l'approvazione di un pacchetto che consente a una parte della magistratura di mettere sotto tutela, dopo la politica, anche l'economia italiana.

Allo stesso modo l'impegno, ventilato nei giorni scorsi, di approvare il nuovo codice antimafia e poi di stralciare con un successivo provvedimento i sequestri e le confische, abrogandoli, è evaporato nel dibattito parlamentare come una delle tante tattiche bugie che una certa politica dice, sapendo di mentire. La legislatura è al capolinea. E una parte di coloro che oggi approveranno il codice, domani farebbero mancare il loro voto per la sua modifica.

Il pacchetto, o il paccotto, come dir si voglia, è servito per mano di un ministro guardasigilli che ha stipulato un patto di reciproco interesse con una parte della magistratura militante e con un sistema dell'antimafia che alimenta un sottobosco consociativo e clientelare innervato nella politica, nella giustizia, nella burocrazia ministeriale e nelle professioni. Una gigantesca manomorta giudiziaria, che grazie ai sequestri e alle confische conta oggi qualcosa come 18mila aziende e un patrimonio stimato di 21 miliardi di euro, destinato in nove casi su dieci al fallimento. Questo sistema fuori controllo della democrazia italiana, in grado di tenere in scacco tutti i poteri che dovrebbero limitarlo, impone al Paese una legge fascista.

C'è da chiedersi come possa un governo di centrosinistra assecondare un simile esito della democrazia. E come possa farlo una maggioranza non ancora uscita dalla minaccia della più grave forma di inquinamento della storia repubblicana, il caso Consip. Lo smarrimento civile della politica, e della sinistra di governo che ne è protagonista in questa stagione, spiega in parte ciò che sta accadendo. C'è tra la maggioranza una grande quota di parlamentari, alcuni di cultura e di discreta esperienza, che sembrano subire il corso degli eventi, intontiti e schiacciati all'angolo del ring dall'assedio del populismo giustizialista, tentati di venire a patti con i potenti tutori della politica per sottrarsi al rischio di finire alla gogna.

Così il livido tramonto della legislatura somiglia a una trincea rassegnata e mal protetta, in cui la democrazia italiana se ne sta rannicchiata, nel tentativo di limitare i danni. Spaventata dalla furia di coloro che si annunciano alle porte come i nuovi liberatori, rinuncia a guardarsi in faccia e ad accorgersi che somiglia a un Paese sempre più brutto

Le garanzie tradite. Il codice antimafia mostruosità giuridica
di Carlo Nordio

Il Messaggero, 27 settembre 2017

Malgrado le diffuse critiche e le generali perplessità, la Camera si avvia ad approvare il cosiddetto codice antimafia nella sua dimensione più larga. Ovverossia introducendo il sequestro preventivo dei beni del presunto corrotto indipendentemente da una sua condanna definitiva. Come abbiamo scritto a suo tempo, si tratterebbe dell'ennesima improvvisazione che, sotto la parvenza di una decretazione solenne, nasconde l'incapacità del legislatore di affrontare strategicamente il problema della corruzione, affidandosi a espedienti di assai incerta efficacia. In realtà sembrava che il governo ci volesse ripensare.

Ora invece, o per ragioni tecniche e tempistiche, o - più probabilmente - per strizzar l'occhio alle sinistre in vista delle alleanze elettorali, ritorna sui suoi passi e dà il via libera al provvedimento. Il quale, ricordiamolo, non è solo un mostro di inciviltà giuridica, ma anche un arma spuntata che, tra l'altro, attenuerà la lotta alla mafia.

Primo. La sua mostruosità giuridica deriva dal fatto che il sequestro di beni sulla base di un sospetto è un tale oltraggio alla presunzione di innocenza - e alla logica del nostro codice di procedura penale - che potrebbe essere giustificato soltanto da situazioni eccezionali: come, per l'appunto, l'aggressività economica dell'intimidazione mafiosa violenta e assassina. Estenderlo ad altre ipotesi, per quanto gravi, significa violare la Costituzione e renderne difficile la definizione applicativa.

Secondo. Il fatto che sia un'arma spuntata deriva dalla sua assoluta inidoneità a combattere il dannato maleficio della corruzione. Contro la quale, come ripetiamo da sempre, è già stato scatenato l'intero arsenale sanzionatorio del nostro traballante ordinamento, con l'introduzione di leggi sempre nuove e di pene sempre più alte. Con l'unico risultato che nel frattempo la corruzione è aumentata in quantità e gravità, mentre i pubblici amministratori onesti sono paralizzati dal terrore di incorrere in qualche disgrazia giudiziaria, e firmano sempre meno. Da domani, con la prospettiva di vedersi sequestrare la casa, non firmeranno più niente.

Terzo. Questa bella pensata attenuerà la lotta proprio a quella mafia che viene considerata, giustamente, il nemico più agguerrito. Perché? Per la stessa ragione che, annacquando il vino, questo perde di grado. L'eccezionalità di questa norma, infatti, può esser ammessa solo dalla sua applicazione a un fenomeno di mortale pericolo per lo Stato qual è, appunto, ogni organizzazione che operi con il terrore o con l'intimidazione.

La sua estensione alla corruzione significa - di fatto - l'equiparazione di quest'ultima all'Isis e a Cosa Nostra. E poiché non c'è reato grave che non ne evochi uno di peggiore, un domani qualcuno proporrà di allargarla alla pedofilia, alla violenza sulle donne e, perché no, all'omicidio stradale. Concludo. Non sappiamo che sorte avrà

questa legge.

Pare, e questo sarebbe il paradosso più stravagante, che il governo intenda accompagnarla, o farla seguire, da una sorta di ordine del giorno interpretativo, che ne definirebbe, limitandola, l'estensione. Sarebbe l'ennesimo esempio di un'attitudine ondivaga e scombinata, che ha aumentato la confusione e ridotto la garanzie, sfasciando definitivamente quanto resta del codice del professor Vassalli. Il quale, dall'alto dei cieli, sarà tentato di restituire la sua medaglia di partigiano, visto che questo Stato, che continua a mantenere il codice penale di Mussolini, sta invece violentando la sua creatura in modo autoritario e vergognoso.

“Il giudice come un arbitro, non può appartenere a nessuna delle due squadre”

La Repubblica, 27 settembre 2017

L'appello del Partito Radicale e dell'Unione delle Camere Penali. “La separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri è una riforma indispensabile per avere un processo accusatorio moderno ed efficiente.

La riforma serve a realizzare infatti la necessaria terzietà del giudice, prevista dall'art. 111 della Costituzione, adeguando il nostro ordinamento giudiziario al resto dell'Europa, dove una simile confusione fra giudici e procuratori, tra controllori e controllati, risulta del tutto sconosciuta. È proprio la terzietà del giudice, scritta nella nostra Costituzione, ma mai realizzata, la caratteristica intrinseca ed irrinunciabile di un moderno processo accusatorio, nel quale l'azione del pubblico ministero è controllata da un giudice che disegna i confini invalicabili della legalità della prova, delle garanzie e dei diritti di tutti i cittadini.

Il processo accusatorio ha bisogno di un giudice che sia e che appaia non solo imparziale, ma anche “terzo”, privo - come affermava Giovanni Falcone - di ogni “parentela” con il pubblico ministero. Un arbitro, infatti, per essere tale non può appartenere a nessuna delle due squadre. La riforma elaborata dai penalisti italiani, se da un lato restituisce legittimazione e autorevolezza alla figura del giudice, dall'altro scongiura ogni pericolo di assoggettamento della figura del pubblico ministero all'esecutivo, preservandone e potenziandone l'autonomia attraverso la creazione di due distinti Consigli Superiori.

L'attuale sistema nel quale i giudici e i pubblici ministeri sono rappresentati da un medesimo organo di governo, all'interno del quale si giudicano l'un l'altro a fini disciplinari e di carriera, non ne garantisce invece né l'autonomia né l'indipendenza. La separazione delle carriere conferisce dunque trasparenza e democraticità all'intero sistema processuale. L'idea dell'unitarietà della giurisdizione è infatti il residuo di una cultura antidemocratica ed autoritaria che rispondeva ad una idea di processo inquisitorio repressivo.

Un'impostazione divenuta del tutto inattuale ed incompatibile con il nostro modello di ispirazione liberale e democratica, deve essere un equilibrato strumento di accertamento delle responsabilità del singolo cittadino, e non uno strumento di repressione. Inoltre, questa riforma affronta un'altra questione essenziale per garantire la separazione dei poteri e l'efficienza del processo in quanto, pur preservando l'obbligatorietà dell'azione penale, ne modula opportunamente l'esercizio restituendo al Parlamento l'esclusiva competenza ad operare scelte in materia di politica criminale. Quella della separazione delle carriere non è dunque una scelta contro la magistratura ma una iniziativa a favore di una giustizia più giusta e di un processo che risponda alle esigenze e alle aspettative di tutti i cittadini.

È per questa ragione, per evitare strumentalizzazioni ideologiche, che i penalisti italiani hanno deciso di proporre al Parlamento una propria legge di riforma, costituendo un autonomo Comitato promotore, chiedendo poi a tutte le forze politiche ed a tutti coloro che condividessero quella proposta di aderire e di sostenere il progetto. Il Partito Radicale Transazionale, il partito Liberale, la Fondazione Einaudi ed altri hanno da subito appoggiato la campagna di raccolta delle firme. Molti altri si sono in seguito espressi pubblicamente in favore della iniziativa sottoscrivendo la proposta: giuristi, giornalisti, magistrati, esponenti politici di ogni estrazione e schieramento, dimostrando con ciò la assoluta trasversalità del nostro progetto.

La proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare, come previsto dalla nostra Costituzione, deve essere sottoscritta da almeno 50.000 cittadini aventi diritto di voto. In pochi mesi sono già state raccolte oltre 67.000 firme, ma è necessario dare forza a questa iniziativa perché il Parlamento la esamini al più presto. La giustizia non riguarda infatti avvocati e magistrati ma tutti i cittadini. Il 6, 7 e 8 ottobre, in occasione del Congresso Straordinario dell'Ucpi vieni a firmare anche tu”.

Albamonte (Anm): “di giustizia si può morire, ma va in tv solo se è show”

di Errico Novi

Il Dubbio, 27 settembre 2017

“Di giustizia si rischia di morire. Eppure non è una notizia. Nonostante i media, la tv, siano invasi dai processi, un fatto assolutamente drammatico come l'aggressione subita nel tribunale di Perugia da due magistrati e da un

cancelliere è trattata come un episodio marginale”.

Eugenio Albamonte è presidente dell'Anm da circa 6 mesi. Sono bastati a farne conoscere l'equilibrio e la misura nei toni. Stavolta, pur senza mettere una parola fuori posto, risponde al telefono senza riuscire a nascondere l'enorme preoccupazione. Lunedì mattina, nel capoluogo umbro, il 53enne Roberto Ferracci si è inoltrato con un paio di coltelli in tasca all'interno del tribunale. Ha individuato la stanza della giudice fallimentare Francesca Altrui, titolare di un procedimento su un immobile appartenuto alla famiglia dell'aggressore. Ferracci ha tentato di uccidere la dottoressa Altrui con fendenti alla schiena. L'hanno salvata un altro magistrato, Umberto Rana, e un impiegato intervenuti e feriti a loro volta. Il primo in particolare è stato colpito al petto e in modo abbastanza grave da imporre il ricovero.

Tragedia davvero evitata di un niente, presidente Albamonte....

I colleghi e il cancelliere sono vivi per miracolo.

Il Paese che si vanta di prevenire il terrorismo non impedisce di accoltellare chi lavora nei palazzi di giustizia: com'è possibile?

Ci troviamo a fronteggiare un rischio assai diverso da quelli del passato. Sicuramente i nostri sistemi di sicurezza si sono specializzati nella tutela del singolo magistrato particolarmente esposto. Ma oggi ci si trova di fronte a un tipo di pericolo completamente diverso. Che riguarda chi esercita la quotidiana amministrazione della giustizia in settori quasi sempre di ambito civilistico, finora non considerati a rischio. È chiaro che si debba cambiare sistema.

In che modo?

Vanno predisposti in tutte le sedi giudiziarie sistemi di vigilanza, di controllo, strutture come i metal detector, che siano in grado di proteggere chiunque lavori all'interno di un ufficio giudiziario. Parliamoci chiaro: verifichiamo ancora gli effetti di una crisi economica che innesca sfoghi violenti imprevedibili, episodi che possono costare la vita a qualsiasi magistrato, cancelliere o avvocato.

Magistrati, avvocati e cancellieri di Perugia sono in assemblea: l'Anm umbra potrebbe proclamare un'astensione? Intanto ribadisco: l'aggressione è arrivata a un millimetro dal costare la vita ai due colleghi e all'impiegato: parliamo di coltellate all'altezza della colonna vertebrale e al petto. E proprio perché si tratta di una tragedia sfiorata, sono sconcertato e davvero allarmato per come i media se ne occupano.

I fatti non sono stati riportati nella loro gravità?

C'è stata un'attenzione davvero scarsa. Come se ci si fosse assuefatti a questo genere di tragedie, come se l'aggressione in cui nel 2015 sono rimasti uccisi un avvocato, un magistrato e un consulente del Tribunale di Milano fosse il paradigma di una sequenza divenuta ormai banale. Assurdo.

Come se lo spiega?

Con il fatto che il sistema mediatico riporta le vicende giudiziarie solo se si prestano alla spettacolarizzazione. Se un processo è adatto a costruirsi sopra una trasmissione televisiva se ne parla, altrimenti non esiste. Non esiste, per i media, la quotidiana amministrazione della giustizia. Che è fatta di procedimenti forse poco adatti allo show ma portatori di un significato per la vita delle persone. E visto che non c'è attenzione per il servizio in sé, finisce per diventare irrilevante anche un fatto drammatico legato a quel servizio. Siamo in costante contatto con i magistrati di Perugia e con la sezione dell'Anm, pronti a sostenerli in ogni iniziativa che decideranno di assumere.

In una nota il gruppo associativo di cui anche lei da parte, Magistratura democratica, chiama un causa la delegittimazione diffusa, l'odio nei confronti di qualsiasi istituzione. Un virus moltiplicato innanzitutto dai social media, come ricordato nell'incontro che le avvocature dei G7 hanno tenuto a Roma su questo tema.

Ho partecipato personalmente all'incontro delle avvocature e condivido l'allarme per il generale diffondersi dell'odio in rete. Ma nello specifico questo linguaggio si innesta su una campagna anti- magistrati condotta nel tempo anche, anzi soprattutto attraverso i media tradizionali, da alcuni quotidiani per esempio. Non a caso proprio sulla bacheca facebook di un giornale si leggono in queste ore appelli deliranti a fare ‘ santo subito l'accoltellatore di Perugia.

La campagna d'odio contro i magistrati non è un fatto recente, dunque.

Direi proprio di no. Si è propagata in modo anche sottile per anni. Mi riferisco ad attacchi mediatici spesso mirati su singole vicende ma che hanno contribuito ad alimentare un'ostilità profonda e diffusa nei confronti dell'intera magistratura.

Dopo la tragedia di Milano la sicurezza nei Tribunali è stata centralizzata. Sarebbe meglio riportare i carabinieri al posto della vigilanza privata?

Si può discutere se le forze di polizia tradizionali siano da preferire al privato, io intanto constato che a Perugia mancava qualsiasi servizio di sicurezza. Solo dopo l'aggressione è intervenuto un presidio che si è spostato dal palazzo di fronte. Mi pare inspiegabile che mancasse una vigilanza permanente e un banale sistema di metal detector. Tanto più che i colleghi in assemblea segnalano come nel recente passato si fossero già verificati episodi allarmanti. Non spetta a noi magistrati analizzare le cause, ma è evidente che gli effetti sono inaccettabili.

Tra magistrati e avvocati si rafforza il dialogo ma purtroppo anche la comune preoccupazione per la sicurezza nei tribunali.

Mi fa piacere constatare come i rappresentanti dell'avvocatura si siano stretti ai colleghi di Perugia, pronti a condividere ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione. In un quadro di distacco sconcertante dalla giustizia quotidiana e dai suoi possibili drammi, almeno questo è un segnale di speranza.

Cassazione: l'immigrato con documenti falsi va arrestato in ogni caso

Il Messaggero, 27 settembre 2017

L'arresto in flagranza per chi venga trovato in possesso di documenti falsi validi per l'espatrio è obbligatorio e non facoltativo. Non solo per chi sia sospettato di terrorismo, ma anche a carico dei migranti economici. L'ha stabilito la Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Milano contro un gip che riteneva che, in alcuni casi, l'arresto potesse essere discrezionale. La misura, invece, era stata introdotta come tassativa dalle norme contro il terrorismo islamico del 2015, varate dopo la strage Charlie Hebdo e dell'Hyper Cacher.

Al termine di un processo condotto con rito direttissimo, il giudice del capoluogo lombardo non aveva convalidato l'arresto di T. K., un ventiquattrenne cingalese che era stato fermato il primo gennaio del 2017 all'aeroporto di Linate in possesso di un passaporto falso. Lo straniero si era giustificato dicendo di essere appena rientrato in Italia dopo un periodo di ferie trascorso nel suo paese di origine.

Il ricorso - Per il magistrato milanese, la misura "non appariva giustificata dalla gravità del fatto e dalla personalità dell'arrestato, non essendovi alcuna motivazione a tal proposito nel verbale di arresto e dovendosi inoltre tenere conto del fatto che l'indagato era incensurato", si legge nell'ordinanza. Nel ricorso presentato alla Cassazione, la procura ha invece fatto presente che l'indagato "era passibile di arresto obbligatorio e non facoltativo, come erroneamente ritenuto" dal gip, e che inoltre "era una persona già conosciuta alle forze dell'ordine a causa di un suo precedente arresto e, quindi, ne sarebbe stato giustificato anche l'arresto facoltativo".

Le norme - Per la Suprema Corte, il ricorso dei pubblici ministeri "è fondato", visto che con le norme contro il terrorismo, varate nel 2015 subito dopo gli attentati di Parigi, è stato introdotto l'arresto obbligatorio per chi fabbrichi documenti falsi o ne venga trovato in possesso. Il reato di produzione e porto di documenti falsi è stato infatti aggiunto alla lista dell'articolo 380 del codice di procedura penale, che prevede appunto i casi di misura cautelare tassativa.

"La violazione dell'articolo 497 bis del codice penale - stabilisce la Cassazione - è prevista come ipotesi di arresto obbligatorio". I giudici della quinta sezione penale, quindi, hanno annullato l'ordinanza con la quale il gip non convalidava la misura a carico dello straniero. L'ordinanza nei confronti del ventiquattrenne cingalese, per gli ermellini, era stata "correttamente eseguita".

Chiusi gli Opg, resta l'emergenza psichiatrica

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 27 settembre 2017

La patologia interessa un recluso su sette, l'abuso di sostanze interessa il 10-15% dei detenuti, il suicidio resta una delle prime cause di morte in cella. Alcuni istituti dotati di articolazioni psichiatriche risultano ancora inadatti a supportare i detenuti.

Suicidi, autolesionismi e azioni violente che possono sfociare, come è già accaduto nel carcere senese di San Gimignano, in omicidio. Parliamo dei reclusi psichiatrici in carcere, nodo ancora irrisolto. Il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e la realizzazione delle residenze per le misure di sicurezza (Rems) sono state una svolta epocale, ma rimane il problema dei detenuti psichiatrici al quale il personale della polizia penitenziaria, da sola, non può far fronte.

Il carcere è, infatti, un amplificatore dei disturbi mentali e può alimentare una sorta di circolo vizioso della sofferenza psichica: l'isolamento e la mancanza di contatto con l'esterno, insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la comparsa o l'aggravarsi di un disagio psichico che può essere già diagnosticato o ancora latente.

La patologia psichiatrica riguarda 1 detenuto su 7, l'abuso di sostanze interessa il 10-15% dei detenuti, il suicidio resta una delle prime cause di morte in carcere. I numeri, diffusi l'anno scorso dalla Società Italiana di Psichiatria, dalla Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze e dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, si riferiscono ad un contesto internazionale.

Purtroppo l'Italia manca di dati epidemiologici propri, ma come specificano gli esperti si ritengono validi anche per il nostro Paese. Alcuni istituti penitenziari dotati di articolazioni psichiatriche risultano ancora inadeguati a supportare i detenuti psichiatrici. L'esempio eclatante è il carcere di Reggio Emilia dove la situazione - già denunciata da Il Dubbio riportando la visita effettuata dalla delegazione del Partito Radicale composta da Maura Benvenuti, Vito Laruccia, Monica Mischiatti, Silvia De Pasquale e Ivan Innocenti - risulta allarmante.

Cinquanta detenuti psichiatrici risultano sotto osservazione al nuovo reparto e a operare c'è un solo psichiatra che effettua un monitoraggio una volta a settimana. Il resto del lavoro compete agli agenti penitenziari mentre, in realtà, nell'articolazione per la tutela della salute mentale dovrebbe operare il personale sanitario specializzato per la cura. Una situazione che ogni giorno diventa sempre più insostenibile - sia per il personale che per i detenuti stessi. Tant'è vero che il 7 giugno scorso, uno dei detenuti ospiti nel reparto, si è impiccato. Si chiamava Andres Tangerini, aveva 47 anni, soffriva di una patologia psichiatrica ed era recluso da 2 anni e mezzo: a fine luglio sarebbe uscito dal carcere per andare in una comunità per potersi curare.

Le articolazioni psichiatriche penitenziarie - Sono sezioni psichiatriche dove vengono collocati i soggetti con disagio mentale, condannati o in custodia cautelare. I soggetti destinati a tali sezioni sono gli imputati, i condannati o gli autori di reato la cui condizione psichica è da determinare (osservandi) oppure i condannati a cui è sopravvenuta un'infermità psichica nel corso dell'esecuzione di una condanna, o ancora che si trovano in condizione di minorazione psichica. Si tratta cioè delle categorie di soggetti che, pur avendo problematiche di natura psichiatrica, non sono, o non sono ancora, sottoposti a misura di sicurezza.

La gestione, secondo legge, dovrebbe avvenire secondo criteri prettamente sanitari. Infatti sono a carico dei dipartimenti di salute mentale. Qui però nasce il problema: le Asl competenti, in molti casi, non predispongono i necessari presidi psichiatrici per garantire un numero adeguato di operatori sanitari per i detenuti sottoposti ad osservazione psichiatrica. Una gestione precaria che diventa sempre più esplosiva.

Due sono state le scuole di pensiero che a colpi di emendamento erano andati a scontrarsi. Da una parte c'è la senatrice Maria Mussini che proprio per evitare questo disagio, tramite due emendamenti, ha chiesto e ottenuto di destinare alle Rems, in via prioritaria, le persone a cui è stata accertata l'infermità al momento della commissione del fatto e già prosciolte, e di estendere l'accesso ad altre "categorie giuridiche psichiatriche", laddove le sezioni degli istituti penitenziari non siano in grado di garantire loro i trattamenti terapeutici necessari.

Sempre la senatrice Mussini ha presentato un ulteriore emendamento in cui si chiede "un impegno al potenziamento della cura della salute mentale in tutti gli istituti penitenziari". Dall'altra parte c'era la senatrice del Pd Emilia De Biasi che, con un emendamento, aveva chiesto espressamente di "destinare alle Rems le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il conseguente bisogno di cure psichiatriche" e quindi l'esclusione dell'accesso alle Rems "dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le relative condizioni psichiche".

La senatrice De Biasi, sempre nell'emendamento, aveva chiesto comunque "garanzia dell'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari ad assicurare i trattamenti terapeutici e riabilitativi". Nel frattempo, la senatrice Mussini prosegue l'impegno per i reclusi con problemi psichiatrici. L'affare assegnato alla Commissione Giustizia dal titolo: "La cura dell'infermo di mente autore di reato e la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari. La revisione della disciplina delle misure di sicurezza personali: questioni interpretative e profili applicativi dopo la legge Marino", su sollecitazione della Senatrice Mussini si concretizzerà in una serie di audizioni ai principali attori del sistema penitenziario e sanitario e produrrà una relazione.

Suicidi in carcere - Sempre secondo uno studio della Società italiana di medicina e salute penitenziaria, la stragrande maggioranza dei detenuti convivono con un disagio mentale: dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Problemi gravi che possono portare a conseguenze estreme, come le migliaia di episodi di autolesionismo registrati ogni anno nelle carceri italiane, o i suicidi e tentati suicidi.

Il suicidio, secondo i dati dell'Oms, è un fenomeno che riguarda ogni anno un milione di persone nel mondo e ha una marcata incidenza tra i detenuti. Tra di essi, infatti, circa il 50 per cento ha un disturbo della personalità, il 10 un disturbo psichiatrico importante, il 30 soffre di disturbo da abuso di sostanze.

Quanto sia delicato questo terreno, lo certificano le cifre dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari, da cui emerge che il tasso dei tentativi di suicidio, rispetto alla popolazione generale, è più alto di 6 volte nei detenuti condannati e di 7,5 in quelli in attesa di giudizio. Quello che manca nella maggior parte degli istituti penitenziari è una rete assistenziale specialistica psichiatrica e il compito aspetta alle Asl, quindi del ministero della Salute in primis.

Ma quale “allarme criminalità”? Siamo il Paese più buono del mondo

di Renato Farina

Libero, 26 settembre 2017

In Francia si ammazza il doppio, in Svezia è record di stupri, ma lo sport nazionale è parlare male di noi stessi. È ufficiale. Siamo un popolo di piagnoni, siamo i campioni mondiali di autocalunnia, spargiamo nel mondo l'immagine dell'Italia come se fosse il Paese dove invece di latte e miele scorrono sangue e stupri. Invece siamo al 170esimo posto nel mondo per omicidi (trentesimi in Europa).

Quanto a femmicidi se ne commettono, senza doverci sollazzare per questo, molti meno che in Svizzera, Norvegia nonché Finlandia. Sugli stupri e gli abusi sessuali, siamo, nelle mappe colorate in rapporto alle percentuali per 100mila abitanti tra quelli che tendono al candore, anche se lo sappiamo bene che per le vittime la statistica non è una consolazione.

Non sono opinioni, ma dati, fatti, statistiche. Le abbiamo tratte dall'agenzia specializzata in numeri dell'Onu (Unodc). L'Italia è, secondo dati aggiornati al marzo 2016, al 74° posto in fatto di violenze sessuali. Non solo: stiamo persino migliorando con gli anni. Filippo Facci ne ha scritto su Libero. Adesso lo sostiene anche il Corriere della Sera, che pubblica una serie di tabelle che lo dimostrano, anche se pare vergognarsene un po'.

Mostrando con le cifre che la percezione di insicurezza è un fenomeno di umori indotti, più che di sostanza delle cose, non crediamo affatto favorisca la sinistra. E perché mai? Non è che i valori cambiano obbedendo alle sensazioni. Non crediamo affatto che sia di destra esasperare la percezione delle violenze per invocare la legge: questa sarebbe propaganda idiota, controproducente. Legge e ordine valgono come imperativi politici e morali a prescindere dall'ampiezza del fenomeno criminale. Non è che se esistesse un solo criminale, allora usi la mano morbida. La tolleranza zero è a prescindere. Nessun cedimento. Semmai ci pare tipico della sinistra salottiera e dell'intelligenza dominante martellare i calli del popolo italiano convincendolo di essere un poco di buono, per di più arresosi alla criminalità organizzata. Non bastasse, convincono della medesima cosa i corrispondenti del New York Times nonché dello Spiegel, di Le Monde e della Cnn. Passiamo per il Paese europeo dove se esci di casa come minimo ti rapinano, e tua moglie subisce uno stupro.

Siamo oppressi dalle mafie? Certo. Guai a noi limare i dogmi proclamati da Roberto Saviano. Siamo consapevoli che 'ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Sacra Corona Unita, Stidda sono bande di orche assassine che non si accontentano di uccidere ma infestano con ogni tipo di crimine l'Italia. Ma allora perché le statistiche dicono il contrario? E l'Italia, rispetto non solo al Messico e alla Colombia, ma persino paragonata a Finlandia e Gran Bretagna, un territorio tra i meno violenti del mondo? Complotto anti-italiano? Più probabilmente: non siamo molto criminali, ma siamo assai stupidi.

Vediamo i dati sugli omicidi. Nel mondo il primo posto tocca all'Honduras: 84,30 ammazzati ogni 100mila residenti. Lo Stato meno violento del mondo? San Marino, con 0 omicidi. In Europa? Lasciamo perdere Lettonia, Bielorussia e Moldavia dove i coltelli volano e i kalashnikov mitragliano. Veniamo ai nostri Grandi Maestri di civiltà, che ci fanno la lezione ogni dì. In Francia si uccide il 50% più che da noi: il tasso è di 1,20 ogni 100mila contro il nostro 0.80 (dati Onu). Il Regno Unito, con tutta quella prosopopea, ci batte come scannatoio con una produzione omicidiaria superiore del 25%.

Così ci danno cappotto in versamenti di sangue pro capite Svezia, Norvegia e Irlanda. Questi sono dati Onu, riferiti a indagini di un paio d'anni fa. Il Corriere pubblica quelli del Viminale, recentissimi. Ebbene, recita la tabella, “gli omicidi volontari consumati in Italia” sono stati, nel 2014, 487, di cui 153 hanno avuto vittime femminili (femmicidi); nel 2015, calano del 3,29%, di cui 143 hanno per vittime le donne (6,54%); nel 2016 gli omicidi italiani crollano sul mercato mondiale del killeraggio: -15,07%, e calano a 400, di cui 149 femmicidi. Questi ultimi si riducono “vistosamente” tra il 1° gennaio e il 15 settembre del 2017: sono 59 con un calo del 17,29%.

Sui femmicidi va così. Oggi l'enfasi è posta sugli stupri e gli abusi sessuali. Nel 2014 sono stati 4257 e sono scesi a 4046 nel 2017. Quelli denunciati (è bene scrivere così) nei primi otto mesi e mezzo di quest'anno sono 2.855 contro un dato del 2016 di 2.936 casi. È il tipo di delitto che, pur essendo in calando, rallenta meno degli altri. Se però paragoniamo le statistiche internazionali, appaiono essere tra i Paesi europei con il minor rischio di violenza sessuale. In Europa, la Svezia ha un tasso di stupri annui di 64.10 ogni 100mila abitanti. Sarebbe come se in Italia invece di circa 4000 l'anno si perpetrassero 38.500 violenze sessuali. Al secondo posto ecco il Belgio, quindi l'Islanda, la Norvegia e la Finlandia. E allora perché da noi si parla di emergenza stupri, se questo dato è contraddetto dalle statistiche? Chiariamo: l'emergenza stupro dovrebbe esserci anche in presenza di una sola violenza. Ma adesso siamo al panico sparso a piene mani. Ovvio: la paura è giusta, tiene desta la vigilanza, e l'allarme mette paura agli infami. Ma applichiamo la ragione invece dell'emozione terrorizzante.

Conosciamo l'osservazione. In Italia gli stupri risultano assai di meno della realtà perché in Italia c'è una cultura portata a colpevolizzare le vittime, che ricaverebbero dalla denuncia l'accusa di essersela cercata e la vergogna di processi umilianti. Tutto vero. Si scontra però con un altro numero che depotenzia la pericolosità italiana. Si riferisce

al dato sugli omicidi in generale e sui femminicidi in particolare: se uno stupro o una molestia possono sparire sotto il manto osceno dell'omertà, i cadaveri sono assai meno occultabili, per cui, anche quanto a femmicidi, le statistiche non possono risentire del clima.

Apprendiamo così che in Europa la percentuale di donne tra le vittime di omicidio vede al primo posto la Svizzera (51 %), al terzo posto la Norvegia (49), al quarto la Germania (48). Noi siamo considerati uno strano Paese. Con pessima fama, ma anche negli omicidi femminili siamo più forti a chiacchiere, per fortuna. Qui, pur essendoci un tasso di omicidi molto basso, è ancora più bassa quella delle donne ammazzate (25 per cento del totale).

Conclusione. Questa classifica internazionale che vede l'Italia tra i Paesi meno criminali del mondo non ci consola. Per tre motivi. Primo: anche un omicidio e uno stupro sono troppi. Secondo: ma che cosa cavolo scriviamo tutti i giorni sui giornali e sostengono politici e sapientoni nei talk show? Scriviamo e diciamo balle. Terzo: il nostro popolo è costituito, specie tra le classi intellettuali, da gente pronta a tutto pur di parlare del proprio Paese. E in questo campo siamo i primi al mondo.

Nessuna sospensione per l'avvocato che testimonia contro la ex cliente

Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2017

Corte di Cassazione - Sentenza 25 settembre 2017, n. 22253. Nessuna sospensione per l'avvocato che intervenga a processo per deporre contro una sua ex cliente, se questi è in grado di dimostrare che al rapporto professionale sia subentrata una frequentazione amicale.

È il caso di un professionista di Milano (sentenza 22253 del 25 settembre 2017), sospeso due mesi dal Consiglio dell'Ordine per esser venuto meno ai doveri di lealtà nei confronti di una donna difesa, anni addietro, in un processo per stupefacenti. Essendo diventati amici, la ex cliente aveva preso l'abitudine di frequentare lo studio del professionista, entrando in conflitto con una collaboratrice dell'uomo. Gelosa della collega, la ex cliente avrebbe infatti cominciato a ossessionare la professionista, ossessionandola con continue telefonate, minacciandola e ingiuriandola. Pesanti le accuse rivolte dall'avvocato alla ex cliente, accusata di soffrire di manie di persecuzione e compulsività maniacale.

Sulla questione fa scuola il Codice deontologico, secondo cui l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti il mandato ricevuto. Nel caso in cui egli intenda presentarsi come testimone, dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

Questo principio confligge con un principio radicato invece nel processo penale, secondo cui la testimonianza costituisce un dovere per il cittadino. L'ufficio di testimone comporta, per chi ne è onerato, l'obbligo di presentarsi davanti al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. L'articolo 200 del Codice di procedura penale prevede, tuttavia, che particolari professioni, come quella dell'avvocato, non scontino l'obbligo di deporre su quanto "conosciuto", in ragione del loro ufficio o della loro professione. Nel caso esaminato - conferma la Cassazione - nulla esclude che gli apprezzamenti possano essere maturati in un successivo rapporto di amicizia maturato con la ex cliente.

Giudizio abbreviato "condizionato" ed esigenze di economia processuale

Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2017

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato c.d. condizionato - Novità della richiesta probatoria - Compatibilità con l'esigenza di economia processuale - Infondatezza - Rigetto. Il giudizio abbreviato c.d. condizionato, cioè subordinato ad una integrazione probatoria richiesta dall'imputato ex articolo 438 c.p.p., è ammissibile quando la nuova prova richiesta risulti assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti di causa e, allo stesso tempo, compatibile con le esigenze di economia processuale cui è finalizzato il rito speciale in esame: solo in tale contesto, infatti, si può ritenere comunque rispettato il perimetro già in precedenza delineato del thema decidendum, sul quale il giudice dell'abbreviato è chiamato a pronunciarsi. Dunque, va rigettata l'istanza di giudizio abbreviato condizionato per incompatibilità con le esigenze di economia processuale, a fronte dell'assoluta genericità dell'integrazione probatoria richiesta che risulti priva di indicazione dei temi da approfondire e/o del tutto irrilevante in relazione alla natura dell'imputazione.

• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 agosto 2017 n. 38180.

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Procedimento - Parte civile - Parere contrario alla ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato - Effetto dell'articolo 441, comma quarto, cod. proc. pen. - Esclusione. Il comportamento della parte civile che esprime parere contrario alla ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato non è equiparabile alla manifestazione di volontà di non accettare tale rito, cosicché lo stesso non produce l'effetto di cui all'articolo 441, comma quarto, c.p.p. - consistente nel rendere inapplicabile la sospensione

del processo civile fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell'articolo 75, comma terzo, dello stesso codice - non essendo tale comportamento indicativo di una scelta della parte civile di trasferire la domanda civilistica nella sua sede naturale, rinunciando all'azione proposta nel processo penale.

• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 21 aprile 2017 n. 19243.

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere - Giudizio abbreviato condizionato - Necessità dell'integrazione probatoria - Criteri di valutazione - Condizioni. Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'articolo 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nè si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.

• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 9 gennaio 2014, n. 600.

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'assunzione di prove - Ordinanza di accoglimento parziale della richiesta di integrazione probatoria - Abnormità - Sussistenza - Conseguenze. È abnorme, ed è quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il GUP accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, potendo il giudice solo accogliere o respingere l'istanza negli esatti termini nei quali è formulata, sulla scorta delle valutazioni indicate nell'articolo 438, quinto comma, c.p.p., mentre una diversa decisione rispetto a tale alternativa incide in maniera impropria ed irreversibile sulle strategie difensive.

• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 aprile 2015 n. 17661.

Torino: il direttore "sorveglianza dinamica, vera rivoluzione per i penitenziari italiani"

di Sandra Lucchini

aosta.cq24.it, 26 settembre 2017

"La vigilanza dinamica non è stata concretizzata in tutti i 110 penitenziari italiani - dice Domenico Minervini, direttore delle carceri di Torino. L'apertura delle celle richiede un potenziamento di programmi trattamentali allineato alla tipologia di popolazione carceraria accolta nelle singole strutture carcerarie. È entrata in vigore nel 2012.

Casa Circondariale Lorusso Cutugno, di Torino. Ore 9.00 di questa mattina. La protesta degli Agenti di Polizia Penitenziaria iscritti a sigle sindacali confederali e autonome è in pieno svolgimento nell'area antistante, in via Maria Adelaide Aglietta, 35. Una lotta democratica per rivendicare molti diritti, tra cui il potenziamento dell'organico, considerato una priorità assoluta per garantire l'incolumità personale e una gestione più articolata dei detenuti.

"Abbiamo constatato con grande delusione l'assenza del direttore Domenico Minervini - dicono i rappresentanti sindacali. Almeno una stretta di mano. Un gesto di solidarietà. Ringraziamo il Questore di Torino Angelo Sanna che ha dimostrato grande comprensione per le nostre rimostranze".

Il direttore Minervini non vede alcuna mancanza. "Ho parlato con i manifestanti alcuni giorni prima e, oggi, pochi minuti antecedenti alla protesta - dice. Ho ottimi rapporti, tra l'altro, con le Organizzazioni sindacali di categoria. Per cui, non ho ritenuto opportuno riprendere un dialogo interrotto pochi minuti prima. Ho ringraziato i sindacati per aver condiviso le modernizzazioni apportate all'interno del carcere", sottolinea il direttore del penitenziario Lorusso Cutugno.

La carenza di organico è avvertita in termini pesanti nei penitenziari piemontesi e anche in quello valdostano. "Da parte nostra - risponde Domenico Minervini - sopperiamo a questa mancanza con iniziative mirate in accordo con i sindacati". Nella Casa Circondariale di Brissogne, in cui è stato direttore per alcuni anni, stanno accadendo fatti allarmanti.

Aggressioni, violente liti tra detenuti di diversa etnia, un tentativo di suicidio, atteggiamenti di intolleranza al regolamento e insulti agli agenti. Non ritiene utile una revisione della vigilanza dinamica?

"No - risponde senza esitazione. È chiaro che l'apertura delle celle, attivata, a Brissogne, nel 2010 con due anni di anticipo rispetto ad altri istituti di pena nazionali, deve essere supportata e potenziata da attività di trattamento comportamentale. Questa tipologia di sorveglianza - afferma il direttore Minervini - è prevista da normative europee".

Ricorda il "vecchio sistema. Non è da rimpiangere - sottolinea. L'attuale consente un notevole risparmio di personale. Con la videosorveglianza, poi, si è rivelato idoneo a condurre al meglio la quotidianità all'interno delle

carceri”.

Il direttore della struttura carceraria torinese parla di “rivoluzione copernicana e aggiunge: “Il penitenziario valdostano fa storia a sé. L’assenza prolungata di direttore e comandante titolari sta penalizzando l’attività degli Agenti che, come è successo, possono trovarsi a dover fronteggiare situazioni molto complicate”. Auspica una soluzione tempestiva e, soprattutto, la permanenza dei vertici per “almeno un triennio”.

Enuncia alcune percentuali utili a comprendere una discrasia delle carceri italiane. “In molti penitenziari europei, e non solo, - spiega - la percentuale degli Agenti di Polizia oscilla tra il 65 e il 70 per cento. In Italia, supera il 90 per cento a fronte di un numero esiguo di figure professionali quali educatori, psicologi, psichiatri. Un rapporto sbilanciato che preclude l’opportunità di seguire con maggiori competenze i detenuti”, conclude il direttore Domenico Minervini.

“Io, Garante dei detenuti del Fvg, vi spiego perché oggi il carcere è un’istituzione illegale”

di Anna Dazzan

grogards2011.it, 26 settembre 2017

Lo scrittore e operatore sociale, con un passato di alcolismo e disagio, ora vigila sui diritti delle persone private della libertà personale nella regione. “Avevo chiesto cose che sono ben lontane dal concretizzarsi e infatti ho minacciato le dimissioni due volte. Insegnare a chi è dentro un mestiere utile è l’unico modo per ridurre la recidiva, ma i politici sono indifferenti”

Si dice “garante per le persone private della libertà personale”. S’intende chi entra nelle carceri per capire, parlando con i detenuti, cosa si può fare per migliorarne le condizioni. E no, non è uno di quei compiti da svolgersi al riparo di una scrivania e dietro lo schermo di un pc. E nemmeno un ruolo per cui è sufficiente il pelo sullo stomaco. Ecco perché, quando si pensa alla scelta del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia di affidare questo incarico a Pino Roveredo, operatore sociale e scrittore che ha vinto del Premio Campiello con Mandami a dire, accanto all’aggettivo “coraggiosa” bisogna necessariamente anche mettere l’aggettivo “giusta”.

Una decisione azzeccata perché Roveredo è l’unico garante italiano ad essere anche un ex detenuto. Ma il coraggio non è abbastanza. “Io devo sicuramente bussare qualche volta in meno, per farmi aprire le porte della confidenza dei reclusi... ma non vuol dire che per me sia facile”. Non sono trascorsi nemmeno due dei cinque anni di incarico e il primo bilancio del garante per i diritti dei detenuti del Fvg non è positivo. “Nel mio programma avevo chiesto cose che sono ben lontane dal concretizzarsi e infatti ho minacciato le dimissioni già due volte, anche se più per provocazione”.

Se gli si chiede di fare un elenco il più breve possibile sulle cose che non funzionano, Roveredo costruisce un podio dove il sovraffollamento da una parte e il sottodimensionamento di personale dall’altra (che causano un gran numero di suicidi sia tra reclusi che tra agenti penitenziari), seguono a ruota il limbo dell’attesa.

“Il 40% delle persone che sono in prigione sono in attesa di giudizio, il che significa che possono anche passare 6, 7 o 8 anni prima di sapere se si sarà giudicati colpevoli o innocenti ed eventualmente conoscere la propria pena”. Anni in cui cresce l’inedia a pari passo del rancore. “Riempire quel vuoto significa prima di tutto dare un senso alle giornate dei detenuti”. E fa l’esempio delle attività di formazione nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, dove la maggior parte dei reclusi sconta una pena di ergastolo.

Lui che “dall’altra parte” ci è stato e ha vissuto sulla sua pelle tutte le falle del sistema italiano, ha ben chiaro da dove bisognerebbe partire. E non solo per rendere più dignitoso il periodo di detenzione, ma anche e soprattutto per limitare il rischio di recidiva e per livellare il disagio sociale (leggasi alcolismo, tossicodipendenza e depressione) in cui cade chi esce dal carcere. Il punto di partenza, ammette con cognizione di causa Roveredo, finito in carcere la prima volta per tentato furto d’auto, è riempire il niente da fare, “il nemico numero uno di tutti i detenuti”.

Bisogna quindi “dare la chance a quelli che escono di essere reinseriti nella società, anche se il carcere non ti si cancella mai di dosso”.

Li chiama “mestieri utili”, Roveredo. Quelli che ti permettono, una volta fuori, di avere un biglietto da visita che la società accetta senza storcere il naso. Come il laboratorio di pasticceria attivo dal 2005 nella casa di reclusione di Padova, che offre formazione e lavoro retribuito a più di 100 detenuti, e abbatte in modo clamoroso le percentuali di recidiva: dalle punte del 90% dei casi fino a un miracoloso 0,01%. La domanda più ovvia, perché non istituzionalizzare questo tipo di attività in ogni istituto italiano, ha una risposta altrettanto scontata. “Siamo in Italia, qui è tutto difficile”.

Roveredo, che è nato nel 1954 a Trieste, ha cominciato proprio dalla sua città a cambiare le cose, insistendo per la riapertura della macchina per la panificazione che era stata chiusa per le proteste di alcuni commercianti. “E pensare che in molti vendevano pane che veniva dall’estero... eppure quello del carcere gli dava fastidio”. E se questo episodio dà la misura del pregiudizio dei cittadini, per Roveredo l’ostacolo più grande è l’indifferenza dei politici.

“Una riforma c’è, ma non ci sono né i mezzi né l’interesse di attuarla: il carcere è un’istituzione illegale, il luogo più

impopolare per i politici, che si limitano a fare un indulto ogni tanto che ha il solo scopo di svuotare celle che tornano a riempirsi subito dopo". E se il disinteresse delle istituzioni viene in parte colmato dall'intervento delle associazioni, la considerazione finale di Roveredo non lascia scampo all'irresponsabilità dello Stato nei confronti dei detenuti. "Abbiamo dato loro attimi di riflessione. Ma non li abbiamo salvati".

Aumenta la "mercede" per i detenuti lavoratori

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 26 settembre 2017

Dal primo ottobre le buste paga saranno adeguate agli standard retributivi del mercato del lavoro. Secondo le disposizioni del Dap dal prossimo mese il salario medio sarà di 7 euro l'ora, un primo passo verso il recupero sociale dei reclusi. Dal primo ottobre, le buste paga dei detenuti lavoratori saranno finalmente adeguate agli standard del cosiddetto "mondo libero".

"Il recupero sociale dei reclusi è il primo passo", aveva detto proprio sulle pagine de Il Dubbio il capo del Dap Santi Consolo. E il recupero passa anche attraverso il lavoro, possibilmente, retribuito equamente.

Detto, fatto. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha emanato delle disposizioni che stabiliscono come dal primo di ottobre, i parametri delle "mercedi" saranno aggiornati con un aumento di quello precedentemente percepito. Vale a dire che un detenuto che lavora in carcere percepirà un salario medio di circa 7 euro all'ora, a cui si aggiunge, a seconda dei casi, tredicesima e quattordicesima.

La "mercede" è una terminologia dell'ordinamento penitenziario che riguarda la retribuzione. Infatti, l'articolo 22, prevede che "le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro". Un articolo dell'ordinamento penitenziario, in realtà, mai rispettato.

Fino ad oggi, ogni ora, al lordo, un addetto ai servizi vari di istituto guadagna da 3,38 a 3,71 euro; il muratore, imbianchino, idraulico, elettricista tra i 3,62 e i 4,03 euro; i lavoratori agricoli tra i 3,98 euro e 3,48; i metalmeccanici tra i 3,44 e i 3,77 euro; chi opera nel settore tessile tra i 3,30 e i 3,78 euro; i calzolari guadagnano tra i 3,05 e i 3,95 euro; i falegnami tra i 3,69 e i 4,13 euro. Per capire ancora meglio la questione salariale dei detenuti, prendiamo ad esempio un dossier del periodico del carcere milanese Carte bollate risalente al 2015. In un passaggio scrive che "la retribuzione dei lavoratori carcerati con mansioni amministrative, dall'estate 2015, mediamente, il salario di un addetto alle pulizie, è passato da 220 euro netti mensili a circa 150 euro. I carcerati che fanno pulizie e distribuzione cibo guadagnano 167,91 euro; gli addetti agli uffici spese 152,78 euro; gli addetti alle tabelle spese 205, 59 euro. Questo, per 25 giorni lavorativi e 75 ore complessive al mese".

Il Dap ha voluto metterci mano e riportare le buste paga a livelli accettabili. Si tratta di un primo passo verso il discorso lavorativo che offre un percorso di riabilitazione. Un percorso molto valorizzato durante gli stati generali per l'esecuzione penale e che presto, si spera, potrà concretizzarsi attraverso i decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ai detenuti 1.000 euro al mese. Ma lo Stato non ha i soldi per la Polizia penitenziaria

di Marco Galvani

Il Giorno, 25 settembre 2017

Loro, gli agenti del carcere, hanno il contratto fermo da 10 anni. Gli straordinari tagliati. E l'obbligo di pagarsi pure il posto letto in caserma. Mentre i detenuti, dal mese prossimo, si ritroveranno un aumento in busta paga di circa l'83%. Per legge. Vale a dire che un detenuto che lavora in carcere arriverà a guadagnare un salario medio di circa 7 euro all'ora. Il che significa mille euro al mese a cui si aggiungono, a seconda dei casi, tredicesima e quattordicesima.

"Praticamente quanto prende al mese un agente di polizia penitenziaria - sbotta Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria). Solo che loro hanno vitto e alloggio pagato, gli agenti hanno sulle spalle mutui pesanti. È una vergogna di cui nessuno ha il coraggio di parlare". Ci ha provato il consigliere regionale del gruppo Maroni Presidente, Fabio Fanetti, a denunciare "una situazione assurda" pur rimanendo "d'accordo che bisogna tutelare i detenuti e favorire il loro recupero sociale anche attraverso il lavoro". Ma secondo il sindacato degli agenti "questo è troppo".

Oggi nelle 18 carceri lombarde ci sono 8.309 detenuti. Fra loro, 1.964 (di cui 1.035 stranieri e 157 donne) lavorano come dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. Dentro agli istituti di pena si occupano della cucina, delle pulizie delle sezioni ma anche di tenere in ordine le aree esterne e della manutenzione ordinaria degli edifici. Mentre sono solo 701 detenuti (229 stranieri) che in Lombardia lavorano per imprese o cooperative esterne che hanno deciso

di portare parte della loro produzione oltre le sbarre.

Chi lavora per lo Stato lo fa per cinque giorni alla settimana, 6 ore al giorno. Sei ore come gli agenti, "costretti, però, a fare anche straordinari per tappare i buchi causati dalla carenza di organico. Straordinari che non sempre vengono pagati", puntualizza Capece. E l'aspetto ancor più paradossale è che "per garantire una alternanza e la possibilità a tutti i detenuti di lavorare, ogni sei mesi di lavoro chi è impiegato viene "lasciato a casa" e messo in cassa integrazione. Tanto, qui in Italia paga sempre Pantalone".

Non come in Germania: "Lì il detenuto che lavora prende 87 centesimi all'ora e si paga anche la corrente elettrica che usa - sottolinea il sindacalista. Noi, invece, non soltanto li ospitiamo gratis in carcere, ma gli garantiamo uno stipendio. Mentre allo Stato, ovvero a ogni italiano che paga le tasse, ogni detenuto costa al giorno circa 160 euro. Quello stesso Stato che dice di non avere soldi per noi agenti e che dà pensioni da fame a chi ha lavorato una vita. Non ha alcun senso".

A proposito della rivalutazione delle retribuzioni dei detenuti...

di Patrizio Gonnella*

Ristretti Orizzonti, 25 settembre 2017

A chi, politico o sindacalista, si indigna della rivalutazione della misera retribuzione, che per pudicizia il legislatore chiama mercede, concessa ai detenuti per le loro altrettanto poche e misere ore di lavoro dequalificato che svolgono all'interno di un carcere, mi sentirei di rispondere così:

- era più o meno dai tempi della lira che non c'era un adeguamento della mercede ai costi della vita. Nel frattempo è successo di tutto; l'adeguamento è il frutto di un lungo contenzioso con le Corti italiane ed europee;
- il lavoro se non è retribuito allora è forzato e i lavori forzati sono un retaggio di un passato autoritario. Negli Stati Uniti, dove ancora in alcune galere private si lavora con le palle al piede, le guardie sono dipendenti di società private. Per cui starei attento a evocare modelli che poi toglierebbero posti di lavoro pubblici. Che ne pensano gli iscritti ai sindacati autonomi di Polizia penitenziaria? Coerenza fino in fondo ci vuole;
- l'attuale media oraria lavorativa di un detenuto è di un paio di ore al giorno. Per cui tolti i soldi del mantenimento per il vitto e l'alloggio (anche in Italia sono dovuti e di recente sono pure aumentati) e dei risarcimenti vari al detenuto resta poco. Ora resterà poco più di poco. Altro che mille euro al mese.

L'argomento che però più sorprende è quello di chi, rappresentando i poliziotti, continua a fare paragoni assurdi tra lavoratori e carcerati. In questo modo viene lesa la dignità dei primi. Il lavoro di un poliziotto è faticoso e socialmente rilevante. merita prestigio comunitario. Non è così però che si conquista. Chi mai baratterebbe un giorno di libertà con un giorno di prigionia? Chi mai scambierebbe un giorno con la divisa blu con un giorno con la divisa a righe? Le battaglie per dare più qualificazione e più soldi ai poliziotti non passano dalla riduzione in schiavitù dei detenuti ma dalla costruzione di un modello penitenziario autenticamente legale e ispirato a principi di ragionevolezza, normalità e umanità.

*Presidente dell'associazione Antigone

Fine processo mai

di Paolo Biondani

L'Espresso, 24 settembre 2017

Processi lentissimi, tribunali in perenne arretrato, sentenze senza effetti. Sono malattie croniche del nostro sistema legale, che una serie di recenti riforme, dopo decenni di leggi e leggine con risultati nulli o negativi, ora promettono di guarire. La realtà della giustizia italiana resta però lontanissima dagli standard dei paesi più avanzati.

Lo confermano magistrati e avvocati di grande esperienza. E lo documentano troppe vicende che a Londra, Berlino o Parigi suonerebbero inverosimili. Prima di interrogare giuristi e addetti ai lavori, per capire quale diritto possano aspettarsi i cittadini dopo le ultime riforme, conviene partire da qualche caso concreto. Storie di ordinaria malagiustizia. Che fanno comprendere perché, nonostante i primi segnali di miglioramento, tra i professionisti della legge regna ancora il pessimismo. Il primo caso evidenzia una verità da non dimenticare mai: di ritardata giustizia si può morire. In Sicilia, nel 1993, un piccolo imprenditore edile denuncia per concussione (estorsione di tangenti) il dipendente comunale che gli blocca tutti i cantieri.

Dopo lunghe indagini e un processo approfondito, il funzionario viene condannato in primo grado, nel 2001, a cinque anni di reclusione. La condanna è confermata in appello, nel 2006. Quindi l'imprenditore si prepara a incassare il risarcimento: manca solo il timbro della Cassazione. Ma nel 2010 la Corte Suprema annulla tutto, per queste ragioni: "La sentenza d'appello era scritta a penna e in diversi passaggi risultava illeggibile, per cui la Cassazione ha riscontrato difetti di motivazione", chiarisce l'avvocato Rosario Pennisi.

Tornato in appello, il nuovo processo (il quarto) si chiude nel 2016 con un verdetto capovolto: l'ex condannato viene

assolto. A quel punto il denunciante si sente dire che non avrà nessun rimborso, anzi sarà lui a dover pagare le spese legali. Poche ore dopo, l'imprenditore si uccide. "Aveva affidato la sua vita a questo processo, dopo il blocco dei cantieri era stato aggredito anche dalle banche, si è sentito tradito e rovinato", ricorda il suo avvocato catanese: "Si è sparato nella sua casa, a Linguaglossa. resto convinto che avesse ragione. Invece ho dovuto spiegare alla vedova, ai tre figli, che la giustizia ci ha punito dopo averci dato ragione due volte. Un processo non può durare 23 anni e portare a sentenze così contraddittorie".

Dal profondo Sud al ricco Nord, è allo sfascio la legalità quotidiana. In Veneto ogni avvocato può fornire elenchi di orrori giudiziari. Caso più comune: l'omicidio colposo. Nel 2012 un poliziotto che lavora per i tribunali muore in un assurdo incidente stradale. Lascia la moglie, casalinga, e due bimbi di sei mesi e due anni. La procura di Verona chiude l'indagine nel 2014 e nel 2015 l'accusato viene rinviato a giudizio.

Ma poi si ferma tutto: il tribunale è intasato di processi. Ora la vedova è bloccata dalla legge, come migliaia di vittime di incidenti o infortuni sul lavoro: il processo penale è destinato alla prescrizione e la successiva causa civile ha una durata prevista, in Veneto, di oltre dieci anni. "La giustizia in Italia ha toccato il fondo", è l'amaro commento dell'avvocato della vedova, Davide Adami: "il processo funziona solo nella fase cautelare, con gli arresti, ma i dibattimenti sono un disastro. A Venezia la corte d'appello, che ha croniche carenze di organico, fissa i processi con anni di ritardo. Così i reati ordinari vengono cancellati dalla prescrizione. E la lentezza favorisce anche gli errori giudiziari: a distanza di anni, i testimoni non ricordano e i giudici non hanno più tempo di approfondire".

La Sardegna è una delle regioni più colpite dal mal di giustizia, con casi di ritardo da primato mondiale. Qui, nel 1960, muore il proprietario di 721 ettari di terreni sulla splendida costa fra Chia e Teulada. Il ricco possidente ne lascia gran parte (508 ettari) ai due figli maschi, scontentando le quattro femmine, che impugnano il testamento per lesione della "legittima", la quota minima obbligatoria.

La procedura avanza lentissima e col passare degli anni muoiono giudici, periti, avvocati e gli stessi eredi, per cui la causa si ferma più volte e poi prosegue tra i discendenti. La sentenza di primo grado viene emessa nel 2009: dall'avvio della causa sono passati 49 anni.

Ma la legge prevede anche il giudizio d'appello e la Cassazione, che in teoria potrebbe annullare e far ripetere l'intero processo. Nel giustizialismo reale c'è solo un problema che preoccupa i cittadini e le imprese più della lentezza dei processi: l'incertezza del diritto. Le leggi dovrebbero essere chiare e condurre a sentenze prevedibili, invece spesso i verdetti sono dubbi e contrastanti. Anche su questioni essenziali per lo Stato come le entrate fiscali. Il più grave caso di evasione degli ultimi anni è documentato dalla lista Falciani: oltre centomila soggetti, tra cui 7.499 italiani, che avevano decine di miliardi in una banca svizzera, quasi mai dichiarati. In Germania, Francia e altri paesi sono piovute condanne e risarcimenti. In Italia i giudici tributari (che spesso non sono magistrati) hanno deciso in ordine sparso: con le stesse prove, alcuni accusati sono stati condannati, altri assolti; molti hanno avuto sentenze contrastanti in primo e secondo grado; qualcuno è riuscito addirittura a far distruggere il suo nome dalla lista per ordine del giudice.

In questo caos, si attendeva il faro della prima sentenza della Cassazione, che nell'aprile 2015 ha convalidato la lista Falciani e stangato gli evasori. Pochi giorni dopo, però, un collegio tributario di Milano ha riaperto la via contraria: la lista non vale più, tutti assolti, almeno fino alla nuova Cassazione.

La giustizia che porta al suicidio un imprenditore, ignora la morte di un poliziotto e migliaia di altre vittime di omicidi colposi, fa durare una lite familiare più di mezzo secolo, lascia impuniti gli evasori anche quando la Cassazione sigilla le prove: sembrano casi limite, ma in Italia sono la normalità.

L'effetto di una stratificazione storica di leggi sbagliate, che porta un giudice come Piercamillo Davigo, ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, a bocciare l'impostazione anche delle ultime riforme: "Si continua a intervenire sull'offerta di giustizia, sulle regole dei procedimenti e sulla magistratura, mentre il problema è un eccesso patologico di domanda: si fanno troppi processi solo per perdere tempo e sperare di farla franca.

Negli Stati Uniti il 90 per cento degli imputati chiede il patteggiamento prima dell'unico grado di giudizio, perché teme condanne molto più pesanti. Anche in Germania, Francia o Inghilterra la prescrizione è rarissima.

In Italia siamo gli unici ad avere tre gradi di giudizio, la prescrizione più favorevole del mondo e il patteggiamento anche in appello. Il risultato è che non patteggia quasi nessuno, i giudici sono oberati di processi e troppi delinquenti restano impuniti".

Nel ventennio berlusconiano i governi di centrodestra hanno varato leggi punitive per i magistrati: dalla prescrizione più facile, al taglio delle risorse. Dal 2012 i ministri della giustizia hanno studiato riforme diverse, per migliorare soprattutto la giustizia civile: dal processo telematico al tribunale specializzato per le imprese.

Ma le novità funzionano solo in alcuni distretti, come Torino, Bolzano o Milano. E la durata delle cause continua a restare sub-europea: in media, più di otto anni. Anche nel civile, sostiene Davigo, servirebbero "riforme coraggiose": "I giudici italiani decidono molti più processi dei colleghi stranieri, ma sono affogati da quattro milioni e mezzo di cause pendenti: un'enormità.

Il problema è che in Italia chi sa di avere torto resiste comunque. Nei paesi dove i processi civili funzionano, c'è un

automatismo: chi fa perdere tempo ai tribunali, rischia una stangata. La giustizia può avere tempi decenti se si ha il coraggio di disincentivare l'abuso dei processi". Il procuratore generale di Roma, Giovanni Salvi, vede "luci ed ombre" nelle riforme varate dal ministro Orlando: "Certamente utile, soprattutto nel civile, è lo sforzo di limitare il sovraccarico della Cassazione, per concentrare la nostra Corte Suprema sui casi veramente dubbi. Se la sentenza definitiva arriva prima, oltre ai tempi si riduce l'incertezza del diritto: la Cassazione può recuperare il suo ruolo-guida ed evitare che i singoli tribunali, nell'attesa, adottino pronunce contrastanti, che creano sconcerto tra i cittadini".

"Nella direzione della legalità vanno anche le misure per sospendere la prescrizione, che però avranno effetto solo tra molti anni", aggiunge Salvi. La prescrizione è una specialità italiana: il reato c'è, l'imputato lo ha commesso, ma non può più essere condannato, perché sono scaduti i termini. Il centrodestra nel 2005 ha facilitato questo tipo di impunità.

La riforma Orlando è corsa ai ripari riallungando i termini, ma si applica solo ai reati futuri, per decisione della Corte Costituzionale. Per almeno 7-8 anni, dunque, la prescrizione continuerà ad incenerire oltre 130 mila processi all'anno. Con punte di oltre il 40 per cento nelle corti d'appello di Venezia e Napoli.

Di fronte a una giustizia che gira a vuoto, Salvi considera sprecata l'occasione di una riforma strutturale: "In generale è mancata la necessaria consequenzialità logica. Resta, ad esempio, l'annoso problema delle notifiche degli atti, una delle principali cause di ritardo. Non sono state fatte scelte nette di semplificazione, ma con le mezze misure i processi continueranno a saltare.

Liberare la Cassazione rischia di servire a poco, se insieme si aggravano i carichi delle corti d'appello. Anche il dovere per i pm di chiudere le indagini in tre mesi rischia di restare inapplicato, se non si aumentano i giudici e il personale: la procura di Roma ha oltre 50 mila indagini già concluse che restano ferme perché è il tribunale a non avere forze sufficienti".

Consapevole che la crisi dei processi sta demolendo la credibilità dei magi strati, il pg Salvi chiede anche ai colleghi una svolta autocritica: "Per troppi anni abbiamo dovuto concentrarci sulle grandi emergenze: terrorismo, mafia, corruzione. Questo impegno ci ha portato a sottovalutare la giustizia quotidiana. Come magistrati dobbiamo porci il problema di garantire a tutti i cittadini una giustizia realmente efficace".

Dall'altra parte della barricata, Mario Zanchetti, avvocato e professore di diritto penale, rimprovera al ministro Orlando di non aver consultato i legali, ma gli riconosce "i primi passi nella giusta direzione: sono positive, in particolare, tutte le norme che riducono il sovraccarico di processi evitabili, come l'estinzione del reato per chi ripara il danno. Trovo invece pessime certe ricadute nel vizio delle grida manzoniane: aumentare le pene minacciate per i reati che non si riesce a punire. Ai miei studenti amo ricordare che il codice Rocco, in vigore dal 1930, prevede fino a dieci anni di carcere per un furto di bicicletta, ma non ha abolito i ladri.

Oggi la classe politica tende a scaricare tutto sui giudici: ambiente, salute, immigrazione, crisi... E se i processi civili non funzionano, si minaccia il carcere. Più della lentezza delle cause, che non riguarda tutte le regioni italiane, è proprio l'abuso dei processi a tenere lontani molti investitori stranieri".

Per fermare il cortocircuito tra giustizia ed economia in crisi, il governo ha varato un disegno di legge che punta a rivoluzionare le procedure di fallimento, oggi disastrose. Roberto Fontana è uno dei magistrati convocati dal parlamento per illustrare le "misure d'allerta alla francese".

"Il discorso è semplice", spiega: "In Italia i fallimenti emergono in ritardo, dopo tre o quattro anni, quando dell'azienda restano solo le macerie. Il danno è enorme. I tribunali fallimentari si trovano a gestire oltre 30 miliardi di passivi all'anno: tasse e contributi non pagati, dipendenti senza stipendio, fornitori indebitati che mandano in dissesto altre imprese.

La nostra proposta è di imitare il modello francese: il fisco, l'Inps, i collegi sindacali segnalano le crisi nei primi sei mesi a un organismo camerale, che convoca l'imprenditore prima che sia troppo tardi, con incentivi per chiedere il concordato e limitare le perdite". Per una volta, la riforma sembra piacere a magistrati, avvocati e politici di ogni tendenza: già votata dalla Camera, attende l'approvazione del Senato. Ma con la finanziaria e le elezioni alle porte, il tempo stringe. E la giustizia rischia un altro fallimento.

Ingiustizia: caro ministro ti scrivo
di Lirio Abbate

L'Espresso, 24 settembre 2017

Ministro Andrea Orlando, inizio questa lettera aperta dandole atto che durante la sua permanenza in via Arenula sono stati fatti dei tentativi per migliorare il sistema giudiziario italiano. È stata una legislatura in cui il Parlamento ha provato a mettere mano ad alcune riforme che attendevano da anni. E l'impegno finanziario dello Stato per l'amministrazione giudiziaria è aumentato. Le note positive, tuttavia, purtroppo finiscono qui.

I cittadini continuano a pagare sulla loro pelle l'incredibile lentezza dei processi e di conseguenza la mancata

affermazione della giustizia sia civile sia penale. Il sistema, così, non funziona. Ci sono troppi granelli di sabbia che inceppano la macchina. Il problema dei processi infiniti fa notizia di rado, magari quando coinvolge qualche politico importante.

Ma questo dramma riguarda, silenziosamente, milioni di cittadine e di cittadini che hanno a che fare con i tribunali: vuoi come vittime di un reato, vuoi come imputati, vuoi come avversari in un contenzioso. Riguarda poi centinaia, migliaia di imprese.

E quindi ha conseguenze economiche pesanti su tutto il Paese; gli imprenditori, in particolare quelli stranieri, non vogliono correre il rischio di affidarsi a un iter giudiziario lungo e incerto. La giustizia infinita è un gigantesco disincentivo a investire in Italia. Riguarda quindi tutta la credibilità all'estero del Paese, della nostra modernizzazione, del nostro far parte di quella parte del mondo che non resta indietro nella corsa globale.

Troppi granelli di sabbia, si diceva, e forse su qualcuno si potrebbe intervenire. Si potrebbe, ad esempio, rivedere la norma secondo cui la sentenza deve essere emessa per forza dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento: oggi infatti accade troppo spesso, nei tribunali, che se un magistrato va in pensione o cambia incarico tutto il processo deve ricominciare dall'inizio. Ci sono migliaia di processi che si svolgono davanti a giudici monocratici gran parte dei quali cambiano ruolo o sede ogni tre o quattro anni.

E ciò comporta che molti dibattimenti non si concludono con una decisione perché nel frattempo arriva la prescrizione. Basterebbe in questo caso una riforma per stabilire che gli atti compiuti sono validi salvo che il giudice subentrante ritenga necessario un'integrazione di uno o più atti. Far ricominciare un processo quando si è a metà del cammino dibattimentale è un lusso che la nostra giustizia non si può più permettere.

Perché non liberare poi la magistratura da tutta una serie di compiti amministrativi che non hanno nulla a che fare con la giustizia, come ad esempio l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati? Adesso infatti è il gip a controllare i beni durante i sequestri preventivi.

Un compito che dovrebbe spettare all'amministrazione e non ai giudici per le indagini preliminari, che sono già schiacciati da enormi carichi di lavoro. Oggi la figura dei gip è chiamata a risolvere e ricoprire troppi altri incarichi, tutti concentrati in una sola persona: dispone le intercettazioni, ordina misure cautelari richieste dai pm e scrive le motivazioni di sentenze per i procedimenti che si concludono con il rito abbreviato, diventati ormai tanti.

C'è poi un altro imbuto giudiziario su cui bisogna rimettere mano. Sono i giudici di pace e i magistrati onorari che portano avanti con grande fatica la "piccola" giustizia quotidiana. Piccola per lo Stato, non certo per i cittadini. La riforma della magistratura onoraria raddoppia per loro i carichi di lavoro, ma ne vieta allo stesso tempo l'utilizzo per più di due giorni alla settimana. In questo modo si fa dilatare la durata già irragionevole di processi che investono una grande massa di cittadini.

In ultimo, ma non per importanza, c'è da riformare la Polizia penitenziaria facendola diventare la "polizia della giustizia". Occorre attribuire a questi agenti nuove competenze: controllare i detenuti ai domiciliari e quelli sottoposti a misure alternative, proteggere i collaboratori di giustizia.

In sostanza, assicurare tutti gli aspetti esecutivi della pena, anche fuori dai penitenziari. Rafforzare e sostenere il "Gruppo operativo mobile" che si occupa esclusivamente dei detenuti mafiosi al 41bis. Insomma, creare un corpo di polizia ad alta qualificazione con le funzioni dei probation office americani e dei marshall, in vista dell'introduzione sempre più massiccia di pene alternative. Insomma, quello che è stato fatto non basta, signor ministro.

Certo, lo sappiamo: c'è anche un problema di risorse, e i nuovi bandi di concorso per magistrati e personale amministrativo non bastano per sostituire chi va in pensione. Ma - lo dica al premier, lo dica ai ministri economici - per un Paese moderno una giustizia efficiente non è una spesa: è un investimento. Che, se funziona, rende anche molto bene. Tanto in termini economici quanto in termini di fiducia nello Stato, quindi di stabilità e di coesione sociale.

La guerra delle toghe

di Marco Damilano

L'Espresso, 24 settembre 2017

L'ultimo scontro è andato in scena la settimana scorsa alla riunione del comitato direttivo centrale, il parlamentino dell'Anm, l'Associazione Nazionale Magistrati. Un gruppo di componenti ha presentato un documento che voleva impedire ai magistrati di intervenire pubblicamente fuori dalle materie di stretta competenza.

Mozione respinta, ma il paradosso è che i presentatori, i difensori della purezza dell'ordine rispetto alle contaminazioni della politica, appartenevano alla corrente di Autonomia e Indipendenza, che si riconosce nella leadership di Piercamillo Davigo, il più interventista di tutti.

E siamo appena all'inizio. Prove di forza, in vista della campagna elettorale. Non quella per il Parlamento, su cui sono concentrati tutti i partiti. No, l'altra, sconosciuta e altrettanto combattuta. Quella che eleggerà tra un anno il nuovo Consiglio superiore della magistratura, l'organo di auto-governo dei giudici che decide su nomine,

promozioni, trasferimenti, punizioni: il cuore del potere giudiziario.

Non è usuale che nello stesso anno votino gli italiani per deputati e senatori e i magistrati per eleggere il Csm, è successo in casi rari nella storia repubblicana. E mai come questa volta il doppio voto avviene in un clima di incertezza assoluta, nel mondo politico alle prese con l'ennesima proposta di riforma elettorale e nel mondo giudiziario, dove equilibri antichi sono rimessi in discussione.

E due procure importanti come Roma e Napoli sono divise sulla più delicata delle inchieste, quella sulla Consip che ha sfiorato la famiglia e il governo di Matteo Renzi, con i giudici di Roma che hanno aperto un'indagine sul collega John Henry Woodcock e i vertici napoletani che gli hanno confermato la fiducia e il procuratore capo di Modena Lucia Musti che in un primo momento sembra inguaiare con le sue dichiarazioni al Csm i carabinieri, a loro volta indagati, salvo poi smentire. Un pasticcio.

Dice un importante magistrato: "Quando questo Csm fu eletto, nel 2014, ci fu un iniziale sconcerto per la scelta di Giovanni Legnini, che non aveva alcuna esperienza di giustizia. In molti prevedevano una leadership debolissima, in mano ai membri togati.

Invece Legnini si è rivelato abilissimo, ha fatto politica ed è riuscito a compattare i sette membri laici del Csm, quelli eletti dal Parlamento, dalla politica, oltre le differenze di partito, e li ha portati a diventare il centro del Consiglio. Non era mai esistita una corrente del vice-presidente in Csm, Legnini è riuscito nell'impresa di unire i politici, strappando il ruolo di guida alle correnti della magistratura che lo avevano sempre avuto, in particolare Area, la corrente di sinistra in cui mi riconosco, che può contare su sette seggi ma è divisa al suo interno, in grave crisi di identità. Ora però la consiliatura sta per terminare il mandato. E nessuno può davvero scommettere su chi guiderà il Csm tra un anno".

Un'incertezza che non ha precedenti, neppure negli anni in cui il centrodestra berlusconiano muoveva all'attacco della magistratura. Nel Csm si è sempre costituito un gruppo che riusciva a eleggere i vice-presidenti più graditi ai membri togati (i due ex de di lungo corso Virginio Rognoni e Nicola Mancino, il centrista Michele Vietti, che aveva cominciato il mandato da moderato del centrodestra e lo aveva concluso da moderato del centrosinistra), ma in quello che sarà eletto nel 2018 non si può prevedere quale maggioranza produrrà il futuro Parlamento.

Nell'attesa, nei distretti e in Cassazione è già cominciata la campagna elettorale tra i magistrati, per decidere chi conquisterà la leadership del potere giudiziario. Il più osservato dei candidati possibili per il nuovo Csm, e il più mediatico, è stato nominato un anno fa presidente della seconda sezione penale della Cassazione.

Piercamillo Davigo è una bandiera della magistratura impegnata, l'unico superstite dell'originario pool Mani Pulite di Milano del 1992-93. Due anni fa ha abbandonato Magistratura Indipendente, la fazione di destra, e ha fondato Autonomia e Indipendenza, che presiede: la prima corrente personale nella storia della magistratura italiana, ironizza qualcuno.

Nel 2016, alla prima prova elettorale per gli incarichi rappresentativi e direttivi dell'Anm, Davigo ha ottenuto più di mille preferenze e la sua corrente 1.200 voti, un'identificazione quasi totale, ed è stato eletto presidente dell'associazione magistrati per un anno.

L'accordo tra le correnti prevedeva una rotazione annuale degli incarichi, e Davigo ha lasciato il posto all'attuale presidente Eugenio Abamonte (Area), ma pochi mesi dopo Ai ha abbandonato la giunta ed è passata all'opposizione.

La prova generale di una campagna elettorale da giocare tutta all'attacco delle altre correnti, senza compromissioni nella gestione del sindacato delle toghe.

Davigo si annuncia come il protagonista di entrambe le campagne elettorali. Il procuratore ha sempre giurato di non voler lasciare la magistratura per la politica, ma i suoi interventi pubblici si fanno sempre più frequenti: il convegno del Movimento 5 Stelle del 31 maggio alla Camera, la festa del Fatto quotidiano, le apparizioni nei talkshow. E sempre più insistentemente si parla di lui come di un possibile ministro tecnico della giustizia in un governo M5S. I compagni di corrente della magistratura spingono invece perché si candidi al prossimo Csm.

Non è facile essere eletti venendo dalla Cassazione, i posti sono due e uno è già assegnato per i rapporti di forza ai centristi di Unità per la Costituzione. Ma Ai è in crescita, prende voti a destra e a sinistra e raccoglie i consensi dei magistrati più giovani (il 60 per cento dei magistrati ha meno di 40 Anm).

Mentre in crisi di identità sono due correnti storiche. La sinistra di Magistratura democratica, confluita in Area, raccoglie figure storiche come il procuratore capo di Torino Armando Spataro o il consigliere del Csm Piergiorgio Morosini e riflette come in uno specchio le divisioni della sinistra politica: nelle ultime settimane la segretaria di Md Mariarosaria Guglielmi, pm a Roma, ha difeso le Ong e si è scagliata contro gli sgomberi forzati degli edifici occupati nella Capitale, richiesti da Eugenio Abamonte, presidente dell'Anm e magistrato della procura romana, anche lui di Area.

Anche per le candidature al Csm c'è un derby tutto interno alla procura di Roma tra Giuseppe Cascini, ex segretario dell'Anm, e Mario Palazzi. Altri candidati: Claudio Gittardi (procuratore Sondrio), Fernando Asaro (procuratore Gela), Rita Sanlorenzo, Paola Filippi o Giovanni Diotallevi per la Cassazione.

La destra di Magistratura Indipendente ha il suo leader-ombra piazzato ai vertici del ministero della Giustizia, il

sottosegretario Cosimo Ferri, entrato nel governo in quota berlusconiana e sopravvissuto per tutta la legislatura in via Arenula grazie ai buoni rapporti con Angelino Alfano, Denis Verdini e, ultimamente, il giro renziano.

"Indifendibile", lo definì Renzi quando Ferri fu sorpreso a spedire dal suo ufficio di sottosegretario sms di campagna elettorale per i suoi candidati al Csm nel 2014. I candidati stravinsero e Ferri restò al suo posto. Oggi la corrente è diretta dal segretario Antonello Racanelli, per un posto in Csm si preparano a correre Corrado Cartonì (tribunale di Roma), Antonio Lepre (pm a Paola), Paolo Criscuoli (Palermo).

E Ferri è al bivio: fare il definitivo salto in politica e candidarsi in Parlamento con una lista centrista oppure attendere una poltrona di giudice costituzionale. Infine, c'è la corrente centrista, virtualmente maggioritaria, Unicost, con 14 rappresentanti nel parlamentino dell'Anm, tra cui l'ex segretario Francesco Minisci.

Il leader è Luca Palamara, ex leader dell'Anm negli anni berlusconiani, oggi in Csm. La corrente ha già scelto la sua squadra di candidati: Carmelo Celentano (Cassazione), Gianluigi Morlini (Emilia e Piemonte), Marco Mancinetti (Roma), Michele Ciambellini (Napoli), Luigi Spina (pm a Potenza). Unicost vanta il consenso dal basso, si oppone tradizionalmente al protagonismo mediatico. E punta sull'indebolimento di Area e di Mi per conquistare la maggioranza dei seggi nel Csm. L'Anm si riunirà a metà ottobre a Siena per il suo congresso nazionale dedicato ai diritti e alle nuove sfide, così come voluto dal presidente Albamonte, alla presenza di Sergio Mattarella. Poi partirà la lunga campagna elettorale, più personalizzata delle precedenti.

In gioco c'è il giudizio su questi anni: le riforme firmate dal ministro Andrea Orlando, che il corpaccione togato considera nel complesso deludenti e al ribasso, il ruolo di Raffaele Cantone, il presidente dell'autorità anti-corruzione che dopo un periodo di ostentato distacco dalla magistratura è tornato ad avvicinarsi ai colleghi, la gestione della procura di Napoli, da anni specchio di tensioni, con una guida dell'ufficio debole e contraddittoria, ostaggio dei pm più in vista o al contrario fin troppo severa, ora affidata alle mani esperte e politicamente avvedute di Giovanni Melillo, già capo di Parte la campagna elettorale per il Csm.

E tra le correnti dei magistrati si annuncia una lotta senza precedenti gabinetto del ministro Orlando. E soprattutto il futuro. Siamo al cambio generazionale, tra il 2018 e il 2022 andranno in pensione Spataro, Ilda Boccassini, Giuseppe Pignatone (il prossimo Csm dovrà dunque decidere chi occuperà la poltronissima di procuratore capo di Roma), il primo presidente di Cassazione Giovanni Canzio. Andrà in pensione nel 2020 anche Davigo.

A meno che non riesca a farsi eleggere nel nuovo Csm. Un'eventuale vittoria elettorale di M5S, con la possibilità di eleggere un pacchetto di nomi per i membri laici eletti dal Parlamento, più un'affermazione di Ai (oltre a Davigo c'è il procuratore aggiunto di Messina Sebastiano Ardita, invitato a Ivrea alla commemorazione di Gianroberto Casaleggio), potrebbe costituire il gruppo guida del prossimo Csm. Ma anche su questo c'è l'incertezza massima.

Le due prossime campagne elettorali segnaleranno soprattutto una comune debolezza, l'incrocio di due difficoltà, di due crisi, la politica e la magistratura. Non c'è una supplenza delle toghe in vista, come sembrò accadere nel 1992-93, e la politica non ha neppure l'alibi del complotto giudiziario per mascherare il suo immobilismo.

Si somigliano in questo i due mondi: scaricare sulla politica le colpe del mancato funzionamento della giustizia, o sui magistrati l'incapacità dei partiti di auto-riformarsi è una tentazione troppo grande. Soprattutto in questa lunga, doppia campagna elettorale.

Il Ministro Orlando: "intercettazioni, più controlli sulla polizia"

di Giovanni Negri e Raffaella Calandra

Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2017

Nella riforma arriva il "doppio brogliaccio". Con il codice antimafia più garanzie, ma aperti a modifiche. La riforma delle intercettazioni? In vista un doppio brogliaccio, con meno discrezionalità per la polizia giudiziaria.

Il nuovo Codice antimafia? Disponibili a valutare richieste del Parlamento, però i passi avanti sono molti. I detenuti tornano ad aumentare? In vista misure per evitare la detenzione a chi è in attesa di giudizio, ma nessun effetto "svuota carceri". Il ministro della Giustizia Andrea Orlando in un'intervista a "Storie", trasmissione di Radio 24, fa il punto sulle numerose questioni aperte in questo scorcio finale di legislatura.

Signor ministro, già parecchi suoi predecessori hanno provato a metter mano a una disciplina delle intercettazioni tale da assicurare il diritto alla riservatezza. Dove si raggiunge l'equilibrio secondo lei con le necessità investigative e il diritto all'informazione dell'opinione pubblica?

Obiettivo dell'intervento è di ridurre il rischio, limitando innanzitutto la mole delle intercettazioni sia nella fase di richiesta delle misure cautelari sia comunque in quella predibattimentale, stralciando ciò che serve all'attività investigativa da materiale invece del tutto irrilevante. Va individuato un meccanismo di selezione, che, se non condiviso, prevedrà anche un contraddittorio davanti a un giudice terzo.

La vicenda Consip, indipendentemente da come si concluderà, può però far sorgere qualche perplessità sulla vasta

area di discrezionalità che la bozza di lavoro in discussione assegna alla polizia giudiziaria nella valutazione già a monte, al momento della trascrizione, di quanto è rilevante. È possibile un ripensamento?

Anche questo aspetto è oggetto di confronto. Non dobbiamo costruire la legislazione sulle patologie e quindi sopravvalutare la vicenda Consip, considerandola a paradigma dello svolgimento delle indagini. In termini generali è giusto che il pubblico ministero possa valutare la congruità dell'attività della polizia giudiziaria. Pensiamo allora a un doppio brogliaccio, uno dei quali riservato, relativo alla conversazioni stralciate che potrà servire al Pm, alla difesa e alla stessa polizia giudiziaria, per verificare la selezione fatta e recuperare conversazioni che dovessero essere state al primo ascolto ritenute irrilevanti.

Uno più generale, quindi, e uno con la selezione fatta dalla polizia Giudiziaria?

Uno con un richiamo del materiale che è stato espunto, sorta di promanazione dell'archivio riservato stesso, per consentire al Pm di verificare l'eventuale utilità per il quadro accusatorio.

Non potrebbe essere questa l'occasione anche per permettere un accesso disciplinato dei giornalisti ad atti non più coperti da segreto?

È sicuramente un tema importante. La delega però non ne fa cenno e sarebbe meglio non mettere troppa carne al fuoco. Di sicuro sarebbe importante avviare un confronto in Parlamento. Non lo escludo assolutamente; va detto poi che se si potrà contare su verbali di intercettazioni depurati da tutto ciò che in qualche modo può essere dannoso per la riservatezza, anche la discussione potrebbe avvenire con uno spirito più libero.

Tra pochi giorni sarà approvata la nuova versione del Codice antimafia, sono però già annunciati correttivi. In quale direzione?

Bisognerà vedere gli ordini del giorno che saranno approvati alla Camera. Certo viene estesa la possibilità di sequestro e confisca ad altri reati, soprattutto contro la pubblica amministrazione, ma il Senato ha già ritoccato la norma, prevedendo la necessità del vincolo associativo. Inoltre la stessa procedura cambierà in senso garantista. Le misure infatti saranno decise solo dopo un contraddittorio tra le parti, esercitando in maniera piena il diritto di difesa, rispondendo in questo modo anche alle sollecitazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

I detenuti stanno aumentando costantemente dopo una fase di calo negli anni scorsi. Lei ha dedicato una particolare e meritoria attenzione al mondo del carcere, ora è preoccupato? In vista c'è anche un nuovo ordinamento penitenziario; dobbiamo aspettarci un intervento "svuota carceri"?

Una precisazione è doverosa. Molti di quei detenuti sono in attesa di giudizio. Avrebbero diritto agli arresti domiciliari, ma non hanno domicilio e quindi il giudice non può destinarveli. Sono poi mancati sinora i braccialetti elettronici e adesso dovrebbero arrivare dal ministero dell'Interno cui compete l'acquisto. Abbiamo però anche aumentato la capienza della carceri: eravamo partiti con 45.000 posti disponibili e adesso siamo a 50.500. Non ci saranno provvedimenti emergenziali, questo deve essere chiaro. Ci sarà uno spazio maggiore per il magistrato di sorveglianza di assegnare pene alternative quando ci sarà in corso un efficace progetto riabilitativo in corso. Anche in questo modo il carcere potrà essere utilizzato solo quando necessario, nei confronti di chi è ancora pericoloso socialmente.

Al termine, o quasi della legislatura, resta una grande incompiuta: la riforma del Csm. Perché?

Perché mettere in campo modifiche di rilevanza costituzionale quando già era in discussione il noto referendum costituzionale era complicato, perché il Csm ci chiese a suo tempo di intervenire con un'autoriforma che credo abbia anche dato qualche frutto e perché i tempi parlamentari, in una legislatura che pure ha dedicato ampio spazio al capitolo giustizia, non lo hanno permesso.

La chiusura degli Opg ci ha lasciato senza una alternativa valida
di Cristiana Lodi

Libero, 23 settembre 2017

A Bologna un uomo con disturbi mentali ruba e aggredisce: condannato più volte, ma nelle strutture specializzate non c'è posto. Ha diciotto processi all'attivo. Dal 2014 ruba, rapina, scippa e aggredisce chi gli capita sotto tiro. Alla cieca. Una perizia voluta dalla procura di Bologna lo dichiara seminfermo di mente, nonché socialmente pericoloso. Sulla sua testa pendono diversi ordini di "applicazione della misura di sicurezza detentiva" in realtà mai eseguiti. L'ultimo di questi provvedimenti, in ordine di tempo, risale a cinque mesi fa: un anno e mezzo la pena inflitta; mentre un arresto in flagranza di reato per l'ennesima rapina messa a segno è scattato giusto una settimana fa. Ma cosa succede? Che il pazzo criminale (ribadiamo: è dichiarato mentalmente incapace dai magistrati dell'accusa), è

libero. E lo resterà fino a data da destinarsi.

Motivo: nella Rems di Bologna (una delle 30 residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria), non c'è posto. Idem nelle restanti 29 strutture. Così questo trentenne, italiano, con una sfilza di altri processi fissati in calendario e pronti ad andare a sentenza, rimane libero di circolare. Impunito e pericoloso. Certo, a onore del vero, l'uomo ha (avrebbe) l'obbligo di firma dai carabinieri, almeno fino a quando non si libererà una branda in una Rems, da qualche parte d'Emilia o d'Italia.

È il risultato della legge che ha ordinato la chiusura degli Opg, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, meglio conosciuti come manicomi criminali. Ce n'erano sei in Italia, l'ultimo (Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia) ha chiuso a febbraio scorso, dopo una bufera di polemiche seguite a presunti scandali sulle modalità di trattamento degli internati. È il 17 gennaio 2012: la Commissione giustizia del Senato approva la chiusura di tutti e sei gli Opg (compreso quello di Mantova che rappresentava una eccellenza). L'anno dopo, 31 marzo, la proposta passa, ha il sì delle Camere, ma viene prorogata una prima volta al primo aprile dell'anno seguente e una seconda volta, definitivamente, al 31 marzo 2015. Nel 2017 viene dunque applicata la chiusura: via tutti gli Opg. Con i pazzi criminali che vi sono reclusi, in buona parte, rimessi in libertà.

Proprio così: in libertà. E la ragione è semplice quanto matematica. I sei vecchi istituti ospitano fino a quel momento 1.500 pazienti detenuti. Nelle 30 Rems (presto potranno essere 32) invece ci sono 604 posti. Lo ha detto il 24 febbraio scorso lo stesso Franco Corleone, commissario unico nominato dal governo per la chiusura degli Opg. Quel giorno si conclude così la lunga stagione dei manicomi criminali. Una storia cominciata nel 1975, quando gli Opg entrano a fare parte del sistema penale italiano, soppiantando i vecchi manicomi. D'altro canto, c'è un calcolo tanto semplice quanto inquietante: sarebbero circa 900 le persone con disturbi mentali e socialmente pericolose che non si trovano più all'interno delle strutture, vengono seguite dalle Asl e di fatto sono liberi di girare per strada.

Tornando al caso di Bologna, è emblematico del vuoto creato dalla nuova legge, inadeguata sia sotto il profilo della sicurezza dei cittadini, sia della tutela dei pazzi che commettono reati. Lo dice il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini, che parla di "un problema sempre più ricorrente, perché di casi simili a quello del trentenne semi infermo, ce ne sono tantissimi". E tiene a sottolineare il magistrato: "I principi nobili di alcune leggi, si scontrano con la realtà di un sistema in grande sofferenza per quel che riguarda i posti disponibili".

In Emilia, le Rems sono due: una a Bologna alla Casa degli Svizzeri e l'altra a Parma, per un totale di circa 30 posti. Entrambe hanno aperto i battenti ad aprile 2015. A Bologna attualmente ci sono 5 o 6 reclusi in attesa di entrare nella Rems della Casa degli Svizzeri, che accoglie le persone in carico alle Ausl di Bologna, Imola, Ferrara e della Romagna. La transizione dal regime di detenzione penitenziaria, quale era quello degli Opg, alle Rems è cominciata nel 2014. I problemi di sovraffollamento si sono presentati subito e in tutta Italia, non solo in Emilia o a Bologna. Questo sia per i ritardi di molte Regioni nel dotarsi di residenze sul proprio territorio, sia per la complicata fase di rodaggio tra magistratura e psichiatria nella gestione dei pazienti criminali.

Ha poco da esultare, quindi, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, quando il 24 febbraio, nel giorno della chiusura dell'ultimo Opg in Sicilia, si dichiara entusiasta e soddisfatta: "Oggi è una giornata storica dice, - perché siamo arrivati al raggiungimento di questo fondamentale obiettivo che è il superamento definitivo degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), ormai realizzato in tutta Italia". Senza offrire in alternativa una soluzione valida. A tutela dei matti, delle loro famiglie impossibilitate a gestirli e della collettività.

Legge Pinto. Dal 2016 più fondi disponibili. Processi lumaca, dall'Europa ok all'Italia

Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2017

L'Italia ha risolto i problemi dei ritardi nei procedimenti e pagamenti degli indennizzi dovuti, in base alla legge Pinto, a chi ha subito un processo troppo lungo, e per cui numerose erano state le condanne da parte della Corte dei diritti dell'uomo. Lo ha stabilito il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che deve vigilare sull'esecuzione delle sentenze della Corte, sottolineando, tuttavia, che restano ancora delle questioni da risolvere.

Il Comitato dei ministri ha preso atto "degli importanti sviluppi" dopo le misure adottate dalle autorità italiane per rimediare ai ritardi, e ha deciso di chiudere 119 fascicoli relativi a condanne della Corte di Strasburgo su questi temi. In particolare, il Comitato dei ministri "nota con soddisfazione che dal primo gennaio 2016 la legge Pinto consente di attingere a fondi addizionali una volta che quelli stabiliti per i pagamenti degli indennizzi sono esauriti e questo evita ritardi eccessivi nei versamenti dei risarcimenti".

Ma l'esecutivo del Consiglio d'Europa afferma anche che non tutti i problemi sono risolti. Ad esempio, la riforma del 2012 della legge Pinto ha "limitato l'accesso a questo rimedio escludendo il risarcimento per i processi durati sei anni o meno". E poi c'è "l'inefficacia del rimedio Pinto nei casi di durata eccessiva dei processi amministrativi". Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha sottolineato che sono stati riconosciuti gli sforzi dell'Italia e, che, in due anni, il debito da legge Pinto si è ridotto di oltre 100 milioni.

La riforma del processo penale è ormai legge. Che cosa cambia per i cittadini?

di Adriano Monti

Focus, 23 settembre 2017

Ecco le modifiche più importanti. Dopo il via libera dei due rami del Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 4 luglio scorso, la riforma del processo penale è ormai legge. Che cosa cambia per i cittadini? Ecco in pillole alcune delle modifiche più importanti e un confronto.

Creata unificando in un unico testo diversi provvedimenti distinti, la riforma introduce altri importanti cambiamenti sia nel Codice penale (che definisce quando e come si commette un reato, con le relative sanzioni) sia nel Codice di procedura penale (che disciplina il processo penale vero e proprio).

Ricorso in Cassazione - Aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità. Se il ricorso è infondato la procedura avviene in modo semplificato; in pratica, cioè, senza contraddittorio.

Riforma dell'ordinamento penitenziario - Le deleghe al governo mirano a facilitare il ricorso alle misure alternative al carcere, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, il volontariato e riconoscendo alcuni diritti di rilevanza costituzionale, come quello agli affetti. Sono esclusi dai benefici i condannati all'ergastolo per mafia, terrorismo e delitti di eccezionale gravità.

Processo a distanza per mafiosi in carcere - Nei processi di mafia, terrorismo e criminalità organizzata la partecipazione al dibattimento attraverso collegamenti in video diviene in sostanza la regola per detenuti, "pentiti", testimoni sotto protezione e agenti infiltrati.

Prescrizione - L'obiettivo è quello di rendere più difficile che il reato si estingua col semplice trascorrere del tempo: un fenomeno che nell'ultimo decennio ha "arenato" circa un milione e mezzo di processi in Italia. Per questo, a partire dai reati commessi dopo la riforma, i tempi della prescrizione si allungano, con il "timer" sospeso per 18 mesi dopo la condanna di primo grado, di altri 18 dopo la condanna in appello e di eventuali 6 nel caso di rogatorie all'estero (cioè atti processuali che l'autorità giudiziaria chieda di effettuare fuori dai confini nazionali), oltre che durante gli interrogatori di polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero. Percorso in linea con gli ordinamenti francese e tedesco, dove qualsiasi atto giudiziario interrompe la prescrizione. I tempi si allungano a un minimo di 6 anni per i delitti e 4 per le contravvenzioni (con eccezioni al rialzo per reati gravi).

Negli altri Paesi. Francia. Da 1 a 10 anni, in base al reato; 30 anni per quelli più gravi, come terrorismo e traffico di stupefacenti. Germania. 30, 20, 10, 5 o 3 anni a seconda dei casi. Decorre da quando il reato viene scoperto.

Riparazione del danno - Nei reati perseguibili attraverso querela (e quindi di non grave impatto sociale), sentite le parti e la persona offesa, il giudice potrà dichiarare estinto il reato se l'imputato avrà riparato integralmente il danno con restituzione o risarcimento, e ne avrà eliminato le conseguenze nocive.

Negli altri Paesi. La cosiddetta "giustizia riparativa" è già applicata in vari ordinamenti esteri come quello tedesco (dal 1994) e britannico (2003).

Reati contro il patrimonio - Per i "reati predatori" il limite minimo della detenzione aumenta: da 6 anni a 7 per estorsione e rapina, da 1 anno a 3 per furto in casa, da 3 anni a 4 per lo scippo. Fa eccezione il voto di scambio politico-mafioso, dove aumenta pure il massimo: la forbice passa da 4-10 a 6-12 anni.

Negli altri Paesi. Germania. Fino a 10 anni. Gran Bretagna. Fino a 7 anni. Francia. Fino a 3 anni.

Intercettazioni e tutela della privacy - La legge delega l'esecutivo a predisporre norme per evitare la pubblicazione di intercettazioni che non sono rilevanti per le indagini, o che includono persone ad esse estranee, con pene fino a 4 anni di carcere per chi le capta in modo fraudolento e le diffonde per recare danno alla reputazione altrui. Come già previsto da una sentenza del 2016 della Corte di Cassazione a sezioni unite, viene ammesso come strumento d'indagine al pari delle intercettazioni - in modo particolare per i reati associativi, legati cioè al crimine organizzato - l'uso dei trojan, i virus informatici che possono trasformare pc e telefonini in vere e proprie cimici, captando suoni e immagini dell'ambiente circostante. Con alcuni limiti: l'avvio della registrazione non dev'essere indiscriminato ma deciso dagli inquirenti, e i dati trasmessi unicamente alla Procura.

Negli altri Paesi. Usa. L'Attorney General (ministro della Giustizia) può autorizzare il procuratore capo di uno Stato a presentare istanza al giudice federale per approvare l'uso di intercettazioni, in base a fondati sospetti, per ipotesi di reati gravi come omicidio, sequestro di persona, rapina, estorsione, corruzione di pubblici ufficiali ecc. Chi le divulga rischia fino a 5 anni di carcere. Francia. Autorizzabili unicamente dal giudice istruttore, solo se ritenute necessarie e per reati con pene superiori ai due anni di carcere. Durata massima quattro mesi, prorogabile. Gli operatori sono obbligati al rispetto del segreto istruttorio. Si trascrivono solo le parti utili al procedimento. Per intercettare parlamentari o magistrati, va informato rispettivamente il presidente dell'Assemblea o il procuratore generale della giurisdizione di appartenenza. Germania. Sono autorizzabili dal tribunale su richiesta della procura, solo se altri mezzi d'investigazione non sono praticabili. Esplicito divieto di utilizzare contenuti legati alla sfera intima della persona. Durata: 1 mese, prorogabile.

Tempi delle indagini - Dopo la chiusura delle indagini il magistrato ha 3 mesi di tempo (15 per i reati di mafia e terrorismo) per presentare la richiesta di archiviazione oppure quella di rinvio a giudizio che, se accolta dal giudice,

fa iniziare il processo. Se non fa nulla, il procuratore generale presso la Corte d'appello può intervenire d'ufficio per avocare a sé il fascicolo e decidere il da farsi.

Negli altri Paesi. Francia. In caso di fermo, il giudice ha 6 mesi di tempo per interrogare il pm circa l'esito della procedura; quest'ultimo deve decidere entro un mese se esercitare l'azione penale o archiviare il caso. Se non lo fa, l'interessato può far valere la nullità degli atti.

Patteggiamento in appello - Già esistente nel Codice di procedura penale, eliminato nel 2008 ed ora nuovamente reintrodotta nella formulazione originaria. In sostanza le parti possono mettersi d'accordo sui motivi dell'appello ed eventualmente sulla nuova pena. Dopo il patteggiamento, il ricorso in Cassazione è ammissibile solo in alcuni casi particolari.

Negli altri Paesi. Germania. Introdotta nel 2009, come facoltà del giudice, non delle parti, di accordarsi su misure per snellire il procedimento. Francia. Introdotta nel 2004 per reati che prevedano pene detentive non superiori a un anno. A differenza dell'Italia, è necessario che l'imputato riconosca la propria responsabilità.

Nuovo Codice antimafia: basta un sospetto e scatta il sequestro del denaro

di Paolo Emilio Russo

Libero, 23 settembre 2017

Basta un sms di troppo, cioè un secondo, per vedersi sequestrato tutto: conti correnti, case, automobili. Quella che sarà in discussione la settimana prossima alla Camera è la legge che più si allontana dal concetto di "garantismo" che sia stata approvata dal Parlamento italiano negli ultimi due decenni. Stiamo parlando della riforma del Codice Antimafia, approvata lo scorso 19 luglio al Senato, in calendario a Montecitorio per l'ultima lettura.

La legge scritta dal Pd sotto il controllo dal ministro della Giustizia Andrea Orlando e sponsorizzata dalle associazioni attive nel campo dell'antimafia è composta da 36 articoli suddivisi in sette capi, è destinata a colpire le organizzazioni (e non solo, come vedremo) nel loro patrimonio. Scritta per colpire duramente chi si macchia di reati associativi legati alla criminalità organizzata, la legge ha visto però ampliare - tra una spola e l'altra tra i due rami del Parlamento - i suoi ambiti di efficacia ad altri tipi di reato, certamente gravi anch'essi, ma sicuramente diversi da quelli per cui era stata scritta.

Se il Codice inizialmente prevedeva "misure di prevenzione personali e patrimoniali", cioè sequestri e confische dei beni ai mafiosi da realizzarsi in 24 ore sulla base anche di soli sospetti, queste stesse sono state poi previste prima anche ai corrotti ("indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione"), poi a chi prova a truffare lo Stato e l'Unione europea (cioè i "soggetti indiziati in materia di reati di truffa aggravata, anche comunitaria, per il conseguimento di erogazioni pubbliche"), dunque agli aspiranti terroristi ("indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo") e, infine, addirittura, agli stalker.

Il reato di "Atti persecutori" introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 è molto grave e può salvare molte vite umane (specie di sesso femminile), ma non vi è dubbio che uno stalker difficilmente ha la stessa pericolosità sociale di un mafioso o di un terrorista internazionale. C'è dell'altro. Il reato di stalking consiste in un "insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo come le telefonate, le molestie, i pedinamenti, le minacce che provocano un danno alla vittima incidendo sulle sue abitudini di vita oppure generando un grave stato di ansia o di paura" e dunque lascia un ampio margine discrezionale ai magistrati chiamati a valutare la gravità degli atti che provocano "turbamento". Secondo la Cassazione gli "atti" devono essere almeno tre.

Chi è sospettato di Atti persecutori rischia di vedersi confiscato tutto nel giro di poche ore esattamente come un mafioso, di subire lo stesso trattamento. I sequestri possono essere disposti sui conti correnti italiani ed esteri, sui beni mobili, immobili e addirittura sugli esercizi commerciali e sulle aziende. E pensare che proprio questo stesso governo e lo stesso ministro della Giustizia, che era stato sfidante di Matteo Renzi alle primarie per la segreteria del Pd, aveva di fatto depenalizzato lo stesso reato prevedendo la possibilità di estinguerlo "dietro pagamento" di una somma. "Credo che ci siano le condizioni per portare queste legge fino in fondo", diceva pochi giorni fa il Guardasigilli.

Ma nello stesso Pd moltissimi hanno sollevato dubbi sull'equiparazione tra reati così diversi e, soprattutto, sulla giustizia di consentire misure interdittive a semplici "sospettati", molto prima che arrivino le condanne. "Estendere le misure antimafia ai reati comuni rischia di mandare a carte quarantotto i principi costituzionali", ha protestato, per esempio, Francesco Paolo Sisto, deputato forzista e giurista. I legali di fiducia di Silvio Berlusconi avrebbero avvertito che, con quel Codice in vigore, l'ex premier avrebbe rischiato il sequestro preventivo delle sue aziende. Analoghe preoccupazioni erano state espresse dal presidente di Confindustria: così, secondo gli industriali, si fermeranno tutti gli appalti. Ma critiche al Codice le ha fatte pure il numero uno dell'Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone.

"Un'esecuzione penale basata sull'umanità: ecco la nostra riforma"

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 23 settembre 2017

Parla il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri. "Personalizzare i trattamenti, ecco la chiave: significa sia rafforzare le misure alternative, sia osservare meglio ogni singolo recluso".

"Basta automatismi: l'esecuzione penale, con la riforma penitenziaria, sarà basata sul principio della personalizzazione del trattamento".

Il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri parla della svolta in arrivo con i decreti attuativi che il ministro Andrea Orlando invierà a breve a Palazzo Chigi. Personalizzare, spiega, vorrà dire sia dare massima applicazione possibile alle misure alternative, sia assicurare percorsi specifici per chi scontrerà fisicamente in carcere la pena.

Sottosegretario Ferri, si parla di nuovo di sovraffollamento, cresce il numero dei suicidi in carcere e il rischio di radicalizzazione religiosa tra i detenuti...

Modernizzare il mondo delle carceri, e per esso intendo l'evoluzione dei modelli di trattamento, il miglioramento della vita detentiva e la semplificazione delle procedure in capo al magistrato di sorveglianza, è una priorità nell'agenda del ministero della Giustizia. Parliamo di un terreno sul quale può ritenersi davvero radicata l'azione riformatrice di questo governo, dalla gestione della fase emergenziale successiva alla sentenza Torreggiani, attraverso la nuova stagione culturale inaugurata con gli Stati generali dell'esecuzione penale, per finire alla legge delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario la cui attuazione, entro la fine della legislatura, avrà posto finalmente le basi per la costruzione di un modello detentivo moderno e rispettoso dei diritti dei detenuti.

Intervento urgente, secondo il rapporto diffuso a settembre dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa...

Indubbiamente la questione del sovraffollamento segnalata da Strasburgo è reale: la popolazione carceraria è aumentata dal livello più basso, 52.164 presenze, registrato a dicembre 2015, alle quasi 57.000 presenze al 30 giugno di quest'anno. Questo dato, come evidenzia il Dap, va spiegato con la cessazione, a dicembre 2015, della misura straordinaria della liberazione anticipata speciale. Non va sottaciuto che in Italia lo spazio a disposizione del singolo detenuto viene determinato in 9 metri quadri, a fronte dei 6 in cella singola e dei 4 in cella multipla indicati dal Comitato per la prevenzione della tortura. È ovvio che questa segnalazione va tenuta nella massima considerazione, è un monito autorevole a concludere rapidamente il processo teso a stabilizzare gli effetti degli interventi che hanno consentito di chiudere il caso Torreggiani.

Come si è concretizzato il progetto riformatore?

Parliamo di interventi complessi, non isolati ma di sistema, nel senso che non è possibile rinnovare l'ordinamento penitenziario senza cambiare il volto della sanzione con l'obiettivo di deflazionare il processo penale, fatti salvi i casi in cui questa è giustificata dal disvalore della condotta o dalla finalità del trattamento punitivo. Vanno create al tempo stesso le condizioni per realizzare un carcere fuori dal carcere, attraverso forme di custodia attenuata che siano idonee a realizzare la funzione costituzionale della pena. Tutto questo senza abdicare alla tutela della sicurezza della collettività e senza arretramenti dello Stato nel garantire l'effettiva applicazione delle norme.

Un equilibrio difficile?

La strada seguita e da seguire è rivedere la disciplina delle misure alternative, con l'obiettivo, già sperimentato con successo nel 2013, di estendere l'accesso ai domiciliari e l'affidamento in prova ai servizi sociali, di limitare il più possibile il ricorso al carcere per quei condannati la cui detenzione intramuraria sarebbe sproporzionata rispetto alla loro pericolosità e alla gravità del reato. A questo si aggiunge il miglioramento della qualità dell'osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà e dei controlli da parte degli Uepe, coinvolgendo la polizia penitenziaria.

Ci saranno anche meno automatismi nei trattamenti riservati al singolo detenuto?

Assolutamente: si prevede l'eliminazione di automatismi e preclusioni che possano impedire o ritardare l'individualizzazione dei trattamenti.

Nei primi nove mesi del 2017 è aumentato il numero dei detenuti che si sono tolti la vita...

Il compimento di gesti estremi da parte dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria ci lascia sgomenti e crea grande dolore in tutti noi. La prevenzione è nella differenziazione dei percorsi penitenziari per consentire l'emersione delle condizioni del singolo detenuto. In questo senso, numerose sono le direttive emesse dall'Amministrazione penitenziaria nell'ultimo biennio proprio per migliorare la capacità del sistema di individuare

con precocità le situazioni di disagio.

E in concreto quali misure si possono adottare?

È decisiva la conoscenza dei bisogni della persona detenuta per individuare tipologie di trattamento più personalizzate possibile che prevedano, ad esempio, continuità nelle relazioni con i familiari e l'accesso ad internet, o che evitino il collocamento in celle singole.

Altra prevenzione necessaria è quella relativa al rischio di radicalizzazione dei detenuti di religione islamica... Altro tema delicato. È in corso un'intensa attività di osservazione delle abitudini carcerarie dei circa 500 detenuti a rischio. Dal 2014 ad oggi sono stati espulsi 91 soggetti, 46 dei quali nel solo 2017. Ma una reale prevenzione del rischio può compiersi solo favorendo l'integrazione dei detenuti stranieri con la mediazione culturale ed ampliando, come previsto dalla riforma dell'ordinamento penitenziario, la libertà di culto negli istituti. Torniamo, ancora una volta, all'importanza della conoscenza e del dialogo per avvicinare identità diverse ed evitare forme di discriminazione che possono generare fondamentalismi e reazioni violente.

AltraCittà
www.altravetrina.it

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.605	1.845	86	352	9	1
BASILICATA	3	416	520	15	71	3	0
CALABRIA	12	2.714	2.673	53	552	24	0
CAMPANIA	15	6.122	7.184	342	935	184	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.824	3.514	173	1.757	55	8
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	480	666	24	267	11	3
LAZIO	14	5.256	6.333	403	2.704	56	2
LIGURIA	6	1.115	1.371	64	712	33	6
LOMBARDIA	18	6.246	8.314	444	3.809	73	14
MARCHE	7	894	925	22	319	9	0
MOLISE	3	264	421	0	131	4	0
PIEMONTE	13	3.978	4.133	154	1.887	49	11
PUGLIA	11	2.343	3.437	156	495	48	0
SARDEGNA	10	2.730	2.275	47	670	31	2
SICILIA	23	6.407	6.348	145	1.257	92	1
TOSCANA	16	3.146	3.301	105	1.617	92	21
TRENTINO ALTO ADIGE	2	506	439	23	318	2	0
UMBRIA	4	1.332	1.402	55	530	21	2
VALLE D'AOSTA	1	181	182	0	112	1	0
VENETO	9	1.949	2.378	137	1.314	28	7
Totale nazionale	190	50.508	57.661	2.448	19.809	825	82

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 30 settembre 2017

30 settembre 2017

	Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	13.631
SEMILIBERTA'	795
DETTENZIONE DOMICILIARE	10.355
MESSA ALLA PROVA	9.606
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	6.996
LIBERTA' VIGILATA	3.802
LIBERTA' CONTROLLATA	163
SEMIDETTENZIONE	6
TOTALE GENERALE	45.354

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	
Condannati dallo stato di libertà	7.095
Condannati dallo stato di detenzione*	2.987
Condannati in misura provvisoria	499
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	847
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.572
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	593
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	1
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	37
Totale	13.631
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	65
Condannati dallo stato di detenzione*	730
Totale	795

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui
DETTENZIONE DOMICILIARE		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	4.197	284
Condannati dallo stato di detenzione*	3.524	946
Condannati in misura provvisoria	2.568	-
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	12	-
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	21	-
Condannate madri/padri dallo stato di libertà	7	-
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*	26	-
Totale	10.355	1.230

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti	418
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	6.578

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	180	118	55	50	223	1.330	111	1	1.845
Basilicata	73	48	47	6	101	346	0	0	520
Calabria	684	288	183	65	536	1.449	3	1	2.673
Campania	1.419	818	727	311	1.856	3.892	12	5	7.184
Emilia Romagna	559	335	237	58	630	2.239	86	0	3.514
Friuli Venezia Giulia	181	57	37	17	111	369	5	0	666
Lazio	1.058	801	406	146	1.353	3.889	6	27	6.333
Liguria	260	112	71	18	201	908	1	1	1.371
Lombardia	1.356	649	640	131	1.420	5.516	7	15	8.314
Marche	160	54	47	12	113	652	0	0	925
Molise	37	26	27	5	58	326	0	0	421
Piemonte	587	290	229	56	575	2.942	26	3	4.133
Puglia	872	290	197	106	593	1.960	7	5	3.437
Sardegna	231	73	76	18	167	1.852	25	0	2.275
Sicilia	1.465	634	428	167	1.229	3.639	10	5	6.348
Toscana	477	286	126	48	460	2.358	3	3	3.301
Trentino Alto Adige	65	37	19	4	60	314	0	0	439
Umbria	137	55	79	30	164	1.101	0	0	1.402
Valle d'Aosta	8	9	19	3	31	143	0	0	182
Veneto	438	211	108	46	365	1.570	4	1	2.378
Totale detenuti Italiani + Stranieri	10.247	5.191	3.758	1.297	10.246	36.795	306	67	57.661
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	63	41	21	9	71	203	15	0	352
Basilicata	13	14	1	1	16	42	0	0	71
Calabria	130	76	62	3	141	279	2	0	552
Campania	234	126	102	25	253	447	1	0	935
Emilia Romagna	350	236	164	29	429	963	15	0	1.757
Friuli Venezia Giulia	94	36	18	1	55	118	0	0	267
Lazio	516	410	198	29	637	1.533	2	16	2.704
Liguria	176	66	42	8	116	418	1	1	712
Lombardia	782	406	387	49	842	2.169	5	11	3.809
Marche	90	28	25	3	56	173	0	0	319
Molise	11	13	8	1	22	98	0	0	131
Piemonte	335	148	132	25	305	1.241	4	2	1.887
Puglia	216	80	31	8	119	155	2	3	495
Sardegna	74	31	32	1	64	525	7	0	670
Sicilia	363	223	127	10	360	530	2	2	1.257
Toscana	331	199	78	37	314	967	2	3	1.617
Trentino Alto Adige	49	32	14	2	48	221	0	0	318
Umbria	72	25	34	4	63	395	0	0	530
Valle d'Aosta	3	6	18	3	27	82	0	0	112
Veneto	294	147	67	17	231	787	1	1	1.314
Totale detenuti Stranieri	4.196	2.343	1.561	265	4.169	11.346	59	39	19.809

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
 Situazione al 30 settembre 2017

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO	CC	53	47		19
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA	CC	232	185	8	21
ABRUZZO	AQ	SULMONA	CR	307	399		8
ABRUZZO	CH	CHIETI	CC	79	146	36	29
ABRUZZO	CH	LANCIANO	CC	209	222		24
ABRUZZO	CH	VASTO	CL	197	152		21
ABRUZZO	PE	PESCARA	CC	273	321		94
ABRUZZO	TE	TERAMO	CC	255	373	42	136
BASILICATA	MT	MATERA	CC	132	164		26
BASILICATA	PZ	MELFI	CC	126	186		
BASILICATA	PZ	POTENZA "ANTONIO SANTORO"	CC	158	170	15	45
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "ROSA SISCA"	CC	122	148	23	38
CALABRIA	CS	COSENZA "SERGIO COSMAI"	CC	218	241		44
CALABRIA	CS	PAOLA	CC	182	188		87
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	263	220		58
CALABRIA	CZ	CATANZARO "UGO CARIDI"	CC	639	526		89
CALABRIA	KR	CROTONE	CC	120	104		48
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	34	27		7
CALABRIA	RC	LOCRI	CC	89	95		14
CALABRIA	RC	PALMI "FILIPPO SALSONE"	CC	152	154		13
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	302	348		83
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE PANZERA"	CC	186	237	30	13
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	407	385		58
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "PASQUALE CAMPANELLO"	CC	261	305		34
CAMPANIA	AV	AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI	CC	501	515	24	54
CAMPANIA	AV	LAURO	ICAM	35	2	2	2
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA G.BARTOLO"	CR	126	159		16
CAMPANIA	BN	BENEVENTO	CC	261	379	60	58
CAMPANIA	CE	ARIENZO	CC	52	80		16
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	274	190		17
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	560	386		70
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	819	956	58	180
CAMPANIA	NA	NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE	CC	1.637	2.180		293
CAMPANIA	NA	NAPOLI "PASQUALE MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1.026	1.305		72
CAMPANIA	NA	POZZUOLI	CCF	109	159	159	29
CAMPANIA	SA	EBOLI	CR	54	32		
CAMPANIA	SA	SALERNO "ANTONIO CAPUTO"	CC	367	492	39	87
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA	CC	40	44		7
EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"	CC	500	781	85	423
EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA "COSTANTINO SATTA"	CC	244	376		138
EMILIA ROMAGNA	FO	FORLI'	CC	144	129	23	53
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA	CR	215	103		23
EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	CC	369	497	41	327
EMILIA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	205	160	16	280

EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA	CC	369	497	41	327
EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	395	469	16	289
EMILIA ROMAGNA	PR	PARMA	CR	470	579		195
EMILIA ROMAGNA	RA	RAVENNA	CC	49	77		37
EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	312	351	8	190
EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI	CC	126	152		82
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	GORIZIA	CC	57	48		20
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	PORDENONE	CC	38	63		31
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	TRIESTE	CC	143	211	24	120
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	TOLMEZZO	CC	149	181		25
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	UDINE	CC	93	163		71
LAZIO	FR	CASSINO	CC	203	321		153
LAZIO	FR	FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"	CC	510	568		168
LAZIO	FR	PALIANO	CR	140	89	4	12
LAZIO	LT	LATINA	CC	77	135	28	39
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	397		240
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE PASSERINI"	CR	144	84		24
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	358	422	5	257
LAZIO	RM	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	279	366	366	177
LAZIO	RM	ROMA "RAFFAELE CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1.172	1.415		493
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	74		6
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	443	319		61
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	620	965		487
LAZIO	RM	VELLETRI	CC	411	570		245
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	432	608		342
LIGURIA	GE	CHIAVARI	CR	45	59		26
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	543	672		343
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	139	64	68
LIGURIA	IM	IMPERIA	CC	61	88		54
LIGURIA	IM	SAN REMO "N.C."	CR	219	200		102
LIGURIA	SP	LA SPEZIA	CC	151	213		119
LOMBARDIA	BG	BERGAMO	CC	321	569	42	300
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "NERIO FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	189	343		188
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	72	119	46	47
LOMBARDIA	CO	COMO	CC	231	423	49	235
LOMBARDIA	CR	CREMONA	CC	393	438		289
LOMBARDIA	LC	LECCO	CC	53	70		29
LOMBARDIA	LO	LODI	CC	45	90		45
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.252	1.223	118	448
LOMBARDIA	MI	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.032	89	657
LOMBARDIA	MI	MONZA	CC	423	626		277
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.312		357

LOMBARDIA	MI	CATALDO" SAN VITTORE	CC	828	1.032	89	657
LOMBARDIA	MI	MONZA	CC	423	626		277
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	918	1.312		357
LOMBARDIA	MN	MANTOVA	CC	104	152	13	95
LOMBARDIA	PV	PAVIA	CC	518	657		313
LOMBARDIA	PV	VIGEVANO	CR	239	371	87	190
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	363		42
LOMBARDIA	SO	SONDRIO	CC	26	31		13
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO	CC	240	424		249
LOMBARDIA	VA	VARESE	CC	53	71		35
MARCHE	AN	ANCONA	CC	256	275		98
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	75		23
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO	CC	101	124		34
MARCHE	AP	FERMO	CR	41	62		18
MARCHE	MC	CAMERINO	CC	41			
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE	CR	202	153		27
MARCHE	PS	PESARO	CC	153	236	22	119
MOLISE	CB	CAMPOBASSO	CC	107	154		58
MOLISE	CB	LARINO	CC	107	212		46
MOLISE	IS	ISERNIA	CC	50	55		27
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. GAETA"	CC	237	268		162
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	267	303		142
PIEMONTE	AT	ASTI	CR	207	247		15
PIEMONTE	BI	BIELLA	CC	394	435		258
PIEMONTE	CN	ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"	CR	142	40		18
PIEMONTE	CN	CUNEO	CC	427	263		175
PIEMONTE	CN	FOSSANO	CR	133	117		61
PIEMONTE	CN	SALUZZO "RODOLFO MORANDI"	CR	462	346		127
PIEMONTE	NO	NOVARA	CC	158	198		61
PIEMONTE	TO	IVREA	CC	197	230		80
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1.070	1.308	131	605
PIEMONTE	VB	VERBANIA	CC	53	71		20
PIEMONTE	VC	VERCELLI	CC	231	307	23	163
PUGLIA	BA	ALTAMURA	CR	52	81		2
PUGLIA	BA	BARI "FRANCESCO RUCCI"	CC	299	396		65
PUGLIA	BA	TURI	CR	99	149		4
PUGLIA	BR	BRINDISI	CC	120	167		23
PUGLIA	BT	TRANI	CC	231	319		38
PUGLIA	BT	TRANI	CRF	42	31	31	8
PUGLIA	FG	FOGGIA	CC	368	519	22	82
PUGLIA	FG	LUCERA	CC	145	177		39
PUGLIA	FG	SAN SEVERO	CC	65	96		19
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	616	947	75	169
PUGLIA	TA	TARANTO	CC	306	555	28	46
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	118		88
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "ETTORE SCALAS"	CC	561	618	26	130
SARDEGNA	CA	ISILI	CR	154	99		49
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	44		5
SARDEGNA	NU	LODE' "MAMONELODE"	CR	393	192		141
SARDEGNA	NU	NUORO	CC	370	151	4	19
SARDEGNA	OR	ORISTANO "SALVATORE SORO"	CR	265	269		20
SARDEGNA	SS	ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"	CR	156	121		37
SARDEGNA	SS	SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"	CC	454	497	17	175
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"	CR	168	166		6
SICILIA	AG	AGRIGENTO	CC	283	365	43	97
SICILIA	AG	SCIACCA	CC	84	63		36
SICILIA	CL	CALTANISSETTA	CC	181	263		47
SICILIA	CL	GELA	CC	48	38		9

SICILIA	AG	SCIACCA	CC	84	63		36
SICILIA	CL	CALTANISSETTA	CC	181	263		47
SICILIA	CL	GELA	CC	48	38		9
SICILIA	CL	SAN CATALDO	CR	134	102		16
SICILIA	CT	CALTAGIRONE	CC	539	372		116
SICILIA	CT	CATANIA "BICOCCA"	CC	138	183		7
SICILIA	CT	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	267	385	21	79
SICILIA	CT	GIARRE	CC	58	79		12
SICILIA	EN	ENNA "LUIGI BODENZA"	CC	166	148		49
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA	CC	46	44		13
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	CC	373	217	9	45
SICILIA	ME	MESSINA	CC	300	228	27	23
SICILIA	PA	PALERMO "PAGLIARELLI"	CC	1.170	1.336	45	215
SICILIA	PA	PALERMO "UCCIARDONE"	CR	565	370		47
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE	CC	83	87		18
SICILIA	RG	RAGUSA	CC	189	144		60
SICILIA	SR	AUGUSTA	CR	372	453		51
SICILIA	SR	NOTO	CR	182	191		23
SICILIA	SR	SIRACUSA	CC	529	637		129
SICILIA	TP	CASTELVETRANO	CC	44	63		18
SICILIA	TP	FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"	CR	93	55		8
SICILIA	TP	TRAPANI	CC	563	525		139
TOSCANA	AR	AREZZO	CC	101	32		12
TOSCANA	FI	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	90	94		42
TOSCANA	FI	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	500	684	70	456
TOSCANA	GR	GROSSETO	CC	15	27		10
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA	CC	48	43		16
TOSCANA	LI	LIVORNO	CC	391	241		73
TOSCANA	LI	LIVORNO "GORGONA"	CR	87	100		53
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO "PASQUALE DE SANTIS"	CR	338	286		151
TOSCANA	LU	LUCCA	CC	62	107		55
TOSCANA	MS	MASSA	CR	179	207		76
TOSCANA	PI	PISA	CC	206	264	35	143
TOSCANA	PI	VOLTERRA	CR	187	175		64
TOSCANA	PO	PRATO	CC	592	669		376
TOSCANA	PT	PISTOIA	CC	57	18		5
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO	CR	235	286		46
TOSCANA	SI	SIENA	CC	58	68		39
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	BOLZANO	CC	87	113		83
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	419	326	23	235
UMBRIA	PG	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	382	55	254
UMBRIA	PG	SPOLETO	CR	452	465		87
UMBRIA	TR	ORVIETO	CR	106	106		62
UMBRIA	TR	TERNI	CC	411	449		127
VALLE D'AOSTA	AO	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	182		112
VENETO	BL	BELLUNO	CC	90	95		58
VENETO	PD	PADOVA	CC	171	232		157
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	580		256
VENETO	RO	ROVIGO	CC	207	127		87
VENETO	TV	TREVISO	CC	143	213		102
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	115	79	79	34
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	163	229		142
VENETO	VI	VICENZA	CC	286	268		135
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	336	555	58	343
Totale				50.508	57.661	2.448	19.809

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
 Situazione al 30 settembre 2017

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul totale stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
AFGHANISTAN	43	-	29	1	-	-	72	1	0,4%
AFRICA DEL SUD	3	-	3	-	-	-	6	-	0,0%
ALBANIA	1.033	14	1.498	13	3	-	2.534	27	12,8%
ALGERIA	155	-	292	1	4	-	451	1	2,3%
ANGOLA	1	-	4	-	-	-	5	-	0,0%
ARABIA SAUDITA	2	-	-	-	-	-	2	-	0,0%
ARGENTINA	14	2	11	2	-	-	25	4	0,1%
ARMENIA	1	-	1	-	-	-	2	-	0,0%
AUSTRIA	2	-	5	1	-	-	7	1	0,0%
AZERBAIJAN	3	-	-	-	-	-	3	-	0,0%
BAHAMAS	2	-	-	-	-	-	2	-	0,0%
BANGLADESH	35	1	34	-	-	-	69	1	0,3%
BELGIO	9	-	8	1	-	-	17	1	0,1%
BENIN	-	-	4	-	-	-	4	-	0,0%
BIELORUSSIA	5	-	4	-	-	-	9	-	0,0%
BOLIVIA	2	2	10	1	-	-	12	3	0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA	58	14	152	40	2	1	212	55	1,1%
BRASILE	62	14	76	15	2	-	140	29	0,7%
BULGARIA	59	10	83	12	-	-	142	22	0,7%
BURKINA FASO	6	-	12	-	-	-	18	-	0,1%
BURUNDI	-	-	7	-	-	-	7	-	0,0%
CAMERUN	9	-	6	1	-	-	15	1	0,1%
CANADA	2	1	4	-	-	-	6	1	0,0%
CAPO VERDE	4	-	4	-	-	-	8	-	0,0%
CECA, REPUBBLICA	7	2	14	3	-	-	21	5	0,1%
CECOSLOVACCHIA	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
CIAD	1	-	1	-	-	-	2	-	0,0%
CILE	31	1	70	4	1	-	102	5	0,5%
CINA	82	8	171	14	1	-	254	22	1,3%
COLOMBIA	58	7	46	4	-	-	104	11	0,5%
COMORE	1	1	-	-	-	-	1	1	0,0%
CONGO	3	-	9	1	-	-	12	1	0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	2	-	-	-	-	-	2	-	0,0%
COREA, REPUBBLICA DI	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
COSTA D'AVORIO	46	2	55	-	2	-	103	2	0,5%
COSTA RICA	-	-	3	-	-	-	3	-	0,0%
CROAZIA	32	9	70	20	1	1	103	30	0,5%
CUBA	25	4	32	3	-	-	57	7	0,3%
DANIMARCA	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
DOMINICA	-	-	2	-	-	-	2	-	0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA	46	5	86	6	-	-	132	11	0,7%
ECUADOR	50	2	115	11	-	-	165	13	0,8%
EGITTO	340	1	328	1	3	-	671	2	3,4%
EL SALVADOR	21	-	28	-	-	-	49	-	0,2%
EMIRATI ARABI UNITI	-	-	2	-	-	-	2	-	0,0%
ERITREA	37	-	22	-	-	-	59	-	0,3%
ETIOPIA	13	1	12	1	-	-	25	2	0,1%
EX YUGOSLAVIA	16	2	60	15	1	-	77	17	0,4%
FILIPPINE	26	3	54	7	-	-	80	10	0,4%
FRANCIA	38	4	47	2	1	-	86	6	0,4%
GABON	25	-	43	-	-	-	68	-	0,3%
GAMBIA	228	-	116	-	-	-	344	-	1,7%
GEORGIA	124	1	65	1	-	-	189	2	1,0%
GERMANIA	16	1	33	3	-	-	49	4	0,2%
GHANA	101	2	71	4	2	-	174	6	0,9%
GIAMAICA	1	-	2	-	-	-	3	-	0,0%
GIORDANIA	2	-	2	-	-	-	4	-	0,0%
GRAN BRETAGNA	5	-	9	-	-	-	14	-	0,1%

GHANA	101	2	71	4	2	-	174	6	0,9%
GIAMAICA	1	-	2	-	-	-	3	-	0,0%
GIORDANIA	2	-	2	-	-	-	4	-	0,0%
GRAN BRETAGNA	5	-	9	-	-	-	14	-	0,1%
GRECIA	10	-	18	-	-	-	28	-	0,1%
GUATEMALA	2	1	2	-	-	-	4	1	0,0%
GUIANA	2	-	1	-	-	-	3	-	0,0%
GUIANA FRANCESE	2	-	-	-	-	-	2	-	0,0%
GUINEA	39	-	31	-	-	-	70	-	0,4%
GUINEA BISSAU	9	-	5	1	-	-	14	1	0,1%
HAITI	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
HONDURAS	2	1	-	-	-	-	2	1	0,0%
INDIA	75	1	86	2	-	-	161	3	0,8%
INDONESIA	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
IRAN	8	-	3	-	-	-	11	-	0,1%
IRAQ	30	-	27	-	2	-	59	-	0,3%
ISRAELE	4	-	7	-	-	-	11	-	0,1%
KAZAKHSTAN	-	-	2	-	-	-	2	-	0,0%
KENIA	3	-	6	-	-	-	9	-	0,0%
KIRIBATI	8	-	-	-	-	-	8	-	0,0%
KOSOVO	35	-	41	-	-	-	76	-	0,4%
KYRGYZSTAN	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
LETTONIA	8	-	4	1	-	-	12	1	0,1%
LIBANO	5	-	14	-	1	-	20	-	0,1%
LIBERIA	13	1	27	1	-	-	40	2	0,2%
LIBIA	67	1	45	1	1	-	113	2	0,6%
LITUANIA	20	1	32	2	-	-	52	3	0,3%
MACEDONIA	32	4	60	3	-	-	92	7	0,5%
MADAGASCAR	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
MALESIA	5	1	1	1	-	-	6	2	0,0%
MALI	63	-	33	-	-	-	96	-	0,5%
MALTA	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
MAROCCO	1.499	15	2.169	31	8	-	3.676	46	18,6%
MARSHALL, ISOLE	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
MAURITANIA	5	-	5	-	-	-	10	-	0,1%
MAURITIUS	2	-	2	-	-	-	4	-	0,0%
MESSICO	9	4	4	1	-	-	13	5	0,1%
MICRONESIA	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
MOLDOVA	90	2	102	3	-	-	192	5	1,0%
MONACO	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
MONGOLIA	1	1	1	-	-	-	2	1	0,0%
MONTENEGRO	7	-	24	5	-	-	31	5	0,2%
MOZAMBICO	1	1	2	-	-	-	3	1	0,0%
NAMIBIA	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
NEPAL	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
NIGER	15	1	9	1	-	-	24	2	0,1%
NIGERIA	682	117	430	47	1	-	1.113	164	5,6%
OLANDA	4	-	12	-	-	-	16	-	0,1%
PAKISTAN	137	-	103	1	-	-	240	1	1,2%
PARAGUAY	5	1	3	2	-	-	8	3	0,0%
PERU	67	11	145	12	-	-	212	23	1,1%
POLONIA	61	6	71	4	-	-	132	10	0,7%
PORTOGALLO	9	-	14	-	-	-	23	-	0,1%
QATAR	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
RIUNIONE	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
ROMANIA	998	84	1.714	144	8	-	2.720	228	13,7%
RUANDA	1	-	4	-	-	-	5	-	0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE	26	3	27	7	-	-	53	10	0,3%
SENEGAL	220	-	243	2	-	-	463	2	2,3%
SERBIA	70	5	163	19	-	-	233	24	1,2%
SIERRA LEONE	15	-	10	-	-	-	25	-	0,1%
SIRIA	43	-	33	-	-	-	76	-	0,4%

SENEGAL	220		243	2			463	2	2,3%
SERBIA	70	5	163	19	-	-	233	24	1,2%
SIERRA LEONE	15	-	10	-	-	-	25	-	0,1%
SIRIA	43	-	33	-	-	-	76	-	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	6	-	17	1	-	-	23	1	0,1%
SLOVENIA	8	-	16	1	-	-	24	1	0,1%
SOMALIA	48	2	31	-	1	-	80	2	0,4%
SPAGNA	24	7	31	2	-	-	55	9	0,3%
SRI LANKA	17	-	32	1	1	-	50	1	0,3%
STATI UNITI	3	-	9	1	-	-	12	1	0,1%
SUDAN	19	-	20	-	2	-	41	-	0,2%
SVEZIA	2	-	2	-	-	-	4	-	0,0%
SVIZZERA	7	2	13	3	2	-	22	5	0,1%
TAILANDIA	-	-	1	-	-	-	1	-	0,0%
TAJIKISTAN	-	-	1	1	-	-	1	1	0,0%
TANZANIA, REPUBLICA	16	-	26	3	-	-	42	3	0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	15	-	23	-	-	-	38	-	0,2%
TOGO	3	-	4	-	-	-	7	-	0,0%
TUNISIA	748	2	1.330	7	9	-	2.087	9	10,5%
TURCHIA	11	-	39	-	-	-	50	-	0,3%
TURKMENISTAN	1	-	1	-	-	-	2	-	0,0%
UCRAINA	144	4	133	17	-	-	277	21	1,4%
UGANDA	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
UNGHERIA	5	-	18	3	-	-	23	3	0,1%
URUGUAY	1	-	17	3	-	-	18	3	0,1%
UZBEKISTAN	-	-	2	-	-	-	2	-	0,0%
VENEZUELA	9	4	13	2	-	-	22	6	0,1%
VIETNAM	3	-	-	-	-	-	3	-	0,0%
YEMEN	1	-	1	-	-	-	2	-	0,0%
ZAMBIA	2	-	1	-	-	-	3	-	0,0%
ZIMBABWE	1	-	-	-	-	-	1	-	0,0%
nazionalita non precisata	4	1	8	2	-	-	12	3	0,1%
totale detenuti stranieri	8.404	398	11.346	526	59		219.809	926	100,0%

(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l'elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Situazione al 30 settembre 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI CC	1	1	0	0	1	1
CAMPANIA	LAURO ICAM	0	0	2	3	2	3
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC	2	2	1	1	3	3
EMILIA ROMAGNA	FORLI' CC	0	0	1	1	1	1
EMILIA ROMAGNA	MODENA CC	1	1	0	0	1	1
LAZIO	ROMA"GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	5	6	11	12	16	18
LOMBARDIA	BOLLATE"II C.R." CR	2	2	2	2	4	4
LOMBARDIA	MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	1	1	6	7	7	8
PIEMONTE	TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO" LE VALLETTE CC	8	11	5	6	13	17
PUGLIA	FOGGIA CC	1	1	0	0	1	1
PUGLIA	LECCE"N.C." CC	0	0	1	1	1	1
UMBRIA	PERUGIA"NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" CC	0	0	1	1	1	1
VENETO	VENEZIA"GIUDECCA" CRF	4	4	2	2	6	6
Totale		25	29	32	36	57	65

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. BENE L'AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DELLE PERSONE DETENUTE

Si registra con particolare favore la decisione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativa all'aumento delle retribuzioni delle persone detenute (dal'1 ottobre interverrà un aumento dell'83% del costo del lavoro), passando il riconoscimento della dignità delle persone anche attraverso la corresponsione di un'equa retribuzione. Tale adeguamento della retribuzione assume un importante significato in termini di legalità, attuando il dettato dell'articolo 22 della legge penitenziaria che prevede che le cd. mercedi siano stabilite in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, sino a questo intervento tendenzialmente disapplicato. Il passaggio è determinante, inoltre, in quanto, da circa 2 anni, era intervenuto il raddoppio delle spese di mantenimento in carcere a carico del detenuto, restando invariata la retribuzione. L'auspicio è che l'azione riformatrice messa in campo in questi anni dall'Amministrazione Penitenziaria possa continuare e, con particolare riguardo al nuovo modello organizzativo della custodia - cd. vigilanza dinamica -, possa compiutamente dispiegarsi prevedendo, da un lato, adeguate risorse per le attività lavorative e trattamentali delle persone detenute e, dall'altro, investimenti in strumentazione elettronica che possano agevolare le condizioni di lavoro nonchè garantire la sicurezza degli operatori penitenziari.

Bologna, 27.09.17

Antonio Ianniello

**Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna**

Orlando: "Aiuti alle vittime di reati, ecco il piano"

di Errico Novi

Il Dubbio, 22 settembre 2017

"La giustizia non può essere solo una fredda macchina burocratica. Deve farsi carico anche della condizione in cui spesso si vengono a trovare le vittime di reato. È per questo che, da ministro della Giustizia, ho deciso di firmare un protocollo d'intesa con l'Associazione Rete Dafne, che si fa carico proprio di ascoltare e assistere le vittime, i soggetti più deboli, e che è presieduta da un magistrato come l'ex procuratore generale di Torino Marcello Maddalena".

Andrea Orlando parla attorniato da telecamere. Ha appena esposto i contenuti dell'intesa con la Onlus messa su alcuni anni fa da Maddalena: quest'ultima inviterà tutte le altre associazioni disseminate nel Paese e impegnate sullo stesso fronte a riempire delle schede-censimento, per comprendere in che modo il fenomeno è gestito e cosa potrà fare il ministero della Giustizia per sostenere queste attività, anche con eventuali finanziamenti pubblici.

L'ex pg del capoluogo piemontese, oggi in pensione ma attivissimo nella sua città in iniziative a sfondo sociale, spiega che "si tratta di ascoltare e dare assistenza soprattutto alle donne vittime di violenze in ambito familiare. Certo, vanno orientate a comprendere i loro diritti e a individuare le forme giuridiche per ottenerne la tutela, ma non si tratta solo di questo. Il più delle volte abbiamo dovuto verificare che una donna veniva in Procura in cerca di un sostegno psicologico, prima ancora che di una repressione penale".

Orlando è un uomo di sinistra, Maddalena è lo storico leader delle toghe conservatrici: curioso che si incontrino su un terreno del genere. Non è invece sorprendente che Orlando scelga una simile iniziativa come lascito del suo mandato da guardasigilli. Insiste molto sul fatto che "la giustizia deve essere innanzitutto ascolto, servizio e non solo burocrazia". Da uomo di sinistra prova a lasciare un segno di apertura e solidarietà a via Arenula, sede di un ministero che guiderà ancora per qualche mese, per poi dedicarsi a tempo pieno al Pd.

Insieme con Rete Dafne dunque ci si avvia intanto a una mappatura nazionale completa di tutte le associazioni che danno assistenza alle vittime di reato. "Siamo un Paese che ha iniziato a muoversi da poco per la tutela effettiva delle vittime di reati", spiega Orlando in conferenza stampa, "il fondo per i risarcimenti alle vittime di reati violenti è stato attivato solo due anni fa e ammontava a 2,6 milioni di euro. Quest'anno con la legge europea siamo passati a 40 milioni: un passo importante, ma ancora non sufficiente rispetto alla drammaticità delle situazioni da affrontare. Qui però si tratta di andare oltre le prerogative processuali della persona offesa titolare di diritti, e promuovere la tutela della vittima anche come portatrice di bisogni che vanno soddisfatti".

In una giornata intensissima, Orlando ha anche chiarito che entro fine settembre invierà a Palazzo Chigi la proposta di decreto legislativo per l'attuazione della delega sulle intercettazioni. "Poi dipenderà dal Consiglio dei ministri", spiega, "ma penso che in un paio di mesi si potrà avere un testo". Rispetto ai contenuti del decreto conferma una correzione già ventilata: "Non ci sarà il riassunto, ma per una ragione diversa da quanto detto con una campagna discutibile: il riassunto ci è stato contestato non dai giornalisti, perché la Fnsi non si è presentata, ma dai penalisti", fa notare, "secondo i quali una sintesi riduce la capacità tempestiva di difesa: una obiezione che terremo in considerazione".

In Italia chi pensa alle vittime dei reati?

di Francesco Grignetti

La Stampa, 22 settembre 2017

Nasce a Torino una rete nazionale, iniziativa del ministro Orlando e di Rete Dafne. Chi si occupa delle vittime di un reato? Chi pensa al loro disorientamento, al dolore, alle ferite più profonde? "Spesso sono colpite persone già molto fragili, che non conoscono neppure i loro diritti", avverte Marcello Maddalena, ex procuratore capo di Torino, ora presidente di Rete Dafne, un'alleanza virtuosa tra pubblico e privato che dal 2008 a Torino si prende cura delle vittime, unendo gli sforzi di enti locali, Asl, procura, Gruppo Abele, associazione Genoa, Compagnia di San Paolo. Ebbene, Rete Dafne è un'esperienza pilota che ha preso piede anche a Firenze, grazie al ruolo propulsore del giudice Marco Bouchard. E ora, grazie al patrocinio del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, potrebbe allargarsi a tutt'Italia.

"Siamo uno strano Paese - dice il ministro - dove tutti citano i diritti delle vittime, a proposito e qualche volta a sproposito, ma poi nessuno fa nulla di concreto. È un tema spesso evocato, mai risolto. Eppure il problema di una assistenza extragiudiziale per le vittime, che sia informativa, o psicologica, esiste. Il ministero della Giustizia ha raggiunto un accordo con Rete Dafne perché procedano a un monitoraggio nazionale di esperienze simili alla loro, e anche a una valutazione perché la materia è particolarmente delicata e occorre una sorta di accreditamento".

Esiste una direttiva europea del 2012 che impone agli Stati membri di attivare un sistema di protezione per le vittime di tutti i reati così da garantire una assistenza integrata che sia emotiva, psicologica, economica, medica, legale, linguistica. Ma in Italia, salvo la realtà torinese, in questo campo dell'assistenza extra giudiziaria, eravamo all'anno

zero. "L'anno scorso - rivendica Orlando - per la prima volta è stato istituito un fondo di risarcimento per le vittime. Il primo stanziamento è stato poco più che simbolico, con 2,6 milioni di euro. Quest'anno siamo già saliti, grazie a specifici fondi europei, a 40 milioni. Ma molto altro potremo fare in futuro, quando saranno attivi gli "sportelli di prossimità", a cui stiamo lavorando, per avere in tante città che un tempo avevano uffici giudiziari e ora li hanno perduti, una sorta di ufficio informazioni dedicato al servizio giustizia".

È una rivoluzione culturale, quella che l'Europa chiede all'Italia. "Per costruire un servizio nazionale di assistenza alle vittime di reato va superato l'approccio limitato alle prerogative processuali della "persona offesa" quale titolare di diritti, per arrivare a una più evoluta concezione della vittima quale portatrice di bisogni", dice ancora Orlando. L'ex magistrato Maddalena, con una lunghissima esperienza alle spalle, è forse la persona ideale per aprire la strada.

"Prima, durante e dopo il processo, chi si occupa delle vittime? Nessuno. Chi fornisce le prime informazioni a persone che a volte sono colpite duramente? Magari il reato non pare grave, ma per un anziano truffato, che perde i risparmi di una vita, chi c'è ad assisterlo sotto un profilo psicologico, informativo, anche materiale? Oppure pensiamo ai figli piccoli di una persona uccisa. Capita che serva persino un'assistenza psichiatrica per certe vittime. A Torino, il servizio psichiatrico della ASL ha aderito volentieri alla Rete Dafne".

Quanto prima il monitoraggio delle esperienze similari in giro per l'Italia sarà pronto. Ci sono esperienze importanti in Sardegna, a Mantova, a Milano. Altre realtà salteranno fuori da un elenco di circa 1500 associazioni che sulla carta si occupano di vittime. Conclude Orlando: "Lo spazio per una sinergia tra pubblico, privato e associazionismo c'è. La Rete Dafne trasmetterà per conto del ministero una scheda di rilevazione delle attività. Mi auguro che in tanti rispondano, Ma siccome non vogliamo che una attività così nobile possa essere sporcata da chi ci vuole marciare, contiamo molto sulla loro valutazione dell'attività".

Pedofilia. Il Papa: "A chi è colpevole non darò mai la grazia"
di Salvatore Cernuzio

La Stampa, 22 settembre 2017

Francesco riceve la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e annuncia nuovi cambi di procedura su processi e ricorsi circa i casi di abusi: "È una malattia, mettiamocelo in testa. La Chiesa ha preso coscienza troppo tardi". Non ci sono vie di mezzo: preti e religiosi condannati per pedofilia non avranno mai la grazia di Papa Francesco. Perché? "Semplicemente perché la persona che fa questo, uomo o donna che sia, è malata. La pedofilia è una malattia. Oggi lui si pente, va avanti, lo perdoniamo, ma dopo due anni ricade".

La linea di "tolleranza zero" inaugurata da Benedetto XVI e raccolta ampiamente da Bergoglio contro i crimini degli abusi sessuali su minori assume nuove sfumature e nuove applicazioni pratiche. Il Pontefice argentino le illustra nell'udienza alla Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, ricevuta in mattinata in Vaticano, durante la quale pone sul tavolo i temi su cui riflettere nel corso dell'assemblea plenaria al via oggi.

In un breve discorso a braccio, Francesco annuncia cambiamenti e indicazioni che, in un certo qual modo, rappresentano un punto di rottura col passato: "Chi viene condannato per abusi sessuali sui minori può rivolgersi al Papa per avere la grazia, ma io mai ho firmato una di queste e mai la firmerò. Spero che sia chiaro", sottolinea Bergoglio. Una linea dura che il Papa argentino ha deciso di adottare dopo anni di lacune ed errori delle diocesi e dei Tribunali ecclesiastici nella lotta alla piaga della pedofilia. "La Chiesa è arrivata tardi", ammette: tardi nell'avere coscienza della gravità del problema, tardi nell'assumersi le proprie responsabilità. "È la realtà: siamo arrivati in ritardo. Forse l'antica pratica di spostare la gente, ha addormentato un po' le coscienze", dice. E "quando la coscienza arriva tardi, anche i mezzi per risolvere il problema arrivano tardi".

Ma non tutto è perduto: "Il Signore ha suscitato dei profeti", ha detto Francesco, "uno è il cardinale" Sean ÓMalley, arcivescovo di Boston - diocesi statunitense fortemente piagata da casi di abusi - e presidente della Commissione che, con gli altri membri, sta lavorando duramente e "controcorrente" per "far salire il problema alla superficie e guardarlo in faccia". Questo lavoro, però, sottolinea il Papa non riguarda solo la Commissione ma "tutta la Santa Sede". A cominciare dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il Dicastero preposto per affrontare tali crimini. "Credo che per il momento risolvere il problema di abusi dev'essere sotto la competenza della Congregazione per la Dottrina della fede", conferma Francesco, "questa è stata una cosa pratica. Quando veniva un problema nuovo, veniva una disciplina nuova per la riduzione allo stato laicale, l'ha presa sempre la Congregazione per la Dottrina della Fede. Poi quando la cosa si è sistemata bene, nel caso della laicizzazione dei preti è passata al Culto e poi al Clero". "E questo lo dico - aggiunge - perché alcuni chiedono che vada direttamente al sistema giudiziale della Santa Sede, cioè alla Rota e alla Segnatura".

Ma "in questo momento il problema è grave", denuncia il Vescovo di Roma, e "non è grave solo il problema ma anche il fatto che alcuni non hanno preso coscienza del problema". Pertanto "è bene che resti alla Dottrina della fede, finché tutti nella Chiesa non prendano coscienza". Il primo passo è "cominciare a studiare e classificare i dossier" in modo anche da velocizzare alcuni processi rimasti in fase di stallo. "Ah, ci sono tanti casi che non avanzano, che

stanno lì... Questo è vero", dice Papa Francesco, perciò "col nuovo segretario (Giacomo Morandi, ndr) - e anche il prefetto precedente (il cardinale Gherard Ludwig Müller, che ha concluso il mandato il 1° luglio scorso, ndr) era d'accordo - si sta cercando di assumere più gente che lavori nella classificazione dei processi".

Il secondo passo riguarda invece la commissione interna alla Congregazione per la Dottrina della Fede, presieduta dall'arcivescovo di Malta, Charles Scicluna, che riceve i ricorsi: "Lavora bene ma deve essere aggiustata con la presenza di qualche vescovo diocesano che conosca proprio il problema sul sito", afferma Papa Bergoglio. "Si sta lavorando su questo", aggiunge, e anche su un altro limite: "In questa commissione sono in maggioranza canonisti. Esaminano se tutto il processo va bene, se non c'è un "qui pro quo", ma così "c'è la tentazione degli avvocati di abbassare la pena. D'altronde vivono di questo".

Allora, annuncia il Papa, "ho deciso di bilanciare un po' questa situazione e dico che anche un solo abuso su minori, se provato, è sufficiente per ricevere la condanna senza appello. Se ci sono le prove è definitivo. Perché?

Semplicemente perché la persona che fa questo, uomo o donna, è malata. È una malattia. Oggi lui si pente, va avanti, lo perdoniamo, ma dopo due anni ricade. Dobbiamo metterci in testa che è una malattia".

Su questa scia, Francesco annuncia una nuova disposizione "al terzo livello": "Chi viene condannato, può rivolgersi al Papa per chiedere la grazia. Io mai ho firmato una di queste e mai lo firmerò. Sia chiaro, potete dirlo". Bergoglio fa un "mea culpa" e ammette che solo in un caso, ad inizio pontificato, riguardante un sacerdote di Crema, ha scelto "la via più benevola" piuttosto che la riduzione allo stato laicale. "Dopo due anni, però, lui è ricaduto. Io ho imparato da questa esperienza e non l'ho fatto poi mai più". "È una brutta malattia", rimarca il Papa. Brutta e "vecchia", come testimoniano lettere di San Francesco Saverio che rimproverava i monaci buddisti per questo "vizio". Bisogna andare avanti e sradicarla. Punto. La questione è vecchia, ma ci sono "nuove soluzioni". "Andiamo avanti con fiducia", conclude Francesco. E ribadisce la sua gratitudine ai membri della Commissione anti-abusi perché "senza di voi non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto in Curia e che dobbiamo continuare a fare".

La violazione del codice della privacy non vanifica gli accertamenti con Dna
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 21 settembre 2017 n. 43433. Sono utilizzabili gli accertamenti dell'identità dell'indagato attraverso i dati del Dna contenuti nell'archivio informatico della Polizia giudiziaria, anche se compiuti in violazione delle cautele previste dal codice della privacy, se non c'è una violazione di legge. La Corte di cassazione, con la sentenza 43433, respinge la tesi della difesa del ricorrente, condannato per rapina aggravata, secondo la quale i dati del Dna, tratti dall'archivio della Pg, non potevano essere utilizzati perché non erano stati depositati gli atti, grazie ai quali sarebbe stato possibile verificare le modalità di acquisizione dei campioni di raffronto, impiegati dopo il ritrovamento di un paio di guanti dell'indagato.

Per la Cassazione però la Corte d'Appello aveva adeguatamente chiarito che l'omessa acquisizione di atti relativi ad un diverso procedimento all'interno del quale era stato svolto l'esame del Dna non era causa di nullità o inutilizzabilità. La "svista" poteva semmai riguardare esclusivamente approfondimenti che avrebbero potuto essere sollecitati tramite richieste istruttorie mai avanzate nei primi due gradi di giudizio. La Suprema corte ci tiene comunque a precisare che "non è inutilizzabile, in mancanza della violazione di un divieto di legge, l'accertamento sulla identità dell'indagato compiuto mediante ricorso ai dati relativi al Dna contenuti in un archivio informatico che si trovi presso la polizia giudiziaria, finanche in violazione delle cautele previste dal codice sulla privacy". La Cassazione chiarisce che neppure il prelievo del campione genetico implica speciali competenze tecniche che comportano l'esigenza di osservare precise garanzie difensive, che sono invece necessarie per la successiva attività di valutazione dei risultati.

L'Italia se ne frega della Corte europea dei diritti umani

di Andrea Fioravanti

linkiesta.it, 22 settembre 2017

Siamo il primo paese europeo con sentenze Cedu non eseguite. Dal sovraffollamento delle carceri alla detenzione illegale nei Cie, il nostro Paese non si adegua abbastanza per tutelare i diritti umani. Almeno diminuiscono i processi e i risarcimenti. Subiamo condanne per non aver rispettato i diritti umani, accumuliamo milioni di risarcimento ogni anno, non li paghiamo in tempo, né aggiorniamo velocemente le nostre leggi. E il "gioco" ricomincia.

L'Italia è il primo paese con più sentenze della Corte europea dei diritti umani non eseguite. Secondo una tabella elaborata da Politico, su 9944 sentenze Cedu non implementate, 2219 riguardano l'Italia: il 22,3%. Per capirci, una su cinque. Distanza siderale rispetto a Francia con 56 sentenze non eseguite e Germania con solo 17. Stati non proprio famosi per il rispetto dei diritti umani come Russia (1540) e Turchia (1342) sono più virtuosi di noi.

Insomma, facciamo peggio di tutti e 47 i Paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa.

Dal 1949 l'Italia fa parte di questa organizzazione internazionale, che non c'entra nulla con l'Unione europea, creata per tutelare i diritti umani in Europa. E la Cedu, dal 1959, è la sua corte di giustizia alla quale tutti i cittadini dei 47 Paesi membri possono adire quando credono di aver subito una violazione dei propri diritti. Come ha fatto Silvio Berlusconi ricorrendo contro la Legge Severino che lo ha interdetto dai pubblici uffici dopo la sua condanna per frode fiscale.

La corte con sede a Strasburgo pronuncia le sentenze basandosi sulla convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre del 1950. L'articolo 46 vincola gli Stati ad adeguarsi alle sentenze della Cedu: risarcendo con una "equa compensazione" chi vince la causa e, nel caso, imponendo ai governi di modificare o aggiornare una legge per tutelare in futuro chi subirà una violazione del diritto umano in questione.

Non importa come nel dettaglio, purché lo faccia. Lo Stato deve conformarsi quindi e anche velocemente e ha al massimo sei mesi per comunicare quali misure ha adottato o intende adottare. Se non lo fa, interviene il comitato dei Ministri, l'organo decisionale del Consiglio d'Europa, con dei richiami. Il 94% delle sentenze non eseguite (2105) sono o classificate come "enhanced" cioè hanno bisogno di azioni urgenti o riguardano cambi fondamentali nel sistema. Lo stesso comitato dei Ministri ci ha inserito nel gruppo di Paesi con problemi strutturali, alcuni non risolti da oltre dieci anni. Con noi ci sono anche Russia, Ungheria e Moldavia.

Nel nono rapporto sull'implementazione delle sentenze Cedu, pubblicato a giugno, il cdm segnala le sentenze italiane più gravi non eseguite. Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto modificando delle o adottando dei provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto abbastanza. Come nel caso del sovraffollamento delle carceri. Per il Consiglio d'Europa nonostante la legge Sono ancora tanti gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".

A partire dal caso Richmond Yaw e altri c. Italia del 6 ottobre 2016 sull'ingiusta detenzione presso i Cie (Centri di Identificazione ed Espulsione). Secondo la Corte manca una legge adeguata perché i risarcimenti si possono solo chiedere in un processo penale e sono troppo lenti i tempi di attesa per decidere se un rifugiato debba restare o meno nel Cie.

Non si tratta solo di leggi non approvate. Spesso il governo italiano è intervenuto modificando o adottando dei provvedimenti per rispondere alle sentenze della Cedu, ma non ha fatto abbastanza. Come nel caso del sovraffollamento delle carceri.

Il comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva applaudito alla riforma voluta dal ministro Orlando per rimediare alle dure condizioni dei detenuti dopo la sentenza Torreggiani v Italia del 2013, definendola addirittura un "modello da seguire". Ma secondo un report del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt), pubblicato l'8 settembre il problema del sovraffollamento nelle carceri non sembra risolto. Sono ancora tanti secondo il report, gli istituti di pena che "operano al di sopra delle loro capacità".

Non solo carceri. Dal 5 luglio l'Italia ha finalmente una legge sul reato di tortura e il Governo ha risarcito quasi tutti i 163 ricorrenti che hanno subito delle violenze nella caserma Diaz durante il vertice G8 di Genova del 2001. Ma non basta. La stessa presidenza del Consiglio dei ministri ammette nella relazione presentata al Parlamento il 1° settembre, che bisogna ancora adeguarsi perfettamente alla sentenza Cestaro del 2015, per evitare un'altra condanna legata alla violazione del reato di tortura (Art. 3).

Negli ultimi tre anni il governo italiano sta cercando di smaltire l'enorme mole di sentenze non attuate. Secondo la relazione siamo finalmente usciti dalla classifica dei dieci Stati del Consiglio d'Europa con più condanne. Con "sole" 15 sentenze nel 2016, siamo passati da decimi a quindicesimi. Se diminuiscono i processi contro l'Italia, lo fanno anche i risarcimenti: dai 77 milioni di euro versati nel 2015, l'Italia è scesa a quasi 16 milioni nel 2016. Ci sono ambiti dove il Governo si è finalmente adeguato alle sentenze della corte di Strasburgo. Per esempio sulle espulsioni di massa dei migranti verso la Libia, giudicate dalla Cedu una violazione dell'articolo 3 della Convenzione di Roma. Il faldone Italia è ancora corposo (i casi contro il nostro Paese sono il 7,8% del totale) ma secondo il Governo italiano la maggior parte riguarda l'eccessiva durata dei processi o l'insufficienza degli indennizzi Pinto, la legge che regola il risarcimento nei casi di violazione dei diritti umani. I provvedimenti in questo caso sono stati aggiornati e i casi simili saranno progressivamente chiusi.

Riforma dell'Ordinamento penitenziario, in arrivo le bozze dei decreti attuativi di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 22 settembre 2017

Un primo obiettivo dei criteri direttivi è l'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure.

A fine mese giungeranno a palazzo Chigi tutte le bozze dei decreti attuativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario. A darne notizia è stato lo stesso ministro della giustizia Orlando durante un incontro con l'esponente

del partito radicale Rita Bernardini e il giornalista, già direttore di radio radicale, Massimo Bordin.

Le tre Commissioni, istituite il 20 luglio scorso dal Guardasigilli per redigere i decreti, hanno lavorato incessantemente e hanno finito prima del tempo previsto per il 31 dicembre. Fondamentale è stata la pressione, su iniziativa del Partito Radicale, del Satyagraha. Parliamo dell'iniziativa violenta indetta il 16 agosto scorso e che sta vedendo protagonisti 9338 detenuti, compresi 401 cittadini liberi. Un'iniziativa che consiste nel digiuno, nello sciopero della spesa e nel rifiuto del carrello.

Quindi, se tutto andrà come previsto, entro tempi brevi si attuerà una radicale modifica dell'ordinamento penitenziario. Il provvedimento definitivamente approvato il 14 giugno dalla Camera, e intitolato "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", contiene un'ampia delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario. Un primo obiettivo che traspare dalla lettura dei criteri direttivi è quello dell'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione, anche attraverso la semplificazione delle procedure di accesso.

Ci sarà la semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; la revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza; la previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.

Sempre nel senso di un utilizzo della pena detentiva come extrema ratio, si prevede il superamento degli automatismi che precludono o limitano l'accesso alle forme extra-murarie di esecuzione della pena detentiva a categorie di detenuti che si presumono pericolosi, anche in relazione ai casi dell'ergastolo ostativo. Un secondo obiettivo perseguito dal legislatore è una profonda riforma dell'esecuzione intramuraria della pena detentiva. A questo fine, il provvedimento contiene un lungo elenco di criteri relativi all'incremento delle opportunità di lavoro, alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari anche attraverso l'utilizzo di collegamenti via Skype, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento del diritto all'affettività, all'agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri, alla tutela delle donne e, nello specifico, delle detenute madri, al rafforzamento della libertà di culto.

Tra questi merita un'attenzione la previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative. Una vera e propria rivoluzione dell'ordinamento penitenziario. Tutti punti che entro fine mese, stando alle parole del guardasigilli, avranno delle direttive e saranno, si spera, al più presto approvate dal consiglio dei ministri.

Milano: una cella di San Vittore alla Statale "ora provate voi a starci dentro"

di Simona Ballatore

Il Giorno, 21 settembre 2017

Idea nata da uno studente-detenuto e raccolta da professori e avvocati. La cella 124 del sesto raggio di San Vittore apre in un'ala della Statale, sotto il porticato di largo Richini. Ricreata nei minimi dettagli, quattro letti e una manciata di metri quadri, in cui cinque visitatori a turno vengono fatti entrare per cinque minuti, senza cellulari e orologi, dopo essere stati perquisiti e immatricolati.

In 117 si sono lasciati "intrappolare" il primo giorno, una ragazza si è sentita mancare l'aria: dopo due minuti ha chiesto di uscire. I visitatori lasciano un messaggio, condividono emozioni. "Diritti verso il futuro" è una nuova associazione studentesca dell'università degli Studi, e si fa conoscere con l'installazione "VI Raggio Lato B Cella 124 - La dignità di un uomo si misura in metri", aperta sino a venerdì grazie alla Caritas Ambrosiana. Il sodalizio e la prima iniziativa, sposata anche dalla cooperativa sociale Estia, sono nati nel chiostro di via Festa del Perdono, dall'idea di un gruppo di studenti di Filosofia, cui si sono aggiunti colleghi di Lettere, ricercatori, avvocati, detenuti, docenti.

Si parlava di attualità, dei diritti negati, con Julian, al secondo anno della magistrale in Scienze filosofiche: si è laureato lo scorso anno con una tesi di ambito morale, sulla scoperta e la conquista dell'altro; i primi due anni non ha potuto frequentare, studiava in carcere. Oggi ne ha 39, è ancora detenuto a Bollate, ma da due anni può seguire le

lezioni.

"Ho letto per caso l'Apologia di Socrate e mi sono innamorato - racconta - è un appello di vita difficile da seguire, ma ci fa riflettere sull'umanità. Cerco di dare un contributo, nel mio piccolo. La cronaca parla spesso di sovraffollamento delle carceri, qui facciamo capire di cosa si tratta. Dev'esserci un senso per chi è dentro e per chi è fuori, un incontro. È facile ripugnare e respingere chi è diverso, puntare il dito, noi vogliamo la via più difficile". L'università ha spalancato una finestra per Julian: "Ho scoperto capacità che non immaginavo, riconquistato fiducia in me e rielaborato la mia vita. Studiare Filosofia aiuta ad affrontare i problemi. Torno tutte le sere in carcere ma non mi fa più paura, torno per amore di ciò che sto costruendo, non per paura di una sanzione. Ho capito l'utilità della legge e sento l'esigenza di sensibilizzare e informare gli studenti". "Diritti verso il Futuro" conta già una quarantina di iscritti. In calendario nuove iniziative: "L'idea è abbattere i muri - spiega Anna Vanzetti, studentessa di Lettere, raccontare la quotidianità di chi si trova in condizioni di emarginazione sociale, carceri, riformatori, comunità psichiatriche".

Codice antimafia vicino al traguardo, confermata l'estensione della confisca alla corruzione
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2017

Codice antimafia avanti. Con cautela però. La commissione Giustizia della Camera ha concluso l'esame del provvedimento, respingendo tutti gli emendamenti al testo che da lunedì sarà all'esame dell'Aula. Nessuna modifica, quindi, e conferma dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Codice al reato di truffa aggravata per ottenere finanziamenti pubblici e all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla malversazione, alla concussione alla corruzione (anche in atti giudiziari). Interessate anche l'induzione indebita e la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Resta, anche senza il vincolo associativo, l'estensione in caso di stalking.

Ma è lo stesso ministro della Giustizia Andrea Orlando ad anticipare possibili correttivi. "Credo sia emerso dalla discussione - ha sottolineato Orlando che è intervenuto ai lavori della commissione - che è vero che l'area delle misure di prevenzione si estende, ma cambia profondamente la loro natura, nel senso che viene giurisdizionalizzato il procedimento che porta alla loro assunzione, e questo consentirà di fare emergere le posizioni di chi è colpito da questi provvedimenti e quindi esercitare, secondo le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto alla difesa".

"Riteniamo - ha proseguito Orlando - che dove possono esservi le condizioni di una precisazione anche sulla base di un ordine del giorno del Parlamento che circoscriva meglio l'esercizio di questo potere e faccia una ricognizione dei reati sottoposti a questo tipo di misure saremo disponibili a recepire questa indicazione e a metterla in atto. Attendiamo che il Parlamento ci dia una indicazione puntuale su quale è l'elemento che si ritiene sia rischioso e sulla base di quella indicazione abbiamo dato disponibilità a muoverci".

E proprio dal Pd, ha annunciato, il capogruppo Walter Verini in commissione Giustizia, verrà presentato un ordine del giorno in cui si impegna il governo a trovare un correttivo all'equiparazione tra mafiosi e corrotti che ha sollevato diverse perplessità. "Verremo incontro alle riserve sollevate da personalità come Cantone - ha detto Verini - perché successivamente al varo del provvedimento si possa affrontare questa questione. La cosa fondamentale è approvare definitivamente il codice antimafia e raggiungere così un traguardo storico, metterlo su un binario morto sarebbe imperdonabile".

E la presidente della commissione, Donatella Ferranti mette l'accento sulla necessità di un monitoraggio da una parte, ma anche sull'obbligo di non affossare la revisione del Codice: "quel che non possiamo fare è buttare a mare una riforma che mette ordine nelle misure di prevenzione, garantisce un processo giusto anche nelle misure di prevenzione, valorizza e riordina l'Agenzia per i beni confiscati e sostiene le aziende sane confiscate alla mafia dando un messaggio importante di legalità. Tutto il resto si può fare successivamente con piccoli interventi, mettendo maggiormente a sistema la normativa".

Primo sì al nuovo reato contro le truffe ai danni degli anziani
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2017

Un nuovo reato per proteggere gli anziani. Nel Codice penale potrebbe entrare, se il Senato confermerà l'approvazione data ieri dalla Camera al disegno di legge, il delitto di frode patrimoniale a danno di un soggetto vulnerabile in ragione dell'età avanzata. In pratica, chi con mezzi fraudolenti induce un anziano a dare (o promettere) indebitamente denaro o altra utilità rischierà il carcere da due a sei anni e la multa da 400 a 3.000 euro. La frode è però punita solo se il fatto è commesso in casa o dentro o vicino a negozi, uffici postali, banche, ospedali

e case di riposo oppure se si simula un'offerta commerciale. Spetta al giudice valutare la condizione di particolare vulnerabilità in rapporto all'età.

Se la frode è commessa per telefono o internet scatterà l'aggravante. La pena aumenta anche quando chi raggira si avvale di dati personali acquisiti fraudolentemente o senza consenso. La condanna per frode ai danni di un anziano comporta la confisca (anche per equivalente) dei beni che ne costituiscono profitto o prezzo. È applicabile la custodia cautelare in carcere ed è obbligatorio l'arresto in flagranza. La sospensione condizionale della pena, inoltre, è subordinata alla restituzione e al pagamento del risarcimento del danno e all'eliminazione delle conseguenze del reato.

Aumenterà poi la pena per il delitto di circonvenzione di incapace: la reclusione passerà dall'attuale forbice di 2-6 anni a 2-7 anni e la multa da 206-2.065 euro a 1.302-3.500 euro. Le limitazioni alla sospensione condizionale della pena e l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza valgono anche per questo reato.

Il reato però deve essere stato commesso nei confronti di un soggetto ultrasessantacinquenne, ma che non sia in stato di incapacità a causa di patologie di decadimento oppure di indebolimento delle facoltà mentali: in questo caso infatti deve essere applicata la fattispecie criminale di circonvenzione di persone incapaci prevista dall'articolo 643 del Codice penale. Forti le perplessità di Forza Italia, che si è astenuta. A spiegarle, Francesco Paolo Sisto: "La misura contro le truffe o le frodi verso soggetti vulnerabili porta con se evidenti criticità sia tecniche sia di approccio. Non solo la fattispecie disegnata è già prevista e punita dal Codice penale, ma per come è stata definita presenta anche gravi profili di indeterminatezza: basti pensare ai riferimenti all'età avanzata o alla particolare vulnerabilità delle vittime, che sono altrettanti autogol rispetto alla necessaria specificità della norma penale".

La barbarie del caso Mastella: quanti come lui?

di Valter Vecellio

L'Indro, 21 settembre 2017

Lo "stile" del presidente della Repubblica Sergio Mattarella è riassumibile nell'espressione "pugno di ferro, guanto di velluto". Persona, insomma, decisa, determinata, riservata; capace di battute di sottile, micidiale umorismo e di accorta, sottile intelligenza. Si potrebbero citare una quantità di episodi, al riguardo, ma soprattutto li possono citare Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: loro altisonanti, enfatici, retorici, ridondanti, tronfi; lui asciutto, essenziale, sobrio, dimesso, spoglio. Eppure, quando il match si avvia alla fase finale, chi è che colpisce ai fianchi e mozza il respiro, chi sfianca e con "naturalzza" ti fa trovare schiantato sul tappeto senza appello?

Alla cerimonia di celebrazione del bicentenario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria alle Terme di Caracalla a Roma, Mattarella si limita a un messaggio. Non più di venti righe di saluto. Un'intramuscolare, senza sbavature, composto e apparentemente di rito. Non fosse per nove parole, pesate e cesellate ad arte: "pur a fronte delle innegabili criticità del sistema carcerario". È qui, la carne del messaggio quirinalizio. Una classe politica stolta può fingere di non aver compreso; fingere di non vedere quell'indice ben teso. Una classe politica accorta, non necessariamente intelligente, ma perlomeno scaltra, ne dovrebbe, al contrario, fare tesoro.

Non fosse altro per un riflesso di autoconservazione. Se ne è parlato per ventiquattr'ore; poi come cosa fastidiosa, se la sono scrollata di dosso, rimossa. L'ex ministro della Giustizia Clemente Mastella, accusato una decina d'anni fa di tentata concussione - imputazione poi trasformata in indebita induzione - viene assolto: il fatto non costituisce reato.

Per questo verdetto ha dovuto attendere nove anni. Poteva essere condannato, la sostanza del discorso non muta: sempre nove anni di attesa, ed è questa la questione. "È una riparazione a dieci anni di sofferenze", dice ora Mastella.

Al di là di Mastella e della sua consolazione: è una ennesima vicenda che dovrebbe far riflettere su come vanno le cose di giustizia in Italia: nove anni sulla graticola, e poi assolti. Nove anni in attesa di processo, con conseguenze umane e politiche che ci sono state è una barbarie, e non c'è altro modo per definire questa situazione e tantissime altre simili; e spesso, a volte molto più gravi.

Processi troppo lunghi, troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle misure alternative che abbattano la recidiva. In alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3 metri quadri per detenuto: alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti. È di questo che ci ha condannato il Comitato per la prevenzione e la tortura, dipendente dal Consiglio d'Europa dopo aver effettuato alcune ispezioni e ricognizioni nelle prigioni italiane. Anche di questo rapporto si è parlato poco e solo un giorno.

Ennesima mancata occasione per un dibattito, un confronto, una riflessione politica che non si vuole ci sia. La questione giustizia è completamente espulsa dall'agenda politica italiana. Non ne vuole parlare nessuno.

Nelle prigioni italiane ci sono più persone che in città come Sanremo, Cuneo, o Agrigento. Almeno 57mila i detenuti; oltre 30mila gli agenti di Polizia. Le cifre non dicono tutto, ma qualcosa possono spiegare. Allora: nel 1990 il tasso di detenzione in Italia era di 45 detenuti su 100mila abitanti; due anni dopo raddoppia. Gli ingressi annuali in carcere passano dai quasi 60mila del 1990 agli oltre 100mila del 1994. Presenze giornaliere negli istituti

penitenziari: nel 1991 oltre 35mila; l'anno successivo più di 47mila.

Di colpo le carceri si riempiono di detenuti; le carceri scoppiano. Come mai? Un fenomeno, spiega Stefano Anastasia, fondatore dell'associazione Antigone e garante dei detenuti della regione Lazio: "Sostanzialmente lo si deve a tre-quattro leggi: la Iervolino-Vassalli sulle droghe, a cui poi è seguita la Fini-Giovanardi; le leggi Martelli, Turco-Napolitano e Bossi-Fini sull'immigrazione; la Cirielli, che ha aggravato le pene e impedito l'accesso alle alternative al carcere ai condannati con precedenti specifici".

Nel 2013 l'Italia è condannata dall'Europa per il sovraffollamento e approva una serie di misure per cercare di arginare il problema; ma oggi la situazione è tornata a livelli preoccupanti. Intanto, 'fuorì cresce, alimentata da una classe politica in cerca di facile consenso, l'ansia di sicurezza dei cittadini. Sono gli anni del populismo penale, grimaldello per ricavare benefici elettorali. Si alimenta così la paranoia di vivere in un paese in perenne emergenza criminalità. Una lettura che cifre e fatti smentiscono: nel 2006 vengono denunciati 2.771.490 delitti. Nel 2015 se ne denunciano 2.687.249. Nel 1991 gli omicidi sono 1.773; nel 2016 sono 245. Negli ultimi dieci anni le rapine in banca crollano del 90 per cento: nel 2007 sono 2.972; nel 2016 sono 360. Nel 1993 il 31,2 per cento delle famiglie italiane ha la percezione di vivere in una zona a rischio criminalità. Nel 2015 la percentuale sale al 38,9 per cento. Ancora: la pena del carcere può corrispondere a un'esigenza di "giustizia"; chi sbaglia, paghi. Non corrisponde invece a un pragmatico ed efficace criterio di sicurezza. Anzi, il bilancio è di molto discutibile. Uno studio del 2007 dell'Osservatorio delle misure alternative svela la differenza che corre tra lo scontare l'intera pena in carcere e il poter accedere a misure alterative, come l'affidamento ai servizi sociali. Nel 1998, vengono scarcerate 5.772 persone; 3.951 di loro le ritroviamo di nuovo in carcere nel 2005: quasi il 70 per cento è diventato recidivo; la percentuale di recidiva scende al 19 per cento se si tiene conto dei detenuti che erano stati affidati in prova ai servizi sociali.

Vita di e in carcere. Ecco come la descrive un detenuto: "C'è chi passeggia per ore lungo i corridoi e non parla con nessuno, imbottito di psicofarmaci. Chi fa mille addominali al giorno e chi non esce mai dalla cella. C'è anche chi studia e chi lavora, ma sono pochi e fortunati.

In carcere si aspetta sempre qualcosa, il medico, l'agente, l'educatore, il volontario, il pasto, la messa, una lettera. Nella mia sezione ci sono molte persone che passano le giornate seduti di fronte al cancello, se dovessi chiedergli cosa stanno aspettando mi risponderebbero che non lo sanno, oppure risponderebbero, "qualche novità". Voi lo sapete cosa farete tra un anno? Tra quattro mesi? Tra sette anni e un giorno? Non lo sapete. Io so cosa farò ogni giorno della mia vita, per i prossimi vent'anni". Prima di chiudere: dal 2000 a oggi nelle galere italiane sono morte 2.695 persone: 974 si sono suicidate. Dall'inizio del 2017 i suicidi sono stati 41.

Fine pena quando?

di Ermes Antonucci

Il Foglio, 21 settembre 2017

Carceri sovraffollate e aumento dei suicidi, l'Italia torna a ignorare i diritti dei detenuti. Scia di sangue nelle carceri italiane, con tre suicidi nel giro di 24 ore. Il primo a togliersi la vita, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, è stato un ventunenne di origini tunisine nel penitenziario Don Bosco di Pisa, impiccandosi con un lenzuolo nella propria cella. Il suicidio ha suscitato le proteste degli altri detenuti, che hanno dato vita a una rivolta, lanciando qualsiasi genere di oggetto dalle proprie celle e incendiando lenzuola e cuscini. Solo l'intervento della polizia in tenuta antisommossa ha riportato la calma.

Poche ore dopo un altro detenuto si è tolto la vita, questa volta nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. È un detenuto di origine sinti di 27 anni. Anche lui si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo legato alle grate del bagno della cella. Stesse modalità del terzo suicidio di cui si è reso protagonista un detenuto 51enne di Cervia, recluso nel carcere di Ravenna in via cautelare. Un'escalation che porta a 40 il numero dei suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall'inizio del 2017 (basti pensare che nel 2016 furono 45 durante tutto l'anno, e ora siamo solo agli inizi di settembre). E il bilancio sarebbe potuto essere ancor più grave, se si considerano i due tentati suicidi registrati, sempre nelle stesse ore, nel carcere di Rimini.

L'impennata di suicidi è legata principalmente al ritorno della grande emergenza del sovraffollamento carcerario. Negli ultimi mesi, infatti, il tasso di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie italiane è tornato paurosamente a crescere, passando dai 52.164 detenuti reclusi nel gennaio 2016 ai 56.766 di fine luglio di quest'anno, quasi 5 mila in più, a fronte di una capienza di 50 mila posti (tasso di sovraffollamento al 113 per cento). Anche se, come sottolinea puntualmente l'associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti dei detenuti, la capienza formale non tiene conto delle tante sezioni dei penitenziari chiuse perché inagibili o in ristrutturazione, situazione che fa spiccare ancora più in alto il tasso di sovraffollamento in alcune carceri, come a Como (186,6 per cento) o Busto Arsizio (174,2).

Così in alcune strutture si è tornati a ospitare i detenuti in spazi inferiori ai 3 metri quadrati, la faticosa soglia indicata

dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al di sotto della quale la detenzione è classificabile come "trattamento inumano e degradante". Espressione ben nota all'Italia, che negli ultimi 20 anni ha ottenuto il record di sentenze di condanna da parte della Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani dei carcerati (dietro solo alla Turchia), e che nel 2013 provò la vergogna di vedersi aprire un fascicolo da parte della Cedu, con verifica annuale del rispetto delle sentenze.

Nel 2016, a fronte di un considerevole calo del numero dei detenuti, la procedura venne definitivamente archiviata, con grande gaudio del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale però si spinse anche a dire che "il nostro Paese viene indicato dal Consiglio d'Europa come esempio da seguire nell'affrontare il tema del sovraffollamento". Beh, evidentemente proprio di esempio non si può parlare se ora, a distanza di quasi due anni, le carceri esplodono di nuovo e nel giro di tre anni potrebbero tornare ai livelli di emergenza del 2010, quelli che spingevano Marco Pannella a parlare di "flagranza di reato" dello stato italiano contro i diritti umani.

Insomma, come uno scolaro indisciplinato, venuto meno lo sguardo severo della maestra Europa, l'Italia è tornata a ignorare i diritti dei detenuti. Tra questi ci sono anche i reclusi in attesa di sentenza definitiva, dunque oggetto di misure di custodia cautelare: sono 19.308, cioè il 34 per cento del totale, di cui ben 9.261 persino ancora in attesa di primo giudizio (16 per cento). Tutti ancora teoricamente innocenti, ma condannati preventivamente. Dell'italica culla del diritto non v'è più neanche l'ombra.

Piemonte: vademecum per i 4 mila detenuti delle carceri piemontesi

di Cinzia Gatti

torinoggi.it, 20 settembre 2017

"Alla privazione della libertà personale non deve accompagnarsi la perdita di altri diritti, tra cui quello ad essere informati". Con queste parole il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Laus ha presentato il "Vademecum - Riferimenti utili per la comunità penitenziaria".

Un libretto conoscitivo ed informativo da dare in mano agli oltre 4 mila detenuti ristretti nelle 13 carceri del Piemonte. Di questi 151 sono donne e 1.835 stranieri. Spesso proprio questi ultimi faticano a comprendere la realtà che li circonda. "Una difficoltà", ha proseguito Laus, "che di fatto limita la possibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento di venire a conoscenza delle opportunità di studio, formazione e lavoro".

"È una tessera", ha commentato il Garante delle persone detenute Bruno Mellano, "di un più ampio e complesso "puzzle" che è la rete sociale ed istituzionale, costituita dalla comunità penitenziaria ma anche dal tessuto territoriale: l'esecuzione penale nel nostro Paese, ormai e per fortuna, solo in parte costituita dalla mera detenzione in carcere".

Milano: l'esempio del carcere di Bollate, che ha ridotto la recidiva dal 70% al 17%

di Luciano Conti

bandieragiulla.it, 20 settembre 2017

La Rai ha trasmesso un interessante documentario redatto da un gruppo di detenuti del carcere di Bollate (Mi) su come si vive in un istituto penitenziario e più specificatamente, volto a illustrare un avanzato modello di applicazione gestionale di quanto previsto dall'ordinamento penitenziario già dal 1975.

Il carcere di Bollate che comprende una popolazione di circa 1.100 detenuti e 100 detenute ha, infatti, messo in atto, a partire dal 2000 con la direttrice Castellano e proseguito poi oggi con il direttore Parisi, uno dei più innovativi sistemi organizzativi e gestionali a livello nazionale, teso alla piena riabilitazione e recupero del detenuto così come previsto dalla Costituzione Italiana sulla finalità della pena.

L'impostazione organizzativa adottata è tesa a superare il modello stereotipato di funzionamento del carcere. Ha comportato lo sforzo di una diversa strutturazione delle modalità di utilizzazione degli spazi; del sistema di vigilanza; delle relazioni agenti/detenuti e, soprattutto, la messa in campo di una molteplicità di attività nell'ambito lavorativo, educativo, sportivo e ricreativo, volte alla rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti. Un'attenzione particolare è data alla formazione professionale degli agenti e alla creazione di una sorta di "spirito manageriale" nella gestione di ogni singola sezione detentiva, basato anche e soprattutto sulla piena valorizzazione e sull'utilizzo delle professionalità e delle predisposizioni attitudinali di ogni singolo detenuto per contribuire alla vita e attività operativa del carcere.

Il documentario prodotto è il frutto di una delle molteplici attività svolte all'interno del carcere di Bollate, grazie anche a una massiccia presenza del volontariato impegnato nelle più diverse iniziative.

Questo descrive le principali attività che vengono svolte all'interno dell'istituto con interviste ai detenuti coinvolti. Questi raccontano del loro coinvolgimento nella vita del carcere, parlano della loro esperienza di vita e soprattutto delle loro aspettative per il futuro. Il settore femminile è quello che ancora presenta maggiori restrizioni e minori

spazi operativi rispetto ai settori maschili, anche se anche qui esperienze interessanti sono state avviate, come quella della sartoria che vede impegnate le detenute dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio e dopo è permesso loro di andare in palestra.

Un'attività che impegna i detenuti è l'accudimento a uso orticolo di lotti di terreno con funzione di "orto-terapia" ancorché di utilizzazione personale di prodotti ricavati oltre che per la sezione.

È stata avviata l'attività di gestione di un maneggio e accudimento di cavalli in cui vengono ricoverati animali oggetto di sequestri e sottratti da situazioni di maltrattamento. Anche in questa iniziativa si tendono a conciliare la valenza economica con quella rieducativa dell'ippoterapia.

Il contributo maggiore all'aspetto occupazionale da un punto di vista lavorativo è dato dalla costituzione di una cooperativa che svolge le funzioni di cucina interna e di ristorazione verso l'esterno (gestione del ristorante "La galera" e catering). È stato costituito un attivo gruppo teatrale, è presente una partecipata sala lettura, sono messe in atto varie attività formative e scolastiche, attività sportive e una molteplicità di lavoratori ancorché la redazione di due testate giornalistiche (un'interna e una rivolta verso l'esterno).

Questo modello organizzativo e gestionale ha trovato un riscontro altamente positivo da parte dei detenuti che riescono a trovare una motivazione di vita e una speranza per il futuro. Tutto ciò si riverbera positivamente nella capacità di reinserimento sociale riscontrata dai dati sulla recidiva che vedono per questo istituto penitenziario una radicale caduta dei dati rispetto a quelli della media nazionale. Il documentario si chiude con un messaggio di speranza per il futuro dato dall'intervista al detenuto Maurizio che annunciava orgoglioso ed emozionato il suo prossimo matrimonio con la compagna conosciuta anni addietro e con la quale aveva potuto coltivare in questi anni un rapporto con modalità facilitate di colloqui e incontri in carcere.

Lo stato di diritto contro la violenza sulle donne

di Carlo Federico Grosso

La Stampa, 20 settembre 2017

Leggi speciali per contrastare la violenza sessuale? Stando a quanto è stato riportato ieri dalle agenzie lo avrebbe ipotizzato, addirittura, il sindaco di Roma Virginia Raggi. Che la violenza sulle donne sia fenomeno esecrabile è ovvio.

Che si debba reagire agli episodi ricorrenti di violenza con una legislazione speciale di emergenza mi sembra, tuttavia, un non senso. Occorre, piuttosto, assicurare che la legislazione penale vigente venga applicata efficacemente e con rigore e che, se del caso, vengano rafforzati i già previsti presidi di protezione, di prevenzione e di controllo del territorio.

Innanzitutto sembra opportuno precisare che, se è vero che a livello di percezione il fenomeno criminale della violenza sessuale sembra essere aumentato, le statistiche ufficiali rivelano il contrario: sia pure soltanto con riferimento ai casi di violenza denunciati, essi parrebbero essere diminuiti di più del 10% dal 2006 al 2015. E gli stupri sarebbero ulteriormente diminuiti nel primo semestre del 2017 rispetto al semestre corrispondente del 2016. Quale legislazione di emergenza, dunque?

Ricordo d'altronde che una legislazione speciale di emergenza era stata introdotta, nel nostro Paese, al tempo del terrorismo, per estirpare la violenza allora dilagante. Ma ricordo pure che, se si fa eccezione per l'efficacia dirompente di talune norme premiali, le disposizioni che hanno appesantito le sanzioni penali, attenuato le garanzie individuali, introdotto scorciatoie all'azione delle forze dell'ordine poco sono servite allo scopo. Semplicemente, hanno imbarbarito il livello dello stato di diritto introducendo nel nostro sistema giuridico pericolose scorie autoritarie.

Che fare, dunque, di fronte ai casi di cronaca dei quali i giornali hanno ampiamente parlato nei giorni scorsi? Come dicevo, applicare rigorosamente la legge penale vigente e rafforzare nei limiti del possibile i presidi di tutela dei cittadini sul territorio. La legislazione penale in materia di violenza sessuale mi sembra adeguata ad una repressione efficace del fenomeno: essa prevede la reclusione da cinque a dieci anni per l'ipotesi base di chi con violenza o minaccia costringe taluno a compiere atti sessuali, pena che viene elevata in casi particolarmente gravi in ragione della qualità del soggetto agente o di quella della vittima (es. minore).

Si tratta a questo punto di applicare adeguatamente e rigorosamente tale legislazione: nella cornice di un processo giusto per l'imputato, ma che garantisca nello stesso tempo il soggetto passivo della violenza da ambigui tentativi delle difese degli imputati - purtroppo talvolta ancora presenti e tollerati nei processi per stupro - di truccare le carte e di ribaltare il rapporto esistente fra carnefice e vittima. Ma a tale ultimo riguardo non sono utili o possibili riforme legislative, ma deve essere la magistratura a farsi, di fatto, garante della correttezza dello svolgimento del processo. La legge prevede d'altronde già oggi che il territorio sia pattugliato e controllato dalle forze dell'ordine a protezione dei cittadini contro i fenomeni di criminalità. Il controllo non è adeguato o sufficiente? Lo si potenzi, si investano per quanto possibile risorse, si predisponga un sistema capillare di videosorveglianza. Ancora una volta, nessuna

legge speciale, bensì l'impiego di strumenti adeguati di tutela conseguenti ad un adeguato investimento di denaro nella sicurezza.

Il tema della violenza sulle donne è, per altro verso, più complesso rispetto a quanto risulta evidenziato dagli episodi dei quali hanno parlato i giornali nei giorni scorsi. Non c'è, soltanto, la violenza degli estranei perpetrata nelle strade. C'è la violenza quotidiana consumata nelle mura domestiche, c'è la violenza perpetrata all'interno delle piccole comunità isolate, c'è la violenza subita in silenzio dalle donne terrorizzate dal contesto familiare o sociale circostante.

Anche con riferimento a queste situazioni di violenza la reazione giudiziaria deve essere inflessibile e l'applicazione della legge penale rigorosa. Ma anche qui il tema principale è costituito dalla predisposizione degli strumenti in grado di fare emergere, e pertanto anche sotto questo profilo contrastare, tali fenomeni criminali di regola sommersi: potenziamento dei servizi sociali, potenziamento delle istituzioni di protezione delle donne, interventi sul terreno della educazione civile.

In Italia non funziona nulla, neanche la prigione
di Filippo Facci

Libero, 20 settembre 2017

Carceri vecchie, troppi detenuti e un'altissima percentuale di recidive. Ma in tempo di crisi la politica se ne frega. Sono i soli che la galera se la fanno tutta, i soli che non escono anzitempo, i soli che conoscono la situazione delle carceri italiane assai più di ministri, sindacati, ispettori Onu, soprattutto più di una classe politica che pronuncia la parola "galera" in continuazione ma non sa concretamente di che parla: a parte quattro gatti radicali, libertari o forse solo pietosi. Sono le macchiette di tanti film, sono i "secondini" improbabilmente buonissimi o sadici, caricature da canzone di De Andrè, ma soprattutto sono - forse non è chiaro a tutti - un corpo di polizia come gli altri, spesso più degli altri, militarmente organizzati ma con l'incombente di dover essere efficienti e pure umani, energici ma anche sensibili.

Gli agenti di polizia penitenziaria - questa la definizione corretta - ieri manifestavano davanti alla Camera in occasione del bicentenario del Corpo, ma la verità è che se li filano poco. Eppure sono i soli a conoscere la verità sull'affollamento delle carceri: 190 prigionieri con 57mila detenuti (20mila gli stranieri) quando la capienza regolamentare sarebbe di 50mila. Sanno che, nel 2017, si è toccato il più alto tasso di suicidi tra le sbarre da quando è nata la Repubblica: già 40, e siamo solo a settembre. Sanno che, negli ultimi tre anni, ci sono stati altri 40 suicidi: ma erano loro colleghi, erano agenti penitenziari che quella vita non l'hanno retta più.

Sanno che sono militari dignitosi, sanno che non scendono in piazza per lamentare qualche buchetto in organico: di poliziotti ne mancano ufficialmente 8mila, ripetiamo, 8mila. Sanno che nel carcere di Verziano, per fare un esempio, l'organico previsto è di 90 unità, ma ci sono solo 28 uomini e 11 donne, così sono costretti a straordinari massacranti ma soprattutto non pagati.

Lavorano gratis. Sanno che gli agenti di tutto il Paese, nel 2017, si sono arrangiati per sventare 567 tentati suicidi di detenuti, 4.310 atti di autolesionismo, 3.562 risse, 500 ferimenti che spesso hanno coinvolto anche loro. Sanno che si sono fatti il mazzo per passare un concorso e prendere 1200 euro al mese, e tutto per fare quella vita di corridoi, sezioni, battitura di sbarre, chiavi che girano, comandi da eseguire, passi da fare, aprire e chiudere blindati, contare e ricontare, i piantonamenti, le scorte, ma anche aiutare chi ha appena cercato di uccidersi, chi potrebbe farlo.

Sanno che sono sempre gli ultimi della fila, costretti a lamentarsi perché i magazzini non li riforniscono neanche più di divise e anfibi (arrivano a barattarsi il vestiario) ma la cosa che sanno meglio di tutte è che il sistema carcere è fallito, che la società l'ha rimosso salvo evocarlo astrattamente nelle parate da talkshow. Il carcere, quello vero, è un luogo da tenere lontano, dove isolare il male e buttare la chiave, dove gli stessi agenti finiscono imbrattati dal pregiudizio e dall'ignoranza.

Sanno che le carceri sono una fabbrica o un corso di perfezionamento per delinquenti: il 67 per cento di chi sconta la pena (tutta) torna a in carcere perché delinque ancora, un fallimento che non tiene conto di quelli che non vengono beccati. La percentuale scende al 33 per gli indultati, e solo al 13 per cento per chi fruisce di misure alternative alla detenzione come gli arresti domiciliari o i lavori socialmente utili.

Ogni tanto qualcuno s'indigna perché nel Nord Europa hanno celle con palestra e internet e conforti vari: col risultato che la percentuale di recidivi, nei due anni successivi alla scarcerazione, da loro, è del 20 per cento: da noi sfiora il 70. Ma fa niente, in galera si deve andare a star male, giusto? Questo pensa l'opinione pubblica foraggiata e surriscaldata dalla classe politica più ignorante che abbiamo mai avuto: il carcere come punizione, vendetta, impedimento fisico a delinquere.

È una visione legittima: è la cosiddetta funzione retributiva che c'è per esempio negli Stati Uniti, dove non ha senso prevedere indulti e semilibertà e condizionali e permessi vari, talché il problema del sovrappopolamento carcerario si risolve facendo più galere, punto. Il problema è che la nostra legge e la nostra Costituzione (articolo 27) dicono una

cosa diversa, e spiegano che il carcere ha una forma anche rieducativa e che sarebbe teso a scoraggiare le recidive, cioè a convincere che di delinquere non valga la pena. Tutte parole.

Gli agenti penitenziari, intanto, vedono entrare e uscire sempre le stesse persone (spesso padri, figli, nipoti) e sanno che le carceri italiane fanno schifo indipendentemente dal numero dei detenuti, e faranno sempre schifo perché nessun governo ci ha speso soldi in tempo di crisi perenne. Indulti e amnistie resteranno inevitabili. Moltissimi detenuti sono stranieri, ma i paesi di provenienza non li rinvogliono: li liberiamo da un problema e peraltro spendiamo 300-400 euro al giorno per mantenere i delinquenti loro.

Moltissimi detenuti, quasi la metà, sono drogati o piccoli spacciatori, questo per colpa della Legge Fini-Giovanardi che non distingueva tra droghe leggere e pesanti. In galera, per droga, abbiamo il 33 per cento dei detenuti contro il 14 di Francia e Germania. E poi dovremmo parlare della legge Gozzini, che tutti criticano salvo un dettaglio: funziona.

A fuggire è meno dell'1 per cento dei detenuti che ottiene un permesso premio: per uno che scappa ce ne sono migliaia che rientrano dai permessi e dalla semilibertà e dal lavoro esterno, benefici concessi solo a chi si comporta bene. E se rientrano, se si comportano bene, se hanno pagato per le loro colpe e riusciranno a rientrare onestamente nella società, molto spesso sarà soprattutto grazie a loro, agli agenti di polizia penitenziaria, l'ultima ruota del carro, loro che fanno, obbediscono, ma ora non tacciono più. Liberiamo almeno loro.

Carceri, Sergio Mattarella: "Ci sono delle innegabili criticità"

agora24.it, 20 settembre 2017

"In occasione del 200° anniversario della costituzione del Corpo sono lieto di esprimere l'apprezzamento della Repubblica e di formulare le più vive espressioni di gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria per il costante e generoso impegno che pongono in un ufficio così prezioso per la sicurezza dei cittadini e la coesione sociale".

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Con spirito di servizio la Polizia Penitenziaria quotidianamente contribuisce al mantenimento dell'ordine ed asseconda il complesso percorso di rieducazione dei condannati, dando così adempimento ai precisi obblighi in tal senso sanciti dalla Costituzione.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, spetta alla Polizia Penitenziaria il difficile compito di far fronte alle situazioni di sofferenza e di disagio proprie della realtà carceraria, compito assolto, grazie all'abnegazione ed alla non comune professionalità degli appartenenti al Corpo, pur a fronte delle innegabili criticità del sistema carcerario. In questo giorno di solenne celebrazione, nel rendere omaggio alla memoria dei caduti nell'esercizio del dovere, e nell'esprimere ai loro familiari la vicinanza del Paese, rinnovo a tutti i componenti del Corpo, ai colleghi non più in servizio e alle loro famiglie, sentiti auguri", conclude Mattarella. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

Mattarella alla Polizia penitenziaria: "Siete un presidio per la sicurezza"

di Valentina Stella

Il Dubbio, 20 settembre 2017

Lo splendido scenario delle Terme di Caracalla ha incorniciato ieri a Roma la celebrazione del bicentenario del corpo di Polizia Penitenziaria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo discorso il Capo dello Stato ha parlato di "innegabili criticità del sistema carcerario" a cui fanno fronte con "abnegazione, spirito di servizio e non comune professionalità" gli agenti penitenziari contribuendo quotidianamente "al mantenimento dell'ordine" e assecondando "il complesso percorso di rieducazione dei condannati, dando così adempimento ai precisi obblighi in tal senso sanciti dalla Costituzione", pur nelle "situazioni di sofferenza e di disagio proprie della realtà carceraria".

Accanto a Mattarella il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Il corpo di Polizia Penitenziaria ha costantemente rappresentato un presidio essenziale per la sicurezza della Repubblica, rendendo tangibile la presenza dello Stato in un luogo cruciale per la democrazia come il carcere". Orlando ha sottolineato poi l'apporto cruciale che la Polizia Penitenziaria offre contro la radicalizzazione in carcere: "Nella consapevolezza dei rischi che affronta il nostro Paese, in un delicato scenario geopolitico, caratterizzato da minacce ibride e spesso inedite, nonché da dinamiche di radicalizzazione che richiedono un attento monitoraggio, occorre soffermarsi anche sul ruolo del Corpo in materia di sicurezza". E ha concluso con l'invito a "evitare che una maggiore apertura del carcere si traduca in una flessione degli strumenti di controllo e in maggiori rischi di sopraffazione e violenza".

Alla cerimonia ha partecipato anche una componente del Consiglio nazionale forense, l'avvocato Donatella Ceré, che ha rappresentato il presidente Andrea Mascherin. A fare gli onori di casa il responsabile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo: "Il ruolo della polizia penitenziaria è, oggi, quanto mai

strategico e incisivo per la sicurezza del Paese. Essa infatti rappresenta lo Stato negli istituti penitenziari, dove è chiamata ad agire con fermezza, equilibrio, saggezza e con la più generosa disponibilità, per finalità di alto valore sociale. Del che, purtroppo, non sempre nei mass medi si trova adeguato riconoscimento".

Il responsabile del Dap ha poi alzato il tono quando si è rivolto ai rappresentanti sindacali - Sappe, Osapp, Uil-Pa, Sinappe, Fns-Cisl, Uspp, Cnpp e Fp Cgil - che nelle stesse ore avevano convocato una manifestazione a Montecitorio "per rivendicare più sicurezza nelle carceri, ma anche nuove assunzioni, nuove dotazioni di risorse finanziarie e tecnologiche e adeguati stanziamenti per il rinnovo del contratto scaduto ormai da dieci anni".

A loro Consolo ha risposto richiamando il senso di responsabilità: "In questo momento di transizione faccio appello al senso di responsabilità delle forze sindacali con un saluto che vuole, anche, essere segno di intento collaborativo". Al termine della cerimonia, a cui erano presenti la sottosegretaria Maria Elena Boschi, la presidente della Camera Laura Boldrini, il sottosegretario Gennaro Migliore, oltre al conferimento della medaglia d'oro al valore civile alla bandiera del Corpo, sono state consegnate medaglie, alla memoria, ai familiari di due agenti che si sono distinti per meriti morali e civili: Calogero di Bono, torturato e ucciso dalla mafia il 28 agosto 1979, e Carmelo Magli, morto in un agguato di mafia nel 1994.

"Condizioni critiche nelle carceri", sit-in della Polizia penitenziaria davanti al Parlamento

Il Messaggero, 20 settembre 2017

La Polizia penitenziaria protesta in piazza, davanti al Parlamento, mentre a Caracalla si celebra il bicentenario del corpo. Otto sigle sindacali si sono date appuntamento davanti a Montecitorio per sensibilizzare politici e opinione pubblica sulle "condizioni critiche in cui vive quotidianamente il personale nelle carceri".

Gli aderenti al Sappe, Osapp, Uilpa, Sinappe, Fns-Cisl, Uspp, Cnpp e Fp-Cgil protestano "per rivendicare più sicurezza nelle carceri, ma anche nuove assunzioni, nuove dotazioni di risorse finanziarie e tecnologiche e adeguati stanziamenti per il rinnovo del contratto scaduto ormai da dieci anni". "Sovraffollamento, carenza di organici, organizzazione del lavoro deficitaria, suicidi e violenze sul personale sono i parametri di un vero bollettino di guerra", sostengono i sindacati. "Criticità pesantissime trascurate dal Dap e dal Ministro della Giustizia colpevoli di non aver assunto nessuna decisione risolutiva sull'emergenza quotidiana delle carceri" concludono.

Nuovo Codice antimafia, se lo Stato di diritto va al tappeto

di Alessandro Barbano

Il Mattino, 20 settembre 2017

La norma più illiberale e giustizialista della storia repubblicana sarà approvata dalla Camera entro una settimana, con l'impegno che sarà cancellata entro la fine della legislatura. È il paradosso e insieme il gioco d'azzardo di una politica che non finisce di stupire.

Il nuovo codice antimafia, che estende i sequestri e le confische in assenza di giudicato ai sospettati di tutti i reati contro la pubblica amministrazione, compreso il peculato, diventerà legge, almeno per un po'. Così vogliono l'associazione Libera, che l'ha promosso, l'ala giustizialista del Pd, che lo cavalca, il ministro Orlando, che se l'appunta al petto per ingraziarsi una certa magistratura militante, la commissione antimafia, che lo sostiene per difendere le deboli ragioni del suo improbabile ruolo nella democrazia italiana.

Il segretario del Pd, Matteo Renzi, e i cosiddetti moderati della maggioranza ingoieranno il boccone amaro, perché hanno ricevuto la promessa che, prima di andare alle urne, la norma incriminata sarà espunta dal codice antimafia e cancellata, con un provvedimento ad hoc, da infilare nella legge di bilancio o in qualche altra misura in via di approvazione. In tal modo, il nuovo codice antimafia resterà in piedi, ma senza quella stortura che i migliori giuristi italiani, e lo stesso presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, hanno definito inutile, incostituzionale e controproducente.

L'accordo non è senza precedenti, ma, converrete, è quantomeno irrituale. Vogliamo credere che la trattativa, più o meno segreta, terrà alla tentazione del trabocchetto a Renzi, in una fase della legislatura in cui il segretario del Pd non sembra avere molti amici dentro la maggioranza che sostiene il governo.

Vogliamo altresì sperare che, di questa trattativa, sia stato reso edotto il Quirinale, affinché quest'ultimo non abbia ad eccepire, quando si tratterà di infilare la parziale abrogazione del codice in un percorso legislativo che con i sequestri e le confische non avrà nulla a che vedere. Vogliamo infine sorvolare sull'intero pacchetto del nuovo codice antimafia, che, anziché ridurre la manomorta giudiziaria dello Stato fondata sulle confische a go-go delle ultime stagioni, la legittima e la rafforza con la costruzione di un nuovo carrozzone burocratico, l'Agenzia dei beni confiscati, che da piccolo ente inutile si avvia a diventare un grande e costoso ente inutile e dannoso.

Da oggi tutti coloro che hanno a cuore le sorti della democrazia liberale hanno il dovere di vigilare. Perché, finché quella norma sarà in piedi, il Paese si troverà con un diritto penale e processuale che fa dell'emergenza la regola, del

sospetto la prova, delle garanzie carta straccia, del giudicato un'inutile ritualità, del Parlamento l'ostaggio di gruppi di pressione. Questi ultimi perseguono due obiettivi diversi ma convergenti: mettere l'economia, dopo la politica, sotto la tutela di una parte della magistratura, e alimentare un circuito consociativo e clientelare di cui fanno parte spezzoni della stessa magistratura, della burocrazia, delle professioni e dell'associazionismo.

Che poi questo universo sedicente di sinistra, capeggiato dal guardasigilli Andrea Orlando, abbia cavalcato e difeso con i denti, contro ogni ragionevolezza, una legge fascista, è circostanza figlia della confusione dei tempi. Le misure di prevenzione, infatti, sono figlie di un diritto cosiddetto del doppio binario, un diritto autoritario adottato dopo l'Unità d'Italia dalla destra storica per debellare i briganti, usato dai governi di fine Ottocento contro i primi sindacalisti, fatto proprio dai fascisti contro i dissidenti, e sopravvissuto fino ai giorni nostri, nonostante la Carta Costituzionale non ne facesse appositamente menzione con l'intento di abrogarlo. Il Parlamento negli ultimi due decenni ne ha invece esteso i confini e, oggi, con il nuovo codice antimafia, ne fa la regola. Lo Stato di diritto è al tappeto. Chi ha ancora occhi per vedere, e voce per parlare, lo aiuti a rialzarsi.

Messina: ex Opg Barcellona Pozzo di Gotto, Villarosa (M5S) interroga il Ministro
di Serena Guzzone

strettoweb.com, 19 settembre 2017

Villarosa M5SII deputato Cinque Stelle Villarosa, continua a sollecitare provvedimenti per la trasformazione dell'Opg di Barcellona Pozzo di Gotto in carcere. Il deputato ha già incontrato più volte il Direttore dott. Rosania presentato diversi Atti Parlamentari per il completamento del percorso iniziato il 24 luglio 2014 con l'approvazione dell'Ordine del Giorno a firma Villarosa.

"Il nuovo atto pone l'attenzione sull'evasione di tre detenuto avvenuta a luglio di quest'anno e sulla carenza di personale di Polizia penitenziaria realmente e concretamente operante con tali compiti che sarebbero circa 60 (cioè la metà di quelli in servizio) da dividere nei 3 turni - dichiara il deputato Cinque Stelle.

Una situazione che necessita immediato intervento in modo da garantire il giusto grado di sicurezza ed anche la corretta alternanza di lavoro/pausa a quella parte di agenti di Polizia Penitenziaria che svolgono concretamente l'attività lavorativa con i detenuti.

La trasformazione dell'OPG in carcere - conclude - è senza dubbio una risorsa preziosa ed importante per Barcellona Pozzo di Gotto, ma tale risorsa deve essere utilizzata al meglio, quindi con un adeguato numero di persone che lavorano attivamente per la sicurezza del carcere e dei detenuti stessi, con l'adeguamento della pianta organica considerando le nuove esigenze che la struttura carceraria complessa necessita".

Riflessioni sull'amnistia. Intervista a Paolo Persichetti
di Giulio Petrilli*

osservatoriorepressione.info, 19 settembre 2017

Pubblichiamo un'intervista di Giulio Petrilli a Paolo Persichetti, saggista, ricercatore indipendente, ha insegnato sociologia politica presso l'università di Paris VIII. Tra i suoi libri "La Révolution et l'Etat", "Il nemico inconfessabile", entrambi scritti con Oreste Scalzone, "Esilio e Castigo" scritto in carcere mentre scontava una condanna per l'appartenenza alle Br-UdCC e "Brigate Rosse dalle fabbriche alla campagna di primavera" scritto con Marco Clementi e Elisa Santalena. Cura il blog insorgenze.net

Caro Paolo, penso tu abbia letto la mia lettera nella quale sollevo il tema della liberazione degli ultimi detenuti e detenute della storia della lotta armata in Italia! Ormai alcuni di loro hanno quasi raggiunto i quaranta anni di detenzione!

Sì ho letto! In effetti Nicolò De Maria è prigioniero dal 1980, sta entrando nel suo trentottesimo anno di detenzione; Mario Moretti è in esecuzione pena dal 1981, Susanna Berardi e Cesare Di Lenardo dal 1982, e poi via via vengono tutti gli altri. Se quelli incarcerati per gli episodi del 1999 e del 2002 sono rinchiusi già da una quindicina di anni, trascorsi per tre di loro in 41 bis, tutti gli altri hanno alle spalle un periodo di detenzione che raggiunge o supera i trenta anni effettivi. E non sono i soli, perché molti di quelli che in questi ultimi anni sono riusciti ad avere un fine pena, hanno terminato la loro detenzione dopo aver superato ampiamente i 30 anni di prigionia. A questi vanno aggiunti gli esiliati, ormai da più decenni. Vorrei poi attirare l'attenzione su una circostanza mai sufficientemente sottolineata: alcuni di questi prigionieri ancora rinchiusi al momento del loro arresto hanno subito torture. Per uno di loro, Cesare Di Lenardo, il fatto è stato riconosciuto dalla magistratura. Oggi sappiamo che diverse decine di persone arrestate per banda armata vennero torturate, per quanto ne so, oltre a Di Lenardo, tra chi è ancora detenuto ci sono ancora due persone che subirono il "trattamento". Vi è un'ampia letteratura clinica che spiega come il misconoscimento della tortura e la mancata cura dei suoi effetti nella psiche produca sofferenze e inevitabili

conseguenze sulla personalità di chi le ha subite, inquadrare in quelle che vengono definite sindromi da stress post-traumatico. Già questa semplice situazione imporrebbe la necessità di una loro immediata scarcerazione.

Credo siano gli unici prigionieri politici ancora detenuti in Europa?

Se ti riferisci alle insorgenze sociali e lotte armate di sinistra che si svilupparono a partire dagli anni 70, certamente sì. Fatta eccezione per il caso di Georges Ibrahim Abdallah, membro delle Farl libanesi, detenuto in Francia anche lui da oltre trent'anni, non ci sono più detenuti politici dell'epoca. La Germania ha chiuso il capitolo carcerario della Raf e così la Francia con Action Directe. Blair con un'amnistia ha messo fine anche alla guerra civile irlandese ed in Spagna, dove l'Eta ha deposto le armi da poco, paradossalmente non mi risulta che si siano mai raggiunte le nostre vette detentive. È passato talmente tanto tempo che nel frattempo nelle carceri sono comparsi un nuovo tipo di detenuti politici: se mettiamo da parte quelli di fede islamista, la riscoperta del reato di devastazione e saccheggio, risalente addirittura al vecchio codice Zanardelli e travasato nel codice Rocco, ha condotto in carcere con pene pesanti semplici partecipanti a manifestazioni di piazza; ad essi si sono aggiunti militanti di fede anarchico-insurrezionalista, il più delle volte rastrellati ricorrendo all'imputazione associativa. Ma non vorrei dimenticare anche un altro tipo di raffronto, secondo me molto significativo.

Quale?

Con il nostro passato recente, mi riferisco alle radici della storia repubblicana. Dopo solo cinque anni dalla fondazione della Repubblica con un'amnistia-indulto vennero scarcerati tutti i prigionieri fascisti che si erano macchiati di crimini durante la guerra civile. Gli errori contenuti in quel dispositivo che avvantaggiò gli ex repubblicani a scapito dei combattenti della Resistenza furono sanati nel corso degli anni successivi con ripetute amnistie e provvedimenti di grazia presidenziale. Togliatti allora Guardasigilli, con una scelta premonitrice di quella che sarà la politica del Pci negli anni 70, aveva lasciato alla magistratura il compito di qualificare la natura politica dei reati da amnistiare e indultare. La magistratura inevitabilmente interpretò l'amnistia in chiave antipartigiana. L'ultimo provvedimento di clemenza riguardò la grazia concessa nel 1965 da Giuseppe Saragat a Francesco Moranino, riparato per alcuni decenni in Cecoslovacchia. Venti anni dopo la fine della guerra civile, gli strascichi penali della guerra partigiana si chiudevano definitivamente. Il prossimo anno invece si celebrerà il quarantennale del sequestro Moro e saremo a quasi 50 anni dalla nascita della lotta armata. Mezzo secolo è un periodo immenso che dovrebbe consentire di guardare agli anni delle grandi lotte sociali che giunsero anche alle armi come un oggetto di storia, di disputa storica. Se ciò non avviene è perché quella materia porta con sé dei significati che non rendono tranquilli i poteri costituiti e obbligherebbero a scomodi bilanci. Accade così che quel periodo è ancora strumento di speculazione politica, sempre più becera, come dimostra la presenza di una ennesima commissione parlamentare d'inchiesta che si sta distinguendo per strumentalità, mistificazione e torsione dei fatti al servizio delle vulgate dietrologiche di ultima generazione.

Descrivi una situazione inaccettabile. Non pensi si debba fare qualcosa? Insieme a Oreste Scalzone ed altre/i siete sempre stati attenti alla liberazione di tutti. Sempre capaci di far vivere un tema, quello della libertà per tutti, senza logiche di schieramenti, di storie pregresse, di settarismi! Veramente una battaglia di libertà, ma poi anche voi vi siete fermati! Non credi sia venuto il momento di rilanciare insieme questa battaglia?

La battaglia per l'amnistia non ha avuto successo. Appartengono ad una scuola politica che degli insuccessi non ha paura ma sa prenderne atto. Ciò detto, per quanto mi riguarda non ho mai smesso di pensare a questo problema. Ho terminato la mia condanna solo tre anni fa, durante la semilibertà ho lavorato nella redazione di un quotidiano dove non ho perso occasione per affrontare il tema generale delle carceri e quello specifico della prigionia politica, dell'esilio, del 41 bis. Insomma, quando ho potuto, ho sempre cercato di tenere vivo l'argomento, al tempo stesso bisogna essere molto franchi e sapersi misurare con la realtà: sulla praticabilità attuale di una battaglia per l'amnistia sono molto perplesso. Certo, posso sbagliarmi, anzi questo è uno di quei casi dove sarei ben contento di essere smentito, ma non mi sembra proprio che esistano le condizioni oggettive e soggettive per avviare un percorso del genere. Come scriveva Victor Hugo, "amnistia" è una delle parole più belle, non vorrei che andasse sperperata, al di là delle buone intenzioni, per petizioni di principio o di bandiera. Non ho mai visto evasione più grande di un'amnistia. Vorrei che continuasse ad essere questo, un fatto reale, non un tema d'agitazione.

Per me rilanciare questa battaglia è un problema di pelle! Dopo che all'età di vent'anni hai attraversato tanti carceri speciali, non dimentichi più! Poi t'accorgi che la lotta armata è finita da più decenni e allora ti chiedi perché c'è ancora qualcuno dentro, come è possibile? Per me non è un tema d'agitazione ma rompere un silenzio decennale. Questi compagni non vanno dimenticati!

Capisco Giulio, ma la generosità non basta, le battaglie devono avere delle prospettive. Quando la questione dall'amnistia, o più in generale la questione della soluzione politica iniziò ad imporsi nella seconda metà degli anni

80, all'ordine del giorno c'era il superamento dell'emergenza giudiziaria. Dichiarato chiuso il ciclo politico della lotta armata che aveva avuto inizio negli anni 70 c'era l'idea, condivisa in diversi settori del ceto politico e della società, che bisognasse mettere fine anche alla stagione della legislazione speciale e ritornare ad una situazione di normalità giuridica. Questo voleva dire eliminare quei surplus di pena, introdotti con le leggi speciali, che erano stati inflitti nei maxi processi, ripristinare criteri erga omnes, validi per tutti e per ciascuno, mettendo fine alle pratiche differenziali e premiali istituite con le leggi sui pentiti e i dissociati. L'emergenza mafia e lo tsunami delle inchieste di "Mani pulite" che si abbatté sul sistema dei partiti della prima Repubblica chiuse bruscamente questa fase di apertura. Una nuova emergenza si sostituì alla prima e quei settori che nella fase emergenziale precedente si erano costruiti influenza e potere ripresero slancio. Quella funzione di supplenza che la magistratura si era vista delegare dal sistema politico per combattere la lotta armata aveva assunto sempre più autonomia. Le procure più forti arrivarono a teorizzare e mettere in pratica la supremazia della sfera giudiziaria su quella politica. Paradossalmente, in questa prima fase, si credè in un pezzo di ceto politico che vedeva rivolgersi contro il mostro emergenzialista a cui aveva dato vita la consapevolezza che forse lo strumento amnistiale avrebbe ripristinato un più corretto equilibrio dei poteri e delle sfere di competenza tipiche dei sistemi costituzionali moderni.

In commissione giustizia della Camera venne votato l'indulto che riduceva di un terzo le pene e portava gli ergastoli a 21 anni...

Poi tutto finì lì. La partita volse in favore degli imprenditori della nuova emergenza e di chi pensò, come l'ex Pci, di forzare la situazione arrivando al potere tramite la scorciatoia giudiziaria. Come andò a finire lo sappiamo: l'azione penale fece da trampolino di lancio alla discesa in campo e alla legittimazione elettorale e politica ultradecennale del Berlusconismo, oltre ad alimentare successive e ripetute ondate giustizialiste. In quella prima fase, la presenza ancora massiccia di prigionieri politici nelle carceri speciali divenne d'intralcio. La lotta armata era finita e le priorità repressive ormai erano altre, l'apparato penale e penitenziario andava riorientato. Sepolta l'ipotesi amnistiale si aprirono i rubinetti della Gozzini, senza tante complicazioni e senza chiedere abiure si aprì la strada al lavoro esterno e alla semilibertà, prima per piccoli gruppi e poi individualmente. I prigionieri soli e divisi al loro interno hanno affrontato disuniti questa situazione. Quel settore che aveva animato la battaglia per la soluzione politica e l'amnistia accettò la Gozzini, pensando che ciò avrebbe agevolato la possibilità di rinsaldare i rapporti con la società esterna, avere maggiore agibilità politica e rilanciare quindi l'ipotesi amnistiale. Una parte di quelli ostinatamente contrari all'amnistia poco più tardi approdò alla Gozzini. Un piccolo gruppo rimase chiuso a riccio. La situazione attuale non è altro che il sedimento residuale di quel che accadde negli anni 90. Nel frattempo la società è profondamente mutata, si è modificata l'antropologia sociale e politica del Paese, il giustizialismo ha cancellato la priorità dei temi sociali a vantaggio delle soluzioni penali, il populismo si è saldamente strutturato, l'iperliberismo ha maciullato difese e tutele sociali del mondo del lavoro, è emersa la società del precariato, senza orizzonti emancipatori il razzismo alligna come soluzione offerta dall'alto per innescare una guerra tra poveri che non disturbi più i manovratori, il paradigma berlusconiano del partito azienda si è imposto come modello di riferimento, si è tornati a concezioni oligarchiche, plebiscitarie e cesariste della politica incarnate di volta in volta da tutte le nuove formazioni che si affacciano sulla scena, più sono nuove e più camuffano questa realtà dietro la loro demagogia, siamo approdati a quella che il filosofo Jacques Rancière ha per primo definito "democrazie senza popolo". Dulcis in fundo, all'interno di tutto questo abbiamo assistito alla fine di uno degli equivoci più grossi degli ultimi decenni: la morte della sinistra politica. Oggi non vedo sponde che potrebbero appoggiare un'amnistia.

Proviamo a fare da soli!

È il presupposto che nel 2013 ci ha spinto a lanciare l'amnistia per le lotte sociali. Di fronte alla massiccia ondata repressiva che si stava abbattendo sui movimenti che si erano distinti negli ultimi anni, da Genova, ai No Tav, alla lotta per la casa, alle condanne per devastazione e saccheggio durante le manifestazioni di piazza. Disinnescare quell'ondata repressiva, invertire la tendenza riaprendo le maglie dell'agibilità sociale, far riapprendere quella grammatica che ha sempre nutrito la sintassi delle lotte del movimento operaio: tutelare i cicli di lotta preservando la libertà dei militanti colpiti in modo da immagazzinare esperienza e sapere per quelli successivi. L'idea era quella di innescare un percorso virtuoso, che facesse da volano per riaprire a quel punto anche il tema della prigionia politica. L'iniziale accoglienza favorevole si è arenata quando i movimenti che in primis dovevano prendere sulle proprie spalle quella battaglia non hanno fatto nulla. Poi sono arrivate le condanne, le misure di polizia, i daspo, i decreti penali, le firme, le richieste di confino, quella gabbia di provvedimenti penali e amministrativi che stanno imbrigliando l'azione politica dei movimenti di lotta. Insomma il disastro attuale, l'accerchiamento politico, la criminalizzazione con accuse di racket, la strategia di depoliticizzazione di queste istanze sociali. Amnistia è una parola stregata!

Perché?

Penso che oltre ad un evidente problema d'analfabetismo politico e giuridico ci sia qualcosa di più profondo: l'immagine delle kefieh e delle bandiere rosse venute ad applaudire il pool guidato da Borelli davanti al tribunale di Milano negli anni ruggenti di "Mani pulite" dovrebbe far riflettere sulla sostanziale impreparazione e assenza di autonomia culturale di fronte ai temi del diritto e della giustizia. Non capire che l'amnistia sia una leva che può permettere di abbassare l'asticella della legalità, ovvero aumentare la liceità delle azioni possibili, cioè delle lotte, è come credere che il salario sia una mera concessione del padrone e non il risultato di diversi fattori tra cui il rapporto di forza prodotto dalle lotte. Insomma la strada è in salita.

Dal bilancio che fai sembra di capire che i prigionieri politici rimasti ancora in carcere hanno solo perso l'occasione per uscire?

La questione è più complessa, basti pensare che anche Mario Moretti, che pure fu tra quelli che nel marzo 1987 promosse la battaglia di libertà per una soluzione amnistiale, torna in carcere ogni sera a oltre settant'anni suonati. L'applicazione della Gozzini è diventata più tormentata dopo il 2000, proprio per quella sedimentazione del giustizialismo che accennavo in precedenza. Nel momento in cui viene meno una soluzione collettiva, uguale per tutti, i percorsi individuali sono soggetti a molteplici variabili e perturbazioni, fasi politiche, culture dei singoli magistrati, orientamenti dei diversi tribunali di sorveglianza che a parità di reato, pena scontata e percorso, possono applicare criteri di valutazioni diversi. Una specie di terno al lotto. Il vero nodo però è stata la liberazione finale dei prigionieri, quando si è posto il problema dell'ammissione alla liberazione condizionale degli ergastolani. Quando i giudici hanno capito che ormai, dopo decenni, i prigionieri erano arrivati alla soglia del fine pena sono stati introdotti progressivamente criteri sempre più restrittivi. Anche qui la solitudine dei prigionieri e la disunione non ha facilitato le cose ma alla fine, nel complesso, si è costituita una giurisprudenza favorevole: non premiale, non differenziale, che non chiede abiure. Sono state fatte battaglie, sollevate questioni giuridiche. Certo bisogna avere lo stomaco per affrontare in una sorta di corpo a corpo con i professionisti della punizione che stanno lì a misurare la coscienza, una sorta di judo. Tralascio la mia esperienza fatta dopo l'extradizione, in anni molto difficili. Quando ripenso allo scontro feroce che ho affrontato capisco quelli che non vogliono nemmeno iniziarlo. Ma io avevo comunque un fine pena, anche se lungo, prima o poi sarei uscito. Ciò detto, non va dimenticato, per esempio, che a Prospero Gallinari, morto in esecuzione pena ai domiciliari per i noti problemi cardiaci, non venne mai discussa la richiesta di liberazione condizionale che aveva presentato.

Sì, ma resta il nodo dei compagni ancora rinchiusi. Diversi obiettano che i detenuti/e rimasti in carcere non sono interessati all'amnistia!

Se non sbaglio i conti, fatta eccezione per due di loro, gli altri prigionieri hanno sempre mostrato indifferenza o un'opinione negativa verso l'amnistia. Posto che ogni posizione che mostra coerenza tra l'enunciato e il comportamento merita rispetto, questa situazione mi sembra essere un altro importante elemento di difficoltà che si aggiunge a quelli precedentemente citati. Che posso dirti? Ognuno sceglie sulla base della propria etica individuale, cultura, visione della politica, senso della propria esistenza. C'è chi ritiene doveroso per la propria storia rivoluzionaria cercare di non farla ammuffire in una cella e chi la pensa in altro modo. Gli unici che in questa vicenda non hanno titolo sono quelli che chiedono ad altri di sacrificarsi perché pensano che la rivoluzione abbia bisogno di un pantheon di martiri. Per il resto sono convinto che l'enormità degli anni di detenzione raggiunti costituisca un dato che esorbita le opinioni individuali, è un qualcosa di abnorme di per sé. Ciò detto resta difficile avviare una battaglia senza il consenso o il ruolo attivo di chi dovrebbe usufruirne, anche se l'amnistia ha una valenza politica che investe altri campi.

Puoi fare qualche esempio?

La legge Fornero sulle pensioni ha stabilito al comma 2 che ai condannati per mafia e terrorismo che hanno raggiunto l'età pensionabile e non abbiano un reddito sufficiente va sospesa l'erogazione dell'assegno sociale (la vecchia pensione sociale), o qualsiasi altra prestazione tipo la pensione di invalidità (intaccando così il diritto alla salute), durante l'esecuzione pena. Questa norma viola diversi articoli della costituzione ed estende lo stato di eccezione dal campo giudiziario (penale e carcerario) a quello amministrativo. Praticamente si istituzionalizza l'esistenza di una categoria di persone minus habens, si stabilisce un criterio di assegnazione tipologica delle prestazioni invece del vecchio criterio censitario. Nonostante ciò, nessuno ad oggi ha ancora sollevato il problema. Recentemente, dopo che l'Inps ha ricevuto dal ministero della Giustizia la lista delle persone condannate, sono state sospese le pensioni anche a chi aveva terminato la pena da diversi anni. Questo perché il ministero si è guardato bene dal segnalare quelli che avevano terminato nel frattempo di scontare le condanne, con un aggravio di burocrazia sulle altre amministrazioni (gli uffici esecuzione dei tribunali devono certificare il fine pena e l'Inps deve aprire delle procedure del tutto inutili dovendo prima sospendere e poi riattivare l'erogazione), mentre nel frattempo gli ex condannati restano senza quel misero reddito. In tutto questo ci sono persone che si sono viste comunque

rifiutare l'erogazione dell'assegno nonostante avessero certificato il fine pena, perché ritenuta "illegittima". Se consideriamo che la conclusione della pena non mette fine nemmeno alle pene accessorie, come l'interdizione dai pubblici uffici, la perdita del diritto di voto attivo e passivo, sancendo in sostanza l'esclusione dalla cittadinanza piena, ci rendiamo conto come, in realtà, non vi sia mai stata nessuna conclusione vera di quella fase storica ma permangono forme di sanzione ed esclusione perenni, alle quali solo una logica amnistiale avrebbe potuto mettere fine.

Un ragione ulteriore per riaprirla questa battaglia!

Sì, ma il problema resta comunque. Per quel che può contare la mia opinione, penso che sarebbe un bene se i compagni incarcerati tornassero ad immergersi nella società attuale, invece che farsela raccontare in qualche lettera, facendo il passo della semilibertà. Quanto al che fare, bisogna agire secondo le priorità: la prima è il 41 bis. Si tratta di tortura. Anche con la normativa attuale, seppur restrittiva, esistono argomenti giuridici con cui motivare una uscita dal 41 bis senza abiura o collaborazione. C'è poi la questione dei prigionieri che hanno subito torture. Si può pensare ad una battaglia sull'articolo 176 cp, che preveda la liberazione condizionale in automatico per chi abbia raggiunto il trentesimo anno di detenzione effettivo e si ripristini l'originaria dizione che non prevedeva il "ravvedimento". L'amnistia richiede ancora la maggioranza qualificata a differenza di una normale modifica legislativa. Ci vogliono delle leve, anche piccole, da cui ripartire, poi...

*Giulio Petrilli è stato arrestato all'età di diciannove anni con l'accusa di essere uno dei capi di Prima Linea. Viene assolto dopo sei anni di carceri speciali. Si è battuto per il risarcimento per ingiusta detenzione che non gli è stato mai concesso per un obbrobrio giuridico: quello di "aver avuto cattive frequentazioni"

Polizia penitenziaria, una festa con protesta
di Roberto Rotunno

Il Fatto Quotidiano, 19 settembre 2017

Gli agenti in agitazione mentre si celebrano i 200 anni del Corpo: "Siamo pochi". Stamattina la Polizia penitenziaria celebrerà i 200 anni dalla sua fondazione. Sarà una festa del bicentenario con protesta incorporata: centinaia di agenti manifesteranno infatti a Roma per denunciare - tra le altre cose - la carenza di personale, le cattive condizioni di lavoro e le frequenti aggressioni subite da parte dei detenuti. Vista la stagione contrattuale del pubblico impiego, sarà l'occasione per chiedere aumenti di stipendio più alti degli 85 euro medi mensili promessi dalla ministra Marianna Madia.

In parallelo alla cerimonia delle Terme di Caracalla, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avverrà il sit-in dei poliziotti carcerari a Montecitorio. Una circostanza che poteva essere evitata? "Certo che avremmo preferito evitarla - spiega al Fatto Pompeo Mannone, responsabile Sicurezza della Cisl - ma la scorsa settimana il ministro della Giustizia Andrea Orlando ci ha ricevuti senza permetterci di esporre tutti i nostri problemi.

Non ci resta che scendere in piazza". Al primo posto, come spesso segnalato, la necessità di rinforzare l'organico in servizio presso gli istituti detentivi. Servono almeno 8 mila nuovi agenti, secondo le stime di tutti i sindacati che aderiscono all'iniziativa. Oltre alle sigle di categoria di Cgil, Cisl e Uil, ci saranno Sappe, Osapp, Sinappe, Uspp ed Fsa-Cnpp. Attualmente - secondo i dati ufficiali dell'Amministrazione penitenziaria aggiornati a dicembre 2016 - il corpo può contare su 37.229 poliziotti, quasi tutti uomini (33.444 a fronte di 3.785 donne) e con un'età media di circa 45 anni.

Non tutti però operano effettivamente presso i penitenziari: ci sono quelli impiegati negli uffici amministrativi, nei provveditorati e nei tribunali. Mentre i detenuti sono 57 mila. "Dovremmo arrivare ad almeno 45 mila unità - aggiunge Mannone - se consideriamo la dotazione organica, ma se ci riferiamo al vero e proprio fabbisogno sarebbero anche di più". Chi svolge questo lavoro passa almeno 40 ore alla settimana all'interno del carcere, nel quale in pochi si fa fatica a garantire la sicurezza. Il nuovo concetto di detenzione, inoltre, rende secondo i sindacati ancora più indispensabili le nuove assunzioni.

Si tratta del cosiddetto "carcere aperto", il sistema di sorveglianza dinamica che rende i detenuti liberi di circolare nell'istituto per diverse ore della giornata, non costringendoli più a passare la maggior parte del tempo rinchiusi nelle celle. Un modo per rendere migliori le condizioni dei reclusi dopo che la Corte europea dei Diritti dell'Uomo le aveva definite "disumane e degradanti".

"L'innovazione - avverte Mannone - è positiva ma bisogna creare le condizioni per realizzarla, tanto che in alcune carceri non viene applicata. Capita che un solo agente si trovi a controllare 60 detenuti e assistiamo troppo spesso ad aggressioni. Alcune strutture poi sono vecchie, costruite prima del 1900, avevano un intento punitivo e non rieducativo, come ci impone la Costituzione".

Mafia. Il 416 bis ha compiuto 35 anni, ecco tutti i numeri in Italia
tp24.it, 19 settembre 2017

Ha compiuto 35 anni la legge n. 646, del 416 bis, più nota come legge "Rognoni-La Torre", sul reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. L'approvazione della legge avvenuta il 13 settembre del 1982, subì un'accelerazione dopo l'omicidio del segretario regionale siciliano del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile, e del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre sempre dello stesso anno.

Il testo della legge: "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da due o tre persone è punito con la reclusione da tre a sei anni. L'associazione è considerata di tipo mafioso quando chi ne fa parte si avvale della "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva" per commettere delitti, acquisire attività economiche, concessioni, appalti pubblici o vantaggi, sia per sé che per altri". I numeri attuali - In Italia secondo gli ultimi dati Istat e della Direzione Investigativa Antimafia, non calano né denunce né arresti per l'associazione di stampo mafioso. In base ai dati il numero di denunce effettuato dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria per 416 bis è andato diminuendo tra il 2010 e il 2012, ma ha ricominciato a salire negli ultimi anni. Nel 2014 e nel 2015 si sono registrate rispettivamente 89 e 85 denunce, contro le 68 del 2012 e le 75 del 2013. Numeri comunque più bassi rispetto a un decennio fa: nel 2007 le denunce erano state infatti 140. Per la direzione investigativa antimafia nel 2016 le persone denunciate e arrestate per associazione a delinquere di stampo mafioso sono state 2.619. Se a questi si aggiungono i soggetti denunciati e arrestati per 416 ter (scambio politico-mafioso) e condannati con aggravante del metodo mafioso la cifra sale a 4.792.

I detenuti - I detenuti presenti nelle carceri, condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo i numeri dell'Istat, dicono che sono in netto peggioramento nel tempo. Se nel 2008 i detenuti per il reato del 416 bis erano 5.257, nel 2016 il numero è salito a 6.967 e, secondo i dati provvisori del 2017, aggiornati al 30 giugno, il numero arriva a 7.048.

Processi - Il dato più aggiornato sul sito del Ministero della Giustizia in merito ai procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso è invece del 2013: sono 5.967 i procedimenti giudiziari contro noti e ignoti. Tra le novità più recenti che riguardano le interpretazioni e l'applicazione della legge "Rognoni-La Torre", bisogna ricordare che ultimamente è stata allargata anche a forme non tradizionali di organizzazione mafiosa, ma che hanno il "vincolo associativo" e della condizione di "assoggettamento e omertà". Un esempio è quello della mafia rumena a Torino: a giugno la Cassazione ha annullato le assoluzioni dall'accusa di associazione di stampo mafioso per i soggetti coinvolti nell'omonimo processo e ha ordinato un nuovo processo in Corte d'appello, proprio tenendo conto della nuova interpretazione giurisprudenziale.

Imputazione generica, il giudice restituisce gli atti al Pm
di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 18 ottobre 2017 n. 42563. È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale "in fase predibattimentale" dichiara la nullità del capo di imputazione formulato dal Pm e disponga direttamente la restituzione degli atti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 18 settembre 2017 n. 42563, dichiarando inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Trieste che aveva lamentato l'"abnormità" del provvedimento perché non preceduto dalla "sollecitazione ad integrare o precisare la contestazione". Che, sempre secondo la Procura, "si presentava agevolmente integrabile in dibattimento", trattandosi di supposta appropriazione indebita di denaro derivante da operazioni commerciali relative ad alcune fatture.

Per la Suprema corte il principio che "più si attaglia alla fattispecie" è quello "recentemente" espresso dalla Corte (n. 34825/2016) secondo cui "non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'indeterminatezza del contenuto descrittivo dell'imputazione e disponga la restituzione degli atti al P.m." perché "non determina alcuna stasi del procedimento". In linea, prosegue, anche la diversa pronuncia secondo cui "in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al P.m., ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il p.m. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione" (n. 23832/2016).

L'opposto indirizzo di legittimità, invece, sostiene l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che restituisce gli atti al Pm (senza averlo preventivamente sollecitato) perché violerebbe il principio della ragionevole

durata del processo. Tuttavia, spiega la decisione, tale principio è stato espresso dalle Sezioni Unite (n. 05307/2007) per la particolare "fluidità" dell'udienza preliminare, "finalizzata, da un lato, ad assicurare l'adeguamento dell'addebito a quanto emerge dagli atti, e, dall'altro, a condurre ad un'imputazione definitiva". Ma, ad avviso del Collegio, tali argomentazioni "non sono estensibili alla fase del dibattimento".

È vero, infatti, prosegue il ragionamento, che anche in tale fase sono possibili modifiche o integrazioni dell'imputazione (artt. 516e 518 c.p.p.), con restituzione in termini per l'esercizio di alcune facoltà: "ma si tratta non di dare determinatezza a ciò che non l'aveva originariamente, bensì di situazioni di fatto ben delineate nella prospettazione originaria del proprio contenuto che risultano poi superate dagli accadimenti istruttori". Del resto, conclude la decisione, "quand'anche illegittimo, il provvedimento di cui si discute non può determinare alcuna stasi del procedimento, sicché esso non presenta i caratteri dell'abnormità".

Patteggiamento: ricorso per cassazione solo per errore manifesto. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2017

Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Cd. patteggiamento - Art. 444 c.p.p. - Accordo sul reato - Inammissibilità - Errore manifesto valido motivo del ricorso per Cassazione. In tema di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., il ricorso per Cassazione fondato sull'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato deve essere limitato al solo caso di "errore manifesto", ossia alle sole ipotesi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena da applicare si trasformi in accordo sul reato: a evitare, infatti, che le parti travalichino i limiti propri dell'istituto in esame, un ruolo decisivo è svolto dal giudice che è chiamato a ratificare l'accordo, con una adeguata motivazione della relativa sentenza in punto di qualificazione giuridica dell'addebito. Al contrario, l'errore sulla qualificazione giuridica dell'illecito penale va escluso - quale valido motivo di impugnazione della sentenza di patteggiamento con ricorso per Cassazione - tutte le volte in cui presenti margine di opinabilità.

• Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 agosto 2017 n. 39441.

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Condizioni. In tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

• Corte cassazione, sezione VII penale, ordinanza 1 ottobre 2015 n. 39600.

Patteggiamento - Ricorso per cassazione - Denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto - Insussistente nel caso di specie. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b). Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. (Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo).

• Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 4 marzo 2016 n. 8956.

Patteggiamento - Sentenza - Ricorso per cassazione - Deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità - Ragioni - Limiti. Con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata, per errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lettera b), solo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, essendo materia sottratta alla disponibilità di parte. Il giudice ha dunque il dovere di verificare che il fatto contestato sia stato correttamente qualificato, non già in termini meramente formali, ma sostanziali e specifici, in ordine alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti, essendo tale indagine necessaria per una corretta valutazione della congruità della pena. Ciò può ritenersi avvenuto allorquando il giudice non recepisce meramente quanto enunciato nei capi di incolpazione, ma evidenzia i fatti contestati sulla base degli atti di indagine.

• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 ottobre 2016 n. 43323.

Un paese in galera
di Giuseppe Rizzo

Internazionale, 19 settembre 2017

Nelle prigioni italiane ci sono più persone che a Sanremo, a Cuneo, ad Agrigento. Con più di 57mila detenuti e oltre 30mila agenti di Polizia penitenziaria, il carcere potrebbe essere una delle prime cinquanta città italiane per numero di abitanti. Come in ogni città, c'è chi la mattina si alza con qualche speranza e chi si ammala, chi vende antidepressivi e chi sesso, chi piange per i sogni tristi, chi lavora e chi prega, chi ama e chi sa soffocare un uomo senza fare rumore.

Per quanto la si voglia cancellare dalla vista di tutti, questa città fa parte del panorama italiano tanto quanto L'Aquila (69mila abitanti) o Matera (60mila): è un pezzo del paesaggio, e il paesaggio siamo noi. Da quasi trent'anni cresce in maniera spaventosa e disordinata, i suoi confini toccano i nostri, ci riguardano molto più di quanto crediamo.

Al carcere Due Palazzi di Padova, nel febbraio scorso, ho conosciuto una persona che ha messo piede per la prima volta in questa città quasi trent'anni fa e poi ci è ritornato più volte. Sette mesi dopo, parliamo al telefono del caldo di Roma e di quello di Padova. Saremmo nel banale se non fosse che lui fino a pochi attimi prima era in galera e ci doveva restare fino al 2037, condannato per decine di rapine in banca a 57 anni, poi ridotti a 30.

Dopo avermi detto che si trova con un'assistente sociale, "il telefono è suo, non ho ancora niente"; che gli gira la testa perché s'è affacciato da una finestra, "una finestra vera"; e che è ancora sconvolto per quello che gli è successo; dopo, con voce un po' più bassa, dice: "Mi dispiace". Si riferisce al fatto che il suo rilascio improvviso possa rallentare o far saltare la pubblicazione dell'articolo, e perciò se ne scusa, come chi ormai è abituato a pensare che qualunque cosa accada sia colpa sua. "È successo tutto così in fretta", dice. Il giudice di sorveglianza gli ha riconosciuto il reato continuato per 20 rapine su 22 e gli ha ricalcolato gli anni di prigione: da 30 a 19. Dieci li aveva appena scontati. Gli altri nove anni si riferivano a condanne ricevute in passato, e anche in questi casi le pene erano già state scontate. Così ora poteva dire al telefono: "Prima era una brutta storia, ora è una brutta storia con un finale meno triste".

Il finale meno triste riguarda solo lui, ed è ancora aperto e sospeso e complicato. Ma la storia che c'è dietro è ancora utile a svelare un tabù che riguarda tutti: quello dell'incarcerazione di massa in Italia cominciata negli anni novanta e proseguita fino a oggi. Un processo che ha cambiato il paese e che allunga la sua ombra tanto su chi non ha mai conosciuto la galera quanto su chi la conosce fin troppo bene.

L'uomo che al telefono mi ha raccontato come ne è uscito appartiene al secondo gruppo. Alto due metri, braccia lunghe e mani grandi, al Due Palazzi doveva piegarsi per sedersi al banco di scuola che le guardie ci avevano messo a disposizione all'ingresso della palestra. Dentro c'era un convegno sull'ergastolo organizzato dal giornale Ristretti Orizzonti. Ci aveva presentato Francesca Rapanà, ricercatrice e redattrice della rivista. Il quadro che aveva dipinto era più o meno questo: "Si chiama Lorenzo Sciacca, ha quarant'anni e ha passato metà della sua vita a rapinare banche e l'altra metà in galera". La sua storia corre parallela a quella della crescita mostruosa del carcere in Italia e dell'ossessione degli italiani per la sicurezza.

Prologo

Tutto comincia nel 1990 e per Sciacca si consuma nel giro di trenta secondi. "I più lunghi della mia vita", dice. "Ho quattordici anni e sono partito da Catania in macchina con altri compagni, mille chilometri senza mai smettere di pensare a quello che sarebbe successo una volta a Milano". È il più piccolo del gruppo, gli altri sono maggiorenni, è facile immaginarli nervosi e eccitati; Lorenzo ha anche paura, ma non lo dice perché non sa se è l'unico. I compagni gli hanno ripetuto cosa fare, come farlo, in quanto tempo. Trenta secondi, appunto. Un passo dietro l'altro, se li lascia alle spalle, raggiunge l'ingresso della banca davanti alla quale si sono fermati, dà un'occhiata alle telecamere, poi abbassa lo sguardo ed entra.

Gli altri tre sono in auto, indossano i passamontagna, prendono le borse e corrono verso l'agenzia. "Urlo che quella è una rapina, che nessuno deve muoversi, che devono aprire le porte e che devono disattivare gli allarmi. È quello che succede, e il mio lavoro è finito". Comincia quello degli altri, che dietro agli sportelli svuotano le casse e riempiono i borsoni. Dura trenta secondi. Trenta secondi, 14 anni e un bottino di settanta milioni di lire. "Andiamo a casa di amici che ci devono ospitare per la notte, l'indomani saremmo ripartiti per Catania", racconta Sciacca. "Ci dividiamo i soldi, a me toccano gli spiccioli, un milione". Nel 1990, un milione è quanto viene pagato un operaio per un mese di lavoro in fabbrica; a Librino, il quartiere periferico di Catania dove il ragazzo vive con la famiglia e dove non ci sono né fabbriche né operai, è una cifra che avrebbe impiegato mesi a guadagnare facendo, come avrebbe fatto, l'elettricista. Se l'è guadagnata in trenta secondi: tanto, e non ancora abbastanza. "Non protesto, aspetto di ritornare a casa per organizzare un altro colpo e chiedere di più", ricorda. Ma dopo poche ore una squadra di carabinieri sfonda la porta dell'appartamento e lo arresta insieme agli altri. Trenta secondi anche questi, più o meno. "Trenta secondi la rapina, trenta secondi l'arresto e due anni di minorile come risultato". Quando lo portano al Beccaria, il carcere minorile di Milano, in Italia i detenuti sono 24.844.

Una fotografia dettagliata di quegli anni l'ha scattata Christian G. De Vito in "Camosci e girachiavi", storia del carcere in Italia. Nel 1990 il tasso di detenzione in Italia era pari a 45 detenuti su 100mila abitanti, già nel 1992 raggiunse quota 89. Gli ingressi annuali in carcere passarono dalle 57.732 persone del 1990 alle oltre 100mila del 1994. Le presenze medie giornaliere negli istituti penitenziari, che nel 1991 divennero oltre 35mila, l'anno successivo erano già 47.316. Questo passaggio è molto utile per catturare i primi movimenti della città-carcere, vi si intravedono gli argini che cominciano a franare. Nel 1976, l'anno in cui Lorenzo è nato, i detenuti sono 28.577; dieci anni dopo sono 31.829. A parte un picco a metà degli anni ottanta, la media è attorno ai 30mila detenuti. Poi qualcosa è cambiato. "Dalla metà degli anni ottanta", scrive Remo Bassetti in *Derelitti e delle pene*, "il carcere ha modificato la composizione per categorie. Dal trentacinquenne-quarantenne meridionale e di provenienza contadina degli anni sessanta e settanta, il detenuto-tipo è ora appartenente al sottoproletariato metropolitano e la sua meridionalità si è ulteriormente meridionalizzata". Se suona familiare, è perché lo è: la storia di Lorenzo è la storia di questa "meridionalizzazione". Sono i maschi bianchi meridionali del sottoproletariato come lui i primi protagonisti dell'incarcerazione di massa in Italia.

Gli anni del boom

"Il Beccaria di Milano era un posto violentissimo, ma per me fu una nave scuola, è lì che imparo a odiare lo stato e decido cosa sarei diventato: avrei fatto il rapinatore di banche, come mio padre", racconta Sciacca. Il ragazzo si ritrova di nuovo a Milano, dove era nato e aveva vissuto fino a dieci anni. La madre si era trasferita da Catania perché il padre era stato arrestato e portato a San Vittore. "L'ho conosciuto in galera. Con mamma vivevamo in un palazzone in periferia abitato da piccoli delinquenti e mogli che aspettavano i mariti incarcerati". Nel 1986, il padre esce e la famiglia si ritrasferisce a Catania, a Librino. "Un quartiere povero e periferico ma io sono felice perché finalmente incontro la mia famiglia", ricorda. "Passo più tempo per strada rispetto a Milano, conosco anche i ragazzi con cui faccio i primi furtarelli e poi la prima rapina". Al minorile il padre non mette piede. "Per due anni ha accompagnato mia madre da Catania a Milano, quindici ore di macchina, per poi aspettare fuori e ritornarsene a casa". Quando esce, i genitori provano a mandarlo da un elettricista, ma non dura. "Farai la mia stessa fine, è questo quello che vuoi?", mi grida una sera papà. Allora ancora non lo sapevo, ma dopo l'ho capito: volevo diventare bravo come lui, se possibile superarlo, stupirlo". Perciò mette su una "batteria" di tre ragazzi e comincia a organizzare il suo primo vero colpo. "Saliamo di nuovo a Milano, la rapina va bene, solo che nella banca ci sono pochi soldi: ne facciamo altre tre in due settimane". Succede tutto velocemente, i soldi si moltiplicano così come le attenzioni della polizia. Li arrestano che Lorenzo ha da poco compiuto diciott'anni. "Mi portano a San Vittore, proprio dove avevo conosciuto mio padre", dice con un'ombra di amarezza negli occhi. È il 1994 e i detenuti in Italia sono 49.913. Da questo momento la crescita si fa inarrestabile e subisce un'accelerazione che è simile a quella che travolge la vita di Sciacca.

Gli anni della vergogna

"A San Vittore studio, frequento altri rapinatori, da loro imparo quali sono le banche con più soldi e come si preparano colpi più sofisticati", racconta Sciacca. "Volevo fare il miliardo, come dicevo allora, e per farlo bisogna rapinare banche più grandi, puntare ai caveau, un tipo di colpo diverso rispetto a quelli che avevo fatto prima", spiega. Quando esce ha poco più di vent'anni ed è pronto a fare il salto. "È tutta una questione di tempi. Con le buone o con le cattive si deve coinvolgere il direttore della banca, arrivare alla cassaforte, fargliela aprire, riempire i borsoni e nel frattempo mantenere il controllo di tutto quello che succede alle tue spalle. Impiegati e clienti possono reagire, la polizia può arrivare". Il tempo si dilata e servono armi più grosse. "Con la pistola in mano l'adrenalina cresce, così come la paura. Se qualcosa va storto e hai un'arma in mano, può essere che la usi", dice Sciacca. In quel periodo svaligia molte banche, ma lo prendono prima che spari un colpo. Dai 22 anni ai 31 ne passa otto in galera. Nei mesi in cui è fuori progetta altri "lavori", come chiama le rapine, e porta avanti la relazione che ha da anni con una ragazza. "Nasce il mio primo e unico figlio, e dove lo incontro per la prima volta? A San Vittore, la profezia di mio padre si era compiuta: mi aveva detto che avrei fatto la sua stessa fine e così era stato". In quegli anni comincia anche la sua odissea nelle galere italiane. Nella sua vita di detenuto, Sciacca racconta di essere stato in una trentina di istituti di pena. "Attaccavo briga e non ero visto di buon occhio dalle guardie. Mi è successo di fare a botte anche con loro e così, per punizione, a volte sono stato portato in quelle che vengono chiamate "celle lisce", dove non c'è niente salvo gli schizzi di sangue sulle pareti, perché è lì che le guardie puniscono le teste calde con pugni e calci, per poi lasciarle in isolamento". Nel carcere di Catania un giorno partecipa a una rivolta. "Ero giovane", dice, "ma la rabbia era così tanta che mi sono lasciato coinvolgere, con il risultato che mi hanno allontanato per sempre dalla Sicilia". Essere portato in un carcere lontano dalla città in cui si vive per un detenuto significa essere allontanato dalla propria famiglia, il che ha due effetti. Un sovrappiù di pena per lui, e una pena anche per la famiglia, che finisce per essere risucchiata in un vortice di viaggi faticosi e dolorosi. "È l'aspetto più doloroso delle galere, essere privati dei propri affetti e infliggere

ai propri cari un dolore muto", dice Sciacca. Quando parla del figlio, le parole faticano ad arrivare alle labbra. "L'ho visto crescere mentre ero dentro. E anche quando ero libero, tra latitanze, rapine e galere, non lo vedevo quasi mai". L'ultimo periodo di libertà se lo ricorda bene. "Facevo avanti e indietro dalla Spagna, viaggiavo con documenti falsi e vivevo come ci si può aspettare che viva un rapinatore che riesce a mettere a segno qualche colpo buono: vestiti di lusso, moto e macchine sportive, cocaina". Nella testa però dice che gli si sbrogliava un ritornello: "Me lo ripetevo in continuazione: "A 33 dico basta, a 33 anni smetto". Bello o brutto, qualcosa sarebbe successo". Succede qualcosa di brutto: al figlio trovano un tumore. "Il mondo mi crolla addosso. La diagnosi, le cure, la sofferenza del bambino. Il 6 ottobre 2010 muore e io sono latitante in Spagna. Rientro a Catania, ma so che non posso presentarmi in chiesa perché ci sarebbero stati i carabinieri. Il 9 c'è il funerale e io sono costretto a guardare tutto da lontano". Pochi giorni dopo lo arrestano, il 12 ottobre compie 34 anni.

Paranoie e ossessioni

Nel 2010 i detenuti nelle carceri italiane sono 67.961, più del doppio rispetto a quando questa storia è cominciata. Il cambiamento ha la forma di un'onda che si ingrossa di anno in anno, e per coglierne la potenza vale la pena riavvolgere il nastro e guardare il film dall'inizio alla fine. Cos'è successo di tanto grave in questi anni da riempire le carceri italiane? Quale emergenza criminale c'è stata? "Nessuna, la crescita si deve sostanzialmente a tre-quattro leggi", spiega Stefano Anastasia, fondatore dell'associazione Antigone e garante dei detenuti della regione Lazio. "La Iervolino-Vassalli sulle droghe, a cui poi è seguita la Fini-Giovanardi; le leggi Martelli, Turco-Napolitano e Bossi-Fini sull'immigrazione; la Cirielli, che ha aggravato le pene e impedito l'accesso alle alternative al carcere ai condannati con precedenti specifici".

L'incarcerazione di massa registra solo due battute d'arresto. Nel 2006, quando viene concesso l'indulto, l'unico negli ultimi 25 anni; e nel 2013, quando l'Italia è condannata dall'Europa per il sovraffollamento e approva una serie di misure per cercare di arginare il problema - oggi la situazione è tornata a livelli preoccupanti. Per il resto, "i testi sulla droga e sulla recidiva sono stati approvati con l'intento esplicito di criminalizzare i destinatari", dice Anastasia.

Mentre quelli gli altri provvedimenti "hanno di fatto istituito un nuovo reato, l'immigrazione irregolare, e hanno buttato centinaia di migliaia di persone nell'illegalità, nel mercato del lavoro nero e persino nel mondo del crimine". Dunque, se negli anni ottanta il carcere era stato usato come strumento di pulizia sociale contro i giovani meridionali del sottoproletariato, negli anni novanta comincia la criminalizzazione di altre due figure: gli stranieri e i tossicodipendenti, come vengono definiti nei documenti ufficiali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il fermo immagine di questo brutto film è questo:

La storia di Sciacca è invece un esempio di pulizia sociale vecchia maniera. Prima di essere arrestato è un ragazzo povero di quattordici anni con idee sbagliate e violente; trenta secondi dopo è un ragazzo povero con idee sbagliate e violente a cui rispondere solo con la galera. "In tutti questi anni il carcere è cambiato", dice, "e io ho vissuto questo cambiamento in diretta, vedendo le celle affollarsi di persone che parlavano lingue che non erano la mia, che avevano abitudini e religioni diverse, persone che venivano arrestate perché si facevano e avevano fatto qualche cazzata, persone con dipendenze gravi in molti casi, o piccoli spacciatori".

Negli anni novanta e duemila si registra lo slittamento dallo stato sociale basato sul principio di uguaglianza allo stato giudiziario basato sul principio della colpevolezza. La sicurezza diventa un'ossessione, come spiega l'antropologo francese Didier Fassin nel saggio "Punir": Le persone si dimostrano sempre meno tolleranti (...). Tutta una serie di conflitti interpersonali che prima potevano trovare soluzioni private ora passano per la polizia, spesso per i giudici, perfino per il carcere (...). La politica rinforza e anticipa l'ansia di sicurezza dei cittadini (...). Pensa davvero di poter trarre benefici elettorali dalla drammatizzazione delle situazioni e dalla messa in scena della propria autorità.

Il rapporto tra l'ossessione per la sicurezza dei cittadini e il populismo penale dei politici ha generato dei mostri. Uno è la paranoia di vivere in un paese in perenne emergenza criminalità. Ma bastano pochi dati a smontare questa lettura: nel 2006 erano stati denunciati 2.771.490 delitti. Nel 2015 sono stati 2.687.249. Nel 1991 furono compiuti 1.773 omicidi, nel 2016 sono stati 245. Negli ultimi dieci anni le rapine in banca sono crollate del 90 per cento: nel 2007 erano state 2.972, nel 2016 sono state 360. Nel 1993 il 31,2 per cento delle famiglie italiane aveva la percezione di vivere in una zona a rischio criminalità. Nel 2015 la percentuale è salita al 38,9.

Un altro degli abbagli causati dall'ossessione per la sicurezza è che il carcere sia efficace. Ancora una volta, i numeri fanno pensare che non è del tutto vero. Due, in particolare, certificano un bilancio disastroso. Il primo viene fuori da uno studio del 2007 dell'osservatorio delle misure alternative e svela la differenza abissale che corre tra lo scontare l'intera pena in carcere e il poter accedere a misure alternative, tipo l'affidamento ai servizi sociali. Nel 1998, furono scarcerate 5.772 persone; 3.951 di loro erano di nuovo dentro nel 2005. Significa che quasi il 70 per cento è diventato recidivo, una percentuale che invece scende al 19 per cento se si tiene conto dei detenuti che erano stati affidati in prova ai servizi sociali. Il secondo numero è il risultato di uno studio che ha calcolato che per ogni punto percentuale in meno corrisponde un risparmio di circa 51 milioni di euro all'anno, si capisce che dentro al buco nero

della recidiva finiscono non solo la sicurezza tanto agognata dagli italiani, ma anche molti soldi. C'è finito anche Sciacca, naturalmente, che per quasi vent'anni è tornato in galera per aver compiuto lo stesso reato. "Non è neanche giusto autoassolversi, però. È vero che a me per anni non è stata offerta alcuna alternativa, ma è anche vero che probabilmente, se me l'avessero offerta a venti, non so se l'avrei accettata", dice. "Le cose per me sono cambiate quando sono arrivato a Padova, qualche anno fa. Grazie al gruppo di Ristretti Orizzonti ho cominciato a lavorare con gli altri e su me stesso. Per la prima volta ho smesso di cercare alibi per la mia storia e ho smesso di sfidare mio padre".

Le letture simpatetiche delle storie dei carcerati, al pari di quelle che li condannano a prescindere, nascondono sempre qualcosa. Per ogni detenuto che comincia un percorso di recupero c'è dietro il lavoro sfiancante di volontari e associazioni. "È un'operazione complessa perché bisogna accompagnare i detenuti in un percorso in cui si rimette in discussione tutto, le scelte fatte e persino gli affetti", spiega Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia. "Per farlo bisogna cancellare dal proprio vocabolario la parola 'delusione': l'idea che alle persone vada data una seconda possibilità in carcere è un'illusione: a volte bisogna dargliene una terza, una quarta, una quinta". Ha ragione però Lucia Castellano, l'ex direttrice del carcere di Bollate, quando dice che l'alternativa a tutto questo è un "cimitero dei vivi".

Ci sono altre strade che si possono percorrere. Alcune, molto concrete, le elencano Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta nel libro "Abolire il carcere": Depenalizzare il più possibile, sostituendo le sanzioni penali con quelle amministrative o civili. Cancellare l'ergastolo e ridurre le pene. È quello che succede in Norvegia. Vietare l'incarcerazione prima del giudizio: un terzo dei detenuti italiani è in attesa di giudizio. Garantire il più possibile le misure alternative. Bandire il carcere per i minorenni.

A chi obietta che il ripensamento del carcere è un modo irrealistico di affrontare la realtà, va ricordato che la galera come strumento di punizione non è sempre esistita, la sua storia è relativamente recente; e che altre storie che si davano per scontate, come quella della pena di morte e dei manicomi, sono state stracciate: le storie che le hanno sostituite sono tra le più belle mai immaginate e scritte in questo paese.

Epilogo

Quando era ancora in galera, ho spedito una lettera a Sciacca per chiedergli di descrivermi una giornata qualsiasi in carcere. Mi ha risposto con un racconto da cui emerge, senza mai essere nominata, una disperazione sconfinata: "C'è chi passeggia per ore lungo i corridoi e non parla con nessuno, imbottito di psicofarmaci. Chi fa mille addominali al giorno e chi non esce mai dalla cella. C'è anche chi studia e chi lavora, ma sono pochi e fortunati". La lettera si chiude con un'immagine che è difficile da dimenticare: "In carcere si aspetta sempre qualcosa, il medico, l'agente, l'educatore, il volontario, il pasto, la messa, una lettera. Nella mia sezione ci sono molte persone che passano le giornate seduti di fronte al cancello, se dovessi chiedergli cosa stanno aspettando mi risponderebbero che non lo sanno, oppure risponderebbero, "qualche novità". Voi lo sapete cosa farete tra un anno? Tra quattro mesi? Tra sette anni e un giorno? Non lo sapete. Io so cosa farò ogni giorno della mia vita, per i prossimi vent'anni". Sciacca si sbagliava. Ora è un uomo libero, in carcere è riuscito a diplomarsi e sta cercando di iscriversi all'università. Vuole diventare un mediatore e lavorare con i detenuti. Intanto ha trovato un lavoro part time. La notte si sveglia ancora in preda al panico e la prima volta che ha rivisto un bambino gli è sembrato un alieno. Quando beve mordicchia il bicchiere, dopo dieci anni di galera aveva dimenticato la sensazione del vetro sui denti. "La libertà è una cosa complicata", dice.

Da sapere

Fuori dell'Italia. Sono oltre dieci milioni i detenuti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti sono 2.145.100, in Cina 1.649.804, in Brasile 657.680, in Russia 615.257. In Europa è il Regno Unito il paese con più persone in carcere (86.294), seguito dalla Polonia (73.736) e dalla Francia (70.018).

Sovraffollamento. I detenuti nelle carceri italiane sono 57.393, mentre i posti regolamentari sono 50.501. Alla fine del 2015 il tasso di sovraffollamento in Puglia superava il 130 per cento. I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 metri quadri per detenuto.

Morire di carcere. Dal 2000 a oggi nelle galere italiane sono morte 2.695 persone: 974 si sono suicidate. Dall'inizio del 2017 i suicidi sono stati 41.

Il lato oscuro delle Rems: metà dei pazienti rinchiusi prima ancora del giudizio
di Carola Frediani

La Stampa, 18 settembre 2017

A solo sei mesi dalla abolizione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari il sistema rischia di scaricare sulle nuove residenze i limiti delle carceri. L'ultimo "internato" degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) è uscito a maggio.

Gli eredi dei manicomi criminali sono stati chiusi, ma non ancora del tutto sconfitti.

Aboliti nel 2014 per fare spazio alle Rems, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Strutture più piccole, di massimo 20 persone, distribuite sul territorio, pensate come luoghi di cura e reinserimento. Posti che dovrebbero accogliere solo autori di reati giudicati infermi o semi-infermi di mente, ma anche socialmente pericolosi e non adatti a soluzioni meno restrittive. Insomma una extrema ratio, pensata per chi sia stato giudicato in via definitiva, come ha auspicato il Commissario unico per il superamento degli Opg, Franco Corleone, nella sua relazione dello scorso febbraio.

Con ricoveri limitati nel tempo. Con il progressivo abbandono della contenzione, cioè dell'uso di mezzi fisici e chimici per limitare i movimenti di un paziente. Dall'orrore di certi manicomi si è passati dunque a una eccellenza italiana, una rivoluzione in corso. Che però rischia di affondare. Non per suoi demeriti e neanche per colpa di ospiti dipinti caricaturalmente come tanti Hannibal Lecter, ma trascinata dalle questioni irrisolte della giustizia e della burocrazia italiane.

Ne sanno qualcosa a Bra, Piemonte, dove la Rems, provvisoria, come gran parte delle trenta residenze oggi sparse per l'Italia, è nata da una convenzione con una clinica privata, la casa di cura San Michele, dopo molte resistenze della amministrazione locale. Dopo un lungo braccio di ferro ci si è accordati su 18 posti, col paradosso che ce ne sarebbero ancora un paio a disposizione che non sono stati attivati per l'opposizione del territorio. E ci sono almeno sei persone in lista di attesa in carcere che avrebbero diritto a entrare.

"La Procura tutti i giorni ci chiede disponibilità di posti letto, e noi rispondiamo che non ne abbiamo. Tonnellate di comunicazione tra noi, loro e i carabinieri", ci raccontano alla clinica. La Rems di Bra è simile a un ospedale, più colorato e ricco di attività, con aree per i laboratori, una minuscola palestra. La sorveglianza esiste, ma discreta: videocamere, porte multiple, vetri infrangibili. Dentro si respira un'aria serena: educatori giocano a carte con i pazienti, molti maschi fra i 20 e i 40 anni, nel piccolo cortile.

"Sappiamo di avere poco spazio, e cerchiamo di fare tante attività all'aperto", spiega lo psichiatra Luca Patria. Uscite controllate e autorizzate, naturalmente. Per 596 ospiti delle Rems in Italia - cifra che corrisponde alla loro capienza massima - ce ne sono 289 in lista di attesa per entrare. Di questi, 205 sono però destinatari di misure provvisorie (l'analogo della custodia cautelare in carcere). Allo stesso modo, su 596 ospiti delle Rems ben 215 sono "provvisori".

Una deriva rispetto alle intenzioni originarie delle Rems che rischia di farle saltare, facendo rientrare dalla finestra la logica degli ex- Opg. E il trend, sulla base delle interviste e dei dati raccolti da La Stampa, è in crescita nel 2017. A inizio agosto, in Campania, i pazienti in Rems con misure provvisorie erano 38 su 63; in Piemonte 12 su 37; in Lombardia 49 su 133. Ma se guardiamo ai nuovi ingressi avvenuti solo nel 2017, assistiamo a una crescita: in Campania 31 ingressi su 36 sono provvisori; in Lombardia 43 su 59; in Abruzzo 8 su 8; in Piemonte 5 su 11. Numeri raccolti da Giuseppe Nese, il coordinatore per il superamento degli Opg in Campania, che ha lanciato da tempo un sistema di raccolta informazioni, Smop, poi adottato anche da altre 14 regioni. Quelle citate hanno finora i dati più attendibili. Ma perché l'arrivo di persone con misure provvisorie è un problema? "In molti casi si tratta di detenuti che manifestano comportamenti disturbanti, etichettati come psichiatrici, e poi mandati in Rems", commenta Nese. "Una volta a giudizio molte di queste valutazioni vengono meno.

Ma intanto le Rems sono messe in crisi dall'invio inappropriato di persone che dovrebbero essere trattate in altro modo". Concorda con questa analisi Massimo Rosa, referente per il superamento degli Opg in Piemonte.

"Oggi le Rems sono un contenitore che va dalla schizofrenia ai disturbi di personalità, comprendendo persone con cultura carceraria che hanno sintomi psichiatrici. Basta uno di loro per sconvolgere tutti gli equilibri", commenta Rosa. "E la situazione potrebbe anche peggiorare visto che ad agosto è entrata in vigore la legge 103".

Si tratta della riforma Orlando che potrebbe consentire l'invio anche di chi sia stato giudicato infermo di mente dopo il reato, in carcere, o chi debba essere ancora valutato nelle sue condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari non siano idonee. Da lì a ritornare agli Opg, a riavvicinarsi più alla logica della prigione che a quella della cura, il passo potrebbe essere breve.

A impedirlo finora c'è solo un fragile ordine del giorno approvato dalla Camera che impegna il governo a non sovraccaricare le residenze di detenuti. Oltre alla resistenza passiva opposta da molti operatori delle Rems. "Molti magistrati di sorveglianza e gip non hanno fatto proprio il principio della riforma e si comportano come se le Rems fossero illimitate", commenta Michele Miravalle, ricercatore e attivista dell'associazione Antigone e della campagna StopOpg. "Certo che le patologie psichiatriche negli istituti di pena stanno montando, con detenuti che sviluppano scompensi o hanno problemi pregressi che non sono curati in carcere. Ma sono le Asl che dovrebbero occuparsi di queste persone".

Le Rems vivono su equilibri delicati. "Sono un osservatorio sulla fragilità nella nostra società", commenta Maria Grazia Gandellini, direttrice delle Rems di Castiglione delle Stiviere, un simbolo della lunga marcia della riforma. Isolata nel verde, a pochi km da Desenzano del Garda, non ci sono quasi autobus per arrivare a quello che tutti ancora chiamano l'Opg. La struttura imponente, con prati, panchine e pure una piscina, chiusi però con recinzioni

sormontate da filo spinato, fino a pochi mesi fa era sovraffollata, dovendo accogliere pazienti di più regioni, in attesa che nascessero le residenze locali.

E oggi conta comunque fra i 140-160 ospiti, un numero ancora lontano dalla logica delle Rems. Anche se nei prossimi anni qui dovrebbero costruire delle strutture nuove, più piccole, e ridisegnare sei unità da 20. Intanto non mancano le preoccupazioni. Ad esempio, il cambio nella tipologia di pazienti. "Negli ultimi 6-7 anni sono aumentati i giovani con storie di problemi scolastici, abusi di sostanze, smart drugs, amfetamine", spiega Stefano Pellizzardi, direttore del sistema polimodulare delle Rems all'Asst di Mantova. "Ma anche 30-40enni, adulti con alle spalle molti fallimenti".

Poi immigrati, per cui a Castiglione delle Stiviere servono anche di mediatori culturali. Pazienti con bisogni complessi, in carico a più servizi, dai dipartimenti di salute mentale ai Sert, in cui le Rems fanno da anello di congiunzione. "Arrivano da noi perché spesso è mancata l'integrazione prima fra i vari servizi", specifica Gandellini. Alcune regioni si stanno muovendo per cercare di seguire queste persone attraverso unità territoriali, con competenze miste, che facciano da coordinamento. In un certo senso le Rems mettono in luce l'assenza di sostegno per chi sta fuori. Il punto è sviluppare progetti riabilitativi assieme ai servizi territoriali. "Il problema non sono le Rems, che finora funzionano e lo si vede dai numeri: è sceso il numero di ricoverati rispetto agli Opg, e non si sono registrati problemi di sicurezza", commenta Miravalle. "Il problema è semmai: quanto sono seguite le persone fuori dalle Rems che avrebbero bisogno di cura?".

Rems di Ceccano (Frosinone). "Qui dentro i più calmi sono gli assassini"

di Giacomo Galeazzi

La Stampa, 18 settembre 2017

Dentro il recinto c'è un fazzoletto di terra, ma per fare due passi lì serve il permesso del magistrato. Così gli ospiti deambulano come zombie nei corridoi interni e si accalcano nella saletta fumatori. Solo il campo da calcetto e l'orto alleggeriscono un'architettura da caserma e la noia di giornate sempre uguali. Dentro la palazzina di due piani le tragedie personali e scarsità di mezzi uniscono i loro effetti deleteri.

Qui uno degli ospiti ha dato fuoco alla propria stanza e un altro, con una testata, ha rotto il setto nasale a un operatore. La vigilanza interna è affidata a un servizio di portierato e tocca agli operatori tenere sotto controllo la situazione. Non viene trascurato alcun dettaglio e si susseguono attività riabilitative. Si è appena concluso il corso per pizzaioli (in quattro hanno conseguito l'attestato) e poi uscite di gruppo nei centri commerciali, nei paesi e nei parchi della Ciociaria, i pomeriggi al cinema a Frosinone, la pesca sportiva al laghetto, il laboratorio teatrale, i corsi di spiritualità (ci sono stati anche battesimi e conversioni).

"Tutto ciò serve ad allentare la tensione interna, provocata dall'obbligo di restare nella struttura", spiega Luciano Pozzuoli, responsabile della Rems. Per ciascuno dei venti ospiti c'è un progetto di recupero terapeutico riabilitativo. "La permanenza non è detenzione ma percorso personalizzato", precisa lo psichiatra Pozzuoli che non ci sta a ridurre il suo ruolo a quello di carceriere e gira tutto il giorno per le stanze e le sale comuni.

"Anche il modo in cui si risponde a un saluto conta", spiega. Paradossalmente quelli che creano minori difficoltà sono gli autori di omicidi. "Sono già abituati a stare in istituto, sono i più tranquilli". I guai maggiori li crea chi ha disturbi della personalità. "In genere hanno commesso reati di poco conto, come la resistenza a pubblico ufficiale, ma non accettano di restare, soffrono spesso di dipendenza da alcol o droghe, talvolta sono violenti con il personale e con gli altri ospiti", osserva Pozzuoli.

Alcuni hanno gravi deficit cognitivi e vengono accuditi come bambini. Arrivano dagli Opg chiusi, fuori non hanno famiglie in grado di accoglierli. In lista di attesa decine di casi che cercano un sostegno in una vita devastata, non soltanto un posto letto. Prima dell'apertura si era sparso il panico tra i cittadini. Qui, però, "non ci sono mostri, ma malati che hanno bisogno di cure".

Rems di Calvi Risorta (Caserta). "Molti pazienti Asl vengono deportati inutilmente da noi"

di Giacomo Galeazzi

La Stampa, 18 settembre 2017

In Campania il paradosso è che sono definitive le strutture, mentre chi ci sta dentro non è chiaro chi debba restarci. Nell'unica regione ad aver reso stabili le Rems, su 59 persone lì ospitate 36 sono in attesa di giudizio. E cioè non è dimostrato né che abbiano commesso un reato né che soffrano di una malattia psichiatrica né che siano socialmente pericolose.

Per 25 di loro i dipartimenti di salute mentale che li hanno in carico aspettano ancora che venga autorizzata dalla magistratura una misura alternativa. Emblematici i casi di un malato costretto a letto da un tumore incurabile che solo dopo un anno dalla richiesta ha ottenuto di essere dimesso dalla Rems e ricoverato in una struttura specializzata.

E quello di un ex internato all'Opg di Napoli che dal 2011 ha una misura detentiva provvisoria che viene rinnovata ogni sei mesi malgrado la Asl da anni chieda di farlo uscire dalla Rems e di curarlo in una comunità terapeutica. Da un anno a Calvi la Rems è in pieno centro, in una residenza per anziani per quasi un decennio inutilizzata.

"In Campania abbiamo realizzato tutte le Rems definitive e programmato il riutilizzo di quelle provvisorie - spiega lo psichiatra Giuseppe Nese, coordinatore regionale per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Con alcuni comuni della provincia di Caserta, tra cui quelli di Calvi e Mondragone, è stato siglato un protocollo. Alla riabilitazione e al reinserimento dei pazienti della Rems si sono resi disponibili famiglie e istituzioni. Offrono occasioni e luoghi reali di socializzazione, ricreazione, attività lavorative, come la piscina comunale, la ditta di catering, il laboratorio di ceramica e ciò apre le Rems al territorio e ne fa occasione di sviluppo invece che di allarme".

A Calvi il tasso di dimissioni è tra i più alti in Italia, il turnover è continuo: da gennaio sono uscite 18 persone e altre 8 sono in attesa di essere dimesse. Il problema sono quelli che non dovrebbe stare lì, inclusi i pochi che scappano.

"Non sono malati psichiatri, sono persone capaci di intendere e di volere che cercano di tornare a una vita ai margini della legalità e che hanno alcun bisogno di interventi sanitari", osserva Nese.

In lista di attesa per entrare in una Rems ci sono 29 persone, 21 delle quali già in cura nei servizi sanitari della Campania. "Potrebbero continuare quel percorso terapeutico restando nella propria comunità senza essere "deportati" in una Rems come succedeva coi manicomi", garantisce Nese.

Rems di Genova Prà. "Una fuga ha rovinato il rapporto con la città, ora serve un progetto"

di Matteo Indice

La Stampa, 18 settembre 2017

La data che ha fatto da spartiacque è stata domenica 22 aprile. Quando dalla Rems di Genova Prà, l'unica della Liguria, è scappato l'ex capo ultrà del Genoa Pietro Bottino: condannato per aver lanciato la fidanzata dalla finestra nel 1998 (tentato omicidio) e per una strage sfiorata in autostrada nel 2006, quando si mise a sparare a caso sulle auto dopo che aveva gambizzato un tifoso rivale in un club.

Su di lui s'era scatenata per mezza giornata una specie di caccia all'uomo, ma Bottino si schiantò in moto in autostrada, morendo sul colpo. Il suo caso aveva (definitivamente) rinfocolato le polemiche su una struttura che gli abitanti del quartiere avevano accolto con freddezza, da cui s'erano registrate altre due evasioni nello spazio di poche settimane. E però i rivolgimenti dei mesi successivi dimostrano che è utile sia lanciare l'allarme, sia usare il buon senso per drenarlo.

"Ci sono stati momenti critici - spiega oggi il direttore sanitario Giuseppe Berruti. Abbiamo adottato i doverosi correttivi prima della demonizzazione. Sono state rinforzate le protezioni, è stato perfezionato il collegamento in tempo reale con le forze dell'ordine. Ciò non significa che la possibilità d'una fuga sia esclusa a priori, poiché queste sono strutture sanitarie e non carceri. Ma da aprile in avanti non se ne sono più registrate e si è normalizzato pure il rapporto con la cittadinanza". La Rems di Genova, come le altre, è al top della capienza con 20 ospiti, 15 italiani e 5 stranieri, tra loro soltanto una donna fino a poche settimane fa.

Dodici operatori, quattro i medici, si alternano su vari turni, l'intero servizio è gestito dal consorzio "Il Fiocco" del gruppo Fides su accreditamento della Regione e la pittura è uno dei mezzi più usati in funzione rieducativa.

Soprattutto: doveva (dovrebbe) essere il supporto d'una struttura più attrezzata a Calice al Cornoviglio (provincia della Spezia), che però non si è ancora concretizzata ed ecco che a Prà hanno dovuto stringere i tempi e gestire pressione doppia.

Berruti non lo nasconde eppure ci crede: "Partenza difficile, ma il rodaggio è servito eccome. Siamo in contatto con altri centri, specie quello di Parma, tra gli operatori c'è la volontà di non mollare. Se s'investe in progetti e li si pianifica senza drammatizzare le prime difficoltà, possono rappresentare una vera svolta".

Rems di Casale di Mezzani (Parma). "Ogni caso è diverso, non c'è una cura unica"

di Giacomo Galeazzi

La Stampa, 18 settembre 2017

Un giovane africano dai capelli rasta fissa la campagna l'intero pomeriggio. Si rianima solo per fuggire l'obiettivo.

"No foto", si copre il volto. In Italia ci sono 600 ospiti nelle Rems e 300 in lista d'attesa. Quanto sia complicato occuparsi di loro lo dimostra questa ex scuola alle porte di Parma riconvertita nel 1999 in residenza per patologie psichiatriche croniche e poi ristrutturata e divenuta nell'aprile 2015 una delle prime Rems istituite dalla legge 81 del 2014 che ha chiuso gli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Vetri antisfondamento alle finestre, una recinzione perimetrale ed impianti di videosorveglianza lungo la recinzione e negli spazi comuni interni, 23 operatori che si alternano in un programma personale di cura e di riabilitazione che

dura in media un anno. La responsabile Giuseppina Paulillo ha sulla scrivania il piano delle attività interne, delle uscite di gruppo e delle licenze individuali degli ospiti autorizzate dalla magistratura.

Cinque cooperative sociali alternano attività di escursionismo, shiatsu, laboratori teatrali, informatici e sportivi.

Attorno villette monofamiliari e campi di mais. Davanti al municipio e al bar-ritrovo dei tifosi del Parma, poca voglia di parlare della Rems. Un anno e mezzo fa un tunisino arrivato qui dalla casa di reclusione di Piacenza ha scavalcato la recinzione e nessuno lo ha più ritrovato. Il vicinato si è allarmato, molti hanno protestato.

Per lo psichiatra Giovanni Francesco Frivoli e lo psicoterapeuta Pietro Domiano, nessuno dei 26 malati psichiatrici è finito tra queste mura per un crimine commesso nel raptus di un istante. "Hanno tutti un vissuto doloroso che li ha portati qui", chiariscono Ivana Molinaro e Sandra Grignaffini rispettivamente tecnico della riabilitazione e coordinatrice infermieristica. In una stanza un sacco da boxe, nel giardino l'orto e un biliardino. Qui c'è chi ha commesso un omicidio o uno stupro, chi ha indirizzato la violenza verso i propri familiari.

"Siamo un luogo di cura più che di detenzione- spiega Paulillo. Collaboriamo con i servizi sociali per i progetti riabilitativi, il sostegno socioeconomico e la reinclusione sociale". Ridurre l'uso di psicofarmaci e non far ricorso alla contenzione sono scelte che richiedono un'attenzione continua al singolo. "Ci affidano persone sole e prive di mezzi, non esistono percorsi validi per tutti, ognuno ha bisogni e disagi differenti", allarga le braccia Frivoli.

Reato di tortura: due nuove norme e pene più pesanti se è coinvolto un pubblico ufficiale
di Alberto Cisterna

Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2017

La legge n. 110/2017 giunge alla sua approvazione dopo un nugolo di letture parlamentari e di polemiche da ricondurre, in gran parte, al dibattito che ha fatto seguito ad alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sui cosiddetti fatti di Genova e della Diaz in particolare (affaire Cestaro v. Italia, 7 aprile 2015 e, di recente, affaire Bartesaghi Gallo e altri contro Italia, 22 giugno 2017). Appare infatti significativo lo stesso titolo della legge 110/2017: "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" e la funzione "riparatrice" cui le norme intendono assolvere rispetto ai rilievi della giurisdizione europea.

Reati di tortura e istigazione del pubblico ufficiale alla tortura - L'articolo 1 infatti prevede l'inserzione nel codice penale di due nuove norme incriminatrici relative ai reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura. L'articolo 613-bis del Cp ("Tortura") persegue l'intento di dare attuazione ai parametri indicati dalla Cedu nelle pronunce ora ricordate e stabilisce che "chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". Com'è dato a tutta prima constatare la nomografia appare approssimativa ed è prevedibile che l'applicazione del nuovo reato darà luogo a non poche incertezze interpretative.

I soggetti coinvolti nel delitto: attivi e passivi - Iniziamo dal soggetto attivo del reato. Non si è presenza di un delitto connotato da una particolare qualificazione giuridica della persona del reo. Quel "chiunque" rinvia ovviamente a una platea illimitata di soggetti. Anche se, a ben guardare, dalla descrizione del soggetto passivo della condotta ricaviamo indicazioni non univoche e non perfettamente coerenti con questo assunto.

Si deve trattare 1) di "una persona privata della libertà personale" ovvero 2) di una persona "affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza" oppure ancora 3) "che si trovi in condizioni di minorata difesa".

L'ipotesi sub 2) - con la sua nozione di affidamento - rimanda chiaramente a uno status giuridicamente formalizzato in cui l'autore della tortura è tenuto a garantire la neutralità dello stato di soggezione della parte offesa. Ossia l'affidamento deve prevedere la protezione dell'incolumità fisica e psichica di colui il quale è sottoposto a una qualche forma di auctoritas o potestas altrui. In questa accezione l'articolo 613-bis del codice penale delinea ambiti di applicazione particolarmente dilatati. Scuole, ospedali, case di cura e riposo, famiglie, caserme, fabbriche, aziende agricole e quant'altro sono il luogo in cui possono commettersi prevaricazioni e violenze tali da assumere le connotazioni della vera e propria tortura. Ovviamente, e il tema in questa sede può essere solo accennato, si pongono delicate questioni in materia di concorso, apparente o reale, di questa fattispecie rispetto ad altri reati. Basti pensare ai delitti di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del Cp), di stalking (articolo 612-bis del Cp), di caporalato (articolo 603-bis del Cp), di abuso di mezzi di correzione (articolo 571 del Cp), solo per citare i casi più rilevanti i quali presentano elementi costitutivi contigui alla nuova fattispecie in esame.

Le ipotesi sub 1) e sub 3) richiamano, invece, presupposti dell'abuso di diversa consistenza in cui, cioè, la posizione di supremazia esercitata dal colpevole sulla parte offesa può derivare anche da mere condizioni di fatto: 1) "una persona privata della libertà personale" 3) "persona che si trovi in condizioni di minorata difesa". Nel primo caso

rientrano sia l'arresto illegale (articolo 606 del Cp) che il sequestro di persona (articolo 605 del Cp) - in ordine alla cui distinzione si rinvia a Cassazione sezione V, 25 luglio 2017 n. 26885 - quanto la correlativa aggravante per i reati di rapina ed estorsione (articolo 628, comma 3, n.2 del Cp). Se, nel primo caso, la privazione della libertà personale deriva dall'uso di un potere legittimo (quello d'arresto) esercitato fuori dei casi consentiti dalla legge, negli altri, la privazione della libertà discende da una illecita coercizione personale che si specifica nelle modalità descritte dall'articolo 613-bis del Cp.

In questi casi le questioni inerenti il concorso o meno dei reati appaiono di più agevole soluzione stante l'assenza di più puntuali e sovrapponibili scenari normativi nel previgente ordinamento penale.

Alla definizione, invece, del caso di cui al punto 3) - "persona che si trovi in condizioni di minorata difesa" - concorre la giurisprudenza di legittimità che ha, da tempo, chiarito che "La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato. Fattispecie in tema di truffe commesse ai danni di giovani disoccupati nella quale la S.C. ha ritenuto non sufficiente il riferimento, operato dai giudici di merito, alla generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile, ed alla generica aspirazione di un posto di lavoro" (Cassazione, sezione II, 11 maggio 2016 n. 28795, m. 26749601) ovvero "Le circostanze di persona che, ai sensi dell'articolo 61 n. 5 c.p. aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all'abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall'imputato in danno dei pazienti" (Cassazione, sezione II, 7 gennaio 2015 n. 13933, m. 26329301). Non è del tutto evidente se questo plesso ermeneutico sia interamente e appropriatamente riferibile al nuovo delitto di tortura o se quest'ultimo, in realtà, non voglia prendere in esame una diversa menomazione della capacità di difesa fisica e psichica in relazione alle violenze e agli abusi subiti. Allo stato, a prima lettura, un'interpretazione uniforme pare preferibile anche alla luce dell'ampio spettro di situazioni "di diritto" prese in esame dal caso sub 2) e della necessità di assicurare un'unica ermeneusi di clausole lessicalmente equivalenti.

Le problematiche del concorso della nuova fattispecie con il delitto di lesioni e di omicidio sono, invece, espressamente regolate dagli ultimi commi dalla norma secondo cui "Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo".

La condotta - La nuova fattispecie descrive la condotta di tortura valendosi di formule molto ampie ai limiti di tolleranza del principio di tipicità e, quindi, di legalità. L'agente deve cagionare "acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico" avvalendosi di "violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà". Le nozioni di "acute sofferenze" e quella di "violenze o minacce gravi" o di "crudeltà" sono traslate nel corpo dell'articolo 613-bis del Cp direttamente dalla giurisprudenza della Cedu e, in particolare, dalle sentenze Cestaro e Bartesaghi Gallo. In quest'ultima, in particolare, si legge: "la Corte è convinta che gli atti di violenza commessi nei confronti dei ricorrenti abbiano provocato sofferenze fisiche e psicologiche "acute", e che gli stessi siano di natura particolarmente grave e crudele (Cestaro, sopra citata, §§ 177-190)" (§ 119). La nozione di "acute sofferenze fisiche" consegna un margine all'apprezzamento giudiziario davvero notevole, posto che le stesse devono essere state cagionate con "violenze" (non si intende, invero, se il predicato di "gravi" si riferisca alle sole minacce o anche a queste modalità dell'azione di tortura), per cui pare evidente che la misurazione della loro gravità debba avvenire innanzitutto secondo il parametro di intensità previsto per le lesioni ex articoli 582 e seguenti del Cp.

Concluso questo primo passaggio il giudice dovrebbe accertare se le violenze abbiano o meno prodotto "acute sofferenze fisiche" alla vittima. La nozione di "sofferenze", infatti, è strettamente collegata alle modalità della violenza, ben potendo darsi casi di lesioni lievi capaci tuttavia di indurre grande sofferenza nella parte offesa (ad esempio una serie di microscosse elettriche o di micro tagli in parti ad alta concentrazione di nocicettori).

Molto è rimesso alla narrazione della parte offesa e all'esito degli inevitabili accertamenti medico-legali sulla correlazione tra violenze e sofferenze. In questo senso si dirige anche il secondo degli eventi lesivi descritti dalla norma ("un verificabile trauma psichico") il quale rimanda, ancor di più, a riscontri specialistici circa la sussistenza del shock e per la dimostrazione della correlazione causale, questa volta, con le violenze o con le minacce gravi. Dovrebbe essere esclusa la sussistenza del reato in caso di traumi psichici verificati e accertati che derivino da minacce (o anche violenze?) non gravi. È una conclusione abbastanza discutibile, posto che l'incidenza dell'azione violenta o minacciosa (già plurima per espressa previsione normativa) sulla psiche della vittima ben può dipendere

da evidenti condizioni di impressionabilità, timore, suggestionabilità che possono essere anche attivate da reiterate minacce non gravi (articolo 612, comma 1, del Cp).

Molto potrebbe dipendere dalle circostanze di tempo (ad esempio in piena notte) o di luogo (una cella o uno stanzone) o dal numero degli agenti da cui la condotta viene posta in essere, per cui il predicato di gravità appare ingiustificato se letto, come dovrebbe essere, alla stregua dei parametri di cui all'articolo 612, comma 2, del Cp ("La gravità della minaccia va accertata avendo riguardo, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa. Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non integrassero l'ipotesi di minaccia grave frasi quali "ti ammazzo, ti sgozzo, ti spacco la faccia, ti sparo in testa" e simili, pronunciate dall'imputato all'interno di un ospedale mentre versava in un forte stato di turbamento emotivo dovuto alla presenza di sintomi che in passato avevano preceduto un infarto" così Cassazione sezione VI, 16 giugno 2015 n. 35593, m. 26434101).

Ultima modalità della condotta di tortura, alternativa alle precedenti, è quella dell'aver agito con "crudeltà". Sul punto occorre necessariamente richiamarsi all'interpretazione accordata dalle Sezioni unite alla nozione di "crudeltà" laddove hanno stabilito che "la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'articolo 61, primo comma, n. 4, del Cp, è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole.

Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo" (Cassazione, sezioni Unite, 23 giugno 2016 n. 40516, m. 26762901 e si veda anche la Relazione dell'Ufficio del massimario sul contrasto n. 56/16 del 4 novembre 2016, estensore Pazienza).

L'aggravante - Il comma successivo dell'articolo 613-bis del codice penale stabilisce che "Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni".

Il riferimento all'"abuso dei poteri" e alla "violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio" è particolarmente rilevante giacché circoscrive l'ipotesi aggravata di tortura ai soli casi in cui l'agente si trovi a operare nelle qualità che gli sono assegnate. È un reato proprio o, per così dire, funzionale che chiaramente prende in esame tipologie di fatti che si verificano in contesti assimilabili a quelli di Genova. Il dato è reso ancora più esplicito dal penultimo capoverso dell'articolo in commento secondo cui "il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti". La scriminante di natura funzionale è ovviamente circoscritta alle misure esecutive di provvedimenti legittimi. La questione è tanto rilevante quanto delicata poiché spinge il giudice verso una verifica della legittimità degli ordini di servizio che appare particolarmente complesso ricostruire ex post, soprattutto sul versante della necessità e proporzionalità. Si tenga anche conto che, spesso, l'intervento coercitivo delle forze di polizia è disposto in contingenze convulse e disordinate e secondo metodologie non sempre univoche di consegna delle disposizioni per via gerarchica (si pensi alle polemiche recenti sull'ordine di carica nel corso delle operazioni di sgombero dell'immobile di via Curtatone a Roma).

L'istigazione alla tortura - L'articolo 613-ter del codice penale ("Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura") - a ben vedere - dilata le problematiche da ultimo citate, giacché pone in evidenza la delicata delimitazione tra l'attività di coazione legittima che sfocia in scontri di piazza anche duri e violenti e l'istigazione alla tortura vera e propria.

La fattispecie di nuovo conio si limita a stabilire che "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". Appare abbastanza evidente, sebbene il tenore letterale della disposizione non lo preveda, che si intendano sanzionare quelle attività di direzione delle operazioni di polizia (soprattutto, ma non solo) di piazza che comportino la consumazione delle condotte di cui all'articolo 613-bis del Cp. È vero che può darsi un'istigazione anche di tipo "orizzontale" tra gli operanti, ma in genere (si veda il citato caso dello sgombero degli immigrati di via Curtatone a Roma) le disposizioni sono impartite dal responsabile del servizio d'ordine pubblico. Tanto per restare nel perimetro comprensibile dei fatti della Diaz. Anche questa volta il sindacato giurisdizionale si trova a dover fare i conti con una ricostruzione particolarmente complessa della vicenda. Le fasi convulse e disordinate dell'azione di ordine pubblico non si prestano, certo, alle minute misurazioni che la disposizione impone. L'ordine impartito dal superiore gerarchico può certo assumere i connotati dell'istigazione alla tortura (ad esempio nel caso controverso: "spezzategli il braccio"), ma certo potrebbe anche conservare i connotati dell'ordine legittimo in presenza di condotte oppostive particolarmente violente e aggressive che mettano in serio pericolo l'incolumità pubblica o degli operanti (si veda scriminati ex articoli 51, 52 e 53 del Cp).

In questo caso, deve ritenersi, soccorra in sovrappiù la medesima scriminante di cui al penultimo capoverso

dell'articolo 613-bis del Cp sopra menzionata ("il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti").

Un contributo significativo all'interpretazione dell'articolo 613-ter del Cp potrebbe comunque provenire dalla molto più ampia previsione dell'articolo 16 della citata Convenzione Onu del 1984 secondo cui "ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all'articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito". Una distinzione, questa, che la legge in esame non ha recepito e che la Convenzione aveva dettato proprio al fine di inibire in qualunque modo azioni pubbliche che, pur non varcando la soglia della tortura, si concretassero in "trattamenti crudeli, inumani o degradanti" indipendentemente dal perimetro delle sanzioni detentive o carcerarie.

Nuovi documenti in appello: via libera della Consulta

di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il Sole 24 Ore, 18 settembre 2017

La Consulta, con la sentenza 199/2017 depositata il 14 luglio scorso, conferma la costituzionalità dell'articolo 58, comma 2, del Dlgs 546/92, in materia di processo tributario, laddove consente che la parte possa produrre in appello qualsiasi documento, anche se non già presentato in primo grado oppure prodotto ma non esaminato dal giudice, in quanto tardivo. Con l'ordinanza 943/32/2016, la Ctr Napoli aveva sollevato la questione di costituzionalità perché - come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, le sentenze 21909/15, 12783/15, 665/14 e 16959/12) - il comma 2 consentirebbe alle parti di produrre in appello nuovi documenti, indipendentemente dall'impossibilità dell'interessato di presentarli in primo grado per causa a sé non imputabile (requisito invece richiesto nel processo civile, articolo 345, comma 3, del Codice di procedura civile).

Secondo la Ctr, un sistema così delineato favorirebbe la parte che, magari per negligenza, non ha prodotto i documenti in primo grado, con conseguente violazione di diversi principi tutelati dalla Costituzione. Tra questi il diritto di difesa della controparte (articolo 24), cui verrebbe impedito di produrre motivi aggiunti in primo grado e che, quindi, verrebbe privato di un grado di giudizio, nonché il principio di uguaglianza (articolo 3) e il diritto ad un processo equo (articolo 117).

La sentenza - In via preliminare, la Corte afferma l'inammissibilità di tale ultima censura, in quanto il giudice remittente non avrebbe sufficientemente argomentato le ragioni di non manifesta infondatezza della questione sollevata. Le altre due censure vengono, invece, esaminate nel merito e dichiarate infondate. Anzitutto, secondo la Consulta non è fondata la censura di disparità di trattamento tra le parti del giudizio, per il semplice fatto che la facoltà di produrre per la prima volta documenti in appello è riconosciuta a entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussiste alcuno "sbilanciamento" processuale.

Passando alla lamentata compressione del diritto di difesa, la Corte ricorda anzitutto che non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (nel caso di specie, tra quello civile e quello tributario), essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la disciplina dei singoli istituti processuali, nei limiti della ragionevolezza. Ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali (o non vengano prescritte modalità tali) da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale.

Nel caso di specie, la Consulta non ravvisa profili di irragionevolezza nella possibilità di produrre per la prima volta documenti in appello. Inoltre, non sussiste il rischio di compressione del diritto di difesa della controparte legato alla potenziale perdita di un grado di giudizio: per giurisprudenza pacifica, il doppio grado non gode nel nostro ordinamento di copertura costituzionale (si vedano la sentenza 243/2014 e l'ordinanza 42/2014).

Riforma dell'ordinamento penitenziario: l'elefante sta partorendo un topolino

di Associazione Yairaiha Onlus

osservatoriorepressione.info, 18 settembre 2017

Il lungo dibattito che ha preceduto l'approvazione della legge delega per la riforma della giustizia e le modifiche all'ordinamento penitenziario aveva lasciato ben sperare per un superamento del 4bis e degli automatismi che determinano l'impossibilità di accedere a qualsivoglia beneficio penitenziario.

Dagli Stati generali dell'esecuzione penale erano uscite indicazioni precise che andavano verso quell'umanizzazione della pena già prevista dalla Gozzini e richiamata in diverse circolari. Tra i punti qualificanti dei lavori svolti, a nostro avviso, vi era certamente l'abolizione dell'ergastolo ostativo e la revisione del 4bis liberandolo, finalmente, dalla natura emergenziale e vendicativa con cui era stato concepito.

Emergenzialità che oggi non ha più ragione di esistere ma che si continua ad agitare ad ogni minimo segno di cambiamento cedendo ai forcaioli di questo paese che, con la complicità di certa stampa, spingono la società a chiedere l'inasprimento delle pene e la moltiplicazione delle condotte da sanzionare.

Attualmente sono circa 1600 i condannati all'ergastolo, tra cui 1174 ostativi, molti dei quali detenuti da oltre 25-30 anni (alcuni dei quali continuativamente in regime di 41), sopravvissuti alla tortura del 41 bis ed alle pene disumane e vendicative inflittele, che stanno pagando il prezzo penale ma anche quello politico della necessità storica dell'emergenza criminale e del pentitismo.

Uomini oggi, diversi, profondamente cambiati che ieri erano quasi tutti poco più che ragazzini vissuti ai margini in un Sud che ai più lasciava e lascia, ancora oggi, poche alternative tra l'essere risucchiati nella fabbrica criminale, la fame/l'emigrazione o il clientelismo. Eppure, nonostante questi uomini oggi non abbiano più legami con le consorterie criminali di appartenenza oppure queste non esistano più, nonostante la chiusura col proprio passato e l'altissimo prezzo pagato con diversi decenni di carcere non potranno mai dimostrare alla società questo cambiamento, sono condannati a morire in carcere, una pena di morte in vita, per tutta la vita, fino alla morte. Si ha motivo di pensare che tali persone risultino essere come inghiottite - ancora prima che dal sistema penale e dai concernenti e specifici procedimenti - da modelli di vero e proprio etichettamento, capace di costruire e imporre sulle loro esistenze marchi definitivi identificanti una categoria antropologica a perdere, poiché considerata strutturalmente e inesorabilmente deviata e deviante. Si tratta, a un'attenta osservazione, di un processo che si espone alle ambivalenti e persistenti sollecitazioni di certe condizioni politico - istituzionali. In questa direzione di senso, il rafforzamento delle ragioni della pena dell'ergastolo appare come lo strumentale tentativo di catalizzare forme di solidarietà interne al Paese, intercettando - e alimentando - il collettivo sociale quasi esclusivamente nell'enfasi circostanziale dei suoi umori. Sembra evidente che in questo modo si mortifica - fino a sopprimere - la possibilità che i soggetti interessati possano affacciarsi criticamente sul proprio passato, riuscendo a ricostruirlo e a dotarlo di senso non solo per il presente, ma anche per il futuro. Al contempo si tende a infragilire i principi sottintesi alla realtà carceraria, che dovrebbero essere volti non solo a proteggere la comunità, ma anche la promozione dell'individuo, da collocare a centro dell'attivazione di dignitosi e riabilitativi percorsi.

Con l'approvazione della legge delega sono passati alcuni assunti che sembravano andare nella direzione indicata dai tavoli degli Stati generali e dalle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo se non fosse per alcune eccezioni che, di fatto, lasciano immutati alcuni dispositivi tra i quali appunto l'ostatività per i condannati all'ergastolo per i quali l'unico spiraglio resta la collaborazione con la giustizia o, di contro, la possibilità di dimostrare l'inesigibilità della collaborazione ma anche quest'ultima è stritolata tra le relazioni di polizia risalenti all'epoca dell'arresto, il potere discrezionale dei magistrati e la volontà politica del momento.

Probabilmente mai come in quest'ultima legislatura si è dibattuto di ergastolo ostativo, mentre fino a qualche anno fa si parlava solo di ergastolo e di abolizione dello stesso - l'ultima proposta di riforma abolizionista del carcere a vita risale a quella elaborata dalla commissione Pisapia -, ampie convergenze per il superamento dell'ergastolo ostativo sono state espresse al punto che si dava già per scontato: dal ministro Orlando al capo del Dap Santi Consolo e con la benedizione del Papa (che, lo ricordiamo, tra i primi atti del suo mandato ha abolito la condanna a vita nello Stato Vaticano e fu l'unico ad inviare un messaggio di solidarietà allo sciopero solitario ed indipendente degli ergastolani lo scorso anno, partito dal carcere di Siano, durato oltre un mese, e diffuso in decine di carceri lungo tutto lo stivale dalla nostra associazione con la partecipazione attiva di circa 6.000 detenuti ed al quale aderirono, con raccolta firme, oltre 35.000 persone tra familiari, intellettuali, associazioni, camere penali e singoli esponenti politici ma nessun partito al di là del Prc) erano tutti favorevoli all'abolizione dell'ostativo perché effettivamente è una pena disumana e disumanizzante, fuori da qualsiasi logica rieducativa. È solo vendetta e tortura. Invece di accelerare l'iter per l'attuazione delle deleghe, Orlando ha pensato bene di istituire una ulteriore commissione per elaborare la riforma affidandone la presidenza a Glauco Giostra (il quale, lo ricordiamo, aveva già presieduto gli stati generali e raccolto in un testo la riforma possibile con contributi di vari giuristi, magistrati, ecc.). Il rischio concreto, visto anche l'attuale quadro politico, è che questa riforma non vedrà mai la luce perché dopo che verrà elaborata dovrà passare al vaglio della commissione giustizia e intanto arriveranno le elezioni e dei detenuti, che non votano, della mancata riforma (che non fa il gioco del governo della paura anzi, in questa fase il garantismo fa perdere voti) e dei suicidi non importerà più a nessuno eccetto ai detenuti ostativi, ai familiari e a coloro i quali hanno abbracciato la lotta per l'abolizione dell'ergastolo per motivazioni etiche ed ideali genuine e non per secondi fini.

L'auspicata e promessa revisione del 4bis dovrebbe essere destinata soprattutto agli ergastolani per restituirgli almeno la possibilità di sperare nel futuro e di poter dimostrare il proprio cambiamento nella società. Ma invece viene posta l'eccezione, c'è quell'"escluso gli ergastolani" che discrimina chi è già discriminato violando Costituzione e direttive europee.

Il nostro appello va al Ministro e alla commissione affinché non siano i sentimenti di vendetta a, la pancia mediatica dell'Italia, l'avvicinarsi delle elezioni o la paura dell'impopolarità a decidere e vincere sul Diritto.

Social impact bond per la riduzione della recidiva, la fiducia c'è

di Mario Calderini

Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2017

Il successo di Peterborough segna la strada per progetti in fase di avvio come il carcere di Torino. Il Social Impact Bond di Peterborough sembra proprio aver funzionato. La notizia è stata presa con entusiasmo misto a sollievo dai tanti cantori dei Social Impact Bond in tutto il mondo che potranno smettere di tremare di fronte alla richiesta di evidenze concrete sulla effettiva capacità di questi strumenti di favorire la soluzione di problemi sociali ancora irrisolti.

Il primo Social Impact Bond, realizzato nel Regno Unito e destinato al contenimento del fenomeno delle recidive tra i detenuti condannati a pene brevi nel carcere di Peterborough, non solo ha raggiunto l'obiettivo sociale oggetto dell'intervento ma ha anche consentito la restituzione per intero del capitale investito e la distribuzione agli investitori di un rendimento finanziario non del tutto trascurabile.

Le aspettative erano particolarmente elevate perché il fratellastro del Sib di Peterborough, il programma legato al Sib della prigione di Riker's Island negli Stati Uniti, era stato interrotto prematuramente per manifesta impossibilità di raggiungere l'obiettivo sociale prefissato. Vero è che tale fallimento non era direttamente attribuibile allo strumento finanziario ma al modello di intervento, tuttavia il mancato successo aveva dato fiato ai molti scettici che ritengono il Sib uno strumento nella migliore delle ipotesi difficilmente realizzabile ovvero addirittura inutile. Quel quasi 3% annuo di rendimento restituisce invece fiducia alla grande corte di entusiasti estimatori dei Sib, benché anche su questo presunto successo non manchino scetticismo e dubbi, come vedremo.

Il Social Impact Bond di Peterborough fu lanciato nel 2010, quando vennero raccolti da un'organizzazione chiamata Social Finance, 10 milioni di euro provenienti da organizzazioni filantropiche e investitori di varia natura, per fornire le risorse finanziarie a una coalizione di diverse imprese e organizzazioni sociali chiamata One Service.

Questa coalizione aveva come obiettivo la riduzione del tasso di recidiva entro dodici mesi dal momento del ritorno in libertà tra la popolazione di detenuti maschi che avevano scontato pene brevi. Nel giro di cinque anni sono stati trattati circa mille soggetti che erano in buona parte dei casi incorsi in recidive e con storie di detenzione particolarmente complesse, spesso caratterizzate da situazioni di infermità mentale o dipendenze acute.

Lo schema base del finanziamento prevedeva che Social Finance, l'intermediario dell'operazione, raccogliesse il capitale e lo investisse nelle imprese sociali che potevano contribuire alla soluzione del problema, promettendo agli investitori la restituzione del capitale e un rendimento proporzionato ad un obiettivo di impatto sociale da raggiungere, misurato da un valutatore indipendente in termini di riduzione del tasso di recidiva nella popolazione di riferimento. Il contratto con Big Lottery Fund e Ministero della Giustizia prevedeva un pagamento di interessi solo al raggiungimento di una soglia del 7,5 per cento. Poiché la media di riduzione nelle diverse coorti trattate ha raggiunto circa il 9% si è attivato un pagamento agli investitori quantificabile in un 3% annuo di rendimento.

L'impegno dell'amministrazione pubblica non dovrebbe in teoria creare scompensi nel bilancio pubblico perché, se i conti sono stati fatti bene, il pagamento degli interessi è pareggiato dai risparmi futuri ottenuti attraverso l'intervento. In sostanza per l'amministrazione pubblica si tratta di una reingegnerizzazione di risparmi futuri in nuovi investimenti.

Un risultato che molti descrivono come un successo, ed effettivamente lo è, anche se non mancano aspetti dubbi e aspetti problematici che non pochi hanno sottolineato.

In primo luogo in verità la storia del Social Impact Bond di Peterborough è stata piuttosto travagliata. Delle tre coorti previste che avrebbero dovuto essere trattate per un periodo di sette anni solo due sono state portate a fine percorso, e solo per un periodo di cinque anni, per problemi di natura diversa, tra cui interventi di politica pubblica che rendevano inattuabile il programma e la sua misurazione. Alcune obiezioni sono state invece di carattere molto tecnico, relative ad esempio ai database utilizzati per la misurazione oppure ai livelli di confidenza statistica dei risultati o ancora all'eterogeneità delle coorti di riferimento.

Osservazioni di natura più generale e importante riguardano la natura sostanziale dell'intervento e più in particolare ciò cui deve essere attribuito in ultima analisi il successo dell'operazione. Ai Sib si attribuiscono in generale due proprietà virtuose: primo, sul piano strettamente finanziario, la capacità di reclutare alla causa della soluzione di problemi sociali risorse private che non sarebbero disponibili per altra via. Secondo, la capacità di favorire soluzioni e modelli di intervento particolarmente innovativi e rischiosi. Questo perché lo schema Sib rialloca parte del rischio dal finanziatore (ad esempio la pubblica amministrazione) al finanziato, quindi dal soggetto meno informato (e quindi meno propenso a sviluppare soluzioni innovative e rischiose) a quello più informato (e quindi più propenso a innovare).

Se nel primo caso, il reperimento di risorse finanziarie scarse, i dubbi si concentrano sulla effettiva capacità di scalare l'impatto dell'intervento in caso di successo, il secondo caso, la promozione di modalità innovative, è oggetto di discussione. Il tema fondamentale è che il successo del Sib di Peterborough potrebbe essere legato a

fattori diversi dalla stessa natura dello strumento finanziario in senso stretto. Per esempio, alcuni pensano che il successo di Peterborough sia fondamentalmente legato al fatto di essere riusciti a mettere a lavorare insieme su uno stesso problema un numero cospicuo di organizzazioni sociali, cosa che però non è necessariamente legata al Sib ma potrebbe essere raggiunta in altri modi. Altri osservano che gran parte del successo potrebbe essere spiegato dalla governance dello strumento, che definisce una struttura di incentivi tale per cui il controllo esercitato dagli investitori sull'attività delle imprese sociali è molto più serrato e attento che nel caso di altri schemi filantropici. In tutti questi casi la critica di fondo è che gli stessi risultati potrebbero essere raggiunti con schemi finanziari più semplici senza necessariamente affrontare i costi e le complessità dei Sib.

Benché queste osservazioni siano in gran parte fondate, ciò non toglie tuttavia al Sib di Peterborough di aver sperimentato e dimostrato la fattibilità concreta di un'operazione che molti consideravano sostanzialmente irrealizzabile. Il Sib di Peterborough è stato pioniere di una nuova generazione di strumenti di pay-for-results, che oggi conta quasi cento sperimentazioni in tutto il mondo. Tra questi alcuni, tra cui ad esempio quello australiano sui minori in affidamento e quello israeliano sulla prevenzione del diabete di tipo due, cominciano a mostrare risultati incoraggianti.

L'esperienza di Peterborough deve quindi essere salutata a consuntivo con soddisfazione, pur in prospettiva critica, per poter costruire su di essa una seria stagione di sperimentazioni che portino al miglioramento dello strumento ovvero al suo superamento verso una generazione di strumenti fondati sul principio del pay-for-results ma più semplici nella loro architettura.

La sperimentazione italiana in fase più avanzata è oggi il Sib che ha per oggetto la riduzione della recidiva attraverso il reinserimento lavorativo presso il carcere Lorusso Cotugno di Torino (nella foto una scena del film "Tutta colpa di Giuda" di Davide Ferrario girato dentro all'istituto), promosso e progettato da Fondazione Sviluppo e Crescita e Human Foundation e sul quale sembrano concentrarsi interessi di importantissime istituzioni finanziarie tra cui Unicredit. Il progetto pilota è oggi nella fase di transizione da studio di fattibilità a sperimentazione concreta e l'augurio è che la sperimentazione di Torino possa rappresentare per l'Italia ciò che Peterborough ha rappresentato per il mercato internazionale.

La democrazia anormale
di Mario Calabresi

La Repubblica, 17 settembre 2017

Si avverte la necessità di liberare le istituzioni da pezzi di apparati che, come troppe volte nella storia d'Italia, agiscono in modo deviato e eversivo. Ciò che sta emergendo in queste ore, attraverso la deposizione del procuratore di Modena Lucia Musti, conferma e rafforza ciò che la procura di Roma guidata da Giuseppe Pignatone aveva svelato ormai da mesi: una manipolazione delle carte giudiziarie per alzare il livello di un'inchiesta - che aveva e ha fondamento - affinché fosse affondato l'allora primo ministro. Colpendolo attraverso il suo punto debole, un padre discusso, con il vizio di muoversi in modo inappropriato sfruttando la posizione conquistata dal figlio.

Quando il primo colpo viene assestato, lo scorso dicembre, Matteo Renzi ha già perso il referendum, è già un ex presidente del Consiglio e la sua parabola è discendente. È stato il giudizio dei cittadini a decretare questa svolta. Non un'indagine e nemmeno le sue deviazioni. Ma questo non toglie nulla alla gravità di ciò che è successo. L'idea che sia possibile disarcionare un primo ministro o chiudere una carriera politica attraverso la manipolazione di intercettazioni e un uso sapiente delle rivelazioni ai giornali è sconvolgente.

E non può essere paragonato e confuso con tutte le inchieste che in passato hanno avuto al centro leader politici. Questo non significa infatti che non possano essere le indagini a decidere le sorti dei politici (come nel caso della recente sentenza sulle malversazioni della vecchia guardia leghista) e che l'unico giudizio utile e accettabile sia quello delle urne - come sosteneva Berlusconi, che vedeva il voto come sola legittimazione esistente e come massimo scudo da ogni istruttoria - ma ci mostra che il sistema può essere inquinato e infiltrato.

Viene naturale chiedersi: ma se il fascicolo non fosse finito a Roma, se Pignatone e i suoi pm non avessero esercitato con tempestività e urgenza uno scrupoloso controllo su ogni atto e su ogni trascrizione cosa sarebbe successo?

I tempi della giustizia italiana, ce lo indica il caso Mastella, sono talmente lunghi da non garantire una pronta riparazione degli errori o da sventare manovre oscure. Con tutto questo dobbiamo fare i conti subito. Evitando però il gioco opposto, quello di politicizzare e generalizzare, perché in Consip il marcio c'era e ce lo conferma la condanna dell'ex dirigente Marco Gasparri che ha patteggiato una pena a un anno e otto mesi per avere ricevuto una mazzetta di 100 mila euro dall'imprenditore Alfredo Romeo.

Inoltre dobbiamo riconoscere che Renzi ha permesso che le accuse che arrivavano a lambirlo fossero verosimili perché ha compiuto l'errore di inserire al vertice di Consip, la struttura che gestisce i più grandi appalti pubblici d'Italia, figure di sua fiducia. Persone della cerchia stretta che stanno intorno a lui dai tempi in cui governava la provincia di Firenze. Ma va detto con chiarezza che al momento non esiste alcuna prova di un coinvolgimento di

Renzi e di suo padre negli illeciti, così possiamo tornare a giudicarlo su quello che ha fatto, quello che non ha fatto, sugli uomini e le donne che ha scelto e nominato e sulle sue idee per il futuro dell'Italia.

Resta la necessità di liberare le istituzioni da pezzi di apparati che, come troppe volte nella storia d'Italia, agiscono in modo deviato e eversivo. Non contano le finalità per cui lo hanno fatto, se si sia trattato di mettersi al servizio di interessi politici, imprenditoriali o se abbiano soltanto seguito un'idea manichea di Giustizia, che trova consenso ideologico pure in una parte della magistratura. Gli innegabili meriti conquistati dal colonnello Sergio De Caprio e dalla sua squadra con la cattura di Totò Riina non possono autorizzare proclami sul "golpe perpetrato contro i cittadini", incompatibili con il suo ruolo istituzionale. Ed è sintomatico di questo corto circuito in cui un pezzo di Arma indaga sui propri vertici sospettandoli di subalternità politica il fatto che i vertici dell'Arma e il ministero della Difesa si siano espressi solo ieri sera e molto blandamente su questi comportamenti. Abbiamo richiamato decine di volte alla necessità di una democrazia normale, in cui l'autonomia della magistratura e il lavoro di tutti gli organi inquirenti vengano tutelati. Ma dove i cittadini abbiano diritto a un giudizio equo, senza inquinamenti e in tempi ragionevoli: tutti i cittadini, inclusi i leader politici.

"Per genitori e figli un solo tribunale"

di Luciano Moia

Avvenire, 17 settembre 2017

L'avvocato Marta Giovannini: più omogeneità per tutelare i nuclei familiari. L'obiettivo "alto" per la Conferenza nazionale di Roma? Naturalmente l'istituzione del "Tribunale per la famiglia", un organismo in cui far convergere finalmente tutto ciò che riguarda la vita di genitori e figli. Purtroppo non si tratta di un percorso facile e neppure si potrà realizzarlo a breve termine. Magari nella prossima legislatura."

L'avvocato Marta Giovannini, già membro della direzione nazionale del Pd, ha coordinato i lavori del gruppo sul diritto di famiglia in vista della Conferenza nazionale di Roma. "Pensare a un "Tribunale della famiglia" consentirebbe di avere uniformità di criteri nella valutazione di tutto quanto ruota intorno alla realtà familiare. Oggi - osserva ancora l'esperta - tra tribunali per i minori e tribunali ordinari spesso emergono valutazioni diverse, anche quando si trattano gli stessi problemi. Certo, occorre sempre tenere conto delle circostanze concrete, delle varie peculiarità, ma una maggiore omogeneità sarebbe auspicabile proprio alla luce di quella centralità del minore che dovrebbe sempre guidare gli interventi dei giudici". Un progetto che, nell'ambito del dibattito tra esperti, ha incontrato molti consensi. Anche i problemi di ordine economico non sarebbe insuperabili.

Ma lasciando sullo sfondo l'auspicio del nuovo organismo - idea che dovrà passare comunque attraverso tanti ostacoli politici e tanti conflitti di categoria - il gruppo ha poi dedicato molto spazio a riflettere sulla mediazione familiare, scelta oggi di fatto lasciata alla volontà delle persone e quindi scarsamente battuta.

"Noi possiamo cercare di comporre le situazioni di crisi con gli strumenti a nostra disposizione, ma si tratta di un percorso difficile, appunto perché non esiste una legge specifica". Da qui la necessità di avviare un percorso di riflessione per arrivare a nuovi sbocchi. "Abbiamo la mediazione in tante materie, tranne nella conflittualità coniugale che meglio si presterebbe a questa prassi". Lavorare per affermare la cultura della mediazione extra-giudiziale o comunque secondo percorsi che potranno essere discussi nell'ambito della Conferenza, significa rimettere al centro il ruolo della famiglia che - come tutti gli esperti hanno riconosciuto - merita nuove attenzioni e più efficaci interventi proprio per preservarne ruolo e funzioni.

E si tratta di un obiettivo che giuristi e avvocati della famiglia non possono ignorare. Tanto più oggi che tanti punti di riferimento stanno venendo meno. "In questa prospettiva - dice ancora l'avvocato Giovannini - abbiamo affrontato il tema adozioni con un criterio di base, quello di aprire nuovi percorsi per cercare di preservare quanto più possibile il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine. O comunque con la famiglia allargata, nonni e altri parenti. Solo come ultima istanza va considerata l'opportunità di un'adozione fuori dalla famiglia".

Se, come più volte ribadito durante i lavori del gruppo, il punto di riferimento dovrà essere sempre e comunque il superiore interesse del minore, anche le disparità di trattamento che ancora oggi la legge riserva a famiglie fondate sul matrimonio e unioni di fatto, non potranno rimanere ai margini della riflessione. Come, altrettanto urgente, è raddoppiare gli sforzi per accompagnare alla comprensione della nostra legge le tante madri straniere che, entrando in ospedale per partorire, ignorano spesso i loro diritti per esempio sul parto in anonimato. Strettamente collegato a questi aspetti, il tema del riconoscimento delle origini biologiche la cui legge - già approvata dalla Camera - è ferma da mesi in commissione Giustizia del Senato e non si sa come e se potrà di nuovo essere presa in esame.

"Gli argomenti che non sono stati affrontati nei lavori preliminari - conclude l'esperta - sono evidentemente tanti, ma nell'ambito della Conferenza ci sarà spazio per esaminare altri aspetti e per valutare l'obiettivo che più ci sta a cuore: offrire a minori e famiglia gli strumenti giuridici più efficaci per una tutela che possa sempre meglio salvaguardarne diritti, ruolo e funzioni".

Detenzione inumana: il risarcimento del danno si prescrive in dieci anni
personaedanno.it, 17 settembre 2017

Con una sentenza chiara e ben motivata, il Tribunale di Cagliari ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patiti da un detenuto che ha scontato la propria pena in condizioni di detenzione non conformi all'art. 3 della Cedu che proibisce "la tortura e il trattamento o pena disumano o degradante".

Nello specifico il ricorrente lamentava di essere stato detenuto in celle non conformi alle dimensioni previste per legge (3 metri quadrati come spazio minimo), e di essere stato costretto a rimanere in cella per 22 ore al giorno, in quanto poteva usufruire solo di due ore al giorno d'aria. Il Ministero, costituendosi in giudizio, preliminarmente eccepiva l'avvenuta prescrizione della richiesta risarcitoria, e nel merito deduceva la sua infondatezza. Gli aspetti più rilevanti di tale sentenza attengono alle motivazioni addotte dal Giudice che ha rigettato l'eccezione di prescrizione, condannando il Ministero al pagamento dei danni patiti liquidati secondo quanto previsto dall'art. 35 ter dell'Ordinamento penitenziario (Legge 354/1975 modificata dal DL 92/2014 su sollecitazione della Corte Europea).

Il primo aspetto affrontato nella disamina del Giudice riguarda l'individuazione del termine iniziale dal quale calcolare la prescrizione del diritto al risarcimento. In merito, attraverso un attento excursus storico delle norme di riferimento, il Giudice riconosce che il dies a quo per calcolare il termine di prescrizione decorre "dal momento della fine dello stato di detenzione ovvero dalla fine di ciascun periodo di detenzione presso ciascun carcere o presso ciascuna cella durante la quale si sia verificata la violazione".

Il ragionamento prende le mosse dall'art. 35 ter dell'Ordinamento Penitenziario ("Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati"), che prevede un rimedio, appunto, "risarcitorio", sia per coloro che ancora si trovano in stato di detenzione (attraverso il ricorso al magistrato di sorveglianza che, a titolo di risarcimento in forma specifica, può ridurre la pena ancora da espiare nella misura di un giorno ogni dieci giorni di pena già eseguita in condizioni "inumane"), sia per coloro che hanno già espiato la propria pena, come nel caso di specie. In questa seconda ipotesi la domanda di risarcimento dei danni subiti deve essere proposta al Tribunale Civile del capoluogo di distretto in cui il ricorrente ha la residenza, ed in caso di condanna, il risarcimento viene liquidato nella misura pari ad euro 8,00 per ogni giorno di detenzione subita in violazione dell'art. 3 della CEDU. Nella sentenza si sottolinea poi come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che il rimedio introdotto con l'art. 35 dell'Ord. Penitenziario abbia natura risarcitoria (e non indennitaria), come si evince anche dalla stessa terminologia usata dal legislatore che fa espresso riferimento ai "rimedi risarcitori", ed inoltre come tale articolo non introduca un nuovo illecito civile, in quanto anche prima di tale disposizione, "la violazione del diritto ad una detenzione conforme all'art. 3 della Cedu costituiva un danno ingiusto risarcibile secondo i principi generali della responsabilità civile". Conseguentemente "la responsabilità dello Stato per l'illecito civile cui fa riferimento il d.l. 92/2014 trova la sua fonte diretta, non nel predetto decreto legge, bensì nella violazione delle statuizioni di cui all'art. 3 della Cedu, divenuto parte integrante del nostro ordinamento a far data dalla l. 848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Tale impostazione comporta importanti conseguenze in materia di prescrizione, dato che, "riconosciuta la preesistenza del diritto (assicurato dalla disposizione di cui all'art. 3 Cedu), deriva che non è alla data di entrata in vigore della legge che deve essere ricondotto il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto stesso, da ricondursi, piuttosto, al momento in cui la violazione si è consumata".

Una volta individuato il dies a quo del termine di prescrizione, il Giudice affronta il tema relativo alla durata della prescrizione che, ovviamente, varia a seconda che si opti per una responsabilità extracontrattuale, il cui diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, o al contrario per una responsabilità contrattuale, nel cui caso la prescrizione è decennale. Pur sottolineando la non uniformità di vedute, il Giudice de quo si esprime a favore della tesi della responsabilità contrattuale da c.d. contatto sociale anche in riferimento al rapporto tra detenuto e amministrazione penitenziaria, in quanto "secondo l'orientamento della Corte di Cassazione quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione dell'attività o funzione esercitata e della professionalità richiesta a tal fine, di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti (si pensi alla responsabilità degli insegnanti nei confronti degli alunni affidati alle loro cure, oppure alla responsabilità del medico ospedaliero nei confronti del paziente), sorge ai sensi dell'art. 1173 c.c., in favore dei soggetti che si trovino nelle predeterminate situazioni e che entrino in contatto con l'attività di quel soggetto, uno specifico diritto di credito alla prestazione di facere contemplata e agli annessi obblighi di protezione, diritto a cui corrisponde specularmente una specifica obbligazione in capo al soggetto tenuto a quel comportamento".

Secondo tale tesi, le norme di legge e del regolamento penitenziario che definiscono le caratteristiche delle strutture carcerarie e le prestazioni assistenziali, rieducative e sanitarie da erogare al detenuto sono disposizioni idonee ad individuare l'ambito di una vera e propria obbligazione, il cui inadempimento è fonte di responsabilità contrattuale. Condividendo tale impostazione, il Giudice aderisce quindi alla "tesi che inquadra la fattispecie nell'ambito della

responsabilità da inadempimento dell'obbligazione. Ne deriva che il termine di prescrizione è quello decennale, decorrente dalla data della verifica della violazione causa del pregiudizio". Nel caso in oggetto quindi il termine di prescrizione non era ancora decorso e nel merito è stata accertata la violazione dell'art. 3 della Cedu; il Ministero è stato quindi condannato al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente, liquidati, come detto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 ter dell'Ord. Penitenziario.

Campania: Napolitano "il mio discorso in parlamento sulle carceri ispirato da Adriana Tocco"
di Giuseppe Del Bello

La Repubblica, 16 settembre 2017

Il presidente emerito interviene alla giornata in memoria della Garante dei diritti dei detenuti, scomparsa ad agosto. Sala gremita, volti segnati dalla commozione e un'infinità di persone.

Amici, autorità di ieri e di oggi, compagni di partito e di lotta. Tutti arrivati a Palazzo Serra di Cassano di primo pomeriggio per partecipare alla commemorazione di Adriana Tocco, la professoressa di latino e greco, ma soprattutto la donna che ha dedicato gran parte della sua vita ai diritti dei detenuti, morta ad agosto a Stromboli. E ieri, tra coloro che hanno voluto renderle omaggio c'era anche il presidente emerito Giorgio Napolitano. È stato tra i primi a parlare. Un discorso breve, poche parole. Ma la sintesi dell'intervento ha restituito la lucidità di un grande vecchio che con Giuliana Tocco ha condiviso lotte e ideali. Ed è proprio da qui che Napolitano, il foglio di appunti tra le mani e scusandosi di non poter restare fino alla conclusione, ha rievocato un momento importante del suo settennato, quando tenne il suo unico discorso da presidente alle Camere riunite.

"Il sovraffollamento cronico delle carceri è incostituzionale", aveva tuonato nel 2013. E a quel messaggio ieri l'ex capo dello Stato ha associato Adriana Tocco per spiegare che proprio con lei aveva condiviso la sua preoccupazione per il popolo delle carceri. Per sollecitare politica e governo a darsi una mossa e a non sottacere un problema sociale diventato di estrema gravità. Un tema spinoso che aveva spinto nel 2010 a denunciare, nell'aula della Camera, il dramma di chi aveva perduto la libertà ma non i diritti umani, anche papa Wojtyła.

"Un segno di clemenza verso i detenuti", aveva avvertito il Pontefice, "mediante una riduzione della pena costituirebbe una chiara manifestazione di sensibilità". Dopo Napolitano, si sono alternati al microfono esponenti del mondo della scuola e rappresentanti della sinistra. Da Alba Sasso a Marco Rossi-Doria. Ma c'erano pure Tino Santangelo e il fratello Mario, il vice capo del Dap Marco Del Gaudio che ne ha tracciato un commosso ricordo. E così anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il magistrato Egle Pilla.

A rievocare il profilo umano e professionale sono stati anche Riccardo Polidoro, presidente dell'Osservatorio nazionale carceri e fondatore del Carcere possibile onlus, l'associazione a cui Tocco ha dato il suo contributo, e l'architetta Marella Santangelo. E poi lo stuolo di amici di Daniela, la figlia di Adriana prematuramente scomparsa qualche anno fa. Ma i riflettori, come era ovvio, hanno inquadrato soprattutto il presidente Napolitano. Lì proprio, a Monte di Dio dove abitava, c'è l'ingresso del rifugio antiaereo utilizzato durante i bombardamenti della II guerra mondiale. Il rifugio è ora visitabile all'interno del percorso "La via delle memorie", uno dei quattro itinerari della Galleria Borbonica. Ad accompagnare Napolitano c'era il presidente Gianluca Minin e il responsabile del percorso Vincenza Donzelli.

"Si è intrattenuto a parlare con me per più di un quarto d'ora", racconta Minin. "Lucidissimo, ricordava perfettamente i 135 scalini che conducevano al ricovero. Mi ha detto che li faceva anche 4 o 5 alla volta per paura delle bombe. E si è rammaricato che le sue condizioni fisiche non gli permettessero di scendere le scale, e ci ha spronato ad andare avanti nella nostra opera di ricerca e valorizzazione del sottosuolo di Napoli".

Cancellato il ricorso personale in Cassazione, serve un avvocato iscritto all'albo speciale
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 16 settembre 2017

La riforma penale in vigore da agosto ha escluso la possibilità di presentazione in Cassazione.

Non ci sono possibilità di auto-ricorso in Cassazione. La Corte di cassazione, nella prima sentenza (la n. 42062 della Sesta sezione, depositata ieri) di interpretazione della riforma del processo penale in vigore dall'inizio da agosto, chiarisce che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 54 della legge 103 del 2017, deve essere esclusa la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso alla Cassazione stessa; possibilità lasciate invece per tutte le altre impugnazioni.

La Corte sottolinea che l'obiettivo della limitazione, che attribuisce ai soli avvocati iscritti nell'albo speciale la competenza alla proposizione del ricorso, è di economia processuale: si punta cioè ad evitare lo stillicidio di giudizi di inammissibilità per carenza dei requisiti di forma e di contenuto, a causa della "oggettiva incapacità del ricorrente" di individuare i vizi di legittimità del provvedimento impugnato.

Oltretutto in un procedimento a elevato tasso tecnico. Sottotraccia corre poi all'istituzione del divieto correva anche la preoccupazione di evitare un utilizzo improprio della possibilità di ricorso personale, con la possibile redazione dell'atto di impugnazione da parte di un professionista non iscritto all'albo e la sua formale sottoscrizione da parte dell'interessato.

La sentenza ricorda, facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale, che l'esclusione "dell'auto-ricorso" non deve essere letta come una limitazione dell'esercizio di un pieno diritto di impugnazione, visto che questo può essere realizzato attraverso l'aiuto tecnico di un difensore legittimato.

Per questo non si configura una espressione di irragionevolezza tale da fondare una questione di legittimità costituzionale. Ed è stata la stessa Cassazione a ribadire, in più occasioni, che il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi e tipologie di processi. Nessun problema poi se si allarga la prospettiva e si prende in considerazione quanto richiesto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea, infatti, pur riconoscendo a ogni imputato il diritto di difendersi personalmente, tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati la definizione degli strumenti che meglio permettono al sistema giudiziario di renderlo effettivo. Così, anche quando una norma espressamente ammetteva la presentazione personale del ricorso, come nel caso approdato in Cassazione che riguardava un'impugnazione in materia di mandato di arresto europeo, disciplinata dalla legge n. 69 del 2005, questa può essere abrogata da una misura successiva e incompatibile.

L'autopsia in prima pagina: quando la cronaca diventa abuso
di Francesco Merlo

La Repubblica, 16 settembre 2017

La cronaca nera, tra tv e giornali. Quello di Noemi Durini è soltanto l'ultimo caso della deriva di un certo tipo di giornalismo italiano. È odiosa la deriva selvaggia di questo giornalismo italiano che attizza la morbosità e ti fa dimenticare la sedicenne uccisa a Specchia e l'oltraggio subito da tutte le ragazze del mondo, presi come siamo a violarne gli spasmi sotto le pietre, "anzi no, era un coltello". Ora al pantografo sono finite le ferite, il sangue e la lama affilata. Ma le mani restano manacce che colpiscono e manine che si chiudono, e la descrizione dei colpi di bastone ti fa sentire il legno che sbatte sulle ossa. Poi si passa ai lividi vecchi che, recuperati e rinfrescati dal sempre più pietoso prosatore, bene illustrano le botte dei titoloni a tutta pagina.

E così, alla fine, quando arrivi in fondo all'articolo e già attacchi il secondo, che viola lo smarrimento della madre, e poi ce ne sono un terzo sull'arma e un quarto sul luogo dell'esecuzione, alla fine, dicevo, non c'è più la morte di una bella ragazza che tutti avremmo voluto come figlia, ma c'è solo l'infinita indecenza. E non è vero che lì c'è il Dio dei dettagli, la storia concentrata. Al contrario, c'è la fuga dalla notizia alla pornografia. E più ti avvicini e più ingrandisci il dettaglio morboso più Dio si allontana da te, dal giornale, da tutti.

È un giornalismo spudorato quello che in video mostra l'androne dove sono state stuprate le due ragazze americane a Firenze: "Non ne facciamo il nome" dice lo scoopista indignato mentre ci accompagna a casa loro, e in quel buio dove è stata consumata la violenza prova a rievocare lo smarrimento, vorrebbe misurare l'incommensurabilità del dolore, ma la verità è che, in questo modo, la cronaca del delitto diventa a sua volta delitto, e la notizia dello stupro è lo stupro della notizia.

Ed è stato un interrogatorio "di polizia", anzi una vera e propria trappola quella di Chi l'ha visto? ai genitori del fidanzato assassino. Il padre e la madre di Vincenzo hanno appreso dalla giornalista che il corpo era stato ritrovato e che il loro figlio aveva confessato: uno spettacolo orribile e terribile. Mentre cercavano, maldestramente, di difendere il loro ragazzo c'era infatti una bandella che annunciava quello che stava per accadere: "Ancora non sapevano che il figlio avesse confessato". Il padre, che è indagato, dice allora "bedda mia", si appoggia al tavolo, si agita come una bestia ferita: "Hanno creato un mostro" grida.

Poi c'è la lunga inquadratura sullo strazio della madre che si abbandona a una serie di frasi sconnesse, straparla di killer venuti da lontano, infine sbotta "ora siamo morti" e piange nascondendo la testa tra le braccia conserte poggiate sul tavolo. Ecco, tutto questo ci ha lasciato non a bocca aperta ma a bocca chiusa. Anche la mamma dell'assassino ha diritto alla compostezza pubblica e alla disperazione privata. E invece la giornalista non le ha dato il tempo di dominarsi, di raccapazzarsi e l'ha esposta all'insana curiosità dell'Italia, ha ridotto la sua pena a tecnica spettacolare. Diciamo la verità: il rigetto è totale.

È vero che Mussolini aveva proibito la cronaca nera considerandola "eversiva ed emulativa" ed è stata una liberazione riappropriarsene, un dovere del giornalismo democratico occuparsene. È insomma giusto che la cronaca nera, che non è solo roba da stampa scandalistica, occupi anche le prime pagine dei quotidiani d'informazione responsabile, dei giornali-istituzione che sanno servire il pubblico con un controllo qualificato delle reticenze, svolgendo il ruolo dei grandi testi di riferimento del passato. Come si sa, infatti, la grande letteratura gialla proviene proprio dalla cronaca nera. Ebbene, grazie alla qualità dei giornali italiani, la cronaca nera nel dopoguerra è diventata

letteratura, con Dino Buzzati, Orio Vergani, Tommaso Besozzi.

Ma ci sono dei doveri che il giornalista non dovrebbe mai dimenticare. E invece, in un crescendo che dura da un po' di anni, anche colleghi sensibili, perspicaci e intelligenti, non si fermano più dinanzi alla sconcezza. Ma non è civile l'idea che il diritto di cronaca significhi infilare il naso nelle nefandezze.

Ricordate il caso Cogne? Quell'omicidio ci colse impreparati. Non capimmo subito quello che stava accadendo nell'informazione italiana. In molti ricorderanno l'iniziale spaesamento e poi il crescente disagio dinanzi alla rappresentazione della violenza, alla voglia di mostrare nel dettaglio lo scempio di un corpicino, all'indugiare sul particolare raccapricciante, al calcolo dei colpi mortali, al dilungarsi sull'efferatezza, allo spacciare per scienza il bla-bla vanitoso degli psicologi del sabot assassino, alla sanguinolenta esibizione di sapere degli esperti di tragedie greche, alla truce chiacchiera su criminologia, cervello e maternità. Insomma, ci abbiamo messo un po' di tempo a capire che dietro l'eccesso di cronaca c'era la morbosità, e che non si trattava di analisi fredda e neppure di resoconto intelligente, ma di compiacimento.

Poi però, da un omicidio all'altro, da uno stupro all'altro, da un femminicidio all'altro, siamo arrivati all'attuale accanimento dell'informazione sulla cronaca nera: la pedofilia (ricordate Rignano?), le streghe di Avetrana, Meredith, Yara, la mamma assassina di Loris... Ed è stata un'escalation che ha accompagnato la crisi dei giornali, la perdita di lettori, il bisogno di fare audience e di vendere copie.

Sino allo stupro di Rimini e alla diffusione di quei verbali, che ovviamente avevamo pure noi, anche se non ci è mai passato per la mente che fossero uno scoop. Erano infatti una roba da pattumiera dell'anima, un'immondizia adatta al giornalismo- immondizia e non certo alla Rai, a Mediaset, ai grandi quotidiani e ai settimanali italiani che, come già denunciò l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - nel 2003 - "danno un rilievo altissimo ai fatti di violenza", eccedono, insistono, scavano con un furore che "finisce per dare a quei drammi una valenza esemplare che essi sicuramente non hanno", e alla fine questa gutter press, questo giornalismo da rigagnolo, commette, concludeva Ciampi, "un grave attentato alla dignità umana".

Noi non pensiamo che la rappresentazione, il racconto, la fotografia, la discussione, anche quella inutile e oziosa sulla violenza, debbano essere denunciate più della violenza stessa. Ma una cosa è raccontare che c'è stato un caso di harakiri e un'altra mostrare lo sparpagliamento delle viscere. Ci sono cose che debbono essere fatte perché sono importanti: il magistrato, per esempio, deve indagare e anche, con la polizia, tendere tranelli. E il chirurgo deve operare. Ma l'operazione non si fa su Raitre o a Canale 5. E i processi si celebrano in tribunale. Né basta esibire un'indignazione morale che diventa essa stessa spettacolo. Durante il caso di Rignano, seguendo un'idea "neutrale", furono messi a confronto in televisione i genitori dei bimbi e i presunti pedofili.

Esiste, secondo noi, l'abuso di cronaca che dovrebbe essere sanzionato, non in tribunale ma nelle coscienze, dalla cosiddetta deontologia, specie quando l'abuso si spaccia per verità senza tabù, per "necessità di sapere", per scoop. Ci sono degli eccessi e ci sono casi di abbruttimento della vita che sono così eccezionali da meritare professionalità eccezionali che sappiano, quando occorre, anche chiudere gli occhi per pietà.

Così il racconto di uno stupro, come quello di Rimini, almeno sui grandi giornali come il nostro, deve essere riassunto, mediato dalla professionalità e dal pudore del giornalista, dal riserbo se necessario. Non può diventare un furto d'anima, uno squartamento interiore, il feroce avvilito dell'umanità, un'orgia scritta di carne e liquidi, di posizioni, di sodomie, tutti convinti di scrivere come Balzac, Simenon e Truman Capote, tutti piccoli Tarantino, tutti virtuosi dello splatter. Tutti arrapati, invece, che con la penna incidono, aprono, fanno l'autopsia, sporcano e si sporcano. La cronaca nera, ci insegnarono i nostri maestri, non si commenta mai. Ma, questa volta, per dirla con Montale: "Codesto solo oggi possiamo dirti, /ciò che non siamo, ciò che non vogliamo"

Palermo: detenuti e diritti, quelle vite sospese dietro le sbarre

di Stefania Brusca

meridionews.it, 15 settembre 2017

"Nelle carceri del Sud pochi aiuti per reinserimento". La campagna del centro sociale Anomalia che chiede "Amnistia per tutti" passa anche dalle storie di chi sconta la sua pena. Pochi giorni all'interno di un carcere palermitano bastano per constatare come si vive da reclusi.

Chi c'è stato racconta di un mondo dove è difficile parlare di diritti, dove sei considerato ormai al di fuori della società civile. Si tratta di persone che hanno commesso dei reati, anche penali, ma per i ragazzi del centro sociale Anomalia questo non basta a giustificare le condizioni in cui queste persone vivono la loro permanenza dietro le sbarre.

Sempre più spesso si parla di sovraffollamento. Sempre più spesso la cronaca racconta di suicidi in cella. Qualcosa sta cambiando, ma lentamente. Per questo il 22 settembre sfileranno in corteo dal Borgo Vecchio al carcere Ucciardone per manifestare la propria solidarietà ai detenuti. Ieri mattina una prima tappa della campagna: Palermo tappezzata di striscioni in cui Anomalia chiede: "Amnistia per tutti".

"All'interno delle carceri palermitane ci sono tantissime cose che non ti permettono di far rispettare i tuoi diritti - spiega Emmanuele Surdi di Anomalia - Del resto sono molti quelli che non considerano i detenuti come persone. Se uno entra in determinate carceri, come ad esempio al Pagliarelli, si trova a potersi lavare soltanto tre volte a settimana".

Oltre al primo impatto, che già è molto duro, poi c'è la permanenza all'interno del carcere che via via diventa sempre più complessa: "Moltissime famiglie palermitane e siciliane non hanno la possibilità di andare a trovare i propri parenti detenuti all'interno della propria città, o altri vengono trasferiti addirittura al di fuori della Sicilia". Emmanuele racconta di un caso in particolare, che ha vissuto in prima persona quando anche lui per 18 giorni ha vissuto il carcere: "C'era un 40enne catanese che ho conosciuto in quella occasione, che non è in condizioni di parlare con i propri familiari, costretti per vederlo a percorrere 200 chilometri". Spesso, racconta, "il detenuto non sa quando viene trasferito. Alla famiglia lo comunicano quando è già lontano. A volte il giorno stesso del trasferimento. Questo è quello che è successo a questa persona.

È stato spostato dal penitenziario dove si trovava e ora è qua a Palermo. Abbiamo cercato di aiutarlo, ma possiamo comunicare con lui soltanto via lettera. I detenuti possono incidere poco sulle loro condizioni di vita, anche per richiedere il minimo indispensabile. Dall'esterno - conclude Emmanuele - è necessario che nasca un movimento per esprimere solidarietà e per parlare della questione carceraria, un tema poco trattato non solo dalla politica".

"Vive in molte persone un innato spirito di giustizialismo - gli fa eco Chadli Aloui, anche lui di Anomalia - senza contare che nel Meridione il concetto di espiazione della pena è quasi pre-Illuminista. Già dal 1800 è stato superato il concetto che l'uomo è delinquente punto e basta. Il periodo in carcere dovrebbe servire anche per fare reinserire le persone nella società, per reintegrarli. Anche se anche questa è una pratica che ha le sue zone grigie".

Aloui parla di una differenza di trattamento tra i detenuti del Sud e del Nord. "I detenuti sono in maggioranza extracomunitari e meridionali. Nei confronti di questi ultimi è come se fosse prevista una doppia pena. Le condizioni carcerarie sono peggiori e non ci sono al Meridione le stesse possibilità di accedere a corsi o attività per garantire il reinserimento in società".

Poi parla della sua esperienza in carcere a Palermo, vissuta nello stesso periodo di Surdi: "Ho conosciuto persone di Trapani, Messina, Catania, che avevano difficoltà economiche e hanno chiesto di essere trasferite in altri istituti del Nord per accedere ai corsi per imparare un mestiere, per ottenere un attestato. Al Pagliarelli ne ho conosciute diverse. Un altro problema è dovuto al fatto che ad esempio non c'è modo di svolgere alcuna attività fisica, cosa che pesa di più a chi deve scontare una pena lunga".

Per questo chiedono che "intanto si segua la legge prevista dall'Ue sui diritti dei detenuti e che si vada oltre la questione della punizione, che sembra quasi una tortura silente. Poi ci vuole un piano serio da parte delle istituzioni sulle fasce sociali per incrementare le misure dello Stato sociale altrimenti il carcere si trasforma in pura repressione.

Occorre costruire un'alternativa per liberare le persone dal bisogno. Per questo chiediamo l'amnistia, che vige solo per reati comuni e può essere una risposta al sovraffollamento e non viene concessa dal 1990. Una misura diversa dall'indulto dato nel 2006 che valeva nei confronti di una precisa fascia sociale, chiediamo l'amnistia per tutti", conclude Aloui.

Torino: denunciò agenti penitenziari, espulso il marocchino Rachid Assaraq
di Luca Serranò

La Repubblica, 15 settembre 2017

In carcere per violenza sessuale, il marocchino aveva provato a documentare gli abusi. una minaccia "effettiva e concreta" all'incolumità pubblica. Con questa accusa il tribunale di Torino ha convalidato il provvedimento della questura e dato il via libera all'espulsione di Rachid Assaraq, il cittadino marocchino scarcerato pochi giorni fa dopo aver scontato 9 anni e 4 mesi per violenza sessuale nei carceri di mezza Italia, durante i quali ha registrato presunti abusi della polizia penitenziaria e al tempo stesso collezionato una lunga serie di denunce per resistenza. Rachid si trova rinchiuso nel Cie di Torino, e a ore potrebbe essere imbarcato con destinazione Marocco.

Se eseguito, il provvedimento rischia dunque di avere pesanti conseguenze sui diversi procedimenti nei quali è imputato, ma anche sull'inchiesta della procura di Prato in cui risulta al momento anche parte lesa: proprio nei giorni scorsi i pm Lorenzo Gestri e Sara Canovai hanno firmato l'avviso di conclusione indagini preliminari per 4 agenti della penitenziaria, accusati di aver pestato Rachid dopo averlo sorpreso con un registratore. I reati contestati sono quelli di lesioni aggravate, falso e calunnia.

Le guardie spiegarono infatti di essere state aggredite da Assaraq dopo averlo sorpreso ad armeggiare con una forbicina, tanto da denunciarlo per resistenza. Sul caso sono ancora in corso valutazioni da parte della procura sull'eventuale rinvio a giudizio. "L'espulsione di Rachid è un fatto molto grave - attacca l'avvocato Fabio Anselmo, che ha seguito l'intera battaglia giudiziaria - lascia a dir poco perplessi che questa decisione sia stata presa senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria, e nello stesso decreto di espulsione si fa riferimento a fatti avvenuti 9 anni fa. La

verità - conclude - è che l'inchiesta di Prato sta rivelando cosa realmente accade nelle carceri. Con buona pace delle ispezioni disposte dal ministro della giustizia Orlando".

Le indagini della procura di Prato sui presunti abusi di 4 guardie penitenziarie era entrata nel vivo nel novembre del 2014, quando i pm titolari delle indagini sentirono Rachid (all'epoca recluso a Sollicciano) dopo avergli notificato l'avviso conclusioni indagini per resistenza.

Sconvolgente il racconto: "Il personale si accorse del registratore di piccole dimensioni che avevo attaccato con un filo all'altezza del petto, ed era nascosto da una maglietta. Iniziarono a chiedermi conto (...), io risposi che era l'unico modo per dimostrare le condotte illecite e da quel momento iniziarono a picchiarmi. All'inizio erano quattro ma col passare dei minuti sopraggiunsero altri agenti. Ad un certo punto erano almeno otto persone".

E ancora: "Fui costretto a rimanere a terra prono, e sentivo sopra di me che montavano gli agenti e scalciano (..) ricordo che mentre ero ancora in terra alla presenza degli ispettori intervenuti che avevano determinato l'interruzione dell'aggressione, sentii il personale che mi aveva colpito dire tra loro che in magazzino avevo forbici non consentite".

Ingiusta detenzione non sempre indennizzata

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2017

La reticenza, la menzogna e il silenzio da parte dell'imputato sono scelte difensive legittime, che possono però "pesare" in negativo sulla richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione. Su queste basi la Corte di cassazione (sentenza 42014) ha respinto la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, avanzata da Raffaele Sollecito per i 4 anni di carcere in relazione alla morte della studentessa inglese Meredith Kercher, accusa dalla quale era stato poi assolto.

Per la Suprema corte è corretto il verdetto della Corte d'Appello che aveva respinto la domanda, chiarendo che le versioni contraddittorie, che hanno sempre trovato una smentita, e il falso alibi fornito hanno inciso sulla scelta dei giudici di applicare severe misure cautelari. Secondo la difesa le contraddizioni e le "bugie" dette dal ricorrente dovrebbero essere considerate ininfluenti a fronte del fatto che le porte del carcere per Sollecito si erano aperte sulla scia di "clamorose défaillance o amnesie investigative o colpevoli omissioni di attività di indagine". La Cassazione spiega però che l'assoluzione è solo il presupposto per presentare istanza di riparazione ma non è sufficiente per il suo accoglimento.

L'esito positivo c'è soltanto se l'interessato non ha in nessun modo "influito" nella custodia cautelare subita con dolo o colpa grave. La Suprema corte ricorda che mentre il giudice del processo penale deve accertare il reato, quello della riparazione, pur dovendo operare sullo stesso materiale, segue un altro iter verificando quanto l'imputato ha inciso, anche in concorso con l'errore altrui, sulla sua detenzione.

Un freno al "libero odio". Ci provano le avvocature del G7

di Marina Della Croce

Il Manifesto, 15 settembre 2017

Hate speech in rete. Boschi, Boldrini e Orlando al convegno organizzato dal Consiglio nazionale forense.

"Dall'amore libero sembra che si sia passati all'odio libero". Per aprire i lavori del G7 dell'avvocatura, l'incontro tra gli avvocati dei sette Paesi sotto il patrocinio della presidenza italiana del G7, Maria Elena Boschi trova una formula efficace.

Il tema è "Sicurezza e linguaggio dell'odio", e le diverse avvocature del G7 lo hanno preparato, per la prima volta nella storia, collaborando gomito a gomito. Ma sin dalle prime battute è evidente che tra tutti i fronti in cui l'hate speech si sviluppa e fa danno, qui se ne affronterà uno solo: probabilmente quello principale, certamente quello più dibattuto da mesi e anni: quello della Rete.

La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio parte ipotizzando, sulla base dei dati raccolti dall'osservatorio delle Pari opportunità, una modifica in corso del linguaggio dell'odio in rete, che si starebbe allargando rispetto ai "classici" temi razzisti e xenofobi per prendere di mira l'identità sessuale, sul genere, sull'età, spesso sugli handicap. I temi che pone Boschi torneranno in tutti gli interventi: aggiornare la definizione del linguaggio dell'odio cogliendo per tempo le mutazioni; mettere a punto, coinvolgendo avvocati e giuristi, gli strumenti per intervenire efficacemente; accompagnare l'intervento sanzionatorio con quello formativo e preventivo ("Avete fatto bene a chiamare qui i ministri, ma bisogna coinvolgere anche i maestri"); coniugare la difesa dalle fake news, dalle intimidazioni e dalle calunnie con la difesa della libertà di parola ed espressione.

L'ultimo punto è il più delicato. Non a caso, concludendo le assise, il ministro della Giustizia Andrea Orlando non è andato molto oltre il ribadire, sia pure con più convinzione di molti altri, la necessità di tenere insieme le due

esigenze. Nell'intervento molto appassionato della presidente della Camera Laura Boldrini, da sempre convinta che la rete e la diffusione dell'odio siano priorità non ancora valutate in tutta la loro minacciosità e che proprio per questo ha voluto l'istituzione di due apposite e commissioni da lei stessa presiedute, la bilancia pende inevitabilmente dal lato repressivo: "Dobbiamo superare l'idea che il web sia un mondo a sé stante che non si può toccare, che ogni azione sul web significhi censurare, come se la libertà si realizzasse con l'assenza delle regole". Discorso sacrosanto, a patto di non trascurare le specificità della rete e i contesti, che verranno poi segnalati molto lucidamente da Mario Ricca, docente di diritto interculturale a Parma. Non sarà, si chiede ad esempio, che la rabbia viene sfogata in rete anche perché le persone sentono di avere sempre meno possibilità di intervenire nella dimensione "reale"? Negare la necessità di porre alcune regole su Internet è impossibile, ma immaginare di trasferire di peso le stesse norme che regolano ad esempio la stampa sarebbe probabilmente sbagliato oltre che illusorio. Più sofisticato il discorso del presidente del Cnf Andrea Mascherin, convinto anche lui che il linguaggio d'odio sia "il diluvio di questa era". Mascherin ha tracciato un parallelismo eloquente tra la libertà illimitata del mercato, che finisce per travolgere la vita degli individui come nella Grande Recessione, e quella di Internet, che arriva a risultati identici per altra via e ancora tra l'oligopolio che domina sia l'economia che la Rete. Alla fine le sette avvocature hanno firmato una dichiarazione d'intenti che le impegna a continuare e intensifica la collaborazione. Ce ne sarà bisogno: la strada per mettere a punto un regolamento della Rete adeguato ai tempi e alle specificità del mezzo sembra ancora lunga.

L'odio dilaga sui social, ogni giorno 7mila allarmi

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 15 settembre 2017

Denuncia di Boldrini e Boschi: donne vittime numero uno. Lo chiamano "hate speech", discorso volto a promuovere l'odio. Ma non è soltanto l'arma imbracciata sui social da quelle che Eco chiamava "legioni di imbecilli" ansiosi di difendere e distorcere il diritto di parola.

L'hate speech è anche e soprattutto la più redditizia mossa di marketing che gli imprenditori della paura, impegnati in politica, hanno messo a punto per fare dell'odio e della paura i fertilizzanti del consenso.

Bene lo ha spiegato anche la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Boschi, al convegno sulla Sicurezza e il linguaggio dell'odio organizzato a Roma dal Consiglio nazionale forense. "Dalla stagione dell'amore libero - ha detto - siamo passati a quello dell'odio libero: c'è una sorta di liberalizzazione, come fosse un segno di libertà dire quello che si vuole sul web". Concimati nelle terre avvelenate dei partiti delle ruspe, i frutti si moltiplicano sui social network a dismisura.

Basti pensare, come ha chiarito Maria Elena Boschi, che "dal monitoraggio effettuato dal dipartimento Pari opportunità rileviamo 7mila discorsi d'odio al giorno" sul web ed emerge che "cambiano i soggetti vittime, quindi dobbiamo adeguarci e dare una risposta anche normativa". Vittime privilegiate dei leoni da tastiera, sono le donne, "le principali vittime dell'odio in rete", chiosa la presidente della Camera Laura Boldrini all'incontro organizzato dal Consiglio nazionale forense.

Un odio cieco, spesso in diretto rapporto con le fake news, che hanno visto la stessa Boldrini bersaglio di attacchi inauditi. Basti citare, tra i molti, l'attacco alla sorella defunta, che un post divenuto virale in rete, veniva diffamata da morta, in quanto avrebbe gestito cooperative di assistenza ai migranti, con tanto di foto fasulla appartenente in realtà all'attrice Krysten Ritter.

Senza dimenticare l'assalto scatenato dall'account di Beppe Grillo ("Cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina?") che promosse in poche ore tra gli adepti del comico, un campionario assortito di minacce di morte, insulti e istigazioni allo stupro contro quella che lo stesso leader ha definito "bambola gonfiabile".

Simbolici della misoginia 2.0 anche gli assalti a Gessica Notaro, miss sfregiata dall'acido ("Te lo sei meritato"), e Tiziana Cantone, prima e dopo il suicidio additata al pubblico ludibrio e insultata. Disabili, neri, donne stuprate, migranti: l'elenco dell'odio è lungo e imbarazzante. Buon ultimi, ma non nuovi all'insulto crasso i meridionali, e i napoletani in particolare. Ai quali, dopo il terremoto di Ischia, è stata augurata una colata di lava del Vesuvio per completare l'opera di distruzione incominciata dal sisma.

Che il fenomeno della lapidazione virtuale sia in crescita, e lo sarà sempre di più negli anni a venire, lo conferma il rapporto On line / Off line. La doppia vita dei teenagers" commissionato dal Miur, nell'ambito del Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. Tredici ragazzi su cento, evidenzia il dossier, hanno insultato un personaggio famoso sui social network e 9 su cento hanno creato un profilo falso, sui social, proprio per insultarlo in modo anonimo.

Ma ben più grave è che sette ragazzi su dieci giustificano l'hate speech quasi come forma di rivalsa sociale: per l'11% dei ragazzi "non c'è nulla di male, ognuno deve essere libero di esprimere ciò che pensa", mentre il 56% sostiene che "i personaggi famosi devono mettere in conto anche critiche e insulti", mentre solo il 9% segnala i

commenti offensivi. Allarmanti anche le statistiche che fotografano l'odio tra coetanei.

Il 10% dei ragazzi ha insultato o criticato aspramente un coetaneo sui social network, il 29% ha messo un "like" a un post che insultava o criticava un coetaneo e solo il 28% avrebbe avuto un comportamento diverso se il compagno fosse stato lì davanti a lui, in carne ed ossa. In buona sostanza, quattro ragazzi su dieci, sui social, si rendono protagonisti, attivi o indiretti, di messaggi di odio. Una tendenza che trova nel nuovo social del libero insulto, popolato da giovani tra i 12 e 15 anni, This Crush, il suo ideale complemento. Si tratta di un social che permette di postare in anonimo, messaggi caratterizzati da contenuti sessuali e violenti.

"La dimensione internazionale - sottolinea il presidente dell'Anm, Eugenio Albamonte al convegno Sicurezza e linguaggio dell'odio - è l'unica con cui possiamo affrontare il tema delle condotte illecite sul web. "Occorre una standardizzazione del regime di data retention (ossia la conservazione dei dati, ndr) - annota Albamonte - e poi bisogna dotarsi di uno strumentario per la qualificazione giuridico-penale di alcune condotte, scegliendo bene qual è il punto di equilibrio". Ma per trovare il bandolo della matassa, occorrerebbe partire dai social.

Su Facebook vengono fabbricati ogni giorno due miliardi e mezzo di post, e su Twitter 400 milioni di cinguettii. Chi controlla? È una questione di policy: cioè di politiche che presiedono alla libera espressione sui social. Facebook in teoria rifiuta l'hate speech ma ammette messaggi con "chiari fini umoristici o satirici" e di frequente consente l'incitazione all'odio.

Esemplare il caso del gruppo "Pestare Piano porta bene" contro il parlamentare Pd. Segnalato da alcuni utenti, è tuttora aperto perché non viola le regole. Ancora più labili i confini di Twitter, che non vieta gli Hate speech, eccetto che per gli annunci pubblicitari. E intanto, l'odio, dilaga.

Sassari: inferno jihadista in cella? Ma è una fake news (o quasi)

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 14 settembre 2017

Nel supercarcere di Bancali molte criticità, ma non ci sono al momento situazioni estreme. Una denuncia del deputato Mauro Pili parla di rivolte da parte di persone ristrette con l'accusa di terrorismo. I fatti dicono altro, ma parlano di gravi difficoltà a iniziare dalla lingua.

Al supercarcere di Bancali, a Sassari, si parla di inferno jihadista, rivolte collettive da parte di detenuti ristretti nella sezione di alta sicurezza per reati di terrorismo. La denuncia proviene direttamente dal deputato di Unidos Mauro Pili che ha presentato una interrogazione al ministro della Giustizia.

Ma come stanno realmente le cose e perché il carcere sassarese si trova in una situazione critica? Ma soprattutto, la criticità riguarda solo la sezione di alta sicurezza? Il professore Mario Dossoni, garante dei detenuti del comune di Sassari, raggiunto da Il Dubbio ha spiegato che la situazione è senz'altro critica, ma non ci sono rivolte infernali in corso e che la direzione del carcere sta comunque cercando di trovare degli equilibri per far fronte al disagio.

Parliamo della sezione di "Alta Sicurezza 2" (As2) dove sono ristrette le persone accusate di aver legami con il terrorismo islamico. I soggetti detenuti in Italia per reati legati al terrorismo internazionale - secondo gli ultimi dati che abbiamo a disposizione - sono 47 e si trovano ristretti nelle sezioni As2 delle case circondariali di Benevento, Brindisi, Lecce, Nuoro, Sassari, Tolmezzo, Torino, Roma Rebibbia e Rossano. Di questi, più della metà sono ristretti presso i due istituti della Sardegna, in particolar modo al carcere sassarese di Bancali.

Il garante Dossoni spiega che all'interno della sezione non tutti sono condannati definitivamente, ad esempio vi sono ristretti, dal 2015, otto detenuti in attesa di giudizio. La sezione speciale, infatti, è nata a partire dalle indagini che hanno portato al loro arresto: di nazionalità pakistana, residenti a Olbia, erano stati accusati di far parte della rete di Al Qaeda e, tra le altre cose, di aver organizzato un attentato in Pakistan.

La competenza del processo è del tribunale di Sassari, e le udienze si svolgono all'interno del carcere in un'aula predisposta ad hoc. A partire da questa prima presenza, sono stati trasferiti a Bancali altri detenuti con accuse di terrorismo internazionale di matrice islamica. Una detenzione particolarmente dura perché rimangono rinchiusi in cella per molte ore al giorno.

Usufruiscono di un'ora al mattino per il passeggio nel cortile esterno, ma anche di alcune ore nella sala socialità dove svolgono l'attività di preghiera in comune. Il problema che il professore Dossoni denuncia è relativo alla difficoltà di gestione che derivano dalle necessità organizzative della sezione, in un carcere che già lamentava i problemi nella gestione della sezione 41bis con un organico effettivo sottodimensionato e problemi strutturali - denunciati anche dal comitato europeo per la prevenzione della tortura - come la poca luce e mancanza d'aria. Altro problema, fondamentale, è la comunicazione. Una barriera linguistica dovuta dal fatto che la maggior parte dei detenuti parlano e scrivono in arabo e non conoscono la lingua italiana. Ovviamente gli agenti penitenziari, in mancanza di traduttori e mediatori culturali, trovano non poca difficoltà nel relazionarsi.

Tante però sono le agevolazioni che la direzione del carcere ha concesso nei confronti dei detenuti in regime speciale, come ad esempio l'accesso in biblioteca e in palestra, ma "rimane il problema della concessione delle

telefonate ai familiari" spiega sempre il garante dei detenuti. Non sempre vengono concesse, anche perché gli operatori trovano difficoltà a capire nei confronti di chi viene rivolta la telefonata. Problemi che creano disagio e quindi molta tensione. Alcuni detenuti, soprattutto quelli in attesa di giudizio, denunciano alcuni di questi disagi e sottolineano che tutto ciò rischia di portarli ad "incattivirsi".

A breve - come già riportato da Il Dubbio - giungeranno i Gom, i gruppi operativi mobili, che si dedicheranno all'osservazione dei detenuti islamici ristretti in tale sezione. Eppure, spiega sempre il garante Dossoni, quello che manca non è un ulteriore controllo da parte di agenti speciali, ma una gestione che verta al raggiungimento di un equilibrio, soprattutto dal profilo relazionale e non meramente repressivo.

Disagi anche per la detenzione normale Nel carcere di Bancali, recentemente, ha fatto visita una delegazione della camera penale di Sassari che ha accompagnato la carovana per la giustizia del partito radicale, una campagna volta a raccogliere le firme per la separazione delle carriere dei magistrati. Raggiunto da Il Dubbio, il presidente della camera penale di Sassari Marco Palmieri ha spiegato che la situazione generale presenta diverse problematiche. A partire dal bene primario: l'acqua. Sì, perché nella zona sassarese avviene il razionamento dell'acqua e la poca che c'è, soprattutto di mattina, esce di colore giallognolo. Un problema della popolazione di tutta l'area esterna, ma che nel carcere, per ovvi motivi, è amplificato. Per quanto riguarda la detenzione comune, la sorveglianza dinamica non viene applicata - soprattutto per la mancanza di organico - e ciò provoca la permanenza dei detenuti nelle celle.

Ciò genera un malcontento che va a ripercuotersi anche nei confronti degli agenti penitenziari che si ritrovano a gestirlo. Altro problema è il disagio, che molto spesso si trasforma in atti di violenza, tra detenuti comuni italiani e stranieri. Un problema dovuto dalla mancanza, anche in questo caso, di figure importanti come i mediatori culturali e traduttori che servono a contenere e, soprattutto, a risolvere il problema della convivenza tra varie etnie e culture. Nell'attuale contesto detentivo, caratterizzato dal crescente fenomeno del multiculturalismo, è quindi indispensabile che il personale penitenziario venga messo nelle condizioni di decodificare i codici di comportamento ed i valori di riferimento propri dei detenuti stranieri, al fine di evitare che, dalle reciproche incomprensioni, derivi una discriminazione sostanzialmente frutto dell'ignoranza delle altre culture.

In tale ottica la mediazione linguistica-culturale rimane di vitale importanza per supportare la quotidianità detentiva e fornire uno spazio di ascolto ai vissuti emotivi dei detenuti extracomunitari; tale canale permetterebbe inoltre agli operatori penitenziari di accedere alla lettura non solo del disagio psicologico del detenuto. Mancando tutto questo, la situazione inevitabilmente rimane ingestibile e il carcere di Sassari potrebbe rischiare di diventare ingestibile.

Italia condannata speciale. Prontuario di notizie dimenticate
di Valter Vecellio

L'Indro, 14 settembre 2017

Diminuiscono i furti e le rapine ma cresce la percezione della paura. L'8% dichiara di avere acquistato una pistola o un fucile per difendersi. Ecco le loro voci: ci proteggiamo. I numeri, le statistiche non vanno a braccetto con la sensazione di insicurezza degli italiani. In Italia ci sono circa 1 milione 300 mila licenze di porto d'armi.

Solo l'8% degli italiani, secondo Eurobarometro, dice di aver preso una pistola o un fucile per difesa personale. Ma il dato è sottostimato. Il 23% dei connazionali si dichiara appassionato di tiro al volo. I permessi sportivi, più facili da ottenere, rischiano così di diventare un escamotage. Anche perché in Italia, a fronte di poco meno di 1 milione e 300 mila licenze, ci sarebbero (secondo Eurispes) quasi 10 milioni di armi detenute legalmente da circa quattro milioni di famiglie.

Seconda notizia. Processi troppo lunghi, troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle misure alternative che abbattano la recidiva. In alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3 metri quadri per detenuto: alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti.

Tra l'8 aprile e il 21 aprile 2016 in varie carceri (Como, Genova marassi, Ivrea, Torino, Ascoli, Sassari) i rappresentanti del Comitato per la prevenzione e la tortura, dipendente dal Consiglio d'Europa ha effettuato alcune ispezioni e ricognizioni. Nel rapporto su quelle visite, affermano che "la riforma senza precedenti del sistema penitenziario attuata dalle autorità italiane che ha portato a un calo di 11.000 persone nella popolazione carceraria ed un aumento di 2500 posti disponibili nel triennio 2013-2015".

Ancora: "Le persone sotto custodia della polizia non sempre beneficiano delle garanzie loro concesse dalla legge". Sono comunque "insufficienti le condizioni delle camere di sicurezza di alcune stazioni della Polizia di Stato e dei Carabinieri". Si ricorda di aver "effettuato un'osservazione immediata sulle persistenti misere condizioni di detenzione" riscontrate "ancora una volta durante la visita alla Questura di Firenze". Il Consiglio d'Europa punta il dito contro il sovraffollamento delle carceri italiane che "non è stato risolto perché molti istituti di pena operano ancora al di sopra della loro capacità", malgrado le misure prese dopo la cosiddetta "sentenza Torreggiani" con la quale la Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva nel 2013 condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti. L'associazione Antigone ricorda: "Ad agosto il numero di detenuti ha superato nuovamente le 57.000 unità e

attualmente il 16% della popolazione vive in meno di 4 mq, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 mq. Proprio su questo parametro il Cpt critica l'Italia, rea di utilizzare lo stesso come elemento centrale delle proprie politiche, quando è nettamente al di sotto degli standard che lo stesso Comitato indica".

Si denunciano, inoltre, numerosi casi di maltrattamenti. Il Comitato ha espresso preoccupazione "per le accuse di maltrattamenti fisici inflitti a persone private della libertà dalle forze dell'ordine o detenute in carcere". Nel testo si specifica che "le persone in custodia non sempre godono delle garanzie previste dalla legge". Le autorità italiane sono dunque state invitate a fare "una comunicazione formale alle forze dell'ordine, ricordando loro che i diritti delle persone in loro custodia devono essere rispettati e che il maltrattamento di tali persone sarà perseguito e sanzionato di conseguenza".

Il rapporto cita come casi di maltrattamenti rilevati "pugni, calci e colpi con manganelli al momento del fermo (e dopo che la persona era stata messa sotto controllo) e, in alcune occasioni, durante la custodia".

Il governo italiano ha già risposto al Consiglio d'Europa elencando le riforme degli ultimi due anni nell'ambito del sistema giudiziario e per migliorare la condizione dei detenuti. Ma quello che il Cpt chiede alle autorità italiane, al più alto livello politico, è "un messaggio chiaro ai funzionari di polizia" per contrastare la pretesa di impunità e ricordare loro che "tutte le forme di maltrattamento fisico sono inaccettabili e saranno perseguite e sanzionate di conseguenza".

Terza notizia. Dopo Calabria, Sicilia e Sardegna, dal 11 al 19 settembre il Partito Radicale e l'Unione delle Camere Penali Italiane organizzano infatti una Carovana per la Giustizia che attraverserà tutta la Puglia. "La Carovana", ha spiegato Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, "farà la prima tappa a Foggia l'11 settembre, con visita nel carcere foggiano; proseguirà poi in tutte le province pugliesi, con ingressi in tutti gli altri istituti di pena della regione: San Severo, Lucera, Trani, Turi, Bari, Brindisi, Taranto, Lecce".

Gli obiettivi della Carovana sono: raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere dei magistrati, arrivata già a oltre 63000 sottoscrizioni; amnistia e indulto, premessa indispensabile per una Giustizia giusta; superamento di trattamenti crudeli e anacronistici come il regime del 41 bis e il sistema dell'ergastolo, a partire da quello ostativo; approvazione dei decreti delegati della riforma dell'Ordinamento Penitenziario; 3.000 iscritti al Partito Radicale entro il 31 dicembre 2017 per continuare le lotte di Marco Pannella. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa radicale, Rita Bernardini ha dato una notizia: nel carcere Gazzi di Messina una bambina nigeriana di tre anni che con la madre e il fratellino con cui condivide la detenzione ha ingerito un potente veleno per topi che le ha provocato emorragie e ora lotta per non morire in ospedale. A ciò si aggiunge l'aumento dei suicidi in carcere: quest'anno siamo già a 41.

Bernardini ricorda che "gli 8.000 detenuti che in tutta Italia hanno deciso di aderire al nostro grande Satyagraha, una iniziativa nonviolenta che consiste nel digiuno, nello sciopero della spesa e nel rifiuto del carrello, finalizzata nel richiedere al più presto l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario". Tutto questo nel quasi totale silenzio dei mezzi di informazione che "presi da altro, ignorano la tematica della giustizia, soprattutto ciò che accade nel suo ultimo anello, ossia le carceri".

Quarta notizia. È relativa a un film, si chiama "Dove cadono le ombre", è la storia del "piccolo genocidio" dei Jenisch In Svizzera negli anni che vanno dal 1926 al 1986, quando un'associazione filantropica sottrae oltre 2mila bambini alle famiglie Jenisch, terza etnia nomade europea, per estirpare il fenomeno del nomadismo. Il film racconta degli esperimenti scientifici e le pratiche mediche che vengono condotti sui bambini.

I Sindacati di Polizia penitenziaria incontrano Orlando, ma confermano manifestazione
jobsnews.it, 14 settembre 2017

I sindacati della Polizia penitenziaria incontrano il ministro Orlando ma, al termine della riunione, confermano la mobilitazione in programma martedì 19 settembre a Roma in piazza Montecitorio a partire dalle ore 9.

"Meno parole e più fatti a sostegno della Polizia Penitenziaria", con questa rivendicazione i sindacati Sappe, Osapp, Uilpa, Sinappe, Fns Cisl, Uspp, Fsa-Cnpp e Fp Cgil promuovono, infatti, un sit in occasione della ricorrenza del bicentenario del corpo.

Al centro della rivendicazione dei sindacati la richiesta di: "Più sicurezza e adeguati strumenti per garantire l'incolumità dei poliziotti penitenziari, dato l'aumento di aggressioni, colluttazioni e ferimenti tra le sbarre; un adeguato piano di nuove assunzioni di Agenti di Polizia Penitenziaria (sono 8.000 le unità necessarie al Corpo); un adeguamento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da quasi 10 anni; il ripristino di corrette relazioni sindacali in sede centrale (Dap) e presso gli Istituti e servizi penitenziari del Paese; una rimodulazione del provvedimento di 'riordino della carriera'".

Temi posti al centro della riunione di oggi col ministro della Giustizia, Andrea Orlando, "ma che ha registrato esiti negativi". Da qui la conferma delle ragioni alla base della manifestazione di martedì 19 settembre che non avrà più corteo perché non autorizzato. Appuntamento quindi alle ore 9 in piazza Montecitorio davanti alla Camera dei

Deputati dietro le parole d'ordine "Meno parole e più fatti per la Polizia Penitenziaria".

La strategia che alimenta l'insicurezza, così la destra prova ancora a vincere

di Concetto Vecchio

La Repubblica, 14 settembre 2017

Alla vigilia di elezioni, come nel 1999 e nel 2007, le campagne di Berlusconi e Lega cavalcano il fenomeno migranti per far crescere i timori degli italiani. "Milioni di persone hanno le palle piene!" tuonò contro l'insicurezza Umberto Bossi a Treviso. Era l'8 settembre 2007, lo applaudirono in migliaia. "La sinistra vuole gli immigrati per avere il loro voto", sibilò nel microfono.

La destra soffiava sul fuoco delle paure: una tecnica deliberata. Eppure in quei mesi era uscita una statistica del Viminale che dava in netto calo gli omicidi in Italia: 621, poco più del minimo storico del 2005, 601; uno su tre era stato commesso da uno straniero. C'era poi un altro dato, dell'Istat: solo il 10% degli stupri era da attribuire a cittadini stranieri.

Lo ha ricordato ieri Ilvo Diamanti su Repubblica: solo in due casi l'indice di insicurezza suscitato dagli immigrati, (oggi il 46% dei cittadini si sente in pericolo), è stato più alto di adesso: nell'autunno del 2007 e nel 1999. Guarda caso erano due viglie di elezioni. Mentre la Lega ringhiava, il governo Prodi era appeso a un filo. Tutta la destra si aggregò allora al concerto della paura.

Gianfranco Fini, il presidente di An, suonò la fanfara contro l'indulto voluto dal ministro Mastella un anno prima: "Mai più una legge così!". Eppure dei 26 mila scarcerati era tornato in cella il 17 per cento, un dato giudicato basso dagli esperti, se paragonato al 68% di coloro che scarcerati per avere saldato il debito con la giustizia finivano di nuovo in galera. "Va introdotto il reato di ingresso clandestino", propose Fini.

Secondo una ricerca del centro studi americano Pew Research Center, gli italiani erano in Europa i più scontenti delle politiche migratorie: l'87% per cento reclamava maggiori restrizioni alle frontiere. Il Polo delle Libertà cavalcò questo umore.

E il centrosinistra? Il sindaco di Firenze Leonardo Domenici emise un'ordinanza contro i lavavetri. Quello di Padova Flavio Zanonato propose 500 euro di multa alle lucciole che si prostituivano per strada. Ma passavano per sceriffi, specie il secondo.

"Non possiamo limitarci a togliere dalla nostra vista prostitute, lavavetri, ambulanti" disse il ministro della Famiglia Rosy Bindi, dando corpo a un umore prevalente. La percezione d'insicurezza era più pronunciata al Nord; a Roma non pareva ancora un'emergenza.

Poi, il 30 ottobre 2007, nei pressi della stazione di Tor di Quinto, periferia nord della città, un rumeno che dimorava in una baraccopoli - Nicolae Mailat, 24 anni - violentò e uccise una donna, Giovanna Reggiani, 47 anni, che stava rientrando a casa dopo essere scesa dal treno: il delitto sconvolse la Capitale. "Il sindaco Veltroni ha sempre detto che la città era sicura e ha trattato con disprezzo chi lo metteva in dubbio", saltò su Gianni Alemanno.

Il moderato Casini se la prese con il buonismo di certa chiesa. Berlusconi, che nel 2003 si era inventato per amor di propaganda il poliziotto di quartiere, ci si buttò a capofitto. Quattro mesi dopo Alemanno si ritrovò incredibilmente in Campidoglio. Berlusconi spodestò Prodi a palazzo Chigi. Nessuno parlò più d'insicurezza a Roma.

Nel 1999 non era andata poi diversamente. Non c'era nemmeno l'euro, ma la questione immigrazione infiammava la pancia della destra. Il premier Massimo D'Alema disse alla radio: "Il nostro è un paese ricco che ha la possibilità di accogliere un flusso ragionevole di immigrati", mentre il centrodestra scendeva in piazza a Milano per "la manifestazione silenziosa contro la criminalità". Più o meno in quei giorni la metà dei commercianti di Torino rivelò che il vero problema della città erano gli immigrati: più grave rispetto alla microcriminalità e alla diffusione della droga. Alle Europee vinse Forza Italia. I Ds di D'Alema arretrarono. Giorgio Guazzaloca portò per la prima volta gli anticomunisti al potere nella rossa Bologna. E nel 2017 i populistici ci riprovano.

Riforma del Codice antimafia in bilico, pressing Csm: "Subito il sì"

di Liana Milella

La Repubblica, 14 settembre 2017

"Non perdere l'occasione di approvare subito il nuovo codice Antimafia". Una riforma "apprezzabile", secondo tutti i consiglieri togati e laici del Csm, che non può rischiare di rimanere vittima della fine di questa legislatura.

E dalla Camera, dove il testo del Codice andrà in aula il 25 settembre, la presidente Pd della commissione Giustizia Donatella Ferranti legge la notizia e si lascia sfuggire le sue preoccupazioni: "Questa è una riforma che non si può perdere. La maggioranza deve essere compatta nel licenziarla definitivamente. Piccoli ritocchi, se necessari, si possono fare in seguito. Ma se la legge dovesse essere cambiata di nuovo alla Camera e dovesse ritornare al Senato sarebbe morta".

Da palazzo dei Marescialli, con una corposa risoluzione di oltre 40 pagine, è arrivato ieri un netto invito al Parlamento a licenziare definitivamente una legge che, scrive il Csm, "affronta e risolve le numerose criticità nella gestione ed amministrazione dei beni confiscati, nel solco delle migliori elaborazioni in materia e delle sollecitazioni provenienti anche dalla magistratura specializzata".

Proprio così. Il Csm, quasi sempre critico verso le scelte legislative, questa volta sponsorizza una delle leggi - il nuovo codice Antimafia - che Repubblica ha inserito tra quelle da salvare. Un testo che la risoluzione scritta dai relatori Antonello Ardituro, Ercole Aprile e Luca Forteoloni, e ieri approvata in plenum, giudica "positivamente", al punto da compiere un'ampia ricognizione negli uffici per capire come il nuovo sistema delle misure di prevenzione - confische allargate, nuova Agenzia dei beni confiscati, tribunali e giudici specializzati, rigidi criteri di rotazione per gli amministratori delle aziende sottratte alla mafia - possa effettivamente funzionare.

Il vice presidente Giovanni Legnini parla di "un lavoro straordinario del Csm" e l'ex pm di Napoli Ardituro annuncia che il Consiglio "lavorerà al fianco del ministero dell'Interno e dell'Agenzia per i beni confiscati elaborando linee guida per gli uffici". Dal Csm, invece, neppure una parola sulla corruzione e sulla possibilità di applicare, anche a questi reati, le misure di prevenzione, a patto che sussista il vincolo associativo. Poche righe, proprio all'inizio di una legge di ben 37 articoli, che hanno scatenato la bagarre al Senato, dove la legge ha rischiato di arenarsi.

Gianni Letta in persona ha chiesto al capogruppo Pd Luigi Zanda di attenuare il testo che, nella versione della Camera, non conteneva il riferimento all'associazione. E adesso? Dice, appunto, Ferranti: "Le scadenze decisive sono prossime. Gli emendamenti in commissione scadono il 18 settembre e il 25 si va in aula. Io, francamente, non me la sento di rimettere in discussione un testo che il Senato, dopo ampie audizioni, ha corretto e approfondito. Questa è una legge che ha visto la sinergia di due ministri come Orlando e Minniti, il vaglio della commissione Antimafia, gli input del procuratore nazionale Antimafia. Dopo il via libera del Senato (il 7 luglio, ndr.) modificare qualcosa sarebbe come voler dire "questa legge non si deve fare". E sarebbe davvero un errore". Quanto alla corruzione, il punto che inquieta Forza Italia e Ap, Ferranti minimizza. "Non è affatto una novità. È stata enfatizzata. Perché già adesso un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione può portare a misure di prevenzione".

Il legittimo impedimento dell'arrestato non ostacola il giudizio per direttissima
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2017

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 13 settembre 2017 n. 41783. Il legittimo impedimento che non permette all'arrestato di essere fisicamente presente all'udienza, non ostacola - anche nel caso in cui l'assenza sia dovuta ad evasione - la richiesta di convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo.

La Corte di cassazione, con la sentenza 41783 depositata ieri, accoglie il ricorso del pubblico ministero, contro l'ordinanza con la quale il tribunale restituiva gli atti al Pm ritenendo di non poter procedere al giudizio direttissimo per la mancata comparizione dell'imputato evaso. Per il Pm il tribunale avrebbe dovuto comunque procedere mentre la restituzione degli atti era un provvedimento abnorme. E per la Cassazione ha ragione.

I giudici della VI sezione penale, ricordano che sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il legittimo impedimento a comparire, vieta di incardinare il procedimento davanti al giudice e dunque il giudizio per direttissima. I giudici che sostengono questa tesi distinguono inoltre il legittimo impedimento dall'allontanamento volontario in caso di evasione. Un diverso indirizzo, al quale aderisce la sesta sezione con la sentenza di ieri, sostiene invece che la mancata presenza, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata, non preclude il giudizio di convalida dell'arresto e il contemporaneo rito direttissimo.

La Suprema corte precisa che alla base del contrasto c'è l'impossibilità di una contestazione orale, propria dell'impedimento a comparire, per i giudici però il problema dovrebbe essere superabile davanti al giudice del dibattimento esattamente come lo è davanti al Gip dove non è considerata essenziale. Inoltre non c'è alcuna incompatibilità strutturale tra convalida e rito direttissimo nell'ipotesi di temporaneo impedimento dell'imputato arrestato. Il giudizio direttissimo è, infatti, adottabile anche nei confronti dell'imputato in stato di libertà.

Né è indispensabile l'assoluta contestualità tra celebrazione del processo e decisione sull'imputazione, basti, infatti, pensare - si legge nella sentenza - alla fisiologica possibilità che l'arrestato, anche se presente, chieda i termini a difesa e, al loro decorso, eventuali riti alternativi. Per chiudere i giudici chiariscono che non c'è alcuna differenza tra legittimo impedimento e l'impedimento per "scelta" come nel caso dell'evaso. Una differenziazione porterebbe al paradosso di imporre il carcere all'assente per legittimo impedimento a fronte della possibile trattazione in stato di libertà dell'evaso.

L'amnistia come soluzione politica per quello che è stato il fenomeno della lotta armata
di Giulio Petrilli

osservatoriorepressione.info, 13 settembre 2017

Rilanciare la proposta dell'amnistia come soluzione politica per quello che è stato il fenomeno della lotta armata in Italia. In Francia e Germania non ci sono più detenuti di percorsi simili a quelli italiani. Qui ancora tanti e tante sono in carcere. La storia della lotta armata in Italia è definitivamente finita.

Nacque negli anni settanta ma intorno al 1985 era già completamente conclusa. Poi in pochissimi e realmente anacronisticamente l'hanno riproposta. Ma dal 2003 non esiste proprio più. Sono dati di fatto incontrovertibili. Detto questo ci sono ancora durissimi strascichi di quella vicenda. Uomini e donne, una trentina, detenuti nei carceri di massima sicurezza da più di trentacinque anni, qualcuno vicino ai quaranta! Alcuni ancora in semilibertà.

I quattro, cinque, dell'ultima generazione sono sepolti vivi nelle aree riservate del 41 bis. La pensione sociale è stata tagliata (sarebbe un minimo reddito per la sopravvivenza), per chi è stato condannato per quelle vicende. La soluzione politica lo dice la parola stessa, dopo la chiusura giudiziaria già avvenuta, sancirebbe anche la possibilità di una ricostruzione storico politica di quella storia, che può avvenire quando tutti i protagonisti saranno liberati.

Come rilanciare questa battaglia dell'amnistia? Oggi francamente i movimenti e la nuova sinistra, sono in difficoltà.

La cultura libertaria, non è mai stata forte in questo paese ma ora sembra essersi persa. I detenuti e le detenute ancora in carcere per quella vicenda sono chiusi in se stessi e non hanno una apertura verso l'amnistia.

Ma secondo me va rilanciata lo stesso, come battaglia politica generale sul tema. I nuovi movimenti sociali antirazzisti e per i diritti dovrebbero farla propria. Ma per fare questo dobbiamo impegnarci tutti e unitariamente. La soluzione politica è l'unico strumento per rilanciare una discussione e ricostruzione di quegli anni e di quella storia. Ed è l'unico modo per chiuderla, con la liberazione di tutte e tutti. In Francia e in Germania, paesi attraversati dallo stesso fenomeno italiano non hanno più nessuna persona di quella storia in carcere.

Il sovraffollamento nelle carceri italiane
di Achille della Ragione

Il Mattino, 13 settembre 2017

Anche quest'anno si è ripetuto il mesto rito estivo del pellegrinaggio dei parlamentari ai penitenziari per rendersi conto delle miserevoli condizioni di vita dei carcerati. I parlamentari hanno "scoperto" che la recettività più assurda, meno dello spazio in una cuccia di un cane, la si trova a Lucca, dove per ogni recluso in cella è disponibile meno di due metri quadrati.

E poi un interminabile elenco di carenze, tutte già ben note e alcune che gridano vendetta e meriterebbero di essere portate davanti alle corti di giustizia europee: sovraffollamento record, condizioni igieniche disastrose, suicidi a catena per disperazione, personale di custodia insufficiente, mentre non si applicano pene alternative, mancano progetti per ammettere a un utile lavoro esterno e la giustizia, sempre più lenta, tollera che la metà dei reclusi sia in attesa di giudizio e di conseguenza, se la Costituzione non è carta straccia, innocente. Bisogna urgentemente passare dalla teoria alla pratica. Ma soprattutto fate presto per evitare che il problema si risolva da solo attraverso un'allucinata catena di suicidi: dall'inizio dell'anno sono quasi cinquanta.

Come oramai sapete, il vostro cronista ama le citazioni. Vi affida questa del filosofo Luigi Lombardi Valluri, che parte dalla fede e arriva ai drammi terreni: il dogma dell'inferno è incostituzionale in quanto nessun atto, per quanto grave, può meritare una pena eterna e perché è contraria ai principi più avanzati del diritto, e specificamente del diritto influenzato dal cristianesimo, una pena che in nessun modo tenda alla rieducazione/riabilitazione del condannato. Altrettanto importante che tra qualche anno o lustro, ma ciò non avverrà mai, le cronache riportino la progressione in carriera di questi stessi pm, ricordando soprattutto il caso Tortora.

Perché la riforma Orlando è "inaccettabile" per gli avvocati
di Manuela D'Alessandro

nuovaresistenza.org, 13 settembre 2017

Milano, circa 200 avvocati in toga stanno dando vita al flash mob per protestare contro il Ddl Orlando che prevede incisive modifiche al codice penale e a quello di procedura. L'iniziativa, organizzata dalla Camera Penale, è cominciata col concentramento dei partecipanti al primo piano del Palazzo e prosegue sugli scaloni dell'edificio che affacciano su corso di Porta Vittoria, l'ingresso principale alla "casa" della giustizia milanese. Tra i cartelli esposti: "Processo senza fine? No!" e "Difesa telefonica? No grazie". Chiaro il riferimento a quelli che i legali definiscono gli aspetti "inaccettabili" della riforma.

Prescrizione lunga e processi eterni - Si dice spesso che col loro cavillare gli avvocati allungano i processi. "Ma non è così - spiega il presidente della Camera Penale, Monica Gambirasio - tant'è vero che protestiamo contro l'allungamento della sospensione dei termini della prescrizione". Il codice riscritto prevede processi più lunghi per 3 anni. "Il decorso del tempo si verifica oggi, nella maggior parte dei casi, per l'inerzia dei pm nelle indagini

preliminari. L'esito di un giudizio dilatato accrescerà la sfiducia dei cittadini nel funzionamento della giustizia per cercare di andare incontro all'esigenza della certezza della pena. Noi chiediamo che il processo venga celebrato in tempi ragionevoli ma nel rispetto delle garanzie per gli imputati".

No ai processi in videoconferenza - Ora i detenuti vengono trasportati dalle carceri nelle aule dei processi per assistere ai procedimenti che li riguardano, salvo casi estremi previsti dalla legge di terrorismo o criminalità organizzata in cui è prevista la video - conferenza. "Con la riforma invece - puntualizza Gambirasio - si lascerebbe ai giudici ampia discrezionalità sulla partecipazione a distanza dei detenuti, anche per reati meno gravi. Il tutto peraltro a "costo zero" nel senso che la riforma non prevede una copertura finanziaria per installare gli apparati". Ma perché allontanare i detenuti dalle aule è pericoloso? "Siamo di fronte a una mortificazione del diritto delle difese: un conto è avere il proprio assistito in aula, con la possibilità di parlare con lui e concordare strategie, un altro è difenderlo in video - collegamento".

Una riforma a colpi di fiducia - Per la Camera Penale è "criticabile" anche la scelta di proporre il voto di fiducia per l'approvazione del disegno di legge" perché la delicata riscrittura di pezzi del codice penale e di procedura penale non può avvenire attraverso "la soppressione del dibattito parlamentare". "In ogni caso - conclude Gambirasio - questa non è una riforma organica, con un'idea complessiva della giustizia. Salvo poche eccezioni, il Ddl Orlando appare difficile da condividere".

La legge del 416bis compie 35 anni. Denunce, arresti e detenuti non calano
di Camilla Cupelli

La Stampa, 13 settembre 2017

Denunce e arresti per l'associazione di stampo mafioso non calano significativamente nel tempo: è questa la fotografia restituita dai dati dell'Istat e della Direzione Investigativa Antimafia, che abbiamo analizzato in occasione dell'anniversario dell'approvazione della legge. Con l'ok definitivo del 13 settembre del 1982 la legge n. 646, conosciuta come "Rognoni-La Torre", ha portato nel codice penale il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

I numeri - In base ai dati dell'Istat, il numero di denunce effettuato dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria per 416 bis è andato progressivamente diminuendo tra il 2010 e il 2012, ma ha ricominciato a salire negli ultimi anni.

Nel 2014 e nel 2015 si sono registrate rispettivamente 89 e 85 denunce, contro le 68 del 2012 e le 75 del 2013.

Numeri comunque più bassi rispetto a un decennio fa: nel 2007 le denunce erano state infatti 140.

Per quanto riguarda i detenuti presenti nelle carceri, condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, le cifre raccontate dall'Istat, invece, dipingono un quadro in peggioramento nel tempo. Mentre nel 2008 i detenuti per 416 bis erano 5.257, nel 2016 il numero è salito a 6.967 e, secondo i dati provvisori del 2017, aggiornati al 30 giugno, il numero arriva a 7.048.

Nel report semestrale della direzione investigativa antimafia si legge infine che nel 2016 le persone denunciate e arrestate per associazione a delinquere di stampo mafioso sono 2.619. Se si aggiungono i soggetti denunciati e arrestati per 416 ter (scambio politico-mafioso) e condannati con aggravante del metodo mafioso (art. 7 D. L. 152/1991), la cifra sale a 4.792. Il dato più aggiornato sul sito del Ministero della Giustizia in merito ai procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso sono invece del 2013: si parla di un totale di 5.967 procedimenti contro noti e ignoti.

La legge n. 646 - L'approvazione della legge venne accelerata dopo l'omicidio del segretario regionale siciliano del Partito Comunista Italiano, Pio La Torre, commesso il 30 aprile, e del prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre dello stesso anno. Nel testo si legge che "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da due o tre persone è punito con la reclusione da tre a sei anni". L'associazione è considerata di tipo mafioso quando chi ne fa parte si avvale della "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva" per commettere delitti, acquisire attività economiche, concessioni, appalti pubblici o vantaggi, sia per sé che per altri.

Nelle recenti interpretazioni della giurisprudenza l'applicazione della pena per questo reato è stata allargata anche a forme non tradizionali di organizzazione mafiosa, ma che rispettano i requisiti del "vincolo associativo" e della condizione di "assoggettamento e omertà". Un caso esemplare è quello della mafia rumena a Torino: lo scorso giugno la Cassazione ha annullato le assoluzioni dall'accusa di associazione di stampo mafioso per i soggetti coinvolti nell'omonimo processo e ha ordinato un nuovo processo in Corte d'appello, proprio tenendo conto della nuova interpretazione giurisprudenziale.

Processo penale: teste da risentire in appello anche in caso di assoluzione
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 12 settembre 2017 n. 41571. Il giudice di appello per assolvere l'imputato condannato in primo grado deve ascoltare di nuovo la testimonianza della persona offesa, considerata decisiva in primo grado.

La Corte di cassazione, con la sentenza 41571 depositata ieri, afferma l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale non solo nel caso in cui si passi dall'assoluzione alla condanna, ma anche quando avviene l'inverso. Una tutela nei confronti della parte lesa imposta - sottolineano i giudici della seconda sezione penale - non solo dall'articolo 6 della Cedu sull'equo processo ma anche dal nuovo codice di procedura penale (legge 103/2017). La Suprema corte si era recentemente attivata per allineare la sua giurisprudenza ai principi dettati da Strasburgo. La Cedu con una serie di pronunce aveva affermato l'obbligo di rinnovare l'istruzione o di ascoltare di nuovo i testi, nel caso il giudice di appello, consideri - diversamente dal "collega" di primo grado - attendibili le dichiarazioni dell'accusa limitandosi però solo a leggere senza ascoltare di nuovo i testi chiave. La Cassazione si è conformata affermando che l'articolo 603 del Codice di procedura penale, in una lettura "convenzionalmente orientata" impone di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per riascoltare i testimoni decisivi in primo grado "nel caso in cui la Corte d'Appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato".

Sul tema sono intervenute le Sezioni unite (sentenza 27620/2016 e 18620/2017) per affermare sia la rilevanza d'ufficio della violazione sia l'estensione del principio al giudizio abbreviato. Con la sentenza di ieri la Cassazione fa un passo in più affermando la necessità di usare lo stesso criterio anche in caso di assoluzione in appello, in considerazione del principio di fondo dell'equo processo contenuto nelle sentenze Cedu e dei recenti interventi normativi in attuazione della direttiva 2012/29/UE su diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Dlgs 212/2015) seguito dalla legge 103/2017 che modificato il codice penale e di rito.

Il legislatore - spiegano i giudici - ha così ridefinito il volto del processo ridisegnandolo in un'inedita veste "triadica", nel quale la vittima del reato è una figura processuale con ampio diritto di partecipare e di conoscere gli sviluppi futuri del procedimento. E la testimonianza è certamente una forma di partecipazione della persona offesa al processo penale che ha il duplice scopo di consentire alla "vittima" del reato di servirsi del processo per ottenere giustizia e di realizzare l'interesse pubblico all'accertamento della verità. In sede di redazione del nuovo codice di rito - proprio per non sacrificare la ricerca della verità - è stato accantonato il dubbio sull'incompatibilità della persona offesa costituita parte civile a testimoniare, in quanto portatrice di un interesse personale.

I giudici precisano che il dovere del giudice di riascoltare il teste "vale tuttavia solo nei casi in cui si possa effettivamente parlare di differente valutazione della prova dichiarativa: non perciò quando emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione".

L'adempimento dell'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere di nuovo la prova decisiva non deve tuttavia - avverte la Suprema corte - indurre il giudice a pensare che non sia necessaria una sentenza con motivazione rafforzata. La Cassazione controllerà attentamente le ragioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato.

Omicidio, la premeditazione si valuta sulla base di una verifica preliminare di Silvia Marzialetti

Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2017

Il giudice non può fondare l'aggravante della premeditazione valorizzando solo l'esistenza del rapporto conflittuale tra l'omicida e la sua convivente. La Cassazione dice la sua (la sentenza è la numero 41586 depositata ieri), sull'omicidio di Porto Ercole. Era l'ottobre del 2013 quando una donna ucraina di 47 anni venne strangolata dal suo convivente, un tecnico informatico.

Reo-confesso l'uomo, 49 anni, confidò alle forze dell'ordine di aver gettato il corpo della vittima in una scarpata sull'Argentario. Arrestato dopo la confessione, la Procura ha chiesto per lui la pena dell'ergastolo (da scontare a 30 anni per la scelta del rito abbreviato) per omicidio volontario pluriaggravato, con la premeditazione e l'abuso di relazioni domestiche. Nel 2016 la Corte di assise di appello di Firenze ha concesso le attenuanti generiche, rideterminando il trattamento sanzionatorio in diciannove anni.

Nella sentenza depositata ieri, i giudici della Cassazione ritengono congrua la motivazione della sentenza impugnata, nel valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, nel momento in cui si accingeva all'omicidio. In merito alle circostanze aggravanti, la Corte ricorda che il processo di sedimentazione psicologica del progetto criminoso dell'imputato deve essere valutato in termini flessibili ed adeguati alle emergenze del caso concreto. Nel delitto di Porto Ercole - si legge nella sentenza - sarebbe stato utile verificare quali fossero le effettive intenzioni dell'uomo prima della cena consumata insieme con la vittima. La Corte d'appello avrebbe cioè dovuto compiere una verifica preliminare, volta a scandagliare condizioni cronologiche e volitive dell'uomo.

Per i giudici l'assenza di indicazioni motivazionali non consente di ritenere effettivamente sussistenti gli elementi

dell'aggravante della premeditazione. La Cassazione, pertanto, annulla la sentenza limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione e rinvia per un nuovo esame ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Firenze.

Torino: "Recidiva Zero, riflessioni intorno all'articolo 27 della Costituzione italiana"

cr.piemonte.it, 12 settembre 2017

Le statistiche rivelano che fra il 60% e il 70% dei detenuti tornano nuovamente in carcere dopo l'espletamento della pena. La recidiva si abbassa però drasticamente, fra il 20% e il 10%, fra coloro che sono stati coinvolti in un progetto di rieducazione, attraverso attività formative o lavorative.

Il docu-film "Recidiva Zero - Riflessioni intorno all'articolo 27 della Costituzione italiana", che è stato proiettato lunedì 11 settembre, nel teatro della Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, alla presenza di una ventina di detenuti del polo universitario e dell'istituto professionale Plana, ha come obiettivo proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, dimostrando che un altro carcere è possibile e fornendo spunti di riflessione anche per i detenuti e gli addetti ai lavori.

La pellicola propone una serie di interventi che ruotano intorno al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che stabilisce "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Accanto alle interviste a esperti quali Gustavo Zagrebelsky, già presidente della Corte costituzionale e don Luigi Ciotti, storico fondatore di Libera e del Gruppo Abele, si dà voce ai volontari, agli operatori carcerari, ai detenuti ed ex detenuti che testimoniano l'importanza di rendere il carcere un luogo di effettivo recupero del condannato.

L'iniziativa è stata organizzata dal garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, e dal Comitato Resistenza e Costituzione dell'Assemblea legislativa piemontese in collaborazione con la Casa circondariale di Torino. "Per tendere verso l'auspicato obiettivo della "recidiva zero" è necessario che in carcere avvenga quel percorso di accompagnamento funzionale al reinserimento del detenuto all'esterno", ha affermato Mellano durante il dibattito successivo alla proiezione del film. "Perché ciò sia possibile deve però nascere un dialogo attivo fra le amministrazioni penitenziarie e la società tutta, dalle istituzioni, al privato sociale, al territorio nel suo complesso". La possibilità di istruirsi e di acquisire specializzazioni attraverso un'esperienza di lavoro rappresentano due elementi essenziali per supportare il detenuto, favorendo una prospettiva nuova di vita futura", ha commentato Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale delegato al Comitato Resistenza e Costituzione. "In un Paese civile è necessaria la certezza della pena ma, al tempo stesso, le donne e gli uomini che si trovano in carcere devono essere restituiti, a fine pena, alla società migliori rispetto a quando sono entrati.

Questa è la funzione rieducativa della pena a cui fa riferimento la nostra Costituzione. Le esperienze del teatro in carcere, le attività imprenditoriali che coinvolgono i detenuti e le esperienze sportive come quella della "La Drola Rugby" servono proprio a questo importante scopo". Il Comitato ha deciso di acquistare un centinaio di dvd del docufilm da diffondere fra le associazioni di volontariato penitenziario come strumento di discussione e di presa di coscienza della realtà detentiva italiana e della necessità di un cambiamento.

"Il mandato del carcere non è solo quello di sorvegliare ma anche quello di dare opportunità e nella nostra Casa circondariale cerchiamo, nonostante le difficoltà, di attuarlo. Un'ottantina di detenuti del "Lorusso e Cutugno" lavorano in regime di semi-libertà, abbiamo un polo universitario, svolgiamo attività formative come il teatro e sperimentiamo come l'offerta di competenze aiuti a non delinquere più", ha affermato la vicedirettrice dell'istituto "Lorusso e Cutugno", Francesca Daquino.

"Per proseguire su questa strada serve però l'aiuto di tutta la società, affinché il carcere non venga più percepito come il tappeto sotto il quale nascondere tutti i problemi". Al dibattito sono intervenuti anche Bruno Vallepieno e Carlo Turco, autori della pellicola, il professor Franco Prina, ordinario di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale dell'Università di Torino e responsabile del Polo universitario del "Lorusso e Cutugno" e Giorgio Borge, responsabile del Coordinamento regionale assistenti volontari penitenziari "Tino Beiletti".

La necessità concreta di difendersi è alla base della legittima difesa. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2017

Omicidio - Tentativo - Esimente della legittima difesa - Proporzionalità tra offesa e difesa - Presupposti. La configurabilità della scriminante della legittima difesa richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da "un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima"; mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzionalità tra difesa ed offesa. Dunque, l'esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisca nella convinzione, sia pure erronea, di

dover reagire a solo scopo difensivo, bensì in una diversa situazione di risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa. Peraltro, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è neppure ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati.

- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 16 marzo 2017, n. 12814.

Cause di giustificazione - Legittima difesa - Condizioni - Pericolo attuale di aggressione - Fattispecie. La legittima difesa esige che il fatto sia commesso per la necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta (Nella specie, è stata esclusa la scriminante essendosi apprezzato che l'imputato, chiamato a rispondere del reato di lesioni personali volontarie gravi, per avere attinto la controparte al volto con pugni, non era nella condizione di doversi difendere da un'aggressione altrui, perché il fatto si era verificato nel corso di un diverbio - per ragioni di precedenza in una fila - in cui la vittima, molto più anziana, si era limitata a protestare verbalmente).

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 giugno 2013, n. 26595.

Cause di giustificazione - Legittima difesa - In genere - Reale, putativa o connotata da eccesso colposo - Criteri di accertamento - Valutazione "ex ante" - Stati d'animo e timori personali - Sufficienza - Esclusione. L'accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell'eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in se considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all'azione che possano aver avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un'ingiusta aggressione, senza tuttavia che possano considerarsi sufficienti gli stati d'animo e i timori personali.

- Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2013, n. 13370.

Guida in stato di ebbrezza - Investimento di pedone per legittima difesa - Configurabilità dell'esimente - Esclusione - Eccesso colposo - Configurabilità - Esclusione. Non sussistono i presupposti essenziali della legittima difesa, costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima del soggetto, quando sia evidente la sproporzione tra evento subito e condotta estrema posta in essere. Parimenti deve escludersi l'eccesso colposo che sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati, quando si sia accertato l'inadeguatezza della reazione difensiva, sicché, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale, si debba escludere che quest'ultimo sia dovuto ad un mero errore di valutazione delle circostanze, ma sia stato invece consapevole e volontario, per cui non rientrante nello schema delineato dall'articolo 55 c.p. (Fattispecie in tema di investimento di pedone da parte di automobilista in stato di ebbrezza).

- Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 gennaio 2013, n. 1490.

Rapporto europeo anti-tortura e carceri italiane, utile promemoria contro le brutalità

di Mario Chiavario

Avvenire, 12 settembre 2017

Nelle carceri italiane, "l'anno scorso, si sono verificati 39 suicidi, la stessa cifra del 2015, nonostante l'incremento della popolazione carceraria". Non è uno scoop mediatico su un'amarissima verità che non si conoscesse ancora; contenuta nella risposta del nostro Governo all'ultimo Rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti, è la sintesi ufficiale di dati statisticamente ineccepibili (da 52.154, in un anno, i reclusi erano diventati 54.653).

Eppure la frase - il testo è in inglese, ma la traduzione è letterale - rischia di suonare minimizzante e quasi tranquillizzante, quasi che fosse naturale, con la crescita globale di quella popolazione, aspettarsi invece un corrispondente aumento dei decessi.

Quella frase può essere un esempio di come lo scrupolo di esattezza burocratica (o, per dirla con Pascal, l'esprit de géométrie) possa capovolgere, sia pur involontariamente, la percezione di realtà che in valori assoluti restano tragiche. Non sarebbe giusto addurla per oscurare la complessiva serietà del dialogo instauratosi tra il Consiglio d'Europa e le autorità nazionali a seguito delle visite effettuate da una delegazione del Comitato, nell'aprile 2016, in diversi penitenziari e istituti psichiatrici del nostro Paese.

Quanto al Rapporto, sbaglierebbe chi vi volesse scorgere l'avallo a certe descrizioni delle nostre prigioni come se costituissero una rete di tanti lager o di tante Guantánamo: gli stessi commissari europei danno atto che "la grande maggioranza dei detenuti incontrati" durante le visite ha palesato di "essere stata trattata correttamente dal personale

di polizia"; né sono taciuti gli effetti positivi degli sforzi fatti, soprattutto recentemente, per rendere più vivibile la vita delle persone private dalla libertà.

Non mancano però i rilievi - molto dettagliati e, taluni, anche pesanti - desunti da carenze strutturali (come quelle che hanno portato alla riduzione degli spazi a disposizione di ogni recluso, ancora al di sotto del tollerabile e della stessa media europea) o da denunce di violenze (quali "schiaffi, pugni, calci e manganellate" contro persone arrestate), parecchie delle quali supportate da documentazione medica. Dal canto suo la risposta dell'autorità ministeriale italiana è opportunamente volta, soprattutto, a ragguagliare sulle iniziative adottate e sui risultati conseguiti nei mesi successivi a quello della visita, compreso il varo della legge per la specifica repressione, come crimine specifico, della tortura (resta però da vedere se il testo risponda alle esigenze sottolineate in sede europea, circa la necessaria adesione agli standard internazionali, e il dubbio investe anzitutto la discutibilissima esclusione, dalla descrizione legislativa della nuova fattispecie criminosa, della punizione come tortura quando si tratti di fatti singoli che pur ne abbiano tutte le caratteristiche).

Quanto alle denunce, senza che ci si rinchioda in una difesa incondizionata dell'operato delle forze dell'ordine, si forniscono dati sul seguito di quelle raccolte ufficialmente, anche nei seguiti giudiziari penali cui hanno dato luogo. Al di là di queste risposte, pur doverose, deve comunque suonare come un richiamo a responsabilità più diffuse e da soddisfare continuativamente l'appello che il Rapporto formula circa l'esigenza di trasmettere a tutto il personale di polizia il "chiaro messaggio, che i maltrattamenti sono inaccettabili e saranno perseguiti con sanzioni adeguate".

Mera retorica? O monito comunque superfluo? Non si direbbe: e per smentire le frettolose liquidazioni del problema non c'è neppure bisogno di richiamare il recentissimo episodio che vede coinvolti i due carabinieri fiorentini in una bruttissima storia (in ogni caso del tutto anomalo, nella indiscussa realtà di almeno alcuni degli aspetti venuti in evidenza). Soprattutto, occorre non dimenticare la pressione che, a sostegno e a sollecitazione di reali o potenziali velleità di "giustizieri della notte" nell'ambito delle forze dell'ordine, sta montando nella popolazione: che spesso trasforma la sacrosanta esigenza di pene certe e tempestive, per chi ne turba la sicurezza e la tranquillità, in perentorie richieste del "dentro, e buttando la chiave", accompagnate da palesi o sottintesi incoraggiamenti a "non andare troppo per il sottile" nel "trattamento" di veri o presunti delinquenti.

Papa Francesco: "il narcotraffico semina morte, sostenuto da uomini senza scrupoli"

di Andrea Tornielli

La Stampa, 11 settembre 2017

Da Cartagena, nell'ultima messa del viaggio, il Papa condanna "questa piaga che ha messo fine a così tante vite". Torna a parlare del procedimento di Pace in Colombia: "Per la riconciliazione non bastano gli accordi tra gruppi politici. Nulla potrà sostituire l'incontro riparatore; nessun processo collettivo ci dispensa della sfida di incontrarci, di spiegarci, di perdonare".

La riconciliazione e la pace sono un processo a cui tutti devono partecipare, non bastano gli accordi istituzionali tra gruppi politici, né le clausole normative: "Nulla potrà sostituire l'incontro riparatore; nessun processo collettivo ci dispensa della sfida di incontrarci, di spiegarci, di perdonare". Papa Francesco prima di lasciare la Colombia per far ritorno a Roma celebra messa nell'area portuale del Contecar a Cartagena, città simbolo dei diritti umani perché qui nacque la preoccupazione per alleviare la situazione degli oppressi dell'epoca, essenzialmente quella degli schiavi, per i quali santi come Pietro Claver hanno reclamato il rispetto e la libertà. E nella predica lancia un nuovo appello contro il narcotraffico, condannandolo fermamente, perché "ha messo fine a tante vite, ed è stato sostenuto da "uomini senza scrupoli".

Nell'omelia il Papa ricorda il testo evangelico del pastore buono che lascia le 99 pecore per cercare quella perduta, e ricorda: "Non c'è nessuno talmente perduto che non meriti la nostra sollecitudine, la nostra vicinanza e il nostro perdono. Da questa prospettiva, si capisce dunque che una mancanza, un peccato commesso da uno, ci interpella tutti ma coinvolge, prima di tutto, la vittima del peccato del fratello; costui è chiamato a prendere l'iniziativa perché chi gli fatto del male non si perda". Bisogna "prendere l'iniziativa; chi prende l'iniziativa è sempre il più coraggioso", aggiunge senza leggere il testo scritto. Parole molto significative in una realtà come quella colombiana. "In questi giorni - ha detto Francesco - ho sentito tante testimonianze di persone che sono andate incontro a coloro che avevano fatto loro del male. Ferite terribili che ho potuto contemplare nei loro stessi corpi; perdite irreparabili che ancora fanno piangere, e tuttavia queste persone sono andate, hanno fatto il primo passo su una strada diversa da quelle già percorse. Perché la Colombia da decenni sta cercando la pace e, come insegna Gesù, non è stato sufficiente che due parti si avvicinassero, dialogassero; c'è stato bisogno che si inserissero molti altri attori in questo dialogo riparatore dei peccati".

Questo l'insegnamento che Bergoglio trae: "Abbiamo imparato che queste vie di pacificazione, di primato della ragione sulla vendetta, di delicata armonia tra la politica e il diritto, non possono ovviare ai percorsi della gente. Non è sufficiente il disegno di quadri normativi e accordi istituzionali tra gruppi politici o economici di buona volontà". Infatti, "Gesù trova la soluzione al male compiuto nell'incontro personale tra le parti. Inoltre, è sempre prezioso inserire nei nostri processi di pace l'esperienza di settori che, in molte occasioni, sono stati resi invisibili, affinché siano proprio le comunità a colorare i processi di memoria collettiva. L'autore principale, il soggetto storico di questo processo, è la gente e la sua cultura, non una classe, una frazione, un gruppo, un élite.

Non abbiamo bisogno di un progetto di pochi indirizzato a pochi, o di una minoranza illuminata o testimoniale che si appropri di un sentimento collettivo". Una sottolineatura importante, quella del Papa, dato che la Colombia è governata da un'élite composta da non più di 300 famiglie, imparentate tra di loro.

Bisogna dunque incontrarsi per riparare, dice il Papa e "nulla potrà sostituire questo incontro riparatore; nessun processo collettivo ci dispensa della sfida di incontrarci, di spiegarci, di perdonare. Le ferite profonde della storia esigono necessariamente istanze dove si faccia giustizia, dove sia possibile alle vittime conoscere la verità, il danno sia debitamente riparato e si agisca con chiarezza per evitare che si ripetano tali crimini". Riconciliazione non significa dunque passare sotto silenzio ciò che è avvenuto, né nascondere verità e responsabilità.

"Ma tutto ciò - aggiunge - ci lascia ancora sulla soglia delle esigenze cristiane. A noi è richiesto di generare "a partire dal basso" un cambiamento culturale: alla cultura della morte, della violenza, rispondiamo con la cultura della vita, dell'incontro". Come diceva lo scrittore colombiano Gabriel García Márquez, nato proprio a Cartagena, che il Papa cita nuovamente come aveva già fatto nei giorni scorsi: "Questo disastro culturale non si rimedia né col piombo né coi soldi, ma con una educazione alla pace, costruita con amore sulle macerie di un paese infiammato dove ci alziamo presto per continuare ad ammazzarci a vicenda".

"Quante volte - osserva Francesco - si "normalizzano" processi di violenza, esclusione sociale, senza che la nostra voce si alzi né le nostre mani accusino profeticamente!... Non possiamo negare che ci sono persone che persistono in peccati che feriscono la convivenza e la comunità". Il Papa li cita: il dramma lacerante della droga, la devastazione delle risorse naturali e l'inquinamento; la tragedia dello sfruttamento del lavoro; i traffici illeciti di denaro e la speculazione finanziaria, la prostituzione "che ogni giorno miete vittime innocenti, soprattutto tra i più giovani rubando loro il futuro", l'abominio del traffico di esseri umani, i reati e agli abusi contro i minori, la schiavitù, la "tragedia spesso inascoltata dei migranti sui quali si specula indegnamente nell'illegalità" e persino, aggiunge Bergoglio, "una "asettica legalità" pacifista che non tiene conto della carne del fratello, la carne di Cristo".

Ma prima, parlando a braccio, si è soffermato sul narcotraffico: "Condanno fermamente questa piaga che ha messo

fine a così tante vite e che è mantenuta e sostenuta da uomini senza scrupoli. Faccio un appello affinché finisca il narcotraffico, che solo semina morte dappertutto spezzando tante famiglie". Non è possibile vivere in pace senza saldi principi di giustizia, conclude Francesco, che prega con i colombiani perché si realizzi il motto del viaggio: "Facciamo il primo passo!". E che "questo primo passo sia in una direzione comune. "Fare il primo passo" è, soprattutto, andare incontro agli altri con Cristo, il Signore". Se la Colombia "vuole una pace stabile e duratura, deve fare urgentemente un passo in questa direzione, che è quella del bene comune, dell'equità, della giustizia, del rispetto della natura umana e delle sue esigenze".

Sui minorenni competenze intrecciate tra giudice specializzato e ordinario
di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro
Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2017

La riforma della ripartizione delle competenze giurisdizionali sulla tutela dei minori, divise tra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, è operativa dal 1° gennaio 2013. Ma, in più di quattro anni e mezzo, non sono ancora stati sciolti tutti i nodi interpretativi scaturiti dalla nuova formulazione dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del Codice civile, riscritto dalla riforma della filiazione (legge 219/2012).

Cosa dice la legge - La nuova disciplina ha, nei fatti, vuotato di competenze "civilistiche" il tribunale per i minorenni, attribuendo al tribunale ordinario la competenza sulle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio. Nel dettaglio, l'articolo 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile ha individuato in capo al tribunale per i minorenni la competenza a occuparsi dei procedimenti regolati dai seguenti articoli del Codice civile:

- articolo 84, competenza all'assenso al matrimonio per i minori;
- articolo 90, nomina del curatore speciale per il matrimonio del minore;
- articolo 330, decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- articolo 332, reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale per esclusione del pregiudizio del figlio;
- articolo 333, limitazioni nell'esercizio della responsabilità genitoriale per comportamento pregiudizievole verso il figlio;
- articolo 334, inadeguata amministrazione del patrimonio del minore, indicazioni specifiche o rimozione del genitore con nomina di un curatore;
- articolo 335, cessazione dei presupposti per la rimozione del genitore/riammissione del genitore all'amministrazione dei beni del minore;
- articolo 371 ultimo comma, autorizzazione all'esercizio dell'impresa in capo al minore;
- articolo 251, autorizzazione al riconoscimento di un figlio di genitori legati da vincoli di parentela;
- articolo 317-bis, disposizioni sul diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

È attribuita invece al tribunale ordinario la competenza a decidere sulle domande di affidamento e oneri di mantenimento dei figli, nati da genitori sposati o no. È poi prevista un'eccezione alla competenza del tribunale dei minorenni: è il giudice ordinario a doversi pronunciare sulle domande in base all'articolo 333 del Codice civile o tesse a limitare il pieno esercizio della responsabilità genitoriale, se è in corso di fronte allo stesso giudice una vertenza per separazione o divorzio o per cessazione della convivenza.

La giurisprudenza - Le disposizioni introdotte dalla legge 219/2012 hanno destato fermento interpretativo e dibattito in dottrina, non ancora sopiti. Tanto che, anche di recente, i giudici sono intervenuti a chiarire i confini delle competenze del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario. Sia la Cassazione (ordinanza 432 del 14 gennaio 2016 e sentenza 6430 del 13 marzo 2017), sia i giudici di merito (Tribunale di Milano, provvedimento del 30 dicembre 2016) hanno precisato che non sempre l'esistenza di una causa di separazione o di divorzio "attrae" di fronte al tribunale ordinario le domande di decadenza o di limitazione della responsabilità genitoriale. Perché ciò avvenga occorre infatti che il giudizio di separazione o di divorzio sia stato avviato prima dell'azione relativa alla responsabilità genitoriale. Altrimenti, la competenza a decidere sui procedimenti sulla responsabilità genitoriale resta al tribunale per i minorenni. Il giudice specializzato è anche competente a decidere sulla domanda di decadenza presentata insieme alla richiesta di misure regolative della responsabilità genitoriale se la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda.

La Cassazione (sentenza 17190 del 12 luglio 2017) ha anche precisato che i giudizi sulla responsabilità genitoriale vengono attratti di fronte al tribunale ordinario anche se, al momento della presentazione della domanda, il procedimento di separazione si è già concluso e quello di divorzio non è stato ancora introdotto. E la competenza si concentra in capo al tribunale ordinario anche quando tra i genitori è in corso un procedimento per la determinazione del l'assegno per un figlio nato fuori dal matrimonio (Tribunale di Roma, decreto del 15 luglio 2016).

I reati di estorsione e turbata libertà degli incanti possono concorrere
di Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, 11 settembre 2017

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 8 giugno 2017 n. 28388. I reati di estorsione e turbata libertà degli incanti, previsti, rispettivamente, dagli articoli 629 e 353 del Cp, possono concorrere formalmente, in quanto le due norme infatti hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private. Questo il principio della seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza 8 giugno 2017 n. 28388.

Il concorso dei reati di estorsione e turbata libertà degli incanti - In termini è il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i reati di estorsione e di turbata libertà degli incanti possono concorrere formalmente nel caso in cui la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i fatti rispettivamente puniti dagli articoli 629 e 353 del Cp, dal momento che l'estorsione si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale, mentre il reato di turbata libertà degli incanti si connota invece per il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire o turbare la gara o allontanarne gli offerenti, e per essere reato di pericolo che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno né il conseguimento di un profitto.

Pertanto, la condotta che realizzi un'estorsione non può in nessun caso considerarsi "assorbita" nel reato di turbata libertà degli incanti, né quest'ultimo può ritenersi consumato nel primo, perché diversi sono i "perimetri" di offensività che le due previsioni (diverse sia per quanto attiene all'elemento soggettivo, sia per quanto riguarda l'evento) mirano a delineare (cfr. Sezione II, 25 novembre 2011, Vitello; nonché, Sezione II, 25 settembre 2003, Ciserani).

La Corte, con l'occasione, prende espressamente le distanze dalla isolata pronuncia la quale, invece, sul presupposto che il reato di turbata libertà degli incanti ha natura pluri-offensiva, tutelando la norma di cui all'articolo 353 del Cp non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa a influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e il gioco della maggiorazione delle offerte, aveva sostenuto che tale delitto non potesse concorrere, in base al principio di specialità di cui all'articolo 15 del Cp, con quello di estorsione, con la conseguenza che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo (cfr. Sezione VI, 3 marzo 2004, PM in proc. Del Regno).

Carceri ancora da "galera": il Consiglio d'Europa bacchetta l'Italia
linkabile.it, 10 settembre 2017

Sovraffollamento, celle strette, violenze, processi lunghi, troppa custodia cautelare. Carceri ancora da "galera", con ampie carenze strutturali, di personale di Polizia penitenziaria, di educatori, di figure sociali di supporto, celle strette e purtroppo ancora violenze. Avanti di questo passo, tra tre anni le carceri torneranno al sovraffollamento per cui l'Italia fu condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti umani.

Processi troppo lunghi, troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle misure alternative che abbattano la recidiva. E in alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3 metri quadri per detenuto: alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti.

Tra l'8 aprile e il 21 aprile 2016 in varie carceri (Como, Genova marassi, Ivrea, Torino, Ascoli, Sassari) si recarono rappresentanti del Comitato per la prevenzione e la tortura, dipendente dal Consiglio d'Europa (che nulla c'entra con l'Unione Europea). Hanno pubblicato il loro rapporto su quelle visite, prendono nota "della riforma senza precedenti del sistema penitenziario attuata dalle autorità italiane" che ha portato a un calo di 11.000 persone nella popolazione carceraria ed un aumento di 2500 posti disponibili nel triennio 2013-2015.

"Le persone sotto custodia della polizia non sempre beneficiano delle garanzie loro concesse dalla legge", scrive nel report il Cpt che reputa anche "insufficienti le condizioni delle camere di sicurezza di alcune stazioni della Polizia di Stato e dei Carabinieri" e ricorda di aver "effettuato un'osservazione immediata sulle persistenti misere condizioni di detenzione" riscontrate "ancora una volta durante la visita alla Questura di Firenze".

E così il Consiglio d'Europa punta il dito contro il sovraffollamento delle carceri italiane che "non è stato risolto perché molti istituti di pena operano ancora al di sopra della loro capacità", malgrado le misure prese dopo la cosiddetta "sentenza Torreggiani" con la quale la Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva nel 2013 condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti.

Anche perché, come ricorda l'associazione Antigone, "ad agosto il numero di detenuti ha superato nuovamente le 57.000 unità e attualmente il 16% della popolazione vive in meno di 4 mq, non lontano dal parametro minimo che è fissato a 3 mq. Proprio su questo parametro il Cpt critica l'Italia, rea di utilizzare lo stesso come elemento centrale

delle proprie politiche, quando è nettamente al di sotto degli standard che lo stesso Comitato indica". Si denunciano, inoltre, numerosi casi di maltrattamenti. Il Comitato ha espresso preoccupazione "per le accuse di maltrattamenti fisici inflitti a persone private della libertà dalle forze dell'ordine o detenute in carcere". Nel testo si specifica che "le persone in custodia non sempre godono delle garanzie previste dalla legge". Le autorità italiane sono dunque state invitate a fare "una comunicazione formale alle forze dell'ordine, ricordando loro che i diritti delle persone in loro custodia devono essere rispettati e che il maltrattamento di tali persone sarà perseguito e sanzionato di conseguenza".

Il rapporto cita come casi di maltrattamenti rilevati "pugni, calci e colpi con manganelli al momento del fermo (e dopo che la persona era stata messa sotto controllo) e, in alcune occasioni, durante la custodia". E si tratta di un fenomeno da arginare perché "se l'emergere di informazioni che indicano maltrattamenti non è seguita da risposta pronta ed efficace, coloro che sono propensi a maltrattare crederanno di poterlo fare senza essere puniti".

Il rapporto mette in evidenza anche alcuni elementi positivi, tra cui il regime della sorveglianza dinamica (che si applica ormai in molte carceri nei reparti di media sicurezza) e la nomina del Garante Nazionale delle persone private della Libertà personale. Anche la riforma della sanità con il passaggio alle Asl è vista con favore dagli esperti del Comitato. Infine è stato apprezzato il miglioramento della condizione degli detenuti dopo il passaggio dagli Opg alle Rems. E noi volontari che operiamo nelle carceri, pur bocciando le prigionie attuali, riconosciamo che nelle condizioni precarie ci sono anche gli agenti della polizia penitenziaria che spesso sostituiscono le poche figure sociali presenti nell'Istituto, evitando tentativi di autolesionismo e nei casi più gravi scongiurando suicidi ed aggressioni.

Il governo italiano ha già risposto al Consiglio d'Europa elencando le riforme degli ultimi due anni nell'ambito del sistema giudiziario e per migliorare la condizione dei detenuti. Ma quello che il Cpt chiede alle autorità italiane, al più alto livello politico, è "un messaggio chiaro ai funzionari di polizia" per contrastare la pretesa di impunità e ricordare loro che "tutte le forme di maltrattamento fisico sono inaccettabili e saranno perseguite e sanzionate di conseguenza".

Malgrado le riforme, l'istituzione di un Garante nazionale dei detenuti e delle persone private di libertà e l'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, lo Stato italiano è ancora ben lungi dall'essere completamente legale, di fronte al consesso europeo ed internazionale, nel campo dei diritti umani. Il Governo può subito dare segnali concreti.

Ogni volta che vado in carcere, si parla all'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario approvata il 23 giugno scorso. Per fare ciò servono i decreti attuativi e a redigerli ci stanno pensando le tre commissioni istituite dal guardasigilli Orlando. Il timore espresso dai detenuti e dagli operatori del settore e non solo, è che i tempi si prospettano troppo lunghi, con il serio rischio di vanificare tutto il lavoro visto che dal Ministero della Giustizia si parla di presentare le bozze dei decreti entro il 31 dicembre.

Dopodiché, una volta approvati dal Consiglio dei ministri, le commissioni giustizia del Senato e della Camera dovrebbero dare un parere ai decreti per poi passare ad una eventuale approvazione definitiva da parte dell'esecutivo. L'iter, quindi, si prospetterebbe lungo e ciò avverrebbe in piena campagna elettorale e nella situazione in cui ci saranno altre priorità come la legge elettorale e quella di bilancio. Ecco perché le proteste e gli scioperi pacifici dei detenuti in tutte le carceri italiane.

Italia a mano armata

di Davide Lessi

La Stampa, 10 settembre 2017

Diminuiscono i furti e le rapine ma cresce la percezione della paura. L'8% dichiara di avere acquistato una pistola o un fucile per difendersi. Ecco le loro voci: ci proteggiamo.

Ma la coscienza, spesso, non si accontenta delle sentenze per alleggerirsi. "Quelli come me non devono essere accusati perché si sono difesi", spiega il 51enne di Civè di Correzzola (Padova). Ma aggiunge: "La giustizia non dobbiamo farcela da soli". Secondo i dati diffusi a metà agosto dal Viminale in Italia diminuiscono sia le rapine (da 19.163 a 16.991) che i furti, in calo del 10,3% (da 783.692 a 702.989).

Ma i numeri non vanno a braccetto con la sensazione di insicurezza degli italiani. Di questo si occupa La percezione della paura (Il boom delle armi in Italia) in onda questa sera dalle 21.15 in prima tv su Sky Atlantic e su Sky Tg24. "A vedere certi programmi il Paese sembra diventato un Far West", racconta il regista Andrea Bettinetti. "E allora ho deciso di immergermi nel mondo di chi ha deciso o vorrebbe essere pronto a farsi giustizia".

Il dramma dei protagonisti C'è l'edicolante Franco al quale, dopo cinque anni, è stata riconosciuta l'assoluzione per legittima difesa. E poi Carla De Conti, la tabaccaia dei record: "Ho subito tre rapine, una a mano armata, e cinque furti presentando 11 denunce", racconta la 51enne di San Fior (Treviso).

E spiega: "Quando ho visto che nessuno mi difendeva ho deciso di prendere il porto d'armi". Una licenza che invece

aveva Rodolfo Corazzo, il gioielliere della provincia di Milano, quando ha ucciso uno dei ladri che gli erano entrati in casa. "Non mi sento in colpa, ma nemmeno un eroe. Grazie a Dio ero armato perché altrimenti avrebbero ammazzato me, mia moglie e la nostra figlia di 10 anni", ribadisce. I corsi di difesa personale "Per capire il loro dramma basta ascoltare le loro storie", racconta il regista Bettinetti, 54 anni.

Ma non gli bastava. "In Italia ci sono circa 1 milione 300 mila licenze di porto d'armi. Mi sono detto che non potevano essere tutti degli emuli di Rambo e Clint Eastwood, così ho deciso di indagare i loro motivi". Per farlo si è spinto all'Hit Show di Vicenza, una delle più grandi fiere internazionali per la caccia, il tiro sportivo e la protezione individuale. "Poi ho deciso di prendere la licenza e partecipare a un corso di tiro operativo basico con pistola: un'esperienza notevole considerando che sono contrario alle armi".

Solo l'8% degli italiani, secondo Eurobarometro, dice di aver preso una pistola o un fucile per difesa personale. Ma il dato è sottostimato. Il 23% dei connazionali si dichiara appassionato di tiro al volo. I permessi sportivi, più facili da ottenere, rischiano così di diventare un escamotage. Anche perché in Italia, a fronte di poco meno di 1 milione e 300 mila licenze, ci sarebbero (secondo Eurispes) quasi 10 milioni di armi detenute legalmente da circa quattro milioni di famiglie.

Furio Colombo: "il linguaggio dell'odio va sconfitto, bene l'iniziativa del Cnf"

di Simona Musco

Il Dubbio, 8 settembre 2017

Secondo Furio Colombo l'odio condiziona pesantemente la realtà ed espone la nostra società a grandi rischi. "Eventi come quello promosso dal Consiglio nazionale forense sono importanti e sono un buon inizio per trovare una soluzione alle derive del linguaggio dell'odio. Mi auguro che ciò che verrà fuori dall'incontro possa contribuire a evitarlo in futuro". Furio Colombo è un giornalista sensibile al tema che verrà affrontato dal G7 dell'avvocatura. Da sempre lo analizza e si batte contro odio e razzismo. Ma oggi sembra molto preoccupato, soprattutto per lo stato del giornalismo italiano.

Quando e come nasce l'odio in Italia?

L'odio in politica, nel nostro Paese, è stato inventato nel dopoguerra, da quelle forze che, con la loro scorta giornalistica, hanno capito che produceva attenzione e militanza. I primi a farne strumento politico sono stati i leghisti, nati come Lega per l'indipendenza della Padania, un partito secessionista, un atteggiamento che porta sempre se non odio un forte rancore, come dimostra la Brexit. Ed è il rancore ciò che ha caratterizzato l'esordio dei leghisti, diventato abbastanza rapidamente chiazato di odio. Sarebbe ingiusto dire che il successo politico che hanno avuto e la quantità di voti notevole, sin dall'inizio, fosse dedicato all'odio. Ma dedicati all'odio erano molti dirigenti. Mario Borghezio ha compiuto il primo importante gesto di odio nella politica degli ultimi 20 anni, andando ad incendiare i giacigli degli extracomunitari sotto il ponte della Dora a Torino. L'imputazione indicava danni anche fisici alle persone ed è stato condannato definitivamente per aggressione e atti di violenza. Andare in giro con le fiaccole e con le ronde e poi usare quelle fiaccole come ha fatto Borghezio per incendiare la roba di chi viveva sotto il ponte, non di chi aveva occupato un palazzo, è stato l'inizio di tutto.

Quell'episodio avrebbe dovuto portare l'opinione pubblica ad una stigmatizzazione della violenza. Le cose non andarono così?

Il gesto venne immediatamente bollato dalla stampa, condannato, con la giusta porzione di indignazione. Ma la persona che l'ha compiuto è diventata una celebrità della vita pubblica italiana. Quando io denunciavo in aula una mascalzonata dell'una e dell'altra parte politica uno di loro si alzava per chiamarmi "faccia da culo". Il fatto che il presidente della Camera non abbia sospeso la seduta ed espulso dall'aula chi mi aveva aggredito rappresenta il punto di debolezza di un Paese che è entrato in una galleria troppo stretta per sperare di uscirne. Nessun giornale ne fece uno scandalo eppure era una bella notizia ed un fatto utile da raccontare. Questo avveniva molto prima dell'incattivimento successivo, che è stato molto più grave, ma poteva essere un segnale utile che non è stato colto.

Quindi i giornali non hanno ostacolato in alcun modo l'imbarbarimento dei linguaggi?

La Stampa, giornale che apprezzo molto e al quale sono molto legato, ha raccontato con assoluta celerità quell'evento ma le persone che se ne sono rese protagoniste sono rimaste intatte, rispettabili, intervistate, quindi la passavano liscia sempre. Un po' di tensione la creava Repubblica, allora. Fece più opposizione di ogni altro giornale, se si esclude il manifesto. E l'Unità, quando ne ero io il direttore, che non ne lasciava passare nemmeno una. E infatti era un giornale mal visto dal potere, ma molto amato dai lettori.

Questo significa che il giornalismo italiano, nella maggior parte dei casi, preferisce adeguarsi?

Basti pensare che se il Papa parla dello Ius soli, in ogni tg italiano a rispondere è Salvini, come se avesse le qualità e la statura per replicargli. Ma avviene ogni volta. A furia di parlare così al Paese, il Paese diventa ciò che si racconta. E non si tratta di una questione di audience: credo che lo facciano per non stare troppo lontani dal potere, anche se è sgradevole. La Lega, infatti, per molti anni, ha avuto un dominio notevole sulle cose italiane, perché ha avuto un ministro dell'Interno per due legislature targate Berlusconi e bisognerebbe lodare la nostra Polizia per non aver ceduto agli impulsi distruttivi di Maroni. Ma se oggi non sappiamo dove mettere i migranti è proprio perché Maroni, confidando nel trattato con la Libia - una delle cose più spaventose che l'Italia abbia fatto negli ultimi due decenni ha distrutto tutte le strutture di accoglienza che il governo Prodi aveva in qualche modo creato, bene o male, perché non possiamo dire che abbia fatto meraviglie ma almeno aveva risolto il problema. A me è accaduto di andare a Lampedusa, dopo un naufragio grave, insieme al deputato Andrea Sarubbi, del Pd cattolico, l'unico insieme a me ad aver votato contro il trattato con la Libia, e abbiamo trovato i sopravvissuti aggrappati agli scogli fuori dal porto, perché in città era stata smantellata tutta la struttura di accoglienza, per quanto povera che fosse. Maroni ci ha impedito, contravvenendo alla Costituzione, di visitare le rovine del centro d'accoglienza. Con grande imbarazzo dei carabinieri, che non sapevano come dirci che era stato chiesto loro di trasgredire la legge. Eppure Maroni ha sempre avuto, e ha tuttora, l'immagine di uno statista. Ed è chiaro che da lì non possono nascere grandi cose.

Un titolo molto forte è quello di "Libero" di mercoledì, che parla degli immigrati come dei responsabili della morte per malaria di una bimba di 4 anni. Cosa ne pensa?

Si tratta di pura falsità e pure di odio. Perché dopo questo ci si può aspettare che i pugni e gli omicidi in discoteca possano all'improvviso diffondersi nei confronti degli extracomunitari, come i virus. Li vedi e li ammazzi, perché portano la malaria ai tuoi bambini. Quindi la cattiva informazione tenta, con argomenti vaghi, gli umori dei lettori. Gli esperti dicono che la zanzara che ha trasmesso il virus che ha ucciso la bambina potrebbe essere arrivata con una valigia. Ma raramente un immigrato arriva con la valigia. È la valigia di un turista, di un personaggio abbiente che stava in un albergo e le zanzare non hanno certo problemi ad entrare in un hotel a 5 stelle. Con i barconi invece è più difficile. Allora dico che si tratta di invenzioni dell'odio e la storia ci ha insegnato che l'odio è una scuola. Fai la scuola dell'odio e ne esci capace di odiare.

Il G7 dell'avvocatura può costituire un punto di partenza per una lezione alternativa?

Eventi come quello promosso dal Cnf sono importanti e un buon inizio per trovare una soluzione alle derive del linguaggio dell'odio. Mi auguro che ciò che verrà fuori dall'incontro possa contribuire ad evitarlo in futuro. Pensare ad una strategia comune di fronte ai rischi della violenza verbale è una cosa civile, importante e utile. A livello politico, invece, ci sono gli sforzi di infinito buon senso di persone come Emma Bonino, che tenta disperatamente di raccogliere le firme per la legge "Io ero straniero". Ma questo odio generato dallo straniero, in un Paese come il nostro che è composto da stranieri e ha vissuto il fascismo, va avanti. Ha cominciato la Lega, che disprezzava l'Italia al punto da voler mettere il tricolore nel cesso, chiedendo che non fossero ammessi insegnanti meridionali ad insegnare nelle scuole venete. Sono partiti con l'odio da vicino, poi il crescere del fenomeno dell'immigrazione ha dato uno sfogo per un odio molto più grande. Un odio che ormai riguarda tutto lo schieramento politico italiano, da destra a sinistra, tranne i Radicali. I 5 stelle, ad esempio, hanno inventato il gommone come taxi in mare e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un reato folle. Come può essere clandestino uno che si presenta per forza con un gommone che a malapena si riesce a salvare e poi lo tocchi, lo fotografi e non lo identifichi? Gli italiani non fanno nessuno sforzo per identificarlo, perché non vogliono che resti in Italia e allora i nostri amici europei ci chiudono le frontiere. Così abbiamo i gendarmi a Ventimiglia e l'esercito al Brennero. Questo è odio. E invece di ritirare gli ambasciatori ci siamo messi a dare la caccia insieme ai poliziotti dell'altro paese. E poi ci lamentiamo che il numero cresce.

L'odio è trasversale, dunque. Il Presidente della Repubblica potrebbe fare qualcosa?

Le parole del Quirinale sono troppo rare e generiche, mentre ritengo che una lezione andava data, per salvarci, perché siamo un popolo in pericolo di essere preda dell'odio. E l'odio è una bestia spaventosa che divora chi odia dopo aver divorato gli odiati. Ma a combattere questo linguaggio ci sono solo due poli, uno laico, quello dei Radicali, e uno religioso, quello del Papa. Ed è triste che un piccolo partito sia il solo a farsi carico di questa cosa, mentre il Papa certamente non è seguito da tutta la Chiesa e da tutti i parroci. Il Pd ha avuto questa idea dello Ius soli, che è piena di limiti ma vorrei passasse, anche se lo dubito, ma a parte questo, con le decisioni sulla Libia, ha abbandonato tutti quelli che ci credevano ancora, quelli che avevano visto la resistenza e ne amavano ancora i valori.

La stampa ha speranze?

Siamo al peggio. È difficile odiare più di quanto l'Italia stia facendo in questo momento. Tutti quelli che partecipano ai dibattiti, e vale anche per la rete, sono contro e ansiosi di dire parole d'odio. La storia ci insegna che si può

risalire dal fondo, dopo aver sofferto molto. Non so se ce la caveremo in meno di qualche anno, perché la situazione è davvero brutta. Sono pessimista perché sono circondato, spesso sono il solo a dire le cose. Questa è la nostra malaria e il vettore è stata una stampa infinitamente tollerante con chiunque avesse potere.

Sassari: "rivolta in carcere dei detenuti jihadisti", la denuncia del deputato Mauro Pili di Nadia Francalacci

Panorama, 7 settembre 2017

E la Uil-Pa penitenziari dichiara: "Nel carcere non c'è neppure un comandante". "Il carcere di Sassari è un inferno Jihadista". Non è trascorsa neppure una settimana dalle rivolte dei detenuti nel carcere di Pisa e Firenze che la situazione negli istituti penitenziari italiani, torna ad essere "bollente".

Questa volta è il carcere Bancali di Sassari, al centro di una "rivolta" di 18 detenuti accusati di terrorismo internazionale di matrice islamica, innescata venerdì scorso, 1 settembre, da uno di questi che si è rifiutato di rientrare in cella.

"I detenuti cercano lo scontro con gli agenti e hanno sempre nuove rivendicazioni, a partire dalla libertà di telefonare in giro per il mondo - ha dichiarato il parlamentare Mauro Pili, di Unidos, che ha anche lanciato l'allarme - nel carcere di Bancali, la rivolta dei terroristi sembra debba restare nascosta".

È considerato tra gli istituti più sicuri - Il Bancali di Sassari, è considerato un istituto tra più sicuri ed efficienti dell'intero sistema carcerario italiano, tanto che in queste ore il Dap sta valutando di trasferirvi il boss del narcotraffico Rocco Morabito, arrestato in Uruguay dopo 22 anni di latitanza. Tra le sue sezioni detentive, infatti, anche il reparto di alta sicurezza dedicato al 41bis.

"Nel carcere, diventato di punto in bianco di massima sicurezza, la rivolta è alle stelle mentre i nuclei speciali (i Gom, ndr) annunciati da Roma restano un miraggio - continua Mauro Pili- intanto, i terroristi islamici, non avendo niente da perdere, irridono, provocano e spesso ottengono quel che vogliono in cambio di una tregua". Poi il deputato conclude: "La scelta di scaraventare i terroristi jihadisti a Sassari è stata folle e nascondere quanto accade è da irresponsabili, non fosse altro per la pericolosità dei terroristi islamici detenuti, tra i quali uno dei trenta più efferati al mondo".

Sono pesanti le dichiarazioni del deputato sardo ma, in parte, vengono confermate anche dalla Uilpa Penitenziari.

"La situazione del carcere di Sassari è davvero delicata - precisa a Panorama Angelo Urso, Segretario Generale Uil-Pa - il Governo ha disposto, lo scorso luglio, l'invio di altri agenti del nucleo speciale Gom (Gruppo operativo Mobile della Polizia Penitenziaria) attualmente impegnati nella sorveglianza dei detenuti al 41bis, per monitorare anche i terroristi islamici. Ma ad oggi non è ancora arrivato nessuno".

"A questo occorre aggiungere che, nel carcere Bancali, non vi è nessun comandante di reparto qualificato - prosegue Urso - di tre commissari destinati alla struttura, non ve ne è neppure uno. Un commissario è legittimamente in maternità, uno è stato inviato per volontà del Dap a Sulmona e uno è stato inspiegabilmente destinato all'Ufficio del Cerimoniale del Ministero della Giustizia, dove il personale è considerato in esubero".

E chi comanda il carcere sardo? "Un ispettore". Precisa. Una situazione decisamente pericolosa, non solo alla luce di eventuali rivolte dei detenuti, ma soprattutto per la classificazione degli stessi, ovvero mafiosi e terroristi, che, solo per la loro presenza, dovrebbero determinare una maggiore attenzione da parte del Ministero della Giustizia.

Saluzzo (Cn): si allarga la Casa-alloggio per i detenuti in permesso di Vilma Brignone

targatocn.it, 7 settembre 2017

Re-inaugurazione lunedì 18 per Casa Donatella gestita dall'associazione Liberi dentro. Dà ospitalità temporanea a detenuti in permesso premio o lavoro. È in via della Croce dietro al cimitero, nella proprietà comunale della "casa del custode" già in parte assegnata ai migranti stagionali africani. Dopo i lavori di ampliamento e risanamento, nuova inaugurazione per "Casa Donatella" il mini appartamento adiacente il cimitero di Saluzzo, unità a sé stante nella "casa del custode" di proprietà comunale in via della Croce 39.

Era stato aperto nel 2016 per dare ospitalità temporanea a detenuti in permesso premio, lavoro all'esterno, semilibertà o ai parenti in trasferta per i colloqui. I locali sono stati affidati in comodato gratuito dal Comune di Saluzzo all'associazione Liberi Dentro presieduta da Giuseppina Bonardi. "Gli spazi a disposizione sono più che raddoppiati - afferma la presidente - con l'utilizzo del magazzino adiacente in cui è stata realizzata una camera da letto in più e ricavata la nostra sede. Per questo ringraziamo la Fondazione CrSaluzzo per il contributo di 2.500 che ha permesso i lavori".

La struttura è intitolata a Donatella Giroto, una delle colonne fondatrici di "Liberi Dentro". L'associazione è garante dell'uso dell'abitazione assegnata ai detenuti dall'area educativa e dall'Uepe (Uffici di Esecuzione Penale

Esterna) che hanno il compito di gestire l'applicazione delle misure alternative concesse dai Tribunali di Sorveglianza ai condannati che, per i loro particolari requisiti possono espiare la pena nell'ambiente esterno, anziché negli Istituti penitenziari. Il monolocale dispone di un divano letto, per uno o due detenuti per 24 /48 ore, un massimo di 2 notti, mentre di giorno può accogliere tre persone. In un anno e mezzo di apertura, informa la presidente, 50 sono state le notti occupate, sia da detenuti in permesso che da famiglia in trasferta con difficoltà economiche per sostenere il pernottamento.

Carcere, lo spazio vivibile include i mobili non fissi

di Francesca Milano

Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2017

Nei 3 metri quadri minimi che una cella di un carcere deve garantire ai detenuti possono essere incluse anche le superfici occupate da letto, tavolo e sgabelli. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40519/2017, ricordando che al di sotto dei 3 metri quadrati per detenuto il trattamento è "inumano e degradante", come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Nel calcolo, però, deve essere incluso anche lo spazio dei mobili, esclusi quelli fissati a terra come l'armadio. Partendo da queste premesse la Cassazione ha quindi respinto il ricorso di un detenuto. Nel respingere il ricorso dell'uomo, i giudici hanno ricordato che recentemente la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato il criterio dei 3 metri quadri di superficie utilizzabile per ciascun detenuto, in cella collettiva, e ha anche aggiunto che se lo spazio personale è inferiore ai 3 metri quadri, in una cella condivisa, "è ravvisabile la forte presunzione, non assoluta, di violazione dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e spetta al governo "offrire prova convincente dei fattori in grado di compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale". Qualora invece lo spazio per detenuto sia compreso tra i 3 e i metri quadrati, sussiste la violazione se tale condizione è accompagnata da altri aspetti negativi, come la limitazione della possibilità di svolgere attività fisica all'aperto, l'assenza di luce e aria nella cella, l'inadeguatezza della ventilazione e della temperatura o la mancanza di riservatezza nell'uso dei servizi igienici.

La Cassazione a questo punto ha chiarito che nel calcolo delle superfici va incluso anche lo spazio dei mobili: "L'importante - scrivono i giudici - è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella". Per il conteggio vanno quindi esclusi gli arredi fissi perché impediscono il moto: per la Cassazione gli armadi sono da ricomprendere in questa tipologia di mobili, come anche i letti a castello perché presentano "un peso tale da non poter essere spostati e da restringere a loro volta l'area ove muoversi". "In altri termini - conclude la Cassazione - non rileva che lo spazio sia vivibile per assolvere ad altre funzioni, quanto che sia fruibile per il moto, che non è, invece, certamente impedito o ristretto da quegli articoli amovibili come sgabelli o tavoli o gli stessi letti non incastellati".

Per la concessione della messa alla prova non serve la confessione

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2017

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 6 settembre 2017 n. 40512. La confessione non è necessaria per la messa alla prova del minore colpevole di reato. Neppure se riguarda uno scafista. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza della Prima sezione penale n. 40512 depositata ieri. Accolto così il ricorso presentato dalla difesa di un imputato accusato di avere concorso nel reato di trasporto di stranieri.

Al minore era stata negata l'ammissione al beneficio (di fatto la sospensione del processo, e niente collocamento in comunità, in cambio dell'impegno a svolgere nel tempo un programma di lavori socialmente utili) perché non aveva dimostrato alcuna consapevolezza dell'illegalità della condotta sostenendo invece di avere agito in stato di bisogno. La Cassazione, nell'affrontare la questione, ricorda che la confessione può certo rappresentare un elemento importante per arrivare a un giudizio favorevole sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso un pieno reinserimento sociale; tuttavia non ne costituisce un presupposto indispensabile, "sempre che la condotta dell'indagato o imputato non trasmodi nella corriva negazione delle evidenze fattuali certe e, sottraendosi alla leale collaborazione nel processo, finisca per determinare la contestazione da parte sua della stessa funzione della messa alla prova".

Maggior peso deve invece avere un'attenta considerazione della condotta per valutare se il fatto contestato deve essere considerato un episodio del tutto occasionale o se, invece, costituisce il sintomo di un sistema di vita. Processo determinante per concludere se esiste la concreta possibilità dell'evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.

Le stesse Sezioni unite, l'anno scorso, con la sentenza n. 33216, sottolinearono come il giudice nella concessione della messa prova compie una sorta di "cripto-processo" sul fatto, sull'autore e sull'efficacia del beneficio. E non ha pesato neppure il fatto che l'imputato, nel frattempo, sia diventato maggiorenne, visto la sospensione del processo per messa alla prova è prevista anche per chi ha compiuto i 18 anni al momento dello stop al giudizio.

Evasione fiscale grave: solo carcere, niente domiciliari o servizi sociali

di Andrea Santoro

Fisco Oggi, 7 settembre 2017

Niente misure alternative alla detenzione per chi, avendo frodato il fisco per decine di milioni di euro, è disposto a riparare il danno con l'offerta di una cifra irrisoria. L'evasore milionario che, offrendo "pochi spicci", non dimostra alcuna forma di ravvedimento o di revisione critica del proprio passato, non può espiare presso i servizi sociali o ai domiciliari la pena seguita alla condanna per associazione a delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni e dichiarazioni fraudolente relative a operazioni inesistenti. È quanto precisato dalla Suprema corte con la sentenza n. 39186 depositata lo scorso 17 agosto.

Il tribunale di sorveglianza rigettava l'istanza di un detenuto, condannato per associazione a delinquere finalizzata all'emissione di false fatturazioni e dichiarazioni fraudolente relative a operazioni inesistenti, volta a richiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il diniego del tribunale era motivato sulla base dell'indisponibilità del condannato a risarcire il danno cagionato dai delitti commessi, cui era seguita un'evasione Iva di alcune decine di milioni di euro. Il tribunale evidenziava, in particolare, come, a fronte di importi evasi così rilevanti, risultasse del tutto irrisoria la cifra, di circa 10mila euro, messa a disposizione dell'Erario da parte del condannato a titolo di "ravvedimento".

La magistratura di sorveglianza sottolineava come il condannato non avesse "ancora maturato un sufficiente grado di revisione critica sulle proprie - relevantissime - condotte delittuose e come lo stesso intenda gli strumenti dell'esecuzione alternativa della pena previsti dall'ordinamento penitenziario in un'ottica puramente strumentale, rivolta all'esclusivo fine di affrancarsi dalla carcerazione".

Avverso il provvedimento di diniego ricorreva per cassazione il condannato eccependo, in particolare, l'esclusivo rilievo attribuito dai giudici all'insufficienza della somma offerta a titolo di versamento volontario, disattendendo quell'orientamento giurisprudenziale "secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può di per sé impedire la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali".

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato. I giudici di legittimità hanno precisato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sono necessari elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Quest'ultimo è rilevante anche per la detenzione domiciliare invocata in via subordinata. La concessione di una misura alternativa, infatti, non può prescindere dall'esistenza di un serio processo di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di un trattamento alternativo alla detenzione, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione. Ciò al fine di verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Cassazione, sentenze 17021/2015 e 20469/2014).

Per concedere l'affidamento in prova ai servizi sociali, perciò, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiatione costituisce solo il punto di partenza per l'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta valutazione non può prescindere dalla condotta successiva, risultando questa essenziale per valutare l'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva.

Nel caso in esame, ad avviso dei giudici di legittimità, il provvedimento impugnato ha correttamente evidenziato come il condannato non abbia intrapreso quel necessario processo di revisione critica e ha messo in luce il mancato risarcimento dei danni causati dall'evasione fiscale milionaria del condannato, quantificando, con un calcolo logico e motivato, i verosimili profitti percepiti dal condannato e sottolineando come gli stessi non potessero essere andati tutti dispersi. La mancata presa di distacco del condannato rispetto alla vicenda penale ha condotto, dunque, la Corte suprema a escludere il presupposto per tutte le misure alternative, domiciliari compresi. Al rigetto del ricorso è conseguita, ai sensi dell'articolo 616 cpp, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Valutazione della gravità del reato agli effetti della pena. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2017

Indici di commisurazione della pena(articolo 133 c.p.) - Finalità - Funzionalità della condanna rispetto alla finalità

rieducativa della pena - Potere discrezionale del giudice (articolo 132 c.p.) - Limiti. Gli indici di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 c.p. forniscono al giudice l'occorrenza per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa. La quantificazione della pena non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche; quel che conta è che dell'uso del potere discrezionale (articolo 132 c.p.) il giudice dia conto, rendendo noti gli elementi che lo giustificano.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 luglio 2017 n. 36636.

Indici di commisurazione della pena - Irrogazione di pena in misura intermedia tra minimo e massimo - Potere discrezionale del giudice - Obbligo di motivazione dei criteri adottati - Necessità - Esclusione. L'irrogazione di una pena in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, cosicché, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione e se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena, la sentenza non può essere censurata per difetto di motivazione in ordine ai criteri adottati per la commisurazione della pena (articolo 133 c.p.); infatti non può radicarsi alcun vizio motivazionale in proposito quando il buon uso del potere discrezionale del giudice si desume oggettivamente dal testo della sentenza impugnata.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 settembre 2016 n. 38251.

Valutazione della gravità del reato agli effetti della pena - Obbligo di adeguata motivazione nel caso di pena superiore alla misura media di quella edittale - Pena al di sotto della media edittale - Sufficienti espressioni che diano conto dell'utilizzo dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. La specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità di delinquere.

- Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 novembre 2015 n. 46412.

Pena - Valutazione della gravità del reato agli effetti della pena - Potere discrezionale del giudice - Limiti. La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può essere affidato alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'articolo 133 c.p. Se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dell'uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta.

- Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 14 settembre 1990 n. 12364.

Piemonte: per i detenuti arriva la guida ai penitenziari
atnews.it, 7 settembre 2017

Un vademecum per aiutare i detenuti a orientarsi nei meandri della comunità penitenziaria. Lo ha realizzato il Comitato regionale per i Diritti umani, presieduto dal presidente dell'Assemblea legislativa Mauro Laus, con il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Bruno Mellano.

La pubblicazione, edita dal Centro stampa della Regione e curata dall'Associazione Sapori reclusi nell'ambito del progetto Stampatingalera, ospitato all'interno della Casa circondariale di Saluzzo (Cn), sarà presentata lunedì 18 settembre alle 12 nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris a Torino.

Con il presidente del Comitato Laus e il garante Mellano intervengono la direttrice del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino Laura Scomparin e il nuovo provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta Liberato Guerriero. Il vademecum, che si propone come strumento conoscitivo per fornire informazioni ai detenuti ristretti nelle tredici carceri del Piemonte, rappresenta un'ideale integrazione alla "Guida ai diritti - Orientarsi tra norme e pratiche penitenziarie", realizzata dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Venezia: Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria al carcere della Giudecca
Ristretti Orizzonti, 6 settembre 2017

Prosegue la proficua collaborazione di Michalis Traitsis e di Balamòs Teatro con la Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica di Venezia, avviata nel 2008 nell'ambito del progetto teatrale "Passi Sospesi" attivo negli Istituti Penitenziari di Venezia dal 2006 (Casa di Reclusione Femminile di Giudecca, Casa Circondariale Maschile di Santa Maria Maggiore di Venezia).

Dopo quel primo appuntamento ogni anno Michalis Traitsis invita registi e attori ospiti della Mostra per un incontro con i detenuti e le detenute preceduto dalla presentazione dei film più rappresentativi degli artisti ospitati. Negli anni scorsi hanno visitato le carceri veneziane Abdellatif Kechiche, Fatih Akin, Mira Nair, Gianni Amelio, Antonio Albanese, Gabriele Salvatores, Ascanio Celestini, Fabio Cavalli, Emir Kusturica. Significativa ora la visita delle registe Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria, ospiti della Mostra di Venezia con il film "Lievito madre - Le ragazze del secolo scorso". L'incontro è previsto per giovedì 7 settembre 2017 alle ore 10.30.

Per l'occasione dal 4 al 6 settembre all'interno dell'istituto penitenziario femminile di Giudecca verrà organizzata una serie di incontri con le donne detenute a cura di Michalis Traitsis per presentare l'opera letteraria di Concita De Gregorio (Malamore, Mi sa che fuori è primavera, Così è la vita) che in passato è stata utilizzata parzialmente come materiale di laboratorio per l'allestimento dello spettacolo "Cantica delle donne".

Alla presentazione nell'ambito della 74esima Mostra del docufilm di Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria, prevista per Sabato 2 settembre 2017, alle ore 14.30 presso la Sala Giardino, parteciperà anche una donna detenuta, attrice e cantante della compagnia della Casa di Reclusione Femminile veneziana, diretta da Michalis Traitsis.

L'incontro all'interno della Casa di Reclusione Femminile di Giudecca è riservato agli autorizzati. La collaborazione di Balamòs Teatro con gli Istituti Penitenziari di Venezia e la Mostra del Cinema ha come obiettivo quello di ampliare, intensificare e diffondere la cultura dentro e fuori gli Istituti Penitenziari ed è inserita all'interno di una rete di relazioni che comprende come partner il Coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere, l'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, il Teatro Stabile del Veneto, il Teatro Cà Foscari di Venezia, il Master sull'immigrazione dell'Università Cà Foscari di Venezia, il Centro Teatro Universitario di Ferrara e la Regione Veneto. Per il progetto teatrale "Passi Sospesi", Michalis Traitsis ha ricevuto nell'Aprile del 2013 l'encomio da parte della Presidenza della Repubblica e nel Novembre del 2013 il Premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

Indennizzi per violazione dei diritti umani, crollo delle multe all'Italia: da 77 a 16 milioni di Marina Castellaneta

Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2017

Un deciso cambio di rotta che ha portato a una netta diminuzione dell'importo degli indennizzi che l'Italia è tenuta a versare alle vittime di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo commesse a livello nazionale e accertate da Strasburgo. Dai 77 milioni di euro versati nel 2015, l'Italia è scesa a quasi 16 milioni nel 2016 (erano poco più di 5 nel 2014).

Un dato positivo, quello che risulta dalla relazione annuale sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia presentata il 1° settembre 2017, con riferimento al 2016, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Italia ha visto anche una diminuzione dei ricorsi pendenti scendendo dal quarto al sesto posto e, per quanto riguarda le sentenze, Roma migliora di ben 5 posizioni la situazione in classifica: 15 le sentenze di condanna che portano fuori l'Italia dalla classifica dei primi dieci Stati con il maggior numero di condanne.

Dato positivo, l'indice di ricambio superiore al 93%: in pratica, i procedimenti chiusi sono stati 2.730, un numero di gran lunga superiore rispetto ai nuovi ricorsi assegnati a una formazione giudiziaria (1.409). Questo - si legge nella relazione - vuol dire che il volume dei ricorsi pendenti è pari a 6.180 casi, con un decremento del 18,33% rispetto al 2015 (7.567), anno che già aveva portato a un abbattimento del contenzioso pendente del 50% rispetto al 2014 (14.400 ricorsi pendenti). È sottolineato, inoltre, che la maggior parte dei casi pendenti riguarda l'eccessiva durata dei procedimenti, situazione che dovrebbe migliorare con la piena esecutività del nuovo piano di azione "Pinto 2". Preoccupazioni arrivano, però, dalla sentenza Olivieri e altri contro Italia del 22 febbraio 2016 con la quale la Corte ha considerato inefficace il "rimedio indennitario subordinato alla condizione di ricevibilità dell'istanza di prelievo, nel processo amministrativo". Questo sistema è stato bocciato dalla Corte europea che lo ha considerato come un meccanismo che ostacola l'accesso alla procedura Pinto: questo potrebbe aprire un nuovo filone di ricorsi seriali alla Corte. Per evitare, invece, nuove condanne, dopo quella Cestaro, per violazioni dell'articolo 3 sul divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti, l'Italia ha avviato contatti con numerosi ricorrenti per i fatti del G8 di Genova per arrivare a regolamenti amichevoli.

Per le questioni relative al diritto di rivalsa, il 2016 è stato un anno record. Dopo la modifica, con legge n. 208/2015, del comma 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234/2012 e l'adozione di due accordi con i quali sono stati fissati i criteri per la rateizzazione del debito a vantaggio degli enti territoriali, le azioni di rivalsa attivate dal Ministero dell'economia sono state, nel 2016, ben 65, a fronte del numero complessivo di 135 dal 2009 ad oggi.

Sul piano dell'esecuzione delle sentenze, il 2016 è stato, per il sistema di Strasburgo, in generale, un anno positivo per i casi chiusi: sono stati 2.066 contro i 1.537 nel 2015. Dati positivi anche per l'Italia: da 2.421 sentenze sottoposte a supervisione del Comitato dei Ministri nel 2015 si è scesi, nel 2016, a 2.350.

Per quanto riguarda i ricorsi pendenti di più grande rilievo sono segnalati il caso Berlusconi relativo alla legge Severino in materia di incandidabilità; il ricorso Sallusti sulla previsione del carcere per i giornalisti in caso di diffamazione; i ricorsi sul danno all'ambiente e alla salute relativi all'Ilva, nonché il ricorso di Amanda Knox per le limitazioni del diritto di difesa.

"La legge Orlando: obbligata ma modificabile"

di Antonella Mascali

Il Fatto Quotidiano, 6 settembre 2017

Aldo Morgigni consigliere Csm: "L'Italia già condannata in Europa sull'appello promosso dal pm". La presidente della Corte d'Appello di Firenze, Margherita Cassano, è intenzionata a portare a termine il processo d'Appello a Totò Riina per la strage del Rapido 904 di 33 anni fa anche a costo di guidare lei stessa il collegio, questa è la voce che gira nei corridoi del palazzo di Giustizia fiorentino.

Non c'è stop che tenga: non quello dovuto alla norma modificata dalla riforma Orlando (l'articolo 603 del codice) che impone l'istruttoria anche in secondo grado se è stato il pm a fare ricorso contro un'assoluzione, né sarà un ostacolo il pensionamento del presidente del processo, Salvatore Giardina. È previsto a ottobre ma poiché - ci risulta - ha parecchie ferie arretrate, potrebbe andare via già nelle prossime settimane.

L'azzeramento di questo processo che - dunque - ricomincerà d al l'inizio, ha scatenato polemiche sia per la norma riformata che ha portato il presidente Giardina all'aggiornamento per fare il nuovo calendario che comprende l'istruttoria, sia per la decisione dello stesso Giardina, sia pure precedente alla riforma, di andare in pensione anticipata.

Ad Aldo Morgigni, consigliere del Csm di Autonomia e Indipendenza, abbiamo chiesto, come membro dell'Autogoverno della magistratura, che idea si è fatto di questa modifica della norma che ha portato, per così dire, al caso Firenze Spiega Morgigni: "Era una disposizione che necessariamente andava emanata dopo che la Corte europea dei diritti dell'Uomo aveva già emesso una sentenza con la quale condannava l'Italia in relazione a un processo d'appello in cui un imputato assolto in primo grado si era visto ribaltare la sentenza senza che fossero stati riascoltati i testimoni. Inoltre, dopo Strasburgo, si era espressa pure la Cassazione a Sezione Unite per dire ai magistrati che dovevano recepire la sentenza europea. Pertanto, il legislatore ha recepito un orientamento giurisprudenziale interno ed europeo".

Ma diversi magistrati dicono che la norma non è chiara, che probabilmente dovranno intervenire le Sezioni Unite della Cassazione, come per il cosiddetto falso in bilancio qualitativo, in modo da indicare la giusta interpretazione... Effettivamente ci sono un paio di dubbi interpretativi. La prima questione è la seguente: se l'istruttoria vada rifatta su tutte le prove dichiarative, cioè se devono essere riascoltati testimoni, consulenti, periti, imputati, ecc. oppure se possa essere limitata soltanto a prove ritenute rilevanti dalla Corte ai fini dell'Appello. Ricordiamo che il processo di secondo grado è solo su motivi specifici, in questo caso rilevati dal pm nell'atto di impugnazione contro l'assoluzione di un imputato. Seconda questione: l'eventuale diritto alla controprova dell'imputato, cioè se ha diritto a chiedere testimonianze a sua discolpa che magari non aveva indicato in primo grado, come accade per il giudizio abbreviato dove l'imputato (che beneficia dello sconto di un terzo della pena, ndr) non indica testi.

Il ministero della Giustizia ha fatto sapere che vuole una relazione dettagliata su quanto successo a Firenze, sembra scaricare sul pensionamento anticipato di Giardina la responsabilità del l'azzeramento dell'appello a Riina...

Il ministro è libero di fare tutti gli accertamenti che ritiene opportuni ma tecnicamente non c'è un problema legato al mantenimento in servizio del presidente Giardina, che ha tutto il diritto di andare in pensione. Nel processo in questione a Riina, infatti, non mi risulta fossero state acquisite in Appello prove di alcun tipo o svolte altre attività particolari per cui la sostituzione di Giardina non comporterà l'azzeramento di alcunché. Aggiungo che questo processo rientra nei criteri di priorità della trattazione, come previsto dalle disposizioni di legge e dalla stessa Corte d'Appello di Firenze.

Con l'abolizione del reato salta anche il patteggiamento

di Alessandro Vitiello

Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2017

Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza 40259 del 5 settembre. Nullum crimen sine poena, nulla

poena sine lege. È il principio di diritto romano penale arrivato fino ai nostri giorni e puntualmente applicato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 40259 depositata ieri, che annulla quella del Tribunale di Torino in applicazione della pena patteggiata dalle parti in un giudizio a carico di un cittadino senegalese accusato di detenzione e spaccio di droghe "leggere", reato abolito, più altre fattispecie minori e consequenziali al crimine principale.

Non è possibile, scrivono i giudici della seconda sezione, semplicemente scomputare la pena applicata per il reato abrogato, perché ciò è possibile solo quando la pena base non sia stata "determinata proprio con riferimento al reato abolito". Con il venir meno del crimine, infatti, viene meno uno dei termini essenziali dell'accordo che ha portato al patteggiamento, travolgendo di fatto l'intero procedimento giudiziario. E il ragionamento vale anche per l'identificazione del singolo "aumento in continuazione".

Le parti, quindi, vanno messe in condizione di rivalutare le condizioni dell'eventuale accordo. La Cassazione, di conseguenza, rimette gli atti al tribunale di Torino e alla prefettura per ciò che attiene all'esecuzione. Annullata, poi, anche la confisca di denaro collegato dagli inquirenti all'attività di spaccio del cittadino senegalese, perché la motivazione addotta dalla sentenza del tribunale di Torino non dimostrava il nesso di pertinenzialità necessario al provvedimento cautelare e che trova la sua ratio nell'esigenza di impedire la reiterazione o il compimento di nuovi delitti.

Il nesso di pertinenzialità, infatti, secondo la seconda sezione penale della Cassazione, non era stato motivato adeguatamente poiché i giudici piemontesi avevano argomentato sulla "riferibilità" del danaro al reato contestato. Motivazione che la Corte qualifica come meramente "apparente".

7mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili e 60 bambini che vivono in cella
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 6 settembre 2017

Secondo i dati del Ministero della Giustizia su 190 istituti penitenziari 138 risultano sovraffollati. Sono 57.393 su 50.501 posti disponibili, 4.700 sono quelli inagibili. I minori reclusi al 15 agosto sono 667, in maggioranza maschi, mentre le donne sono soprattutto straniere.

Aumenta il sovraffollamento negli istituti penitenziari, ancora confermata la presenza dei bambini e ricorso alle misure alternative in lieve diminuzione. Al 31 agosto, secondo i dati messi a disposizione dal ministero della Giustizia, risultano quasi 7000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare.

Siamo giunti a 57.393 per un totale di 50.501 posti disponibili. Dando uno sguardo più generale, su 190 istituti penitenziari, 138 ne risultano sovraffollati. Altro dato, questa volta positivo, è l'aumento dei posti disponibili di 299 unità in più rispetto al mese precedente. Ma, nonostante ciò, viene confermato il trend dell'aumento della popolazione carceraria. Il numero del sovraffollamento risulterebbe maggiore se venisse preso in considerazione l'esistenza di celle ancora inagibili.

Situazione ben documentata dal rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale Mauro Palma: ovvero l'alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio scorso erano pari al 9,5 per cento. Cioè parliamo di circa 4.700 posti ancora non disponibili.

Il sovraffollamento è in aumento se viene considerato che solo 10 mesi fa erano duemila detenuti in meno. Due anni e mezzo fa erano 5mila in meno.

Maglia nera anche per quanto riguarda la presenza dei bambini in carcere. Nonostante l'istituzione della nuova Icam campana di Lauro e la casa famiglia protetta "Casa di Leda" che si trova a Roma, al 31 agosto risultano ancora 60 bambini che vivono dietro le sbarre con le madri detenute. Sempre secondo gli ultimi dati relativi a fine agosto, risulta un lieve calo dell'utilizzo delle misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova.

Rispetto al mese precedente, risultano 369 riscorsi alle misure alternative in meno. Nello specifico risulta 13.974 riscorsi all'affidamento in prova al servizio sociale, 798 misure di semilibertà, 10.372 misure di detenzione domiciliare, 10.111 in messa alla prova, 7.139 misure di lavoro di pubblica utilità, 3.797 di libertà vigilata, 164 in libertà controllata e 6 misure di semidetenzione.

Per quanto riguarda il numero dei reclusi negli istituti penitenziari per minorenni (Ipm), il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha elaborato un dettagliato documento a parte e riguarda l'aggiornamento effettuato a metà agosto.

Gli Ipm sono concepiti strutturalmente in modo da fornire risposte adeguate alla particolarità della giovane utenza ed alle esigenze connesse all'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; l'attività trattamentale è svolta da un'équipe multidisciplinare, in cui è presente un operatore socio-educativo di riferimento stabile appartenente all'amministrazione; le attività formative, professionali, culturali e di animazione sono effettuate in collaborazione con operatori di altri enti e avvalendosi di associazioni del privato sociale e del volontariato; negli Ipm è presente

personale del corpo di polizia penitenziaria adeguatamente formato al rapporto con l'adolescenza. Bisogna ben specificare che ai minorenni che hanno commesso dei reati non viene utilizzata esclusivamente l'opzione detentiva. Anzi, risulta residuale. Come viene spiegato nel documento redatto dal dipartimento, la maggior parte dei minori autori di reato è sottoposto a misure da eseguire in area penale esterna; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi sempre a carattere penale.

Negli ultimi anni si sta assistendo a una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo. L'utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell'area dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano che negli ultimi anni alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza. Con riferimento all'età, se negli ultimi anni si era già osservata una maggiore presenza di "giovani adulti", con l'entrata in vigore del decreto legge 26 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge l' 11 agosto 2014, il loro numero ha acquisito un'importanza ancora crescente, soprattutto in termini di presenza negli Istituti penali per i minorenni. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie. Al 15 agosto, risultano reclusi negli istituti penitenziari per minorenni 667 ragazzi e ragazze. I maggiori di 18 anni sono 241.

Fine pena quando?

di Ermes Antonucci

Il Foglio, 6 settembre 2017

Carceri sovraffollate e aumento dei suicidi, l'Italia torna a ignorare i diritti dei detenuti Roma. Scia di sangue nelle carceri italiane, con tre suicidi nel giro di 24 ore. Il primo a togliersi la vita, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, è stato un ventunenne di origini tunisine nel penitenziario Don Bosco di Pisa, impiccandosi con un lenzuolo nella propria cella.

Il suicidio ha suscitato le proteste degli altri detenuti, che hanno dato vita a una rivolta, lanciando qualsiasi genere di oggetto dalle proprie celle e incendiando lenzuola e cuscini. Solo l'intervento della polizia in tenuta antisommossa ha riportato la calma. Poche ore dopo un altro detenuto si è tolto la vita, questa volta nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. È un detenuto di origine sinti di 27 anni.

Anche lui si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo legato alle grate del bagno della cella. Stesse modalità del terzo suicidio di cui si è reso protagonista un detenuto 51enne di Cervia, recluso nel carcere di Ravenna in via cautelare. Un'escalation che porta a 40 il numero dei suicidi avvenuti nelle carceri italiane dall'inizio del 2017 (basti pensare che nel 2016 furono 45 durante tutto l'anno, e ora siamo solo agli inizi di settembre).

E il bilancio sarebbe potuto essere ancor più grave, se si considerano i due tentati suicidi registrati, sempre nelle stesse ore, nel carcere di Rimini. L'impennata di suicidi è legata principalmente al ritorno della grande emergenza del sovraffollamento carcerario.

Negli ultimi mesi, infatti, il tasso di sovraffollamento nelle strutture penitenziarie italiane è tornato paurosamente a crescere, passando dai 52.164 detenuti reclusi nel gennaio 2016 ai 56.766 di fine luglio di quest'anno, quasi 5 mila in più, a fronte di una capienza di 50 mila posti (tasso di sovraffollamento al 113 per cento).

Anche se, come sottolinea puntualmente l'associazione Antigone, che da anni si batte per i diritti dei detenuti, la capienza formale non tiene conto delle tante sezioni dei penitenziari chiuse perché inagibili o in ristrutturazione, situazione che fa spiccare ancora più in alto il tasso di sovraffollamento in alcune carceri, come a Como (186,6 per cento) o Busto Arsizio (174,2). Così in alcune strutture si è tornati a ospitare i detenuti in spazi inferiori ai 3 metri quadrati, la fatidica soglia indicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al di sotto della quale la detenzione è classificabile come "trattamento inumano e degradante".

Espressione ben nota all'Italia, che negli ultimi 20 anni ha ottenuto il record di sentenze di condanna da parte della Corte di Strasburgo per violazione dei diritti umani dei carcerati (dietro solo alla Turchia), e che nel 2013 provò la vergogna di vedersi aprire un fascicolo da parte della Cedu, con verifica annuale del rispetto delle sentenze.

Nel 2016, a fronte di un considerevole calo del numero dei detenuti, la procedura venne definitivamente archiviata, con grande gaudio del ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale però si spinse anche a dire che "il nostro Paese viene indicato dal Consiglio d'Europa come esempio da seguire nell'affrontare il tema del sovraffollamento". Beh, evidentemente proprio di esempio non si può parlare se ora, a distanza di quasi due anni, le carceri esplodono

di nuovo e nel giro di tre anni potrebbero tornare ai livelli di emergenza del 2010, quelli che spingevano Marco Pannella a parlare di "flagranza di reato" dello stato italiano contro i diritti umani. Insomma, come uno scolaro indisciplinato, venuto meno lo sguardo severo della maestra Europa, l'Italia è tornata a ignorare i diritti dei detenuti. Tra questi ci sono anche i reclusi in attesa di sentenza definitiva, dunque oggetto di misure di custodia cautelare: sono 19.308, cioè il 34 per cento del totale, di cui ben 9.261 persino ancora in attesa di primo giudizio (16 per cento). Tutti ancora teoricamente innocenti, ma condannati preventivamente. Dell'italica culla del diritto non v'è più neanche l'ombra.

Orlando a Radio Radicale: "tempi rispettati per la riforma delle carceri"

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 5 settembre 2017

Il Guardasigilli ha chiarito: "in verità le commissioni restano in piedi fino al 31 dicembre perché devono portare a conclusione l'iter e non per finire di redigere le bozze". "Noi abbiamo lavorato tutto il mese di agosto e credo che già dalle prossime settimane potremmo inviare almeno una prima parte del lavoro a Palazzo Chigi per poi concludere tutto il percorso a fine dicembre".

Sono le parole del ministro della Giustizia Andrea Orlando pronunciate domenica ai microfoni di Radio Radicale durante la trasmissione "Quota 3001", condotta da Andrea De Angelis, con in studio Rita Bernardini e l'avvocato Giuseppe Rossodivita.

Il guardasigilli si riferisce all'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario approvata il 23 giugno scorso. Per fare ciò servono i decreti attuativi e a redigerli ci stanno pensando le tre Commissioni istituite dal Guardasigilli. Il timore espresso dai radicali e non solo, è che i tempi si prospettano troppo lunghi, con il serio rischio di vanificare tutto il lavoro visto che nel comunicato stampa del ministero si parlava di presentare le bozze dei decreti entro il 31 dicembre.

Dopodiché, una volta approvati dal Consiglio dei ministri, le commissioni giustizia del Senato e della Camera dovrebbero dare un parere ai decreti per poi passare ad una eventuale approvazione definitiva da parte dell'esecutivo. L'iter, quindi, si prospetterebbe lungo e ciò avverrebbe in piena campagna elettorale e nella situazione in cui ci saranno altre priorità come la legge elettorale e quella di bilancio.

Il ministro Orlando, sempre durante la trasmissione di Radio Radicale, ha riassicurato che i tempi ci sono e li stanno rispettando. "L'equivoco è nella data", commenta il ministro. "In verità le commissioni - spiega Orlando - restano in piedi fino al 31 dicembre perché devono portare a conclusione l'iter e non per finire di redigere le bozze". Il ministro ha spiegato che il percorso prevede un passaggio nelle commissioni parlamentari che esprimono un parere e poi la deliberazione definitiva del governo che tiene o non tiene conto dell'osservazioni sulle ipotesi di decreto. In sintesi riassicura che tutto verrà concluso entro il 31 dicembre.

"Conto che le prime parti del lavoro - spiega sempre il guardasigilli - saranno inviate entro il 15 settembre, perché saranno più decreti delegati". Orlando ha approfittato per ringraziare Rita Bernardini, il Partito Radicale e i detenuti per il Satyagraha, la grande iniziativa nonviolenta indetta il 16 agosto scorso che sta vedendo protagonisti oltre 8000 detenuti che digiunano e, come avviene in alcune carceri come quella di Trieste, donato il loro carrello alla Caritas.

"Ringrazio i detenuti che hanno aderito al Satyagraha, Rita Bernardini per il suo costante impegno e il Partito Radicale di questa pressione, di questo lavoro di incoraggiamento e devo dire che è stato utile in questi anni avere il vostro costante pungolo.

Però devo aggiungere con molta onestà - chiosa il ministro - che ho giocato molto della mia attività di governo sul portare a termine il disegno di legge penale in cui è contenuta la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario perché la ritengo essenziale. Non voglio farmi i complimenti da solo, ma ero in una posizione davvero complicata". Durante la trasmissione di Radio Radicale, il ministro ha anche affrontato le varie criticità che ci sono in carcere, tra le quali l'escalation dei suicidi e il sovraffollamento. Orlando ha spiegato che in tantissimi casi ci sono persone - soprattutto gli extracomunitari - che dovrebbero stare ai domiciliari, ma non avendo un domicilio restano in carcere. Un problema che cercherà di risolverlo. Così come il problema della mancanza di operatori specializzati come gli psicologi, soprattutto nelle articolazioni che ospitano i detenuti psichiatrici. Oppure - altro esempio portato avanti dal guardasigilli - è la presenza dei detenuti tossicodipendenti che dovrebbero stare in una comunità, anziché in carcere.

"Problema che risolverò - riassicura il ministro Orlando - attraverso una conferenza Stato-Regioni, visto che la competenza per ampliare le comunità terapeutiche non è governativa, ma regionale". Altro problema è il discorso dell'organico della polizia penitenziaria. L'esponente Rita Bernardini ha fatto notare al ministro che diverse unità sono distaccate negli uffici del Dap, del provveditorato e dei tribunali. Orlando ha promesso che darà una risposta a questi problemi, anche quelli riguardante i dirigenti dei penitenziari che si ritrovano a gestire più di un istituto a testa.

Trattamenti per la dipendenza e reati di droga
di Grazia Zuffa

societadellaragione.it, 5 settembre 2017

Alternativa umanitaria al carcere o nuova forma di controllo punitivo? L'articolo di Grazia Zuffa sui trattamenti per la dipendenza ai detenuti per reati di droga pubblicato su "The Future of Science and Ethics", la nuova rivista scientifica fondata dal Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi.

Abstract - Gli alti numeri di detenuti per reati minori di droga e per reati droga correlati, perlopiù tossicodipendenti, sono oggetto di pubblica preoccupazione, come una delle "conseguenze indesiderate" del controllo antidroga. La soluzione bipartisan più popolare è l'implementazione di terapie per le dipendenze alternative al carcere, che per la loro commistione col sistema penale, sono definite come "cure quasi coercitive" (Quasi Coerced Treatments).

Queste si sono sviluppate sia nei paesi anglosassoni sia in Italia (soprattutto in comunità terapeutiche), seguendo il paradigma del consumatore spinto a delinquere dalla malattia dell'addiction. L'analisi dei dati sugli ingressi in carcere mostra che le terapie alternative non riducono la carcerazione. Per di più, il persistente influsso del modello morale di "liberazione dalla droga" si traduce in vincoli comportamentali perfino più severi in comunità terapeutica che in carcere. Da qui il dilemma etico: le alternative terapeutiche al carcere rispondono alle supposte finalità umanitarie o sono invece nuove modalità di controllo punitivo?

Dalla natura effetto "calmante" per i detenuti, dai video benefici per chi è in isolamento

Ansa, 5 settembre 2017

Cascate, foreste, ghiacciai, paesaggi incontaminati: la natura ha un effetto "calmante" sui detenuti anche se non vissuta direttamente ma se mostrata attraverso immagini e video. Lo suggerisce uno studio dell'Università dello Utah che ha condotto un esperimento su persone recluse, in isolamento, in un carcere dell'Oregon.

Le immagini di paesaggi naturali, spiegano i ricercatori sulla rivista *Frontiers in Ecology and the Environment*, se mostrate a persone prive di accesso alla natura, possono ridurre la tensione, la rabbia e possono quindi rendere più facili da sopportare alcuni degli ambienti più duri di un carcere, come le celle di isolamento in una struttura di massima sicurezza.

I ricercatori hanno seguito per un anno i detenuti in isolamento in un carcere dell'Oregon sottoponendo alla metà di essi video di ambienti naturali più volte alla settimana. Questo gruppo di detenuti, secondo le analisi svolte, è risultato il 26% in meno incline a commettere infrazioni violente. Gli autori indicano che i benefici delle immagini naturali potrebbero estendersi anche ad altre persone prive, per vari motivi, di accesso alla natura, ad esempio a chi si trova in istituti di cura o nelle caserme militari.

Gli scienziati hanno poi stretto due collaborazioni col National Geographic e con la Nasa per portare nelle carceri non solo video naturali distensivi, ma anche esperti in astrobiologia e le immagini dei telescopi spaziali come Hubble.

Stati Uniti. In California i detenuti-pompieri scontano la pena salvando vite

di Marilisa Palumbo

Corriere della Sera, 4 settembre 2017

Nello Stato americano il 40% dei vigili del fuoco è formato da carcerati che vengono pagati molto meno dei professionisti e vengono anche addestrati peggio. Il problema della sicurezza.

Sono in prima linea anche negli incendi più pericolosi, come quello delle ultime ore sulle colline a nord di Los Angeles, il più grande che abbia mai lambito la città: 20 chilometri quadrati di devastazione, 2.500 ettari, oltre 700 abitazioni evacuate.

Non li si distingue dai colleghi se non per le magliette che portano sotto i giacconi ignifughi: sul retro c'è scritto "Cdc (che sta per California Department of Corrections and Rehabilitation) prisoner". Sono i circa 4.000 detenuti (e detenute) che hanno deciso di scontare la pena (di solito per furto, possesso di droga, guida in stato di ebbrezza) servendo nei vigili del fuoco: un incredibile 40% dell'intero corpo statale. Vengono pagati circa 3 dollari l'ora, con un extra di due quando vanno tra le fiamme; molto più della media dei carcerati dedicati ad altre mansioni (che prendono tra gli 8 e i 45 centesimi) ma infinitamente meno dello stipendio di un professionista, che parte da 40 mila dollari l'anno. E molto meno dura anche il loro addestramento: tre settimane contro i tre anni dei civili.

Il primo campo dedicato ai prigionieri-pompieri fu aperto in California nel 1946 e oggi, racconta il *New York Times Magazine*, ce ne sono anche tre solo per le 250 donne che hanno aderito al programma. Con gli spazi all'aria aperta, le biblioteche, il barbecue per quando arrivano i parenti, le sessioni di yoga e meditazione e il senso di comunità che li caratterizza rappresentano una alternativa relativamente allettante al carcere.

Ma il lavoro è duro - i Marines dei vigili del fuoco li chiamano - e molte associazioni protestano che con una paga

meno che simbolica la loro equivalga a una forma di schiavitù. E fanno pressioni sullo Stato, che grazie a questo programma risparmia la bellezza di 100 milioni di dollari l'anno, affinché dia ai detenuti almeno delle prospettive. Oggi invece quanti usciti dal carcere volessero proseguire la carriera di vigili del fuoco in modo professionale si vedrebbero sbattere la porta in faccia dai comandi di molte contee.

A Marquet Jones, che sta al campo Rainbow vicino San Diego, non importa. "Mi fa sentire bene vedere i bambini con i cartelli "grazie per aver salvato la mia casa"", dice al Times. Ma con un training così limitato, il problema della sicurezza sta facendo scendere le adesioni (-13% in nove anni, secondo il San Francisco Chronicle). A maggio un albero caduto ha ucciso un detenuto, a luglio un altro ha perso la vita dopo essersi tagliato accidentalmente con una motosega. E l'anno scorso a febbraio è morta la prima donna: Shawna Lynn Jones, aveva 22 anni e le mancavano due mesi per tornare a casa.

Il Ministro Orlando: "entro due settimane i primi decreti per la riforma delle carceri"

Asknews, 4 settembre 2017

"Noi abbiamo lavorato tutto il mese di agosto e credo che già dalle prossime settimane potremo inviare una parte del lavoro a Palazzo Chigi per poi concludere tutto il percorso a dicembre".

Lo ha detto il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, intervenuto ieri mattina a Radio Radicale all'interno della trasmissione "Quota 3001" con Rita Bernardini e Giuseppe Rossodivita del Partito Radicale in studio, a proposito della promulgazione dei decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario.

"È un percorso che prevede un passaggio nelle commissioni parlamentari che esprimono un parere e poi la deliberazione definitiva del Governo che tiene o non tiene conto dell'osservazioni sulle ipotesi di decreto. I tempi ci sono, li stiamo rispettando. Conto che le prime parti del lavoro saranno inviate entro il 15 dicembre, perché saranno più decreti delegati", ha spiegato Orlando.

Orlando ha ringraziato Rita Bernardini, il Partito Radicale ed i detenuti per il Satyagraha, la grande iniziativa nonviolenta indetta dal PR il 16 agosto scorso che ha visto protagonisti oltre 7.500 detenuti nelle carceri che hanno digiunato e donato il loro carrello alla Caritas.

"Ringrazio i detenuti che hanno aderito al Satyagraha, Rita Bernardini per il suo costante impegno e il Partito Radicale di questa pressione, di questo lavoro di incoraggiamento e devo dire che è stato utile in questi anni avere il vostro costante pungolo. Però devo dire con molta onestà che ho giocato molto della mia attività di governo sul portare a termine il disegno di legge penale in cui è contenuta la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario perché la ritengo essenziale. Non voglio farmi i complimenti da solo, ma ero in una posizione davvero complicata".

La condizione dei detenuti è ancora inaccettabile

di Codacons Milano

Il Cittadino, 4 settembre 2017

Di fronte agli ultimi due tentativi di suicidio all'interno di una prigione italiana non si può che aprire un confronto sul sistema penitenziario italiano: sistema che, a prescindere dall'impegno di agenti e operatori, decisamente non funziona.

Il Codacons, che nel 2013 si era rivolto al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti di Strasburgo proprio per questo motivo, denuncia: la condizione dei detenuti è ancora inaccettabile. Mentre continua la crescita dei detenuti, in alcune carceri si torna a scendere sotto lo spazio minimo previsto di 3 mq per persona; senza dire che mancano le docce, gli educatori, i servizi sanitari.

Mancano poi le misure alternative: basta pensare che 1 detenuto su 4 deve scontare una pena residua inferiore ai tre anni e dunque potrebbero accedere a una misura alternativa, se non ci fossero paletti normativi e ostruzioni varie. Soprattutto, manca il lavoro: il principale strumento per evitare che, una volta usciti di prigione, i detenuti tornino a delinquere.

Il triste bilancio dei detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno (40) non è l'unico dato che conta: bisogna pensare che a ogni morte per suicidio corrispondono diversi tentativi vanificati. Questo scenario drammatico rappresenta alla perfezione la condizione delle nostre carceri: in questo modo non si scommette sul recupero e il reinserimento ma si contribuisce a "creare" la criminalità, come dimostrato dal tasso di recidiva.

"Il nostro sistema penitenziario ha delle difficoltà a evitare che i detenuti, una volta rilasciati, tornino a delinquere", dichiara il Presidente Carlo Rienzi. "Da un sistema vetusto e solo punitivo è ora di passare a un "nuovo carcere", fondato su diritti fondamentali e reinserimento sociale autentico. Anche perché ne guadagniamo tutti: la nostra incapacità di abbassare il tasso di recidiva ci costa tra i tre e i quattro miliardi l'anno, oltre a produrre insicurezza sociale", conclude.

Giustizia penale in ritirata

di Marino Longoni

Italia Oggi, 4 settembre 2017

Negli ultimi anni il processo di depenalizzazione è stato continuo e assillante: dalla messa in prova al fatto tenue non punibile, dai reati minori alla condotta riparatoria.

Sanzione penale in ritirata. Il processo di depenalizzazione, cioè la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi o civili, con la conseguente trasformazione della pena in sanzione pecuniaria, diventa sempre di più lo strumento abituale utilizzato dal legislatore per affrontare le emergenze del pianeta giustizia, dall'affollamento delle carceri all'ingolfamento delle procure e dei tribunali, dal fallimento della funzione rieducativa della pena al costo del sistema carcerario.

Si comincia a parlare di depenalizzazione già negli anni 70, e la prima legge che porta questo nome è la n. 689 del 1981. Ulteriori, parziali riforme, successive sono state realizzate nel 1993 e nel 1999. Ma è negli ultimi anni che gli interventi del legislatore in questa materia sono diventati quasi assillanti. Nel 2000 viene infatti approvata la non punibilità davanti al giudice di pace del fatto tenue e del danno riparato dall'autore.

Dopo ulteriori, piccoli interventi, nel 2014 si introduce nel codice penale la messa alla prova del colpevole di alcuni reati che, quando viene positivamente superata, lo rende non più punibile penalmente. Nel 2015 il fatto tenue non punibile entra nel codice penale per una serie piuttosto lunga di fatti fino a quel momento considerati reato.

Nel 2016 i reati minori vengono depenalizzati e sottoposti a mere sanzioni pecuniarie. Infine nel 2017 si modifica nuovamente il codice penale prevedendo tutta una serie di condotte riparatorie che, anche in questo caso, fanno venir meno la sanzione penale. È insomma un crescendo di misure, tutte orientate nella stessa direzione, che dimostra come il sistema penale sia vicino al punto di rottura e sia quindi necessario ridurre la pressione che grava su di esso. Ma dimostra anche la difficoltà per il legislatore di mettere in cantiere una riforma organica, strutturale, di ampio respiro.

Ci si limita a mettere pezze qui e là, dove sembra più urgente. Il legislatore evita accuratamente di prendere di petto il problema, responsabilizzando in modo serio i magistrati, e si limita a intervenire sulle procedure. Di fatto lasciando il funzionamento del sistema nelle mani dei giudici, che potrebbero neutralizzare gli effetti di qualsiasi riforma con una cattiva gestione dei propri uffici. Evidentemente la politica, dopo Tangentopoli, è ancora sotto scacco da parte della magistratura e comunque è troppo debole per poter impostare riforme profonde del sistema. Con la conseguenza, però, che una parte dei procedimenti che vengono tolti dalle spalle dei giudici penali, finiscono per gravare su quelle dei giudici civili o amministrativi. E non è detto che questi settori della giustizia siano modelli di efficienza, sempre in grado di dare un servizio rapido e preciso ai cittadini.

Diminuire il numero dei procedimenti penali finisce quindi per aggravare altre criticità. C'è inoltre il problema che trasformare la sanzione penale in un risarcimento del danno potrebbe favorire i più ricchi, che dal punto di vista soggettivo vedrebbero ridotta l'afflittività della pena connessa al proprio comportamento dannoso, e questa è una delle critiche che sempre viene sollevata in occasione di qualsiasi intervento di depenalizzazione.

Più raro invece sentire che queste riforme possono favorire addirittura i cittadini disonesti o nullatenenti che spesso, in un sistema giuridico malfunzionante come tante volte si presenta quello italiano, riescono a dribblare facilmente la sanzione pecuniaria. In questi casi il malcapitato danneggiato finisce per non aver più alcuna tutela reale.

Diritto penale. Tutte le alternative al carcere dopo le riforme degli ultimi anni

di Antonio Ciccia Messina

Italia Oggi, 4 settembre 2017

Il diritto penale fa un passo indietro e apre la strada alle condotte riparatorie. La legge n. 103 del 23 giugno 2017 sottrae campo di azione alla punizione penale. Lo stato ripone l'arma della sanzione più grave e proscioglie l'autore del reato se ha riparato le conseguenze del danno. L'ambito di applicazione delle condotte riparatorie, causa di estinzione del reato, è limitato ai reati procedibili a querela, ma non è un caso isolato.

Anzi. Il legislatore italiano ha più volte manifestato la scelta di ridurre al minimo l'intervento penale. Si è passati da una situazione iniziale in cui il diritto penale la faceva da padrone, tanto che si critica l'eccessiva estensione degli illeciti penali, a una situazione opposta, in cui la tutela penale si ritrae. Le modalità tecniche sono diverse. Può trattarsi di cause estintive del reato. In questo caso il reato rimane nella sua previsione astratta, ma il fatto concreto non è punito perché le conseguenze del reato sono state eliminate.

Le possibili valutazioni di politica legislativa possono essere di vario tenore: chi legge positivamente l'istituto si appella alla teoria della sanzione penale come ultima possibilità (*extrema ratio*); chi lo legge negativamente sottolinea la disuguaglianza dei cittadini, per cui solo il più ricco può guadagnarsi l'impunità pagando i danni. Il dibattito tra i sostenitori del diritto penale minimo e quelli della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale potrebbe continuare all'infinito. Resta il fatto che l'istituto delle condotte riparatorie non è isolato. Si accompagna al

"fatto tenue", alla "messa alla prova" e alla trasformazione del reato in illecito civile. Il "fatto tenue" implica un perdono giudiziale: l'imputato scansa la sanzione penale, perché tutto sommato si tratta di una bazzecola e non è il caso di perdere tempo e denaro in un processo, magari su più gradi di giudizio.

La "messa in prova" è una reazione dello stato che pretende dall'imputato che faccia qualcosa per la collettività e se supera questa prova allora ottiene l'estinzione del reato. Questo istituto configura, appunto, una reazione e si pretende dal colpevole una discontinuità significativa rispetto alla sua condotta di vita. È però un istituto costoso, che richiede l'intervento di numerose autorità pubbliche.

La trasformazione del reato in un illecito civile si può descrivere come una mutazione genetica. Un fatto che il giorno prima era ritenuto fonte di allarme sociale, meritevole di sanzioni infamanti e necessitante di garanzie forti per l'incolpato, dall'oggi al domani (con il Dlgs 7/2016) è diventato un illecito civile, come un tamponamento o una fattura non pagata. Lo stato non reagisce più in prima persona, ma lascia fare al danneggiato (non si può più chiamare "vittima di reato"): a lui la scelta se mandare avanti o meno una causa per risarcimento del danno. Lo stato rimane, però, uno spettatore attento, perché se si arriva a una condanna del danneggiante (non si può più chiamare "reo"), allora allo stato spetta una somma di denaro.

In tutti i casi l'arretramento della tutela penale implica un diverso equilibrio tra esigenze della persona offesa e/o danneggiata e compiti dello stato rispetto al sistema di sicurezza sociale. Ovviamente il sistema di sicurezza sociale non si realizza solo con la repressione penale, ma anche con un efficiente sistema giudiziario civile.

La tenuta dell'ordinamento e della effettività delle norme rispetto all'obiettivo della regolazione della vita sociale potrebbe essere garantita da un sistema della giustizia civile, caratterizzata da processi rapidi, concentrati sul merito delle questioni e non su cavilli, e da un sistema delle esecuzioni efficiente. Altrimenti si corre il rischio che l'arretramento della tutela penale (in nome di valori di garanzia) non sia compensato da una maggiore efficienza delle tutele civili: cosicché il colpevole non viene punito e non paga nemmeno i danni.

Il Ministro Orlando: "entro l'anno i tribunali a pieno organico"

di Fabrizio Massaro

Corriere della Sera, 4 settembre 2017

Formale e concentrato sul tema come sempre nelle sue apparizioni a Cernobbio, il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, annuncia fra dicembre e l'avvio del 2018 almeno tre novità sul fronte dell'efficienza della magistratura, un tema quanto mai urgente per la platea di imprenditori e manager del forum The European House Ambrosetti a Villa d'Este.

Sarà varato innanzitutto il processo penale telematico, un'innovazione che nelle intenzioni di Orlando dovrebbe replicare il successo del processo civile telematico, che ha portato solo nel 2016 a un risparmio di 66 milioni di euro.

"Noi siamo l'unico Paese europeo che ha integralmente digitalizzato il processo civile. Il prossimo anno ci sarà l'avvio della digitalizzazione anche nel penale. I progressi della giustizia sono registrati in modo chiaro nelle classifiche internazionali. Nella "Doing Business" siamo passati nell'arco di tre anni dal 156esimo posto al 108esimo per la risoluzione delle controversie commerciali.

Se questo progresso si confermasse nei prossimi tre anni ci porterebbe esattamente in linea con gli altri Paesi europei. Sarebbe un bellissimo traguardo per un Paese che ha iniziato a investire potentemente sulla digitalizzazione del processo e che oggi vede in questo ambito un'eccellenza". Entro l'anno sarà inoltre completato l'organico, carente di 1.200 magistrati, come ieri ha denunciato sul Corriere della Sera Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm.

"Oggi la scopertura di organico è la più bassa da dieci anni a questa parte", ha ribattuto Orlando. "Per fine anno andremo a pieno organico perché arriveranno a maturazione i risultati di tre concorsi diversi". Inoltre sono già state effettuate 1.500 assunzioni di personale amministrativo e "altre 2.500 unità arriveranno con i concorsi. Spesso prescrizioni e lunghezza dei processi sono dovuti alle norme ma più spesso al fatto che ci sono deficit organizzativi: non c'è concretamente chi fa le fotocopie. Credo che sia la risposta più efficace in termini di tempi della giustizia". Sempre a fine anno, ha detto Orlando, dovrebbe poi essere approvata dalla Camera in via definitiva la riforma del diritto fallimentare, atteso soprattutto dalle imprese.

Minori non accompagnati: è il Pm minorile ad accertare l'età

di Antonino Porracciolo

Il Sole 24 Ore, 4 settembre 2017

Tribunale minori Trieste, decreto 12 luglio 2017. Il tribunale per i minorenni può pronunciare il provvedimento di attribuzione dell'età del minore straniero non accompagnato solo dopo che il pubblico ministero ha svolto l'accertamento socio-sanitario previsto dall'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 142/2015. È quanto

emerge da un decreto del Tribunale per i minorenni di Trieste (presidente Garlatti, relatore Raddino) dello scorso 12 luglio.

La questione - La problematica relativa alla ripartizione di competenze tra procura della Repubblica e giudice minorile si è presentata nel corso di un procedimento civile relativo a una minore straniera non accompagnata, che aveva prima dichiarato di avere 16 anni e poi affermato di averne già compiuto 21. Il tutore della ragazza aveva allora domandato al Pm del tribunale per i minorenni l'accertamento dell'età della giovane, ma la Procura aveva trasmesso gli atti al giudice minorile per la nomina di un Ctu che definisse la questione.

La decisione del tribunale - Nel respingere la richiesta del Pm, il tribunale osserva che la materia è disciplinata dall'articolo 19-bis del decreto legislativo 142/2015 (articolo introdotto dalla legge 47/2017). In base al comma 4 di questo articolo, il Pm minorile, in caso di "dubbi fondati" sull'età del minore straniero non accompagnato, "può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa". Accertamento che "deve essere svolto in un ambiente idoneo" e con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, se necessario, in presenza di un mediatore culturale. Inoltre, devono essere usate le "modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona"; in ogni caso, non sono consentiti "esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona" (comma 6). Il comma 9 dell'articolo 19-bis dispone quindi che "il provvedimento di attribuzione dell'età" sia notificato allo straniero e possa essere "impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile" (relativi ai procedimenti in camera di consiglio).

Il provvedimento sull'età - Le disposizioni del comma 9 non indicano l'autorità giudiziaria competente a pronunciare il provvedimento di attribuzione dell'età dello straniero. Tuttavia, secondo il tribunale triestino, in base all'"interpretazione letterale e sistematica" delle norme, il quadro delineato dall'articolo 19-bis del decreto legislativo 142/2015 prevede un primo snodo di competenza del Pm, durante il quale si svolgono le indagini necessarie all'accertamento dell'età; e poi una fase diretta alla pronuncia del provvedimento di attribuzione dell'età, che è "naturalmente rimessa (mancando ogni indicazione in contrario) al tribunale per i minorenni": è questo, infatti, l'organo "a cui in generale sono rivolte, in materia civile e penale, le richieste del Pm minorile". Rilevato che all'istanza del Pm non erano allegati "gli esiti degli accertamenti socio-sanitari sull'età" della ragazza, il tribunale ha quindi disposto la restituzione degli atti alla Procura per l'attivazione dei relativi esami.

Bloccata la consegna se il Mandato di Arresto Europeo è di un Pm di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2017

Esclusa la consegna del cittadino italiano, indiziato di truffa e appropriazione indebita, se il mandato d'arresto europeo e il titolo cautelare nazionale non sono stati emessi da un giudice ma dal Pubblico ministero del Paese richiedente.

La Corte di cassazione, con la sentenza 39861 depositata ieri, ha ordinato l'immediata scarcerazione di un cittadino italiano già "pronto", dopo il via libera della Corte d'appello, a partire per Sofia dove avrebbe "incontrato" i giudici per difendersi dall'accusa di aver violato il codice penale bulgaro. La Suprema corte precisa che all'ufficio del Pm spetta la sola attivazione della procedura. E la possibilità per l'Italia di procedere alla consegna (articolo 1, comma 3 della legge 69/2005) è subordinata alla condizione che il provvedimento cautelare, sul quale si basa il Mae sia stato sottoscritto da un giudice. Una previsione, precisa la Cassazione, "che non riguarda l'atto per il quale si richiede allo Stato membro la consegna o il mandato d'arresto europea, ma si rivolge direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della libertà di una persona".

I giudici sottolineano la natura sostanziale della una condizione: solo la "firma" del giudice garantisce la libertà del soggetto raggiunto dal mandato d'arresto europeo. Con la sentenza 39860, sempre di ieri, la Cassazione è tornata sul Mae. Questa volta i giudici della sezione feriale hanno rimediato a una "svista" della Corte d'appello, che aveva disposto la consegna alla Spagna di un cittadino italiano, senza chiarire che l'eventuale pena doveva essere scontata in Italia.

A fronte della cittadinanza serviva, infatti, l'impegno da parte del Paese richiedente di rinviare il ricorrente - accusato di associazione a delinquere e truffa - in Italia per scontare la pena nel caso fosse inflitta. La "dimenticanza" non blocca però la consegna perché, trattandosi di un requisito di legittimità, la stessa Cassazione può rimediare, integrando la sentenza impugnata.

Imputato per mafia ai domiciliari per assistere il figlio autistico

Corriere della Sera, 2 settembre 2017

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria anche la presenza del papà in casa. L'uomo è di

Gallipoli ed è ritenuto vicino al clan Padovano. Arresti domiciliari per un condannato per reati di mafia per garantire la crescita del figlio affetto da autismo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, secondo la quale è necessaria anche la presenza del papà in casa.

La decisione dei giudici - L'uomo è di Gallipoli ed è ritenuto vicino al clan Padovano. Ha un figlio di due anni affetto da un grave disturbo dello spettro autistico. Secondo la Corte di Cassazione, dinanzi alla quale è stato impugnato da parte dell'avvocato, Ladislao Massari, un provvedimento del Riesame che a sua volta confermava un "no" ai domiciliari della Corte d'Appello di Lecce, non era stata presa in considerazione la particolarità del caso. Il bambino infatti viene sì assistito dalla madre, ma vista la sua disabilità ha bisogno di mantenere un rapporto con entrambi i genitori. Il genitore, che quindi ha fatto ritorno a casa, è accusato di associazione mafiosa e estorsione aggravata dalle finalità mafiose. Al bimbo era stato consigliato un trattamento riabilitativo terapeutico, con coinvolgimento di entrambi i genitori. Trattamento al quale ora il padre potrà partecipare.

Avellino: "un kit d'uscita", il primo aiuto dopo la detenzione

Il Mattino, 1 settembre 2017

La Casa circondariale di Bellizzi Irpino: dal Garante un kit d'uscita per i detenuti. La proposta del Garante accolta dalla Provincia: la prima in Campania Mele: un sostegno per il post carcere.

Si chiama "Un kit di uscita".

È il progetto del Garante per i diritti dei detenuti della Provincia di Avellino che è stato promosso con un provvedimento del presidente di Palazzo Caracciolo, Domenico Gambacorta. L'iniziativa è unica nel suo genere in Campania e ha l'obiettivo di assistere le persone in uscita dal carcere che versano in condizioni di indigenza o in assenza di rete familiare di supporto. "Sono soprattutto gli immigrati e i senza fissa dimora, anche se non mancano tanti altri casi, a trovarsi in questa condizione - dice il Garante per i diritti dei detenuti, Carlo Mele.

Quando tornano in libertà non hanno dove andare o a chi appoggiarsi. Si trovano fuori dai penitenziari, ma di fronte a non pochi problemi". Nel provvedimento di Gambacorta si evidenzia che "con la consegna del kit si fornisce ai beneficiari il necessario per rispondere ad esigenze primarie (pasti, mobilità, necessità di comunicazione), consentendo la sopravvivenza dignitosa per i primi giorni susseguenti la scarcerazione".

I detenuti in uscita avranno, dunque, biglietti per i trasporti regionali, buoni per l'acquisto di alimentari e beni di prima necessità, una scheda telefonica. "Il territorio di riferimento per l'attuazione delle azioni previste nel progetto coincide con la provincia di Avellino e, nello specifico, con i tre istituti penitenziari di Ariano Irpino, Avellino - Bellizzi e Sant'Angelo dei Lombardi", spiega il provvedimento approvato dal presidente di Palazzo Caracciolo. L'investimento complessivo previsto è pari a 7.000 euro. Questa è una delle iniziative che sta portando avanti il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Avellino per l'assistenza ai reclusi ospitati nelle Case circondariali irpine.

Le visite continue presso gli istituti del territorio hanno permesso a Mele di redigere un quadro dettagliato della condizione che vivono i detenuti. Il garante irpino ha pubblicato "L'indagine conoscitiva sul sistema carcerario della provincia di Avellino - Stato dell'arte e prospettive", realizzata in collaborazione con la "Fondazione Giacomo Brodolini". Una fotografia sullo stato del sistema penitenziario in Irpinia, mettendo in evidenza le criticità ma anche i punti di forza. Il lavoro di indagine si è focalizzato su tre aspetti fondamentali: la giustizia, la salute e il trattamento.

Il Partito Radicale chiede l'approvazione immediata del nuovo Ordinamento Penitenziario
controlacrisi.org, 1 settembre 2017

"Di fronte all'escalation dei suicidi in carcere, il Partito Radicale torna a chiedere al Ministro della Giustizia Andrea Orlando l'immediata approvazione del nuovo Ordinamento Penitenziario attraverso l'esercizio della delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge n. 103 del 23 giugno scorso". È quanto dichiara Rita Bernardini, Coordinatrice Presidenza del Partito Radicale.

"Il Ministro Orlando sa benissimo - continua - che la Riforma dell'esecuzione penale deve trovare rapida approvazione e che i tempi dati alle Commissioni appositamente da lui istituite in luglio per scrivere le norme sono incompatibili sia con la situazione esplosiva delle carceri sia con i tempi della legislatura che, anche se dovesse concludersi alla sua scadenza naturale (e non è affatto detto), sono ravvicinatissimi.

Il 31 dicembre prossimo - termine ultimo scelto per la redazione dei testi - cade in una finestra temporale pericolosissima per il varo di una normativa così importante. Lo stesso Ministro, quando nel luglio scorso finì in ospedale per un prolungato sciopero della fame, disse che i decreti sarebbero stati emanati entro agosto essendo i testi già pronti perché frutto del lavoro degli Stati Generali dell'esecuzione penale.

Poi ci ripensò e istituì le 3 commissioni. Ora - insiste Bernardini - 6.817 detenuti hanno aderito al Satyagraha indetto dal Partito Radicale per chiedere al Governo di emanare entro l'estate i decreti delegati. Orlando si faccia forte di

questa iniziativa nonviolenta che lo incoraggia a fare ciò che è più che mai obbligato se si tiene anche conto della preoccupante ripresa del sovraffollamento carcerario. È bene ricordare che - conclude Bernardini - anche nelle carceri lo Stato deve essere Stato di diritto, altrimenti non ha alcuna legittimazione di fronte ai suoi cittadini." Sul suicidio di un detenuto tunisino nel carcere di Pisa,

Bernardini ricorda di aver presentato nell'autunno scorso un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per denunciare - a seguito della visita ispettiva del 23 ottobre - una situazione esplosiva dal punto di vista della violazione dei diritti umani. Secondo le informazioni a disposizione dell'esponente radicale, l'esposto non ha avuto alcun seguito, tanto che la situazione di degrado del carcere di Pisa si è protratta fino alle gravissime tensioni di oggi che ha spinto alcune testate a parlare di rivolta dei detenuti. L'esponente del Partito Radicale preannuncia che tutta la documentazione, e in primo luogo l'esposto, verrà trasmessa al Procuratore Capo presso la Corte di Cassazione, al Csm e al Ministro della Giustizia.

Carovana della giustizia. "In giro per l'Italia nel segno di Pannella"

di Valentina Stella

Il Dubbio, 1 settembre 2017

Se si chiede a Maurizio Turco, al vertice della Presidenza del Partito Radicale, di fare un bilancio della Carovana per la Giustizia in corso in Sardegna, preferisce parlare di racconto: "Quello iniziato lo scorso settembre con la mozione approvata dagli iscritti al Congresso di Rebibbia per riformare la giustizia, proseguendo la battaglia storica di Marco Pannella.

Da allora abbiamo organizzato due marce per l'ammnistia e l'indulto, abbiamo visitato oltre 200 carceri e abbiamo proseguito questo cammino ideale ma anche materiale, fatto di chilometri e chilometri in giro per l'Italia". Da giugno infatti il Partito Radicale è impegnato a girare in camper la penisola per raccogliere le firme sulla proposta di legge per la separazione delle carriere dei magistrati, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Prima la Calabria, poi la Sicilia, ora la Sardegna fino al 3 settembre e poi la Puglia.

"Siamo stati molto severi con noi stessi in questa Carovana sarda, - prosegue Turco - con un calendario molto stretto e faticoso, però ne vale davvero la pena quando nelle carceri c'è riscontro, non solo dei detenuti, ma anche degli agenti e dei direttori. Facendo sottoscrivere la proposta di legge ai detenuti vogliamo dare anche a loro il diritto di poter determinare la vita del Paese". E i numeri sono confortanti: sono oltre 6.000 le adesioni raccolte fino ad ora nei tre tour, contribuendo dunque in maniera significativa alle oltre 62.000 firme portate a casa dei penalisti. "Questa lotta, questo incontro con le Camere Penali - ci tiene a ribadire Turco - è qualcosa che va perseguito fino in fondo, e oltre. Per costruire insieme qualcosa di nuovo che vediamo già crescere".

Tale sinergia tra Partito Radicale e avvocati si è tradotta anche in molte iscrizioni, come ha specificato Gian Domenico Caiazza, Responsabile dei Rapporti Istituzionali dell'Unione delle Camere Penali: "Voglio sottolineare la fecondità di questo incontro tra l'Ucpi e il Partito Radicale. Gli avvocati stanno iscrivendosi a centinaia perché hanno capito la natura transpartitica del Partito. La sopravvivenza del Partito Radicale è una garanzia per i diritti di tutti i cittadini". Ma per sopravvivere, il Partito, come deciso in mozione, deve raggiungere 3000 iscritti entro il 31 dicembre, da confermare anche nel 2018: ad oggi quelli totali sono 1710, a cui si aggiungono 500 parziali.

Il problema però rimane l'informazione: "Due giorni fa nel carcere di Cagliari, dove siamo stati guidati dall'ex cappellano don Ettore Cannavera, abbiamo assistito ad un atto di autolesionismo di un detenuto di vent'anni che con una lametta si è fatto dei tagli ai polsi. Per non parlare del fatto che in quell'Istituto oltre la metà dei reclusi ha problemi psichiatrici o di tossicodipendenza. Questo è solo un esempio delle degradanti condizioni in cui versano le nostre carceri. La questione giustizia è stata tuttavia cancellata dall'informazione. Dove sono i dibattiti televisivi? Ci sono milioni di processi accumulati di cui nessuno parla e i primi a pagarne le conseguenze sono le vittime dei reati", conclude Turco.

Sassari: a Bancali arrivano agenti "speciali" per il controllo dei terroristi islamici

di Gianni Bazzoni

La Nuova Sardegna, 29 agosto 2017

Il decreto firmato a luglio da Orlando. Il ministro aveva visitato il penitenziario che ospita 25 jihadisti. Il ministero della Giustizia ha deciso di rinforzare i controlli nei confronti dei terroristi islamici detenuti nelle carceri italiane, a cominciare dal penitenziario di Bancali dove i reclusi sono 25, mentre a Nuoro sono 7.

A fine luglio è stato firmato il decreto con il quale si ridefiniscono le competenze del Gruppo Operativo Mobile (il cosiddetto Gom) e a loro - che già si occupano dei detenuti sottoposti al regime del 41bis - spetterà il compito di sorvegliare i terroristi di matrice islamica.

La procedura ha subito una accelerazione nelle ultime settimane, anche perché nelle carceri (compreso quello

sassarese) si sarebbero moltiplicati gli episodi di minacce da parte dei reclusi accusati di terrorismo nei confronti di agenti della polizia penitenziaria in servizio nei reparti chiamati "As2" (Alta sorveglianza 2, quella che viene immediatamente dopo la "As1" che è quella con la quale vengono classificati i 41bis: i detenuti per reati di mafia e i boss della criminalità organizzata in generale), con offese e provocazioni accompagnate dal grido "Italiani di m...viva Allah").

Il ministro della Giustizia Orlando aveva già visitato il supercarcere di Bancali e anche il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria conosce molto bene la realtà Sassarese e quella sarda più in generale. I controlli, evidentemente, sono sempre piuttosto elevati e legati anche ai possibili rischi di radicalizzazione in carcere con azioni mirate nei confronti di detenuti fragili e facilmente "trattabili".

Con il decreto nella fase esecutiva, i rinforzi a Bancali sono attesi a breve (a Nuoro invece i detenuti As2 erano già sotto il controllo del Gom nel cosiddetto "braccetto della morte" ricavato a Badu e Carros).

E proprio i corpi speciali arrivano con una formazione specifica per la gestione delle nuove esigenze che nascono dalla presenza dei detenuti filo-jihadisti che puntano a ritagliarsi sempre nuovi spazi. Dall'inizio del 2016 - tra l'altro - sarebbero una ventina le conversioni all'Islam nel carcere sassarese di Bancali. La Sardegna è sotto la lente del Ministero e dell'amministrazione penitenziaria perché in Italia sono 44 i detenuti di fede islamica accusati di terrorismo internazionale e più della metà sono rinchiusi nei penitenziari dell'Isola: 25 a Sassari, appunto, e 8 a Nuoro.

A Bancali sono una decina quelli che stanno subendo il processo perché considerati parte della cellula olbiese di Al Qaeda, e siccome nel penitenziario risultano rinchiusi i più pericolosi, ecco che alcuni segnali di insofferenza e certi atteggiamenti ripetuti nel tempo hanno convinto l'amministrazione penitenziaria a sollecitare una estensione delle competenze del Gom anche a Sassari dove il Gruppo operativo mobile già si occupa dei 41bis.

L'elenco è interessante. Tra i sorvegliati speciali nel carcere di Bancali c'è - per esempio - Hamadi Ben Abdul Aziz Benm Ali, il 51enne tunisino con una lista infinita di alias, che a suo tempo figurava nei primi 30 super-jihadisti della black list stilata da Obama. Ma dietro le sbarre del supercarcere sassarese ci sono anche altri volti noti, come quello di Abderrahim Moutaharrik, il marocchino 27enne, campione di kick boxing, conosciuto come "il pugile" e arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale e presunti legami con l'Isis.

E poi c'è Karlito Brigande, considerato uno dei criminali macedoni più pericolosi, ex militante dell'esercito nazionalista Uck e ritenuto uno dei "cani sciolti" dell'Isis: era stato arrestato a Roma mentre era in procinto di partire per l'Iraq. L'arrivo dei nuovi agenti speciali del Gom consentirà alla direzione del carcere e all'amministrazione penitenziaria di riorganizzare i servizi e destinare l'organico della polizia penitenziaria (che risulta carente) alla gestione degli altri reclusi.

Processo penale, come la società può influenzare le scelte dei giudici
di Luca D'Auria

Il Fatto Quotidiano, 29 agosto 2017

La giustizia penale non è un corpo estraneo alla società ed alle sue dinamiche più profonde. Pensare il contrario sarebbe un grave errore; almeno decisivo come quello di ammettere questa osmosi continua tra processo e società, senza però comprendere quali siano le pulsioni che realmente contraddistinguono l'epoca di riferimento. Sarebbe, ad esempio, fuorviante pensare che, in questi decenni, la scienza "la faccia da padrone" e per questo il processo si debba avvalere di essa e degli strumenti più sofisticati dalla medesima perché "scientificamente certi". Su tutti la genetica con la prova del Dna.

Questo errore prospettico causa proprio lo scivolamento a cui stiamo assistendo e cioè pensare che quando si introduce la genetica nel processo, si introduce la scienza e in specie quell'assodata certezza secondo cui il patrimonio genetico di ciascuno è unico e personale. Capire quale sia l'istanza fondamentale di oggi vuol dire anche non cadere in questa trappola. Il mondo di oggi è, non già quello della scienza (che pure riveste un ruolo importante) ma quello della tecnica, cioè di strumenti che possono avere alle spalle un loro paradigma scientifico ma che rappresentano, piuttosto, una declinazione pratica, umana e gestita dall'uomo di metodi scientifici.

La differenza tra tecnica e scienza è dunque radicale ed irriducibile: la certezza (quando c'è) della scienza non ha nulla a che vedere con la natura "umana" della tecnica. La scienza è quella che scopre le proprietà che permettono alla mongolfiera di volare; la tecnica è come la mongolfiera viene guidata e detta le condizioni che, di volta in volta, debbono essere affrontate. L'essere umano di oggi, affidandosi alla tecnica per dare maggiore certezza alla sua evoluzione culturale antropologica, utilizza la tecnica in un campo sempre più vasto di "saperi", tra cui il processo. Quello di cui l'homo faber non si accorge è che tra tecnica ed evoluzione culturale si è scatenata una guerra di civiltà in cui la prima sta erodendo, fagocitando e nullificando la seconda. Come se l'essere umano accettasse la compressione e la distruzione della propria evoluzione, pur di non perdere tracce di tecnica.

Il processo è la cartina di tornasole di tutto questo. A fronte di una legislazione che presuppone una serie assai

corposa di norme che garantiscono il migliore accertamento, l'avvento della tecnica ha nullificato tutto questo, riportando le lancette del tempo culturale-processuale ad epoche che si ritenevano superate. Oggi la regola imporrebbe una strada e la tecnica ne desertifica ogni valore ed istanza, in nome del risultato, qualunque esso sia. L'evoluzione culturale vuole che l'accusa raccolga le prove e le presenti alla difesa. Questa, a sua volta può verificarle.

A seguito di questa dialettica gnoseologica, un giudice, terzo e imparziale, decide. La tecnica cancella tutto ciò: la possibilità per l'accusa di valutare la capacità probatoria degli elementi a disposizione ed il diritto alla contro-prova per la difesa. Di conseguenza mette il giudice nella posizione di chi decide su dati del tutto virtuali ed assunti come veri o non veri sulla base di un atto di fede. In questo consiste lo scontro di civiltà, da un lato la tecnica a cui la civiltà culturale ha chiesto un aiuto, dall'altro la tecnica stessa, che spazza via ogni baluardo di evoluzione culturale, offrendo un risultato incompatibile con le regole su cui si fonda la vita di colui che ha richiesto il suo intervento. Oggi, il Dna è "visto" solamente dal tecnico che assume di reperirlo. È conservato solamente dal tecnico che assume di averlo conservato; è analizzato solamente dal tecnico che assume di averlo analizzato; è valutato solamente dal tecnico che assume di averlo valutato. Chiunque faccia parte del mondo che quel dato deve gestire (magistrati, avvocati, ecc.) è tagliato fuori da ogni possibile intervento. In questo scontro di civiltà, la civiltà giuridica non ha nessuna "coscienza di classe" ed è incapace di reagire, facendo valere le proprie istanze di giustizia.

Il magistrato si piega supinamente a questa sconfitta pur di ottenere il risultato processuale. L'avvocato avanza attacchi frontali all'accusa, che divengono delle battaglie di retroguardia.

L'ulteriore effetto perverso è che, complice la tecnica, la regola, che dovrebbe rappresentare il limite ed il baluardo contro l'ingiustizia ed i soprusi, si correda sempre più di nuove garanzie che, al lato pratico, divengono dei simulacri utili solamente a dare voce a un vacuo dissenso processuale, senza che però questo possa realmente trovare una forma dialettica utile all'accertamento. Questa è la triste fine fatta dalla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che vuole il contraddittorio come mezzo di formazione della prova, così come della riforma dell'indagine difensiva e di tutte quelle disposizioni che vengono genericamente definite "garantiste". Laddove l'unica garanzia che salvaguardano è quella di un teatrino delle marionette di stampo pre-inquisitorio.

Almeno, al tempo della tanto vituperata inquisizione, l'accusato era fisicamente portato davanti al Santo Uffizio e al tribunale che doveva giudicarlo. Oggi il Dna fantasma e la tecnica fantasma bypassano anche questo rito. Come sostenuto dal genetista forense Marzio Capra, tutto ciò non ha nulla di scientifico, atteso che la scienza, da Newton e Galileo in avanti, vuole la ripetibilità dell'esperimento e il confronto delle tesi.

Ecco quindi che le vicende di Bossetti e di Rosa Bazzi e Olindo Romano diventano dei momenti di verifica dello scontro tra civiltà della tecnica e civiltà del diritto. Da queste vicende scaturisce il futuro di questa battaglia che non può vedere il mondo giuridico arroccato in retroguardia, con la magistratura che si trincerava dietro la propria interpretazione delle regole e l'avvocatura, di converso, che gioca una sua partita giuridica solitaria e donchisottesca. Questa è la battaglia campale in atto nella nostra società, quella tra una tecnica trabordante e un'evoluzione culturale oramai arresa alla propria autodistruzione. Questo vale in tutti i campi, nella politica (contro le tecnicità dell'economia) come nella creazione (contro le tecnicità della digitalizzazione massiccia). È lo specchio di quanto preconizzato dal filosofo ungherese Lukacs quando parlava di "idiotismo specialistico".

Il "serio pericolo" di trattamento inumano tra Mae ed estradizione. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2017

Mandato d'arresto europeo c.d. esecutivo - Consegna del pervenuto - Presupposti - Legge 69 del 2005 - Criteri - Sentenza della Corte costituzionale 227 del 2010. In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, il motivo di rifiuto della consegna di cui alla Legge n. 69/2009, art. 18, che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, impone all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di verificare, dopo aver accertato l'esistenza di un generale rischio di trattamento disumano da parte dello Stato richiedente, se, in concreto, la persona oggetto del M.A.E. potrà essere sottoposta a un siffatto trattamento, sicché a tal fine può essere richiesta allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria. Le eventuali contestazioni ulteriori adottate dalla difesa del consegnando quanto al serio e permanente trattamento inumano e degradante nel carcere straniero, non valgono a infirmare le garanzie offerte dallo Stato richiedente nel rispetto di procedure, contenuti e principi fissati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e prima ancora dalle sentenze della Corte Edu.

• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 maggio 2017 n. 23695.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni - Estradizione per l'estero richiesta dalla Turchia - Condizioni per negare l'extradizione ex art. 705, comma 2, lett. a) e c) c.p.p. - Fattispecie. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a) e c), deve essere rifiutata

l'extradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonché il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International".

- Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 dicembre 2016 n. 54467.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - In genere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - "Serio pericolo" che la persona richiesta sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti - Necessità - Condizioni - Fattispecie. In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - non può ritenersi integrato dalla mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario o di una possibile mancanza di adeguata assistenza medica, laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, né da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente a desumere l'esistenza di una condizione di sovraffollamento carcerario nello Stato richiedente da un rapporto del 2012 attestante un numero di posti disponibili nelle carceri inferiore a quello dei detenuti).

- Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 novembre 2015 n. 47237.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - In genere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - "Serio pericolo" che la persona richiesta sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti - Necessità - Condizioni. In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. h), L. n. 69 del 2005 - che ricorre in caso di "serio pericolo" che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti - non può ritenersi integrato dalla mera prospettazione dell'esistenza, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario o di una possibile mancanza di adeguata assistenza medica, laddove tale prospettazione non sia corredata dalla dimostrazione del livello di pericolo derivante da quanto rappresentato, né da elementi concreti sulla reale situazione nelle carceri di quello Stato (ad es. in relazione allo spazio individuale minimo assicurato, o alle condizioni sanitarie).

- Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 ottobre 2014 n. 43537.

Lombardia: situazione delle carceri, il Provveditore Luigi Pagano risponde ai Radicali Ristretti Orizzonti, 29 agosto 2017

Risposta del Dott. Luigi Pagano, Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia, alla email inviata il 26.8.17 da Lucio Bertè (Detenuto Ignoto) per migliorare le condizioni di detenzione in Lombardia. "Gentili Signori, ho ricevuto il vostro appello e, spero, non vi siano dubbi sull'impegno e l'attenzione che l'Amministrazione Penitenziaria nazionale e quella che dirigo in sede regionale pone nella ricerca di soluzioni intese a migliorare la vita all'interno dei nostri istituti.

E a onor del vero, le acclarate difficoltà esistenti non sono mai state invocate a mò di alibi quale giustificazioni per non operare, anzi credo che molto sia stato fatto nonostante il sovraffollamento e la carenze di risorse.

L'obiettivo primario è sempre stato quello di sensibilizzare non solo il personale tutto, ma il mondo esterno, la società civile, a forme di collaborazione incisive e costanti, convinti come siamo che solo con l'apporto di tutti si possa realizzare la trasformazione delle carceri da mero luogo di segregazione a comunità dove, fermo restando le garanzie di sicurezza, si perseguono i fini costituzionali di una pena non contraria al senso di umanità e tendente al reinserimento del condannato.

In questo, devo sottolineare, per esperienza diretta che in Lombardia ho trovato una particolare sensibilità, ben oltre quello che è il dovere istituzionale, sia da parte della Magistratura di sorveglianza sia degli enti locali tanto da realizzare, insieme, progetti di assoluto rilievo e che possiamo definire all'avanguardia nel panorama nazionale. Ma sono altrettanto persuaso che molto ancora si possa e si debba fare, ribadisco nonostante le difficoltà, se si realizza una coesione di tutte le forze interessate intorno a obiettivi che si possono comunemente determinare.. mi riferisco a esempio alla prevenzione dei suicidi, visto anche il piano nazionale recentemente varato dalla Conferenza Stato-Regioni il 27/7/17 e pubblicato in GU in data 14/8, alla creazione di opportunità lavorative interne ed esterne.

Per questi motivi sono a disposizione per poter discutere sul da farsi, senza pregiudizi, intendendo con voi che ogni investimento nelle carceri sia non solo segno di civiltà, ma ha come conseguenza, da non disdegnare, un abbassamento della recidiva e quindi si traduce in investimento in termini di sicurezza sociale. Grato dell'attenzione, rimango in attesa e porgo i miei più distinti saluti".

Luigi Pagano

A proposito dell'articolo intitolato "Cibo dietro le sbarre" a firma di Stefano Zurlo di Cesare Burdese (Architetto)

Ristretti Orizzonti, 28 agosto 2017

Nell'articolo pubblicato sul quotidiano Il Giornale di ieri la questione del vitto in carcere è mal posta: nel titolo stesso e nei contenuti esposti. Spiego di seguito il perché, conoscendo la questione del "vitto e sopravvitto" in carcere essendone occupato nel 2013/2014 quale componente della commissione ministeriale per le questioni penitenziarie presieduta dal prof. Mauro Palma.

Descrivere come spreco di denaro pubblico la procedura di appalto e le sue prescrizioni in materia è sbagliato: il valore assoluto di 14 milioni per la fornitura dei pasti delle carceri del triveneto e dell'Emilia-Romagna dipende dal numero degli stessi e non dal genere del cibo (definito dal giornalista "bio"). Basti pensare che oggi la spesa complessiva giornaliera per la prima colazione, il pranzo e la cena ("vitto") di un detenuto (vado a memoria) è di circa €4,00.

Una cifra troppo contenuta per essere appetibile all'imprenditore erogatore che compensa con "il sopravvitto" a spese del detenuto e non del contribuente a prezzi "leggermente" fuori mercato. Le indicazioni a riguardo che la suddetta commissione diede (peraltro ignorate) furono quelle di separare l'appalto del "vitto" da quello del "sopravvitto" per questioni di equità e di superamento del monopolio esistente appartenente a un ristrettissimo numero di ditte fornitrici.

Il principio sotteso era quello della "normalizzazione" (come l'Europa raccomanda) anche in questo settore del carcere, con la creazione anche fisica di empori all'interno delle strutture detentive accessibili alle persone detenute e quali opportunità lavorative per le stesse, come da tempo avviene all'estero (vedi Francia, Spagna, ecc.)

Altra questione in atto il confezionamento dei pasti, che avviene nelle cucine del carcere peraltro di fatto in carico a personale poco o niente professionale (detenuti ai fornelli, agenti di custodia alla verifica della qualità della materia prima fornita). A questo riguardo ricordo che da poco è terminata la sperimentazione durata per legge qualche anno nelle cucine carcerarie gestite da professionisti del settore incaricati anche di formare i detenuti impiegati. Altra questione ancora quella che nelle nostre carceri per legge non si possono consumare all'interno i prodotti alimentari li coltivati e confezionati

(eclatante il caso delle colonie penitenziarie sarde, grandi produttrici di pecorino, ortaggi, suini ecc. dove il "vitto" e il cibo per il personale arriva da "fuori". Ricordo che "a macchia di leopardo" le produzioni food nel nostro paese sono una eccellenza (Torino, Saluzzo, Padova, Isili, Mamone, is Arenas, Gorgona, solo per citarne alcune), purtroppo ancora troppo poco pubblicizzata e valorizzata.

Da architetto impegnato a dare coerenza spaziale al dettato costituzionale in ambito penitenziario, ritengo le questioni accennate una priorità di grande impatto architettonico da risolvere anche in considerazione di quello. Ben vengano dunque gli articoli che portano alla ribalta questo tipo di questioni legate alla quotidianità detentiva, anche se "svianti". Chi sa e ha a cuore il problema potrà correggere... per una informazione corretta.

Mandato di arresto europeo: non in caso di trattamenti inumani

ogginotizie.it, 28 agosto 2017

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 39400 del 23 agosto 2017, ha stabilito che nel caso cittadino straniero condannato al carcere nel Paese d'origine, che si trova in Italia, non deve essere eseguito il mandato di arresto europeo prima di aver accertato l'assenza di trattamenti inumani e degradanti. Tra questo tipo di trattamenti rientra anche il sovraffollamento delle carceri, così come chiarito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura in un rapporto del 24 settembre 2015.

Il caso - I giudici della Cassazione hanno così deciso in merito al ricorso presentato da un cittadino rumeno condannato per furto aggravato e continuato, ritenendo violata la normativa dalla Corte d'Appello di Torino, che aveva eseguito la richiesta avanzata dalle autorità rumene. A tal proposito, i giudici della Cassazione hanno richiamato un principio evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Vasilescu c. Belgio del 25/11/2014, secondo cui sussiste un obbligo per l'autorità giudiziaria richiesta della consegna di verificare in concreto la sussistenza del rischio di trattamenti inumani e degradanti dei detenuti, "correlata alla condizione degli istituti carcerari dello Stato di emissione, attraverso la richiesta di informazioni individualizzate allo Stato

richiedente relative al tipo di trattamento carcerario cui sarebbe, specificamente, sottoposto il soggetto interessato". La Corte d'Appello di Torino dovrà, dunque, raccogliere tali specifiche informazioni e darne conto nel provvedimento di consegna, qualora questo sia legittimo.

Il commento - "Si tratta di una decisione - commenta Maria Francesca Ciriello, dottoressa in Diritto e amministrazione pubblica - che sarà certamente strumentalizzata da chi promuove il pensiero fascista nel nostro Paese, ma ad accogliere con favore questa decisione saranno tutti coloro che sono impegnati nel campo della difesa dei diritti umani. Quanto sottolineato dai giudici della Corte di Cassazione evidenzia un principio generale recepito dall'ordinamento italiano, ovvero la tutela della dignità della persona, al di là delle condizioni in cui essa si trova. E l'importanza di questo principio emerge in modo particolare nel caso di soggetti condannati a subire una restrizione della libertà personale in condizioni inumane e degradanti, come nelle situazioni di sovraffollamento delle carceri, per i quali è stato inoltrato un mandato di arresto europeo. La Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare il caso di un Paese come la Romania, che nonostante le numerose condanne per violazione dei diritti umani e gli impietosi rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, continua a non risolvere il gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri, che si traduce inevitabilmente in una restrizione delle cure, dell'igiene e del cibo: di tutto ciò che è fondamentale per conservare la dignità della persona. La speranza è che, più che suscitare polemiche, questa sentenza possa far concentrare ancora una volta l'attenzione sul tema del sovraffollamento delle carceri anche nel nostro Paese e al quale dovrà essere trovata al più presto una soluzione adeguata".

Cibo bio dietro le sbarre

di Stefano Zurlo

Il Giornale, 27 agosto 2017

La gara per fornire pasti "a ridotto impatto ambientale" si chiuderà nei prossimi giorni. Cibo bio dietro le sbarre. Pare incredibile: i detenuti sono stipati in celle troppo piccole, l'Europa condanna l'Italia con ritmi da catena di montaggio e la Corte di Strasburgo è letteralmente sommersa da almeno mille ricorsi in cui si contesta di tutto: dalla mancanza di acqua calda nelle docce all'assistenza sanitaria insufficiente, ma soprattutto il troppo poco spazio a disposizione.

Non importa, l'importante è aggiornare i menu e dare agli abitanti dei penitenziari, ristretti in spazi claustrofobici, un'alimentazione più equilibrata.

Il resto verrà, se verrà. Così il provveditore per il Nord Est, in sostanza il responsabile di tutte le prigioni di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ha indetto una gara del valore di quasi 14 milioni e mezzo di euro, per la precisione 14.473.119 euro, Iva esclusa, per "l'affidamento del servizio di mantenimento di detenuti e internati - così recita il faticoso burocratese del documento - attraverso l'approvvigionamento di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale per il confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai ristretti negli istituti penitenziari".

Il messaggio è chiaro: in galera si sta scomodi e pure peggio, qualcuno anzi non regge quella situazione e si ammazza, ma in futuro si mangerà meglio. Almeno fra Verona e Trieste. Del resto una legge, la 221 del 28 dicembre 2015, impone la svolta nel segno della green economy. Certo, basta intendersi sulle priorità: nell'ormai lontano 1999 l'allora dominus del sistema carcerario tricolore Giancarlo Caselli presentò il nuovo regolamento, così avanzato da sembrare, anzi essere il libro dei sogni.

L'acqua bollente, i bidet, le finestre più grandi e ben illuminate, i menu differenziati sulla base dell'appartenenza religiosa e poi, naturalmente, la sempre sbandierata e mai realizzata ora di affettività, ovvero sesso, con mogli e fidanzate. Qualcosa si è fatto, ma molto, moltissimo resta da fare e i detenuti hanno imboccato la strada di Strasburgo: c'è chi è rimasto per mesi incollato a una mattonella, potendo calpestare meno di tre metri quadri e per questo Roma è stata condannata a risarcire il malcapitato ma anche invitata a correre ai ripari. Vale a dire: anzitutto costruire nuovi padiglioni.

Va detto che Strasburgo non indica uno spazio personale minimo, ancorando la sua valutazione ad una serie di parametri che oscillano: dalle condizioni di salute del detenuto alla lunghezza della pena fino alle possibilità di accesso al passeggio all'aria aperta; il Comitato europeo per la prevenzione della tortura è molto più rigido e pretende 7 metri quadri a testa. Fantascienza per certe realtà del nostro Paese: strutture vecchie e malandate, con problemi cronici aggravati dal rimescolamento della popolazione negli ultimi anni; sempre più stranieri, a volte dalla nazionalità incerta, con rischi crescenti di forme estreme di lotta e di protesta.

Suicidi, autolesionismo, radicalizzazione nel segno del jihadismo. Ormai, un giorno si e l'altro pure qualche documento ufficiale sottolinea la possibilità che l'Isis recluti adepti nei gironi delle carceri. Va bene lo stesso, anche se la coperta è corta e i soldi sempre meno. La pena deve avere un valore non solo afflittivo, come dicono gli esperti, ma anche rieducativo e per rimettere sulla buona strada la pecorella smarrita servono tante cose: il lavoro anzitutto, che purtroppo latita, e poi lo svago, il cibo e tutto il resto.

Attenzione: ci sono anche carceri modello, come Bollate, alle porte di Milano, dove alcuni galeotti hanno perfino la sala in cui suonare la chitarra e dove funziona un ristorante gestito dai detenuti, in Galera, con tempi di prenotazione lunghissimi e recensioni entusiastiche sui più importanti giornali del mondo. Ma ci sono anche realtà arretrate, con ambienti così piccoli e soffocanti che tutti gli inquilini non possono alzarsi contemporaneamente in piedi. Forse occorrerebbe riflettere ancora prima di dedicare quasi 15 milioni ad un capitolo meno urgente. E invece a giorni si chiuderà la gara. Viva il bio, anche se a tavola bisogna fare i turni.

Gherardo Colombo: a chi fa il male si può rispondere solo col bene
di Federico Ferrà

ilsussidiario.net, 26 agosto 2016

"Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene". Gherardo Colombo (ex pm di Mani pulite) spiega come (e perché) cambierebbe il sistema carcerario. La vendetta non può bastare. Eppure, il nostro sistema penale fa proprio questo. E stop. Garantisce nel migliore dei casi un risarcimento economico. Ma così il dolore della vittima, con il quale solidarizza il nostro senso di giustizia, non incontrerà mai il dolore del colpevole, anch'egli oggetto del nostro senso di giustizia ("deve pagare").

In questo modo crediamo di "fare giustizia", invece scaviamo un solco. Creiamo nuove lacerazioni. E aumentiamo la recidiva. Il perdono può diventare la base di un sistema penale? Secondo Gherardo Colombo, trent'anni in magistratura, uomo-simbolo di Mani Pulite, sì. L'ex pm non la pensava così. "Fino a un certo punto della mia vita sono stato convinto che il carcere fosse educativo". Poi ha cambiato idea. "Se vogliamo educare al bene, per farlo dobbiamo utilizzare il bene". Colombo parlerà oggi al Meeting di Rimini su "Fine pena e forme alternative della pena".

Quando c'è un conflitto tra misure alternative e rimostranze da parte della vittima o dei familiari delle vittime, lei con chi sta?

Nutro profondo rispetto ma per le vittime, e condivido con loro le terribili sofferenze che hanno spesso dovuto sopportare. Però credo che abbiano diritto a molto di più di quel che garantisce loro il processo penale (la soddisfazione del desiderio di vendetta, che è considerato un sentimento negativo), in particolare che abbiano diritto ad essere riparate da ciò che hanno subito; e credo che, per quel che riguarda il responsabile di quel dolore, chiunque abbia il diritto di non fermarsi, o vedersi fermare, ai delitti che ha commesso, ma di poter tornare nella società. Abbiamo una scarsa considerazione della nostra Costituzione, anche perché non tutti la conoscono.

Si cita sempre l'articolo 27. "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Ma c'è anche l'articolo 13, dove si dice che è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Due affermazioni che costituiscono una conseguenza del principio basilare, sancito dalla Costituzione, per il quale tutti i cittadini, termine usato qui come sinonimo di persona, hanno pari dignità. Tutte le persone sono degne e sono degne per il fatto di essere persone.

Vada avanti.

Siccome tutte le persone sono degne, le caratteristiche personali di ciascuno di noi - nelle "condizioni personali e sociali" di cui si parla all'articolo 3 c'è anche l'aver commesso un reato e il regime di restrizione - non possono essere causa di discriminazione.

Quindi?

Dunque ci si può attendere ragionevolmente che chi ha commesso un reato, se posto in determinate condizioni, possa arrivare a comprendere che ciò che ha fatto è male ed astenersi dal farlo in futuro.

Perché, se tutto questo è vero, la giustizia riparativa sembra ancora una sorta di favore o peggio di amnistia? Perché siamo abituati a vedere la realtà come una fotografia, come il momento in cui il reato viene commesso. Ma la nostra vita non è una fotografia, è un film, in cui c'è sempre un prima e un dopo. Dobbiamo riuscire a vedere il film.

Il nostro sistema penale?

Mette in ultimo piano la vittima, che attualmente riceve solo la soddisfazione del proprio desiderio di vendetta. Questa soddisfazione è tutto ciò che le viene dal processo penale.

Che cosa dovrebbe fare il processo penale?

Il tema ci porterebbe troppo lontano. Una premessa: chi è pericoloso deve restare in un luogo dedicato, in modo che gli sia impedito di svolgere la sua pericolosità. Però dev'essere un luogo in cui tutti i suoi diritti fondamentali che non confliggono con la tutela della cittadinanza sono garantiti e rispettati.

Premesso questo?

Chi è in carcere dovrebbe essere accompagnato a rendersi conto che ha fatto male ad altri, in modo che non lo faccia più. Non solo. Anche la vittima ha il diritto di essere accompagnata in un percorso di riparazione. Questo oggi non accade.

Lei ha dipinto una situazione in cui la giustizia retributiva in cui sono lasciati la vittima da un lato e il colpevole dall'altro è molto distante dalla giustizia riparativa contenuta nella Costituzione. Perché?

Credo si tratti in primo luogo di una questione culturale. Ancora pensiamo che sia giusta la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, o qualche suo succedaneo in cui però il concetto non cambia. Siamo convinti che chi ha fatto soffrire debba essere costretto a soffrire. Perciò siamo rimasti indietro rispetto ai 40 anni di lavoro e di progressi sulla giustizia riparativa compiuti in varie parti del mondo. In Italia la giustizia riparativa non è sistemica, ma residuale. Nonostante l'Unione europea ci abbia chiesto di adeguarci.

Torniamo all'incontro tra vittima e colpevole. In che cosa consiste questo percorso di avvicinamento?

In un percorso attraverso il quale, accompagnati da persone professionalmente molto, molto preparate, il responsabile diventi consapevole del male fatto senza per questo essere travolto dai sensi di colpa. E la vittima si senta realmente riparata del male che ha subito.

L'incontro di due dolori diversi.

Anche e soprattutto. È difficile da capire, perché nei nostri schemi il dolore lo prova soltanto la vittima. Può essere così soltanto quando, da parte del responsabile, manca la consapevolezza dell'altro e della relazione con lui. In ogni caso, questo percorso di avvicinamento può essere fatto soltanto con il consenso di vittima e responsabile, ovviamente con il supporto di un mediatore, ove possibile con l'interazione dei familiari o della comunità nella quale vivono entrambi. Oggi la percentuale di soddisfazione in chi intraprende questi percorsi è molto elevata.

Dove interverrebbe nel nostro sistema se potesse farlo?

Partirei da un'ampia modifica del processo penale. Nel frattempo le nostre carceri dovrebbero essere profondamente trasformate per garantire ai detenuti il diritto allo spazio vitale, all'istruzione, al lavoro, all'igiene, alla salute, all'affettività. Occorre che chi sta in quello che non sarebbe più chiamato carcere, data la differenza con le strutture attuali, venga sollecitato alla responsabilità nei confronti degli altri, perché la percezione del male compiuto deriva dall'educazione del proprio senso di responsabilità. Non solo da un punto di vista razionale ma anche emotivo. I nostri istituti penitenziari sono totalmente e assurdamente lontani da questa prospettiva.

Lei oggi passa per essere un permissivista. In realtà la sua posizione è più sfumata.

Quello della giustizia riparativa è un percorso di responsabilizzazione molto spesso più pesante della mera permanenza in carcere. Riserverei un trattamento inframurario soltanto a chi è effettivamente pericoloso. Oggi, non più di 20mila dei 55mila detenuti totali.

Isolati i pericolosi, gli altri cosa fanno?

Dovrebbero seguire un percorso esterno: affidamento in prova ai servizi sociali, messa in prova, lavori di pubblica utilità, detenzione domiciliare e via dicendo; misure, sottolineo, nelle quali sia centrale l'aspetto dell'accompagnamento all'assunzione di responsabilità. Chi esce dal carcere dopo avere scontato la pena, nel 70 per cento dei casi torna a delinquere, mentre con le pene alternative la recidiva scende al 19 per cento.

Oltre ad essere stato protagonista di Mani pulite, il suo nome è legato ad altre importanti inchieste di questo paese. Quelle che ha espresso non sembrano le posizioni di un pm.

Premetto che nella mia attività sono stato più giudice che pm, e che ho fatto il pm cercando di mantenere l'atteggiamento del giudice. Comunque, per quanto io non abbia mai amato mandare in prigione la gente, perché la prigione è sofferenza, fino a un certo punto della mia vita sono stato convinto che il carcere fosse educativo. Progressivamente ho cambiato idea e anche per questo mi sono dimesso dalla magistratura, dove sarei potuto rimanere per altri 14 anni.

Perché ha cambiato idea?

Di solito lo spiego con una metafora. Quella di un idraulico che viene chiamato una mattina da un signore perché il rubinetto della cucina non manda acqua. L'idraulico arriva, lavora, smonta, sostituisce, ma l'acqua non arriva. Allora si chiede se non si tratti di intervenire a monte, segue le tubature, arriva in cantina e si rimette a lavorare sul rubinetto centrale, quello che porta l'acqua a tutti i rubinetti del condominio. Si rimette a lavorare, e dopo aver molto faticato torna in cucina e l'acqua finalmente scorre. È come se per 33 anni (tanto sono rimasto in magistratura) mi fossi occupato del rubinetto della cucina.

Per quanti sforzi facevate, la giustizia non c'era o funzionava male.

Proprio così. Allora mi sono chiesto se il problema non stesse altrove, prima di tribunali, corti d'appello, giudici, avvocati, pm e condanne.

E che cosa si è risposto?

Che il rubinetto è la relazione che esiste tra i cittadini e le regole. Se noi non riusciamo a capire a cosa servono le regole, va a finire che tutte le volte che non ci piacciono non le rispettiamo. Per questo la giustizia non funziona.

E adesso?

Da quando mi sono dimesso, oltre 10 anni fa, dedico maggiormente il mio tempo a dialogare con i ragazzi dei temi delle regole, della giustizia e della Costituzione.

Come si ferma il male?

Si ferma non restituendolo. Se obbligo a soffrire chi ha subito il male, il male lo raddoppio. Se vogliamo educare al bene, dobbiamo usare lo strumento del rispetto della dignità altrui, in altre parole il bene.

Contro la radicalizzazione in carcere offrire motivazioni: scuola, lavoro, sport
di Anna Lombardi

La Repubblica, 26 agosto 2016

Intervista ad Alvisè Sbraccia (Antigone): il ruolo degli imam, del parlare arabo e dei progetti. "La politica ha cominciato ad occuparsi di radicalizzazione in carcere solo di recente: ma negli istituti di pena se ne discute da tempo.

Programmi specifici di de-radicalizzazione però, ancora non ce ne sono. Ci si limita a fare lavoro di intelligence e corsi di formazione per permettere a chi lavora in carcere di cogliere quanto meno i primi segnali. Col grande limite che quasi nessuno parla l'arabo". Alvisè Sbraccia, criminologo del dipartimento di Scienze giuridiche dell'università di Bologna, coordina il comitato scientifico di Antigone, associazione che si occupa dei diritti dei detenuti.

Come si riconoscono i detenuti a rischio?

"Chi lavora in carcere sa riconoscere certi segnali. Non parlando arabo, però, riconosce soprattutto segnali esteriori: barbe che si allungano all'improvviso, cambiamento nel tipo di vestiario, atteggiamenti aggressivi. Ormai però i detenuti sanno di essere osservati. Onestamente credo che chi vuol fare proselitismo "cattivo" senza destare sospetti, sappia come fare".

Perché gli imam accreditati dal ministero dell'Interno sono pochi?

"Molti direttori raccontano di aver provato a chiamare gli imam "certificati": ma i detenuti li hanno considerati intrusi e la sala preghiera è rimasta vuota. E quindi hanno preferito tollerare imam scelti dagli stessi prigionieri: anche perché il leader, spesso, diventa quello con cui l'amministrazione carceraria dialoga".

Il carcere favorisce la radicalizzazione?

"Sicuramente pesca fra persone sbandate, impoverite e lontano dalle famiglie dunque più sensibili a narrative di riscatto e inclusione ma anche banalmente a forme di solidarietà materiale, tanto più all'interno di strutture sempre più povere come sono le carceri italiane. Non si incontrano insomma solo per pregare ma anche per dividersi il cibo, gli abiti. Per difendersi da aggressioni e molestie. Le cose sono complesse".

In mancanza di programmi specifici, su cosa si può agire?

"Offrire motivazioni è importanti: gli istituti dove ai detenuti stranieri non viene proposto sempre e solo lo stesso programma di alfabetizzazione ma hanno una scuola che funziona lavorano certamente nella direzione giusta. Lo stesso vale per il lavoro o lo sport".

Giustizia riparativa e "modello Brasile" per le nostre carceri di Umberto Folena

Avvenire, 26 agosto 2016

Il carcere dovrebbe rieducare e indurre i condannati a non delinquere più, a cambiare vita, a riconciliarsi con la comunità. Eppure in Italia 69 detenuti su cento sono recidivi. Se le carceri fossero un'azienda, dovrebbero dichiarare fallimento. Non sono i primi a dimostrare, nude cifre alla mano, che le cose non funzionano.

Ma ieri mattina il gesuita padre Francesco Occhetta e la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia (e nel pomeriggio gli ex magistrati Elvio Fassone e Gherardo Colombo) da questa evidenza partono per compiere passi avanti. Passi che conducano dall'attuale giustizia retributiva alla giustizia riparativa.

La giustizia riparativa è quella che in Brasile, nelle carceri Apac (Associazione protezione assistenza ai condannati) ha abbattuto la recidività, dal mostruoso 85 per cento delle carceri normali, a un incredibile 10 per cento. Al Meeting ne parla Valdeci Antonio Ferreira, direttore della Fbac (Fraternidade brasileira de assistencia aos condenados), che gestisce le 48 Apac. Se non le vedessimo nel video, sembrerebbe uno scherzo, qualcosa che letteralmente non può esistere: carceri senza guardie armate ma "sorvegliate" dai volontari dell'associazione, dove le chiavi le hanno gli stessi detenuti, si lavora, si studia e non esistono conflitti, violenza, sommosse. "Qui entra un uomo, il crimine resta fuori".

Più che una detenzione, una terapia a cui ci si deve sottoporre volontariamente e a precise condizioni. "Una vera rivoluzione - mormora Ferreira - che segnerà il nostro secolo". Intanto deve fare i conti con chi la giustizia riparativa la vede come il fumo negli occhi. Ferreira è minacciato e denunciato: "Abbiamo amici, ma anche nemici. Tanti. Eppure non intendiamo sostituirci al carcere tradizionale, solo essere un'alternativa che funziona".

Magia? Eccessi di fiducia? Oppure ragione, nient'altro che la ragione, ad abbracciare il trinomio evocato da Ferreira, amore-fiducia-disciplina? La giustizia retributiva (sbagli? Allora paghi. Fine) non funziona, è assodato.

Il racconto di Elvio Fassone e del libro (Fine pena: ora) in cui raccoglie quasi 30 anni di carteggio con un criminale (15 omicidi di persona, e chissà quanti altri sulla coscienza) da lui condannato, dopo un processo con 241 imputati e lungo 20 mesi, è la prova provata che "nessun uomo può essere racchiuso tutto e soltanto nel gesto che compie". È una frase del Siddharta di Hermann Flesse che Fassone gli regala. "Dobbiamo restituire alla società- spiega l'ex magistrato e senatore - persone che abbiano compreso il male fatto e vogliano riparare, recuperando il tempo perduto e diventando, da distruttori, costruttori".

Non è facile. Noi uomini, aggiunge Fassone, siamo inclini alla vendetta. Tutti abbiamo bisogno di tempo e conversione. Il delinquente. E la società, tutta intera, rimasta offesa. Cita Dostoevskij: il delitto grave determinato "scisma", una frattura grave con la società, a cui va data una risposta. Ma quale? Ieri, al "tempo del delitto", si reagiva con la vendetta. Poi sono intervenuti il giudice e il "tempo dell'espiazione", in cui tutti devono maturare: condannato e comunità. Come ricucire lo scisma? "Con la mediazione e il perdono: hai fatto il male, adesso fai il bene. In questa direzione deve volgersi la giustizia".

E l'ex implacabile Colombo? Annuisce, ma il suo sorriso è amaro: "La giustizia riparativa è sforzo e fatica. Costa!". Compie un passo indietro, alla grande cesura del Novecento determinata da tre grandi eventi: la seconda guerra mondiale, la Shoah e la Bomba: "Abbiamo compreso che continuando così non avremmo avuto futuro alcuno. Così il mondo si è rifondato non più sulla discriminazione, ma sulla dignità di ogni essere umano. E l'amministrazione della giustizia si è adeguata. Peccato che il nostro Codice penale sia ancora quello del 1930".

La giustizia riparativa, in parole semplici? "La applichiamo di continuo in famiglia. Consiste nel riparare i rapporti. Mio figlio combina uno sbaglio? Cerco di recuperare la relazione. Il criterio vecchio, opposto, dice invece: chi ha procurato il male deve subire altro male". Che sia una cosa buona, tutti d'accordo. Ma l'avvocato Paolo Tosoni, che ha condotto il pomeriggio, annuisce e aggiunge: "Ed è pure molto, molto più conveniente".

La svolta di Consolo: "Possibilità di lavoro per tutti i detenuti"

di Errico Novi

Il Dubbio, 26 agosto 2016

Parla il capo del Dap "il recupero sociale è il primo passo". La dignità di chi commette reati è il primo punto.

Realizzarla vuol dire attuare la Costituzione in parti "che non tutti conoscono", spiega Gherardo Colombo. L'ex pm di Mani pulite immagina un sistema penale in cui "soltanto chi è effettivamente pericoloso" debba restare in cella.

"E io sono a mia volta dell'idea di evitare il più possibile l'esperienza detentiva, a condizione che le finalità di recupero sociale si coniughino con l'esigenza di sicurezza che ci arriva dalla collettività", commenta con il Dubbio Santi Consolo, magistrato che dirige il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. A un ricorso limitato, se non residuale, della reclusione si arriva se "il recupero avviene lungo la strada da tutti indicata come la più adeguata: il lavoro".

Consolo non respinge la "rivoluzione". Vuole però prepararla. Servono risorse finanziarie - "perché il lavoro dei

detenuti dev'essere equamente retribuito" - e "almeno 15mila braccialetti elettronici, con cui sarà possibile sia accrescere il lavoro esterno che quantità e durata dei permessi". La domanda è dunque di fatto una sola: "Siamo in grado di assicurare l'opportunità del lavoro a tutte le persone detenute che la chiedono?".

È il sentiero, forse stretto e impervio, che il capo del Dap vede per realizzare l'ideale di Colombo, un carcere il meno popolato possibile. "Quello a cui tengo è che questa mia proposta credo sia davvero in grado di coniugare le esigenze deflattive del sistema penitenziario con le istanze delle componenti più securitarie della politica e dell'opinione pubblica. Far lavorare i reclusi, per fini di utilità sociale, con equa retribuzione, anche all'esterno con l'applicazione di braccialetti, renderebbe condivisibili alcune soluzioni: prevedere per esempio che a un recluso possa essere riconosciuto uno sconto di pena di un giorno ogni quattro prestati in attività lavorative".

È questa la "vera rivoluzione", secondo Consolo: "Far lavorare tutte le persone ristrette che sinceramente lo vogliono". Un sogno? Non proprio. Sono al lavoro presso il ministero della Giustizia le commissioni chiamate a redigere i decreti attuativi della riforma penitenziaria. A coordinarle è il professor Glauco Giusta, che ha già guidato i lavori degli Stati generali. "E al professor Giostra", spiega Consolo, "ho già trasferito le proposte di cui le parlo: ho trovato in lui grande interesse e sensibilità".

Sul piano normativo dunque le idee del direttore del Dap troveranno le cornici adatte alla loro realizzazione. Ma, è chiaro, si tratta anche di trovare le risorse. "Già oggi abbiamo insediamenti produttivi che impiegano detenuti, e progetti sul punto di avviarsi che daranno ulteriore concretezza al principio: si tratta di buone prassi, se vogliamo estenderle a tutti gli istituti vanno trovate soluzioni finanziarie nuove". Sono già attivi "i centri i cui si ripara la carrozzeria delle auto dell'amministrazione, come a Sant'Angelo dei Lombardi in Irpinia. A breve partirà il centro di produzione delle divise della polizia penitenziaria a Biella, grazie a un progetto con Zegna, in cui saranno impiegati detenuti selezionati e formati dalla stessa azienda, che metterà a disposizione anche i macchinari".

Analoghe produzioni sono in fase di allestimento "con Marinella per le cravatte e Keaton per le camicie". Ma perché il lavoro non sia un privilegio per pochi e arrivi potenzialmente a ogni recluso "serve una grande opera di semplificazione delle procedure contabili: altrimenti i direttori non possono farsi carico di ulteriori e gravose responsabilità".

Semplificazione, per Consolo, vuol dire anche "soluzioni originali come il lavoro agricolo e nelle serre basato sull'autoconsumo: il recluso può essere retribuito anche attraverso i beni da lui stesso prodotti, che potranno essere consumati anche dai suoi familiari. In ogni penitenziario è sicuramente possibile allestire delle serre. E io continuo a credere in un sogno: fare dell'amministrazione la più grande impresa nazionale".

È una visione contrapposta a quella di Colombo? "Non mi pare. Il collega Colombo è ottimo interprete degli esiti degli Stati generali. Io vedo nel lavoro la strada per un effettivo recupero che consenta il realizzarsi di quell'ideale. E intanto, otterremmo una maggiore vivibilità anche tra reclusi e agenti: ci sono attività lavorative mirate a introdurre gli strumenti tecnici, come i cancelli ad apertura automatica e i sistemi di videoripresa, che riducono per esempio le criticità nella vigilanza attiva. Il lavoro in carcere aiuta davvero a migliorare tutto il sistema".

"In carcere la burocrazia batte l'umanità 10 a zero"

di Laura Pasotti

Redattore Sociale, 26 agosto 2016

L'analisi della presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Ornella Favero. Suicidi, celle bollenti, numeri in crescita. E poi ci sono le Commissioni di esperti per lavorare ai decreti attuativi della riforma dell'Ordinamento penitenziario.

"Che piacciono poco al volontariato perché fatte solo di magistrati, avvocati, docenti". L'analisi della presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia. "Ogni carcere è una triste repubblica a sé in cui spesso burocrazia batte umanità 10 a zero". A parlare è Ornella Favero, presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, che analizza quella che definisce "l'estate del nostro scontento", una stagione torrida che ha visto numerosi suicidi nelle carceri italiane ma che, afferma, "è stata soprattutto l'estate della perdita della speranza".

La speranza che, spiega, "era nata con le sentenze dell'Europa contro il sovraffollamento, che avevano messo il nostro Paese brutalmente di fronte alle sue responsabilità, e quindi con le misure per porre fine a quella tortura, e poi con gli Stati generali sull'esecuzione penale e l'idea che delle pene e del carcere si potesse parlare finalmente in modo nuovo o magari saggiamente vecchio, se vogliamo ricordarci che le pene, secondo la nostra Costituzione, devono tendere alla rieducazione, quella è la loro funzione, e non certo la funzione di attuare la vendetta sociale nei confronti di chi commette reati".

E poi c'è la legge delega per la riforma della giustizia e dell'Ordinamento penitenziario. "A tutt'oggi di quella delega non si sa se ce la farà a produrre qualcosa o se la politica spazzerà via tutto con lo spettro delle elezioni", dice Favero. In più le commissioni di esperti che saranno al lavoro sui decreti attuativi della legge delega sulla riforma dell'Ordinamento penitenziario non piacciono molto al volontariato: sia per i tempi che per la composizione. Favero

ricorda, infatti, che "il ministro Orlando a Radio Radicale lo scorso 19 giugno aveva detto che la riforma sarebbe stata pronta in poco tempo, massimo per agosto".

Invece, i tempi per i decreti attuativi si sono allungati fino a dicembre. "La Conferenza nazionale volontariato giustizia ritiene che in questo modo si corre il rischio di perdere questa opportunità e che sarebbe stato meno rischioso usare per i decreti attuativi gli elaborati prodotti dai tavoli degli Stati generali". Sulla composizione, poi, Favero fa notare come le Commissioni siano fatte "solo" di magistrati, avvocati, docenti universitari, "mentre le competenze del volontariato e del privato sociale sono considerate poco utili, come se per scrivere una buona legge bastasse essere degli stimati giuristi".

E precisa: "Si tratta di tecnici che la nostra stima ce l'hanno senz'altro, ma evidentemente non sono più i tempi in cui Mario Gozzini, parlamentare, e Alessandro Margara, magistrato, andavano a bere il caffè con i detenuti per discutere della riforma penitenziaria sfruttando la loro indiscutibile competenza".

Un'altra verità messa a nudo da questa estate, secondo Favero, è "che il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria non ha saputo cogliere l'occasione di una sensibile diminuzione dei numeri del sovraffollamento per cambiare quello che poteva essere positivamente cambiato senza necessità modifiche legislative".

Questa estate, "non sarebbe stata così disastrosa se il Dap avesse avuto il coraggio di ammettere che i numeri delle presenze stanno di nuovo pericolosamente crescendo e intanto le condizioni di vita detentiva in molte carceri sono spesso desolanti, e si può e si deve agire subito". Tra le prime cause di sofferenza c'è il caldo: celle bollenti, spesso fatiscenti e "con regolamenti che ancora non sanno permettere in modo inequivocabile neppure l'acquisto di un ventilatore da quattro soldi. Sì, ci sono circolari che aprono spiragli, ma le circolari non sono mai chiare e non parlano mai un linguaggio che non si presti a dubbi e interpretazioni restrittive".

Per prevenire i suicidi, Favero sottolinea l'importanza di "tendere al massimo l'Ordinamento per consentire più spazio ai legami affettivi". Una circolare firmata da Roberto Piscitello, direttore della Direzione generale detenuti e trattamento, ha colto le richieste arrivate da Padova, di dare più spazio agli affetti, come forma di contrasto ai suicidi.

"Ma - chiede Favero - vorremmo capire quanti direttori hanno colto l'invito, e quanto in concreto è stato fatto e si intende fare nei circa 200 carceri del nostro Paese perché un detenuto non può affidare il suo destino alla fortuna di essere in un carcere in cui questi inviti diventano iniziative precise, piuttosto che in un carcere, e ce ne sono troppi, in cui prevale la logica della chiusura e dell'immobilismo".

Favero vuole risposte perché "questa estate cominciata così male si chiuda con qualcosa in più di una timida speranza di cambiamento. Si chiuda, per lo meno, con la certezza che in tutte le carceri l'invito ad ampliare al massimo gli spazi e i tempi per le relazioni affettive diventi un ineludibile imperativo categorico".

Milano: carcere di San Vittore, le vite ferme nel girone dei rinchiusi

di Fabrizio Ravelli

La Repubblica, 25 agosto 2017

Le scale sono strette, malconce. Non ci sono detenuti che salgono o scendono, per varie incombenze, come negli altri raggi. I corridoi al piano deserti, qualcuno ti scruta aggrappato alle sbarre, qualcuno urla da lontano. C'è una parte di San Vittore che si conosce poco, il girone dei rinchiusi. Quelli che in cella ci stanno 23 ore su 24, che non possono uscire nel corridoio a scambiare due chiacchiere, che non hanno una doccia. Quelli per cui la sicurezza (loro e dei loro compagni) prevale sull'umanità del trattamento: agitati, sex-offenders, transgender, a rischio di suicidio o di autolesionismo, membri delle forze dell'ordine. L'ispettore Agostino Gianpaolo (45 anni, abruzzese di Sulmona, una lunga esperienza a Cuneo, Fossano, Fermo, a San Vittore da 10 anni) ammette che il lavoro della polizia penitenziaria in questi reparti del 5° e 6° raggio "è più semplice, perché i detenuti si controllano meglio". Ma è anche, allo stesso modo, più difficile: "Servono maggiori cautele, perché qui ci sono scontri e colluttazioni. Non succede spesso, perché San Vittore è un carcere tranquillo, ma succede".

Nei raggi diciamo così "normali", cioè il primo e il terzo (il secondo e il quarto sono chiusi per annose ristrutturazioni), le celle sono aperte dalle 8 del mattino alle 8 di sera. "Dopo Strasburgo", come si dice nel gergo carcerario, cioè dopo che l'anno scorso una sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che ogni detenuto ha diritto a 3 metri quadri di spazio calpestabile. Una regola che vale per tutti i paesi d'Europa. Ma l'ennesima condanna per la disumanità del trattamento carcerario in Italia, e per il sovraffollamento. L'apertura delle celle limita il tempo della coabitazione forzata, e rende meno pesante la carenza di spazio. Questa regola però non vale per le sezioni di sicurezza, quelle dei rinchiusi.

"Al primo piano del sesto raggio - spiega l'ispettore Gianpaolo - ci sono celle a regime ordinario, cioè non si tratta di un reparto punitivo. E infatti i detenuti possono seguire attività e corsi. Ma sono chiusi, perché in qualche modo hanno creato problemi. Può succedere che ci siano scontri fra nazionalità diverse, anche se succede di rado e di solito per futili motivi. Il vero motivo di queste risse è la povertà, la lotta per la sopravvivenza. E in questo senso è

molto utile il contributo che danno i volontari e le associazioni". In fondo al corridoio ci sono quattro celle destinate all'isolamento sanitario, per malattie contagiose, o a quello disciplinare oppure ordinato dalla magistratura.

Al secondo piano del sesto raggio ci sono i cosiddetti "protetti", quelli che non possono stare in mezzo agli altri: sex-offenders, cioè accusati di molestie o violenze sessuali, poi transgender e esponenti delle forze dell'ordine. Queste protezioni significa, per loro, un'ulteriore punizione, cioè restare chiusi. Anche se è vero che, a piccoli gruppi, possono seguire lezioni scolastiche, andare in palestra o frequentare dei corsi.

"Il quinto raggio - spiega ancora Gianpaolo - è un reparto comune. Però al primo piano ci sono tre celle cosiddette di accoglienza per i nuovi giunti, in attesa che venga disposta una loro collocazione. Poi c'è l'infermeria, e ci sono sei celle per i detenuti a rischio. Sono quelli che hanno tentato il suicidio, o hanno compiuto atti di autolesionismo.

Succede che detenuti, di solito nordafricani, si taglino per protesta o per disperazione, perché non sono riusciti a telefonare alla famiglia, o problemi di questo genere.

Esiste uno staff solo per questa sezione, con uno psichiatra e una psicologa. E c'è un collega che sorveglia 24 ore su 24, sulla base della classificazione del rischio: basso, medio, alto". Questo girone dei rinchiusi è un'area, per come prevede l'ordinamento, dove le perquisizioni si fanno tutti i giorni, compresa la "battitura" di muri e pavimenti: "Ma sempre nel rispetto della dignità delle persone, anche perché su questo è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale. E non è vero che si distruggono gli oggetti dei detenuti".

Ma è anche un'area dove la violenza non è infrequente: "A volte è necessario l'uso della forza. Ma l'ordinamento penitenziario mette dei paletti all'uso della forza, che deve essere autorizzata dal direttore e dal comandante. Salvo nei casi in cui qualcuno stia facendo del male, a sé o agli altri, e sia da contenere". Secondo l'ispettore non capita spesso: "Può succedere magari una volta al mese, perché San Vittore è un carcere tranquillo".

Firenze: ventilatori per Sollicciano, ma non troppi perché il sistema elettrico non regge
di Carlo Giorni

Il Fatto Quotidiano, 25 agosto 2017

Nell'istituto di Firenze sono ospitati circa 700 detenuti, ma non ci sono aria condizionata né ventilatori. E il Dap non ha soldi. Così ci pensa l'assessorato alla Sanità. L'attore Hendel: "Più che un nuovo stadio servirebbe un nuovo penitenziario".

Arriva Caronte, settima ondata di caldo africano, annunciano i meteorologi, e nelle 380 celle del carcere fiorentino di Sollicciano, che ospitano circa 700 detenuti, l'afa fa paura. Perché nel penitenziario di Firenze, costruito nel 1983 non ci sono né aria condizionata e neppure ventilatori. Al punto che l'assessore alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi ha deciso di comprare e inviare al carcere più caldo d'Italia - è esposto tutto il giorno al sole - una novantina di ventilatori (26 euro più Iva ciascuno).

La decisione è stata presa ai primi di agosto, dopo due mesi di caldo insopportabile: "Le celle sono larghe 14 metri quadrati e ci stanno in media 4 detenuti: insomma una specie di forni microonde", denuncia l'ex consigliere regionale Enzo Brogi, Pd, esperto di carceri. "Avevamo promesso l'invio di 100 ventilatori - spiega la Saccardi. Poi era sorto il problema dell'eccessivo carico energetico, che l'impianto di Sollicciano non avrebbe retto. Così ne abbiamo mandati 60, che la direzione del carcere ci aveva detto essere sostenibili per l'impianto del penitenziario. Poi qualche giorno fa altri 30 per Solliccianino, il primo istituto penitenziario a custodia attenuata di tutto il territorio italiano".

È sicuro che i ventilatori entreranno in funzione? L'amministrazione penitenziaria sostiene di non aver soldi, la Regione non era tenuta a comprarli, ma li ha comprati e consegnati. Il problema è ora nelle mani dell'Asl che deve dire quali sono i detenuti che ne hanno più bisogno (anziani, malati e così via) e dei dirigenti del carcere che li devono installare.

"Speriamo che non glieli diano a dicembre, altrimenti prendono il raffreddore", ha scherzato il comico Paolo Hendel, che il 17 agosto scorso ha fatto visita al carcere fiorentino assieme ad una delegazione di Radicali, guidata da Rita Bernardini, al cappellano del carcere don Vincenzo Russo e al consigliere comunale Tommaso Grassi, di Firenze riparte a sinistra. "La verità - dice Grassi - è che il carcere si trova in condizioni fatiscenti. Come ha detto Hendel a Firenze ne andrebbe costruito uno nuovo, altro che stadio".

E pensare che quando fu inaugurato - 40 miliardi il costo - politici e media inneggiarono alla costruzione di "un carcere modello". Ma subito fu chiaro, tra crolli e infiltrazioni d'acqua, che di modello a Sollicciano non c'era nulla. Gli Ottanta furono gli anni delle carceri d'oro, e anche su Sollicciano fu aperta un'inchiesta nel 1985 dall'allora sostituto procuratore Ubaldo Nannucci per presunte irregolarità nella costruzione dell'istituto penitenziario. Tre anni dopo tutti gli inquisiti, compreso il conte Callisto Flavio Pontello, titolare dell'impresa costruttrice e proprietario della Fiorentina calcio, furono assolti. Resta il fatto che oggi Sollicciano non regge neppure il carico elettrico di più di novanta ventilatori.

Csm, la vera riforma che nessuno vuole
di Antonio Esposito

Il Fatto Quotidiano, 25 agosto 2017

L'attuale Csm è (finalmente) entrato nel quarto e ultimo anno di attività e nulla lascia intravedere un intervento normativo che elimini o riduca la ormai acclarata degenerazione correntizia e la politicizzazione dell'organo che ha assunto nell'attuale Consiglio dimensioni sempre più allarmanti. Già il precedente Consiglio si era caratterizzato per una vicepresidenza "politica" per essere l'on. Michele Vietti deputato di lungo corso (quattro legislature dal 1994), vicesegretario nazionale dell'Udc, vice-capogruppo alla Camera e, per anni, sottosegretario.

Anche l'attuale Csm vede alla sua guida un senatore (del Pd) di vecchia data (già sindaco per oltre 10 anni), sottosegretario di Stato: l'on. Legnini. È stata la prima volta nella storia repubblicana che un membro del governo in carica sia stato eletto nell'organo di autogoverno della magistratura. Unitamente al Legnini è stato eletto anche l'on. Fanfani (sempre del Pd), già deputato e, per circa 8 anni, sindaco di Arezzo.

La tendenza appare, quindi, quella di privilegiare - più che la qualità professionale (di avvocato o professore universitario) - criteri di appartenenza e di affidabilità partitica. Il poco "onorevole" spettacolo di un Parlamento costretto a riunirsi decine e decine di volte per nominare i membri laici ne è la prova più eloquente. Accanto alla progressiva politicizzazione dei laici, si pone il persistente processo di immedesimazione dei membri togati con gli interessi della corrente di appartenenza, processo idoneo a portare alla elezione, nella maggior parte dei casi, di magistrati poco conosciuti dall'opinione pubblica ma molto attivi nella vita associativa e nelle segreterie delle correnti.

Questo sistema dà spesso adito al sospetto che molte decisioni adottate dal Plenum siano frutto di valutazioni basate su criteri non proprio oggettivi, tant'è che un numero davvero rilevante di esse, (in particolare quelle sugli incarichi direttivi e semi direttivi) viene sistematicamente annullato dai giudici amministrativi, (con pervicace tendenza del Csm a riconfermare i provvedimenti annullati). Ed è sempre conseguente a un siffatto sistema che decisioni che riguardano magistrati con incarichi, per così dire, "politici" suscitino dubbi e aspre polemiche.

Tale è il caso del procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi - già consulente giuridico presso la presidenza del Consiglio - avendo il Plenum "edulcorato" una relazione della Prima Commissione piuttosto critica nei confronti del Rossi circa la gestione dell'inchiesta da lui condotta su Banca Etruria e che coinvolgeva il padre della ministra Boschi. Ciò ha determinato l'increpitoso episodio del ritiro da parte del presidente della commissione Balduzzi e del relatore Morosini della loro firma in calce alla relazione.

Né, a distanza di oltre un anno, l'opinione pubblica ha avuto modo di conoscere che fine abbiano fatto gli atti che, comunque, il Csm era stato costretto a inviare al Pg della Cassazione: sull'esercizio dell'azione disciplinare è, da allora, sceso un assordante silenzio. Ha dato origine a polemiche anche la nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Napoli, incarico per il quale il Csm ha preferito Giovanni Melillo, per alcuni anni capo-gabinetto del ministro di Giustizia, ad altro magistrato che, in quegli stessi anni, svolgeva funzioni giurisdizionali ed era già titolare dell'ufficio direttivo della Procura di Reggio Calabria.

Determinanti sono stati i voti di 6 membri laici, (si sono astenuti Legnini e Zaccaria), e del 1° Presidente e del Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Canzio e Pasquale Ciccola, i quali si trovano ancora ai vertici della magistratura giudicante e requirente nonché del Csm grazie a un provvedimento governativo (poi ratificato dal Parlamento), di proroga in servizio, privilegio che rimarrà impresso, ad imperitura memoria, nella storia della magistratura italiana.

Questa situazione imporrebbe urgenti, drastiche soluzioni: estrazione a sorte dei togati; divieto di eleggere laici che hanno ricoperto cariche politiche; esclusione dal Csm del Primo Presidente e del Pg che, in ragione delle loro funzioni, cumulano un potere enorme incompatibile, o, quanto meno, gravemente inopportuno, con la loro presenza ai vertici del Csm; divieto assoluto per i magistrati di assumere incarichi extragiudiziari.

Ma nulla di tutto ciò è previsto nei lavori delle due commissioni (una di forma dell'ordinamento giudiziario l'altra di riforma del Csm), nominate dal ministro Orlando e composte, per la maggioranza, proprio da chi sarebbe stato forse opportuno non ne facesse parte e, cioè, gli ex componenti togati e laici del Csm; e chi, se non il politico on. Vietti - già all'epoca promotore della legge che depenalizzò il falso in bilancio, sostenitore del "legittimo sospetto" e, soprattutto, detentore, tra i laici, del record di permanenza al Csm (8 anni) - poteva assumere la presidenza di una delle due commissioni di riforma?

Se un Gip scarcerà, lo linciano

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 25 agosto 2017

Dopo la gogna arriva la solidarietà. Sono giorni caldi per Giovanni Ghini, il gip di Reggio Emilia che ha "osato" scarcerare un 23enne accusato di aver abusato di un 13enne e sul quale si è abbattuta la rabbia di mezza politica.

L'ordine degli avvocati di Reggio lo difende: "È un galantuomo serio e preparato".

L'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia ha preso ieri posizione sul "caso Giovanni Ghini", il gip del Tribunale della città del Tricolore che nei giorni scorsi aveva disposto la scarcerazione del pakistano reo confessò di aver violentato un 13enne disabile. Il provvedimento, si ricorderà, aveva suscitato aspre polemiche a livello nazionale. "Il dott. Giovanni Ghini è un giudice serio ed equilibrato, rigoroso e preparato, certamente un galantuomo", si legge nel comunicato diramato dal Coa di Reggio Emilia, secondo cui "ogni provvedimento giurisdizionale può essere criticato, senza trascendere nell'insulto e nella minaccia, ed è sottoposto sempre ad una possibile revisione". In caso contrario, per gli avvocati reggiani, ci sarebbe il rischio di "assecondare un pericoloso clima di confusione e ostilità che non può non condurre ad una sfiducia nella giustizia con reazioni pericolose nei confronti di magistrati ed avvocati che esercitano le loro funzioni nel rispetto e per la tutela della legalità".

Anche la Camera penale di Reggio Emilia era intervenuta in precedenza per esprimere solidarietà a Ghini, stigmatizzando i toni utilizzati, soprattutto sui social, per criticarne la decisione di sottoporre il pakistano al solo obbligo di firma presso i Carabinieri, con il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri dalla sua vittima.

La decisione di Ghini era stata oggetto di critiche da parte di tutte le forze politiche. Per il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi (Pd), e anche per 30 sindaci dem della zona, si è trattato di un provvedimento "incomprensibile ed inaccettabile". "Scelta di una gravità inaudita" per l'onorevole reggiana del M5S Maria Elena Spadoni. Il coordinatore regionale forzista dell'Emilia Romagna Massimo Palmizio ha annunciato per la riapertura della Camera la presentazione di una interrogazione al ministro della Giustizia Andrea Orlando.

"Voglio ricordare - ha detto l'onorevole Palmizio - che io non sono una persona favorevole al carcere sempre e comunque. Il mio garantismo è noto. Il problema è che in questo caso ci troviamo di fronte ad un reato particolarmente odioso, un atto di pedofilia commesso su un minore disabile da parte di un cittadino extracomunitario al quale era stato pure concesso il diritto di asilo in Italia per motivi umanitari. I giudici, credo, dovrebbero tenere in considerazione queste situazioni senza lasciarsi andare ad interpretazioni della legge". Il pm Maria Rita Pantani ha già impugnato il provvedimento del gip. Il competente Tribunale del riesame di Bologna non ha al momento fissato l'udienza. È stata invece fissata per il prossimo 30 agosto la riunione del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura per decidere sulla richiesta di apertura pratica per il trasferimento per incompatibilità ambientale del giudice Ghini. La richiesta era stata presentata dal consigliere del Csm l'avvocato Pierantonio Zanettin, secondo il quale il clamore mediatico che si è sollevato intorno a questa vicenda potrebbe condizionare la serenità di giudizio del magistrato emiliano.

Quando ad odiare sono loro: gli eleganti intellettuali

di Francesco Damato

Il Dubbio, 25 agosto 2017

La ferocia sul web nasce da lontano. È figlia dell'intelligenza. La tolleranza è ormai sinonimo di resa, di vigliaccheria. La riflessione e il ripensamento equivalgono spesso nel confronto politico al tradimento. Il confronto è diventato pleonastico, perché è più di moda lo scontro, fino alle estreme conseguenze, che nella vita dei partiti sono le scissioni. Si attribuì una volta alle ideologie la tendenza all'intolleranza, al fanatismo e persino all'odio. Ma non mi sembra francamente che il quadro sia cambiato con la fine delle ideologie.

Se fosse solo una questione di linguaggio, pur con la diffusione moltiplicata dalla tv, dove la ricerca dell'audience è esasperata, e da quelli che Enrico Mentana ha brillantemente definito una volta "webeti", potremmo anche fare spallucce all'odio che pervade la comunicazione e intossica i rapporti sociali e persino personali. Sì, lo so. Le parole possono ferire come pietre. "L'intera società - ha scritto sul Corriere della Sera Claudio Magris - è culturalmente e umanamente una plebe volgare e pretenziosa". Ma siamo pur sempre alla lapidazione come metafora.

Il guaio è che l'odio è diventato anche una componente della politica, dove la tolleranza sembra a volte scambiata per una parolaccia, come una volta si disse a sinistra del riformismo. La tolleranza è ormai sinonimo di resa, di vigliaccheria. La riflessione e il ripensamento che ne può conseguire equivalgono spesso nel confronto politico al tradimento. E anche il confronto è diventato pleonastico, perché è più di moda lo scontro, fino alle estreme conseguenze, che nella vita dei partiti sono le scissioni, comuni ormai a tutte le forze: grandi, medie, piccole e persino piccolissime.

Si attribuì una volta alle ideologie la tendenza all'intolleranza, al fanatismo e persino all'odio. Ma non mi sembra francamente che il quadro sia cambiato con la fine delle ideologie. Tutt'altro: dai calci nel sedere di Alcide De Gasperi promessi nel 1948 da Palmiro Togliatti, uomo di grandissima cultura ma smanioso di vincere le elezioni col suo fronte popolare destinato invece ad essere sconfitto, si è passati l'anno scorso alle pur folcloristiche parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca contro la presidente della commissione antimafia Rosy Bindi, peraltro sua compagna di partito.

"L'ucciderei", si lasciò sfuggire il personaggio meglio imitato da Maurizio Crozza, non perdonando alla Bindi di

avergli fatto rischiare la sconfitta nelle elezioni regionali del 2015 con la decisione di inserirlo quasi sulla soglia delle urne in una lista di "impresentabili" per pendenze giudiziarie. Sì, lo so, anche a Roma si grida per strada "t'ammazzerei" e "li mortacci tua" più a vanvera che seriamente, ma un dirigente politico dovrebbe darsi un altro linguaggio.

E non irrompere con un cappio nell'aula di Montecitorio, come fece il legista Luca Leoni Orsenigo a suo tempo, o spettacolizzare la loro opposizione, sempre in Parlamento, come fanno i grillini scimmiettando i vecchi comunisti alla Giancarlo Pajetta. Che avevano però ben altre credenziali per esasperare l'opposizione, per esempio quando contrastarono animatamente, diciamo così, la cosiddetta legge elettorale truffa, essendosi fatta molte volte la galera per restituire al Paese una democrazia che non c'era.

Non parliamo poi dell'odio planetario, senza frontiere, diffuso e praticato nel mondo dal terrorismo islamista, rispetto al quale l'odio di casa nostra diventa una bazzecola. Intervenute nel dibattito aperto dal Dubbio appunto sul linguaggio dell'odio e persino sull'azione che in Italia n'è conseguita, e può ancora conseguire, prima Tiziana Maiolo e poi Stefania Craxi si sono richiamate alla stagione per niente gloriosa delle cosiddette mani pulite: la prima ricordando i cortei di quanti a Milano incitavano i vari Antonio Di Pietro a farli sognare con le manette e la seconda denunciando il linciaggio del padre Bettino la sera del 30 aprile 1993, dopo che la Camera aveva osato rifiutare alcune delle autorizzazioni a procedere chieste contro di lui per il diffusissimo fenomeno del finanziamento illegale della politica, e per la corruzione che poteva averlo accompagnato. Ma che non sempre l'accompagnò, come dimostrarono tante sentenze destinate a non fare notizia né in prima pagina né all'interno dei giornali.

Certo, quello contro l'allora già ex segretario socialista, dimessosi spontaneamente dopo l'arrivo degli avvisi di garanzia, e quando già le voci di un suo coinvolgimento nelle indagini gli avevano procurato al Quirinale il rifiuto dell'incarico di presidente del Consiglio, fu uno spettacolo ignobile. Fu un'ostentazione d'odio allo stato puro, si fa per dire: qualcosa che grida ancora vendetta, e non solo perché Craxi poi sarebbe morto anche di quello spettacolo, in un esilio contestato dai magistrati in quanto considerato latitanza, nonostante Bettino fosse espatriato sei anni prima con un regolare passaporto. E non fosse andato a nascondersi in qualche caverna, trovandosi a casa sua, in Tunisia.

Tiziana e Stefania hanno ragione. Ma una volta fu proprio Bettino, ad Hammamet, a consolarsi di quell'orrendo linciaggio subito davanti all'albergo dove risiedeva a Roma dicendomi che ad altri era capitato di peggio. E sapete a chi si richiamò? Al povero commissario di polizia Luigi Calabresi. Che era morto ammazzato a Milano come un cane sotto casa il 17 maggio 1972, meno di un anno dopo che più di settecento intellettuali - ripeto, intellettuali avevano firmato un manifesto pubblicato a più riprese sull'Espresso per attribuirgli praticamente la responsabilità della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, fermato in Questura per la strage del 12 dicembre 1969 in Piazza Fontana, sempre a Milano. Un magistrato che sarebbe poi diventato senatore della sinistra, Gerardo D'Ambrosio, e fra i protagonisti delle indagini su "Mani pulite", era stato scambiato per un fascista avendo scagionato Calabresi dall'accusa di avere lasciato buttare giù il povero Pinelli da una finestra durante gli interrogatori.

Eletto alla Camera nel 1968, Craxi all'epoca dell'assassinio del commissario papà dell'attuale direttore di Repubblica, era con Giovanni Mosca uno dei due vice segretari del Psi guidato da Francesco De Martino. Ne sarebbe diventato il successore nel 1976 per sollevare il partito dal minimo storico al quale era ridotto. Già allora Bettino maturò la diffidenza, a dir poco, verso gli intellettuali che, prima ancora dei partiti e dei magistrati, o di certi magistrati, si erano arrogati il diritto di dividere insindacabilmente l'Italia fra buoni e cattivi e di fomentare contro quest'ultimi campagne di discredito e di odio anche a costo di armare i fanatici di turno: tanti piccoli Robespierre in esercizio permanente effettivo, di cui - mi disse Bettino - non sapeva se impressionarsi più per il numero che per la qualifica. Quando divenne capo del Psi Craxi cercò di invertire anche quella rotta sbottando una volta contro "gli intellettuali dei miei stivali".

I meno giovani o più anziani lo ricorderanno. E ricorderanno anche gli insulti che si rimediò e contribuirono ad affilare la matita del non ancora pentito Sergio Forattini, che nelle sue vignette su Repubblica gli infilò gli stivaloni neri alla Benito Mussolini e - ahimè - lo appese con la testa in giù. Era satira, mi direte. Ma non fu satira la scopiazzatura di Piazzale Loreto quella sera del 30 aprile 1993, quando su Craxi si rovesciarono sputi, insulti, monetine, accendini, ombrelli e quant'altro. Gli scalmanati non riuscirono tuttavia a intimidirlo e a farlo rinunciare ad uscire dal portone principale dell'albergo Raphael, come invece gli consigliavano gli addetti alla sicurezza: non so se più la loro, di sicurezza, o quella del "cinghiale", come Craxi veniva definito anche nella Procura di Milano, oltre che sui giornali ostili.

Fermiamo la ferocia del web
di Luigi Ferrarella

Sette del Corriere, 25 agosto 2017

Non esistono ancora strumenti adeguati per punire chi insulta e minaccia sui social. Cosa possiamo fare? "Bandita la

giustizia, che cosa sono i grandi imperi se non bande di briganti che hanno avuto successo? E che cosa sono le bande di briganti se non imperi in embrione?". La riflessione di Sant'Agostino nel De Civitate Dei, suggeritagli dall'aneddoto ciceroniano su Alessandro Magno alle prese con il pirata catturato ("Con che diritto infesti i mari?", "Con lo stesso diritto tuo: solo che io lo faccio con una nave e sono chiamato pirata, tu lo fai con una flotta e sei chiamato re"), non è poi così estranea alla frustrazione quotidiana dell'arsenale giudiziario contro chi diffama e sparge violenza usando le piattaforme di Facebook, Google, YouTube, Apple, Twitter, Whatsapp, Microsoft. Tanto da far sembrare ben poco balzana la recente scelta della Danimarca di nominare (primo Paese al mondo) un "ambasciatore" presso i colossi del web, cioè un diplomatico destinato a trattare "con queste aziende della tecnologia che, per il loro peso nel quotidiano, hanno sulla nostra vita la stessa influenza di nazioni intere".

Nell'esperienza concreta - non nelle dichiarazioni d'intenti dei colossi del web o nelle eccezioni fatte per vip capaci di farsi "sentire" - la combinazione tra extraterritorialità tecnologica (server sparsi in ogni angolo del mondo) e sovra-nazionalità di fatto dei social network produce il rifiuto di fornire all'autorità giudiziaria l'indirizzo Ip del computer del diffamatore online: dati che, per poter essere utilizzabili processualmente, devono essere acquisiti in questo modo formale dai pm, quand'anche il reo non si ripari dietro l'anonimato.

Accanto ormai a una autonoma "politica estera" per tenersi buone le dittature in latitudini commerciali redditizie, e a una propria "politica fiscale" per decidere dove non pagare abitualmente le tasse, i nuovi "web-Stati" si arrogano anche una personale "politica di sicurezza" che auto-fabbrica zone franche dietro l'imperscrutabile paravento di "policy" aziendali per decidere come (non) rispondere ai pm.

Già non è scontato che collaborino nell'antiterrorismo (legendario due anni fa lo scontro epistolare tra una Procura e Whatsapp alla vigilia di un temuto attentato), ma in tema di diffamazione è del tutto abituale che le compagnie del web (proprio loro che da mattina a sera commercializzano i dati personali degli utenti) si trincerino dietro la privacy dei clienti, e si facciano scudo di una interpretazione strumentale (ma avallata pure dal Dipartimento di Giustizia, si veda la lettera che pubblichiamo a pag. 27) del primo emendamento della Costituzione americana a tutela della libertà di parola: e ciò benché il tenore letterale dell'articolo 1.3 del trattato tra Stati Uniti e Italia imponga la mutua cooperazione giudiziaria "anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto". E l'indirizzo Ip è peraltro solo un primo passo, a volte non risolutivo per le indagini perché schermato da banali escamotage come l'aggancio alla rete "wifi" dell'ingenuo vicino di casa privo di password o come l'utilizzo di internet point.

Senza sinora arrivare alla controversa (e per taluni versi rischiosa) equiparazione del provider ai direttore e editore di giornale sulla base della legge sulla stampa, la giurisprudenza sta comunque stabilizzando l'orientamento che responsabilizza penalmente l'host-provider (cioè chi eroga un servizio di memorizzazione di informazioni fornite da un altro soggetto) qualora non rispetti l'obbligo di "notice and take down": cioè di informare l'autorità competente ("notice") del carattere illecito del contenuto ospitato, e di rimuovere il dato ("take down") una volta che gliene sia segnalata l'illiceità (ma pure qui i giganti del web praticano lo slalom, interpretando che la richiesta debba essere "qualificata" e cioè provenire dall'autorità giudiziaria). A fine 2016, una sentenza della Cassazione ha poi ammesso che il titolare di un sito web possa concorrere nel reato di diffamazione qualora non si attivi una sala server di Facebook. Il social network distribuisce i suoi dati in sei data center (quattro negli Usa, uno in Svezia, uno in Irlanda) per impedire che un contenuto diffamatorio, pubblicato da un soggetto terzo, permanga online.

Ma la casistica mostra quanto vi sia poco da fidare nel corpo a corpo giudiziario: a Udine dopo ben due opposizioni all'archiviazione ci sono voluti due anni solo per ottenere da Twitter il titolare del profilo autore di insulti omofobi, mentre a Napoli è tutto da vedere che esito avrà il fascicolo nel quale il gip ha ordinato al pm di indagare il legale rappresentante di Facebook in Italia per "illecito trattamento dei dati personali" della donna uccisa nel 2016 dopo non aver ottenuto dalla piattaforma la rimozione di alcuni filmi sessuali.

Auspicare tutta la manutenzione possibile delle norme presenti e future, insomma, non esime dal fare i conti con la strutturale incapacità dello strumento penale di risolvere alla radice una devianza che sia già lievitata in fenomeno di massa. Il penale è un obice non tarato per cannoneggiare le zanzare-tigre, e rammentarlo non significa rassegnarsi al martirio ma razionalizzare la comprensibile invocazione della panacea penale, che su scala di massa finisce per essere mai medicina che curi la malattia ma sempre e solo placebo della frustrazione delle vittime.

È invece una consapevolezza critica dei consumatori, se non addirittura una sorta di boicottaggio civile dei giganti della Rete più refrattari a farsi carico delle responsabilità connesse al crescere della loro potenza, a poter esercitare su essi quell'unica pressione, reputazionale, capace di spingerli a modificare (per convenienza commerciale e persino quasi per fattore concorrenziale) le proprie prassi nella cooperazione contro le diffamazioni online. Certo bisognerebbe, per coerenza, iniziare magari da qualche photo-opportunity in meno tra il politico di turno e il web-tycoon di moda, o da qualche elegia in meno nelle pagine e nei tg sulla "filosofia" dei nuovi servizi sfornati sul mercato. Il data center di Facebook a Luleå, nel nord della Svezia. Il social network conta due miliardi di utenti attivi al mese

E, magari, anche chiarirsi le idee sulla sanzione che si vagheggia dal penale nelle volte in cui abbia senso investirvi:

il carcere? Improprio. La chiusura del sito o del profilo social? Troppo pericolosa per le potenziali conseguenze indirette sulla libertà di espressione nel web. Multe? Velleitarie, un po' come oggi le condanne alle spese di giustizia di cui lo Stato riesce a riscuotere il tre per cento. Forse, invece, proprio con i diffamatori online potrebbe aver senso sperimentare briciole di "giustizia riparativa": che nulla c'entra con banali risarcimenti tendenti a monetizzare l'estinzione del reato, ma invece responsabilizza il reo mettendolo di fronte alla persona offesa in un percorso guidato di mediazione e comprensione del torto arrecato.

Misure di prevenzione: la violazione del "vivere onestamente" non è reato

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2017

Corte di cassazione - Sezione Feriale - Sentenza 24 agosto 2017 n. 39427. La violazione della prescrizione del "vivere onestamente", imposta con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dal codice antimafia non è un reato. La Corte di cassazione, con la sentenza 39427 applica la decisione presa dalle Sezioni unite il 27 aprile scorso le cui motivazioni non sono state ancora depositate.

La risposta fornita dal consesso di giudici è utile ad accogliere la richiesta di annullamento della condanna inflitta al ricorrente dal Tribunale. All'imputato - sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - era stata, infatti applicata, in sede di patteggiamento, la pena di un anno di reclusione per un concorso di reati: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazione dell'honeste vivere. Quest'ultima prescrizione è contenuta nel codice antimafia (Dlgs 159/2011) che, con l'articolo 75, comma 2 "sanziona" la mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale, tra i quali c'è anche quello di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" (articolo 8 comma 4).

I giudici della sezione feriale, annullano la condanna visto che nel "pacchetto" era finito anche il precetto dell'honeste vivere la cui violazione non può più essere "punita" come reato. I giudici ricordano che le sezioni unite hanno dato una risposta negativa al quesito sulla portata della norma incriminatrice, escludendo che possa rientrare tra il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni imposte dall'articolo 75 anche le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi. Due precetti la cui violazione non può essere considerata reato, a causa della natura troppo vaga della prescrizione, ma può tuttavia essere rilevante in sede di esecuzione del provvedimento, al fine di un eventuale aggravamento della misura.

La Cassazione sottolinea che la sentenza ha reso così efficace la decisione della Grande camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 27 febbraio scorso (De Tommaso contro Italia), nella parte in cui aveva evidenziato la scarsa chiarezza e precisione delle due prescrizioni alle quali è stata tolta efficacia. In quell'occasione i giudici di Strasburgo avevano precisato l'inopportunità di fondare una responsabilità su una norma penale di fatto "in bianco". Ed è stata proprio la lettura critica della norma da parte della Cedu che ha indotto il primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio a sottoporre la questione - sollevata dalla prima sezione - alle Sezioni unite, per prevenire eventuali contrasti nella giurisprudenza di legittimità, in merito a valutazioni di condotte che possono pesare sul giudizio di pericolosità sociale di un individuo.

Processo penale: i presupposti per l'applicazione della recidiva facoltativa

Il Sole 24 Ore, 25 agosto 2017

Recidiva (art. 99 c.p.)- Recidiva facoltativa - Applicazione - Obbligo motivazionale del giudice - Possibilità di adempimento implicito. L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 11 luglio 2017 n. 33714.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Richiesta di rigetto - Motivazione implicita del giudice. Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita.

• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 1 ottobre 2015 n. 39743.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Esclusione dell'aumento di pena - Obbligo di motivazione - Accertamento di una maggiore capacità delinquenziale - Sussistenza. In presenza della rituale contestazione a opera del Pm della recidiva, ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 c.p., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2007 e

n. 92 del 2008) ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sé, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena.

• Corte di cassazione, sezione Feriale penale, sentenza 27 agosto 2013 n. 35526.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Obbligo di accertamento del giudice - Della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'articolo 99 c.p., comma 5, il giudice del merito può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea a influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti reati e avuto riguardo ai parametri indicati dall'articolo 133 c.p. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo: infatti è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 febbraio 2012 n. 5859.

Il Papa ai carcerati: la pena deve avere un orizzonte di speranza

di Andrea Tornielli

Il Secolo XIX, 25 agosto 2017

"Non dimentichiamo la pena, per essere feconda, deve avere un orizzonte di speranza, altrimenti resta rinchiusa in se stessa ed è soltanto uno strumento di tortura, non è feconda". Lo dice Francesco nel videomessaggio inviato nel pomeriggio di giovedì 24 agosto al Centro di Studenti universitari del Complesso penitenziario federale di Ezeiza, in Argentina. Un carcere con quale il Papa ha un rapporto costante e particolare: due volte al mese, la domenica pomeriggio, Bergoglio trascorre un'ora al telefono con chi sta dietro le sbarre. L'occasione del videomessaggio è l'apertura del corso di musica.

"Amici miei che fate parte del Centro di studenti universitari di Ezeiza - afferma Francesco - un cordiale saluto, un saluto che evoca quelle telefonate domenicali che faccio al Penale. Sono al corrente di tutte le vostre attività e mi suscita tanta gioia l'esistenza di questo spazio, uno spazio di lavoro, di cultura, di progresso, è un segno di umanità. E non sarebbe potuto esistere se non ci fossero state persone di tanta sensibilità umana tra gli interni, gli agenti del servizio penitenziario, direttori, giudici, membri dell'Università di Buenos Aires e gli studenti. Grazie".

"Adesso un passo avanti. Hanno dato impulso all'apertura del corso di musica - aggiunge Bergoglio, citando per nome alcuni protagonisti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa: il capo signor Claudio Segura, il direttore signor Alejandro Gonzalez, il sostegno e l'avallo dell'Università di Buenos Aires e del potere giudiziario e soprattutto i segretari di Cassazione, Luis e Victor, e gli interni incaricati del Centro di studenti - Marcelino, Guille, Edo - che conosco per telefono. Grazie per tutto ciò che avete fatto. È un alito di vita ciò che sta succedendo nel Penale, tra di voi. E la vita - voi lo sapete - è un regalo, ma un regalo che bisogna conquistare ogni giorno. Ce lo regalano, ma dobbiamo conquistarlo ogni giorno. Dobbiamo conquistarlo in ogni passo della vita. Un regalo che non è facile conservare. Coraggio ogni giorno".

"Un sacco di difficoltà, tutti ne abbiamo - ha detto ancora il Pontefice - però abbiamo cura di questo regalo e lo facciamo crescere, ne abbiamo cura e lo facciamo fiorire. Gli interni stanno scontando una pena, una pena per un errore commesso. Ma non dimentichiamo che, affinché la pena sia feconda, deve avere un orizzonte di speranza, altrimenti resta rinchiusa in se stessa ed è soltanto uno strumento di tortura, non è feconda. Pena con speranza, allora è feconda. Speranza di reinserimento sociale, e per questo, formazione sociale, guardando al futuro, e questo è quello che state facendo voi".

"Con questo nuovo corso di musica - ha concluso Francesco - state guardando al reinserimento sociale, già adesso vi state reinserendo con gli studi, con l'Università di Buenos Aires, state guardando al reinserimento sociale. È una pena con speranza, una pena con orizzonte. Torno a dire, i problemi ci sono e ci saranno, ma l'orizzonte è più grande dei problemi, la speranza supera tutti i problemi. Cari amici, prego per voi, vi tengo vicini al cuore, vi chiedo di non dimenticare di farlo per me. Che Dio vi benedica e avanti, sempre con un sorriso. Alla prossima chiamata!".

Occhetta (Civiltà Cattolica): giustizialisti? fino a quando il tema non tocca la nostra carne
ancoraonline.it, 25 agosto 2017

"Tutti noi in genere ci dividiamo tra giustizialisti e permissivisti sul tema della giustizia, fino a quando questo tema

non tocca la nostra carne". È partito da questa considerazione Padre Francesco Occhetta, gesuita e scrittore de "La Civiltà Cattolica", per parlare questa mattina della giustizia riparativa all'incontro tematico svoltosi al Meeting di Rimini.

Occhetta ha osservato come "in Italia, il grande dimenticato dell'ordinamento sono le vittime e il loro dolore" e ha ricordato alcuni dati relativi ai detenuti italiani, soprattutto quelli riguardanti il sovraffollamento delle carceri (quasi 57mila detenuti a fronte di una capienza massima di 50mila) e il tasso di recidiva che "è del 69%". "È un modello che non funziona", ha ammonito il gesuita, rilevando che "se la recidiva calasse anche solo dell'1% ci sarebbero migliaia di euro di risparmi". In Italia, ha aggiunto "23mila le persone sottoposte a misure alternative al carcere, che stanno funzionando perché la recidiva è quasi del 18%".

Occhetta ha poi spiegato che oltre al modello di "giustizia retributiva con certezza pena e proporzionalità della pena" e a quello della "giustizia rieducativa" si sta affacciando un "modello integrativo, quello della giustizia riparativa con al centro il dolore della vittima". "La pena - ha aggiunto - viene stabilita rispondendo a tre domande: chi è colui che soffre?, qual è la sua sofferenza? e chi ha bisogno di essere guarito?".

Il percorso si articola in cinque passaggi: "il riconoscimento per il reo delle propria responsabilità davanti alla vittima e alla società; l'incontro del reo con la vittima; l'intervento della società attraverso la responsabilità diretta e l'intervento del mediatore; l'elaborazione della vittima della propria esperienza di dolore; l'individuazione della riparazione". Prima di aver ricordato le radici bibliche del modello, il gesuita ha affermato che il "modello di giustizia riparativa c'è in Europa e in America.

In Italia dovremmo aiutare la politica a farlo diventare sistema". Occhetta ha poi ammonito che "siamo chiamati a fare verità", a "non giudicare ma a rieducare il colpevole". E, ricordando i suoi studi di giurisprudenza, ha rilevato che "rischiamo di vivere un diritto troppo positivizzato. Ai miei compagni di studi a fine degli anni 80 dico: tutti sognavamo questo modello che ci poteva cambiare la vita nella giustizia. Ma dove siete andati a finire?. Si sono positivizzati". "Il diritto - ha concluso - è la distruzione di una relazione e la possibilità di far reincontrare le persone, non aumentare ed esasperare i conflitti e la tensione sociale".

Carceri: l'estate del nostro scontento

di Ornella Favero

Vita, 25 agosto 2017

Il duro giudizio della presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia sugli ultimi mesi che sono stati non solo torridi, ma anche pieni "di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l'estate della perdita della speranza" che era nata "con le sentenze dell'Europa contro il sovraffollamento".

L'estate del nostro scontento: "nostro", di chi vive, come fa il Volontariato, una vicinanza forte con il carcere, che non si interrompe certo d'estate, e di chi in carcere ci passa una parte consistente della sua vita. E questa estate ne ha procurato tanto, di scontento: è stata torrida, piena di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l'estate della perdita della speranza.

La speranza che era nata con le sentenze dell'Europa contro il sovraffollamento, che avevano messo il nostro Paese brutalmente di fronte alle sue responsabilità, e quindi con le misure per porre fine a quella tortura, e poi con gli Stati Generali sull'esecuzione penale e l'idea che delle pene e del carcere si potesse parlare finalmente in modo "nuovo", o magari "saggiamente vecchio", se vogliamo ricordarci che le pene, secondo la nostra Costituzione, devono tendere alla rieducazione, quella è la loro funzione, e non certo la funzione di attuare una vendetta sociale nei confronti di chi commette reati. E ancora con la legge delega per la riforma della Giustizia, e in particolare dell'Ordinamento penitenziario. A tutt'oggi di quella delega non si sa se ce la farà a produrre qualcosa, o se la politica spazzerà via tutto con lo spettro delle elezioni.

Nel frattempo, il ministro ha istituito tre commissioni di esperti che lavoreranno fino a dicembre proprio per predisporre i decreti attuativi della legge delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. Ma, come ricordano i radicali, che più di tutti si stanno battendo per accelerare i tempi, "era stato lo stesso ministro della Giustizia a dire a Radio Radicale il 19 giugno scorso che la riforma sarebbe stata pronta in poco tempo, massimo per agosto".

Tempi e composizione delle Commissioni piacciono poco anche al Volontariato: la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ritiene infatti che in questo modo si corra il rischio di perdere questa opportunità, e che sarebbe stato meno rischioso usare per i decreti attuativi gli elaborati prodotti dai tavoli degli Stati Generali, e sottolinea anche, con "disincantato realismo", e non certo per vittimismo, che le Commissioni sono fatte solo di magistrati, avvocati, docenti universitari, mentre le competenze del Volontariato e del privato sociale sono considerate poco utili, come se per scrivere una buona legge bastasse essere degli stimati giuristi. Si tratta di tecnici che la nostra stima ce l'hanno senz'altro, ma evidentemente non sono più i tempi in cui Mario Gozzini, parlamentare, e Alessandro Margara, magistrato, andavano a bere il caffè con i detenuti proprio per discutere della riforma penitenziaria "sfruttando" la loro indiscutibile competenza.

Ma questa estate ha messo a nudo anche un'altra verità: che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non ha saputo cogliere l'occasione di una sensibile diminuzione dei numeri del sovraffollamento per cambiare tutto quello che poteva essere positivamente cambiato senza necessità di introdurre modifiche legislative. Questa estate non sarebbe stata così disastrosa se il Dap avesse avuto il coraggio di ammettere che i numeri delle presenze stanno di nuovo pericolosamente crescendo, e intanto le condizioni della vita detentiva in molte carceri sono spesso desolanti, e si può e si deve agire subito. Prime fra tutte le cause di sofferenza, le temperature insopportabili dentro celle bollenti, fatiscenti, e con regolamenti che ancora non sanno permettere in modo inequivocabile neppure l'acquisto di un ventilatore da quattro soldi. Sì certo, ci sono circolari che aprono spiragli, ma le circolari non sono mai chiare e non parlano mai un linguaggio che non si presti a dubbi e interpretazioni restrittive. E così ogni carcere è una triste repubblica a sé in cui spesso Burocrazia batte Umanità dieci a zero.

E i suicidi? Possibile che nessuno voglia ammettere che quello che potrebbe davvero prevenirli è "tendere al massimo" l'Ordinamento per consentire più spazio ai legami affettivi? Ha tentato di farlo una circolare firmata da Roberto Piscitello, Direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento, che ha colto le pressanti richieste che gli venivano proprio da Padova, di dare più spazio possibile agli affetti, per invitare a fare ogni sforzo necessario per un "incremento delle occasioni di contatto con i famigliari" intese proprio come forma di contrasto ai tentativi di suicidio. Ma vorremmo, in proposito, capire quanti direttori hanno colto l'invito, e quanto in concreto è stato fatto e si intende fare nei circa duecento carceri del nostro Paese, perché un detenuto non può affidare il suo destino alla fortuna di essere in un carcere in cui questi inviti diventano iniziative precise, piuttosto che in un carcere, e ce ne sono troppi, in cui prevale la logica della chiusura e dell'immobilismo.

Sono queste le risposte che vorremmo avere, perché questa estate cominciata così male si chiuda con qualcosa di più di una timida speranza di cambiamento. Si chiuda, per lo meno, con la certezza che in tutte le carceri l'invito ad ampliare al massimo gli spazi e i tempi per le relazioni affettive diventi un ineludibile "imperativo categorico".

*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Terrorismo. Dap: "Agenti siano armati anche fuori servizio"

La Repubblica, 24 agosto 2017

È quanto emerge dal documento che il Dipartimento amministrazione penitenziaria ha diramato dopo la riunione del Casa alle carceri e alle diramazioni del sistema penitenziario: "Un intervento tempestivo potrebbe contribuire alla limitazione del danno". Un richiamo al personale delle forze di polizia perché "porti con sé l'arma di ordinanza anche fuori dal servizio" è stato espresso nel Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, convocato il giorno dopo l'attentato di Barcellona e la successiva riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

È quanto emerge dal documento che il Dipartimento amministrazione penitenziaria ha diramato dopo la riunione del Casa alle carceri e alle diramazioni del sistema penitenziario. "Un intervento tempestivo potrebbe contribuire alla limitazione del danno" si legge nel testo.

Proprio in relazione alle carceri, ambiente esposto più di altri al rischio radicalizzazione, il documento del Dap invita le direzioni degli istituti "a sollecitare il personale a proseguire nell'attività di osservazione per individuare eventuali segni di radicalizzazione e proselitismo, comunicandoli tempestivamente ai competenti organi dipartimentali nonché a effettuare con ogni possibile attenzione i servizi istituzionali, specialmente quelli di vigilanza armata".

In Italia il livello della minaccia non cambia. Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha chiesto di tenere alto il livello di vigilanza, rafforzando sul territorio le misure di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio e verso i luoghi che registrano particolare affluenza di persone. A questo scopo verrà inviata a tutti i prefetti una circolare di pubblica sicurezza perché dispongano un attento monitoraggio degli eventi pubblici già in programma in Italia, come concerti, raduni pubblici, sagre. Per citarne soltanto due: il Festival del Cinema di Venezia che si terrà in laguna dal 30 agosto al 9 settembre e la Notte della Taranta il 26 agosto a Melendugno in Puglia. I prefetti agiranno di concerto con i comitati provinciali per l'ordine e sicurezza pubblica che saranno convocati con la partecipazione dei sindaci e con le polizie locali. Sotto i riflettori anche zone pedonali, alberghi e agenzie di noleggio auto e furgoni.

Terrorismo. Minniti arma i poliziotti penitenziari anche fuori servizio

di Ilaria Pedrali

Libero, 24 agosto 2017

Gli agenti siano sempre armati, anche quando sono fuori servizio. È questa, in sintesi, la nuova disposizione per la polizia penitenziaria, in seguito ai fatti di Barcellona. Subito dopo l'attentato sulla Rambla, infatti, il ministro dell'interno Minniti aveva convocato un vertice straordinario del Casa, il Comitato di analisi Strategica

Antiterrorismo. Dalla riunione, alla quale hanno partecipato i vertici nazionali delle Forze di polizia, dei Servizi di Intelligence e i rappresentanti della sicurezza di Spagna a Roma, è emerso che i poliziotti dovranno sempre portare con s' l'arma di ordinanza, anche quando non sono in servizio. Questo perché "un intervento tempestivo potrebbe contribuire alla limitazione del danno" in caso di attentato, si legge nella circolare diramata dal Dipartimento amministrazione penitenziaria alle direzioni delle carceri italiane.

Più o meno, nel documento rivolto agli agenti di polizia penitenziaria si rievoca quello che è successo a Cambrils, dove un agente ha fatto fuori da solo quattro dei terroristi che stavano per lanciarsi sulla folla. Il quinto è stato ucciso da un "mosso de squadra" in borghese, fuori servizio. Anche in Finlandia sono stati i poliziotti, armati, a sparare alle gambe all'accoltellatore di Turku.

Quello che emerge dal documento del Casa è che in particolare gli agenti di polizia penitenziaria italiana dovranno fare particolare attenzione ai detenuti nordafricani o provenienti dalle aree di conflitto dove c'è la presenza dell'Isis, affinché vengano impediti "episodi di proselitismo o di radicalizzazione". Perché sono proprio le carceri uno dei luoghi a maggiore rischio. Quindi i poliziotti sono invitati a osservare i vari comportamenti dei detenuti sospetti e a comunicarli "ai competenti organi dipartimentali nonché a effettuare con ogni possibile attenzione i servizi istituzionali, specialmente quelli di vigilanza armata". A oggi i detenuti considerati a rischio in Italia, e quindi tenuti sotto stretta osservazione, sono 420, e tra questi sono 45 quelli detenuti in regime di massima sicurezza per reati di terrorismo.

Il problema delle armi di ordinanza in dotazione agli agenti solleva, però, una questione già evidenziata tempo fa, all'epoca dei fatti di Nizza, dai sindacati di polizia. A quel tempo l'allora ministro degli Interni Angelino Alfano chiese che gli agenti fossero sempre armati, ma i sindacati fecero notare che nonostante il rischio attentati sia assai da tempo concreto, agli agenti fuori servizio viene negato il porto d'armi.

O meglio, viene negato loro il porto d'armi per difesa personale e quindi non possono detenere un'arma propria, solo quella di ordinanza, che è una Beretta 92, pesante più di un chilo e lunga 21 centimetri. Un'arma che in caso di attacco terroristico di sicuro sarebbe efficace, ma che è difficilmente mimetizzabile e scomoda da portare addosso e da maneggiare per un agente in borghese e non in servizio. Ma non sempre è stato così. Per anni i poliziotti erano autorizzati ad avere il porto d'armi per difesa personale e detenere un'arma più maneggevole, ma proprio in concomitanza dell'innalzamento della minaccia terroristica è stato loro tolto questo diritto.

Riforme in attesa: il Palazzo scommette sul flop di Carlo Bertini e Ugo Magri

La Stampa, 24 agosto 2017

Solo la manovra ha buone possibilità di passare. Pochi politici investono su tutte le altre leggi rimaste al palo. Manca il tempo per approvarle e non c'è una maggioranza solida sui grandi temi che dividono il Paese. La legislatura è agli sgoccioli. Nelle alte sfere della Repubblica si sta ragionando se calare il sipario il più presto possibile, subito dopo la manovra (come vorrebbe Matteo Renzi), oppure insistere fino all'ultimo giorno utile (è la preferenza del premier). Ben che vada, il Parlamento avrà una cinquantina di giorni effettivi se si considera che tornerà al lavoro il 12 settembre si fermerà di nuovo per le elezioni siciliane.

Gran parte del poco tempo residuo sarà destinato all'unico vero adempimento obbligato: il varo della manovra finanziaria. È la sola legge con percentuali di approvazione molto elevate perché se non dovesse passare sarebbero guai con l'Europa e con i mercati. Tutte le altre riforme in bilico hanno "quote" parecchio più basse. Al netto della propaganda, non c'è personalità di rango dei partiti che neghi gli ostacoli. Pressoché insuperabili quelli sul testamento biologico, dove gli steccati culturali frenano le intese. Mentre a impedirle sul sistema elettorale sono calcoli di altra natura. Scontro assicurato sui vitalizi con scarse possibilità di successo. Qualcuna in più per il nodo intricato dello Ius soli dove nei Palazzi c'è chi ci punta. Poco, comunque, per rimpiangere questo Parlamento. Per salvare lo Ius soli serve il miracolo di Papa Francesco - Papa Francesco potrà fare la differenza riportando all'ovile quei centristi che recalcitrano sullo Ius soli? Se non ci riesce lui, l'unica chance di trovare al Senato i numeri sulla cittadinanza è legata alle trattative in corso tra il Pd e Ap. Per ragioni che con i diritti dei figli degli immigrati non hanno molto a che fare. Il via libera arriverebbe in cambio di una prospettiva per il partito di Angelino Alfano che lotta per non essere spazzato via alle prossime elezioni. Al momento, Ap è divisa e i senatori disposti a sostenere la riforma sanno che, votandola, si taglierebbero i ponti alle spalle: un ritorno alla casa berlusconiana diventerebbe a quel punto impossibile. Per questo motivo, ai verti Dem c'è chi sta studiando un'uscita di emergenza: rinviare la discussione dello Ius soli alla vigilia dello scioglimento, e tentare di approvare la legge con i voti della sinistra. Mdp ne fa una questione dirimente pure per votare la manovra.

Uno studio certifica: si può andare al voto con le norme esistenti - L'ultimo tentativo sarà ai primi di settembre: partirà una consultazione tra i maggiori partiti, che però rischia di produrre un altro buco nell'acqua. Questa è la convinzione degli addetti ai lavori quando si parla di legge elettorale. In commissione al Senato c'è un disegno di

legge a firma Andrea Marcucci, fedelissimo di Renzi, che vuole riportare in vita il Mattarellum. Ma sembra soprattutto una pistola messa lì per spaventare chi, come M5S e berlusconiani, teme le sfide all'ultimo sangue nei collegi. Difficile che la Lega convinca il Cav a percorrere quella strada. Altrettanto improbabile che si riparta dal sistema tedesco: un eventuale accordo tra Pd e Alfano in Sicilia comporterebbe l'addio definitivo allo sbarramento del 5 per cento. Circola in alto loco la voce di uno studio del Viminale, dove si certifica che niente impedisce di votare con la normativa attuale: per cui alla fine non servirà nemmeno un decreto.

Se cambia una virgola tutti gli ex onorevoli conservano i privilegi - È la grana più spinosa per il Pd: sui vitalizi dovrà superare le fortissime critiche dei propri senatori al testo che applica il metodo contributivo a tutte le pensioni passate, presenti e future. Ma nello stesso tempo non potrà permettersi di dare spazio ai Cinque Stelle, che sugli introiti della Casta faranno fuoco e fiamme. Già pregusta la campagna elettorale il grillino Danilo Toninelli: "Se non passa la legge, passerà il cadavere del Pd". Nel cui pancione non ci sono solo le riserve sui rischi di incostituzionalità legati al taglio degli assegni in essere. Esistono anche obiezioni molto radicali espresse dal vecchio tesoriere Ds, Ugo Sposetti, il quale guida una fronda interna della minoranza orlandiana. Per non dire dell'ostilità strisciante dei tanti senatori di lungo corso che già si sentono ex. Basta una sola modifica al testo per rispedire tutto alla Camera. Certificando di fatto il "game over".

Le crisi di coscienza frenano il passo avanti sul biotestamento - Lasciare a metà la riforma vorrebbe dire che in Italia resterebbe vietato rifiutare le terapie mediche, e che l'accanimento terapeutico verrebbe praticato pure in futuro, né ci sarebbe una regola per i Dat (disposizioni anticipate di trattamento): tutte questioni di alto spessore civile ma con un grave difetto politico, quello di dividere le coscienze. Rendendo così complicato l'ultimo passaggio a Palazzo Madama della legge sul testamento biologico. Il testo era stato approvato a Montecitorio in aprile, con il voto dell'intera sinistra e dei Cinque Stelle, ma poi nell'altro ramo del Parlamento si è arenato dinanzi all'ostilità manifestata dai centristi. Il testo sarebbe dovuto andare in aula prima delle ferie, ma davanti ai 3mila emendamenti da discutere la maggioranza ha preferito non correre rischi, rinviando all'autunno. Col risultato che le percentuali di successo sono scarse.

Intervista a Marco Boato: "l'odio di oggi è il giustizialismo e si combatte con i diritti"
di Giulia Merlo

Il Dubbio, 24 agosto 2017

"Questa ondata forcaiola viene da lontano ed è stata il frutto delle logiche "emergenziali": prima nella lotta contro il terrorismo, poi contro la mafia e infine contro la corruzione politica".

"L'odio si combatte con la cultura delle garanzie e dello Stato di diritto". Marco Boato ha attraversato gli anni caldi della storia d'Italia, dal '68 alla facoltà di Sociologia di Trento dove fondò Lotta Continua insieme ad Adriano Sofri e Mauro Rostagno, sino alle lotte garantiste in Parlamento con i radicali di Marco Pannella. Di quegli anni, che ha raccontato nel libro "Il '68 è morto, viva il '68!" (e un altro è in uscita per il cinquantesimo anniversario), analizza il clima, i sogni e gli errori.

Lei è stato protagonista, a Trento, della stagione del 1968. Fu un anno d'odio, quello, e soprattutto di odio di classe? Per come l'ho vissuto io, insieme a molti altri, è stato tutt'altro che un anno d'odio. Anzi, in quel movimento c'è stata una grande gioia di vivere, la riscoperta della solidarietà, sia tra gli studenti che con gli operai, un impegno per l'uguaglianza contro ogni forma di autoritarismo. Il Sessantotto fu soprattutto un movimento caratterizzato dall'antiautoritarismo in tutte le sue forme: nell'università, nella fabbrica e in quelle che venivano definite le istituzioni totali: carceri, caserme e ospedali psichiatrici.

Nessuna estremizzazione, quindi?

Le estremizzazioni e gli errori ideologici ci furono dopo, quando finì la prima fase del cosiddetto "stato nascente". Io, però, non credo che siano stati errori dettati dall'odio. Semmai da un eccesso di utopia, tipica delle giovani generazioni quando si affacciano sulla scena sociale e vogliono cambiare il mondo.

Lei fu tra i fondatori di Lotta Continua, nel 1969. Nel movimento teorizzaste il cosiddetto "scontro generale" con la borghesia e lo Stato. Che cosa significava?

Quello fu un tipico esempio di estremismo ideologico, che a dire il vero durò meno di un anno, a cavallo tra il 1971 e il 1972. Poi venne corretto da una riflessione autocritica, fatta pubblicamente sulle pagine di Lotta continua. Comunque, dopo il cosiddetto "biennio rosso 68-69", gli anni Settanta furono certamente attraversati da momenti drammatici e tragici, che cominciarono a partire dalla strage fascista di Piazza Fontana a Milano, il 12 dicembre 1969. Non a caso si è detto e scritto che quel trauma rappresentò la perdita dell'innocenza per una intera generazione.

L'odio che lei fa iniziare dopo la strage di Piazza Fontana e che ha attraversato l'Italia in quegli anni ha segnato la storia del Paese. Che cosa lo ha generato?

Quella che non a caso fu definita la "strage di Stato" - e poi si vide che vi furono effettivamente complicità istituzionali in una strage fascista che si era cercato di attribuire agli anarchici - cambiò completamente lo scenario italiano. La strategia della tensione e delle stragi, il terrorismo di destra e di sinistra soffocarono le istanze di giustizia e libertà che avevano caratterizzato il biennio 68-69 e scatenarono reazioni molto violente, anche cariche di odio. Paradossalmente, gli anni Settanta furono anche anni di grandi riforme, ma quel decennio si concluse nel 1978 con il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro e della sua scorta. Da quel momento nulla fu più come prima. Oggi, a quasi cinquant'anni di distanza, che eredità rimane di quegli anni? Con riguardo alla stagione del 68, io da tempo invito ad evitare sia le mitologie reducistiche sia le ridicole demonizzazioni. Il 68 è stato, non solo in Italia ma anche sul piano internazionale, un anno di svolta ma anche di frattura, non solo generazionale. I cambiamenti hanno investito la società e le istituzioni, la cultura e i rapporti interpersonali, sia familiari che sessuali. In ambito ecclesiale, ci furono il cosiddetto "dissenso cattolico" e la "contestazione ecclesiale". Ecco, gli schemi ideologici di allora sono caduti, ma i cambiamenti sociali e culturali sono rimasti.

Lei, da oppositore in piazza negli anni delle contestazioni, divenne oppositore in Parlamento negli anni Ottanta insieme ai radicali. Famoso è stato il suo discorso di 18 ore, come forma di ostruzionismo. Come mai questo cambiamento?

Sono entrato in Parlamento nel 1979 accettando una proposta di candidatura, insieme a Leonardo Sciascia e altri, da parte di Marco Pannella. L'ingresso alla Camera fu per me decisivo per imparare a vivere dentro le istituzioni rappresentative. Ho maturato l'importanza della cultura delle garanzie e dello Stato di diritto, di rapporti corretti tra maggioranza e opposizione. Sono poi stato anche nella maggioranza e ho fatto parte delle due Bicamerali per le riforme istituzionali, De Mita-Iotti e D'Alema, e in quest'ultima sono stato relatore per i temi della giustizia.

Lei era in Parlamento anche negli anni di Tangentopoli, una stagione feroce nello spazzare via un'intera classe politica. Lei come l'ha vissuta?

In modo drammatico. Certamente il sistema della corruzione andava perseguito, e del resto non mi pare che oggi sia diminuito. Ma il modo in cui è avvenuto, però, mi ha trovato molto critico e credo abbia lasciato guasti profondi, che durano tuttora.

L'odio di classe degli anni Settanta è diventato oggi odio per i politici?

Il paradosso è che l'odio per i politici, indiscriminato, è alimentato anche da chi della politica fa parte a pieno titolo. Persino la campagna sul referendum costituzionale è stata alimentata da una fortissima dose di antipolitica, sia da chi si opponeva sia da chi lo sosteneva. E la questione referendaria ne è rimasta travolta.

Anche la politica è cambiata, quindi?

Io credo che oggi siamo di fronte ad una degenerazione delle istituzioni rappresentative, dove troppo spesso prevalgono appunto l'odio, il disprezzo e l'antipolitica.

Lei si è sempre distinto per le sue posizioni garantiste. Ritiene che oggi, l'Italia, prevalga il giustizialismo?

Non c'è dubbio, purtroppo. Ma questa ondata di giustizialismo viene da lontano ed è stata il frutto delle logiche "emergenziali": dapprima nella lotta contro il terrorismo, poi contro la mafia e quindi contro la corruzione politica. E chi si opponeva a queste logiche emergenziali in nome dello Stato di diritto veniva accusato di volta in volta di essere complice dei terroristi, dei mafiosi o dei corrotti. Il giustizialismo di oggi è sempre più carico di odio e di disprezzo.

E come si combatte questo odio?

L'unico antidoto è proprio quella cultura politica che oggi è venuta sempre più meno. La cultura in generale, ma soprattutto la cultura delle garanzie dello Stato di diritto. Quando manca, la democrazia è compromessa e lo Stato delegittima se stesso.

Il condannato all'estero non dev'essere consegnato allo Stato richiedente...

di Giovanni D'Agata

ilmetropolitano.it, 24 agosto 2017

... nel caso rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti. La corte territoriale che deve eseguire il mandato d'arresto europeo, deve preventivamente accertare le condizioni che rischia di subire il condannato una volta consegnato alle autorità dello Stato richiedente. Accolto il ricorso di un cittadino rumeno che rispondeva di

furto aggravato

Il cittadino straniero che si trova in Italia e che è stato condannato nel Paese d'origine al carcere, non dev'essere consegnato all'autorità giudiziaria del proprio Stato che ne ha fatto richiesta tramite mandato di arresto europeo, senza che sia stato preventivamente accertato di poter escludere il pericolo di sottoposizione dello stesso a trattamenti inumani e degradanti, come quelli derivanti dal sovraffollamento. È quanto stabilito dalla sezione feriale della Corte di cassazione in data odierna con la sentenza n. 39400 che ha accolto il ricorso di un cittadino rumeno condannato per furto aggravato e continuato.

I giudici di legittimità ritengono violata dalla Corte d'appello di Torino, che aveva assecondato la richiesta delle autorità rumene, la normativa in materia in quanto è noto il generale problema del sovraffollamento delle carceri di quel paese come risultante fra l'altro da un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 24 settembre 2015.

Peraltro, la giurisprudenza della cassazione in materia di mandato d'arresto europeo, cosiddetto esecutivo, è univoca nel ritenere che la "condizione di rischio connessa a problemi di tipo strutturale che possono tradursi nella sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti, evidenziata dalla sentenza Vasilescu c. Belgio del 25/11/2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo, impone all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di verificare in concreto la sussistenza di tale rischio, correlata alla condizione degli istituti carcerari dello Stato di emissione, attraverso la richiesta di informazioni individualizzate allo Stato richiedente relative al tipo di trattamento carcerario cui sarebbe, specificamente, sottoposto il soggetto interessato".

Ciò impone che la Corte d'appello del capoluogo piemontese dovrà assumere adeguate informazioni di interesse dello stato di emissione, dandone conto nell'eventuale provvedimento di consegna. Non vi è dubbio, per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", che una decisione del genere possa scatenare polemiche tra gli xenofobi e coloro che fomentano il razzismo nel Nostro Paese e che vorrebbero immediatamente espulso chiunque, non italiano, si trova sul territorio nazionale, ma per coloro che invece hanno a cuore i diritti umani o comunque rispettano la dignità della persona - e, siamo convinti, siano la maggioranza dei nostri concittadini- si tratta di un significativo precedente che nell'applicare alla lettera la norma, potremmo definire ineccepibile, in quanto la legge italiana in materia non fa altro che recepire il dovere di assicurare il rispetto della persona in quanto tale a tutti i livelli e, quindi, anche nei confronti di tutti quei condannati che una volta rimpatriati nella nazione d'origine rischiano di vedersi annichiliti dal sistema penitenziario del proprio paese.

Uno fra questi è la Romania dove permane, nonostante le condanne in sede di Cedu e i rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, una situazione di generale sovraffollamento che rende quasi inevitabile la sottoposizione dei detenuti a trattamenti inumani e degradanti per la violazione degli elementari standard minimi in termini di spazi (si è parlato in passato di celle con venti, trenta detenuti in 30 mq), d'igiene (massimo 3 docce la settimana), cibo e di cure mediche adeguate

Processo penale: i presupposti per l'applicazione della recidiva facoltativa

Il Sole 24 Ore, 24 agosto 2017

Recidiva (art. 99 c.p.)- Recidiva facoltativa - Applicazione - Obbligo motivazionale del giudice - Possibilità di adempimento implicito. L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.

- Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 11 luglio 2017 n. 33714.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Richiesta di rigetto - Motivazione implicita del giudice. Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita.

- Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 1 ottobre 2015 n. 39743.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Esclusione dell'aumento di pena - Obbligo di motivazione - Accertamento di una maggiore capacità delinquenziale - Sussistenza. In presenza della rituale contestazione a opera del Pm della recidiva, ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'articolo 99 c.p., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2007 e n. 92 del 2008) ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sé, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena.

- Corte di cassazione, sezione Feriale penale, sentenza 27 agosto 2013 n. 35526.

Recidiva - Recidiva facoltativa - Obbligo di accertamento del giudice - Della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'articolo 99 c.p., comma 5, il giudice del merito può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea a influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti reati e avuto riguardo ai parametri indicati dall'articolo 133 c.p. sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo: infatti è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 febbraio 2012 n. 5859.

Carceri: l'estate del nostro scontento
di Ornella Favero*

Ristretti Orizzonti, 24 agosto 2017

L'estate del nostro scontento: "nostro", di chi vive, come fa il Volontariato, una vicinanza forte con il carcere, che non si interrompe certo d'estate, e di chi in carcere ci passa una parte consistente della sua vita. E questa estate ne ha procurato tanto, di scontento: è stata torrida, piena di sofferenza, con numerosi suicidi, è stata soprattutto l'estate della perdita della speranza. La speranza che era nata con le sentenze dell'Europa contro il sovraffollamento, che avevano messo il nostro Paese brutalmente di fronte alle sue responsabilità, e quindi con le misure per porre fine a quella tortura, e poi con gli Stati Generali sull'esecuzione penale e l'idea che delle pene e del carcere si potesse parlare finalmente in modo "nuovo", o magari "saggiamente vecchio", se vogliamo ricordarci che le pene, secondo la nostra Costituzione, devono tendere alla rieducazione, quella è la loro funzione, e non certo la funzione di attuare una vendetta sociale nei confronti di chi commette reati. E ancora con la legge delega per la riforma della Giustizia, e in particolare dell'Ordinamento penitenziario. A tutt'oggi di quella delega non si sa se ce la farà a produrre qualcosa, o se la politica spazzerà via tutto con lo spettro delle elezioni.

Nel frattempo, il Ministro ha istituito tre commissioni di esperti che lavoreranno fino a dicembre proprio per predisporre i decreti attuativi della legge delega della riforma dell'ordinamento penitenziario. Ma, come ricordano i radicali, che più di tutti si stanno battendo per accelerare i tempi, "era stato lo stesso ministro della Giustizia a dire a Radio Radicale il 19 giugno scorso che la riforma sarebbe stata pronta in poco tempo, massimo per agosto". Tempi e composizione delle Commissioni piacciono poco anche al Volontariato: la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ritiene infatti che in questo modo si corra il rischio di perdere questa opportunità, e che sarebbe stato meno rischioso usare per i decreti attuativi gli elaborati prodotti dai tavoli degli Stati Generali, e sottolinea anche, con "disincantato realismo", e non certo per vittimismo, che le Commissioni sono fatte solo di magistrati, avvocati, docenti universitari, mentre le competenze del Volontariato e del privato sociale sono considerate poco utili, come se per scrivere una buona legge bastasse essere degli stimati giuristi. Si tratta di tecnici che la nostra stima ce l'hanno senz'altro, ma evidentemente non sono più i tempi in cui Mario Gozzini, parlamentare, e Alessandro Margara, magistrato, andavano a bere il caffè con i detenuti proprio per discutere della riforma penitenziaria "sfruttando" la loro indiscutibile competenza..

Ma questa estate ha messo a nudo anche un'altra verità: che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non ha saputo cogliere l'occasione di una sensibile diminuzione dei numeri del sovraffollamento per cambiare tutto quello che poteva essere positivamente cambiato senza necessità di introdurre modifiche legislative. Questa estate non sarebbe stata così disastrosa se il Dap avesse avuto il coraggio di ammettere che i numeri delle presenze stanno di nuovo pericolosamente crescendo, e intanto le condizioni della vita detentiva in molte carceri sono spesso desolanti, e si può e si deve agire subito. Prime fra tutte le cause di sofferenza, le temperature insopportabili dentro celle bollenti, fatiscenti, e con regolamenti che ancora non sanno permettere in modo inequivocabile neppure l'acquisto di un ventilatore da quattro soldi. Sì certo, ci sono circolari che aprono spiragli, ma le circolari non sono mai chiare e non parlano mai un linguaggio che non si presti a dubbi e interpretazioni restrittive. E così ogni carcere è una triste repubblica a sé in cui spesso Burocrazia batte Umanità dieci a zero.

E i suicidi? Possibile che nessuno voglia ammettere che quello che potrebbe davvero prevenirli è "tendere al massimo" l'Ordinamento per consentire più spazio ai legami affettivi? Ha tentato di farlo una circolare firmata da Roberto Piscitello, Direttore della Direzione generale Detenuti e Trattamento, che ha colto le pressanti richieste che gli venivano proprio da Padova, di dare più spazio possibile agli affetti, per invitare a fare ogni sforzo necessario per un "incremento delle occasioni di contatto con i famigliari" intese proprio come forma di contrasto ai tentativi di

suicidio. Ma vorremmo, in proposito, capire quanti direttori hanno colto l'invito, e quanto in concreto è stato fatto e si intende fare nei circa duecento carceri del nostro Paese, perché un detenuto non può affidare il suo destino alla fortuna di essere in un carcere in cui questi inviti diventano iniziative precise, piuttosto che in un carcere, e ce ne sono troppi, in cui prevale la logica della chiusura e dell'immobilismo.

Sono queste le risposte che vorremmo avere, perché questa estate cominciata così male si chiuda con qualcosa di più di una timida speranza di cambiamento. Si chiuda, per lo meno, con la certezza che in tutte le carceri l'invito ad ampliare al massimo gli spazi e i tempi per le relazioni affettive diventi un ineludibile "imperativo categorico".

*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia

Busto Arsizio: "una speranza per tutti esiste, si chiama giustizia riparativa"

di Giovanni Toia

La Provincia di Varese, 23 agosto 2017

Il professor Bienati e il "laboratorio" di via per Cassano. Non ci si piega sulle problematiche alla casa circondariale di Busto e non ci si ferma alle analisi constatando magari l'impossibilità di venirne a capo, anche perché le soluzioni non dipendono da via per Cassano. Si cammina. Ed allora avanti nel proprio lavoro in ossequio sempre alla sicurezza, ma anche in favore della complessa opera di rieducazione.

E Busto è un laboratorio di un'esperienza di Giustizia Riparativa della quale se ne parla da anni ma che fatica a farsi largo il cui sviluppo potrebbe facilitare le problematiche carcerarie riducendone nel contempo anche i costi. Sono volute le maiuscole, trattandosi di un percorso di vita. Di un cammino culturale. Di un cambiamento di mentalità. Ne è responsabile il professor Andrea Bienati, docente presso la facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano nonché componente dell'Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Milano. "Il gruppo di lavoro del carcere bustocco riguarda una decina di detenuti e non con reati gravi e l'abbiamo chiamato, assieme alla dottoressa Rossella Panaro, "Dieci passi per mediare" - fa sapere - e sono appunto dieci incontri che compongono un percorso che riguarda un gruppo di detenuti, ma è anche riservato agli agenti carcerari. E che vengano coinvolti questi ultimi potrebbe sorprendere. Ed invece non lo è. Perché? Perché vi è la quotidianità, il rapporto continuo e la giustizia riparativa non deve trascurare questo aspetto. Anzi".

Ma cosa s'intende per giustizia riparativa? "L'assunzione di responsabilità di chi ha commesso l'errore. La prima cosa che ti risponde chi ha commesso un delitto è che non è stato lui o al massimo che è stato indotto a farlo. E qui non c'è da sorprendersi perché questo comportamento lo si legge nella Bibbia quando Dio chiese a Caino dove fosse suo fratello Abele e Caino rispose che non era il suo custode. Ecco, in primis l'assunzione di responsabilità, quello di aver commesso un errore. In secondo luogo l'incontro con la vittima o, nei casi di omicidio, l'incontro con i parenti della vittima. La giustizia riparativa intende recuperare il ruolo della vittima, capirne i suoi drammi, mentre invece per la giustizia ordinaria è solo uno strumento. Finito il processo, c'è la condanna del reo, ma di chi ha subito il danno fisico e morale non si ricorda più nessuno. O meglio le istituzioni non s'interessano".

È un percorso che vuole recuperare tutti gli attori per "appunto assumersi la responsabilità, cominciare a comunicare, riscoprire il proprio ruolo e nel contempo approcciarsi alla costruzione di un principio di fiducia. È un camminare faticoso. Ed anche pieno di sofferenza, ma, a mio avviso, necessario per andare verso un cambiamento. Le perplessità e le difficoltà le ho riscontrate anche negli agenti che ogni giorno sono a contatto con realtà complesse. Ma questo cammino è fondamentale perché abbatte pregiudizi e barriere".

Busto Arsizio: una vita da guardia carceraria "oggi il rapporto con i reclusi è migliore"

di Giovanni Toia

La Provincia di Varese, 23 agosto 2017

Antonio Coviello, da 37 anni in servizio tra le celle: "Dopo la legge Gozzini un ambiente diverso, si è stabilito un dialogo". Ne ha da raccontare Antonio Coviello, ispettore superiore e sostituto commissario del carcere di Busto Arsizio. Non è lontano dalla quiescenza chi ne ha viste e soprattutto vissute di situazioni anche tragiche.

Forse un giorno potrebbe mettere nero su bianco i suoi trentasette anni di servizio scrivendo un libro che potrebbe aiutare a comprendere a chi sta fuori la realtà carceraria e a chi sta dentro quali siano le difficoltà ed i drammi che il poliziotto penitenziario si porta dentro e "purtroppo, anche se non vuoi, te li porti anche a casa alla sera mentre sei con la tua famiglia" confessa Coviello. Lui ha attraversato un'epoca toccando con mano e vedendo con i suoi occhi la trasformazione del mondo carcerario.

Per Coviello "un'evoluzione, perché all'interno del carcere è cambiato il clima ed il rapporto coi detenuti è molto migliorato". Il merito "va alla legge Gozzini che ha istituito i benefici di legge contribuendo parecchio a dare speranza a chi entrava in carcere, consapevole che un determinato comportamento, un diverso modo di approcciarsi, la capacità di convivere con gli altri avrebbe fornito delle opportunità, una speranza, appunto, di ricominciare alla

vita normale".

E dire che Coviello iniziò la sua missione di poliziotto penitenziario quando la Gozzini era di là da venire (10 ottobre 1986). Eppure "la mia prima esperienza fu bellissima". Racconta: "Nel giugno del 1980 sono stato assegnato alla colonia penale di Lonate Pozzolo e vi sono rimasto fino al settembre del 1981 per poi andare a San Vittore. Era una colonia agricola e lì i detenuti lavorano i campi durante il giorno ed alla sera mangiavano e dormivano all'interno di questa struttura, che era aperta. Non vi erano le classiche celle, ma camere. Capitò che qualcuno si allontanasse, ma venne ripreso e naturalmente messo in carcere. Certo, la fiducia comporta dei rischi, ma i margini di approssimazione erano molto bassi. Furono quindici mesi intensi e ne parlo sempre volentieri".

L'esperienza di San Vittore gli fece incontrare il carcere duro, in cui "i pestaggi fra i detenuti erano molto frequenti ed anche qualche omicidio, ma fortunatamente la legge Gozzini ha cambiato l'ambiente", facendo scendere il livello di pericolosità e di violenza, ma come sottolinea Coviello "fra noi ed i detenuti si è stabilito un dialogo". Venendo a cadere quei pregiudizi all'interno e fuori dal carcere verso chi non svolge una mansione, ma una faticosa missione.

La riforma Orlando entra nelle aule di giustizia

di Giovanni M. Jacobazzi

Il Dubbio, 23 agosto 2017

Il nuovo sistema penale alla prova. La legge voluta dell'attuale guardasigilli sta finendo il rodaggio per entrare nel delicato ingranaggio del sistema giudiziario.

Entrata in vigore il 3 agosto scorso, la legge 23 giugno 2017, n. 103 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", la "Riforma Orlando", che prende il nome dell'attuale Guardasigilli che ha fortemente voluto la sua approvazione, sta pian piano finendo il rodaggio per entrare nel delicato ingranaggio del sistema giudiziario.

Il provvedimento, ricordiamolo, introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale, sia su quello del diritto processuale. Alcune, come detto, già entrate in vigore, altre invece oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo, come ad esempio quella sull'Ordinamento penitenziario sulla quale si sono insediate il 26 luglio scorso le Commissioni presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia composte da docenti universitari, avvocati e magistrati di sorveglianza.

Oggi esamineremo alcune criticità evidenziate da chi materialmente è chiamato ad applicare le nuove norme: magistrati ed avvocati su tutti. Iniziamo dall'allungamento dei termini di prescrizione che così come formulato inciderà sul lavoro dei giudici. Oggi i piani organizzativi di molti tribunali nello stabilire le priorità del lavoro del giudice prevedono che si possa evitare la trattazione di quei processi che si prescrivono entro un contenuto lasso di tempo. In genere si va dai sei mesi ad anno. La ragione è chiara: si preferisce che il giudice si concentri su processi che proseguiranno nei vari gradi senza arenarsi nella prescrizione. L'allungamento della prescrizione si traduce nel fatto che il giudice dovrà comunque raggiungere una sentenza nel merito dato che il processo è destinato ad allungarsi nella fase successiva del giudizio. Insomma, meno reati che si prescrivono vuol dire più sentenze nel merito per i giudici.

Fra i punti maggiormente discussi fra i giudici di primo grado, poi, la normativa secondo cui il tribunale in composizione monocratica dovrà occuparsi della impugnazione dei provvedimenti di archiviazione del Gip. In particolare, il giudice monocratico valuterà i casi di nullità previste dall'art. 410 bis commi 1 e 2 cpp dei decreti di archiviazione in accoglimento della relativa richiesta del Pm e delle ordinanze di archiviazione a seguito di udienza camerale. Sono le nullità conseguenti al mancato rispetto dei termini, alla mancanza degli avvisi e alla mancata considerazione di una opposizione.

Ci si chiede, specie con riguardo ai piccoli tribunali, se si verificheranno delle incompatibilità fra il giudice, inteso come persona fisica, che avrà esaminato le nullità inerenti il provvedimento di archiviazione e il medesimo giudice che comporrà il collegio al dibattimento su reati connessi. In ogni caso, si imporrà un aggravio di lavoro del giudice dibattimentale che dovrà esaminare le eccezioni, peraltro doverose, del foro.

Ma anche i consiglieri d'Appello saranno chiamati ad una nuova forma di giudizio di secondo grado, quello sulla impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere emesse dal Gip. Come si ricorderà, la competenza spettava, fino alla riforma Orlando, immediatamente alla Corte di Cassazione. Ora si ha una pronuncia della Corte di Appello e poi ancora la possibilità di ricorso in Cassazione. Un allungamento, dunque, della procedura.

Un allungamento analogo si ha anche con la rimodulazione dell'istituto finalizzato alla rescissione del giudicato per assenza incolpevole dell'imputato. Il giudice di Appello, poi, deve disporre la rinnovazione della istruzione dibattimentale in caso di appello del Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa: un pregiudizio negativo verso le assoluzioni in primo grado che hanno ad oggetto la valutazione della credibilità del teste. Il tutto, anche qui, con sicuro allungamento dei tempi processuali.

Infine il punto più discusso: l'avocazione da parte del procuratore generale delle indagini preliminari se il Pm non

chiede l'archiviazione o non esercita l'azione penale nei termini. Per rendere effettiva questa forma di controllo sulle procure presso i tribunali bisognerà aumentare gli attuali organici dei sostituti procuratori generali.

Il nuovo giornalismo che vive di odio e copia i social

di Piero Sansonetti

Il Dubbio, 23 agosto 2017

Non saprei dire con certezza se sono i giornalisti a guidare l'incanaglimento dei "social" o viceversa. Probabilmente è un circolo vizioso, un inseguirsi a vicenda. Con risultati pessimi.

I risultati sono due. Il primo è lo scadere oltre ogni livello di oscenità della stessa lingua italiana. Che dopo secoli di sviluppo rischia di tornare indietro e imbarbarirsi. Il secondo è l'obnubilamento che questo linguaggio di aggressione e di odio inevitabilmente porta con sé. Il pubblico obnubilamento del pensiero ha delle inevitabili conseguenze sul funzionamento della democrazia e quindi anche sul dispiegarsi della libertà. Di che sto parlando?

Vediamo. Vi trascrivo un brano di un editoriale pubblicato proprio ieri su uno dei più importanti giornali italiani. È firmato da uno dei quattro o cinque giornalisti che in Italia contano. Non vi dico neppure il nome del giornale né del giornalista, perché non mi va di personalizzare. Se lo capite da soli bene, sennò non cambia niente, quello che conta non sono i nomi ma la sostanza. Leggete qui: "... Non faccio che pensare a loro. E naturalmente a Lui che, cattivissimo come solo i nani sanno essere, detesta tutte le sue creature e, pur di non vedere più quell'orda di parassiti forforosi, sudaticci, e alitosi, se ne sta asserragliato ad Arcore (dove nessuno lo fotografa e può evitare di montarsi ogni mattina quella calotta catramata che lui chiama capelli) con qualche puntatina a Merano per darsi una sgonfiata (dove ogni tanto si scorda il toupet sul comodino accanto alla dentiera...)".

L'articolo prosegue per molte e molte righe, sempre con questo tono. Come si capisce, si riferisce a Silvio Berlusconi, cioè il capo del centrodestra italiano più volte ex presidente del Consiglio e al suo gruppo parlamentare. L'estensore è un uomo forte dell'establishment di Beppe Grillo. Se però avete un pò di pazienza potrete trovare molti esempi simili di giornalismo, riferiti magari, anziché a Berlusconi, a Renzi, oppure - molti - a Laura Boldrini, ma anche a tantissime altre persone famose.

Difficile trovare dei precedenti per questo linguaggio giornalistico. Qualche volta ho cercato un antenato in un certo Roberto Farinacci, che - poco meno di un secolo fa - fu un gerarca fascista molto esagitato, e per questa ragione, dopo qualche anno, emarginato dallo stesso Mussolini. Ci sono delle analogie e delle differenze tra il farinaccismo e questo nuovo giornalismo nostrano (che non è solo di matrice grillina).

L'analogia sta nel sentimento che lo muove. E il sentimento che lo muove è quello che Leonardo Sciascia, con la sua solita arguzia, definiva "la collera degli imbecilli". Diceva Sciascia che è esattamente la collera degli imbecilli il carburante di tutti i fenomeni fascisti. La differenza sta invece nel carattere essenzialmente politico del farinaccismo (che rispondeva a una esigenza aggressiva e sfacciata del fascismo, che in quegli anni era ancora molto giovane e aveva assolutamente bisogno di affermarsi e unirsi schiacciando i nemici), e nel carattere invece poco politico e molto populistico di questo nuovo giornalismo d'assalto, che - esattamente al contrario di Farinacci - ha bisogno assoluto di nemici per affermarsi. Il farinaccismo era funzionale a una politica e a una ricerca di stabilizzazione del potere. Il nuovo populismo, che nasce o comunque vive e si alimenta nei social, è semplicemente questo: la ricerca, l'esaltazione e la mostrificazione del nemico. In questa catena, la mostrificazione è essenziale, e per questa ragione assurge a un ruolo decisivo l'odio, la formazione dell'odio, la coltivazione dell'odio e dunque il linguaggio dell'odio. L'odio serve a formare i mostri, i mostri sono i pilastri del nuovo populismo.

Nello sviluppo del linguaggio dell'odio (che diventa ancora più importante dello stesso odio, e naturalmente molto, molto più importante della ragione dell'odio, che è assolutamente secondaria, se c'è resta sullo sfondo) ha una funzione decisiva l'interfacciarsi tra giornalismo e social. L'autore dell'articolo che abbiamo citato certamente usa un linguaggio in gran parte mutuato dai social. Che è diventato ormai il suo linguaggio. Avrete notato come dà una importanza decisiva agli aspetti fisici della persona che critica, e a quelle che ritiene le proprie superiorità fisiche rispetto al nemico, individuato e indicato al pubblico odio.

Dunque lui che scrive è più alto del nemico, e quindi il nemico è un nano. Ha più capelli, più denti, più gioventù del nemico, e quindi la scarsità dei capelli, la necessità di portare una dentiera e l'età avanzata diventano colpe e motivi di insulto. La politica scompare. Il conflitto politico non esiste, non è neppure immaginato. Il conflitto è tra il bello e il brutto. Tra il giovane e il vecchio. Tra l'uomo robusto e l'uomo anziano con una dentatura debole. E anche le persone che circondano il nemico non sono colte o ignoranti, reazionarie o progressiste, liberali o totalitariste, violente o miti. No: sono sudaticce, hanno cattivo odore, molta forfora.

Ma non è solo il giornalista a mettersi alla coda del social. Succede anche il contrario. Il giornalista, che ha attinto al linguaggio del social diventa l'esempio per i fruitori del social, i quali lo eleggono a simbolo e iniziano a imitarlo. E vogliono superarlo, e allora incattiviscono ulteriormente il proprio linguaggio e - contemporaneamente - riducono sempre di più l'interesse per i contenuti. E quando incattiviscono le parole e abbassano il livello del pensiero,

diventano a loro volta un modello per il giornalista. Si forma la spirale.

Il bersaglio dell'odio può essere chiunque. Ha pochissima importanza chi sia il bersaglio, perché ciò di cui si ha bisogno non è colpire un avversario per indebolirlo, ma costruire un avversario per colpirlo. Quindi si cerca l'avversario che abbia le caratteristiche migliori per essere colpito. Più un personaggio è considerato possibile catalizzatore di odio più viene prescelto dai social e dal giornalismo post-social. Ma non basta che abbia le caratteristiche giuste, cioè i punti deboli (l'altezza fisica nel caso di Berlusconi, l'esser donna nel caso della Boldrini, eccetera...) è necessario che sia un personaggio con l'indice più alto possibile di visibilità. Perché questo indice di visibilità fa da moltiplicatore alla quantità di odio che si mette in movimento. Da questo punto di vista andava molto bene Obama e va molto bene anche Trump. Oltretutto Obama era nero e Trump ha una strana capigliatura, ottimi punti deboli.

Ma il massimo, dal punto di vista della visibilità, è il papa. Il capo dell'intera cristianità. Raramente un Papa aveva concentrato su di sé tanto odio, e tanto linguaggio dell'odio - da parte dei cristiani come è successo a Francesco. Eppure, in passato, molti papi solo stati al centro di scontri durissimi, in politica e non solo in politica. Quasi mai però un cattolico praticante aveva avuto l'ardire di sostenere che il papa (che ha chiesto il diritto allo *Ius soli*) dovrà risponderne "davanti alla storia e davanti, addirittura, a Dio". Lo ha fatto l'altro giorno un famoso psichiatra. È preoccupante, questo fenomeno, o è solo un fatto folcloristico e passeggero? Penso che non sia un fatto passeggero. E che dipenda da tre fattori stabili nell'attuale fase della modernità.

Uno di questi fattori - l'unico positivo - è lo sviluppo delle tecniche informatiche, cioè l'enorme diffondersi del web. Il secondo fattore è la coincidenza temporale - e probabilmente casuale - almeno qui in Italia, tra questo sviluppo e la caduta dell'intellettualità, della sua robustezza, della sua autorevolezza, della sua funzione nella società e nell'establishment.

Per capirci: avevamo Pasolini, Calvino, Calogero, Argan, Calamandrei, Lombardo Radice, e oggi - se tutto va bene e senza sottovalutare i miei colleghi - abbiamo Gramellini, Saviano, Scanzi. Non solo non c'è una intellettualità in grado di costituire un punto di riferimento esterno ai social, e magari di indirizzarli e funzionare come esempio; ma abbiamo una intellettualità "debole", subalterna organicamente ai social, e da essi stregata.

Il terzo fattore è la caduta della politica, che non è più in grado di costruire programmi, speranze, conflitti, e sostituisce tutto questo con la rappresentazione di conflitti che, inevitabilmente, si nutre dell'odio. Come si può intervenire? Come si può frenare la tendenza a trasformare l'odio - l'odio senza contenuti e senza conflitto - in pilastro del dibattito pubblico e in costruttore del linguaggio? Con delle leggi? Con delle contromisure culturali? Con la scuola? Lascio aperte queste domande. Perché non so rispondere. Mi aspetto delle risposte dal G7 delle avvocature, che si terrà a settembre proprio su questi argomenti, e del quale riferiamo qui accanto.

Il detenuto in regime di 41bis può ricevere i libri in lingua straniera

diario1984.it, 23 agosto 2017

I giudici della Suprema Corte sconfessano il Magistrato di Sorveglianza di Novara. I giudici della prima sezione della Corte di Cassazione (presidente, Arturo Cortese; consigliere relatore, Adet Toni Novik; consiglieri, Antonella Tardio, Rosa Anna Saraceno e Aldo Esposito), il 24 maggio scorso, hanno esaminato il reclamo proposto dal detenuto siracusano Alessio Attanasio, 47 anni, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Sassari, avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Novara il 29 maggio 2014. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto di dichiarare inammissibile il reclamo di Attanasio.

Invece, la Suprema Corte lo ha dichiarato fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata dall'Attanasio, con rinvio ad altro Magistrato di Sorveglianza di Novara affinché si pronunci sulla richiesta del detenuto tesa ad ottenere un'ordinanza con la quale venga ordinato alla Direzione della Casa Circondariale di commissionare i libri in lingua straniera che poi verranno pagati dall'Attanasio. L'acquisto dei libri in lingua straniera, come sollecitato da Alessio Attanasio, deve essere consentito anche agli altri detenuti sottoposti al regime del 41 bis Ordine Penitenziario, ristretti in tutti gli istituti di pena, ai quali è stato negato il diritto di ricevere libri in lingua straniera.

Nel suo reclamo alla Suprema Corte, aveva chiesto che la questione da lui sollevata venisse esaminata a sezioni unite della Cassazione in quanto a suo dire era di speciale importanza.

Alessio Attanasio aveva impugnato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Novara poiché, in risposta alla sua richiesta di essere autorizzato alla consultazione e all'eventuale all'acquisto di libri in lingua straniera, l'aveva rigettata rappresentando delle difficoltà della Direzione dell'istituto di pena nel reperire i libri richiesti. Ma non tanto per il rigetto del reclamo quanto per l'atteggiamento del magistrato di Sorveglianza il detenuto ha impugnato la sua ordinanza. Nel dare ragione alle lagnanze di Attanasio, i giudici della Suprema Corte scrivono: "Il Magistrato di Sorveglianza irrispettamente ha emesso un provvedimento sollecitatorio invitando in ottica collaborativa la Direzione della Casa Circondariale di Novara a dare sollecito riscontro alla richiesta di libri da parte dell'Attanasio e degli altri detenuti ristretti ex articolo 41 bis O.P. che hanno già presentato reclamo in tal senso e chiesto giudizio di

ottemperanza".

I giudici ricordano al Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Novara, che era sufficiente osservare le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 codice di procedura penale, secondo quanto stabilito dal quinto comma dell'articolo 35 bis O.P. per adottare una formale decisione sulla richiesta dell'Attanasio e degli altri detenuti che avevano chiesto, come il recluso siracusano, il giudizio di ottemperanza. In altre parole il magistrato non deve chiedere la collaborazione del direttore del carcere per fare eseguire un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ma deve emettere una decisione cui il direttore è tenuto ad osservare e farlo eseguire. E su questo versante, la Suprema Corte dà atto al detenuto Alessio Attanasio di avere messo in evidenza l'ambiguo comportamento del Magistrato di Sorveglianza e di averlo saputo ben rappresentare nel reclamo da lui stesso scritto a mano.

Per Alessio Attanasio, già laureato in carcere in Scienze della Comunicazione e attualmente iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza, si tratta dell'ennesimo successo nell'ambito della sua battaglia contro i provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza dei tribunali di mezza Italia.

Parte civile, in Cassazione per il rimborso spese basta la memoria di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2017

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 22 agosto 2017 n. 39337. "In tema di spese processuali ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 22 agosto 2017 n. 39337, dopo aver rigettato il ricorso di un uomo condannato in appello per "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" e "lesioni" nell'ambito di una lite di vicinato tra i proprietari di due fondi agricoli.

L'articolo 541 del cpp, ricorda infatti la Suprema corte, "prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza (n. 6052/2015)". Del resto, prosegue la decisione citando un diverso precedente di legittimità, "la mancata presentazione della parte civile non può essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall'altro, l'articolo 12 del Dm 10 marzo 2014 n. 55, attribuisce rilievo alla partecipazione in sé alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte (n. 36805/2015)".

I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto infondata la censura dell'imputato secondo cui la presentazione dell'atto di appello da parte di un "incaricato" in una cancelleria diversa da quella del giudice a quo avrebbe violato l'articolo 582, comma 2, cpp "Tale norma, infatti - spiega la decisione -, nel sancire che le parti private ed i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, non costituisce, come opina il ricorrente, una norma di esclusione per l'incaricato del difensore, bensì esclusivamente per il pubblico ministero". Una interpretazione condivisa anche dalla Corte costituzionale (n. 110/2003) che ha dichiarato manifestamente infondata la questione della legittimità dell'articolo nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori di presentare l'atto di impugnazione nei luoghi "alternativi".

Pertanto, prosegue la decisione, "la facoltà, introdotta dall'art. 582, comma 1, c.p.p., di presentare personalmente o a mezzo di un incaricato l'atto di gravame nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, si estende anche alle ipotesi di presentazione dell'atto nella cancelleria degli uffici giudiziari alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, atteso che tale disposizione non provvede espressamente circa l'identità dei soggetti legittimati al deposito, la cui regolamentazione è lasciata al comma 1, ma si limita solamente ad individuare gli altri possibili luoghi in cui è possibile effettuarlo".

Del resto, conclude sul punto la Cassazione, il legislatore nel riprodurre la previsione del codice di rito abrogato "ha inteso agevolare la parti private e, segnatamente, quelle "fuori sede" nella presentazione della impugnazione e, pertanto, ogni limitazione dell'ambito dei soggetti legittimati ad avvalersi dei luoghi "alternativi" richiede una espressa indicazione".

La giustizia appesa al bracciale di Luigi Labruna

La Repubblica, 22 agosto 2017

"Quando comincio a sentire sul collo il fiato rovente estivo non posso fare a meno di pensare ai rinchiusi nelle galere, in cui il disagio fisico e morale fatalmente cresce sino a diventare insopportabile, le sofferenze dei corpi inaspriscono e l'impossibilità di sottrarsi esaspera la pena. Molto più che la privazione della libertà".

È l'incipit de "I dannati d'agosto a Poggioreale", uno splendido articolo in cui Aldo Masullo sul Mattino sottolinea

come "il diritto nelle carceri" sia oggettivamente "tra le cocenti questioni che invocano il pieno compimento dello Stato di diritto".

Non vi è pietismo nelle sue affermazioni ma sapiente humanitas, buon senso, realismo. Doti che sembrano mancare a quei giudici che hanno trattenuto nelle patrie galere - in cui si son verificati dall'inizio dell'anno a luglio ben 32 suicidi - oltre un centinaio di detenuti nonostante fossero stati loro concessi gli "arresti domiciliari con previsione del controllo mediante dispositivi elettronici" (articolo 275-bis c.p.p.), motivando la loro decisione con la indisponibilità da parte della polizia giudiziaria del cosiddetto "braccialetto elettronico".

Determinando, così, in sostanziale contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, una "restrizione della libertà personale" per sua natura "inviolabile", ben più gravosa di quella ritenuta necessaria dal giudice. E ciò solo per sopperire alle carenze dell'amministrazione giudiziaria, anche se - come affermato da un orientamento consistente, seppur non incontrastato, della Cassazione (ad esempio Sez. I, n. 39529/15) - in caso di indisponibilità dei braccialetti, "vanno applicati" a chi ha ottenuto i domiciliari "gli ordinari strumenti di controllo" da parte della polizia. Soluzione che - nonostante il successivo avviso delle Sezioni Unite (sent. n. 20769/16) - a me sembra ancora l'unica decante e praticabile.

Sembra comunque che ora finalmente l'appalto di fornitura dei preziosi monili sia stato assegnato. Fra mesi, salvo sospensione di qualche Tar, la giustizia "sospesa" riprenderà il suo corso. Ma che credibilità può mai avere una giustizia appesa a un bracciale, come un ciondolo.

Aumenta l'allerta contro la radicalizzazione in cella

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 22 agosto 2017

Sono 365 quelli a rischio: 45 detenuti per terrorismo, i "leader", i follower e i "criminal opportunist". Nuova allerta diramata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) per tenere sotto controllo le forme di radicalizzazione dei detenuti.

A seguito degli attentati di Barcellona e Finlandia, anche l'Italia aumenta il grado di attenzione e si rafforzano le misure in tutto il territorio. Per quanto riguarda gli istituti penitenziari, in realtà, l'osservazione dei detenuti a rischio radicalizzazione non si è mai fermata. Secondo gli ultimi dati a disposizione, attualmente si parla di circa 365 soggetti a rischio fondamentalismo. La classificazione elaborata dal Nic - il Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria - include quattro di detenuti musulmani ritenuti pericolosi. Oltre a coloro che sono detenuti per reati di terrorismo (in totale sono 45 e si trovano divisi in regime di Alta Sicurezza tra le carceri di Rossano, Rebibbia, Torino, Tolmezzo, Sassari, Nuoro, Lecce, Brindisi e Benevento), ci sono i "leader", ossia criminali comuni che hanno aderito all'ideologia jihadista e nelle celle sono diventati riferimenti carismatici, adeguati per il proselitismo; mentre, fra i criminali comuni, quelli considerati più vulnerabili e disponibili a diventare prede facili per i reclutatori, vengono definiti "follower".

Infine c'è la categoria dei "criminal opportunist", ovvero quelli che entrano in contatto con i gruppi radicali per offrire loro servizi logistici come i documenti falsi. Ma non c'è solo monitoraggio e repressione. L'istruzione, la buona pratica religiosa, la formazione professionale e la possibilità di accedere al lavoro anche esterno costituiscono una risposta incisiva e prevede che si abbassino i ponti levatoi tra carcere e società.

Una via maestra tracciata dagli stati generali per l'esecuzione penale e anche dalla legge di contrasto al terrorismo, recentemente approvata dalla Camera, che prevede l'utilizzo della cultura coinvolgendo varie componenti delle istituzioni e società civile, a partire dalle scuole, le comunità islamiche, il mondo dell'accoglienza e le direzioni degli istituti penitenziari.

La riparazione per l'ingiusta detenzione: presupposti e condizioni

Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2017

Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento - Istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore privo di procura speciale - Inammissibilità - Sussistenza. L'articolo 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'articolo 645 c.p.p. che stabilisce che l'istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. La sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio, può avvenire, oltre che personalmente dall'interessato, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 c.p.p., con esclusione del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato. Infatti, dall'usuale contenuto del mandato ad litem, privo di ogni specifico riferimento all'azione da esercitare e contenente richiami a istituti del tutto estranei alla procedura in oggetto, si ricava la totale assenza di

specificità del mandato medesimo e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria.

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 5 aprile 2017 n. 17199.

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Colpa grave ostativa - Valutazione - Comportamenti deontologicamente scorretti - Rilevanza - Fattispecie. La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione può essere integrata anche da comportamenti deontologicamente scorretti, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso un Centro di Identificazione ed Espulsione, il quale - violando le disposizioni regolatrici dell'attività della Polizia di Stato - aveva intrattenuto rapporti sessuali con persone che, essendo trattate nella predetta struttura, si trovavano in una posizione di soggezione nei suoi confronti).

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 14 dicembre 2016 n. 52871.

Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Dolo o colpa grave dell'interessato - Elementi di valutazione - Elementi probatori non oggetto del vaglio dibattimentale - Utilizzabilità - Condizioni. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento.

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2016 n. 41396.

Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Parametri di valutazione - Autonomia rispetto a quello del giudice penale - Configurabilità - Fattispecie. Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la rivalutazione, effettuata dal giudice della riparazione, dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice).

- Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2013 n. 39500.

Tortura: una legge tanto per fare

di *Silvia Buzzelli*

(Università di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza)

Ha ragione Valerio Onida quando, dalle pagine del Corriere della Sera, definisce la legge sulla tortura «assolutamente necessaria».

Da tanti anni l'Italia avrebbe dovuto onorare gli impegni assunti nelle sedi internazionali e codificare il reato di tortura, sanzionato (poco e male) dal codice penale militare di guerra¹. Forse questo è uno dei rari casi di ampliamento della sfera punitiva², un'estensione doverosa poichè le ratifiche delle Convenzioni che definiscono la tortura, e ne chiedono la repressione penale, sono ormai risalenti. Inoltre, il nostro Stato è membro del Consiglio d'Europa e la Carta costituzionale, all'art. 13, punisce «ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà» con una formula ancora più significativa dello stesso art. 3 Conv. eur. dir. uomo³.

La legge n. 110 del 2017, insomma, arriva con ingiustificato ritardo (emblematiche in proposito le osservazioni sull'Italia avanzate dallo *Human Rights Committee* Onu riunitosi a marzo); lascia tutti o quasi scontenti⁴; con un linguaggio ambiguo, a tratti paragonabile all'art. 3 decreto presidenziale n. 4 del 1946 (cosiddetta amnistia Togliatti), pare fornire appigli interpretativi per facili "colpi di spugna", del resto già sperimentati dalla storia giudiziaria. La legge n. 110 sembra non rispettare le indicazioni contenute nella lettera che il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, ha inviato, tra gli altri, il 16 giugno scorso, ai Presidenti di Camera e Senato⁵; nemmeno si allinea agli *standard* elaborati dai giudici di Strasburgo.

A livello europeo esistono obblighi negativi e proibizioni nette: non sottoporre a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, non detenere in luoghi sovraffollati o in condizioni di salute precarie e incompatibili con la vita penitenziaria, non effettuare consegne (in spregio alla cosiddetta dottrina Soering inaugurata dalla Corte europea nel 1989)⁶ a paesi che potrebbero porre in essere i medesimi comportamenti vietati.

Dalla lettura delle sentenze risalta, poi, l'imposizione in capo agli Stati di altrettanti obblighi positivi che investono i tre poteri (legislativo, giudiziario, esecutivo), e sono ulteriori rispetto a quelli principali discendenti dagli art. 1 (obbligo di rispettare i diritti dell'uomo) e 46 (impegno a conformarsi alle sentenze definitive della Corte) Conv. eur. dir. uomo. Se la tortura è crimine contro l'umanità (e lo è) resta sottratta a prescrizione⁷ ed eventuali atti di clemenza (grazia, amnistia) e richiede - per accertare la "catena del comando" e la trasmissione degli ordini agli esecutori - indagini rapide, effettive, complete, indipendenti:

¹ G. ACQUAVIVA, *La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano*, Giuffrè, 2014, p. 224 ss.

² D. PULITANÒ, *Quale agenda per la giustizia penale?*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, n. 3, p. 64

³ G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale. I. Profili generali*, IV ed., Giuffrè, 2017, p. 241.

⁴ Cfr. CommHR/NM/sf027-2017.

⁵ V., a titolo d'esempio, *Una vera legge sulla tortura* (appello, 6 marzo 2017, leggibile sul sito di Altraeconomia); *Legge sulla tortura. Un brutto passo falso. Con questa legge non avanza la tutela dei diritti fondamentali e la qualità della nostra democrazia* (appello, 3 luglio 2017, consultabile sul sito di Magistratura Democratica); C. MUSUMECI, *La nuova Legge azzecagarbugli sul reato di tortura*, luglio 2017, consultabile sul sito di Carmelo Musumeci. Cfr., sul sito del Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia, le dichiarazioni del Segretario generale, F. ROMANO, *Tortura: Siulp, dissenso totale per esposizione dei poliziotti a gravi ripercussioni e preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini*, 7 luglio 2017.

⁶ Corte eur. dir. uomo, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito.

⁷ V. la decisione della Corte eur. dir. uomo, 23 marzo 2010, Sommer c. Italia.

altrimenti la violazione sotto il profilo procedurale dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo è pressoché inevitabile⁸.

Sempre sfogliando i provvedimenti di Strasburgo risulta che il frasario dell'emergenza non si addice a questi temi, estranei a qualsiasi forma di stato di eccezione. Lo si intuisce dando un'occhiata all'art. 15 Conv. eur. dir. uomo⁹: questa norma non autorizza, nella maniera più assoluta, una sospensione dei diritti sanciti dall'art. 3 che non smettono di essere rinforzati - a differenza di quelli derivanti dagli art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza)¹⁰ e 6 (Diritto a un equo processo) Conv. eur. dir. uomo - pure nelle «circostanze più difficili» e «indipendentemente dalla condotta della vittima»¹¹.

Al di là della terminologia giuridica, le parole presenti nelle Convenzioni dell'Onu e del Consiglio d'Europa, e nello Statuto della Corte penale internazionale, suonano più o meno così: la tortura no, in qualunque momento e qualunque cosa sia stata commessa. Impossibile quindi invocarne il ricorso in nome della lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, in nome di una presunta sicurezza¹²: sono ben altri i mezzi efficaci di contrasto delle manifestazioni criminali più allarmanti, spesso molto lontani dalla giustizia e dal processo penale.

L'argomento, allora, impone estremo rigore: non è ammessa superficialità e vanno esclusi i commenti che, qualificando la tortura folle e terribile, nascondono il rifiuto di comprenderla. La tortura non è neppure bestiale, nonostante l'aggettivo ricorra di frequente: gli animali non la utilizzano, piuttosto ne sono sovente vittime; è semplicemente disumana, spazza via in un unico colpo la dignità di chi la subisce e di chi la pratica. Anche quando si estrinseca in una sola condotta (e non in «più condotte» come vuole l'art. 613-bis c.p.)¹³, anche quando è solo minacciata¹⁴, la tortura provoca dolore, ovvero infelicità completa, il peggiore dei mali per ogni essere vivente, e «dimostra che può esistere qualcosa di peggio della morte»¹⁵.

Oltre alla superficialità è deprecabile un approccio riduzionista che non semplifica, semmai frantuma in modo inopportuno il problema, celando a malapena una strategia che finisce per ridimensionare la questione, con disprezzo e secondo una logica amico/nemico: invece, se la tortura è crimine contro l'umanità (e lo è) è crimine contro tutti noi, abitanti attuali e futuri di questa stupenda ma disperata terra, tanto che la Corte europea non ha ravvisato nei presupposti della giurisdizione universale francese (per il crimine di tortura appunto) alcuna violazione convenzionale¹⁶.

⁸ Ampiamente, v. A. COLELLA - F. CASSIBBA, sub art. 3, in in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, a cura di G. UBERTIS e F. VIGANÒ, Giappichelli, 2016, p. 65 ss.

⁹ Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, § 111; volendo, S. BUZZELLI, sub art. 15, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 320 ss.

¹⁰ Per un quadro d'insieme, v. S. LONGO - F. ZACCHÈ, sub art. 5, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 97 ss.

¹¹ Così testualmente nella prima sentenza di condanna rivolta al nostro Stato per violazione dell'art. 3 (Corte eur. dir. uomo, 6 aprile 2004, Labita c. Italia, § 119).

¹² Eventualmente, cfr. S. BUZZELLI, voce *Processo penale europeo*, in *Enc. dir.*, Annali II - tomo I, Giuffrè, 2008, p. 705 ss.

¹³ Cfr., pure per ulteriori riferimenti bibliografici, I. MARCHI, *Il delitto di tortura: prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p.*, in *www.penalecontemporaneo*, 31 luglio 2017.

¹⁴ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 30 giugno 2008, Gafgen c. Germania.

¹⁵ A. GARAPON, *Crimini che non si possono né punire né perdonare. L'emergere di una giustizia internazionale*, il Mulino, 2004, p. 103.

¹⁶ Corte eur. dir. uomo, 17 marzo 2009, Ely Ould Dah c. Francia: la decisione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un militare mauritano condannato in Francia (per episodi di tortura, a danno di prigionieri, commessi nel Paese d'origine, episodi del 1999-1991 in relazioni ai quali era intervenuta amnistia); per certi delitti la giurisdizione francese è universale (così per la tortura) quando il presunto autore è arrestato in Francia.

Il riduzionismo, da un lato, trascura il momento essenziale della prevenzione da perseguire attraverso l'opera scrupolosa degli organismi di controllo e di monitoraggio¹⁷ - internazionali e domestici - come il Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (CPT)¹⁸ e la rete di Garanti nazionali; dall'altro, accantona la fase, delicatissima, dei rimedi risarcitori in cui si cerca di curare ferite invisibili e profonde¹⁹.

Cosa che più conta, dal panorama incompleto resta fuori la distinzione tra crimine di tortura e uso della "forza fisica" da parte delle "forze dell'ordine", un impiego quest'ultimo ammesso (ad esempio, dall'art. 41 dell'ordinamento penitenziario)²⁰, a patto che sia proporzionato: lo insegna ancora la giurisprudenza europea²¹.

L'elenco è davvero sommario, però non va sottovalutato, per ragioni teoriche e per motivi pratici: l'Italia conosce, e ha conosciuto, la tortura²²; tracce consistenti emergono nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (che ha ricostruito quanto avvenuto a Genova nel luglio 2001 e nel carcere di Asti)²³. Lo Stato italiano presta solerte collaborazione in questo settore: esporta strumenti di tortura, eludendo il regolamento europeo del 2005 modificato nel 2008²⁴; ha fornito supporto logistico, favorendo la sparizione forzata di soggetti che sono stati successivamente torturati altrove²⁵.

Per finire una "pignoleria cronologica" unita a una domanda retorica: la legge n. 110 porta la data del 14 luglio 2017; a distanza di 200 e passa anni dalla presa della Bastiglia (avvenuta, il 14 luglio 1789) si sarebbe potuto fare meglio?

No, con disincanto, la risposta è no, perchè stiamo vivendo tempi in cui la concezione securitaria (*conception sécuritaire*) sta facendo transitare la società della responsabilità (*société de la responsabilité*) verso quella del sospetto (*à celle de la suspicion*), con il rischio di non proteggere i cittadini dall'arbitrio (*avec le risque de ne plus protéger les citoyens contre l'arbitraire*).

Il monito che una grande giurista, sempre attenta alle dinamiche europee, come Mirelle Delmas-Marty, rivolge al proprio paese²⁶, vale drammaticamente anche per il nostro.

¹⁷ Sul punto, v. R. CORNELLI, *Nota a margine del reato di tortura*, in www.ristretti.it, 7 luglio 2017.

¹⁸ Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stato istituito con apposita Convenzione, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987; la ratifica italiana è giunta con legge n. 7 del 1989.

¹⁹ V., in proposito, due notizie di tenore diverso: M. PREVE, *Risarcimenti G8 di Genova: pignoramento al Ministero dell'Interno che non vuole pagare*, in *La Repubblica*, 28 maggio 2017; A. CAMILLI, *Migranti. I medici che curano le ferite invisibili della tortura*, in *Internazionale*, 26 luglio 2017.

²⁰ Si rinvia a M.G. COPPETTA, sub art. 41. *Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di F. DELLA CASA - G. GIOSTRA, Cedam, 2015, p. 440 ss.

²¹ V. *supra* nota 8.

²² L. MASERA, *Il prof. De Tormentis e la pratica del waterboarding in Italia*, consultabile in www.penalecontemporaneo.it, 4 aprile 2014.

²³ Cfr., con particolare riguardo agli episodi genovesi, le sentenze Corte eur. dir. uomo, 22 giugno 2017, Bartesaghi Gallo e altri c. Italia, e prima ancora, Corte eur. dir. uomo, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia.

²⁴ Cfr. GUUE (*Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*), 17 luglio 2008, L 189, p. 14.

²⁵ Volendo, cfr. S. BUZZELLI, *Diritto alla verità contro segreto di Stato (il caso Abu Omar a distanza di dieci anni)*, in *Jus*, 2014, n. 1, p. 147 ss.

²⁶ M. DELMAS-MARTY, *De l'état d'urgence au despotisme doux*, consultabile in www.liberation.fr, 16 luglio 2017.



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

m dg - GDAP
PU - 0243962 - 26/07/2017



000914

Roma, 26 luglio 2017

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

e p.c. Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Vademecum per il periodo estivo. Rapporti detenuti familiari

Ormai da diverse settimane le eccezionali temperature raggiunte in quasi tutto il territorio del paese inducono a porre in essere maggior attenzione perché negli Istituti di Pena siano garantite ottimali condizioni di vivibilità.

I signori Direttori sono invitati, innanzitutto, nel rispetto della normativa vigente, a favorire ed implementare l'uso di ventilatori e strumenti in grado di alleviare la sensazione di caldo all'interno delle camere di pernottamento.

Dovrà essere poi garantito - ove possibile all'interno delle camere di pernottamento - l'uso dei frigoriferi da parte dei detenuti, comunque indefettibile negli spazi comuni delle sezioni detentive. A tale scopo sarà curato il loro effettivo funzionamento e si sollecitano, pertanto, riparazioni o migliori distribuzioni di apparecchi già disponibili.

Nell'ottica di migliorare il rapporto affettivo con le famiglie sarà cura dei Direttori verificare il rispetto della circolare 0366755 del 2.11.2015 del Signor Capo del Dipartimento e porre in essere ogni sforzo necessario a garantire a ciascun detenuto un contatto effettivo con i familiari.

In questo senso, sono sicuro che non saranno mai strumentalizzate a pretesi fini disciplinari le conquiste in materia di collegamento a distanza, di uso della tecnologia e di ogni forma di esaltazione dell'affettività che - com'è noto - incide fortemente sul benessere dei detenuti.

Negli ultimi giorni si è assistito ad un preoccupante incremento di fenomeni autolesionistici e di suicidi e l'incremento delle occasioni di contatto con i familiari, favorito da azioni concrete, è espressione anche all'attenzione che questa Amministrazione incessantemente presta nel contrasto a questi fenomeni.

Le SS.LL. avranno, dunque, cura di evidenziare ogni eventuale disfunzione trasmettendo a questa Direzione Generale un concreto segno di riscontro.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello



Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.605	1.882	93	352	8	1
BASILICATA	3	416	506	17	72	3	0
CALABRIA	12	2.656	2.607	44	553	25	0
CAMPANIA	15	6.139	7.120	345	926	184	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.824	3.520	161	1.757	57	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	653	24	265	11	3
LAZIO	14	5.256	6.268	387	2.683	59	2
LIGURIA	6	1.115	1.385	62	721	34	6
LOMBARDIA	18	6.246	8.309	443	3.803	72	13
MARCHE	7	894	951	22	323	9	0
MOLISE	3	264	408	0	129	5	0
PIEMONTE	13	4.048	4.131	151	1.835	47	11
PUGLIA	11	2.326	3.403	150	500	50	1
SARDEGNA	10	2.723	2.308	40	685	31	2
SICILIA	23	6.411	6.228	148	1.250	92	1
TOSCANA	16	3.131	3.264	107	1.615	91	21
TRENTINO ALTO ADIGE	2	504	446	30	316	3	0
UMBRIA	4	1.331	1.432	56	522	19	2
VALLE D'AOSTA	1	181	173	0	109	1	0
VENETO	9	1.955	2.399	141	1.331	28	8
Totale nazionale	190	50.501	57.393	2.421	19.747	829	85

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 agosto 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	194	120	52	54	226	1.354	108	0	1.882
Basilicata	78	46	38	10	94	334	0	0	506
Calabria	679	243	176	57	476	1.450	1	1	2.607
Campania	1.400	784	728	320	1.832	3.876	10	2	7.120
Emilia Romagna	571	321	227	64	612	2.251	85	1	3.520
Friuli Venezia Giulia	165	51	29	17	97	386	5	0	653
Lazio	1.033	739	403	144	1.286	3.934	5	10	6.268
Liguria	262	112	73	15	200	916	1	6	1.385
Lombardia	1.322	642	651	130	1.423	5.559	4	1	8.309
Marche	161	51	53	16	120	670	0	0	951
Molise	38	23	23	7	53	317	0	0	408
Piemonte	546	275	226	52	553	3.004	24	4	4.131
Puglia	898	246	211	106	563	1.935	4	3	3.403
Sardegna	228	77	80	16	173	1.884	23	0	2.308
Sicilia	1.383	630	420	164	1.214	3.596	27	8	6.228
Toscana	477	255	124	52	431	2.352	4	0	3.264
Trentino Alto Adige	74	34	21	3	58	314	0	0	446
Umbria	141	64	78	34	176	1.115	0	0	1.432
Valle d'Aosta	9	11	8	3	22	141	0	1	173
Veneto	460	200	108	36	344	1.587	4	4	2.399
Totale detenuti Italiani + Stranieri	10.119	4.924	3.729	1.300	9.953	36.975	305	41	57.393
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	67	36	19	9	64	207	14	0	352
Basilicata	16	12	1	2	15	41	0	0	72
Calabria	150	63	61	2	126	277	0	0	553
Campania	232	116	103	25	244	449	1	0	926
Emilia Romagna	363	226	161	30	417	962	15	0	1.757
Friuli Venezia Giulia	96	28	16	1	45	124	0	0	265
Lazio	510	376	195	31	602	1.561	2	8	2.683
Liguria	179	71	47	8	126	411	1	4	721
Lombardia	791	391	385	56	832	2.178	2	0	3.803
Marche	84	27	29	3	59	180	0	0	323
Molise	13	12	8	1	21	95	0	0	129
Piemonte	287	136	137	19	292	1.251	3	2	1.835
Puglia	237	62	41	8	111	149	2	1	500
Sardegna	75	32	35	1	68	536	6	0	685
Sicilia	352	224	123	9	356	535	5	2	1.250
Toscana	343	175	82	37	294	975	3	0	1.615
Trentino Alto Adige	55	26	17	2	45	216	0	0	316
Umbria	67	25	32	3	60	395	0	0	522
Valle d'Aosta	4	8	7	3	18	86	0	1	109
Veneto	314	138	67	12	217	797	1	2	1.331
Totale detenuti Stranieri	4.235	2.184	1.566	262	4.012	11.425	55	20	19.747

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Diritto penale indietro tutta

Tutte le alternative al carcere dopo le riforme degli ultimi anni

di ANTONIO CICCIA MESSINA

Il diritto penale fa un passo indietro e apre la strada alle condotte riparatorie.

La legge n. 103 del 23 giugno 2017 sottrae campo di azione alla punizione penale. Lo stato ripone l'arma della sanzione più grave e proscioglie l'autore del reato se ha riparato le conseguenze del danno.

L'ambito di applicazione delle condotte riparatorie, causa di estinzione del reato, è limitato ai reati procedibili a querela, ma non è un caso isolato.

Anzi. Il legislatore italiano ha più volte manifestato la scelta di ridurre al minimo l'intervento penale. Si è passati da una situazione iniziale in cui il diritto penale la faceva da padrone, tanto che si critica l'eccessiva estensione degli illeciti penali, a una situazione opposta, in cui la tutela penale si ritrae.

Le modalità tecniche sono diverse.

Può trattarsi di cause estintive del reato. In questo caso il reato rimane nella sua previsione astratta, ma il fatto concreto non è punito perché le conseguenze del reato sono state eliminate.

Le possibili valutazioni di politica legislativa possono essere di vario tenore: chi legge positivamente l'istituto si appella alla teoria della sanzione penale come ultima possibilità (*extrema ratio*); chi lo legge negativamente sottolinea la disuguaglianza dei cittadini, per cui solo il più ricco può guadagnarsi l'impunità pagando i danni.

Il dibattito tra i sostenitori del diritto penale minimo e quelli della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale potrebbe continuare all'infinito.

Resta il fatto che l'istituto delle condotte riparatorie non è isolato.

Si accompagna al «fatto tenue», alla «messa alla

prova» e alla trasformazione del reato in illecito civile. Il «fatto tenue» implica un perdono giudiziale: l'imputato scansa la sanzione penale, perché tutto sommato si tratta di una bazzecola e non è il caso di perdere tempo e denaro in un processo, magari su più gradi di giudizio.

La «messa in prova» è una reazione dello stato che pretende dall'imputato che faccia qualcosa per la collettività e se supera questa prova allora ottiene l'estinzione del reato. Questo istituto configura, appunto, una reazione e si pretende dal colpevole una discontinuità significativa rispetto alla sua condotta di vita. È però un istituto costoso, che richiede l'intervento di numerose autorità pubbliche.

La trasformazione del reato in un illecito civile si può descrivere come una mutazione genetica. Un fatto che il giorno prima era ritenuto fonte di allarme sociale, meritevole di sanzioni infamanti e necessitante di garanzie forti per l'incolpato, dall'oggi al domani (con il Dlgs 7/2016) è diventato un illecito civile, come un tamponamento o una fattura non pagata. Lo stato non reagisce più in prima persona, ma lascia fare al danneggiato (non si può più chiamare «vittima di reato»): a lui la scelta se mandare avanti o meno una causa per risarcimento del danno. Lo stato rimane, però, uno spettatore attento, perché se si arriva a una condanna del danneggiante (non si può più chiamare «reo»), allora allo stato spetta una somma di denaro.

In tutti i casi l'arretramento della tutela penale implica un diverso equilibrio tra esigenze della persona offesa e/o danneggiata e compiti dello stato rispetto al sistema di sicurezza sociale.

Ovviamente il sistema di sicurezza sociale non si realizza solo con la repressione penale, ma anche

con un efficiente sistema giudiziario civile.

La tenuta dell'ordinamento e della effettività delle norme rispetto all'obiettivo della regolazione della vita sociale potrebbe essere garantita da un sistema della giustizia civile, caratterizzata da processi rapidi, concentrati sul merito delle questioni e non su

capilli, e da un sistema delle esecuzioni efficiente.

Altrimenti si corre il rischio che l'arretramento della tutela penale (in nome di valori di garanzia) non sia compensato da una maggiore efficienza delle tutele civili: cosicché il colpevole non viene punito e non paga nemmeno i danni.

IL PASSO INDIETRO DEL CODICE PENALE	Condotte riparatorie	Articolo 162-bis codice penale
	Fatto tenue non punibile	Art. 131-bis. - Codice penale -
	Fatto tenue non punibile - procedimenti avanti al Giudice di pace	Articolo 34 Dlgs 274/2000
	Condotte riparatorie - procedimenti avanti al Giudice di pace	Articolo 35 Dlgs 274/2000
	Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato	Articolo n.168 bis codice penale
	Illeciti civili (ex reati) sottoposti a sanzioni pecuniarie	Decreto legislativo n. 7/2016

CHI RIPARA NON È PUNITO

LEGGE 23 giugno 2017, n. 103 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Art. 1

1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 162-ter (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie».

2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice

penale, introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a 60 giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di 60 giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito ai sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale.

Commento

Il nuovo articolo 162-ter del codice penale introduce le condotte riparatorie, quale nuova causa di estinzione del reato.

Si tratta di uno strumento di snellimento processuale.

L'istituto si applica nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione.

In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il

reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

La nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 103/2017; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

ANCHE IL GIUDICE DI PACE ASSOLVE CHI RISARCISCE

DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Art. 34

Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Art. 35

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal

caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

Commento

L'articolo 35 del Dlgs 274/2000 prevede la condotta riparatrice quale causa estintiva dei reati di competenza del giudice di pace.

Il giudice di pace deve sentire le parti e l'eventuale persona offesa, ma non deve necessariamente ottenerne l'assenso.

Il magistrato può dichiarare con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Le attività risarcitorie e riparatorie devono rispondere alla finalità di ripristinare il patrimonio del danneggiato (finalità privatistica), ma devono anche essere idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (finalità pubblicistiche).

Quanto alle fasi processuali, il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza.

La norma prevede la possibilità di verifiche sulla condotta dell'imputato, affidate ad autorità amministrative: con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie.

Casistica

IL DANNEGGIATO PUÒ CHIEDERE DANNI ULTERIORI

Non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 274/2000 a seguito di condotte riparatorie, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.

(Cassazione penale, sez. IV, 02/12/2016, n. 1359)

NON CI VUOLE IL CONSENSO DELL'OFFESO

Per dichiarare estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 Dlgs 274/2000, non deve necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa. È legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.

La formula estintiva, pertanto, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine alla integralità del risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. In questa prospettiva, può e deve tenersi conto anche del concorso di colpa della vittima, che emerga dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili, e tale concorso, ove sussistente e motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati.

(Cassazione penale, sez. IV, 19/02/2016, n. 20542; Cassazione penale, sez. un., 23/04/2015, n. 33864).

RISARCIMENTO INTEGRALE

L'istituto disciplinato dall'art. 35 Dlg n. 274/2000 impone al giudice la verifica in ordine all'integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

(Cassazione penale, sez. IV, 19/02/2016, n. 20542)

INGIURIA A UN INSEGNANTE

L'istituzione scolastica, per la funzione educativa che ricopre, deve essere tenuta immune da qualsiasi atto di violenza verbale o fisica. Pertanto le frasi ingiuriose nei confronti di un insegnante nell'ambito di un consiglio di classe, alla presenza degli altri professori e dei rappresentanti dei genitori, assumono rilevanza tale che il mero versamento di una somma di denaro non è in grado di eliminare le conseguenze dannose del reato.

(Cassazione penale, sez. V, 07/09/2015, n. 127)

SINISTRO STRADALE/1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace per lesioni colpose cagionate nella circolazione stradale, non costituisce fatto idoneo a determinare l'applicazione della speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 del Dlgs n. 274/2000, il risarcimento pagato dalla compagnia assicuratrice del terzo proprietario del veicolo estraneo al processo, essendo ad esso estranea l'attivazione dell'imputato per l'eliminazione delle conseguenze dell'illecito attraverso interventi concreti atti ad assicurare alla persona offesa il ristoro del pregiudizio subito e a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico.

(Cassazione penale, sez. IV, 23/05/2014, n. 38957)

SINISTRO STRADALE/2

L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 Dlgs n. 274/2000 opera anche nell'ipotesi di risarcimento danni a seguito di pagamento da parte della compagnia di assicurazione.

(Cassazione penale, sez. IV, 12/04/2013, n. 30212)

SINISTRO STRADALE/3

Deve ritenersi ingiustificato il diniego, da parte del giudice di pace, di disporre la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 35 comma 3 Dlg n. 274 del 2000, in presenza di una già manifestata intenzione, da parte della compagnia assicuratrice della responsabilità civile dell'imputato, di corrispondere alla persona danneggiata l'intero massimale di polizza e dell'avvenuta sospensione, in sede civile, dell'esecutività della sentenza di primo grado che aveva quantificato la somma dovuta a titolo di risarcimento in misura superiore al detto massimale.

(Cassazione penale, sez. IV, 15/03/2012, n. 19150)

SPESE

Nel procedimento avanti al giudice di pace, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, non è necessario che l'imputato abbia provveduto alla refusione delle spese eventualmente sostenute dalla persona offesa.

(Cassazione penale, sez. V, 07/03/2013, n. 21012)

NIENTE CONDANNA SE IL FATTO È TENUE

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Codice penale - Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di

particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

Commento

L'istituto disciplinato dall'articolo 131-bis del codice penale esclude la punizione del colpevole, quando si commette un reato in maniera non abituale senza provocare grossi danni. Il decreto legislativo 28/2015, in materia di non punibilità per particolare tenuità del reato, ha attuato la legge delega n. 67/2014 e ha cambiato i connotati della giustizia penale, mettendo fuori dal circuito penale l'autore non abituale di un fatto non grave. Il provvedimento introduce la non punibilità dei reati che provocano un'offesa di particolare tenuità, quando, contemporaneamente, il comportamento del reo risulta non abituale. Siamo di fronte a un istituto, che riguarda tantissimi reati. La norma riguarda tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Le relazioni di accompagnamento al decreto e, in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione evidenzia l'ambito di applicazione. La novità riguarderà tutte le contravvenzioni e molti delitti. Non basta, però, solo il requisito della soglia di sanzione, in quanto il magistrato dovrà valutare due elementi: la tenuità dell'offesa e la non abitualità della condotta. Tuttavia è chiaro che sono tante le aspettative di espulsione dal circuito penale di molti procedimenti. Il reato non può essere di particolare tenuità quando il colpevole ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o con sevizie. Inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime.

Il reato è abituale (e, quindi, non si ha diritto al beneficio) se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o delinquente per tendenza. Stessa esclusione scatta per chi ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità e anche nel caso in cui si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il procedimento penale deve preferibilmente essere chiuso già con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero.

La vittima tra l'altro non può sbarrare la strada alla dichiarazione di non punibilità, anche se ha diritto di essere informata. Nel procedimento la persona offesa potrà dire la sua, ma non il suo parere non sarà vincolante.

Appresa, dunque, una notizia di reato, il pubblico ministero fa le indagini e potrà ritenere che l'offesa

è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale.

In ogni caso, il pubblico ministero, valutata la scarsa portata offensiva del fatto, chiederà l'archiviazione al giudice delle indagini preliminari.

Si sottolinea, e lo fanno anche i lavori preparatori, che siamo di fronte a reati consumati anche se di fascia ritenuta trascurabile.

Il reato c'è, ma lo stato pensa che sia meglio non procedere, anche se la persona offesa perde l'occasione di fare valere le sue ragioni nel procedimento penale.

La persona offesa dovrà essere informata della richiesta di archiviazione e avrà la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo entro il termine perentorio di dieci giorni.

Peraltro, come spiega la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, la persona offesa non ha «potere di veto». In effetti la legge delega non lo ha previsto e, quindi, il gip può archiviare il procedimento, anche se la persona offesa non è d'accordo.

La non punibilità potrà essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e se viene pronunciata prima dell'inizio del dibattimento dovrà essere sentita la persona offesa.

Il responsabile potrà essere dichiarato non punibile anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, con sentenza.

Peraltro la legge delega ha stabilito il criterio che l'esclusione della punibilità per fatto tenue con condotta non abituale non deve pregiudicare l'azione civile per il risarcimento del danno.

La vittima dovrà, a questo punto, farsi i conti in tasca e valutare la convenienza di accollarsi il costo delle liti di importo piccolo.

La disciplina del rapporto tra procedimento penale, che si chiude con il proscioglimento per tenuità del fatto, e processo civile promosso dalla persona offesa è prevista dall'articolo 651 bis del codice di procedura penale.

A seguito di rettifica pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23 marzo 2015, la sentenza di proscioglimento per fatto tenue è definitiva ed è la base di partenza per chiedere il risarcimento del danno in un separato giudizio civile contro il responsabile prosciolti. Pertanto la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolti e del responsabile civile che sia stato citato o che sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza di proscioglimento in sede di giudizio abbreviato, salvo che la parte civile abbia dichiarato di non accettare il rito.

Casistica

FURTO

In tema di furto la circostanza che vengano rubati nel medesimo contesto spazio-temporale più oggetti non vale a far ravvisare l'esistenza di condotte plu-

rime ostative all'applicazione del fatto di particolare tenuità (furto di diversa merce in un supermercato del valore complessivo di euro 12,14)

(Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 13/04/2017)

FURTI DI SAPONETTE

Il pericolo di danno esiguo, la non abitualità della condotta e il positivo comportamento dopo il fatto sono elementi che consentono di ritenere la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (furto di generi alimentari e saponette per un valore complessivo di 39 euro).

[Cassazione penale, sez. IV, 29/03/2017, n. 29744]

TRUFFA A ENTE PUBBLICO

In tema di truffa ai danni di un ente pubblico, non è punibile per la particolare tenuità del fatto, la consumazione di più pasti in una mensa attraverso l'utilizzo della tessera buoni pasto intestata ad uso esclusivo della madre dell'imputata non potendosi ritenere plurima, abituale e reiterata una condotta illecita sostanzialmente unitaria e fondata su un unico artificio e raggio.

(Ufficio Indagini preliminari Rovereto, 21/03/2017)

ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art.131-bis cod. pen. non può essere dichiarata con riferimento al reato di abusivo esercizio di una professione: tale delitto presuppone una condotta connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici.

(Cassazione penale, sez. VI, 25/01/2017, n. 6664)

SICUREZZA LAVORO

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in materia di sicurezza sul lavoro. Soprattutto nel caso in cui sussiste un concorso colposo del lavoratore infortunato (caso di un datore di lavoro accusato del reato di lesioni personali gravi ai danni di un dipendente che si era infortunato mentre stava svolgendo attività di manutenzione all'interno dello stabilimento produttivo).

(Cassazione penale, sez. IV, 24/01/2017, n. 17163)

TESSERINO DELL'EX POLIZIOTTO

Non è punibile per lieve entità del fatto la condotta di un ex poliziotto in pensione che abbia mostrato la fotocopia di un tesserino a lui in uso quando era in servizio, per assenza di danni e perché l'offesa arrecata all'interesse protetto dalla norma è di lieve entità.

(Tribunale Benevento, 27/12/2016, n. 2078)

MAMMA DELLO SPACCIATORE

Non è punibile per particolare tenuità del fatto il reato di concorso in detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente posto in essere da una donna incensurata che, al solo momentaneo fine di sottrarre il figlio ad accertamenti che erano in corso da parte della polizia giudiziaria, abbia occultato su di sé una parte della sostanza stupefacente di cui il medesimo

congiunto aveva la disponibilità.

(Cassazione penale, sez. VI, 16/12/2016, n. 7606)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA/1

In tema di guida in stato di ebbrezza, la rilevazione di un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia di punibilità e la conduzione di un veicolo in una comune strada pubblica non sono dati sufficienti di per sé all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

(Corte appello Brescia, sez. II, 13/12/2016, n. 3444)

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA/2

In tema di guida in stato di ebbrezza anche i centesimi di grammi al litro hanno rilevanza ai fini della gravità del reato. Un tasso alcolemico di 1,01 grammi/litro nella prima misurazione e di 0,82 grammi/litro nella seconda è stato ritenuto di ostativo alla applicazione della non punibilità per lieve entità del fatto.

(Tribunale Palermo, sez. V, 25/10/2016)

LAVORATORE SCORRETTO

La causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. non è applicabile al lavoratore che commette il reato truffa, utilizzando giorni di permesso retribuiti ex art. 33 l.n. 104 del 1992 (tutela disabili) per recarsi all'estero in viaggio di piacere. Tale condotta non può infatti essere considerata un fatto di particolare tenuità in quanto, oltre a gravare sulla collettività, costituisce strumentalizzazione dello stato di salute della persona affetta da handicap.

(Cassazione penale, sez. II, 01/12/2016, n. 54712)

FILMATI PORNO

La particolare tenuità del fatto è applicabile anche al reato di detenzione di filmati a contenuto pedopornografico. La Cassazione ha assolto un giovane condannato per il reato di cui all'articolo 600 quater c.p. per aver detenuto video e filmati pedopornografici dall'età di 15 anni fino ai 24 anni.

(Cassazione penale, sez. III, 19/10/2016, n. 54996)

GESTIONE RIFIUTI/1

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista qualora ricorrano particolari modalità di condotta, l'esiguità del danno ed il grado di colpevolezza. Nel caso di gestione di rifiuti non autorizzata, mediante operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione di fabbricato, la particolare tenuità è prevista anche quando il comportamento illecito non risulti abituale.

(Cassazione penale, sez. III, 19/10/2016, n. 4187)

RIFIUTI/2

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica. Va esclusa la ricorrenza della particolare tenuità del fatto con riferimento al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali

prodotti, da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo, reato previsto dall'art. 256, comma primo, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).

(Cassazione penale, sez. III, 11/10/2016, n. 48318).

DENARO AI POLIZIOTTI

Il comportamento di chi, fermato per un controllo alla guida di un autoveicolo, offrì 75 euro a due agenti della Polizia di Stato per indurli ad omettere di effettuare i controlli con l'etilometro non integra gli estremi della causa di particolare tenuità del fatto.

(Cassazione penale, sez. VI, 18/10/2016, n. 46255).

SUPERI LA PROVA? REATO ESTINTO

Codice penale - Articolo n. 168 bis

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

[I]. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

[II]. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

[III]. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

[IV]. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

[V]. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Articolo n. 168 ter

Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova.

[I]. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione

del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

[II]. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Articolo n. 168 quater

Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

[I]. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede

Commento

La legge 67/2014 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova. In particolare, l'articolo 3 della legge 67/2014 ha modificato il codice penale aggiungendo disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato.

L'articolo 168-bis prevede che nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità. L'art. 168-ter prevede la sospensione del corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 168-quater indica come motivo di revoca della messa alla prova la trasgressione grave del programma di trattamento, ovvero la reiterata trasgressione dello stesso o il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, o la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

È stato modificato anche il codice di procedura penale, introducendo tra i procedimenti speciali, il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto.

Il nuovo istituto si configura come una probation giudiziale con sospensione del procedimento. In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue.

In caso di messa alla prova: a) il giudice, sentite le parti, determina prescrizioni per il reinserimento sociale che non siano lesive della dignità e dei diritti fondamentali del condannato; che, per le prescrizioni che prevedano obblighi di fare, sia obbligatorio il consenso del condannato e che, in caso di rifiuto, il giudice, ove comunque la conceda, possa subordinare la sospensione ad altre prescrizioni; b) il giudice possa revocare o modificare le prescrizioni; c) il giudice, quando necessario, disposizioni per interventi di aiuto, di sostegno e di controllo del condannato; d) la prova decorra dalla condanna, salvo che l'imputato richieda un inizio anticipato; e) il giudice possa dichiarare l'estinzione anticipata del periodo di prova quando ritenga raggiunto il reinserimento sociale dello stesso.

Il nuovo articolo 168-bis c.p. prevede che nei seguenti procedimenti l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (primo comma):

- procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria;

- procedimenti per reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria);

- procedimenti per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio ovvero sia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, secondo comma, c.p.), violazione di sigilli aggravata (art. 349, secondo comma, c.p.), rissa aggravata (art. 588, secondo comma, c.p.) con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato (art. 625 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).

La sospensione non potrà comunque essere concessa:

- all'imputato che si sia già avvalso di questo istituto (quarto comma).

- ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (art. 108 c.p.), in base al quinto comma dell'art. 168-bis.

L'applicazione della misura comporta:

- condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

- ove possibile, misure risarcitorie del danno;

- l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali;

- la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

Tale attività lavorativa presenta le seguenti caratteristiche:

- prestazione non retribuita;

- prestazione da determinare tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato;

- prestazione della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi;

- prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o onlus, ma anche presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali;

- prestazione la cui durata giornaliera non può superare le 8 ore;

- prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

L'articolo 168-ter c.p. disciplina gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo:

- durante la prova (primo comma), la sospensione del corso della prescrizione del reato, relativamente al solo imputato ammesso alla prova e non anche ai concorrenti nel reato; - in caso di esito positivo della prova (secondo comma), l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

L'articolo 168-quater c.p. concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova.

La disposizione individua le seguenti circostanze che conducono alla revoca:

- la trasgressione grave del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice;

- la reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice;

- il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità;

- la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Casistica

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s.

(Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2016, n. 29639)

RISARCIMENTO

Il giudice, anche in assenza di specifica richiesta della persona offesa e di una indicazione nel programma di trattamento, può comunque imporre all'imputato che scelga la messa alla prova con la previsione della corresponsione di una somma a titolo di offerta risarcitoria al soggetto danneggiato (caso di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, nel quale è stato imposto all'imputato, titolare della impresa, di versare al proprio lavoratore che non si era presentato al processo né aveva sporto denuncia l'importo di 3 mila euro).

(Tribunale Lodi, 25/05/2016).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Va respinta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee

allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (caso di omesso versamento di contributi previdenziali, in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'Inps la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie).

(Cassazione penale, sez. III, 02/03/2016, n. 13235)

REATO GENETICAMENTE MODIFICATO IN ILLECITO CIVILE

Decreto legislativo n. 7/2016

Art. 4 Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8 mila:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12 mila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse

da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

Art. 7 Concorso di persone

1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

Art. 8 Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

Art. 9 Pagamento della sanzione

1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate

mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50.

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

Art. 10 Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122).

Commento

Il decreto legislativo n. 7/2016, alleggerisce il carico di lavoro delle procure e dei tribunali, trasformando alcuni reati in illeciti civili.

Il decreto legislativo 7/2016 ha introdotto un istituto ibrido.

C'è un fatto, che è valutato negativamente dalla legge, ma il rimprovero al trasgressore scatta solo se il privato prende l'iniziativa di chiedere i danni in un processo civile. Se, poi, arriva una condanna al risarcimento del danno, allora lo stato torna in pista: il giudice civile, che ha liquidato il danno, deve anche ricordarsi dell'Erario e condannare il responsabile a pagare una sanzione a favore delle casse pubbliche.

In sostanza la vittima è padrona di decidere se fare o non fare la causa al trasgressore, cosicché l'interesse pubblico a sanzionare una certa condotta è subordinato all'iniziativa del privato.

Con la conseguenza che se il privato non fa nulla, allo stesso modo lo stato non muoverà un dito.

La sorte dei reati depenalizzati si valuterà a consumo. Da subito, però, la vittima perderà la possibilità di attivare una tutela pubblica (quella penale): nel confronto con l'aggressore la vittima non potrà contare sul fatto che lo stato, attivato ad esempio da una querela, disponga dei mezzi e della forza pubblica a sua difesa. Anzi è la persona offesa che farà da apripista alla tutela di un interesse pubblico.

Quindi l'interesse offeso dal reato depenalizzato è pubblico (tanto che la sanzione è incamerata dallo stato), ma non a tal punto da giustificare l'utilizzo della magistratura penale per le indagini e la repressione.

Un primo gruppo di illeciti, trasformati in illecito civile, è punito con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8 mila euro (che si aggiunge al risarcimento del danno).

Si tratta dell'ingiuria, anche con il mezzo informatico o telematico: la commette chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, o mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Si tratta anche della sottrazione di cosa comune, commessa da un comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore. Di questo primo gruppo fanno anche parte il danneggiamento di cose mobili o immobili e l'appropriazione di cose smarrite o ricevute per errore o caso fortuito.

Un secondo gruppo di illeciti civili è punito con una più grave sanzione pecuniaria, da 200 a 12.000 euro. Si tratta di falsità nelle scritture private, dell'abuso di un foglio firmato in bianco, della distruzione di una scrittura privata vera, dell'ingiuria, mediante nell'attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza di più persone.

Gli illeciti di falso nelle scritture private saranno sanzionati anche quando riguardano un documento informatico privato con efficacia probatoria.

Le disposizioni sulle sanzioni pecuniarie civili del decreto legislativo 7/2016 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Per la sanzione pecuniaria civile non è ammessa copertura assicurativa.

Le sanzioni pecuniarie civili saranno applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. Il giudice deciderà, d'ufficio, sull'applicazione della sanzione al termine del giudizio, se accoglierà la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. I lavori preparatori del decreto legislativo ricordano che l'azione di risarcimento può essere accolta anche nel caso in cui la condotta sia colposa: in tale ipotesi non è applicabile la sanzione punitiva civile. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata nemmeno quando il processo è iniziato senza che si abbia la certezza che il responsabile abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.

Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Questo porterà a qualche problema applicativo, ad esempio per il regime delle prove.

Nel giudizio civile il giudice può dare ragione a una parte se l'altra non contesta i fatti o su basi presuntive: ci si chiede se questo sarà sufficiente anche a giustificare una sanzione pubblicistica (sostitutiva di quella penale) e forse meritevole di un più alto grado di garanzie per l'incolpato.

Rispetto alla normativa mandata in soffitta cambiano molte cose. In particolare prima si poteva andare dalla polizia e sporgere querela e, poi, chiedere i danni nel procedimento penale. Venendo a mancare il canale della tutela penale, la vittima non può più sporgere querela o denuncia, ma deve iniziare una causa civile. Nella causa civile dovrà dare prova del danno e dovrà provare i fatti posti a base della domanda.

Se il fatto è di poco conto, magari la persona offesa

sarà portata a lasciar perdere, disincentivata da costi e tempi della giustizia civile.

Se così sarà il responsabile la farà franca.

Si ipotizzi, invece, che il privato si attivi e che, per un fatto doloso, si arrivi alla condanna al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione pecuniaria.

I soldi della sanzione civile vanno all'Erario pubblico. La relazione illustrativa riferisce che il governo, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall'illecito, destinazione dei proventi in parte allo stato e in parte alla persona offesa), ha optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensativa a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest'ultima.

Il giudice civile può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili (non inferiori a 50 euro) da due a otto. In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa la copertura assicurativa. Anche se nei dossier parlamentari, relativi ai lavori preparatori, si osserva che non sono previste misure sanzionatorie per chi contravvenga a tale divieto, né a carico dei singoli né a carico di assicurazioni. L'obbligo di pagamento delle sanzioni punitive civile, al contrario di quello al risarcimento del danno, non si trasmette agli eredi.

Obbligato a pagare allo stato la sanzione pecuniaria è la persona condannata al risarcimento del danno per fatto doloso.

Se il fatto è commesso da più persone, ciascuna di esse è obbligata a pagare la sanzione pecuniaria civile, che non si suddivide.

La fornice è molto ampia. Per un gruppo di illeciti (ingiuria, sottrazioni di cose, danneggiamenti) si va da 100 a 8 mila euro. Per i fatti relativi alle scritture private false, all'ingiuria aggravata si va da 200 euro a 12 mila euro.

Il giudice ha un ampio potere discrezionale, ma dovrà attenersi ad alcuni parametri generali. Si deve tenere conto di: gravità della violazione; reiterazione dell'illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; personalità dell'agente; condizioni economiche dell'agente.

Si ha reiterazione quando l'illecito civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Casistica

ATTI FALSI

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., da parte del Dlg n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell'attività di falsificazione (oppure di utilizzazione dell'atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono

il predetto art. 491, è circoscritta ad alcune specifiche scritture private: testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore. Questo sempre che il fine avuto di mira dall'agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

(Cassazione penale, sez. V, 06/04/2017, n. 25948)

PROCURA ALL'AVVOCATO

La falsificazione della autentica della sottoscrizione della procura alle liti da parte di un privato, che svolga abusivamente l'attività di avvocato, non integra il reato di falso materiale (art. 477 c.p.) né quello di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), ma l'ipotesi abrogata di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.).

(Cassazione penale, sez. V, 03/03/2017, n. 18657)

ASSEGNO/1

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del Dlg n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario con clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

(Cassazione penale, sez. V, 17/01/2017, n. 11999)

ASSEGNO/2

• Il reato di falsificazione di un assegno bancario recante la clausola di non trasferibilità, in quanto non rientrante nella fattispecie di reato di cui all'art. 491 c.p., e riconducibile invece alla fattispecie di cui all'art. 485 c.p., deve ritenersi depenalizzato in forza delle disposizioni del Dlg n. 7 del 2016.

(Cassazione penale, sez. V, 17/01/2017, n. 11999)

OCCULTAMENTO DI SCRITTURE

Occultare una scrittura privata falsa integra reato solo se si tratta di un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, costituendo nel caso contrario solo un illecito amministrativo punito con pena pecuniaria. Il caso riguardava l'occultamento di 102 certificati di proprietà con relativi atti di vendita di autoveicoli.

(Tribunale Terni, 18/05/2016, n. 671)

FURTO DEL TELEFONINO

Integra il reato di furto, e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal Dlgs 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice Imei stampato nel vano batteria dell'apparecchio.

(Cassazione penale, sez. V, 06/10/2016, n. 1710).

INGIURIA/1

L'ingiuria aggravata dalla discriminazione od odio etnico, nazionale, razziale o religioso è depenalizzata non costituendo la circostanza aggravante un'ipotesi

autonoma di reato.

(Ufficio Indagini preliminari La Spezia, 06/06/2016, n. 911)

INGIURIA/2

La depenalizzazione del reato di ingiuria, disposta con il Dlg 15 gennaio 2016, n. 7, determinando l'abrogazione con la introduzione di una sanzione pecuniaria civile, impedisce al giudice penale in sede di impugnazione di pronunciarsi sulle questioni civili.

(Cassazione penale, sez. V, 15/04/2016, n. 19516)

INGIURIA/3

Il reato di ingiuria è stato depenalizzato e trasformato in illecito civile dal Dlg n. 7 del 2016. L'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria esonera il giudice dal prendere posizione sulla fondatezza dell'appello agli effetti civili.

(Tribunale Cosenza, 26/02/2016).

OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI

L'omesso versamento di ritenute previdenziali per un importo inferiore ad euro 10 mila all'anno non è più previsto dalla legge come reato trattandosi di illecito amministrativo.

(Tribunale Terni, 16/05/2016, n. 656)

CALUNNIA

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in pagamento di un'obbligazione, integra il delitto di calunnia anche dopo la depenalizzazione, ad opera del Dlgs 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita: tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall'art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a quello di cui all'art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione.

(Cassazione penale, sez. VI, 08/03/2016, n. 15964)

Allerta nelle carceri contro il proselitismo

Il Fatto Quotidiano, 21 agosto 2017

A seguito dell'attentato di Barcellona e dell'attacco in Finlandia, un nuovo allertamento è stato diramato da parte dell'Amministrazione penitenziaria in un tutte le carceri per tenere sotto controllo forme di radicalizzazione dei detenuti e segnali sospetti in tal senso, e per prevenire e contrastare forme di proselitismo.

Le carceri sono infatti uno dei luoghi a maggior rischio radicalizzazione. Attualmente i detenuti monitorati sotto questo profilo sono circa 420 e tra questi 45 sono detenuti in regime di alta sicurezza per reati di terrorismo.

Superato il primo weekend dopo l'attentato in Catalogna. L'Angelus domenicale in piazza San Pietro è stato uno dei primi test-sicurezza a Roma dopo gli attacchi a Barcellona e in Finlandia, mentre in tutta Italia si rafforzano le misure. L'area del Vaticano è da mesi presidiata dalle forze dell'ordine e dai militari che stazionano con i blindati in alcuni punti chiave per sbarrare la strada. "Non abbiamo avuto nessuna evidenza.

Non abbiamo incrementato le misure di sicurezza perché sono già molto forti. San Pietro é sempre protetta e Via della Conciliazione è chiusa al traffico", fanno sapere infatti dalla Santa Sede, dove l'ingresso in piazza durante gli eventi papali avviene solo da ingressi regolati e dopo controlli serrati, anche con metal detector. "Io non credo alla propaganda di alcuni siti islamici, ma sono consapevole che nessun Paese, neanche l'Italia, possa sentirsi al riparo dalla minaccia", sottolinea il premier Paolo Gentiloni.

Il riferimento è alla minaccia rimbalzata via web, che indica l'Italia come "prossimo obiettivo" dell'Isis. Non è la prima del genere ed è al vaglio. "La minaccia continua e riguarda tutti", ammette Gentiloni, ma "i terroristi non ci costringeranno a rinunciare alla nostra libertà". Il premier ha parlato al meeting di Rimini. Questa 28esima edizione si è aperta con una visibile presenza di forze dell'ordine, anche con armi automatiche e giubbotto antiproiettile, e dissuasori stradali in cemento all'esterno.

Quelle barriere che vengono posizionate anche in diverse città. Per prevenire azioni come quella compiuta sulla Rambla, si sta valutando una stretta dei controlli su camion e auto a noleggio con conducente. A Londra ci hanno già pensato e puntano a passare al vaglio le informazioni date dai clienti degli autonoleggio (inclusi nomi e indirizzi) per controlli incrociati con le liste di noti criminali.

Si lavora sulla prevenzione anche nelle carceri, luogo a rischio radicalizzazione: l'Amministrazione penitenziaria ha diramato un allertamento in ogni sede su come individuare, prevenire e contrastare segnali sospetti e forme di proselitismo. Gli ultimi dati indicano in circa 420 i soggetti monitorati e 45 quelli detenuti in regime di alta sicurezza per reati di terrorismo. Che il clima sia cambiato lo racconta anche la cronaca.

Quattro marocchini riaccompagnati alla frontiera non sono un episodio rilevante. Ma in questo caso a segnalare la situazione poco chiara alla polizia è stata una donna che ha notato i 4 in un'area di servizio nei pressi di Cecina, mentre parlavano e ridevano tra di loro: nella conversazione avrebbero fatto anche riferimento all'attentato di Barcellona.

Torino: giornata di studi su "La prospettiva cristiana della pena"

di Claudio Geymonat

riforma.it, 20 agosto 2017

La giornata di studi intitolata al teologo Giovanni Miegge dedicata quest'anno al delicato tema carcerario. La colpa e la cura, il delitto e la pena, il ponte fra il dentro e il fuori, la pena di morte e il fine pena mai. E ancora, la qualità e la quantità del tempo, la soggettività cancellata e il recupero impossibile, le vittime, i carnefici, gli spazi soffocanti e le tante, troppe ore per pensare. Ampio, complesso, a tratti toccante, il tema scelto per l'annuale giornata di studi intitolata al pastore e teologo Giovanni Miegge, ormai consueto appuntamento del venerdì che precede il sinodo delle chiese valdesi e metodiste: "Il carcere e la pena in prospettiva cristiana". A parlarne, nell'aula sinodale della Casa Valdese di Torre Pellice, chi nelle carceri e per le carceri ha dedicato sforzi, impegno, tempo.

Ecco allora alternarsi ai microfoni Elisabetta Zamparutti, già deputata radicale, tesoriere dell'associazione "Nessuno tocchi Caino" e rappresentante italiano nel Comitato per la prevenzione della tortura nel Consiglio d'Europa, Luigi Manconi, senatore, presidente dell'associazione "A buon diritto", Eva Propato, volontaria al momento della casa circondariale di Empoli, Nicola Valentino, 26 anni in carcere all'ergastolo e fra i fondatori della cooperativa editoriale "Sensibili alle foglie", il pastore Francesco Sciotto, da anni impegnato in materia con vari incarichi, la pastora Letizia Tomassone.

Nella prima parte della giornata spazio dedicato all'analisi dell'ergastolo ostativo, definito dalla legge 356 del 1992, che in sostanza vieta la concessione dei benefici carcerari per i condannati di alcune tipologie di delitti (terrorismo, associazione mafiosa e simili). Nessun permesso premio quindi, nessuna libertà condizionale, a meno che non si collabori con la giustizia nel favorire l'arresto di altre persone. Una pena di morte differita è stata definita dai relatori, una dilazione perpetua della condanna. "Lo Stato si prende la tua vita - racconta Nicola Valentino - ti esclude per sempre da ogni contesto sociale e decide il luogo in cui morirai. Non si può vivere aspettando di morire".

Luigi Manconi ha quindi allargato il ragionamento per sottolineare la totale inutilità dell'esercizio carcerario così come è concepito oggi, "Che tutto fa tranne ristabilire l'equilibrio sociale, peggiorando anzi assai le cose", tanto da rilanciare lo slogan sull'abolizione totale del carcere, che è anche il titolo di un suo volume del 2015.

Francesco Sciotto ha ricordato che "La Federazione delle chiese evangeliche in Italia si è già con chiarezza espressa a favore dell'abolizione dell'ergastolo. Pena e carcere non sono la stessa cosa, la cella tutta la vita non è soluzione. Io credo che come cristiani, seppur di una piccola comunità, siamo chiamati a dire una parola forte su questo. È lecito prendersi la vita di una persona per sempre, senza offrire una prospettiva di cambiamento?"

Eva Propato dal 2005 spende il proprio tempo a dialogare con le detenute di varie case circondariali, e come gli altri relatori sottolinea "La totale mancanza di visione, di speranza che si respira fra quelle mura. Come fosse un mondo a sé, da tenere nascosto. Tanto che manca ogni sorta di ponte con il mondo "di fuori". Così, se e quando verrà il momento di uscire di cella, questi soggetti non sono né recuperati né sanno fisicamente cosa fare, dove andare, reietti in un mondo che non riconoscono e che a sua volta non li vuole riconoscere".

Letizia Tomassone, a sua volta spesso in visita a detenuti, racconta della "Difficoltà di approcciare un microcosmo a sé, con le proprie regole che non sono quelle del mondo esterno. Ecco quindi il rischio di venir manipolati da questo o quel soggetto per i più vari motivi. A noi spetta ascoltare e quindi portare la parola di Dio, tentando di incidere sulla qualità del tempo".

Il tema è coinvolgente, divisivo e meritevole certamente di una riflessione da parte dei delegati ai lavori sinodali. Ragionare sull'ergastolo e non sull'intero panorama giudiziale avrebbe forse reso più coerente il pacchetto degli interventi, così come un più forte richiamo anche a chi sta dall'altra parte, cioè alle vittime delle violenze, soggetto decisivo per un vero riequilibrio sociale, avrebbe forse reso più ampio e variegato il prodotto finale, che è però un risultato di assoluto livello tecnico, data la qualità e competenze degli oratori. La giornata si è conclusa con la proiezione di "Spes contra spem", il docufilm di Ambrogio Crespi sul mondo del carcere e, in particolare sulla realtà del 41 Bis e dell'ergastolo ostativo.

Firenze: Hendel "più che un altro stadio alla città servirebbe un nuovo carcere"

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 agosto 2017

La delegazione del Partito Radicale ieri ha visitato Sollicciano. "Il carcere è al di fuori del dettato costituzionale", questo è in sintesi il problema riportato dalla delegazione dell'Associazione per l'iniziativa radicale "Andrea Tamburi" durante la conferenza stampa di ieri tenutasi al termine della visita del carcere fiorentino di Sollicciano.

"I ventilatori sono finalmente arrivati, ma non sono ancora attivi perché ci vuole l'autorizzazione della Asl che deve verificare a chi dare la priorità", ha spiegato il radicale Massimo Lensi che aveva sollecitato, assieme al cappellano del carcere, don Vincenzo Russo, degli interventi per far fronte al caldo torrido che rende il carcere una vera e propria fornace.

"A Sollicciano manca tutto - ha proseguito Lensi, in questo modo è difficile restituire la dignità delle persone recluso o ripristinare i percorsi rieducativi". Massimo Lensi ha parlato della necessità di creare un ponte tra il carcere e le istituzioni. Un ponte che si è intravisto con la risposta della regione Toscana nel far recapitare i ventilatori. "Un ponte - ha concluso Lensi - che si deve mantenere per far rientrare la legalità nel carcere".

Alla visita del penitenziario effettuata dalla delegazione dei radicali, ha partecipato anche il comico toscano Paolo Hendel. "Spero che i ventilatori non si attivino a dicembre", ha denunciato ironicamente Hendel. Poi poi ha spiegato che è la sua prima visita ufficiale al carcere di Sollicciano assieme al partito radicale e ne è rimasto scioccato per le condizioni nel quale riversano i detenuti, tanto da dire che "a Firenze, invece che fare il nuovo stadio, sarebbe importante fare un nuovo carcere".

Alla visita ha partecipato anche Rita Bernardini della presidenza del Partito Radicale. "Quello di Sollicciano è uno dei tanti penitenziari che non rispettano il dettato costituzionale - ha sottolineato la Bernardini, perché il carcere dovrebbe avere la finalità rieducativa della pena. Qui il tempo lo trascorrono nell'ozio, ci sono categorie sociali come i tossico dipendenti, persone poverissime e malati psichiatrici che non dovrebbero essere reclusi". L'esponente del Partito Radicale ha fatto l'esempio di due persone affette da patologie psichiatriche che dovrebbero essere ospiti delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (ReMS), ma restano "sequestrate" in carcere perché non ci sono posti disponibili.

"La cosa che mi fa più male - ha proseguito Rita Bernardini - è il personale che lavora qua dentro. Sono servitori dello Stato, ma è lo stesso Stato che li obbliga a violare la sua stessa legalità". La radicale ha concluso spiegando che i detenuti stanno reagendo a questa illegalità di Stato attraverso la non violenza. Si riferisce al Grande Satyagraha (proseguimento di quello portato avanti per anni da Marco Pannella) iniziato mercoledì scorso e che consiste nel digiuno, lo sciopero della spesa e il rifiuto del carrello. In alcuni istituti penitenziari, come quello del carcere di Trieste, i detenuti hanno ottenuto che i loro pasti siano devoluti alle mense per i poveri.

Calano i reati, sale la paura: colpa della televisione

di Filippo Facci

Libero, 19 agosto 2017

È colpa dei telegiornali italiani se aumentano le paure degli italiani in tema di sicurezza: non quindi della quantità di reati, che è in calo al di là dello spazio che notiziari e programmi di cronaca vi dedicano con spazio crescente. A dire questo non è solo il buon senso comune, ma una serie di fonti piuttosto difficili da confutare.

Uno è l'ultimo rapporto dell'Osservatorio europeo sulla sicurezza (che pure risale a febbraio) secondo il quale la televisione italiana si occupa di criminalità almeno il doppio di Germania e Francia e un terzo più del Regno Unito; nel 2017 ci ha superato solo la Spagna, e pare brutto evidenziarlo proprio ora. Si legge nel rapporto: "La componente dell'insicurezza derivante dalla rappresentazione della criminalità è un dato strutturale che caratterizza l'informazione televisiva italiana.

Negli anni presi in esame, la criminalità è mediamente la seconda/terza voce dell'agenda tematica complessiva dei notiziari". Insomma, è così da molto tempo (il dato complessivo è che la nostra informazione evidenzia i temi di criminalità il 54 per cento più della media europea) così come è tradizione che da noi ci si occupi poco di quella che secondo il Rapporto è la prima preoccupazione degli italiani: l'economia, o meglio l'insicurezza economica. La criminalità invece è solo la terza preoccupazione, dopo i pericoli globali come il terrorismo e le calamità naturali, e appunto dopo i temi di economia.

Ma parlavamo di fonti: c'è poi la conferenza stampa di ferragosto del ministro Minniti, secondo la quale i reati della prima metà di quest'anno sono calati rispetto all'anno scorso: meno omicidi ma in particolare meno furti, un genere di reato, ossia, che durante le crisi economiche tende ad aumentare. Ma siccome siamo il Paese del "percepito", a questo si affianca una generale impressione che tutto viceversa vada sempre peggio.

I reati denunciati, però, sono complessivamente calati del 12 per cento, gli omicidi del 15 (da 245 a 208, record storico) e con essi anche gli omicidi specifici di donne. Mentre sul perdurare degli omicidi "familiari", il cui tasso proporzionale si mantiene costante, Libero ha dedicato un articolo proprio l'altro ieri.

A calare, come detto, sono stati anche rapine e furti (nonostante la crisi) e nel dettaglio le rapine sono scese da 19 mila a 17 mila, e i furti da 783 mila a 702 mila. Persino gli incidenti stradali sono diminuiti. Sull'aumentare delle paure potrebbe aver influito l'immigrazione, o almeno questo sostiene il citato rapporto dell'Osservatorio europeo: "Cresce il timore verso gli immigrati. Il 78% degli intervistati continua a ritenere che la criminalità in Italia sia cresciuta rispetto a cinque anni fa, tuttavia fa osservare 3 punti in meno del 2016 e 10 rispetto al 2007". E torniamo alla questione iniziale: c'è un legame - domanda - tra i timori dell'opinione pubblica e il modo che hanno i media di raccontarli?

Secondo il Rapporto, sì: questo alla luce dei dati citati e della riproposizione di programmi di cronaca giornalmisticamente scadenti e dal taglio popolare ("Chi l'ha visto?", "Quarto grado", "Profondo nero") senza contare gli approfondimenti che nei programmi di mattina e pomeriggio vengono dedicati a casi di sangue eternamente riproposti.

Uno studio dell'Osservatorio di Pavia e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, benché datato 2015, registrò circa tre ore al giorno di cronaca nera, concentrate però su pochi casi riproposti con serialità; il tutto con una "raffigurazione strumentale del dolore, che se inessenziale ai fini informativi, diventa un mero strumento di accrescimento del pathos" con racconti che "spostano la missione dall'informazione all'intrattenimento".

A cui si aggiunge la malsana abitudine di parlare e straparlare di singoli casi con frotte di ospiti e senza conoscere le carte processuali, anzi, spesso istruendo processi paralleli che si autoalimentano: un giornalismo che se la canta, se la suona e soprattutto se la risuona con nuovi arrangiamenti. Sino alla nausea, e, come detto, con la famigerata "percezione" di vivere a Caracas o in qualche favelas sudamericana, e non in uno dei paesi occidentali a più basso tasso di criminalità.

Perché molti detenuti stanno facendo lo sciopero del vitto nelle carceri

di Adriano Sofri

Il Foglio, 18 agosto 2017

In alcune carceri hanno chiesto e ottenuto che i loro pasti siano devoluti a mense che si preoccupano di gente povera.

Molte donne e uomini detenuti nelle galere italiane stanno digiunando o facendo lo sciopero del vitto. In alcune carceri hanno chiesto e ottenuto che il loro vitto sia devoluto a mense che si preoccupano di gente povera. Il digiuno è stato proposto dal Partito Radicale, che denuncia l'affollamento irrisolto e chiede in particolare la firma dei decreti di attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, che rischia altrimenti di essere rinviata fino a essere affossata. È una tradizione radicale quella di santificare le feste, e in particolare il Ferragosto, nelle carceri. Non so se l'iniziativa riuscirà a muovere qualcuno e qualcosa, e nemmeno se e quanto arriverà a essere conosciuta. Fra i

risultati che merita di ottenere c'è l'eventualità che le persone comuni, anche quelle che vanno in vacanza e che non sono carcerate né carcerieri né Radicali, siano indotte per un momento a chiudere gli occhi, come si dice, per immaginare che cosa voglia dire un digiuno inaugurato in un carcere il 16 di agosto. A volte bisogna davvero chiudere gli occhi per vedere che cosa c'è dall'altra parte.

Per "merito" dei giornali nessuno saprà che la criminalità è in calo

di Piero Sansonetti

Il Dubbio, 18 agosto 2017

I giornali ignorano i dati del Ministero sui reati, perché questi dati smentiscono tutto quello che è stato raccontato nell'ultimo anno. L'Italia è diventato un Paese dove l'apparato dell'informazione è grandissimo, ma non informa.

Avevamo scommesso, ieri - rischiando poco - che i giornali non avrebbero dato grande spazio alla notizia del giorno. La notizia del giorno (come può confermarvi qualunque giornalista straniero, se glielo chiedete) era quella sul crollo del tasso di criminalità in un paese nel quale da diversi anni tutti i mass media gridano sempre all'aumento inarrestabile del tasso di criminalità. Siccome i manuali del giornalismo dicono che è notizia quando uomo morde cane e non quando cane morde uomo, l'altro giorno, con i dati forniti dal ministero che dicono che i reati sono scesi del 15 per cento, uomo ha morso cane.

Comunque noi abbiamo perso la scommessa, perché eravamo certi che i giornali avrebbero dato poco spazio alla notizia (dato che un po' conosciamo i nostri colleghi) e invece è successo che i giornali non hanno dato nessuno spazio alla notizia. Quasi tutti la hanno ignorata. Righe zero. Non solo i giornali dichiaratamente populistici, a partire dal Fatto, ma anche i grandi giornali indipendenti.

E siccome ieri ci eravamo raccomandati, un po' ingenuamente, che qualcuno informasse di questi dati il professor Ernesto Galli della Loggia il quale recentemente ha scritto un articolo disperato sul "Corriere della Sera" lamentando il fatto che lo Stato ha perso ogni controllo del territorio, a favore della delinquenza e dell'illegalità - ci siamo rimasti male. Nessuno lo ha informato. Noi volevamo solo fare in modo che sapesse che invece il controllo del territorio, in pochi giorni, è stato ampiamente riconquistato. Niente da fare. O il professor Galli della Loggia legge Il Dubbio, e la cosa ci farebbe molto piacere, e sarebbe in fondo anche utile, oppure resterà all'oscuro del nuovo scenario e continuerà a spiegare ai suoi studenti che l'Italia è un paese dove la criminalità dilaga. E non è un bene per i suoi studenti ricevere informazioni inesatte.

Sì, d'accordo, stiamo scherzando, anche perché in realtà - nonostante questo tono polemico - abbiamo una notevole stima per il professor Galli, che quando non si lascia prendere dalla tentazione del lamento da bar, dice e scrive cose molto interessanti sul nostro paese e sulla sua classe dirigente e sulla sua storia intellettuale. Però stiamo scherzando fino a un certo punto. Non è un piccolo problema quello di un paese che dispone di un enorme apparato informativo ma non dispone di informazioni. Giornali e Tv sono diventati della appendici a pagamento dei social, e i social sembrano sempre di più la nuova dimensione del gossip. Persino le università, da quel che si capisce, entrano in questo vortice, e così, a parte pochi istituti di studio - che si applicano a conoscere e valutare la realtà ma che non hanno nessuna interfaccia mediatica - non esistono strutture in grado di fornire una informazione veritiera e approfondita sulla realtà sociale.

Di conseguenza nasce una contrapposizione tra realtà reale e realtà percepita - come diceva l'altro giorno proprio il ministro Minniti - che crea dei veri e propri corti circuiti nel funzionamento fluido dell'opinione pubblica. Il risultato è uno spirito pubblico malato. E uno spirito pubblico malato produce populismo malato. Il problema non è l'esistenza di movimenti populistici, che sono sempre esistiti e che in genere svolgono una funzione utile, di critica e di sentinella del potere. Il problema è la degenerazione del Dna del populismo.

E questa degenerazione è provocata dalla frattura tra realtà e percezione sociale. E non solo. Anche da veri e propri elementi di disonestà intellettuale, come quelli segnalati nell'articolo di Francesco Damato che pubblichiamo qui sopra. Il quale osserva come i nostri organi di informazione moltiplichino ogni clamore quando qualcuno viene arrestato, e spengono il loro interesse se viene scarcerato o assolto.

Di chi è la responsabilità maggiore? Del giornalismo ovviamente, che sembra proprio essersi venduto l'anima, come non era mai successo dai tempi del fascismo. E della politica, dove vince la timidezza e talvolta la vigliaccheria. La colpa non è di Grillo. Grillo nuota assai bene in questa melma prodotta dalla assenza di informazione. Ma non ha creato lui la melma. Grillo insulta i giornalisti e i politici, ma i giornalisti e i politici sono i suoi funzionari più fedeli.

Il web, gli insulti e le sanzioni

di Andrea Orlando*

Corriere della Sera, 18 agosto 2017

Che il tema dell'hate speech sia controverso lo prova un fatto. Tempo fa, intervenendo sul Foglio, fui accusato non

solo dai troll della rete e dal sacro blog, ma persino da un esponente del governo, di volere la censura. Le stesse considerazioni proposte nell'intervista al Corriere hanno suscitato un commento di Severgnini, che mi accusa di abdicare al contrasto all'odio. Come ho detto nell'intervista, bene ha fatto la Boldrini a denunciare gli odiatori e sono convinto "che gli strumenti della repressione penale devono adeguarsi al cambiamento".

Da ministro l'ho indicato alla Scuola della magistratura come uno degli obiettivi. Se vogliamo fare progressi, però, bisogna dire quali sono i limiti che la giustizia incontra sulla rete. La conclusione di un processo, anche in Paesi con tempi più celeri dei nostri, giunge, per assicurare le necessarie garanzie, quando gli effetti dei contenuti si sono già diffusi in rete in modo virale. I reati che più spesso vengono commessi online sono a querela di parte. Cioè, bisogna che il soggetto interessato sappia di aver subito un danno. Non sempre è così. E non si può pensare, per l'immenso numero dei contenuti potenzialmente offensivi, che il pm possa procedere d'ufficio. Inoltre, sulla rete esistono spesso problemi di competenza territoriale per la natura transazionale del web e l'incertezza delle identità. Questo non ci esonera dal dare nuovi strumenti alla giustizia, ma ci spinge verso altre strade. Per questo, la Commissione Ue ha stipulato, su impulso nostro e della Germania, un accordo per la rimozione dei contenuti e l'eliminazione dei profili. E ciò significa affermare la responsabilizzazione dei gestori della rete, che non sono solo dei veicoli e devono assumere il controllo di ciò che mettono in circolazione. Ad integrazione e non in sostituzione della giustizia.

Peraltro, nessun patto sociale si regge solo sulla paura delle sanzioni. I comportamenti, non sono solo determinati dai codici, sono la conseguenza del senso comune e del sistema di convenienze che connotano la società. E queste, a loro volta, sono il frutto di azioni sociali, politiche e culturali. Se è vero che la rete riflette ed è parte della realtà, allora non sfugge a questo dato.

*Ministro della Giustizia

Gentile signor Ministro, nell'intervista al Corriere (15 agosto) lei ha detto che "le Istituzioni devono restarne fuori". Leggendo questa lettera, vedo che ha capito: le Istituzioni, in questa brutta faccenda, sono dentro fino al collo. Nessuna società può reggere se un uomo incita allo stupro di una donna, firmando con nome e cognome, senza subire conseguenze. Le sanzioni non risolvono tutto; ma qualcosa sì. Vedrà che dopo le prime condanne penali, i malvagi digitali si calmeranno. Facebook & C. collaborano poco? Facciamo come la Germania: milioni di euro di multa. Vedrà se non cambiano atteggiamento.

Scarcerazione per motivi di salute, il Tribunale deve incaricare indagini mediche autonome di Alessandro Galimberti

Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2017

Corte di Cassazione, Prima sezione penale, sentenza 39187 depositata il 17 agosto. Per decidere l'eventuale differimento di pena per motivi di salute - con la concessione degli arresti domiciliari - il tribunale deve disporre approfondimenti medici ulteriori e autonomi rispetto a quelli allegati dalle parti. La Corte di Cassazione, dopo il caso di Totò Riina, torna sul tema della compatibilità della detenzione con lo stato di salute determinato da varie patologie senili, annullando l'ordinanza che rigettava il beneficio per un 90enne "leader carismatico" delle cosche di Platì e di San Luca.

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, competente sul penitenziario di Parma, aveva accolto le conclusioni dell'Ufficio sanitario del carcere che, pur rilevando una serie di patologie degenerative del detenuto, ne aveva poi stabilito la compatibilità con la permanenza nell'istituto, anche in considerazione della disponibilità di cure presso strutture vicine e collegate. Inoltre il giudice di merito allegava i trascorsi criminali del condannato, a dimostrarne la pericolosità sociale, oltre a un episodio di gestione di conflitti tra cosche (durante l'incarcerazione, fatto risalente però al 2007) per chiudere con la totale assenza di segnali di pentimento o quantomeno di "revisione critica del suo passato".

La Prima penale della Cassazione -sentenza 39187/17 - ha però nuovamente censurato questo percorso apodittico, contestando al Tribunale, in sostanza, di aver respinto senza adeguato contraddittorio scientifico le conclusioni della perizia pro veritate depositata dalla difesa. Perizia che, tra l'altro, sottolineava la mancata attualizzazione da parte del carcere delle diagnosi sulle malattie dell'anziano capobastone, oltre ad alcuni lamentati ritardi nell'inizio delle terapie per rallentarne il corso.

Per la Prima, di fatto, è fondamentale il bilanciamento tra il diritto del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di tutela della collettività, percorso che deve necessariamente svilupparsi attraverso ulteriori e autonome indagini sia sullo stato di salute sia sulla effettiva persistenza della pericolosità sociale. Da qui l'annullamento con rinvio per un nuovo esame del ricorso.

Detenuti, 2 milioni e mezzo in 26 anni. Donna il 4%

di Francesco Barresi

Italia Oggi, 17 agosto 2017

Più di 2 milioni e mezzo di detenuti in Italia in 26 anni. Lo confermano i dati semestrali e raccolti dal ministero della giustizia, che ha pubblicato online il dataset aggiornato al 30 giugno del corrente anno su tutti i detenuti rilevati in Italia dal 1991 al 2017 per posizione giuridica, sesso e nazionalità. I dati, elaborati dalla sezione statistica dell'ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, facente capo al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, permettono una ricostruzione preliminare e limpida sullo scenario italiano delle carceri e dei loro detenuti.

Infatti, esplorando il dataset, si vede come in quasi 25 anni le carceri italiane hanno ospitato 2.880.029 persone di cui 1.232.420 imputati (circa il 42%), 1.580.556 condannati (il 55% circa) e 67.052 di internati (il 2%) in cui nella categoria "imputati" sono compresi i detenuti in attesa di giudizio, i condannati in primo e in secondo grado.

Rispetto al totale rilevato il 4,4% sono donne (127.815) e il 28% sono di nazionalità straniera (sia uomini che donne) con 808.659 detenuti, quindi il restante sono uomini italiani per un totale di 1.943.555 unità, circa il 67%. Le carceri quindi sono popolate per di più da uomini italiani, di cui gli stranieri rappresentano circa del totale. Se guardiamo ai 3 anni con più prigionieri vediamo in prima posizione il 2010 con 67.961 detenuti a cui segue il 2011 con 66.897 carcerati e il primo semestre del 2012 con 66.528 prigionieri.

Crolla il tasso di criminalità. "Italia paese tranquillo"

di Errico Novi

Il Dubbio, 17 agosto 2017

Il ministro Minniti presenta i dati (sorprendenti) del 2017. Smentiti giornali e tv. I furti? Oltre 80mila in meno rispetto a un anno fa. Le rapine? Diminuite dell'11,3%. Solo per citare i reati a più alta diffusione. Ma anche gli omicidi, nei primi 7 mesi del 2017, sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2016: 208 contro 245, con una minore incidenza degli stessi delitti di mafia. Sono i dati diffusi dal ministro dell'Interno Marco Minniti nella tradizionale conferenza stampa di Ferragosto. Le statistiche riferiscono di reati diminuiti complessivamente del 12%, e consentono al Capo del Viminale di dire che l'Italia "è in una situazione tranquilla".

Eppure lo stesso Minniti cede alla logica della sicurezza "percepita" come elemento più significativo della situazione reale, e chiosa: "Sono risultati che non bastano perché le politiche di sicurezza si misurano soprattutto con il sentimento percepito dai cittadini e il nostro compito è avvicinare questi dati proprio a quel sentimento".

Marco Minniti è un buon ministro dell'Interno? I dati dicono che l'attività criminale in Italia diminuisce e che quindi il governo fa il suo dovere. "L'andamento dei dati è chiarissimo", ha chiosato il capo del Viminale nella conferenza stampa seguita al consueto Comitato per l'ordine e la sicurezza di Ferragosto, "i delitti sono diminuiti del 12%, gli omicidi in particolare del 15% e quelli riconducibili alla criminalità organizzata del 41%".

Bene. Ma non basta, perché, ha aggiunto Minniti, "le politiche di sicurezza si misurano soprattutto con il sentimento percepito dai cittadini e il nostro compito è avvicinare questi dati proprio a quel sentimento". E qui il cerchio non si chiude affatto. Perché il ministro propone in pratica di cristallizzare la repressione dei reati nell'idea di un serpente che si morde la coda all'infinito. Anziché intervenire in termini di comunicazione perché passino appunto i dati di realtà, cioè la diminuzione dei reati, Minniti intende assecondare in pieno la "temperatura percepita" del crimine. Preoccupa la resa del governo di fronte a quella che qualche giorno fa, come segnalato anche da questo giornale, il nuovo procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio aveva definito "una vera e propria malattia sociale", ossia "il proliferare di trasmissioni sulla presunta colpevolezza di questo o quel soggetto". Un'Italia afflitta dall'ossessione giustizialista e securitaria andrebbe richiamata alla realtà, Minniti vuole prenderla sul serio.

Sorprendente ma indicativo appunto di un circolo vizioso divenuto inarrestabile: anche perché proprio il capo del Viminale due giorni fa ha parlato di un Paese che "è in una situazione tranquilla". "Abbiamo esaminato la situazione dell'ordine pubblico", ha detto, "nei primi sette mesi del 2017 il quadro è quello di un Paese accogliente, con livelli buoni di sicurezza. Ci sono tutte le condizioni per proseguire nell'approccio positivo avuto fino ad oggi". E non si tratta di chiacchiere estive. Minniti si è presentato con il tradizionale, corposissimo dossier di mezza estate. E se tradotte in numeri assoluti, le percentuali di cui sopra colpiscono ancora di più: nei primi 7 mesi del 2016 i delitti erano stati 1.463.156, nei primi 7 mesi di quest'anno sono scesi a 1.286.862, oltre 175.000 in meno. Gli omicidi sono passati da 245 a 208, di cui 20 attribuibili al crimine organizzato (si parla sempre degli intervalli 1 gennaio- 31 luglio). Sui reati che suscitano il più forte allarme sociale perché più diffusi, rapine e furti, il ministro si limita a dire rapidamente che sono a loro volta in diminuzione. Ma nel dossier i numeri parlano ancora più chiaro: il crimine più frequente, i furti, è passato da 783.692 ai 702.989 di quest'anno, con un calo percentuale del 10,3%. Le rapine dei primi 7 mesi del 2017 sono 16.991, l'11,3% in meno. Anziché auto-attribuirsi i meriti di queste statistiche il governo dice a Ferragosto che bisogna dar retta alla leggenda di un Paese assediato dai criminali, anche se riconosce

che in realtà è "tranquillo".

A confermare la vulnerabilità del discorso sono i dati su una categoria di delitti odiosa e particolarmente visibile sui media, le violenze di genere. In questo caso la retorica del ministro è certamente un doveroso segno di rispetto alla condizione femminile ("non c'è nulla di più terribile e inaccettabile, sarò soddisfatto quando avremo cancellato questo tipo di reato"), sta di fatto che l'andamento statistico giustifica qualche speranza anche qui: da una parte diminuiscono le denunce per stalking (da 7.764 a 6.042, il 22% in meno), dall'altra sono diventati più frequenti gli ammonimenti del questore (891, oltre il 10% in più) e in particolare quelli relativi a casi di violenza domestica (350, + 23%). Ci sono meno omicidi in ambito "familiare-affettivo": da 94 a 72, anche qui la variazione è del 23%. In inevitabile controtendenza i numeri degli incendi: "L'Italia ha affrontato una situazione difficile, da inizio d'anno c'è stato un + 70%". Minniti sembra prudente soprattutto quando si occupa di migranti: "È un flusso epocale ma vediamo la luce in fondo al tunnel". In generale gli sbarchi, seppur di poco, aumentano (95.213, dunque + 1,5%). Ma c'è un calo verticale a luglio (- 51,3%), in particolare nella seconda metà (- 86%), confermato dal dato sui primi quindici giorni di agosto, che è di 2.080 sbarchi contro gli oltre 7.700 di un anno fa (-73,1%): "Ma è ancora presto per fare valutazioni di carattere strutturale e i dati vanno approcciati con cautela". Fatto sta che alla tendenza generale in lieve aumento non corrisponde quel diffondersi dei crimini generalmente assimilati, nell'immaginario collettivo, alla cosiddetta "invasione".

Il terrorismo resta una "minaccia alta" seppur "non incombente". Colpisce anche, in tutt'altro settore, il numero modestissimo di eventi sportivi "con disordini": solo 6 nei primi 7 mesi (e qui c'è continuità: nel 2016 se n'erano contati 8).

Incendi a parte, il solo ambito in cui le cose non vanno benissimo è quello degli incidenti stradali: diminuiscono in percentuale irrisoria, poco più del 3%, e quelli con esito mortale aumentano, anche se di poco (893 contro 869). È questo il campo in cui alla "percezione diffusa" si era risposto addirittura con un reato nuovo, l'omicidio stradale. Peccato Minniti non abbia colto l'occasione per dire che un certo populismo del legislatore appaia assai meno utile del lavoro delle forze dell'ordine

L'aggravante della destrezza nel reato di furto. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2017

Furto - Aggravante della destrezza articolo 625 c.p. - La circostanza aggravante della destrezza di cui all'articolo 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa.

• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 12 luglio 2017 n. 34090.

Furto - Aggravante della destrezza articolo 625 c.p. - Presupposti per la configurabilità - Individuazione. In tema di furto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospesa la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro.

• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 maggio 2015 n. 20954.

Furto - Aggravante della destrezza articolo 625 c.p. - Sottrazione e impossessamento di beni - Accertamento responsabilità - Presupposti - Distacco momentaneo del proprietario dal bene - Approfittare di una condizione di attenuata difesa. Sussiste la circostanza aggravante della destrezza (articolo 625 c.p., comma 1, n. 4), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa; l'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza.

- Corte di Cassazione penale, sezione V, sentenza 17 marzo 2014 n. 12473.

Furto - Aggravante della destrezza articolo 625 c.p. - Presupposti - Approfittare di tempo e luoghi tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa. Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza nel furto, è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta.

- Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 gennaio 2014, n. 640.

Catania: detenuti in sciopero della fame per chiedere condizioni migliori
cataniatoday.it, 17 agosto 2017

Piazza Lanza, detenuti in sciopero della fame per chiedere condizioni migliori. Hanno aderito in massa allo sciopero promosso dal Partito Radicale per chiedere al Governo di emanare entro l'estate i decreti delegati di attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il carcere di Piazza Lanza continua ad essere un istituto sovraffollato, sebbene negli ultimi anni la situazione sia notevolmente migliorata sia sotto il profilo della pressione detentiva, sia dal punto di vista delle condizioni strutturali. È quanto emerge dopo la visita di Ferragosto degli esponenti del Partito Radicale Gianmarco Ciccarelli, Donatella Corleo, Giulia Cumitini, Luigi Recupero ed Eliana Verzì, che anche quest'anno si sono recati nella struttura detentiva etnea per fare un sopralluogo ed incontrare i detenuti.

Questi ultimi hanno aderito in massa al "Satyagraha" promosso dal Partito Radicale per chiedere al Governo di emanare entro l'estate i decreti delegati di attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, con tre giorni di sciopero della fame (16, 17 e 18 agosto), devolvendo alla Caritas il vitto fornito dall'amministrazione penitenziaria. Il 15 agosto i detenuti presenti erano 350, a fronte di una capienza regolamentare di 253 posti, con un affollamento del 138 per cento. Si tratta di 331 uomini e 19 donne. Gli stranieri sono 84. Con riferimento alla posizione giuridica, sono 76 i detenuti che scontano una condanna definitiva, mentre 274 sono in attesa di giudizio.

Sono 41 i detenuti tossicodipendenti e altrettanti affetti da patologie di tipo psichiatrico. Fra le criticità rilevate, oltre al sovraffollamento, la persistente carenza di organico del corpo di polizia penitenziaria, che può contare su 234 agenti effettivamente in servizio a fronte di una pianta organica che ne prevede 395. Sotto organico anche gli educatori: soltanto 3 in luogo dei 6 previsti. Per i detenuti stranieri non è disponibile la figura del mediatore culturale. Soltanto 59 le persone impiegate in attività lavorative, tutti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, oggi di competenza del servizio sanitario regionale, si segnalano ritardi e carenze che, in alcuni casi, rischiano di comprimere seriamente il diritto alla salute delle persone reclusi. Il rapporto fra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria è molto buono, secondo i radicali. "Il clima all'interno del penitenziario - scrivono nel rapporto - è sereno e ciò si deve in primo luogo alla professionalità della direttrice dott.ssa Elisabetta Zito e della comandante di polizia penitenziaria dott.ssa Simona Verborosso, oltre alla maturità della popolazione detenuta che, ancora una volta, ha scelto di utilizzare il metodo della nonviolenza per porre all'attenzione della politica e dell'opinione pubblica le proprie legittime istanze e rivendicazioni di diritti".

Carcere, strategia anti suicidi. Modello integrato su tre livelli per prevenire il fenomeno
di Eden Uboldi

Italia Oggi, 17 agosto 2017

In G.U. l'accordo per attuare il piano nazionale nel sistema penitenziario per adulti. Istituzioni penitenziarie e sanitarie insieme contro il mal di vivere dei detenuti. Tre diversi livelli organizzativi integrati per monitorare e prevenire l'insorgere di condotte suicidarie nella popolazione carceraria adulta, con un occhio di riguardo per coloro da poco immessi nei penitenziari, i trasferiti e i dimessi.

Identificati i compiti e le azioni da porre in essere per tutti i soggetti attivi nell'ambito, dai volontari alle guardie carcerarie, tutti componenti di una rete di attenzione volta a riconoscere i campanelli d'allarme sulle condizioni psico-fisiche degli arrestati. Ma anche l'inserimento di un apposito piano formativo per far fronte alle problematiche in modo consapevole.

Dopo l'approvazione definitiva da parte della Conferenza Stato-Regioni del 27/7/17, lunedì scorso l'accordo, ai sensi dell'art. 9 del dlgs 281/1997 sul documento recante "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 189). L'entrata in vigore del Dpcm 1° aprile 2008, oltre a trasferire le competenze sanitarie della medicina generale e specialistica penitenziaria, i rapporti di lavoro e le risorse economiche e strumentali al Ssn, ha istituito il tavolo di

consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, che ha redatto le linee guida per ridurre il rischio autolesivo e suicidario dei detenuti (adottate tramite accordo dalla conferenza unificata nel gennaio 2012). Il nuovo accordo è stato redatto con la consapevolezza di dover aggiornare e ampliare il contenuto di quello previgente, abbandonando la fase di sperimentazione e scegliendo di formulare testi differenziati per gli adulti e i minori, caratterizzati da differenti peculiarità.

L'accordo in questione si concentra sulla popolazione carceraria maggiorenne, oggetto dei monitoraggi da parte del tavolo e delle amministrazioni che hanno cercato di individuare i momenti e le situazioni in cui aumentano i fattori di rischio. Il modello organizzativo integrato proposto è composto da tre livelli, centrale, regionale e locale, in cui sono rappresentate sia le istituzioni sanitarie che penitenziarie. Il Tavolo ha il compito di elaborare e aggiornare il piano nazionale di contrasto ai fenomeni suicidari, costruire la rete di referenti su tutta la penisola e produrre analisi capaci di orientare le azioni preventive. Gli osservatori regionali permanenti redigono un piano regionale, gestiscono le formazioni per gli operatori, raccolgono le migliori prassi da divulgare. Mentre le direzioni di ciascun istituto penitenziario e le aziende sanitarie dettano e declinano il piano locale di prevenzione, un documento che attua i principi generali.

L'accordo stabilisce per ogni ente le attività da svolgere. Come prima cosa, vi è rivelata la necessità di formalizzare i referenti attivi a livello regionale e locale. Le regioni, poi, sono chiamate a formulare o rivedere i protocolli già redatti, prevedendo tutti i punti indicati dalle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e assicurandosi che di tutte le componenti professionali, volontarie e detenute siano assegnate gli idonei compiti come stabilito nel provvedimento. Insieme alle attività decisorie attribuite alla direzione dell'istituto, sono stati individuate attività di sostegno (che spettano al medico, all'infermiere, allo psicologo e al funzionario giuridico pedagogico) e attività di attenzione, ovvero di presidio dei casi di fragilità. Questa funzione è riconosciuta a soggetti quali i volontari, i detenuti stessi e la polizia penitenziaria.

Al paragrafo tre, che incorpora le linee guida dell'Oms, sono riconosciuti come momenti critici per il detenuto il primo ingresso nel carcere, il suo trasferimento da una altra struttura, il giorno precedente l'udienza e la fuoriuscita a seguito della fine della pena. Viene così istituito uno strumento, una sorta di diario del carcerato, in cui inserire date salienti, abitudini, fattori di rischio ed evento vitali stressanti. Per gli obiettivi perseguiti dal piano di prevenzione, l'accordo conferisce alle regioni il compito di organizzare e disporre corsi di formazione per tutte le figure professionali sia di natura sanitaria come il primo soccorso e le fondamentali tecniche di rianimazione cardiopolmonari che di tipo psicosociale.

Carcere, una tortura quotidiana

di Paolo Hendel (attore)

gonews.it, 15 agosto 2017

Alla voce "carcere" leggo sul vocabolario: "Stabilimento in cui vengono scontate le pene detentive (Zanichelli)", "Luogo in cui vengono rinchiuso le persone private della libertà personale per ordine dell'autorità competente (Devoto-Oli)", "Luogo dove vengono reclusi individui privati della libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali sia prevista una pena detentiva (Wikipedia)".

La pena quindi consiste nella privazione della libertà. Le sentenze di condanna non dicono: "Caro signore, ti riteniamo colpevole e perciò ti condanniamo a vivere per tot anni chiuso in una cella umida e sovraffollata, in condizioni igieniche disumane, con temperature estive da forno, con impianti elettrici malfunzionanti e magari con qualche bel crollo strutturale dell'edificio di tanto in tanto, il tutto con pochissima attenzione per la tua salute che tanto peggio stai e meglio è, così impari!".

L'anno scorso a Sollicciano tre detenuti si sono tolti la vita. Oggi nel carcere ci sono circa 680 detenuti mentre la capienza regolamentare sarebbe di 494. Se vado in giro in macchina e mi porto dietro moglie, figlia, i miei due fratelli, la mamma anziana e la badante col marito e il cane, superando il limite massimo di 5 persone, prima o poi un vigile mi ferma e come minimo mi fa una bella multa. Nelle nostre carceri italiane il soprannumero è la norma seppure illegale. Ed è dura anche per chi ci lavora.

Per gli operatori (educatori, volontari...) e per gli agenti di Polizia Penitenziaria. Il corpo di Polizia penitenziaria a Sollicciano è sottodimensionato (485 agenti sui 696 previsti dal regolamento). È incredibile che proprio in carcere, giorno dopo giorno, si infranga sistematicamente la legge e che sia lo Stato a farlo! Quindi la pena non è "solo" la privazione della libertà. C'è una terribile pena aggiuntiva che diventa tortura quotidiana.

Come si possono realizzare percorsi riabilitativi in condizioni del genere, per non parlare dei complicati meccanismi burocratici e amministrativi che già di per sé rendono le cose difficili? Tralasciando i casi, che pure esistono, di innocenti finiti in galera per errori giudiziari e rimandando ad altra occasione una riflessione sul carcere come "discarica sociale", destino che troppo spesso incombe su coloro che sono emarginati e senza prospettive, credo che evitare il terribile sovrappiù di disagi, sofferenze e umiliazioni aiuterebbe i detenuti a sentirsi ancora donne e uomini

con una prospettiva di vita dignitosa davanti nel non facile cammino di un auspicabile reinserimento sociale.
Paolo Hendel coi Radicali a Sollicciano

Il prossimo 18 agosto, una delegazione dell'Associazione per l'iniziativa radicale "Andrea Tamburi" si recherà in visita nel carcere di Sollicciano per verificare, anche con la collaborazione della direzione dell'istituto, la situazione interna e i problemi da riportare fuori dalle mura del carcere affinché la città ne sia informata e possa contribuire a risolverli.

Faranno parte della delegazione: Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, l'avvocato Eriberto Rosso, della Camera Penale di Firenze, il consigliere comunale fiorentino Tommaso Grassi (gruppo "Firenze a Sinistra"), il cappellano di Sollicciano, Don Vincenzo Russo, Massimo Lensi, Grazia Galli, Maurizio Buzzegoli, Roberto Davide Papini, Maurizio Morganti dell'Associazione per l'iniziativa radicale "Andrea Tamburi", Alessandro Bavasso Mellini dell'Associazione "Firenze Radicale-per gli Stati Uniti d'Europa", e l'attore Paolo Hendel.

Dalle carceri all'università, quelle leggi senza effetti
di Michele Di Branco

Il Messaggero, 14 agosto 2017

Leggi sempre più lente, scritte male e, quel che è peggio inefficaci. E non solo, come ha rivelato ieri questo giornale a causa della non immediata applicabilità di quasi due terzi delle norme varate dal Parlamento, bisognose di decreti e regolamenti per essere attuate. Lo rivela lo studio condotto dall'apposito Ufficio di valutazione sull'impatto delle leggi istituito dal Senato. Il quadro che ne emerge è sconcertante.

Gli esempi, talora, drammatici. Dieci anni di indulti, piani di edilizia penitenziaria, decreti "svuota carceri", misure alternative alla detenzione. Risultato: con quasi 57 mila detenuti al 30 giugno 2017, il tasso di affollamento negli istituti penitenziari italiani è salito al 113% (113 detenuti ogni 100 posti a disposizione), ben 5 punti in più rispetto al 2016. Otto Regioni sono oltre il 120%. E la Puglia arriva addirittura al 148. Nel 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo censurò l'Italia per i "trattamenti disumani o degradanti" inflitti ai suoi carcerati.

E i numeri dicono che quell'accusa, quattro anni più tardi, resta sempre in piedi. Insomma le vaste politiche parlamentari condotte per cambiare il quadro sembrano aver solo aggravato le cose. Tanto che in primavera la relazione del Garante nazionale dei detenuti ha parlato di criticità "inaccettabili" e di "situazioni in cui si ha un affollamento che è quasi del 300% rispetto alla capienza", di un "rilevante numero dei suicidi e dei tentati suicidi" a fronte di una tendenza all'aumento delle presenze e al "rallentamento delle uscite, cioè delle misure alternative". Ma purtroppo il caso carceri non è il solo.

I tecnici incaricati da Palazzo di fare le pulci alle leggi valutandone i risultati hanno scoperto diversi altri buchi nell'acqua. L'accordo di partenariato con la Ue per l'utilizzo dei Fondi di sviluppo e investimento europei, ad esempio, è nel pieno della sua attuazione. E l'Italia sta scegliendo le grandi opere da realizzare nel settennato europeo 2014-2020. Ecco, il problema è che l'esperienza dei Grandi progetti 2007-2013 messi in moto dalle varie leggi di Bilancio ha dimostrato molte criticità: secondo i tecnici della Commissione europea, il 90% delle 93 opere (valore 17 miliardi) aveva un'insufficiente analisi costi-benefici, il 70% problemi sulla valutazione del mercato interno o nell'impianto progettuale, il 50% lacune nella valutazione ambientale.

Una riforma inutile appare anche quella del 2010, in campo universitario, che puntava a sbaragliare rigidità, staticità, auto-referenzialità e localismi degli Atenei nella selezione di professori e ricercatori. Le legge, da 7 anni, prevede l'estrazione a sorte dei 5 membri della Commissione esaminatrice. Risultato? Prima della riforma, il 23,9% dei candidati al ruolo di ordinario e il 22,6% a quello di associato erano interni, cioè concorrevano per posizioni bandite dal loro stesso dipartimento, mentre dopo la riforma la percentuale è scesa drasticamente: 17,2% e 18,7%. Bene. Peccato che questo non abbia modificato l'incidenza degli interni tra i vincitori: dal 54,1 al 53,4% per gli ordinari, dal 50,2 al 49,4% per gli associati. In pratica, un vincitore su due.

"La riforma - denunciano dal Senato - non sembra aver modificato la regola non scritta dei concorsi universitari italiani: la sede che bandisce il concorso ha il diritto di scegliersi il candidato di suo gradimento, in molti casi coincidente con quello che già lavora presso la sede e che non sempre è il migliore". A proposito di riforme, a che punto siamo con le 107 Province soppresse riordinate nel 2014 da una legge, la n.56 (la cosiddetta "riforma Delrio"), che ha profondamente modificato la gestione strategica del territorio nazionale?

Ecco, non si può dire che non sia cambiato proprio nulla, come ironizza il compiaciuto impiegato nullafacente Checco Zalone nel film "Quo Vado?". Ma gli ispettori del Senato, oltre a lamentare i troppi tagli su mobilità, ambiente e istruzione che hanno ingarbugliato la riforma, se la prendono con la scelta di molte Regioni, non in linea con i principi del riordino e dell'articolo 118 della Costituzione, "di accentrare importanti funzioni non fondamentali invece di assegnarle ai comuni e alle loro associazioni".

"Una valorizzazione incompleta - si legge nell'indagine - sembra aver finora impedito alle Città metropolitane di

diventare enti di effettivo governo del territorio". Tra le molte criticità, spunta qualche notizia positiva. L'Europa nel 2013 è intervenuta con Garanzia Giovani, un programma dedicato ai giovani (dotazione: 3,2 miliardi di euro) avviato anche in Italia nel 2014. Per la prima volta in 5 anni, nel giugno 2015 sono aumentati i nostri occupati under 25: + 63.000. Segno che il governo, almeno in questo caso, ha indirizzato bene i fondi.

Il cielo notturno è vietato ai prigionieri

di Adriano Sofri

Il Foglio, 11 agosto 2017

Ventinueve anni fa, dal carcere, la richiesta di poter vedere le stelle cadenti il 10 di agosto. Il cielo notturno è vietato ai prigionieri. Anche ora, d'estate. Il cielo notturno non si vede all'aperto, né dalle finestre. Il tempo delle tenebre è attissimo a ogni male. Niente cielo stellato sopra di noi - dentro di noi, niente.

Compilo una domandina: "I sottoscritti detenuti, ristretti presso codesta Casa Circondariale (seguono 289 firme) fanno ossequiosamente istanza alla S. V. Ill.ma per essere condotti nottetempo in data odierna sul terreno del campo di calcio onde contemplare le stelle cadenti ed esprimere ciascuno un desiderio che sa lui. Con osservanza etc.". (Questo era scritto nel 1988. Vale ancora. Ora, fa solo ancora più caldo).

Battitura solidale in carcere? Illegittima la sanzione disciplinare irrogata al detenuto

dirittoegiustizia.it, 11 agosto 2017

In materia di procedimento disciplinare penitenziario, la contestazione disciplinare fatta al detenuto deve contenere "l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", in virtù dei principi fondamentali di garanzia che lo regolano. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 37792/17; depositata il 28 luglio).

Udine: l'allarme del Garante "carceri sovraffollate? colpa delle leggi sulle droghe"

di Giulia Zanella

Messaggero Veneto, 10 agosto 2017

Corleone: "la metà dei detenuti ha a che fare con le droghe ma il Parlamento non interviene". Il carcere di Udine va ridisegnato. Mancano uno spazio verde, la sala di lettura, un refettorio comune, spazi di convivialità e culto, senza contare che la stanza dei colloqui è troppo compressa e non consente un minimo di intimità tra le persone detenute e i parenti. "Si tratta di interventi indispensabili, occorre trovare i fondi e le risorse o, considerando la prossima apertura del carcere di San Vito al Tagliamento, se Udine non verrà riqualificato, ne chiederemo la chiusura". Parola di Franco Corleone, coordinatore nazionale garanti dei detenuti territoriali che, in città in occasione dell'incontro "Dalla semina americana al deserto italiano", con la presentazione dell'ottava edizione del libro bianco con i dati della situazione delle carceri, compresa quella udinese, dopo aver visitato la struttura detentiva di via Spalato non fa sconti ed elenca, una dopo l'altra, le criticità.

Tema dell'incontro promosso dalla Onlus "Società delle ragioni" è coordinato da Massimo Brianese è stato però il sovraffollamento delle strutture, a livello nazionale e sul piano locale, soprattutto in considerazione del numero di detenuti per violazione delle leggi antidroga che in Italia sono al 32 per cento con oltre 17mila 700 persone, mentre in Friuli Venezia Giulia 156, praticamente un quarto del totale che raggiunge 614 persone (20 donne), di cui 101 sono tossicodipendenti e 248 stranieri, pari al 40 per cento.

In regione dal 1990 al 2016 le segnalazioni ai prefetti per consumi di sostanze stupefacenti sono state 12mila 900, di cui la maggior parte a Udine con 6mila 187 sanzioni amministrative, mentre a Gorizia 2.450, Trieste 2.287 e Pordenone 2.018. Nel capoluogo friulano sono detenute 128 persone, 35 per violazione delle normative antidroga e 53 tossicodipendenti, ma il dato che emerge è quello di un sovraffollamento delle carceri: al 30 giugno di quest'anno nei cinque istituti della regione erano presenti 627 persone (249 stranieri), ben 151 in più rispetto alla capienza regolamentare di 476 persone e a Tolmezzo i detenuti provengono per la gran parte dal Sud. "Oggi la fotografia del carcere ci restituisce una realtà in cui praticamente la metà dei detenuti ha a che fare con le droghe - spiega ancora Corleone, il mondo del consumo è diverso rispetto a qualche anno fa e occorre cambiare rotta, ma il Parlamento, sul tema, rimane ancora in silenzio nonostante i solleciti".

Depenalizzare, favorire la messa alla prova, predisporre progetti alternativi per la detenzione femminile: questa la "ricetta" per rendere le strutture detentive più vivibili e adatte a ospitare il numero previsto di persone. Anche per la consigliera regionale Silvana Cremaschi è fondamentale mettere a punto pene alternative, a maggior ragione per le donne, senza sconti ma promuovendo un reinserimento sociale. Sicurezza, dunque, ma anche dignità per le persone recluse: "Udine è una città sensibile alle persone con più difficoltà, è importante garantire i diritti quanto soddisfare i

bisogni per questo è primaria la figura di una garante per i detenuti" ha indicato il sindaco Furio Honsell, mentre il provveditore dell'amministrazione penitenziaria del Fvg Enrico Sbriglia, soffermandosi sul nuovo centro che sorgerà a San Vito e ospiterà 300 persone, ha aggiunto: "Il numero di detenuti che accoglierà la regione non cambierà, ma saranno distribuiti in maniera più equa".

Evasioni da permessi premio, sono solo lo 0,04 per cento

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 10 agosto 2017

Nei primi sei mesi del 2017 sui 16.872 concessi solo sette detenuti non sono tornati in cella. Nella quasi totalità dei casi i fuggiaschi vengono di nuovo arrestati. Si tratta di strumenti necessari per il reinserimento previsto dalla costituzione.

Il carcere è davvero un colabrodo? Le recenti quattro evasioni dai permessi premio nel giro di due giorni ha creato polemiche da parte di alcuni sindacati di polizia e alcuni giornali hanno cavalcato l'onda. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, rispondendo alle polemiche, ha ricordato che "migliaia di detenuti escono dal carcere, vanno a lavorare e poi rientrano". Il Dubbio ha verificato se la situazione descritta dal Guardasigilli sia effettivamente così. Analizzando gli eventi critici nelle carceri, riportato dal documento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), si evince che nell'arco del 2016 ci sono state 35 evasioni dai permessi premio. Mentre il sito del ministero della Giustizia riporta che, sempre nel 2016, sono stati concessi 32.617 permessi premio. Ciò vuol dire che solo lo 0,10 per cento di chi ha usufruito dei permessi premio, è evaso.

Se prendiamo ad esempio l'anno 2017, dai permessi premio - stando alla cronaca, perché non ci sono ancora i numeri ufficiali - sono evase sette persone, l'ultima ieri a Torino. Dalle statistiche del Dap, nel primo semestre di quest'anno sono stati concessi 16.872 permessi premio. Quindi parliamo solamente dello 0,04 per cento di chi ha usufruito queste concessioni. Dati più che trascurabili, statisticamente irrilevanti se si considera che quasi sempre gli evasi vengono arrestati di nuovo, come è successo con Johnny lo Zingaro.

Quindi, gli allarmi di questo periodo causati dalle presunte responsabilità dei permessi a proposito dell'inesistente aumento del numero delle evasioni, si rivelano in realtà infondati. La percentuale di chi evade è fisiologica, mentre l'effetto sulla vita carceraria di quelli andati a buon fine deve essere considerato positivo. Queste polemiche e le reazioni dell'opinione pubblica influiscono sulla politica penitenziaria e in particolare in materia di permessi, che subiscono notevoli limitazioni dovute da una inesistente emergenza.

Ma cosa sono i permessi premio e perché sono uno strumento valido per il percorso rieducativo? Previsti dall'art. 30ter dell'ordinamento penitenziario, sono parte integrante del programma di trattamento e possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza ai condannati che non risultino socialmente pericolosi e abbiano tenuto una condotta regolare per interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La concessione dei permessi premio è ammessa nei confronti dei condannati all'arresto o a una pena non superiore ai quattro anni, anche se congiunta all'arresto; dei condannati alla reclusione superiore ai quattro anni che abbiano espiato almeno un quarto della pena; dei condannati alla reclusione per uno dei reati indicati nei commi 1,1-ter e 1-quater dell'art. 4 bis ord. penit. che abbiano espiato almeno metà della pena e, comunque, non oltre i 10 anni e, infine, è ammessa ai condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.

La durata di un permesso premio non può superare i 15 giorni e non possono essere concessi più di 45 giorni complessivi di permessi l'anno. Altri limiti alla concessione di permessi sono previsti per autori di particolari reati: i condannati per reati associativi possono avere i permessi premio solo se collaborano con la giustizia; i condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 640 del codice penale che abbiano provocato la morte del sequestrato devono aver espiato almeno i due terzi della pena o 26 anni se ergastolani; i condannati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droga) possono avere i permessi premio solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (art. 4 bis ord. penit., comma 1 periodo 3). Chi è evaso oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, è escluso dai permessi premio per due anni. Non può averla per cinque anni chi ha commesso un reato punibile con una pena massima pari o superiore a tre anni, durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o mentre si trovava in misura alternativa.

I permessi premi sono validi perché servono esattamente a garantire più sicurezza: aiutano il detenuto a riconciliarsi con la società esterna. Sono strumenti necessari e irrinunciabili per il reinserimento dei detenuti in base all'articolo 27 della Costituzione, il quale stabilisce e garantisce che le pene, oltre a non poter consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato, cioè devono consentire la risocializzazione ed un positivo rientro dello stesso nel contesto sociale di provenienza.

Sardegna: politiche sociali, ripartite risorse alle Comunità d'accoglienza per detenuti
regione.sardegna.it, 9 agosto 2017

Parte delle risorse arriva dal Fondo istituito dal Consiglio regionale e finanziato con 600.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le restanti somme sono state integrate dall'assessorato attingendo dal Fondo nazionale politiche sociali 2016 per un importo pari a 210.093 euro, così da dare copertura alle richieste arrivate. Le risorse, messe a disposizione tramite avviso pubblico, hanno finanziato cinque Comunità d'accoglienza per l'attuazione di programmi di inclusione di persone sottoposte a misure penali.

Poco meno di un milione di euro è stato ripartito dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore della Sanità e Politiche sociali, Luigi Arru, a favore delle comunità per l'accoglienza di persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Parte delle risorse arriva dal Fondo istituito dal Consiglio regionale e finanziato con 600.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018. Le restanti somme sono state integrate dall'assessorato attingendo dal Fondo nazionale politiche sociali 2016 per un importo pari a 210.093 euro, così da dare copertura alle richieste arrivate. Le risorse, messe a disposizione tramite avviso pubblico, hanno finanziato cinque Comunità d'accoglienza per l'attuazione di programmi di inclusione di persone sottoposte a misure penali.

Arru. L'assessore ha ricordato che, per dare continuità all'attività, la legge di stabilità regionale del 2017 ha disposto che "le strutture ammesse a finanziamento nel 2016 siano da intendersi provvisoriamente accreditate, fino all'attuazione del sistema di accreditamento dei servizi e delle strutture sociali". "La stessa norma - ricorda - ha anche disposto che gli Enti che gestiscono le strutture beneficino, nel 2017, di un contributo massimo di 200.000 euro nei limiti delle spese sostenute e rendicontate nel corso dell'anno e sulla base di un programma annuale di intervento assistenziale".

Programma delle Comunità. La Direzione generale delle politiche sociali ha invitato gli Enti ad inviare, entro il 10 giugno 2017, il proprio Programma annuale di intervento assistenziale che tenesse conto dell'approccio socio educativo adottato dalla Comunità; delle attività riferite all'anno 2017, comprese quelle già svolte dal primo gennaio, in corso di svolgimento o che dovranno essere svolte; il numero di ospiti accolti negli ultimi tre anni; una stima del numero di ospiti per l'annualità 2017; il numero degli operatori con i relativi titoli professionali e i rispettivi ruoli; il numero di ore di attività svolte dagli operatori; il costo orario per ciascun operatore; le spese sostenute o che si ipotizza di sostenere per tirocini, inserimenti lavorativi e per qualsiasi altra attività rivolta agli ospiti; le spese di gestione della struttura sostenute per gli ospiti.

Enti. Il contributo massimo di 200 mila euro è stato assegnato all'associazione Cooperazione e confronto, alla cooperativa sociale Il Samaritano, alla cooperativa sociale San Lorenzo, all'associazione Giovani in Cammino, alla cooperativa sociale Comunità Il Seme. Dall'istruttoria condotta dalla Direzione generale delle politiche sociali emerge che tutti gli enti hanno inviato nei tempi indicati il proprio Programma annuale di intervento assistenziale, fornendo in modo puntuale ed esaustivo le informazioni richieste e formulando le richieste di contributo.

Risorse 2016. Sempre su proposta dell'assessore Arru, la Giunta ha deciso di mettere a bando gli 80 mila euro non spesi nel 2016, così da consentire la presentazione di progetti a quegli enti che non hanno avuto risorse lo scorso anno.

Braccialetti elettronici, Fastweb vince l'appalto
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 9 agosto 2017

Finalmente centinaia di detenuti potranno a breve usufruire degli arresti domiciliari. Prevista l'attivazione mensile di 1.000 dispositivi, fino a un surplus del 20 per cento in più, con connessi servizi di assistenza e manutenzione per un arco temporale di 27 mesi.

Aggiudicato il bando di gara per la produzione dei braccialetti elettronici. La commissione nominata per le valutazioni tecnico/ economiche delle offerte pervenute ha affidato a Fastweb la fornitura, l'installazione e attivazione mensile di 1000 braccialetti elettronici, fino a un surplus del 20 per cento in più, con connessi servizi di assistenza e manutenzione per un arco temporale di 27 mesi. La compagnia telefonica, in tandem con l'azienda Vitrociset, aveva presentato l'offerta più conveniente dal punto di vista economico: poco più di 19 milioni di euro, oltre l'iva al 22 per cento.

La gara di appalto a normativa Europea, infatti, con aggiudica - sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa, aveva un importo complessivo a base di gara pari a più di 45 milioni di euro. Alla gara erano state ammesse 3 società. Fastweb con Vitrociset, Engineering e BT Italia e infine Telecom Italia. Telecom sarebbe risultata la migliore nella parte tecnica per mezzo punto rispetto a Fastweb, ma questa alla fine l'ha spuntata perché ha fatto un'offerta economica dimezzando l'importo di partenza. Dopo un lungo iter, finalmente centinaia di detenuti, in attesa dei braccialetti, potranno a breve usufruire degli arresti domiciliari. In sostanza si darà effettività agli articoli 275 bis del codice penale e 58 quinquies dell'ordinamento penitenziario. Si metterà così fine a una vicenda

paradossale. Il problema di oggi, e che è finalmente destinato a risolversi, è l'opposto di quello che si era manifestato nel corso degli anni dopo l'introduzione dei dispositivi elettronici: superata la diffidenza e i disguidi iniziali, che nei primi sei mesi del 2013 aveva portato all'attivazione di soli 26 braccialetti, la nuova modalità di concessione della misura di custodia cautelare, aveva iniziato a farsi largo nei tribunali anche grazie al decreto svuota-carceri del 2013. La quantificazione dei duemila braccialetti che Telecom Italia si era impegnata a fornire, senza gara d'appalto, al ministero della Giustizia, risale all'accordo siglato con l'allora ministro Angelino Alfano dopo uno studio ad hoc commissionato sull'applicabilità della misura: un appalto - che sarebbe durato fino al 2018 - per un valore complessivo di 500 milioni. Il business dei braccialetti elettronici nasce però nel 2001 da un accordo di due membri dell'allora governo Amato: il ministro dell'Interno, Enzo Bianco, e il Guardasigilli, Piero Fassino. Ma dei ben 400 dispositivi elettronici che il Viminale aveva noleggiato dalla Telecom, solo 11 erano stati utilizzati: in poche parole, per una decina di braccialetti utilizzati, si impose una spesa pubblica di circa 11 milioni di euro all'anno per un affare complessivo da 110 milioni di euro. Un gap che la ex ministra Cancellieri aveva tentato di risolvere con un decreto del 2013 che caldeggiava l'utilizzo dei braccialetti per le persone agli arresti domiciliari. Però, fino al 2014, ne erano attivi solo 55 in otto uffici giudiziari. Perché? La risposta è in una lettera scritta allora da una gip di Torino, Alessandra Bassi, e da un sostituto procuratore di Firenze, Christine von Borries. Furono loro a spiegare ai colleghi ignari che potevano chiamare Telecom per installare le centraline. Da allora, anche in seguito ai provvedimenti che ne incentivavano l'utilizzo, c'è stato un boom delle richieste fino a esaurire i braccialetti disponibili. Ora non rimane che aspettare che Fastweb cominci con la produzione e l'emissione di uno strumento che permette anche di arginare il sovraffollamento che persiste nelle patrie galere.

Automobile non confiscabile se manca uno stabile collegamento con il reato
di Andrea Alberto Moramarco

Il Sole 24 Ore, 9 agosto 2017

Corte d'appello di Roma - Sezione III penale - Sentenza 11 aprile 2017 n. 2914. L'automobile impiegata per il trasporto della droga e in modo anomalo ed occasionale usata come mezzo per commettere i reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale non è confiscabile ai sensi dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, infatti, manca il collegamento stabile con l'attività delittuosa che tenga viva l'idea del reato. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma nella sentenza 2914/2017.

Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo, in possesso di diverse dosi di cocaina, il quale, fermato ad un posto di blocco, per evitare di essere sottoposto a controlli da parte degli agenti di polizia accelerava con la sua vettura colpendo sul fianco uno degli operatori, non riuscendo però a fuggire. Tratto a giudizio per rispondere dei reati di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti, l'imputato veniva condannato dal giudice di primo grado, che disponeva, altresì, la confisca ex articolo 240 c.p., delle dosi di droga e dell'automobile. Tuttavia, l'uomo ricorreva in appello chiedendo l'assoluzione per i fatti commessi, nonché la revoca del provvedimento di confisca della sua autovettura, in quanto non esisteva alcun collegamento qualificato tra il mezzo e i reati a lui contestati, ma, al più, un nesso meramente occasionale.

La decisione - La Corte d'appello conferma la condanna per i reati contestati all'imputato, ma accoglie la sua richiesta in merito alla revoca della confisca dell'automobile. I giudici spiegano, infatti, che la confisca prevista dall'articolo 240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale "tendente a prevenire la commissione di nuovi reati mediante l'espropriazione a favore dello stato di cose che, essendo quanto meno collegate alla esecuzione di illeciti penali, manterrebbero viva l'idea e la attrattiva del reato". Tale misura, cioè, ha carattere cautelare e necessita di un "rapporto di asservimento effettivo tra cosa e reato", dovendo sussistere un nesso strumentale e non meramente occasionale con l'attività delittuosa posta in essere. E ancora, ricorda la Corte, in relazione all'autovettura utilizzata per il trasporto di droga, per la confisca del mezzo non basta il semplice impiego, ma occorre "un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato". Presupposti evidentemente non integrati nel caso di specie.

Rems. Ricovero obbligato se l'indagato non può "curarsi" da solo
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2017

Corte di cassazione - Sentenza 38965/2017. Non si può evitare il "ricovero" in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza se la persona con problemi psichiatrici, considerata socialmente pericolosa, è incapace di seguire da sola un programma terapeutico. La Corte di cassazione (sentenza 38965) respinge il ricorso contro la decisione

del Tribunale del riesame di disporre il ricovero in una Rems, per il ricorrente arrestato in flagranza, con un'imputazione per tentata violenza sessuale. Secondo la difesa il giudice del riesame si era mosso sulla falsariga della perizia psichiatrica, con la quale era stato sottolineato un apprezzabile grado di pericolosità sociale in senso psichiatrico dell'indagato che, privo di una rete familiare, viveva in una situazione di precarietà psico-sociale. Per questo non si poteva escludere - come era già avvenuto - che l'indagato potesse interrompere gli psicofarmaci e ripetere azioni anti-sociali.

A parere del ricorrente il Tribunale aveva sovrapposto il concetto di pericolosità psichiatrica e quello di pericolosità giuridica, per l'accertamento della quale bisogna fare riferimento all'articolo 203 del Codice che esclude per il giudice qualunque automatismo. L'altra norma di riferimento è, secondo la difesa, l'articolo 3-ter del DL 211/2011 (convertito in legge 9/2012), secondo cui l'accertamento della pericolosità va fatto sulla base delle qualità soggettive della persona a prescindere dalle condizioni di vita individuale, sociale e familiare del reo, dettate dall'articolo 133, secondo comma n.4 del Codice penale. Condizione non rispettata dal Tribunale che avrebbe indebitamente valorizzato la situazione di marginalità sociale dell'interessato. La Cassazione ricorda che la legge 9/2012 è stata modificata dal DL n. 52/2014 che detta le disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Una norma che considera la Rems come un'estrema ratio, in assenza di altre misure utili ad assicurare le cure e a fronteggiare la pericolosità sociale, il cui accertamento fa fatto senza tenere conto del "contesto" socio-familiare e senza che incida l'assenza di programmi terapeutici individuali. Modifiche "salvate" dalla Consulta (sentenza 186/2015) e anche dalla Cassazione secondo la quale l'intervento puntava al superamento degli ospedali psichiatrici. La norma non ha modificato la nozione di pericolosità sociale ma ha inciso solo sui criteri di scelta delle misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione delle detentive. Per disporre il ricovero nella Rems il giudice deve guardare alle sole qualità soggettive. Nello specifico il giudice non si è "appiattito" sulla Ctu, ma ha spiegato perché una soluzione diversa dalla Rems, come la libertà vigilata provvisoria, non scongiurava il rischio di "recidiva" vista l'incapacità dell'indagato di seguire da solo il programma terapeutico.

Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2017

Reato ex articolo 95 dpr 115/2002 - Gratuito patrocinio a spese dello Stato - Dichiarazione della posizione reddituale/patrimoniale infedele - Falsità e/o omissioni - Sussistenza. Integrano il delitto di cui al D.P.R. n. 115/2002, articolo 95 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. La valutazione circa la penale irrilevanza della falsità o dell'omissione nella dichiarazione della situazione reddituale non può fondarsi unicamente sul fatto che la titolarità dei cespiti non dichiarati non avrebbe comunque comportato il superamento del reddito massimo previsto ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio. Infatti, la puntuale indicazione di qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, è necessaria onde consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni previste dal citato decreto. A nulla rileva poi il fatto che i redditi fondiari non dichiarati fossero di importo modesto, atteso che la titolarità degli stessi assume rilievo anche in relazione agli oneri economici (fiscali, assicurativi o di altra natura) che essa comporta per il proprietario, ed in questo senso anche i beni che non siano autonomamente produttivi di reddito (o che producano un reddito di modesta entità) sono potenzialmente valutabili ai fini del reddito percepito dall'istante.

• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 marzo 2017 n. 14648.

Impugnazioni - Forma - In genere - Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio _ ricorso per cassazione proposto mediante posta elettronica certificata - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'articolo 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.

• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2016, n. 18823.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Revoca del gratuito patrocinio - Ordinanza che decide sulla opposizione - Ricorso per cassazione - Modalità di presentazione - Articoli 582e 583 c.p.p. - Violazione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie. Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la

cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli articoli 582- 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente).

• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3628.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Revoca d'ufficio - Legge n. 125 del 2008 - Applicabilità ai processi pendenti - Conseguenze. In tema di gratuito patrocinio, la l. 24 luglio 2008 n. 125 - che ha introdotto una presunzione di reddito superiore a quello previsto dalla legge per alcuni gravi reati - si applica, in virtù del principio "tempus regit actum", a tutte le situazioni pendenti, trattandosi di normativa processuale; ne consegue che, essendo legittima la revoca dell'originario provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, atteso l'accertamento successivo del superamento dall'origine della soglia di reddito prevista dalla legge, è precluso il diritto del difensore a percepire qualsiasi compenso professionale.

• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 23 settembre 2016, n. 39522.

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Autocertificazione del richiedente - Potere di controllo del giudice nel merito - Esclusione. Ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata.

• Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 15 dicembre 2016 n. 53356.

Celle come fornaci, la dignità calpestata dei detenuti

ogginotizie.it, 8 agosto 2017

La dignità delle persone sempre al primo posto, calpestarla significa commettere delle barbarie simili ai delitti più efferati. Tutti i giorni all'interno delle carceri italiane la situazione si fa sempre più degradante: sovraffollamento, numero ridotto degli agenti di Polizia Penitenziaria e le alte temperature peggiorano il quadro. Le celle si trasformano in vere e proprie minuscole fornaci.

Con temperature prossime ai 50 gradi i detenuti stanno subendo la tortura di una calura asfissiante e senza possibilità di scampo. Molte carceri, specie quelle più recenti sono, infatti, costruite in cemento armato che diventa rovente con l'esposizione solare e con il vento caldo che trasforma in supplizio ogni ora della giornata. A parte il rimedio istantaneo della doccia, i detenuti adottano alcuni escamotages di fortuna come quello di mettere il corpo in sacchi di plastica riempiti d'acqua o i soli piedi nei secchi e stracci bagnati sulla fronte. Testimonianze riportate dal carcere di "Borgo San Nicola" a Lecce.

Anche le ore d'aria concesse sono spesso evitate per l'irraggiamento eccessivo che colpisce i cortili all'uopo dedicati, rendendone impossibile la fruizione. Insomma, un vero e proprio girone dell'inferno dantesco che riporta la mente a condizioni di detenzione medioevali, con un rischio di ulteriore imbarbarimento di chi vive questa terribile situazione e con ricadute inevitabili sul principio primario di rieducazione che scompare di fronte alla realtà dei fatti.

Le situazioni vissute all'interno delle carceri sono viste dalla collettività come un qualcosa di lontano, come se i detenuti siano meritevoli di subire certi trattamenti degradanti e quindi non occorre preoccuparsene.

L'espiazione della pena o l'attesa degli esiti di un giudizio che potrebbe non può trasformarsi in tortura. Una seria politica di efficientamento energetico degli edifici penitenziari, attraverso la realizzazione d'impianti di autoproduzione dell'energia elettrica necessaria al sostentamento, potrebbe rappresentare una soluzione per la riduzione dei costi. L'appello va rivolto al Ministro della Giustizia Orlando affinché compia in questi giorni un giro di visite nei molteplici istituti penitenziari che si trovano in queste condizioni e avvii finalmente politiche di effettiva salvaguardia della dignità umana, calpestata dalla situazione reale che si vive nel Nostro Paese.

Sovraffollamento in aumento, ma le misure alternative sono più efficaci dell'indulto

Adnkronos, 7 agosto 2017

Il sovraffollamento carcerario tocca ancora tassi preoccupanti, nonostante negli ultimi anni si sia intervenuti con piani di edilizia penitenziaria e con provvedimenti legislativi, che non sempre però hanno prodotto gli effetti sperati. In particolare l'ultimo indulto, quello del 2006, non si è rivelato efficace nel determinare una diminuzione duratura della popolazione detenuta, mentre a risultati migliori portano interventi normativi a regime, come ad esempio le misure alternative. A certificarlo è uno studio compiuto dall'Ufficio valutazione impatto del Senato, il nuovo organismo di palazzo Madama che studia gli effetti sociali ed economici legati a leggi e regolamenti approvati o da

approvare. Al 30 giugno 2017, con quasi 57mila detenuti, il tasso di affollamento è pari al 113%, 5 punti in più del 2016. Otto Regioni sono oltre il 120%, la Puglia al 148, vicino a quell'indice che nel 2013 costò all'Italia la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per i "trattamenti disumani o degradanti" inflitti ai reclusi. Una situazione di fronte alla quale più volte sono stati sollecitati provvedimenti di clemenza, anche in sedi e occasioni solenni. Tuttavia si tratta di interventi che nell'immediato producono effetti, ma non in maniera duratura.

Amnistie e indulti infatti, fino alla riforma costituzionale del 1992 che ha portato ai due terzi la maggioranza richiesta per la loro approvazione, hanno rappresentato un mezzo ricorrente per far fronte al sovraffollamento nei penitenziari. L'ultimo indulto risale così al 2006 e il risultato fu la diminuzione dei detenuti da 59.523 a 39.005, con un tasso di affollamento rispetto ai posti disponibili passato da 139 a 91. Un effetto deflattivo immediato e nel breve periodo, come nota lo studio dell'Ufficio valutazione impatto: nel mese di agosto di quell'anno uscirono dal carcere 22.476 persone, altre 3mila circa entro dicembre e 2.300 circa nei 3 anni successivi, di cui solo 8.745 hanno poi fatto ritorno in carcere (intorno al 31 per cento). Negli anni seguenti però le celle hanno cominciato a riempirsi di nuovo, tanto che nel 2010 è stato raggiunto il picco storico di 67.961 detenuti, ben 22.839 in più rispetto alla capienza regolamentare di 45.022, con un tasso di affollamento di 151. Da quel momento è iniziato un lento calo: 66.897 detenuti nel 2011 (tasso 146), 65.701 nel 2012 (tasso 140), 62.536 nel 2013 (tasso 131).

È di quell'anno la cosiddetta sentenza Torreggiani della Corte europea dei diritti dell'uomo, quando a marzo i reclusi erano 65.906 a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con un'eccedenza di 18.865 rispetto ai posti previsti. Per l'Italia diventa così obbligatorio adeguarsi agli standard europei e il legislatore decide di seguire due strade: un piano di edilizia penitenziaria straordinario, varato già dal 2010, e misure normative volte a favorire l'espiazione extra muraria o a limitare gli ingressi in carcere. Nel primo caso, a fronte di una previsione di 18 nuovi istituti con complessivi 21.700 posti e un investimento di 675 milioni di euro, in realtà la capienza aumenta tra il 2010 e il 2014 di sole 4.415 unità. Per quanto riguarda invece gli interventi legislativi, nel 2010 viene introdotta la detenzione domiciliare per le pene non superiori a un anno, che porta ad una diminuzione dei detenuti di 20.521 persone tra il 2011 e il 2016, con un picco di 4.304 nel 2011 e di 4.701 nel 2012. Con l'esecuzione penale esterna, prevista a partire dal 2013, 127.049 soggetti vengono sottratti alla detenzione in cella, andando dai 29.747 del 2013 ai 33.827 del 2016.

Nel 2014 viene invece introdotta la cosiddetta "messa alla prova" con affidamento dell'imputato ai servizi sociali, che interessa 503 persone nel 2014, 6.557 nel 2015 e 9.090 nel 2016.

Infine la riforma della custodia cautelare in carcere, che con vari provvedimenti, l'ultimo del 2015, viene limitata ai casi di presunta assoluta pericolosità, porta dai 150.237 detenuti in custodia registrati al 31 dicembre 2006 ai 101.995 del 2016 (circa il 30 per cento in meno).

Lo studio dell'Ufficio valutazione impatto si sofferma poi ad analizzare altri due tipi di fenomeni: quello delle detenute madri e quello dei condannati per reati legati al traffico e all'uso di sostanze stupefacenti.

Nel 2011 viene disposta la detenzione extra-carceraria per donne con figli al seguito: 53 con 55 bambini nel 2008, un picco di 70 e 73 nel 2009, 37 nel 2016. Dal 2014 ad oggi ne hanno però beneficiato solo 3 o 4. L'abolizione della distinzione tra sostanze stupefacenti leggere e pesanti nel 2006, fa sì che nel periodo tra il 2009 e il 2012 dal 40 al 42 per cento dei detenuti sia composto da condannati per droga. Le modifiche del testo unico del 2013 e 2014, con pene più leggere nel caso di detenzione e spaccio di droghe leggere, porta ad una diminuzione dei detenuti legati a questi reati dai 26.931 del 2009 (42 per cento del totale) ai 18.702 del 2016 (34 per cento). L'8 marzo 2016 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha deciso di archiviare la procedura contro l'Italia, valutando positivamente l'attuazione del piano presentato nei 6 mesi successivi alla sentenza Torreggiani. Tuttavia, proprio a partire dal 2016 il tasso di affollamento del nostro sistema carcerario, pur essendo di gran lunga più basso rispetto al picco raggiunto nel 2010 (151), appare in lenta risalita.

Nel 2015 gli istituti penitenziari italiani ospitavano 49.592 persone, pari al 105 per cento dei posti letto disponibili (cioè c'erano 105 persone ogni 100 posti). Nel 2016 la popolazione detenuta è salita a 50.228, con un tasso di sovraffollamento pari al 109 per cento. Un trend che sembra essere confermato dalle ultime rilevazioni dell'amministrazione penitenziaria: al 30 giugno 2017 i detenuti risultavano quasi 57mila, con un tasso di sovraffollamento intorno al 113 per cento. Ma ancora più evidenti (sempre secondo le rilevazioni al 30 giugno 2017) sono i tassi di sovraffollamento rilevabili a livello regionale. Sono ben 10 le regioni d'Italia con un tasso di sovraffollamento carcerario superiore al totale nazionale: la Puglia (148), il Molise (145), la Lombardia (134), il Friuli Venezia Giulia (132), la Liguria (123), l'Emilia Romagna (123), la Basilicata (121), il Veneto (120), il Lazio (119) e la Campania (118). Un fenomeno che si lega ai dati altrettanto preoccupanti sugli episodi di autolesionismo (8.540 casi nel 2016 e 1.262 nei primi due mesi del 2017); dei suicidi tentati (1.006 e 140) e compiuti (40 e 12).

Processo penale, come la società può influenzare le scelte dei giudici
di Luca D'Auria

Il Fatto Quotidiano, 6 agosto 2017

La giustizia penale non è un corpo estraneo alla società ed alle sue dinamiche più profonde. Pensare il contrario sarebbe un grave errore; almeno decisivo come quello di ammettere questa osmosi continua tra processo e società, senza però comprendere quali siano le pulsioni che realmente contraddistinguono l'epoca di riferimento. Sarebbe, ad esempio, fuorviante pensare che, in questi decenni, la scienza "la faccia da padrone" e per questo il processo si debba avvalere di essa e degli strumenti più sofisticati dalla medesima perché "scientificamente certi". Su tutti la genetica con la prova del Dna.

Questo errore prospettico causa proprio lo scivolamento a cui stiamo assistendo e cioè pensare che quando si introduce la genetica nel processo, si introduce la scienza e in specie quell'assodata certezza secondo cui il patrimonio genetico di ciascuno è unico e personale. Capire quale sia l'istanza fondamentale di oggi vuol dire anche non cadere in questa trappola. Il mondo di oggi è, non già quello della scienza (che pure riveste un ruolo importante) ma quello della tecnica, cioè di strumenti che possono avere alle spalle un loro paradigma scientifico ma che rappresentano, piuttosto, una declinazione pratica, umana e gestita dall'uomo di metodi scientifici.

La differenza tra tecnica e scienza è dunque radicale ed irriducibile: la certezza (quando c'è) della scienza non ha nulla a che vedere con la natura "umana" della tecnica. La scienza è quella che scopre le proprietà che permettono alla mongolfiera di volare; la tecnica è come la mongolfiera viene guidata e detta le condizioni che, di volta in volta, debbono essere affrontate. L'essere umano di oggi, affidandosi alla tecnica per dare maggiore certezza alla sua evoluzione culturale antropologica, utilizza la tecnica in un campo sempre più vasto di "saperi", tra cui il processo. Quello di cui l'homo faber non si accorge è che tra tecnica ed evoluzione culturale si è scatenata una guerra di civiltà in cui la prima sta erodendo, fagocitando e nullificando la seconda. Come se l'essere umano accettasse la compressione e la distruzione della propria evoluzione, pur di non perdere tracce di tecnica.

Il processo è la cartina di tornasole di tutto questo. A fronte di una legislazione che presuppone una serie assai corposa di norme che garantiscono il migliore accertamento, l'avvento della tecnica ha nullificato tutto questo, riportando le lancette del tempo culturale-processuale ad epoche che si ritenevano superate. Oggi la regola imporrebbe una strada e la tecnica ne desertifica ogni valore ed istanza, in nome del risultato, qualunque esso sia. L'evoluzione culturale vuole che l'accusa raccolga le prove e le presenti alla difesa. Questa, a sua volta può verificarle.

A seguito di questa dialettica gnoseologica, un giudice, terzo e imparziale, decide. La tecnica cancella tutto ciò: la possibilità per l'accusa di valutare la capacità probatoria degli elementi a disposizione ed il diritto alla contro-prova per la difesa. Di conseguenza mette il giudice nella posizione di chi decide su dati del tutto virtuali ed assunti come veri o non veri sulla base di un atto di fede. In questo consiste lo scontro di civiltà, da un lato la tecnica a cui la civiltà culturale ha chiesto un aiuto, dall'altro la tecnica stessa, che spazza via ogni baluardo di evoluzione culturale, offrendo un risultato incompatibile con le regole su cui si fonda la vita di colui che ha richiesto il suo intervento.

Oggi, il Dna è "visto" solamente dal tecnico che assume di reperirlo. È conservato solamente dal tecnico che assume di averlo conservato; è analizzato solamente dal tecnico che assume di averlo analizzato; è valutato solamente dal tecnico che assume di averlo valutato. Chiunque faccia parte del mondo che quel dato deve gestire (magistrati, avvocati, ecc.) è tagliato fuori da ogni possibile intervento. In questo scontro di civiltà, la civiltà giuridica non ha nessuna "coscienza di classe" ed è incapace di reagire, facendo valere le proprie istanze di giustizia.

Il magistrato si piega supinamente a questa sconfitta pur di ottenere il risultato processuale. L'avvocato avanza attacchi frontali all'accusa, che divengono delle battaglie di retroguardia.

L'ulteriore effetto perverso è che, complice la tecnica, la regola, che dovrebbe rappresentare il limite ed il baluardo contro l'ingiustizia ed i soprusi, si correda sempre più di nuove garanzie che, al lato pratico, divengono dei simulacri utili solamente a dare voce a un vacuo dissenso processuale, senza che però questo possa realmente trovare una forma dialettica utile all'accertamento. Questa è la triste fine fatta dalla riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che vuole il contraddittorio come mezzo di formazione della prova, così come della riforma dell'indagine difensiva e di tutte quelle disposizioni che vengono genericamente definite "garantiste". Laddove l'unica garanzia che salvaguardano è quella di un teatrino delle marionette di stampo pre-inquisitorio.

Almeno, al tempo della tanto vituperata inquisizione, l'accusato era fisicamente portato davanti al Santo Uffizio e al tribunale che doveva giudicarlo. Oggi il Dna fantasma e la tecnica fantasma bypassano anche questo rito. Come sostenuto dal genetista forense Marzio Capra, tutto ciò non ha nulla di scientifico, atteso che la scienza, da Newton e Galileo in avanti, vuole la ripetibilità dell'esperimento e il confronto delle tesi. Ecco quindi che le vicende di Bossetti e di Rosa Bazzi e Olindo Romano diventano dei momenti di verifica dello scontro tra civiltà della tecnica e civiltà del diritto. Da queste vicende scaturisce il futuro di questa battaglia che non può vedere il mondo giuridico arroccato in retroguardia, con la magistratura che si trincerava dietro la propria interpretazione delle regole e l'avvocatura, di converso, che gioca una sua partita giuridica solitaria e donchisciottesca.

Questa è la battaglia campale in atto nella nostra società, quella tra una tecnica trabordante e un'evoluzione culturale oramai arresa alla propria autodistruzione. Questo vale in tutti i campi, nella politica (contro le technicalità

dell'economia) come nella creazione (contro le tecnicità della digitalizzazione massiccia). È lo specchio di quanto preconizzato dal filosofo ungherese Lukacs quando parlava di "idiotismo specialistico".

Prosegue la Carovana per la Giustizia dei Radicali, raccolta firme davanti le carceri
blosicilia.it, 5 agosto 2017

Ieri al carcere di Agrigento e alla Casa di reclusione di San Cataldo, nuovi iscritti al Partito Radicale e firme per la proposta di legge per la separazione delle carriere tra PM e Giudice. Oggi a Racalmuto alla fondazione Leonardo Sciascia. "Mi sono iscritto al Partito 8 anni fa in occasione di una visita al carcere di Enna con Rita Bernardini" dichiara Paolo Garofalo, iscritto al Partito Radicale, già sindaco di Enna all'uscita dal carcere di San Cataldo dove sono state raccolte 43 firme. E Continua "iniziai la mia attività politica proprio sul referendum per la giustizia giusta e dopo 25 anni siamo qui a combattere ancora le stesse battaglie".

Marianna Guttilla, capogruppo del Pd a San Cataldo, neo iscritta al Partito Radicale afferma: "ho scelto di fare oggi l'autenticatrice perché ho trovato nobile la causa portata avanti dal Partito Radicale con l'Unione delle Camere Penali. Oggi con grande onore e piacere mi sono trovata ad autenticare queste firme e in questa operazione ho scoperto il grande senso dell'informazione dei detenuti. Paradossalmente fuori dalle carceri l'informazione è assente. Per questo mi sono iscritta al partito radicale, per essere promotrice delle vostre iniziative".

Alla guida delle delegazione c'era Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale: "quella di San Cataldo è una struttura carceraria fatiscente e senza risorse finalizzate al trattamento rieducativo, manca il lavoro. Ci sono condannati definitivi quasi tutti molto giovani che devono scontare pochi anni di pena. Non c'è lavoro per i detenuti, sembra di essere in una fabbrica dismessa. Da quando siamo venuti a visitare San Cataldo con il compagno radicale Gianmarco Ciccarelli nel 2012 la situazione non è cambiata, ci troviamo nella stessa condizione di totale illegalità. Non so quanto ci sia la reale percezione di questo da parte dello Stato: dirigere una struttura illegale mette in una posizione di sofferenza perché "siamo uomini dello Stato e dover violare le norme dello Stato" diceva Enrico Sbriglia 'provoca sofferenza'. Mentre al carcere di Agrigento, dove sono state raccolte 75 firme, accompagnava la delegazione radicale Giovanni Salvaggio, vicepresidente della Camera Penale di Agrigento.

"stiamo cercando di mettere un punto fermo sulla separazione delle carriere perché se ne parla sempre ma in realtà questo problema non si riesce a risolverlo. Noi riteniamo che abbia una grande incidenza ai fini dello sviluppo del processo e per avere un processo equo, secondo i canoni anche della Corte Europea, è giusto che le carriere vengano separata anche in Italia".

Gli appuntamenti di oggi per la Carovana X la Giustizia sono:

Ore 10.00: raccolta firme al carcere di Agrigento

Ore 10.00: raccolta firme al carcere di Caltanissetta

Ore 12.00: Palma di Montechiaro dove una delegazione del partito radicale e di nessuno tocchi Caino incontra il sindaco

Ore 15.00: Racalmuto per un incontro presso la fondazione Leonardo Sciascia, a seguire deposizione di un mazzo di fuori sulla roma dello scrittore.

Ore 17.00: evento a Favara, Piazza Cavour organizzato dal Prof. Giuseppe Arnone

Frosinone: l'ombra di un serial killer dietro la morte di quattro detenuti
di Clemente Pistilli

La Repubblica, 5 agosto 2017

Sul carcere di Frosinone è calata l'ombra del serial killer. Dietro la morte per impiccagione di ben quattro detenuti, casi considerati inizialmente dei suicidi, potrebbe nascondersi la mano di un solo assassino, un 41enne condannato in via definitiva per l'omicidio di un'anziana. Gli inquirenti stanno indagando e per due decessi sospetti dietro le sbarre Daniele Cestra, originario di Sabaudia, in provincia di Latina, è già formalmente indagato con l'accusa di omicidio volontario.

Il 41enne fu arrestato quattro anni fa. Nel dicembre 2013, a Borgo Montenero, frazione di San Felice Circeo, Anna Vastola, 81 anni, venne uccisa nella sua abitazione. L'anziana sentì dei rumori e si trovò davanti Cestra, un uomo che fino a quel momento era vissuto di espedienti, che stava rubando. Il ladro la colpì a morte con una pala, dandosi poi alla fuga con un bottino misero. E per quell'omicidio il 41enne è stato condannato in via definitiva a 18 anni. Poi un'altra condanna, in primo grado, a tre anni per un precedente tentativo di rapina a Sabaudia, ai danni di una donna di 82 anni. Sembrava un assassino per caso. Un malvivente di piccolo calibro a cui era sfuggita di mano la situazione. Messo in carcere a Frosinone, secondo gli inquirenti, Cestra sarebbe invece diventato un serial killer. Prima è stato indagato per la morte di un anziano compagno di cella, trovato impiccato ad agosto dell'anno scorso, e poi per la morte di un secondo compagno di cella, sempre per impiccagione.

Il sostituto procuratore Vittorio Misiti ha così ordinato l'esumazione della salma di quest'ultimo, sepolto a Bari, affidando l'incarico al medico legale Daniela Lucidi. Ma i sospetti sono appunto quelli che Cestra, trasferito intanto prima nel carcere di Velletri e poi in quello di Terni, abbia ucciso anche altri due detenuti. Tutti morti con le stesse modalità. Tutti strangolati simulando poi l'impiccagione. I difensori del 41enne intanto, gli avvocati Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone, sembrano puntare su una perizia psichiatrica. Nel far dichiarare eventualmente tutto opera di un folle.

Frosinone: quattro detenuti trovati impiccati, sono stati uccisi?

di Fabio Belli

ilsussidiario.net, 5 agosto 2017

Sospettato Daniele Cestra, condannato a 18 anni, che avrebbe ucciso in circostanze analoghe dei compagni di cella. L'ombra di un serial killer sul carcere di Frosinone. Nell'istituto penitenziario del capoluogo ciociaro sono stati trovati morti di recente quattro detenuti, tutti per impiccagione e tutti dunque derubricati come possibili suicidi. Così però sembra non essere perché i sospetti per queste morti si stanno concentrando tutti su un solo uomo, un 41enne che si trova nello stesso carcere per l'omicidio di un'anziana donna, Anna Vastola, che a 81 anni fu uccisa da Daniele Cestra, originario di Sabaudia e che era stato sorpreso a rubare dalla signora Vastola. La reazione di Cestra è stata terribile, con la donna uccisa e la condanna, per omicidio volontario, che si è abbattuta su di lui con 18 anni da trascorrere nel carcere di Frosinone. Dove però la furia omicida sarebbe scattata in lui in maniera ancor più sistematica, tanto da portarlo ad essere formalmente incriminato per l'uccisione di altri quattro detenuti, anche se sulla dinamica c'è ancora il mistero.

I delitti andrebbero avanti da circa un anno, da quando nell'agosto scorso fu trovato impiccato il compagno di cella di Cestra, un anziano detenuto. La coincidenza ha iniziato a diventare inquietante quando anche il nuovo compagno di Cestra nella cella del carcere di Frosinone è stato trovato impiccato nelle stesse modalità del precedente presunto suicidio. Modalità che hanno portato il sostituto procuratore Vittorio Misiti a ricollegare quelle che erano state morti simili riguardanti anche altri due detenuti. Nel frattempo Cestra non si trova più presso la casa circondariale di Frosinone, ma è stato trasferito prima a Velletri e poi a Terni. Secondo gli inquirenti, il modus operandi del serial killer sarebbe stato chiaro. Avrebbe strangolato infatti tutte le sue vittime, per poi simularne l'impiccagione, un tipo di morte purtroppo molto diffusa in carcere ma che spesso maschera situazioni ben più scabrose ed inquietanti. Il caso di Daniele Cestra sembra essere proprio una di queste. Inizialmente sembrava insospettabile, un ladro trovatosi ad uccidere più per il precipitare degli eventi che per un passato omicida. Nel carcere di Frosinone però qualcosa deve essere cambiato nella mente di Cestra che si sarebbe trasformato in un vero e proprio serial killer dei detenuti, metodico nei suoi metodi di assassinio e capace di scegliere al meglio le sue vittime, simulandone il suicidio in maniera credibile.

a tenacia del sostituto procuratore Vittorio Misiti, assieme al medico legale Daniela Lucidi, hanno portato all'inquietante scoperta, confermata anche dalla riesumazione della salma di un altro detenuto morto apparentemente per suicidio per impiccagione, che era stato sepolto a Bari. Ora Cestra si sottoporrà alla perizia psichiatrica, con i suoi avvocati difensori, Angelo Palmieri e Sinuhe Luccone, che puntano a far ottenere al loro assistito l'incapacità di intendere e di volere. Ma l'impressione è che con Cestra ci si trovi di fronte a un vero serial killer, nella metodologia e nella determinazione.

Trento: "percosse deprecabili" ai detenuti. Ma il Gip archivia: "sono fatti sporadici"

di Dafne Roat

Corriere del Trentino, 5 agosto 2017

Il Gip archivia: "Episodi sporadici, nessuna responsabilità". Soricelli? Non c'è colpa. Il gip Francesco Forlenza ha deciso di archiviare il caso sui presunti maltrattamenti subiti da alcuni detenuti nel carcere di Trento. Forlenza ha parlato di "fatti occasionali, seppure deprecabili", che potrebbero eventualmente configurare altri reati, ma non i maltrattamenti. Archiviazione anche per la vicenda del suicidio di Luca Soricelli, morto nel dicembre 2016 sempre a Trento.

Sergio era stato preso a calci durante un trasporto con il cellulare nel 2014, non aveva sporto denuncia, ma si era confidato con un medico; poi giudicato con gravi problemi psichiatrici e di adattamento alla vita carceraria era stato sottoposto a un regime di stretta sorveglianza.

Ali e Mohamed (i nomi sono tutti di fantasia per motivi di tutela della privacy ndr) nel 2015 si erano barricati in cella, avevano tentato di tagliarsi le vene con la lametta, una quindicina di agenti in divisa anti-sommossa li avevano fermati, uno di loro era stato percosso, due agenti erano stati feriti. Poi c'è Asad che aveva raccontato di essere stato percosso nel 2015. Fatto vero, ma, secondo quanto documentato, l'uomo aveva minacciato un agente e altri detenuti.

Mohamed e Tarek nel 2016 avrebbero ricevuto alcuni schiaffi. Erano stati loro a raccontarlo, ma nessuna denuncia. "Per paura di ritorsioni" avrebbero detto.

Vite dietro alle sbarre. Esistenze ai limiti. La violenza in carcere è una triste compagnia di agenti e detenuti. I confini sono sempre molto fragili. Ma se le percosse ci sono state non si tratta di maltrattamenti. È lo stesso gip Francesco Forlenza a metterlo nero su bianco nell'ordinanza con la quale ha archiviato il delicato caso, denunciato dal garante dei detenuti, Mauro Palma, rappresentato dall'avvocato Nicola Canestrini, sui presunti maltrattamenti nel carcere di Trento. Il giudice, che ha accolto la richiesta del pm Davide Ognibene (il sostituto procuratore aveva ritenuto i racconti dei detenuti non credibili), parla di "episodi sporadici, quantunque ritenuti provati, fatti assolutamente deprecabili - precisa - da sanzionare disciplinarmente, ma non sembra possibile poterli inquadrare nel reato di maltrattamenti".

Il giudice non mette in dubbio la possibile veridicità dei fatti raccontati, ma perché siano ritenuti reato devono esserci una serie "di condotte etero-aggressive, attuate in un arco temporale ampio... un costante atteggiamento dell'agente di maltrattare e denigrare".

Tutto questo non sarebbe stato riscontrato, Forlenza parla infatti di "fatti occasionali" che potrebbero eventualmente configurare altri reati come ingiurie e percosse, ma non i maltrattamenti. "Il requisito oggettivo è l'abitudine e il cui dolo è quello di esercitare una persistente tirannia sul soggetto passivo".

Caso chiuso, quindi. Ma il gip ha accolto la richiesta di archiviazione del pm anche in relazione alla triste fine del trentacinquenne roveretano, Luca Soricelli, suicida in carcere nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso dopo l'arresto, avvenuto alcuni giorni prima, per l'incendio al distributore di benzina Agip di Rovereto. Secondo il giudice non ci sono profili di responsabilità da parte degli psichiatri che avevano visitato l'uomo, che da anni soffriva di gravi problemi psichici ed era in cura. Secondo la famiglia dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Stefano Trinco, invece, Soricelli nelle sue condizioni di salute non avrebbe mai dovuto varcare la soglia del carcere.

"La colpa - spiega il gip - presuppone la prevedibilità dell'evento. Il detenuto fu visitato non da uno, ma da tre medici psichiatri, nessuno dei quali rilevò il rischio suicidio. Incolpare tutti e tre di imperizia è palesemente incongruo, tenuto conto che il detenuto mai e poi mai aveva palesato propositi suicidari". E c'è di più: per quanto riguarda il presunto errore dell'infermiere del carcere che avrebbe somministrato la terapia ad un altro detenuto anziché a Soricelli, stigmatizzato dal fratello che, disperato, sta cercando una ragione dell'improvvisa morte di Luca, il giudice ritiene che l'infermiere sarebbe stato ingannato dallo stesso Soricelli. "Pare aver messo - scrive il giudice - un espediente per indurre in errore l'infermiere". Da qui la decisione di archiviare il fascicolo.

La giustizia amministrativa che rallenta il Paese
di Gerardo Villanacci

Corriere della Sera, 4 agosto 2017

Ma sì, buttiamola in caciera. Non nell'accezione tradizionale della locuzione, cioè rovesciare il tavolo quando non si hanno argomenti convincenti da sostenere, bensì quella più subdola utilizzata da chi vuole semplicemente guadagnare tempo, fare confusione. È la tecnica un tempo più diffusa ma tutt'ora molto utilizzata di chi non volendo rispettare gli obblighi assunti, per esempio il pagamento di una fornitura, utilizza, abusandone, lo strumento processuale avviando un procedimento giudiziario nei confronti di chi, inopinatamente, da creditore, con un colpo di bacchetta "legale" viene trasformato in "controparte".

È uno dei punti nevralgici del nostro complesso settore giudiziario che appieno si incunea nei parimenti articolato tema dell'accessibilità alla giustizia sotto il profilo economico. Avviare un procedimento, sia pure per finalità meramente strumentali, a conti fatti è più conveniente che rispettare gli impegni assunti e comunque i vantaggi sono di certo maggiori rispetto agli oneri da sopportare.

Questa regola è valida in generale ma, verosimilmente, più dannosa per la giustizia amministrativa se non altro per una maggiore implicazione sociale delle decisioni della stessa che impattano non soltanto l'interesse di chi è direttamente coinvolto ma anche quello collettivo. Le opinioni in proposito si dividono tra chi ritiene il giudice amministrativo un elemento essenziale alla tutela del cittadino innanzi alla pubblica amministrazione, riconoscendo al più la necessità di interventi riformatori, e chi, in modo più drastico, ne auspicherebbe l'abrogazione, anche considerando che, per come è strutturata e per le funzioni che ricopre, la stessa rappresenta una anomalia del nostro Paese se comparata agli ordinamenti di altri. Siamo ormai abituati a interventi del giudice amministrativo in settori che dovrebbero essere sottratti alla sua competenza. Penso ai 1.750 aspiranti infermieri che alcuni giorni fa sono esplosi in una rabbia collettiva quando è stato loro comunicato, due ore prima dell'inizio della prova, che il Giudice Amministrativo l'aveva sospesa.

È evidente a chiunque che negli ultimi anni la giustizia amministrativa ha conseguito un ruolo sempre più importante che inevitabilmente ha anche influenzato l'economia ed il mercato. D'altra parte le competenze vanno dai trasporti alla concorrenza, dall'energia alle infrastrutture, cosicché le decisioni incidono sul sistema economico e sociale

influenzando non poco lo sviluppo e, in alcuni casi, la modernizzazione del Paese. Se per un verso il diritto alla buona amministrazione è stato riconosciuto come fondamentale dall'Ordinamento Comunitario, dall'altro non possiamo non considerare che con l'ultimo rapporto annuale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato che il contenzioso amministrativo italiano è maggiore che in altri paesi europei. Che la circostanza costituisca, come molti economisti hanno evidenziato, una contrazione della crescita che, infatti, è inferiore a quella degli altri Stati dell'Eurozona, non può negarsi per quanto, in verità, concorrono a tale disfunzione anche altre storture tra le quali l'insostenibile tassazione sulle imprese, una inadeguata attività di ricerca e di sviluppo e una sempre più ridotta competitività a causa dall'elevato costo del lavoro.

Non è dato di avere certezze della tesi che l'abolizione della giustizia amministrativa produrrebbe un rilevante miglioramento e una implementazione di investitori che oggi sono fortemente disincentivati oltre che dai costi diretti ed indiretti di cui si è detto, anche dall'alto rischio che progetti infrastrutturali subiscano, proprio a seguito di un contenzioso amministrativo, dei rallentamenti se non vere e proprie sospensioni. Ma è certo che la situazione attuale è insostenibile. Abbiamo bisogno di poche ma chiare regole fondamentali, la cui violazione deve essere accertata e sanzionata in tempi e costi contenuti da giudici competenti ed imparziali. Si può comprendere il timore di chi ritiene che l'abrogazione della giustizia amministrativa sia volta sostanzialmente a sottrarre al controllo dei giudici l'azione amministrativa.

Oppure la preoccupazione, nel caso in cui si volessero far confluire le competenze del giudice amministrativo in quelle della giustizia ordinaria, che ciò potrebbe determinare la definitiva paralisi di quest'ultima. Tuttavia, premesso che in nessun caso può giungersi ad una seppur minima riduzione delle tutele del cittadino, esperienze di altri Paesi, come ad esempio quello inglese che ha da tempo sviluppato un efficace sistema di Administrative Tribunales, induce a ritenere che possano essere attuate soluzioni alternative pienamente soddisfacenti per le parti interessate e al contempo utili ad evitare superflui e onerosi contenziosi.

La prescrizione può essere dichiarata anche dal giudice dell'esecuzione
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 4 agosto 2017

Rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, che deve rideterminare la pena dopo la pronuncia di incostituzionalità, dichiarare la prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione, se la prescrizione è maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti. È il principio messo a punto dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, n. 38691 depositata ieri.

La sentenza chiarisce che il giudice dell'esecuzione, "deve realizzare, nella misura consentita da rapporti non esauriti e con l'esclusione di questi, una doverosa "bonifica" della sentenza irrevocabile, privandola degli elementi "inquinanti" oggetto della declaratoria di incostituzionalità, che debbono essere eliminati ab origine perché tamquam non fuissent; nei medesimi termini, dunque, nei quali si sarebbe pronunciato il giudice della cognizione, qualora intervenuto successivamente alla sentenza della Corte costituzionale".

Si incrina la sacralità del giudicato in questo modo? Non pare alla Cassazione. Che, anzi, ricorda come una lettura di questo tenore è autorizzata dagli sviluppi recenti della giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 210 del 2013, per esempio, la Consulta avverte che al giudicato va senza dubbio attribuito un grande valore, come espressione dell'esigenza di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici. Tuttavia l'ordinamento, sottolinea la Corte costituzionale, conosce anche casi in cui l'intangibilità della condanna passata in giudicato può subire delle incrinature, per effetto della necessità di bilanciare il valore costituzionale del giudicato con altri valori di segno opposto, anch'essi di piena rilevanza costituzionale. È il caso della tutela della libertà personale.

Non solo. In questa direzione va anche la stessa Cassazione, che, nel 2015, a Sezioni unite (sentenza n. 37107) puntualizzò che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità di una norma penale sostanziale, sul trattamento sanzionatorio è necessario rimuovere gli effetti che ne discendono. In questi casi il giudicato da una parte deve essere conservato per quanto riguarda profili comunque cruciali come l'esistenza del fatto, la sua attribuzione soggettiva e qualificazione giuridica, ma la regime sanzionatorio deve essere nuovamente tarato per essere conformato alle nuove indicazioni.

E allora, "nell'ambito di questo giudicato sulla pena e della sua permeabilità, può dunque coerentemente inserirsi la declaratoria di prescrizione di cui trattasi, suscettibile di affermazione anche da parte del giudice dell'esecuzione "ora per allora"; e senza che venga scalfito il "giudicato sull'accertamento", risultando per contro non intaccato, in alcun modo, l'accertamento del fatto, nei suoi elementi costitutivi, e al sua riferibilità all'imputato". E il giudice dell'esecuzione è assolutamente titolato a intervenire. Lo conferma la Corte costituzionale che, nella pronuncia del 2013, disciplinandone i poteri, precisò che non si limita a una competenza su validità ed efficacia del titolo esecutivo, ma può, in circostanza ben indicate, incidere su questo. La giurisdizione esecutiva ha cioè ampi margini di

manovra, pur non confrontabili con quelli del giudice della cognizione. In altre parole, le valutazioni del giudice dell'esecuzione non contraddire quelle che emergono dal testo della sentenza diventata irrevocabile.

Soldi pubblici: alla scuola o alle carceri?

di Lilli Gruber

Sette del Corriere, 4 agosto 2017

Il sindaco di New York Giuliani, noto per la sua tolleranza zero, schierò agenti ai tornelli del metrò per impedire l'accesso e multare chi era senza biglietto. Si scoprì che molti trasgressori avevano anche altri guai con la giustizia. È la stessa sensazione sui nostri mezzi pubblici: quella di vivere tra disonesti. Se uno è disonesto nel non pagare il biglietto, perché dovrebbe essere un irreprensibile cittadino in altri campi?

Walter Donati

Caro Walter, la strategia della "tolleranza zero" attribuita a Rudolph Giuliani negli anni 90, venne chiamata anche la teoria delle "finestre rotte". Ovvero, per mantenere e controllare ambienti urbani andavano repressi piccoli reati e atti vandalici e questo contribuiva a creare un clima di ordine e legalità e a ridurre il rischio di crimini più gravi. Quando Giuliani diventò sindaco nel 1994 cominciò dalla metropolitana, facendo pagare il biglietto a tutti i viaggiatori. E schierò nelle strade della Grande Mela oltre 36mila rappresentanti delle forze dell'ordine (lavoro iniziato già dal suo predecessore Dinkins). New York registrò una diminuzione del 50% di crimini, soprattutto di quelli violenti. E per quelli minori le pene vennero inasprite, facendo raddoppiare in 10 anni la popolazione carceraria americana.

Quindi niente miracoli ma azioni concrete: più poliziotti e più prigionieri. Tutto questo richiede però forti finanziamenti nel settore della sicurezza, che furono possibili grazie alla generale crescita economica degli Stati Uniti, dopo la fine della Guerra Fredda. E in effetti, tutte le grandi città statunitensi conobbero un crollo delle attività criminali anche per questa fase di grande prosperità. Per New York il budget del Dipartimento della polizia è ancora oggi di oltre 5 miliardi di dollari. Per il resto dell'America il sistema carcerario costa invece 80 miliardi. Cifre enormi. Sarebbe meglio investirli in posti di lavoro e istruzione piuttosto che in manganelli e celle carcerarie?

Carceri, quattro suicidi in una settimana: cosa sta accadendo?

di Gioia Tagliente

blastingnews.com, 4 agosto 2017

Subito misure straordinarie per monitorare le condotte nel sistema penitenziario. Contro i suicidi in carcere - 4 in 7 giorni, 32 in totale dall'inizio dell'anno - attendiamo di conoscere i dettagli del 'Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicide nel sistema penitenziario per adulti che è stato presentato ieri dal Ministro Orlando nell'incontro con i vertici dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia minorile e di comunità. Ricordo in verità che il Ministro già da un anno ha diramato una specifica direttiva, dopo numerose circolari dipartimentali, che come dimostrano le cronache di questi giorni non hanno dato i risultati sperati.

C'è bisogno di misure straordinarie - "È il sistema prevenzione che ha bisogno di misure straordinarie e soprattutto del personale e, come metodo discriminante da affermare una volta per tutte, del confronto con le rappresentanze sindacali del personale di polizia penitenziaria e degli altri soggetti impegnati nella riduzione dei rischi suicidi e atti di autolesionismo".

Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del SPP (Sindacato Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "Il personale penitenziario, nonostante le oltre 10mila unità in meno in organico, fa già molto, anzi più di quanto è umanamente possibile. Ma siamo stanchi ed amareggiati nell'assistere a continui suicidi. Il lavoro già complicato del personale penitenziario non può bastare e se è difficile evitare un suicidio, proprio perché è un gesto estremo, si può e si deve fare di più in termini di prevenzione. In molte regioni - sottolinea il segretario generale del Spp - è stata istituita la figura del Garante regionale dei detenuti. Può sicuramente rappresentare un primo passo a cui devono seguirne altri. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa condizione di detenzione. Programma di prevenzione del suicidio - Quello che manca è un programma di prevenzione del suicidio e l'organizzazione di un servizio d'intervento efficace attraverso sportelli di ascolto e di aiuto e sostegno psicologico. Lo sportello, in sintesi, potrebbe avere come obiettivi: Monitorare l'ingresso del detenuto nel carcere; sostegno psicologico - facilitare la vita del detenuto attraverso il colloquio, la consulenza legale, la consulenza linguistico-culturale, il disbrigo di pratiche amministrative, la realizzazione di attività di socializzazione; messa in rete delle risorse che il territorio offre favorendo l'inclusione/re-inclusione dei detenuti, aumentando le possibilità di reinserimento nel tessuto sociale di riferimento; promuovere e incrementare l'inclusione lavorativa dei detenuti, la formazione e l'acquisizione di competenze, il reingresso nella legalità e l'emancipazione dallo svantaggio sociale;

collaborare con le diverse figure professionali all'interno dell'Istituto di pena, ed eventuale coinvolgimento di persone esterne di riferimento rispetto alle comunità di appartenenza; prevenire episodi di suicidio o tentato suicidio o autolesionismo e di aggressività all'interno delle carceri.

Spp: non basta piano ministero Giustizia contro suicidi in carcere (Askanews)

È il sistema prevenzione che ha bisogno di misure straordinarie e soprattutto del personale e, come metodo discriminante da affermare una volta per tutte, del confronto con le rappresentanze sindacali del personale di polizia penitenziaria e degli altri soggetti impegnati nella riduzione dei rischi suicidi e atti di autolesionismo", aggiunge Di Giacomo, sottolineando che "il personale penitenziario, nonostante le oltre 10mila unità in meno in organico, fa già molto, anzi più di quanto è umanamente possibile.

Ma siamo stanchi ed amareggiati nell'assistere a continui suicidi. Il lavoro già complicato del personale penitenziario non può bastare e se è difficile evitare un suicidio, proprio perché è un gesto estremo, si può e si deve fare di più in termini di prevenzione".

"In molte regioni è stata istituita la figura del Garante regionale dei detenuti. Può sicuramente rappresentare un primo passo a cui devono seguirne altri. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa condizione di detenzione. Quello che manca sono un programma di prevenzione del suicidio e l'organizzazione di un servizio d'intervento efficace attraverso sportelli di ascolto e di aiuto e sostegno psicologico", prosegue la nota.

"Lo sportello, in sintesi, potrebbe avere come obiettivi: Monitorare l'ingresso del detenuto nel carcere; sostegno psicologico per facilitare la vita del detenuto attraverso il colloquio, la consulenza legale, la consulenza linguistico-culturale, il disbrigo di pratiche amministrative, la realizzazione di attività di socializzazione; messa in rete delle risorse che il territorio offre favorendo l'inclusione/re-inclusione dei detenuti, aumentando le possibilità di reinserimento nel tessuto sociale di riferimento; promuovere e incrementare l'inclusione lavorativa dei detenuti, la formazione e l'acquisizione di competenze, il reingresso nella legalità e l'emancipazione dallo svantaggio sociale; collaborare con le diverse figure professionali all'interno dell'Istituto di pena, ed eventuale coinvolgimento di persone esterne di riferimento rispetto alle comunità di appartenenza; prevenire episodi di suicidio o tentato suicidio o autolesionismo e di aggressività all'interno del 'istituto penitenziario. Un insieme di azioni che si riferiscono anche al personale di polizia penitenziaria specie per creare un clima di maggiore serenità", conclude.

A chi piace questa giustizia?

di Giunta dell'Unione Camere Penali
camerepenali.it, 3 agosto 2017

Da quando il Governo ha deciso di porre la fiducia sul Ddl penale, impedendo che si sviluppasse il necessario dibattito su di una riforma della giustizia che interessa tutti i cittadini e su norme di primaria importanza per i diritti degli imputati, abbiamo avuto conferma che ancora una volta il tema della giustizia era tornato ad essere ostaggio della politica, ed abbiamo compreso come l'asprezza della contesa avesse imposto una ulteriore degenerazione.

In materia di riforme del sistema penale non si era infatti mai registrato nulla del genere. Non si era mai assistito ad una chiusura dell'orizzonte della discussione che coinvolgesse entrambi i rami del parlamento, blindando una legge che davvero modificava in più parti il volto del processo penale. Ma neppure è possibile fermarsi a constatare i tratti negativi della novità. Nella legge ci sono ben otto deleghe, il che significa che a fronte di un dibattito mancato alla Camera, dopo le modifiche del Senato, sarà lo stesso Governo a riempire di contenuti i decreti, senza che vi sia stato il necessario contributo del Parlamento.

Il dato non è solo di natura formale perché i contenuti delle deleghe sono notoriamente rilevanti in quanto vanno ad incidere su gangli nodali del processo e delle garanzie. Tra le otto deleghe vi è, ad esempio, quella sulle intercettazioni che si occupa tra l'altro anche delle comunicazioni tra difensore e assistito.

Un tema nevralgico con implicazioni relevantissime che incide sulla tenuta di diritti costituzionali inviolabili. In merito, grazie all'interlocuzione con il ministero (e all'epoca in particolare con l'allora vice-Ministro Costa) l'Unione, attraverso la proposizione di un proprio emendamento, ha fatto sì che, nell'ambito della delega, il punto relativo alla regolamentazione dei colloqui tra assistito e difensore venisse trattato in modo specifico, e non rientrasse genericamente, come previsto in origine, nei casi di persone "occasionalmente" coinvolte nelle captazioni. Una collocazione che evidentemente segnalava la scarsa attenzione e la modesta sensibilità del mondo della politica per il valore costituzionale della funzione difensiva e per il rilievo che essa pretende nell'intero contesto dei rapporti civili.

La storia degli ultimi anni ha insegnato che la scorretta interpretazione dell'articolo 103 del codice di procedura penale, che presidia la riservatezza dei colloqui tra assistito e difensore, ha spesso consentito illegittime incursioni nel rapporto tra avvocato e assistito, pregiudicando lo spazio di libertà e la sacralità della funzione difensiva.

Nessuno si è strappato le vesti e neppure si è in verità preoccupato per le continue violazioni del pur male interpretato articolo 103, salvo accorgersi del problema quando la questione riguardava qualche esponente politico di rilievo di questo o di quello schieramento, pronto ad insorgere non per una consapevole adesione ai principi costituzionali di uno stato liberale, ma solo per essere stati vittime, essi stessi, di una invasione ritenuta illegittima della propria sfera personale di inviolabili diritti. Nel 2008 l'Unione pubblicò un primo studio relativo ai casi più eclatanti di violazione dell'art. 103 che erano stati oggetto di segnalazione.

Da allora è stato un susseguirsi di violazioni, culminate con il caso Consip, e con le ulteriori recenti interferenze verificatesi nel sacro e inviolabile rapporto tra difensore e assistito. Nella gran parte dei casi l'intervento invasivo della magistratura tende ad assumere anche un valore paternalistico-pedagogico, perché si vorrebbe insegnare agli avvocati come dovrebbero comportarsi con i propri assistiti, e questo anche nel caso in cui i difensori abbiano rispettato, non solo le norme del codice penale, ma anche le regole del codice deontologico.

Questa invasione di campo rivela evidentemente anche un'insofferenza di fondo nei confronti della funzione difensiva quando questa non venga esercitata così come il pubblico ministero (e talvolta il giudice) avrebbe "desiderato". Di qui il ripetersi di assai improbabili accuse per infedele patrocinio, formulate sostituendosi alle decisioni di un difensore, non solo ritenuto professionalmente inidoneo, ma anche pronto, in una indebita visione che sovrappone il difensore dell'indagato al complice del reo, a violare la legge.

La tensione politica, e l'attenzione mediatica, su un tema così rilevante, dovrebbero essere totali se si ha davvero a cuore il contenuto dei principi costituzionali e se si comprende come il legislatore non avesse affatto inteso, attraverso l'art. 103, attribuire all'avvocatura un'immunità o un privilegio di categoria, ma accordare alla "funzione difensiva" quel rilievo che, nell'interesse di tutti, la nostra carta fondamentale le assegna.

Non solo è triste sapere che vengono indebitamente intercettati e perquisiti avvocati che hanno operato correttamente, ma è preoccupante osservare l'acquiescenza dei più ed il totale disinteresse dei media, quasi che l'argomento dovesse essere relegato alle questioni di minima importanza, al più incidenti sulle vicende di una specifica categoria professionale.

Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti - perché del tutto logico e giuridicamente condiviso - che nessuno dovrebbe mai poter conoscere il contenuto dei colloqui riservati che riguardano, non solo la vita e gli aspetti più intimi di una persona sotto indagine, ma anche quelle che sono le strategie difensive, volte alla legittima tutela dei diritti di libertà di ogni cittadino. Quando ad essere compressa è la sfera delle tutele processuali, non vengono infatti intaccate solo le garanzie di una singola categoria, ma vengono messi a repentaglio i presupposti stessi della nostra civiltà giuridica ed i principi democratico-liberali che regolano i rapporti fra le libertà del singolo e l'autorità dello stato. Così che c'è da chiedersi tutti: "a chi piace questa giustizia?"

Per la prescrizione tempi più lunghi ma i problemi restano
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2017

Ne è un po' la bandiera. E tuttavia corre il rischio di esserlo solo di facciata. Della necessità di un intervento sulla prescrizione si discute da anni e ancora di più sono le ipotesi di intervento discusse. Quella messa in campo e da oggi operativa con la legge di riforma potrebbe essere considerata una sorta di placebo a fronte di una situazione certo grave. E della gravità ci sono i numeri a testimoniare con una stima 2016 di 135.511 prescrizioni a fronte delle 126.865 del 2015. Certo molte meno delle oltre 200.000 del 2004, ma troppe per un'amministrazione della giustizia che in ogni procedimento prescritto ammette una sconfitta, di fatto e di diritto. A volere tacere della perdita di credibilità anche in sede internazionale.

Ora, la risposta data da oggi appare in parte timida in parte inefficace. O forse, meglio, inefficace perché troppo timida. Si è scelto, in nome di una forse sana professione di realismo politico, puntando a portare comunque a casa un provvedimento significativo e non circoscrivibile alla sola prescrizione quanto a delicatezza di temi affrontati, di approvare una soluzione di medio cabotaggio.

Non si è voluto cioè elevare, più o meno drasticamente, i termini, mettendo mano alla (da molti) esecrata legge ex Cirielli; a venire modificata è piuttosto la disciplina della sospensione, stabilendo, in caso di verdetto di condanna, un blocco dei termini di un anno e 6 mesi nel successivo grado di giudizio. Termini che verrebbero poi ricalcolati anche retroattivamente in caso di successiva assoluzione.

Meglio che niente si dirà. Però strade se non più coraggiose almeno più efficaci sarebbero state possibili. Dall'Anm erano arrivate indicazioni diverse. Come quella di bloccare definitivamente le lancette nel momento dell'esercizio dell'azione penale. Il che avrebbe autorizzato la magistratura e processi infiniti, come lamentato invece dalle Camere penali. Forse. Però avere agito sulla sola sospensione, oltretutto con un meccanismo che valorizza la sentenza di condanna già emessa, potrebbe alla fine confliggere con la realtà empirica.

I dati cioè, di fonte ministeriale oltretutto, attestano almeno due cose. La prima: che la stragrande maggioranza delle

prescrizioni avviene nella fase delle indagini preliminari, quando si è cioè ancora ben distanti da qualsiasi pronuncia di colpevolezza (o di innocenza). Tanto da avere fatto sostenere che la prescrizione è il vero "calmieratore" dell'obbligatorietà dell'azione penale.

E questo è il primo indizio di possibile inefficacia. Il secondo arriva da altri dati, quelli che attestano come le prescrizioni sono tutt'altro che diffuse uniformemente sul territorio nazionale. Sono invece concentrate in alcuni uffici giudiziari, a possibile riprova che (forse) l'emergenza sarebbe stata affrontabile in termini più organizzativi che normativi.

Infine, non in ordine di importanza però, la prospettiva europea, dove se è vero che la riformaci ha permesso di uscire dagli scomodi panni, in sede Ocse, di osservati speciali, per il rischio prescrizione sul fronte della corruzione, tuttavia pochi giorni fa la Corte Ue ha messo sul tavolo, in sede di contrasto alle frodi Iva, l'opportunità di una diversa e più severa disciplina proprio della sospensione.

Reati contro la Pa, da oggi parte la stretta

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2017

Dalla prescrizione (che si allunga) alla giustizia riparativa (che consente di estinguere i reati). Dalle nuove e più gravi sanzioni per alcuni reati di "microcriminalità" alla revisione delle impugnazioni, passando per l'irrigidimento sul rispetto dei termini per le indagini preliminari. Da oggi è in vigore un nutrito pacchetto di modifiche che investe tutto il settore penale, sia sostanziale sia procedurale. Non solo, però. Un'altra tranche di interventi è affidata al consueto sistema delle deleghe, peraltro già in (parziale) fase di esecuzione. La riforma accoglie in parte le conclusioni di commissioni ministeriali, come quella guidata dall'attuale presidente della Corte di cassazione Giovanni Canzio, e prova comunque ad affrontare temi che agitano da tempo il dibattito sulla giustizia penale. È il caso della stretta sui reati, almeno i principali, contro la pubblica amministrazione. Con uno spicchio della manovra sulla prescrizione ora il Pm avrà a disposizione più tempo per perseguire le principali forme di corruzione, l'induzione indebita e la truffa ai danni dello Stato. Come pure, per questa categoria di reati, viene espressamente istituita una corsia preferenziale nella formazione dei ruoli, accelerandone quindi la definizione. E, sempre sul piano del diritto penale sostanziale, da oggi sono previsti aumenti di pena per il voto di scambio, per il furto in abitazione e con strappo, per la rapina e l'estorsione.

Si applica poi anche ai processi in corso oggi la nuova causa di estinzione del reato per effetto delle condotte riparatorie: in buona sostanza, nei soli casi di procedibilità a querela con remissione, il giudice dichiara estinto il reato, dopo avere sentito parti e persona offesa, quando l'imputato ha riparato il danno provocato. A riprova della finalità di riduzione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, il termine ordinario per la presentazione della richiesta è quello della dichiarazione di apertura del dibattimento. Tuttavia, la domanda può essere avanzata nella prima udienza utile a partire da oggi, con la determinazione di una finestra di tempo non superiore a 60 giorni per la realizzazione delle misure riparatorie. Molto ampio il perimetro di applicazione della causa di estinzione; dopo le polemiche delle settimane scorse però il ministro Andrea Orlando ha assicurato che vi verrà comunque escluso lo stalking.

Sul versante delle procedure il mosaico è ancora più composito. Una delle misure più contestate soprattutto dagli avvocati, quella che aumenta le possibilità di utilizzo della partecipazione a distanza, sarà operativa solo tra un anno,

Viene messa in campo, infatti, una pluralità di misure. È il caso dell'intervento della procura generale in caso di mancato rispetto del termine per la conclusione delle indagini preliminari: scatterà cioè l'avocazione in tutti i casi in cui il pm non eserciterà l'azione penale o chiederà l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del tempo a disposizione per lo svolgimento delle indagini preliminari. Ritorna poi l'istituto del concordato in appello, con la possibilità d'intesa tra Pm e imputato sull'accoglimento di alcuni dei motivi d'impugnazione con rinuncia agli altri e l'indicazione, in caso di rideterminazione della pena, della nuova sanzione da infliggere. Spazio poi alla limitazione dell'impugnazione delle pronunce in regime di patteggiamento e alla riforma del giudizio abbreviato.

Quanto alle deleghe, il ministero della Giustizia ha messo per ora in campo tre commissioni per dare attuazione alla revisione dell'ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza, mentre resta ancora in lista d'attesa la formalizzazione dei nomi che dovranno procedere a dare attuazione alla delega sui limiti alla diffusione delle intercettazioni.

Giustizia minorile, salta riforma (e non bisogna rammaricarsi)

di Giuseppe Guastella

Corriere della Sera, 3 agosto 2017

Potrebbe sembrare un controsenso rallegrarsi per qualcosa che il governo non fa, di regola bisognerebbe giudicarne

le azioni, ma la decisione di non dare seguito, almeno per ora, a un disegno di legge di riforma della giustizia minorile che avrebbe modificato profondamente e in peggio una delle poche cose che tutto sommato funziona nel disastroso panorama della giustizia italiana è anch'essa un'azione, positiva.

Per ora si parla di stralcio della riforma, ma la speranza è che sia il primo passo verso l'abbandono di un'iniziativa che, fatto raro, aveva avuto il merito di coalizzare magistrati togati e onorari, avvocati, assistenti sociali, operatori delle comunità e parte del mondo politico contro un progetto che prevedeva l'abolizione dei Tribunali per i minorenni con la creazione di sezioni specializzate in quelli ordinari e la chiusura delle Procure che si occupano di minori con l'istituzione di specifici dipartimenti nelle Procure ordinarie.

Le conseguenze avrebbero potuto essere preoccupanti, a partire dalla perdita di una competenza professionale, di una cultura del trattamento minorile che sono prese ad esempio nei paesi più evoluti per i risultati positivi che sono stati in grado di ottenere in termini di riduzione della recidiva, ad esempio. Questa potrebbe essere l'occasione per rimodulare la giustizia minorile attribuendole ulteriori competenze e, se si trova la forza politica per farlo, ridisegnare la geografia dei tribunali.

Orlando: predisposto piano per la prevenzione dei suicidi nelle carceri
agora24.it, 3 agosto 2017

Sarà pubblicato stasera sulla Gazzetta Ufficiale il "Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" che è stato definitivamente approvato dalla conferenza Stato-Regioni e dal Ministero della giustizia. Oggi si è svolto in via Arenula l'incontro convocato dal Ministro Orlando con i vertici dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento giustizia minorile e di comunità, per un aggiornamento del piano a seguito della direttiva del Guardasigilli diramata lo scorso anno.

Nell'incontro si è deciso di avviare e concludere in tempi rapidi il primo monitoraggio sull'attuazione della direttiva, a partire dagli istituti dove si sono verificati i suicidi; allo stesso tempo si monitorerà l'applicazione di quelle circolari dipartimentali, il cui pieno rispetto può essere elemento di riduzione del rischio e si verificherà la concreta attuazione degli interventi diretti al complessivo miglioramento delle condizioni detentive e a intercettare prima possibile le condizioni di fragilità e di disagio psichico.

Punti principali del Piano Nazionale sono gli strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche, i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per affrontare le urgenze.

All'incontro col Ministro Orlando hanno partecipato: Elisabetta Cesqui, capo di Gabinetto del Ministro; Matteo Bianchi, capo della segreteria del Ministro; Roberto Calogero Piscitello, direttore generale della sezione dei detenuti e del trattamento del Dap; Francesco Cascini, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; Vincenzo Starita, Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

Scomunica ai mafiosi e ai corrotti, ecco il documento del Vaticano
di Paolo Rodari

La Repubblica, 2 agosto 2017

Pubbligate le conclusioni del "Dibattito internazionale sulla corruzione". La Chiesa di Francesco definisce il suo ruolo contro il crimine organizzato e traccia le linee guida per passare "a gesti concreti".

"La Consulta non si ridurrà a pie esortazioni, perché occorrono gesti concreti". E, in particolare, lavorerà per "definire il ruolo della Chiesa e del laicato contro la corruzione, le mafie e il crimine organizzato". Inoltre, per "approfondire lo studio sulle possibilità di estendere a livello globale - attraverso le conferenze episcopali e le chiese locali - la scomunica ai mafiosi e alle organizzazioni criminali affini. Approfondire, inoltre, la questione relativa alla scomunica della corruzione, attraverso il confronto con le conferenze episcopali e le chiese locali".

Recita così il documento finale del "Dibattito internazionale sulla corruzione" e obiettivi della "Consulta internazionale sulla giustizia, la corruzione e il crimine organizzato, le mafie" riunita in Vaticano lo scorso 15 giugno per volere del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale in collaborazione con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.

Esponenti della Chiesa, della magistratura, di associazioni e vittime di crimini avevano messo in piedi una task force per una battaglia culturale contro la corruzione, una piaga che è prima di tutto un modo di essere e di pensare, linguaggio di mafie e organizzazioni criminali. Lo scopo della Consulta era ed è quello di creare sinergie per contrastare questo fenomeno.

Il documento finale è il frutto di un lavoro non facile, con la conferma ineludibile della necessità di lavorare anche a livello della dottrina giuridica della Chiesa sulla questione relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa. Il compito è affidato alle singole conferenze episcopali che sul territorio dovranno trovare le modalità giuste d'azione, fino ad arrivare a quella scomunica già auspicata dal Papa nella spianata di Sibari a Cassano

all'Jonio, nel 2014: "I mafiosi sono scomunicati", aveva detto.

La scomunica è la pena più grave nella Chiesa. Comporta l'allontanamento dalla comunità dei fedeli e la conseguente esclusione dai sacramenti. È riservata a chi viola i segreti del conclave; oppure chi profana le ostie o attenta alla vita del Papa. È sempre possibile chiedere perdono, confessarsi, ma ci sono diversi gradi: se, infatti, generalmente una scomunica può essere tolta dal prete durante la confessione, alcune sono riservate al vescovo o, persino, alla Santa Sede, cioè alla Penitenzieria apostolica, il competente ufficio della Curia romana.

La corruzione è un tema che ricorre spesso nelle parole di Francesco, che ha più volte avvisato quanto sia pericolosa e come uno che corrompe sia molto più che un peccatore: "Il peccatore, se si pente, torna indietro; il corrotto, difficilmente", ha spiegato qualche mese fa in una delle omelie a Casa Santa Marta. E nella prefazione al libro "Corrosione" (Rizzoli), scritto dal cardinale Peter K. A. Turkson, prefetto del Dicastero dello Sviluppo, con Vittorio V. Alberti, il Pontefice l'ha definita un "cancro" da estirpare.

Femminicidio: Palazzo Chigi impugna risarcimento orfani

La Repubblica, 2 agosto 2017

La presidenza del Consiglio avrebbe dovuto pagare per la condanna dei magistrati negligenti che non avevano preso in considerazione 12 denunce della donna contro il marito che poi l'ha uccisa. È stato un femminicidio annunciato: fu uccisa dal marito che aveva denunciato, invano, 12 volte alla procura della Repubblica di Caltagirone. I magistrati sono stati ritenuti responsabili di negligenza dal tribunale civile di Messina e la presidenza del Consiglio è stata condannata a risarcire il danno subito dagli orfani.

Palazzo Chigi, però, ha appellato la sentenza. Lo rendono noto gli avvocati Alfredo Galasso e Licia D'Amico legali dei figli di Marianna Manduca, assassinata dal marito, Saverio Nolfo, nel 2007. "Si tratta di una decisione grave ed inattesa, che tende a porre nel nulla un provvedimento giudiziario che per la prima volta riconosce e punisce la responsabilità non della magistratura nel suo complesso, ma di singoli magistrati, colpevoli di una inerzia giudicata dai loro stessi colleghi ingiustificabile", dicono gli avvocati.

"C'era parso - spiegano - che una corretta ed imparziale applicazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, recentemente riformata, avrebbe indotto il presidente del Consiglio dei ministri ad adottare una diversa e solidale decisione nei confronti di una famiglia notoriamente generosa e bisognosa come quella che ha accolto da anni i figli di Marianna Manduca".

"Ma ciò che è ancor più grave - proseguono - e che ci indigna è che è nell'atto di appello è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado, allo scopo di non pagare al padre adottivo Carmelo Calì il modesto risarcimento riconosciuto, in attesa dell'esito di un appello che riteniamo del tutto infondato e dilatorio". Dodici denunce per maltrattamenti, minacce e percosse non furono sufficienti a salvare la vita a Marianna Manduca. Nonostante avesse segnalato agli inquirenti anche il progetto omicida del marito, nessuno fermò la mano dell'assassino. Dopo una lunga battaglia legale, il Tribunale civile di Messina ha condannato la presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire 300 mila euro di danni patrimoniali ai tre figli della donna. I giudici hanno applicato la norma sulla responsabilità civile dei magistrati, ritenendo che i pm che si occuparono del caso, in servizio nella procura di Caltagirone (Catania), non fecero quanto in loro potere per evitare il femminicidio.

Il capo del Dap e la Carovana della giustizia. Consolo: "condivido le iniziative Radicali"

di Valentina Stella

Il Dubbio, 2 agosto 2017

Dopo l'importante iscrizione di Bruno Contrada, il Partito Radicale, nell'ambito delle iniziative pubbliche della Carovana per la Giustizia, ha raccolto le iscrizioni di Giacomo Frazzitta, Francesco Mocerì, Francesca Frusteri, rispettivamente Presidente, vice presidente, tesoriere delle Camere Penali di Marsala, e Marco Campagna, Consigliere Camere Penali Marsala e Segretario Provinciale Partito Democratico di Trapani. Risultati positivi anche dall'interno delle carceri dell'Ucciardone, di Termini Imerese e Pagliarelli dove circa 700 detenuti hanno sottoscritto la proposta di legge per la separazione delle carriere tra pm e giudici.

Su questa mobilitazione si è espresso anche il responsabile del Dap, Santi Consolo: "ho sempre condiviso e agevolato le attività dei radicali per una ragione di fondo che è decisiva: siete nonviolenti e in maniera pacifica e civile portate avanti le vostre idee. È giusto che possiate raccogliere le firme e assumere iniziative in termine di assoluta civiltà anche all'interno degli istituti di pena. Per i ristretti avere un gruppo che vuole aiutare il più debole significa prevenire sia gesti violenti che autolesionisti".

"Liberare i prigionieri in Africa". Solidarietà ai detenuti africani dalle carceri italiane

santegidio.org, 2 agosto 2017

Il progetto "Liberare i prigionieri in Africa", coinvolgerà i detenuti di 200 istituti di pena italiani, chiedendo loro di venire incontro alle necessità di quelli che si trovano nelle carceri africane.

Perché nessuno è così povero da non poter aiutare un altro povero. E la dignità di una persona dipende anche dalla possibilità di aiutare gli altri. Basta poco: un piccolo aiuto può cambiare la vita di una persona. Così i detenuti che vorranno aderire alla proposta della Comunità di Sant'Egidio, potranno, con piccole offerte, aiutare quelli che si trovano nelle carceri africane, per alleviarne le terribili condizioni di detenzione.

Lo faranno acquistando loro una stuoia dove dormire o 5 pezzi di sapone per lavarsi (basta 1 euro). Con 3 euro potranno inviare i medicinali di prima necessità per un detenuto malato, con 6 euro il cibo aggiuntivo per un mese. E con piccoli contributi potranno partecipare alla liberazione di alcuni prigionieri più poveri con l'estinzione di quelle spese necessarie per lo svolgimento del processo o con il pagamento della tassa prevista in molti paesi che, se non pagata, costringe a rimanere in carcere un tempo indefinitamente lungo.

La vita in molte carceri africane è particolarmente dura: nelle celle non c'è aria, non c'è luce elettrica, spesso non c'è acqua. Il sapone è un genere di lusso che arriva solo due o tre volte l'anno. Non ci sono letti, nel migliore dei casi solo qualche stuoia: si dorme per terra, nel fango, a volte non c'è spazio neanche per permettere a tutti di sdraiarsi contemporaneamente.

Le condizioni igieniche sono pessime. I medici non ci sono, le epidemie si diffondono facilmente e molti muoiono così, senza cure. Il cibo, già scarso in molti paesi africani a causa della povertà, in carcere talvolta è assente e alcuni muoiono di stenti. Gran parte dei detenuti resta in attesa di giudizio per lungo tempo perché non è in grado di pagare l'avvocato che permetterà l'inizio del processo.

Come è successo a J.G., un camionista nigeriano accusato di contrabbando. In carcere, a Conakry, non trovava nessuno che parlasse la sua lingua. Da un anno e mezzo attendeva un processo che non sarebbe mai stato celebrato, perché nessuno lo aveva richiesto. La Comunità di Sant'Egidio ha trovato un interprete e ha pagato un avvocato (circa 50 euro) per avviare il processo. La sentenza lo ha condannato a un anno di prigione, che J.G. aveva già scontato.

Molti detenuti non hanno vestiti per coprirsi e rimangono con gli stessi indumenti anche per mesi. Le condizioni sono spesso disumane: nel carcere di Faranah in Guinea Conakry non c'è approvvigionamento idrico e l'acqua viene portata dalle autobotti. Nel carcere di Tcholliré nel nord del Camerun non ci sono i letti e la Comunità ha donato 1100 materassi. In alcune carceri mancano i cortili all'aria aperta. In altre sono state ristrutturare le latrine e, grazie alla raccolta fondi di Sant'Egidio, è stato rifatto l'impianto idrico.

Prevenzione dei suicidi in carcere: cose da fare subito

Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2017

Lettera aperta al ministro della Giustizia Andrea Orlando. Gentile ministro Orlando, abbiamo letto la notizia che il 2 agosto Lei incontrerà i massimi dirigenti del Dap per affrontare il tema dei suicidi in carcere, che in questi giorni stanno pericolosamente aumentando.

Vogliamo allora ricordarle quello che Lei senz'altro sa, ma che richiede un impegno molto maggiore da parte dell'Amministrazione penitenziaria: che per le persone detenute mantenere contatti più stretti con i propri cari, quando si sta male e si sente il bisogno del calore della famiglia, così come quando a star male è un familiare, potrebbe davvero costituire la più profonda forma di umanizzazione delle carceri e la più concreta modalità di prevenzione dei suicidi.

C'è, in proposito, una serie di proposte che potrebbero essere attuate subito, con una semplice circolare del DAP, senza neppure cambiare la legge:

- dove è in funzione il sistema della scheda telefonica (che andrebbe esteso a tutte le carceri, perché consente un'enorme riduzione della burocrazia rispetto alle tradizionali richieste scritte del detenuto per effettuare la telefonata) invitare i Direttori a concedere a TUTTI i detenuti delle telefonate aggiuntive, come succede a Padova (otto telefonate al mese) (stupisce in proposito che nell'ambito della prevenzione dei suicidi non si pensi prima di ogni altra soluzione a rafforzare in tutti i modi consentiti già dalla attuale legge i rapporti delle persone detenute con le famiglie);
- consentire a tutti, anche ai detenuti di Alta Sicurezza, le telefonate ai cellulari, equiparandoli ai telefoni fissi, di cui ormai quasi nessuno dispone più;
- dare la possibilità di aggiungere alle sei ore di colloqui previste ogni mese alcuni colloqui "lunghi" nel corso dell'anno per pranzare con i propri cari;
- migliorare i locali adibiti ai colloqui, e in particolare all'attesa dei colloqui, anche venendo incontro alle esigenze che possono avere i familiari anziani e i bambini piccoli, oggi costretti spesso a restare ore in attesa senza un riparo dal freddo o dal caldo di questa estate torrida; attivare le aree verdi per i colloqui, dove esistono spazi esterni

utilizzabili;

- autorizzare tutti i colloqui con le "terze persone", che permettono alle persone detenute di curare le relazioni anche in vista di un futuro reinserimento;
- autorizzare colloqui via Internet per i detenuti (anche quelli dell'Alta Sicurezza, che spesso hanno le famiglie lontane) che non possono fare regolarmente i colloqui visivi, utilizzando Skype, come già avviene in qualche carcere;
- promuovere l'attivazione del servizio di spedizione di lettere via posta elettronica (MaiDire Mail), autorizzando anche i detenuti dell'Alta Sicurezza che non abbiano la censura sulla posta. Comunicare con i famigliari in tempi rapidi è infatti un altro modo per disinnescare ansie, paure, depressione;
- rendere più chiare le regole che riguardano il rapporto dei famigliari con la persona detenuta, uniformando per esempio le liste di quello che è consentito spedire o consegnare a colloquio, che dovrebbero essere più ampie possibile, aumentare il peso consentito per i pacchi da spedire alle persone detenute;
- destinare, come già avviene in Inghilterra, un fondo al sostegno alle famiglie indigenti, pagando loro le spese per un determinato numero di colloqui all'anno (in Inghilterra sono 26), attingendo magari alla Cassa delle Ammende, una delle finalità della quale era proprio il sostegno alle famiglie.

Serve poi una maggiore trasparenza sui trasferimenti, che dovrebbero essere ridotti al minimo e rispettare i principi della vicinanza alle famiglie e della possibilità di costruire reali percorsi di risocializzazione sul territorio. Spesso invece il trasferimento viene usato in maniera punitiva, o per "motivi di sicurezza", senza tener conto della disperazione e del senso di impotenza che suscita nella persona detenuta e nella sua famiglia. Ricordiamo in proposito un fatto lontano, ma significativo nella vita del nostro Paese: quando ci fu un boom dei suicidi di giovani militari nell'estate del 1986, l'allora ministro della Difesa Spadolini e le autorità militari predisposero un piano di contromisure, fra cui un aumento di fondi per l'ammodernamento delle caserme, ma soprattutto l'avvicinamento dei militari alle regioni di provenienza ("La naja diventerà meno pesante, i soldati si avvicinano a casa", scriveva Repubblica il 22 ottobre 1987). Un'altra piaga della vita detentiva è l'isolamento: il DAP dà allora l'indicazione di ricorrere il meno possibile a questa misura, che mette fortemente a rischio le persone, le indebolisce, le fa sentire abbandonate.

Per prevenire i suicidi è importante anche garantire una qualità della vita detentiva dignitosa, che significa:

- nell'immediato rendere più sopportabile il caldo incentivando l'impiego di frigoriferi e ventilatori nelle camere detentive, come consente una recente circolare del DAP;
- consentire la visione di tutti i canali televisivi senza limitazioni inutili e frustranti;
- consentire l'uso nelle stanze di pernottamento dei personal computer, che permettono di impegnare le tante ore vuote della detenzione;
- promuovere in tutti gli istituti l'ampliamento degli orari delle attività, evitare che il periodo estivo significhi giornate vuote in cui le angosce personali si dilatano in modo insopportabile;
- sviluppare al massimo la capacità di ascolto delle persone detenute, anche là dove il personale è insufficiente;
- facilitare l'ingresso dei volontari ed ampliare gli orari della loro permanenza negli Istituti, come chiede con forza la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia.

Due sono le Regole penitenziarie europee a cui si fa riferimento quando si parla della vita detentiva:

Regola 3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.

Regola 5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.

Se è fondamentale allora ridurre allo stretto necessario le restrizioni e far assomigliare la vita detentiva alla vita libera, bisogna "tendere come un elastico" l'Ordinamento penitenziario, ovviamente senza violare le regole, senza imporre all'amministrazione rilevanti costi aggiuntivi, senza mettere minimamente a rischio la sicurezza, ma usando ogni risorsa disponibile per raggiungere obiettivi significativi rispetto a quanto ci chiedono le regole europee.

Roman Horoberts e i corpi del reato: il suicidio nelle carceri
di Margherita Rasulo

eroicafenice.com, 2 agosto 2017

Il corpo di Roman Horoberts è stato ritrovato da un secondino lo scorso 17 luglio nel carcere di Ferrara: suicidio. Roman aveva trent'anni, si trovava in prigione da meno di 24 ore e si era impiccato alle sbarre della cella con i suoi stessi jeans. Durante la mattinata di domenica 16 luglio, in preda ad uno scatto d'ira, aveva preso a pugni una macchina distributrice di caffè in una palestra del ferrarese.

Tanto è bastato per allertare le forze dell'ordine che, giunte sul luogo, hanno arrestato il giovane per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e minacce aggravate.

Come hanno sostenuto esperti dell'ambito giuridico, secondo la legge italiana per uno scatto d'ira non sussistono gli

estremi per un TSO (trattamento sanitario obbligatorio). L'intervento delle forze dell'ordine sarebbe stato lecito ad una condizione: che, come la legge italiana prevede in tal caso, si sarebbe perlomeno dovuta assicurare al detenuto l'assistenza psicologica necessaria.

Il caso di Roman Horoberts è singolare, ma non è un caso isolato. L'anatomia di uno scatto d'ira esula dalla definizione molto più estesa di pazzia. La presunta imprevedibilità del pazzo lo ha fatto per secoli percepire come pericoloso per sé e per gli altri (definizione ancora presente nella legislazione di quasi tutti i paesi, fuorché l'Italia, per giustificare trattamenti coatti a suo carico) e dunque destinatario di provvedimenti allo stesso tempo di cura e custodia. A patto però che sia dimostrato clinicamente il disturbo psicologico che affligge il soggetto in questione: cosa che nel caso di Horoberts non è accaduta.

La stessa rabbia di Horoberts è stata commissariata. Sui pochi giornali locali che hanno parlato della sua morte è stato costantemente apostrofato come "lo straniero", poiché Roman aveva origini ucraine: che l'ossessione securitaria notamente e abilmente coltivata in tutte le democrazie occidentali, abbia giocato il suo ruolo? Che ancora un volta la paura sia servita a mascherare le crescenti insicurezze reali dovute alla perdita di coesione sociale, alle inesistenti prospettive di futuro per intere generazioni, alla erosione di reddito, lavoro, diritti? Sappiamo per certo che nell'attesa di conoscere una pena che si è tradotta in suicidio, il suo stesso corpo è diventato corpo del reato. Morti, ammazzati di carcere. Il suicidio nelle carceri italiane. Il 18 luglio, il giorno seguente il suicidio di Roman a Ferrara, nella Casa Circondariale di Avellino anche Luigi Della Valle, 43 anni, ristretto per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, si è impiccato nella propria cella. I suicidi in carcere non fanno notizia. Forse perché, sebbene siano 20 volte più frequenti rispetto al complesso della società italiana, sono normalizzati e giustificati dalla "inevitabile sofferenza" della detenzione. Anche tra il Personale di Polizia Penitenziaria la frequenza dei suicidi è 3 volte superiore alla norma: negli ultimi 10 anni quasi 100 poliziotti si sono uccisi. Eppure, ogni anno gli agenti ed i compagni di cella salvano oltre 1.000 persone da morte certa, quasi sempre per impiccagione. Senza questi interventi provvidenziali, le carceri italiane, "specchio della civiltà del Paese", sprofonderebbero ancora di più.

Dall'inizio del 2017 le vittime nelle prigioni in Italia sono state 61, la metà delle quali morte per suicidio. Cinque suicidi al mese, più di uno a settimana. Il problema non è giudiziario, ma storico. È allora doveroso restituire l'identità a queste persone mostrificate da chi grida al linciaggio. Restituire una vita, una biografia, a queste morti.

Come Roman Horoberts anche Vehbija Hrustic aveva 30 anni e non doveva trovarsi in carcere. Si è impiccato, piegato in due dal dolore, dopo essere stato informato della morte di sua figlia, Jana, di poco più di un anno.

Vehbija, incensurato, era in prigione da un anno in attesa di giudizio. Dopo avergli comunicato l'orribile notizia, nessuno si è premurato che seguisse un percorso psicologico finalizzato ad affrontare un simile lutto.

O Sasha Z., arrestato per furto, che l'ha fatta finita il 3 maggio scorso a soli 33 anni. Mentre un ragazzo bengalese di 19 anni ha deciso di uccidersi a Gennaio, a Velletri. Anche Giuseppe De Gioannis è stato trovato senza vita a maggio scorso; il quarantunenne si era impiccato nella sua cella a Cagliari. Carmelo Mortari, di 58 anni, è stato ritrovato in una pozza di sangue in una cella di Rebibbia. Si è tagliato la gola e ha aspettato di morire dissanguato. E Piero Nolasco, che pendeva con una corda al collo nella sua cella all'età di 26 anni, a Siracusa. Giovanni Cherchi, è morto suicida nel carcere di Bancali, a Sassari, dopo una settimana di detenzione. ù+

Anche Valerio Guerrieri aveva problemi psicologici: una personalità borderline. Era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Anche lui, come Roman, era incline al suicidio. Anche lui, come Roman, si è fabbricato un cappio e si è tolto la vita. Aveva 22 anni. E poi c'è chi, come Andrea Cesar, 36 anni, soffriva di disturbi che, con tutta probabilità, erano aggravati dalle condizioni carcerarie. Andrea era seguito dagli psicologi e si è ucciso con un massiccio cocktail di psicofarmaci.

Buttare la chiave: o della legittimazione della repressione. Si parla sempre poco del carcere e, soprattutto, se ne parla male. È un'istituzione oscura per il "buon" senso comune, che si esprime con un linguaggio che si ripete uguale a se stesso e, così facendo, produce una realtà perennemente immutata. "Buttare la chiave", "vitto e alloggio pagati" sono espressioni continuamente ripetute da una società che vuole un carcere doloroso, terrifico e punitivo quando, invece, semplicemente, ne ignora gli spazi, i meccanismi, i corpi, le relazioni. ù

E, così facendo, restituisce al potere la possibilità che esso si eserciti strategicamente, anche senza una classe dominante che lo possieda. Esso così investe la società e, attraverso essa, si impone. In questo modo la prigione resta il luogo dell'altro da sé, il luogo che si pensa destinato a chi non si potrà mai essere. È essenziale, per ripensare il carcere, fare i conti con queste biografie e passare oltre. Oltre la storia, attraverso le storie, nomi che hanno beffato la giustizia ricoprendola di sangue e amaro dolore. Avere parole nuove, parole per narrare la loro morte e, soprattutto, la loro vita. Un linguaggio che non legittimi più tutto un apparato giudiziario-poliziesco repressivo che mantiene immobili quelle storie, riproducendo così com'è questa società, le sue classi, le sue pene.

Accade che quelle biografie devono essere fermate, arrestate. Immobilizzate nel presente di una società che le rifiuta e si immobilizza a sua volta, si arresta, restando uguale a se stessa. Riproducendo, in questo modo, al suo interno le dinamiche della repressione che si pongono in essere nel meccanismo carcerario: arrestare la storia, impedire il

cambiamento, riprodurre l'esistente.

Le raccomandazioni del Dap per combattere il caldo in cella: inviata una Circolare

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 2 agosto 2017

L'estate è comunemente riconosciuta come uno dei periodi dell'anno in cui maggiore è l'insorgenza di situazioni a rischio e di disagio per la popolazione detenuta. L'eccezionale ondata di gran caldo che sta interessando il Paese, non fa che acuire il problema. Come se non bastasse, è in corso anche l'emergenza idrica e, nonostante che il pericolo, per ora, è stato scongiurato, c'è sempre il rischio del razionamento dell'acqua potabile.

Per questo motivo, a metà luglio, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha inviato una circolare a tutti gli Istituti per porre l'accento su quegli accorgimenti utili a mitigare le situazioni di disagio.

Il capo del Dap Santi Consolo prega le direzioni degli istituti penitenziari di voler vigilare, affinché nei penitenziari, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, siano previste le seguenti accortezze: prevedere una diversa modulazione degli orari dei passeggi per evitare che le persone siano all'aria nelle ore più calde della giornata; assicurare e incrementare la funzionalità, nei cortili di passeggio, dei punti idrici a getto e/o dei cosiddetti nebulizzatori; realizzare, laddove sia possibile, aree ombreggiate; favorire la permanenza dei detenuti in spazi comuni che, per le caratteristiche strutturali, possano assicurare un maggiore confort quanto a refrigerio; negli istituti penalizzati da una oggettiva carenza di acqua per l'eventuale razionamento idrico da parte dei gestori del servizio pubblico, prevedere per i detenuti la fornitura di acqua potabile in bottiglia nonché di taniche per ogni stanza, da utilizzare quale riserva in caso di improvvisa mancanza di acqua (ciò nella consapevolezza che in esito a verifiche, taluni istituti, negli anni più sovraesposti al problema, sono già attrezzati in tale senso); implementazione della disponibilità di frigoriferi nei reparti per il deposito di bottiglie d'acqua o altri generi alimentari, anche di evitare il dispendio d'acqua dai rubinetti utilizzata per refrigerare; riformulare, pur sempre nel rispetto delle tabelle del vitto, i menù giornalieri prevedendo la disponibilità degli alimenti consigliati nella stagione estiva, agevolandone la disponibilità e l'acquisto anche tramite il sopravvitto. Il capo del Dap inoltre pone l'attenzione anche ai blindi delle stanze detentive, chiedendo che vengano aperte di notte per favorire il circolo dell'aria. Chiede, inoltre, di sensibilizzare l'area sanitaria a prestare la massima attenzione alle persone detenute che, sotto il profilo della salute, possano maggiormente risentire delle temperature così elevate.

Giustizia riparativa. "Per tutti e in ogni grado del processo": la proposta di Ceretti

di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 1 agosto 2017

Dalle commissioni ministeriali per la riforma dell'ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza, i suggerimenti per trasformare le sperimentazioni in legge. Adolfo Ceretti (Bicocca): "Incoraggiare un maggiore coinvolgimento della collettività". Programmi di giustizia riparativa fruibili da tutti e in ogni grado e stato del processo penale.

Gli esperti delle commissioni nominate dal ministro Andrea Orlando per formulare le proposte per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza, ripartono dal lavoro degli Stati generali sull'esecuzione penale. Adolfo Ceretti, ordinario di Criminologia all'Università di Milano-Bicocca, componente della Commissione Cascini e del Comitato scientifico degli Stati generali, spiega a Redattore Sociale i punti al centro della riforma in tema di giustizia riparativa.

"Affiancare la Giustizia riparativa al trattamento e alla rieducazione": cosa deve cambiare nelle norme per renderlo possibile?

Il primo convegno sulla "mediazione penale" si è tenuto in Italia nel 1995, più di 20 anni fa. Da allora il dibattito intorno alla Giustizia riparativa e alla "mediazione reo-vittima" è cresciuto in modo esponenziale, anche per accompagnare le esperienze operative che spontaneamente sono sorte a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale.

Le sperimentazioni hanno riguardato e riguardano, in primo luogo, l'applicazione di questo istituto nell'ambito del processo penale minorile. In assenza di una norma di carattere generale che permetta l'accesso ai Centri di Giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale in ogni stato e grado del giudizio e per qualunque tipologia di reato, con molta prudenza e non poche resistenze, negli ultimi anni sono stati avviati interventi anche nell'ambito dell'esecuzione penale interna ed esterna, seppure entro spazi normativi molto circoscritti.

La legge 67/2014, che introduce l'istituto della messa alla prova nel procedimento penale a carico di soggetti adulti, costituisce un primo sguardo normativo per promuovere la mediazione reo-vittima all'interno di quei percorsi. Per

ora, a dire il vero, con risultati molto modesti. Abbiamo dovuto così attendere il 2015 e gli Stati Generali sull'esecuzione penale per vedere, finalmente, riconosciuta alla Restorative Justice l'attenzione che merita.

Che cosa è emerso dal lavoro degli Stati generali?

Il Tavolo 13 ha potuto sancire l'autonomia di questo paradigma di giustizia e il suo carattere di complementarità con il sistema penale tradizionale. Ma ciò che più conta, è che è stato avviato, per la prima volta, un ragionamento ampio e sistematico sulla possibile realizzazione pratica di programmi di mediazione reo-vittima nell'ambito dell'esecuzione della pena. Ragionamento che si è già tradotto in una fruttifera sensibilizzazione culturale di molti magistrati, operatori penitenziari e assistenti sociali.

In estrema sintesi, il Tavolo di lavoro e il Comitato scientifico degli Stati Generali hanno condiviso che affinché la Restorative Justice, che apre a logiche differenti da quelle della rieducazione e del trattamento, possa ambire ad avere pari dignità e pari rango rispetto a queste ultime è necessario agire principalmente in due direzioni: prevedere una norma generale ad hoc per la Giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione, con l'auspicio che il legislatore possa presto introdurre un'analogia norma nella fase di cognizione. E correggere il testo di norme che introducono forme di Giustizia riparativa senza il rispetto dei requisiti minimi che la caratterizzano, primo fra tutti la volontarietà, o determinando possibili rischi di vittimizzazione secondaria. La Commissione che tratterà la riforma potrà partire da questi snodi per lavorare in modo più ampio su aspetti che attendono, da anni, risposte strutturate.

"Accesso ai programmi di Giustizia riparativa per tutti e in qualsiasi momento dell'esecuzione": quali sono i punti su cui siete intervenuti e quali resistenze potrebbero arrivare?

La professoressa Claudia Mazzucato ha recentemente coniato una felice formula che aiuta a rispondere a una parte della sua domanda: "La Giustizia riparativa è per tutti ma non è da tutti". Significa che questo paradigma di giustizia è potenzialmente rivolto a qualunque vittima e a qualunque autore di reato che desideri entrare nel suo logos. In realtà, sul piano della prassi non possiamo pensare che ogni soggetto sia necessariamente adatto a impegnarsi in un programma riparativo. Fatta salva la regola aurea della volontarietà ed esclusa l'ipotesi di individuare categorie di reati più adeguati di altri a essere mediati, per conseguire esiti positivi occorre ragionare sulle singole e concrete circostanze che hanno condotto alla consumazione di un fatto di reato e al contesto in cui si inscrivono determinate forme di criminalità. Questa operazione permette di far emergere in quali episodi criminosi un lavoro sulla verità e sulla memoria può essere indispensabile per ricostruire la fiducia interindividuale e ideali autenticamente democratici.

Per tutti, significa anche per i reati considerati "particolarmente odiosi"?

Sì. In un'epoca in cui la paura del diverso viene giocata da alcune forze politiche per alimentare forme estreme e perverse di giustizialismo e di dominio, l'opinione pubblica potrà rimanere fortemente perplessa quando a mediare saranno invitati i responsabili di reati particolarmente odiosi, quali per esempio gli autori di violenze sessuali. Su questo aspetto occorrerà lavorare con molta pazienza, informando correttamente su ciò che avviene in un iter di mediazione. Prendervi parte, infatti, non significa mai dribblare o sottrarsi alla pena concretamente inflitta, come generalmente si reputa. Al contrario, permette a chi ha commesso il fatto di iniziare ad auto-riflettere sulle conseguenze che il suo gesto deviante ha generato nell'esistenza di un'altra persona, promuovendo l'assunzione di una responsabilità non solo 'per aver commesso un reato, ma 'verso qualcunò, cioè la propria vittima.

Quali risultati si aspetta dal lavoro delle commissioni?

Lapidariamente, e forse in modo un po' ingenuo, l'attesa è che le principali linee di politica criminale tracciate dagli Stati Generali si traducano in un articolato normativo che la Politica possa, in tempi brevissimi, tradurre a sua volta in leggi. La mia aspettativa, innanzitutto, è volta all'introduzione di inedite misure di comunità che incoraggino un maggiore coinvolgimento della collettività e una responsabilizzazione del condannato verso il contesto sociale nel quale punta a reinserirsi. Questo aspetto è stato trattato con molta cura dal Tavolo 12. Parallelamente, si dovrebbe provvedere al contenimento di tutte quelle sanzioni e misure penali, pure alternative al carcere, ma che nei fatti rispondono a semplici istanze di neutralizzazione.

Può non essere espulso l'immigrato disabile al 100%

di Giovani Negri

Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2017

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 31 luglio 2017, n. 38041. Può non essere espulso il cittadino extracomunitario colpito da disabilità. Le ragioni del divieto di espulsione indicate nel Testo unico sull'immigrazione non sono infatti tassative e vanno invece lette, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale,

alla luce della necessità di garantire il diritto alla salute. Lo sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 38041 della Prima sezione penale depositata ieri. La Corte ha così annullato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia con la quale era stata respinta l'opposizione della difesa di un cittadino extracomunitario al provvedimento di espulsione. L'uomo è in condizioni di grave disabilità, invalido al 100%, per la perdita di una gamba.

Il Tribunale nel motivare la fondatezza dell'espulsione aveva messo in evidenza come le cause che impediscono l'espulsione sono assolutamente tassative e, quanto alla rilevanza da dare all'inabilità fisica, questa è presa in considerazione solo con riferimento alle modalità di esecuzione del provvedimento di rimpatrio con l'obiettivo di assicurare la dignità della persona, ma senza che la stessa abbia alcun peso come causa di impedimento con valore assoluto.

Una posizione che non è stata però condivisa dalla Cassazione. Che ha invece fatto notare come la norma del Testo unico (articolo 19 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998) va invece interpretata alla luce di quanto è stato affermato dalla Corte dei diritti dell'uomo e della Consulta. Quest'ultima, in particolare, ha già ricordato (sentenza n. 252 del 2001), per quanto riguarda il diritto alla salute, come la normativa sugli stranieri non esclude, anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di un clandestino può non essere eseguito quando dalla sua esecuzione deriva un pregiudizio irreparabile per la salute.

Non ha poi un peso particolare, nella lettura della Corte, il fatto che il diritto alla salute non sia stato in questo caso declinato come classico diritto a ricevere cure urgenti ed essenziali, quanto invece mettendo in evidenza come il ritorno nel Paese di origine, dal quale l'uomo è assente da più di 30 anni, lo priverebbe di qualsiasi sostegno economico, senza la possibilità di usufruire di aiuto da parte di altre persone. La Corte costituzionale, piuttosto, invita l'autorità giudiziaria a valutare caso per caso, tenendo conto del complesso delle disposizioni del Testo unico e, quindi, anche della parte dedicata alla protezione delle categorie vulnerabili.

L'impedimento del difensore affetto da malattia. Selezione di massime

Il Sole 24 Ore, 1 agosto 2017

Difensore - Impedimento del difensore - Legittimità dell'impedimento - Criteri di valutazione. A sostegno dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia, o altro evento imprevedibile, il difensore deve provare con idonea documentazione la sussistenza dell'impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione. L'impedimento deve essere giustificato da circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili, tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto che possa essere sufficientemente edotto circa la vicenda in questione. Resta fermo, ai fini del differimento dell'udienza, l'apprezzamento riservato al giudice di merito circa la serietà, l'imprevedibilità e l'attualità del dedotto impedimento, e la relativa valutazione deve essere sorretta da una motivazione adeguata, logica e corretta. Inoltre, il difensore impedito a causa di serie ragioni di salute o da altro evento non prevedibile o evitabile non ha l'onere di designare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell'omessa nomina.

• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 31 gennaio 2017 n. 4530.

Richiesta di restituzione in termini - Proposizione di impugnazione - Stato di malattia come causa di forza maggiore - Richiesta - Gravità - Impedimento dello svolgimento di qualsiasi attività - incidenza sulla capacità di intendere e di volere. La malattia del difensore assente certificata come "sindrome depressiva su base reattiva" non può ritenersi assoluta e di tale gravità da impedire non solo la redazione dell'atto, ma anche il ricorso a rimedi alternativi o sostituitivi, ricercabili dallo stesso difensore, non risultando che la stessa fosse invalidante al punto da impedire al legale di allontanarsi dal proprio domicilio, di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione o di informare l'imputato. Considerato, peraltro, che ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, l'uso dell'ordinaria diligenza sia da parte del difensore che dell'imputato avrebbe potuto evitare il vano spirare del termine per impugnare.

• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 15 giugno 2016 n. 24852.

Difensore - Legittimo impedimento (nozione) - Alterazione stato fisico - Esclusione. Impedimento rilevante è solo quello in grado di determinare l'assoluta impossibilità a comparire del difensore. Non è dunque sufficiente che questi sia affetto da una qualsiasi alterazione del suo stato di salute perché consegua l'obbligo per il giudice di disporre il differimento dell'udienza, ma è invece necessario che l'interessato prospetti e documenti una patologia tale da configurare un effettivo impedimento nei termini descritti dalla legge processuale. In tal senso non è in dubbio che l'assoluto impedimento a comparire non richieda necessariamente l'impossibilità in senso fisico di raggiungere la sede giudiziaria ma deve comunque risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 novembre 2013 n. 44845.

Impedimento a comparire - Certificato medico attestante lo stato di avanzata gravidanza del difensore - Legittimo impedimento - Esclusione. È legittima la decisione con cui il giudice affermi l'insussistenza del legittimo impedimento del difensore ex articolo 420-ter, comma 5, c.p.p., qualora esso sia dovuto allo stato di avanzata gravidanza dello stesso difensore, in quanto il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie o professionali, causa di legittimo impedimento.

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 17 maggio 2013, n. 21262.

Dopo l'ultimo suicidio Orlando convoca i vertici del Dap

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 1 agosto 2017

Il Garante dei detenuti: quattro in una settimana, trentadue nel 2017. Occorrono interventi urgenti. Il Guardasigilli incontrerà domani alle 15, i vertici dell'Amministrazione Penitenziaria e quelli del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità per fare il punto sul piano di prevenzione.

In carcere si continua a morire, soprattutto per suicidio, e il ministro della giustizia Andrea Orlando convoca d'urgenza, per domani alle 15, i vertici dell'Amministrazione penitenziaria e quelli del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per fare il punto sul piano di prevenzione dei suicidi in carcere. Gli ultimi decessi sono avvenuti nel giro di un giorno nello stesso carcere.

Domenica pomeriggio, infatti, nel istituto anconetano di Montacuto, un detenuto tunisino non definitivo di 33 anni (per la sentenza di primo grado avrebbe finito di scontare la pena nel 2020) si è ucciso inalandosi il gas utilizzato per l'accensione del fornello presente nella cella. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Gialla di Ancona e il medico che hanno tentato il tutto per tutto, ma dopo 40 minuti di massaggio cardiaco il medico non ha potuto far altro che decretarne il decesso. Sempre domenica, questa volta la mattina, un recluso italiano di 44 anni dello stesso carcere, è morto all'ospedale regionale di Torrette dopo che giorni fa si erano aggravate le sue condizioni di salute e per questo trasferito d'urgenza all'ospedale. Era un uomo condannato per spaccio di stupefacenti e avrebbe finito di scontare la pena l'anno prossimo.

Con queste due morti, si allunga ancora di più la lista dei decessi dall'inizio dell'anno: 32 suicidi per un totale di 68 morti. Tenendo ben presente che uno si è suicidato in una Rems (la Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza sanitaria della quale è competente il ministero della Salute) e l'altro, Marco Poli, si era tolto la vita durante l'esecuzione penale esterna: quindi fuori dal carcere di Verona dove era recluso in regime di semilibertà. Sembra non arrestarsi quello che oramai risulta un vero e proprio bollettino di guerra.

Alla luce dell'ultimo suicidio, è intervenuto nuovamente il Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. In attesa della riunione convocata per domani dal guardasigilli, il Garante ha dichiarato: "Quattro suicidi in una settimana, trentadue dall'inizio dell'anno. Numeri che non possono non interrogare e che richiedono interventi urgenti volti a migliorare il sistema di prevenzione messo a punto dal ministero della Giustizia".

Palma ribadisce il proprio impegno a intervenire - in quanto titolare della tutela dei diritti delle persone detenute - come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio. Per questo sono già state contattate tutte le competenti Procure per chiedere informazioni sullo stato dei procedimenti relativi ai 32 suicidi del 2017.

Sempre Mauro Palma fa notare che le due persone che si sono tolte la vita nella casa circondariale Rebibbia di Roma, erano reclusi nella sezione G9. Proprio quel reparto che è stato oggetto di una visita ad hoc del Garante che Il Dubbio ha potuto documentare tramite il rapporto redatto dal suo ufficio. "Nel corso della visita - denuncia Mauro Palma, il reparto G9 era stato trovato in condizioni strutturali e igienico- sanitarie del tutto inaccettabili, con umidità che trasudava dalle pareti e acqua che cadeva dal soffitto, ambienti sporchi e deteriorati, vetri rotti nei corridoi, riscaldamento non funzionante. Condizioni che - come scritto nel Rapporto pubblicato sul sito del Garante nazionale - potrebbero essere considerate di per sé violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti umani (Cedu). Per tale motivo il Garante nazionale ne aveva raccomandato l'immediata chiusura, necessità condivisa peraltro dalla direttrice dell'Istituto e dalla Provveditrice regionale del Lazio".

Mauro Palma conclude con una considerazione: "Sono molti e diversi i fattori che spingono una persona a compiere un gesto estremo come quello di togliersi la vita e prevenire tali eventi è certamente difficile. Ma garantire ambienti rispettosi dei diritti e della dignità delle persone è possibile e necessario".

All'indomani del 29esimo suicidio avvenuto al carcere romano di Rebibbia, è intervenuto anche il presidente di Antigone Patrizio Gonnella: "Vanno subito assunti provvedimenti diretti a migliorare le condizioni materiali di detenzione. Inoltre, da un lato, vanno rispettate le indicazioni ministeriali sulla prevenzione dei suicidi e, dall'altro, vanno individuate riforme da subito realizzabili. Ad esempio una maggiore apertura nell'uso delle telefonate per i

detenuti non soggetti a censura che, garantendo un rapporto costante con i propri famigliari, potrebbero costituire un utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi.

Bisogna poi rivedere e residualizzare tutte le forme di isolamento: giudiziario, disciplinare, ma anche quello per ragioni cautelative. L'isolamento, qualunque sia la ragione che lo produce, è sempre devastante per la psiche della persona". Molti di questi punti rientrano nella riforma dell'ordinamento penitenziario approvata a giugno. Ma mancano i decreti per attuarla. Anche per questo il Partito Radicale, Rita Bernardini in primis, ha annunciato il "grande Satyagraha collettivo" di metà agosto per rendere effettiva la riforma.

Crescono pericolosamente sovraffollamento e suicidi

di Marta Rizzo

La Repubblica, 1 agosto 2017

L'Associazione Antigone denuncia un tasso di affollamento carcerario del 113,2% in Italia. Ogni detenuto non dispone neanche di quei 3 mq di spazio personale previsti dalla legge. I suicidi sono già arrivati a 32, dall'inizio dell'anno. Le carceri italiane tornano ad essere sovraffollate. La realtà del sistema penitenziario è rinnegata e oscura.

Gli istituti di pena destano, invece, nuove e pericolose preoccupazione in chi, da sempre, si batte per osservare e denunciare il reale stato delle cose.

L'Associazione Antigone, che a giugno aveva intitolato in modo eloquente il suo rapporto annuale #TornailCarcere, segnala l'elevato numero di suicidi e il nuovo sovraffollamento. Tempi lunghi dei processi, condizioni igienico-sanitarie inadeguate, mancanza di lavori e contatti esterni e familiari, determinano l'abbruttimento di persone colpevoli di reati, ma i cui diritti vanno difesi perché, se violati, producono fenomeni di autolesionismo, di una maggiore diffusione della violenza, suicidio: questi ultimi sono già 29 da inizio 2017.

Il rischio di una nuova condanna da Strasburgo. Il tasso di affollamento delle prigioni è paurosamente cresciuto, negli ultimi mesi, ed è giunto al 113,2%. In alcune carceri, si torna a scendere sotto lo spazio minimo previsto di 3 mq per detenuto: questo emerge dal pre-rapporto 2017 che Antigone ha presentato a fine luglio presso la Camera dei Deputati, frutto dei primi sei mesi di visite degli Osservatori dell'unica Associazione, Antigone appunto, che entra e può controllare il sistema di difesa di tutti i diritti umani da garantire a ciascun detenuto. Già nell'ultimo rapporto si era posta l'attenzione sul ritorno del sovraffollamento con tassi di crescita che, se continuassero all'attuale ritmo, potrebbero portare l'Italia ai livelli che costarono la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel gennaio 2013, infatti, questo Paese veniva denunciato per violazione dei diritti dei detenuti. La Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo condannava l'Italia per trattamento inumano di 7 detenuti, per i quali Strasburgo dispose che lo Stato li risarcisse di 100 mila euro per danni morali.

Gli infiniti tempi dei processi penali. Tra i principali, eterni, irrisolti motivi del sovraffollamento carcerario sta (stolidamente) il numero enorme di processi penali pendenti: oltre 1,5 milioni, di cui più di 300.000 dalla durata irragionevole e quindi prossimi alla violazione della legge Pinto (che, dal 2001 e con aggiornamenti successivi, prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo). I tempi dei processi, denuncia Antigone, incidono sull'eccessivo ricorso alla custodia cautelare che continua a crescere arrivando all'attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%. Detenzioni indecenti e (quasi) nessun educatore. Altri dati rilevanti che determinano le insopportabili condizioni delle carceri di un Paese Civile come l'Italia, riguardano lo stato generale delle condizioni di detenzione. Nel 68% degli istituti visitati dagli Osservatori di Antigone nei primi mesi del 2017, ci sono celle senza doccia (come invece richiesto dall'art.7 del DPR - decreto del presidente della Repubblica - del 30 giugno 2000), e solo in uno, a Lecce, e solo in alcune sezioni, è assicurata la separazione dei giovani adulti dagli adulti, come richiesto dall'art. 14 dell'Ordinamento penitenziario. Inoltre, l'Italia è uno dei paesi dell'UE con il più basso numero di detenuti per agenti (in media 1,7), mentre ciò che manca sono gli educatori: a Busto Arsizio, per esempio, ce n'è uno ogni 196 detenuti e a Bologna uno ogni 139.

Scarso il lavoro esterno. Elemento fondamentale è anche quello della salute in carcere. In tal senso sarebbe utile per i medici disporre della cartella clinica informatizzata, che garantirebbe che le informazioni sanitarie del detenuto si spostino facilmente assieme a lui da un istituto all'altro, ma questa è disponibile solo nel 26% degli istituti visitati da Antigone. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo osservato che lavora circa il 30% dei detenuti. Ma nel 26% degli istituti non ci sono datori di lavoro esterni, nel 6% non ci sono corsi scolastici attivi e nel 41,5% non ci sono corsi di formazione professionale. Uno sguardo viene posto anche ai contatti con l'esterno ed ai rapporti con la famiglia, di cui si riconosce l'utilità per il reinserimento sociale e la prevenzione di atti di autolesionismo. Ebbene, in uno solo degli istituti presi in esame da Antigone nel 2017, il carcere di Opera (MI), sono possibili i colloqui con i familiari via Skype e in uno solo, nella Casa di Reclusione di Alessandria, è possibile per i detenuti una qualche forma di accesso ad Internet.

Lo strazio dei suicidi: già 32 da inizio 2017. Il suicidio avvenuto il 30 luglio scorso, nel carcere di Montacuto ad

Ancona, è il trentaduesimo dall'inizio del 2017. Al di là delle motivazioni che hanno portato a quest'ultimo episodio, c'è necessità risollevarne l'attenzione di società e istituzioni sulla questione carceraria. "Vanno subito assunti provvedimenti diretti a migliorare le condizioni materiali di detenzione - sostiene Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. Inoltre, da un lato, vanno rispettate le indicazioni ministeriali sulla prevenzione dei suicidi e, dall'altro, vanno individuate riforme da subito realizzabili.

Per esempio, una maggiore apertura nell'uso delle telefonate per i detenuti non soggetti a censura che, garantendo un rapporto costante con i propri familiari, potrebbero costituire un utilissimo strumento per prevenire gesti autolesivi. Bisogna poi rivedere tutte le forme d'isolamento: giudiziario, disciplinare, ma anche quello per ragioni cautelative. L'isolamento, qualunque sia la ragione sia lo produce, è sempre devastante per la psiche della persona. I numeri della popolazione carceraria che crescono rendono le persone sempre più invisibili agli operatori (educatori, assistenti sociali, medici, psicologi, direttori) i quali, invece, non aumentano di numero. Andrebbe infine ridotto in generale l'uso alla carcerazione".

Carceri, stessi livelli di emergenza del 2010

di Susanna Marietti

Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2017

Abbiamo presentato il 27 luglio alla Camera dei Deputati le nostre ultime rilevazioni sulle carceri italiane, una sorta di Rapporto di metà anno che fa il punto della situazione attuale. La condizione delle nostre carceri continua a confermarsi preoccupante. Nell'ultimo anno il numero dei detenuti è cresciuto di quasi 3.000 unità. Siamo a 56.817 persone reclusi. Il tasso di affollamento è superiore al 113%. Se continuiamo di questo passo, alla fine di questo decennio saremo di nuovo in quella stessa situazione che all'inizio del 2010 fece dichiarare al governo lo stato di emergenza penitenziario e tre anni dopo condusse alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il 34,6% dei detenuti è costituito da presunti innocenti. Dopo la condanna europea, l'utilizzo della custodia cautelare era calato per via degli interventi normativi con i quali l'Italia aveva reagito alla sentenza. Adesso sta ricominciando a crescere. Inutile dire come la detenzione di una persona che risulta poi innocente sia qualcosa di drammatico. Ma, oltre a questo, la custodia cautelare ingiusta è anche ben costosa. Dal 1992 a oggi, sono stati 25.000 i casi di ingiusta detenzione, per un costo complessivo di 630 milioni di euro di soldi pubblici.

Sono quasi 20.000 le persone che stanno in carcere per violazione della legge sulle droghe. Se finalmente ragionassimo su una seria depenalizzazione in questo campo - che non sarebbe il solo da doversi affrontare, visto che abbiamo ancora un codice penale risalente all'epoca fascista - potremmo liberare tante energie nella nostra macchina della giustizia da dedicare a cose che le meritano maggiormente.

Alla fine dello scorso marzo, i processi penali pendenti erano 1.547.630. Di questi, 358.432 hanno superato la ragionevole durata, per come essa viene quantificata dalla cosiddetta "legge Pinto" che impone risarcimenti monetari nel caso, appunto, di procedimenti penali dalla durata irragionevole. Allungare indefinitamente i tempi di prescrizione non deve essere la soluzione. La prescrizione è una giusta tutela per il cittadino, che deve sapere di non poter essere sottoposto all'infinito a quella bomba a mano che un processo penale costituisce nella vita di una persona. La giustizia penale deve essere rapida. E, per poter esserlo, deve occuparsi solamente di quelle fratture al patto sociale che vanno realmente a offendere beni costituzionalmente tutelati. La nostra normativa sulle tossicodipendenze va ben oltre questo, contribuendo a togliere risorse al contrasto alla criminalità organizzata e ai crimini dei potenti.

Le nostre galere ospitano a oggi circa 15.000 persone che hanno una pena residua da scontare inferiore ai tre anni. Tutte loro potrebbero accedere a una misura alternativa alla detenzione. Sappiamo bene quanto le misure alternative siano vincenti, tanto in termini di riduzione dei costi quanto in termini di riduzione della recidiva. Convengono a tutti noi. Ma gli ostacoli normativi e i timori della magistratura di fronte ai sensazionalismi del dibattito pubblico impediscono troppo spesso di accedervi. Questo è solo uno dei motivi per cui bisogna oggi ripensare drasticamente la nostra normativa penitenziaria.

Per la prima volta dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario nel 1975, infatti, il governo ha oggi la possibilità di riformare in maniera radicale la legge che governa la vita nelle carceri italiane e l'intero modello di esecuzione delle pene. Nello scorso giugno il Parlamento ha votato in via definitiva una legge che, tra le altre cose, delega il governo a riscrivere la legge penitenziaria secondo una serie di criteri direttivi. La delega è sufficientemente ampia da poter essere interpretata in maniera non minimale: non piccoli aggiustamenti alla legge esistente, bensì una riscrittura generale capace di ripensare un'idea di esecuzione penale che era stata immaginata per un altro carcere, per un'altra società, per un altro mondo. Basti pensare che a metà degli anni Settanta nelle nostre carceri gli stranieri erano quasi inesistenti.

Il ministro Orlando ha annunciato l'istituzione di tre commissioni ministeriali che lavoreranno a scrivere i decreti

delegati con i contenuti della nuova legge. Di materiale cui attingere ce ne è già molto. Ci sono i lavori degli Stati Generali dell'esecuzione penale, ci sono le norme internazionali e sovranazionali, prime tra tutte le Regole penitenziarie europee e le Mandela Rules delle Nazioni unite. Antigone ha presentato le proprie proposte, ampiamente articolate in venti punti. Speriamo che le commissioni possano utilizzare anche quelle. È importante che non si perda tempo. Ma è altrettanto importante che la riforma sia radicale e ridisegni un nuovo volto della pena. Non è affatto impossibile tenere insieme entrambi gli obiettivi.

Dal 3 agosto con la riforma penale la condotta riparatoria estingue i reati

di Guido Camera e Valentina Maglione

Il Sole 24 Ore, 31 luglio 2017

Non solo stalking. A scatenare il dibattito sull'estinzione del reato per condotte riparatorie è stata la possibilità di applicare questo meccanismo anche al delitto di atti persecutori (peraltro solo a certe condizioni). Ma la chance di chiudere i conti con la giustizia riparando il danno, che scatta da giovedì prossimo, 3 agosto, anche per i processi già iniziati, riguarda numerosi altri delitti: tutti quelli procedibili a querela revocabile. E altri (più gravi) si potrebbero aggiungere se il Governo ampliarà l'ambito dei reati procedibili a querela, esercitando la delega affidata dal Parlamento e che scade tra un anno.

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie è previsto dalla riforma penale, vale a dire la legge 103/2017, in vigore dal 3 agosto. Si tratta di un nuovo strumento di deflazione penale, introdotto per alleggerire la pressione sulle aule giudiziarie, che si aggiunge agli altri già varati negli ultimi anni.

La nuova causa di estinzione riguarda tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, senza distinzione in relazione al tetto di pena o al bene giuridico protetto. Così, rientrano tra l'altro nel novero dei reati "riparabili" alcuni delitti contro la persona (tra cui le percosse, la violazione di domicilio e l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), contro l'assistenza familiare e contro il patrimonio (il furto ma anche la truffa, nella versione senza aggravanti). Anche il reato di stalking si può estinguere ma solo se la persona offesa non è minorenni o disabile, se il reato non è contestato in connessione a un altro delitto procedibile d'ufficio e se il fatto non è commesso con condotte reiterate e uso di armi, o da più persone, o da persona travisata o con scritto anonimo; in tutti questi casi, infatti, contro lo stalking si procede d'ufficio o a querela, che però, una volta presentata, diventa irrevocabile. Questo per ora: il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si è impegnato a rendere non riparabile il reato di stalking prevedendo sempre l'irrevocabilità della querela.

Per ottenere l'estinzione del reato l'imputato, entro l'apertura del dibattimento di primo grado, deve riparare interamente il danno, con le restituzioni e il risarcimento; se possibile, devono essere eliminate anche le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice può riconoscere che il danno è stato risarcito anche in seguito a offerta reale, purché congrua. Se lo è, il reato viene dichiarato estinto, a prescindere dalla volontà della persona offesa. Quando l'imputato dimostra di non aver potuto pagare per fatto a lui non addebitabile può chiedere al giudice un termine non superiore a sei mesi per provvedere anche in forma rateale. La prescrizione viene sospesa. Il beneficio si applica anche ai processi in corso: l'imputato deve chiederlo alla prima udienza successiva al 3 agosto e il giudice gli concede un termine non superiore a 60 giorni per adempiere. Il termine può essere prorogato per sei mesi se l'imputato non è in grado di pagare in un'unica soluzione per fatto a lui non addebitabile.

La delega al Governo - Il numero dei reati estinguibili a seguito di condotte riparatorie potrebbe aumentare ancora se e quando il Governo attuerà la delega (ha tempo fino al 3 agosto 2018) che prevede l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte per (quasi) tutti i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale e per i reati contro la persona per cui è fissata una pena detentiva fino a quattro anni (esclusa la violenza privata); dovrà comunque essere conservata la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità, se ricorrono circostanze aggravanti che determinano un aumento della pena di oltre un terzo o se il delitto è commesso con armi, scritto anonimo, da più persone o da una persona travisata o, nei reati contro il patrimonio, se il danno arrecato è rilevante.

Pur con questi "paletti", sarebbero numerosi i nuovi delitti estinguibili per condotte riparatorie: dalle lesioni stradali anche gravissime (ma non se il conducente guida sotto effetto di alcol o droghe) all'omissione di soccorso, dalla perquisizione e ispezione personali arbitrarie commesse dal pubblico ufficiale alla diffusione abusiva di password e altri codici per accedere a sistemi informatici, dai furti in abitazione o con strappo alle rapine, fino al riciclaggio e all'auto-riciclaggio. Anche se per questi ultimi la modifica non sembra però semplice da attuare. Infatti, reati come riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono formalmente contro il patrimonio, ma in realtà tutelano interessi diffusi legati al corretto funzionamento del sistema economico danneggiato dalla circolazione di capitali sporchi. Appare riduttivo subordinare la punibilità alla querela; senza contare che ci possono essere difficoltà non da poco a individuare il soggetto legittimato a proporla.

Le altre misure deflative - I nuovi strumenti introdotti dalla riforma penale si inseriscono nel filone della deflazione

penale, su cui il Governo è tornato più volte negli ultimi anni. Intanto, con la messa alla prova (prevista dalla legge 67/2014): gli imputati per reati puniti al massimo con quattro anni di reclusione possono chiedere la sospensione del processo e la messa alla prova che, in modo analogo alle condotte riparatorie introdotto dalla riforma penale, comporta l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, se possibile, il risarcimento del danno, oltre all'affidamento al servizio sociale.

Inoltre, con un doppio intervento di depenalizzazione (decreti legislativi 7 e 8 del 2016) sono state eliminate 41 reati: tra i più frequenti, l'omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro, l'ingiuria e la guida senza patente (escluse in quest'ultimo caso le recidive nel biennio). Infine, il decreto legislativo 28/2005 ha dato ai giudici la possibilità di escludere la punibilità per i reati per cui è prevista la pena al massimo di cinque anni di reclusione se valutano che il danno provocato è di "particolare tenuità".

L'impatto di questo mix di interventi sulle aule di giustizia, finora, si può leggere nella riduzione dei procedimenti in corso nei vari gradi di giudizio, passati da 1,65 milioni a fine 2015 a 1,55 milioni al 31 marzo scorso. Continua a crescere, invece, il numero dei detenuti, arrivati a 56.919 al 30 giugno scorso: duemila in più di sei mesi fa e 6.500 in più rispetto alla capienza regolamentare degli istituti di pena. Del resto, le misure si sono finora concentrate sui reati meno gravi, che non riempiono le carceri. Nei prossimi mesi si potrà misurare l'effetto della nuova estinzione per condotte riparatorie.

Reati procedibili a querela nulli, se si ripara ai danni

di Claudia Morelli

Italia Oggi, 31 luglio 2017

Causa di estinzione applicata ai processi già avviati. Dal 3 agosto prossimo gli imputati per reati procedibili a querela potranno vedersi estinto il reato se saranno capaci di dimostrare il ravvedimento tramite condotte riparatorie, tra cui anche il pagamento di somme a titolo del risarcimento del danno. E potranno farlo anche se la condotta sia adottata dopo l'apertura del dibattimento di primo grado.

Chi compirà furti in appartamento, invece, sconterà una pena più alta; e potrà assistere al dibattimento ma "a distanza" se è imputato per reati di associazione mafiosa, terrorismo e droga.

Coloro che hanno presentato ricorso in Cassazione contro sentenze penali rischieranno caro: in caso di pronuncia di inammissibilità e anche rigetto (se il giudice lo ritenga) saranno multati con sanzioni salate (fino a 6 mila euro).

Ulteriore deterrente a non presentare ricorso, insieme al divieto, dal 3 agosto, di agire personalmente, senza l'assistenza di un avvocato cassazionista.

Entra in vigore il 3 agosto la riforma penale, cosiddetta "Orlando", contenuta nella legge 103/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio).

Una gestazione parlamentare lunghissima e molto discussa, due voti di fiducia, lo scontento degli avvocati penalisti e dei magistrati (meno accentuato), esclusi forse quelli impegnati in Cassazione che potrà avvalersi di una serie di misure di de compressione sulla mole di ricorsi. Ora il dado è tratto; i codici penale e di procedura penale sono già aggiornati anche se l'impatto della riforma potrà misurarsi solo dopo le ferie giudiziarie. Ecco le norme principali che hanno un'applicazione immediata, ricordando che il provvedimento contiene anche una serie di deleghe molto importanti (p.e. intercettazioni e ordinamento penitenziario).

Condotte riparatorie. Diventa una causa di estinzione del reato nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. Il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (a regime). La norma transitoria infatti prevede che la nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Spetta all'imputato, alla prima udienza utile, chiedere la fissazione di un termine non superiore a 60 giorni per provvedere. La norma ha creato molto allarme e polemiche per la sua applicabilità astratta al reato di stalking, laddove si preveda che anche l'offerta reale di una somma ritenuta congrua dal giudice a titolo di risarcimento del danno possa estinguere il reato. Circostanza esclusa, almeno se considerata automatica, dalla presidente della commissione giustizia della camera Donatella Ferranti e comunque dall'intenzione dichiarata del guardasigilli Andrea Orlando di approvare una norma interpretativa che escluda questo eventuale esito.

Prescrizione. La riforma del delicato istituto riguarda i fatti di reato commessi dopo l'entrata in vigore della legge, dunque dopo il 3 agosto. Così sarà lunghissima per i reati commessi a danno di minori (maltrattamenti, violenza e turismo sessuale), perché inizierà a decorrere dal compimento del 18° anno di età della vittima e in ogni caso al momento della acquisizione della notizia di reato se non era stata già esercitata l'azione penale. Il tempo atto a

prescrivere si allunga poi in generale per la "contestata" nuova causa di sospensione: un anno e mezzo dopo ciascuna sentenza di condanna di I e II grado.

Indagini preliminari. Per i procedimenti relativi a notizie di reato iscritte dal 3 agosto in poi, le indagini preliminari saranno caratterizzate da due novità. La prima riguarda le vittime dei reati, che potranno chiedere informazioni sullo stato delle indagini; la seconda riguarda il pm che ha solo tre mesi di tempo dalla fine delle indagini (salvo alcuni casi) per decidere se archiviare o esercitare l'azione penale. Pena l'avocazione della indagine in capo al procura generale.

Impugnazioni "a carato". Innanzitutto strada sbarrata per i ricorsi personali in Corte di cassazione: il cittadino dovrà necessariamente farsi assistere da un avvocato cassazionista. In secondo luogo l'atto di impugnazione in appello dovrà essere corredato dall'indicazione delle prove e delle richieste istruttorie, pena la loro inammissibilità. È reintrodotta il concordato sui motivi in appello, un procedimento che mira a chiudere il processo consentendo alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.

In Cassazione, una decisione di inammissibilità costerà carissima alla parte ricorrente che potrà vedersi condannare a una sanzione tra 258 e 2.065 euro, che potrà essere aumentata fino al triplo dal giudice in ragione della causa di inammissibilità. Il giudice poi potrà comminare queste sanzioni anche in caso di rigetto. Dibattimento a distanza. In linea generale entrerà in vigore tra un anno. Invece riguarderà sin dal 3 agosto gli imputati nei procedimenti per associazione mafiosa, droga, terrorismo.

Milano: carcere di Bollate, perché è esemplare?

di Giulia Biffi

Il Giorno, 30 luglio 2017

La II Casa di Reclusione di Milano - Bollate, attiva dal Dicembre del 2000, è un'eccellenza nel tristemente noto panorama carcerario italiano. L'istituto, semplicemente applicando le leggi già esistenti e senza costi maggiori rispetto ad altre strutture, gestisce la reclusione dei detenuti in modo tale da umanizzare la pena da un lato e da renderla efficace dall'altro.

Nel carcere di Bollate si tenta di realizzare un progetto di custodia attenuata, il cui obiettivo è la restituzione del detenuto alla Società. Ai condannati si offrono ampi spazi di libertà, tanto che possono girare liberamente per la struttura, infatti non ci sono né settori né celle chiuse, o, ad esempio, alle madri in carcere è permesso tenere i propri figli almeno fino al terzo anno di età in strutture idonee ed asili accoglienti.

La Direzione impone ai suoi detenuti di cimentarsi in uno dei tanti percorsi offerti, non solo attività di tipo ludico-ricreativo come sport nei campi da calcio o tennis, musica nelle sale prove, corsi di teatro o lettura in biblioteca ma, soprattutto, attività lavorative sia interne: dal call center di un colosso come la Wind, alla realizzazione del periodico di informazione "Carte Bollate", nato nel 2002, in cui si raccontano le amarezze e i sogni dei reclusi ma che ospita anche commenti di esperti di diritto, sociologia, psicologia, ad una sartoria, una falegnameria, fino anche a un rinomatissimo ristorante "InGalera", aperto al pubblico e in cui si consiglia la prenotazione fin dal mattino, e a lavori esterni al carcere.

A Bollate inoltre si studia per il conseguimento di un titolo d'istruzione: l'offerta formativa è organizzata grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo e sei detenuti sono anche iscritti all'Università degli Studi di Milano. Tutto questo avvia un processo di responsabilizzazione dell'individuo e permette l'acquisizione di competenze che gli permetteranno di reinserirsi nel contesto sociale esterno. Lo scopo infatti è offrire delle risorse per poter uscire dal sistema delinquenziale.

Questa condizione non è possibile per chiunque, ma il detenuto ammesso al progetto riabilitativo viene seguito da un'equipe di educatori che ne osserva la personalità fin dal suo ingresso e, in accordo con lui, redige il percorso più adatto. Su richiesta gli educatori incontrano anche i suoi famigliari e i legali per un confronto riguardo i progressi e le attività. Non è ancora finita: uno dei punti di forza è l'interazione con la comunità, l'istituto vuole essere una risorsa per la collettività e sono molti i detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità.

I risultati? Una recidiva del 20% (che scende all'8% per chi segue progetti di lavoro specifici) contro il 68% nazionale. Nel lasciare un così ampio margine di autonomia ai detenuti il "rischio zero" certamente non esiste, come spiega il provveditore Luigi Pagano in un'intervista per "Il Giorno", ma - scontare la pena in una cella chiusa a chiave, senza dare un senso alla detenzione, non produce maggiore sicurezza sociale, né dentro né fuori dal carcere. A Bollate abbiamo 1.200 detenuti e il numero di eventi critici è molto più basso rispetto ad altre case di reclusione. La Presidente della Camera Boldrini, dopo una visita all'istituto di due ore nel febbraio di quest'anno, ha definito il carcere di Bollate un modello da diffondere in tutta Italia: un esempio della forma migliore dello Stato.

Circolare del Dap: allarme per il caldo africano, rischio idrico nei penitenziari

di Gennaro Scala

Cronache di Napoli, 30 luglio 2017

Il carcere è un microcosmo. Uno spaccato di vita reale, ma distaccato in qualche modo dall'universo circostante. Isolato. Sta di fatto che se l'estate più torrida e arida degli ultimi anni sta falciando Penisola, in qualche modo, questo si riverbera anche negli istituti di pena.

Una Circolare del direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha sollecitato i direttori dei singoli istituti di pena ad applicare alcune fondamentali linee guida per affrontare l'emergenza che potrebbe concretamente verificarsi, ovvero la mancanza o il razionamento dell'acqua.

"L'avvento della stagione estiva è comunemente riconosciuto come uno dei periodi dell'anno in cui maggiore è l'insorgenza di situazioni di rischio e di disagio per la popolazione detenuta - si legge nella circolare. Nell'ottica della tutela della vita e della salute delle persone detenute all'interno delle strutture penitenziarie appare quanto mai necessario richiedere di porre in essere ogni iniziativa tesa ad incrementare le attenzioni ed affinare i controlli, per prevenire l'insorgere di situazioni di disagio".

Particolare attenzione sarà riservata "al problema derivante dall'eventuale razionamento dell'acqua potabile, vista la possibile emergenza idrica, predisponendo dei piani adeguati a fronteggiare le necessità che dovessero presentarsi". Considerata la possibile emergenza idrica e l'eventuale "razionamento con chiusure da parte dei gestori del servizio pubblico in questione, si invita - scrive il direttore generale - a voler predisporre un piano adeguato per far fronte alle necessità che dovessero presentarsi".

Quelle piccole città circondate da muri, quei microcosmi isolati dal resto del mondo, potrebbero pagare una tassa quanto mai salata. "Si chiede, inoltre, di adottare tutte le cautele necessarie al fine di rendere più favorevole la convivenza all'interno delle strutture penitenziarie in tale periodo" specifica il Dap, ben consapevole che vivere in quelle piccole città circondate da alte mura, è frustrante e alienante. Anche per chi soltanto ci lavora.

"L'eccezionale ondata di gran caldo che sta interessando il Paese tutto, impone di prestare massima attenzione affinché siano il più possibile alleviate le condizioni di disagio dei detenuti e del personale accasermato - prestando la massima attenzione alle possibili richieste che dovessero pervenire" al fine di assicurare condizioni di maggior benessere possibile.

Quindi, specifica il Dap, si pregano i direttori degli istituti di pena "di voler vigilare affinché negli istituti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, siano previste particolari accortezze". Il Dap suggerisce una diversa modulazione degli orari dei passeggi per evitare che le persone siano all'aria nelle ore più calde della giornata. Quindi assicurare e incrementare la funzionalità, nei cortili di passeggio, dei punti idrici a getto o dei cosiddetti nebulizzatori, oppure realizzare, laddove sia possibile, aree ombreggiate.

O ancora favorire la permanenza dei detenuti in spazi comuni che, per le caratteristiche strutturali possano assicurare un maggiore confort quanto a refrigerio. Quindi, con riferimento agli istituti "penalizzati da una aggettiva carenza di acqua per l'eventuale razionamento idrico da parte dei gestori del servizio pubblico, prevedere la fornitura ai detenuti di acqua potabile in bottiglia nonché di toniche per ogni stanza da utilizzare quale riserva in caso di improvvisa mancanza di acqua". Considerando che alcuni istituti "negli anni più sovraesposti al problema, si sono già attrezzati in tal senso".

Quindi si suggerisce ancora l'aumento di disponibilità di frigoriferi nei reparti per il deposito di bottiglie d'acqua o altri generi alimentari, anche al fine di evitare il dispendio di acqua dai rubinetti utilizzata per refrigerare. O ancora "riformulare, pur sempre nel rispetto delle tabelle vittuarie, i menù giornalieri prevedendo la disponibilità degli alimenti consigliati nella stagione estiva, agevolandone la disponibilità e l'acquisto anche tramite il sopravvitto". Attenzione anche ad "assicurare l'apertura dei blindi delle stanze detentive, durante le ore notturne, per favorire il circolo dell'aria" o "sensibilizzare l'area sanitaria a prestare la massima attenzione alle persone detenute che, sotto il profilo della salute, possano maggiormente risentire delle temperature così elevate".

Attenzione e umanità - Come accade a Poggioreale da quando la gestione della casa circondariale è affidata ad Antonio Fullone. Il direttore del "Giuseppe Salvia" fa quello che può, anche per alleviare le sofferenze dovute al caldo. Poggioreale è una delle poche case circondariali a poter dire di avere un frigorifero in ogni camera. Non solo. Si cerca di far passare ai reclusi quanto più tempo possibile all'esterno delle celle e, durante la notte vengono lasciate le porte blindate aperte al fine di far passare aria fresca. "Facciamo il possibile, ma con una carenza di personale e un sovraffollamento quasi costante, i momenti di tensione tra detenuti possono generarsi comunque".

Firenze: "I ventilatori in carcere? Li comprino i detenuti"

di Jacopo Storni

Corriere Fiorentino, 29 luglio 2017

Dal ministero la risposta al cappellano di Sollicciano. Che accusa: "Così si creano disparità". Volete i ventilatori?

Nessun problema, però dovete comprarveli da soli. Nei giorni scorsi, il cappellano di Sollicciano, Don Vincenzo Russo, aveva fatto appello al ministro della giustizia Andrea Orlando per dotare il carcere di ventilatori, indispensabili per alleggerire il caldo torrido delle celle, che spesso supera i 40 gradi. Il ministero ha risposto all'appello emanando una disposizione ministeriale che invita i direttori dei penitenziari a favorire l'utilizzo dei ventilatori nelle celle e nei luoghi di detenzione.

Una buona notizia per i reclusi, se non fosse che dovranno essere loro stessi a pagarne l'acquisto. Sta di fatto che soltanto pochissimi detenuti hanno provveduto all'acquisto, mentre gli altri ne sono rimasti sprovvisti. Suona come una beffa per Don Russo, che nei giorni scorsi aveva scritto anche una lettera al ministro per sollecitare un intervento: "È lo Stato che dovrebbe garantire ai detenuti condizioni di vita dignitose dentro al carcere. Altresì, dovrebbe garantire anche l'acquisto dei ventilatori". Secondo il cappellano di Sollicciano, "in questo modo si creano detenuti di serie A e detenuti di serie B, si crea una vera e propria guerra tra reclusi, quelli che hanno soldi potranno stare al fresco dei ventilatori, tutti gli altri dovranno continuare a soffrire".

Dice ancora Don Russo: "Il ventilatore non è un vezzo, come magari possono esserlo le sigarette che i detenuti comprano autonomamente, ma uno strumento indispensabile per rendere sopportabile le temperature equatoriali dentro il carcere. Senza ventilatori è una tortura". Un problema, quello del caldo a Sollicciano, amplificato dall'architettura in cemento armato del penitenziario e riconosciuto anche dallo stesso direttore Carlo Berdini: "Certo, il problema del caldo c'è. È un problema per tutti i cittadini, figuriamoci se non lo è anche per i detenuti di Sollicciano". E poi: "Attraverso questa disposizione ministeriale, tentiamo di fare il possibile per risolvere questo problema, ma il caldo purtroppo esiste per tutti, detenuti e non".

Verona: la denuncia choc del giudice che vuol diventare magistrato di sorveglianza

di Davide Orsato

Corriere Veneto, 29 luglio 2017

Rinuncia alla carriera "per gli ultimi della terra", i detenuti. La protesta contro "un sistema giudiziario lottizzatorio".

Il presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Verona ha chiesto di diventare magistrato di sorveglianza

Mirenda: "Sistema giudiziario lottizzatorio, minata la nostra indipendenza. Basta, me ne vado".

Il giudice Andrea Mirenda, presidente della sezione fallimentare del Tribunale molla il posto per andare a ricoprire quello di "magistrato di sorveglianza", ovvero quello che ha competenze relative all'esecuzione della pena. "Vado ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati". Quindi la chiosa eloquente: "Bye bye Csm". Il giudice Andrea Mirenda, presidente della sezione fallimentare del Tribunale annuncia così la sua scelta "controcorrente": no alla carriera, no "alla luce della ribalta". Una scelta che spiega con parole amare, denunciando un sistema giudiziario "lottizzatorio".

"Vado ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati". Quindi la chiosa eloquente: "Bye bye Csm". Il giudice Andrea Mirenda, presidente della sezione fallimentare del Tribunale annuncia così la sua scelta "controcorrente": no alla carriera, no "alla luce della ribalta", sì al lavoro dietro le quinte. Occupandosi, per l'appunto, degli "ultimi", ossia dei detenuti.

Dietro a queste parole c'è una richiesta formalizzata proprio al Consiglio superiore della magistratura: essere trasferito all'ufficio di magistrato di sorveglianza, sempre a Verona. L'annuncio è arrivato sul profilo Facebook (visibile al pubblico) del magistrato: "Bene - scrive Mirenda - dopo 32 anni la scelta è fatta. Ed è nel senso di un gesto controcorrente, di composta protesta verso un sistema giudiziario improntato oramai ad un careerismo sfrenato, arbitrario e lottizzatorio, che premia i sodali, assolve i magistrati alle correnti, umilia la stragrande maggioranza degli esclusi e minaccia l'indipendenza dei magistrati con la lusinga della dirigenza o la mortificazione di una vita da travet. Lascio un posto semi direttivo di prestigio, dove avrei potuto restare ancora per anni, per andare ad occuparmi degli ultimi della terra, da ultimo dei magistrati. Ma è un bel giorno per la coscienza e per l'orgoglio della toga, entrambi assai più appaganti di qualsiasi gallone o mostrina...".

Certo, il trasferimento, come sempre, dovrà essere approvato sempre dal Csm, ma Mirenda, contattato telefonicamente, fa sapere che non ci dovrebbero essere obiezioni di sorta. "Ci sono due posizioni e io in linea teorica sono il secondo - spiega - non si tratta di un posto molto ambito e quindi non ci dovrebbero essere problemi". Poche ore fa, il magistrato ha rilanciato la polemica, dopo alcune nomine recenti in altri tribunali. "Le recenti vicende delle nomine dei Presidenti di Tribunale di Pordenone e Rovereto - ha scritto sempre su Facebook - e del Procuratore della Repubblica di Napoli dimostrano ancora una volta, ove fosse sfuggito a qualcuno, da un lato quanto sia difficile (impossibile?) la carriera direttiva per i magistrati dediti al loro lavoro di scrivania e, dall'altro, come siano in ciò assolutamente favoriti coloro che hanno fatto altro - che col merito professionale c'entra poco o nulla - come essere chiamati, per diretta nomina politica, ai vari ministeri oppure eletti al Csm, per sodalità correntizia".

Parole che sono state fatte proprie, negli ultimi tempi, anche da Piercamillo Davigo, ex pm di Mani Pulite e

presidente della seconda sezione penale della Cassazione, che assieme alla sua corrente, Autonomi e Indipendenza, ha lasciato la giunta del Csm proprio perché in dissenso sulle scelte relative agli incarichi direttivi. Esattamente un mese fa, aveva fatto rumore una circolare emanata da Mirenda, nella quale aveva evidenziato "anomalie e prassi distorsive" nelle procedure fallimentari.

In particolare il presidente di sezione aveva rilevato come spesso gli incarichi conferiti dal curatore finivano in un cerchio ristretto di professionisti. Una denuncia prima di lasciare l'incarico? Il giudice smussa i toni. "È una semplice segnalazione, dettata dal desiderio, dal dovere di migliorare le cose. Ho trovato una situazione molto in ordine e senza particolari criticità. Ma penso che non ci si debba stancare mai di apportare cambiamenti positivi, così, sentendo i colleghi, ho fatto presente questa cosa".

In vigore lo statuto della Cassa delle Ammende, dopo 85 anni di attesa
radicali.it, 29 luglio 2017

Boni e Manzi (Radicali Italiani): un passo in avanti sulla strada della trasparenza per uno strumento prezioso per il finanziamento di progetti a favore dei detenuti. Da ieri, venerdì 28 luglio 2017, entra in vigore lo statuto della Cassa delle Ammende, approvato con Dpcm n. 102 del 10/04/2017.

La Cassa delle ammende si compone di: un Fondo Patrimonio, che raccoglie i finanziamenti derivanti da: somme versate a seguito di sanzioni disciplinari o pecuniarie disposte dal giudice; proventi ricavati dai manufatti realizzati dai detenuti; importi relativi alla vendita dei corpi di reato non reclamati da chi ne avrebbe diritto; un Fondo Depositi, che raccoglie: somme di cauzione ordinate dai magistrati per misure di prevenzione o di buona condotta; averi non reclamati da chi esce dal carcere.

Tali fondi devono essere destinati a programmi di riabilitazione e reinserimento dei detenuti, progetti di edilizia penitenziaria e programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale. Il bilancio 2015 della Cassa delle Ammende riporta un saldo attivo di oltre 53 milioni di euro.

Igor Boni e Silvja Manzi (Direzione Radicali Italiani), che stanno accompagnando il consigliere regionale del Piemonte Marco Grimaldi (capogruppo e segretario regionale SI) nelle visite a tutti gli istituti di pena piemontesi, hanno rilasciato la seguente dichiarazione: "Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547 - firmata da Benito Mussolini e Alfredo Rocco! - lo statuto della Cassa delle Ammende avrebbe dovuto essere emanato entro il 6 dicembre 1932. Ci sono voluti invece 84 anni e 8 mesi.

L'istituto della "Cassa delle Ammende" è stato praticamente dimenticato da tutti fino agli anni 2000, quando il lavoro di ricerca e documentazione della radicale Jolanda Casigliani ha fatto riscoprire un ente rilevante, sia per le sue funzioni sia per la sua dotazione economica. Finora abbiamo assistito al paradosso di decine di milioni di euro disponibili ma non utilizzati quando in tutta Italia il mondo del carcere deve fare i conti con una drammatica mancanza di risorse.

Ci sarà tempo per analizzare a fondo lo Statuto anche se qualche inadeguatezza balza subito agli occhi: le domande di finanziamento devono essere presentate tramite un modello approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa, ma non sono stati previsti termini certi per l'approvazione del modello.

L'importante, tuttavia, è che tutti i soggetti coinvolti nel "pianeta carcere" abbiano finalmente a disposizione regole certe, corrette e complete. Per intanto, sollecitiamo il Ministro di Giustizia alla nomina del presidente della Cassa e i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, affinché l'istituto possa entrare finalmente a regime.

Del resto, a ogni visita che effettuiamo, riportiamo le richieste dei direttori di urgenti adeguamenti strutturali, ci chiediamo se parte di questi oltre 53 milioni di euro non possa essere destinata proprio al miglioramento degli edifici degli e impianti più fatiscenti e, perciò, degradanti".

Carceri italiane, torna il rischio sovraffollamento
di Luca Liverani

Avvenire, 29 luglio 2017

L'allarme nel rapporto 2017: più 2.967 detenuti in un anno, in tutto 56.817. A questo ritmo nel 2020 torneremo ai numeri che portarono la Corte europea dei diritti umani a condannare l'Italia.

Carceri italiane, torna il rischio sovraffollamento. Avanti di questo passo, tra tre anni le carceri torneranno al sovraffollamento per cui l'Italia fu condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti umani. Processi troppo lunghi, troppa custodia cautelare, troppe celle disponibili solo in teoria, troppo basso il ricorso alle misure alternative che abbattano la recidiva. E in alcuni penitenziari siamo di nuovo sotto la soglia minima dei 3 metri quadri per detenuto: alcuni carceri hanno quasi il doppio dei detenuti rispetto ai posti. A lanciare l'allarme è Antigone Onlus, che da 19 anni vigila sulle condizioni delle strutture detentive.

Il Pre-Rapporto 2017 sulle carceri, che contiene anche venti proposte per il nuovo ordinamento penitenziario, segnala sintomi preoccupanti. A cominciare dalla durata dei processi, peraltro cresciuti in 10 anni da 1,44 milioni a 1,54. I processi in 1° grado nel 18,9% dei casi superano il limite della "durata ragionevole" di 3 anni che determina un risarcimento, sfiorando al 45,3% per gli appelli. La durata media del processo in 1° grado con rito collegiale è 707 giorni, 901 in 2° grado. I 25 mila casi di ingiusta detenzione degli ultimi 25 anni sono costati allo Stato 630 milioni di risarcimenti.

E i detenuti aumentano: 2.967 in più in un anno, in totale 56.817, con un tasso di sovraffollamento del 113,3%. A questo ritmo nel 2020 saremo a oltre 65 mila con una capienza attuale di 50.241 posti. Gli stranieri - che sono il 34,1% dei detenuti - sono comunque calati del 3,3% dal 2007, nonostante l'aumento dei residenti. Antigone parla di "discriminazione nella fase processuale", visto che la custodia cautelare per gli stranieri è del 41,4% quando per gli italiani è del 32,5%. Da segnalare che i detenuti italiani nati al Nord sono 5.473, il doppio rispetto ai romeni. Così come i 3.669 calabresi superano i marocchini e i 2.644 laziali sono più degli albanesi.

Secondo Antigone ben 15.236 detenuti - il 26,8% - potrebbero usufruire delle misure alternative perché devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni. Tra i 42.109 condannati in misura alternativa alla detenzione, 13.972 sono in affidamento in prova al servizio sociale, 10.341 ai domiciliari, 9.768 alla messa alla prova, solo 808 in semilibertà. Pochi i detenuti tossicodipendenti affidati in prova ai servizi: solo 1.611 su una popolazione stimata di circa 15 mila. In calo i suicidi: 27, quasi metà dei 47 dell'anno scorso.

Se la media del sovraffollamento è del 113,2%, singoli carceri sono già oltre i livelli di guardia. Busto Arzizio è al 174,2% e i detenuti in attesa di giudizio stanno assieme ai condannati definitivi. Como arriva al 186,6% e crescono gli atti di autolesionismo. E la capienza regolamentare "va presa con le pinze" se come a Nuoro tre bracci dell'istituto sono inutilizzabili, a Livorno un padiglione è chiuso dal 2016 e due dal 2011, a Civitavecchia due perché mai ristrutturati. Antigone segnala che solo Lecce separa i giovani adulti sotto i 25 anni dagli altri, come richiesto dall'ordinamento penitenziario.

E il personale? "Da sempre i sindacati denunciano la loro carenza ma la questione non è affatto scontata". La media è alta, 1,7 detenuti per agente, dato superato solo dai paesi scandinavi. In realtà "sono distribuiti malissimo": a Pavia 2,9 per agente, ad Arezzo 0,5, cioè due agenti per detenuto. Drammatico invece il numero degli educatori: a Busto Arzizio uno ogni 196 detenuti, a Bologna ogni 139. Problematica la situazione lavoro: occupato solo il 30%, ma nel 26% degli istituti ispezionati non ci sono datori di lavoro esterni e nel 43% mancano corsi di formazione professionale. Scarsi anche i contatti con la famiglia, importanti per il reinserimento. Solo Opera (Milano) dispone delle videochiamate via Skype.

Quelli che non sono Dell'Utri: i reclusi malati morti in cella di Fabrizia Caputo

Il Fatto Quotidiano, 29 luglio 2017

Valerio Guerrieri, con disturbi mentali, si è ucciso. Borriello è deceduto senza essere stato curato. "Ciao fratello, ti scrivo adesso, 9:40 del mattino per dirti soltanto che mi dispiace per tutto. Io qui sto impazzendo, non ce la faccio più, ma vabbè, me la sono cercata".

Mentre l'attenzione della politica sul tema carceri si fa vigile solo quando si parla di episodi eclatanti o inquietanti eccellenti, come nel caso di Marcello Dell'Utri, ricoverato a giugno nel reparto di infermeria del carcere di Rebibbia, o di Totò Riina, assistito in una struttura ospedaliera di Parma, fornita di reparto apposito anche per i detenuti del 41 bis, ci sono altri "galeotti" a cui non è riservata la stessa premura. E, nel peggiore dei casi, i riflettori non si accendono nemmeno dopo la loro morte.

Valerio Guerrieri aveva 22 anni quando si è suicidato il 24 febbraio scorso in una cella del carcere romano di Regina Coeli, dopo che è stata decretata la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. "Valerio aveva un problema psichiatrico rilevante e documentato" ha spiegato l'avvocato Simona Filippi, difensore civico dell'associazione Antigone, che si occupa dei diritti e le garanzie del sistema penale: "Per la storia di Valerio ora c'è un processo penale pendente con l'accusa della procura di Roma per omicidio colposo contro ignoti". Il ragazzo era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo che non si era fermato all'alt delle forze dell'ordine. per via del brevissimo intervallo di tempo tra l'avvio dell'eventuale terapia e il decesso, nonché per le condizioni di salute del detenuto, già compromesse".

Sono 30 i suicidi in carcere dall'inizio del 2017 ad oggi, una media di uno a settimana. L'ultimo ieri a Rebibbia, dove un 46enne si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella. Nel 2016 i suicidi furono 45. Di questo passo sarà record. Proprio per questo il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma ha inviato ieri le richieste di informazioni "sullo stato dei procedimenti alle diverse competenti procure della Repubblica" per affiancare la magistratura e, vista la gravità della situazione, interviene nelle indagini in corso come persona offesa.

"Se si continua così c'è il rischio che le morti in carcere aumentino - spiega il garante nazionale Palma - Elemento

comune è che una percentuale non irrilevante di questi detenuti aveva problemi psichiatrici e non si possono scaricare tutti i problemi della società nelle carceri". Altro grande problema secondo Palma riguarda i trasferimenti passivi: "Il ministro Andrea Orlando aveva ricordato che prima di eseguirli bisognava preparare il detenuto al cambiamento, ma questo non viene quasi mai fatto. E poi le carceri sono piene di detenuti con pene inferiori a due anni".

Umbria: "terremoto, nessun nuovo detenuto in". Anastasia: carceri però soffrono
umbria24.it, 28 luglio 2017

"La situazione del sistema penitenziario italiano può essere definita nuovamente 'delicata'. Dall'inizio dello scorso anno si è registrato un incremento, a livello nazionale, di circa cinquemila unità. Gli istituti penitenziari umbri, al momento, soffrono relativamente. E questo anche per effetto di circostanze legate agli eventi sismici del 2016, per cui l'amministrazione penitenziaria, a suo tempo, ha dato disposizioni di non trasferire detenuti verso gli istituti delle Marche e dell'Umbria. Tuttavia, nonostante ciò, siamo arrivati comunque a livelli di capienza massima ed in alcuni casi leggermente superata".

Lo ha detto ieri, in Terza Commissione, presieduta da Attilio Solinas, il Garante regionale dei detenuti, Stefano Anastasia, eletto nell'aprile 2016 dall'Assemblea legislativa. "Per quanto riguarda il dato nazionale di rapporto tra detenuti e personale di polizia penitenziaria - ha aggiunto - è del 64,2 per cento (ogni 100 detenuti ci sono mediamente 64 unità di polizia). In Umbria questo dato mostra maggiori criticità ad Orvieto (59,6 %) e a Terni (54,2). A Spoleto, invece, la presenza di polizia penitenziaria, anche per la storica conformazione dell'istituto, è del 74,9 %".

1.400 detenuti Invitato a Palazzo Cesaroni su indicazione del consigliere Carla Casciari, Anastasia ha tracciato quindi un quadro generale sulla situazione degli istituti umbri, annunciando, a breve, la consegna alla Commissione e quindi all'Assemblea legislativa, della relazione annuale rispetto alla sua attività svolta.

"Dai dati di fine giugno - ha spiegato il Garante regionale - sono 1399 i detenuti negli istituti umbri. Le situazioni più sensibili e difficili si verificano in quelli di Spoleto e Terni dove vengono trasferiti detenuti soprattutto in alta sicurezza dalle regioni meridionali. L'istituto di Orvieto, per le sue particolari caratteristiche di custodia attenuata, risulta non completamente occupato, mentre quello di Perugia copre esattamente la capienza regolamentare. In base alla tendenza nazionale, nei prossimi mesi, la situazione potrebbe aggravarsi anche in Umbria. Le risorse già scarse, sia economiche che di personale, in considerazione di una maggiore presenza in carcere, diventano ancora più scarse perché devono essere distribuite in una mole di attività che non sempre è possibile assicurare.

L'Umbria ha sofferto, in modo particolare, le difficoltà della riorganizzazione predisposta dal Ministero della Giustizia a livello territoriale, che ha portato alla soppressione del Provveditorato dell'Umbria accorpandolo a quello della Toscana. Si sono registrate oggettive difficoltà di programmazione dell'intervento del provveditorato sul territorio regionale, anche con qualche spiacevole situazione di destinazione in Umbria delle situazioni più problematiche della Toscana. Situazioni, spesso, proprie di piccole regioni aggregate ad altre più grandi. Quanto ad eventi critici all'interno degli Istituti, pur essendo reduci da una tragedia accaduta in quello di Spoleto, dove c'è stato il suicidio di un giovane detenuto, la situazione in Umbria non risulta grave come altrove. Si è trattato di un gravissimo episodio che però non ha riscontro. Nel 2016 si sono verificati quattro tentativi di suicidio a Spoleto".
L'audizione Rispondendo ad una domanda del consigliere Casciari, in merito al reinserimento lavorativo e la formazione in carcere, Anastasia ha risposto che "le principali doglianze che arrivano, sia da parte dei detenuti che del personale e della dirigenza, si basano sul fatto che nello scorso anno e a tutt'oggi non è stata programmata attività di formazione professionale all'interno degli istituti. Questo è il risultato di un atto di indirizzo del Governo secondo il quale l'attività di formazione professionale intramuraria sarebbe stata parte del Por di inclusione gestito dal ministero per il Lavoro e quello della Giustizia.

Ma questa attivazione di formazione intramuraria non c'è stata e quindi la Regione Umbria, più attenta e più ligia a seguire le indicazioni, e per non sovrapporre gli interventi di fonte comunitaria, ha indirizzato tutte le sue risorse disponibili del Por al sostegno dei percorsi di alternativa al carcere, all'esterno quindi del sistema penitenziario. Il risultato imbarazzante deriva dalla relazione del Garante nazionale dello scorso mese di marzo: rispetto ai dati del 2016 sulla formazione professionale, l'unica regione in cui risulta zero è l'Umbria perché, evidentemente le altre Regioni hanno ignorato l'indicazione del Governo, continuando a svolgere un minimo di attività e sostegno alla formazione intramuraria.

Sollecitato dai detenuti e dalle dirigenze degli istituti mi sono attivato presso gli uffici che gestiscono il Fondo Sociale Europeo che mi hanno assicurato il recupero di risorse da dedicare a questo tipo di formazione con una disponibilità già per il 2018. Sarà comunque necessario, in futuro, riorientare le risorse in questo settore. Grazie comunque alla quota di fondi destinati alla formazione per l'inserimento lavorativo in alternativa al carcere. La componente di persone che lavora all'esterno ha visto un aumento da otto a 21 unità nel corso del 2016".

Calano i reati ma aumenta il sovrappollamento

di Patrizio Gonnella

Il Manifesto, 28 luglio 2017

Ma che giustizia penale è una giustizia che ha pendenti nei suoi tribunali un milione e mezzo di processi di cui 300 mila circa hanno già superato i limiti di durata massima con relativi obblighi di risarcimento? Il carcere nuovamente troppo affollato di oggi - poco meno di 57 mila detenuti rispetto ai 54 mila del giugno del 2016 - è l'effetto di un sistema penale irrazionale, ingombrante, selettivo e di classe. Se solo un grande tema come quello delle droghe fosse trattato in modo non repressivo avremo varie migliaia di detenuti in meno con benefici per tutti: per i consumatori di sostanze che non finirebbero in galera, per il fisco, per tutti gli altri detenuti che avrebbero più spazio a disposizione.

A partire dalla questione del poco spazio (meno di 3 mq a testa) nel 2013 l'Italia è stata condannata dalla Corte europea per i diritti umani. Allora fu messo in moto un virtuoso circuito riformatore che portò a importanti passi in avanti nella legislazione in materia di custodia cautelare, benefici penitenziari, diritti dei detenuti. Fu istituito il garante nazionale delle persone private della libertà.

Come mai dunque in soli 4 anni, senza troppe modifiche in peggio della legislazione penale e penitenziaria e con un tasso di criminalità in calo, la popolazione detenuta di nuovo cresce? I motivi sono principalmente due: alcune di quelle riforme erano a tempo e il tempo è scaduto; il clima politico e culturale è pericolosamente deteriorato così influenzando l'operato delle forze di polizia e dei giudici non insensibili alle richieste securitarie che arrivano da politici e media. C'è una rinuncia da parte della classe dirigente all'esercizio di ogni vocazione pedagogica rispetto ai corpi sociali intermedi. Un dato è eloquente: negli ultimi cinque anni è diminuita del 3% circa la percentuale degli stranieri detenuti nelle carceri italiane nonostante le fantomatiche invasioni di migranti che turbano i sogni mezza Europa. Un dato di questo genere dovrebbe essere urlato per sconfiggere stereotipi e pregiudizi, invece passa sotto traccia.

Nonostante tutto, questo scorcio finale di legislatura potrebbe riservare una sorpresa positiva. Tutto è nelle mani del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del premier Paolo Gentiloni. Loro, dopo l'approvazione a giugno della legge delega dal parlamento, dovranno in tempi stretti proporre una riforma dell'ordinamento penitenziario per adulti (e un ordinamento del tutto nuovo per i minori) che migliori sensibilmente la vita interna alle carceri espandendo l'area delle misure alternative su cui si gioca la vera partita della risocializzazione. C'è spazio per mettere al centro la dignità umana, abolire l'ergastolo ostativo, estendere l'applicazione delle misure alternative, assicurare luoghi e tempi per la sessualità, liberalizzare per i detenuti comuni l'uso delle telefonate, delle mail e di skype, rendere identificabile il personale, eliminare le pene accessorie e garantire il diritto di voto ai detenuti. Antigone ha già messo a disposizione delle commissioni ministeriali le sue proposte. In poco tempo si può fare una grande riforma nel nome di chi l'aveva già scritta (Alessandro Margara) alcuni anni addietro, prima di lasciarci, ma anche per dare un segnale al paese, ossia che anche in campagna elettorale si può essere progressisti e coraggiosi.

Sequestri, il curatore può ricorrere

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2017

Corte di Cassazione, Terza sezione penale, sentenza n° 37439 del 27 luglio 2017. L'interesse del curatore fallimentare a impugnare le misure cautelari va valutato dal giudice caso per caso. E la decisione si prende guardando alle norme fallimentari da un lato e a quelle penali dall'altro, bilanciando gli interessi in gioco e garantendo la prevenzione. La terza sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 37439) prende le distanze da due precedenti Sezioni unite in contrasto tra loro.

E accoglie il ricorso del curatore contro la decisione del Tribunale di bollare come inammissibile l'impugnazione del sequestro preventivo per equivalente di oltre 600 mila euro depositati sul conto della curatela. Alla base della misura preventiva la contestazione al legale rappresentante di una società dichiarata fallita, del reato di omesso versamento delle ritenute. Per il Tribunale il curatore era un soggetto terzo, non titolare dei beni nè "autorizzato" a rappresentare creditori privi di diritti sui beni prima dell'assegnazione.

Un verdetto in linea con la sentenza Uniland (11170/14) con la quale le Sezioni unite avevano negato, in un caso di responsabilità da reato degli enti, la carenza di legittimazione del curatore a impugnare. Secondo la Uniland il Pm e l'interessato possono chiedere la revoca del sequestro preventivo, mentre l'imputato, il difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione possono proporre riesame in appello. Già questa affermazione, precisa la Cassazione, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere legittimato il curatore che, nello specifico, è la persona a cui le cose sono state sequestrate.

Alla Uniland si contrappone la sentenza Focarelli (29951/2004) che ha ritenuto il curatore legittimato, facendo un

distinguo: se il fine è la confisca obbligatoria, il sequestro prevale sullo spossessamento fallimentare per togliere dalla circolazione la cosa considerata pericolosa per presunzione assoluta. Nella confisca facoltativa invece basta che il reo non resti in possesso del "frutto del reato": risultato raggiungibile anche con lo spossessamento fallimentare. Per i giudici non basta a negare la legittimazione in tutti i casi l'affermazione, secondo la quale il curatore non è titolare di diritti sui beni, nè può rappresentare penalmente i creditori.

Il curatore può contare, infatti, su un vasto raggio d'azione: dalla costituzione come parte civile nei processi per bancarotta fraudolenta alla disponibilità dei beni del fallito. Un sistema complesso che determina una scissione tra la titolarità nominale del diritto di proprietà e quella gestionale che deriva da un'esecuzione coattiva del patrimonio del debitore, che può non riguardare tutti i beni e tutti i creditori. E la complessità esclude generalizzazioni mentre impone "la valutazione del caso concreto per verificare se il curatore, con tutte le sue peculiarità, rientra o meno in una delle categorie penalistiche cui la legge ha attribuito la legittimazione attiva".

La Cassazione afferma la legittimazione a impugnare, nel caso esaminato in cui sono sotto sequestro le somme nel conto della procedura, derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari. Una condizione particolare (non risultano precedenti) che non può essere superata, per negare la legittimazione, dalla considerazione che l'attivo sia riconducibile ai soggetti indagati perché, anche superando il criterio della prevenzione, resterebbe il fatto che non è nota l'origine della giacenza sul conto corrente. Le somme potrebbero essere il risultato di un riuscito esperimento di azioni revocatorie o di azioni di responsabilità: in entrambi i casi è escluso il diritto di proprietà della fallita o dell'indagato. Va sgombrato il campo anche dalla "semplificazione" che l'interesse a impugnare sia sempre dell'indagato o della società fallita. La presenza di più vincoli sui beni potrebbe "scoraggiare" l'indagato e "aumentare" l'interesse della curatela. Non si può dunque negare seccamente la legittimazione, nè generalizzare la legittimazione del curatore, negandola all'indagato o al legale rappresentante della fallita. La strada è quella del singolo caso con un occhio alle norme speciali, al bilanciamento degli interessi e alla principio della prevenzione.

Antigone: i processi pendenti sono troppi e le carceri scoppiano
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 28 luglio 2017

L'Associazione ha presentato il pre-rapporto sulla condizione all'interno degli istituti. Si denuncia l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare nonostante la legge che doveva limitarne l'uso: "è l'effetto di pratiche giurisdizionali, di polizia e la pressione dell'opinione pubblica".

Continua la crescita dei detenuti -il tasso di sovraffollamento è al 113,2%) e il fatto che in alcune carceri si torna a scendere sotto la soglia minima prevista di 3 mq per detenuto; troppi reati e troppa durata irragionevole dei processi; nel 68% degli istituti visitati ci sono celle senza doccia, e solo in uno, a Lecce, e solo in alcune sezioni, è assicurata la separazione dei giovani adulti dagli adulti, come richiesto dall'art. 14 dell'Ordinamento penitenziario; l'Italia risulta di essere uno dei paesi dell'Unione Europea con il più basso numero di detenuti per agente: vi è in media un agente per 1,7 detenuti, mentre ciò che manca sono gli educatori.

Sono questi i dati principali emersi dal pre-rapporto dell'associazione Antigone sulle condizioni delle carceri presentato ieri mattina durante la conferenza stampa alla Camera dei deputati. Già nell'ultimo rapporto, non a caso chiamato "Torna il Carcere", si era posta l'attenzione sul ritorno del sovraffollamento con tassi di crescita che se continuassero all'attuale ritmo porterebbero in pochi anni l'Italia ai livelli che costarono la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma quali sono le ragioni della crescita del numero dei detenuti?

"Da una parte - spiega Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - il numero enorme di processi penali pendenti. Oltre 1,5 milioni di cui più di 300 mila dalla durata irragionevole e quindi prossimi alla violazione della legge Pinto. I tempi lunghi dei processi influiscono sull'eccessivo ricorso alla custodia cautelare che continua a crescere arrivando all'attuale 34,6%, quando solo due anni fa era al 33,8%. Dall'altra c'è il fatto che si registra un cambiamento anche nelle pratiche di Polizia e giurisdizionali, effetto questo della pressione dell'opinione pubblica a partire da casi eclatanti".

Altri dati riguardano il totale dei processi penali dalla durata irragionevole. Troppi processi, ma anche troppi reati e troppa custodia cautelare. Si legge nel pre-rapporto che al 31 marzo del 2017 i processi penali pendenti erano 1.547.630. Dieci anni prima erano 1.446.448. Secondo la legge Pinto che impone risarcimenti nel caso di procedimenti penali dalla durata irragionevole non deve essere superata la seguente durata: 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione. A fine 2016 a rischio di risarcimenti sono rispettivamente il 4,2% dei procedimenti pendenti in Cassazione, il 45,3% di quelli in appello, il 18,9% di quelli di primo grado, il 19% di quelli davanti al tribunale per i minorenni. Sempre Antigone spiega che la durata media di un processo in primo grado con rito collegiale è pari addirittura a 707 giorni, 534 nel rito monocratico, 901 in secondo grado. Temi che non diminuiscono negli ultimi anni. Dal 1992 a oggi 25 mila casi di ingiusta detenzione costati 630 milioni di euro. La custodia cautelare ingiusta costa troppo allo Stato. Antigone denuncia l'eccessivo ricorso alla custodia cautelare

nonostante l'introduzione della legge che doveva limitarne l'uso. Nel pre-rapporto si legge che "nonostante i positivi cambiamenti legislativi è in aumento l'uso del carcere prima della condanna definitiva. Purtroppo è l'effetto di pratiche di Polizia e giurisdizionali, a loro volta effetto della pressione dell'opinione pubblica a partire da casi eclatanti". Altro dato interessante riguarda la presenza degli stranieri in carcere: sono il 34,1% dei detenuti, ma rispetto a dieci anni fa sono il 3,34% in meno.

Il ministero risponde in solido con il medico se il detenuto affetto da Hiv muore in carcere

di Andrea Alberto Moramarco

Il Sole 24 Ore, 27 luglio 2017

Corte di cassazione n. 18380/2017. Il ministero della Giustizia risponde in solido con il medico, in qualità di responsabile civile, per il risarcimento dei danni subiti dai parenti del detenuto affetto dal virus Hiv che sia morto in carcere a causa delle sue condizioni e per via della condotta omissiva del sanitario responsabile della struttura. E ciò vale anche se il processo penale si sia concluso con l'intervenuta prescrizione. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 18380/2017 della Cassazione, depositata ieri.

Il caso - La complessa vicenda prende le mosse dalla morte di una donna, affetta dal virus Hiv, detenuta presso una casa circondariale siciliana. Il decesso della donna veniva addebitato al comportamento omissivo del medico avente funzioni di responsabile dell'assistenza dei detenuti. Di qui il procedimento penale per omicidio colposo nei confronti di quest'ultimo, con richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali da parte dei parenti della vittima rivolta al medico responsabile, nonché quale coobbligato in solido al ministero della Giustizia.

Dopo i tre gradi di giudizio, la Cassazione aveva dichiarato l'estinzione del reato contestato per intervenuta prescrizione, annullando l'assoluzione disposta in appello e rinviando ad altra sezione della corte territoriale per statuire sulla domanda di risarcimento del danno. I giudici di merito, poi, ritenevano sussistente il nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico e il decesso della detenuta e condannavano così il sanitario al risarcimento dei danni in favore dei parenti della donna, nonché il Ministero coobbligato, disattendendo l'istanza di estromissione dal processo avanzata dai legali di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 86 del codice di procedura penale.

A questo punto, il nuovo ricorso per Cassazione con il medico che contestava la valutazione dei giudici d'appello sull'esistenza del nesso di causalità tra la sua omissione e la morte della detenuta e il ministero che chiedeva l'estromissione dalla prosecuzione civilistica del processo, una volta dichiarato estinto il processo penale per intervenuta prescrizione.

La decisione - I giudici di legittimità non accolgono però i ricorsi e pongono la parola fine alla lunga vicenda processuale. Ebbene, quanto all'affermazione del nesso di causalità, la Corte ritiene pacifico che laddove il giudice penale sia chiamato a provvedere ai fini degli interessi civili, costui non deve ritenersi vincolato ai criteri che presiedono all'accertamento del reato, dovendo unicamente far riferimento ai criteri civilistici dell'accertamento del nesso di causalità, meno rigidi rispetto a quelli penalistici. Quanto alla posizione del ministero della Giustizia, invece, la sua esclusione dal processo penale non ha effetti sul versante civilistico della vicenda, posto che nella fattispecie, la difesa del ministero non ha assolto all'onere di completezza del ricorso, dolendosi del fatto che la corte d'appello in sede di rinvio abbia trascurato l'efficacia del provvedimento di esclusione del ministero dal processo penale, disposto dai giudici di merito, senza però fornire alla stessa corte di legittimità elementi per valutare la fondatezza di quanto richiesto. Stante l'inammissibilità del ricorso, rimane quindi la responsabilità solidale tra medico e ministero della Giustizia per l'obbligazione risarcitoria.

Sulla riforma "epocale" della giustizia penale e dell'Ordinamento penitenziario

di Raffaele Crisileo (Avvocato)

Ristretti Orizzonti, 27 luglio 2017

Dopo tante e tante astensioni di noi penalisti, perché non condiviso in alcuni punti, il progetto di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario" è oramai legge dello Stato Italiano. Il testo modifica le disposizioni che riguardano le indagini preliminari, l'archiviazione e l'udienza preliminare ritoccando i tempi delle diverse fasi, le garanzie della persona offesa dal reato e, al contempo prevede che, allo scadere del termine massimo di durata delle indagini preliminari, il pm ha tre mesi di tempo (12 per i reati più gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere o meno al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione oppure se esercitare o no l'azione penale.

Viceversa scatterà l'avocazione dell'indagine del procuratore generale presso la Corte d'appello. Innovazione importante riguarda le persone offese dal reato che potranno chiedere informazioni sullo stato del procedimento dopo sei mesi dal deposito della denuncia. E non solo! Esse avranno a disposizione (e ciò è estremamente positivo)

un tempo più lungo per opporsi alla richiesta di archiviazione (il termine degli attuali dieci giorni non era assolutamente sufficiente).

Ma la riforma è epocale e va ad incidere anche sulle impugnazioni penali e sui riti speciali, tra cui l'abbreviato ed il patteggiamento.

Infine legge delega il Governo ad intervenire sulle intercettazioni, per trovare un equilibrio tra l'informazione e la riservatezza (le intercettazioni come investigazioni restano intatte); ad intervenire sul casellario giudiziale, per ridurre gli adempimenti amministrativi; sull'ordinamento penitenziario: sull'incremento delle opportunità per i detenuti di lavoro retribuito; sul miglioramento della medicina penitenziaria; sulla tutela delle donne reclusi e madri; sulla rieducazione dei detenuti minori di età. Il testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare all'istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.

Ma il punto dolente, causa di tante polemiche, è stato (ed è) quello della prescrizione riformata. La novità centrale (che noi penalisti non abbiamo condiviso) è che - dopo la sentenza di condanna di primo grado - il termine prescrizione sia sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. È ciò, a mio avviso, può essere incostituzionale.

Per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta delle persone, sfruttamento sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione invece decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

E su questo punto nulla quaestio. Per i reati di corruzione l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.

Anche questa novella non è condivisibile perché non si può rimanere imputati e "tra quel che sono sospesi" per lunghissimi anni (in questo caso tra i dodici anni ed i quindici anni). Ciò considerato che, come sosteneva il giurista Dario Santamaria, la prima pena per un imputato è il processo che costituisce per sé e per la propria famiglia il peggiore dei mali che possa capitare. E per fortuna che è stata introdotta la precisazione che la riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. Viceversa anche questa norma si prestava ad un giudizio di incostituzionalità.

Ma è inconcepibile, per esempio, che una persona che ha commesso un reato a 45 anni (se condannato con sentenza irrevocabile dopo i 3 gradi di giudizi) vada ad espiare la sua pena a 60 anni, quando ha cambiato vita e così via.

Questo, a mio avviso, non può avvenire in un Paese civile!!

Altre modifiche al codice penale (che condividiamo a pieno titolo) consistono nell'inasprimento delle pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto dell'attuale pena edittale che ha delle forbici che vanno da quattro a dieci anni) e per alcuni reati contro il patrimonio (ad es. tra il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato e la rapina ecc.).

Ma una importante novità (che condividiamo in pieno e che, a nostro avviso, avrà un forte potere deflattivo) è l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In buona sostanza il giudice può dichiarare estinto il reato se l'imputato ha posto in essere delle condotte riparatorie (ha eliminati le conseguenze del reato), relativamente ovviamente a reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.

Il provvedimento poi modifica direttamente il regime di procedibilità del reato di violenza privata richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte. Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa però (a nostro avviso correttamente quando le registrazioni vengono utilizzate in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca).

Il pm deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).

In conclusione questa riforma anche se presenta molti lati positivi, questi non compensano alcuni aspetti di essa che non sono condivisibili in punto di diritto che confermano costantemente una incertezza generale in tema di processo penale. Ciò perché si legifera e si novella continuamente mettendo in discussione un assetto che dovrebbe essere fermo e stabile con dei paletti ben determinati nell'ambito di linee guida che tali dovrebbe restare. Viceversa si barcolla nel buio delle interpretazioni. Cosa, questa, che dal 24 ottobre 1989 (entrata in vigore del nuovo codice tipicamente accusatorio) ad oggi è una costante. E così, in uno stato di diritto, tale non dovrebbe essere. Speriamo che questo per il futuro non accada più.

Piano del Servizio Sanitario Nazionale per la prevenzione dei suicidi in carcere

quotidianosanita.it, 27 luglio 2017

In 10 anni più di 500 detenuti si sono tolti la vita. Aggiornati gli interventi e la metodologia per riuscire a prevenire il più possibile i suicidi nelle carceri italiane. Un obiettivo che vede impegnato sia il Ssn, che dal 2008 ha la responsabilità della sanità carceraria, che l'amministrazione penitenziaria che resta comunque la titolare della funzione. Molte le novità, con l'obiettivo di dotare tutti gli Istituti di pena di quelle misure di monitoraggio e prevenzione del rischio suicidario già definite con le precedenti linee guida.

La salute dei detenuti è compito dal 2008 del Ssn. E da quell'anno i suicidi in carcere sono stati oltre 500 (22 solo da inizio anno fino a giugno 2017).

Per questo in Conferenza Unificata approda per l'intesa il "Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti" che ha come obiettivo quello di prevenire, appunto, le condotte suicidarie in ambito penitenziario degli adulti ed è finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti Penitenziari attività che posseggano le seguenti caratteristiche:

- piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione della Giustizia;
- implementazione di organizzazioni funzionali dedicate a livello centrale, regionale e locale, costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi;
- regolamentazione del monitoraggio degli interventi e degli esiti;
- definizione idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei diversi attori interessati all'analisi e alla gestione del fenomeno suicidio;
- costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi e locali;
- esclusione di ogni forma di iniziale coinvolgimento dei servizi sanitari specialistici della salute mentale nelle attività per prevenire il rischio di riconduzione errata delle scelte suicidarie nell'ambito di condizioni patologiche psichiatriche.

Il Piano nazionale di prevenzione prevede tre livelli organizzativi - centrale, regionale e locale - in cui sono costantemente rappresentate le istituzioni sanitarie e penitenziarie ed è stato elaborato dallo specifico Tavolo sulla sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata.

Il Piano prevede l'attivazione, innanzitutto, di una rete di referenti che lo sostenga e in questo senso la prima azione da compiere è formalizzare i vari gruppi, che ai livelli regionali e locali e nella logica precedentemente indicata, si occuperanno dell'implementazione dei programmi.

In coerenza con il Piano, le Regioni formulano o rivedono e se adeguano, i protocolli già redatti tra le rispettive parti che dovranno fornire le indicazioni più utili ai livelli locali, prendendo necessariamente in considerazione e prevedendo tutti i punti indicati nelle Linee guida dell'Oms.

Metodologicamente sono quattro le aree operative che devono ricomprendere l'opera di tutte le componenti professionali, volontarie e detenute.

A ognuna di queste aree è assegnato uno o più dei seguenti compiti:

1. Area dell'attenzione e del sostegno tecnico - clinico. Vi afferiscono tutte quelle figure clinico - professionali che operano quotidianamente e che possono cogliere sintomi e/o richieste di attenzione e di cura nel corso di visite, colloqui, distribuzione di terapie. Tale ambito si compone di medici, infermieri, psicologi che possono, in questi casi, dare corso ad un primo sostegno e alla segnalazione del caso.
2. Area dell'attenzione e del sostegno tecnico. In questo caso ci si riferisce specificatamente alla figura del funzionario giuridico pedagogico che, seppur non dotato di competenza clinica, nell'ambito delle sue incombenze può individuare situazioni personali di fragilità e difficoltà, comunicarla e dare corso ad un primo sostegno.
3. Area dell'attenzione atecnica. È la parte numericamente più consistente della rete. Se tutte le altre figure citate possono venire in contatto con situazioni di rischio nel corso delle loro attività professionali (colloqui, visite, ecc.) quelle che compongono quest'area svolgono un presidio, o comunque hanno una presenza, costante dei settori detentivi e possono, quindi, agire un'attenzione diffusa e capillare. Ci si riferisce al personale di polizia penitenziaria e agli stessi compagni di detenzione. Un'ulteriore rete, sicuramente non di minore importanza, è rappresentata dai volontari penitenziari che possono intercettare casi di fragilità e interfacciarsi sia con i sanitari che con gli operatori penitenziari per segnalare le situazioni di vulnerabilità sociale. È necessario da subito, sgombrare il campo da eventuali equivoci. Trattandosi di figure non dotate di competenze specifiche, non potranno essere assegnati compiti tecnici di natura clinica, e nel caso dei detenuti, il loro impegno non potrà in nessun modo essere considerato sostitutivo dell'attività istituzionale e ancor di più potenzialmente costitutivo di potenziali responsabilità. Ed è da ritenere essenziale la possibilità di sviluppare nel personale, nei volontari e nei detenuti una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.

4. Area della decisione. È costituita dal Direttore dell'istituto ma anche da chi, nel particolare momento della decisione, in assenza delle figure apicali, svolge le funzioni di governo quali, ad esempio, il Comandante del reparto o gli Addetti alla c.d. Sorveglianza Generale. A queste figure spettano le decisioni operative in ragione degli elementi di conoscenza che, nell'immediatezza dei fatti, la rete di attenzione gli sottopone. L'elaborazione dei Piani regionali e locali di prevenzione costituisce il nucleo centrale del Piano Nazionale di prevenzione. Il livello centrale non può infatti impartire direttive di dettaglio, per la naturale diversità tra le varie realtà locali in termini di strutture, scelte operative, contesto, risorse e opportunità a disposizione. Ed è possibile indirizzare l'operato di tutte le realtà fornendo loro conoscenze, spunti di riflessione, indicazioni e direttive che aiutino l'elaborazione regionale e locale attraverso la declinazione delle prime con riferimento alle dovute differenziazioni già dette.

È questo il senso del presente Piano che si ispira alle indicazioni elaborate dall'Oms e ad alcuni specifici studi condotti in Italia. Sulla base di questi ultimi, i livelli regionali e locali elaboreranno i propri Piani ricercando, rispettivamente, gli accordi generali e le soluzioni localmente praticabili. L'approccio più opportuno fa riferimento alla necessità di coinvolgere tutti gli attori del sistema penitenziario e sanitario, compresa la componente detenuta, per attivare una rete di attenzione più possibile estesa e capillare, che consenta di rilevare eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva, in correlazione con un rischio suicidario. Colte queste necessità, si tratterà di prevedere le modalità con le quali segnalarle a quelle componenti specialistiche che possono adeguatamente predisporre gli interventi più opportuni.

È fondamentale, quindi, promuovere il modello di lavoro interdisciplinare tra le diverse aree di intervento, penitenziario e sanitario, per intercettare e trattare in modo coordinato, celere, adeguato e continuo, le criticità dei detenuti.

Suicidi in carcere: è strage. Clamorosa iniziativa del Garante di Valter Vecellio

L'Indro, 27 luglio 2017

La media è di un morto a settimana. Si sta parlando dei suicidi "ufficiali" nelle carceri italiane. Dall'inizio anno, in 29 hanno scelto di "evadere" in questo modo. Un dato preoccupante (e in crescita), che spinge il Garante nazionale dei diritti dei detenuti Mauro Palma, ad avviare un'azione che non ha precedenti: intervenire come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall'anno in corso.

"Pur considerando la difficoltà di ricondurre eventi del genere a un'unica matrice e di fermarli completamente", chiarisce Palma, "ritengo che la situazione meriti tutti gli approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia con la Direttiva del 3 maggio 2016. Per questo, come titolare della tutela dei diritti delle persone detenute e, di conseguenza, di persona danneggiata dalle violazioni dei diritti protetti, interverrò come parte offesa nelle indagini relative a tutti i casi di suicidio, a cominciare dall'anno in corso, per fornire il mio eventuale contributo di conoscenza e per seguire gli accertamenti che saranno condotti. Nei prossimi giorni invierò le relative richieste di informazioni sullo stato dei procedimenti alle diverse Procure della Repubblica competenti per i vari casi".

Un provvedimento, come si è detto, che non ha precedenti. Servirà? Palma non dubita che le procure che indagano sui suicidi facciano con scrupolo il loro lavoro. Tantomeno, assicura, "ho alcuna velleità di mettere in dubbio le varie ricostruzioni. I suicidi sono situazioni molto spesso imperscrutabili. Ma c'è un problema: quello di averne avuti solo quest'anno 27 in carcere e 1 in una Rems e sono numeri che fanno pensare.

Tanto più che lo scorso anno il ministro stesso aveva emanato una direttiva sulla prevenzione ponendo l'attenzione su molti elementi: per esempio sui trasferimenti "passivi", cioè non richiesti dalla persona, sull'accoglienza o sul momento del rilascio. Chi ha il compito, come il Garante nazionale, di tutelare i diritti, ha anche il compito e il dovere di guardare come sono avvenute le cose e aiutare le procure. Anche per contribuire a togliere un po' i sospetti che vengono rimbalzati, come leggo spesso sui social. Insomma, una figura di garanzia che tiene sott'occhio la questione secondo me è di aiuto ed è un segnale della gravità del problema".

Altro doloroso capitolo quello dei cittadini incarcerati e dopo un lungo, lunghissimo, penare, assolti con formula piena, e in via definitiva. Quanti sono ogni anno? Più o meno 90mila. Facciamo che ogni anno una media città italiana sia assolta da reati che evaporano come neve al sole, ma dopo lunga, preventiva, carcerazione: tante scuse: il reato non sussiste. Si tratta del 38 per cento delle sentenze. L'Istat calcola che ogni dieci condanne, in media arrivano quasi quattro assoluzioni piene. A questa contabilità vanno poi aggiunti le migliaia di imputati assolti perché il fatto non costituisce reato, o perché non è previsto dalla legge come reato (accade anche questo); infine le circa 140 mila prescrizioni.

Qualche riflessione, infine, su Leonardo Sciascia. I lettori del settimanale "L'Espresso" in edicola questa settimana si possono imbattere in un corposo fascicolo dedicato alla cosiddetta vicenda di Mafia capitale. Non è qui in questa rubrica che si vuole discutere di una sentenza di cui comunque è bene conoscere le motivazioni. Qui ci si limita a

qualche considerazione a margine dell'editoriale del direttore Tommaso Cerno. Il titolo già dice molto: "Cari giudici, è l'ora di rileggere Sciascia". C'è poi un brano, tratto da "Il giorno della civetta". Cerno tra l'altro scrive: "Diciamo che qualcuno dovrebbe rileggersi Sciascia. Se si ricorda chi sia. Denunciava già nel 1961 questa tendenza italiana, quella di non sapere o volere adattare alla modernità la criminalità organizzata che cambia metodi e modi con maggiore velocità rispetto al codice penale".

Poi si ricorda la sintetica come già nel 1957 Sciascia definì sinteticamente la mafia: "Associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, e che si pone come elemento di mediazione tra la proprietà e il lavoro; mediazione, si capisce, parassitaria e imposta con mezzi di violenza". È vero che il fine della mafia è quello sopra detto; non è però vero che tutti coloro che coltivano questo fine debbano essere necessariamente mafiosi. Ma non è neppure questo che si vuole qui discutere.

È il suggerimento a rileggere Sciascia, e segnatamente "Il giorno della civetta"; è lettura preziosa non tanto per quello che dice Cerno, quanto per il fatto che già nel 1960 indica come davvero lottare la mafia e le mafie: con il diritto, con il rispetto della legge; senza cedere alla tentazione di usare metodi alla Cesare Mori; e soprattutto seguendo la pista e le tracce che lascia il denaro.

La lezione, se così si può dire, del "Giorno della civetta" è questa; e fa piacere che Cerno e "L'Espresso" invitino a leggere questo grande romanzo di questo grande autore. Perché da ambienti vicini a "L'Espresso" non troppo tempo fa, ben altra valutazione è venuta, a proposito di Sciascia e del suo romanzo. Impareggiabile, per esempio, il sociologo Pino Arlacchi per il quale Sciascia non lo si può considerare un maestro: gravissimi i suoi silenzi, mentre altri sfidavano le cosche.

Quanto a "Il giorno della civetta" fa l'apologia di Cosa Nostra. Testuale: "Una storia ben narrata... della sconfitta della giustizia dello Stato e dei suoi rappresentanti di fronte a un delitto di mafia". Il figlio del generale Dalla Chiesa, Nando dice: "Ci ho pensato a lungo, e sono giunto alla conclusione che "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia è uno splendido libro sulla mafia, una fotografia perfetta, ma non uno strumento di lotta contro la mafia". Il filosofo Manlio Sgalambro definisce Sciascia "uno scrittore civile, un maestro di scuola che voleva insegnarci le buone maniere sociali. Ma rivisitarlo oggi è come rileggere Silvio Pellico. La sua funzione è esaurita, Sciascia non ci serve più". Andrea Camilleri sostiene che Sciascia, coi suoi libri, ha reso "la mafia simpatica".

A teatro gli spettatori applaudivano, quando nel Giorno della civetta don Mariano distingue tra "uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglianculo e quaquaraquà". Leonardo mi chiedeva: ma perché applaudono? "Perché hai sbagliato", gli rispondevo. Altre volte rendeva la mafia affascinante. "Lei è un uomo", fa dire a don Mariano. Ma la mafia non ti elogia, la mafia ti uccide; per questo di mafia ho scritto pochissimo, perché non voglio darle nobiltà". Fermiamoci qui, anche se tanti altri esempi si potrebbero fare. "L'Espresso", ora, rivaluta Sciascia e "Il giorno della civetta". Chissà: tra un po' troveranno del buono anche in quel famoso articolo intitolato "I professionisti dell'antimafia" da tanti vituperato e che procurò a Sciascia accuse, sospetti e insulti a non finire.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2017

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti Presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.597	1.827	81	324	8	1
BASILICATA	3	416	484	11	62	3	0
CALABRIA	12	2.652	2.726	52	544	24	1
CAMPANIA	15	6.114	7.096	369	908	189	4
EMILIA ROMAGNA	10	2.824	3.464	155	1.748	58	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	476	641	23	256	11	3
LAZIO	14	5.235	6.250	409	2.681	59	2
LIGURIA	6	1.099	1.347	62	690	31	6
LOMBARDIA	18	6.122	8.130	429	3.693	71	12
MARCHE	7	896	916	22	312	10	0
MOLISE	3	264	402	0	128	5	0
PIEMONTE	13	4.037	4.065	137	1.807	52	11
PUGLIA	11	2.326	3.305	148	474	51	0
SARDEGNA	10	2.628	2.289	41	676	31	2
SICILIA	23	6.403	6.273	143	1.256	94	1
TOSCANA	16	3.142	3.241	110	1.614	95	19
TRENTINO ALTO ADIGE	2	504	428	26	305	2	0
UMBRIA	4	1.331	1.381	53	499	18	1
VALLE D'AOSTA	1	181	172	0	107	1	0
VENETO	9	1.955	2.329	134	1.289	32	9
Totale nazionale	190	50.202	56.766	2.405	19.373	845	82

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2017

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole, altro	Da impostare (**)	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi				
Detenuti Italiani + Stranieri									
Abruzzo	169	109	44	48	201	1.346	111	0	1.827
Basilicata	67	44	43	4	91	326	0	0	484
Calabria	718	260	185	69	514	1.491	1	2	2.726
Campania	1.341	773	718	330	1.821	3.916	8	10	7.096
Emilia Romagna	506	315	242	60	617	2.257	81	3	3.464
Friuli Venezia Giulia	143	54	31	14	99	399	0	0	641
Lazio	937	735	453	143	1.331	3.931	7	44	6.250
Liguria	227	104	87	15	206	912	1	1	1.347
Lombardia	1.135	652	629	141	1.422	5.568	4	1	8.130
Marche	138	49	59	15	123	655	0	0	916
Molise	31	24	25	9	58	313	0	0	402
Piemonte	470	268	249	58	575	3.000	19	1	4.065
Puglia	794	240	209	115	564	1.939	5	3	3.305
Sardegna	194	84	87	14	185	1.890	20	0	2.289
Sicilia	1.364	634	422	157	1.213	3.662	29	5	6.273
Toscana	444	251	133	51	435	2.357	3	2	3.241
Trentino Alto Adige	65	36	20	3	59	304	0	0	428
Umbria	109	62	72	33	167	1.105	0	0	1.381
Valle d'Aosta	6	13	5	2	20	146	0	0	172
Veneto	403	196	116	34	346	1.575	4	1	2.329
Totale detenuti Italiani + Stranieri	9.261	4.903	3.829	1.315	10.047	37.092	293	73	56.766
Detenuti Stranieri									
Abruzzo	60	31	14	7	52	196	16	0	324
Basilicata	14	12	2	1	15	33	0	0	62
Calabria	131	68	59	1	128	285	0	0	544
Campania	211	107	101	27	235	460	1	1	908
Emilia Romagna	326	217	178	29	424	981	14	3	1.748
Friuli Venezia Giulia	82	33	16	1	50	124	0	0	256
Lazio	427	374	235	35	644	1.580	3	27	2.681
Liguria	147	67	58	8	133	409	1	0	690
Lombardia	663	392	379	63	834	2.195	1	0	3.693
Marche	76	26	32	5	63	173	0	0	312
Molise	8	13	11	2	26	94	0	0	128
Piemonte	240	135	148	24	307	1.256	3	1	1.807
Puglia	203	60	43	9	112	156	3	0	474
Sardegna	66	35	41	2	78	527	5	0	676
Sicilia	339	222	124	7	353	557	6	1	1.256
Toscana	325	174	90	39	303	983	2	1	1.614
Trentino Alto Adige	46	28	16	2	46	213	0	0	305
Umbria	47	26	29	3	58	394	0	0	499
Valle d'Aosta	2	10	4	2	16	89	0	0	107
Veneto	273	138	73	11	222	793	1	0	1.289
Totale detenuti Stranieri	3.686	2.168	1.653	278	4.099	11.498	56	34	19.373

(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 31 luglio 2017

31 luglio 2017

	Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	14.179
SEMILIBERTA'	814
DETTENZIONE DOMICILIARE	10.407
MESSA ALLA PROVA	10.155
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	7.224
LIBERTA' VIGILATA	3.772
LIBERTA' CONTROLLATA	171
SEMIDETTENZIONE	8
TOTALE GENERALE	46.730

PROSPETTI DI DETTAGLIO

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	
Condannati dallo stato di libertà	7.421
Condannati dallo stato di detenzione*	3.158
Condannati in misura provvisoria	459
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	896
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.651
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	553
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	1
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	40
Totale	14.179
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	70
Condannati dallo stato di detenzione*	744
Totale	814

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui
DETTENZIONE DOMICILIARE		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	4.369	274
Condannati dallo stato di detenzione*	3.592	978
Condannati in misura provvisoria	2.378	-
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	11	-
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	21	-
Condannate madri/padri dallo stato di libertà	8	-
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*	28	-
Totale	10.407	1.252

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Lavoro di pubblica utilità - violazione legge sugli stupefacenti	422
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	6.802

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 luglio 2017

Regione di detenzione	Sigla Provincia	Istituto	Tipo istituto	Capienza Regolamentare (*)	Detenuti presenti		di cui stranieri
					totale	donne	
ABRUZZO	AQ	AVEZZANO -	CC	53	51		19
ABRUZZO	AQ	L'AQUILA -	CC	232	176	8	11
ABRUZZO	AQ	SULMONA -	CR	304	414		9
ABRUZZO	CH	CHIETI -	CC	79	143	34	29
ABRUZZO	CH	LANCIANO -	CC	204	228		16
ABRUZZO	CH	VASTO -	CL	197	138		19
ABRUZZO	PE	PESCARA -	CC	273	325		98
ABRUZZO	TE	TERAMO -	CC	255	352	39	123
BASILICATA	MT	MATERA -	CC	132	160		24
BASILICATA	PZ	MELFI -	CC	126	168		
BASILICATA	PZ	POTENZA "ANTONIO SANTORO"	CC	158	156	11	38
CALABRIA	CS	CASTROVILLARI "ROSA SISCA"	CC	122	143	19	36
CALABRIA	CS	COSENZA "SERGIO COSMAI"	CC	218	257	1	40
CALABRIA	CS	PAOLA -	CC	182	183		90
CALABRIA	CS	ROSSANO "N.C."	CR	206	225		58
CALABRIA	CZ	CATANZARO "UGO CARIDI"	CC	634	514		82
CALABRIA	KR	CROTONE -	CC	120	117		54
CALABRIA	RC	LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"	CR	34	27		7
CALABRIA	RC	LOCRI -	CC	89	100		11
CALABRIA	RC	PALMI "FILIPPO SALSONE"	CC	152	170		15
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "ARGHILLA"	CC	302	348		79
CALABRIA	RC	REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE PANZERA"	CC	186	220	32	9
CALABRIA	VV	VIBO VALENTIA "N.C."	CC	407	422		63
CAMPANIA	AV	ARIANO IRPINO "PASQUALE CAMPANELLO"	CC	251	305		32
CAMPANIA	AV	AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI	CC	501	517	25	58
CAMPANIA	AV	LAURO -	ICAM	35	1	1	1
CAMPANIA	AV	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO"	CR	126	167		20
CAMPANIA	BN	BENEVENTO -	CC	256	372	59	56
CAMPANIA	CE	ARIENZO -	CC	52	84		18
CAMPANIA	CE	AVERSA "F. SAPORITO"	CR	274	190		16
CAMPANIA	CE	CARINOLA "G.B. NOVELLI"	CR	580	391		70
CAMPANIA	CE	SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA"	CC	819	956	67	171
CAMPANIA	NA	NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" POGGIOREALE	CC	1.624	2.109		280
CAMPANIA	NA	NAPOLI "PASQUALE MANDATO" SECONDIGLIANO	CC	1.026	1.280		70
CAMPANIA	NA	POZZUOLI -	CCF	109	171	171	26
CAMPANIA	SA	EBOLI -	CR	54	38		
CAMPANIA	SA	SALERNO "ANTONIO CAPUTO"	CC	367	467	46	82
CAMPANIA	SA	VALLO DELLA LUCANIA -	CC	40	48		8
EMILIA ROMAGNA	BO	BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"	CC	495	785	78	428
EMILIA ROMAGNA	FE	FERRARA "COSTANTINO SATTA"	CC	252	361		133
EMILIA ROMAGNA	FO	FORLI' -	CC	144	121	18	52
EMILIA ROMAGNA	MO	CASTELFRANCO EMILIA -	CR	215	98		20
EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA -	CC	372	471	36	314
EMILIA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	200	115	15	200

EMILIA ROMAGNA	MO	MODENA -	CC	372	471	36	314
EMILIA ROMAGNA	PC	PIACENZA "SAN LAZZARO"	CC	399	465	15	290
EMILIA ROMAGNA	PR	PARMA -	CR	468	578		198
EMILIA ROMAGNA	RA	RAVENNA -	CC	49	71		32
EMILIA ROMAGNA	RE	REGGIO EMILIA "C.C. E C.R."	IP	304	340	8	188
EMILIA ROMAGNA	RN	RIMINI -	CC	126	174		93
FRIULI VENEZIA GIULIA	GO	GORIZIA -	CC	57	54		25
FRIULI VENEZIA GIULIA	PN	PORDENONE -	CC	38	62		32
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS	TRIESTE -	CC	139	204	23	113
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	TOLMEZZO -	CC	149	187		24
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD	UDINE -	CC	93	134		62
LAZIO	FR	CASSINO -	CC	203	300		141
LAZIO	FR	FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"	CC	510	567		162
LAZIO	FR	PALIANO -	CR	136	77	4	11
LAZIO	LT	LATINA -	CC	78	141	29	37
LAZIO	RI	RIETI "N.C."	CC	295	385		237
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE PASSERINI"	CR	144	86		27
LAZIO	RM	CIVITAVECCHIA "N.C."	CC	344	431	27	262
LAZIO	RM	ROMA "GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE	CCF	269	349	349	169
LAZIO	RM	ROMA "RAFFAELE CINOTTI" REBIBBIA N.C.1	CC	1.172	1.420		499
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"	CC	172	71		6
LAZIO	RM	ROMA "REBIBBIA"	CR	447	325		64
LAZIO	RM	ROMA "REGINA COELI"	CC	622	912		477
LAZIO	RM	VELLETRI -	CC	411	575		233
LAZIO	VT	VITERBO "N.C."	CC	432	611		356
LIGURIA	GE	CHIAVARI -	CR	45	56		26
LIGURIA	GE	GENOVA "MARASSI"	CC	539	648		319
LIGURIA	GE	GENOVA "PONTEDECIMO"	CC	96	131	62	63
LIGURIA	IM	IMPERIA -	CC	61	83		50
LIGURIA	IM	SAN REMO "N.C."	CR	209	217		120
LIGURIA	SP	LA SPEZIA -	CC	149	212		112
LOMBARDIA	BG	BERGAMO -	CC	319	541	36	286
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "NERIO FISCHIONE" CANTON MONBELLO	CC	189	313		180
LOMBARDIA	BS	BRESCIA "VERZIANO"	CR	72	111	41	43
LOMBARDIA	CO	COMO -	CC	216	403	49	223
LOMBARDIA	CR	CREMONA -	CC	393	449		290
LOMBARDIA	LC	LECCO -	CC	53	64		30
LOMBARDIA	LO	LODI -	CC	45	90		41
LOMBARDIA	MI	BOLLATE "II C.R."	CR	1.246	1.221	118	446
LOMBARDIA	MI	MILANO "FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE	CC	757	940	86	598
LOMBARDIA	MI	MONZA -	CC	403	627		280
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	905	1.283		352

LOMBARDIA	MI	CATALDO" SAN VITTORE	CC	757	940	86	598
LOMBARDIA	MI	MONZA -	CC	403	627		280
LOMBARDIA	MI	OPERA "I C.R."	CR	905	1.283		352
LOMBARDIA	MN	MANTOVA -	CC	104	157	11	95
LOMBARDIA	PV	PAVIA -	CC	518	652		307
LOMBARDIA	PV	VIGEVANO -	CR	242	382	88	196
LOMBARDIA	PV	VOGHERA "N.C."	CC	341	382		44
LOMBARDIA	SO	SONDRIO -	CC	26	39		20
LOMBARDIA	VA	BUSTO ARSIZIO -	CC	240	410		233
LOMBARDIA	VA	VARESE -	CC	53	66		29
MARCHE	AN	ANCONA -	CC	256	266		94
MARCHE	AN	ANCONA "BARCAGLIONE"	CR	100	82		27
MARCHE	AP	ASCOLI PICENO -	CC	104	127		37
MARCHE	AP	FERMO -	CR	41	61		20
MARCHE	MC	CAMERINO -	CC	41			
MARCHE	PS	FOSSOMBRONE -	CR	201	156		27
MARCHE	PS	PESARO -	CC	153	224	22	107
MOLISE	CB	CAMPOBASSO -	CC	107	151		62
MOLISE	CB	LARINO -	CC	107	195		40
MOLISE	IS	ISERNIA -	CC	50	56		26
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA"	CC	237	252		153
PIEMONTE	AL	ALESSANDRIA "SAN MICHELE"	CR	267	312		150
PIEMONTE	AT	ASTI -	CR	207	236		11
PIEMONTE	BI	BIELLA -	CC	394	410		254
PIEMONTE	CN	ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"	CR	139	44		21
PIEMONTE	CN	CUNEO -	CC	427	255		168
PIEMONTE	CN	FOSSANO -	CR	133	133		69
PIEMONTE	CN	SALUZZO "RODOLFO MORANDI"	CR	462	350		123
PIEMONTE	NO	NOVARA -	CC	158	194		60
PIEMONTE	TO	IVREA -	CC	197	256		88
PIEMONTE	TO	TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE	CC	1.132	1.260	118	539
PIEMONTE	VB	VERBANIA -	CC	53	76		25
PIEMONTE	VC	VERCELLI -	CC	231	287	19	146
PUGLIA	BA	ALTAMURA -	CR	52	80		1
PUGLIA	BA	BARI "FRANCESCO RUCCI"	CC	299	366		67
PUGLIA	BA	TURI -	CR	99	145		6
PUGLIA	BR	BRINDISI -	CC	113	184		33
PUGLIA	BT	TRANI -	CC	221	309		37
PUGLIA	BT	TRANI -	CRF	42	30	30	7
PUGLIA	FG	FOGGIA -	CC	368	528	21	79
PUGLIA	FG	LUCERA -	CC	145	155		30
PUGLIA	FG	SAN SEVERO -	CC	65	79		16
PUGLIA	LE	LECCE "N.C."	CC	616	920	72	156
PUGLIA	TA	TARANTO -	CC	306	509	25	42
SARDEGNA	CA	ARBUS "IS ARENAS"	CR	176	122		95
SARDEGNA	CA	CAGLIARI "ETTORE SCALAS"	CC	563	618	19	120
SARDEGNA	CA	ISILI -	CR	154	89		35
SARDEGNA	NU	LANUSEI "SAN DANIELE"	CC	33	43		5
SARDEGNA	NU	LODE' "MAMONE-LODE'"	CR	392	201		162
SARDEGNA	NU	NUORO -	CC	273	146	3	16
SARDEGNA	OR	ORISTANO "SALVATORE SORO"	CR	260	279		19
SARDEGNA	SS	ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"	CR	156	140		47
SARDEGNA	SS	SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"	CC	454	479	19	171
SARDEGNA	SS	TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"	CR	167	172		6
SICILIA	AG	AGRIGENTO -	CC	283	361	43	87
SICILIA	AG	SCIACCA -	CC	84	58		31
SICILIA	CL	CALTANISSETTA -	CC	181	260		50
SICILIA	CL	GELA -	CC	48	40		10

SICILIA	AG	SCIACCA -	CC	84	58		31
SICILIA	CL	CALTANISSETTA -	CC	181	260		50
SICILIA	CL	GELA -	CC	48	40		10
SICILIA	CL	SAN CATALDO -	CR	134	98		18
SICILIA	CT	CALTAGIRONE -	CC	539	396		134
SICILIA	CT	CATANIA "BICOCCA"	CC	138	142		8
SICILIA	CT	CATANIA "PIAZZA LANZA"	CC	267	347	18	79
SICILIA	CT	GIARRE -	CC	58	79		15
SICILIA	EN	ENNA "LUIGI BODENZA"	CC	166	157		54
SICILIA	EN	PIAZZA ARMERINA -	CC	46	40		12
SICILIA	ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO -	CC	373	207	7	48
SICILIA	ME	MESSINA -	CC	292	221	26	22
SICILIA	PA	PALERMO "PAGLIARELLI"	CC	1.170	1.329	49	208
SICILIA	PA	PALERMO "UCCIARDONE"	CR	565	343		37
SICILIA	PA	TERMINI IMERESE -	CC	83	88		19
SICILIA	RG	RAGUSA -	CC	189	129		49
SICILIA	SR	AUGUSTA -	CR	372	460		49
SICILIA	SR	NOTO -	CR	182	182		24
SICILIA	SR	SIRACUSA -	CC	532	652		128
SICILIA	TP	CASTELVETRANO -	CC	44	61		20
SICILIA	TP	FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"	CR	94	86		14
SICILIA	TP	TRAPANI -	CC	563	537		140
TOSCANA	AR	AREZZO -	CC	101	29		9
TOSCANA	FI	FIRENZE "MARIO GOZZINI"	CC	90	85		35
TOSCANA	FI	FIRENZE "SOLLICCIANO"	CC	492	678	78	459
TOSCANA	GR	GROSSETO -	CC	15	30		14
TOSCANA	GR	MASSA MARITTIMA -	CC	48	43		17
TOSCANA	LI	LIVORNO -	CC	387	245		77
TOSCANA	LI	LIVORNO "GORGONA"	CR	87	83		39
TOSCANA	LI	PORTO AZZURRO "PASQUALE DE SANTIS"	CR	338	284		156
TOSCANA	LU	LUCCA -	CC	62	97		53
TOSCANA	MS	MASSA -	CR	176	208		72
TOSCANA	PI	PISA -	CC	217	269	32	157
TOSCANA	PI	VOLTERRA -	CR	187	156		68
TOSCANA	PO	PRATO -	CC	592	657		372
TOSCANA	PT	PISTOIA -	CC	57	10		3
TOSCANA	SI	SAN GIMIGNANO -	CR	235	303		48
TOSCANA	SI	SIENA -	CC	58	64		35
TRENTINO ALTO ADIGE	BZ	BOLZANO -	CC	87	104		74
TRENTINO ALTO ADIGE	TN	TRENTO "SPINI DI GARDOLO"	CC	417	324	26	231
UMBRIA	PG	PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE"	CC	363	359	53	236
UMBRIA	PG	SPOLETO -	CR	451	484		94
UMBRIA	TR	ORVIETO -	CR	106	94		50
UMBRIA	TR	TERNI -	CC	411	444		119
VALLE D'AOSTA	AO	BRISOGNE "AOSTA"	CC	181	172		107
VENETO	BL	BELLUNO -	CC	90	99		59
VENETO	PD	PADOVA -	CC	171	217		151
VENETO	PD	PADOVA "N.C."	CR	438	581		248
VENETO	RO	ROVIGO	CC	213	126		87
VENETO	TV	TREVISO -	CC	143	199		97
VENETO	VE	VENEZIA "GIUDECCA"	CRF	115	78	78	34
VENETO	VE	VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"	CC	163	240		154
VENETO	VI	VICENZA -	CC	286	245		118
VENETO	VR	VERONA "MONTORIO"	CC	336	544	56	341
Totale				50.202	56.766	2.405	19.373

(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi spazi detentivi.

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso
Situazione al 31 luglio 2017

Nazione	Imputati		Condannati		Internati		Totale		% sul totale stranieri
	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	Totale	Donne	
AFGHANISTAN	50	0	23	0	-	-	73	0	0,4%
AFRICA DEL SUD	1	0	4	0	-	-	5	0	0,0%
ALBANIA	992	10	1.535	16	1	0	2.528	26	13,0%
ALGERIA	147	0	294	1	4	0	445	1	2,3%
ANGOLA	1	0	4	0	-	-	5	0	0,0%
ARABIA SAUDITA	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
ARGENTINA	12	2	13	2	-	-	25	4	0,1%
ARMENIA	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
AUSTRIA	1	0	5	1	-	-	6	1	0,0%
AZERBAIJAN	3	0	-	-	-	-	3	0	0,0%
BAHAMAS	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
BANGLADESH	29	1	30	0	-	-	59	1	0,3%
BELGIO	9	0	9	2	-	-	18	2	0,1%
BENIN	-	-	4	0	-	-	4	0	0,0%
BIELORUSSIA	3	0	4	0	-	-	7	0	0,0%
BOLIVIA	2	2	10	1	-	-	12	3	0,1%
BOSNIA E ERZEGOVINA	54	14	147	39	2	1	203	54	1,0%
BRASILE	48	11	74	13	1	0	123	24	0,6%
BULGARIA	59	6	90	13	-	-	149	19	0,8%
BURKINA FASO	9	0	10	0	-	-	19	0	0,1%
BURUNDI	1	0	6	0	-	-	7	0	0,0%
CAMERUN	7	0	5	1	-	-	12	1	0,1%
CANADA	1	0	4	0	-	-	5	0	0,0%
CAPO VERDE	3	0	3	0	-	-	6	0	0,0%
CECA, REPUBBLICA	5	1	13	3	-	-	18	4	0,1%
CECOSLOVACCHIA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
CIAD	1	0	2	0	-	-	3	0	0,0%
CILE	24	0	77	5	1	0	102	5	0,5%
CINA	89	9	179	14	1	0	269	23	1,4%
COLOMBIA	46	5	53	5	-	-	99	10	0,5%
COMORE	1	1	-	-	-	-	1	1	0,0%
CONGO	3	0	9	1	-	-	12	1	0,1%
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
COREA, REPUBBLICA DI	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
COSTA D'AVORIO	43	2	56	0	2	0	101	2	0,5%
COSTA RICA	-	-	3	0	-	-	3	0	0,0%
CROAZIA	26	7	69	18	1	1	96	26	0,5%
CUBA	25	4	30	3	-	-	55	7	0,3%
DANIMARCA	1	1	1	0	-	-	2	1	0,0%
DOMINICA	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
DOMINICANA, REPUBBLICA	44	4	88	8	-	-	132	12	0,7%
ECUADOR	49	2	116	12	-	-	165	14	0,9%
EGITTO	328	1	342	1	4	0	674	2	3,5%
EL SALVADOR	19	1	27	0	-	-	46	1	0,2%
EMIRATI ARABI UNITI	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
ERITREA	45	0	16	0	-	-	61	0	0,3%
ETIOPIA	13	1	12	0	-	-	25	1	0,1%
EX YUGOSLAVIA	16	2	62	15	1	0	79	17	0,4%
FILIPPINE	27	3	55	7	-	-	82	10	0,4%
FRANCIA	39	4	47	2	1	0	87	6	0,4%
GABON	21	0	43	0	-	-	64	0	0,3%
GAMBIA	181	0	105	0	-	-	286	0	1,5%
GEORGIA	77	0	68	1	-	-	145	1	0,7%
GERMANIA	16	2	29	2	-	-	45	4	0,2%
GHANA	81	2	73	4	-	-	154	6	0,8%
GIAMAICA	1	0	2	0	-	-	3	0	0,0%
GIORDANIA	2	0	2	0	-	-	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	5	0	7	0	-	-	12	0	0,1%

GHANA	81	2	73	4	-	-	154	6	0,8%
GIAMAICA	1	0	2	0	-	-	3	0	0,0%
GIORDANIA	2	0	2	0	-	-	4	0	0,0%
GRAN BRETAGNA	5	0	7	0	-	-	12	0	0,1%
GRECIA	9	0	20	0	-	-	29	0	0,1%
GUATEMALA	2	1	4	0	-	-	6	1	0,0%
GUIANA	2	0	1	0	-	-	3	0	0,0%
GUIANA FRANCESE	2	0	-	-	-	-	2	0	0,0%
GUINEA	27	0	32	0	-	-	59	0	0,3%
GUINEA BISSAU	9	0	4	1	-	-	13	1	0,1%
HAITI	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
HONDURAS	2	1	-	-	-	-	2	1	0,0%
INDIA	72	2	89	3	-	-	161	5	0,8%
INDONESIA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
IRAN	8	1	4	0	-	-	12	1	0,1%
IRAQ	31	1	27	0	1	0	59	1	0,3%
ISRAELE	5	0	7	0	-	-	12	0	0,1%
KAZAKHSTAN	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
KENIA	2	0	6	0	-	-	8	0	0,0%
KIRIBATI	8	0	-	-	-	-	8	0	0,0%
KOSOVO	28	0	41	0	-	-	69	0	0,4%
KYRGYZSTAN	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
LETTONIA	7	0	3	1	-	-	10	1	0,1%
LIBANO	5	0	12	0	2	0	19	0	0,1%
LIBERIA	12	0	27	1	-	-	39	1	0,2%
LIBIA	69	1	40	1	1	0	110	2	0,6%
LITUANIA	20	1	33	2	-	-	53	3	0,3%
MACEDONIA	31	3	60	5	-	-	91	8	0,5%
MADAGASCAR	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MALESIA	6	3	1	1	-	-	7	4	0,0%
MALI	60	0	39	0	-	-	99	0	0,5%
MALTA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MARIANNE SETT., ISOLE	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MAROCCO	1.412	18	2.183	31	7	0	3.602	49	18,6%
MARSHALL, ISOLE	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
MAURITANIA	6	0	7	0	-	-	13	0	0,1%
MAURITIUS	2	0	2	0	-	-	4	0	0,0%
MESSICO	11	4	3	1	-	-	14	5	0,1%
MICRONESIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MOLDOVA	79	1	113	3	-	-	192	4	1,0%
MONGOLIA	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
MONTENEGRO	7	0	25	5	-	-	32	5	0,2%
MOZAMBICO	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
NEPAL	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
NIGER	16	0	8	0	-	-	24	0	0,1%
NIGERIA	584	109	422	45	2	0	1.008	154	5,2%
OLANDA	2	0	11	0	-	-	13	0	0,1%
PAKISTAN	134	0	106	1	-	-	240	1	1,2%
PARAGUAY	5	1	3	2	-	-	8	3	0,0%
PERU	69	8	153	15	-	-	222	23	1,1%
POLONIA	51	5	78	6	-	-	129	11	0,7%
PORTOGALLO	8	0	13	0	-	-	21	0	0,1%
QATAR	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
RIUNIONE	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
ROMANIA	955	70	1.745	150	7	0	2.707	220	14,0%
RUANDA	-	-	5	0	-	-	5	0	0,0%
RUSSIA FEDERAZIONE	20	1	32	8	-	-	52	9	0,3%
SENEGAL	204	0	256	2	1	0	461	2	2,4%
SERBIA	67	3	164	23	1	0	232	26	1,2%
SIERRA LEONE	10	0	11	0	-	-	21	0	0,1%
SIRIA	48	0	35	0	-	-	83	0	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	6	0	19	1	-	-	25	1	0,1%
SLOVENIA	8	0	14	1	-	-	22	1	0,1%

SIERRA LEONE	10	0	11	0	-	-	21	0	0,1%
SIRIA	48	0	35	0	-	-	83	0	0,4%
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	6	0	19	1	-	-	25	1	0,1%
SLOVENIA	8	0	14	1	-	-	22	1	0,1%
SOMALIA	44	2	39	0	1	0	84	2	0,4%
SPAGNA	28	8	34	4	-	-	62	12	0,3%
SRI LANKA	20	0	29	1	-	-	49	1	0,3%
STATI UNITI	3	0	10	1	-	-	13	1	0,1%
SUDAN	19	0	20	0	2	0	41	0	0,2%
SURINAME	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
SVEZIA	2	0	3	0	-	-	5	0	0,0%
SVIZZERA	7	3	12	2	1	0	20	5	0,1%
TAJIKISTAN	-	-	1	1	-	-	1	1	0,0%
TANZANIA, REPUBLICA	15	0	26	3	-	-	41	3	0,2%
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE	13	0	28	1	-	-	41	1	0,2%
TOGO	4	0	4	0	-	-	8	0	0,0%
TOKELAU	-	-	1	0	-	-	1	0	0,0%
TUNISIA	704	3	1.324	8	11	0	2.039	11	10,5%
TURCHIA	9	0	42	1	-	-	51	1	0,3%
TURKMENISTAN	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
UCRAINA	127	3	128	16	-	-	255	19	1,3%
UGANDA	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
UNGHERIA	6	0	20	3	-	-	26	3	0,1%
URUGUAY	1	0	16	3	-	-	17	3	0,1%
UZBEKISTAN	-	-	2	0	-	-	2	0	0,0%
VENEZUELA	9	4	14	3	-	-	23	7	0,1%
VIETNAM	2	0	1	0	-	-	3	0	0,0%
YEMEN	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
ZAMBIA	1	0	1	0	-	-	2	0	0,0%
ZIMBABWE	1	0	-	-	-	-	1	0	0,0%
nazionalita non precisata	4	1	9	1	-	-	13	2	0,1%
totale detenuti stranieri	7.819	356	11.498	547	56	219.373	905	100,0%	

(*): la voce "imputati" comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

(**): la cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libert  in un Istituto Penitenziario, pertanto l'elenco riportato pu  comprendere paesi non pi  corrispondenti all'attuale assetto geopolitico.

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 luglio 2017

Regione di detenzione	detenuti usciti ex L.199/2010		di cui stranieri	
	totale	donne	totale	donne
ABRUZZO	747	53	127	5
BASILICATA	101	14	7	2
CALABRIA	576	22	56	4
CAMPANIA	1.965	173	148	28
EMILIA ROMAGNA	609	59	302	23
FRIULI VENEZIA GIULIA	380	34	100	10
LAZIO	1.941	125	608	62
LIGURIA	661	34	267	17
LOMBARDIA	3.535	316	1.695	206
MARCHE	257	11	67	1
MOLISE	173		9	
PIEMONTE	1.915	125	842	66
PUGLIA	1.451	58	131	16
SARDEGNA	996	45	246	22
SICILIA	2.326	69	220	8
TOSCANA	1.901	126	987	54
TRENTINO ALTO ADIGE	269	24	119	5
UMBRIA	399	34	119	13
VALLE D'AOSTA	96		41	
VENETO	1.470	140	680	60
Totale nazionale	21.768	1.462	6.771	602

Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Situazione al 31 luglio 2017

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
CAMPANIA	AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO" BELLIZZI - CC	1	1	0	0	1	1
CAMPANIA	EBOLI- - CR	1	1	0	0	1	1
CAMPANIA	LAURO- - ICAM	0	0	1	2	1	2
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" - CC	2	2	2	2	4	4
LAZIO	ROMA"GERMANA STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE - CCF	5	6	12	12	17	18
LOMBARDIA	BOLLATE"II C.R." - CR	4	4	1	2	5	6
LOMBARDIA	MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" SAN VITTORE - CCF	0	0	6	7	6	7
PIEMONTE	TORINO"G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE - CC	5	8	3	4	8	12
PUGLIA	FOGGIA- - CC	0	0	2	2	2	2
SARDEGNA	SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" - CC	0	0	1	2	1	2
SICILIA	MESSINA- - CC	0	0	1	2	1	2
VENETO	VENEZIA"GIUDECCA" - CRF	2	2	5	5	7	7
Totale		20	24	34	40	54	64

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

"Liberi-sospesi", condannati (ma fantasmi)

di Giuseppe Guastella

Corriere della Sera, 26 luglio 2017

Sono 40-60 mila i condannati a pene "minori" in attesa del verdetto dei Tribunali di sorveglianza. Andranno ai servizi sociali o finiranno in carcere? Manca il personale, la risposta arriva dopo anni.

Un esercito di fantasmi giudiziari si aggira per l'Italia, decine di migliaia di persone che sono state condannate al carcere vivono come sospese in un limbo chiedendosi se saranno affidate in prova ai servizi sociali o se andranno in cella. C'è chi vorrebbe tornare a una vita normale, ma non può finché non ha chiuso i conti con la giustizia, e chi in carcere dovrebbe andarci immediatamente, ma grazie ai ritardi ha ripreso e continua a delinquere.

Liberi-sospesi - Sono i "liberi-sospesi", coloro che sono stati condannati a pene inferiori a 3 anni di reclusione (in alcuni casi anche a 4 o a 6 se tossicodipendenti) e hanno potuto chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali e che, in attesa che il Tribunale di sorveglianza decida sulla loro sorte, hanno ottenuto dalla Procura la sospensione dell'esecuzione della pena, cioè non vanno in carcere. Non ci sono dati su quanti siano, perché non esiste una rilevazione a livello nazionale, ma potrebbero essere tra le 40 e le 60 mila unità secondo alcune stime. Nella stragrande maggioranza si tratta di persone che hanno sbagliato una sola volta nella vita commettendo reati generalmente non gravi, anche se talvolta la pena è scesa sotto i tre anni grazie alle sostanziose riduzioni garantite dai riti alternativi e attenuanti.

Quasi tutti vogliono mettere a posto la loro situazione presto, perché come "sospesi" possono avere problemi di lavoro oppure non possono uscire dall'Italia. Tra le fila di questo esercito si nascondono anche delinquenti che erano riusciti sempre a farla franca e se la cavano ancora, anche adesso che sono finiti nelle maglie della giustizia, perché navigando in una fase indefinita possono commettere altri reati finché i Tribunali di sorveglianza non esaminano i loro casi accorgendosi che non meritano affatto la misura alternativa grazie alle indagini dell'Uepe (l'Ufficio che si occupa dell'esecuzione penale esterna al carcere) e delle forze di polizia.

"La maggior parte dei liberi-sospesi ottiene l'affidamento, il che vuol dire che non sono delinquenti e che il rischio che commettano altri reati è basso", spiega Francesco Maisto, di recente andato in pensione dopo essere stato presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, secondo il quale "questa è una situazione diseducativa perché, affinché una pena sia efficace, essa deve arrivare il più presto possibile anche in una forma alternativa al carcere".

Carenze di personale - La causa principale dei ritardi è dovuta alla carenza di personale negli Uffici e nei Tribunali di sorveglianza dove manca un numero di magistrati e di unità di personale amministrativo sufficiente a far fronte alla massa di lavoro che arriva ogni giorno, così come nell'Uepe dove gli assistenti sociali non riescono a svolgere tutte le indagini che vengono richieste.

A Milano, ad esempio, il Tribunale di sorveglianza può contare su 13 magistrati impegnati negli Uffici di sorveglianza del distretto a fronte di un organico che ne prevede 19, una scopertura di oltre il 30% dei posti previsti. Analoga è la situazione tra il personale amministrativo. Al 15 giugno scorso erano pendenti 14.110 fascicoli di cui ben 10.971 relativi ai soli "liberi-sospesi". Gli stessi 13 magistrati devono poi occuparsi anche di chi è già affidato in prova, è in detenzione domiciliare o ha ottenuto una delle altre misure alternative e di qualcosa come 6.567 detenuti, 505 a testa, il cui numero è tornato a crescere in maniera vertiginosa e costante.

Anni di attesa - Le richieste di chi è in carcere, anche quelle apparentemente meno importanti, hanno la precedenza rispetto a quelle dei "sospesi" che essendo, appunto, liberi finiscono in coda alla fila. Ci sono casi di persone che hanno commesso reati alla fine degli anni 90, sono condannate definitivamente e aspettano di ottenere l'assegnazione ai servizi sociali da 3-4 anni, nel frattempo si sono reinserite nella società, hanno cambiato vita, non sono più ciò che erano prima, ma non sono ancora riuscite a chiudere il conto con la giustizia.

"A fronte di migliaia di condanne in tutta Italia ci sono solo poco più di 170 magistrati di sorveglianza che si devono occupare di tutto", dichiara Marcello Bortolato, segretario del Conams (Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza) e presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze. "Siamo pochi e le risorse sono scarsissime, il problema è che in Italia ci si occupa molto dei processi e molto poco della parte esecutiva che viene dopo", aggiunge Bortolato che riconosce, comunque, che il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha aumentato gli organici, anche se ritiene che non sia stato fatto in maniera adeguata per far fronte alle esigenze. Il dipartimento del ministero sta studiando nuove prassi e nuovi strumenti organizzativi.

Più udienze - Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano Giovanna Di Rosa, che ha ereditato una delle situazioni più allarmanti in Italia, ha aumentato le udienze e riorganizzato le procedure, ma la coperta resta sempre corta. "Come si può pensare di rispettare in questo modo il principio secondo il quale la giustizia si compie con l'esecuzione della pena?", si chiede Di Rosa preoccupata anche perché "ogni ritardo è un'istanza sulla libertà personale di qualcuno sulla quale non si decide".

Carceri, scariche sociali o luoghi di rieducazione?

di Fabio Corsaro

informareonline.it, 26 luglio 2017

Il Ministro Orlando: "Non bisogna negare mai la dignità che l'uomo ha e non deve mai perdere". Il carcere è uno degli argomenti più impopolari che la pubblica opinione fatica ad affrontare senza speculazioni o invocazioni prettamente politiche. Il racconto delle realtà penitenziarie è spesso evitato, o quantomeno sottovalutato, perché lo configuriamo solitamente come un tema che non ci appartiene, come l'espressione più eclatante di una giustizia che fa il suo corso.

Non esiste fascino intorno a queste strutture, bensì solo l'idea di demonizzazione del luogo e dei suoi detenuti. Tuttavia, esiste un vissuto di volontari, operatori, poliziotti e tutte quelle figure che gravitano intorno a queste realtà che stentano ad emergere e del quale si parla mal volentieri. Il carcere va compreso, studiato, analizzato nei suoi dati, che influiscono sulla qualità del carcere stesso e soprattutto sulla società di riferimento.

Gli andamenti, le statistiche e le percentuali ci descrivono uno scenario poco confortante che si sta vivendo in Italia. Siamo, ad esempio, il Paese col più alto costo in Europa relativo al sistema penitenziario nazionale e, nonostante ciò, quello col tasso di recidiva maggiore. Inoltre, oltre il 90% dei dipendenti sono agenti di custodia, con un rapporto di 1,5 detenuti per ogni agente. Solo il 9,90% rappresenta il personale composto da insegnanti, medici, formatori, mediatori culturali e altri civili. Insomma, in Italia è ampiamente diffusa la concezione di carcere come discarica sociale e non luogo di rieducazione.

Ciò è dovuto anche e soprattutto al sovraffollamento delle strutture che non garantiscono il corretto e degno funzionamento di quei processi sociali e culturali, incaricati di compensare la devianza criminale dell'individuo. Il sovrannumero dei detenuti è la vera piaga di un sistema giudiziario che sta provando a rimodularsi per mezzo di pene alternative. Alla fine del 2010 il tasso di affollamento del nostro sistema penitenziario era del 151% con punte, in regioni come l'Emilia Romagna e la Puglia, di oltre il 180%. Alla fine del 2015 il tasso di affollamento era del 105% e solo in Puglia superava il 130%. Dal 2010 al 2015 si è verificato un trend di decrescita dei detenuti e di alcuni dati che hanno contribuito al miglioramento del sistema penitenziario, come, ad esempio, l'aumento dei detenuti che lavoravano o studiavano e la diminuzione del tasso dei suicidi.

"Stiamo lavorando a delle misure per realizzare maggiore sicurezza" - Ad esporsi su questa tematica, è stato lo scorso mese il Ministro della Giustizia Andrea Orlando presso Palazzo Arlotta di Napoli, in occasione della presentazione del libro di Antonio Mattone "E adesso la palla passa a me", una raccolta di storie e lettere di detenuti che tolgono il velo di una comoda cecità alla condizione degli uomini dietro le sbarre, e di cui Orlando ha scritto la prefazione. "Il carcere - ha affermato il Ministro - è radice di facile consenso, un argomento di cui si parla tanto invocandolo, ma poco raccontandolo.

È utilizzato dalla politica come strumento di esorcismo sociale: messo dentro il "mostro" la società ha risolto i suoi problemi. Il "buttare via la chiave" è solamente un'auto-rassicurazione che si cerca di realizzare, come se la segregazione risolvesse i problemi sociali che hanno portato alla devianza". La parola "Umanità" configura per una sola volta nella Costituzione Italiana, nell'articolo 27 relativo alle pene che "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

La rieducazione è una sacrosanta verità che trova difficile applicazione ai giorni nostri. "Parlare di carcere - afferma Orlando - è importante perché è una tematica democratica, che non riguarda soltanto i detenuti e i detenenti, bensì la società nel suo insieme. Esso è un preziosissimo luogo di raccolta di informazioni e considerarlo come mondo a parte è un pericolo per la democrazia. Negli ultimi anni abbiamo fatto numerosi passi avanti nella ridefinizione del sistema penitenziario: fino a qualche tempo fa non avevamo un sistema delle pene alternative. Siamo passati da 10.000 esecuzioni penali esterne a 40.000; il bilancio destinato agli uffici delle esecuzioni penali esterne è passato da 400.000 euro a circa 23 milioni di euro. La segregazione - continua il Ministro - non è la soluzione finale. Siamo lavorando a delle misure per realizzare maggiore sicurezza.

Abbiamo un'esperienza pilota che è quella del circuito minorile: il carcere è una estrema ratio e la recidiva è scesa in questi anni in modo drastico. Abbiamo un carcere che tratta detenuti con storie diverse e professioni criminali diverse, un carcere fordista che non tiene conto della complessità sociale. Bisogna provare a riprendere la individualità del singolo. Stiamo stimolando nuovi progetti di introduzione al lavoro all'interno del carcere. Non bisogna negare mai la dignità che l'uomo ha e non deve mai perdere".

Mettere l'antimafia al centro della politica e della società

di Andrea Orlando (Ministro della Giustizia)

huffingtonpost.it, 26 luglio 2017

Le ricorrenze, le sentenze. Ma poi c'è la vita di tutti i giorni. Mettere la lotta alle mafie al centro della politica e della società. Questa deve essere la prospettiva, a venticinque anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, trentacinque anni dopo l'assassinio di Pio La Torre e del Generale Dalla Chiesa. Questa è l'esigenza che ha ispirato l'iniziativa

degli Stati Generali della Lotta alle Mafie.

Dieci mesi di lavori, 16 tavoli tematici, a cui hanno preso parte esperti e studiosi di varie discipline, esponenti del mondo dell'associazionismo, dell'avvocatura, della magistratura e alcune importanti figure istituzionali, hanno lavorato per raccogliere contributi ed elaborare documenti che sono stati depositati nel maggio scorso.

Un ampio comitato scientifico avrà il compito di rielaborare e sintetizzare questo importante lavoro, in un report che rappresenterà la base per la conclusione di questo percorso, una grande iniziativa aperta che si terrà a inizio autunno.

Si tratta di un metodo di lavoro che abbiamo già sperimentato con gli Stati generali dell'esecuzione penale, e come in quel caso si è potuto nutrire del contributo di quasi duecento persone, che con diversi approcci e prospettive disciplinari hanno contribuito a realizzare un lavoro di approfondimento, conoscenza, analisi e proposta davvero partecipato.

Il filo rosso di questo percorso sta nella capacità - inedita per ampiezza - di leggere l'evoluzione delle mafie in tutti gli ambiti della vita sociale: globalizzazione, economia, pubblica amministrazione, politica, agricoltura, sport, informazione, formazione e altro ancora. Di cogliere i punti di vulnerabilità del sistema, l'adeguatezza o meno dell'armamentario di contrasto, i "varchi" attraverso cui le organizzazioni criminali riescono a incunarsi. Di portare la lotta alle mafie oltre il recinto dell'azione penale, con l'attenzione all'ordinario svolgersi della vita pubblica, e la cura per le persone (i minori, le vittime), superando logiche manichee e meramente repressive per adottare approcci di prossimità, che guardino ai contesti in cui proliferano le mafie. Sono emersi spunti molto originali, in ambiti rimasti troppo spesso sommersi. Penso ad esempio al rapporto tra le mafie e il fenomeno religioso, all'esigenza di una "teologia della liberazione" dalle mafie.

Il venticinquesimo anniversario del 1992 non può essere un'occasione perduta, la resa a un ricordo che progressivamente si affievolisce. Per costruire una nuova prospettiva antimafia, che è una nuova prospettiva per l'Italia, dobbiamo evitare due rischi.

Il primo è il tentativo, più o meno esplicito, di una rimozione della minaccia mafiosa. La mafia non ha vinto, ma non ha nemmeno perso. Lo Stato ha risposto con efficacia alla sfida dello stragismo mafioso e grazie al lavoro quotidiano della magistratura e delle forze dell'ordine continua la sua costante azione repressiva, ma non dobbiamo mai abbassare la guardia.

L'altro rischio è quello dello stereotipo, della strumentalizzazione per cui la mafia diventa una sorta di algoritmo, un meccanismo di reazione nella polemica politica, più che un vero pilastro della battaglia per una società più giusta. Gli Stati Generali della lotta alle mafie hanno posto al centro una convinzione, che guiderà anche la nostra elaborazione di misure concrete, culturali, normative e organizzative: la resistenza delle mafie è lo specchio della crisi sociale e della crisi politica. Le mafie sono poteri che riempiono i vuoti della crisi della politica, della crisi dei soggetti istituzionali e sociali. Le mafie giocano sull'arretramento degli Stati nazionali, dei corpi sociali, dei meccanismi di inclusione. Si inseriscono nelle loro crepe, sfruttando ogni fragilità per rafforzarsi. Il paradosso delle mafie contemporanee è un'amara verità: le mafie sono gli ultimi corpi sociali "sopravvissuti", attori di connessione e di intermediazione.

Pur volendo lo svuotamento del capitale sociale, le mafie presidiano la società. Cercano di controllare il territorio sociale, con un welfare che compete apertamente con il welfare dello Stato in ritirata, con capacità che, fuori da ogni vincolo democratico, sfidano le debolezze dei corpi ispettivi dello Stato o delle competenze progettuali locali. Le mafie sono attori di innovazione. I nostri nemici sono entità reattive, dinamiche, proteiformi, che sanno adattarsi ai cambiamenti della società e dell'economia. Nella loro corsa, pongono costantemente il tema della crisi della democrazia.

Nel riconoscere queste caratteristiche delle nuove mafie, dobbiamo agire secondo due livelli. In primo luogo, dobbiamo ripartire dai territori e dai settori dove le mafie penetrano, per comprendere e sostenere i presidi istituzionali e dell'inclusione sociale contro i presidi della criminalità.

In secondo luogo, dobbiamo rilanciare la cooperazione giudiziaria internazionale. È un grande tema culturale e che dovrebbe ricevere maggiore attenzione nel dibattito pubblico, perché non riguarda solo gli esperti. Gli Stati, da soli, non riescono a contrastare mafie sempre più globali. Non cooperare a sufficienza, e utilizzare uno strumentario antiquato, significa essere complici.

Per rafforzare queste esigenze, tra la fine settembre e i primi di ottobre chiameremo a raccolta le forze sociali e culturali per confrontarsi sugli esiti dei lavori degli Stati Generali della lotta alle mafie. L'ambizione è alta, presentare un Manifesto per una nuova consapevolezza antimafia. Provare a colmare i troppi vuoti che, negli anni, le mafie si sono incaricate di riempire. Provare a ricollocare la lotta alle mafie dentro una prospettiva di sviluppo e di democrazia.

Femminicidio. Se raccontare la rabbia aiuta a evitare i delitti
di Aldo Masullo

Il Mattino, 26 luglio 2017

La vita quotidiana è come un mare sotto costa, in cui invisibili gorgi insidiano chi si bagna. Spesso i malcapitati finiscono male. Aiutare a rendersi conto in tempo di queste insidie io credo sia una funzione molto importante, che il dibattito pubblico dovrebbe esercitare.

Su tale linea sembra muoversi questo giornale quando, dopo l'intervista di Maria Chiara Aulisio ad una madre disperata per la dissipazione irrefrenabile della figlia quattordicenne, pubblica l'intervista di Ettore Mautone. Questa tocca un altro dolentissimo tasto dell'affannata società del nostro tempo. L'intervistato è ancora una volta un protagonista, qualcuno che in prima persona, provocato, può parlare del gorgo che minacciava di risucchiarlo. A parlare, è "un marito violento", un uomo che ha seriamente corso il rischio di diventare femminicida, e si è salvato per una circostanza fortunata. Si tratta di una confessione liberatoria, tanto più salutare, quanto più grave è il male vinto. A quanto s'intende dalle parole dell'uomo, il suo matrimonio è stato un fallimento, sia pure a lungo nascosto nelle pieghe dell'orgoglio. La rabbia crescente corrisponde alla violenza che si fa su se stessi, quando non si vuole lucidamente ammettere quel che in fondo si sa.

Lei benestante, colta e frivola. Lui carico di tutte le responsabilità familiari ma anche presuntuoso per il suo mascolino e solitario impegno. Su ambedue pesa la totale mancanza di comuni interessi. "Spentala passione non c'era più amore, sostituito da rabbia e risentimenti". Un unico bisogno irresistibile s'impone: "Imparare a dire: mi sento arrabbiato, e spiegare i motivi". Qui si tocca il cuore del male: non avere le parole per dirlo. Addirittura la personalità si sdoppia in due soggetti l'uno è arrabbiato e non sente; l'altro sente che il primo è arrabbiato, come se non fosse lui stesso ad esserlo.

È l'inizio della situazione più pericolosa: la deresponsabilizzazione. Avviene nell'animo umano come nelle grandi crisi bancarie. Per alleggerire l'insopportabile peso dei crediti inesigibili di una banca, se ne fonda un'altra, la "banca cattiva", in cui si raccolgono i crediti screditati. Così la mente umana, per essere da una parte libera di decidere il normalmente inaccettabile, scarica il senso di responsabilità sull'altra parte. L'altra parte, quella dell'arrabbiato, può fare quella che vuole: io, quello che sente, non c'entro, sono soltanto uno spettatore. A questo punto la parte arrabbiata è pronta per tradurre la sua rabbia in delitto.

A ciò si può effettivamente arrivare quando, un po' diversamente dal caso dell'intervistato, a rompersi è un matrimonio animato ancora almeno dall'illusione dell'amore oppure dalla prepotenza di un possesso intimamente inteso come inviolabile, e dunque la notizia della rottura è traumatica, sconvolge un saldo assetto emotivo. In fondo, tra tutti i legami affettivi, la cui rottura produce un lutto profondo, assai difficilmente elaborabile, c'è, o potrebbe esserci, dopo quello tra genitori e figli, il vincolo di coppia, per il complesso d'investimenti emozionali diversi che esso comporta: sentimenti erotici, sociali, prolungamenti ideali nel passato per i ricordi e nel futuro per le aspettative. Il che non vuol dire che le rotture di coppia non debbano avvenire. Sarebbe irrealistico il pensarlo. Anzi possono essere a volte sacrosanti gesti d'igiene morale. Ma non debbono essere decise per superficialità e avventatezza, per capriccio o addirittura per moda, con totale mancanza di senso delle proporzioni tra il guadagno e la perdita di beni preziosi di umanità.

L'aspetto più interessante dell'intervista comunque è la notizia della esistenza di "gruppi di consapevolezza", a cui l'uomo, per il suggerimento di un'amica, tanto sollecita quanto saggia, si è rivolto. Si tratta, immagino, non di gruppi professionali, quanto di volontari. Se è così, ci si trova dinanzi a un bell'esempio di solidarietà, declinata in termini nuovi. Il termine solidarietà ha un significato, che spesso si perde nella banalizzazione corrente. Esso vuol dire: il bene tuo è il bene di tutti noi; il tuo male è il male di tutti noi.

Se si ha concreta consapevolezza di ciò, non si può mancare dimettere in campo l'aiuto, di cui si è capaci, per difendere l'altro individuo da un male e assicurargli il bene. La solidarietà è innanzitutto intelligenza dell'umano. Bisogna capire che i mali dell'anima possono sanarsi, se vengono socializzati. Talvolta, com'era avvenuto all'intervistato, si prova vergogna di sé, di qualche proprio comportamento. In sostanza, ci si mortifica al pensiero che per esso si sia peggiori degli altri.

Allora, chiudendosi in sé, si rinforza la propria vergogna e, prigionieri di essa, non si riesce a cambiare, come pur si vorrebbe. In questi casi, solo il parlarne con altri, il rompere il cerchio perverso della solitudine, il sapersi non diversi dai più, libera al cambiamento. Sarebbe interessante portare attenzione e sostegno a iniziative come quella dei "gruppi di consapevolezza". Concorrerebbe oltre tutto a stimolare fattivamente la pigrizia morale dei più, e a suscitare un nuovo serio interesse per la sapiente gestione di noi stessi. Ma innanzitutto eviterebbe che vite preziose si perdano nei gorgi della follia.

"Nessuno sia giudicato a sua insaputa". Migliaia di processi a rischio.

di Franco Vanni

La Repubblica, 26 luglio 2017

L'ordinanza del Tribunale di Milano apre una breccia. Non si può processare chi non sa di essere imputato. Lo

afferma un'ordinanza del giudice Guido Salvini, della Prima sezione penale del Tribunale di Milano, sul caso di un 29enne algerino accusato di possesso di banconote false. L'uomo non ha fissa dimora. All'apertura del fascicolo, nel 2014, è stato affidato a un avvocato d'ufficio, che non sa dove si trovi il suo assistito né ha avuto contatti con lui. Eppure, su indicazione della polizia giudiziaria, è domiciliato presso il suo studio, dove riceve gli atti processuali. Scrive il giudice: "Vi è da chiedersi se da tale elezione di domicilio, del tutto formale se non fittizia, possa ricavarsi la prova della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione dell'udienza a suo carico". Dal momento che "quello che si celebrerebbe è un processo a un fantasma", dispone che le udienze siano sospese (insieme ai tempi di prescrizione del reato) fino a quando la polizia giudiziaria non riuscirà a raggiungere l'imputato, informandolo del processo.

La portata dell'ordinanza potrebbe essere molto più ampia del singolo caso. Si legge che "situazioni identiche a quella ora esaminata si presentano con molta frequenza in questo Tribunale". Sono infatti centinaia, a Milano, i processi aperti con imputati irreperibili. Quasi sempre stranieri, accusati di reati come furto, ricettazione, occupazione di immobili e resistenza a pubblico ufficiale, che non prevedono l'arresto obbligatorio.

Un giudice veterano illustra l'orientamento prevalente: "Una volta che viene indicato un difensore, e il domicilio è stabilito presso il suo studio, è l'imputato a doversi informare sull'evoluzione del processo". Quindi, si va avanti fino a sentenza. Secondo la stima di un presidente di sezione penale, si tratta del 15 per cento di tutti i processi che si celebrano a Milano di fronte al giudice monocratico. Sono esclusi i procedimenti in cui l'imputato viene arrestato ed è quindi consapevole di quello che lo aspetta.

L'ordinanza, emessa lo scorso 14 luglio, cita una sentenza di Cassazione del 24 gennaio scorso, che afferma come l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio di per sé non prova la conoscenza del processo. E fa riferimento a due pronunciamenti della Cedu - del 2004 e del 2007, relativi a condanne di stranieri - che censurano la tendenza dei Tribunali italiani a portare a processo imputati ignari, violando l'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, che disciplina il giusto processo e il divieto di discriminazione. Eppure, ovunque in Italia, si registrano a migliaia ogni anno le condanne a imputati introvabili. Processi in cui il difensore non ha elementi per difendere il proprio assistito, né una sua procura per scegliere riti alternativi (rito abbreviato o patteggiamento), e in molti casi finisce per accettare che la decisione si basi sul fascicolo del pubblico ministero.

Sulla questione è intervenuto il decreto Orlando di riforma della giustizia, in vigore dal prossimo 3 agosto, che consentirà agli avvocati di non accettare l'elezione di domicilio se non riterranno di potere davvero sostenere la difesa. Con la linea promossa da Salvini si schiera intanto la Camera penale di Milano, associazione dei penalisti. La presidente Monica Gambirasio commenta: "In caso di incertezza della conoscenza del processo non rimane che sospenderlo. Così si risparmiano anche risorse economiche della giustizia, già limitate". Per il sistema della giustizia significa ammettere l'impossibilità di raggiungere l'imputato, e rinunciare a punire i reati. Una scelta impopolare. "Bisogna poi rendere conto alla società del fatto che un possibile colpevole viene di fatto graziato perché non si è stati in grado di trovarlo", dice un giudice.

Sequestro preventivo, il termine per il riesame decorre dall'acquisizione completa degli atti

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 26 luglio 2017

In caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine di dieci giorni entro cui deve intervenire la decisione relativa a una richiesta di riesame di sequestro preventivo, a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completata l'acquisizione della documentazione. Che deve essere la stessa posta alla base della misura cautelare. Non sono invece utili a spostare il termine eventuali successive integrazioni inviate dalla Procura e non conosciute dal Gip al momento dell'adozione del provvedimento di sequestro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 25 luglio 2017 n. 36814, annullando l'ordinanza con cui il Tribunale di Frosinone aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo per lavori su di un immobile sottoposto a vincolo monumentale in assenza di titoli abilitativi e delle prescritte autorizzazioni. Secondo il Tribunale, infatti, l'eccezione di perdita di efficacia del provvedimento impugnato era infondata perché, siccome la documentazione era stata trasmessa in modo frazionato, il termine di dieci giorni per la decisione doveva essere posticipato alla ricezione degli ultimi atti.

La Suprema corte rileva però che secondo la nota della Procura della Repubblica di Cassino gli atti erano stati consegnati al Tribunale del riesame il 27 dicembre 2016 e, a integrazione, il 2 gennaio 2017, era stata trasmessa dal Comune di Formia "la relazione tecnica e reportage fotografico comparativo". Ora tale relazione "certamente" non faceva parte degli atti sulla base dei quali il Pm aveva chiesto e il Gip aveva disposto la misura cautelare, in quanto l'ordinanza di convalida e il decreto di sequestro risultavano emessi il 17 dicembre 2016. Per cui il Tribunale ha errato nel fare decorrere il termine dal 2 gennaio 2017.

Infatti, prosegue la decisione, "gli atti di cui è consentita la trasmissione frazionata sono solo quelli sulla base dei

quali è stata disposta la misura". In quanto è su di essi che deve esercitarsi il controllo del riesame. "Sicché, soltanto quando la trasmissione sia stata completata ed il Tribunale abbia a disposizione tutti gli elementi per poter esercitare la sua funzione di verifica e definire il procedimento incidentale, inizierà a decorrere il termine di dieci giorni per l'emissione del provvedimento che decide sulla richiesta di riesame".

L'articolo 324, comma 3, del Cpp prevede espressamente che l'autorità giudiziaria procedente debba trasmettere "gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame". Il termine di dieci giorni (comma 5) decorrente dalla ricezione degli atti, "non può, pertanto, che riferirsi agli atti che siano stati posti a base dell'applicazione della misura". E se anche il Tribunale può emettere la sua decisione "sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza" (e quindi anche di elementi sopravvenuti) - art. 309, comma 9 - "la perdita di efficacia della misura, prevista dal comma 10, in caso di mancata decisione entro il termine prescritto, non può che decorrere da quello in cui è stata disposta la trasmissione completa degli atti su cui è stata fondata la misura".

Una diversa interpretazione sarebbe "in contrasto con il dato letterale e sistematico" e farebbe dipendere la sanzione di inefficacia della misura da elementi "incerti e discrezionali". Apprendo alla possibilità per il Pm di procrastinare a sua discrezione tale termine, per esempio trasmettendo al Tribunale del riesame atti acquisiti successivamente o, comunque, non trasmessi al Gip in sede di richiesta di emissione della misura.

Uso dei virus spia solo se c'è un collegamento con organizzazione criminale
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 26 luglio 2017

Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 25 luglio 2017 n. 36874. Per giustificare l'uso di strumenti di intercettazione invasivi come i software spia è necessario verificare il collegamento tra condotta delittuosa - messa sotto controllo - e l'esistenza di organizzazioni criminali. È solo uno degli argomenti contenuti nelle motivazioni della sentenza (36874) depositata ieri con la quale la Corte di cassazione, il 13 giugno, ha accolto il ricorso contro la custodia cautelare in carcere dell'imprenditore campano Alfredo Romeo, ora ai domiciliari con il braccialetto. Il tribunale del riesame dovrà nuovamente pronunciarsi sulla base delle indicazioni fornite dalla Cassazione sulla custodia cautelare in carcere, con l'accusa di corruzione, per l'imprenditore arrestato nell'ambito dell'inchiesta Consip.

Diverse le lacune "evidenziate" dai giudici nell'ordinanza impugnata. Sul fronte delle intercettazioni i giudici sottolineano come la forza intrusiva del mezzo usato e il potenziale vulnus all'esercizio delle libertà tutelate dalla Costituzione debba essere bilanciato, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, inquadrando il fatto, sia pure provvisoriamente, in un contesto di criminalità organizzata che risulti supportato da elementi obiettivi.

Appurata l'esistenza di un'adeguata motivazione nessuna violazione ci sarebbe invece per il fatto che i virus spia siano stati installati in un luogo considerato privata dimora essendo questa "una delle naturali modalità attuative di tale mezzo di ricerca della prova". Non regge il vaglio della Cassazione neppure la motivazione relativa al rischio di inquinamento delle prove. Per affermare il timore che l'indagine possa essere manipolata dall'indagato non basta, infatti, che emerga un interesse a concordare una versione di comodo con altri indagati, nel caso esaminato con il dirigente Consip Marco Gasparri al quale, secondo l'inchiesta, sarebbero stati versati da Romeo 100 mila euro per ottenere informazioni riservate e consigli per aggiudicarsi gli appalti.

Per la Cassazione la preparazione di una strategia comune, anche se basata su una versione mendace, può essere discutibile dal punto di vista della correttezza processuale, ma rientra nel diritto di difesa e non è in grado di turbare il processo formativo della prova. Poggia invece su basi solide, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, la motivazione con cui i giudici di merito hanno giustificato il rilievo pubblicistico dell'attività svolta da Gasparri all'interno della Consip. Né è determinante che l'atto d'ufficio contrario ai doveri d'ufficio sia rientri nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, purché sia nelle competenze dell'ufficio al quale il soggetto appartiene e sul quale abbia un'influenza.

Per la custodia cautelare in carcere il termine è tassativo

di Antonio Ciccio Messina

Italia Oggi, 25 luglio 2017

Per la conferma della misura i tempi sono di 30 giorni, non 45. Termine perentorio di 30 giorni per depositare le motivazioni della conferma del carcere preventivo, in attesa di giudizio. E il ritardo del giudice comporta l'immediata scarcerazione dell'imputato.

Il magistrato, dunque, non può attendere, contando su interpretazioni estensive del Codice di procedura penale: per l'ordinanza che dispone una misura cautelare detentiva, vale una regola speciale a favore del reo, i tempi sono serrati e non si applica il termine, più lungo, di 45 giorni, previsto in via generale. Questo il principio desumibile dal

dispositivo della sentenza 20 luglio 2017 della Corte di Cassazione, che ha deciso, a sezioni unite, un contrasto di giurisprudenza relativo ai termini applicabili al deposito delle motivazioni della pronuncia cautelare.

Una cittadina rumena, assistita dallo studio Scartata di Reggio Calabria, è stata portata in carcere con un'ordinanza di custodia cautelare, annullata con rinvio dalla Cassazione. Nel successivo giudizio di rinvio, il tribunale ha confermato l'ordinanza, fissando in 45 giorni il termine per il deposito della motivazione. Il problema è se il codice di procedura penale pretenda un termine di 30 o ammetta una dilatazione di 15 giorni.

L'articolo 311, comma 5-bis, del codice, infatti, individua alcuni termini nel caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell'imputato, di un'ordinanza che ha disposto o confermato la custodia in carcere: il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione oppure il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. La questione è, dunque, se il termine di 30 giorni sia o no perentorio.

Si è pronunciata nel senso della perentorietà e, quindi, in modo più favorevole al reo la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 20248 del 67572016. Secondo questa impostazione, anche per il procedimento conseguente a una decisione di annullamento con rinvio, si applica il principio della perentorietà dei termini e della conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in caso di loro violazione (tradotto: l'imputato torna in libertà). Secondo un'altra impostazione, sempre della Cassazione (sezione V, sentenza 8/1/16-4/5716, n. 18572) c'è la possibilità di applicare anche nel giudizio di rinvio il termine di 45 giorni, previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice di procedura penale.

Nel caso specifico la difesa dell'imputata si è appoggiata alla lettera della norma (dopo 30 giorni la custodia in carcere decade) e ha sostenuto che non sarebbe possibile forzare il testo con una interpretazione sistematica. In campo penale non è possibile un'estensione analogica con effetti sfavorevoli per il reo. I termini di legge sono a tutela dell'imputato, assicurandogli così un termine certo entro il quale deve giungere la decisione del Tribunale del riesame. Le sezioni unite hanno accolto la tesi dell'imputata, evidentemente condividendo le ragioni giuridiche del ricorso. La conseguenza è che il giudice non può attendere oltre i trenta giorni, altrimenti gli imputati ritornano a piede libero.

Tenuità del fatto per lo spacciatore
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2017

Corte di cassazione - Sentenza 36616/2017. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per lo spacciatore di sostanze stupefacenti, solo sulla base di precedenti denunce per reati della stessa specie, in assenza di condanne. La Corte di cassazione, con la sentenza 36616, accoglie la tesi del ricorrente che riteneva di aver diritto all'applicazione dell'articolo 131-bis del Codice penale sulla particolare tenuità del fatto, mentre il giudice di merito si era limitato a dichiarare, in astratto, che l'istituto non era incompatibile con la fattispecie concreta. Il ricorrente era stato condannato a due mesi di reclusione e a 600 euro di multa per il reato previsto dall'articolo 73, comma 5 del Dpr 309/90. Una norma sulla lieve entità, che scatta anche in caso di cessione, modificata dall'articolo 2 del Dl 146/2013 il cosiddetto "svuota carceri" da configurare non più come un'attenuante a effetto speciale ma come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell'articolo 73 del Dpr. La Cassazione, nell'annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'articolo 131-bis, ricorda che il "beneficio" della non punibilità è precluso in caso di comportamento abituale, quando si agisce per motivi futili o abietti, o con crudeltà, quando si approfitta della minorata difesa della vittima o quando le conseguenze dell'azione sono lesioni gravissime o la morte. Niente tenuità dunque se l'autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole, anche quando ciascuno di questi, considerato a sè, è di particolare tenuità, infine la punibilità non può essere esclusa in caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime o reiterate.

Nessuna di queste ipotesi vale, precisano i giudici, nella vicenda esaminata, in cui la Corte d'Appello si è limitata a verificare l'esistenza di semplici denunce, risalenti nel tempo, sul cui destino nulla è stato aggiunto o chiarito. I giudici di merito non hanno neppure precisato se c'è stato un procedimento penale o un accertamento giudiziale, tanto più che - sottolinea la Cassazione - visto il tempo trascorso le vicende dovevano essere definite. Allo stato, non c'era dunque nessun ostacolo perché la Corte d'Appello potesse esprimersi sull'applicabilità della norma sulla particolare tenuità del fatto come richiesto dal ricorrente.

Corruzione senza immunità
di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2017

L'immunità non impedisce al giudice di perseguire il parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Un reato, previsto dall'articolo 318 del Codice penale (legge Severino) che non comporta un sindacato sull'esercizio della funzione se la "condotta" si traduce in accordo tra il corruttore e il parlamentare in cambio di una qualche utilità indebita promessa o concessa.

La Corte di cassazione (sentenza 36769) accoglie il ricorso del Pubblico ministero contro la decisione del Gup di non procedere nei confronti dell'ex deputato dell'Udc, Luca Volontè, accusato di aver ricevuto da politici Azeri una tangente di 2 milioni e 390 mila euro per orientare il proprio voto come membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Il sostituto procuratore contestava la posizione del Gup che aveva ritenuto inutile andare in dibattimento, considerando insindacabili, le attività addebitate a Volontè, perché "coperte" da immunità.

La Cassazione è d'accordo con il Pm. Per far scattare il reato previsto dall'articolo 318 del Codice penale, basta il "patto" con il quale la funzione pubblica diventa oggetto di un "negozio" dietro compenso "indebito", a prescindere dall'esecuzione di atti specifici. L'articolo 318, che "punisce" la corruzione nell'esercizio della funzione, si distingue dall'articolo 319 che sanziona la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio: solo in quest'ultimo caso è infatti, richiesto un sindacato sul contenuto dell'atto.

Il nuovo articolo 318, unifica la corruzione "prima" e "dopo" sanzionando allo stesso modo dazioni o promesse per l'esercizio delle funzioni, anche se arrivano dopo il compimento dell'atto d'ufficio. Chiarito che il reato è configurabile anche in virtù del semplice accordo, indipendentemente dall'esercizio della pubblica funzione, per i giudici resta da chiarire se l'attività svolta da un membro del Parlamento italiano che agisce come membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa può essere considerata pubblico servizio.

La Cassazione, partendo dalla ripartizione dei poteri di Montesquieu, arriva a una risposta affermativa. In base agli articoli 357 e 358 del Codice penale l'attività del rappresentante italiano all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come svolta da pubblico ufficiale, o quanto meno da incaricato di pubblico servizio, in quanto esercita anche le funzioni di membro del Parlamento italiano. Il passaggio successivo è capire se c'è l'immunità. E questa volta la risposta è no.

La norma, posta dalla Carta a garanzia dell'autodeterminazione, assicura l'immunità ai componenti di una Camera per gli atti tipici o anche non tipici ma connessi alla funzione parlamentare. Altrimenti prevale la "grande regola" dello stato di diritto. La parola deve passare alla giurisdizione. La sentenza viene annullata e gli atti tornano al Gup. La Cassazione invita a valutare con attenzione il profilo dell'utilità ai fini della qualificazione come "indebita". Con l'avvertenza però che quando l'attività politica diventa costante composizione di interessi di parte "in tale ambito non può ritenersi rientrare la ricezione di utilità, anche estremamente rilevante, come ad esempio cospicue somme di denaro a titolo personale". In tal caso si è fuori dai compiti di rappresentanza e anche di "compromesso" politico? e si entra nella logica di uno sfruttamento privato dell'altissimo ufficio ricoperto.

Ammessa motivazione per relationem della sentenza d'appello in caso di "doppia conforme"

Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2017

Impugnazioni penali - Appello - Conformità tra sentenze di primo e secondo grado - C.d. doppia conforme - Motivazione per relationem della sentenza di appello - Ammissibilità. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado vanno lette come un tutt'uno in caso di doppia conforme declaratoria di responsabilità a carico dell'imputato. Peraltro, nel caso di "doppia conformità" delle decisioni di merito, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado, a condizione che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi e argomenti di novità, diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice del gravame, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui è fondata la sentenza impugnata, non è chiamato a un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame sulle quali si sia già soffermato il giudice a quo. In tali ipotesi le motivazioni delle due pronunce, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri analoghi a quelli usati nel primo grado e in base ai medesimi passaggi logico-giuridici della decisione.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 maggio 2017 n. 23767.

Impugnazioni penali - Appello - Analisi limitata all'ossatura della sentenza impugnata - Deduzioni non considerate da ritenersi implicitamente disattese - Ammissibilità. Il giudice del gravame di merito (appello) non è tenuto a effettuare un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente, anche attraverso una loro valutazione globale, una spiegazione eseguita in modo logico e adeguato delle ragioni del suo convincimento così da dimostrare di aver tenuto presente ogni

possibile fatto decisivo. Ne deriva che in tal caso vanno considerate implicitamente disattese le deduzioni difensive che, sebbene non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione. In altri termini, la motivazione della sentenza d'appello è sicuramente congrua se sono stati confutati gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo presentato dell'imputato e non necessariamente tutte le singole deduzioni difensive della parte.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 maggio 2017 n. 23767.

Impugnazioni penali - Appello - Genericità e aspecificità dei fatti riconosciuti - Travisamento della prova - Doppia conforme. Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

- Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 3 febbraio 2016 n. 4417.

Appello - Doppia conforme - Reati contro il patrimonio - Furto. Il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza motivazionale del provvedimento impugnato, deve avere riguardo - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine a enunciati ed esiti assertivi organici e inseparabili. E il dato immanente nella diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado (doppia conforme), con varianti valutative non incidenti sulla omologia delle statuizioni decisorie in punto di penale responsabilità dell'imputato.

- Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 2 febbraio 2010 n. 4167.

Modena: "per noi carcerati fare spesa al Sant'Anna è davvero un furto"

di Stefano Totaro

La Gazzetta di Modena, 24 luglio 2017

Vengono contestati prezzi troppo alti su ogni genere. Frutta, pasta, carne e prodotti vari in linea coi supermercati. "Sì certo, io sono un ladro e per questo sono qui in carcere... però non mi va, proprio dentro a queste quattro mura, di essere "derubato".

Chi si lamenta è un detenuto del carcere di Sant'Anna che, a nome di un nutrito gruppetto di colleghi italiani ha preso carta (un quaderno costa 1 euro) e penna (una Bic nera da 0,50) e ha scritto al nostro giornale lamentando che la spesa dei carcerati costa troppo. Prezzi salati, troppo alti quando, dicono "alcuni prodotti in commercio si possono acquistare a meno, a molto meno" e come esempio del "ladrocinio" a cui devono sottostare citano un fornellino da campeggio dal costo di 17 euro.

Ma non solo, in pratica, con questa lettera, il gruppo di detenuti ci ha invitato a fare la spesa con loro, seguendo le regole ferree del penitenziario che prevedono una lista della spesa da consegnare in un giorno stabilito (il venerdì) e non oltre, con richieste che devono esaudire un fabbisogno personale di sette giorni e, soprattutto, che non devono sforare un tetto massimo di 150 euro.

E si scopre che, come il supermercati hanno i loro volantini in cui indicano i prodotti più in voga, anche il Sant'Anna ha il suo "menù": ma non ci sono offerte speciali, non ci sono promozioni e "lanci" di questo o quel prodotto. Si tratta piuttosto di un anonimo listone, suddiviso per generi: alimentari, acqua, bevande, casalinghi, tabacchi, igiene personale, pasta, pulizia, bolli, cartoleria, sale, scatolame, fresco e latticini, surgelati, ortofrutta fresca, ortofrutta secca e legumi, macelleria e salumi, surgelati, gelati e quotidiani (che arrivano tutti i giorni tranne i festivi).

Ogni prodotto ha il suo codice, ad esempio lo zucchero (1 chilo, costo 0,99) ha il 10, la Gazzetta di Modena il 403, i biscotti Ringo (165 grammi, costo 1,30) il 350. e come recita il regolamento "la richiesta di spesa va scritta sul quaderno di stanza o personale indicando in modo preciso il codice, il prodotto e la quantità. In mancanza o inesattezza del codice, l'articolo potrà essere annullato. Consegnare la richiesta di spesa entro la mattinata di ogni venerdì, il limite di spesa è di 150 euro, eventuali integrazioni che non siano scritte sul quaderno non saranno prese in considerazione. L'estratto conto viene consegnato ogni 15 giorni".

Andiamo dunque a fare la spesa, tenendo conto che gli alimentari (pancarrè, olio, the, zucchero caffè) ci saranno consegnati al martedì così come i bolli e i tabacchi, al giovedì arrivano i prodotti di cartoleria, igiene personale e casalinghi vari mentre al mercoledì la carne, i salumi, la frutta e la verdura.

E la pasta? Non c'è l'indicazione del giorno di consegna, per cui, come i giornali, è "quotidiana". E allora giusto iniziare con le tagliatelle Agnesi (1,23 euro, confezione 250 grammi) oppure i mitici tortellini Albert (1.20), un po' di scorta di spaghetti sempre Agnesi (500 grammi, 0,95). L'olio extravergine ci vuole: 4,85 euro, due etti di aglio ci costano 1,40 euro. Vogliamo farci un ragù? Allora mezzo chilo di macinato suino viene 2,75, quello di manzo 3,50, la cipolla rossa 0,70 (500 grammi) oppure dorata, un chilo, costa 0,85 euro. Le carote viaggiano a 0,45 per mezzo chilo così come il sedano.

Poi volendo essere splendidi compriamo un arrosto di maiale da mezzo chilo con 3 euro e non ci facciamo mancare le patate: un chilo da 1,20 euro. Un po' di frutta: mele stark (mezzo chilo, 0,80) o pere abate (1,45), un cornetto baby Sammontana da 1,50 euro e il caffè è Lavazza, 3,49 euro la confezione da 250 grammi. E da bere? Le bollicine vengono dalla Coca Cola, bottiglia un litro e mezzo da 1,55 euro o dalla minerale gassata San Benedetto, 0,42 euro il litro e mezzo. Ci laveremo i denti col Colgate da 2,04 euro, ci laviamo con la saponetta Dove da 1 euro, mentre per in piatti usiamo il Nelsen da 1,79. Poi una fumatina, le Marlboro box rosse vengono 5.40, la carta igienica Lucart, otto rotoli, la compriamo a 4,85 euro. Insomma come si può vedere i prezzi sono più o meno in linea con quelli di un qualsiasi supermercato o ipermercato. Al Sant'Anna dunque si tengono questi standard. Un po' troppo alti, ritengono alcuni detenuti.

Riforma del processo penale: novità immediate, differite e da attuare
di Enrico Marzaduri

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2017

Non sempre a una lunga gestazione consegue un parto felice. Così pare sia avvenuto per la cosiddetta "riforma Orlando" che, dopo due anni e mezzo di lavori parlamentari e di passaggi tra Camera e Senato, è stata approvata, sia pure con l'ennesimo e preoccupante ricorso alla fiducia, preoccupante in quanto evidenti ragioni politiche si sono sovrapposte a esigenze di verifica di non pochi dei contenuti della novella che richiedevano una rilettura soprattutto nella prospettiva di una ricerca del rispetto sistematico.

La struttura dell'intervento - Così, riflesso evidente di queste opzioni parlamentari, ci troviamo dinanzi a un articolo unico, costituito da novantacinque commi, alcuni di considerevole lunghezza, che viene a incidere sul codice penale, sul codice di procedura penale e sull'ordinamento penitenziario, sia con disposizioni immediatamente applicabili, sia con previsioni differite nella loro operatività, sia attraverso deleghe da attuarsi secondo diverse tempistiche, per le quali non sempre risulta individuabile in modo univoco il termine per il relativo esercizio da parte legislatore delegato a causa del ricorso alla tecnica dello scorrimento.

Larga parte delle innovazioni attiene a problematiche processuali (commi 21-84), ma, forse, le modifiche che hanno ricevuto la maggiore attenzione a livello di opinione pubblica sono quelle in tema di prescrizione (commi 10-15), istituto che il nostro legislatore, nonostante le letture fornite dalla giurisprudenza europea e alcuni suggerimenti dottrinali, mantiene, a mio avviso correttamente, nell'ambito del diritto penale sostanziale.

Le novità a livello di diritto penale sostanziale - Le novità al livello di codice penale, peraltro, prima ancora prevedono l'introduzione di una inedita causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (commi 1-4), nella quale si valorizza per i casi di procedibilità a querela soggetta a remissione la riparazione integrale del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l'eliminazione, quando possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. E ciò anche a seguito di un'offerta reale non accettata dalla persona offesa, sempre che il giudice riconosca la congruità della somma.

Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Sono evidenti le analogie con l'istituto disciplinato nell'articolo 35 del Dlgs 274/2000, dove si ipotizza un'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Tuttavia, in quest'ultima disposizione appare più correttamente delineato il percorso valutativo che deve compiere il giudice per pronunciare la declaratoria estintiva, in quanto tale esito potrà aversi solo se le attività risarcitorie e riparatorie risultano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Probabilmente, la riproposizione di questa previsione avrebbe quantomeno attenuato gli eccessivi allarmi sollevati in questi ultimi giorni sul rischio di una sostanziale depenalizzazione del delitto di atti persecutori a causa dell'introduzione della causa estintiva di cui all'articolo 162-ter del Cp. Comunque, non si può ritenere che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, non possa far altro che dichiarare l'estinzione del reato una volta verificata la condotta riparatoria, dal momento che, anche al di fuori dei casi di non accettazione da parte della persona offesa, dovrà essere accertata una riparazione del danno cagionato dal reato che possa considerarsi integrale.

Aumentano le pene per furto in abitazione e voto di scambio - Nei commi successivi (commi 5-9), il legislatore ha inasprito il trattamento sanzionatorio di alcuni delitti - lo scambio elettorale politico mafioso, il furto in abitazione, il furto con strappo, il furto aggravato, la rapina, l'estorsione - intervenendo non solo sulla pena edittale, ma talora anche sul regime delle circostanze. Difficile non riconoscere nell'intervento una finalità, quella di dare risposta a

un'esigenza di rigore repressivo avvertita a livello irrazionale da certi strati sociali, spesso a ciò fortemente indotti anche da propagande politiche decisamente discutibili. E la decisa sottolineatura più volte data dal Governo a questi contenuti nelle occasioni di presentazione della riforma, purtroppo, sembra legittimare l'impressione che, invece di contrastare certe tendenze giustizialiste, si voglia ricercare un consenso elettorale su tali terreni.

Le conseguenze più significative di queste previsioni si avranno sul piano esecutivo: l'innalzamento dei minimi edittali ridurrà gli accessi alla sospensione condizionale della pena e alle misure alternative alla detenzione, con significativi riflessi sull'entità della popolazione carceraria e problematici rapporti con la delega per la riforma penitenziaria, dove si ipotizza una riduzione delle esecuzioni carcerarie.

Le modifiche all'istituto della prescrizione - Le modifiche apportate all'istituto della prescrizione (commi 10-15) risultano di estrema complessità e non possono essere trattate nemmeno in parte in una semplice premessa. Tuttavia, qualche rapido accenno dovrà essere egualmente riferito alle cause di sospensione che vanno nella direzione di una tendenziale neutralizzazione dei tempi processuali dal computo dei termini entro i quali il fatto di reato conserva rilievo ai fini della sua punibilità.

Il generalizzato allungamento dei tempi prescrizionali provocato dalla nuova disciplina dell'istituto nella fase delle impugnazioni, per cui la prescrizione rimarrà sospesa fino a tre anni in caso di impugnazione di una sentenza di condanna se il giudice dell'appello o del ricorso confermano l'accertamento della responsabilità penale, non può non suscitare perplessità.

Invero, come è stato già segnalato, vi è una palese disomogeneità tra le ipotesi tradizionali di sospensione e questa nuova: le prime si giustificano per la forzata inattività cui è costretta l'autorità giudiziaria al verificarsi di determinati eventi, mentre le impugnazioni costituiscono situazioni di carattere attivo e del tutto ordinario nel procedimento penale (Micheletti). E l'unica risposta che potrebbe quindi essere azzardata per legittimare questa assimilazione sembra postulare una pregiudiziale considerazione di pretestuosità degli appelli e dei ricorsi, considerazione immediatamente smentita da una sia pur ridotta consapevolezza della nostra realtà giudiziaria.

Riforma del processo penale. Dibattimento a distanza, da eccezione a regola
di Carmelo Minnella

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2017

Le modifiche adottate nella materia della partecipazione a distanza nel processo sono contenute nei commi 77, 78, 79 80 e 81 dell'articolo unico della legge 23 giugno 2017 n. 103 di modifica dell'ordinamento penale, sia sostanziale che processuale, nonché dell'ordinamento penitenziario.

Dibattimento a distanza - Si novella innanzitutto l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al Cpp, prevedendo il comma 77 che "la partecipazione al dibattimento della persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché e dell'articolo 407, comma 2, lettera a) n. 4 del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà". Tale disciplina si applica anche alle udienze penali e civili nelle quali il detenuto deve essere sentito come teste.

La scelta dell'obbligatorietà della partecipazione a distanza (che fino a oggi investe solo i soggetti sottoposti al carcere duro ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario) viene estesa anche alla persona ammessa a programmi o a misure di protezione partecipa a distanza alle udienza dibattimentali dei processi nei quali è imputata (articolo 146-bis, comma 1-bis)

Le profonde modifiche operate all'articolo 146-bis delle norme attuative del codice di rito si estendono anche al rito camerale, avendo il comma 78 cambiato in tal senso l'articolo 45-bis delle disposizioni di attuazione. Anche per il giudizio abbreviato che si svolge in udienza pubblica, l'articolo 134-bis delle disposizioni di attuazione viene modificato dal comma 79 nella medesima direzione, equiparandolo in toto al giudizio dibattimentale. Stesso discorso per il procedimento di prevenzione, ove il comma 80 sancisce la regola dell'esame a distanza dei testimoni per effetto della modifica nell'articolo 7, comma 8, del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), e l'inserimento del riferimento agli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione.

Il comma 81 prevede, infine, che le modifiche alla nuova disciplina della partecipazione a distanza appena indicate acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale. Una deroga è introdotta - e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace - in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose, terroristiche o dedite al traffico di droga.

Da eccezione a regola - Il primo dato di profonda innovazione che emerge dalla lettura delle modifiche introdotte, è che la partecipazione a distanza da eccezione legata alla sussistenza di certi parametri, diviene la regola per tutti i processi cui è sottoposta la persona che sia detenuta per uno dei gravi reati ivi indicati.

Non è più necessario un provvedimento del giudice (né una richiesta in tal senso) che verifichi la sussistenza di gravi

ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o la particolare complessità del dibattimento, quando la partecipazione a distanza risulti necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento.

Anche se si trattava di una scelta discrezionale del giudice che aveva un margine di manovra molto ampio in considerazione della scarsa determinatezza dei presupposti applicativi, occorreva pur sempre, a seconda dei casi, un decreto o un'ordinanza per motivare la propria decisione (vincolando, in qualche misura, la discrezionalità).

Adesso è invece previsto un automatismo in presenza di uno status detentionis per le fattispecie di reato indicate nell'articolo 51, comma 3-bis, e nell'articolo 407, comma 2, lettera a) n. 4 del Cpp. Automatismo, come vedremo infra, che crea una forte tensione con alcuni principi costituzionali.

Rafforzamento del doppio binario o presunzione di pericolosità? - Le modifiche della partecipazione a distanza vengono ricondotte nell'ottica del rafforzamento del cosiddetto doppio binario, ove la partecipazione al contraddittorio per questi reati è già fortemente pregiudicata dall'articolo 190-bis del Cpp, secondo il quale nei procedimenti sempre per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Cpp, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una persona indicata nell'articolo 210 del Cpp e queste hanno già reso delle dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238 del Cpp, l'esame è ammesso se riguarda nuove circostanze ovvero se ritenuto necessario.

Tuttavia, sembra si sia andati oltre alla logica del doppio binario processuale in quanto il processo in corso in cui si effettua la videoconferenza non deve essere più necessariamente in materia di criminalità organizzata. Ciò che rileva è lo stato detentivo per una dei reati di grave allarme sociale: è questo presupposto che fa scattare l'obbligo dei collegamenti audio visivi. Peraltro, la partecipazione a distanza viene estesa finanche al caso in cui il detenuto "speciale" deve essere sentito come testimone nelle udienze penali e civili.

Ne consegue che si procede a distanza, non solo laddove (come già previsto) il detenuto debba essere sentito come testimone (la novità in questo caso riguarda piuttosto l'estensione dell'istituto alle testimonianze nell'ambito delle udienze civili), ma anche quando il detenuto sia imputato in altro procedimento per il quale lo stesso sia "in libertà", prescindendo dunque dalla natura e dalla rilevanza del processo.

Com'è stato ben affermato, "l'estensione della partecipazione obbligatoria a distanza in situazioni differenti da quelle in cui il soggetto ha un ruolo di imputato e che contribuiscono a delineare quello che potremmo definire uno statuto processuale del detenuto - anche in attesa di giudizio o condannato, non necessariamente in via definitiva - per reati di criminalità organizzata, spostando l'accento dall'oggetto del procedimento in corso alla causa di detenzione. Una sorta di diritto processuale penale d'autore, quasi una presunzione (assoluta) di pericolosità (di dubbia costituzionalità) che fa ricadere una stigma pesantissimo sulla persona detenuta per reati di criminalità organizzata, destinato a divenire permanente dopo la condanna definitiva. Con un chiaro vulnus, nel caso di testimonianza, del principio del contraddittorio nella sua dimensione oggettiva, quale metodo di accertamento nel processo penale" (Lorusso).

L'eccezione (e la contro-eccezione) alla "nuova" regola del processo a distanza - Il comma 1-ter dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione consente di derogare al principio della obbligatorietà della partecipazione al distanza per alcuni reati (a esclusione dei sottoposti al 41-bis), attribuendo al giudice il potere di disporre, con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienza "qualora lo ritenga necessario". In verità, proprio in forza di quanto previsto dal comma 1 ter, le presunzioni di necessità della partecipazione a distanza per determinate categorie di soggetti e di piena surrogabilità della presenza fisica in aula si tramuterebbero in presunzioni "relative", che, in quanto tali, potrebbero in linea di massima essere in grado di reggere a eventuali vagli di legittimità; un uso sapiente di tale clausola potrebbe infatti impedire che il dibattimento assuma, in talune ipotesi, "una dimensione quasi surreale" (Spangher).

Il presupposto applicativo è, tuttavia, troppo generico e non riesce a veicolare entro parametri definiti il potere discrezionale del giudice, rendendo evanescente il successivo controllo motivazionale.

A ristabilire, in ogni caso, che il dibattimento a distanza rappresenterà la "normalità" dei detenuti speciali (qualunque sia la natura del procedimento che ha originato lo status detentionis), ci pensa il successivo comma 1-quater, che, quale norma di chiusura, riferibile in generale a qualunque processo, attribuisce al giudice la possibilità di disporre la partecipazione a distanza "qualora sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario".

Dibattimento a distanza. I dubbi costituzionali sull'estensione dell'istituto
di Carmelo Minnella

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2017

L'estensione dell'istituto fuori dal perimetro dei casi di eccezionale gravità del doppio binario, ha da più parti fatto

ritenere la nuova normativa in contrasto con gli articoli 3, 24, 27, comma 2, 111 della Costituzione e l'articolo 6 della Cedu (attraverso l'interposizione dell'articolo 117 della Costituzione).

L'obbligatoria partecipazione a distanza è compatibile con la Costituzione? - In particolare l'automatismo della partecipazione a distanza - come più volte sostenuto dall'Unione delle Camere penali italiane - risulta suscettibile di un forte dubbio di costituzionalità, in quanto la severa limitazione del diritto di difesa e di esplicazione piena del contraddittorio viene dalla norma fondata su una "presunzione assoluta", collegata esclusivamente alla natura del reato in sé, prescindendo del tutto dalla effettiva esistenza di ragioni oggettive atte a giustificare il sacrificio delle garanzie processuali.

Sotto tale profilo l'adozione del "processo a distanza" - che finisce per provocare una "distanza dal processo" - si risolve in pratica in una serie di gravi lesioni del diritto di difesa, dislocando in luoghi diversi l'imputato e il difensore che dovrebbero stare, per evidenti ragioni intrinseche al apporto alla "difesa tecnica", sedere uno accanto all'altro, nonché impedendo all'imputato o al difensore di avere con il testimone quella necessaria "prossimità" visiva, percettiva e situazionale in genere, che consente il pieno esercizio del contraddittorio, ivi compresa la ben nota difficoltà di porre in essere tutti quei controlli e quelle verifiche che sono essenziali ai fini della formazione di una prova dichiarativa genuina nell'ambito del processo penale (assenza di possibili suggerimenti, presenza e identificazione di ulteriori soggetti presenti assieme al detenuto imputato/testimone, controllo della provenienza di eventuali appunti cui il dichiarante eventualmente ricorra, ecc.).

È innegabile, infatti, che la partecipazione virtuale al dibattimento non sia equiparabile alla presenza fisica dell'imputato che comporta una deminutio del diritto di difesa materiale e una conseguente smaterializzazione del processo. L'espansione (arbitraria) della partecipazione a distanza, applicato a situazioni processuali non caratterizzate da alcuna delle condizioni e circostanze riconducibili a "reati di eccezionale gravità", appare contraria alle garanzie costituzionali e convenzionali, in quanto rende in ogni momento comprimibili i più essenziali diritti processuali dell'imputato al di fuori di ogni necessaria indicazione normativa che renda ragionevole una compressione dotata di ambiti così ampi e incontrollabili.

Pertanto, l'estensione illimitata e la stabilizzazione generalizzata di un istituto che si era ritenuto fosse dotato di una "efficacia temporanea" (la scadenza della norma, introdotta dalla legge n. 11 del 1998, era originariamente fissata il 30 dicembre 2000) e che fosse rivolto ad agire in determinate ipotesi sembra porsi in conflitto con le esigenze partecipative che il dibattimento ontologicamente postula.

Non viene assicurata la tutela del principio di immediatezza, inteso come garanzia dell'imputato di poter svolgere il contraddittorio "davanti al giudice", in particolare nel caso in cui la prova sia una testimonianza da valutarsi ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del Cpp e il testimone detenuto sia "delocalizzato" rispetto allo spazio processuale.

La giurisprudenza costituzionale sul dibattimento a distanza - In verità, dopo l'introduzione della norma sulla partecipazione a distanza, la Consulta si pronunciò sui dubbi di legittimità costituzionale dell'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione, ritenendo la norma compatibile con l'ipotizzata violazione del diritto di difesa in quanto "ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare la partecipazione" (sentenza n. 342 del 1999). I giudici delle leggi ritennero che gli strumenti predisposti dal legislatore dotati di incisività e completezza tali da rendere la normativa in questione aderente al principio sancito dall'articolo 24 della Costituzione.

All'uopo, in un ottica di bilanciamento di interessi contrapposti si ricorda che la partecipazione al dibattimento a distanza è invece sorretta dalle preminenti esigenze: a) di fronteggiare le "gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico" connesse alla posizione di imputati detenuti capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova; b) di evitare che la traduzione dagli stabilimenti carcerari alle sedi giudiziarie in cui si celebrano i relativi dibattimenti consenta collegamenti con le associazioni criminali di provenienza, così vanificando l'efficacia dei provvedimenti di sospensione delle ordinarie regole di trattamento ex articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario; c) di accelerare la celebrazione di dibattimenti di particolare complessità e durata, sovente in corso contemporaneamente in diverse sedi giudiziarie.

Pertanto, mediante la partecipazione al dibattimento a distanza viene assicurato il livello minimo di garanzie necessario per tutelare il diritto di difesa di imputati detenuti per reati di eccezionale gravità, nei cui confronti il diritto di partecipare, e quindi difendersi, per tutto l'arco del dibattimento va temperato con le esigenze di sicurezza della collettività e dell'ordinato svolgimento dei processi (sentenza Corte costituzionale n. 483 del 2002).

Assenza di bilanciamento tra diritto di difesa e sicurezza pubblica - Ecco il cuore della quaestio: il problema è che nella nuova formulazione dell'articolo 146-bis manca del tutto un bilanciamento tra i contrapposti interessi in quanto la smaterializzazione obbligatoria del processo sacrifica, a monte, il vulnus qualitativo al diritto di difesa, senza che il giudice possa verificare in concreto (com'era prevista nella pregressa formulazione se vi siano queste) la ricorrenza delle ragioni di sicurezza per il ricorso ai collegamenti audiovisivi.

Né tale automatismo risulta attenuato dalla clausola indicata nel comma 1-ter che conferisce al giudice, al di fuori di

qualsivoglia "discrezionalità pilotata", il potere di derogare a quanto imposto dalla norma "qualora lo ritenga necessario" con conseguenti scarsissime possibilità di controllo esterno di tali provvedimenti.

Quindi, la Corte costituzionale dovrà valutare - a differenza delle precedenti pronunce riguardanti il "vecchio" articolo - se le nuove ipotesi di automatismo applicativo siano (come sembrano) irragionevoli, configurando una disparità di trattamento censurabile ex articolo 3 della Costituzione e non altrimenti giustificabile, legata sic et simpliciter allo status detentionis per i più gravi reati di criminalità organizzata; e se vi sia una violazione della presunzione di non colpevolezza, di cui all'articolo 27, comma 2, della Costituzione, nei casi in cui la persona detenuta sia in attesa di giudizio, derivando la menomazione del diritto di difesa proprio dall'imputazione che deve essere ancora accertata.

L'equivoco sulla ragionevole durata e il dubbio sul comma 1-quater - Si potrebbe sostenere che la nuova disciplina sul processo a distanza sacrifica il diritto di difesa materiale, all'interno del quale rientra il diritto al contraddittorio nella formazione della prova, per tutelare un altro principio di rango costituzionale: il principio della ragionevole durata del processo, consacrato anch'esso nell'articolo 111 della Costituzione che richiama esigenze di celerità processo stesso.

Tuttavia, tale bilanciamento tra i due principi è stato escluso dalla Corte costituzionale che ha ammonito che il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, pena una contraddizione logica e giuridica all'interno dell'articolo 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altro autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili ai fini di abbreviare la durata dei procedimenti (sentenza n. 317 del 2009).

Tale aspetto pone un'ombra sulla compatibilità costituzionale del nuovo comma 1-quater dell'articolo 146-bis che consente al giudice di procedere a distanza, anche fuori dai casi di detenuti per certi reati, tutte le volte in cui sussistano ragioni di sicurezza (per questi casi occorre una valutazione in concreto del giudice) qualora ciò sia necessario per evitare ritardi nel suo svolgimento.

Occorre insomma sfatare il mito che per rendere il processo penale più rapido ed efficace occorre necessariamente rinunciare alle garanzie difensive. Qualunque vulnus all'irrinunciabile e fondamentale diritto di difesa va controbilanciato con un interesse di rango costituzionale almeno della stessa portata, senza automatismi di sorta.

Dibattimento a distanza. La Cedu e le minori garanzie in tema di difesa
di Carmelo Minnella

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2017

La Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Viola contro Italia del 5 ottobre 2006 ha ritenuto lo strumento della videoconferenza non ledere il diritto di difesa, in quanto l'imputato può seguire adeguatamente il dibattimento, salvo eventuali problemi tecnici che ne rendono difficoltoso il collegamento. Processo a distanza e Cedu - Proprio perché la Corte europea opera sempre un giudizio di bilanciamento tra contrapposti interessi in gioco, essa potrebbe comunque intervenire, sia pure indirettamente, a censurare la nuova disciplina sull'obbligatorietà del processo a distanza.

Si pensi al caso in cui il giudice italiano applica il nuovo articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al Cpp, con conseguente obbligatoria partecipazione virtuale del detenuto "speciale". Si ricorre alla Corte di Strasburgo sostenendo che nel caso di specie non erano presenti esigenze di sicurezza pubblica. Se i giudici europei accolgono il ricorso finirebbero, in sostanza, nel ritenere la novella sul dibattimento a distanza in contrasto con la Cedu. Vero è che la Corte europea giudica su casi concreti e non su norme, quindi non verifica la compatibilità della normativa italiana con la Cedu ma si limita eventualmente a dichiarare la violazione dell'articolo 6 Cedu legata alla singola vicenda processuale sottoposta.

Quindi, per verificare gli effetti della pronuncia europea oltre il singolo caso concreto occorre compiere un secondo salto ermeneutico: dal caso deciso alla norma interna per verificare se la violazione della Cedu sia dipesa dal comportamento contra legem dell'amministrazione della giustizia o se invece la norma interna sia stata correttamente applicata.

Solo in quest'ultimo caso la reiterata violazione della Cedu potrebbe portare a una sentenza pilota o a un orientamento consolidato tale da porre in discussione la novella e costringere il legislatore ad intervenire.

Tra l'altro, si consideri che l'idea di fondo della Cedu e della sua interpretazione da parte della Corte di Strasburgo è la lettura in chiave garantistica delle sue disposizioni, ossia è quella di aumentare le garanzie della persona. Mentre, invece, le norme sulla video conferenza comportano certamente un arretramento del diritto di difesa dell'imputato. I costi della videoconferenza e l'impossibilità di collegamento per i non abbienti. A fondamento dell'interpolazione normativa sul processo a distanza sembrano ci sia l'esigenza di limitare i costi. Ma anche tale vantaggio in termini economici è più ipotetico che reale considerato che l'estensione delle necessarie strutture tecnologiche a tutti i luoghi di detenzione e a tutti i Tribunali avrà costi non indifferenti.

Al contrario, è prevedibile che la introduzione del processo a distanza, lungi dal garantire gli ipotizzati guadagni, provocherà un aumento dei costi e delle inefficienze.

Proprio nell'ottica di limitare i costi della macchina giustizia, è stato aggiunto all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione al Cpp il comma 4-bis che impone alle parti l'onere dei costi del collegamento a distanza, prescindendo dal titolo del reato. In particolare, la norma prevede che "in tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audio visivo, ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento".

Il legislatore non ha voluto contemperare l'ennesimo carico di spese sulle parti private, neppure con gli articoli 100 e 107 del Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr n. 115 del 2002), in materia di patrocinio a spese dello Stato, rendendo, di fatto, il processo penale un processo per soli imputati abbienti (Rizzo).

Ruoli di udienza e priorità ai delitti contro la pubblica amministrazione - Tra le interpolazioni delle disposizioni di attuazione del codice di rito, si segnala quella apportata dal comma 74, che all'interno dell'articolo 132 delle norme attuative - in tema di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi - si sono aggiunti, tra quelli a cui deve essere assicurata una priorità assoluta, i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di concussione, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. Tale modifica è la logica conseguenza dell'inasprimento della risposta sanzionatoria, dapprima con la legge n. 190 del 2012 e successivamente con la n. 69 del 2015 dei reati contro l'amministrazione pubblica e con il notevole allarme sociale che essi negli ultimi anni hanno assunto nella collettività.

Riforma del processo penale. Ricorsi per cassazione, l'intento è scoraggiare quelli "inutili"
di Renato Bricchetti

Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2017

Tra le novità in materia di sentenza di applicazione concordata della pena c'è il ricorso per cassazione che diventa più mirato ed esclusivo.

Ricorso per cassazione - La nuova legge (articolo 1, comma 50) inserisce nell'articolo 448 il comma 2-bis.

Pubblico ministero e imputato - si legge nel nuovo comma - possono ricorrere per cassazione solo per i) vizi dell'espressione della volontà, ii) difetto di correlazione tra accordo e sentenza, iii) erronea qualificazione del fatto, iv) illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La nuova disposizione - afferma l'articolo 1, comma 51 - non si applica nei procedimenti nei quali la richiesta di patteggiamento è stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire al 3 agosto 2017. Il legislatore ha ritenuto che il modulo consensuale di definizione del processo non meritasse l'attuale, troppo ampia, ricorribilità per cassazione, constatato, tra l'altro, l'esito largamente prevalente di inammissibilità dei relativi ricorsi, con inutile dispendio di tempi e costi organizzativi.

Ha così ritenuto di limitare la ricorribilità ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omissa.

La proposta di riforma è, nelle intenzioni, diretta a scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori.

Il legislatore, anche in tal caso, altro non ha fatto che codificare i pochi casi in cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento veniva accolto.

Casi in cui la Corte pronuncia l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio, nel quale le parti devono, se lo ritengono, rivalutare i termini dell'accordo e l'interesse a un nuovo patteggiamento determinativo di una pena conforme alle prescrizioni di legge.

Tipici annullamenti senza rinvio sono quelli determinati da un accordo che esprime una pena illegale (Cassazione, sezioni Unite, 27 maggio 2010 n. 35738, Calibé, in motivazione) ovvero un errore nella qualificazione giuridica del fatto (Cassazione, sezioni Unite, 28 marzo 2001 n. 22902, Tiezzi, RV 218874) o ancora una misura di sicurezza "al di fuori dei presupposti di legge" (in tal caso l'annullamento senza rinvio è limitato a tale erronea statuizione: Cassazione V, 16 febbraio 2016 n. 11934, Barbetta. RV 266429).

È disposto invece con rinvio l'annullamento della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile in questo caso con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, dovendosi discutere in detta sede solo sul quantum (Cassazione, sezioni Unite 14 luglio 2011 n. 40288, Tizzi, RV 250680); analogamente, non inficia l'accordo ma la sentenza - e quindi determina annullamento con rinvio - la mancata applicazione di sanzioni amministrative che conseguono di diritto al reato (v. ex plurimis Cassazione II, 26 novembre 2013 n. 49461, Carguello, RV 257871). L'annullamento è, inoltre, disposto con rinvio nel caso in cui il

giudice abbia adottato un provvedimento di contenuto diverso dall'accordo: in questo caso resta salvo l'accordo intervenuto tra le parti.

L'illegalità della pena - Il caso più ricorrente è sempre stato quello della illegalità della pena. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulle operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori commessi nel determinare la sanzione concordata e applicata dal giudice non assumono - come si ribadirà tra breve - alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale. E il principio di legalità della pena è rispettato quando a determinare la pena concorre non solo la norma che contiene la comminatoria tra un minimo e un massimo determinati per la fattispecie base o circostanziata, ma anche quando concorrono le norme, previste nel Libro I del Codice penale, che contengono meccanismi speciali per il computo della pena, come, ad esempio, il cumulo giuridico.

Tipo, contenuto e misura della pena devono trovare la loro fonte nella legge - La riserva di legge in materia di pene ha a oggetto, per quanto interessa in questa sede, anche le pene accessorie, le sanzioni sostitutive delle pene detentive (v. articoli 55, 56 e 57, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, articolo 16 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286, ecc.) e gli effetti penali della condanna.

Qualche esempio: è illegale la pena dell'arresto che sia stata determinata in misura inferiore al minimo assoluto di cinque giorni contemplato dall'articolo 25, primo comma, del Cp, pena che non può essere rettificata dalla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 619 del Cpp, atteso che l'accordo si è formato con riguardo a una specifica quantità di pena e non può presumersi un analogo consenso delle parti in riferimento a una pena di diversa entità.

Pena illegale si ha, poi, ad esempio, quando il Tribunale applica la pena dell'arresto a un reato che la legge configura come delitto o viceversa.

Così come si ha pena illegale quando la pena-base sia fissata in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.

Ancora: è illegale la pena quando per un reato appartenente alla competenza del Giudice di pace si applichino pene diverse da quella previste dall'articolo 52 del Dlgs n. 274 del 2000.

Erronea qualificazione giuridica del fatto - Altro caso ricorrente, ora codificato, è quello concernente l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Quando con il ricorso per cassazione sia contestata la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la Corte è tenuta a verificare se il fatto, così come accertato e valutato dal giudice di merito e dalla sentenza che ha recepito l'accordo delle parti, sia riconducibile al paradigma della fattispecie incriminatrice ritenuta nella sentenza (Cassazione I, 18 dicembre 1991, Van Deuren, RV 189892, che precisa che il giudice di legittimità non può, peraltro, rivalutare o valutare diversamente il fatto storico, risultante dagli atti e dall'accordo delle parti).

Se così non è, la decisione impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per il corso ulteriore al giudice che l'ha pronunciata.

È necessario, naturalmente, che l'errore emerga *ictu oculi* dalla sentenza impugnata dovendo escludersi l'ipotesi in cui esso sia individuabile soltanto per mezzo di una specifica attività di verifica nel merito degli atti del procedimento.

In altre parole, rilevano soltanto i casi di errore manifesto, di manifesta incongruenza, ossia i casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 19 gennaio 2000 n. 5, Neri, RV 215825 e, tra le altre, Cassazione VII, 10 settembre 2015 n. 39600, Casarin, RV 264766, chiara nell'affermare che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione).

Nell'ambito della verifica della corretta qualificazione del fatto rientra anche il controllo sulle circostanze utilizzate nel calcolo della pena e nel giudizio di comparazione (Corte di cassazione, sezione II, sentenza 15 dicembre 2010 n. 36/11, Viola, RV 249488, fattispecie nella quale era stata riconosciuta, su richiesta delle parti, l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la "contestata recidiva", pur se quest'ultima non era stata, in realtà, contestata, risultando l'imputato incensurato), purché non attenga a profili meramente valutativi sulla loro sussistenza ovvero sulla misura dell'aumento o della diminuzione di pena, che riguardano invece l'intangibilità dell'accordo.

Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza - Altro caso di ricorso, non nuovo nell'esperienza pratica, è quello relativo al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, caso che ricorre, ad esempio, quando la sentenza di patteggiamento applichi la pena per un'imputazione sostanzialmente diversa, con riguardo alla condotta o alle circostanze, da quella originariamente formulata dal pubblico ministero.

Espressione della volontà dell'imputato - Vi è poi il vizio relativo alla "espressione della volontà dell'imputato".

Caso paradigmatico quello in cui, contumace o assente l'imputato, la richiesta di patteggiamento venga presentata

dal sostituto processuale del difensore, a ciò non legittimato perché la procura speciale non è stata conferita a lui ma al difensore sostituto (conseguenza l'illegittimità dell'accordo intercorso con il pubblico ministero e della sentenza che lo ha ratificato: cfr., ex plurimis, Cassazione I, 4 novembre 2009 n. 43240, Barbini, RV 245081). È opportuno ricordare, infine, che l'articolo 446, comma 5, del Cpp prevede l'opportunità per il giudice di disporre la comparizione dell'imputato per verificare la volontarietà della richiesta o del consenso.

L'illegalità della misura di sicurezza - Resta il caso della illegalità della misura di sicurezza. Caso, in verità, piuttosto raro nella pratica. È la legge che deve prevedere i casi in cui il giudice, previo accertamento della pericolosità sociale dell'agente, può applicare misure di sicurezza. Con riguardo alla tipologia, la legge deve precisare a quale tra le misure di sicurezza personali indicate nell'articolo 215 del Cp può essere sottoposta la persona socialmente pericolosa. Il giudice non può applicare misure di sicurezza non previste dalla legge, né può applicare misure previste dalla legge, ma diverse nel contenuto rispetto a quanto disciplinato dal legislatore in ordine a ogni specie di misura.

Il principio di legalità è, ad esempio, violato se si applica la misura di sicurezza della libertà vigilata - in sede di unificazione ex articolo 209, primo comma, del Cp- aggiungendovi il divieto di soggiorno che, quale diversa e autonoma figura disciplinata dall'articolo 233, non può rientrare tra le prescrizioni, tese a evitare le occasioni di nuovi reati, imposte a chi è in stato di libertà vigilata secondo l'articolo 228.

Qualche altro esempio: l'omessa applicazione di misure di sicurezza personali nel patteggiamento "allargato" o, per contro, l'applicazione delle stesse nel patteggiamento ordinario; l'applicazione della confisca "allargata" in relazione a un reato non previsto dall'articolo 12-sexies del Dl 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356.

Riserva di codice, un principio che guarda al futuro
di Andrea Orlando*

Il Manifesto, 23 luglio 2017

La recente legge di riforma penale, approvata definitivamente in Parlamento, delega il Governo a dare "attuazione, sia pure tendenziale del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni". E, quindi, "dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale".

Per avviare tempestivamente il lavoro di elaborazione dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della previsione di legge delega ho istituito con decreto del 3 maggio 2016 un'apposita Commissione, presieduta da Gennaro Marasca e composta da magistrati e professori universitari, i cui lavori mi sono stati formalmente consegnati nei giorni scorsi.

I lavori hanno consentito una approfondita ricognizione della legislazione penale speciale per valutare quali siano i settori di essa che meritano di trovare sistemazione nel codice, per la rilevanza costituzionale dei beni tutelati. Come noto, le cause della crisi del sistema penale sono molte, ma se si guarda ai valori tutelati è sufficiente ricordare che il codice penale, che ne costituisce il perno, è stato concepito e realizzato in un clima sociale e culturale e in un assetto di potere assai diversi rispetto a quello attuale. Occorre domandarsi se l'aggiornamento dei valori e quindi l'individuazione dei beni e degli interessi costituzionalmente protetti che meritino oggi tutela penale passa attraverso la revisione generale del codice.

Per molte autorevoli voci non è più il tempo di grandi codificazioni, ché anzi è questa l'età della decodificazione e si parla di percorrere la strada della creazione di "microsistemi integrati" di diritto penale.

Si deve registrare infatti la sempre più stretta dipendenza tra la normativa penale e quella extra-penale per effetto della crescente complessità dei fenomeni da disciplinare; e in ciò è centrale la concorrenza delle fonti europee nella creazione del diritto per ambiti circoscritti di materie, che in molti casi impongono anche sul piano delle tecniche descrittive dei precetti criteri non sempre compatibili con quelli tradizionalmente usati nei codici.

E tuttavia proprio l'esistenza oggettiva di microsistemi che regolano più livelli - penale e amministrativo e prima ancora definitori delle categorie e dei poteri - nell'ambito dei quali il precetto penale è inserito in un contesto di disposizioni omogenee per settore, spesso anche di minuziosa regolazione di fenomeni e ambiti molto specifici, consente di riservare al codice penale la sola tutela di beni ed interessi di assoluta importanza e di rilievo costituzionale. Si tratta a ben vedere anche dell'obiettivo che si pongono i fautori di un diritto penale minimo o essenziale. Proprio in questa prospettiva muove la recente riforma penale dove prevede "l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale".

L'attuazione di tale principio è l'indispensabile presupposto per una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni da parte dei cittadini, conoscenza che consente di perseguire l'obiettivo del legislatore sul piano della piena

attuazione del principio di legalità anche nei riflessi relativi alla funzione della pena.

Da qui l'enunciazione di una norma di principio che riserva al codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile e che può dare l'avvio ad un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell'area dell'intervento punitivo dello Stato secondo ragionevole rapporto rilievo del bene tutelato/sanzione penale. La norma inserita nella parte generale del codice penale costituirebbe un principio generale che il legislatore dovrebbe necessariamente tenere in conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto; una norma di indirizzo di sicuro rilievo, idonea quantomeno a mutare le attuali modalità della legislazione penale.

*Ministro della Giustizia

La Costituzione garantisce i diritti sociali dei cittadini

di Valerio Onida

Corriere della Sera, 22 luglio 2017

Distruggere il sistema del welfare costruito faticosamente in Europa significherebbe riaprire in radice un processo costituente e soprattutto fare un salto indietro di due secoli.

Caro Direttore, l'editoriale di Angelo Panebianco sul Corriere del 21 luglio pone con la consueta franchezza un tema di fondo. La discussione sulla proposta di flat tax avanzata dall'Istituto Bruno Leoni darebbe a suo dire lo spunto per mettere in gioco qualcosa di più: e cioè la opportunità o la necessità di porre mano a una riforma della prima parte della Costituzione, quella dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, per superare le "ideologie socialiste" che "hanno segnato i secoli diciannovesimo e ventesimo", e che ispirano il testo del 1947.

Addirittura, secondo Panebianco, ciò consentirebbe di superare l'impasse che dopo il referendum del 4 dicembre 2016 caratterizzerebbe il tema delle riforme costituzionali. Sembra dunque di capire che per l'Autore abbiano ragione coloro che, di fronte alle proposte di riforma "organica" della seconda parte, in particolare della forma di governo parlamentare, temono che esse sottintendano un rifiuto "ideologico" anche dei principi della prima parte e dunque una radicale visione "anticostituzionale".

In realtà la Costituzione non detta programmi politici, che restano largamente affidati alla dialettica democratica, ma pone in maniera definitiva i principi di fondo che riguardano i caratteri fondamentali e i compiti della Repubblica. Lo Stato che i costituenti hanno voluto costruire non è solo uno Stato che rifiuta l'eredità delle ideologie autoritarie affermatesi nella prima metà del Novecento (la "Costituzione antifascista"), ma è una Repubblica che non intende riproporre, bensì vuole superare, quella che Giorgio La Pira alla Costituente chiamava "la Costituzione del 1789", cioè un ritorno al liberalismo delle origini, che garantisce le libertà "negative" ma ignora i diritti sociali e i compiti di giustizia, non solo di ordine, dello Stato. I principi sono l'universalità dei diritti umani, il rapporto stretto fra diritti e doveri di solidarietà, l'eguaglianza non solo nel senso formale della "legge uguale per tutti" ma anche in senso sostanziale, cioè del "compito della Repubblica" di rimuovere "gli ostacoli di ordine economico e sociale" che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Di qui la Repubblica "fondata sul lavoro", che non significa attribuire al lavoro il ruolo di principio supremo prevalente sulla libertà, ma indicare nel lavoro il contributo che ciascuno, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, deve dare al progresso della società. Di qui una "Costituzione economica" che non trascura di garantire la proprietà come diritto ma punta anche ad assicurarne la funzione sociale e a renderla accessibile a tutti; e che chiama tutti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della rispettiva capacità contributiva, in un sistema informato a criteri di progressività. Rinneare questi principi, per predicare un ritorno alla ideologia dell'individualismo e dello "Stato minimo", e la distruzione dello "Stato sociale" faticosamente costruito nell'Europa uscita dalla seconda guerra mondiale (e oggi in difficoltà) non vorrebbe dire rivedere la Costituzione, ma stravolgerne i principi supremi: ciò che certo non si potrebbe fare con il procedimento di revisione costituzionale dell'art. 138, ma significherebbe riaprire in radice un processo costituente, e soprattutto fare un salto indietro di due secoli..

Tutto questo c'entra col dibattito sulla flat tax? C'entra, nella misura in cui impone di valutare la proposta dell'Istituto Bruno Leoni - per molti versi apprezzabile ove si propone il giusto obiettivo di un radicale riordino e di una semplificazione del sistema tributario, e sicuramente meritevole di esame e discussione in vari dei suoi aspetti particolari - alla luce degli effetti che produrrebbe sui caratteri del nostro Stato sociale. Senza poter qui entrare nel dettaglio, indicherei solo due punti. Il primo riguarda il principio costituzionale della progressività. Non basta sottolineare, come fa la proposta, la giusta esigenza di riportare sotto la generale imposizione sui redditi tutte le tipologie di reddito, in specie quelle da capitale, e non come oggi accade quasi solo i redditi da lavoro. Né basta dire che attraverso le deduzioni dalla base imponibile si può egualmente raggiungere un risultato di progressività nell'imposizione sul reddito. La questione è se questo principio sia adeguatamente salvaguardato da un sistema che, da un lato, comporterebbe una drastica riduzione dell'onere tributario principalmente a favore dei contribuenti più ricchi (da un'aliquota marginale del 43% ad una fissa del 25%), dall'altra trasferirebbe una parte del

carico tributario dalle imposte dirette (sul reddito e il patrimonio) a quelle indirette, di per sé per definizione non progressive, perché l'Iva sul prezzo di un acquisto o su una prestazione la pagano in modo eguale tutti i contribuenti, quale che sia il loro livello di ricchezza.

Il secondo punto riguarda un aspetto della proposta che ha finora attirato minore attenzione: l'idea di mantenere bensì il servizio sanitario come servizio "universale", uguale per tutti, ma di prevedere che i titolari di redditi più elevati da un lato siano tenuti, a differenza dei meno ricchi, a pagare il costo delle cure, ma dall'altro abbiano la facoltà di uscire (opting out) dal sistema sanitario pubblico e provvedere altrimenti alle proprie necessità: aprendo così la strada all'avvento di un duplice sistema sanitario: uno pubblico e per tutti, a carico della fiscalità generale, un altro, privato, per i più ricchi, pagato da loro direttamente o attraverso le assicurazioni. La proposta della flat tax dunque merita di essere discussa, non di essere utilizzata come bandiera per una battaglia ideologica di retroguardia.

Volontariato nelle carceri. Protocollo d'intesa tra Sant'Egidio e Ministero della Giustizia
santegidio.org, 21 luglio 2017

Rafforzata la collaborazione per attività culturali, di sensibilizzazione, e iniziative di solidarietà a favore dei detenuti.

Rafforzare la collaborazione per le attività di volontariato a favore dei detenuti: è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi dal Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) del Ministero della Giustizia e dalla Comunità di Sant'Egidio.

Con l'accordo il Dap si impegna a sensibilizzare le direzioni degli Istituti Penitenziari per favorire l'accesso dei volontari della Comunità e a facilitare la realizzazione di iniziative ed eventi (campagne di distribuzione di generi di prima necessità, iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà anche internazionale) che prevedano il contributo di esperti o di cittadini come volontari occasionali.

La Comunità di Sant'Egidio si impegna a proseguire nelle attività di colloqui personali e di sostegno ai detenuti e nei programmi di assistenza materiale e spirituale; alla creazione di laboratori di pace; a realizzare iniziative culturali per favorire le relazioni tra istituti penitenziari e territorio; a offrire la possibilità di svolgere attività di volontariato e servizi di utilità pubblica presso alcune strutture di assistenza e aiuto, con progetti e percorsi individuali di accompagnamento o di inserimento sociale condivisi con gli operatori degli Istituti penitenziari

Piccola posta

di Adriano Sofri

Il Foglio, 21 luglio 2017

Vediamo se ho capito. Dopo l'assassinio di Paolo Borsellino e di Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, viene deliberatamente montata da uomini della Polizia e di altri organi dello stato una raccapricciante quanto maldestra falsa pista, che sarà avallata da uno stuolo impressionante di magistrati di ogni ordine. Undici persone, poi ridotte a nove, del tutto estranee ai fatti (cioè innocenti, questo è il significato della parola) vengono condannate all'ergastolo e incarcerate, nell'orrore del 41 bis, per dodici anni. Il pilastro di questa abominevole falsificazione è un disgraziato di nome Scarantino, che peraltro prova ripetutamente a dire che quello che gli hanno fatto "confessare" è completamente falso ed estorto. La sua inaffidabilità è del resto evidente dall'inizio ad altri inquirenti, meno ottusi o meno disposti a stare al gioco dei depistaggi.

Quando finalmente, nel 2008, un mafioso di altro calibro, di nome Spatuzza, fornisce la sua versione dei fatti e la accompagna con prove verificate, gli sventurati che stanno in galera innocenti al 41 bis vengono messi fuori, con il meccanismo anestetico della "sospensione della pena". Per capirci, di uno di loro Scarantino riferirà di aver fatto il nome perché al bar non lo salutava. Mentre altri processi condannano altri responsabili della strage di Via D'Amelio, gli innocenti restano così, sospesi. Trascorrono ancora nove anni, e tre giorni fa, alla chetichella, per così dire, il tribunale di Catania sbriga in una manciata di minuti il processo di revisione e annulla formalmente le condanne per quei calunniati, che ora lo stato dovrà risarcire, benché né lo stato né alcuna altra entità abbia tasche piene abbastanza da risarcire di un'infamia simile.

Ora questa sommaria ricapitolazione era per formulare una domanda: nelle innumerevoli e sentite commemorazioni dei 25 anni dalla strage di Via D'Amelio ce n'è stata almeno una cui siano stati invitati, con un posto per così dire d'onore, i condannati innocenti tormentati per tanti anni nella peggiore delle galere? Non dico che dovessero sedere accanto ai magistrati che li hanno perseguitati e condannati a oltranza, spesso sapendo quello che facevano: non sarebbe stato bello per loro. Ma magari accanto al Presidente della Repubblica, per rendere più efficace il suo monito sulle "troppe incertezze nella ricerca della verità". A volte la verità è così vicina che le si potrebbe trovare un posto a sedere.

Tenuità del fatto anche con precedenti penali
di Luigi Caiazza

Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2017

Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 luglio 2017 n. 35757. La rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato non costituisce motivo per escluderlo dall'accoglimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui al primo comma dell'articolo 131-bis del Codice penale.

Sostanzialmente su tale principio si fonda la sentenza della Cassazione n. 35757, depositata ieri, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal titolare di una ditta contro la sentenza di condanna del Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella parte in cui non gli aveva riconosciuto la qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità.

Il ricorrente aveva omesso di installare una serie di misure antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti e, pur avendo rimosso tempestivamente le predette irregolarità, non aveva poi provveduto al versamento della sanzione prevista per le stesse in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 301 del dlgs 81/08. Senza contestare la materialità della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, l'imputato ha fondato il ricorso sulla mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla richiesta di qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità, ai sensi del citato articolo 131-bis, e alla conseguente non punibilità del fatto.

Il Tribunale, sebbene avesse riconosciuto l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'eliminazione delle situazioni di pericolo accertate e della puntuale ottemperanza alle prescrizioni dall'Asl, ha, tuttavia, comminato la sanzione prevista partendo da una pena base superiore al minimo edittale, il che escludeva implicitamente la ricorrenza della particolare tenuità dell'offesa.

Peraltro, la ragione per la quale il Tribunale lo aveva escluso dal beneficio risiedeva nella pena che per il caso in esame era stata determinata sulla base di una sanzione superiore al minimo edittale, in quanto il ricorrente vantava precedenti penali, sia pure legati a reati di diversa natura. Di tale avviso non è stata però la Cassazione, la quale ha ritenuto che la presenza dei precedenti penali non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, tenuto conto che i parametri di valutazione previsti dal comma uno dell'art. 131-bis hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno).

Diversamente, i parametri connessi al corredo penale gravanti sull'imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati a profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno dell'offesa arrecata mediante la commissione del reato. Occorre quindi tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto l'offensività della condotta del medesimo posta in essere.

Ordinamento penitenziario, al via le Commissioni per la riforma
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 21 luglio 2017

Entro fine anno dovranno essere presentate le bozze dei decreti attuativi. Costituite tre commissioni di studio per elaborare, entro il 31 dicembre 2017, delle bozze dei decreti attuativi per la riforma dell'ordinamento penitenziario approvata il 23 giugno scorso.

Il ministro della giustizia Orlando ha già emanato gli inviti agli esperti qualificati che formeranno le commissioni: si occuperanno di redigere schemi di decreti legislativi riguardanti le modifiche della disciplina delle misure di sicurezza e dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alle patologie di tipo psichiatrico, e della revisione del sistema delle pene accessorie; gli strumenti normativi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale e l'articolazione di una organica disciplina di ordinamento penitenziario minorile e, infine, le modifiche al vigente ordinamento penitenziario.

Il sistema penitenziario risente sempre di più la necessità di avere un nuovo ordinamento. Le commissioni avranno il compito di mettere nero su bianco l'attuazione di tutte queste misure volte a rendere effettivo tutto ciò che recita, in primis, la nostra costituzione. Quindi hanno tempo fino alla fine dell'anno. Ciò ha provocato qualche malumore all'interno del partito radicale, Rita Bernardini in primis che aveva fatto 25 giorni di sciopero della fame non solo per chiedere l'approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, ma anche per chiedere al governo di far approvare i decreti attuativi entro la fine dell'estate.

Anche alla luce di questa notizia, i radicali hanno rilanciato con gran forza il "Satyagraha" collettivo, ovvero la prosecuzione dell'azione non violenta decennale di Marco Pannella. Inizierà a metà agosto in concomitanza della Carovana per la giustizia promossa dallo stesso partito radicale e l'unione delle camere penali. Il principale obiettivo riguarda proprio quello di far in modo che il governo emani, entro l'estate, i decreti attuativi del disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Intanto, la commissione che avrà il compito di redigere lo schema di decreto legislativo sulle modifiche alla disciplina delle misure di sicurezza e di assistenza sanitaria, è presieduta da Marco Pelissero - ordinario di Diritto penale, Università di Torino. I componenti sono Roberto Bartoli, ordinario di Diritto penale, Università di Firenze; Daniele Caprara, avvocato; Giuseppe Cherubino, avvocato; Francesco Paolo De Simone Policarpo, avvocato; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano; Benedetta Galgani, associato di Diritto processuale penale, Università di Pisa; Gian Luigi Gatta, ordinario di Diritto penale, Università di Milano; Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale, Università Milano- Bicocca; Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina; Michele Giacomo Carlo Passione, avvocato; Francesco Patrone, giudice di Tribunale, Roma; Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia; Giorgio Pighi, associato di Diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia; Giovanna Spinelli, magistrato del Tribunale di sorveglianza di Avellino.

La Commissione che tratterà la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile è presidente Francesco Cascini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli. I componenti sono Maria Brucale, avvocato; Salvatore Campanelli, avvocato; Adolfo Ceretti, ordinario di Scienze Criminologiche dell'Università di Milano-Bicocca; Maria Grazia Coppetta, associato di Diritto processuale penale dell'Università di Urbino; Maria De Luzenberger Milnernsheim, procuratore presso il Tribunale minori di Napoli; Fulvio Filocamo, sostituto procuratore presso il Tribunale minori di Roma; Antonietta Fiorillo, presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna; Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale minori di Milano; Bruno Guazzaloca, avvocato; Grazia Mannozi, ordinario di Diritto penale dell'Università Insubria; Vania Patanè, ordinario di Diritto processuale penale dell'Università di Catania; Paolo Renon, associato di Diritto penale dell'Università di Pavia e Guido Sola, avvocato.

La Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso è presieduta da Glauco Giostra, ordinario di Diritto processuale penale dell'Università di Roma- La Sapienza. I componenti sono Paolo Borgna, sostituto procuratore, Tribunale di Torino; Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze; Stefania Carnevale, associato di Diritto processuale penale, Università di Ferrara; Gherardo Colombo, già magistrato di Cassazione; Andrea De Bertolini, avvocato; Franco Della Casa, ordinario di Diritto penitenziario, Università di Genova; Alessandro De Federicis, avvocato; Fabio Fiorentin, magistrato di sorveglianza di Udine; Carlo Fiorio, ordinario di diritto processuale penale, Università di Perugia, Fabio Gianfilippi, magistrato di sorveglianza di Spoleto; Luigi Kalb, ordinario di Diritto processuale penale, Università di Salerno; Vania Maffeo, associato di Diritto processuale penale, Università di Napoli Federico II; Antonia Antonella Marandola, ordinario di Diritto processuale penale, Università Lum; Riccardo Polidoro, avvocato; Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre; Fabrizio Siracusano, associato di Diritto processuale penale, Università di Catania; Gabriele Terranova, avvocato; Daniele Vicoli, associato di Diritto processuale penale, Università di Bologna Alma Mater Studiorum e Stefano Visonà, sostituto Procuratore generale presso la Cassazione.

Allo scopo di rendere noto il lavoro e di dare continuità a quanto prodotto dagli Stati generali, all'interno di ogni gruppo sarà costituito fra le Commissioni un coordinamento affidato al Professor Glauco Giostra, presidente del gruppo dedicato alla riforma dell'Ordinamento penitenziario, che avrà il compito di convocare riunioni periodiche. Il Capo di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dei Dipartimenti per gli affari di giustizia, della Giustizia minorile e dell'Amministrazione penitenziaria partecipano ai lavori. La predisposizione delle bozze degli schemi dovrà essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

Carceri: Orlando costituisce le Commissioni di riforma, c'è anche la salute psichiatrica
sanita24.ilsole24ore.com, 21 luglio 2017

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito presso l'Ufficio Legislativo, tre Commissioni di studio per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza personali, come previsto dalla Legge n. 203 del 23 giugno 2017. Lo fa sapere una nota del dicastero.

Le Commissioni sono formate da esperti qualificati che si avvarranno di quanto elaborato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, costituiti presso il ministero, e si occuperanno di redigere schemi di decreti legislativi riguardanti: le modifiche della disciplina delle misure di sicurezza e dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alle patologie di tipo psichiatrico, e della revisione del sistema delle pene accessorie; gli strumenti normativi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale e l'articolazione di una organica disciplina di ordinamento penitenziario minorile e, infine, le modifiche al vigente ordinamento penitenziario.

Riforma dell'Ordinamento penitenziario, Commissioni al via. Giostra: compito delicato
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 21 luglio 2017

Istituite tre commissioni per la modifica dell'ordinamento penitenziario e delle misure di sicurezza. Intervista a Glauco Giostra, responsabile del coordinamento dei gruppi: molto prezioso il materiale prodotto dagli Stati generali. Per la prima volta si lavora alla stesura di un ordinamento minorile.

Sono state costituite dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, tre commissioni di esperti chiamati a formulare, in attuazione della legge delega, le proposte per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza. Si avvia così a completamento il percorso promosso 2 anni fa dal Guardasigilli con gli Stati generali dell'esecuzione penale ed è un cordone doppio a legare le due fasi: al timone della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario e nel ruolo di responsabile del coordinamento dei gruppi c'è lo stesso giurista che per più di un anno ha diretto il Comitato scientifico del movimento culturale pensato da Orlando per ridisegnare il volto degli istituti di pena italiani, dopo la condanna arrivata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Per Glauco Giostra, ordinario di Procedura penale all'università Sapienza, già membro del Csm e presidente di diverse altre commissioni ministeriali, una nuova sfida da portare a termine nei brevissimi tempi a disposizione: le bozze degli schemi dovranno essere pronte, infatti, per il 31 dicembre 2017. Nell'intervista a Redattore Sociale le novità, le criticità e gli obiettivi del delicato passaggio del processo di riforma.

Presidente Giostra, quali sono le novità più qualificanti della legge Delega?

Per alcuni filoni tematici la Delega ripercorre, approfondendole e rilanciandole, le linee di fondo della legislazione penitenziaria vigente: si pensi, ad esempio, all'individualizzazione del trattamento rieducativo, alla valorizzazione del lavoro, all'importante ruolo da riservare al volontariato. Per altri, si registra un'inedita attenzione ad aspetti trascurati dall'attuale normativa. Si pensi all'affettività, ai collegamenti audiovisivi, alla giustizia riparativa, in particolare. Ma soprattutto il Parlamento, con più di 40 anni di ritardo, ha dettato al Governo le linee portanti di un ordinamento penitenziario a misura di minorenni: un ordinamento tutto da inventare che speriamo riesca a fare del minore non già 'una frazione dell'adulto, ma una entità qualitativamente diversa. Non più mere diminuzioni di pena o accessi facilitati ai benefici, ma risposte sanzionatorie e misure rieducative calibrate su questa peculiarissima realtà in divenire. Sarebbe stato, anche su questo piano, quanto mai opportuno che non venisse abbandonata la via della rifondazione del sistema sanzionatorio. Formalmente fuori della delega penitenziaria, ma a questa strettamente collegata, c'è poi la radicale riforma delle misure di sicurezza.

Per la parte relativa a minorenni e giustizia riparativa e per quella su misure di sicurezza e assistenza sanitaria sono state istituite le altre due Commissioni, presiedute rispettivamente da Francesco Cascini, sostituto procuratore al tribunale di Napoli, già capo del dipartimento minorile, e da Marco Pelissero, ordinario di Diritto penale all'università di Torino. Partecipano ai lavori, il Capo di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dei Dipartimenti per gli affari di giustizia, della Giustizia minorile e dell'Amministrazione penitenziaria.

Quali sono i limiti della legge Delega, se ci sono?

Non sempre i criteri direttivi riescono ad esprimere in modo nitido le coordinate entro cui il governo è autorizzato dal Parlamento ad esercitare il potere legislativo in sua vece. Qualche volta le maglie normative sono troppo lasche. Sarà compito del legislatore delegato trovare formule attuative in linea con lo spirito complessivo della Delega. Dal punto di vista dei contenuti, nel corso dei lavori preparatori sono riemersi alcuni automatismi preclusivi, nonostante l'indirizzo di fondo li vedesse destinati all'abbandono. Si dovrà cercare di costruire un sistema complessivamente coerente e credibile.

Come saranno utilizzate le informazioni arrivate dagli Stati generali?

Dall'accesso alle misure alternative alla giustizia riparativa, dalle opportunità di lavoro alla medicina penitenziaria, dall'assistenza psichiatrica alla sorveglianza dinamica, dagli interventi a tutela delle donne recluse all'esecuzione nei confronti di minorenni: i temi definiti dal perimetro della delega coincidono in larga parte con quelli su cui gli Stati generali hanno lavorato, elaborando interessanti ipotesi di riforma. Anche se un conto è l'attività svolta in quella sede, un conto è tradurre le idee in disposizioni di legge. Non c'è dubbio però che senza i cospicui risultati degli Stati generali, l'obiettivo di concludere l'elaborato normativo in pochi mesi non sarebbe stato soltanto ambizioso, ma velleitario.

Proprio in vista del poco tempo e dell'imponente impegno che attendevano il legislatore delegato, tempo fa, insieme a un collega della Sapienza, ho chiesto a diversi colleghi, magistrati e avvocati: "se foste nel Governo come realizzereste uno o più punti della Delega?". I contributi che sono arrivati, e si tratta di materiale quantitativamente e qualitativamente cospicuo, sono stati raccolti in un fascicolo: "Proposte per l'attuazione della Delega penitenziaria". Sono quasi 400 pagine di schede normative, riunite per criteri di Delega. In ciascuna scheda sono riportate la norma, la modifica e l'illustrazione delle ragioni della proposta. Un lavoro "di pronto consumo" che dovrebbe facilitare il compito al legislatore delegato.

Dalla presidenza della Commissione mista del Csm, al coordinamento del Comitato scientifico degli Stati generali. Come sta affrontando questo nuovo incarico?

Ci attende un compito estremamente delicato e complesso. Sarà un lavoro intenso che avrà bisogno del contributo di tutti, anche di chi non fa parte delle Commissioni, perché si tratta di un importante progetto di riforma il cui destino dipende molto da un forte cambiamento nella percezione sociale della pena e della sua funzione, che poi è stato l'obiettivo principale degli Stati generali. L'approvazione del disegno di legge delega rappresenta comunque un importante segnale in tal senso ed è fondamentale coglierne e trasmetterne il significato politico-culturale. Dopo le "ventate" riformiste, in risposta all'umiliante condanna arrivata dalla corte europea, ci si poteva aspettare uno stallo, se non addirittura un periodo di "risacca legislativa". Invece il Parlamento ha trovato la determinazione politica per approvare linee guida con l'intento di ridare vento alla vela del principio costituzionale secondo cui le pene devono tendere a rieducare socialmente il condannato. E già il plurale sta ad indicare che il carcere non è l'unica soluzione e che, anzi, la prospettiva sanzionatoria è destinata a guardare ben oltre le sbarre se si vogliono ottenere risultati sia in termini di rispetto del dettato costituzionale che di sicurezza sociale.

Lazio: consulenza notarile gratis per i detenuti, intesa tra Garante e Ainc
affaritaliani.it, 20 luglio 2017

Firmato il protocollo che garantisce il servizio gratuito nelle carceri. È stato firmato a Roma il protocollo d'intesa tra il Garante Stefano Anastasia, Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e Associazione italiana notai cattolici. Un atto che garantisce un servizio gratuito di consulenza notarile, dedicato ai detenuti ospiti negli istituti penitenziari dal Lazio. I professionisti aderenti all'Associazione italiana notai cattolici (Ainc) forniranno infatti consulenza gratuita ai detenuti meno abbienti o in stato di difficoltà, secondo le diverse modalità definite con le singole strutture. Gli istituti a loro volta si impegnano a trasmettere le richieste di consulenza direttamente al referente territoriale dell'associazione o al Garante, mettendo a disposizione tutta la documentazione utile.

All'Ufficio del Garante spetta infine il compito di rilevare e comunicare all'associazione le richieste di consulenza e di monitorare lo stato di avanzamento dell'intesa.

"La firma di questo protocollo - commenta il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio Stefano Anastasia - rappresenta un ulteriore passo in avanti nel percorso di riconoscimento e tutela dei diritti della popolazione detenuta. Dai colloqui che periodicamente il mio ufficio svolge all'interno delle strutture detentive della nostra regione, infatti, era emersa in più occasioni l'esigenza di avere anche questo tipo di supporto, in quanto i dirigenti dell'amministrazione penitenziaria possono effettuare solo certificazioni minori, che non coprono tutte le esigenze delle persone detenute. Da qui l'idea di promuovere una collaborazione finalizzata a offrire un servizio qualificato in ambito notarile anche a quei detenuti che si trovano in condizioni di difficoltà".

Giustizia minorile e misure alternative: la famiglia diventa protagonista
di Teresa Valiani

Redattore Sociale, 20 luglio 2017

Il nuovo capo del Dipartimento, Gemma Tuccillo, presenta i primi mesi di lavoro. Tra i temi in evidenza: giustizia riparativa, banca dati adozioni e ordinamento penitenziario minorile. Per l'esecuzione penale esterna "la sfida è quella di realizzare la più completa osmosi tra le esperienze".

In primo piano trattamento, giustizia riparativa, pieno funzionamento della Banca Dati adozioni (che permetterà di incrociare le caratteristiche dei bambini adottabili e delle coppie disponibili all'adozione, su tutto il territorio nazionale) e stesura dell'ordinamento penitenziario minorile, a cui, finalmente, si è deciso di porre mano a livello legislativo e che "mai era stato realizzato in passato". Una carriera in magistratura, dalla Sorveglianza alla Procura minorile, al Tribunale per i minori, come giudice e come presidente, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Gemma Tuccillo, fino al marzo scorso vice capo di Gabinetto del ministro Andrea Orlando, presenta a Redattore Sociale il nuovo corso che rilancia e dedica maggiori energie al solco tracciato da Francesco Cascini, il dirigente che ha guidato il Dipartimento dal 2015. Giustizia minorile: un'eccellenza italiana che riflette le sue peculiarità nel Dipartimento. Dal dirigente che l'ha preceduta, Francesco Cascini, arriva un'eredità importante. La sua direzione è nel segno della continuità o ci saranno cambiamenti sostanziali?

Il cons. Cascini, mio predecessore e collega, ha svolto un eccellente e difficile lavoro teso sempre più a valorizzare la specializzazione e la delicatezza della materia minorile e la tutela dei diritti dei minori di età, coniugando questo impegno con quello particolarmente complesso della completa ristrutturazione del Dipartimento, oggi della Giustizia minorile e di comunità, che vede estesa la sua competenza sull'intero mondo dell'esecuzione penale esterna. Il solco tracciato, pertanto, è quello che intendo proseguire, implementando sempre più gli interventi perché in quest'ambito

non si fa mai abbastanza.

Nuovo capo dipartimento con una lunga esperienza nel minorile. Da dove è partita, in questi primi mesi, prendendo le redini del nuovo incarico?

Ho lavorato a lungo come magistrato minorile, sia in Procura che in Tribunale e con riferimento all'ambito minorile di competenza di questo Dipartimento, particolare attenzione sarà dedicata alla implementazione delle opzioni trattamentali, alla giustizia riparativa, al pieno funzionamento della Banca Dati adozioni e alla predisposizione di proposte per la stesura dell'ordinamento penitenziario minorile, espresso punto di delega, mai realizzato in passato. Con l'accorpamento dell'esecuzione penale esterna, il Dipartimento registra una sinergia o le due funzioni restano distinte?

La sfida è quella di realizzare la più completa osmosi tra le esperienze, valorizzando i buoni risultati ottenuti nell'ambito della giustizia minorile, diffondendo le buone prassi e lavorando in piena sinergia, nel profondo rispetto dei fisiologici tratti di diversità che per alcuni utenti - penso ai cosiddetti 'giovani-adulti' - consentono un percorso assolutamente parallelo. Anche in considerazione dei punti di delega dedicati, sarà particolarmente intenso e determinante il lavoro in tema di giustizia riparativa e funzionalmente, per la diffusione sempre più ampia della mediazione penale.

I percorsi avviati all'interno di un settore tanto complesso quanto delicato hanno bisogno dell'intervento e del supporto di tutta la società civile. Come pensa di convogliare gli sforzi e coinvolgere l'esterno?

Si tratta di invertire la rotta e superare l'idea che sicurezza è repressione. La costituzione parla di pene e non di pena.

Dunque la misura alternativa non è un premio ma un modo di eseguire la pena alternativo e con pari dignità di sanzione che ben applicata produce sicuri risultati in termini di sicurezza sociale e diminuzione del rischio recidiva. È necessario implementare le risorse, rafforzare gli uffici con personale adeguatamente formato e motivato, anche per poter affrontare l'auspicato incremento di misure alternative alla detenzione all'indomani dei decreti attuativi della delega che necessita di un intenso lavoro anche in sinergia con le strutture detentive. L'esterno sarà coinvolto valorizzando l'apporto del volontariato, anche quello relativo al servizio civile, con progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale, come auspicato con la firma dell'Accordo con la Conferenza nazionale del volontariato. Ma fondamentale rilievo viene conferito, e sempre più si intende conferire, al coinvolgimento attivo del nucleo familiare di appartenenza, la cui consapevole adesione è elemento imprescindibile per la buona riuscita degli stessi progetti.

La riforma Fornero azzerava le pensioni e la disoccupazione ai detenuti

da Associazione Yairaiha Onlus

Ristretti Orizzonti, 20 luglio 2017

Negli ultimi anni si è parlato molto di riforma Fornero emanata sotto il governo Monti nel 2011 con il decreto "salva Italia" e finalizzata a diminuire la spesa pubblica in materia di pensioni per evitare il default finanziario dell'Italia chiesto dall'Europa.

La riforma, in un crescendo dilatato nell'arco di tempo 2011/2018, va a toccare la maggior parte delle categorie beneficiarie delle diverse tipologie di ammortizzatori sociali. Ai disoccupati, pensionati e invalidi civili, ai sensi dell'art. 2 commi 58, 59, 60, 61, 62 e 63 della riforma, dallo scorso mese di maggio, si sono aggiunti anche i detenuti o comunque condannati ai sensi degli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.

Come segnalatoci nelle ultime due settimane da decine di detenuti, su di loro, tra cui tanti invalidi civili, non è stata operata solo una semplice decurtazione ma, bensì, la totale revoca del trattamento previdenziale precedentemente riconosciuto e percepito nonostante la legge all'art. 2 comma 61 esplicita la irretroattività dell'applicazione. Inoltre, sempre l'art. 2 al comma 58 prevede che, in fase processuale per i reati ai sensi degli articoli sopra richiamati, "il giudice disponga ulteriori accertamenti per verificare che le forme di assistenza previdenziale percepite e/o riconosciute abbiano origine, in tutto o in parte, da lavoro fittizio o a copertura di attività illecite".

Per quanto attiene la prevalenza degli indennizzi di disoccupazione riconosciuti ai detenuti queste sono frutto delle prestazioni di lavoro svolte per conto del Ministero di Giustizia con il lavoro intramurario (sottopagato) che, a rotazione, i detenuti svolgono all'interno andando a garantire, spesso, le necessarie piante organiche al funzionamento delle carceri stesse.

Le pensioni sociali vengono riconosciute per sopraggiunta età e quelle di invalidità alle migliaia di detenuti che soffrono delle più disparate patologie e disabilità. E stiamo parlando di pensioni minime (non d'oro) e di indennizzi che stanno al di sotto dei minimi previsti visto e considerato che la stessa attività lavorativa dei detenuti è retribuita molto al di sotto dello spettante, come testimoniano le numerose sentenze di risarcimento che ogni anno il Ministero di Giustizia va a pagare a coloro i quali riescono a presentare ricorso. A questo punto ci chiediamo dove sono le "origini fittizie accertate" richiamate dall'art. 2 comma 58? Dove la non retroattività della legge visto che si sta applicando anche a condannati molto tempo prima della sua entrata in vigore e a persone che hanno già interamente scontato i propri reati?

L'art. 38 della Costituzione prevede che "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

Ma è ancora valido? E ancora, cosa succederà per i condannati a pene lunghe o con l'ergastolo e gli ostantivi? La risposta, purtroppo, è scontata e per gli effetti di questa riforma non avranno mai accesso a nessun ammortizzatore sociale sia che si tratti di detenuti lavoratori sia che si tratti di anziani o invalidi. Infine l'Inps non avrebbe dovuto comunicare agli interessati dell'imminente revoca? Sono molteplici le richieste di rinvio alla Corte Costituzionale della Legge Fornero e, forse, le forze politiche e sindacali non avevano ancora valutato questo aspetto che, a nostro avviso, è non solo incostituzionale ma, così applicata, oltremodo illegittima, è una vera e propria vessazione verso gli ultimi degli ultimi.

Una sanzione accessoria che mette la corda al collo definitiva alle migliaia di detenuti o in misura domiciliare che versano in condizioni economiche disagiate, migliaia di persone che spesso, quando va bene, fanno 1 o 2 colloqui all'anno perché i familiari non possono nemmeno permettersi di affrontare i "viaggi della speranza" dal sud verso le carceri del nord dove sono ristretti i propri cari. Ma qua si vuole cancellare definitivamente ogni diritto costituzionale e sociale che uno stato di diritto dovrebbe garantire indistintamente a ognuno e ciascuno. E a farne le spese sono sempre i soggetti più deboli.

Art. 2 legge 92/2012

58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Prevenire la radicalizzazione islamica nelle carceri, proposta legge approvata alla Camera

progettoitalianews.net, 20 luglio 2017

Prevenire la radicalizzazione islamica e la diffusione dell'estremismo jihadista e provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, mediante programmi di formazione ed informazione che interessino la società civile e le istituzioni a tutti i livelli, comprese le istituzioni scolastiche e le carceri.

È stata approvata ieri dalla Camera, e passa ora al vaglio del Senato, la proposta di legge Dambrosio-Manciulli su "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista", che per la prima volta mira a introdurre in Italia una strategia complessiva per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione islamica. La legge prevede l'istituzione del Centro Nazionale sulla Radicalizzazione (Crad) presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno, incaricato di elaborare annualmente il Piano Strategico Nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e adesione all'estremismo di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

Ancora, l'elaborazione del Piano Strategico Nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e del Comitato parlamentare. Definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica e la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione. È prevista anche l'istituzione dei Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR) presso le Prefetture - UTG dei capoluoghi di regione, per dare attuazione al Piano Strategico Nazionale. I CCR sono disciplinati nella composizione e nelle modalità di funzionamento dal Prefetto. Nasce anche un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista in diversi ambiti (scuole, ospedali, carceri, luoghi di accoglienza e detenzione amministrativa dei migranti), e l'analisi del rapporto semestrale redatto dalla Polizia Postale e delle comunicazioni relativo alle attività di propaganda e diffusione sul web di idee estreme tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista. La legge prevede una formazione specialistica (anche per la conoscenza delle lingue straniere), diretta a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso del personale di forze di polizia, forze armate, amministrazione penitenziaria, del garante nazionale e dei garanti territoriali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, di operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e dei corpi di polizia locale. Inoltre, sono previste l'elaborazione delle Linee guida sul dialogo interculturale e interreligioso da parte dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, in conformità al Piano strategico nazionale, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico, e adottate con decreto del Ministro dell'istruzione; lo stanziamento di fondi in favore delle istituzioni scolastiche per assicurare l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altri paesi, il potenziamento delle infrastrutture di rete e l'istituzione di specifici programmi di contrasto dell'odio on line; il finanziamento di progetti di formazione universitaria e postuniversitaria previsti e organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica; la promozione della realizzazione di un portale informativo sui temi della radicalizzazione e dell'estremismo e dello sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere e in partnership con soggetti pubblici o privati, la realizzazione da parte della RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, di una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba e infine l'adozione del Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati su regolamento del Ministero della Giustizia, in coerenza con il Piano Strategico Nazionale elaborato dal Crad.

La tortura è reato, previste pene fino a 10 anni di carcere

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2017

Legge 14 luglio 2017 n. 110 - Gazzetta ufficiale 18 luglio 2017 n. 166. È in vigore dal 18 luglio il reato di tortura, inserito nel Codice penale, che punisce con la reclusione fino a 10 anni chi provoca sofferenze fisiche o psichiche a una persona, privata della libertà personale e affidata alla sua custodia. La legge 110/2017 approvata nella Gazzetta ufficiale 166 del 18 luglio, prevede la reclusione da un minimo di 4 a un massimo di 10 anni, quando il fatto è il risultato di più condotte o se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Il tetto si alza, da 5 a 12 anni, se i fatti sono commessi da pubblici ufficiali, a meno che le sofferenze non siano il risultato dell'esecuzione di misure che, legittimamente privano o limitano i diritti. Le pene lievitano anche in conseguenza di lesioni, arrivando a 30 anni in caso di morte dovuta a maltrattamenti e all'ergastolo se la morte è causata volontariamente. Punita anche l'istigazione alla tortura da parte del pubblico ufficiale.

La norma modifica inoltre l'articolo 191 del Codice penale per prevedere l'inutilizzabilità nel processo delle informazioni ottenute con la tortura, che valgono solo come prova per affermare la responsabilità dell'autore del reato. Messa nero su bianco, attraverso un intervento sull'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione (Dlgs 286/1998), l'impossibilità di respingere, espellere o estradare una persona verso uno Stato, se esistono fondati motivi per ritenere che questa rischi di essere torturata. Nel valutare tale pericolo pesa la consapevolezza dell'esistenza nel

Paese di eventuale destinazione, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Infine è negata qualunque forma di immunità agli stranieri processati o condannati per il reato di tortura.

Reato di tortura, perché questa legge non piace alle Camere penali di Riccardo Polidoro*

Il Dubbio, 20 luglio 2017

Una norma fondata sul compromesso che non garantisce la punibilità. per questo non ci accontentiamo. La patria del diritto è ormai diventata la nazione del compromesso. In tema di giustizia le recenti leggi sono il frutto di scelte demagogiche mirate ad ottenere il consenso del popolo che si vuole sempre più ignorante.

Avverso questa deriva, l'Unione Camere Penali Italiane ha protestato e protesta costantemente anche con modalità estreme, come l'astensione dalle udienze. Le recenti, dei mesi scorsi, non hanno impedito l'emanazione di norme che prevedono l'assurdo, irragionevole aumento dei termini di prescrizione e la celebrazione dei processi con detenuti in videoconferenza con il risultato di avere processi infiniti e dibattimenti in cui sono assenti fisicamente le persone maggiormente interessate al loro esito, a cui viene impedito di sedersi al fianco del loro difensore. L'ulteriore astensione, programmata per il 18 luglio, era stata indetta per manifestare il dissenso avverso il disegno di legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle norme sulla "confisca allargata", che amplia le ipotesi applicative dell'istituto, in contrasto con le indicazioni europee e i principi costituzionali.

In questi anni, vi è stato anche un altro fenomeno politico non generato dal populismo legislativo, in quanto ha avuto ad oggetto temi del tutto ignorati o comunque dimenticati dall'opinione pubblica: il carcere e la tortura. Il Governo e il Parlamento sono dovuti intervenire in materia, non per assecondare la volontà popolare, ma per precisi obblighi nei confronti della Comunità Europea. Obblighi che hanno dovuto rispettare, ma sempre strizzando l'occhio agli elettori per il facile consenso di chi non è stato messo in condizione di comprendere effettivamente il valore culturale e politico di quello che si sarebbe dovuto fare e che, invece, si è fatto.

Va detto chiaramente, se non vi fossero state le condanne della Corte europea dei diritti dell'uomo, se non fosse stata emessa nei confronti del nostro Paese una sentenza c. d. "pilota", nulla si sarebbe fatto in tema di detenzione, come mai sarebbe stata approvata la legge sull'istituzione del delitto di tortura se, a circa 30 anni dalla firma della Convenzione internazionale, non vi fossero stati continui richiami e censure da parte della Comunità europea. Ma possiamo dire di avere effettivamente adempiuto a quanto l'Europa ci ha chiesto di fare?

Noi diciamo "No". Dopo oltre 4 anni dalla sentenza Torreggiani, le nostre carceri stanno tornando ad affollarsi, l'assistenza sanitaria è inesistente o minima, il trattamento individualizzato vietato, per legge, per alcune categorie di detenuti, è impedito, di fatto, a chi ne avrebbe diritto. La cronica carenza di personale sia nelle carceri che nei Tribunali di Sorveglianza, la fatiscenza di molte strutture e i rimedi risarcitori illusori, attestano quotidianamente che manca una visione d'insieme che possa effettivamente far uscire la detenzione in Italia dal tunnel eterno dell'illegalità.

Sulla legge che ha istituito il delitto di tortura, appena approvata dal Parlamento, l'Unione, anche con il proprio Osservatorio Carcere, ha più volte manifestato il proprio dissenso. Lo ha fatto, nonostante abbia sempre denunciato l'inosservanza dell'Italia all'impegno, ormai trentennale, d'inserire nel nostro ordinamento il reato. L'articolo 117 della Costituzione prevede che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Tale principio non è stato rispettato, in quanto nella Convenzione Onu sottoscritta dall'Italia, il delitto di tortura è una fattispecie diversa da quella inserita nel nostro ordinamento. Molto diversa, a cominciare dalla stessa definizione. Nella Convenzione, all'art. 1, si legge: "... il termine "tortura" designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate".

La firma apposta dall'Italia alla Convenzione, avrebbe dovuto obbligare il nostro Paese ad adottare tale definizione ma - dopo circa 30 anni - il reato che ha trovato ingresso nel nostro ordinamento, altro non è che un'"etichetta", apposta nel codice penale. La fattispecie astratta prevista, infatti, è tutt'altro da quella indicata nella Convenzione e la sua formulazione consente la non punibilità nella maggior parte dei casi.

A fronte di "qualsiasi atto con il quale sono inflitti dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche", come si legge nella Convenzione, in Italia si punirà solo chiunque "con più condotte violente o plurime minacce gravi causi sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua

custodia o in condizioni di minorata difesa".

Il reato diventa "comune" e non "proprio" del pubblico ufficiale (per il quale sono previste aggravanti) e non viene punito "qualsiasi atto", ma solo "più condotte violente" (quante?) o "plurime minacce gravi" (quante?). Un unico atto, dunque, non è penalmente rilevante ed il trauma psichico deve essere "verificabile". Termine questo sibillino e privo di valenza tecnica in una norma penale, in quanto tutto va provato e quindi verificato. Da avvocati possiamo affermare che la non punibilità è garantita.

Il neonato delitto di tortura tradisce, tra l'altro, il principio costituzionale dell'art. 13, che stabilisce che "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Il termine "ogni" non si presta ad alcuna interpretazione e, pertanto, bene avrebbe fatto il Legislatore a rispettare la Convenzione Internazionale sottoscritta, adeguandosi anche a quello che, già nel 1947, avevano scritto i Padri Costituenti. Ribadiamo, pertanto, il nostro "No" e non ci accontentiamo, come altri - pur impegnati da anni sul medesimo fronte del rispetto dei diritti - di avere "finalmente" anche in Italia il delitto di tortura. Le "etichette" non si applicano al codice penale, ma altrove.

*Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

Orlando istituisce le Commissioni per l'elaborazione dei Decreti di riforma dell'O.P.

giustizia.it, 20 luglio 2017

Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha costituito presso l'Ufficio Legislativo, tre Commissioni di studio per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza personali, come previsto dalla Legge n. 203 del 23 giugno 2017.

Le Commissioni sono costituite da esperti qualificati che si avvarranno di quanto elaborato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, costituiti presso il Ministero, e si occuperanno di redigere schemi di decreti legislativi riguardanti: le modifiche della disciplina delle misure di sicurezza e dell'assistenza sanitaria, con particolare riguardo alle patologie di tipo psichiatrico, e della revisione del sistema delle pene accessorie; gli strumenti normativi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale e l'articolazione di una organica disciplina di ordinamento penitenziario minorile e, infine, le modifiche al vigente ordinamento penitenziario.

La Commissione che avrà il compito di redigere lo schema di decreto legislativo sulle modifiche alla disciplina delle misure di sicurezza e di assistenza sanitaria, è così composta:

Presidente: Marco Pelissero - ordinario di Diritto penale, Università di Torino;

Componenti:

Roberto Bartoli - ordinario di Diritto penale, Università di Firenze;

Daniele Caprara - avvocato;

Giuseppe Cherubino - avvocato;

Francesco Paolo De Simone Policarpo - avvocato;

Giovanna Di Rosa - presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano;

Benedetta Galgani - associato di Diritto processuale penale, Università di Pisa;

Gian Luigi Gatta - ordinario di Diritto penale, Università di Milano;

Oliviero Mazza - ordinario di Diritto processuale penale, Università Milano-Bicocca;

Nicola Mazzamuto - presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina;

Michele Giacomo Carlo Passione - avvocato;

Francesco Patrone - giudice di Tribunale, Roma;

Giovanni Maria Pavarin - presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia;

Giorgio Pighi - associato di Diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia;

Giovanna Spinelli - magistrato del Tribunale di sorveglianza di Avellino.

La Commissione che tratterà la riforma dell'ordinamento penitenziario minorile è così composta:

Presidente - Francesco Cascini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli;

Componenti:

Maria Brucale - avvocato;

Salvatore Campanelli - avvocato;

Adolfo Ceretti - ordinario di Scienze criminologiche dell'Università di Milano-Bicocca;

Maria Grazia Coppetta - associato di Diritto processuale penale dell'Università di Urbino;

Maria De Luzenberger Milnernsheim - procuratore presso il Tribunale minori di Napoli;

Fulvio Filocamo - sostituto procuratore presso il Tribunale minori di Roma;

Antonietta Fiorillo - presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna;

Maria Carla Gatto - presidente del Tribunale minori di Milano;
Bruno Guazzaloca - avvocato;
Grazia Mannozi - ordinario di Diritto penale dell'Università Insubria;
Vania Patanè - ordinario di Diritto processuale penale dell'Università di Catania;
Paolo Renon - associato di Diritto penale dell'Università di Pavia;
Guido Sola - avvocato.

La Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso è così composta:
Presidente: Glauco Giostra - ordinario di Diritto processuale penale dell'Università di Roma-La Sapienza;

Componenti:

Paolo Borgna - sostituto procuratore, Tribunale di Torino;
Marcello Bortolato - presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze;
Stefania Carnevale - associato di Diritto processuale penale, Università di Ferrara;
Gherardo Colombo - già magistrato di Cassazione;
Andrea De Bertolini - avvocato;
Franco Della Casa - ordinario di Diritto penitenziario, Università di Genova;
Alessandro De Federicis - avvocato;
Fabio Fiorentin - magistrato di sorveglianza di Udine;
Carlo Fiorio - ordinario di Diritto processuale penale, Università di Perugia;
Fabio Gianfilippi - magistrato di sorveglianza di Spoleto;
Luigi Kalb - ordinario di Diritto processuale penale, Università di Salerno;
Vania Maffeo - associato di Diritto processuale penale, Università di Napoli Federico II;
Antonia Antonella Marandola - ordinario di Diritto processuale penale, Università LUM;
Riccardo Polidoro - avvocato;
Marco Ruotolo - ordinario di Diritto costituzionale, Università di Roma Tre;
Fabrizio Siracusano - associato di Diritto processuale penale, Università di Catania;
Gabriele Terranova, avvocato;
Daniele Vicoli - associato di Diritto processuale penale, Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
Stefano Visonà - sostituto Procuratore generale presso la Cassazione.

Allo scopo rendere noto il lavoro e di dare continuità a quanto prodotto dagli Stati generali, all'interno di ogni gruppo sarà costituito fra le Commissioni un coordinamento affidato al Professor Glauco Giostra, presidente del gruppo dedicato alla riforma dell'Ordinamento penitenziario, che avrà il compito di convocare riunioni periodiche. Il Capo di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dei Dipartimenti per gli affari di giustizia, della Giustizia minorile e dell'Amministrazione penitenziaria partecipano ai lavori.

La predisposizione delle bozze degli schemi dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2017.

Per il 41bis il Garante dei diritti c'è

di Francesco Maisto

Il Manifesto, 19 luglio 2017

Il fatto è uno, ma vale per la generalità dei detenuti. Se un detenuto parla con un familiare, il "parlare con" si definisce colloquio, e se parla poi con il Garante dei detenuti è un colloquio come gli altri o no? Secondo l'Amministrazione carceraria è un colloquio assoggettato a restrizioni, come se il Garante fosse un congiunto e quindi, potendo il detenuto in regime di carcere duro in 41 bis, fare un solo colloquio al mese (a fronte dei 6 ammessi per i detenuti comuni) deve scegliere tra un congiunto o il Garante.

È stata necessaria una argomentata ed importante ordinanza del 27 giugno 2017 del Giudice Gianfilippi, su reclamo di un detenuto in 41 bis del carcere di Terni, per decidere che non si tratta di un colloquio come altri; che deve essere disapplicata la disposizione ministeriale e che quel detenuto può parlare con il Garante della Regione Umbria, prof. Anastasia che aveva posto inutilmente un quesito al Dap.

Che la legge penitenziaria del 1975 abbia subito tante e tali restrizioni, modificazioni e distorsioni da renderne necessaria una organica revisione, come previsto dall'art. 1, comma 85 della recente legge 23 giugno 2017, n.103, non è un mistero, ma, in attesa dei Decreti, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dovrebbe avere le risorse intellettuali per armonizzare la normativa vigente rispetto alle disposizioni di rango inferiore. Ma così non è stato. Lo statuto del Garante, per l'istituzione nel nostro ordinamento, è stato perfezionato progressivamente nel tempo.

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, con l' art. 12-bis, comma 1, lett. a), ha modificato l'art.18 della legge penitenziaria

prevedendo che "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici"., e, con la lett.b), ha modificato l'art.67,1-bis) attribuendo ai "garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati" il potere ispettivo alla pari di altre autorità istituzionali.

Ma l' art. 2, comma 25, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l'art. 41 bis, comma 2-quater, prevedendo "b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti", laddove si tratta, all'evidenza, di colloqui con i familiari. Peraltro, il comma 2 dell'art.41 bis chiarisce che sono ammesse solo le restrizioni "necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con l'associazione", ponendo un vincolo funzionale tra prevenzione speciale e restrizioni.

Insomma, ogni altra restrizione è sostanzialmente inutile. Imperterrito nella linea restrittiva, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria trascura il Diritto di reclamo previsto dall'art. 35 o.p., modificato dalla legge 10 del 2014 ("I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti", alla pari di altre autorità istituzionali, come, ad esempio, il magistrato di sorveglianza. È fin troppo ovvio che chi parla con il Garante non effettua un colloquio in senso tecnico, ma espone un reclamo orale.

L'ordinanza del Giudice Gianfilippi deve essere dunque segnalata, non solo per l'acutezza delle argomentazioni, ma anche perché mette a fuoco tre livelli fondamentali per la riforma di un carcere civile e secondo la nostra Costituzione: la tutela dei diritti dei detenuti, il corretto rapporto tra Giurisdizione e Amministrazione, lo statuto attuale dei Garanti dei detenuti.

Ingiustizia carceraria e storie interessanti
di Massimo Bordin

Il Foglio, 19 luglio 2017

La battaglia perché perfino ai mafiosi vengano garantiti dei diritti, non può fare dimenticare, oggi che è l'anniversario della strage di via D'Amelio, quanto questi personaggi si sentissero forti e impuniti.

Gli articoli di Damiano Aliprandi su Il Dubbio sono belli e soprattutto utili. Tutti i giorni Aliprandi, seguendo le mosse dei garanti regionali dei detenuti o quelle di Rita Bernardini e dei radicali, parla di qualche ingiustizia carceraria e finisce per raccontare storie interessanti, come ieri quella del vecchio 'ndranghetista che sta al 41 bis in gravi condizioni, ricoverato a Parma in un reparto, riadattato a carcere speciale, dell'ospedale. Insieme sono lì detenuti Riina e Farinella. Di Riina sappiamo tutto, Farinella è pure un personaggio interessante. Era uno dei tre capi mandamento, tre non trecento, cui fu revocato il 41 bis da Conso che per quell'atto si ritrovò imputato nel processo sulla trattativa.

Le imputazioni di Farinella all'epoca non giustificavano quel regime carcerario, poi si precisò il suo ruolo di mafioso e da più di vent'anni è detenuto al 41 bis. Strano modo di beneficiare di questa famosa trattativa. Un altro caso di 41 bis sempre a Parma, ma stavolta nel carcere propriamente detto, è quello di Piddo Madonna, temuto capomafia del nisseno, detenuto da un quarto di secolo ora è semi cieco.

La battaglia, giusta a parere di chi scrive, perché a costoro, perfino a costoro, verrebbe da dire, vengano garantiti dei diritti, non può fare dimenticare, oggi che è l'anniversario della strage di via D'Amelio, quanto questi personaggi si sentissero forti, feroci e soprattutto impuniti. Non poterono continuare a esserlo grazie al risveglio dello Stato, che oggi nei dibattiti verrà messo sul banco degli imputati dove ancora si trovano, non metaforicamente, quelli che li arrestarono.

L'avvocato non può minacciare l'azione di responsabilità

di Patrizia Maciocchi

Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2017

Corte di cassazione - Sezioni unite - Sentenza 18 luglio 2017 n. 17720. L'avvocato non può minacciare il magistrato, mentre il procedimento è in corso, di chiedere un risarcimento in base alla legge sulla responsabilità delle toghe, inducendolo ad astenersi. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 17720, avallano la sanzione disciplinare dell'avvertimento, con la quale il Consiglio nazionale forense, aveva "punito" un avvocato per la violazione dell'articolo 53 del codice deontologico che impone la correttezza nei rapporti con i magistrati. Nel caso esaminato il legale aveva "avvertito" il giudice di pace - in ritardo su un'istanza di revoca di una sanzione amministrativa - che avrebbe chiesto il risarcimento danni previsto dalla legge sulla responsabilità delle toghe (allora la 117/88). Il magistrato si era "intimorito" e aveva deciso di astenersi dal procedimento anche se non c'era alcuna ragione per farlo.

L'avvocato riteneva di non meritare la "punizione" del Cnf per una serie di ragioni: l'articolo 53 del codice di autoregolamentazione, tra i vari comportamenti imposti nel rapporto giudice-magistrato, non prevede l'ipotesi finita nel mirino dei probi viri; inoltre la richiesta di risarcimento, per la quale c'erano gli estremi, era stata solo prospettata senza passare a vie di fatto e, per finire, il giudice non era affatto tenuto a fare un passo indietro. Secondo l'incolpato il presupposto per un'eventuale provvedimento disciplinare poteva essere solo nell'infondatezza della richiesta di risarcimento ma non fondarsi sui tempi e sui modi.

Per il Cnf e per la Cassazione non è così. Non importa che il codice deontologico non citi espressamente il caso dell'avvocato che chiede il risarcimento alla toga mentre il procedimento è in corso. Il principio di stretta tipicità dell'illecito "vigente" nel diritto penale non si applica, infatti, nel disciplinare forense dove non è previsto un elenco tassativo dei comportamenti vietati ma solo l'enunciazione dei doveri fondamentali come la lealtà, la correttezza, il decoro ecc.

Secondo l'articolo 53 del codice di autoregolamentazione i rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto delle reciproche funzioni. Una previsione a 360 gradi che consente di bollare come scorretto il comportamento in questione. Mentre il processo è pendente, il giudice non può essere "minacciato", giusti o censurabili che siano i suoi provvedimenti. La conclusione della sentenza impugnata è corretta: il codice disciplinare non serve a reintegrare un danno ma a prevenire condotte non etiche. È irrilevante che la minaccia non sia stata seguita dall'azione e che il giudice non fosse tenuto ad astenersi. Anzi è proprio nel raggiungimento di un obiettivo che non poteva essere raggiunto con mezzi leciti che sta il comportamento incompatibile con il minimo di correttezza e di decoro che deve contraddistinguere l'attività di un legale. Il Consiglio nazionale forense "reprime" dunque uno dei comportamenti "temuti" dalle toghe che, attraverso il Consiglio superiore della magistratura, aveva denunciato i possibili condizionamenti che potevano derivare dall'annuncio di richieste di risarcimento "in corsa".

Sovraffollamento carcerario, settemila detenuti "in più"

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 19 luglio 2017

Il 35% dei carcerati è in attesa di giudizio. I nuovi dati sul sistema penitenziario elaborati dalla Radicale Rita Bernardini. Ci sono almeno 4.500 posti inutilizzabili per inagibilità. Su 190 strutture, 25 hanno un'eccedenza tra il 155% e il 193%, maglia nera a Lodi.

Sovraffollamento del 113,3% secondo i dati ufficiali, ma se si sottraggono i posti inagibili la percentuale reale risulta più alta. Percentuale altissima dei detenuti in attesa di giudizio, che è pari al 35%. Detenuti tossicodipendenti che sono tornati ad aumentare e percentuale altissima, pari al 77%, di detenuti che convivono con disturbi psichiatrici che sorgono durante il periodo di detenzione.

A fotografare l'attuale realtà del sistema penitenziario è l'esponente del Partito Radicale Rita Bernardini. Il Dubbio, prendendo spunto dagli ultimi dati messi a disposizione dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nei giorni scorsi ha denunciato che rimane confermato il trend del sovraffollamento nelle carceri. Su 50.241 posti regolamentari, risultano 56.919 detenuti. Ciò significa che abbiamo una eccedenza, rispetto alla capienza regolamentare, di ben 6678 detenuti.

"Nei 190 istituti penitenziari - scrive l'esponente Radicale - attualmente in funzione sono detenute 56.919 persone in 50.241 posti regolamentari, ma i posti disponibili sono molti meno di quelli indicati come regolamentari. Ci sono almeno 4.500 posti inutilizzabili per ristrutturazioni o inagibilità: ecco così che la percentuale effettiva del sovraffollamento "nazionale" sale al 124,4%.

Nell'ultimo anno la popolazione detenuta è aumentata di 2.847 persone, il che vuol dire - denuncia Rita Bernardini - che se si mantenesse questo trend a metà del prossimo supereremo le 60.000 unità avvicinandoci pericolosamente ai numeri che determinarono la sentenza Torreggiani: 25 carceri hanno un sovraffollamento fra il 155% e il 193%. La maglia nera del sovraffollamento spetta a Lodi". Continua ad essere altissima, pari al 35%, la percentuale dei detenuti in attesa di giudizio; l'effetto della nuova legge n. 47 sulla custodia cautelare varata il 16 aprile 2015, è stato pari a zero.

Dei 19.973 detenuti in attesa di giudizio, ben 9.614 sono in attesa di primo giudizio. Gli stranieri in carcere sono in totale 19.432 pari al 34,1% della popolazione detenuta. Nelle visite che costantemente il Partito Radicale fa nelle carceri risulta la quasi totale assenza dei mediatori culturali, il che determina per gli stranieri che non conoscono la nostra lingua la totale mancanza di cognizione di quale sia loro posizione giuridica.

Le donne detenute sono in tutto 2.403, pari al 4,2%. Le donne detenute assieme ai loro bambini sono in tutto 49 con 58 figli al seguito. Infine l'esponente del Partito Radicale parla dei casi psichiatrici in carcere: il 77% dei detenuti convivono con un disturbo mentale, dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Se fuori dal carcere i disturbi psicotici si riscontrano nell'1% delle persone, dietro le sbarre la percentuale sale al 4%.

Roma: Antigone "il 27 luglio presentazione pre-rapporto 2017 sulle carceri"

overthedoors.it, 18 luglio 2017

E proposte per la riforma del sistema penitenziario. I numeri dei detenuti sono in costante crescita. In alcuni carceri si è tornati a scendere sotto la soglia minima dei 3mq per detenuto. Una situazione che avevamo già denunciato nel nostro Rapporto annuale #TornailCarcere. Alcuni carceri sono ancora senza acqua calda o spazi adeguati alle attività di risocializzazione. La possibilità di effettuare colloqui via skype è assente quasi ovunque.

È quanto emerge dalle visite effettuate dal nostro Osservatorio nei primi sei mesi di quest'anno. Dati e informazioni raccolte nel nostro pre-rapporto 2017 sulle condizioni di detenzione che presenteremo il prossimo 27 luglio, alle ore 11.30, presso la sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4, Roma).

Durante la conferenza stampa saranno inoltre presentate anche le proposte di Antigone per un nuovo ordinamento penitenziario alla luce della legge delega da poco approvata dal Governo. Dalle donne ai minori, dagli stranieri alla salute, dall'isolamento alle misure alternative, dal lavoro all'istruzione, dalla libertà di culto alla sessualità, dal diritto di voto alla gratificazione e identificazione del personale, venti proposte per riformare l'ordinamento penitenziario del 1975. Per accedere è necessario l'accredito che potrà essere richiesto direttamente alla Camera dei Deputati o all'indirizzo: ufficiostampa@associazioneantigone.it. Per gli uomini è obbligatoria la giacca.

Roma: incontri della Lega Italiana Diritti dell'Uomo sui diritti delle persone detenute

Ristretti Orizzonti, 18 luglio 2017

Pietro Buffa e Gabriella Stramaccioni inaugurano gli incontri Lidu sui diritti delle persone detenute. Istituzioni statali e società civile. Verso una concezione sistemica tra dialogo aperto e collaborazione attiva.

La Garante dei detenuti del Comune di Roma, Gabriella Stramaccioni, e il Direttore Generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) Pietro Buffa sono stati tra gli ospiti di una serata introduttiva ad un ciclo di incontri che la Commissione diritti della persona privata della libertà della LIDU onlus (Lega Italiana Diritti dell'Uomo) presieduta dall'architetto Domenico Alessandro De Rossi intende programmare per l'autunno prossimo. "Incontri che devono servire a studiare e approfondire i temi e le criticità in un'ottica di interventi sistemica che vuole essere la caratteristica di questa Commissione. Oggi occorre ancora riflettere su una particolare definizione della pena e forse questa è stata trovata proprio nel concetto dinamico di "amministrare la sofferenza", il sottotitolo del libro di Buffa.

Se la pena è la sofferenza, quando si parla di amministrazione penitenziaria, si parla dell'amministrazione della sofferenza, che spinge necessariamente a capire come ci dobbiamo comportare, come portatori dei valori civili e umanitari della LIDU. Già quindi in partenza sapere che ci occupiamo di tematiche legate alla sofferenza, e avere la consapevolezza che la carcerazione è anche gestione della sofferenza, ci pone di fronte a una domanda. In particolare, il ruolo della LIDU e la sua collaborazione con il DAP, in che modo essa può avvenire.

È più che evidente che il dialogo deve essere fondato su di una collaborazione qualificata. In tal senso la Commissione si è dotata di uno specifico Centro studi che elaborerà proposte, documenti, dibattiti e quaderni da porre a disposizione dell'Amministrazione. L'equilibrio tra le "parti" va trovato insieme, attraverso le diverse competenze della Commissione (medici, operatori, legali, sociologi) e le strutture stesse del DAP. Cercare di capire sempre più e sempre meglio quale sia il punto di riferimento. La sofferenza non può essere eliminata del tutto, ma si può arrivare a un accettabile e umano equilibrio".

Così De Rossi ha presentato l'iniziativa e avviato i lavori che si sono avvalsi anche del contributo del professor Ruggero Lenci della facoltà di Ingegneria dell'Università La Sapienza di Roma, dell'architetto Leonardo Scarcella del Ministero della Giustizia, e della dottoressa Bruna Brunetti, già dirigente generale DAP e attuale vicepresidente della Commissione. Dall'incontro è emersa l'importanza di realizzare rete collaborativa tra le istituzioni dello Stato e la società civile e, in questo ruolo, ben si colloca l'apporto della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo che, forte del contributo di diverse competenze e professionalità, può svolgere significative azioni di apporto a sostegno della promozione dei diritti umani nell'ambito della esecuzione penale in molte delle sue diverse e articolate modalità. Antonio Stango, presidente della Lidu, ha messo in luce risultati importanti già conseguiti dalla Commissione sia nell'analisi dei problemi sia nelle proposte formulate all'interno della Association Européenne des Droits de l'Homme (A.E.D.H) e, tra queste, un importante documento della che il presidente ha presentato nell'Assemblea dell'AEDH, svoltasi a Bruxelles a fine maggio. In quella sede, il presidente ha chiesto che la LIDU, attraverso il lavoro fornito dalla Commissione, sia l'hub di analisi e di trasmissione dei dati in materia dei diritti della persona privata della libertà.

Tanto dalle parole di Pietro Buffa quanto da quelle di Gabriella Stramaccioni, che da pochissimo tempo ha assunto l'importante responsabilità di Garante delle persone private della libertà personale presso il Comune di Roma, è chiaramente emersa la criticità della situazione penitenziaria romana e si sono tracciate in prospettiva ipotesi di collaborazione. La Garante, rivolgendo un particolare saluto e ringraziamento per il tempestivo invito al presidente

della Commissione De Rossi, ha assicurato la sua massima disponibilità a collaborare con la LIDU sviluppando tematiche sui diversi fronti.

"La commissione intende aprire gli incontri ma anche a nuovi potenziali interlocutori con i quali poter estendere la rete di collaborazioni" ha aggiunto De Rossi portando i saluti alla Commissione di Faouzi M'rabet, dell'Istituto socioculturale della Tunisia di Roma e di S.E. Mustafa Rugibani ambasciatore della Libia presso la Santa Sede, interlocutori importanti per valutare criticità e interventi riguardanti detenuti provenienti dal Nord Africa. Fondata nel 1919 da Ernesto Nathan, già sindaco di Roma, La LIDU è oggi un'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro (ONLUS) che ha sede a Roma e Comitati locali in tutta Italia. È membro associato di A.E.D.H e della Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (F.I.D.H.) (liduonlus.it).

In carcere non arriva mai l'estate

di Don Gino Rigoldi

Corriere della Sera, 18 luglio 2017

Passano gli anni e continuo a incontrare dietro i muri del carcere Beccaria giovani che nessuno vuole vedere. Sono loro la mia umanità, invisibile ai più, capace di spiegare quali sono alcuni dei problemi di oggi e di darmi indicazioni, ispirazioni e motivazioni per trovare il modo di riabilitarli davanti a loro stessi e al mondo esterno. È riconoscendo la loro storia che possiamo provare ad aiutarli a ripartire.

La relazione ha inizio nel momento in cui chiamo un ragazzo per nome, per rompere il circolo vizioso che impedisce le possibilità di cambiamento. Questo mi suggeriscono i miei oltre 40 anni da cappellano al Beccaria, questo lo dicono sia la Costituzione che i Vangeli.

Arrivano in carcere ognuno con la propria storia. Cambiano i reati, i Paesi di provenienza, ma i ragazzi provengono quasi sempre da famiglie povere, quando ci sono. Ecco perché hanno bisogno di adulti ben presenti: di persone che, guardandoli, ne riconoscano l'esistenza. C'è sempre una possibilità di cambiamento. Spesso si dà per scontato che abbiano avuto qualcuno accanto che si è preso cura di loro: e che quindi una possibilità l'abbiano avuta. Tuttavia le loro storie parlano di solitudine e di una vita all'insegna dell'arte di arrangiarsi. Sono giovani che hanno poca stima di sé, spesso rifiutati da chi hanno incontrato nella loro vita. In questo vuoto hanno cercato di farsi spazio nel modo più facile, probabilmente l'unico che è stato offerto loro.

Diventano qualcuno nel momento in cui si sentono riconosciuti.

Sono ragazzi che si sentono orgogliosi quando trovano il modo per essere stimati. Hanno bisogno di relazioni e affetti, di sentirsi apprezzati come persone. Noi adulti non possiamo fermarci ad un giudizio superficiale o ignorarli, come se bastasse chiuderli dentro il carcere per eliminare il problema e la nostra responsabilità. Credo che sia compito nostro ribaltare il giudizio che li etichetta. È nostra responsabilità aiutarli a ripartire, se non da zero, almeno dal carcere. Perché è grave il giudizio di chi nella loro vita vede soltanto le carte in regola per essere e rimanere delinquenti.

Con il mio lavoro ho da sempre cercato di cambiare quello che sembra essere un esito inevitabile. Di aiutarli non solo a cercare, ma a creare sé stessi partendo dai bisogni concreti della vita reale: una casa, un lavoro, dei soldi per vivere e per studiare. Sono le condizioni minime per provare a disegnare un futuro diverso, senza le quali uscire dal "giro sbagliato" è davvero complicato. Il carcere marchia e fuori non esiste risarcimento. Io credo che spetti a noi mostrare che il tempo è dalla loro parte. E che noi siamo i primi sostenitori del loro riscatto.

"Un cambiamento di prospettiva: dalla vittima alla riparazione"

di Marta D'Auria

riforma.it, 18 luglio 2017

È il titolo di un progetto elaborato dall'Associazione Spondé e finanziato con i fondi dell'Otto per mille battista. Ne parliamo con Maria Pia Giuffrida

"Un cambiamento di prospettiva: dalla vittima alla riparazione", è un progetto dell'Associazione Spondé - parola greca con la quale si fa riferimento al sacrificio offerto per sancire l'esito positivo di una trattativa di pace, finanziato con i fondi dell'otto per mille dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (Ucebi). Il titolo del progetto richiama un cambio di paradigma. Di cosa si tratta? Ne parliamo con Maria Pia Giuffrida, tra le fondatrici dell'associazione, già dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria e presidente dell'Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, istituito presso il Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap).

"La "prospettiva riparativa" in primo luogo mette al centro di tutto la responsabilità: chi ha commesso reato deve assumersi la responsabilità non solo rispetto alla norma infranta ma anche rispetto al danno fatto alla persona o a più persone che sono vittime. Dunque, cambia la prospettiva: da una giustizia retributiva e rieducativa in cui il

trattamento penitenziario è centrato unicamente sulla volontà e sul bisogno del reo di uscire dal carcere o dal sistema dall'esecuzione della pena generale, si passa ad una giustizia relazionale. La direttiva di Strasburgo del 2012 afferma che il reato non è solo la frattura di una norma ma anche quella di una relazione, e dice con forza che la giustizia riparativa va implementata nel rispetto dei bisogni della vittima. La giustizia riparativa dunque tende a ricostruire dei legami, un pezzo di cittadinanza: si tratta di una vera rivoluzione copernicana".

In cosa consiste il progetto che è cominciato a settembre 2016 e si concluderà entro la fine del 2017?

"Il progetto intende dare seguito alla direttiva di Strasburgo del 2012 sui diritti delle vittime che invita gli stati membro a creare degli sportelli di ascolto e di accompagnamento delle vittime secondo un'ottica generalista. Mi spiego: in molti paesi, tra cui l'Italia, esistono dei centri per le vittime che vengono organizzati per tipologia di crimine; quello che invece cerchiamo di fare è di coprire un vuoto, offrendo uno spazio di ascolto garantito e protetto a quanti sono stati vittime di reato, anche a prescindere - come dice la direttiva europea - dalla volontà di procedere alla denuncia. In questo primo anno, il progetto prevede la formazione del personale di sportello. Le richieste di partecipazione al progetto sono state numerose, segno dell'attenzione che comincia a risvegliarsi anche nel nostro paese".

Che tipo di accoglienza riceve questo cambio di paradigma all'interno del contesto del sistema carcerario italiano?
"Credo che su questa "nuova" prospettiva ci sia molta enfasi, ma una scarsa conoscenza perché si tende ancora una volta a farne un automatismo. Sostengo che la giustizia riparativa è un percorso autonomo dalla retribuzione: i criteri fondanti della riparazione stanno infatti nella responsabilizzazione di chi ha commesso il fatto ma anche nella volontarietà da parte di chi ha commesso il fatto di intraprendere un percorso, e nella volontarietà e libertà da parte di chi ha subito il reato di accettare o meno questa possibilità riparatoria. Tutto si gioca quindi sulla libertà assoluta che presume una corretta informazione delle parti su cos'è la giustizia riparativa, che non può essere ridotta ad un meccanismo teso a sfoltire le carceri, ad esempio. In linea generale, comunque registriamo interessamento sia da parte degli operatori (assistenti sociali, educatori, polizia penitenziaria, direzioni degli istituti), sia da parte dei detenuti, che inevitabilmente sono interessati in termini strumentali alla riparazione. In questo caso occorre rimettere al posto giusto la responsabilità e la libertà e, se la dimensione strumentale riesce ad essere riassorbita in una volontà precisa del reo, allora si comincia a disegnare un percorso riparativo".

Laddove c'è stato un percorso di giustizia riparativa, quali effetti ha visto?

"Ho seguito nelle carceri italiane tanti casi di persone che hanno commesso diversi tipi di reato (dal sequestro di persona all'omicidio) e hanno intrapreso un percorso di giustizia riparativa: avviene una rivoluzione! Quando il detenuto comincia ad accogliere la possibilità di incontrare la vittima, o i familiari della vittima, di guardarli negli occhi, avviene in lui un importante cambiamento: è chiamato a farsi carico delle proprie responsabilità. Il counseling, che è un percorso lento, permette al detenuto di raccontarsi in un modo che possa essere accolto dalla parte di chi ascolta. C'è oggi certamente un'affabulazione intorno al racconto, che non giudico, e occorre destrutturare una serie di verità portando il reo a considerare la vittima e i suoi bisogni. Quando questo accade, avviene il cambiamento".

Tortura, da una buona idea a una cattiva legge

di Renato Quadrato

Gazzetta del Mezzogiorno, 18 luglio 2017

Da pochi giorni la tortura è reato anche in Italia. Un colpevole ritardo, perché la proibizione di questo atto di barbarie risale alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo emanata a Parigi il 10 dicembre 1948 ("Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti", art. 5). E si ritrova nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata a Roma il 4 novembre 1950 ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti", art. 3). Nel 1984 gli Stati aderenti all'Onu, "animati dal desiderio di aumentare l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero", come si legge nel prologo, hanno avvertito la necessità di una Convenzione ad hoc.

Ebbene, solo dopo anni, quasi trenta, dalla ratifica nel gennaio 1988 di questo trattato, il nostro legislatore si è deciso ad approvare una legge volta a reprimere uno dei crimini più odiosi. Si è così colmato un vuoto normativo scandaloso, essendo la tortura un delitto brutale, ripugnante, perché, come rivela il suo etimo, dal tardo latino torquere, che significa "torcere", consiste nell'atto di torchiare le membra a taluno, praticato per estorcere confessioni, dichiarazioni, testimonianze o anche solo per mera brutalità.

E tormenta erano gli strumenti adoperati: l'armamentario con il quale il carnefice infliggeva sofferenze atroci al

malcapitato, straziandone il corpo e l'anima. Inserito dunque nel Codice penale tra i "delitti contro la persona", l'articolo 613 bis recita: "Chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in una situazione di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

A leggerla così com'è stata redatta, la norma non può non risultare assai deludente. La sua formulazione, frutto di evidenti e scialbi compromessi, appare vaga, ridondante, ambigua, censurabile soprattutto nel lessico. Un testo pessimo, insomma. A cominciare dalle battute iniziali, dall'alternativa "violenze o minacce gravi crudeltà", affidata alla congiunzione "ovvero": un'alternativa illogica e strampalata perché la crudeltà implica la violenza, sia fisica sia psicologica.

Sarebbe stato sufficiente l'impiego della sola parola crudeltà evitando il precedente riferimento alle violenze e minacce gravi, le quali, previste nel dettato della norma alternativamente alla crudeltà, potrebbero risultare già di per sé atti idonei alla configurazione del reato. E, a seguire, lascia perplessi il richiamo al trauma psichico "verificabile", e cioè da riscontrare, constatare: una circostanza difficile da appurare, soprattutto a distanza di molto tempo dai fatti accaduti, e che immette nel processo di accertamento del fatto criminoso un elemento di valutazione rimesso a perizie.

Ma i dubbi, e le riserve, sul testo non si fermano qui. Riguardano anche il seguito della norma, l'inciso in cui si condiziona ("se") la punizione del delitto quando "il fatto è commesso mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

A parte la riapparizione dell'"ovvero", incomprensibile nell'alternativa "più condotte" - "trattamento inumano e degradante", non è accettabile che, a rendere perseguibile il reato, debbano ricorrere "più condotte". Con la conseguenza che un singolo atto, pur se particolarmente efferato, potrebbe non essere punito. Amareggia notare che il legislatore non sia stato capace di varare una legge adeguata.

Sarebbe stato sufficiente riprodurre, sia pure con qualche ritocco, il testo della Convenzione Onu del 1984, che all'articolo 1 dispone: "il termine "tortura" designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime ad esse inerenti o da esse provocate". Un documento equilibrato nel definire il crimine, la cui formulazione suscita però qualche appunto solo nel tratto finale. Possono infatti qualificarsi "legittime", e cioè conformi alla legge e dunque lecite, sanzioni che cagionino "dolori o sofferenze"?

Ma nonostante i precetti delle varie convenzioni internazionali, la tortura è, e rimane, una triste realtà del nostro tempo. Si continua a praticarla in vari luoghi del mondo. Ne è una prova il libro di Philip Gourevitch ed Errol Morris, "La ballata di Abu Ghraib" (2008), che racconta la "storia agghiacciante" della "più grande e famigerata" delle prigioni di Saddam Hussein: un luogo "sinonimo di inferno in terra", una fabbrica di torture diventata "il cuore di tenebra del nostro presente", in cui "i prigionieri... venivano quotidianamente picchiati, denudati, umiliati, privati di dignità e diritti, a volte uccisi".

Ma la tortura non è delitto qualunque. Non è solamente vessazione fisica. È anche mortificazione della persona, della sua identità, della sua humanitas. "L'uomo - scrive Seneca in una delle sue Epistole a Lucilio (95.33), - è cosa sacra all'uomo" (homo, sacra res homini). Orbene, nel nostro Paese mancava una legge che vietasse la tortura.

Urgeva quindi un provvedimento che colmasse una lacuna gravissima nel nostro ordinamento giuridico. Ma la legge approvata dal Parlamento si è rivelata una opportunità sciupata: una delle tante "occasioni mancate" nel "festival delle riforme".

Consulta. L'accusa modificata riapre i riti speciali

di Alessandro Galimberti

Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2017

Corte costituzionale - Sentenza 17 luglio 2017 n. 206. Se nel corso dell'istruttoria dibattimentale il pubblico ministero modifica l'imputazione per il "fatto diverso" che ne emerge, l'imputato deve essere rimesso in termini per i riti alternativi, patteggiamento compreso. La Corte costituzionale con la sentenza 206 depositata ieri chiude il cerchio sulla "risistemazione" dell'articolo 516 del codice di procedura penale, già oggetto di interventi negli anni scorsi (sentenze 265/1994; 184/2014; 333/2009; 139/2015). La questione è se, in presenza di una modifica della qualificazione dei fatti contestati, modifica resa necessaria dalle circostanze e dalle testimonianze emerse nell'istruttoria dibattimentale, all'imputato debba essere riconosciuta la facoltà di aderire ai riti alternativi - facoltà preclusa dal momento dell'apertura del dibattimento. Fino a qualche anno fa la risposta al quesito era stata negativa, vertendo sul rapporto tra premialità e deflazione processuale e sul "rischio processuale" che l'indagato assumerebbe nel momento in cui decide di affrontare il processo in dibattimento.

Argomenti superati, chiosa però oggi il giudice delle leggi, perché, in primo luogo, "l'esigenza della corrispettività fra riduzione della pena e deflazione processuale non può prendere il sopravvento sul principio di eguaglianza né tantomeno sul diritto di difesa" (richiamando la sentenza 237/2012). Inoltre, il patteggiamento in quanto "forma di definizione pattizia" si presta a essere adottato in qualsiasi fase del procedimento, ricorrendone ovviamente i presupposti (quale è la modifica dell'imputazione). Quanto al rischio processuale che l'imputato assumerebbe scegliendo di affrontare il dibattimento, questo non può spingersi fino ad assorbire la trasformazione dell'accusa, evento la cui portata "resta ancora del tutto imprecisata al momento della scadenza del termine utile per la formulazione della richiesta" di patteggiamento.

Consulta. La tenuità fallimentare "batte" la recidiva
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2017

Corte costituzionale - Sentenza 17 luglio 2017 n. 205. La tenuità del danno provocato nel reato di bancarotta "vince" sulla recidiva reiterata. La Corte costituzionale con la sentenza 205, depositata ieri, corregge l'effetto paradossale secondo cui la mini bancarotta provocata da un recidivo verrebbe punita peggio di un grave dissesto causato dall'incensurato. L'effetto era dovuto all'articolo 69, quarto comma, del codice penale - come riformato dalla legge 251/2005 - che stabilisce il divieto di prevalenza dell'attenuante della tenuità fallimentare (articolo 219, terzo comma, Rd 16 marzo 1942, n. 267) sulla recidiva reiterata, articolo 99, quarto comma, del codice penale. Il caso che aveva determinato la rimessione riguardava una condanna per bancarotta fraudolenta documentale a due anni di reclusione, per avere l'imputato "indicato una giacenza di cassa inesistente, e non aver riportato in contabilità le somme prelevate per il proprio sostentamento". Fatti tenui, sancisce la Corte, ma l'effetto sul computo della pena della ex Cirielli, è "in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, perché condurrebbe, in determinati casi, ad applicare pene identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso: il recidivo reiterato responsabile di bancarotte fraudolente ultramilionarie, al quale siano applicate le circostanze attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato autore di episodi di modesta gravità, con limitati o nulli pregiudizi concreti ai creditori". La recidiva reiterata, spiega la Corte riflette invece "i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo". Da qui la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell'articolo 69 del codice penale.

Inammissibile la richiesta di riesame insita nel ricorso per Cassazione. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2017

Ricorso per Cassazione - Motivi del ricorso - Errore logico-giuridico solo apparente - Domanda di riesame in sede di legittimità - Inammissibilità. È inammissibile il ricorso per Cassazione, proposto contro la sentenza d'appello, fondato su un motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si limiti a riformulare, contrariamente alle apparenze formali, le medesime censure già precedentemente sollevate davanti al giudice della sentenza impugnata. Infatti, non è ammissibile il ricorso proposto alla Suprema corte che sia fondato sugli stessi motivi che in secondo grado sono stati motivatamente respinti: l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate dal giudice del gravame così come la genericità delle doglianze lamentate, che denunciano solo in apparenza un errore logico-giuridico, celano in realtà una aspecifica domanda di riesame della decisione impugnata che è vietata in sede di legittimità.

Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 13 luglio n. 34335.

Ricorso per cassazione - Rilettura degli elementi di prova inammissibile in Cassazione - Sostanziale richiesta di riesame - Inammissibilità. I motivi di ricorso per cassazione, in quanto rivolti a ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in sede di legittimità sede, sono inammissibili. Le censure concernenti asserite carenze argomentative del giudice di appello sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso all'imputato, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione risulti sorretta da un logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 aprile 2017 n. 17144.

Ricorso per cassazione - Valutazione probatoria inammissibile in Cassazione. Il sindacato di legittimità deve essere

circoscritto al discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in essa, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, oppure fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o ancora connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e caratterizzati da autonoma forza esplicativa o dimostrativa. Dunque, è inammissibile il ricorso che si limiti sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, dilungandosi in considerazioni di ordine fattuale che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non potendo demandare alla Suprema corte un riesame critico delle risultanze istruttorie.

Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 21 dicembre 2016 n. 54193.

Ricorso per cassazione - Vizio ex art. 192 c.p.p. - Inammissibile in sede di legittimità - Chiamata in correità - Valutazione di riscontri esterni - Configurabilità del reato tentato - Atti preparatori e esecutivi - Idoneità causale - Valutazione ex ante - Irrilevanza del caso fortuito. È inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando sia fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. Infatti, i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 29 novembre 2016 n. 51631.

Se le carceri italiane sono scuole di jihadismo

di Giuliana De Vivo

pagina99.it, 17 luglio 2017

In Italia dal 2009 teniamo d'occhio i detenuti considerati più pericolosi, ma non basta. Perché, dove manca chi parla arabo, i cattivi maestri hanno gioco facile. Lo scorso 6 luglio alcuni detenuti nelle prigioni britanniche considerati pericolosi esponenti del radicalismo islamico sono stati trasferiti in una sezione speciale del penitenziario di massima sicurezza di Frankland, contea di Durham, nel nord dell'Inghilterra, in regime di isolamento. Il piano del ministero della Giustizia inglese prevede l'apertura di altri due padiglioni ad hoc nelle strutture di Full Sutton, vicino York, e di Long Lartin, nel Worcestershire. Qui, nei prossimi mesi, finiranno gli altri tra i 28 carcerati ritenuti most subsersive extremist prisoners. Obiettivo: evitare che il periodo di detenzione si trasformi in occasione di propaganda nei confronti degli altri reclusi.

Un pericolo, questo, di cui la giustizia italiana è da tempo cosciente. Già dal 2009 esiste, da noi, un sistema simile a quello delle jihadi jails appena partito oltremarica. E la relazione del Dis (Dipartimento informazioni per la sicurezza) dell'anno prima rilevava "una insidiosa opera di indottrinamento e reclutamento svolta da veterani nei confronti di connazionali detenuti per reati minori", descrivendo il fenomeno "in crescita negli ambienti carcerari". L'esigenza di equilibrio - L'attenzione sul problema è rimasta costante nel dibattito politico italiano. A febbraio 2015, quando a Palazzo Chigi c'era ancora Matteo Renzi, il guardasigilli Andrea Orlando disse durante un convegno della Fondazione Icsa (Intelligence culture and strategic analysis) dedicato a "Stato islamico e minaccia jihadista" che "le carceri sono luoghi in cui si può strutturare una visione estremista dell'Islam, con capacità di proselitismo". Aggiunse che quello stesso proselitismo rischiava di essere favorito da "una legislazione animata da populismo penale che riduce l'area dei diritti e agevola l'individuazione degli occidentali come nemici dell'Islam". Il nodo dell'equilibrio tra un controllo serio necessario e il rischio che regole troppo rigorose favoriscano quella che lo studioso Olivier Roy definisce "islamizzazione della radicalità" è ben noto ai vertici dell'apparato giudiziario e di quello penitenziario: non sembra però essersi tradotto in nuove regole di sistema, ma più che altro in interventi spot variabili da istituto a istituto e sicuramente perfettibili.

Il circuito dei pericolosi - Il protocollo di monitoraggio in vigore dal 2008 guarda anche all'esterno: il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per affinare il controllo preventivo del radicalismo tra i detenuti, ha avviato una comunicazione costante con il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa), del quale fanno parte anche polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e le agenzie di intelligence Aisi e Aise. All'interno, il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria raccoglie e aggrega le informazioni provenienti dalle patrie galere: è anche in base a queste che oggi 365 detenuti rientrano nelle categorie dei "monitorati" (165), "attenzione" (76) o "segnalati" (124).

I primi sono quelli che mostrano forme evidenti di radicalizzazione e di propensione al reclutamento, nei secondi sono stati notati atteggiamenti di vicinanza al fondamentalismo islamico, i terzi sono considerati da tenere d'occhio

perché entrati in contatto con gli appartenenti agli altri due gruppi. Viste così, le maglie del controllo appaiono stringenti. Va detto che tra tutti questi detenuti sono 44 quelli sottoposti, dal 2009, a un regime carcerario speciale, perché già condannati o sotto processo per terrorismo internazionale: rientrano nel circuito dell'As2, quello dell'alta sorveglianza, che consente contatti tra di loro nelle ore d'aria ma non con i detenuti al di fuori di questo regime. Oggi queste 44 persone sono tutte reclusi in tre carceri italiane: Sassari, Nuoro e Rossano Calabro. A Sassari, per esempio, c'è il tunisino Hamadi ben Abdul Aziz ben Ali Bouyehia, inserito nella lista dei terroristi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, legato ad al-Qaeda e al gruppo sunnita curdo Ansar al-Islam per il quale faceva proselitismo a Milano. Nel capoluogo lombardo fu arrestato nell'ottobre 2002, è stato condannato in via definitiva nel 2009. A Nuoro c'è il macedone Vulnet Maqelara, noto alle cronache come Karlito Brigante (sì, aveva cambiato nome ispirandosi al film cult Carlito's Way), arrestato dai carabinieri del Ros di Roma a marzo dello scorso anno mentre stava per partire per l'Iraq al fianco dell'Isis e condannato a otto anni di reclusione.

I limiti del controllo - Il problema, però, è che l'indottrinamento funziona un po' come la calunnia del Barbiere di Siviglia: il processo con cui il male si insinua nelle teste di chi, prigioniero, cerca delle risposte, è spesso sufficientemente sotterraneo da farsi notare solo quando quelle teste sono ormai del tutto obnubilate, in capaci di un pensiero davvero lucido. Il nostro Maqelara-Karlito Brigante ne è un esempio: dal 2004 in poi è entrato e uscito di cella diverse volte, sempre per reati comuni - dalle lesioni personali alla rapina, dall'aggressione a pubblico ufficiale alla detenzione di armi: un tipo poco raccomandabile, certo, ma non un jihadista. Eppure proprio durante una di queste detenzioni ha conosciuto Firas Barhoumi, 29enne tunisino che era già in Iraq come foreign fighter al momento dell'arresto di Karlito. È sotto l'influenza di Barhoumi, hanno ricostruito gli investigatori, che il criminale macedone si trasforma in un aspirante combattente dello Stato islamico.

"Tutti quelli che abbiamo visto finora sono casi di elementi radicalizzati nelle carceri, dove si trovavano per altre ragioni", conferma il procuratore aggiunto Francesco Caporale, coordinatore del pool Antiterrorismo di Roma.

"Ovviamente non tutti i comportamenti sospetti che rileviamo integrano il reato di terrorismo internazionale, ma abbiamo il vantaggio che questi segnali, riscontrati nella situazione intramuraria del carcere, portano a una segnalazione al prefetto qualora questi soggetti escano".

A fronte degli altri 321 detenuti fuori dal circuito di alta sorveglianza ma comunque sotto osservazione, il bacino delle potenziali vittime di questo meccanismo è però ben più ampio. La popolazione carceraria di religione musulmana è la seconda dopo quella cattolica: l'11,4% dei detenuti in Italia. O meglio, questo è il dato ufficiale, ma in concreto sono molti di più, come fa notare, mettendo in fila i numeri, Claudio Paterniti Martello, sociologo della scuola di alti studi in Scienze sociali di Parigi e membro dell'osservatorio nazionale di Antigone: su 18.091 detenuti stranieri, 11.029 provengono da Paesi tradizionalmente di fede musulmana; tolti i 7.646 che dichiarano apertamente la propria confessione, ne restano altri 3.383. Potrebbero essere di diversa religione o atei, ma appare "poco probabile, dato che la secolarizzazione è fenomeno più europeo che d'altri Paesi", spiega Paterniti.

Le falle del sistema - Perché non si dichiarano musulmani? Secondo Paterniti un fattore è la paura "degli ostacoli derivanti dallo stigma e dai pregiudizi associati a questa fede". Fra questi oltre 3 mila detenuti rinchiusi nel silenzio delle loro celle ci sono persone che percepiscono come una minaccia qualunque aspetto del sistema carcerario nel quale sono immersi 24 ore su 24. Pesa "la mancanza di figure di riferimento, spirituali e non". Ed è in questa mancanza che si saldano le due facce, la necessità del controllo e il rischio di rigidità. È banale ma spesso non ci si pensa: dove non si parla, chi vuole seminare ideologie di guerra ha gioco più facile.

Secondo i dati del Dap, aggiornati a dicembre 2016, nelle oltre 200 carceri italiane operano in tutto 22 imam accreditati e 72 mediatori culturali. A Rebibbia, dove si è radicalizzato Karlito, non ci sono ministri di culto islamico. Idem a Rossano Calabro, Nuoro e Sassari, ma se il carcere calabrese può contare almeno su una mediatrice culturale volontaria, figure analoghe mancano del tutto negli istituti sardi.

Nessun imam accreditato neanche a Genova, dove i detenuti stranieri - per lo più marocchini, tunisini e albanesi - sono quasi la metà del totale dei reclusi e dove l'unica mediazione è svolta da volontari non accreditati, con modalità d'ingresso più complesse e giocoforza meno costanti. Il che, scrivevano gli osservatori di Antigone dopo una visita nel marzo scorso, "comporta notevoli difficoltà nella gestione e assistenza della popolazione detentiva straniera". Senza un imam esterno la preghiera, autorganizzata dagli stessi detenuti, è diretta da uno tra loro che viene individuato come leader. Potenzialmente insidioso, se nessuno è in grado di tradurre quello che predica. Succede così all'Ucciardone, il carcere di Palermo dove passò anche l'attentatore di Berlino Anis Amri: neppure qui c'è un mediatore culturale.

Nel dicembre 2015 il Dap ha sottoscritto un accordo con l'Ucoii (Unione delle comunità islamiche d'Italia) per l'ingresso di imam accreditati: al momento, però, si tratta di una sperimentazione in otto carceri, a Torino, Brescia, Verona, Modena, Cremona, Firenze e Milano (Opera e Bollate). Una scelta, osserva Paterniti, "mutuata dal modello francese, dove la presenza di seconde e terze generazioni radicalizzate è molto più massiccia che da noi, e dove esiste la figura dell'aumonier, un cappellano che oltre che cattolico può essere anche di altre confessioni: si cerca di neutralizzare il leaderismo di quei detenuti radicali che si presentano come veri interpreti della parola coranica. Oggi

nelle celle francesi ci sono più aumoni musulmani che cattolici".

L'inferiore presenza numerica e l'esperienza maturata negli anni di piombo sono da sempre considerati i due punti di vantaggio dell'azione antiterroristica italiana, come conferma ancora Caporale, il quale ammette però che "se all'epoca si tendeva a scegliere personale lontano dal mondo dell'eversione interna, oggi l'esigenza è trovare chi sia in grado di entrare in contatto diretto con questi detenuti". Il problema della lingua che "impedisce un controllo capillare" esiste, dunque. Oggi i mediatori culturali restano il 2,17% del totale del personale penitenziario. Le guardie, di cui pure da almeno un decennio si lamenta la carenza, sono il 90,1%. E quasi nessuno di loro parla arabo.

41bis: fino a che punto il bisogno di sicurezza può legittimare il regime detentivo speciale?

di Marco Nestola

giurisprudenzapenale.com, 17 luglio 2017

Sono passati ormai venticinque anni da quell'annus horribilis che è stato il 1992. L'anno delle stragi, quello degli attacchi del clan dei corleonesi contro lo Stato. È l'anno della violenza, delle bombe di Capaci e via D'Amelio e delle minacce.

È l'anno della trattativa e del papello in cui Cosa Nostra presenta un elenco di richieste per porre fine alla stagione stragista. È l'anno in cui le elezioni politiche del 5-6 aprile lasciano l'Italia in una crisi drammatica e profonda, che getta discredito sulle vecchie élite politiche travolte dai primi avvisi di garanzia della stagione tangentopoli. È l'anno in cui Giulio Andreotti vede sfumare la propria elezione al Quirinale, al suo posto si insedia Oscar Luigi Scalfaro. Venticinque anni da tutto questo, e venticinque anni dall'introduzione del secondo comma dell'articolo 41-bis nella legge 26 luglio 1975 n. 354, fra le norme sull'ordinamento penitenziario. Una disposizione fortemente controversa, che rappresenta la risposta dello Stato italiano ai feroci colpi della mafia e che permette al Ministro della Giustizia, per sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell'Interno, di sospendere "per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica" l'applicazione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di: condannati, imputati ed indagati, per i reati enunciati nel primo comma dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, cioè per mafiosi, terroristi ed altri criminali che hanno compiuto determinati reati con lo scopo di agevolare le attività mafiose.

La sospensione delle "normali regole di trattamento" iniziò a colpire i più variegati diritti riconosciuti dall'ordinamento e le libertà dei detenuti subirono pesanti restrizioni: i colloqui, le telefonate, gli oggetti personali da detenere in cella, le ore d'aria, il peculio, la corrispondenza, tutto era limitato e differente, al fine, dichiarato, di evitare che "boss" e presunti tali comunicassero con le organizzazioni di appartenenza.

La presa d'atto di una deleteria prassi creatasi attorno all'applicazione di un istituto, che devolveva alla amministrazione penitenziaria la possibilità di incidere pesantemente su dei diritti costituzionali, alcuni dei quali, coperti anche da riserva di legge, portò alla naturale conseguenza di numerose proteste da parte degli avvocati dei detenuti, sfociate in numerose questioni di costituzionalità davanti alla Consulta che nel solo 1993, ne affrontò 5. Ed è proprio questo il fulcro di questo lavoro: analizzare il 41bis O.P. a partire dalla sentenza 143 del 2013 della Corte costituzionale, importante non solo perché è, fino al momento, unica (avendo per la prima volta dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo in esame) ma anche in quanto pone dei punti fermi circa la ponderazione di due interessi meritevoli di tutela che si trovano in conflitto in una data situazione. Nel caso in esame i due interessi, di portata costituzionale, che vediamo scontrarsi sono da una parte la protezione dell'ordine pubblico, e dall'altra l'inviolabilità del diritto di difesa.

Tortura, ora c'è la legge che la punisce, ma Genova la conosce dai tempi del G8

di Alessandra Ballerini

La Repubblica, 17 luglio 2017

Una bellissima poesia di Wislawa Szymborska s'intitola e parla di "Torture". Racconta di questa abominevole partecchia antica e del corpo al quale viene inflitta che prova dolore e non trova riparo perché inesorabilmente c'è mentre l'anima si aliena da sé: "Tra questi paesaggi l'anima vaga, sparisce, ritorna, si avvicina, si allontana, a se stessa estranea, inafferrabile, ora certa, ora incerta della propria esistenza, mentre il corpo c'è, e c'è, e c'è e non trova riparo".

Ecco, all'indomani dell'approvazione della legge che introduce, dopo estenuanti discussioni e indegni compromessi, nel nostro codice penale il reato di tortura, penso che questa poesia contenga la definizione più esatta e spietata di tortura. Parola fino ad oggi impronunciabile almeno nel nostro ordinamento, ma che noi genovesi, che abbiamo assistito impotenti alla "macelleria messicana" della Diaz e alle indecenti violenze consumatesi nella caserma di Bolzaneto, dovremmo ben conoscere.

A bene vedere, anche da noi, quella parola si compie, lacerando corpi e anime, con inquietante frequenza. E a farne le spese sono spesso i soggetti più deboli come dimostrano le indagini sulle violenze compiute dai carabinieri della

Lunigiana ai danni di stranieri, prostitute e tossicodipendenti, picchiati con ogni strumento e abusati anche sessualmente. Ora, finalmente, quella parola è stata pronunciata anche dalle nostre istituzioni, di più, è stata scritta in una norma, l'art. 613 bis del codice penale, che però sarà, nella maggior parte dei casi, inadatta a punire chi quella parola agisce e dunque a prevenirne il suo indecente compiersi.

La legge infatti, scritta in italiano indecifrabile, impone, perché possa configurarsi il reato, la previsione di una necessaria pluralità delle condotte violente (non una manganellata ma almeno due o tre), il riferimento alla verificabilità del trauma psichico (verosimilmente tramite certificati medico-legali di per sé costosi), l'ardua prova della "crudeltà" del torturatore e della minorata difesa del torturato e i tempi di prescrizione ordinari, limitando così notevolmente le possibilità per la vittima di vedere giustizia.

Non solo: la tortura viene codificata come reato generico, vale a dire che può essere commesso da chiunque, anche dal marito o compagno maltrattante e non soltanto da un pubblico ufficiale (in quest'ultimo caso è prevista un'aggravante). Ciononostante, una speciale categoria di pubblici ufficiali, vale a dire le forze dell'ordine, si è immediatamente sentita chiamata in causa ed ha reagito all'approvazione della legge, con quella stessa arrogante violenza sottesa al crimine che la norma vorrebbe vietare e punire. Come mai, verrebbe da chiedersi, temono tanto una legge che vieta a chiunque di torturare il prossimo? Cos'hanno da temere? Di quali limiti alla loro libertà di azione su quei corpi in loro custodia si dolgono?

Certamente è una legge scritta male, tuttavia non sono le divise a doversene lamentare ma semmai le vittime di tortura e chi le tutela. Come i magistrati che si sono occupati dei processi del G8 di Genova che in una lettera alla Presidente della Camera Boldrini hanno provato a spiegare che, con una simile norma, non si riuscirebbe a punire neppure i reati commessi dalle forze dell'ordine in quell'indimenticabile luglio genovese di 16 anni fa. Il rischio, con una legge scritta male, è quello di garantire, come, avvisa il Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa Nils Muižnieks "scappatoie per impunità".

E sono proprio queste scappatoie a preoccuparci, perché in Italia non solo la tortura è praticata fino alle estreme conseguenze ma vige l'insana prassi di espellere cittadini stranieri verso Paesi considerati "amici" nei quali la tortura viene agita con fiera ostentazione.

Basti pensare all'Egitto di Al Sisi dove Giulio Regeni è stato sequestrato, torturato e ucciso nella (per ora) totale impunità e dove almeno tre persone al giorno subiscono la sua stessa sorte: qui le nostre autorità hanno rimpatriato coattivamente negli ultimi 12 mesi, ben 926 persone che anche da quelle torture fuggivano. Alla fine, come sempre, ha ragione la poesia "Nulla è cambiato. C'è soltanto più gente".

Il diritto penale dell'economia ancorato al 900

di Andrea R. Castaldo

Il Sole 24 Ore, 16 luglio 2017

Riscrivere la parte speciale del diritto penale dell'economia: un obiettivo ambizioso e strategico per il futuro del Paese. Le trasformazioni profonde e incisive prodottesi nella realtà sociale italiana e nel panorama internazionale rendono infatti il quadro normativo attuale anacronistico e urgente una riforma complessiva.

Proviamo allora a ricapitolare e a districare i nodi nel frattempo formati. Innanzitutto, il nucleo centrale dei reati economici è rimasto congelato al periodo della seconda guerra mondiale; la legge fallimentare risale al regio decreto del 1942, così come il Codice civile (contenente la disciplina degli illeciti penali societari). E se naturalmente nel corso degli anni si sono succeduti interventi modificativi, anche significativi, il limite di fondo è consistito nel loro carattere random, così smarrendosi una veduta d'insieme.

Il risultato è un "sistema" frammentato e per nulla omogeneo, dove alla visione dirigista e autocratica originaria si è contrapposta una politica di deregulation (più apparente che effettiva), che ha rappresentato la base per la creazione dello spazio penale. Proprio l'assenza di linee-guida stabili e condivise e la mancanza di un testo unico hanno funzionato da framework per la giurisprudenza, che si è distinta quale centro di adeguamento sincronico della normativa al caso concreto.

Un formante giurisprudenziale - sia detto per inciso - di cui il legislatore ha goduto i frutti, volutamente lasciandosi espropriare di un ruolo decisorio molto spesso impopolare. Se si guarda allora alle principali caratteristiche del mercato, con le inevitabili approssimazioni di uno sguardo riassuntivo, possono individuarsi alcuni punti fermi, frutto dei cambiamenti epocali registratisi: la tecnologia, la globalizzazione, la dematerializzazione, la transnazionalità. La tutela penale di impronta tradizionale era, a ben vedere, incentrata e costruita intorno a magneti contrari: un assetto statico, poco permeabile alla trasformazione, territorialmente limitato e protetto dallo scudo della sovranità nazionale.

Da qui un catalogo di reati che, pur nella varietà dei settori presi di mira, tradiva la medesima impronta genetica, cioè la repressione di condotte di danno, sovente in pregiudizio dello Stato e comunque dello status quo ante, impregnato del delicato equilibrio della libera iniziativa privata, garantito tuttavia dalla generosità della mano

pubblica. Proprio del resto la crisi economica e i vincoli di bilancio europei hanno innescato un corto circuito, da un lato responsabile dell'incremento della criminalità d'impresa, dall'altro di una politica penale alternativa. La cui forza trainante si è andata concentrando sull'iniziativa governativa anziché parlamentare e sulla necessità di ottenere risorse economiche aggiuntive dal perseguimento dei reati. Un osservatore neutrale ma smalzato, che leggesse la storia recente inforcando occhiali da presbiopia, si accorgerebbe allora di una costante e progressiva tendenza all'accoglienza in capo al privato di compiti di polizia e sicurezza. Paradigmatica al riguardo la legislazione in tema di lotta al riciclaggio e alla corruzione, con il parallelo ricorso a forme di controllo interno, in chiave di ostacolo alla commissione di reati da parte dell'apicale o del dipendente; il decreto legislativo 231/2001 e l'allarmante e scomposta appendice testimoniano il percorso segnalato, modellato sulla falsariga della colpa d'organizzazione. Un capitolo separato, ma in ultima analisi coerente con la trama complessiva, è l'accentuazione del protagonismo delle autorità di controllo, immaginato quale tampone a comportamenti fraudolenti nei confronti del risparmiatore, costruito pertanto sul flusso informativo in uscita e sanzionando tanto la manipolazione che la mera omissione. Al di là dei risultati (modesti) e delle falle registrate, l'imposizione esasperata di strumenti di compliance ha incontrato timidi consensi nella media e piccola impresa, viceversa generando un eccesso di regolamentazione che ha ingrossato la palude burocratica. L'altra faccia della medaglia è condensata infine nelle politiche premiali, dalla criminalità tributaria a quella ambientale, e nuovamente all'anticorruzione e antiriciclaggio. Incentivazione nel promuovere virtuosismi riparatori secondo scalini decrescenti: dalla previsione di soglie di punibilità per accentuare la residualità dell'intervento penale in proporzione alla gravità dell'offesa, all'estinzione del reato subordinata alla restituzione del maltolto entro termini di decadenza processuali, per finire con l'ingresso di attenuanti mitigatorie della pena quale ricompensa alla collaborazione e al pentimento operoso.

La riconferma di Santi Consolo al Dap e la situazione delle carceri di Massimo Bordin

Il Foglio, 15 luglio 2017

In tanti fuori e dentro il Parlamento hanno fatto sentire la loro protesta chiedendo l'annullamento dell'unica decisione azzeccata dal ministro Orlando negli ultimi tempi. Dopo la riconferma, da parte del ministro, di Santi Consolo al vertice del Dap, l'importante dipartimento del ministero di Giustizia che sovrintende alle carceri, i tanti Bracardi fuori e dentro il Parlamento hanno fatto sentire la loro protesta chiedendo l'annullamento dell'unica decisione azzeccata dal ministro Orlando negli ultimi tempi. Voci grevi, tranne una, hanno tuonato nella conferenza stampa convocata per auspicare la defenestrazione. Le carceri sono un colabrodo, i permessi fanno scappare i carcerati, la polizia ha le mani legate, la magistratura pure, eccetera. Il copione recitata da una senatrice leghista, il segretario del sindacato più reazionario degli agenti di custodia e l'immane rappresentante di una associazione di vittime, ha riproposto il refrain "buttate la chiave" e se qualcuno, dietro sbarre non necessarie, si dovesse suicidare, il commento sarà "ce lo siamo tolto dai coglioni", come già è stato detto e scritto. Una sola voce stonava in quel coro, quella del senatore Tito Di Maggio, imprenditore colto e mite entrato in Senato con la lista Monti e ora iscritto a uno dei tanti mini gruppi prodotti da quello sfascio politico, ma soprattutto fratello di Francesco Di Maggio, magistrato intelligente e integerrimo, infangato dopo la sua morte come partecipe della famosa sedicente trattativa, quando divenne vicedirettore del Dap. Chi lo conosceva sa quanto sia ridicola quella accusa e, sottovoce e col dovuto rispetto, si può forse dire che quella presenza non era necessaria. Ma è comunque indicativa di un clima.

La "riforma Orlando" dell'Ordinamento penitenziario di Valeria D'Alessio

iusinitinere.it, 14 luglio 2017

Una delle materie interessate dalla riforma Orlando è la modifica all'ordinamento penitenziario. Il governo, sulla base di precise linee guida dettate dal legislatore, è delegato a risistemare l'ordinamento penitenziario semplificando tra l'altro le procedure davanti al magistrato di sorveglianza, facilitando il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, incentivando la giustizia riparativa, incrementando il lavoro intramurario ed esterno, valorizzando il volontariato, riconoscendo il diritto all'affettività e gli altri diritti di rilevanza costituzionale e assicurando effettività alla funzione rieducativa della pena. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all'ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità. Le norme dell'ordinamento penitenziario dovranno inoltre essere adeguate alle esigenze rieducative dei detenuti minorenni.

I punti interessati dalla riforma sono:

- Ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione:

a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione. Su questo punto è opportuno riprendere quanto affermato da Alessandro de Federicis, avvocato penalista alla Camera Penale di Roma.

"Il contraddittorio differito ha come obiettivo quello di velocizzare la procedura per il sovraccarico del tribunale di sorveglianza ma che porta con se delle perplessità. Tale criterio non tiene conto di due criticità : pratica e culturale. I detenuti non vogliono una risposta celere se poi questa è negativa e l'incapacità della difesa di integrare poi l'istruttoria. È, da questo punto di vista, una riforma che è fine a se stessa senza raggiungere lo scopo prefissatosi quale quello di raddoppiare le risposte alle istanze dei detenuti;

b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;

c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza.

d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria.

- Superamento degli automatismi che precludono o limitano l'accesso alle forme extra murarie di esecuzione della pena detentiva anche per i casi di ergastolo ostativo: eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale. Questa delega pone però delle limitazioni nei confronti del legislatore delegato in quanto si richiede un intervento solo per quanto riguarda il regime dell'ordinamento penitenziario e non anche la parte sostanziale determinando così il superamento dell'automatismo solo parziale. De Federicis sostiene che ci sia una giurisprudenza costituzionale che negli anni ha spinto in questa direzione. Con questa riforma, non ci sarebbe più una valutazione sul reato ma una valutazione in base alla persona, all'individualizzazione del trattamento rieducativo come dice il testo della norma e questo permetterebbe alla magistratura di sorveglianza di ottenere quel potere discrezionale nella valutazione dei singoli casi e allo stesso tempo non comprimere quei percorsi penitenziari di quei soggetti che, seppur meritevoli, sono esclusi automaticamente per il semplice titolo di reato con conseguente superamento dell'art. 4 bis. La criticità di questa legge delega però sembra essere l'esclusione, da tale fattispecie, dell'ergastolo ostativo che è quasi un problema dato dal dissenso dell'opinione pubblica palesandosi quasi come uno scarto di coraggio del legislatore.

- Riforma dell'esecuzione intramuraria della pena detentiva: il legislatore ha voluto fare un focus su quelle attività necessarie per poter garantire al reo una detenzione che sia a misura d'uomo, che dia finalmente una svolta dopo le innumerevoli condanne da parte della Corte di Strasburgo fondate sull'inadeguatezza delle strutture e della mancanza di un fine rieducativo della pena. Si ricordi però che quanto previsto esclude i detenuti condannati al 41bis. Si è partiti dalla previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative; dalle opportunità di lavoro che aiutano di certo a risocializzare il reo una volta scontata la sua pena; alla valorizzazione del volontariato, al mantenimento delle relazioni familiari, al riordino della medicina penitenziaria, al riconoscimento dell'affettività, all'agevolazione dell'integrazione dei detenuti stranieri, necessità data dal flusso migratorio ingente degli ultimi anni, un focus importante è quello del rispetto della dignità umana ricordando come nessuna pena può declassare un uomo a mero oggetto richiamando il criterio importantissimo quale quello della sorveglianza dinamica rispettando quelli che sono i diritti fondamentali della persona, alla tutela delle donne con particolare attenzione alle detenute madri e ultima, non per importanza, la valorizzazione del principio della libertà di culto senza dimenticarci che il nostro anche se non è esplicitamente costituzionalizzato è uno Stato laico. De Federicis, esprime un giudizio positivo per la necessità di facilitazione all'accesso alle misure alternative ma con conseguente riorganizzazione delle misure penitenziarie accorpando in un unico articolo tutte le disposizioni che attualmente sono sparse all'interno del nostro codice.

- Detenuti di minore età: tale materia è stata regolata per quarant'anni dall'art. 79 c.p. che non distingue tra detenuti di minore età e detenuti maggiorenni. Tale norma contiene inoltre un auspicio che però non era mai stato realizzato quale quello di "provvedere con apposita legge" segno che già il legislatore precedente aveva avuto già sentore

nell'inadeguatezza di tale sistema.

- Principio della riserva di codice in materia penale: vengono individuati, seppur vagamente, le materie che dovrebbero essere inserite anche nel codice penale. Punto questo fortemente criticato dalla giurisprudenza per la vaghezza e inspiegabile sistemazione all'interno della riforma.

- Pene accessorie: viene delegato al Governo una modifica di tale materia, non dando un criterio direttivo fisso ma determinando come linea guida unicamente la necessità di prevedere misure sempre volte al reinserimento sociale. Per Giorgio Spangher si ha la sensazione che, forse per effetto del perdurante e difficile momento socioeconomico e politico, connotato da un deficit di legalità, che vive il Paese, la giustizia penale non sappia superare la contingenza, dando la sensazione di essere in perenne affanno e di arrancare, incapace di superare una permanente precarietà. Manca un respiro comune e un orizzonte condiviso; restano troppo diversi gli approcci nel pianeta della giustizia penale.

Il carcere è un luogo di radicalizzazione, Italia in ritardo sulla prevenzione

di Duccio Facchini

altreconomia.it, 14 luglio 2017

Il primo contatto con gli istituti penitenziari da parte di chi è stato arrestato per reati minori è fondamentale. Ma il sistema penale del nostro Paese non tutela i soggetti vulnerabili, esponendoli al rischio di avvicinamento da parte dei leader carismatici. L'alternativa è un "modello di integrazione culturale".

Il 19 dicembre 2016, Anis Amri si lanciò sulla folla al mercatino di Natale di Berlino a bordo di un camion. Il bilancio fu di 12 morti e 56 feriti. Amri era arrivato dall'Italia, Paese nel quale si era "radicalizzato" durante la carcerazione in Sicilia. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria l'aveva infatti segnalato tra i "leader" di spicco all'interno della struttura penitenziaria.

Da allora, però, la delicata questione della "radicalizzazione" in carcere dei detenuti, della sua prevenzione e delle procedure di valutazione del rischio, è uscita dalle cronache. Eppure, dati del ministero dell'Interno alla mano, oggi, su 54.731 detenuti (al febbraio 2017 il tasso di sovraffollamento era al 111%), 18.655 dei quali stranieri e tra questi circa 11.029 provenienti da Paesi tradizionalmente di fede musulmana, gli individui a "vario titolo radicalizzati" sono 375. Nove volte di più dei 44 individui attualmente detenuti nelle sezioni di "alta sicurezza" italiane perché ritenuti legati al terrorismo internazionale.

Francesca Delvecchio, docente di Diritto processuale penale all'Università degli Studi di Foggia, ha concentrato i propri studi sulla lotta al terrorismo sotto il profilo della "prevenzione terziaria". "Quando il fondamentalismo nasce e si sviluppa nelle carceri - spiega - l'unico strumento valido va ricercato nel trattamento rieducativo della pena". Che cosa si intende per "prevenzione terziaria"? "Le azioni preventive si distinguono in tre: la prima è diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, quando ancora non si sono manifestati segnali di pericolo. La seconda comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza interviene quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulteriori ricadute. Sinteticamente, dunque, quest'ultimo tipo di prevenzione mira a contenere la recidiva".

All'attenzione verso le "forme" della radicalizzazione, quindi, si affianca quella per i "luoghi" di proselitismo. Carceri in testa. "La durezza dell'ambiente conseguente alla privazione della libertà, l'emarginazione sociale, la violenza e la pressione del gruppo sono tutti elementi che pongono in crisi il detenuto, generando un naturale senso di appartenenza, che per molti si traduce nell'avvicinamento alla religione", riflette Delvecchio.

La "strategia terapeutica deradicalizzante" - come la definisce Delvecchio - ha un momento nevralgico: si tratta del primo contatto con il carcere da parte di chi è stato arrestato per reati minori; soggetti vulnerabili, non terroristi conclamati. "L'allocatione di un detenuto fragile in una cella popolata da probabili radicalizzatori potrebbe rapidamente condurre il primo all'adesione dei valori dei secondi". Che cosa accade oggi al momento della immatricolazione? "Dopo gli adempimenti burocratici - spiega Delvecchio - c'è l'incontro con l'equipe del 'Servizio Nuovi Giunti', costituita da medici, psicologi ed educatori". Nel caso degli stranieri, il problema è certamente rappresentato dalla lingua. "L'incidenza reale del ricorso alla figura dell'interprete è assai limitata - segnala Delvecchio - e si scontra con le croniche deficienze strutturali". Non va meglio per quella del mediatore ("Irrrinunciabile per un corretto inserimento nel contesto carcerario").

Accanto a quest'ultimo, c'è il "ministro di culto", tassello centrale per garantire la libertà religiosa. "Fino ad un passato recente - continua Delvecchio - l'accesso dell'Imam non era in alcun modo istituzionalizzato e in ogni caso era una figura che compariva solo in un momento successivo all'allocatione". Soltanto nel novembre 2015 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa volto a favorire l'accesso di mediatori culturali e di ministri di culto negli istituti penitenziari.

Questo "modello di integrazione culturale" è positivo, ragiona Delvecchio, ma da solo non basta. "Nell'attuale contesto detentivo è indispensabile che il personale penitenziario venga messo nelle condizioni di decodificare i

codici di comportamento ed i valori di riferimento propri dei detenuti stranieri attraverso l'affiancamento di personale qualificato". Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del resto, lo raccomanda da tempo. "Ci è suggerito un reclutamento mirato del personale, basato su caratteristiche specifiche quali la sensibilità ed il rispetto delle diversità culturali, le capacità di interazione e le abilità linguistiche -continua Delvecchio-; inoltre si punta alla multiculturalità dei servizi, sviluppando e agevolando la formazione degli operatori in prima linea, personale delle autorità di contrasto e penitenziarie, ma anche assistenti sociali, educatori e operatori della sanità".

Ad oggi, però, non ci sono protocolli unitari. "È per questo che l'allocazione del detenuto rimane affidata all'intuito e all'esperienza maturata sul campo dagli agenti penitenziari -evidenzia Delvecchio, e gli accoppiamenti paiono inconsapevoli e non partecipati". Senza contare che questi sono del tutto sottratti a qualsiasi controllo -che sia ex ante o ex post- da parte della magistratura di sorveglianza. L'ubicazione del "nuovo giunto", infatti, è compito esclusivo di ciascun istituto penitenziario.

È una questione di approccio. In questo senso, la proposta di legge "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista" in discussione alla Camera, non sembra centrare esattamente il punto. Il giudizio della professoressa Delvecchio è tiepido. "L'anticipazione sul campo della prevenzione primaria è un momento importante, siamo indubbiamente di fronte all'emergenza.

Non credo che il testo sia criticabile: i contenuti della proposta di legge, infatti, sono stati ampliati e con il nuovo articolo 11 (Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati) si fa timidamente cenno alla prevenzione terziaria, laddove si sottolinea la necessità di un trattamento penitenziario che tenda alla deradicalizzazione. La norma, d'altro canto, è assai generica, demandando ad un futuro regolamento ministeriale la specificazione dei contenuti; l'auspicio però è che il legislatore non ricorra a interventi dettati dalla fretta ma punti sempre di più ad abbassare i ponti levatoi tra carcere e società".

Rimini: mostra "Dall'amore nessuno fugge" sull'esperienza delle carceri Apac
buongiornorimini.it, 13 luglio 2017

"L'impatto visivo è l'uomo. Ci sono quei grandi pannelli. Su ognuno l'immagine di un volto, di quel volto, talmente evidenziato che si percepisce la sfumatura di un sentire. Quello che trasmette la mostra è l'attenzione all'uomo. È, di fatto, un percorso molto semplice da cui si capisce che al centro c'è l'uomo". Così Giovanna Ollà, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini, racconta la mostra "Dall'amore nessuno fugge". Proposta lo scorso anno dall'associazione Avsi al Meeting per l'amicizia fra i popoli, la mostra è stata allestita in tribunale a Rimini nei giorni scorsi e racconta del metodo adottato in Brasile che prevede, per reati minori, il recupero sociale dei detenuti ospitandoli in carceri senza sbarre: le Apac. L'iniziativa è stata promossa dal centro culturale 'Portico del vasaio', Meeting, Avsi e sposata da Tribunale, Ordine degli avvocati e Camera penale, che in occasione del taglio del nastro hanno proposto alla città un convegno in cui si è presentata, tra l'altro, un'esperienza simile alle Apac, tutta italiana, che ha visto la luce nell'entroterra riminese, quella della casa "Maria, madre del perdono" dell'associazione Papa Giovanni XXIII.

"Quello del recupero delle persone condannate è uno dei temi verso cui l'avvocatura è sensibile, anche nell'obiettivo dell'affermazione del suo ruolo sociale. È per questo che tendiamo a uscire dalle aule di giustizia, magari aprendoci alle scuole con programmi specifici di educazione alla legalità, per dare un contributo culturale al rilancio della società. Ed è così che abbiamo aderito all'iniziativa, che per noi è valsa come formazione professionale", spiega il presidente Ollà. "Non crediamo al recupero sociale attraverso il carcere. L'esperienza presentata ci piace perché dà l'idea di un recupero possibile, fuori dalle sbarre, a misura di uomo, un metodo che ricostruisce un cittadino."

Ci sono dei vantaggi che derivano dai metodi alternativi alla detenzione?

"Il dato è che in questa esperienza alternativa la recidiva è pari zero. Mentre con la modalità tradizionale, la reclusione in carcere, il rischio di recidiva resta una quota piuttosto rilevante. C'è una ragione: dipende dalla contaminazione di frequenza a cui una persona messa in un carcere va per forza incontro. Se, per esempio, un ragazzo si becca tre anni per la ricettazione di un motorino e va in carcere, si trova a contatto con altri reclusi che possono essere lì per motivi più gravi, con storie peggiori alle spalle, con un vissuto molto più provato. Mettere a contatto materiale umano così lontano in un ambiente difficile come quello del carcere significa correre il rischio di una contaminazione tra anime diverse".

Nelle Apac la contaminazione ambientale invece è diversa?

"Quello che accade all'interno delle Apac è innanzitutto una condivisione di amicizia, che deve avere un tempo di fiducia e attività comuni e tanto lavoro in ambienti umani che favoriscono il recupero e che in carcere non c'è". Per questo il titolo della mostra, Dall'amore nessuno fugge, "è molto importante". Al contrario, nella quotidianità, ci scontriamo con una "concezione populistica del recupero di chi ha commesso un reato. Non c'è dubbio che questa

persona vada condannata ma oggi non si guarda più a nient'altro, si guarda un reato più o meno grave e si inneggia subito alla forza".

È per questo che "si deve generare, prima ancora della cultura della legalità, una cultura della comprensione e della volontà del recupero sociale. Prima di tutto perché la cultura della vendetta è contraria al nostro ordinamento, poi perché è pericolosa a livello sociale".

Cosa accade invece nelle Apac?

"Nelle Apac i detenuti sono messi a contatto con persone di cui si possono fidare e allora lì a quel punto qualche cosa può accadere". L'Apac è un ambiente "dove si riproduce quel modello familiare, in senso allargato, che queste persone (o la maggior parte di esse) non hanno mai vissuto, una familiarità che nasce dalla condivisione di un'esperienza. Perché accada è fondamentale trovare operatori che a questi progetti credano". Osservare modelli simili "serve anche a noi avvocati a ricordare quali sono i principi che ci devono governare", che sono quelli fondamentali della "presunzione d'innocenza e del rispetto del processo". Di fronte a un reato "non è sempre semplice nemmeno per noi avvocati (soprattutto se ne siamo vittima) tenere fermi questi principi che oggi sono a rischio anche a causa dell'esposizione mediatica dei presunti colpevoli già al momento dell'arresto che per l'opinione pubblica corrisponde spesso con la condanna".

Cosa l'ha colpita del percorso tracciato dalla mostra?

"Mi ha molto colpita la storia del ragazzo che arrivato nella Apac è stato aiutato a lavarsi da un compagno di cella. Da lì è partito un percorso di fiducia verso un ambiente circostante che quindi potrebbe anche non venire più percepito come ostile". Il "valore dominante" di "quel metodo è l'attenzione all'uomo, un valore da riscoprire, un valore di recupero. Chi arriva in una condizione di detenzione è qualcuno che quel valore lo ha messo da parte, la sfida è che lo recuperi, che si ritrovi l'umanità di quell'uomo". Così, nei casi reali presentati dalla mostra, si vede come "per molti di loro quella figura umana oscurata dal delitto possa essere corretta e vada trovata. Ci vuole impegno, va voluto".

Ne vale la pena?

"Dico di sì se anche semplicemente vogliamo guardare all'aspetto importante, che non deve essere messo da parte, che è l'azzeramento del rischio di recidiva". Sostenere il recupero di una persona significa anche aiutarla a volersi bene, un percorso che "nel carcere non è possibile. Bisognerebbe umanizzare i trattamenti sanzionatori. Per via del nostro ordinamento non possiamo fare a meno delle carceri, ma è chiaro che una persona, messa in cella con altre dieci, ha prima altre priorità". "Quello del recupero sociale della persona condannata - ricorda il presidente dell'ordine degli avvocati - è un tema costituzionale, in cui io da penalista credo molto. La pena deve tendere alla risocializzazione della persona. Il problema è capire come: altrimenti la norma rimane vuota. L'esperienza che viene proposta, che è estrema perché non ci sono sbarre, è qui da noi un modello forse utopico perché richiede una formazione culturale che in Italia non abbiamo. In Italia abbiamo una legislazione che è sempre più emergenziale. Per esempio: ci sono molte donne uccise o maltrattate? Allora il nostro sistema reagisce inasprendo le pene per i reati legati alla violenza sulle donne".

Lei ha detto che qui da noi è utopico, ma in Italia c'è un'esperienza simile che funziona. Si tratta dell'esperienza del Progetto Comunità Educante con i Carcerati della Comunità Papa Giovanni XXIII, guidato da Giorgio Pieri, che ha partecipato al convegno di presentazione della mostra con un gruppo di 30 ragazzi ammessi alla pena alternativa...

"Si ad essa sono ammesse persone con pene che non superano i 4 anni. Si tratta di un'esperienza che può certamente funzionare per alcuni tipi di reati, con in alcuni casi un passaggio carcerario. In altri casi, più gravi, non è possibile". La casa della Papa Giovanni "funziona perché quel luogo ha un obiettivo che non è appena quello della contenzione. Mi spiego: metto una persona in carcere perché non nuoccia fuori. In queste strutture, invece, c'è un valore aggiunto che è quello del recupero della persona e c'è poi la preoccupazione che, una volta rimessa nella società, possa tornarci pienamente".

La preoccupazione di questo metodo è legata alla conservazione e salvaguardia della società o c'è altro?

"C'è la preoccupazione per il recupero della persona come valore in sé. Quei ragazzi sono oggetto di uno sguardo diverso su di sé, che è anche favorito dalla forma della pena. In un carcere è facile garantire la sicurezza, in una struttura aperta la sicurezza la si deve garantire provocando consapevolezza. Penso che chi abbia questo obiettivo sia animato da una grande passione che lo porta a credere nell'umano".

Bolzano: cibo scadente e prezzi del sopravvittuto alti, i detenuti protestano

di Mario Bertoldi

Alto Adige, 13 luglio 2017

Lettera denuncia di una novantina di carcerati. Minacciato lo sciopero della fame. Per il momento non acquistano più prodotti di conforto dallo spaccio interno. I detenuti del carcere di Bolzano minacciano lo sciopero della fame e per il momento hanno iniziato quello della spesa. Che cosa lamentano? Semplicemente che i generi messi in vendita nello spaccio del carcere sarebbero troppo cari. La gestione dello spaccio interno per la vendita di generi di conforto è regolato da disposizioni ben precise. In sostanza il servizio è demandato ad una ditta esterna scelta con una regolare gara d'appalto su base regionale o interregionale. Nel nostro caso la ditta che ha ottenuto la gestione dello spaccio all'interno del carcere di Bolzano gestisce anche i punti vendita delle altre cercare del Triveneto che comprende Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La ditta vincitrice non può applicare criteri di commercio liberi. Le disposizioni infatti impongono al gestore di applicare i prezzi praticati nei negozi all'esterno del carcere con riferimento ai supermercati di area non inferiore ai 400 metri quadrati.

In altre parole il detenuto dovrebbe avere la possibilità di acquistarsi una bottiglia di Coca Cola allo stesso prezzo praticato nei principali supermercati della città. In un documento sottoscritto da una novantina di detenuti si sostiene che nel carcere di Bolzano le disposizioni non sarebbero rispettate ed i generi di conforto messi in vendita sarebbero più cari dei prezzi di mercato.

Circostanza che ieri pomeriggio la dottoressa Annarita Nuzzaci, direttrice del carcere bolzanino, ha smentito categoricamente puntualizzando che i controlli previsti vengono svolti sistematicamente (una volta al mese) per una verifica reale della rispondenza dei prezzi praticati. Ma i detenuti del carcere di Bolzano lamentano altri presunti trattamenti penalizzanti all'interno della struttura carceraria di via Dante sempre in relazione alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario. In due lettere inviate alla direzione del carcere e al vescovo Ivo Muser, i detenuti annunciano in primo luogo che non acquisteranno più alcun prodotto dallo spaccio della struttura, in secondo luogo denunciano anche un regime alimentare inadeguato o anche piccoli grandi abusi, con la data di scadenza sui prodotti messi in vendita, grossolanamente modificata a penna.

Non solo. Nella lettera si chiede alla direttrice il rispetto delle tabelle ministeriali sulla quantità e qualità del vitto giornaliero previsto per i detenuti. Il documento contiene dichiarazioni anche piuttosto pesanti. Vi sarebbe poca attenzione per il diritto dei detenuti che denunciano anche che la frutta proposta a fine pasti sarebbe quasi sempre "marcia e immangiabile". Anche questa circostanza è stata ieri sera completamente smentita dalla direttrice del carcere che, al contrario, fa presente che la frutta viene selezionata ed eventualmente sostituita.

Le lettere si concludono con la firma apposta in calce da un'ottantina di detenuti e con un paio di richieste. La prima riguarda la possibile installazione nelle celle di piccoli frigoriferi richiesti in considerazione anche del grande caldo che sta interessando la città in queste settimane. La seconda riguarda invece la richiesta di permettere l'ingresso in carcere senza troppi controlli di cibo portato da parenti. La direttrice però ribatte: "Le norme di sicurezza vanno rispettate".

Il furto non è con destrezza se la vittima è distratta

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 13 luglio 2017

Non scatta l'aggravante della destrezza per chi commetta il furto approfittando di una temporanea distrazione della vittima, senza aver fatto nulla per determinarla. Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza 34090/2017, con cui le Sezioni unite hanno ristretto il perimetro dell'aggravante ai casi in cui si tiene, "prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui", un comportamento "caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza", idoneo "a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene". Nessun aggravio se il ladro "si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore".

La sentenza riguarda la vicenda di un 70enne condannato per aver "asportato un computer portatile" prelevandolo dal bancone di un bar in un "momento di distrazione della titolare e dei clienti". Identificato dalle telecamere a circuito chiuso, aveva poi confessato, negando di aver "agito con destrezza", non avendo compiuto "alcuna azione per creare condizioni favorevoli la sottrazione del bene". La Quarta sezione, rilevato un contrasto interpretativo "acuito in tempi recenti", ha rimesso la questione alle Sezioni unite.

I giudici osservano che l'articolo 625, comma 1, n. 4, del Codice penale considera il furto "aggravato" perché commesso "con destrezza", senza però dare "indicazioni esplicite" e "tale carenza definitoria è all'origine del dissenso". Inoltre, la soluzione del quesito incide sulla procedibilità (solo l'autore del furto aggravato è perseguibile d'ufficio) e sulla possibilità di applicare non punibilità per tenuità.

La sentenza afferma poi che il considerare "destra" anche la condotta di chi semplicemente volga a suo favore una

condizione esterna si fonda su una ricostruzione dell'istituto secondo cui "non è richiesta un'abilità eccezionale o straordinaria". Valorizzando dunque "la capacità dell'agente di comprendere il contesto" e di sfruttarlo con "prontezza" e "decisione".

Ma per le Sezioni unite, se è vero che la lettera della norma non richiede "doti eccezionali" o "straordinarie abilità", per integrare l'aggravante deve esservi un quid pluris rispetto alla "materialità del fatto reato". In altre parole, per dare luogo all'aggravante, la "modalità esecutiva" deve potersi distinguere dal furto semplice. E il "mero prelievo" di un oggetto, in un momento di disattenzione, "non integra la fattispecie circostanziata perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto". La destrezza, invece, c'è solo quando ci "si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni, esercitata dal detentore". La sentenza annulla senza rinvio la condanna: in assenza di querela l'azione penale non doveva proprio iniziare.

La censura della corrispondenza tra marito detenuto 41bis e la moglie dev'essere motivata

di Chiara Ponti

dirittoegiustizia.it, 13 luglio 2017

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 33839/17; depositata l'11 luglio. Il decreto con il quale viene disposta la limitazione della corrispondenza ex art. 18-ter Ord. Pen., deve essere adeguatamente motivato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative ovvero di prevenzione dei reati oppure ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.

A metà agosto il grande Satyagraha per l'Ordinamento penitenziario

di Valentina Stella

Il Dubbio, 13 luglio 2017

Rita Bernardini illustra le prossime iniziative Radicali, a partire dalla "Carovana x la giustizia". "abbiamo appoggiato l'unione delle camere penali nella raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere".

Rita Bernardini è di nuovo in forma ed è ritornata nella sede del Partito radicale da qualche giorno, dopo che il 6 luglio è stata dimessa dall'ospedale, nel quale era ricoverata dallo scorso 21 giugno per un infarto al miocardio e una fortissima colica biliare che ha reso necessario programmare un intervento di asportazione della colecisti.

Innanzitutto come sta adesso e come ha vissuto una combattente come lei un periodo di tre settimane di riposo? Sto molto meglio, davvero felice di essermi ripresa dopo l'ultimo sciopero della fame. Ho avuto una rete straordinaria di amiche e amici radicali che mi sono stati accanto minuto dopo minuto riempiendomi di attenzioni e affetto. E poi tanta sincera solidarietà da ogni angolo d'Italia. In una delle tre notti passate in terapia intensiva per via dell'infarto ho avuto un sogno agitatissimo; l'ho passata a "visitare" uno per uno i quasi 200 istituti penitenziari italiani... Insomma, continuavo ad avere ben presenti gli obiettivi dell'iniziativa nonviolenta e non avevo alcuna intenzione di mollare.

Sul suo profilo Facebook scrive che è pronta a ripartire per la "Carovana x la giustizia" in Sicilia, dopo quella di giugno in Calabria. Quali sono gli obiettivi di questa nuova iniziativa? Gli stessi della Carovana che abbiamo fatto in Calabria: raccolta firme per strada e nelle carceri sulla proposta di legge popolare dell'Unione delle Camere Penali sulla separazione delle carriere dei magistrati; dibattiti pubblici sulla giustizia trattando anche temi indiscussi e indiscutibili in quella regione, come la nostra opposizione all'ergastolo ostativo e al 41bis; raccolta di iscrizioni al Partito Radicale "nonviolento transnazionale trasparente", argomento prioritario visto che il Congresso di Rebibbia ha posto l'obiettivo dei 3.000 entro il 2017, da ripetere nell'anno 2018, pena lo scioglimento di quello che Marco Pannella ha sempre definito come uno "strumento" che per essere utile deve camminare sulle gambe e sul contributo economico di persone che hanno a cuore la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani fondamentali.

Siamo oggi a 1.500 iscritti ai quali si aggiungono 348 persone che si stanno iscrivendo a rate per completare la quota entro la dell'anno e 195 contribuenti che ci auguriamo tramutino il loro sostegno economico in iscrizione. La strada è in salita, ma nessuno di noi mollerà, credo proprio che ce la possiamo fare. L'esempio straordinario che ci dà la giovanissima novantaduenne Laura Arconti dal suo 41-bis domiciliare (il suo medico le ha letteralmente intimato di non uscire di casa in questa estate infernale), è una lezione di vita per tutti: decine di iscrizioni raccolte, presenza costante sui social network, telefono rovente in entrata e in uscita, fili diretti settimanali da Radio Radicale, solo per citare alcune delle sue attività.

Parla anche del "Grande Satyagraha collettivo di metà agosto per l'effettiva riforma dell'Ordinamento

penitenziario": di cosa si tratta? È il proseguimento della lotta nonviolenta decennale di Marco Pannella per

l'ammnistia che portava tanti - ahinoi, anche dentro il mondo radicale - a manifestare chiari segni di insofferenza di fronte alla sua ostinazione. Pannella, impareggiabile nel coinvolgere la comunità penitenziaria e i massimi vertici istituzionali dello Stato, considerava quello della giustizia (con la sua infame appendice carceraria) il più grande problema sociale, civile e democratico del nostro Paese e, attraverso l'individuazione di questa chiave tutta politica, ha declinato e affrontato le tragedie del nostro tempo.

Si tratta semplicemente di proseguire il suo Satyagraha, per quel che possiamo senza di lui e cercando di attrezzarci al meglio. Un primo, immediato obiettivo è fare in modo che il governo emani i decreti attuativi del disegno di legge di Riforma dell'Ordinamento Penitenziario, altrimenti abbiamo solo la certezza che il lodevole lavoro messo in cantiere in questi anni dal ministro della Giustizia sul fronte di un'esecuzione penale che finalmente recepisca i principi costituzionali si tramuti in lettera morta: non possiamo permettercelo come Paese e, mi creda, faremo di tutto per scongiurarlo.

Una proposta aggiuntiva che avanziamo come Partito Radicale, fondamentale se vogliamo fronteggiare in qualche modo la ripresa ormai inarrestabile del sovraffollamento carcerario, è quella di portare da 45 a 60 i giorni di liberazione anticipata ogni semestre per i detenuti che abbiano un buon comportamento; inoltre, chiediamo che così come accade in Germania i giorni di liberazione anticipata siano direttamente computati senza l'intervento del Giudice di Sorveglianza, il quale sarà chiamato ad agire solo nel caso in cui il detenuto abbia avuto rapporti disciplinari o si sia rifiutato di aderire alle attività trattamentali, laddove previste. Il Partito Radicale ha contribuito in maniera notevole al raggiungimento delle 50000 firme sulla proposta di legge per la separazione delle carriere promossa dall'Unione delle Camere Penali: ma le forze politiche tacciono. Perché?

Iniziativa lodevolissima quella dell'Unione Camere Penali che sosteniamo con entusiasmo. Del resto, si tratta di una battaglia storica che i radicali hanno provato a perseguire anche per via referendaria nel 2000. Ecco, se andiamo a rivedere il comportamento delle forze politiche in quell'occasione, scopriamo che nulla è cambiato da allora. I partiti - è amaro dirlo - continuano ad essere succubi del potere giudiziario che non vogliono mai contraddire anche quando si manifesta nelle richieste più oscure al legislatore, quelle che contravvengono ai più pregnanti principi costituzionali come accade per l'art. 111 che, senza alcun ombra di dubbio e per rimanere in tema, stabilisce che il giudice debba essere terzo fra accusa e difesa.

Sul fronte accesso alla cura a base di cannabis ci sono novità? Poche e poco confortanti. Voglio qui ringraziare l'onorevole Mara Mucci che ha posto al governo, con un'interpellanza urgente, precise domande sulla scomparsa dal mercato di un farmaco come il Bediol e, attraverso una più dettagliata interrogazione a risposta scritta, tutta una serie di questioni riguardanti, più in generale, l'inaccessibilità dei farmaci cannabinoidi per centinaia di migliaia di malati nel nostro Paese, nonostante che la legge sia in vigore dal 2007.

Responsabilità civile, l'abolizione del filtro di ammissibilità non è incostituzionale

di Antonino Porracciolo

Il Sole 24 Ore, 13 luglio 2017

Corte costituzionale, sentenza 12 luglio 2017, n. 164. L'abolizione del filtro di ammissibilità delle azioni di risarcimento dei danni nei confronti dei magistrati supera il vaglio della Consulta. Con la sentenza 164 depositata ieri, il giudice delle leggi ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità dell'articolo 3, comma 2, della legge 18/2015, che ha soppresso l'articolo 5 della legge 117/1988; norma, quest'ultima, per la quale il tribunale era chiamato, innanzitutto, a deliberare "in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda" risarcitoria.

Alla Corte si era rivolto il Tribunale di Genova prospettando la violazione dell'articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del giudizio, perché, abolito il filtro, i tempi per pervenire a una pronuncia sull'ammissibilità sono diventati quelli del processo ordinario, di "lunghezza eccessiva e irragionevole". Ma anche perché, venuto meno il vaglio preliminare, si potrebbe aprire la strada alla giurisprudenza "difensiva": il giudice, cioè, potrebbe abdicare "alla propria posizione di terzietà e imparzialità in favore delle decisioni che appaiono per lui meno "rischiose". È stato richiamato anche l'articolo 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), giacché l'abolizione del filtro si porrebbe in contrasto con la recente scelta del legislatore di pronunce semplificate di inammissibilità (articoli 348-ter e 360-bis del Codice di procedura civile).

La norma censurata violerebbe anche i principi di soggezione del giudice solo alla legge (articolo 101) e di autonomia e indipendenza della magistratura (articolo 104). Il filtro, infatti, sarebbe indispensabile per la salvaguardia di quei valori, perché porrebbe il giudice al riparo da domande temerarie o intimidatorie. Ma, secondo la Consulta, le censure non colgono nel segno. Infatti, nella materia in esame - si legge nella motivazione - occorre perseguire il bilanciamento di due interessi contrapposti: il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario a ottenere il ristoro del pregiudizio patito; la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti. E tale bilanciamento - afferma la Consulta - "è stato operato anche dalla legge di riforma n. 18 del 2015, fondamentalmente tramite una più netta divaricazione tra la responsabilità civile dello Stato nei

confronti del danneggiato (...) e la responsabilità civile del singolo magistrato". Ciò perché il legislatore della riforma ha "mirato a superare la piena coincidenza oggettiva e soggettiva degli ambiti di responsabilità dello Stato e del magistrato", con una scelta (l'abolizione, appunto, del filtro di ammissibilità) "funzionale al nuovo impianto normativo". Così la Consulta ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Genova.

Le carceri scoppiano, ci sono 7mila detenuti più del consentito
di Carmine Gazzanni

La Notizia, 12 luglio 2017

Le carceri tornano drammaticamente a riempirsi oltre ogni misura. Una situazione che, se si dovesse continuare su questo trend, potrebbe tornare a preoccupare e non poco. Ancora una volta, infatti, sebbene nessuno ne parli - fatta eccezione di alcune associazioni, come Antigone, sempre impegnate sul fronte carcerario - i nostri penitenziari, stando ai dati del ministero della Giustizia, rischiano di cadere nuovamente nel dramma del sovraffollamento.

Un rischio non da poco se si pensa che nel 2013 l'Italia, proprio a causa del sovraffollamento carcerario, fu condannata dalla Corte europea per i diritti umani per violazione dell'articolo 3 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Certo, in quel periodo le nostre carceri arrivarono a contenere oltre 66mila detenuti, mentre oggi se ne contano (dati al 30 giugno 2017) 56.919, ma è altrettanto vero che esattamente l'anno scorso erano 54.072. In un anno, insomma, la popolazione carceraria è aumentata di 2.847 unità.

Parliamo, in pratica, di una media di otto nuove persone recluse ogni giorno. Tutto questo nonostante la capienza regolamentare si attesti su 50.241 posti. Ergo: c'è un'eccedenza pari quasi a settemila unità. Se non si può parlare di carceri che scoppiano, ci manca davvero poco. Ma non è tutto, perché il dato risulta ancora più preoccupante se lo si legge insieme ad un altro, questo reso noto dall'ultimo rapporto annuale del Garante dei diritti delle persone detenute, Mauro Palma: al 23 febbraio scorso il numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, era pari al 9,5%. Una cella su dieci inutilizzabile. Un dato clamoroso che, verosimilmente, rende il dato del sovraffollamento ancora più critico, essendoci meno camere a disposizione.

I dati nel dettaglio - Ma è entrando nel dettaglio che scopriamo dati e numeri ancora più preoccupanti. A cominciare dalla tipologia dei detenuti stessi. Per dire: dei 56.919, solo 36.946 sono pregiudicati, mentre la restante parte (quasi 20mila persone) sono detenuti in attesa di giudizio o condannati in primo o secondo grado. Ci sono, poi, situazioni a dir poco esplosive in alcuni istituti. Prendiamo Napoli: a Poggioreale i posti a disposizione sono 1.624, ma i detenuti presenti sono 2.169, non va meglio all'istituto di Secondigliano dove a fronte di 1.026 posti ci sono 1.344 persone. Per soli due istituti, dunque, si registrano complessivamente qualcosa come 863 detenuti in eccedenza. E pensare che la maggior parte delle case circondariali italiane nemmeno arrivano a contenere 863 persone.

Se facessimo, invece, un discorso spalmato su Regione, il dato più clamoroso è senz'altro quello lombardo, dove il sovraffollamento (per un totale di 18 istituti) è pari a 2.059 unità (per una capienza pari a 6.122 posti, ritroviamo 8.181 detenuti); non va meglio certamente nel Lazio dove, dai dati pubblicati sul ministero della Giustizia, si registra un sovraffollamento di 1.008 detenuti. E, manco a dirlo, è Roma la città laziale più "a rischio": il carcere di Regina Coeli conta 299 detenuti in più, quello di Rebibbia 252. Intanto, però, nulla quaestio dal ministro Andrea Orlando. Peccato: se non è sovraffollamento questo, sarebbe interessante capire cosa sia.

Tortura: una legge tutta da rifare

di Alessandra Ballerini

osservatoriodiritti.it, 12 luglio 2017

Il reato di tortura entra nell'ordinamento italiano. Ma la norma non piace a nessuno e fa acqua da tutte le parti: scritta male, con grandi margini di discrezionalità nelle mani dei giudici, è difficile da applicare. E limita la possibilità delle vittime di vedere giustizia.

"Il corpo prova dolore. Il corpo inesorabilmente c'è e non trova riparo e l'anima si aliena da sé". Non conosco una definizione più esatta e spietata di "tortura", parola impronunciabile fino a pochi giorni fa, almeno nel nostro ordinamento. Eppure, nel nostro tempo, nel nostro paese, quella parola si compie lacerando corpi e anime. E ora, finalmente, quella parola è stata pronunciata. Ed è stata scritta in una norma, l'articolo 613 bis del codice penale. Una legge che però sarà, nella maggior parte dei casi, inadatta a punire chi quella parola agisce.

Una legge che non piace a nessuno - Abbiamo letto in queste settimane i commenti sdegnati di Ong e associazioni a tutela dei diritti umani, giustamente preoccupate da un testo di legge atteso da decenni che riesce a deludere tutti e a fare letteralmente imbestialire i sindacati di polizia, che alla loro impunità tengono tanto. La legge, infatti, scritta in italiano maldestro, impone, perché possa configurarsi il reato di tortura, la previsione della pluralità delle condotte violente, il riferimento alla verificabilità del trauma psichico, la prova della crudeltà del torturatore e della minorata difesa del torturato e i tempi di prescrizione ordinari, limitando così le possibilità per la vittima di vedere giustizia.

Nel testo approvato la tortura è un reato generico, che quindi può essere commesso da chiunque e non soltanto da un pubblico ufficiale (in quest'ultimo caso è prevista un'aggravante). Eppure una speciale categoria di pubblici ufficiali, vale a dire le forze dell'ordine, si sono immediatamente sentite chiamate in causa e hanno reagito, all'approvazione della legge, con quella stessa arrogante violenza sottesa alla condotta criminale che la norma vorrebbe vietare e punire.

Inapplicabile ai fatti del G8 di Genova - Si tratta di una legge scritta male, che lascia un margine di discrezionalità altissima nelle mani dei giudici e costringe le vittime a una sorta di probatio diabolica. Anche i magistrati che si sono occupati dei processi relativi all'irruzione alla scuola Diaz e sui fatti avvenuti alla caserma di Genova Bolzaneto durante il G8 di Genova avevano provato ad opporsi all'approvazione di questa normativa, scrivendo una lettera alla presidente della Camera, Laura Boldrini. E spiegando che, con una simile norma, non si riuscirebbe a punire neppure quei i reati commessi dalle forze dell'ordine in quell'indimenticabile luglio 2001 genovese.

I magistrati sottolineano che "è infatti indiscutibile: che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione; che le acute sofferenze mentali cui sono state sottoposte molte delle vittime abbiano provocato per ciascuna conseguenze diverse non in ragione della maggiore o minore gravità della condotta, ma in ragione della differente personalità di coloro che l'hanno subita; che - come attestano le evidenze scientifiche - nulla consente di definire in termini di maggiore gravità e intensità la sofferenze provocate al momento dell'inflizione di una tortura di tipo psicologico da quelle che residuano e - come richiesto dalla legge in corso di approvazione - si manifestano in un trauma "verificabile" (e dunque diagnosticabile e duraturo)".

"La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la relazione tra l'autore e la vittima (quest'ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell'autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma esclude dall'ambito operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le vittime dell'irruzione nella scuola Diaz che non erano sottoposte a privazione della libertà personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una situazione necessariamente riconducibile al sintagma della minorata difesa".

Una legge con tante scappatoie - Che fosse una brutta legge lo aveva già evidenziato, quasi gridando, il Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks, in una lettera indirizzata il 16 giugno ai presidenti del Senato, della Camera, delle commissioni Giustizia dei due rami parlamentari e al presidente della commissione straordinaria Diritti umani del Senato, sottolineando come la norma in discussione fosse contraria alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e distante dalla Convenzione Onu del 1984 e capace di garantire "scappatoie per impunità".

E sono proprio queste scappatoie di impunità a preoccuparci. In un paese dove la tortura è ancora un tabù, non perché non la si agisca o non ci si allei con capi di Stato che la utilizzano quotidianamente, ma perché ne si nega la sua pratica, le sacche di impunità sono un rischio concreto ed evidente. E il fatto che il legislatore abbia tentennato così a lungo prima di introdurre nel codice penale una norma che la vietasse per poi cedere alle pressioni delle divise (nella parte in cui si prevede la tortura non è un reato proprio delle stesse) la dice lunga sulla effettiva volontà di punire tale abominio.

Espulsioni verso paesi di tortura - In Italia, peraltro, la tortura non solo è praticata fino alle estreme conseguenze (basta leggere, oltre alle sentenze della Cedu sui fatti di Genova e la celeberrima "Torreggiani / Italia sulle condizioni carcerarie", il formidabile libro di Luigi Manconi e Valentina Calderone "Quando hanno aperto la cella"), ma è prassi consolidata pure l'espulsione di cittadini stranieri verso paesi (amici) dove la tortura viene praticata con fiera ostentazione. Per fare solo un esempio tragicamente noto a tutti, nell'Egitto di Al Sisi, dove Giulio Regeni è stato sequestrato, torturato e ucciso nella (per ora) totale impunità, e dove almeno tre persone al giorno subiscono la stessa sorte di Giulio, le nostre autorità hanno rimandato coattivamente giusto qualche settimana fa una trentina di profughi sbarcati a Lampedusa, che non hanno neppure avuto la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, come sarebbe stato loro diritto fare. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, si può leggere con una qualche cauta speranza la nuova formulazione dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione riguardo il divieto di espulsione che ora, in virtù della nuova normativa in tema di tortura, prevede: "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani".

Una lotta che continua - Da domani, dunque, dovrebbero immediatamente cessare i rimpatri forzati e i respingimenti verso l'Egitto, ma anche verso il Sudan, Turchia, Libia e tutti gli altri Paesi dove i diritti umani sono sistematicamente violati (e per farsi un'idea di quali e quanti siano basterebbe leggere l'implacabile rapporto di Amnesty International). Non sarà così, ovviamente. Toccherà ancora una volta vigilare e denunciare. Fino a quando questa, che è la più indicibile delle parole, sparirà non dalle nostre (cattive) leggi o dalle (ottime) convenzioni, ma dal nostro agire e, direi, dalla nostra "cultura" - e non perché resa invisibile e sottile, ma perché se ne sarà percepito

l'orrore e la vergogna e perché, magari, si sarà provveduto a formare adeguatamente i pubblici ufficiali per evitare che, come direbbe la filosofa Donatella Di Cesare, "ogni potere diventi una tentazione di eccesso, ogni forza una promessa di brutalità, ogni pena la minaccia di un supplizio, ogni interrogatorio il rischio di una tortura". Ho personalmente visto tanti di quei corpi che "ci sono, ci sono, ci sono e non trovano riparo" e di quelle anime mutilate. Assistere impotenti all'impunità di chi ha compiuto su questi corpi e su queste anime "un furto di umanità", come direbbe Adriano Zamperini, annichilendole e annientandole, a sua volta "cagiona acute sofferenze", aggiunge tormento al tormento, tortura alla tortura.

La remissione della querela vale anche se l'imputato non l'accetta espressamente
di Selene Pascasi

Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2017

Tribunale di Aosta, sentenza 14 marzo 2017, n. 124. La remissione della querela è efficace anche se l'imputato non la accetti espressamente o sia assente al processo: l'importante è che non si comporti in modo tale da far intendere che voglia opporvisi. A sottolinearlo è il Tribunale di Aosta, sezione penale, con sentenza n. 124 del 14 marzo 2017. Tratto a giudizio per concorso nel reato di furto, è un uomo impossessatosi, per trarne profitto, di un telefono cellulare di nuova generazione, sottraendolo al proprietario, che lo custodiva dietro alla cassa di un esercizio commerciale. Fatti per i quali, la persona offesa dichiarava di voler ritirare la querela a suo tempo proposta. L'imputato, però, non si era presentato in udienza e non aveva, pertanto, avuto modo di accettare, di fronte al giudice, la remissione di querela. Ma il Tribunale tiene conto della decisione del derubato di tornare sui propri passi, ed emette - nonostante l'assenza del reo - sentenza di "non doversi procedere per intervenuta remissione di querela". Nel deciderlo, si evidenzia come per l'efficacia estintiva della remissione non sia necessaria l'accettazione della medesima da parte dell'imputato. È sufficiente, infatti - come ribadisce costante giurisprudenza - che si accerti l'inesistenza "di una ricusazione espressa o tacita" ai sensi dell'articolo 155 del Codice penale. In altre parole, non occorre acquisire l'accettazione espressa da parte del querelato, purché, dichiaratamente o da fatti concludenti, non risulti che egli intenda ricusare la remissione.

D'altro canto, è assodato che, per il pensiero prevalente, ai fini dell'efficacia della remissione di querela non sia indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che, da parte del querelato, non vi sia un rifiuto espresso o tacito di tale remissione.

Di conseguenza, in assenza di condotte incompatibili che remino nella direzione contraria - pervenibili nelle forme più varie all'autorità giudiziaria precedente - anche la contumacia dell'imputato potrà essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di interessarsi della propria posizione processuale (Cassazione, sentenza 7072/11).

Essenziale, allora, che nell'assenza o contumacia dell'imputato non siano apprezzabili "segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (Cassazione, sentenza 30614/08).

Soluzione lineare, peraltro, anche con quanto previsto in caso di mancata comparizione del querelante, punto sul quale si è di recente pronunciata la Cassazione (sentenze 18969/17 e 17136/17) richiamando la tesi sostenuta dalla Sezioni unite (sentenza 31668/16), intervenute ad affermare che integra una remissione tacita di querela l'assenza all'udienza dibattimentale (dinanzi al Giudice di pace: Cassazione, sentenza 47539/16) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che tale scelta sarebbe stata intesa come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Ebbene, nella vicenda concreta, il reo, scegliendo di non presenziare all'udienza penale, aveva esternato il suo disinteresse per il processo. Comportamento dal quale, inevitabilmente, doveva dedursi la volontà tacita di non ricusare la remissione di querela. Di qui, l'efficacia della rimessione formulata dalla parte offesa e la dichiarazione di non doversi procedere nei suoi confronti.

Nella querela è imprescindibile l'accertamento della volontà di perseguire l'autore del reato

Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2017

Querela (articolo 120 c.p.) - Contenuto - Volontà di perseguire l'autore del reato - Deve emergere in modo chiaro. Indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta (come nel caso di specie in cui i Carabinieri avevano redatto un atto intestato come "querela orale") l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati deve emergere chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.

• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 4 luglio 2017 n. 32103.

Querela (articolo 120 c.p.) - Contenuto - Volontà di esercitare il diritto di querela - Deve essere chiara o desumibile

da espressioni interpretabili quali manifestazioni di volontà. Nel caso in cui l'atto di querela venga redatto dalla polizia giudiziaria che raccoglie le dichiarazioni della parte, la volontà della persona offesa, a pena di invalidità della querela stessa, deve essere esplicita, ancorché non ritualizzata in forme sacramentali, ovvero desumibile da espressioni interpretabili quali manifestazioni di volontà di perseguire l'autore del fatto.

• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 12 aprile 2016 n. 15166.

Querela (articolo 120 c.p.) - Contenuto - Accertamento della volontà da parte dei giudici di merito - Indipendente rispetto alla qualificazione data alla dichiarazione dalla polizia giudiziaria. La manifestazione della volontà di procedere a querela può essere accertata dal giudice del merito, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalla polizia giudiziaria alla dichiarazione orale ricevuta, dal tenore complessivo della stessa, quando questo dimostri chiaramente l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti denunciati, o da altri fatti dimostrativi del medesimo intento. L'accertamento così effettuato resta sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto.

• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 4 marzo 2014 n. 10254.

Querela (articolo 120 c.p.) - Volontà di punire l'autore del reato - Desumibile anche dalla costituzione come parte civile. La querela è una manifestazione di volontà di punizione dell'autore del reato espressa dalla persona offesa; non richiede formule particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti come la denuncia, che non contengono espressamente una dichiarazione di querela. Perciò una manifestazione di volontà di punizione ben può essere ravvisata nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile: anche una semplice riserva di costituzione di parte civile, secondo la Suprema Corte, può costituire una istanza di punizione.

• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 16 maggio 2011 n. 16077

Alla Commissione diritti umani delle Nazioni Unite
di Giulio Petrilli

Ristretti Orizzonti, 12 luglio 2017

Gentili componenti della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la violazione che lo Stato Italiano perpetua nei confronti dei cittadini che si sono visti privare ingiustamente della libertà personale.

La privazione ingiusta della libertà personale va contro i principi universali della democrazia e del diritto. Qualora uno ne venisse privato ingiustamente è lecito che lo Stato debba risarcire la persona vittima di questo sopruso. In Italia questo non avviene, tante persone assolve con sentenza definitiva e magari dopo tanti anni di carcere non vengono risarciti.

Solo pochissimi hanno questa opportunità, su settemila domande annue per risarcimento da ingiusta detenzione più di cinquemila vengono rigettate. Il rigetto avviene per "dolo e colpa grave" della persona assolta, in quanto con le sue cattive frequentazioni avrebbe tratto in inganno gli inquirenti e favorito il suo arresto. Solo in Italia esiste un comma del genere, palesemente anticostituzionale e contrario a tutti i trattati di diritto internazionale. Voi come commissione diritti umani dell'Onu avete il potere di sanzionare lo Stato Italiano per questa violazione del diritto e dei diritti umani.

Vi scrivo in quanto vittima di questo comma, dopo sei anni di carcere ingiusto non sono stato risarcito, ma vi scrivo anche a nome dei tantissimi che come me hanno subito questa ingiustizia. Voi che siete il massimo organismo internazionale per risolvere le controversie e far affermare i diritti umani in ogni angolo del mondo spero recepiate la valenza reale di questa istanza e possiate fare ciò che è nelle Vostre possibilità. In attesa di una Vostra risposta porgo i più cordiali saluti.

Porto Azzurro (Li): un carcere che cresce nella realizzazione del "sogno" costituzionale
di Nunzio Marotti*

elbareport.it, 11 luglio 2017

L'inaugurazione del panificio e dell'area verde nella Casa di reclusione "P. De Santis" di Porto Azzurro è stata l'occasione per riportare l'attenzione sulle finalità del carcere. I numerosi presenti, espressione del mondo economico e istituzionale elbano nonché i diversi operatori che gravitano attorno al "pianeta carcere", hanno potuto ascoltare parole "costituzionalmente corrette" e vedere come sia possibile intraprendere e consolidare percorsi virtuosi. Il direttore del penitenziario, Francesco D'Anselmo, e il commissario di polizia, Giuliana Perrini, hanno presentato la realtà locale. Ed è stato il sottosegretario alla giustizia, Cosimo Maria Ferri, a offrire motivi di ampia e approfondita riflessione. Lo ha fatto all'insegna del ringraziamento a ognuno dei soggetti presenti, un

riconoscimento all'impegno quotidiano e alle potenzialità.

Ferri ha ricordato la funzione della pena: rieducare per il reinserimento. Questo è il motivo per cui esiste il sistema penitenziario. Una finalità che vede coniugare con sapienza l'aspetto educativo con il fattore sicurezza, elemento delicato che è affidato alla intelligenza, alla competenza e all'umanità degli agenti di polizia. E, in questa funzione, al carcere di Porto Azzurro deve essere riconosciuta una crescita significativa registratasi negli ultimi due anni. "A dimostrazione - ha sottolineato il sottosegretario Ferri - che gli uomini possono fare la differenza e rimettere in moto meccanismi che, talvolta e per svariati motivi, si inceppano".

Da garante dei diritti dei detenuti, presente in questa veste da poco meno di due anni, sottoscrivo le parole del sottosegretario, affermando che sono tanti i segnali positivi di quello che ho definito "un nuovo e positivo dinamismo" che ha preso il via in particolare - due anni fa - con l'incarico di direttore assegnato a Francesco D'Anselmo.

Certamente esistono diverse criticità: alcune dovute a fattori interni oltre a situazioni di carattere nazionale e regionale. Fa ben sperare, però, seppure fra difficoltà, la mentalità di programmazione che si sta affermando, una politica della gradualità che dà frutti. Giustamente è stato segnalato il tema del lavoro dei detenuti. Passare da 30 a 84 persone in regime di art. 21 (ammissione al lavoro esterno), a cui si aggiungono una cinquantina nei lavori interni, su un totale di circa 260 reclusi, rappresenta un elemento che incoraggia a proseguire nell'impegno. Il miglioramento della vivibilità interna, con le varie attività scolastiche-culturali-sportive e la dotazione di spazi (come l'area verde esterna, destinata ai colloqui con i familiari, dotata di attrezzature confortevoli e ludiche per sottrarre i bambini ad impatti ambientali sfavorevoli), sono la dimostrazione che si può procedere in modo virtuoso. L'attenzione del territorio, la cosiddetta partecipazione della comunità esterna alle attività trattamentali, rappresenta un fattore decisivo di sviluppo. La rete di rapporti, a cui il direttore D'Anselmo si dedica, sicuramente darà ulteriori risultati, soprattutto in ambito lavorativo e in quello culturale. Sì, perché quella culturale è la sfida maggiore. Nei confronti del carcere (o è meglio dire: nei confronti del condannato che sconta la sua pena) esistono tante posizioni, frutto quasi sempre di ragionamenti diversamente motivati. Esiste un baluardo, una linea di confine invalicabile, a Costituzione vigente, che è l'art. 27 della Carta: trattamento umano e rieducazione per il reinserimento sociale. Su questo lavoro culturale tutti devono sentirsi impegnati, ma in modo particolare la scuola, gli opinionisti ("intellettuali") e i giornalisti. E circa la scuola, posso affermare per esperienza diretta che la visione del carcere e del detenuto si modifica nel momento in cui, dalla classificazione (etichettatura), si passa all'incontro, ai volti che comunicano, all'ascolto reciproco.

Concludo questo intervento con due speranze, che diventano invito a coloro che hanno il potere di assumere decisioni.

Prima speranza. Per rilanciare in modo ottimale la Casa di reclusione elbana è necessario non perdere di vista la sua identità, la sua storia di penitenziario con pene medio-lunghe. Purtroppo, e non solo nella fase di sovraffollamento, sono stati trasferiti a Porto Azzurro condannati a pene brevi o con breve residuo di pena da scontare oppure con problematiche psicologiche e psichiatriche che hanno necessità di strutture specifiche. Spesso si rincorre l'emergenza, a scapito della progettazione. Spero che in questo si possa registrare una inversione di tendenza. A vantaggio dei detenuti e degli operatori.

La seconda speranza attiene al lavoro del Governo che, entro settembre, dovrà presentare i decreti delegati sul sistema penitenziario. I decreti dovranno attenersi ai criteri della legge delega. Questi criteri, come è normale, possono essere concretizzati in modi diversi. La speranza è che tecnici e governanti lavorino mantenendosi in ascolto di quanto emerso dal "certosino" lavoro dei diciotto tavoli nazionali (gli Stati generali) dedicati ai diversi ambiti e aspetti del sistema carcerario.

*Garante diritti dei detenuti di Porto Azzurro

Pena per il reato continuato stabilita nell'incidente di esecuzione

Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2017

Reato continuato - Principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sanzione in concreto applicabile - Aumento della pena prevista per la violazione più grave - Principio di legalità. Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna che riconosce la sussistenza della continuazione tra più condotte e non un unico fatto di reato, anche qualora nel capo di imputazione non vi sia il riferimento espresso all'articolo 81 c.p., essendo rilevante solo la completa descrizione del fatto e non anche l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate. Peraltro, una volta riconosciuta la continuazione tra i reati, le sanzioni previste per le violazioni minori non esplicano alcun effetto, dovendosi solo procedere all'aumento della pena prevista per la violazione più grave, essendo la nuova entità disancorata dalle rispettive specifiche sanzioni edittali. Come ha rilevato anche la Corte costituzionale, infatti, costituisce pena legale non solo quella stabilita dalle singole fattispecie incriminatrici ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio quali sono appunto le norme

riguardanti il reato continuato.

- Corte di cassazione, sezione V, sentenza 26 maggio 2017 n. 26450.

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Continuazione riconosciuta in fase esecutiva tra fatti oggetto di distinte condanna - Sospensione condizionale della pena concessa per uno solo di essi - Estensione a quella complessivamente determinata - Condizioni. In tema di applicazione nella fase esecutiva della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta, da parte del giudice dell'esecuzione, l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

- Corte di cassazione, sezione I, sentenza 28 febbraio 2017 n. 9756.

Stupefacenti - In genere - Corte costituzionale, sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Necessità. Per essere considerata "legale", la pena per il reato continuato, deve rispettare un duplice limite: uno interno (il multiplo della pena-base, che costituisce il confine dell'aumento da apportare), l'altro esterno (in quanto la pena non può, ai sensi dell'articolo 81 cod. pen., comma 3 essere superiore a quella "che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti", vale a dire al cumulo materiale).

- Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 28 maggio 2015 n. 22471.

Stupefacenti - In genere - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Pena inflitta a titolo di continuazione - Pronuncia di incostituzionalità - Incidenza - Annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena - Necessità. Nel reato continuato l'individuazione della violazione più grave, ai fini del computo della pena, deve essere effettuata con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore, sulla pena in concreto da infliggere per tale illecito, deve essere, poi, applicato l'aumento di pena per la continuazione (da contenersi nel limite massimo del triplo della pena-base). I reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, in quanto il relativo trattamento sanzionatorio "confluisce" nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti. Da qui il più ampio concetto di pena legale (non solo quella stabilita dalle singole fattispecie incriminatrici, ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, quali sono, appunto, tra le altre, quelle concernenti il reato continuato). Ed è, in ultima analisi, tale procedura di omologazione sanzionatoria ciò che consente che il cumulo giuridico possa avvenire tra pene diverse sia nel genere (detentive o pecuniarie) che nella specie (reclusione o arresto ovvero multa o ammenda).

Corte cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio 2015 n. 22471.

Pena - Accessoria - Condanna per reato continuato - Pena principale quale riferimento per l'irrogazione della pena accessoria - Individuazione - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione - Riferimento alla pena base - Necessità. In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione.

- Corte cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2015 n. 45190.

Toscana: quando la regione divenne il "carcere d'Italia"
di Franca Selvatici

La Repubblica, 11 luglio 2017

"Arrivarono alla spicciolata, pochi per volta; e nessuno se ne accorse". Lo scrive Enzo Ciconte nella sua ricerca del 2009 sulla "Criminalità organizzata in Toscana". I primi deboli campanelli di allarme cominciarono a squillare negli anni Settanta. Nel novembre 1972 Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, scrive al ministro dell'interno Mariano Rumor e gli esprime preoccupazione per il preannunciato invio in soggiorno obbligato all'Isola del Giglio di Giuseppe Cucinella, uno dei luogotenenti di Salvatore Giuliano, già condannato a tre ergastoli e 161 anni di reclusione. I soggiornanti obbligati, in verità, arrivavano in Toscana da anni: 228 dal 1961 al 1972. Fra di loro Filippo e Vincenzo Rimi nell'isola di Capraia e Saverio Mammoliti a Rosignano Marittimo.

La Toscana è stata la terza regione italiana per numero di soggiornanti obbligati dalla Sicilia e dalla Calabria. Nel 1986 fu inviato a Cinigiano Ignazio Salvo. E dagli Anni Ottanta sono stati spediti in Toscana anche decine di camorristi. "È stata la legge peggiore che si potesse fare", spiegò agli studenti di Lucca nel 1996 Antonino Caponnetto, riferendosi al soggiorno obbligato.

Da alcuni anni quella pessima legge era stata abrogata ma l'infezione si era già diffusa. Anche perché il contagio era avvenuto non solo per quella via. Già all'inizio degli Anni Ottanta la Toscana "era il carcere d'Italia". Un quinto dei detenuti italiani erano reclusi nei 16 istituti toscani che dal 1987 al '92 ospitarono 1.147 detenuti per delitti di criminalità organizzata. Molti di loro furono seguiti dalle famiglie e dopo la scarcerazione restarono in Toscana, trovando terreno fertile sia per le attività illegali, in particolare i traffici di droga, sia per investimenti in agricoltura, nella edilizia, nel commercio e nel turismo.

I segnali del contagio erano già abbastanza chiari nei primi Anni Ottanta.

Il 16 ottobre 1981 a Gambassi, nella tenuta I Casciani, un gruppo di fuoco uccise due ex soggiornanti obbligati, Giuseppe Milazzo e Salvatore Mancino. Milazzo era stato mandato nel '69 in Toscana da Alcamo. Commerciava in vini ma secondo le accuse controllava con il figlio Vincenzo, rimasto in Sicilia, la raffineria di Alcamo che produceva eroina per Cosa Nostra, così fondamentale per l'economia mafiosa che il 25 gennaio 1983 costerà la vita al pm di Trapani Giangiacomo Ciaccio Montalto e il 2 aprile 1985 a Barbara Asta e ai suoi gemellini Giuseppe e Salvatore fatti a pezzi in un attentato destinato al pm Carlo Palermo.

Il 21 gennaio 1983, grazie a una segnalazione giunta dagli Stati Uniti, la polizia sequestrò 81 chili di eroina (una quantità enorme per l'epoca) in un piccolo calzaturificio a Sant'Angelo a Lecore, a pochi chilometri da Firenze. L'analisi dell'agenda del titolare, Gaetano Giuffrida, portò gli inquirenti a un potente boss palermitano, Masino Spadaro, re del quartiere palermitano della Kalsa, che fu arrestato nel giugno successivo.

La scoperta che in Toscana agivano uomini al servizio di pericolosi capimafia fece una certa impressione. Passò invece quasi sotto silenzio l'arrivo in provincia di Siena del costruttore palermitano Vincenzo Piazza. Fra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli Ottanta Piazza acquistò la sterminata e magnifica tenuta agricola di Suvignano, 713 ettari, a Monteroni d'Arbia.

Nel 1983 Giovanni Falcone, che lo riteneva in rapporti con la mafia, gliela sequestrò, ma Piazza riuscì a tornerne in possesso. A Monteroni d'Arbia c'è chi lo ricorda come un distinto gentiluomo di campagna. Nel 1994 fu arrestato proprio a Suvignano per associazione mafiosa e la tenuta gli fu sequestrata insieme con il suo sterminato patrimonio immobiliare, valutato 2000 miliardi di lire. Per l'accusa, Piazza investiva per conto di Riina e Provenzano.

Ricorsi, strettoia in Cassazione. Per effetto dei nuovi limiti, 11 mila ricorsi in meno di Claudia Morelli

Italia Oggi, 10 luglio 2017

Dal 3 agosto in vigore la legge n. 103/17 che modifica anche il codice di procedura penale. La legge salvi la Cassazione. Parafrasando l'augurante motto british a tutela della regina d'Inghilterra, è così che potremmo individuare l'obiettivo principale che la riforma penale si pone con riguardo al giudice di legittimità almeno nell'ambito della materia penale. Fare in modo insomma che arrivino sempre meno ricorsi alla Suprema corte, non solo dalle parti ma anche dai pm.

A questo obiettivo sono ispirate numerose norme introdotte con la legge 103 del 2017 recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio scorso e che entrerà in vigore il 3 agosto prossimo. Al riguardo una avvertenza è d'obbligo: direttamente proporzionale alla complessità del testo, che spazia da norme di carattere sostanziale, processuali e ordinamentali, è la tempistica di operatività delle singole disposizioni che richiederà particolare attenzione per verificare il tempo di entrata in vigore di ogni singola prescrizione.

Per dire: la condotta riparatoria potrà estinguere il reato anche nei procedimenti pendenti all'entrata in vigore della legge; mentre la nuova prescrizione "lunga" riguarderà solo i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge; i dibattimenti a distanza saranno operativi dopo un anno dall'entrata in vigore ecc. Questo al netto delle deleghe: quella sulla disciplina delle intercettazioni dovrà essere esercitata entro il 3 novembre; le altre entro agosto 2018. Per l'indicazione dettagliata delle principali novità rimandiamo alla tabella pubblicata su Italia Oggi Sette del 19 giugno scorso. In questa occasione ci soffermiamo sulle norme che cercano di porre un argine ai ricorsi "in entrata" in Corte di cassazione, per aggredire alla fonte quella mole di oltre 30 mila ricorsi che più o meno annualmente rimangono pendenti davanti alle sezioni penali; e stabilizzare o promuovere ulteriormente il "trend" decrescente delle sopravvenienze registrato negli ultimi due anni per effetto delle riforme già in vigore. I nuovi ambiti di intervento erano stati in buona parte segnalati dalla stessa Cassazione in occasione della relazione inaugurale dell'anno giudiziario, nella relazione del presidente Giovanni Canzio.

Qualche dato per inquadrare la situazione.

Secondo l'ultima relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, dopo il massimo livello storico registrato nel 2014 con 55.800 procedimenti penali sopravvenuti, anche nel 2016 si è confermata la tendenza alla lieve diminuzione delle sopravvenienze (-6,2%) "verosimilmente per effetto dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova e degli interventi legislativi di depenalizzazione dei decreti legislativi n. 7 e 8 del febbraio 2016". Una tendenza che la riforma mira dunque a capitalizzare ulteriormente.

I ricorsi personali dell'imputato. Non saranno più ammessi. D'altra parte il presidente Canzio lo aveva scritto della sua relazione. "Permane alto il numero dei ricorsi personali dell'imputato, superiore al 21%". In numeri assoluti si tratta di 11 mila ricorsi su un totale di 52.384 presentati nel 2016. I ricorsi personali sono quelli che è possibile fare direttamente, senza l'assistenza, formale, di un avvocato cassazionista.

Limiti ai ricorsi contro sentenze di proscioglimento di non luogo a procedere. Potranno presentarli l'imputato o il procuratore generale per i soli motivi attinenti all'esercizio abusivo di potere da parte del giudice; inosservanza o erronea applicazione di legge penale o altra normativa che abbia riflessi diretti sull'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali a presidio di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, o decadenza. Nei casi ammessi, la cassazione decide in camera di consiglio.

Limiti ai ricorsi contro la sentenze di patteggiamento. "Ancora elevato è il numero di ricorsi contro sentenze di patteggiamento, 6.597, pari all'11,4%", scriveva Canzio. La legge così prevede che il ricorso da parte del pm o dell'imputato, per effetto della nuova legge, sarà possibile solo per motivi attinenti all'espressione di volontà dell'imputato; difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; erronea qualificazione del fatto; illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa norma però non si applica ai patteggiamenti richiesti prima dell'entrata in vigore della legge.

Inammissibilità della richiesta di remissione.

Costerà cara: in caso di rigetto o inammissibilità le parti private che l'hanno richiesta potranno essere condannate, con la stessa ordinanza che ne dichiara la inammissibilità, al pagamento di una sanzione contenuta tra 1.000 e 5 mila euro; somma peraltro che può essere integrata fino al doppio. Un decreto del ministero della giustizia provvedere inoltre ad adeguare l'entità delle cifre all'indice Istat con cadenza biennale.

Inammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Verrà dichiarata dalla Corte "senza alcuna formalità" in numerose ipotesi (per esempio per impugnazione presentata da soggetto non legittimato o contro provvedimento non impugnabile). Si inaspriscono inoltre le sanzioni in caso di dichiarazione di inammissibilità, che potranno essere aumentate fino al triplo (oltre 6 mila euro nel massimo). Previsto anche in questo caso l'adeguamento Istat.

La relazione 2016 riflette sulla circostanza che la percentuale di inammissibilità è pari al 66% dei procedimenti definitivi (pari a 36 mila 639) se ricorrente è la parte privata, e del 21,2% se a ricorrere è il pm. Si contano più

declaratorie di inammissibilità rispetto alla media nei procedimenti riguardanti delitti contro il patrimonio, delitti in materia di stupefacenti, furto, delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia. Annullamento senza rinvio. La legge chiarisce che la Cassazione può annullare senza rinvio al giudice di merito se non sono necessari altri accertamenti sul fatto e/o la rideterminazione della pena può essere fatta sulla base della statuizioni del giudice di merito.

Limiti ai ricorsi da parte del pm. In caso di sentenza di appello che conferma i proscioglimento già dichiarato in I grado.

Decisioni delle Sezioni unite. Nella direzione di rafforzare la funzione no-mofilattica della Corte va la norma che aumenta le ipotesi nelle quali le sezioni semplice possano richiedere un intervento delle sezioni unite in caso di contrasto giurisprudenziale, ricomprendendo quella nella quale i giudici del collegio non condividano un principio di diritto già enunciato a sezioni unite; le stesse poi potranno pronunciarlo d'ufficio se il ricorso sia dichiarato inammissibile per causa sopravvenuta.

Il reato di stalking e la condotta riparativa. Vale la pena in questa sede anche aggiornare su una polemica che ha visto coinvolta la maggioranza Pd sull'effetto "perverso" prodotto sul reato di stalking della norma (articolo 162-ter) che permette di estinguere il reato procedibile a querela soggetta a rimessione tramite una condotta riparatoria, che può consistere anche nel pagamento di una somma a titolo risarcitorio. Molti osservatori hanno giudicato come la previsione comprometta le tutele previste dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, che ha introdotto in Italia il reato di stalking, laddove permette l'estinzione del medesimo reato mediante il semplice pagamento di una somma di denaro.

Sul punto il ministro guardasigilli Andrea Orlando, rispondendo a diverse interrogazioni parlamentari in aula alla Camera mercoledì 5 luglio scorso, ha specificato che, al netto della chiara e comprovata volontà del Governo di perseguire ogni atto persecutorio, l'istituto della riparazione "ha un'incidenza applicativa tale da non pregiudicare le esigenze di tutela delle vittime dello stalking. La previsione nel corpo dello stesso articolo 612-bis di specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio e di casi di irrevocabilità della querela già riducono ai soli casi di minore gravità la possibilità di applicare in astratto la causa estintiva del reato di stalking.

Il controllo giudiziale su congruità della condotta riparatoria e la necessaria audizione della persona offesa rappresentano, inoltre, ulteriori baluardi contro l'applicazione incongrua dell'istituto". Tuttavia si è dichiarato disponibile, anche al fine di evitare il potenziale consolidarsi di prassi applicative che conducono ad una mimetizzazione del reato, a introdurre modifiche normative inserite in uno dei provvedimenti attualmente in corso di esame orientate alla previsione di un ampliamento dei casi di procedibilità d'ufficio per il reato di atti persecutori o a definire chiaramente le ipotesi di minore gravità.

La legge sulla tortura e i vincoli della Convenzione di New York
di Valerio Onida

Corriere della Sera, 9 luglio 2017

Il Parlamento non era libero di restringere i confini del delitto: la Costituzione obbliga il legislatore ordinario a conformarsi alle norme internazionali.

È stata definitivamente approvata la legge che introduce nel codice penale il delitto di tortura. Si tratta di un provvedimento che lo Stato italiano era tenuto ad adottare fin da quando, nel lontano 1988, fu data esecuzione in Italia alla Convenzione di New York del 10 dicembre 1984, entrata in vigore nel 1987. Siamo in ritardo di quasi trenta anni!

Infatti da tempo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha "messo in mora" l'Italia su questo tema. Nella sentenza Cestaro contro Italia del 7 aprile 2015, relativa ai noti fatti della scuola Diaz di Genova all'epoca del G8 del luglio 2001, la Corte aveva espressamente dichiarato che "è la legislazione penale italiana applicata al caso di specie a rivelarsi inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione e al tempo stesso priva dell'effetto dissuasivo necessario per prevenire altre violazioni simili". E lo scorso 22 giugno, in un'altra pronuncia relativa agli stessi fatti (Bartesaghi Gallo e altri contro Italia), la Corte, confermando il suo giudizio, aveva ribadito "l'insufficienza dell'ordinamento giuridico italiano quanto alla repressione della tortura".

Dunque, una legge assolutamente necessaria. Come si spiega allora che si sia discusso per tanto tempo, e che addirittura, in Senato, proprio uno dei primissimi firmatari della relativa proposta di legge nella presente legislatura, Luigi Manconi, abbia dovuto annunciare che non votava, non condividendolo, il testo così come portato all'esame dell'assemblea?

Il punto chiave è nella definizione delle condotte che integrano il delitto di tortura. La definizione della tortura è espressamente e precisamente dettata dalla convenzione internazionale che l'Italia ha sottoscritto: "Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni

o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito": esclusi naturalmente il dolore o le sofferenze "derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate". Dunque si tratta di un tipico "delitto di Stato".

La legge avrebbe dovuto semplicemente riprodurre la definizione della Convenzione, o comunque rifarsi integralmente ad essa, per darvi piena e fedele attuazione. Invece in Parlamento si sono elaborati e votati dei testi che hanno preteso di dare una diversa definizione. L'ultimo testo suona così: "Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona".

Si noterà, anzitutto, che mentre la Convenzione si riferisce unicamente ad atti compiuti da un pubblico ufficiale o per sua istigazione o con il suo consenso, la legge si riferisce a "chiunque", quindi configura un delitto comune, sia pure poi prevedendo una aggravante e quindi una pena maggiore se i fatti sono commessi "da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio". Perché questa diversa definizione? Non vale addurre che anche soggetti non investiti di funzioni pubbliche, come gli appartenenti a gruppi di criminalità comune o mafiosa o terroristica, possono ricorrere per i loro scopi criminali alla tortura nei confronti delle persone loro prigioniere. Infatti non mancherebbe comunque il modo di punire adeguatamente tali violenze commesse da privati, mentre le condotte "tipiche" da prevenire e da punire sono quelle dei pubblici funzionari che legalmente hanno il controllo fisico di una persona. Ma fin qui, si potrebbe dire, poco male: si è estesa la portata della definizione del delitto al di là dell'ambito internazionalmente definito. (anche se non è detto che questo non provochi delle conseguenze).

Tuttavia la legge in discussione va al di là: ritiene che vi sia un'ipotesi di tortura solo se "il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". Perché "più condotte" e non ne basta una? Secondo la convenzione, è tortura "qualsiasi atto" intenzionale con quei caratteri, ed è logico che sia così. Si potrà forse obiettare che comunque, secondo la legge, anche un singolo atto, se comporta "un trattamento inumano e degradante", sarebbe punito. Ma che cosa conduce a discriminare una singola condotta che cagioni "acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico" senza però comportare un "trattamento inumano e degradante"? E ancora, che vuol dire che il trauma psichico deve essere "verificabile"? Un atto che cagioni "acute sofferenze psichiche" non è tortura se il trauma psichico non è "verificabile"?

Il Parlamento non era libero di definire restrittivamente i confini del delitto: era vincolato dalla Convenzione internazionale, dato che la Costituzione (art. 117) obbliga il legislatore ordinario a conformarsi alle norme internazionali. Onde, una legge non conforme alla convenzione potrebbe e dovrebbe domani, nel caso in cui venga in applicazione, essere portata all'esame della Corte costituzionale e da questa censurata. Non a caso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muižnieks, aveva indirizzato una lettera agli esponenti del Parlamento italiano esprimendo la preoccupazione che proprio queste caratteristiche della legge possano dare luogo a potenziali "scappatoie" di impunità.

Si è temuto forse di far apparire una "volontà punitiva" nei confronti delle forze dell'ordine? Ma chi può pensare che si esprima una "volontà punitiva" ingiustificata allorché si definiscono, in conformità alle norme internazionali, condotte illecite che non devono e non possono in nessun caso e sotto nessun pretesto essere proprie delle forze dell'ordine di uno Stato democratico? Piuttosto, suona offensivo per i nostri poliziotti e i nostri carabinieri pensare a nascondere o a mascherare o a minimizzare condotte inequivocabilmente contrarie, prima ancora che ai diritti umani, al loro statuto fondamentale di agenti e protettori della legalità.

Andrea Orlando: "Bocciare il Codice antimafia sarebbe solo un regalo ai boss"

di Liana Milella

La Repubblica, 9 luglio 2017

Il ministro della Giustizia: "Il dibattito sulla corruzione non può cancellare la bontà del provvedimento. L'obiettivo è ottenere il sì definitivo a settembre". "È una legge garantista. Attenzione a buttarla alle ortiche per un articolo che ne rappresenta l'un per cento". Il Guardasigilli Andrea Orlando, con Repubblica, difende il nuovo Codice Antimafia, "che va assolutamente approvato in questa legislatura".

I "nemici" del Codice si stanno moltiplicando. Dai fini giuristi alla destra super-garantista. Non vede già il binario

morto?

"È molto importante che il Codice venga definitivamente approvato perché contiene misure di contrasto forte contro la criminalità organizzata, in particolare sul fronte economico, che finora non esistevano, a partire dalla confisca allargata per le ecomafie, la maggiore snellezza nella procedura del passaggio dal sequestro alla confisca, e poi - finalmente - un'Agenzia per i beni confiscati in grado di gestire l'enorme patrimonio che oggi rischia di andare in malora e di non essere utilizzato, diventando il peggior regalo ai boss per screditare lo Stato".

Beh, ma di tutto questo si è parlato poco in questi giorni. Alla fine pare che il Codice sia solo un'arma invasiva e giustizialista contro i corrotti...

"Mi spiace che il dibattito su un singolo articolo cancelli il carattere fortemente garantista di alcune misure contenute nel Codice. Come quelle che trasformano la procedura del sequestro dei beni in un mini processo, mentre oggi l'interessato non può nemmeno difendersi. O quelle che introducono un istituto molto importante come il "controllo giudiziale", per cui quando l'infiltrazione mafiosa è solo all'inizio non si procede al sequestro, ma si nomina un "controllore" che ripulisce l'azienda senza toglierla alla proprietà, quando essa è stata vittima della mafia. Una terza novità è importantissima, il regime d'incompatibilità tra chi gestisce i beni sequestrati e i magistrati per evitare altri casi Saguto a livello nazionale. Mi dispiace che tutto si sia ridotto alla discussione su un singolo articolo, su cui peraltro sono state dette cose molto lontane dalla verità".

L'elenco dei detrattori è lungo. Ultimo Renzi che chiede di recepire i suggerimenti di Cantone e Canzio. Ma visto che il Codice, nel testo Camera, era ancora più duro non lo si poteva criticare prima?

"Se queste misure dovessero provocare effettivamente dei danni gravi, allora meglio tardi che mai, quello dei tempi non è un argomento dirimente. Semmai il problema è un altro, avere la garanzia, se proprio bisogna intervenire, che non si butti l'intero ddl alle ortiche, perché tutto il resto è molto più importante del singolo punto della corruzione".

Lei che pensa di quella norma? La condivide?

"Ci sono pareri di Cantone e Canzio che rispetto, ma ci sono anche quelli di Roberti e del Csm che vanno in un'altra direzione. Forse la stesura della Camera era eccessivamente generica. Ma oggi l'estensione delle misure di prevenzione alla corruzione è stata corretta perché per esserci la misura non basta che ci sia uno dei reati della platea della corruzione, ma bisogna dimostrare la presenza di un'associazione che abbia un carattere duraturo nel tempo. Insomma, un'organizzazione che deve assomigliare molto a quella di tipo mafioso, tanto più in un momento in cui le reti corruttive e mafiose che commettono questo reato spesso si confondono".

Scusi, tutti parlano di lotta alla corruzione, poi quando si crea uno strumento forte, arrivano i Gianni Letta e i Niccolò Ghedini a bussare alla porta del Pd per protestare e chiedere misure più blande. Non è un po' schizofrenico?

"Noi, i passi più importanti contro la corruzione, quello che l'Ocse chiedeva all'Italia, lo abbiamo fatto, dall'auto-riciclaggio, al falso in bilancio, alla riforma della prescrizione. Da questo punto di vista non dobbiamo dare ulteriori prove a nessuno. Il punto è un altro, è capire se questo strumento è utile per combattere la corruzione oppure complica soltanto la vita. Ovviamente è una discussione lecita. Non mi pare che l'ultima stesura si presti ad arbitri perché contiene la soluzione alle principali preoccupazioni sollevate...".

Non vede che i dubbi proliferano e il Pd di Renzi li raccoglie?

"Se in un confronto a 360 gradi emerge che sussistono ancora dei rischi interpretativi, allora vediamo se è il caso di intervenire. Ma partendo dal presupposto, insisto, che non si può buttare alle ortiche il 99% del provvedimento che non è mai messo in discussione. Tant'è che la commissione Antimafia l'ha votato all'unanimità e alla Camera è stata a favore anche la Lega ed è passato con una maggioranza molto più ampia di quella del governo".

Ha già un'idea?

"Facciamo una valutazione laica per vedere se, senza fare crociate, sono possibili delle modifiche. Arriviamo a settembre con una verifica fatta congiuntamente, ben sapendo che gran parte di questa montatura si basa su un equivoco".

Facciamo un calendario. Alla Camera il Codice approderà a settembre. Vede i tempi per due passaggi?

"Non lo so, perché le condizioni del Senato sono complicate. Intanto vediamo prima se si deve intervenire. E se sì, dove. Si tratta di una questione specifica su un singolo punto di un singolo articolo, non di un impianto. Si può anche decidere di utilizzare per altre eventuali modifiche un altro veicolo normativo".

Cassazione e Consulta non potrebbero assestare la norma?

"Solitamente la giurisprudenza ha delineato in modo preciso l'ambito di intervento di questi strumenti. Se si crede che non funzionerà, ripeto, c'è la massima disponibilità a cambiare, ma a patto che non si butti via tutto. Perché questo ddl risolve i problemi di una piccola Iri con un patrimonio di miliardi che rischiano di andare in malora".

Italia, patria del Diritto. E del rovescio

di Valter Vecellio

L'Indro, 8 luglio 2017

Sollecito, nessun risarcimento per l'ingiusta carcerazione. Carceri: sette detenuti su dieci con gravi patologie. Tra una immaginifica metafora e l'altra, una volta Pierluigi Bersani disse che quella italiana era la Costituzione più bella del mondo. "Non bella, buona", prontamente lo rimbeccò Marco Pannella. "Talmente buona che ve la siete mangiata pezzo per pezzo". Intendeva dire che la Costituzione più bella del mondo in larghissima parte è disapplicata. In effetti, forse l'unico articolo veramente applicato è il 12: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

Certamente non è applicato come Costituzione, diritto e umanità vorrebbero l'articolo 27: "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".

A ricordarci che esiste l'articolo 27, ogni tanto la collezione di condanne da parte della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu); e casi che riescono a sfondare la cortina fumogena del gossip imperante che ormai costituisce la cifra di un po' tutti i giornali. Ci siamo facilmente scrollati di dosso il caso del boss della Cosa Nostra Totò Riina. Sta male, le sue condizioni di salute sono precarie? Ebbene, che sconti ugualmente la sua pena sottoposto al regime speciale del 41-bis, e possibilmente che soffra, come lui ha fatto soffrire decine, centinaia di persone.

Anche per Marcello Dell'Utri non ci si scalda troppo. Sanitari, familiari, garante dei detenuti dicono che le sue condizioni di salute sono critiche, precarie. Ma anche Dell'Utri è in odore di mafia, o almeno di contiguità con la Cosa Nostra; e poi apparteneva al cerchio magico di Silvio Berlusconi. Ricordate la bella fotografia che li ritraeva a Bermuda, tutti disciplinati e vestiti di bianco, a fare jogging dietro il capo? Berlusconi, Carlo Bernasconi, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, e lui, Dell'Utri... Altri tempi. Paghi anche lui, in cella fino all'ultimo minuto secondo.

Peccato che non sia solo Riina, non sia solo Dell'Utri. Ecco le cifre della vergogna: il 40 per cento dei carcerati ha almeno una patologia psichica. Se i detenuti sono circa 55mila, quanto fa il 40 per cento? 22mila circa. Un esercito. Secondo una stima dell'Agenzia regionale di Sanità della Toscana (resa nota dall'associazione Ristretti Orizzonti), condotta su circa 16mila reclusi delle carceri di Toscana, Veneto, Lazio, Liguria, Umbria, 7 detenuti su 10 sono affetti da una patologia, soprattutto disturbi psichici, malattie infettive, disturbi dell'apparato digerente. Fra le malattie infettive e parassitarie, l'epatite C è quella più diffusa.

Italia patria del diritto e del rovescio. Lo ricordate, vero, il caso di Raffaele Sollecito? Trascorre quattro anni di carcerazione, accusato, insieme ad Amanda Knox, dell'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia nel 2007. Dopo un lungo iter giudiziario, viene assolto lui, assolta lei. Però i quattro anni di carcere ci sono stati, eccome se ci sono stati. Pensate che sia stato in qualche modo risarcito, ammesso che una simile esperienza possa essere risarcita in qualche modo? Neppure per sogno.

La Corte di Cassazione respinge il reclamo di Sollecito per avere 500 mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione. Innocente, lunga detenzione, nessun risarcimento. Come si spiega? Non si spiega. Lui dice: "Se ancora non trovo un lavoro è per quanto mi è successo. Sto ancora subendo le conseguenze degli anni passati in carcere da innocente e non capisco perché questo non venga compreso". Giulia Buongiorno, l'avvocato che lo ha difeso, aggiunge: "Coerentemente con la decisione della stessa Cassazione che, quando ha assolto Raffaele e Amanda aveva parlato di gravi contraddizioni, ci si attendeva un minimo di risarcimento; quindi è ovvio che questa decisione ci sembra un po' contraddittoria. Questo ovviamente non scalfisce l'assoluzione di Raffaele e posso affermare che non finisce qui, intendo andare avanti in sede europea perché mi sembrerebbe il riconoscimento dell'ingiustizia detenzione e sembrerebbe il giusto epilogo".

I suicidi. Come spesso si è ricordato in questa rubrica, non sono solo i detenuti a voler evadere uccidendosi. Spesso anche gli agenti di polizia penitenziaria si suicidano. Gli ultimi casi riguardano un assistente capo di 45 anni in servizio alla casa circondariale di Opera, e impiegato al Nucleo traduzioni e piantonamenti di Milano. Si è tolto la vita con l'arma di ordinanza. Per più di vent'anni aveva prestato servizio nella polizia penitenziaria.

L'altro episodio a Montalto Uffugo, vicino Cosenza. Lui, agente di polizia penitenziaria, uccide la moglie dopo un violento litigio, poi si punta la rivoltella alla tempia e si uccide. È la figlia diciottenne a dare l'allarme. Quanto la ragazza entra in casa vede i corpi senza vita dei genitori riversi sul pavimento. L'uomo, a quanto pare, sospettava un

tradimento della moglie; e per questo i litigi erano frequenti.

"Di fronte a queste tragedie", commenta Donato Capece, segretario del Sappe (Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria), "la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: si poteva fare qualcosa per impedire queste morti? Si poteva intercettare il disagio che caratterizzava questi uomini e, quindi, intervenire per tempo? Allo stato non è possibile dire quali siano state le ragioni che hanno portato a questi tragici gesti, e quindi non sappiamo se possano eventualmente esseri anche ragioni professionali.

Certo è che è luogo comune pensare che lo stress lavorativo sia appannaggio solamente delle persone fragili e indifese mentre il fenomeno, colpisce inevitabilmente anche quelle categorie di lavoratori che almeno nell'immaginario collettivo ne sarebbero esenti, ci riferiamo in modo particolare alle cosiddette professioni di aiuto, dove gli operatori sono costantemente esposti a situazioni di stress alle quali ognuno di loro reagisce in base al ruolo ricoperto e alle specificità del gruppo di appartenenza".

La richiesta pressante è che l'amministrazione penitenziaria interrompa quello che viene definito un "continuo tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di polizia penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un'apposita direzione medica della polizia penitenziaria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti".

Giustizia, il gioco dei quattro cantoni

di Paolo Pillitteri

L'Opinione, 8 luglio 2017

Politica come giustizia, in Italia, ovvero il gioco dei quattro cantoni. Una maledizione che ci pesa sopra, tanto più grave quanto più la Seconda e la Terza Repubblica si inseguono dando la netta sensazione di giocare: ai quattro cantoni, appunto. Che è poi il non raccontarla giusta, il preferire le bugie e, soprattutto, lasciare le cose come stanno; o, quel che è peggio, aggravarle.

Prendete il caso della giustizia, pardon, i casi, dai braccialetti che mancano (e la gente sta il galera) al nuovo, nuovissimo reato della tortura, alla nuova, nuovissima antimafia e ditemi voi a che gioco (perverso) si sta giocando. Per i braccialetti è dovuto spuntare il nome di un attore, più o meno famoso e finito in galera, per rendere di pubblico dominio la carenza di questi aggeggi che, tra l'altro, farebbero risparmiare tempo e denaro agli addetti ai lavori giudiziari, oltre che dare una sorta di boccata d'aria, cioè senza le sbarre, ai malcapitati. Ma tant'è, e speriamo che qualche volonteroso sottosegretario acceleri i tempi della gara per acquistarli, evitando comunque di finire attenzionato da magistrati sempre sul chi vive, e comunque sempre o quasi chiamati in causa persino per i braccialetti, per l'eccessivo potere discrezionale. Come dire: loro non giocano ai quattro cantoni

E sul nuovo reato della tortura? Può darsi che nel nostro compito a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo stiamo esagerando. Eppure non è chi non veda che l'istituzione di questo reato non fosse così obbligatoria, e questo detto da chi il garantismo non ha mai abbandonato, e mai abbandonerà. Il fatto è che il reato di tortura e di istigazione alla stessa e che riguarda essenzialmente le forze dell'ordine, esiste già nel nostro codice anche se con altri nomi: abuso di potere, lesione, lesione aggravata e in caso di morte esiste l'omicidio, se è un pubblico ufficiale che commette il reato, ci sono le aggravanti.

Dunque le norme ci sono, le pene pure e basterebbe applicare quelle esistenti, o no? Aggiungiamo a latere che il delitto di tortura dovrebbe essere imprescrivibile, come l'omicidio. Mah... E delle questioni sollevate a proposito del nuovo codice antimafia e la sua - per dir così - "esondazione" verso la corruzione, le più importanti sono quelle dei giuristi come Giovanni Fiandaca, dello stesso Luciano Violante, sì proprio lui, e persino di Raffaele Cantone. E ho detto tutto se non fosse che, per fortuna, il testo deve ritornare di nuovo in aula dove, ci si augura fortemente, si guardino con qualche attenzione in più le conseguenze.

Nel testo, secondo Filippo Facci, si è inventata una normativa a parte per le presunte mafie che utilizzano la corruzione non solo sdoppiando le abbondanti leggi che ci sono già, ma estendendo confische e sequestri ai danni di qualsiasi imputato per reati contro la Pubblica amministrazione, il che potrebbe rovinare innocenti, gente che non c'entra, aziende un tempo floride. Ma ciò che non può non suscitare la massima preoccupazione dei veri garantisti, sempre in lotta contro populismi, giustizialismi, gogne e galere facili, è, per l'appunto, l'aspetto della confische facili, che solleva non soltanto dubbi di legittimità costituzionale, ma contrasta apertamente con non poche convenzioni internazionali. Ci fermiamo qui non senza evocare lo spirito del grande, immortale Marco Pannella. Se ci sei, batti un colpo, Marco!

Giustizia, il gioco dei quattro cantoni di Paolo Pillitteri 08 luglio 2017 Giustizia, il gioco dei quattro cantoni Politica come giustizia, in Italia, ovvero il gioco dei quattro cantoni. Una maledizione che ci pesa sopra, tanto più grave quanto più la Seconda e la Terza Repubblica si inseguono dando la netta sensazione di giocare: ai quattro cantoni, appunto. Che è poi il non raccontarla giusta, il preferire le bugie e, soprattutto, lasciare le cose come stanno; o, quel

che è peggio, aggravarle. Prendete il caso della giustizia, pardon, i casi, dai braccialetti che mancano (e la gente sta in galera) al nuovo, nuovissimo reato della tortura, alla nuova, nuovissima antimafia e ditemi voi a che gioco (perverso) si sta giocando. Per i braccialetti è dovuto spuntare il nome di un attore, più o meno famoso e finito in galera, per rendere di pubblico dominio la carenza di questi aggeggi che, tra l'altro, farebbero risparmiare tempo e denaro agli addetti ai lavori giudiziari, oltre che dare una sorta di boccata d'aria, cioè senza le sbarre, ai malcapitati. Ma tant'è, e speriamo che qualche volonteroso sottosegretario acceleri i tempi della gara per acquistarli, evitando comunque di finire attenzionato da magistrati sempre sul chi vive, e comunque sempre o quasi chiamati in causa persino per i braccialetti, per l'eccessivo potere discrezionale. Come dire: loro non giocano ai quattro cantoni E sul nuovo reato della tortura? Può darsi che nel nostro compito a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo stiamo esagerando. Eppure non è chi non veda che l'istituzione di questo reato non fosse così obbligatoria, e questo detto da chi il garantismo non ha mai abbandonato, e mai abbandonerà. Il fatto è che il reato di tortura e di istigazione alla stessa e che riguarda essenzialmente le forze dell'ordine, esiste già nel nostro codice anche se con altri nomi: abuso di potere, lesione, lesione aggravata e in caso di morte esiste l'omicidio, se è un pubblico ufficiale che commette il reato, ci sono le aggravanti. Dunque le norme ci sono, le pene pure e basterebbe applicare quelle esistenti, o no? Aggiungiamo a latere che il delitto di tortura dovrebbe essere imprescrivibile, come l'omicidio. Mah... E delle questioni sollevate a proposito del nuovo codice antimafia e la sua - per dir così - "esondazione" verso la corruzione, le più importanti sono quelle dei giuristi come Giovanni Fiandaca, dello stesso Luciano Violante, sì proprio lui, e persino di Raffaele Cantone. E ho detto tutto se non fosse che, per fortuna, il testo deve ritornare di nuovo in aula dove, ci si augura fortemente, si guardino con qualche attenzione in più le conseguenze. Nel testo, secondo Filippo Facci, si è inventata una normativa a parte per le presunte mafie che utilizzano la corruzione non solo sdoppiando le abbondanti leggi che ci sono già, ma estendendo confische e sequestri ai danni di qualsiasi imputato per reati contro la Pubblica amministrazione, il che potrebbe rovinare innocenti, gente che non c'entra, aziende un tempo floride. Ma ciò che non può non suscitare la massima preoccupazione dei veri garantisti, sempre in lotta contro populismi, giustizialismi, gogne e galere facili, è, per l'appunto, l'aspetto della confische facili, che solleva non soltanto dubbi di legittimità costituzionale, ma contrasta apertamente con non poche convenzioni internazionali. Ci fermiamo qui non senza evocare lo spirito del grande, immortale Marco Pannella. Se ci sei, batti un colpo, Marco!

Reato di tortura, la legge è un colpevole compromesso al ribasso
di Susanna Marietti

Il Fatto Quotidiano, 8 luglio 2017

Abbiamo la legge. Abbiamo nel codice penale italiano un reato che si chiama "tortura". Non dovremo più fare capriole con le parole, dire che sono minacce, lesioni, maltrattamenti in famiglia. Quando si abusa su qualcuno che si ha in custodia si commette tortura. "Chiamiamola tortura". Era questo il titolo dell'ultima delle tante campagne portate avanti da Antigone per l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano, lanciata nell'aprile del 2014 e arrivata a 55.000 firme. La nostra prima proposta di legge risale al 1998. Chiamiamo le cose con il loro nome. Serve a preservare la verità storica e, come si è visto nei troppi casi di impunità di cui il nostro Paese si è reso complice, serve a punire adeguatamente un crimine orrendo.

Dovremmo essere contenti e basta di quanto accaduto oggi in Parlamento, vale a dire il voto definitivo della legge che introduce il reato di tortura nel nostro codice penale. Ma non può essere così, dopo il bruttissimo dibattito che ha preceduto questo risultato e con il testo di legge che è stato approvato. Da sempre abbiamo auspicato che la Convenzione Onu contro la tortura facesse da guida al legislatore italiano. Ma così non è stato. Troppe sono le discrepanze tra gli impegni presi in sede internazionale e la legge votata dal nostro Parlamento.

Le Nazioni Unite definiscono la tortura come un crimine proprio di un pubblico ufficiale. È solo chi porta una divisa che può diventare un torturatore. Gli altri devono essere puniti secondo altre fattispecie di reato. La tortura è un crimine di Stato ed è importante che come tale venga riconosciuto. La tortura è il crimine di chi dovrebbe legittimamente custodire qualcuno e invece abusa di questa persona per ottenere informazioni o per altri motivi. Ma in Italia non è così. Da noi il pubblico torturatore si confonde con il torturatore privato, che non aveva alcun fondamento legittimo nel tenere in custodia la sua vittima. Le forze dell'ordine non hanno permesso che un reato formalmente definito per loro potesse entrare nella nostra legislazione. Non hanno capito che quel reato serve a distinguere il poliziotto onesto da quello disonesto. Hanno pensato fosse un'onta al proprio potere aderire a quanto scritto dalle Nazioni Unite. Con buona pace di chi a Genova nel luglio del 2001 ha subito quella "macelleria messicana" che tutti conosciamo.

La definizione Onu di tortura è stata purtroppo disattesa dalla norma italiana anche altrove. Affinché ci sia tortura deve esserci crudeltà - un concetto non ovvio da definirsi e dimostrarsi - oppure devono esserci violenze o minacce gravi. Perché utilizzare il plurale? Quale esigenza ha sentito il legislatore di lasciare all'eventuale processo penale la

possibilità di divincolarsi tra una violenza, due violenze, tre violenze? E inoltre: tali violenze, affinché si abbia tortura, devono cagionare acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. Ma quando un trauma psichico è verificabile? Quali elementi lo differenziano da un trauma psichico non verificabile, accaduto magari tanti anni prima? Parole. Ma parole che tuttavia vogliono costituire un segnale di potere e di impunità per chiunque indossi una divisa, a prescindere dal suo operato. Era sufficiente tradurre in italiano la definizione della Convenzione Onu contro la tortura del 1984 e mettere da parte la creatività.

In ogni caso adesso abbiamo una legge. Da oggi la tortura è un crimine del nostro ordinamento. La speranza è che in poco tempo il brutto dibattito di questi mesi sarà dimenticato. Resta la legge. Una legge che avremmo voluto ben differente, ma che adesso c'è. Vedremo dunque se e come verrà applicata. Dipende anche dalla cultura degli operatori della giustizia. Noi monitoreremo ogni processo per violenza da parte di pubblici ufficiali e ci impegneremo affinché i giudici applichino la tortura, laddove tortura c'è stata.

Omicidio stradale, già trenta arresti. Ma le vittime continuano a crescere

di Rinaldo Frignani

Corriere della Sera, 7 luglio 2017

I dati della Polstrada: in 15 mesi 388 indagati per il nuovo reato. Dall'inizio dell'anno 4,6% di morti in più in incidenti, nel 2016 erano invece in calo. Il bambino travolto a Roma è solo l'ultimo caso. "Troppa distrazione al volante", spiega il capo della polizia. L'ultima vittima della strada ha sei anni. Un bambino rom travolto ieri pomeriggio da un'auto a Centocelle davanti ai suoi parenti.

A investirlo un trentenne romeno, aggredito dai familiari del piccolo e costretto a trasportare il bambino al pronto soccorso più vicino. Tutto inutile, purtroppo. L'automobilista rischia ora l'accusa di omicidio stradale. Dall'entrata in vigore della legge che ha introdotto questo reato, la numero 41 del 23 marzo 2016, sono passati poco più di 15 mesi. Fino a oggi, solo la polizia stradale ha proceduto per questa fattispecie nelle indagini su 456 incidenti e in 388 casi (l'85%) sono stati individuati altrettanti conducenti punibili da 2 a 7 anni.

È il dato choc che emerge da uno studio della specialità di polizia che festeggia il 70° anniversario dalla fondazione e che si è riunita ieri a Roma proprio per un convegno sull'omicidio stradale al quale, oltre al capo della polizia Franco Gabrielli, hanno partecipato magistrati, avvocati e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine. Preoccupa l'aumento di morti sulle strade da gennaio a giugno: +4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (da 695 a 727 decessi), sebbene - ed è un dato comunque da non sottovalutare - gli incidenti siano calati del 3,2% (35.444 contro 36.615). Sul fronte degli omicidi e delle lesioni stradali, invece, la polizia ha arrestato 33 persone (solo 3 per la seconda fattispecie), denunciandone 1.176, mentre in 215 incidenti più persone sono morte o sono rimaste ferite. Tuttavia, spiega il prefetto Gabrielli, "la forza di questa legge non è nei numeri ma nella valenza culturale. Il bene della vita deve essere al di sopra di ogni giudizio. Non è con la bulimia normativa che si risolvono i problemi - aggiunge il capo della polizia: chi si aspettava miracoli rimarrà deluso".

Anche perché il nuovo aumento di morti sulle strade è causato soprattutto dalla distrazione alla guida. "Un'incidenza non più tollerabile", secondo Gabrielli, legata anche alla "iattura degli smart-phone: strumenti eccezionali che ci hanno cambiato la vita, ma modificano i nostri livelli di attenzione. È importante essere connessi con il mondo, ma anche esserlo con il veicolo che guidiamo". Per il vice ministro delle Infrastrutture Riccardo Nencini è importante che "siano diminuiti gli incidenti al sabato sera", forse anche per la legge sull'omicidio stradale che cerca di stroncare il fenomeno della guida sotto effetto di droghe e alcol. Proprio sul fronte della prevenzione e della repressione nei controlli svolti dalla Stradale in ottanta province sono stati sottoposti ad alcoltest 38.936 conducenti (di auto, moto, furgoni e camion), 2.088 dei quali sono risultati positivi, mentre sono stati 675 (su 2.753) quelli "incastrati" dal test sulla saliva per il consumo di sostanze stupefacenti. Uno screening importante, anche perché le pene più alte previste dal codice penale e dal reato di omicidio stradale si applicano proprio nei casi di persone al volante sotto effetto di alcolici e sostanze stupefacenti: nel primo caso, con un tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5, si rischiano da cinque a dieci anni di reclusione, ma oltre 1,5 o drogati si sale da otto a dodici anni, mentre per le lesioni gravissime le pene sono comprese fra quattro e sette anni.

Bracciale elettronico, i guai di un sistema che in Italia non va

di Guido Mariani

lettera43.it, 7 luglio 2017

L'ultimo caso è quello dell'attore Diele. Bloccato in carcere prima che arrivasse il dispositivo per controllare i detenuti ai domiciliari. "Buttati" 81 milioni in 10 anni, appalti opachi e costi elevati: tutti i problemi.

La vicenda dell'attore Domenico Diele, arrestato per omicidio stradale il 24 giugno 2017 e trattenuto in carcere in attesa dell'assegnazione di un bracciale elettronico, arrivato il 6 luglio, ha riportato l'attenzione su questo

dispositivo concepito per facilitare la gestione dei detenuti in libertà vigilata. In Italia la procedura non ha mai funzionato come avrebbe dovuto, tra dimenticanze, numeri insufficienti, costi esorbitanti e appalti contestati. Provvedimento subito zoppicante. L'adozione delle "procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici" risale alla legge 4 del 19 gennaio 2001 che introdusse nel codice di procedura penale l'articolo 275-bis recante disposizioni sulle particolari modalità di controllo di individui sottoposti misure cautelari personali. All'atto pratico il provvedimento si dimostrò subito zoppicante.

Nel 2003 convenzione con Telecom. Vennero stipulati contratti di noleggio degli apparecchi con cinque differenti società fino a che nel 2003 il ministero dell'Interno decise di mettere ordine optando per una fornitura unica su tutto il territorio nazionale e stipulando una convenzione con Telecom S.p.A. che prevedeva installazione e assistenza di 400 dispositivi, poi aumentati in corso d'opera a 2 mila. Parallelamente le centrali operative di carabinieri, polizia e guardia di finanza delle maggiori città italiane venivano predisposte per gestire gli apparecchi. Nonostante i costi di avviamento della procedura, il braccialetto elettronico rimase un oggetto misterioso e di fatto inutilizzato.

I tribunali amministrativi e contabili iniziarono a sentire puzza di bruciato. Nel giugno 2012 il Tar del Lazio con la sentenza n. 4997/2012, dopo un ricorso di Fastweb, decise di annullare l'accordo tra il Viminale e Telecom per la fornitura che faceva parte di una convenzione stipulata a trattativa diretta per una commessa complessiva di 521 milioni di euro che comprendeva non solo i dispositivi per la sorveglianza a distanza, ma anche telefonia fissa e mobile, trasmissione dati e videosorveglianza e il numero telefonico 113.

Andava indetta una gara d'appalto. Secondo il tribunale amministrativo andava indetta una regolare gara d'appalto e non era accettabile la posizione del ministero dell'Interno che non aveva scorporato la fornitura dei braccialetti sostenendo che il cambio del fornitore avrebbe rischiato di disseminare impropriamente informazioni coperte da segreto.

Spese enormi e un impiego scarso. Nel 2012 la Corte dei conti nella deliberazione n.11/2012/G mise in luce le spese enormi sostenute per un dispositivo che non veniva impiegato: "Dall'accordo del 2003", calcolava la Corte, "l'Amministrazione ha convenuto con Telecom un importo, una tantum, di 8 milioni 641 mila euro (Iva esclusa) per l'attivazione del servizio e un compenso annuo di 9 milioni 83 mila euro (Iva esclusa) in rate semestrali, pari, per otto anni, fino al 2011, a 72 milioni 664 mila euro, per un totale di euro 81 milioni 305 mila euro".

Anche i magistrati contabili rilevavano che la convenzione con Telecom aveva qualcosa di poco opportuno, anche perché nel 2012 si era varato (prima del pronunciamento del Tar) un rinnovo automatico fino al 2018: "Ha reiterato perciò una spesa, relativamente ai braccialetti elettronici, antieconomica e inefficace, che avrebbe dovuto essere almeno oggetto, prima della nuova stipula, di un approfondito esame anche da parte del ministero della Giustizia, dicastero più in grado di altri di valutare l'interesse operativo dei magistrati".

Inesattezza nel parlare di "proroga". E ancora si notava che "la conferma del contraente Telecom, avvenuta a prezzi e prestazioni non identici (per esempio con l'aumento degli strumenti disponibili) e perciò qualificata inesattamente come una "proroga", avrebbe dovuto, o potuto, essere oggetto di riflessione e/o di trattative, se non di comparazione con altre possibili offerte".

Conflitto di competenze fra ministeri. La Corte non solo denunciava costi e assenza di gara d'appalto, ma anche il fatto che al Viminale il rinnovo della convenzione fosse avvenuto a prescindere delle indicazioni dei magistrati sull'applicazione effettiva della procedura dell'assegnazione del braccialetto elettronico. Si apriva quindi anche un conflitto di competenze tra il ministero dell'Interno e quello della Giustizia. Nel dicembre del 2013 Alessandra Bassi, gip al tribunale di Torino, e Christine Von Borries, pm della procura della Repubblica di Firenze, denunciarono in un articolo comparso sulla rivista *Questione Giustizia* le dimensioni e le ragioni di questo costoso flop. Nonostante fossero perfettamente funzionanti e operativi dal 2005, scrivevano i due magistrati, i braccialetti elettronici non venivano usati: sui 2 mila disponibili ne erano attivi solo 55.

I detenuti costano 125 euro al giorno. Lo scarso appeal registrato dai dispositivi elettronici era riconducibile, sempre secondo l'articolo, "più che a una preconcepita diffidenza dei magistrati italiani, a un colossale quanto incomprensibile difetto di informazione: pochi di noi sono difatti a conoscenza della concreta possibilità di applicare i braccialetti elettronici pur previsti dal codice di rito". Riassumendo: in 10 anni 81 milioni di euro spesi per un dispositivo applicato a poche decine di persone, quando il costo medio dello Stato per detenuto in carcere è di circa 125 euro al giorno.

Richiesta salita, apparecchi presto finiti. Di fronte a questo impasse è intervenuto infine il legislatore incentivando l'uso della sorveglianza elettronica. Il decreto "svuota carceri", le leggi contro lo stalking e la violenza di genere e la riforma dell'articolo 275 bis del codice di procedura penale sono andati tutti nella direzione di un massiccio impiego del braccialetto. La richiesta finalmente è salita e i dispositivi disponibili sono presto finiti. Il ministero dell'Interno nel dicembre 2016 ha indetto una gara d'appalto i cui termini sono scaduti nel febbraio 2017 a cui hanno partecipato Fastweb spa, Rti Engineering ingegneria informatica e Telecom Italia Spa. Una commissione da quasi 45 milioni di euro per due anni e mezzo e attualmente in corso di aggiudicazione.

Nuovo bando in arrivo a breve? Intanto il ministro della Giustizia Andrea Orlando alla trasmissione di Radio Rai Un

giorno da pecora il 29 giugno 2017 ha richiamato in causa ancora il conflitto di competenze tra ministro dell'Interno e quello della Giustizia, già sollevato dalla Corte dei Conti: "Per un errore del legislatore", ha detto, la competenza dell'acquisto è del ministro dell'Interno e non della Giustizia. È tanto che li abbiamo chiesti, il nuovo bando dovrebbe chiudersi entro qualche settimana". Certo è che il problema sembra tornare all'attenzione di informazione e opinione pubblica solo quando si tratta di casi di detenuti eccellenti. La questione della carenza dei braccialetti elettronici - che va ricordato non è una forma aggiuntiva di custodia cautelare ma una garanzia contro il pericolo di fuga - era emersa nel dicembre del 2015 quando vennero negati i domiciliari a Pierangelo Daccò, faccendiere compagno di vacanze dell'ex presidente lombardo Roberto Formigoni, ed è ricomparsa nel 2017 per il caso dell'attore Domenico Diele, ma anche per l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo detenuto nel carcere di Regina Coeli.

Britannici da record: ne usano 20 mila. L'obiettivo è che il braccialetto diventi un'estensione dei diritti degli indagati e una sicurezza maggiore per i cittadini, così come avviene in Gran Bretagna, il Paese europeo che ne fa più largo uso e dove più di 20 mila cittadini sono sottoposti a questa misura di sorveglianza.

Populismo giudiziario, attenuanti generiche per il ministro Orlando
di Massimo Bordin

Il Foglio, 7 luglio 2017

Negli ultimi mesi il populismo giudiziario ha fatto passi da gigante. Si può considerare estraneo a un fenomeno del genere il Guardasigilli? La riforma della giustizia ha scontentato settori del mondo giudiziario che pure avevano mostrato una notevole apertura di credito nei confronti del ministro Andrea Orlando. Significativa in particolare la parabola dell'Unione delle camere penali, che all'inizio era apparsa ad alcuni avvocati troppo fiduciosa sulle intenzioni del ministro.

Oggi, pur dando atto di miglioramenti nel delicato settore delle carceri, la stessa Unione è impegnata, con l'aiuto del Partito radicale, in una raccolta di firme su un aspetto importante, forse decisivo, come quello della separazione delle carriere fra pubblici accusatori e magistrati giudicanti, sul quale le posizioni del governo non si sono mosse di un millimetro. In compenso è ormai moneta corrente l'interrogatorio a distanza e non più in aula, i provvedimenti di sequestro dei beni si allargano, trascinando dalla legislazione speciale antimafia in quella ordinaria, l'eccesso di reati e di sanzioni, degno delle grida manzoniane e di pari inefficacia, viene denunciato dai più stimati giuristi progressisti. In parole povere quello che si può definire populismo giudiziario ha fatto negli ultimi mesi passi da gigante.

Si può considerare estraneo a un fenomeno del genere il ministro di Giustizia? No. Si possono però applicare, visto che siamo in tema, le attenuanti, per il suo impegno nel dibattito interno del suo partito, che forse lo ha distratto. Visti però i risultati anche su quel fronte, le attenuanti non possono che essere molto generiche.

Nota a margine del reato di tortura
di Roberto Cornelli

Ristretti Orizzonti, 7 luglio 2017

Si parla molto dell'inadeguatezza della formulazione della fattispecie di tortura che è in approvazione alla Camera. Condivido le critiche di chi ritiene questa norma, nel caso venga approvata, non pienamente conforme alla Convenzione internazionale del 1984, di difficile applicazione e con qualche rischio di creare confusione. Si poteva fare molto meglio, insomma.

Si parla molto poco, invece, (forse perché introdurre un reato è sempre un po' più semplice che pensare a politiche ad ampio raggio) della necessità di adottare un sistema che renda possibile l'emersione del fenomeno, si preoccupi delle vittime e renda più difficile, al di là dello spauracchio del nuovo reato, la commissione di atti di tortura.

Qualche esempio, semplicemente per far capire la direzione che si potrebbe prendere per dare consistenza all'impegno delle istituzioni contro ogni forma di tortura:

1. spesso gli atti di tortura avvengono in luoghi e situazioni separati e "coperti": la legge potrebbe prevedere forme di whistle-blowing o sistemi di monitoraggio e rilevamento di situazioni a rischio in funzione preventiva, sul modello degli early warning system previsti già in alcuni Paesi (per es. dalla U.S. Commission on Civil Rights del 1981);
2. spesso gli atti di tortura sono commessi su persone che hanno difficoltà a denunciare perché in condizioni fisiche o psicologiche di soggezione: la legge potrebbe prevedere modalità di raccolta di segnalazioni (non già denunce, ovviamente) da parte di commissioni miste indipendenti (magari anche potenziando le funzioni del Garante per i detenuti) che potrebbero agire da un lato a stretto contatto con forze di polizia (nei livelli superiori e specializzati a tal fine) e autorità giudiziaria e dall'altro per attuare progetti di prevenzione che intervengano sulle pratiche istituzionali;

3. nei Paesi dove si fa ricerca scientifica sui casi di uso eccessivo della forza (quindi stiamo parlando di fatti molto più ampi e diffusi della tortura) emerge come una piccolissima percentuale di agenti sono responsabili della stragrande maggioranza di segnalazioni. Per la tortura il dato potrebbe essere ancora più evidente, ma non lo sappiamo. La legge, in questo caso, potrebbe prevedere l'istituzione di un Osservatorio (o l'ampliamento di funzioni di osservatori o commissioni esistenti, per evitare proliferazioni di organismi) che, sulla base dei risultati di monitoraggi e ricerche, predisponga programmi di formazione obbligatori, sia generalisti (per tutte gli appartenenti alle istituzioni) sia specifici su categorie più a rischio.

Dimenticavo: sono solo alcuni esempi di ciò che si potrebbe prevedere nella legge in ottemperanza alla convenzione internazionale sulla tortura, che non parla solo di introdurre il reato ma anche di adottare provvedimenti amministrativi e formativi idonei.

Antimafia, al Senato la riforma del codice passa con 129 sì
Corriere della Sera, 7 luglio 2017

Il testo adesso tornerà alla Camera per l'ultima lettura. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Ci sono le condizioni per portarla fino in fondo". Via libera del Senato al Ddl con il codice antimafia che torna in terza lettura alla Camera. I voti a favore sono stati 129, i contrari 56 e 30 gli astenuti. Ap ha lasciato libertà di voto. M5S ha dichiarato la posizione di astensione. La Camera dovrà ora esaminare le modifiche introdotte al Senato. Lo spettro di un blocco alla Camera - La maggioranza ha preannunciato la possibilità che Montecitorio possa cambiare ancora il testo. Sotto la lente in particolare la norma che estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personale e patrimoniale agli indiziati di reati contro la Pubblica amministrazione, come la corruzione. Norma su cui sono giunti rilievi da più parti tra cui dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. Una misura su cui Palazzo Madama è intervenuto prevedendo che ci debba essere l'ipotesi di associazione a delinquere. In caso di modifiche da parte di Montecitorio ci sarà la necessità di un nuovo passaggio a Palazzo Madama e c'è chi teme che questa eventualità possa comportare la mancata approvazione del Ddl prima della fine della legislatura.

Le reazioni - "Il voto del Senato sul nuovo Codice Antimafia è importante - ha commentato in una nota la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi -. Sono contenta che alcune tardive obiezioni siano state superate dalla volontà politica di non vanificare il lungo e approfondito lavoro fatto in questi tre anni". "La riforma è attesa da troppo tempo, necessaria e nel complesso ben fatta - ha aggiunto -. Si tratta di dare maggiore efficacia e trasparenza a tutto il sistema dei sequestri, confisca e gestione dei beni dei mafiosi e di rilanciare il ruolo strategico dell'Agenzia nazionale. In questi anni la lotta alla criminalità organizzata ha fatto perno anche su questo essenziale strumento che toglie ai mafiosi la loro ragion d'essere: fare soldi e accumulare ricchezze con la corruzione e la violenza". Credo che ci siano le condizioni per portarla fino in fondo", ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, escludendo il rischio che la riforma del Codice antimafia, dopo il via libera del Senato, si possa impantanare alla Camera. Quanto a eventuali modifiche, Orlando aggiunge che "ci sono opinioni diverse" e che "si verificherà se i rilievi sono fondati". "In caso faremo ricognizione serena, se saranno necessarie modifiche - conclude - e dove introdurle".

Nel nuovo Codice antimafia più spazio alla confisca
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 7 luglio 2017

Potenziata la confisca allargata. Più trasparenza nell'amministrazione giudiziaria. Debutto del controllo giudiziario. Misure di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate per infiltrazioni mafiose in una prospettiva di prosecuzione dell'attività. Il Codice antimafia, nella versione approvata ieri dal Senato e adesso di nuovo all'esame della Camera, esce trasformato da un intervento di puro maquillage. E questo al di là dell'estensione delle misure di prevenzione che ha monopolizzato di fatto le polemiche.

Per esempio, si stabilisce che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende e di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. Previsto inoltre che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende a tutti i beni aziendali. In materia di confisca allargata, di sproporzione cioè tra tenore di vita e patrimonio "al sole", la persona interessata non potrà più giustificare la legittima provenienza dei beni sostenendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale: espediente utilizzato spesso per l'acquisizione illecita di cospicui patrimoni e già censurato dalle Sezioni unite della Cassazione.

Modifiche anche alla disciplina di sequestro e confisca per equivalente. Si prevede che quando, dopo la presentazione della proposta, non è possibile procedere al sequestro dei beni, perché l'interessato non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede,

sequestro e confisca hanno per oggetto altri beni di valore equivalente, di legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

Esordio poi per il controllo giudiziario, destinato a trovare applicazione al posto dell'amministrazione giudiziaria, nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa". La misura non provoca lo spossessamento della gestione dell'attività di impresa dà invece spazio, per un periodo minimo di 1 anno e massimo di 3, a un intervento meno invasivo, affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

L'amministratore giudiziario verrà scelto, nell'ambito degli iscritti all'Albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l'entità dei beni da gestire. A un futuro decreto è affidata, tra l'altro, l'individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare.

In 122 restano in carcere perché mancano i braccialetti elettronici

di Grazia Longo

La Stampa, 6 luglio 2017

Pronto il bando del ministero per 12.000 nuovi dispositivi. Il Viminale ipotizza che entro agosto potrebbero arrivare i 12 mila nuovi bracciali elettronici per monitorare i detenuti agli arresti domiciliari. Intanto 122 persone sono in attesa di uscire dalla prigione per la mancanza di questo dispositivo di sorveglianza.

A riproporre la questione della loro annosa carenza è la mancata scarcerazione di due detenuti noti: l'attore Domenico Diele, arrestato per omicidio stradale a Salerno, e l'imprenditore Alfredo Romeo, a Regina Coeli con l'accusa di corruzione per lo scandalo Consip. Per loro due, come per tutti gli altri, è però possibile che possano essere reperibili alcuni bracciali dei duemila già in funzione - grazie al servizio "chiavi in mano" di Telecom - ma finora destinati ad altri reclusi.

I duemila apparecchi sono stati attivati nel 2001 e applicati in questi anni a 8.856 detenuti per un totale di quasi 2 milioni di giorni (1 milione e 901 giorni per l'esattezza) e per una spesa complessiva di 173 milioni di euro.

L'esigenza di utilizzarli, tuttavia, non ha mai fine. Di qui la gara europea bandita dal ministero dell'Interno per 12 mila nuovi dispositivi. Tre le società ammesse al bando: Fastweb spa, Rti Engineering ingegneria informatica e Telecom Italia Spa.

La gara d'appalto a normativa europea, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa, ha un importo complessivo a base di gara pari a circa 45 milioni di euro. Anche questa volta si otterrà un servizio "chiavi in mano". Nel senso che tutti gli strumenti, gli apparati e il "software" messo a disposizione per rendere operativo il servizio resteranno di proprietà della società appaltatrice.

Il braccialetto elettronico in realtà è una cavigliera ed è dotato di una centralina che ha la forma di una radiosveglia e che va installata nell'abitazione in cui deve essere scontata la pena. Un device riceve il segnale dal braccialetto e lancia l'allarme per eventuali tentativi di manomissione e in caso di allontanamento del detenuto. Il tema del ricorso al braccialetto elettronico si inserisce in quello più ampio del sovraffollamento delle carceri italiane. Al momento, nei nostri istituti penitenziari si trovano 57.350 detenuti, contro i 44 mila posti previsti sulla carta.

"La possibilità di concedere i domiciliari con il supporto della sorveglianza elettronica contribuisce sicuramente ad alleggerire le condizioni all'interno delle nostre carceri - osserva Donato Capece, segretario del Sappe, sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Bisognerebbe incrementarli e invece non ce n'è mai abbastanza. Non c'era certo bisogno della mancata scarcerazione di detenuti eccellenti come Diele e Romeo per sapere che le dotazioni dei braccialetti è ampiamente insufficiente rispetto alle reali necessità". Capece è convinto che "le prigioni rimangono piene di persone che invece potrebbero da subito scontare la pena sul territorio.

Il dramma di questo Paese - accusa - è che nessuno mai paga per questi sprechi e per questi errori. E nel frattempo in carcere proliferano le tensioni che spesso mettono in crisi il lavoro degli agenti di polizia penitenziaria. Fino a situazioni estreme come il suicidio". Il problema dell'indisponibilità del braccialetto elettronico, del resto, è finito anche all'esame della Corte di Cassazione, sia nel 2015 che alle Sezioni Unite nel 2016.

Secondo la Cassazione la mancanza dell'apparecchio di sorveglianza non può determinare la temporanea permanenza in carcere dell'indagato poiché non si tratta di "una prescrizione che inasprisce la misura" ma solo di una modalità di controllo. Di qui la convinzione che una volta valutata adeguata la misura cautelare dei domiciliari "l'applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa". Di fatto spetta al giudice considerare la possibilità dei domiciliari senza il braccialetto elettronico o la permanenza in carcere in attesa che esso sia a disposizione.

"Il sovraffollamento non c'entra, sono i magistrati a non fidarsi"

di Federico Capurso

La Stampa, 6 luglio 2017

"Il braccialetto elettronico sarebbe utile ma in Italia c'è una certa resistenza alla sua applicazione", sostiene l'avvocato penalista Pietro Vincentini. "Per questo mi fa piacere che si crei un certo interesse mediatico sull'argomento".

La resistenza di cui parla da dove nasce?

"Partiamo da un presupposto: i braccialetti elettronici sono pochi. Ma c'è soprattutto un atteggiamento di sfiducia da parte della magistratura nei confronti di quello che viene considerato un orpello inutile, specialmente qui a Roma. E non è solo questo il motivo".

C'è dell'altro?

"Capita spesso, quando il braccialetto elettronico è disponibile, che nascano difficoltà nella sua applicazione alla caviglia della persona. Mi spiego: il più delle volte le forze dell'ordine rispondono che non sono in possesso degli strumenti operativi. Dove e perché la procedura si areni, però, non lo comunicano".

Cosa può fare il giudice per vedere applicata la sua sentenza?

"Può trovare un'alternativa. Di solito si ricorre alla detenzione domiciliare".

Eppure sarebbe utile...

"Il braccialetto è semplicemente uno strumento di monitoraggio. Può essere un deterrente oltre a uno strumento di garanzia. Alleggerisce l'attività di controllo della polizia giudiziaria e limita un dispendio di energie che possono essere profuse altrove. Serve, quindi, nonostante casi di persone che dopo averlo manomesso sono fuggite, senza che le forze dell'ordine se ne siano accorte".

C'è chi sostiene che servirebbe anche a svuotare le carceri italiane, da sempre sovraffollate. È così?

"Lo svuotamento delle carceri c'entra poco. Il problema dei troppi detenuti dipende più dalla riluttanza da parte dei giudici di ricorrere alle misure alternative al carcere. D'altra parte, mi è anche capitato di assistere una persona a cui era stata concessa la detenzione domiciliare con il braccialetto, ma per un lungo periodo, alcuni mesi, la persona non aveva potuto beneficiarne perché i braccialetti erano finiti, ed era stato costretto a rimanere in carcere".

Alla fine il risultato è comunque un diritto negato al detenuto. Qualcuno paga mai per questo?

"In Italia non ho mai sentito di nessuno che pagasse per i problemi del sistema giustizia. Non in questo senso, almeno. Va sottolineato però che qui la responsabilità non è certo del magistrato. Semmai del ministero".

Il giro di vite all'italiana: nuovi reati inapplicabili

di Carlo Nordio

Il Messaggero, 6 luglio 2017

La legge sull'introduzione del reato di tortura, approvata ieri sera in via definitiva alla Camera, si inserisce in quel filone di velleitario attivismo con cui il legislatore tende ad affrontare vecchi problemi con provvedimenti ispirati dalla convenienza contingente. Questa deplorabile attitudine, peraltro comune ai governi degli ultimi trent'anni, sta assumendo ora dimensioni quasi grottesche, con una proliferazione normativa caotica e scoordinata, che moltiplicando le incertezze interpretative ne consolida le difficoltà di applicazione.

I numerosi esempi di riforme fallite - fallite nel senso che alla fine non hanno minimamente raggiunto gli obiettivi solennemente celebrati - non hanno insegnato nulla. Nuovi reati sono stati introdotti, con la previsione di ulteriori aumenti di pene; le garanzie costituzionali sono state viepiù avviliti, e siamo sempre lì. Dopo il giro di vite sulla corruzione, l'omicidio stradale, il femminicidio, le misure antimafia, eccetera eccetera, i delitti non diminuiscono, e l'insicurezza aumenta. La risposta? L'introduzione del reato di tortura.

Intendiamoci. In quanto tale, la tortura è una delle forme più abiette della cattiveria umana. Ha radici profonde, e talvolta è stata giustificata da ragioni politiche e persino da ragioni religiose.

Come strumento di indagine, dopo essere stata adottata equamente da tutti gli stati, dai tempi di Lugalzaggisi, re di Uruk, fino alla quarta repubblica francese in Algeria, è quasi scomparsa nei Paesi democratici. Quasi. Perché purtroppo, di tanto in tanto, emergono casi di sciagurata violenza intimidatrice. Anche in Europa. Anche da noi. Essa è stata tuttavia ridotta, se non sradicata, non dalla minaccia della sanzione penale, ma da un'opera continua e benemerita di riflessione e di umanizzazione della politica criminale. Se ne rimane un residuo, essa costituisce

l'eccezione, non la regola. In Italia, per di più, una nuova cultura della polizia giudiziaria, un vigilante controllo della magistratura, e più in generale il ripudio sincero dell'opinione pubblica anche di fronte ai delitti più cruenti ed infami, hanno ridotto il fenomeno a livelli trascurabili.

Ora questa legge complica le cose. Perché, essendo, o almeno apparendo un messaggio ostile alle forze dell'ordine, ne mina la serenità e la fiducia nello Stato. Uno Stato che già le strapazza con il centellinamento delle risorse e l'imposizione di compiti sovrumani, ed ora le umilia con una manifestazione di diffidenza. Per di più essa non soddisfa nemmeno le possibili vittime. La sua formulazione è infatti, secondo la peggiore tradizione, tanto altisonante e verbosa quanto vaga e indeterminata.

E poiché il principio di tassatività è un cardine del diritto penale, questa volatilità ne renderà difficile l'applicazione in sede processuale. Peggio. Essa consentirà una valanga di denunce e di indagini contro polizia e carabinieri, con la conseguente spedizione di informazioni di garanzia e iscrizioni nel registro degli indagati, ma renderà difficile l'accertamento delle singole responsabilità nel caso - Dio non voglia - di abusi da parte di chi veste la divisa. Come tante altre leggi, essa finirà su un binario morto, in attesa che il treno della giustizia, già rallentato da questa dissennata produzione normativa, la scarichi tra i rottami.

Tortura, c'è il via libera della Camera alla legge: ora in Italia è reato

di Franco Stefanoni

Corriere della Sera, 6 luglio 2017

Il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. Ci sono voluti quattro anni perché il Parlamento approvasse la norma. Sì definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato di tortura. Il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti.

Le pene previste sono pesanti: la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, che salgono fino a un massimo di 12 se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri. Ci sono voluti quattro anni perché il Parlamento approvasse la legge che introduce il reato di tortura nel nostro ordinamento.

Quattro anni di stop and go, di divisioni tra le forze politiche e di tentativi di insabbiamento. L'iter del provvedimento, frutto della sintesi di 11 diverse proposte di legge, è stato particolarmente complicato: iniziato al Senato esattamente il 22 luglio del 2013, per poi essere licenziato un anno dopo, è approdato alla Camera nel 2015 per poi tornare nuovamente all'esame di palazzo Madama e, infine, essere licenziato da Montecitorio. Più volte modificato nei passaggi tra i due rami del Parlamento, il testo non ha subito ulteriori modifiche durante l'ultimo esame.

Forze politiche divise - Si tratta di un provvedimento che ha diviso le forze politiche: voluto dal Pd e sostenuto dagli alleati di governo, gli alfaniani di Alternativa popolare, è invece stato osteggiato dalle forze di centrodestra, Lega e FdI in testa. I detrattori della legge sostengono che si tratta di un provvedimento punitivo nei confronti delle forze dell'ordine, limitandone il campo d'azione. Niente di tutto ciò, hanno sempre replicato Pd e governo, nessuna "norma vessatoria", al contrario si tratta di un provvedimento che "colma una lacuna" e fa sì che l'Italia "non sia più fanalino di coda", è stata sin dall'inizio la posizione dei sostenitori del testo.

In che cosa consiste - Cosa prevede il testo della legge sul reato di tortura, licenziato in via definitiva dalla Camera: vengono introdotti nel codice penale il reato di tortura (art. 613-bis) e di istigazione alla tortura (art. 613-ter). La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio costituisce una fattispecie aggravata del delitto di tortura. In particolare, l'articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Rispetto all'art. 1 della Convenzione Onu del 1984, che prevede una condotta a forma libera da parte dell'autore del reato, l'art. 613-bis prevede esplicitamente che la tortura si realizza mediante violenze o minacce gravi o crudeltà (ovvero con trattamento inumano e degradante), si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo. Sono inoltre previste delle aggravanti: la prima interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni. Viene, tuttavia, precisato che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell'aver causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà). Infine, la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30

anni di reclusione); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).
Istigazione a commettere tortura - La legge introduce nel codice penale l'art. 613-ter, con cui si punisce il reato consistente nell'istigazione a commettere tortura da parte del pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In base all'art. 414 c.p. chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena da uno a cinque anni. Alla medesima pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Se l'istigazione o l'apologia riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

"Forme d'immunità" - La legge, viene sottolineato nella relazione tecnica, introduce una disposizione procedurale che stabilisce l'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura. È escluso il riconoscimento di ogni "forma di immunità" per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. L'immunità diplomatica riguarda in via principale i Capi di Stato o di governo stranieri quando si trovino in Italia nonché il personale diplomatico-consolare eventualmente da accreditare presso l'Italia. Viene poi previsto l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.

Tortura. Non basta che sia nel codice
di Patrizio Gonnella

Il Manifesto, 6 luglio 2017

In Italia da oggi la tortura è reato. C'è voluto un dibattito parlamentare lungo quasi trent'anni per produrre una legge definita di compromesso dal deputato del Pd Franco Vazio, relatore del provvedimento. Ma si può accettare o siglare un compromesso su un crimine contro l'umanità?

Il dibattito parlamentare è stato per lunghi tratti triste, incolto, illiberal, ricco di opposizioni pretestuose. Nel nome delle mani libere delle forze dell'ordine si è cercato di renderle immuni da responsabilità. Governi di destra e di sinistra hanno in passato detto no alla tortura. Oggi c'è un reato ad hoc.

Retroguardie culturali hanno condizionato il dibattito pubblico contribuendo a produrre una legge criptica, non rispondente alla definizione presente nella Convenzione Onu contro la Tortura del lontano 1984.

In vari punti la legge approvata ieri è di difficile digeribilità: la previsione della pluralità delle condotte violente affinché vi sia la configurabilità del delitto, il riferimento espresso alla condizione della "verificabilità" del trauma psichico. Un tentativo pacchiano di restringere l'area della punibilità del presunto torturatore. E poi non sono stati previsti tempi straordinari di prescrizione come un crimine di tale tipo richiede. Ed è stata prevista la pena dell'ergastolo contro cui si siamo sempre battuti e ci batteremo sempre.

Era il 10 dicembre del 1998 quando Antigone elaborò la sua prima proposta di legge, fedele al testo delle Nazioni Unite. Non abbiamo mai abbandonato la nostra pressione pubblica e politica su questo tema. Siamo andati davanti a giudici nazionali, europei, organismi internazionali a segnalare questa lacuna gravissima nel nostro ordinamento giuridico. Il manifesto è stato sempre al nostro fianco. Nel tempo i governi che si sono succeduti hanno usato le più svariate strategie di risposta: dilatorie, apertamente oppostive, falsamente disponibili.

Da ieri comunque abbiamo una legge che incrimina la tortura. Possiamo da oggi nelle Corti chiedere che un pubblico ufficiale sia incriminato non per lesioni o abusi vari o maltrattamenti in famiglia (come è accaduto ad Asti) ma per tortura. Purtroppo il delitto è configurato in modo a dir poco arzigogolato. È definito come un delitto generico, ossia che può essere commesso anche da un cittadino comune e non solo da un pubblico ufficiale. Per noi la tortura, nonostante la divergente previsione normativa, è e resta invece un delitto proprio, ossia un delitto che, come ci tramanda il diritto internazionale pattizio e consuetudinario, non può che essere un delitto dei pubblici ufficiali. Da domani il nostro lavoro sarà quello di sempre: nelle ipotesi di segnalazioni di casi che per noi costituiscono "tortura" ci impegneremo affinché la legge sia applicata davanti ai giudici nazionali. E se questi dovessero latitare - un po' dipende anche da loro, così come dagli avvocati, rendere quella fattispecie operativa - andremo davanti alle Corti internazionali.

Uno sguardo va rivolto alle altre parti della legge ugualmente importanti le quali riguardano la non espulsione di

persone che rischiano la tortura nel paese di provenienza e l'extradizione di cittadini stranieri accusati di tortura e attualmente residenti nel nostro paese. Qualora applicate in sede giurisdizionale con ragionevolezza e spirito democratico tali norme potranno salvare molte vite da un lato e rompere il circolo vizioso della impunità dei torturatori di Stato dall'altro. Nessuno è però così ingenuo dal pensare che ottenuta la legge, buona o brutta che sia, la tortura sarà di conseguenza definitivamente eliminata dalle nostre prigioni, dalle nostre caserme, dai nostri centri per migranti, dalle nostre strade. Il reato è una condizione necessaria ma non sufficiente per mettere al bando la tortura. È necessario che vi sia un cambio di paradigma che porti la dignità umana al centro delle nostre politiche di sicurezza.

Giustizia e informazione, va eliminato il mercato degli atti giudiziari

di Caterina Malavenda

Corriere della Sera, 6 luglio 2017

Con un recente intervento su la Repubblica, Raffaele Cantone ha rispolverato un tema tuttora ignorato dalla politica, nonostante si stia discutendo di importanti e non sempre condivisibili riforme del codice di procedura penale.

Cantone auspica che i giornalisti possano finalmente accedere direttamente agli atti di indagine, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel processo, per svolgere tutti ed al meglio il loro lavoro; non sollecita, però, il necessario intervento legislativo, bensì un dibattito, l'ennesimo che, come gli altri, risulterà del tutto inutile. Non si tratta, infatti, di un'idea nuova, che necessita di un confronto, visto che l'instancabile Luigi Ferrarella ne parla da anni sul Corriere della Sera e non solo, condividendola con diversi giuristi e, da ultimo, con alcuni esponenti di spicco della magistratura. Tutti gli addetti ai lavori oramai si rendono conto della necessità di un intervento che liberalizzi tale accesso, autorizzandolo e disciplinandolo, mentre è assordante il silenzio di chi dovrebbe dar seguito agli auspici, introducendo nel codice i necessari correttivi.

Nulla di più semplice, visto che l'articolo 114, comma 7 del Codice di procedura penale consente già la pubblicazione degli atti non segreti, siccome noti all'indagato; basterebbe aggiungere solo che, a tal fine, il giornalista può averne copia dai competenti uffici, al pari delle altre parti interessate. E si potrebbe farlo, utilizzando uno dei molteplici e poliedrici provvedimenti sulla giustizia, senza trincerarsi dietro la comoda scusa che altri e più importanti sono i problemi da risolvere, la disciplina delle intercettazioni, per dirne una, che è strettamente connessa, però, alla loro successiva diffusione e, quindi, alle modalità con le quali i giornalisti possono entrarne legittimamente in possesso, quando l'indagato ne ha preso cognizione, certo trattandole, al pari degli altri atti di indagine, con garbo e professionalità, oltre che secondo legge.

Finora nessuno è parso porsi il problema per tentare di risolverlo, eppure chiunque abbia a cuore la democrazia e una buona informazione percepisce il vulnus che arreca all'una e all'altra la attuale totale mancanza di regole, che consentano al giornalista di chiedere ed ottenere ufficialmente copia degli atti giudiziari, quando non sono più segreti. A cascata ne derivano, infatti, la necessità di procurarsi di straforo, la difficoltà di trovare qualcuno disposto a dare una mano ed il forte rischio che la fonte sia interessata e, perciò, parziale. Ciò comporta una visione altrettanto parziale della vicenda processuale e la possibilità che la cronaca non sia esauriente, completa e, perciò, corretta per le parti ed appagante per chi voglia informarsi. Dunque, tutto tace sul fronte legislativo e c'è da chiedersi se davvero il potere ha voglia di lasciar le mani libere al suo guardiano, in un settore così sensibile, al punto da agevolare un accesso totale ed indiscriminato agli atti di indagini anche delicate, che spesso coinvolgono esponenti di spicco di questo o di quel partito, di questo o di quell'altro settore dell'economia.

O se, piuttosto, non preferisca lasciare le cose come stanno, mantenendo intatta l'ambiguità dei rapporti fra giornalisti e fonti, sperando che prevalga l'interesse al silenzio, che accomuna le parti coinvolte nelle indagini. C'è da scommettere - ma sarebbe davvero un sollievo perdere - che tutto rimarrà così com'è. Quieta non movere et mota quietare dicevano gli antichi e mai motto è apparso più calzante per chi sembra preferire lo status quo, un equilibrio fragile, che favorisce il manovratore e convenienze di compromesso, sedando con l'inerzia chi dovesse apparire un po' troppo agitato nel chiedere una riforma: il mercato degli atti giudiziari rimane aperto e non sempre chi vince è il migliore.

"Omicidio stradale" per il pedone che attraversa con il rosso e causa incidente mortale

siciliainformazioni.com, 6 luglio 2017

Cassazione - Sentenza n. 32095/2017. Attraversare la strada distratti, provocando un incidente stradale, può portare in carcere. È questa l'ultima decisione della Suprema Corte che ha condannato un pedone, Massimiliano Lepratti, che aveva provocato la morte di un motociclista che arrivava dal senso opposto e che, dopo esser stato sbalzato dalla sella, era finito contro un palo della segnaletica stradale.

Il pedone, di 51 anni, aveva attraversato la strada con il rosso subito dopo essere sceso da un autobus. La vittima,

Salvatore Zammataro, vide spuntare all'improvviso il pedone e fino a un istante prima era coperto dalla sagoma del bus 91. Oltre al carcere, il pedone deve risarcire i familiari del centauro con 150mila euro di indennizzo, in base a quanto statuito dalla Corte di Appello di Milano.

Il motociclista morì per le gravissime lesioni alla testa e al torace riportate nell'impatto. Ad avviso della Cassazione - sentenza n. 32095/2017 - "tenuto conto dell'assenza di tracce di frenata, della presenza di almeno un mezzo di grosse dimensioni che occultava la visibilità dei pedoni e della rapidità con cui è avvenuto l'investimento del Lepratti, correttamente i giudici di merito, hanno concluso che lo Zammataro si trovasse a così breve distanza dall'attraversamento pedonale, da non poter utilmente arrestare il proprio veicolo in condizioni di sufficiente sicurezza anche volendo ipotizzare che il semaforo proiettasse per i veicoli luce gialla e non verde".

Controlli a distanza: solo 2mila apparecchi, settecento detenuti restano nel limbo

di Francesco Lo Dico

Il Mattino, 5 luglio 2017

I nomi di Diele e Romeo hanno riaperto i riflettori su quello che è un autentico scandalo di Stato. Ma sono ormai due anni che più di 700 detenuti vivono in una situazione kafkiana. Avrebbero il diritto di uscire dal carcere e andare ai domiciliari, ma sono costretti a restare in cella in violazione dei loro diritti per il semplice fatto che mancano i braccialetti elettronici.

Dopo il varo del decreto svuota-carceri del 2013, i tribunali hanno cominciato a puntare sui dispositivi elettronici in maniera sempre più massiccia. Ma che i duemila braccialetti per il controllo a distanza commissionati a Telecom dal ministero della Giustizia non bastassero, fu abbastanza chiaro già nel 2015, quando l'avvocato di Giuseppe Tartarone Buscemi, in carcere a Palermo per detenzione di armi, si vide recapitare dal gestore un comunicato che vanificava la scarcerazione per il suo assistito con parole piuttosto sorprendenti: "Vi informiamo che la richiesta potrà essere evasa solo a fronte del recupero per fine misura di un dispositivo in esercizio". Buscemi insomma, avrebbe dovuto mettersi in fila e aspettare un braccialetto di seconda mano. O di secondo piede, per meglio dire, dato che il dispositivo si indossa alla caviglia.

La vicenda, piuttosto grottesca, non ha tuttavia suggerito a nessuno l'attuazione di misure riparatorie. Passati di carcerato in carcerato, i duemila braccialetti elettronici in circolazione non sono aumentati neppure di un'unità. Pochi, desiderati, ma anche costosissimi, i dispositivi elettronici sono nella migliore tradizione italiana pagati a peso d'oro: in Italia costano 115 euro al giorno, a Londra bastano 7 euro. Ma costi così elevati, non portano in dote nemmeno benefici tecnologici. Anzi. Pochissimi degli strumenti in circolo, infatti, sono dotati di gps. Così che essi possono essere impiegati soltanto per chi deve fare tappa fissa in casa. E non sono viceversa utilizzabili in quei casi in cui il detenuto svolge un'attività lavorativa che lo costringe ad allontanarsi da casa.

Introdotti nel 2001 a Milano, i braccialetti hanno avuto una storia piuttosto tormentata. Nel resto del mondo erano gettonatissimi. Nell'Italia delle celle affollatissime si arrivò a stento in dodici anni dalla loro introduzione a 111 attivazioni. A cercare di imprimere la svolta, fu l'ex ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, che tentò di metterne in circolo altri 4mila a fronte di richieste crescenti. Ma dal 2014 a oggi, i desiderati braccialetti non sono aumentati di numero, a fronte dei 25mila disponibili in Gran Bretagna.

Pochi e pagati profumatamente, si diceva. "Sono costati allo Stato fino ad oggi 173 milioni di euro - spiega Donato Capece, segretario generale del Sappe (Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria). "Il paradosso più evidente - commenta - è che i ministeri di Giustizia e Interno hanno speso 110 milioni di euro in 10 anni per pochissimi braccialetti, mentre ora che ve n'è una primaria necessità non ne sono stati acquistati a sufficienza". "Il dramma di questo Paese - conclude Capece - è che nessuno mai paga per questi sprechi e per questi errori".

Il ministro Andrea Orlando provò a mettere una pezza già il 6 dicembre, quando riuscì a far pubblicare il bando di gara per la fornitura di 12mila nuovi apparecchi per un valore complessivo di 45 milioni di euro. Ammesse alla gara, risultarono a febbraio Fastweb spa, Rti Engineering ingegneria informatica e ancora Telecom Italia Spa. La faccenda si sarebbe dovuta concludere nel mese di giugno, ma così non è stato a causa di un altro pasticcio in salsa italiana che lo stesso Guardasigilli ha raccontato ai microfoni di "Un Giorno da Pecora".

I braccialetti "stanno arrivando - ha garantito Orlando - è già stato fatto un bando". Poi la spiegazione imbarazzata del ritardo. "Secondo me, tuttavia per un errore del legislatore - ha chiarito il ministro - la competenza dell'acquisto è stata affidata al ministero dell'Interno, e non a quello della Giustizia". Tutta colpa del Viminale dunque. Ci sarà ad ogni modo da attendere ancora. "Il nuovo bando si chiuderà tra qualche settimana", ha ammesso il ministro. A Diele e Romeo non resta frattanto che aspettare in galera, insieme ad altre migliaia di detenuti senza nome e senza voce. Un bel braccialetto di "secondo piede", magari non troppo logoro, recuperato dalla caviglia di un altro povero cristo.

Riforma del processo penale in vigore dal 3 agosto prossimo
di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2017

Entrata in vigore soft per la nuova giustizia penale. La legge (n. 103 del 23 giugno) è stata pubblicata sulla "Gazzetta" di ieri ed entrerà in vigore il prossimo 3 agosto. Un mese di tempo quindi a disposizione degli operatori per "digerire" novità che spaziano dal penale sostanziale alle misure più squisitamente procedurali. Un mese che però in realtà è destinato, di fatto, a raddoppiare per effetto delle ferie estive e dell'attività giudiziaria a scartamento ridotto che proseguirà per tutto agosto. Insomma, per una prima valutazione d'impatto bisognerà aspettare settembre; se non oltre.

Però l'ancoraggio a una data certa permette adesso una serie di considerazioni relative ad alcune delle disposizioni più significative. La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie innanzitutto. Che si applicherà a tutti i procedimenti in corso al 3 agosto, sia a quelli in attesa di apertura del dibattimento (applicazione fisiologica della misura) sia a quelli con dibattimento in corso. Nei primi l'imputato può chiedere, se non si è mosso prima, un termine non superiore a 6 mesi per provvedere alla riparazione; nei secondi, l'imputato nella prima udienza successiva al 3 agosto, potrà chiedere al giudice 60 giorni al massimo di tempo per provvedere alla riparazione delle conseguenze della propria condotta.

Quanto alla prescrizione, la legge non aumenta i termini previsti dalla ex Cirielli, evitando per esempio di agganciarli al momento del rinvio a giudizio come chiesto dall'Anm, ma irrobustisce lo stop in caso di condanna in primo grado e in appello, con 1 anno e 6 mesi in più per ciascun grado di giudizio. Per esplicita previsione, la nuova disciplina della sospensione sarà applicata ai fatti commessi a partire dal 3 agosto. E sempre ai fatti commessi a partire dal 3 agosto dovranno essere applicate le sanzioni più severe previste per alcuni reati, dai furti alle rapine, passando per il voto di scambio. Un anno ancora invece dovrà trascorrere, soprattutto per dare la possibilità agli uffici giudiziari di attrezzarsi, per la partenza a regime del processo a distanza. Con la partecipazione in video al procedimento che diventerà la regola, a partire appunto dall'agosto 2018, quando la persona è detenuta per un delitto di mafia o comunque particolarmente grave o è ammessa a misure di protezione.

Ma in un provvedimento in larga parte dedicato alle misure di natura processuale, un denso pacchetto è destinato ad avere operatività immediata, fatta salva la premessa sulla pausa di fermo giudiziario ad agosto. A partire dai vincoli al Pm sull'esercizio dell'azione penale con il rinvio a giudizio oppure con la richiesta di archiviazione, sotto la spada di Damocle dell'avocazione da parte della Procura generale.

Oppure è il caso del regime delle impugnazioni, dove si stabilisce che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato a patto che non si tratti di ricorso per Cassazione; si prevede per l'atto di appello l'onere della specificità dei motivi di impugnazione, a pena di inammissibilità, oltre che l'onere di indicazione delle prove delle quali si sostiene l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione, sempre a pena di inammissibilità; si reintroduce il concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008, che comporta un accordo sulla rideterminazione della pena con rinuncia agli altri motivi di impugnazione. Si impedisce però che si applicare il concordato ai reati di mafia e terrorismo e per i reati sessuali e in danno di minori.

Sì immediato poi al potere della persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; alla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili; alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione e sul regime di impugnazione, semplificato, del decreto o dell'ordinanza di archiviazione.

Il reato di tortura torna alla Camera
di Simona Musco

Il Dubbio, 5 luglio 2017

Oggi la discussione in Aula dove arriva con un testo stravolto rispetto a quello depositato il primo giorno di legislatura dal senatore Pd Luigi Manconi. Critico Orfini: "per come è scritta è una legge inutile".

Il giorno decisivo sarà oggi, quando la legge sul reato di tortura verrà discussa alla Camera, dove torna dopo essere passata dal Senato. Ma ci arriva con un testo stravolto rispetto a quello depositato il primo giorno di legislatura dal senatore Pd Luigi Manconi, che ne ha preso le distanze e criticandolo pesantemente, facendo sue i rilievi negativi dell'Europa. Le polemiche, a 24 ore del voto, hanno evidenziato ulteriormente le contraddizioni della proposta, distante dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e dalla Convenzione Onu del 1984, tanto da snaturare lo stesso concetto di tortura.

Perplessità condivise anche dal Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e stigmatizzate dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, secondo cui il testo, così formulato, garantirebbe delle scappatoie. Una valutazione messa nero su bianco, in una lettera spedita alle Camere. "Questo testo è inapplicabile ai fatti del G8", ha chiarito Manconi, che aveva provato a riempire quel vuoto legislativo lungo 29 anni.

"L'Italia ha ratificato la convenzione Onu sulla tortura il primo gennaio del 1988. Come ha ricordato sua madre è l'anno di nascita di Giulio Regeni. Il fatto che nel nostro ordinamento non ci sia ancora il reato di tortura forse ha privato l'Italia dell'autorevolezza morale e giuridica necessaria per esigere dall'Egitto la verità su un nostro connazionale torturato a morte" ha detto Manconi.

La lettera di Miuznieks ha dato man forte ai detrattori della proposta, in quanto evidenzia le acutissime contraddizioni del testo, a partire dal termine usato nella traduzione italiana, che prevede la tortura come un reato generico e non proprio del pubblico ufficiale, contestabile solo dopo un ripetuto numero di violenze e minacce gravi, con acute sofferenze fisiche e traumi psichici. Un disallineamento che determinerebbe "un serissimo dubbio di legittimità costituzionale", ha aggiunto Manconi, in quanto le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vincolano il legislatore.

"Come ha spiegato il pm del processo per le violenze alla scuola Diaz al G8, il dottor Zucca, la gran parte di quegli atti efferati, se giudicate col metro del ddl che sta per essere approvato, non sarebbero qualificate come torture", ha poi spiegato. Polemiche anche da parte del presidente del Pd Matteo Orfini, che ha definito un "tema simbolico" quello relativo alla legge sulla tortura che, ha aggiunto, "per come è scritta, è inutile", fatta com'è "di compromessi al ribasso. In un Paese che ha avuto i casi Cucchi, Aldrovandi, Genova, ci vorrebbe maggior coraggio". Coraggio chiesto anche dalle vittime delle torture nella scuola Diaz, che vedono in quel testo "uno schiaffo e una nuova umiliazione". La maggioranza, però, non sembra scalfita dalle proteste. Anzi, dice: meglio questo che niente.

Tortura. Manconi: "siamo lontani dal testo Onu, si rischia l'incostituzionalità"
di Liana Milella

La Repubblica, 5 luglio 2017

Il senatore Pd: "Si lega il reato alle "violenze reiterate". Ma la storia dimostra che si può essere torturati anche una volta sola. Con il testo che sta per essere approvato, gran parte delle violenze alla scuola Diaz non sarebbero considerate tortura".

"L'Italia ha ratificato la convenzione Onu sulla tortura il primo gennaio del 1988. Come ha ricordato sua madre è l'anno di nascita di Giulio Regeni. Il fatto che nel nostro ordinamento non ci sia ancora il reato di tortura forse ha privato l'Italia dell'autorevolezza morale e giuridica necessaria per esigere dall'Egitto la verità su un nostro connazionale torturato a morte". Dice così Luigi Manconi, il presidente della Commissione per i diritti umani del Senato che ha presentato la sua proposta sulla tortura il 15 marzo 2013, primo giorno di questa legislatura. Ma di quel ddl non resta nulla in quello che finirà sulla Gazzetta ufficiale.

Siamo al voto definitivo della Camera sulla tortura. Come la valuta?

"Molto negativamente. Ho nutrito qualche dubbio sulla correttezza della mia posizione. Ma poi, il 22 giugno, è giunta la lettera inviata a me e, in primo luogo, ai presidenti di Camera e Senato, nella quale il Commissario per i Diritti umani del consiglio d'Europa Nils Miuznieks evidenziava le acutissime contraddizioni di quel testo di legge e ne chiedeva la riscrittura sulla base di tre considerazioni principali, più altre secondarie".

Un niet super partes dunque. Su cosa si basa?

"La prima critica è di ordine generale, il termine usato nella traduzione italiana è "disallineamento" del testo rispetto alla convenzione dell'Onu contro la tortura. E qui si apre una questione grande come una casa. Il giurista Valerio Onida mi conferma che questa profondissima difformità dalla convenzione Onu rivela un serissimo dubbio di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117 della nostra Carta. Per il quale le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia vincolano il nostro legislatore".

Ma, nel merito, le contestazioni di Miuznieks inficiano l'applicabilità stessa del reato di tortura?

"Certo. Il commissario entra nel merito ed evidenzia quel perverso slittamento di senso - lo dico con parole mie - che presenta il testo rispetto alla convenzione dell'Onu. Lì si parla di "ogni violenza".

Qui, in una rovinosa precipitazione linguistica e giuridica, "ogni violenza" diventa prima "violenze" al plurale, poi "reiterate violenze". Infine la soluzione peggiore: quel "più condotte" che può arrivare a distribuire i trattamenti inumani o degradanti lungo un ampio periodo di tempo". Quindi la Camera sta approvando un reato di tortura che non servirà per punire le torture?

"Come ha spiegato il pm del processo per le violenze alla scuola Diaz al G8, il dottor Zucca, la gran parte di quegli atti efferati, se giudicate col metro del ddl che sta per essere approvato, non sarebbero qualificate come torture".

I sostenitori della legge, all'insegna del "meglio questa che niente", dicono però che le condanne saranno possibili.

"Io guardo al testo. Anche l'altra fattispecie - "ogni violenza psichica" - è andata via via evaporando in una sorta di patologica torsione semantica. Ho sentito una vittima della Diaz parlare di come gli attacchi di panico siano insorti in lui a due anni dai fatti. Il che rende del tutto irrealistico il ricorso a quelle formule utilizzate per qualificare la violenza prima esigendo che fosse verificabile clinicamente e poi sottoponendola a un'improbabile documentazione. Circostanza tragicamente ridicola se si tiene conto che i processi per tortura si celebrano in genere a notevole distanza di tempo dai fatti".

Ma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Finocchiaro dice che in questo momento politico questa è l'unica legge possibile.

"Questa legge è destinata a rimanere nel nostro ordinamento ancora per moltissimi anni, temo. Il dilemma si ripete in continuazione. Meglio una qualsiasi legge che nessuna legge? Avevo qualche incertezza, e molti miei amici la pensano come Finocchiaro. Ma la lettera di Miuznieks e la riflessione su quanto affermato a proposito dei fatti della Diaz mi inducono a ribadire il mio rifiuto. Posso sbagliarmi, lo so".

Quanto hanno pesato le pressioni, che si sono verificate perfino in Parlamento, dei sindacati di polizia?

"La classe politica italiana soffre da sempre di una sorta di complesso di colpa e di un senso di inferiorità nei confronti delle forze di polizia ed è intellettualmente e politicamente incapace di capire che l'individuazione e la sanzione severa dei pochissimi appartenenti a quei corpi che torturano e commettono illegalità è il solo modo per tutelare la stragrande maggioranza che quegli atti non commette e, dunque, di salvare il prestigio e, se vogliamo, l'onore della divisa".

Codice antimafia in "stand by"

di Manuela Perrone

Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2017

Si fa più incerto il destino del nuovo Codice antimafia, con i suoi 36 articoli che estendono le misure di prevenzione personali e patrimoniali, ampliano il ricorso all'amministrazione giudiziaria potenziando le incompatibilità degli amministratori, puntano a favorire la ripresa delle aziende sequestrate e rafforzano composizione e competenze dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati. Pesa la netta opposizione del centrodestra, Forza Italia in testa, ma anche qualche tentennamento nel Pd. Con il presidente Matteo Orfini che con un tweet sembra riaprire i giochi: "Le sollecitazioni di Cantone sul Codice antimafia meritano di essere approfondite. Lo faremo appena il testo tornerà alla Camera".

Parole che da un lato aprono la strada al via libera finale in Senato, slittato a oggi dopo la bagarre ieri in Aula del centrodestra capitanato da Forza Italia, che ha prima cercato in ogni modo di far tornare il testo in commissione (richiesta respinta dal presidente Pietro Grasso) e poi ha di fatto battuto la maggioranza sul calendario dei lavori deciso dalla Conferenza dei capigruppo. Ma le stesse parole, dall'altro lato, mettono un'ipoteca pesante sul Ddl, bloccato nelle secche di Palazzo Madama da novembre 2015, quando fu licenziato dalla Camera. Perché modificare il disegno di legge a Montecitorio non era nei patti (nelle diverse riunioni di maggioranza dei giorni scorsi l'accordo era quello di blindare il testo per vararlo in tempi rapidissimi) e rischia di far finire l'articolato su un binario morto. Il fatto è che le perplessità di Raffaele Cantone, seguite da quelle di altri giuristi come Giovanni Maria Flick e Carlo Nordio, del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e di Luciano Violante, hanno fatto breccia tra i democratici più scettici. Il presidente dell'Anac ha ribadito ancora ieri i suoi dubbi non sul complesso della riforma, ma sull'articolo 1, che allarga le misure di prevenzione agli indiziati di truffa aggravata ai danni dello Stato o di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pa, dalla corruzione alla concussione. Sulla stessa norma, corretta la settimana scorsa per restringerne le maglie e invisata a Fi e alla Lega, si è però espresso favorevolmente il Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.

Sintetizza il senatore Gaetano Quagliariello (Fl-Idea): "Il Codice ha messo d'accordo garantisti e giustizialisti nel dire che questo provvedimento è sbagliato e non va bene". Ma il relatore alla Camera Davide Mattiello (Pd) non nasconde l'amarrezza: "Bisogna rassicurare i critici sulla ragionevolezza dei presupposti per l'estensione del sistema di prevenzione: non c'è soltanto l'elemento soggettivo, ma anche quello oggettivo. E occorre ricordare il miglioramento dell'intera procedura di sequestro e confisca, che rappresenta i due terzi della riforma: tempi certi, difesa dei diritti dei terzi creditori, distrettualizzazione del giudicante".

Per il "sì" finale, il Pd conta in Senato sull'appoggio dei bersaniani di Mdp e degli alfaniani di Alternativa popolare, sponda del centrodestra nella maggioranza e protagonisti della mediazione sulla confisca allargata ai corrotti. Però gli stessi centristi gradirebbero volentieri un rinvio per evitare bracci di ferro su provvedimenti scomodi (compreso lo ius soli), come ha dimostrato ieri la richiesta della capogruppo Laura Bianconi di fissare una nuova capigruppo per rivedere il calendario "con animo più sereno". Molto simile alla "pausa di riflessione" invocata dalla Lega.

Intanto l'Unione delle camere penali è già sul piede di guerra: ha proclamato l'astensione dalle udienze e una manifestazione nazionale a Salerno per il 18 luglio, convinta che la riforma "certamente contribuirà ad abbassare in maniera consistente lo standard delle garanzie e a collocare l'Italia al di fuori dei parametri indicati dalla giurisprudenza Cedu". Dura la reazione della Cgil, che con Libera e altre associazioni sostiene il Ddl: "Il vero obiettivo è uccidere alla radice il sistema delle misure di prevenzione".

Codice antimafia. Prevenzione arma potente, ma da usare con cautela
di Fabio Basile*

Il Sole 24 ore, 5 luglio 2017

Le misure di prevenzione patrimoniale sono un'arma potente, rivelatasi estremamente efficace per contrastare determinate forme di criminalità, come le associazioni di tipo mafioso, colpite dalla confisca proprio nel loro core business: l'accumulo di capitali illeciti. Quest'arma, però, deve la sua potenza, almeno in parte, al fatto che può essere usata a prescindere dall'accertamento del reato.

Senza troppi giri di parole, occorre infatti constatare che le misure di prevenzione possono comportare conseguenze assai afflittive (come la perdita totale e definitiva del patrimonio) pur offrendo solo un pacchetto low cost di garanzie sostanziali e processuali. Si pensi solo al fatto che per la loro applicazione bastano indizi, senza la necessità di prove, indizi che per giunta possono essere desunti anche da fonti che non sarebbero ammesse in un processo penale.

Al di là, poi, della diatriba tecnica sull'inversione dell'onere della prova, sta di fatto che il proposto, una volta colpito dal sequestro, per scongiurare la confisca ha davanti a sé una strada tutta in salita (deve, in altre parole, difendersi attaccando, mentre l'imputato in un processo potrebbe in teoria limitarsi a parare i colpi dell'avversario). Infine, le misure di prevenzione non conoscono la prescrizione e contro di esse vi è una limitata possibilità di ricorso in cassazione.

Ebbene, proprio perché così potente, quest'arma dovrebbe essere usata con estrema cautela, e soprattutto mirando bene prima di sparare. Così è avvenuto, finora, nel loro impiego contro la mafia, laddove un consolidato patrimonio di conoscenze criminologiche, da un lato, e una insidiosa perniciosità del fenomeno associativo di tipo mafioso, dall'altro, convalida e giustifica alcune "scorciatoie" del sistema preventivo.

Rischia, invece, di prendere male la mira il nostro Parlamento, convinto di spuntare una vittoria facile contro la corruzione mettendo in campo le misure di prevenzione. Una prima versione della riforma dell'articolo 4 del Codice antimafia estendeva, infatti, l'elenco dei destinatari di tali misure addirittura a coloro che fossero indiziati della commissione anche di un solo delitto contro la pubblica amministrazione: e non solo dei delitti più odiosi e più gravi (come concussione e corruzione), ma anche dei delitti di minore entità. Sarebbero, insomma, bastati indizi anche di un singolo episodio di peculato (magari commesso approfittando dell'errore altrui) o di indebita percezione di erogazioni pubbliche (magari un'indennità di disoccupazione continuata ad essere incassata qualche mese dopo la riassunzione) per andare incontro alla confisca dei cespiti patrimoniali di cui non si fosse riusciti a dimostrare la legittima provenienza. Con conseguente massimo stridore tra la precarietà dell'indizio (anche di un delitto non particolarmente grave) e la definitività della confisca (anche di tutto il patrimonio).

Tranne che per la truffa aggravata, il Senato sembra aver abbandonato tale improvvida via, subordinando ora l'applicazione delle misure di prevenzione, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, alla presenza di indizi dell'esistenza di un'associazione finalizzata al compimento di tali delitti. Questa modifica ridimensiona le perplessità sopra espresse, ma ne fa sorgere altre, legate alle ben scarse chance di effettiva applicazione di una siffatta previsione, se non a costo di un'altissima tensione coi principi fondamentali: basterebbero, infatti, indizi, e non certo prove, di un'associazione per delinquere semplice, quindi di un'associazione di per sé priva di quei connotati, capaci invece di rivelare - anche a prescindere dalla commissione di reati - l'esistenza di un'associazione mafiosa.

Il dibattito, anche convulso, che in questi giorni ha accompagnato l'iter parlamentare ha peraltro messo nell'ombra un importante rilievo. In realtà le misure di prevenzione già oggi sono applicate dai nostri giudici anche contro soggetti che hanno accumulato ricchezze a discapito della corretta gestione della cosa pubblica. Solo che i nostri giudici - ben consci della micidialità dell'arma - hanno preso bene la mira, applicando la confisca solo ai colletti bianchi abitualmente dediti alla commissione di delitti o che abitualmente vivano di proventi delittuosi (utilizzando, quindi, le categorie della pericolosità cosiddetta comune di cui all'articolo 1 del Codice antimafia). È proprio l'elemento dell'abitudine, infatti, che rende fondata la presunzione che una ricchezza sproporzionata sia di provenienza illecita.

*Docente di Diritto penale presso l'università degli Studi di Milano

di Riccardo Mazzeo

Il Manifesto, 4 luglio 2017

"Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi" di Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto per Mimesis. Un nuovo spettro si aggira per il pianeta: il "principio di eccezione" di Carl Schmitt. Il sovrano, incarnato da un Leviatano-mosaico con i volti dei potenti della Terra, si sottrae così a ogni regola e, soprattutto, crea zone sempre nuove off limits in cui si soverchia, si annienta, si tortura in totale impunità sotto le insegne del migliore dei mondi possibili.

Questo scenario di "eccezione" e "sopraffazione" non trova realizzazione unicamente nei Paesi refrattari alla democrazia e alla libertà dei cittadini, come i Paesi del Golfo, la Russia di Putin, la Turchia di Erdogan, l'Ungheria, la Cina con l'incarcerazione sistematica degli oppositori, ma è discernibile anche nelle nostre democrazie.

In tutti i casi emerge "il cosiddetto triangolo della violenza" i cui vertici sono occupati dal soggetto attivo (chi esercita o commissiona la violenza), dal soggetto passivo (la vittima) e dal soggetto spettatore (chi assiste alla violenza ma si guarda dall'intervenire). Ed è in questo terzo vertice che si rileva la mancanza del principio di responsabilità, che coincide con "l'estraniamento o la separazione dell'individuo da alcuni aspetti del mondo fenomenico" (l'indifferenza, l'apatia).

Nel 2005, ad esempio, il 14 per cento dei cittadini Usa ritenevano la tortura giustificata nell'interrogatorio di persone sospettate di terrorismo, ma quattro anni dopo tale percentuale era schizzata al 52 per cento. Questo dato relativo alla tortura implica un corto circuito nella posizione del cittadino-spettatore, che situa il torturato in una categoria socialmente svalutata, e "la salvezza del torturato non dipende tanto dalla mano abbassata del torturatore, quanto dalla mano protesa dello spettatore". È lo spettatore che può dunque fare la differenza.

È uno dei passaggi di "Violenza e democrazia. Psicologia della coercizione: torture, abusi, ingiustizie" (Mimesis, pp. 197, euro 18), scritto da Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto, rispettivamente professore di psicologia sociale e ricercatrice dell'Università di Padova.

Libro denso, costellato di case study e fenomeni di ordinaria violenza istituzionale. Il volume affronta inoltre la "violenza strutturale", a suo tempo descritta da Johan Galtung, che riguarda il disconoscimento dei diritti di cittadinanza agli immigrati di seconda generazione o le disparità di genere, e la "violenza simbolica", teorizzata da Pierre Bourdieu, che è incarnata dall'imposizione impercettibile di modelli di comportamento per acquisire il consenso dei dominati.

Libro quindi che invita alla resistenza nei confronti della tortura e della violenza istituzionale. Non a caso gli autori, insieme a un drappello di altri compagni di impegno, fra cui l'ex pm del processo Diaz Enrico Zucca e Ilaria Cucchi, hanno redatto un manifesto-appello per criticare ciò che definiscono la "legge truffa" sulla tortura da poco varata dal Senato.

Orlando: "Dodicimila braccialetti in arrivo. Ma l'appalto è del Viminale"

di Alberto Custodero

La Repubblica, 4 luglio 2017

È rimpallo di responsabilità con il ministero dell'Interno che gestisce gli acquisti, mentre quello della Giustizia deve affrontare l'emergenza dei magistrati che vorrebbero applicare la misura alternativa ma non possono perché mancano i dispositivi elettronici. La mancata scarcerazione ai domiciliari dell'attore Domenico Diele fa scoppiare il caso della mancanza di braccialetti elettronici. I magistrati vorrebbero applicare questa misura cautelare alternativa, ma non possono per carenza dei dispositivi elettronici. Sulla vicenda è intervenuto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, il Guardasigilli ha confermato l'arrivo di "12 mila braccialetti".

"Stanno arrivando - ha detto il ministro - è già stato fatto un bando. Secondo me, tuttavia, per un errore del legislatore, la competenza dell'acquisto è stata affidata al ministero dell'Interno, e non a quello della Giustizia". La responsabilità sarebbe dunque del Viminale. "È tanto che li abbiamo chiesti - ha precisato Orlando - fino a oggi ne sono stati utilizzati 10mila, non è che non esistano". Quel che è certo è che non bastano. "Ora - ha aggiunto il Guardasigilli - c'è questo nuovo bando che si dovrebbe concludere entro qualche settimana".

L'attore Domenico Diele - ma nella stessa situazione anche altri detenuti meno famosi - per andare agli arresti domiciliari deve attendere che si liberi un braccialetto elettronico. Il gip del tribunale di Salerno, Fabio Zunica, ha infatti subordinato l'attenuazione della misura cautelare allo strumento di controllo che però al momento è indisponibile. Diele è in carcere da sabato scorso, dopo che nella notte ha investito e ucciso una donna di 48 anni, la salernitana Ilaria Dilillo, travolta mentre percorreva in sella al suo scooter nel territorio di Montecorvino Pugliano (Salerno) la A/2 del Mediterraneo.

L'allarme per la carenza di braccialetti elettronici era stato lanciato già nel gennaio del 2015 quando a non poter uscire dal carcere toccò a Giuseppe Tartarone Buscemi, arrestato per detenzione di armi. Ecosì, quello che avrebbe

dovuto essere uno dei meccanismi per svuotare le carceri continua ad evidenziare i suoi limiti.

La Telecom, che ha firmato una convenzione con il ministero della Giustizia, ne aveva messi a disposizione 2.000 in tutta Italia, ma in molte aree - come il caso Diele ha dimostrato - non bastano. L'esaurimento dei duemila dispositivi chiesti dal ministero della Giustizia a Telecom Italia, tramite una convenzione, testimonia come i vari tribunali stanno ricorrendo, in maniera sempre più massiccia, a questa misura di custodia cautelare alla luce del decreto svuota-carceri del 2013.

Il dispositivo funziona su un'infrastruttura a banda larga realizzata da Telecom attraverso una centrale operativa. Il braccialetto si applica alla caviglia ed è composto da una centralina a forma di radiosveglia, che va installata nell'abitazione in cui deve essere scontata la pena. Un device riceve il segnale dal braccialetto e lancia l'allarme per eventuali tentativi di manomissione o di fuga del detenuto.

Tortura. Amnesty: "Legge schifezza, ma meglio di niente"

di Marco Preve

La Repubblica, 4 luglio 2017

L'Ong criticata dal pm del processo Diaz: "Posizione politica". Contrari anche i vertici di Magistratura Democratica: "Un passo falso". La "legge truffa" diventa "legge schifezza". Il disegno di legge sulla tortura che dopo il passaggio in Senato sta per essere approvato alla Camera, se da un lato vede crescere le fila dei critici, tra gli ultimi il presidente Magistratura Democratica Riccardo De Vito e la corrente Area che da soli rappresentano circa un terzo dei giudici italiani, registra però, e il fatto sorprende, tra coloro che sono schierati a favore il presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi.

Una vera e propria frattura nella galassia dei difensori dei diritti fondamentali, in nome della più cruda realpolitik. "Il ddl non ci piace - ha detto Marchesi ai microfoni di Radio Radicale - Riteniamo che comunque rappresenti un piccolissimo passo avanti. Amnesty è un'organizzazione pragmatica, che si dà obiettivi concreti". E quando il pm del processo Diaz (per quei fatti del G8 del 2001 la Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha condannato il nostro paese) Enrico Zucca lo ha duramente contestato accusandolo di "aver preso una posizione politica" paradossale che Amnesty lo sostenga. Lei sta dicendo che prevedere un po' di tortura è comunque un passo avanti, ed è una posizione grottesca", Marchesi è sbottato: "Tra il niente e questa schifezza, Amnesty sceglie di avere qualcosa". Una "legge schifezza" è per Amnesty quel disegno di legge che l'Italia attende da decenni ma che, nonostante le condanne al nostro paese per le vicende del G8 di Genova, continua ad aver un percorso tortuoso, opaco, tanto che il Commissario europeo per i diritti umani, Nils Muižnieks, ha invitato il Parlamento a cambiare il testo di legge sui punti più controversi che si distaccano dagli indirizzi della Convenzione dei Diritti dell'uomo: un reato non comune ma specifico del funzionario pubblico, la prescrizione, l'accertamento del danno psicologico. Da un lato - e sono coloro che avevano pubblicamente definito il ddl "legge truffa" - c'è chi vuole una legge che segua i dettami internazionali, dall'altro il partito trasversale di chi teme che una legge europea sia sgradita dalle forze dell'ordine. Questo turarsi il naso lo ha spiegato benissimo lo stesso Marchesi: "Io ho contribuito a scrivere la lettera inviata a Repubblica nei giorni scorsi (firmata da un gruppo di giuristi tra cui Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, con cui si definisce "informe creatura" il ddl e se ne chiede il ritiro, ndr) ma ho rifiutato di firmarla perché, ripeto, è importante avere qualcosa".

Un qualcosa che secondo un gruppo sempre più folto di addetti ai lavori, vittime, studiosi, sarebbe un pericoloso "passo falso".

Lo hanno scritto undici tra pm e giudici dei processi del G8 Diaz e Bolzaneto in un appello al presidente della Camera Laura Boldrini in cui spiegavano come questa legge sarebbe stata inutile per punire molti degli abusi del 2001, lo ribadisce un comunicato diffuso oggi da Lorenzo Guadagnucci, giornalista che venne pestato alla Diaz e imprigionato a Bolzaneto, e che per la prima volta porta la firma di Riccardo De Vito e Mariarosaria Guglielmi, presidente e segretaria generale di Magistratura Democratica. Pochi giorni fa era stata Area a chiedere "un cambio di rotta" alla politica sulla "legge truffa".

Quale sarà la risposta del parlamento rispetto a questa alzata di scudi? Fino ad oggi sembra prevalere la linea Amnesty. Basti leggere cosa ha scritto l'onorevole Franco Vazio, avvocato e deputato del Pd, relatore alla Camera sul disegno di legge. Alle obiezioni pervenute da molti soggetti tra i quali il Commissario europeo per i diritti umani, Vazio risponde: "In realtà, si tratta di preoccupazioni che possono essere superate attraverso una corretta interpretazione delle norme introdotte, senza la necessità di modificare il testo".

Non pare essere una posizione che possa conciliarsi con l'appello di Zagrebelsky e degli altri giuristi che chiedevano delle urgenti modifiche perché: "Ne va palesemente della serietà, e quindi della credibilità, dell'Italia, in Europa e nel mondo".

Legge contro la tortura: "norma troppo distante dagli standard internazionali"

Il Manifesto, 4 luglio 2017

L'appello. Associazioni e magistrati scrivono ai parlamentari: "Dopo 30 anni di attesa, si rischia un brutto passo falso". Nei prossimi giorni la Camera dei deputati discuterà e probabilmente approverà una nuova legge sulla tortura.

Il 14 giugno scorso, al termine di un importante convegno a Roma dal titolo "Legittimare la tortura?", avevamo firmato e diffuso un appello ai parlamentari, per invitarli a non votare il testo uscito dal Senato (e sconfessato dal primo firmatario della versione iniziale, Luigi Manconi), perché confuso, inapplicabile e controproducente. Invitavamo i deputati a tornare alla definizione del crimine scritta nella Convenzione Onu contro la tortura, cioè la versione più seria, equilibrata e condivisa al momento disponibile.

Il nostro appello non è stato preso in considerazione e sono stati anche ignorati, ed è ben più grave, il preciso e pressante invito - reso noto il 21 giugno - del commissario europeo per i diritti umani, Nils Muižnieks, a cambiare il testo di legge, nonché le prescrizioni della Corte europea dei diritti umani contenute nella sentenza Cestaro contro Italia (sul caso Diaz) dell'aprile 2015 e ribadite con la nuova condanna inflitta all'Italia dalla Corte il 22 giugno scorso.

È stato ignorato anche l'appello di undici giudici e magistrati del tribunale di Genova coinvolti negli scorsi anni nei processi per le torture nella scuola Diaz e nella caserma di polizia di Bolzaneto: il testo in esame - hanno scritto il 26 giugno alla presidente della Camera - non sarebbe applicabile alla maggior parte dei casi che abbiamo esaminato e che la Corte europea qualifica come tortura.

Si profila un esito legislativo disastroso e siamo perciò rammaricati che in queste settimane gli autorevoli appelli appena citati siano caduti nel vuoto; se fossero stati sostenuti da una decisa azione della cittadinanza attiva e da un'adeguata attenzione dei mezzi di comunicazione, forse il parlamento li avrebbe presi in considerazione, riportando così il nostro paese lungo la via maestra della tutela effettiva dei diritti fondamentali. Non è accaduto e ne portiamo tutti la responsabilità: si è purtroppo creato nel paese un clima di desistenza e rassegnazione al peggio che non può portare niente di buono.

I deputati stanno per approvare una norma-feticcio, che porta il titolo "legge sulla tortura" ma non ne ha la sostanza: davvero basta la parola, come sostiene ad esempio la sezione italiana di Amnesty International? Noi non crediamo che sia così e anzi spiace e amareggia che un'organizzazione come Amnesty International si attesti su posizioni tanto arrendevoli e così in contrasto con le importanti e coraggiose prese di posizione italiane e internazionali degli ultimi giorni.

Noi, come il commissario Muižnieks, come la Corte di Strasburgo, come i giudici genovesi e molti altri, pensiamo che la prevenzione e la punizione degli abusi di potere siano questioni troppo importanti per essere ridotte a giochi di parole e a compromessi al ribasso che svuotano di senso provvedimenti normativi attesi da trent'anni. Il parlamento si appresta a compiere un passo falso che non farà certo avanzare la tutela dei diritti fondamentali e la qualità della nostra democrazia.

Firmatari: Lorenzo Guadagnucci; Arnaldo Cestaro; Enrica Bartesaghi (Comitato Verità e giustizia per Genova); Enrico Zucca (sostituto procuratore generale a Genova, già pm nel processo Diaz); Roberto Settembre (già giudice nel processo d'appello per i fatti di Bolzaneto); Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo (associazione Stefano Cucchi); Michele Passione (avvocato del foro di Firenze); Adriano Zamperini (università di Padova, autore di "Violenza e democrazia"); Marialuisa Menegatto (università di Padova, autrice di "Violenza e democrazia"); Marina Lalatta Costerbosa (università di Bologna, autrice di "Il silenzio della tortura"); Donatella Di Cesare (università di Roma La Sapienza, autrice di "Tortura"); Tomaso Montanari (presidente Libertà e Giustizia); Riccardo De Vito e Mariarosaria Guglielmi (presidente e segretaria generale di Magistratura Democratica); Vittorio Agnoletto (già portavoce del Genoa Social Forum); Pietro Raitano (direttore) e la redazione della rivista "Altreconomia".

Solo la prossimità dei fatti criminosi può legittimare l'attualità del pericolo di reiterazione

Il Sole 24 Ore, 4 luglio 2017

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Necessità - Esigenze cautelari - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'articolo 274 lett. c) c.p.p.- Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione. Nell'applicazione della custodia cautelare in carcere deve valutarsi la sussistenza delle esigenze cautelari - tra le quali rientra anche il rischio di reiterazione del reato - rispetto alle quali nessun'altra misura diversa deve risultare idonea a scongiurarne il pericolo, neppure la restrizione domiciliare con braccialetto elettronico. Tuttavia, l'articolo 274 c.p.p. così come modificato dalla Legge n. 47/2015, prevede che il pericolo di reiterazione debba essere oltre che concreto anche attuale, dovendosi tenere conto del tempo trascorso dalla commissione del reato, che impone al Giudice un onere di motivazione particolarmente stringente in considerazione del fatto che ad una maggiore distanza temporale dal fatto criminoso corrisponde un innegabile affievolimento delle esigenze cautelari.

• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 marzo 2017, n. 12746.

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Legge n. 47 del 2015 - Modifica dell'articolo 274 lett. c) c.p.p. - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Nozione. In tema di esigenze cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto all'articolo 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone la previsione, in termini di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie, e la relativa prognosi comporta la valutazione, attraverso la disamina della fattispecie concreta, della permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o, comunque, agevolato la commissione del delitto per il quale si procede, mentre, nelle ipotesi in cui tale preliminare valutazione sia preclusa, in ragione delle peculiarità del caso di specie, il giudizio sulla sussistenza dell'esigenza cautelare deve fondarsi su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, e idonei a dar conto della continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi dell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione.

• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 15 marzo 2017, n. 12618.

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Modifiche apportate dalla legge n.47 del 2015 - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Condizioni - Fattispecie. In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'articolo 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro).

• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 marzo 2017, n. 11511.

Misure cautelari personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari - Attualità del pericolo di reiterazione del reato - Fattispecie. In tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione).

• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 18744.

Il Dna dei boss finisce in banca-dati
di Giusi Fasano, Fiorenza Sarzanini
Corriere della Sera, 3 luglio 2017

Le identità genetiche dei detenuti e le tracce di ignoti prelevate sulle scene dei delitti. Così l'archivio del Dna sta diventando l'arma in più contro i reati. Alcuni boss della criminalità organizzata sono diventati maniaci dell'invisibilità. Non vanno più a bar, non al ristorante, non fumano più in pubblico e se lo fanno portano a casa il mozzicone.

Anche i piccoli malavitosi hanno imparato che è meglio non bere caffè né toccare bicchieri o altro davanti ai poliziotti. Motivo? Per non lasciare tracce organiche o impronte. Tutto inutile, ovviamente. Perché, salvo vivere sotto una campana di vetro inaccessibile al mondo, è praticamente impossibile attraversare una giornata senza lasciare tracce biologiche. Che il Dna trovi sempre più spazio nei casi giudiziari del nostro Paese è sotto gli occhi di tutti. Quello che ancora non è chiaro sono le sue potenzialità (davvero enormi) per trovare soluzione a migliaia e migliaia di casi finora dimenticati o non risolti. L'anno che farà la differenza è qui e la differenza si chiama Banca Dati. Da gennaio di quest'anno è operativo lo strumento che l'Italia aveva voluto a giugno del 2009 ratificando il trattato di Prüm: la Banca Dati nazionale del Dna, appunto.

Il sistema di certificazione - Dopo infinite discussioni sul fronte delle garanzie per la privacy, dopo decreti vari per stabilire le modalità di esecuzione delle analisi, la sicurezza informatica e le regole per la cancellazione dei dati,

finalmente l'archivio delle identità biologiche ha preso forma e diventa ogni giorno più ricco. Si fa per dire, ricco. Perché il lavoro è all'inizio e al momento nel server che raccoglie di dati ci sono i profili di 800 ignoti: ottocento codici alfanumerici a ciascuno dei quali corrisponde una identità biologica raccolta sulla scena di un crimine. Per poter inserire un profilo genetico nella Banca Dati e partecipare alla creazione dell'archivio nazionale è necessario passare attraverso il severissimo giudizio di Accredia, la società che certifica l'osservazione di ogni regola e che accredita i singoli laboratori. Quelli finora accreditati sono 14: tre fanno capo alle sezioni di genetica forense delle università di Roma Tor Vergata, Firenze e Ancona; altri tre sono istituti privati (a Milano, Reggio Calabria e Orbassano, vicino Torino); quattro sono laboratori scientifici della polizia (Torino, Napoli, Palermo e Roma) e altri quattro dei carabinieri (i Ris di Parma, Roma, Messina e Cagliari). Il quindicesimo e ultimo dei laboratori previsti al momento non è ancora accreditato (è in fase di validazione) e sarebbe il laboratorio centrale di Roma, a Rebibbia. È fra tutti il più importante perché è lì che finiranno i campioni di dna prelevati con il tampone salivale ai detenuti in uscita dalle carceri o a chi si trova agli arresti domiciliari per reati non colposi.

I campioni prelevati - In questi mesi sono stati prelevati circa 50 mila campioni salivari che però sono fisicamente fermi nelle stazioni dei prelievi perché, non avendo l'accredito, il laboratorio centrale di Rebibbia non può analizzarli e tracciare per ognuno il profilo genetico da inserire nella Banca Dati. Ovviamente, proprio come avviene per i profili di ignoti raccolti dalla scena di un crimine, anche nel caso dei detenuti il codice alfanumerico generato attraverso la cosiddetta tipizzazione non sarà collegato a nessun nome e cognome. Nella Banca Dati finiranno soltanto stringhe di numeri e lettere, ognuna delle quali descriverà le caratteristiche genetiche di un soggetto. La differenza, una volta inseriti i dati, la farà il match, cioè il fatto che due profili combacino.

Un esempio concreto: domani mi arrestano per rapina e vengo sottoposta al prelievo salivale. Il mio profilo genetico finisce in forma anonima nella Banca Dati e si scopre - ecco il match - che la mia identità genetica combacia perfettamente con quella finora ignota lasciata sulla scena di una vecchia rapina. Il che prova, dal punto di vista giuridico, la mia presenza sul luogo della vecchia rapina. Altro esempio: in diverse violenze sessuali si rilevano ogni volta tracce biologiche di uno sconosciuto. Inserirle nella Banca Dati, da ora in poi ci dirà in tempo reale se e in quanti dei casi esaminati l'autore è sempre lo stesso.

Il confronto immediato - Le attese più alte sono proprio per i reati seriali: le rapine, i furti, le violenze sessuali, appunto. Le statistiche più aggiornate del Ministero dell'Interno dicono che i reati registrati in Italia sono più di 2 milioni e 400 mila (dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016) di cui 32 mila rapine e 1 milione e 300 mila furti. Avere una Banca Dati renderà possibile quello che finora non lo era: un confronto immediato fra un profilo appena raccolto sulla scena di un delitto e tutti gli altri archiviati in precedenza.

Luigi Carnevale dirige da un anno il servizio di polizia scientifica. Ricorda con orgoglio che "stiamo lavorando sulla base della migliore disponibilità strutturale e tecnica possibile" e che "è stato da poco autorizzato il raddoppio dei nostri biologi, da 32 a 64". Il professor Andrea Lenzi ordinario di endocrinologia alla Sapienza di Roma, è il presidente del Comitato nazionale di biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita, organo di garanzia e controllo che rilascia i nulla osta ai laboratori. "Siamo gli ultimi in Europa a dotarci della Banca Dati - spiega -, direi che ci vorrà almeno un anno prima di avere un numero di profili che possa dare risultati apprezzabili con i match. Noi non abbiamo ancora dato il nostro nulla osta a tutti i laboratori e soprattutto serve tempo per analizzare i profili stoccati. Quando avremo decine di migliaia di identità genetiche, la cosa comincerà a farsi interessante".

La privacy e il software - Giuseppe Novelli genetista nonché uno vicepresidenti del Comitato, aggiunge che "lavoriamo a stretto contatto con il Garante della privacy" e che "possiamo segnalare la non conformità e chiedere la revoca di un laboratorio, se la qualità non fosse garantita". Il software che permette di organizzare i dati si chiama Codis (Combined Dna Index System), arriva dall'Fbi e lo gestisce la Criminalpol, struttura interforze di polizia, carabinieri, guardia di finanza e penitenziaria.

Ci sono casi per i quali è prevista la cancellazione dei dati. Per esempio se l'individuo a cui si riferiscono viene assolto definitivamente oppure quando il profilo della traccia fa match con un nome: significa che il caso è stato risolto, che la traccia trovata su questa o quella scena del crimine non appartiene più a una persona ignota quindi si cancella. Attenzione, però: si annulla la traccia biologica recuperata sulla scena del crimine, non quella ottenuta dalla saliva del detenuto con il quale quella traccia ha fatto match che, invece, sarà conservata dai 30 ai 40 anni, a seconda del reato. Lo sappiano i boss smaniosi di invisibilità: il loro diritto all'oblio genetico varrà fra 40 anni, a patto che nel frattempo restino invisibili per la legge.

Tortura e antimafia al traguardo. Ius soli, la destra alza le barricate
di Liana Milella

La Repubblica, 3 luglio 2017

Presentati oltre 50mila emendamenti al testo sui diritti degli immigrati nati in Italia. L'impegno di Zanda, Pd:
"Discuteremo e approveremo il testo entro la fine di luglio".

Lo ius soli, purtroppo, in coda. "Condannato" a un voto a fine luglio per via dell'aggressione della destra. Tra domani e mercoledì il definitivo, ma assai contestato, via libera alla Camera per i reati di tortura, e il voto al Senato sul Codice antimafia che, anch'esso tra le polemiche, dovrà approdare a Montecitorio. Viaggiano in acque tormentate leggi che Repubblica ha indicato, quando la legislatura sembrava agli sgoccioli, come quelle "da salvare".

Adesso che l'asticella del voto si è riposizionata nel 2018, resta l'urgenza di non sprecare il tempo, visto che in autunno si riaprirà la lunga partita della riforma elettorale. Partiamo dalla legge più in difficoltà, lo ius soli, che per le sue implicazioni umanitarie - cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia - avrebbe dovuto essere approvata già da molto tempo. Ma l'ostilità della destra ne ha sempre compromesso il cammino.

Adesso tocca alla capigruppo del Senato fissare una data. Dovranno farlo domani, quando i presidenti dei gruppi si riuniscono con il presidente del Senato Piero Grasso per decidere il calendario di luglio, il mese più difficile dell'anno perché a ridosso delle ferie. A Repubblica il Dem Luigi Zanda ha già promesso che "lo ius soli sarà discusso e approvato entro luglio". Una garanzia formale.

Anche se non si può dimenticare la guerriglia scatenata in aula dalla Lega con l'aggressione al ministro Fedeli e la raffica di 50mila emendamenti. Non va meglio per Codice antimafia e tortura. Il primo attende solo le dichiarazioni di voto e il voto.

In programma per domani pomeriggio. Ma il presidente dell'Anac Raffaele Cantone - il cui parere non è stato preventivamente raccolto dai senatori - definisce "né utile, né opportuna, e perfino controproducente" l'idea di allargare le misure di prevenzione ai reati di corruzione, a patto che pm e gip abbiano contestato anche l'associazione a delinquere. Né utile né opportuna perché, secondo Cantone, sequestri e confische sono possibili già oggi, controproducente perché, cadendo l'eccezionalità legata alla mafia, l'intero impianto potrebbe rischiare l'incostituzionalità. Una "grana" che, a questo punto, dovrà sbrogliare la Camera.

Camera da domani di nuovo alle prese con la tortura. Su cui, dopo la bocciatura di giuristi come Viadimiro Zagrebelsky, e di toghe come quelle di Genova, protagoniste dei processi sulle torture della Diaz e di Bolzaneto ("Con questa legge non ci sarebbero state le condanne"), c'è da registrare il nient della corrente di Area, la sinistra delle toghe. "Un cambio di rotta è necessario" titola Area. Che motiva così il suo invito a cambiare il testo: "L'Italia non ha atteso 28 anni per vedere approvata una legge che si discosta in modo significativo dalle convenzioni internazionali e potrebbe perfino rendere legittimi alcuni trattamenti inumani e degradanti che quelle convenzioni chiedono di sanzionare. Non ha atteso tanto per rischiare di essere ancora ritenuta inadempiente ai propri obblighi dalla Cedu". Una polemica che avrà i suoi riflessi mercoledì in aula.

Leggi speciali e codice antimafia. Il doppio binario? Iniziò con la repressione del brigantaggio di Gigi Di Fiore

Il Mattino, 3 luglio 2017

Il dibattito parlamentare si è infiammato anche sulla discussione della riforma del codice antimafia. La possibilità di estendere alle ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato e affini), sebbene accompagnati dalla contestazione di associazione a delinquere semplice, i sequestri preventivi alle imprese degli indagati ha sollevato qualche obiezione.

Gli argomenti sono ormai noti: i sequestri preventivi prescindono da accertamenti e verifiche, basta il sospetto di una condotta illecita per giustificare l'intervento sui beni patrimoniali. Al di là del merito, il dibattito è, ancora una volta, sempre quello sulle politiche di repressione giudiziaria che attuano un cosiddetto "doppio binario". Vale a dire: individuato un fenomeno eccezionale, convinto della necessità di reprimerlo, mi spingo al punto di prevedere norme e procedure diverse da quelle ordinarie. "Doppio binario", appunto, come furono le leggi speciali approvate contro la mafia dopo le uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Una scelta politico-giudiziaria che parte da lontano e, nello Stato italiano nato nel marzo del 1861, compie quest'estate ben 154 anni. Tutto cominciò infatti con la famigerata legge Pica (dal nome del deputato abruzzese che ne fu proponente e relatore), per reprimere la rivolta sociale del brigantaggio, che aveva trasformato l'intero Mezzogiorno in un Far West dove i militari facevano fatica ad agire. Nove norme, approvate nell'agosto del 1863, poi prorogate due volte con integrazioni fino ad arrivare al 1865. Di fatto, nelle sei regioni meridionali si decise di non tener conto delle garanzie costituzionali previste dallo Statuto albertino.

Il risultato furono migliaia e migliaia di morti, intere popolazioni nelle mani dell'arbitrio dei militari che, con i loro tribunali, in maniera spiccia e senza garanzie difensive, decidevano fucilazioni e esecuzioni immediate. Niente giudice naturale, niente dialettica difensiva, niente informazione sulle condanne. Molti morirono senza che ne fosse dato conto in rapporti ufficiali e, non a caso, quella pagina unitaria oscura, ancora sfugge a precise indicazioni sulle vittime. Tanto che il maestro Andrea Camilleri, nel suo bel libro "La bolla di componenda", sulle cifre ufficiali approssimate per difetto dei morti nella repressione del brigantaggio commentò 24 anni fa: "Un po' troppi per

trattarsi di puri e semplici banditi da strada".

Non aveva torto. Per interessi politici, si spacciò 154 anni fa una grande rivolta sociale come questione criminale da reprimere, senza intervenire sulle cause che ne erano state all'origine. Legge speciale, che, come sempre accade, aveva norme che affrontavano fenomeni di diversa natura e origine: per la prima volta comparve il termine "camorrista" in una legge italiana. Per un semplice sospetto, una commissione provinciale poteva allontanare in terre lontane chi veniva indicato come camorrista. Norma che non c'entrava nulla con il brigantaggio, che era rivolta sociale, guerra civile, repressa con tribunali militari, fucilazioni e tecniche da guerriglia.

Fenomeni diversi e lo spiegò anche il capobrigante lucano Carmine Crocco quando, nel carcere di Portoferraio, venne intervistato dallo psichiatra Salvatore Ottolenghi che ne fece oggetto dei suoi studi antropologici. Che pensate della mafia e della camorra? "La camorra è la cosa più cattiva del mondo, ne fanno parte mascazzoni e miserabili" rispose. Fenomeni diversi, accomunati però in una stessa legge speciale repressiva.

Come si vede, il vizio italiano del "doppio binario" parte da lontano. Ma c'è da chiedersi se la repressione giudiziaria, in circostanze eccezionali, possa utilizzare solo norme ordinarie, senza ricorrere a leggi speciali come per la mafia. In tal caso, bisognerebbe ammettere che il sistema che guarda alle garanzie della Costituzione è imperfetto e, in corso d'opera, ha bisogno di continui correttivi. Sarebbe un'amara constatazione, come amara e violenta fu la sanguinosa e arbitraria repressione che violentò il Sud 154 anni fa.

Reati, torna il concordato in appello

di Guido Camera

Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2017

Ridurre il numero dei giudizi di appello e di Cassazione. È questo l'obiettivo delle novità in materia di impugnazioni contenute nella riforma penale (approvata dalla Camera il 14 giugno, atto 4368): alcune partiranno con l'entrata in vigore della legge, mentre altre dovranno essere attuate con decreti delegati.

Innanzitutto, torna il "concordato in appello", abolito nel 2008. Il meccanismo è semplice: pubblico ministero e difesa concordano "sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi" e indicano la pena. Se l'accoglie, la corte pronuncia sentenza inoppugnabile. Altrimenti celebra il dibattimento, ma la richiesta di concordato può essere riproposta. Per garantire omogeneità il procuratore generale dovrà indicare "i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero in udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti". Il concordato è escluso per reati di criminalità organizzata, terrorismo, pedopornografia, prostituzione minorile e violenza sessuale, e per delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il giro di vite - Novità anche per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che sarà automatica "nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla prova dichiarativa". Ciò per evitare che una sentenza di condanna in appello si fondi su un giudizio dei testimoni solo sulle carte. Diventa poi di competenza della corte d'appello, e non più della Cassazione, la rescissione del giudicato nei confronti del condannato processato in sua incolpevole assenza. Stop anche ai ricorsi in Cassazione contro le sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare: dovranno essere impugnate in appello. In Cassazione saranno inammissibili i ricorsi presentati personalmente dall'imputato: ciò rappresenterà un problema per i molti avvocati non cassazionisti che abitualmente scrivono i ricorsi facendoli firmare ai propri assistiti. Aumentano poi le sanzioni pecuniarie per i ricorsi in Cassazione inammissibili e viene resa più snella la procedura con cui la Corte potrà dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione e inoppugnabilità della sentenza, o procedere alla correzione di errori materiali e di fatto.

Davanti alla Suprema corte - Altre novità per i giudizi in Cassazione: torna la discussione orale dei ricorsi relativi alle misure cautelari reali, che la Corte ha recentemente confinato tra i riti cartolari; i giudici di una sezione che non condividono un principio di diritto delle Sezioni unite dovranno rimettere a queste la decisione del ricorso e il principio di diritto potrà essere pronunciato dalle Sezioni unite d'ufficio anche in presenza di ricorso dichiarato inammissibile; la Cassazione potrà decidere nel merito tutte le volte in cui non ritenga necessari ulteriori accertamenti di fatto; e i ricorsi contro le sentenze di proscioglimento di primo grado confermate in appello non potranno essere proposti per motivi riguardanti la valutazione della prova, ma solo per violazione di legge. In generale, i giudici vengono gravati di un obbligo "rinforzato" di motivazione delle sentenze (anche di primo grado): occorrerà spiegare i "risultati acquisiti" e i "criteri di valutazione della prova adottati". La valutazione delle "prove contrarie" si fa più rigorosa. Il giudice dovrà dare specificamente conto della loro non attendibilità circa: l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; la punibilità e determinazione della pena; la responsabilità civile derivante dal reato; l'accertamento dei fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali. Si impone così al giudice uno sforzo nel valutare la prova per soffocare impugnazioni inadeguate. Cambia anche la struttura dell'impugnazione: dovrà enunciare, a pena di inammissibilità,

"le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione".

Sì a dichiarazioni spontanee rese senza difensore se non c'è stata coercizione

di Giuseppe Amato

Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2017

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 25 maggio 2017 n. 26246. Le dichiarazioni spontanee ex articolo 350, comma 7, del Cpp, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono pienamente utilizzabili nella fase procedimentale (ovvero nella fase della cognizione cautelare e in quella sulla responsabilità che si svolge nei riti a prova contratta, nella piena disponibilità dell'accusato), nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 25 maggio 2017 n. 26246. Per i giudici penali spetta in proposito al giudice accertare, anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l'effettiva natura spontanea delle dichiarazioni, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua e adeguata.

Tale disciplina del resto è pienamente compatibile con le indicazioni della normativa europea e segnatamente con quelle contenute nella direttiva 2012/13/UE in materia di diritti di informazione dell'indagato: tale direttiva, infatti, è stata attuata con il decreto legislativo n. 101 del 2014, che non ha modificato l'articolo 350 del Cpp. Ed è anche compatibile con le indicazioni fornite dalla Corte Edu, emergendo dalle decisioni di tale organo sovranazionale solo l'esigenza che l'indagato sia protetto da ogni forma di coercizione quando viene "escusso", che è situazione diversa rispetto al caso in cui questi decida liberamente di rendere dichiarazioni.

Si tratta di affermazioni assolutamente condivisibili e in linea con la disciplina normativa, opportunamente letta anche alla luce dei principi comunitari. Infatti, alle dichiarazioni spontanee del soggetto indagato non si applica la disposizione dell'articolo 64 del Cpp, che attiene all'interrogatorio, che non può essere confuso con le spontanee dichiarazioni, nelle quali, proprio per la loro caratteristica, nessun avvertimento preliminare potrebbe essere rivolto al dichiarante (sezione VI, 6 novembre 2009, Colace e altro).

Va del resto ricordato che ciò che caratterizza, rispetto alle "dichiarazioni spontanee", l'assunzione di informazioni e indicazioni utili per le investigazioni, cui fanno riferimento i commi 1 e 5 dell'articolo 350 del Cpp, sono la direzione dell'escussione del soggetto da parte dell'operatore di polizia giudiziaria e la riconduzione dell'escussione in un preciso ambito scelto e limitato da quest'ultimo. In questa prospettiva, peraltro, una generica sollecitazione da parte della polizia giudiziaria (nella specie, sostanziata nella generica frase: "che è successo?") non è idonea a tramutare la "ricezione" delle dichiarazioni spontanee del soggetto in una "assunzione" vera e propria delle stesse, sicché non sono necessari in tal caso il previo invito alla nomina del difensore, la presenza di quest'ultimo o l'avvertimento della facoltà di non rispondere (cfr. sezione II, 12 novembre 2009, Saleem e altri).

Colloqui detenuti-Garanti, importante ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Terni

di Stefano Anastasia (Garante dei detenuti di Lazio e Umbria)

Ristretti Orizzonti, 3 luglio 2017

Mi era accaduto una prima volta a Spoleto, che un detenuto in regime di 41bis, avendo fatto colloquio con me, non avesse poi potuto fare incontrare la moglie perché - secondo una vecchia circolare dell'Amministrazione penitenziaria - aveva esaurito il numero dei colloqui a lui consentiti nel corso del mese. Poi a Terni un detenuto rinunciò a fare un colloquio con me per non perdere quell'unico colloquio mensile con i familiari.

Con un'ordinanza depositata ieri, il magistrato di sorveglianza di Terni, Fabio Gianfilippi, ha disposto invece che sia consentito al detenuto che lo reclamava di poter svolgere colloqui con il Garante regionale dei detenuti "in stanze senza vetro divisorio e senza controllo auditivo e senza che i detti colloqui siano computati nel numero massimo consentitogli con i familiari e terze persone".

Si tratta di una decisione importante che disapplica le disposizioni di quella vecchia circolare dell'Amministrazione penitenziaria che, parificando discutibilmente i colloqui con i Garanti a quelli con i familiari e con altre persone, li limitava alle condizioni imposte per loro, sia nel numero che nelle modalità di svolgimento, con l'effetto che - nel caso di colloqui con detenuti in regime di 41bis - essi dovessero essere svolti con il vetro divisorio, con il controllo auditivo della polizia e nel numero massimo di uno al mese da svolgersi al posto di quello con i familiari. Avevo sollevato la questione da tempo, scrivendo al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Spero ora che l'Amministrazione penitenziaria provveda a dare esecuzione alla decisione del magistrato di sorveglianza anche rivedendo quella vecchia circolare alla luce dei poteri attribuiti ai Garanti regionali dalle norme di legge e alle argomentazioni del giudice di Terni.

Responsabilità medica: sanitario responsabile della morte del detenuto malato in isolamento

di Francesco Pandolfi

studiocataldi.it, 2 luglio 2017

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale n. 25576/2017. L'eventuale decesso di una persona sottoposta alla privazione della libertà genera, oltre al fatto in se, una varietà di problemi giuridici, che toccano la figura e il ruolo del medico preposto alla specifica attività.

Nel caso sottoposto all'esame della Cassazione, un detenuto viene destinato ad uno specifico reparto, in quanto destinatario di una sanzione disciplinare che comporta l'esclusione dall'attività svolta in comune. In un primo momento ai sanitari si rimprovera di aver svolto attività medica a tutela dell'infermo (il detenuto era affetto da polmonite massiva, epatite acuta ed altro) in modo non conforme al modello legale imposto dalla legge n. 354/75 art. 39 comma 2, limitandosi il medico al solo colloquio anamnestico e senza eseguire alcun approfondimento o esame obiettivo generale come, ad esempio, l'ispezione, la palpazione, la misurazione pressoria eccetera. Il Giudice dell'udienza preliminare dichiara il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, mettendo in evidenza che la legge impone la visita al medico penitenziario solo nei confronti di chi ne fa richiesta e nei confronti degli ammalati. In particolare, dice il G.I.P., per quanto riguarda il detenuto sottoposto ad isolamento è previsto il controllo sanitario giornaliero, che non impone la visita medica vera e propria siccome tende a verificare il solo stato psicologico del detenuto.

Di idea completamente diversa è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, che invece propone appello. Egli infatti ritiene che la condotta del sanitario sia caratterizzata da negligenza. Il motivo di questo suo convincimento è che il regime dei controlli medici per i detenuti (sottoposti al particolare regime) tende a qualcosa in più e non a qualcosa in meno sulla verifica delle condizioni di salute, questo proprio per la particolare condizione di chi sconta la pena. Anzi, egli sostiene che tali visite si debbano effettuare "d'ufficio" se occorre, come estrema misura di tutela proprio perché il detenuto, anche per motivi di ordine psicologico, potrebbe non desiderarle. Le cartelle cliniche della persona in questione dicono chiaramente che nessun controllo medico è stato fatto: una visita medica avrebbe sicuramente permesso di mettere in atto i comuni protocolli per avviare il miglioramento delle precarie condizioni di salute del malato. Insomma, l'argomento persuade la Corte di Cassazione: queste visite mediche vanno effettuate a prescindere dalle richieste dell'interessato.

Brutte storie di carcere: se la vita vale meno del poliuretano

di Ermes Antonucci

Il Foglio, 2 luglio 2017

Materassi incombustibili e fumi letali che non dovrebbero esserci da decenni. Invece no. Tra appalti, Dap e inchieste. Poco più di 28 anni fa, il 3 giugno 1989, undici donne (nove detenute e due agenti di custodia) morirono in un incendio divampato nella sezione femminile del carcere Le Vallette di Torino. Morirono in pochi minuti, stordite e soffocate dalle esalazioni letali rilasciate dal rogo di trecento materassi di poliuretano accatastati sotto un portico, appena arrivati per sostituire quelli vecchi utilizzati nelle celle.

La perizia tecnica redatta nel corso del processo che seguì la strage evidenziò il pericolo mortale dell'utilizzo di questo materiale (resina poliuretanica espansa) all'interno delle carceri, ricostruendo l'intera dinamica che aveva trasformato la sezione femminile dell'istituto penitenziario torinese in una grande camera a gas: i materassi coinvolti nell'incendio avevano alimentato il rogo, facendo sviluppare fiamme ancora più intense, e avevano rilasciato fumi altamente tossici contenenti acido cianidrico e acido cloridrico. "In presenza di queste condizioni - scrissero i periti - la morte sopraggiunge nel giro di pochi minuti".

Undici vittime sembrano non essere bastate. A distanza di quasi trent'anni dalla strage, infatti, si scopre che il poliuretano viene ancora utilizzato, in silenzio, nelle carceri italiane. Non solo: a richiederne l'utilizzo alle aziende che si occupano di ristrutturare le varie sezioni, i padiglioni e i sistemi di sicurezza delle carceri è proprio il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) istituito nell'ambito del ministero della Giustizia. Cioè lo stato.

A denunciarlo, carte alla mano, è Egeo Marsilii, abruzzese di 80 anni, definito "il signore delle sbarre" per aver guidato per decenni l'azienda leader nella fornitura di sistemi di sicurezza (sbarre, porte, serrature, chiavi) alle case circondariali italiane. Da nord a sud, dal carcere di Trieste all'aula bunker di Palermo, la Marsilii srl ha fornito chiavi in mano servizi anti-evasione ritenuti insuperabili, grazie alle innovazioni introdotte nel campo, come nel caso delle serrature Custos - fiore all'occhiello della ditta - richieste in tutta Europa.

Un impero giunto al capolinea quando Marsilii ha cominciato a denunciare le presunte irregolarità di alcuni appalti affidati dal Dap nell'ambito del piano carceri del 2010 da 675 milioni di euro. Non una voce isolata, visto che nel 2013 il magistrato Alfonso Sabella, ex direttore generale delle risorse del Dap ha deciso di presentare un esposto da 60 pagine per denunciare sprechi e anomalie, e che anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha voluto

segnalare ai magistrati illeciti nei lavori effettuati in alcune carceri, aprendo anche un'inchiesta interna. I rilievi hanno spinto la procura di Roma a indagare e ad annunciare nel giugno 2014 l'iscrizione nel registro degli indagati del prefetto Angelo Sinesio, allora commissario straordinario per il Piano carceri, e di sei funzionari del Dap, con l'accusa di aver falsificato le carte per affidare gli appalti per i lavori nelle carceri sempre alle stesse ditte, guidate da familiari di funzionari del Dap stesso.

È in questo ambito che si colloca la denuncia di Marsilii sull'uso di poliuretano negli istituti penitenziari. Le carte dimostrano che è lo stesso Dap a richiedere nei capitolati degli appalti la fornitura di porte di sicurezza fabbricate con l'iniezione di "schiuma poliuretana" al loro interno. Un modo per abbattere i costi rispetto alle porte di sicurezza tradizionalmente fabbricate con l'uso di lana minerale (materiale che, a differenza del poliuretano, è ignifugo e non fa propagare il fuoco), a danno però della salute, e potenzialmente della vita, dei detenuti e degli agenti penitenziari: "Basterebbe che un detenuto desse fuoco a un po' di carta e la accostasse alle sbarre della propria cella per scatenare un incendio altamente tossico, in grado di uccidere decine di persone in pochi minuti, insomma per vivere un'altra strage come le Vallette", spiega Marsilii, che non ha mai accettato di sottostare a questo "gioco" al ribasso.

Per comprendere appieno il pericolo basta considerare la frequenza con cui le cronache ci segnalano incendi nelle carceri italiane. Il 20 maggio un detenuto del carcere di Ivrea ha dato fuoco al materasso della propria cella usando il fornellino in dotazione. L'intera sezione è stata invasa dal fumo e un poliziotto penitenziario, benché fosse da solo, ha salvato il giovane che si era rinchiuso nel bagno e che era semi-svenuto.

Poi è stata la volta del carcere minorile Beccaria di Milano, del carcere di Pesaro (dove un gruppo di detenuti ha appiccato per protesta un incendio nella propria cella), poi del carcere di Pisa e alcuni giorni fa, il 18 giugno, del carcere di Poggioreale, dove un detenuto in stato confusionale ha incendiato il materasso e tutte le suppellettili presenti nella cella, intossicando tutta la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria. Un quadro aggravato dall'arrivo della calura estiva, quest'anno peraltro particolarmente forte.

I progetti di ristrutturazione richiesti dall'amministrazione penitenziaria che prevedono esplicitamente l'uso di schiuma poliuretana, giunti all'attenzione di Marsilii, riguardano lavori compiuti nel corso degli ultimi dieci anni nella Seconda sezione detentiva e nel nuovo padiglione del carcere romano di Rebibbia, nelle case circondariali di Frosinone, Sulmona e Carinola (Caserta) e nel nuovo padiglione del carcere di Modena. Ma il dubbio, inquietante, è che i casi siano molti di più. Il Dap, interpellato del caso, non ha fornito risposte.

Padre prima di detenuto
di Francesco Barresi
Italia Oggi, 1 luglio 2017

Anche se agli arresti domiciliari si può accompagnare il figlio a scuola. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 30349/2017 del 16 giugno scorso, che ha curato un caso particolare di un uomo, in detenzione domiciliare, che godeva di un ampio numero di ore di permesso per motivi di lavoro. L'uomo chiedeva formalmente l'autorizzazione al tribunale di Bologna di poter portare il figlioletto a scuola perché la compagna si sarebbe assentata per un periodo di sei mesi. Il magistrato di sorveglianza però, considerando il numero non indifferente di ore di cui l'uomo godeva, non ha accolto la richiesta.

Da qui il ricorso in Cassazione che, esaminando nel dettaglio la situazione, ha accolto la richiesta dell'uomo ribaltando completamente il diniego della magistratura. Il motivo fondante, come si legge nel dispositivo, consiste nel fatto che l'ampliamento di ore richieste rientrano nel novero del diritto costituzionale di un padre nell'accudire il figlio e per improrogabili esigenze di vita.

"Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita", spiegano gli ermellini, "ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa", bacchettando in sordina i magistrati per il ripetuto diniego. "Di tali coordinate ermeneutiche non ha fatto buon governo il giudice", sottolineano i giudici del Palazzaccio "nella parte in cui senza riportare con considerazioni adeguate né aderenti alla istanza né conformi a logica ha rigettato la richiesta fondandosi su di una aprioristica preclusione che sarebbe stata conseguenza delle autorizzazioni già concesse".

Questo perché, spiegano con precisione i giudici di piazza Cavour, "doveva essere accertata la fondatezza della asserzione del detenuto domiciliare e l'impossibilità assoluta dell'altro genitore di far fronte a tale incombenza per l'assenza cui aveva fatto riferimento il ricorrente, oppure l'impossibilità assoluta di avvalersi di persone di fiducia".

Orlando: in arrivo 12mila "braccialetti elettronici", pronto nuovo bando per gli acquisti
Il Mattino, 1 luglio 2017

La Cassazione: l'indisponibilità del dispositivo elettronico non impedisce i domiciliari. Sono in arrivo 12mila braccialetti elettronici. A confermarlo è il ministro della giustizia Andrea Orlando rispondendo nel corso di una trasmissione di Radio Rai a una domanda sul caso dell'attore Domenico Diele che, accusato di omicidio stradale per avere investito e ucciso una donna, non è potuto andare agli arresti domiciliari a causa della mancanza del braccialetto elettronico che avrebbe dovuto indossare.

"Sì, stanno arrivando, è un bando - ha spiegato Orlando - Secondo me per un errore del legislatore, la competenza dell'acquisto è del ministero degli Interni, non della Giustizia. Ora c'è questo nuovo bando -ha ribadito - che si dovrebbe concludere entro qualche settimana".

Nei giorni scorso il tema era stato sollevato da Donato Capece, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Non c'era bisogno della mancata scarcerazione di un detenuto eccellente per sapere che le dotazioni dei braccialetti per il controllo dei detenuti ammessi ai domiciliari - costati allo Stato fino ad oggi 173 milioni di euro - è largamente insufficiente rispetto alle reali necessità".

Il paradosso più evidente, secondo il Sappe, è che i ministeri di Giustizia e Interno han-no speso 110 milioni di euro in 10 anni per pochissimi braccialetti. Il problema della indisponibilità del braccialetto elettronico è finito anche all'esame della Corte di Cassazione, sia nel 2015 che alle Sezioni Unite nel 2016, Per la Cassazione l'indisponibilità dello strumento di controllo tecnico a distanza non può comportare la momentanea permanenza in carcere dell'indagato poiché non si tratta di "una prescrizione che inasprisce la misura" ma solo di una mera modalità di controllo. Conseguentemente una volta ritenuta idonea la misura degli arresti domiciliari "la applicazione ed esecuzione di detta misura non può essere condizionata da eventuali difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa". È stata comunque risolutiva la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 28 aprile 2016. La questione, come quella di Diele, si era già posta in tutti quei casi, peraltro molto frequenti, in cui il dispositivo di controllo non era disponibile. L'assenza del congegno elettronico giustificerebbe da sola l'applicazione da parte del giudice della misura della custodia cautelare in carcere oppure quella degli arresti domiciliari "semplici" (senza braccialetto elettronico)?

La giurisprudenza si era divisa in due opposti orientamenti: da una parte il ritorno in carcere, dall'altra il fatto che l'accertata indisponibilità del mezzo di controllo elettronico non può condizionare l'effettività della misura prescelta dal giudice quindi sospendendo la scarcerazione con la permanenza in carcere solo per la materiale indisponibilità del braccialetto elettronico.

La conseguenza pratica della posizione assunta dalle Sezioni Unite nel maggio 2016 potrebbe pertanto essere riassunta nei seguenti termini: se il giudice motivatamente e ragionevolmente ritiene che l'imputato non offra sufficienti garanzie di affidabilità in relazione al rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, tenuta in considerazione l'indisponibilità di attivazione del braccialetto elettronico, allora potrà disporre o mantenere la misura cautelare della custodia in carcere.

Tortura, le parole che mancano nella legge
di Michele Passione

Il Manifesto, 1 luglio 2017

Lo scorso 26 giugno, nella giornata internazionale dedicata alle vittime di tortura, la Camera ha iniziato la discussione sul testo del reato che, finalmente, si vorrebbe approvare, a 31 anni dall'entrata in vigore della Convenzione Onu. Nei giorni scorsi, sulle pagine del manifesto il presidente di Amnesty Italia, pur criticando la definizione della nuova fattispecie, si è detto favorevole alla sua introduzione, per "porre fine alla rimozione della tortura, scrivendo finalmente quella parola indicibile nel codice penale". Non è una buona notizia. Non è questa la sede per un'attenta disamina delle aporie legislative, quanto, ci pare, l'occasione per segnalare due diverse ragioni che danno conto della nostra contrarietà alla tesi sostenuta da Antonio Marchesi.

La prima. Nel corso del tempo la parola tortura è stata scritta in diverse sentenze (per i fatti di Asti, di Genova, e ancor prima per quelli di Padova, conseguenti alla liberazione del generale Dozier), pur nell'assenza del reato nel nostro Ordinamento. Se questa norma venisse approvata nessun giudice potrebbe nominare l'indicibile; una volta introdotto un reato o se ne afferma la sussistenza o si assolve, non vi sono alternative. Lo hanno scritto nei giorni scorsi, con buone ragioni, i magistrati genovesi che si sono occupati dei processi del G8. Pretendere il contrario storca il ruolo del giurista, e si risolve in un'eterogeneità dei fini. Ancora. Si è sostenuto che "lascia decisamente perplessi la formulazione da cui si desume la necessità, perché vi sia tortura, di più comportamenti".

Perplessi? Eppure, riferendosi alla reiterazione delle condotte, in un volume collettivo sulla tortura lo stesso Marchesi scrisse nel 2015 che "le modifiche in questione rendono il testo inaccettabile, e pongono fine al nostro precedente dilemma". Il testo che verrà approvato afferma la liceità della tortura; una volta si può. Il divieto di tortura è un comando inderogabile, anche in tempo di guerra; uno dei quattro "core rights" della Convenzione dei diritti dell'Uomo. Dire la tortura è un compito arduo, come sostiene la filosofa Donatella Di Cesare.

Il secondo motivo di contrarietà, dunque, non è solo di principio, ma è molto più pratico (chi scrive è un avvocato), poiché discende dalla formulazione involuta del testo, che lo rende inapplicabile, o al più riferibile ad ipotesi diverse da quelle per le quali 157 Paesi hanno ratificato la Convenzione. La tortura ha a che fare col potere, ed è anche per questo che oggi lo Stato si prepara a licenziare un testo che offende la dignità dell'Uomo. Così, nessuno è Stato.

AltraCittà
www.altravetrina.it